COMMENTARIO LETTERALE, ISTORICO, E MORALE SOPRA LA REGOLA DI…

Augustin Calmet, Benedictus santo

4. 2. 272

4 I'.2

COMMENTARIO
LETTERALE, ISTORICO, E MORALE
SOPRA LA REGOLA
DI S. BENEDETTO
Con alcune oſſervazioni ſopra gli Ordini Religioſi, che ſeguitano la ſteſſa Regola.

DEL PADRE
D. AGOSTINO CALMET
ABATE DI SENONA.
TOMO SECONDO.

IN AREZZO MDCCLI.
Per MICHELE BELLOTTI all'Inſegna del PETRARCA.
A ſpeſe della Libreria de Monaci di Santa Fiora.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

T A V O L A

DE'CAPITOLI E TRATTATI

CONTENUTI IN QUESTO SECONDO VOLUME.

❖ ❖ ❖ ❖

CAP. XXXVII. *De' Vecchj, e de' Fanciulli.* Pag. 1.
CAP. XXXVIII. *Dei Lettori di Settimana.* 6.
CAP. XXXIX. *Della quantità, e della miſura degli alimenti.* 19.
CAP. XL. *Della miſura del bere.* 45.
CAP. XLI. *A che ora debbano mangiare i Fratelli.* 62.
CAP. XLII. *Che niſſuno parli dopo Compieta.* 67.
CAP. XLIII. *Di quelli, che vanno tardi all' Ufizio Divino, ovvero in Refettorio.* 74.
CAP. XLIV. *Come debbano ſoddisfare gli ſcomunicati.* 82.
CAP. XLV. *Di quelli, che fallano in Chieſa.* 85.
CAP. XLVI. *Di quelli, che mancano in qualunque altra coſa.* 88.
CAP. XLVII. *Dell' incombenza di avviſare l' ora di dire l' Ufizio.* 94.
CAP. XLVIII. *Del lavoro manuale.* 98.
CAP. XLIX. *Dell' oſſervanza della Quareſima.* 118.
CAP. L. *Di quelli, che lavorano lontano dalla Chieſa del Moniſtero, ovvero, che ſono in viaggio.* 127.
CAP. LI. *De' Fratelli, che vanno in luoghi non molto lontani.* 135.
CAP. LII. *Dell' Oratorio del Moniſtero.* 138.
CAP. LIII. *Del modo di ricevere i Foreſtieri.* 142.
CAP. LIV. *Se il Monaco poſſa ricevere lettere, o donativi.* 157.
CAP. LV. *De' veſtimenti, e calzamenti de i Fratelli.* 161.
CAP. LVI. *Della Menſa dell' Abate.* 210.
CAP. LVII. *Degli Artigiani del Moniſtero.* 218.
CAP. LVIII. *Del modo di ricevere i Fratelli.* 221.
CAP. LIX. *Come ſi debbano ricevere i Figliuoli o ſiano de' Nobili, o ſiano de' Poveri.* 248.
CAP. LX. *De i Sacerdoti, che vogliono abbracciare la vita Monaſtica.* 262.
CAP. LXI. *Come ſi debbano ricevere i Monaci Pellegrini.* 266.
CAP. LXII. *De i Sacerdoti del Moniſtero.* 272.
CAP. LXIII. *Dell' Ordine, e preminenza da oſſervarſi in Moniſtero.* 280.
CAP. LXIV. *Dell' elezione, ed ordinazione dell' Abate.* 294.

CAP. LXV. *Del Priore del Moniſtero.* 306.
CAP. LXVI. *Del Portinajo del Moniſtero.* 314.
CAP. LXVII. *De' Fratelli, che vanno in viaggio.* 325.
CAP. LXVIII. *Che debbano fare i Fratelli, eſſendo loro ingiunte coſe ſuperiori alle loro polſe.* 330.
CAP. LXIX. *Che in Moniſtero neſſuno ardiſca difendir l'altro.* 333.
CAP. LXX. *Che neſſuno ardiſca battire, e ſcomunicare chi che ſia.* 335.
CAP. LXXI. *Che i Fratelli ſieno ubbidienti gli uni agli altri.* 338.
CAP. LXXII. *Dello zelo buono, che debbono avere i Monaci.* 342.
CAP. LXXIII. *Che queſta Regola non comprende la pratica di tutta la Giuſtizia.* 345.
Elogio della Regola di S. Benedetto tratto da un' antico Manoſcritto dell' Abbazia di S. Maſſimino di Treviri. 350.
Oſſervazioni Critiche ſopra le Regole de' Monaci, e di' Canonici. 353.
Sommario degli Ordini Religioſi, e delle Congregazioni Regolari. 397.
Tavola delle Materie contenute nel ſecondo Volume. 417.

COMMENTARIO LETTERALE SOPRA LA REGOLA

DI S. BENEDETTO.

CAPITOLO XXXVII.

DE SENIBUS, VEL INFANTIBUS.

Licet ipſa natura (1) *humana trahatur ad miſericordiam in his ætatibus, ſenum videlicet, & infantum, tamen & Regulæ auctoritas eis proſpiciat. Conſideretur ſemper in eis imbecillitas, & nullatenus eis diſtrictio Regulæ teneatur in alimentis, ſed ſit in eis pia conſideratio, & prævenient horas canonicas.*

DEI VECCHJ, E DEI FANCIULLI.

Quantunque la natura ci porti abbaſtanza da ſe ad avere compaſſione dei Vecchj, e dei Fanciulli, ciò non oſtante ſarà bene provvedere ai loro biſogni, anche con l'autorità della Regola. Pertanto ſi dovrà ſempre aver conſiderazione alla loro fievolezza, e ſenza obbligarli ad una rigoroſa oſſervanza in ordine agli alimenti, ſi potrà trattarli con qualche moderazione, uſando verſo loro una ſanta carità, e permettendo loro di mangiare anche prima delle ore regolari.

---

(1) Al deeſt humana.

CAPITOLO XXXVII.

DEI VECCHJ, E DEI FANCIULLI.

COMMENTARIO.

IN HIS ÆTATIBUS, SENUM VIDELICET, ET INFANTUM. *Si ſogliono naturalmente compatire i Vecchj, ed i Fanciulli.* S. Benedetto dopo d'aver parlato degli ammalati nel Capitolo precedente, paſſa ora a regolare le coſe concernenti ai Vecchj, ed ai Fanciulli. Mette in primo luogo i Vecchj, come più deboli, e maggiormente degni di eſſere compatiti, che i Fanciulli medeſimi. Queſti ſecondi anno in loro ſteſſi certi avvantaggi, che non anno i primi. Le perſone avanzate in età ſono naturalmente nojoſe, faſtidioſe, di cattivo umore, inclinati a mormorare, ed impazienti. Sono gente debole, di cui i Superiori deono avere compaſſione, e prevenirne gli effetti.

Sotto il nome di *Vecchie* non ſolamente ſi comprendono i decrepiti, i quali naturalmente riſentono anche nell'animo le influenze della loro debolezza corporale, ma ſi comprendono ancora quei, i quali, tuttochè in età meno avanzata, ſono ſoggetti agl' effetti della caduca età, e della Vecchiaja. Ordinariamente l'età di ſeſſant' anni ſi conſidera come il principio dell'Epoca della Vecchiaja, ſi preſume, che in queſta età un Monaco poſſa eſſere legittimamente diſpenſato da certi eſercizj faticoſi, come per eſempio, dal lavoro delle mani, dal ſervire a tavola, dalla rigoroſa oſſervanza dei digiuni. I Padri della Congregazione di Villadolid interpretano, che per Vecchiaja la Regola qui intenda l'età di ſeſſant' anni. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino laſciano la coſa alla diſcretezza del Prelato, e dicono, che ſi conſideri la Vecchiaja piuttoſto riſpettivamente alla debolezza, che all' età.

In quanto ai Fanciulli, ognuno ſa, che altre volte nei noſtri Moniſteri ſe ne ammettevano di quelli, che erano ancora in età molto tenera; Nel Capitolo LIX. leggiamo, che ſe i Fanciulli erano talmente teneri, che non poteſſero da loro medeſimi fare la petizione, ovvero la profeſſione, la faceano i loro Parenti in loro nome, ed in ſegno dell' obbligazione contratta dai bambini, involgeano loro la mano nella tovaglia dell' Altare. Nei Chioſtri dunque vi era ogni ſorta di Fanciulli, altri gli offerivano i Parenti, acciocchè nel Moniſtero abitaſſero tutto il tempo della loro vita, ed altri ſi offerivano da loro medeſimi. Nella noſtra Regola io non iſcorgo traccia alcuna, donde ſi poſſa dire, che da principio ſi ammetteſſero nei Moniſteri ſemplici Penſionarj, e che in quelli ſi educaſſero. In tutti quei luoghi, ne' quali S. Benedetto, e le antiche Regole parlano de' Fanciulli, ſi deono intendere i Monaci giovinetti, non ancor' arrivati all' età di quindici anni, i quali reſtavano irrevocabilmente obbligati alla Religione. Suſſeguentemente poi è ſtato introdotto l' uſo di ricevere i Penſionarj, e ſe anche ſi ricevano per Monaci i Fanciulli di tenera età, erano in libertà di poter partire dal Moniſtero, ſe volevano, ſubito che erano arrivati all' età di quattordici, o quindici anni. Così appunto S. Tommaſo d' Aquino dopo eſſere ſtato allevato a Monte Caſſino, paſsò ad abbracciare l' Iſtituto Domenicano.

La diſcretezza del noſtro Santo Legislatore, che non tralaſcia coſa alcuna, comanda, che coteſti giovani ſieno trattati convenevolmente, a proporzione delle loro età, della loro gracilità, della loro delicatezza, e dei loro biſogni. La Regola del Maeſtro (a) ſembra limitare l' età dei Fanciulli ai ſoli dodici anni: *Infantes ad hanc relaxationem tales permittimus, qui intra duodecim annos degunt, ampliori vero qui fuerint, ad formam teneantur majorum*. In queſto modo parimente lo ſpiega Bernardo di Monte Caſſino, ma S. Benedetto nel Cap. LXX. la eſtende ſino ai quindici anni. *Infantum vero uſque ad quintum decimum annum aetatis, diſciplinae diligentia ſit*.

NULLATENUS EIS DISTRICTIO REGULÆ TENEATUR IN ALIMENTIS. *Con eſſo loro in quanto agli alimenti non ſi oſſerverà l' auſterità della Regola*, nè in ordine alla qualità, nè in ordine alla quantità, nè in ordine al tempo. Noi vediamo nelle Regole antiche, che ai Vecchj, ed ai Fanciulli da una certa età ſi permettea, che mangiaſſero carne, e che anticipaſſero l' ora conſueta del Refettorio, ed anche mangiaſſero più volte al giorno, non oſtante che gli altri Monaci ſi aſteneſſero dai cibi di graſſo, e mangiaſſero una ſol volta al giorno.

S. Girolamo (b) parlando dei Monaci d' Egitto, dice, che ai Vecchj ſi permettea l' uſo del vino, e che molte volte ſi dava, ed a loro, ed ai Fanciulli da deſinare, quantunque gli altri e ſi aſteneſſero dal vino, e non faceſſero altro paſto, che la cena. S. Fruttuoſo (c) ordina, che i Fanciulli da Paſqua ſino ai ventitre di Settembre, che vale a dire ſino al principio dell' Autunno, mangino quattro volte al giorno, e tre volte dai ventitre di Settembre ſino al primo di Dicembre, e dal primo di Dicembre ſino a Paſqua, laſcia la coſa in arbitrio del Cellerario.

La Regola del Maeſtro (d) vuole, che i Fanciulli digiunino i giorni brevi, che vale a dire, all' Inverno, il Mercoledì, Venerdì, e Sabato, e che negli altri giorni parimente all' Inverno, prendino la loro refezione all' ore di Seſta, che vale a dire, verſo il mezzo dì. All' Eſtate poi il Mercoledì, Venerdì, e Sabato mangiavano a mezzo dì; e negli altri giorni della ſettimana mangiavano all' ora di Terza, cioè alle nove ore in circa di giorno, ſecondo l' orologio di Francia. S. Fruttuoſo (e) diſpenſa i Vecchj, ed i Fanciulli dalle fatiche più gravoſe, e vuole, che loro s' imponghino opere agiate, e moderate, che ſieno trattati con migliori vivande, che loro ſi diano alimenti più delicati, che agli altri, che inoltre loro ſi ſomminiſtri del vino, e delle carne con moderazione, e che mangino tutti alla medeſima tavola.

(a) Regul. Magiſt. c. 28. (b) Hieronym. Epiſt. 22. (c) Reg. Commun. S. Fructuoſi. cap. 6. (d) Reg. Magiſt. c. 28. (e) In Reg. comm. c. 8.

Nell' Ordine di S. Benedetto ſono ſtate varie Coſtumanze, principalmente in quanto all' uſo del mangiare di graſſo. I Capitoli di Teodoro Arciveſcovo Cantuarienſe, dicono, che ai Fanciulli ſi permettea l' uſo della carne ſino ai quattordici anni compiuti. *Infantes Monaſterij quatuordecim annis carnem manducent.*

Ildemaro ſpiegando la diſciplina, che a ſuo tempo ſi oſſervava nei Moniſteri d' Italia, dice, che l' Abate dee avere tutta l' attenzione di ſomminiſtrare ai Fanciulli tutto il biſognevole, e che dee loro ſomminiſtrarlo abbondantemente, perchè ſe da giovinetti ſono aſſuefatti all' abbondanza, quando poi ſono creſciuti in età, non vi badano più con tanta anſietà: *Quia ſi in abundantia fuerint nutriti, cum fuerint majores, non illam requirant.* Biſogna dunque loro ſomminiſtrare quegli alimenti, che poſſino baſtare, ed ordinariamente trattarli di peſce, o di butirro, o di latte, in quei giorni poi, ne' quali il Moniſtero uſa di mangiare pollame, che vale a dire a Natale, a Paſqua, a Pentecoſte, e nelle Feſte principali, a loro pure ſi dee dare carne di animali quadrupedi, ma però miſurata, e diſcretamente, dandone maggior porzione ad un bambino di tre anni, meno ad un' altro di cinque, e ſempre meno, quanto più creſce l' età ſino agli undici, o dodici anni. Dai dodici ſino ai quindici ſi trattavano diverſamente, ma dopo i quindici erano obbligati all' oſſervanza comune del Moniſtero. *Poſt quintum decimum annum non prævenant Majores.* Non ſolamente non erano più diſpenſati dal cibo comune, ma nè meno dall' ora conſueta del Refettorio. Bernardo di Monte Caſſino, e Boerio, nel ſuo primo Commentario ſopra la Regola, concedono parimente la carne ai Fanciulli, che non ſono arrivati per anche ai quindici anni. Salomone Abate di S. Gallo (a) permettea ſolamente tre volte l' anno l' uſo di graſſo ai Fanciulli, che allevava nel ſuo Moniſtero.

Tutto queſto prova due coſe. Primo: Che i Fanciulli comunemente aveano i medeſimi alimenti, che aveano gli altri Monaci, e che mangiavano nel medeſimo Refettorio. Secondo: Che in certi tempi, ed in certi giorni i Fanciulli anticipavano l' ora della tavola, e che a loro ſi dava la carne degli animali quadrupedi, la quale ſi dava anche agli ammalati, quantunque ai Monaci in Refettorio non ſi daſſe mai ſimil ſorta di cibo, ma ſolamente uccelli, o pollame, che gli Antichi conſideravano, come della medeſima natura del peſce.

I Capitoli mandati a Richenau, (b) per la Riforma di quel Moniſtero, dicono, che ſi debba dare ai Monaci in Refettorio egualmente a tutti la medeſima quantità di cibo, eccettuatine i Fanciulli, ai quali ſe ne dovrà dare meno, ma però, che in ordine alla qualità non vi debba eſſere differenza alcuna tra queſti, e gli altri Monaci. *Exceptis pueris, quibus non eadem quantitas, ſed nulla diſcretio ciborum ſervetur.* Queſte ultime parole: *Nulla diſcretio ciborum ſervetur*, potrebbono anche ſignificare, che ſi poteſſe loro dare indifferentemente ogni ſorta di vivanda ſenza diſtinzione, nè di graſſo, nè di magro, e queſta ſpiegazione ſarebbe conforme al parere di quei, i quali permettono l' uſo della carne ai Fanciulli, ed ai Vecchj.

(a) Ecard. l. 6. de Caſib. S. Galli c. 2. (b) Capitula Monach. ad Augiam directorum cap. 7.

Ma io più volentieri le intendo in queſt' altro ſenſo: *Non vi farà differenza alcuna* tra loro, e gli altri Monaci, *in quanto alla qualità degli alimenti*, e mi determina ad abbracciare queſta ſpiegazione il Concilio di Aquiſgrana, celebrato l' anno 817., il quale proibiſce il dare carne ai Fanciulli conſegrati a Dio dai loro Padri, e dalle loro Madri, ſe non in caſo di qualche malattia: *Ut infantes oblati, carnem non niſi cauſa infirmitatis manducent*, la qual provviſione era una riforma della rilaſſatezza, che ſi era introdotta nell' Ordine ſopra queſto particolare, e continuò anche dopo in molti luoghi, come lo abbiamo già oſſervato nell' articolo precedente.

S. Angilberto (a) facea allevare nella ſua Abbazia di Centula, o ſia di S. Ricario, cento Fanciulli, i quali veſtivano, e mangiavano allo ſteſſo modo del rimanente della Comunità: *eodem victu, & habitu tam Monachis*. Si vede negli antichi Autori dei Riti Monaſtici, che i Fanciulli mangiavano ordinariamente in Refettorio, e che ſi davano a loro le medeſime pietanze, che ſi davano agli altri Monaci, dico agli altri Monaci, perchè coteſti Fanciulli erano realmente Monaci in virtù dell' oblazione, che delle loro perſone ſolennemente faceano i loro Parenti al Moniſtero. Eglino ajutavano i ſerventi di cucina, e del Refettorio, cantavano in Coro, ſervivano alla Chieſa, ciaſcheduno ſecondo le proprie forze, la propria età, e la propria capacità.

PRÆVENIANT HORAS CANONICAS. *Anticiperanno le ore regolari della tavola*. Se i Fratelli mangiano a Seſta, i Vecchj, ed i Fanciulli mangieranno a Terza, ſe la Comunità mangia a Nona, eglino potranno mangiare a Seſta, cioè mangieranno qualche coſa innanzi l' ora ordinaria, e dipoi mangieranno anche inſieme con la Comunità, per eſempio, all' Eſtate faceano colazione a buon' ora, e poi pranzavano a mezzo dì in compagnia degli altri, indi faceano la merenda, e poi cenavano anche con la Comunità. Abbiamo già oſſervato ſopra i regolamenti particolari, che vi erano ſopra tutte queſte coſe, e che ſi oſſervavano, ſecondo le diverſe ſtagioni dell' anno. Ordinariamente prendeano il miſto inſieme con i ſerventi di cucina, come ſi è potuto vedere nelle coſe, che abbiamo già dette.

Le Coſtituzioni di Burſfeld laſciano alla prudenza dell' Abate il determinare l'ore, in cui i Fanciulli debbano mangiare, e comandano di regolare il loro vitto in tal maniera, che eſſi in un giorno non ne abbiano di più in dimolte volte, di quello, che ſi dà ai Monaci adulti parimente in un giorno. Preſcrivono inoltre, che loro non ſi diano a bere coſe gagliarde, ma ſempre temperate, che tutti abbiano l' occhio ſopra di loro, che ſe fallano debbano eſſere ripreſi con le parole, ma che neſſuno ſi prenda la libertà di batterli; che quando commettono qualche mancamento, ſi debba avviſarne il loro Maeſtro, ovvero il Priore, che quantunque Profeſſi non poſſino ſedere, nè ſtare inſieme degli altri Monaci, ma che abbiano i loro luoghi ſeparati in Refettorio, in Chieſa, ad altrove, e che neſſuno ſi debba ſottrarre dalla diſciplina de' loro Maeſtri, prima che abbiano dato ſaggio della loro buona condotta. Si può vedere il Cap. LIX. Si dee avvertire, che queſti Statuti ſono anteriori al Concilio di Trento, il quale ha proibito di ammettere alla Profeſſione i giovani, che non ſono arrivati all' età di ſedici anni.

CAPI-

(a) Hariulf. Vita S. Angilberti Sæcul. 4. Bened. parte 1. p. 117.

CAPITOLO XXXVIII.

DE HEBDOMADARIO LECTORE.

MENSIS (1) *Fratrum edentium lectio deeſſe non debet*, (2) *nec fortuito caſu* (3) *qui arripuerit codicem, legere* (4) *audeat ibi, ſed lecturus tota hebdomada*, (5) *Dominica ingrediatur. Qui ingrediens* (6) *poſt Miſſas, & Communionem petat ab omnibus pro ſe orari, ut avertat ab ipſo Deus ſpiritum elationis. Et* (7) *dicatur hic verſus in Oratorio tertio* (8) *ab omnibus, ipſo tamen incipiente* Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam. *Et ſic accepta benedictione ingrediatur ad legendum.*

Summum fiat ſilentium (9) *ad menſam, ut nullius muſſitatio, vel vox, niſi ſolius legentis, ibi audiatur.*

Quæ vero neceſſaria ſunt comedentibus, & bibentibus, ſic ſibi (10) *invicem miniſtrent Fratres, ut nullus indigeat petere aliquid. Si quid tamen opus*

DEL LETTORE DI SETTIMANA.

LA tavola dei Fratelli non ſarà mai ſenza lezione, nè però ardirà leggere chiccheſſia, ma ſi aſſegnerà un Lettore, il quale entrerà a fare queſta funzione la Domenica, e proſeguirà tutta la ſettimana. Queſti dopo la Meſſa, e la Comunione ſi raccomanderà alle Orazioni di tutta la Comunità, acciocchè il Signore lo preſervi dallo ſpirito di ſuperbia, e di compiacenza, ed a queſto fine ſi dirà tre volte pubblicamente in Chieſa, cominciando il Lettore, queſto Verſetto, (a) *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam*. E dopo che avrà ricevuta la benedizione, entrerà nel ſuo Ufizio.

Durante la tavola della Comunità, ſi oſſerverà un ſilenzio eſattiſſimo, coſicchè non ſi abbia a ſentire nè mormorio, nè altra voce, che quella di chi legge.

Si procurerà di mettere in tavola tutto il biſognevole, tanto per mangiare, come per bere, ed i Fratelli ſi ſerviranno vicendevolmente gli uni,

---

(1) Oxon. *menſæ*. (2) Caſſin. *nec fortuito*. Flor. cum quibuſdam MSS. *hic fortuitu*. (3) Oxon. Cont. *quis*. (4) Oxon deeſt *audeat* (5) Oxon. *die Dominico*. (6) Flor. Hild. *poſt Miſſam* (7) Oxon. *dicat hunc verſum* (8) Oxon. *cum omnibus*. (9) Caſſin. Flor. deeſt *ad menſam*. Hadr. *ibi*. (10) Oxon. Vict. Germ. Hadr. *vicibus*.

(a) Pſal. 50.

qui fuerit (1) ſonitu cujuſcunque ſigni potius petatur, quam voce.

Nec præſumat ibi aliquis de ipſa lectione, aut (2) aliunde quicquam (3) requirere, (4) ne detur occaſio, niſi forte Prior voluerit pro ædificatione aliquid breviter dicere.

Frater (5) autem Hebdomadarius accipiat Mixtum *priuſquam incipiat legere, propter Communionem ſanctam, & ne forte grave ſit ei jejunium ſuſtinere. (6) Poſtea autem cum coquinæ Hebdomadarijs, & ſervitoribus reficiat.*

Fratres autem non per ordinem legant, (7) aut cantent, ſed qui ædificant audientes.

um, gli altri, con tale diligenza, che non vi debba eſſer biſogno di dimandare neſſuna coſa, Ma ſe ciò non oſtante occorreſſe di dover dimandare, ſi farà piuttoſto con qualche ſuono, o con altro ſegno, che con la voce

Neſſuno ardiſca far queſtioni ſopra le lezioni, nè ſopra qualunque altra materia, per non dare occaſione alle tentazioni, eccetto che ſe il Superiore aveſſe qualche coſa a dire in edificazione dei Fratelli, ma però brevemente.

Il Lettore prima di cominciare a leggere, beverà una volta a cagione della Santa Comunione, ed acciocchè non abbia a durare troppa fatica leggendo a digiuno. Dopo finita la tavola della Comunità, egli mangerà inſieme dei ſettimanarj, e dei ſerventi di cucina.

I Fratelli poi, che dovranno leggere, e cantare, non ſi aſſegneranno per ordine, ed uno dopo l'altro, ma ſi ſceglieranno ſolamente quelli, che poſſono farlo con edificazione degli aſcoltatori.

---

(1) Vid. mss. *ſonitus alicujus ſignis*. (2) Hild. *aliquid*. (3) Al. *referre*. (4) Al. *nec detur*. (5) In pluribus MSS. *Frater autem lector*. (6) Hild. deeſt *poſtea autem cum coquina hebdomadarijs, & ſervitoribus* (7) Al. *legant aut cantent*.

CAPITOLO XXXVIII.

DEL LETTORE DI SETTIMANA.

COMMENTARIO.

MENSIS FRATRUM EDENTIUM LECTIO DEESSE NON DEBET. *Non dee mai mancare la lezione alle tavole dei Monaci, che prendono la loro refezione.* Caſſiano (a) riferiſce, eſſere ſtati i Monaci di Cappadocia i primi, che anno introdotto l' uſo di leggere a tavola frattanto, che i Monaci prendono il loro refiziamento. Nelle Comunità numeroſe ſi leggea non ſolamente alla prima, ma ancora alla ſeconda tavola, alla quale intervenivano i ſerventi della cucina, e del Refettorio, ed il Lettore della prima tavola, e queſto lo abbiamo dagli antichi Scrittori de' Riti Monaſtici. Le Coſtituzioni delle nuove Congregazioni di Monte Caſſino, dei Celeſtini, degli Olivetani, dei Foglianti, ec. anno fatto la medeſima legge da oſſervarſi nei Moniſteri più numeroſi. Il Concilio di Aquiſgrana avea reſo queſto regolamento aſſoluto, e generale, (b) comandando, che alla ſeconda tavola ſi doveſſe leggere quella medeſima lezione, che ſi era letta alla prima.

Queſta pratica ſi oſſervava anche alla tavola della Infermaria, quando vi era un numero competente tra gli ammalati, i vecchj, ed i fanciulli; quando per eſempio erano diciotto, o venti, quando non erano, che ſei, ſi leggea ſolamente un poco in principio. Si oſſervava parimente, quando tutta la Comunità lavorava in qualche luogo, in cui ſi poteſſe ſentire la lezione. Quando i Monaci erano pochi, ſi leggeano alcuni paſſi, ovvero ſi recitavano a memoria alcuni luoghi della Scrittura. Ildemaro dice nel ſuo Commentario, che ſi leggea anche in principio della tavola dei Foreſtieri, e che ſi continova fin' a tanto, che faceſſe ſegno il Priore, ogni qualvolta, che eſſi aveſſero dovuto mangiare in Refettorio in altro tempo, che in quello, in cui mangiavano i Monaci. Dice inoltre, che anche alla tavola dell'Abate ſi leggea ſempre qualche poco, quantunque aveſſe compagnia, e S. Uldarico (c) dice, che nell' Ordine di Cluni quei Monaci, che abitavano nei poderi del Moniſtero, leggeano loro pure, o faceano leggere da altri in principio, ed in fine della loro refezione. Dalla Regola di S. Iſidoro di Siviglia (d) ſi vede, qualmente frattanto, che i Monaci ſedeano a tavola in Refettorio, i fanciulli mangiavano in piedi. *Reliqua turba parvulorum aſtent.*

(a) Caſſian. Inſtit. l. 4. cap. 17. (b) Synod Aquiſgran. *Servituri non ad unam menſam, ſed in propriis locis poſt refectionem Fratrum, reficiantur; quibus eadem lectio, qua Fratribus recitata eſt, recitetur.* (c) Uldaric. l. 3. c. 3. (d) Regul. S. Iſidori. c. 10.

Nec fortuito casu, qui arripuerit codicem, legere audeat ibi. *Il primo che prende il libro, non penſi di dover leggere a caſo, e dovunque s'incontra.* La pratica antica, ed immemorabile dell'Ordine è, che in Refettorio ſi legga, cantando in certo tuono determinato, e però quegli, che dovea leggere, era obbligato a prevedere la lezione, e prepararſi per leggere appuntatamente, e correttamente, principalmente in quei tempi, ne' quali vi erano ſolamente libri manoſcritti, e ne' quali non ſi oſſervavano le regole dell'appuntatura, e delle diſtinzioni ne' Capitoli, ne' Titoli, e ne' Verſetti. Ildemaro chiama queſto modo di leggere: *Ornate legere*, per oppoſto a *Leviter legere*.

Il Rituale d'Afflighem ordina, che i Monaci giovani, i quali non ſanno legger bene, imparino la loro lezione in preſenza di qualche vecchio, il quale loro inſegni ad accentare, e cantare ſecondo l'uſo del Monaſtero. *Qui lectionem ejus auſcultet, & accentare doceat, ſecundum uſum Monaſterii obſervatum.* Non ſi cominciava a leggere fin tanto che l'Abate, od il Priore non foſſero ſeduti, e neſſuno cominciava mai a mangiare fin tanto, che il Lettore non aveſſe cominciato a leggere. (a) L'uſo antico di cantare, quando ſi leggono in Refettorio libri latini, ſi è conſervato negli antichi Moniſteri dell'Ordine, in Germania, in Italia, negli Svizzeri, e nei Paeſi Baſſi, nell'Ordine di Caſtello, ed appreſſo i Certoſini, ma fu interrotto nella Congregazione di Monte Caſſino, ed in quelle, che dalla Caſſineſe ſono derivate.

Ingrediens post Missas, et Communionem. *Entrerà a leggere di ſettimana dopo la Meſſa, e la Comunione*; dopo che tutti i Monaci avranno fatta la Comunione, come appunto la facevano tutte le Domeniche alla Meſſa Conventuale. S. Benedetto adopra il termine *Miſſas* in plurale, veriſimilmente perchè allora ſi diſtingueva ancora la Meſſa dei Catecumeni dalla Meſſa dei Fedeli, e da quella dei Comunicanti. I primi uſcivano all'Offertorio, ed i Fedeli, che non facevano la Comunione, uſcivano dopo la Comunione del Sacerdote, ſenza aſpettare che uſciſſero anche quelli, che doveano comunicare.

Petat ab omnibus pro se orari. *Si raccomanderà alle orazioni di tutti i Monaci.* Si raccomanderà non già con le parole, ma ſolamente proſtrandoſi, ovvero chinandoſi in Coro, e dicendo il Verſetto: *Domine labia mea aperies, &c.* Il Lettore dicea tre volte queſto verſetto, e tre volte lo ripeteano i Monaci, indi l'Abate dicea la benedizione, o ſia l'Orazione. *Accepta benedictione, ingrediatur ad legendum.* Smaragdo riferiſce quella ſteſſa Orazione, che noi recitiamo ancora al giorno d'oggi per il Lettore cioè. *Averte quaeſumus Domine ab hoc famulo tuo ſpiritum elationis, ut humiliter legens, ſenſum, & intellectum capiat lectionis. Per Dominum, &c.* Noi diciamo: *Spiritum elationis, & ignorantiae.*

Ildemaro riferiſce queſta Formola: ℣. *Salvum fac ſervum tuum.* ℟. *Deus meus ſper . . . . .* ℣. *Convertere, Domine aliquantulum.* ℟. *Et deprecare ſuper . . . . .* ℣. *Dominus cuſtodiat te ab omni malo.* ℟. *Cuſtodiat animam tuam Dominus.* Oratio: *Dominus cuſtodiat introitum tuum, & exitum tuum, & auferat a te ſpiritum elationis. Qui vivit, & regnat, &c.* La medeſima Formola ſi legge anche appreſſo Bernardo, *Ordo Cluniac. parte 1. c. 57. p. 252.*, ed in un Breviario di Monte Caſſino ſcritto ſotto l'Abate Cariſio, ſi legge ancora

---

(a) Vid. Bernardi Ordo Cluniac. p. 252. & Villelmi Conſtitut. Hirſaug. L. 1. c. 95. pag. 484.

appreſſo Villelmo *Conſtit. Hirſaug. l. 1. c. 95. p. 464.* inſieme dalla prima da noi poch' anzi riferita, e con le parole: *Spiritum elationis, & ignorantiæ,* ſi legge ancora appreſſo Uldarico *l. 2. c. 34.*, e nelle Coſtumanze manoſcritte di S. Benigno di Dyon.

Il Padre Menardo riferiſce queſt' altra cavata da un Manoſcritto dalla Biblioteca di S. Vittore. ℣. *Mittat tibi Dominus auxilium de Sancto.* ℟. *Et de Sion* . . . . . ℣. *Convertere Domine aliquantulum* ℟. *Et deprecabilis eſto* . . . . ℣. *Dominus cuſtodiat introitum tuum.* ℟. *Et exitum tuum ex hoc nunc, & uſque in ſæculum.* Oratio. *Averte quæſumus Omnipotens Deus ab hoc famulo tuo ſpiritum elationis, & cor ejus divinis inſtrue lectionibus, quatenus, te opitulante, mereatur perficere officium.* Nell' Ordine di Cluni, in quello di Ciſtello, e nella Congregazione di Burſfeld queſte orazioni ſi doveano dire immediatamente dopo la Meſſa, e la Comunione; ed in alcuni Meſſali ſi trovano appunto aſſegnate in coteſto luogo. Ordinariamente il Sacerdote, che avea celebrata la Meſſa, era quello, che dava la benedizione al Lettore. Nella Congregazione di Monte Caſſino, e nelle noſtre Congregazioni Riformate ſi ſuol dire dopo l' Ufizio, che ſi dice dopo la Meſſa, e l' orazione per il Lettore la recita il Superiore.

Secondo la Regola del Maeſtro Cap. 24. coteſta benedizione ſi dimandava in Refettorio. Dopo che l' Abate ſi era ſeduto al ſuo luogo tutti s' inginocchiavano, e pregavano per il Lettore, e dopo che ſi erano alzati il Lettore dicea il ℣. *Domine labia mea aperies, &c.* ed i Monaci lo ſeguivano; indi l' Abate recitava una Colletta, ed il Lettore allora dava ed all' Abate, ed a tutta la Comunità il bacio di pace; in appreſſo andava a ſederſi in mezzo al Refettorio, e dopo che tutti erano al luogo, egli nuovamente dimandava la benedizione, gli ſi dava, egualmente che agli altri una coppa di vino puro, ed egli lo bevea prima di cominciare a leggere, per riſpetto della Santa Comunione, che avea ricevuto alla Meſſa: *Propter ſputum Sacramenti.*

Il Lettore oltre la benedizione, che già ha avuto in Chieſa, ne dimanda anche un' altra in Refettorio immediatamente prima di cominciare a leggere; ma queſta ſeconda benedizione non è aſſegnata nella Regola di San Benedetto, quantunque ſia antichiſſima, poichè di queſta ne parla anche il Concilio di Aquiſgrana c. 62. e 67. Il Ceremoniale di Cluni (a) dice, che il Lettore la dimandava dopo che l' Abate, ed il Priore ſi erano ſeduti. Lo ſteſſo dicono anche le Coſtituzioni d' Hirſauga, (b) dalle quali pare, che il Lettore la dimandaſſe ſtando al ſuo luogo. Boerio dice, che a ſuo tempo ſi dimandava in piedi in mezzo al Refettorio, come appunto ſi pratica nelle Congregazioni di Burſfeld, e di Monte Caſſino. Nell' Ordine di Ciſtello (c) il Lettore ſta a ſedere in quel luogo, dove dee leggere, frattanto che ſi fa la benedizione dalla tavola, finita la quale, ſi alza, e chinandoſi profondamente dimanda dallo ſteſſo luogo la benedizione.

SUMMUM FIAT SILENTIUM AD MENSAM. *Si oſſerverà un profondo ſilenzio nel tempo della tavola.* I noſtri Commentatori diſtinguono tra il ſemplice ſilenzio, ed il ſilenzio profondo: *ſummum ſilentium.* Il primo dicono, che è raccomandato ai Monaci in tutti i tempi, ma che però non obbliga in

tal

(a) Udalric. l. 2. c. 34. (b) Villelm. Conſtitut. Hirſaug. l. 1. c. 95. (c) Uſus Ciſterc. c. 116.

Google

tal maniera, che (quando lo richiedeſſe la convenienza, o il biſogno) non ſi poſſa parlare almeno ſotto-voce; ma il *ſummum ſilentium*, dicono, che proibiſce aſſolutamente di parlare, e che però alla tavola comune non ſi dee parlare nè alto, nè baſſo, che non ſi dee ſentire nè ſuono, nè fiſchio di bocca, nè di gola, nè di labbra: *Ut nullius muſſitatio, vel vox, niſi ſolius legentis audiatur*; e ſe occorreſſe di dimandare, o dire qualche coſa, dicono, che ſi dee fare con qualche ſegno, o battendo ſopra qualche coſa, piuttoſto che con le parole: *Sonitu cujuſcumque ſigni potius, quam voce*.

S. Benedetto ha preſo tanto queſta, quanto molte altre pratiche dalle Regole de' Solitarj di Oriente. Alla tavola dei Monaci di Egitto, e principalmente di quelli di Tabenna „ Si oſſerva, dice Caſſiano, (a) un sì „ gran ſilenzio, che non vi ſi ſente il menomo ſtrepito, il menomo ſoffio „ di voce. *Ut nullus nec mutire quidem audeat*. Quel ſolo, che preſiede „ a dieci Monaci, ha l'autorità di fare qualche ſegno con batter la ma„ no, o qualche altra coſa per far portare ciò, che occorre. Ciaſchedun „ Monaco tiene il ſuo Cappuccio calato fino ſopra gli occhi, di modo „ che non può vedere ſe non ciò, che gli ſta d'avanti ſopra la tavola, „ ſenza che ſappia nè quanto, nè come, nè coſa mangi il vicino, che ha „ al fianco. „ Non ſerve il riferire in queſto luogo le teſtimonianze delle antiche Regole Monaſtiche, (b) le quali tutte ordinano, che a tavola ſi oſſervi il ſilenzio, e ſeveramente caſtigano quelli, che traſgrediſcono queſta pratica tanto ſaggiamente iſtituita.

S. Iſidoro (c) ordina, che nel tempo della tavola ſi chiudino tutte le porte del Moniſtero, acciocchè neſſun foreſtiere entri a diſturbare la pace, ed il ſilenzio de' Monaci. La Regola del Maeſtro nel Capitolo ultimo ſuſſinua anch'eſſa molto chiaramente la medeſima coſtumanza. S. Ceſario nella ricapitolazione della ſua Regola artic. 9. vuole, che nel tempo della refezione l'Abbadeſſa ne cuſtodiſca le chiavi. Io ho veduto in Fiandra alcuni Moniſteri, ne' quali non ſi apriva mai la porta, ſin tanto che ſtavano a tavola i Monaci; in queſto modo neſſuno potea ſcuſarſi dal venire in Refettorio inſieme con la Comunità.

NE DETUR OCCASIO. *Per non dare occaſione*. Queſta eſpreſſione reſta ſoſpeſa, e richiede, che vi ſi aggiunga qualche altra coſa, per eſempio, per non dare occaſione *di parlare*, o di mormorare, o di commettere qualche leggierezza, o per non dare occaſione ai Monaci di diſſiparſi, ovvero al Demonio di tentarli.

NISI FORTE PRIOR VOLUERIT PRO ÆDIFICATIONE ALIQUID BREVITER DICERE. *Se non in caſo, che il Priore*, (il Superiore, l'Abate) *voleſſe dire qualche coſa ſuccintamente per edificazione*. L'Abate, o piuttoſto il Priore, o quegli, che preſiede in Refettorio (imperciocchè ſecondo la Regola l'Abate ordinariamente mangiava con i Foreſtieri in appartamento ſeparato) poteva qualche volta interrompere il Lettore, e ſpiegare qualche paſſo difficile della Lezione, o farne oſſervare alcuni ſquarci più belli, o alcuni luoghi di maggiore edificazione, ovvero render cauti i Monaci contro qualche cattivo ſenſo, o qualche ſiniſtra ſpiegazione, che ſi foſſe potuta dare al Teſto della Lezione.

(a) Caſſian. Inſtit. l. 4. c. 17. (b) Vide Martene in Reg. S. Bened. cap. 38. p. 490. 491. (c) Iſidor. Reg. cap. 10.

La Regola del Maeſtro, (a) che è come una ſpecie di Sommario di quella di San Benedetto, e che in molti luoghi può ſervirle, come di Commentario, dice, che l'Abate in Refettorio può alcune volte dimandare a qualche Monaco, coſa egli abbia ritenuto dalla lezione, per diſtinguere in queſto modo quelli, che ſtanno attenti, e fare che tutti penſino a ſtar preparati, ovvero, che può anche egli ſteſſo ſpiegare alla Comunità qualche paſſo difficile. Boerio dice, che in alcuni Moniſteri, quando vi erano de' Monaci poco iſtruiti, l'Abate prendea l'occaſione dalla lezione per dir loro qualche coſa di edificazione, come appunto ho veduto praticarſi io, (dice egli) quantunque di rado, fra noi, e come ſi pratica tuttavia in alcune Abbazie di Francia. Ma (ſoggiunge lo ſteſſo Autore) Bernardo, che ha ſcritto ſopra la Regola, dice di non aver mai veduto tal coſa a Monte Caſſino. Boerio inoltre oſſerva, che ſe nella Comunità vi è qualche Monaco erudito, l'Abate può ordinargli di parlare, e di edificare con qualche breve diſcorſo i ſuoi Fratelli; il Superiore può anche far ripetere al Lettore alcuni paſſi più belli, acciocchè maggiormente s'imprimano nella memoria degli Aſcoltanti. Finalmente Ildamaro, Bernardo da Monte Caſſino, e Boerio, ſono di parere, che ſia ben fatto fare, che qualche Monaco dotto, e capace ſtia vicino al Lettore, acciocchè ſenza ſtrepito lo poſſa correggere, caſo che quelli sbagliaſſe.

ACCIPIAT MIXTUM. *Prenderà il Miſto*. Queſto termine *Mixtum*, nell'Ordine Benedettino è aſſegnato per ſignificare una bevuta, o ſia una coppa di vino, che ſi ſomminiſtrava ai Lettori della tavola, ai ſerventi della cucina, ed a quelli, che per qualche ragione particolare anticipavano l'ora del pranzo, queſta coppa ſi paſſava anche ai vecchj, ai fanciulli, ed a quelli, che erano ſtati ſalaſſati, &c. Il termine *Miſto* ſi prende ancora per il vaſo, o ſia la coppa, nella quale ſi verſava la conſueta porzione del vino.

Mixtum deriva dal Latino *Miſceo*, che ordinariamente ſignifica *miſchiare*, imperciocchè i Monaci non bevano mai vino puro, ma ciò non oſtante ſi uſa anche ſemplicemente per dare da bere. Ovidio dice *Qui nunc quoque pocula miſcet.*

Giovenale

. . . . *Neſcit tot millibus emptus,*
Pauperibus miſcere puer.

E Cicerone;

Eum, qui alteri miſceat mulſum:

Il vaſo, col quale ſi verſava il vino, ſi chiamava *Miſtarius*. Lucil. l. 5.

. . . . . *Urceus, aut longa geminus miſtarius auſa.*

I Greci uſano nello ſteſſo ſenſo il verbo *Kerao*, io verſo, lo *miſchio*; qualche volta ſi dice anche *miſcere aquam* per porgere dell'acqua da bere. (b)

Nei Capitoli mandati ai Monaci di Aegia, o ſia di Richenau: *Ut Cellerarius ſignum ad potum pulſaverit benedicendum, ſtatim oſſa, vel decem ſur-*

(a) Reg. Magiſt. cap. 24. (b) Guido. Conſuetud Farfenſ. c. 19. p. 101.

Digitized by Google

ſurgunt juvenes ad miſtiandum Fratribus. (a) Otto, o dieci Monaci giovani ſi levano, e vanno a *miſtiare*, cioè a verſare il vino nelle coppe poſte davanti ai Monaci ſopra le tavole, imperciocchè anticamente non ſi miniſtrava il vino nei boccaletti, o nelle fogliette, ma ſi verſava nelle tazze. Si conſervano ancora varie di coteſte coppe antiche di alcuni Santi, ne' Reliquiarj dei Moniſteri, come per eſempio a Metloc quella di S. Lodvino, quella di S. Valberto a Luxeu, quella del Beato Ricardo a S. Vitone. A Chiaravalle ſi beve anche oggidì in certe tazze grandi di legno. S. Paolo, e S. Stefano nella loro Regola Cap. 21. comandano a quello, che verſa il vino nelle coppe, che non le riempia affatto, cosicchè il vino abbia a traboccare, e quando anche queſti voleſſe riempierle troppo, proibiſce ai Monaci di permetterglielo, e di accettarlo. Vedi parimente ciò, che dico nel Capitolo XL. e ciò, che ho *riferito* dalla Regola del Maeſtro intorno al modo, col quale ſi dava da bere ai Monaci, quando deſinavano.

Alcuni anno preteſo, che il termine *Mixtum* ſignificaſſe vino meſchiato con l'acqua, (b) o pane tuffato nel vino. (c) Egli è vero, che queſte eſpreſſioni, *miſtiare*, o *meſcolanza*, o pure *miſto* derivano dall'uſo antico di non bere vino puro, e che non foſſe più, o meno, ſecondo la di lui forza, temperato con l'acqua. Il vino in queſto modo, *mixtum*, era diverſo dal *merum*, dal vino puro. Sidonio Apollinare dice.

Cum peterem mixtum, vendidit ille merum.

Ma non per queſto ſi dee conchiudere, che il termine *miſtere*, ſi prenda ſempre in queſto ſenſo, per eſempio: (d) *Calix in manu Domini, vini meri plenus mixto*, Dio ha in mano una coppa piena di vino puro, di vino miſto. Come mai può egli dare vino puro, e vino miſchiato nello ſteſſo tempo, e nella ſteſſa coppa? Ma Dio dà *vino puro* gagliardo, generoſo, e (ſecondo la forza del Teſto Originale) torbido, e lo porge *miſtiato*, preparato da beverſi, verſato nella coppa, e forſe anche miſchiato con l'acqua, dimodochè ſe ne può bere ſenz'aggiungervene altra.

Per ritornare al Teſto della Regola, ſotto il nome di *Miſto* gli antichi, (e) e la maggior parte dei moderni Commentatori intendono una coppa di vino, e del pane. *Panis intelligitur, ſimul, & vinum*, dice Smaragdo. *Panem, & potum*, ſcrive Santa Ildegarda. Boezio dice, che gl'Italiani chiamano *Mixtum* la colazione, o ſia quella piccola refezione, che ſi fa prima di deſinare. La Regola del Maeſtro vuole, che dopo che il Lettore è entrato in Refettorio, aſpetti ſin tanto, che l'Abate abbia fatta la benedizione del vino, e che ſi ſia ſomminiſtrata a ciaſcheduno Monaco la riſpettiva porzione, e che allora egli prenda la ſua, e che la beva per riſpetto della Santa Comunione: *Ipſe ſimiliter ſuum merum propter ſputum Sacramenti accipiat*. Si dee oſſervare, che egli ſi ſerve della voce *merum*, in vece di *mixtum*. Il Lettore, egualmente che gli altri Religioſi, prendea queſta coppa di vino puro, e vi tuffava tre bocconi del ſuo pane, ed in queſto modo il vaſo era puro, *merum* in ſe ſteſſo, ed era anche *mixtum*, cioè miſchiato a motivo del pane, ch' egli v' intingeva. S. Benedetto nel Cap XXXV. concede ai Settimanarj di cucina *ſingulos biberes, & panem*; che è lo ſteſſo, che il *mixtum* di queſto luogo. *Biberes* ſignifica la coppa del vino: *panem* il pane, che vi s' intingeva.

(a) Vide Capitul. Monach. ad Augiam direct. n. 7. Capitula Monach. S. Galli n. 12. Et Ordo, qualiter Fratribus in Monaſterio converſari oportet. Apud Chriſtoph. Henriquez Regul. Conſtitut., & Privileg. Ciſterc. p. 55. (b) D. Claudio Lancelot Diſſertation ſur l'Hemine de vin de S. Benoît. Guido Juvenal. (c) Paul. Auguſtinus de Ferrariis in hunc locum, antiqua Verſio Conſtitut., &c. (d) Pſal. 74 v. 8. (e) Smaragd. Hildem. Bernard. Caſſin. Turrecremata, Sancta Hildegarda, Petrus Boherius, Ricard. de Sancto Angelo, Paulus Auguſt. de Ferrariis &c.

In quanto alla miſura del *miſto*, ne abbiamo già parlato nel Cap. XXXV. quando abbiamo ſpiegato le parole *Biberes, & panem*. Gli Uſi di Caſtello (a) dicono, che il *mixtum*, è la quarta parte della libbra del pane, e la terza dell' Emina del vino. Le Coſtituzioni d' Irſauga c. 98. lo fiſſano alla quarta parte della libbra di pane, e del vino non ne aſſegnano la quantità, ma veriſimilmente lo intendono parimente della quarta parte dell' Emina. Boerio dice, che in certi Moniſteri ſi chiamano *miſti*, o *meſcolanze* certi piccioli pani fatti di frumento, di Orzo, o di Segala, i quali ſono talmente piccioli, che un' Uomo ne potrebbe mangiare quattro, o cinque al giorno, la qual coſa concorda, con ciò, che abbiamo detto, che il miſto era la quarta parte della porzione del pane, che ogni giorno ſi dava a ciaſcheduno Religioſo. Eſſendoſi introdotto in alcuni luoghi un certo abuſo di dare qualche altra coſerella di più del pane, e del vino permeſſo dalla Regola, il Concilio, o ſia l' Aſſemblea di Aquiſgrana celebrata l' anno 817. comandò, che al Lettore non ſi doveſſe aggiugnere neſſun' altra coſa di più di quello, che gli permette la Regola. *Ut Lectori nihil, niſi quod Regula jubet, detur*.

Alcuni ſono ſtati di parere, che il Lettore nei giorni di digiuno Eccleſiaſtico non poteſſe prendere il Miſto ſenza violare il digiuno. I Padri di Ciſtello (b) non lo permettono nè alla Quareſima (eccettuate le Domeniche) nè alle Quattro Tempora, nè nei giorni delle Rogazioni, nè finalmente nelle Vigilie di digiuno. I Padri della Congregazione di Burſfeld, ed i Camaldoleſi ordinano quaſi lo ſteſſo. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino (c) lo permettono nei giorni di digiuno, ma con la licenza del Superiore. Stefano di Parigi nel ſuo Commentario manoſcritto, che ſi conſerva nella noſtra Biblioteca, dice, che il Lettore tanto rompe il digiuno prendendo il Miſto, quanto lo rompe in ricevendo la Santiſſima Comunione.

PRIUSQUAM INCIPIAT LEGERE. *Prima che cominci a leggere*. I ſerventi di cucina, e del Refettorio prendeano una coppa di vino, e del pane, *biberes, & panem* un' ora prima della tavola, ma il Lettore prendea il ſuo Miſto ſolamente poco prima di cominciare a leggere.

PROPTER COMMUNIONEM SANCTAM, ET NE FORTE GRAVE SIT EI JEJUNIUM SUSTINERE. *A motivo della Santa Comunione, ed acciocchè non gli rieſca troppo gravoſo il leggere a digiuno*. Il primo di queſti motivi, *propter Communionem Sanctam*, riguarda ſolamente le Domeniche, nelle quali il Lettore, ed i ſerventi di cucina faceano la Comunione inſieme degli altri Monaci. Le Regole antiche (d) preſcrivono, che queſti ultimi debbano laſciare le loro faccende, ed accorrere in Chieſa prima del: *ſed libera nos a malo* del *Pater noſter* per fare la comunione inſieme con i loro Fratelli.

(a) Uſus Ciſterc. cap. 75. (b) Liber Uſuum Ciſterc. (c) Conſtit. in cap. 35. (d) Regul. SS. Pauli, & Stephani cap. 13. Regula Magiſt. . . . .

Il ſecondo motivo poi : *ut ne forte grave ſit ei jejunium ſuſtinere*, riguarda tutti gli altri giorni della ſettimana, nei quali ſi permetteva il Miſto egualmente che alla Domenica.

S. Benedetto permette adunque al Lettore di prendere il Miſto prima di cominciare a leggere per riſpetto della Santa Comunione, ed acciocchè occorrendogli di ſputare, non veniſſe a commettere qualche irriverenza, quantunque involontaria, ributtando le ſacre ſpecie. Giovanni Beleth (a) oſſerva, che queſta ſaggia precauzione di S. Benedetto, ha dato luogo alla pratica, che tuttavia ſuſſiſte in alcune Chieſe, di dare a quelli, che fanno la Comunione un boccone di pane, ed un ſorſo di vino, dopo che anno ricevuto il Corpo del Signore, acciocchè occorrendo loro di ſputare, non abbiano a ſputare anche qualche particella del Sacramento. Queſto ſi pratica tuttavia a Roma, ed in alcune altre Chieſe, principalmente in occaſione della Comunione Paſquale, nel qual tempo ſi va di mano in mano porgendo un ſorſo di vino a quelli, che vanno facendo la Comunione.

La Regola del Maeſtro (*b*) ſcritta già più di mille anni ſono, aſſegna la medeſima ragione di coteſta pratica di far prendere al Lettore qualche coſa, prima di cominciare a leggere, conforme abbiamo già oſſervato, ed è da notarſi, che ſecondo coteſta Regola (*c*) ſi faceva la Comunione ogni giorno, ed in piedi, pratica, la quale, ſecondo il parere di alcuni Autori, è preſa dalla Regola di San Benedetto, ſtata da alcuni interpetrata in queſto ſenſo; ed in fatti Antonio Perez, Niccolò de Frattura, Ricardo di S. Angiolo, Giovanni Cratſbex da queſto paſſo deducono, che gli antichi Monaci di S. Benedetto faceſſero la Comunione tutti i giorni, ma ciò, che leggiamo nel Capitolo XXXV., dei ſerventi della tavola, cioè che nei giorni ſolenni debbano aſpettare a prendere il Miſto ſino dopo la Meſſa, certamente prova il contrario.

Sotto il nome di Comunione in queſto luogo tutti gli antichi Commentatori della Regola intendono la Santiſſima Eucariſtia. Smaragdo : *propter Communionem Sanctam dicit, ne aliquid inde ſumtum extraneum, projiciat in ſputo*. Pietro Diacono, Bernardo di Monte Caſſino, Boerio, Ildemaro, il Padre Menardo, il Padre Conte dell' Ottonaio, il Padre Martene, il Padre Mabillone, e moltiſſimi altri lo ſpiegano nello ſteſſo modo. Kerone Monaco di S. Gallo, che viveva al tempo del Re Pipino, più di nove cento anni ſono, egli pure lo intende della Comunione del Corpo, e del Sangue di Geſucriſto.

Amalario Diacono di Metz, (*d*) che viveva circa l' anno 820. dice, che S. Clemente Papa (*e*) non voleva, che ſubito dopo avere ricevuto la Santa Eucariſtia, ſi mangiaſſero altri cibi comuni, per non meſcolare queſto cibo ſacro con gli alimenti ordinarj. Lo ſteſſo Autore ſoggiugne, che non dobbiamo credere, che San Benedetto ſia contrario a queſto Santo Pontefice, imperciocchè egli ordina bensì al Lettore della tavola di prendere qualche cibo prima di leggere, ma però glielo ordina per riſpetto della Santa Comunione: *S. Benedictus lectorem jubet cibari ante initium lectionis recitandae, propter, inquit, Communionem Sanctam*. Si può vedere lo ſteſſo Amalario nella ſua Riſpoſta a Guntardo, il quale ſi maravigliava, che Amalario non si astenesse dallo sputare subito dopo avere ricevuta la Santa Comunione.

(a) Joannes Beleth in hunc locum. (b) Reg. Magiſt. c. 16 (c) Reg. Magiſt. c. 21. 22. (d) Amalar. Supplem. ad lib. 4. de divinis Offic. Tom. 2. Analecta. Vide eund. Reſponſ. ad Guntard. Spicileg. Tom. 7. (e) Clement. Rom. Ep. 2. Tom. 1. p. 98.

S. Grisostomo (a) era solito dopo la celebrazione dei Divini Misteri, e frattanto che i Ministri lo spogliavano degli ornamenti sacri, mangiare alcune pasticche, per quindi impedire lo sputo, ed esortava tutti quelli, che faceano la Comunione a prendere, dopo che si erano comunicati, un poco d' acqua, ovvero qualche pasticca, acciocchè in isputando non rigettassero involontariamente qualche particella delle sacre specie. (b) Una volta avendo l' Imperatore Carlo Magno, ed i Principi de lui Figliuoli Pipino, e Lodovico, fatta la Comunione nella Chiesa di Tours, (c) Alcuino presentò loro del vino per questo stesso fine, ed il Principe Lodovico si chinò profondamente, e gli baciò la mano. Tutte queste cose provano quanto siano antiche le precauzioni usate per non avere a rigettare i frammenti delle sacre specie dell' Eucaristia.

Questa spiegazione tanto semplice, e tanto antica è impugnata ciò non ostante da varj Commentatori; altri, come Stefano di Parigi, spiegano questo passo in questo modo. „ Il Lettore, dice egli, prenderà il Misto, che „ vale a dire del pane, e del vino prima di cominciare a leggere, e lo „ prenderà con tale divozione, e precauzione, come se ricevesse la Santa „ Comunione dell' Altare, e lo farà in contrassegno dell' unione di Gesucristo, alla quale deono i Fratelli aspirare per mezzo della lezione, che „ ascoltano, essendo che noi ci uniamo a Gesucristo per mezzo della Comunione del de lui Corpo, che riceviamo all' Altare „. (d) Il Cardinale di Turrecremata lo spiega in quest' altro modo. (e) „ Il Lettore prenderà il Misto *a motivo della Santa Comunione*, cioè, per conservare l' unione, e la carità, la quale sembrerebbe di non conservare, se servisse „ i suoi Fratelli mormorando „. Ricardo di S. Angiolo dice quasi lo stesso „ *a motivo della Santa Comunione*, cioè, a motivo della Comunità de' Monaci, acciocchè in leggendo non abbia a soccombere alla fatica, ed in „ questa maniera privare la Santa Comunità della grazia della sua lezione „.

L' Autore del Trattato dell' Emina, nella seconda edizione di cotesta Opera sostiene la medesima sentenza, la quale egli dice avere ricevuta da un valente Uomo, e versatissimo nelle cose di Antichità (questo è l' Abate de Barcos). Quantunque questa opinione sia abbastanza confutata e per ragione della violenza, che apporta al Testo della Regola, e dal consenso di tutti gli antichi Commentatori della medesima, e da ciò, che noi abbiamo detto poch' anzi; nulla di meno, preghiamo il Lettore a leggere ciò, che ha scritto sopra questa materia il Padre Mabillone nella sua Prefazione alla prima Parte del quarto Secolo Benedettino, (f) e nel suo Trattato degli Studj Monaſtici parte 2. cap. 13., e nelle ſue Opere Poſtume Tom. 2. pag. 272. e ſeg. nei quali luoghi egli tratta la materia a fondo. Vedi parimente il Padre Martene ſopra queſto paſſo.

(a) Nicephor. l. 13. c. 9. (b) Pallad. Vita Chrysostom. (c) Vita Alcuini. *Cum ex manu propria mitteret Alcuinus, &c.* (d) Stephanus Paris. In cap. 38. *Accipiat mixtum, id est panem, & vinum priusquam incipiat legere propter Communionem Sanctam; id est cum tanta devotione, & diligentia, tamquam Sanctam Altaris accipiat Communionem, & hoc faciat in signum, quod ex sacra lectione, quam lecturus est, Fratres debent in illam, & ad illam se confirmare, & convenire, quæ Christus est, nostrum. Quod autem Christo communicemus, per sacram lectionem intelligitur; & sic per eam, quam accipimus Sacri Corporis communionem.* (e) Turrecremata in Reg. S. Bened. *Lector accipit mixtum propter Communionem, scilicet servandam benevolentiam, & amorem; quam servare non videtur, qui vult murmurare facere Fratribus suis.* (f) Sæcul. 4. Bened. parte 1. p. 123. num. 166.

CUM COQUINÆ SERVITORIBUS REFICIAT. *Prenderà la ſua refezione inſieme con i ſerventi di cucina.* Gli ſi ſomminiſtrerà la medeſima porzione di cibo, che ſi ſomminiſtra agli altri Monaci della prima tavola, imperciocchè il Miſto dee averlo di ſoprappiù. Il Concilio di Aquiſgrana (a) vuole, che i ſerventi di cucina, e della tavola, ed il Lettore non mangino inſieme alla ſteſſa tavola, ma che ognuno mangi nel ſuo luogo. *Non ad unam menſam, ſed in propriis locis;* veriſimilmente per iſchivare l'occaſione di violare il ſilenzio. Nella Congregazioni di S. Vitone, e di S. Mauro i ſerventi mangiano nell'ultimo luogo del Refettorio.

QUÆ ÆDIFICENT AUDIENTES. *Che poſſino edificare quelli, che aſcoltano.* Che poſſino leggere correttamente, ed intelligibilmente, perchè ſe ſi faceſſe leggere uno, per eſempio, che non ſapeſſe la lingua Latina, o che non intendeſſe bene i caratteri di quel libro, ch'ei legge, o che non aveſſe nè viſta ſufficiente per leggere, nè voce baſtevole per farſi ſentire, ſcandalizzerebbe, e diſtrarrebbe gli aſcoltanti in vece di edificarli, e d'iſtruirli.

San Benedetto in queſto Capitolo non ha aſſegnato nè la materia, nè l'ordine di leggere a tavola, ma non ſi dee mettere in dubbio, che egli non abbia preteſo, che ſi doveſſero leggere coſe di edificazione, i Libri ſacri, le Opere dei Padri, gli Atti dei Martiri. Negli antichi Uſi dei Moniſterj, e nelle Coſtituzioni particolari delle Congregazioni ſono ſtati fatti ſopra queſto punto alcuni Regolamenti, che non ſarà fuori di propoſito il riferirlo in queſto luogo. La Coſtituzioni di Monte Caſſino vogliono, che ſe corre un giorno, che abbia un'Evangelio proprio, ſi debba leggere l'Omelia, ovvero qualche altro Sermone di qualche Padre, che abbia relazione con lo ſteſſo Evangelio, indi le Vite dei Martiri, o dei Santi, e per ultimo la Sacra Scrittura. In fine della tavola vogliono, che ſi legga qualche coſa in lingua volgare per edificazione dei Fratelli Converſi, che non intendono il Latino; e che parimente non ſi debba tralaſciare di leggere in lingua volgare quella ſteſſa parte di Regola, che ſarà ſtata letta in Latino al Capitolo dopo Prima.

Nelle Congregazioni di S. Vitone, (b) e di S. Mauro ſi uſa leggere tutti i giorni a pranzo primieramente un Capitolo della Bibbia tutto di ſeguito, come ei s'incontra; dopo ſi legge qualche Libro Latino, di Omelie, di Vite dei Santi, di Teologi, od altri libri di edificazione, ed in terzo luogo ſi legge qualche coſa in lingua volgare in grazia dei Fratelli Converſi, che non intendono il Latino. Alla ſera a cena non ſi legge mai la Bibbia, ma nei giorni feriali ſi comincia a leggere la Regola in lingua volgare, con la Dichiarazioni, ſe ſi cena, dopo la Regola, ſi fa una lezione in Latino, ed un'altra in Franceſe, allo ſteſſo modo che a deſinare, ſe poi è giorno di digiuno ſi legge ſolamente Franceſe. Se a Prima non ſi è letta la Regola, come ſuccede nelle Domeniche, e nelle Feſte di vigilia, non ſi legge nemmeno a cena, nè a colazione. In fine della cena, e della colazione ſi legge ſempre la materia della Meditazione, che ſi dee fare la mattina ſeguente a cinque ora, e mezzo di Francia.

(a) Synod. Aquiſgran. an. 817. c. 18. (b) Vide Conſtitut. SS. Vitoni, & Hidulphi, impreſſas anno 1610., & 1625.

La Regola del Maeſtro cap. 24. ſi leggea in Refettorio tutti i giorni, dimodochè ſi finiva tutta in una ſettimana. Nell' Ordine di S. Benedetto ſi leggea più comunemente la Sacra Scrittura, e ſiccome ciaſcheduna ſtagione dell' anno ha i ſuoi libri particolari della Scrittura, che ſi leggono in Coro, così ſi finiva di leggere in Refettorio quelle parti, che non ſi poteano leggere in Chieſa, dimodochè nel decorſo dell' anno ſi leggea tutta la Scrittura tanto in Coro, quanto in Refettorio; molte volte ſi continuava in Refettorio la medeſima Lezione dell' Omelia, che ſi era cominciata a Mattutino, quivi ſi leggeano ancora gli Atti, e le Vite dei Santi, e dei Martiri, ed ogni coſa ſi facea ſempre ſecondo gli uſi dei luoghi, e ſecondo la diſcretezza dei Superiori. (a)

Ma ecco ciò, che ſi oſſervava più univerſalmente in ordine alle lezioni. Alla Settuageſima ſi cominciava la Geneſi tanto in Coro, quanto in Refettorio, e ſi continuava a leggere il Pentateucon, Gioſuè, i libri dei Giudici, e di Ruth ſino alla Domenica *Judica*, cioè quella di Paſſione, nella quale ſi leggea il Profeta Geremia ſino a Paſqua, dalla ſeconda, ſino alla terza Domenica dopo Paſqua ſi leggeano gli Atti degli Appoſtoli, dalla terza, ſino alla quarta, l' Apocaliſſe; nella quarta Domenica ſi leggeano l' Epiſtole Canoniche, dalla ſeconda Domenica dopo Pentecoſte ſino al primo giorno di Agoſto, i libri dei Re, ed i Paralipomeni, dal primo giorno di Agoſto ſino al primo di Settembre i libri Sapienziali, cioè i Proverbj, l' Eccleſiaſte, il Cantico dei Cantici, la Sapienza, e l' Eccleſiaſtico; dopo la prima Domenica di Settembre ſi leggea Giobbe, Tobia, Giuditta, Eſter, ed Eſdra; al primo di Ottobre ſi cominciavano i libri dei Maccabei, e gli Evangeli ſino alle Paſſioni, le quali ſi riſervavano per il tempo di Paſſione. Nel meſe di Novembre ſi leggea Ezechiele, Daniele, ed i Profeti minori ſino al principio dell' Avvento, in cui s' incomincia Iſaia. Dall' ottava dell' Epifania ſino alla Domenica di Settuageſima ſi leggeano l' Epiſtole di San Paolo, e queſta diſtribuzione è appunto conforme l' ordine, che anche oggi giorno abbiamo aſſegnato nei noſtri Breviarj.

Oltre coteſte lezioni della Sacra Scrittura, ſi finivano parimente in Refettorio quelle Omelie, e quei Trattati dei Padri, che non ſi erano finiti in Chieſa, in Refettorio ſi leggeano anche gli Atti dei Martiri, e le Vite dei Santi, ſecondo la diverſità dei tempi, e finalmente al Sabato innanzi la Domenica, in cui ſi dovea cominciare qualche libro della Scrittura, non ſi tralaſciava di leggere parimente in Refettorio l' Argomento, o ſia la Prefazione di quel medeſimo libro, che ſi dovea cominciare.

CAPI-

(a) Vide Conſtitut. Hirſaugenſ. l. 1. cap. 25. p. 465. Ritus Lemovicenſ. pag. 571. Bernardi Ord. Cluniac. parte 1. cap. 27. Guigon. Statuta Carthuſianor. cap. 4. & 5. *dove deſcrive minutamente l' ordine, che ſi teneva nel leggere i Libri in ciaſcheduna Stagione. Vedi parimenti*, Uſus Ciſterc. c. 36., & 41. & Cæremon. Burſfeld. c. 18. & 19.

Digitized by Google

CAPITOLO XXXIX.

DE MENSURA CIBORUM.

Sufficere credimus ad refectionem quotidianam tam Sextæ, quam Nonæ (1) omnibus menſis, cocta duo pulmentaria propter diverſorum infirmitates, ut forte qui ex (2) uno non potuerit edere, ex alio reficiatur. Ergo duo pulmentaria cocta Fratribus omnibus ſufficiant; & ſi (3) fuerit unde poma, aut naſcentia leguminum, addatur & (4) tertium.

Panis libra una propenſa ſufficiat in die, ſive una ſit refectio, ſive prandii, & cœnæ. Quod ſi cœnaturi ſunt, de eadem libra tertia pars a Cellerario (5) reſervetur reddenda (6) cœnaturis.

Quod ſi labor forte factus fuerit major, in arbitrio, & poteſtate Abba-

DELLA QUANTITA' E DELLA MISURA DEGLI ALIMENTI.

Noi crediamo baſtare per la quotidiana refezione di ciaſchedun Fratello in tutti i meſi dell'anno, o mangino a Seſta, o mangino a Nona, due vivande cotte, e queſto in conſiderazione de' diverſi temperamenti dei particolari, acciocchè, chi forſe non poteſſe accomodarſi all'una, poſſa riſtorarſi con l'altra. Baſtino dunque a tutti i Fratelli queſte due vivande cotte, ma ciò non oſtante, ſe vi ſaranno delle frutta, o legumi freſchi, ſi potrà aggiognere anche la terza.

Baſterà parimente a ciaſchedun Fratello una libbra di pane a buon peſo per giorno, tanto facendoſi un paſto ſolo, quanto facendoſene due; imperciocchè in caſo che i Fratelli debbano cenare, il Cellerario avrà cura di riſerbar loro per la cena la terza parte della libbra del loro pane.

Che ſe forſe i Fratelli aveſſero lavorato più del ſolito, ſarà in arbi-

---

(1) Ita Oxon. cum editis commentar. Sed Caſſin. Conc. Flor. Hild. Vict. Pariſ. Ebrulf. Fer. S. Germ. ma. Conch. Lyr. Comp. Dunſ. Bernard. Caſſin. Bober. Guido Juvenal. Hæfteno cum omnibus MSS. quæ vidit, Edit. Colon. Pariſ. Balduzi, Martenio, cum omnibus quæ contulit MSS. legunt *omnibus menſibus*. S. Germ. *omnibus diebus*. (2) Oxon. *item*. (3) Oxon. cum recentioribus, *fuerint inde*. (4) Oxon. *tertium*, Hild. *tertio*. (5) Oxon. Caſſin. Comp. *ſervetur*. (6) Oxon. Flor. *cœnandis*.

batis erit, ſi expediat, aliquid (1) *augere, remota præ omnibus crapula, & ut nunquam ſubripiat Monacho indigeries, quia nihil ſic contrarium eſt* (2) *omni Chriſtiano, quomodo crapula, ſicut ait Dominus noſter.* Videte, ne graventur corda veſtra (3) in crapula. *Pueris vero minori ætate, non eadem ſervetur quantitas, ſed minor, quam majoribus, ſervata in omnibus parcitate.*

Carnium vero quadrupedum (4) *omnino ab omnibus abſtineatur comeſtio, præter omnino debiles, & ægrotos.*

trio del Superiore, (ſe lo ſtimerà eſpediente) aggiugnervi qualche altra coſa, badando però bene, acciocchè in verun conto non ſi ecceda, e neſſun Fratello abbia a riſentirne di quelle indigeſtioni, che *ſogliono* venirne in conſeguenza, imperciocchè non vi è coſa tanto oppoſta alla temperanza Criſtiana, quanto il ſoverchio mangiare, come appunto ce lo dice il Signore con quelle parole. (a) *Guardatevi, acciocchè i voſtri cuori non ſi aggravino per l'intemperanza nel bere, e nel mangiare.* Riguardo poi ai fanciulli non ſi terrà quella regola, che ſi tiene con gli altri, ma ſi ſomminiſtrerà loro una doſe minore di quella, che ſi ſomminiſtra ai più adulti, per conſervare la temperanza in ogni coſa.

In ordine poi alla carne dagli animali quadrupedi, dovranno tutti aſtenerſene aſſolutamente, eccettuati i ſoli ammalati, e quelli, che ſono affatto deboli.

CAPI-

---

(1) Quidam MSS. *augere*. (2) Oxon. *homini*. (3) Oxon. Hild. Hæften. *crapula*. (4) Caſſin. *omni modo*, Flor. *omni omnino modo*.

(a) Luc. 21.

CAPITOLO XXXIX.

DELLA QUANTITÀ, E DELLA MISURA DA OSSERVARSI NEGLI ALIMENTI.

COMMENTARIO.

AD REFECTIONEM QUOTIDIANAM TAM SEXTÆ, QUAM NONÆ OMNIBUS MENSIS COCTA DUO PULMENTARIA. *Noi crediamo, che baſtino due pietanze per la refezione quotidiana a ciaſcheduna tavola, tanto all' ora di Seſta, quanto all' ora di Nona.* In vece di *Omnibus menſis* a ciaſcheduna tavola, quaſi tutti i Manoſcritti, moltiſſimi Commentatori, ed alcune ſtampe leggono *Omnibus menſibus*, in tutti i meſi, e queſta lezione è molto migliore dell' altra *Omnibus menſis*. Alcuni leggono anche: *Omnibus diebus*; tutti i giorni.

Ciò non oſtante però tutte queſte lezioni rendono lo ſteſſo ſenſo, poichè S. Benedetto aſſegna ai ſuoi Monaci in ogni tempo, tutti i giorni, ed in tutti i meſi dell' anno, a tutte le tavole, tanto alla ſeconda, come alla prima due vivande cotte. Queſto ſi vede chiaro dal Teſto medeſimo; ma non è egualmente chiaro, ſe egli abbia in tal modo aſſegnate due vivande cotte per ogni tavola, o vogliamo dire, per ciaſcheduna refezione; dimodochè ſe ſi fanno due paſti al giorno, vi debbano eſſere due vivande cotte a deſinare, ed altrettante a cena; oppure ſe ſi debbano dare ſolamente due pietanze al giorno, tanto facendoſi un paſto ſolo, quanto facendoſene due, coſicchè non ſi abbia a mangiare più in coteſti due paſti, di quello, che ſi mangerebbe in un ſolo, e non ſi debba averne più in un giorno di digiuno, di quello, che ſi ha in un' altro giorno ordinario.

Si ſogliono produrre varie ragioni in favore dell' una, e dell' altra opinione. Quelli, che dicono, che S. Benedetto per tutto il vitto de' ſuoi Monaci non preſcrive altro, che una libbra di pane, un' Emina di vino, due pietanze cotte, ed un' altra di legumi freſchi, o di frutta, ſe ſe ne trovano, e queſto in qualunque giorno dell' anno, ſenza diſtinzione, o ſi facciano due paſti, o ſe ne faccia un ſolo, dicono: Primo, Che la Regola di S. Benedetto concedendo a ciaſcheduno Religioſo ſolamente una libbra di pane, ed un' Emina di vino al giorno, tanto quando ſi fanno due paſti, come quando ſe ne fa uno ſolo; ed ordinando, che ſi debba riſervare la terza parte della libbra del pane, quando ſi cena, ſi dee inferire, che abbia ordinato l' iſteſſa coſa anche in riguardo alle due pietanze cotte, che egli concede ogni giorno a ciaſcheduno Monaco, e che non ne conceda da vantaggio nè quando ſi fanno due paſti, nè quando ſe ne ſa uno ſolo, e che ſi debba levare dal pranzo tutto quello, che ſi ſomminiſtra per la cena.

Secondo. Queſta opinione è appoggiata ſopra la Regola del Maeſtro,(a) il quale viveva nel ſettimo Secolo, e che quaſi in tutt' i luoghi non ha fatto altro, che copiare quella di S. Benedetto. Il Maeſtro dunque dice, che alla ſera, quando ſi cena, il Cellerario debba dare la terza parte del pane, che avrà ritenuto dalla porzione del pranzo, inſieme con alcune frutta, o legumi freſchi, ovvero unitamente a qualche reſiduo della porzione del pranzo. Inoltre gli antichi Padri di Ciſtello, (b) i quali ſtavano molto attaccati all' oſſervanza letterale della Regola, a cena non davano altro, che delle frutta, o dei legumi con la terza parte della libbra del pane, giudicando, che la terza vivanda di legumi, o di frutta, che concede S. Benedetto, foſſe aſſegnata per la ſera, in caſo, che ſi cenaſſe, ed in una parola, giudicando, che le due pietanze cotte, unitamente alle frutta, o legumi foſſero il totale cibo, che la Regola concede ogni giorno a ciaſchedun Monaco tanto facendoſi due paſti, quanto facendoſene uno ſolo. Egli è bensì vero, che in tempo delle maggiori fatiche dell' Eſtate, paſſavano ai Monaci una pietanza cotta a pranzo, ed un'altra a cena, a motivo del caldo, ma queſto prova ſempre la medeſima quantità degli alimenti conceſſi dalla Regola.

Terzo. Il conſenſo dei più antichi, e dei più celebri Commentatori della Regola forma un'altro argomento conſiderabiliſſimo in favore della medeſima opinione. Boerio ſoſtiene, che S. Benedetto non dia nulla di più quando all'Eſtate, e nei giorni, che non ſi digiuna, permette, che ſi facciano due paſti, di quello, che dia negli altri giorni, quando ſi fa un paſto ſolo: *Sive duplex ſit Sexta, & Veſpera refectio, ſive una dumtaxat Nona, ut ad duas his diebus refectiones amplius aliquid non detur, quam ad unicam cœnam tempore jejunii.* Bernardo di Monte Caſſino cita i Commentatori della Regola, i quali dicono, che quando ſi cena, ſi dà ſolamente la pietanza cruda riſervata dal pranzo: *Quando Conventus comedit bis, tertium (pulmentarium), quod eſt crudum, ſecundum Expoſitores, reſervatur ad cœnam.* Niccolò di Fraitura, che ſcriſſe poco dopo Boerio, fa l'iſteſſa ſpiegazione: *Si bis in die comederet (Conventus), tertium, quod eſt crudum, reſervaretur ad cœnam.*

Ildemaro più antico dei già citati dice, che i ſuoi Predeceſſori non mangiavano nulla di più in quei giorni, che facevano due paſti, che in quelli, che ne facevano un ſolo, e che quando non ſi digiunava, avevano in due volte, ciò, che nei giorni di digiuno avevano in una ſola refezione: *Patres noſtri privatis diebus manducabant ad Nonam, & in ſolemnibus ad Sextam, & ita tantum manducabant ad Sextam, & ſeram, ut non plus quam in privatis diebus manducarent ad Nonam, quia ſolummodo illum cibum, quem ad Nonam manducabant, manducabant ad Sextam, & ſeram.*

Tra le Opere di Abaelardo ſi legge una Lettera ſcritta ad Aloiſia, (c) la quale è una ſpecie di Commentario ſopra la Regola di San Benedetto; dopo queſta Lettera evvi un'aggiunta attribuita alla ſuddetta Aloiſia, nella quale dice; „ Nel noſtro Refettorio ſi danno ſolamente legumi, e gum-

„ mi

(a) Regul. Mag. cap. 26. (b) Uſus Ciſtert. c. 76. & 84. (c) Lat. *Eloyſa*. Vide Abaelard. poſt Epiſt. 8 p. 199. & Epiſt. 8. pag. 181.

„ mai carne, rare volte ſi danno uova, e formaggio, nè giammai ſi dà
„ peſce comprato, il vino ſi dà miſchiato con l' acqua; e alla prima tavola
„ cioè a deſinare, ſi danno due pietanze; ma alla cena ſi danno ſola-
„ mente delle erbe, o delle frutta, ſe però ſe ne poſſono avere, e ſe
„ non ſe ne trovano, ce le paſſiamo ſenza mormorare „. *Duo pulmenta in prima refectione habentur, in cœna vero herba, vel fructus, vel aliquid tale, ſi haberi potuerit, horum quoque deficientiam ſine murmure portamus.*

Il Venerabile Guigone (a) dice lo ſteſſo dei Certoſini. *In cœna vel fructus, vel herba cruda, ſi affuerint, apponantur.* E nel Capitolo 52. *Herbas crudas, fructus, aut radices in cœna tantum accipiunt.*

Quarto: Gli antichi Uſi di Cluni dicono, che a cena non ſi dava mai altro, che pane, e frutta crude, ſe ve n' erano. *Si ſunt in promptu*, come dice S. Uldarico, oppure alcune cialde, od altre ſimili paſte minute. Non ſi eccettuava, che la ſola Domenica di Quinquageſima, dopo la quale non ſi mangiavano più nè uova, nè formaggio, in coteſto giorno a cena ſi davano quattro uova per ciaſchedun Monaco, ma però non ſi davano, ſe non nel detto giorno: (b) *Quod amplius toto anno non contingit, ut quicquam generaliter ad cœnam habeamus, præter ſolum panem, niſi vel cruda poma, vel ea, quæ in ferro caracterata de conſperſione farinæ ſiunt tenuiſſima, quæ vocantur nebulæ.* Si davano ad ogni Monaco cinque cialde, o alcune frutta freſche. (c) Il ſoprantendente ai grani ſomminiſtrava le cialde, ed il Cellerario le frutta: *Granatarius facit fieri nebulas ad cœnam Fratrum, & quiſque debet habere quinque, niſi forte aliquem fructum habeat aliquando Cellerarius, unde eis ſervat.*

Lo ſteſſo ſi vede nelle Coſtumanze dell' Abbazia di S. Benigno di Dijon c. 55., e nell' Ordinario Corbejenſe, dove leggeſi: *Toto anno non contingit, ut quicquam generaliter ad cœnam habeamus coctum, præter panem ſolum, niſi vel cruda poma, vel ea, quæ ferro caracterata, &c.* Le Coſtituzioni d' Irſanga (d) dicono: *Quando i Monaci devono cenare, a deſinare non ſi danno mai in Refettorio nè frutta, nè erbe crude, perchè ſi riſervano per la cena.* I Monaci dell' Abbazia di S. Uberto in Ardenne ſotto l' Abate Teodorico verſo l' anno 1085., non avendo con che cenare, moſſero talmente a compaſſione (e) Enrico Veſcovo di Liege, che donò loro la Terra di Braz, perchè aveſſero, onde accreſcere la loro cena. *Cum dixiſſem, & indoluiſſem eis cœnam deeſſe, Allodium Braz deſtinavit eis ad augmentum cœnæ.*

Quinto: Si può confermare tuttociò, che diciamo, con la pratica degli Antichi Monaci di Oriente, i quali quando non digiunavano, non accreſceano punto il loro vitto ordinario; ma ſolamente divideano in due piccole refezioni, quello, che nei giorni di digiuno mangiavano in una ſola. Se aveano qualche Foreſtiere, in grazia di queſti, rompeano il digiuno, e diſtribuivano i due pani, che doveano mangiare alla ſera, in modo che ne mangiavano uno a pranzo in compagnia del Foreſtiere, e riſervavano l' altro per la ſera. (f)

(a) Guig. Statut. c. 33. (b) Uldaric. l. 1. c. 49. Bernard. Ordo Cluniac. parte 2. c. 12. pag. 307. (c) Bernard. Cluniac. p. 1. c. 7. pag. 151. (d) Villelm. Conſtitut. Hirſaug. l. 1. cap. 97. p. 464. (e) Marten. ampliſſ. Collect. Tom. 2. pag. 317. (f) Caſſian. Collat. 2. c. 26.

Ma ciò non oſtante, la ſuddetta opinione patiſce alcune difficoltà. Primo: S. Benedetto concedendo ai ſuoi Monaci tutti i giorni due pietanze cotte, ed un' altra di frutta, o legumi freſchi, dice, che lo fa in conſiderazione dell' infermità di molti: *Acciocchè ſe un Monaco non può mangiare dell' una, poſſa mangiare dell' altra*. Ora nel ſiſtema, che abbiamo eſpoſto, ſe il Monaco non ha altro, che una pietanza a deſinare, coſa gli reſterà poi per la cena? Ma io riſpondo, che gli reſterà la terza parte del pane, e del vino, ed il piatto di frutta cruda conceſſegli dalla Regola. Gli antichi Monaci di Caſtello, e di Clunì non avevano altro, che queſto, e ſecondo la ſpiegazione dei Commentatori più illuminati, la Regola non aſſegna loro nulla di più.

Secondo. Si ſuol citare contro la medeſima ſentenza, Teodemaro Abate di Monte Caſſino, il quale dice, che a ſuo tempo ſi davano tutti i giorni, eccettuato il Mercoledì, ed il Venerdì, tre pietanze cotte a tutti i Monaci, e che alla Domenica, ed alle Feſte ſolenni ſi aggiugnea anche la quarta. Inoltre ſi ſuol citare Ildemaro, uno dei più antichi, e dei migliori Interpetri del Teſto della Regola, il quale dice, che a deſinare ſi davano ai Monaci due vivande cotte, e delle frutta crude, ed alla ſera una vivanda cotta, con la ſeſta parte del pane. Ma ſi veda chiaramente, che queſti due Autori parlano di ciò, che ſi praticava a loro tempo nei loro Moniſteri, e danno a divedere, che in queſto particolare ſi derogava al Teſto della Regola.

E quando Ildemaro diſtingue tra i giorni ordinarj, ed i giorni di Feſta, e vuole, che S. Benedetto nel luogo, che ſtiamo ſpiegando, abbia parlato ſolamente dei primi: *Ad refectionem quotidianam*, Noi riſpondiamo, che in tutta la ſua Regola non ſembra aver fatta altra diſtinzione tra i giorni ſemplici, ed i giorni ſolenni, in quanto al mangiare, ſe non che nelle Domeniche, e nelle Feſte maggiori, nelle quali la Chieſa non permette il digiuno, egli ancora ne ha diſpenſati i ſuoi Monaci, e che San Benedetto non intende, che i ſuoi Monaci debbano trattarſi meglio nei giorni di Feſta, che negli altri ordinarj.

Terzo: Si allega inoltre un Capitolo Generale celebrato dai Monaci Benedettini della Provincia di Treviri circa l' anno 1132. (a) il quale concede ai Monaci, quando non digiunano, per loro deſinare, una vivanda cotta, ed il *generale*, che vale a dire cinque uova, ovvero un pezzo di formaggio, ed a cena le frutta, ovvero alcune erbe, e la pietanza di uova, e del formaggio. Ma egli è certo, che la pietanza tanto del pranzo, come della cena è una ſupererogazione, di cui la Regola non ce ne da notizia alcuna. Eſamineremo qui appreſſo i termini *Generale*, e *Pietanza*.

Noi non condanniamo già certi uſi introdotti, o tollerati dalla prudenza dei Superiori, e dalla debolezza degli ultimi tempi, ma parliamo preciſamente del Teſto della Regola; ſappiamo, che S. Ceſario, S. Aureliano, S. Iſidoro, S. Fruttuoſo, la Regola del Maeſtro, e la Regola di un Cero per le Vergini (a) permettono qualche mitigazione, ed alcune vivande di più nei giorni ſolenni; Vi ſono poche Congregazioni Religioſe, le quali in tali giorni non uſino qualche indulgenza, ed io voglio anche credere, che una ſimil pratica non ſia aliena dallo ſpirito della Regola, la quale permette di accreſcere qualche coſa di più del ſolito, quando il maggior caldo, o le fatiche ſtraordinarie richiedono, che ſi conceda qualche ſollievo. Ogn'uno sà, che nelle Solennità le fatiche del ſervizio del Signore ſono maggiori degli altri giorni. Ma io ſoſtengo, che il paſſo, che noi ſtiamo ſpiegando, non lo dice, e che S. Benedetto non concede altro ai ſuoi Monaci, che duo vivande cotte, ed una cruda al giorno, o facciano due paſti, o ne facciano uno ſolo, e che quando fanno due paſti, non deono avere per il ſecondo, ſe non quello, che anno avanzato dal primo.

(a) Tom. III *Hiſtoire de Lorraine*, *Preuves*, p. 444. Tempore, quo bis comeditur, in mane pulmentum pro tempore convenienter aptatum, & generale, ſcilicet quinque ova, vel para caſei ad ſufficientiam apte moderata. In ſera herbæ, vel fructus, Pitantie autem ovorum, & caſei, prout Prior providerit, miniſtretur. Tempore vero jejunii duo pulmenta cocta cum pitantia.

TAM SEXTÆ, QUAM NONÆ. *Tanto a Seſta, quanto a Nona*. Quando non ſi digiunava, i Monaci deſinavano all'ora di Seſta, o ſia verſo mezzodì, e cenavano alla ſera, *ad ſeram*. Nei giorni di digiuno di Regola, mangiavano a Nona, che vale a dire tre ore in circa dopo mezzodì, e non facevano, che queſto ſolo paſto, e finalmente alla Quareſima mangiavano alla ſera, cioè *ad Veſperam*. Quì S. Benedetto non parla dell'ora di queſt'ultima refezione, perchè ne dee parlare in un Capitolo particolare, in cui tratterà dell'oſſervanza della Quareſima. Egli in tempo di Quareſima non leva nulla della porzione conſueta ai ſuoi Religioſi, ma gli eſorta a fare da loro medeſimi qualche aſtinenza per divozione, e per iſpirito di penitenza, e di mortificazione.

OMNIBUS MENSIBUS. *Tutti i meſi*. Queſta lezione è autorizzata pienamente tanto dai manoſcritti, quanto dalle ſtampe, e toglie l'abuſo, che alcuni voleano introdurre nei Moniſteri, dando maggior porzione all'Eſtate, che all'Inverno. Catone (b) nel ſuo libro *De Re Ruſtica* vuole, che ſi dia agli Schiavi una porzione più abbondante di pane all'Eſtate nel tempo delle maggiori fatiche, che all'Inverno. ſi dava loro inoltre anche una certa porzione di vino, di olio, e di ſale, e ſe ne diſtribuiva loro un tanto per teſta, e di più ſi dava loro anche un *pulmentarium*, che eſſi mangiavano col pane, e queſto conſiſtea in olive freſche, o pure paſſe; in aringhe, o in aceto, ſecondo la diverſità delle ſtagioni. S. Benedetto ha ſtimato meglio, laſciare in libertà del Superiore di accreſcere qualche coſa alla porzione ordinaria, in conſiderazione delle fatiche dell'Eſtate, che fare una diſpenſa generale, per certi determinati meſi dell'anno.

Quei, che leggono, *omnibus menſis*, pretendono, che San Benedetto con queſte parole abbia voluto levare ogni diſtinzione, e prelazione di perſone, abbia voluto ſignificare, che in Refettorio alla tavola del Priore ſi dee dare quelle ſteſſe vivande, e quella ſteſſa quantità di alimenti, che ſi dà agli altri Monaci. L'edizione della Regola fatta dal Vapy a Verdun l'anno 1610. e quella di Toul nel 1625. leggono *omnibus menſis*. Quelle di Toul del 1640. e del 1674. leggono, *Omnibus menſibus*.

DUO PULMENTARIA COCTA. *Due vivande cotte*. Appreſſo i più purgati Autori Latini il termine *pulmentarium*, ovvero *pulmentum* ſi prende per ogni ſorta di vivanda. Orazio diſſe, (c)

(a) Vide Marten. in hunc loc. p. 504. (b) Cato de Re Ruſtica c. 56. 57. 58. (c) Horat. l. 1. Satyr. 1. v. 4.

Tu pulmentaria quære ſudando.

Ed in un altro luogo. (a)

Laudas, inſane, trilibrem
Mullum, in ſingula quem minuas pulmenta neceſſe eſt.

Tu compri una triglia di tre libbre, che ſei poi coſtretto a tagliarla, per cuocerla, in varie pietanze. Gli Autori della baſſa Latinità uſarono la voce *pulmentarium*, per ſignificare ogni ſorta d'intingolo, ogni companatico. Nell' Evangelio di S. Giovanni la voce Greca *proſphagion*, è ſtata tradotta in *pulmentarium*, ovvero *obſonium* (b). Ora *proſphagion* è lo ſteſſo, che companatico. S. Girolamo nella Geneſi (c) ha tradotto in *pulmentarium* quel manicaretto, che cucinò Rebecca ad Iſacco colla carne di capretto. Per tanto i *duo pulmentaria* di S. Benedetto poſſono ſignificare la zuppa, la mineſtra, le pietanze, o guazzetti, o altra vivanda di peſce, di uovo, di latte, di tartara, di formaggio, di radici, di legumi, di erbe, di riſo, di torta, di pappa, potreſſimo anche dire di carne, ſe non ſapeſſimo, che S. Benedetto ne avea bandito l'uſo dai ſuoi Moniſteri.

Il cibo più antico dell' Ordine di San Benedetto erano i legumi, e le erbe; tra i legumi ſi preferivano le fave, delle quali ſe ne dava un piatto tutti i giorni, con un' altra pietanza di erbe cotte, come appunto ſi raccoglie chiaramente dalle antiche Coſtumanze di Cluni, d'Irſauga, ec. (d) I Serventi di cucina preparavano queſte due coſe, e nient' altro, (e) ſe ſi dava peſce, o pure uova, eſſi non vi mettevano mano, ma toccava al Cellerario il cucinarle a parte, e portarle in tavola. Si chiamava *Generale* la porzione particolare, che ſi dava a ciaſchedun Monaco in un tondino ſeparato, e *Pitantia* ciò, che ſi ſomminiſtrava a due di loro in un' altro piatto. Queſti piatti, e queſte porzioni ſi chiamavano parimente *Generale*, e *Pitantia*.

Il *Generale* era la vittuaria preſcritta dalla Regola; e la *Pittanza* era un ſoprappiù. Nell' Ordine di Cluni oltre il Generale, che vale a dire oltre le due vivande cotte di legumi, o di erbaggi, che ſi davano ogni giorno, ſi dava ancora, tre volte la ſettimana, cioè al Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, una terza coſa, che ſi chiamava *la pietanza*, che era peſce, o pure uova. Ma queſta pietanza di ſoprappiù non ſi benediva, *Duo tantum fercula miniſtrantur*, dice un Antico Monaco di Cluni, (f) *tertium, quod ex charitate inter duo, & duo datur, pro ferculo non reputatur, nec ei benedicitur*.

Alla Domenica, Martedì, Giovedì, e Sabato ſi dava il Generale, o ſia le due vivande cotte di erbe, e di legumi, o anche di uova, o di peſce. Alla Domenica, ed al Giovedì queſto Generale era di peſce, e ſi ſeguitava a darne anche negli altri giorni, quando ſi ſcarſeggiava di erbe. Il Generale, rigoroſamente parlando, era quello, che ſi dava dopo l'erbe. (a) Si davano in' oltre le frutta, o le erbe crude, delle quali parla la Regola. Queſta notizia ſerve per iſpiegare ciò, che ſi legge nelle antiche fondazioni riferite nei noſtri Necrologi, (b) che, per eſempio, il tale, ha laſciato tanto per la Pietanza dei Fratelli, e negli antichi Rituali, che per eſempio, nella tal Feſta, in Refettorio ſi dà *il generale*, *e la pietanza*, cioè un piatto d'uova, o di peſce, o di formaggio ogni due Monaci, di ſoprappiù della porzione regolare. Ordinariamente per la pietanza ſi davano otto uova; e cinque per ciaſcheduno dei due tondini, detti il *generale*. Il termine di pietanza ſi uſava anche generalmente per ſignificare qualunque coſa, che ſi permetteſſe di più della Regola. Il Venerabile Guigone (c) parla della *pietanza del ſonno*, egualmente, che della pietanza del cibo.

(a) Horat. l. 2. Satyr. 2. verſ. 7. (b) Joann. XXI. 5. Παιδία μή τι προσφάγιον ἔχετε, Numquid pulmentarium habetis? (c) Geneſ. XXVII. 4. 17. (d) Vedi Bernardo di Cluni, Ord. Cluniac. parte 1. c. 6. p. 146. & cap. 48. Villelm. Conſtitution. Hirſaugenſ. lib. 1. cap. 97. pag. 486. Vide & Uldaric. l. 27. c. 35. Conſuetud. S. Benigni c. 35. (e) Bernard. Cluniac. parte 1. c. 47. p. 240. *Pro nulla neceſſitate aliud coquitur in coquina regulari, præter fabas, & olera, non etiam aliud genus leguminis &c.* Ita & Villelm. Conſuet. Hirſaug. l. 1. c. 98. p. 470. (f) Theſaur. Anecdot. tom. 5. p. 1837.

Tutta la vittuaria, che ordinariamente aveano da principio del loro Ordine i Certoſini, non conſiſtea in altro, che in pane, ed acqua, ed in un piatto di legumi, che ſi cucinavano da loro medeſimi nelle loro celle. Nella Domenica, e nelle Feſte Solenni ſi dava loro del peſce, ovvero delle uova, e del formaggio, ma queſto peſce non dovea eſſere in verun conto comprato, ma dovea eſſere regalato da qualche perſona dabbene; (d) con tutto queſto però al Mercoledì, e Venerdì ſe la paſſavano in ſolo pane, ed acqua. S. Iſidoro di Siviglia, (e) molto più antico dei Certoſini, non ammette, per cibo ordinario de' ſuoi Monaci, altro, che erbe, legumi, e frutta, ſe però ſe ne trovano. *Olerum, & leguminum, & ſi quid tertium fuerit, pomorum.*

UT QUI EX UNO NON POTUERIT EDERE, EX ALIO REFICIATUR. *Acciocchè chi non può mangiare dell'uno, poſſa cibarſi dell'altra.* Da queſto paſſo non ſi può conchiudere, che S. Benedetto abbia voluto riſtrignere i ſuoi Monaci a cibarſi di una ſola pietanza; egli ne ha ordinato due a tutti, acciocchè ogn'uno ne mangiaſſe ſecondo il proprio biſogno, ed acciocchè ſe tal'uno per inappetenza, o per delicatezza non poteſſe forſe mangiare dell'una, non doveſſe ridurſi a mangiare pane, e ſputo, ma almeno poteſſe mangiare dell'altra. Pare, che S. Benedetto in certo modo ſi diſcolpi di avere conceſſo a ciaſcheduno Monaco due pietanze, quaſi che in queſto particolare egli foſſe troppo indulgente; ma la maggior parte degli Iſtitutori degli Ordini Religioſi, che ſono venuti dopo di lui, lo anno imitato, S. Ceſario Arelatenſe nella ſua Regola cap. 22. aſſegna ai ſuoi Monaci tre vivande cotte, e tre coppe di vino nei giorni di digiuno; e nei giorni, che non ſi digiunano, due vivande, e da bere due volte.

Oggi giorno la minestra non ſi conſidera più per una delle due vivande preſcritte dalla Regola. I Padri di Monte Caſſino oltre la mineſtra danno una vivanda di legumi, o di uova, e la pietanza di uova, o di peſce, e poi le frutta, o qualche altro poſpaſto in vece della frutta: Quan-

D 2

(a) Petri Venerab. Statut. tom. 5. Miſcellan. Baluz. p. 450. (b) Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 6. pag. 148. (c) Guig. Statut. Carthuſ. 35. *Si cui pitantiam aliquam ſeu cibi, ſeu ſomni, ſeu alterius cujuſlibet rei &c.* (d) Guibert. Novigent. & Petr. Venerab. (e) Iſidor. Regul. cap. 20.

Quando jejunamus, damus ferculum, pitantiam, & fructus, vel aliquid loco fructuum, adducitur aliquando olaſcula cocta, vel cruda. Quando vero non jejunamus, datur ferculum, aut oluſculum, & pitantia, & fructus. Così dice l'edizione del Vapy, dell'anno 1610, e così dicono ancora le antiche Coſtituzioni di Monte Caſſino. Ma l'edizione del 1625. dice: *Omni tempore, quando jejunamus, damus ferculum in prandio (hoc eſt faſeolum), pitantiam (hoc eſt duo ciborum, vel leguminum genera &c.)* L'edizione poi del 1674. è ancora qualche poco diverſa, e dice: *Omni tempore in prandio, damus faſeolum, pitantiam, ſeu duo ferculorum, ſive ciborum genera, pro loci, & temporis opportunitate, & fructus, vel aliquid loco fructuum. Eadem damus in cœna, excepto faſeolo, cujus loco dantur aliquando acetaria cocta, vel cruda.* Gli Statuti della Congregazione di Burſfeld dicono, che concedendo la Regola di S. Benedetto tre vivande pel totale cibo de' Monaci: *Omnis cibus noſter trium pulmentariorum numero in Regula comprehenſus eſt*, non ſi deono queſte riſtrignere a ſoli erbaggi, e legumi, ma doverſi ſotto tale espreſſione comprendere qualunque cibo ai Monaci convenevole, per eſempio, il peſce, le uova, i latticini ec. e però la ſuddetta Congregazione paſſa a ciaſchedun Monaco tre piatti per paſto, e queſti interpoſitamente, acciocchè poſſano mangiare con comodo; non determina nè il peſo della libbra del pane, nè dell'Emina del vino, ma ordina, che avendoſi conſiderazione alle fatiche, e gracilità de' Monaci, ed alla qualità de' vini di quei Paeſi, meno gagliardi di quelli d'Italia, ſi ſomminiſtri ai Fratelli tutto il biſognevole, ſenza laſciarſi vincere nè dalla ſuperfluità, nè da ſordido riſparmio.

La rilaſſatezza nel mangiare, e nel bere, tanto riſpetto alla quantità, come alla qualità, proviene da varj principj. Primo. Dalla debolezza, o poco fervore di alcuni, che ſi ſono indotti a chiedere, o uſare qualche coſa di più del preſcritto dalla Regola. Secondo. Dalla ſoverchia connivenza di alcuni Abati, che ne anno accreſciuta la doſe, così, per eſempio, Regimberto Abate di Epternach (a) accrebbe di un quarto la libbra del pane, diede un'uovo di più del ſolito, ed ordinò, che un cacio ſolito diſtribuirſi in quattro porzioni, ſi diſtribuiſſe ſolamente in tre. L'Abate Arnoldo poi ſoggiunſe, che quel tanto, che ſi ſomminiſtrava, ſi ſomminiſtraſſe abbondantemente: *Præbendam Fratrum ſuorum in pane, vino, & aliis pitantiis copioſe adauxit.*

Alcune volte i Principi, Signori, o Veſcovi inteneriti per le auſterità, che vedeano praticarſi ne' Moniſteri, donarono alcune terre, ed alcuni fondi in accreſcimento della pietanza de' Religioſi, per provvederli di vino, o di qualche altra coſa. Abbiamo riferito poch'anzi, coſa faceſſe Enrico Veſcovo di Liege, per dare qualche coſa da cena ai Monaci di S. Uberto in Ardenne. Hermano Canonico di Cracovia (b) laſciò all'Abbazia di Villers dell'Ordine Ciſtercienſe un Capitale, con obbligo di ſomminiſtrare tutti i giorni alla Comunità, dalla Eſaltazione della Santa Croce fino a Paſqua, un'Aringa a pranzo, ed al Lettore della tavola una coppa di vino.

Le fondazioni delle Meſſe, o degli altri Peſi fatte nei Moniſteri, ſono anch'eſſe ſtate occaſione di modificare il regolamento degli alimenti dei

---

(a) Tom. 4. ampliſſ. Collect. pag. 508. 51?. (b) Vide Chronic. Viller. Ordin. Ciſterc. Theſaur. Anecdot. p. 1198

Monaci. Siccome tali fondazioni erano per loro nuovi peſi, così parea, che non ſi contravveniſſe alla Regola, concedendo a motivo di queſti, qualche coſa di più del preſcritto della medeſima. Quindi ſono nate quelle eſpreſſioni tanto comuni nei titoli delle fondazioni delle Meſſe, e degli Anniverſarj, che il tale ha laſciato la tal quantità di vino, o la tal ſomma di danaro, od altre coſa per la pietanza de' Fratelli.

SI FUERINT INDE POMA, AUT NASCENTIA LEGUMINUM, ADDATUR ET TERTIUM. *Se vi ſaranno de' legumi freſchi, o delle frutta, ſi potrà accreſcere anche un' altra vivanda.* Sotto il nome di *poma* i migliori Autori della lingua Latina ſogliono intendere ogni ſorta di frutta, e neſſuno nega non eſſere queſto il vero ſenſo di queſto paſſo di S. Benedetto.

NASCENTIA LEGUMINUM. *Legumi freſchi*, germogli de' legumi, come per eſempio le rape, gli ſparagi, le lattughe, i piſelli verdi, le fave freſche nei loro baccelli, i meloni, i cocomeri, ed altre ſorti di erbaggi, e d'inſalate crude, o bollite. Sotto il nome di legume, in rigore di etimologia, ſi dovrebbono intendere ſolamente i piſelli, le fave, le lenticchie, i fagiuoli, lupini, ed alcuni altri grani, che ſi raccolgono ne' campi, e negli Orti; *legumen a legendo*; ma l'uſo ha ampliato il ſignificato di *naſcentia leguminum* a tutte le coſe ſopraddette. (a)

Biſogna però notare, che queſto terzo piatto non è di obbligazione, e che i Monaci non anno diritto alcuno di pretenderlo. Il Superiore quando ſi trova avere in Caſa ſimil ſorta di provviſioni *ſi fuerit unde*, può bensì diſpenſarle ai ſuoi Confratelli, ma non è obbligato nè a comprarla, nè provvederla altrove. I Monaci antichi faceano lo ſteſſo col peſce, ne davano, quando qualche Benefattore ne regalava, o quando ne aveano nei fondi del Moniſtero, ma ordinariamente non ne compravano mai. Nell' Ordine di Cluni ſi davano alcune volte delle fave freſche nei loro baccelli, cotte, e conciate, ma queſte erano come un ſoprappiù, e però non ſi cucinavano nella cucina comune. Tanto erano perſuaſi, che la Regola vuole, che non ſi dia veruna coſa cotta per la terza vivanda.

PANIS LIBRA UNA PROPENSA SUFFICIAT IN DIE. *Baſterà una libbra traboccante di pane al giorno per ciaſcheduno Monaco.* Il termine *propenſa*, che noi traduciamo *traboccante*, di buon peſo, altri Commentatori (b) lo traducono per una libbra di pane peſata prima di diſpenſarla, come ſe *propenſa* derivaſſe dal Greco, *pro*, che ſignifica *antecedentemente*, e dal Latino *pendo*, io peſo. Il pane, che ſi dava ai Monaci, certamente ſi peſava, ma ſi peſava al forno prima di cuocerlo, come appunto fanno i fornari, i quali fanno i pani di una, due, tre, o quattro libbre, ma di maggior peſo, quando ſono crudi, acciocchè dopo la cottura ſiano di quella giuſta miſura, che vogliono. Ordinariamente ne' Moniſteri ſi facea il pane di due, o di quattro libbre per diſtribuirlo a due, o quattro Monaci. Io credo, che *propenſa* ſignifichi veramente una libbra di pane di buon peſo, cioè che peſi anzi più, che meno.

In quanto al peſo della libbra, di cui parla S. Benedetto, è veriſimiliſſimo, che egli lo abbia aſſegnato o ſecondo la libbra Romana, la quale peſava dodici oncie, oppure ſecondo la libbra mercantile, la quale ne peſava ſedeci, e ſiccome egli concede ai ſuoi Monaci una libbra groſſa, o ben peſata: *libra propenſa*, eſſendo che dodici oncie di pane groſſo, appena poſſono baſtare ad uno, che aſſatica aſſai, impiegato in faccende laborioſe, e che richiedono di molta forza, e vigore, principalmente ſe per ordinario ſi paſce di cibi leggieri, e poco ſoſtanzioſi, così ſi dovrebbe credere, che il noſtro Santo abbia ſcelta, per miſura del pane de' ſuoi Religioſi, la libbra di ſedici oncie.

(a) Bernardi Ordo Cluniac. parte I. c. 47. p. 240. (b) Smaragd. Hildemar. Bernard. Caſſin. Nicol. de Fractur. Haften &c.

Queſta opinione è appoggiata a varie ragioni. Primo: Perchè il noſtro Santo, quando mandò S. Mauro ſuo Diſcepolo in Francia, gli diede il peſo della libbra, che ſi uſava a Monte Caſſino, perchè i Monaci da quel Santo luogo, quando furono coſtretti, dopo la rovina del loro Moniſtero, a ritirarſi a Roma, portarono ſeco loro la ſteſſa miſura del pane, e finalmente perchè l'Imperatore Carlo Magno avendo riſoluto di riſtabilire l'oſſervanza regolare nei Moniſteri dei ſuoi Stati, mandò a cercare a Monte Caſſino il peſo del pane, e la miſura del vino, da S. Benedetto permeſſa ai Monaci. Ora ſe il Santo Legiſlatore aveſſe aſſegnata loro parimente la libbra Romana di dodici oncie, ſarebbe ſtato ſuperfluo tanto il farla portare in Francia, quanto il traſportarla da Monte Caſſino a Roma, avvegnachè, ed in Francia, ed in Italia ſi ſapea perfettamente il peſo, ed il valore della libbra Romana.

Secondo. La libbra di San Benedetto mandata dall'Abate Teodemaro all'Imperatore Carlo Magno, ſecondo riferiſcono i Padri del Concilio di Aquiſgrana, peſava, prima della cottura, diciotto oncie, le quali ſi riducevano a quattordici dopo la cottura, ſe era pane bianco, ed a ſedici ſe era pane groſſo. (a) *Ut libra panis triginta ſolidis per duodecim denarios metiatur*, e queſto, *antequam coquatur*; come appunto dice il titolo di queſto regolamento. Queſti termini, che anno dato molto da ſtudiare ai Commentatori ſono ſtati ſpiegati molto felicemente dal Padre Lancelot nella ſua Diſſertazione ſopra l'Emina di S. Benedetto, (b) e dal Padre Mabillone nella ſua Prefazione al quarto Secolo Benedettino parte 1. p. 110., e ſeg. Queſti due Eruditi provano ottimamente, che la venteſima parte dell'oncia era un denaro, che dodici denari facevano un ſoldo; e per conſeguenza, che una libbra di trenta ſoldi peſava diciotto oncie, o ſia 360. denari.

Terzo. Pietro Damiano (c) dice, che la libbra di pane, che ſi dava ai Monaci, peſava nove uova di gallina, oppure tre uova d'oca, ora nove uova di gallina non peſano più di ſedici oncie in circa.

Quarto. La libbra di rame, con la quale ſi peſava il pane dei Monaci nel Moniſtero di S. Mauro dei Foſſez, la quale ſi credea quella medeſima, che portò in Francia S. Mauro Diſcepolo di S. Benedetto, peſava trent' oncie in circa, come lo atteſtano Pietro Boerio, e Jacopo di Breuil. Quella, che ſi conſervava a S. Medardo di Soiſſons, di cui ſi ſervivano anche i Padri Celeſtini, che anno la loro Caſa vicino a coteſt' Abbazia, era di trentadue oncie, un'altra, che ſi conſervava a S. Croce di Bordeaux, che era parimente di rame, peſava ventott' oncie.

Nel Reliquiario di Monte Caſſino (d) ſi conſervano due peſi, uno de' quali è di bronzo con queſta iſcrizione: *Pondus libræ panis B. Benedicti*; e quee queſto peſa trentanove oncie; l'altro è di ferro, ed è concavo, con certo piombo liquefatto al di dentro, ſenz'alcuna iſcrizione, e queſto peſa quarantotto oncie. Ricardo di Monte Caſſino nel ſuo Commentario ſopra la Regola, dice, che ha ſaputo dai vecchj, che la libbra di quel Moniſtero paſſava più di tre libbre ordinarie, ed il Padre Paolo Agoſtino Ferrari, nelle ſue Note ſopra la Regola, dice, che in effetto il peſo di bronzo, di cui abbiamo parlato, peſa tre libbre, e tre oncie di peſo Napoletano.

(a) Capitul. Aquiſgran. artic. 57. (b) Diſſertation ſur l'Hémine, & la livre de pain de Saint Benoît. A Paris. 1667. n. 25. 26. 27. p. 35. & ſuiv. (c) Opuſcul. 15. c. 8.
(d) Paul. Auguſt. a Janua in Regul. S. Benedicti cap. 39.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino, e delle Congregazioni dalla Caſſineſe diramate, dicono eſſervi tradizione, che la libbra del pane, che ſi conſervava nel Moniſtero di Monte Caſſino, foſſe di trentatre oncie.

Queſto peſo, dicono alcuni eſſere eceſſivo, ed incredibile, e coteſti monumenti eſſere aſſolutamente falſi, e ſuppoſti, ma io credo tutto al contrario. E prima che il Lettore dia il ſuo giudizio, io lo prego a riflettere a quanto noi abbiamo poch'anzi riferito, cioè, che altre volte ſi cuocevano per uſo dalle Comunità Religioſe certi pani di due, o di quattro libbre, i quali ſi diſtribuivano a due, o quattro Monaci, dandone a ciaſchedune la ſua libbra, coteſti pani di due libbre, che prima di cuocerli peſavano trentadue, o trentatre oncie, dopo la cottura ſi riducevano a quattordici oncie in circa per caduna porzione; Il peſo di bronzo conſervato a Monte Caſſino, il quale peſava quarantotto oncie, era il peſo di quattro pani per quattro Monaci, dandone dodici oncie per caduno; e queſto torna bene con ciò, che abbiamo detto del peſo della libbra di pane, che ſi dava a ciaſchedun Monaco. Ora non ci reſta da provare, ſe non che ſi faceſſero i pani di due, o di quattro libbre, da diſtribuirſi in due, o quattro Religioſi.

Teodemaro Abate di Monte Caſſino mandò a Carlo Magno un peſo di quattro libbre, che era quello, che ſi diſtribuiva a quattro Religioſi. *Direximus quoque pondo quatuor librarum, ad cujus aequalitatem ponderis panem debeat fieri, qui in quaternas quadras ſingularum librarum juxta ſacrae Textum Regulae poſſit dividi. Quod pondus, ſicut ab ipſo Patre eſt inſtitutum, in hoc eſt loco repertum.* La Regola del Maeſtro (a) dice, che la metà di un pane di due libbre, la qual metà peſava una libbra, debba baſtare per ciaſchedun Monaco tutti i giorni. *Medius panis penſans libram unam ſingulis in die ſufficiat.* Smaragdo Abate di S. Michele nel ſuo Commentario ripete le medeſime parole.

Abbiamo or'ora riferito il paſſo di Teodemaro, che parla tanto chiaro del pane di quattro libbre, detto *Quadro*. Queſto termine ſi trova uſato appreſſo gli Autori più purgati della lingua Latina, per ſignificare un pane intiero, nel quale ſi facea una Croce per poterlo dividere più facilmente in quattro parti eguali. Orazio dice (b)

Et mihi dividuo findetur munere quadra.

E Virgilio (c)

. . . . jamque ſubactum
Format opus, palmiſque ſuum dilatat in orbem,
Et notat impreſſa aequo diſcrimine quadris.

(a) Regul. Magiſt. cap. 26. (b) Horat. Epiſt. l. 1. Epiſt. 17. v. 49. (c) Virgil. in Moreto.

La Regola del Maeſtro, e Smaragdo dicono, che il Cellerario prendea la terza parte di un pane da libbra, detto *Quadra*, per ſomminiſtrarlo per la cena dei Monaci, quando non digiunavano. (a) *Tertia quadra ipſius Dominici panis a Cellerario ſubtracta, ſera ante illud credam pulmentarium referendum menſis ponatur*. Bernardo Abate di Monte Caſſino dice, che ſino al ſuo tempo, a Monte Caſſino ſi uſava tagliare alla mattina la terza parte del pane di ciaſcheduno Monaco per dargliela alla ſera, quando ſi cenava, ma che egli avea mutato queſt'uſo, e che avea fatto fare a parte un pane di un terzo di libbra, per ſomminiſtrarlo a quelli, che doveano cenare.

I Padri di Ciſtello (b) davano a pranzo tutta la libbra, ed alla ſera riponeano in tavola quello, che era avanzato a ciaſcheduno de' Monaci. Se alla mattina ne avanzava troppo poco, alla ſera ſe ne ſomminiſtrava loro di ſoprappiù, di quello più groſſo dell'ordinario, cioè di quello più groſſo del bigio, che ſi dava in Refettorio comunemente, imperciocchè il bianco ſi dava ſolamente ai Foreſtieri, ed agli ammalati. (c) Ed eccoci la ſpiegazione più ſemplice, e più naturale del peſo della libbra del pane cotidiano conceſſo da S. Benedetto ai ſuoi Monaci; la terza parte del quale ſi riſervava per la cena, quando non digiunavano: *Quod ſi cenaturi ſunt, de eadem libra tertia pars a Cellerario reſervetur, reddenda cenaturis*.

Qui torna bene oſſervare, che molte volte gli Abati prevalendoſi della libertà, che loro concede S. Benedetto, accreſcevano alcune volte il peſo del pane, e la quantità del vino, e degli altri alimenti, donde ne naſcea, che il peſo del pane, e la miſura del vino non era ſempre uniforme in tutti i Moniſteri dell'Ordine. Ne abbiamo poch'anzi oſſervato un'eſempio nell'Abbazia di Epternach, di cui l'Abate Regimberto, morto nell'anno 1081. (d) accrebbe un quarto alla libbra del pane de ſuoi Monaci, ed all'oncia 16. ſcropoli. Arnaldo uno dei di lui Succeſſori ſomminiſtrò loro il pane, il vino, e gli altri alimenti ancora più abbondantemente *Panis Fratrum quadrantem appoſuit, (Regimbertus) praebendam in ovis, & caſeis unciam adauxit, addens uniuſque Fratrum ad ſtatutum, ovum unum, & caſeum, qui antea in quatuor dividebatur, in tres partiri juſſit, & ad victum octodecim denarios addidit*.

Pietro il Venerabile (e) riferiſce, che già da molto tempo vi erano nella ſua Abbazia di Clunì tre ſorte di peſi. Il primo era la libbra de' Foreſtieri, la quale era la minore; il ſecondo la libbra dei Monaci, la quale era maggiore di quella dei Foreſtieri, il terzo, ed ultimo era la libbra della Quareſima, che era ancora maggiore della libbra comune dei Monaci. Egli riduſſe la libbra comune dei Monaci al peſo di quella della Quareſima, di modo che a ſuo tempo ſi dava tutti i giorni dell'anno quella ſteſſa quantità di pane, che altre volte ſi ſolea dare ſolamente alla Quareſima. S. Adelardo Abate di Corbeja nei ſuoi Statuti fatti nell'822. (f) dice anch'egli, che *Panis, qui datur, non ad unam menſuram omnibus, ſed quibuſdam major, quibuſdam vero minor datur*, che non ſi diſtribuiſce a tutti una libbra di egual peſo. E queſto prova, che il peſo del pane, che S. Benedetto aſſegna ai ſuoi Monaci, non è forſe mai ſtato ſomminiſtrato con eguale miſura nei di lui Monſteri oltramontani, e che la di lui libbra non è ſtata conſiderata come miſura ordinaria, e generale di quel Paeſe, in cui erano ſituati i di lui Monſteri, in una parola; queſto prova, che la libbra di pane, che ſi paſſava ai Monaci, era maggiore della comune.

(a) Regul. Magiſt. c. 28. Smaragdus in Comment. in hunc locum. (b) Uſus Ciſterc. c. 117. p. 230. (c) Inſtitut. Capit. General. Ciſterc. c. 24. p. 250. Not. Julian. Pariſ. in Uſus Ciſterc. parte 2. c. 78. p. 480. (d) Ampliſſ. Collection. Tom. 4. p. 508. 511. (e) Petr. Venerab. apud Baluz. Tom. 5. Miſcellan. p. 447. (f) Spicileg. Tom. 4. p. 8.

SI LABOR FORTE FUERIT MAJOR, IN ARBITRIO, ET POTESTATE ABBATIS ERIT, SI EXPEDIAT, ALIQUID AUGERE. *Se i Monaci avranno faticato più dell' ordinario, ſarà in arbitrio, e poteſtà dell' Abate, accreſcere, ſe la ſtima bene, qualche coſa*, non ſolamente alla miſura del pane, ma ancora delle altre vivande. Queſta fatica ſtraordinaria non conſiſte ſolamente nei lavori di campagna, come per eſempio, nel tempo dei fieni, della mietitura, e della vendemmia, ma ancora conſiſte negli Ufizj delle Solennità maggiori, quando la loro proliſſità, le Proceſſioni Solenni, le Vigilie, in una parola, la fatica del ſervizio della Chieſa vuole, che ſi dia qualche ſollievo ai Religioſi, Teodemaro nella Lettera, che ſcriſſe all' Imperatore Carlo Magno, Ildemaro nel ſuo Commentario, le antiche Coſtumanze di Cluni, e dagli altri Monſteri, le Vite dei Santi, (a) e l' uſo mai interrotto ſono tutti in favore di queſta ſpiegazione, la quale è fondata nei principj dell' umanità, della diſcretezza, e della carità.

REMOTA PRÆ OMNIBUS CRAPULA. *Prima d'ogni coſa ſchivando ogni eceſſo tanto nel mangiare, quanto nel bere*. Letteralmente, *ſchivando la crapula*. La crapula in Greco, in Latino, ed in Italiano ſignifica principalmente il ſoverchio bere, e quelle indigeſtioni, che dall' ubbriachezza provengono, ma per ampliazione ſi uſa anche per denotare la ghiottoneria in generale, come cagione della nauſea, della gravezza di ſtomaco, dell' indigeſtione, e della incapacità ad applicare, e fare qualunque azione forte, e principalmente in materia di Religione.

PUERIS MINORI ÆTATE NON EADEM SERVETUR QUANTITAS. *Ai fanciulli non ſi ſomminiſtrerà la ſteſſa quantità di cibo*, nè in quanto al pane, nè in quanto agli altri alimenti. Ai fanciulli minori di dodici anni non fa biſogno di tanto cibo, quanto agli Uomini già fatti, principalmente che, come abbiamo già oſſervato nel Capitolo XXXVII., i fanciulli prendendo il miſto, anticipavano le ore regolari della tavola, e facevano colazione. La libbra del pane dei fanciulli prima della cottura peſava ſolamente ventidue ſoldi, e venti dopo che era cotto, ed all' oppoſto quella dei Monaci prima della cottura, ſecondo il Concilio di Aquiſgrana, ne peſava trenta, che vale a dire, che la libbra del pane dei fanciulli prima della cottura peſava dodici oncie, e quella degli altri Monaci ne peſava diciotto.

CARNIUM VERO QUADRUPEDUM OMNINO AB OMNIBUS ABSTINEATUR COMESTIO. *Tutti totalmente ſi aſterranno dalla carne degli animali quadrupedi*. Ecco uno de' paſſi della Regola, ſopra cui ſi è ſtudiato più, e ſi concorda meno. Noi oſſerveremo due delle opinioni principali, nelle quali ſi dividono i Commentatori.

Primo. Altri dicono, che S. Benedetto ha proibito ſolamente la carne de' quadrupedi, e che ha permeſſo indifferentemente quella dei volatili.

Secondo. Altri credono, che i volatili ſiano proibiti generalmente a tutti i Monaci di San Benedetto tanto ai ſani, quanto agli ammalati, e che ſolamente a queſti ſecondi egli abbia permeſſo la carne dei quadrupedi.

(a) Vide Martene hîc, &c.

Ambedue queſte opinioni ſuppongono, che S. Benedetto in queſto luogo abbia fatto diſtinzione tra il Pollame, ed i quadrupedi, ed in fatti ſe non aveſſe voluto fare qualche differenza, averebbe detto aſſolutamente, che egli s'intendea di proibire ai Monaci ſani ogni ſorta di carne, come appunto lo ha detto nel Cap. XXXVI. *Carnium eſus infirmis, omninoque debilibus pro reparatione concedatur, & ubi meliorati fuerint, a carnibus more ſolito omnes abſtineant.* Perchè dunque qui, quaſi per iſpiegare, e limitare quanto avea ſtabilito nel Capitolo XXXVI. dice, che *tutti ſi debbano aſtenere dalla carne degli animali quadrupedi*? a che fine fare queſta iſtruzione, e queſta diſtinzione? Ora dunque ſe egli ha voluto fare queſta diſtinzione, non può averla fatta, ſe non che per una di queſte due ragioni; o perchè egli ha creduto, che il pollame, come più delicato della carne da macello, foſſe perciò già da ſe ſteſſo abbaſtanza vietato ai Monaci, che fanno profeſſione di penitenza, ſenza che foſſe neceſſario loro proibirlo con una legge ſpeciale, ovvero perchè coteſta carne eſſendo meno ſoda, e meno nutritiva, e paſſando per carne della medeſima natura del peſce, non ha voluto proibirla ai ſuoi Religioſi, contentandoſi di proibir loro ſolamente la carne degli animali quadrupedi.

Quell'ultima opinione mi è ſempre paruta la più ſemplice, e la più naturale, ed addurrò le ragioni, le quali mi anno determinato ad abbracciarla, e citerò primieramente le autorità di alcuni celebri Scrittori del noſtro Ordine, che l'anno inteſa nello ſteſſo ſenſo. Teodemaro nella informazione, che da all'Imperatore Carlo Magno intorno alla oſſervanza della Regola di S. Benedetto, ſecondo che a ſuo tempo ſi praticava a Monte Caſſino, dice, che il Santo Legislatore ſi è ſpiegato con tanta circoſpezione ſopra l'articolo della carne di pollame, che ſe i Monaci in certe circoſtanze ne vogliono mangiare, poſſono farlo ſenza peccato, e che ſe l'Abate loro non ne ſomminiſtra, eglino non poſſono pretenderne, quaſi che foſſe una coſa ad eſſi loro dovuta. *De volatilibus tam caute prudentiſſimus Pater in ſua Regula poſuit, ut ſi velint comedere Monachi, cum opportunum eſt, non ſubjaceant culpa, ſi vero eis a ſuo tale edulium non praebeatur Abbate, ut quaſi ex debito, hoc non poſſunt requirere.* (a)

Rabano-Mauro, che nel nono Secolo fu tratto dalla Abbazia di Fulda pel governo della Chieſa di Magonza, (b) crede, che gli antichi Padri abbiano permeſſo l'uſo del pollame, e dei volatili nei giorni di digiuno, e di aſtinenza, perchè gli uccelli ſono ſtati creati dallo ſteſſo Elemento, dal qual ſono ſtati creati i peſci; imperciocchè, dice egli, nella Regola dei Monaci non ſi trova, che ſia ſtata loro proibita altra carne, fuori che quella degli animali quadrupedi. *Avium quoque eſum credo inde a Patribus permiſſum eſſe, eo quod ex eodem elemento, de quo & piſces, creata ſunt; Nam in Regula Monachorum non invenitur aliarum carnium eſum eis interdictum eſſe, niſi quadrupedum.*

S. Simperto Veſcovo di Ausbourg, ed Abate di Morbach, il quale, per quanto diceſi, intervenne all'Aſſemblea di Aquiſgrana celebrata l'anno 817., (c) dice anch'egli, che la Regola non proibiſce l'uſo de' volatili, e che laſcia in libertà il ſervirſene, o l'aſtenerſene. *Licet hoc Regula antiquitus non interdicat, ſed quaſi arbitrio edendi, aut abſtinendi derelinquat.*

Egli

(a) Theodemar. Epiſt. ad Carol. Magn. (b) Raban. Maur. l. 2. de Inſtit. Cleric. c. 27. (c) Apud D. Bernard. Pez. Tom. 2. parte 3. Theſaur. Anecdot. p. 371

Google

Egli ne permette l'uſo ſolamente a quelli, che anno preſo medicina, o motivo di qualche malattia manifeſto.

Teodorico Veſcovo di Metz, il quale avea ſtudiato nella famoſa Abbazia di S. Gallo, (a) parlando della diſciplina, che ivi a ſuo tempo ſi oſſervava nel decimo Secolo, dice, che vi erano alcuni Monaci, i quali credeano di potere lecitamente mangiare i volatili, fondati ſopra quel principio, che i volatili erano della medeſima origine del peſce. *Erant alij, qui ſolis volatilibus, quod unius, tum piſcibus creaturæ ſint, licite veſcerentur.* Quando egli dice *ſolis volatilibus veſcerentur*, non pretende già di dire, che non mangiaſſero altro, che volatili, ma vuol dire ſolamente, che ſi credeano, che in verun conto non foſſe loro permeſſa altra carne che queſta.

Pietro Abelardo (b) in una certa ſpecie di Regola, che egli diede ad Aloiſia ſua Moglie, la qual Regola è come un Commentario della Regola di S. Benedetto, dice, che queſto Santo non ha proibito ai ſuoi Monaci l'uſo degli uccelli, nè tampoco quello del peſce, quantunque coteſti cibi coſtino più caro prezzo, e ſieno più delicati degli animali quadrupedi; *Quamvis hæc vilium licentia carnium minus habeat oblectamenti, quam ipſa piſcium, vel avium carnes, quas maxime tamen nobis Beatus interdixit Benedictus.* Ed altrove ſpiegando il paſſo della Geneſi, dove ſi parla della creazione degli uccelli, e del peſce, dice, che gli uni, e gli altri traendo le loro origine dall'acqua, la loro carne dee eſſere della medeſima natura; aggiugne inoltre, che S. Benedetto non proibiſce ai Monaci l'uſo nè degli uni, nè degli altri, ma ſolamente la carne degli animali quadrupedi: *Unde nec Monachis B. Benedicti Regula ita carnes illas, ſicut has interdixit, cum videlicet a carnibus tantum quadrupedum, non aliarum abſtinere præcipit.*

Si può vedere ſopra queſta materia il Padre Martene nel ſuo Commentario ſopra la Regola, dove dopo avere eſpoſto tuttociò, che ſi può allegare in favore, e contro queſta difficoltà, laſcia in arbitrio di ciaſcheduno l'attenerſi a quella parte, che più gli piace pag. 520. Vedi parimente la Prefazione di una cert'Opera intitolata *Vetus Diſciplina Monaſtica*; ſtampata, e Parigi l'anno 1726., in cui ſi prova, che San Benedetto non abbia in verun conto proibito l'uſo dei volatili. Tritemio, il Padre Niccolò Serrario Geſuita, ed il Padre Merſenne Minimo, nella ſue Opera ſopra la Geneſi, ſono dello ſteſſo parere, egualmente che alcuni Commentatori della noſtra Regola.

Santa Ildegarda nel ſuo Commentario, dice eſpreſſamente, che i Monaci, che godono buona ſalute, poſſono mangiare del pollame, perchè la carne di tali animali è pura, e non eccita i movimenti della concupiſcenza: *Sunt vero carnes volatilium, quantum munda ſunt, nec ardentem libidinem comedentibus inferunt, manducabant.*

Finalmente ſi può aſſerire non eſſervi neppure un ſolo Commentatore della Regola di S. Benedetto, il quale non conceda, che queſto Santo non ha proibito eſpreſſamente la carne dei volatili, dal che ſi può concludere, che dunque l'abbia tacitamente permeſſa, imperciocchè in materie di Leggi, e di Regolamenti, le proibizioni, come odioſe, ſi deono riſtrignere, o ridurre ai termini preciſi della Legge, o della proibizione.

(a) Vide Exxard. de Caſib. S. Galli c. 2. (b) Petrus Abailard. in Hexaëmeron de 5. die Tom. 5. Theſaur. Anecdot. pa. 1388.

Se taluno diceſſe forſe, che poichè il noſtro Santo ha vietato ai ſuoi Diſcepoli la carne dei quadrupedi, ſi dee moltopiù preſumere, che abbia loro proibito quella dei volatili, come più delicata, io ne inferirei per la medeſima ragione, che S. Benedetto abbia loro proibito anche il peſce, come più guſtoſo della maggior parte delle carni da uccello. Ma neſſuno ſi è mai ſognato, che il peſce ſia ſtato proibito ai Monaci, nè tampoco agli altri Criſtiani nei giorni di digiuno, e di aſtinenza. Inoltre ſe è permeſſo il peſce, quantunque aſſai delicato, per eſſere più leggeri, e meno ſoſtanzioſo della carne, perchè non ſi dovranno permettere per la ſteſſa ragione anche i volatili? Se S. Benedetto aveſſe voluto proibire ai ſuoi Monaci ogni ſorta di carne, avrebbe detto ſemplicemente: *Carnium vero omnino ab omnibus abſtineatur comeſtio*; e ſiccome vi ſono varie ſorta di carni: *Non omnis caro eadem caro*, dice S. Paolo (a) *ſed alia quidem hominum, alia vero pecorum, alia volucrum, alia autem piſcium*, così ſi ſarebbe ſaputo ſenza veruno equivoco, che egli le proibiva tutte, ſenza eccettuarne neſſuna, ma non nominando egli in queſto luogo ſe non quella dei quadrupedi, ſi dee credere, che abbia permeſſo tutte l'altre, delle quali ſogliono gli Uomini ordinariamente cibarſi.

S. Ceſario nella ſua Regola cap. 24. ha ben prevenuto chiaramente queſto equivoco in ordine ai volatili, ed ai quadrupedi. *Pullos, & carnes*, dice egli, *nunquam ſani accipiant*.

Lo ſteſſo Santo nella ſua Regola per le Monache: *Recapitul. cap. 17.* permette alle ammalate ſolamente pollaſtri, o uccelli, nè mai carne di animali quadrupedi, ſe non in caſo di malattia diſperata, ma a quelle, che godeano buona ſalute, non ſi davano mai nè volatili, nè altra ſorta di carne. S. Donato, che avea la medeſima Regola ſotto gli occhj, e che in alcuni luoghi l'ha copiata, ha tralaſciato ciò, che concerne i volatili, ed ha preſo ſolamente queſte parole, le quali contengono una proibizione aſſoluta di mangiar carne, eccettuatone il caſo di qualche malattia diſperata: *Carnes vero a nulla unquam in cibo manducentur, ſi forte aliqua in deſperata infirmitate fuerit, jubente, & providente Abbatiſſa accipiat.*

S. Benedetto avrebbe potuto ſpiegarſi nello ſteſſo modo, ſe aveſſe preteſo di fare la ſteſſa proibizione, e ſe la ſua intenzione foſſe ſtata di proibire aſſolutamente tanto l'uſo dei volatili, quanto quello dei quadrupedi. S. Aureliano nella ſua prima Regola cap. 5., e nella ſua per le Vergini cap. 34. e 35. dice parimente con termini preciſi; Che neſſuno debba mangiar carne, e che nella Comunità non ſi diano mai polli, nè altra ſorta di pollame. *Carnes in cibo nuſquam ſumantur, pulli vero, vel cuncta altilia in Congregatione non miniſtrentur.* Se ne ſomminiſtrerà ſol tanto agli ammalati, onde ſi vede, che diſtingue molto bene la carne groſſa dal pollame, e che previene l'abuſo, che ſi ſarebbe forſe potuto fare delle di lui parole, ſe aveſſe parlato ſemplicemente della carne, ſenza eſprimere gli uccelli.

S. Fruttuoſo, (b) per quanto foſſe rigoroſo in ordine all'uſo delle carne, poichè condanna a ſei meſi di prigione chi ne mangia ſenza licenza, o ſenza legittima ragione, permette ciò non oſtante i volatili agli ammalati, ed a quelli, che deono intraprendere lunghi viaggi, e li concede ancora a quelli, che ſono invitati alla tavola dei Principi, o dei Veſcovi.

(a) I. Corinth. XV. 39. (b) Reg. Fructuoſi. c. 5.

Ma fuori di queſti caſi non aſſegna per cibo de' ſuoi Monaci altro, che legumi, ed erbe, e rare volte alcuni peſciolini di fiume, o di mare.

S. Baſilio Magno, nella ſua Lettera Canonica cap. 15. dice, che i peſci, e gli uccelli per eſſere prodotti dall'acqua, anno la ſteſſa origine, e le medeſima proprietà. Gli Statuti di Egberto Veſcovo di Yorch cap. 69. proibiſcono ai Monaci, di giammai mangiar carne quando ſono ſani, e di giammai dare pollame a tutta la Comunità, e ne permette l'uſo ſolamente agli ammalati, dove ſi vede, che egli diſtingue tra il pollame, e le carne groſſe. *Carnes in cibo Monachi numquam ſumant; pulli vero, vel altilia tenſe in Congregatione non miniſtrentur, Infirmis tantum providentur, & accipere liceat.* Nel ſuo Penitenziale cap. 38. condanna a ſei meſi di prigione quei Monaci, che mangiano carne.

Baſilio Sacerdote di Cilicia rimproverò Giovanni Scitopolitano, perchè in tempo di Quareſima avea mangiato dei volatili. (a) Teofilo Aleſſandrino, (b) S. Girolamo, (c) e Giuliano Pomerio, da noi già citato, (d) biaſimano coteſt'uſo a' loro tempi già fatto comune, ed inveiſcono principalmente contro quelli, che mangiavano uccelli rari, e delicati.

Il Re Chilperico dicea a S. Gregorio Turonenſe, ſuo convitato, e che non mangiava carne; „ Mangiate pure di queſto manicaretto, l'ho fatto fare a poſta per voi, mangiatene, che è fatto coi polli. „ (e) S. Eligio Veſcovo di Neyon dapoi che fu Veſcovo non uſò mai carne, ne diceſi, che un giorno abbia aſſaggiato un poco di pollo in riguardo di un certo Foreſtiere, che era alla ſua tavola. (f) Nelle vite di molti Santi Monaci, e Monache, come di San Samſone, di Santa Radegonda, di Santa Euſtadiole, di S. Pardulfo, di Santa Oportuna Abbadeſſa di Montreuil, ſi legge, che non ſolamente ſi ſono aſtenuti dalla carne, ma ancora dal pollame, la qual coſa ſi riferiſce, come particolare di queſti tali. I Monaci della Lidia, e della Tracia nell'undecimo Secolo mangiavano gli uccelli, perchè, diceano eſſi, (g) i loro Maggiori lo aveano loro laſciato in libertà.

I Monaci di S. Colombano, tanto rigoroſi nell'aſtinenza, alcune volte uſavano la carne degli uccelli, ed il Santo in un tempo di penuria li mantenne a pollame. (h) S. Fradeamo Monaco di Bobio (i) diede a mangiare un'anitra ſelvatica ai ſuoi Fratelli, che erano andati a viſitarlo. S. Benedetto di Aniana, quel celebre Riformatore dell'Ordine Benedettino non ſi fece mai lecito mangiare carne di animali quadrupedi, ma quando era malato prendea i brodi di pollo: *Jus e pullo compoſitum ſumebat*, dice l'Autore della di lui Vita. Nell'undecimo Secolo i Greci rinfacciavano ai Monaci Latini che mangiaſſero certi uccelli, e certi animali acquatici, come le ludrie, e le oche ſelvatiche. (k) Nel duodecimo Secolo i Monaci Irlandeſi mangiavano le faliche ſenza ſcrupolo alcuno. (l) Nel Moniſtero di Viviers, fondato da S. Caſſiodoro, agli ammalati ſi davano ſolamente uova, e pollame. (m) Altri non mangiavano nè carne, nè pollame, la qual coſa non ſarebbe ſtata notata, ſe tanto quella, quanto queſto ſi foſſero conſiderati nello ſteſſo modo. Nel Moniſtero di San Lupicino non ſi mangiava nè l'uno, nè l'altro di coteſti cibi, ſolamente agli ammalati ſi davano uova, e latticini. (a) S. Gioviano Abate di Merè, e Diſcepolo di S. Mauro facea mantenere della polleria nel ſuo Moniſtero, per ſollievo degli ammalati. (b)

(a) Photius Biblioth. c. 107. (b) Theophil. Alexand. contra Origen. Epiſt. Paſchali 3. (c) Hieronym. Epiſt. ad Salvinam. (d) Julian. Pomer. l. 2. de vita contempl. c. 23. (e) Gregor. Turon. Hiſt. Franc. l. 5. p. 125. (f) Audoen Vita S. Eligii. (g) Petrus Antioch. in Monument. Græc. Tom. 2. p. 140. (h) Vita S. Columbani Sæc. 2. Bened. p. 16. (i) Vita S. Bertulphi Sec. 2. Bened. pag. 163. (k) Vide Monum. Græc. Tom. 3. p. 505. (l) Vita S. Bertholdi apud Bolland. 14. Junii p. 852. (m) Caſſiodor. lib. de Divin. Lection. c. 27.

Che gli Antichi abbiano conoſciuta, o non conoſciuta la natura, e le qualità della carne degli uccelli, che abbiano bene, o male inteſo il paſſo di Mosè ſopra l'origine, e la creazione degli uccelli, e dei peſci, queſto non ha che fare nulla con la quiſtione, che trattiamo noi. Noi non cerchiamo tampoco ſe S. Benedetto abbia avuto ragione, o nò di permettere, o non permettere la carne degli uccelli. Tutta la noſtra difficoltà conſiſte in ſapere, ſe egli l'abbia permeſſa, o nò, e ſe egli ſia ſtato dell' opinione degli antichi, i quali credevano, che gli uccelli foſſero della medeſima natura del peſce, prodotti come queſto, dall' Elemento dell' acqua, e che la carne di entrambi foſſe egualmente compatibile col digiuno, e l'aſtinenza. Ora io dico, che i Padri tenevano l'opinione, che io ſto eſponendo, e che lo ſteſſo credeva S. Benedetto, ed i di lui antichi Diſcepoli; in una parola io ſoſtengo, che S. Benedetto non ha proibito i volatili, e che ſe i Diſcepoli di lui ſe ne aſtengono, e ſe ne ſono aſtenuti, non lo fanno preciſamente per ubbidire al Teſto della Regola, ma per conformarſi a varj regolamenti particolari, ovvero per ragione di varj principj, e per varj motivi diverſi dai ſuoi in ordine alla natura degli uccelli, e ſe vogliamo, anche per motivo di maggior perfezione, e per impedire lo ſcandolo, e gl'inconvenienti, che oggigiorno naſcerebbono, ſe nei Moniſteri ſi uſaſſero indifferentemente i volatili.

Per trattare queſta quiſtione con ordine, biſogna primieramente eſaminare il Teſto della Scrittura, che ha dato occaſione alla difficoltà. Mosè parlando della creazione dei peſci, e degli uccelli, aſſegna loro la medeſima origine, e dice, che Dio gli ha prodotti dall' acqua. Ecco il di lui Teſto. (c) *Dio diſſe parimente: producano le acque i peſci, e gli uccelli, che volino ſopra la terra, ſotto il firmamento del Cielo; e Dio creò i peſci grandi, e tutti gli animali, che anno vita, e moto, i quali furono prodotti dalle acque, ciaſcheduno ſecondo la propria ſpecie, ed i volatili ſecondo la loro ſpecie. E vidde, che queſto era buono, e li benediſſe, dicendo loro: Creſcete, e moltiplicatevi; riempite le acque del mare, e gli uccelli ſi moltiplichino ſopra la terra. E con la ſera, ed il Mattino ſi formò il quinto giorno.*

Baſta leggere queſto luogo ſenza prevenzione, per conoſcere, che Mosè aſſegna un' origine comune tanto ai peſci, quanto agli uccelli, e che coteſta origine è l' Elemento umido. E però tanto il Teſto Ebreo dica: *Le acque producano i peſci* (letteralmente, i rettili, i ſerpenti), *i volatili volino ſopra la terra*; Quanto ſi traduca in quell' altro modo, aggiungendogli un *che*. *Le acque producano i peſci, e gli uccelli, che volino ſopra la terra*; queſta mutazione non muterà mai il ſenſo del Teſto della Scrittura. Se ſi prenderà il paſſo tutto intiero, ſi vedrà chiaramente, eſſere il quinto giorno del Mondo ſtato deſtinato alla creazione dei peſci, e dei volatili, ed eſſere gli uni, e gli altri ſtati cavati dal medeſimo Elemento co liquido. Così lo anno ſpiegato i Giudei, i Criſtiani; il Teſto Caldeo, ed il Siriaco, i ſettanta Interpetri, e le altre Verſioni.

(a) Vita S. Lupicini. 21. Mart. pag. 261. (b) Vita S. Maur. Sæc. 1. Bened. pag. 514.
(c) Geneſ. 1. 20.

I Padri attenendoſi a queſto principio, diceano, che eſſendo i peſci, e gli uccelli egualmente prodotti dalle acque, ſi potea anche con egual ragione mangiare degli uni, che degli altri nei giorni di digiuno, e di aſtinenza. Socrate, (a) Sant' Epifanio, (b) e Niceforo (c) aſſegnano chiaramente queſte ragioni, e queſto coſtume.

Ma eccoci le parole di S. Epifanio „ Nella Chieſa Cattolica, dice egli, vi ſono alcuni Fedeli, i quali ſi aſtengono generalmente da ogni „ ſorta di carne, tanto dai quadrupedi, quanto dai volatili, e non uſano „ tampoco nè peſce, nè uova, nè formaggio, altri ſi aſtengono ſolamente dalla carne groſſolana, e mangiano gli uccelli; altri non uſano i volatili, ma mangiano peſce, ed uova, ve ne ſono di quelli, che non „ mangiano le uova, altri che non mangiano il peſce, alcuni, che ſi aſtengono dal formaggio „. Si mettea dunque il peſce, e gli uccelli nella medeſima categoria, e nei giorni di digiuno ſe ne potea mangiare indifferentemente, ma ognuno, e ſenza eccettuazione, nei giorni di digiuno, e di aſtinenza ſi aſtenea dalla carne degli animali quadrupedi.

S. Girolamo, (d) e Giuliano Pomerio (e) ſuppongono, che comunemente ſi credeſſe permeſſo l' uſo dei volatili, quando che declamano contro l' abuſo di quelli, i quali s' immaginavano di far un gran che, aſtenendoſi dagli animali quadrupedi, quantunque imbandiſſero le loro tavole con i più ſquiſiti, e delicati uccelli. S. Epifanio invitò una volta a deſinar ſeco S. Ilarione, (f) ed avendogli poſto dinanzi un uccello, il Santo Solitario non volſe mangiarne, ſcuſandoſi, che dopo che avea veſtito l' Abito Monaſtico, non avea mai mangiato animali ucciſi. *Ignoſce mihi, Pater, quia ex quo accepi iſtum habitum, non manducavi quicquam occiſum*. S. Epifanio ſapea troppo bene le obbligazioni della vita Monaſtica, per non trattare a uccelli S. Ilarione, ogni qual volta aveſſe creduto, che i Monaci non ne poteſſero mangiare, e S. Ilarione medeſimo non avrebbe mancato di fargli riflettere, che un tal cibo non era per eſſo lui. Ma S. Ilarione non gli diſſe altro, ſe non che, da che egli avea abbracciata la vita Monaſtica, non avea mai aſſaggiato coſa, che foſſe una volta ſtata viva, quaſi che voleſſe denotare, che in queſto particolare egli avea fatto una aſtinenza maggiore del comune degli altri Monaci, e degli altri Criſtiani, i quali non ſi faceano ſcrupolo di mangiare gli uccelli in tempo di Quareſima.

Ma vediamo ora a S. Benedetto. Ella è coſa certa, che il Teſto della di lui Regola non proibiſce l' uſo degli uccelli, ma ſolamente l' uſo dei quadrupedi. I di lui primitivi Diſcepoli, e le Coſtumanze dei ſanti Moniſteri ſono gl' Interpetri più ſicuri, e migliori della intenzione di lui, ora eglino c' inſegnano, che varj Monaci ſantiſſimi, e prudentiſſimi, i quali oſſervavano la Regola di lui, mangiavano i volatili liberamente, ſi può dunque conchiudere, che egli non abbia preteſo di proibirli. Noi leggiamo nella Vita di S. Bertulfo Abate di Bobbio nel ſettimo Secolo, (g) che il Priore di quel Moniſtero diſtribuì a trenta Monaci una ſol' Anatra ſalvatica, e che Dio ne moltiplicò miracoloſamente la carne.

(a) Socrat. Hiſt. Eccleſ. l. 5. c. 22. (b) Epiphan. Expoſition. fidei Cathol. l. 3. adverſus Hæreſ. l. 23. p. 1106 (c) Nicephor. l. 12. Hiſt. Eccleſ. c. 34. (d) Hieronym. Epiſt. 9. ad Salvinam. (e) Julian. Pomer. l. 2. de Vita contemplativa. c. 23. (f) Lib. 5. de Vitis Patrum libel. 4. n. 15. & Tom. 1. Monument. Eccleſ. Græc. p. 418. (g) Vita S. Bertulfi. Secul. 2. Bened.

S. Giodoco (a) manteneva i polli pel ſuo uſo: *Gallinas ſibi nutrire conſueverat*. S. Cutberto (b) regalò un' Oca a certi Monaci, che erano andati a viſitarlo, ed indi ſi ritirò nella ſua Cella, laſciando che ſe la cucinaſſero, ma poichè eglino aveano portato ſeco loro molt' altra provviſione, non penſarono punto all' Oca, che tampoco non la toccarono: *Quia abundabant cibis, quos ſecum attulerant, aucam de qua praeceperat, tangere non curabant*. Dove oſſervare dobbiamo, che non lo fecero già per iſcrupolo, ma perchè aveano altro che mangiare. Coteſti Monaci dunque montarono poi in barca, e furono colti da una tempeſta, che non ceſſò mai fin tanto che furono ridotti a mangiare quell' uccello. Beda Autore di queſt' Iſtoria, inſinua, che reſtarono caſtigati per la loro diſobbedienza.

Gli antichi Monaci di S. Emerano di Ratisbona, (c) i quali vivano in una ſomma povertà, mangiavano ciò non oſtante i volatili. La Regola del Maeſtro ſcritta nel ſettimo Secolo, (d) e preſa buona parte da quella di S. Benedetto, dice, che i Monaci Girovaghi vanno da Moniſtero in Moniſtero, fermandoviſi tre, o quattro giorni per eſſere ben trattati, e pretendendo, che ſi ammazzi ogni giorno del pollame per farne loro regalo: *Alimonia pullorum ſibi jactant quotidie a diverſis hoſpitibus pro adventu noſtro occidi*. In un' altro luogo pare, che dica, che i ſuoi Monaci da Natale fino all' Epifania non ſi aſteneſſero dalla carne, non s' inginocchiaſſero, e non digiunaſſero: *Ipſis diebus nec genua flectantur, nec jejunetur, nec abſtineatur*. (e)

S. Iſidoro nella ſua Regola cap. 10. per ordinario cibo da' ſuoi Monaci non aſſegna altro che erbe, e legumi. *Per omnem hebdomadam viles olerum cibos, ac pallentia utantur legumina*. Ma nei giorni ſolenni permette loro oltre i legumi anche la carni leggieriſſime: *Leviſſimarum carnium alimenta*, il che denota il pollame. Nello ſteſſo luogo dice, che non ſi debba impedire l' aſtenerſi dalla carne, e dal vino a quelli, che vogliono aſtenerſene.

L' Abate Teodemaro (f) ſcriveva a Carlo Magno, che nel ſuo Moniſtero di Monte Caſſino ſi mangiavano volatili ſolamente per otto giorni a Paſqua, ed a Natale, quando però ve n' erano in Moniſtero. *Volatilia nunquam niſi die Natalis Domini, ſi eſt unde, uſque ad dies octo comedimus; ſimiliter etiam Paſcalis feſti diebus*. Non ſi compravano dunque polli, ma non ſi credeano proibiti, almeno per quelli otto giorni, la qual coſa prova, che non ſe ne aſteneſſero nè meno il Venerdì. Si davano parimente i volatili ai Monaci di S. Germano de' Prati, (g) ed a quelli di Fontanelle, nelle Ottave di Paſqua, e di Natale. La Cronica Fontanellenſe nella Vita di S. Anſegiſo, che vivea poco dopo il Concilio di Aquiſgrana l' anno 823. permettea in coteſti giorni ai ſuoi Religioſi: *Antipaſtas, pulliſpaſtas, pullos, & ova*, i paſticci fatti con carne d' oca, e di polliſtro, o di gallina, ed i pollaſtri, e le uova. Queſt' uſo era generale, o almeno molto comune, innanzi il Concilio di Aquiſgrana, celebrato ſotto Lodovico Pio nell' 817. (a) nel quale ſi proibì ai Monaci ogni ſorta di volatili, eccettuato, che in caſo di malattia. *Ut volatilia intus, foriſve, niſi pro infirmitate nullo tempore comedant.* E nel Cap. 9. *Ut nullus Epiſcoporum Monachis volatilia comedere præcipiat.* Si eccettuarono ciò non oſtante quattro giorni a Paſqua, ed altrettanti a Natale, ne' quali era loro permeſſo di poterne mangiare, quando ne aveſſero avuto in Caſa, ſenza doverli comprare, ma quando in Caſa non ve n' erano, non aveano diritto di pretenderli.

(a) Vita S. Judoci Sæc. 2. Benedict. (b) Beda Vita S. Cutberti c. 36. (c) Arnulf. de primis Ratibon. l. 2. Dialog. (d) Regula Magiſt. c. 1. (e) Reg. Magiſt. cap. 45. (f) Theodemari. Abb. Epiſt. ad Carol. Magnum. (g) Aymoin. l. 5. de Geſt. Franc. c. 10.

Si legge nell' aggiunta fatta al Libro di Rabano Mauro della Iſtituzione de' Cherici lib. 2. cap. 27. da noi già citato, che la Regola non proibiſce, ſe non che gli animali quadrupedi, e che queſto punto di oſſervanza è ſtato mutato ſolamente ſotto Lodovico Pio, ma però in modo tale, che ſi permetteva ai Monaci di poter mettere la graſcia di animale nelle loro vivande, a motivo dell' ecceſſivo conſumo che eſſi facevano del pollame ne' loro Moniſteri. *Sola quadrupedia, non volatilia Monachis interdicta. Hoc autem tempore Pii Ludovici ſic immutatum eſſe dicitur, ut in omni eorum pulmento ſanguine* (ſi dee leggere *ſagimine*) *uti liceat, propter nimiam, & aliis damnoſam conſumptionem volatilium, quam faciebant.* Da queſto paſſo ſi vede l' origine della graſcia, con cui i Monaci di Clunì condivano le loro fave, e le erbe, e di cui ſe ne parla tanto frequentemente nelle antiche Coſtumanze di coteſt' Ordine.

Ildemaro (b) nel ſuo Commentario, parlando dei Fanciulli, che vale a dire dei Monaci, che non erano per anche arrivati all' età di quindici anni, dice, che quando in Refettorio ſi dava pollame agli altri Monaci, ai fanciulli ſi concedeva l' uſo della carne de' quadrupedi. Ma; perchè mai queſta diſtinzione, ſe non in conſeguenza dell' invecchiata opinione, di credere, che la carne degli animali quadrupedi era diverſa da quella degli uccelli, e che queſta non era molto diſſimile da quella dei peſci, mai ſtata proibita ai Monaci?

Non ſerve l' obiettare nè il prezzo, nè la delicatezza dei volatili, nè l' abuſo altre volte ſeguito da una tale permiſſione, e che potrebbe anche ſeguire di nuovo, ſe ſi mangiaſſero i volatili nei giorni di digiuno. Tali obiezioni ſono tanto contro S. Benedetto, quanto contro i Criſtiani della primitiva Chieſa, e principalmente contro quelli, che anno creduto, che non foſſero maggiormente vietati gli uccelli, che i peſci, avvegnachè ambidue traggono la medeſima origine dall' acqua. Il prezzo poi, e la delicatezza del peſce, non ſono punto inferiori a quella dei volatili, e principalmente ſe parliamo dei volatili comuni, perchè i più prezioſi, e rari s' intendono banditi dalle tavole dei Monaci di San Benedetto, dal comando, che loro fa, di amare la povertà, e di contentarſi delle coſe più vili, e più povere. Gli antichi Benedettini non compravano tampoco il peſce, e ne mangiavano ſoltanto quando o ne aveano in Moniſtero, ovvero quando era loro da qualcuno regalato.

Subito che ſi conobbe l' abuſo, che naſcea dall' opinione, che gli uccelli, ed i peſci foſſero originati dalle acque, ognuno nei giorni di digiuno compenſando con la varietà, e delicatezza dei volatili l' aſtinenza dalla carne di macello comandata dalla Chieſa, ſi proibirono tantoſto i vola-

---

(a) Concil. Aquiſgran. cap. 8. (b) Hildemar. in cap. 39. Regul. Vide & Theodor. Cantuarienſ. Capit. 34. *Infantes Monaſterii 14. annis carnes manducant.*

eſſi non ſolamente ai Monaci, ma ancora comunemente a tutti i Fedeli. La Chieſa non ha eccettuato ſe non pochi uccelli di mare, o di fiume, a quali hanno ſcanſata la di lei cenſura, e proibizione, col preteſto, che ſecondo il parere di alcuni, aveſſero il ſangue freddo, o ſecondo altri, che foſſero generati dalla putredezza. Quell' iſteſſa fievole ragione del preteſo ſangue freddo, è quella, che ha indotto a tollerare l'uſo delle Fuliche, e delle Ludrie.

Ma egli è ſuperfluo l'aggiugnere eſempj ſopra eſempj, ed autorità ſopra autorità, per provare una coſa da neſſuno impugnata, cioè per provare, che in oggi l'uſo dei volatili è proibito a tutte le perſone ne' giorni di digiuno, ed alla Quareſima, e che tutte le Congregazioni dell' Ordine di S. Benedetto, le quali anno conſervato l'uſo di mangiare di magro, anno proibito quello dei volatili. Ma tutte queſte coſe non poſſono prevalere contro la verità da noi ſtabilita, cioè che queſto Santo Legislatore nella ſua Regola non ha proibito i volatili, e che ſe preſentemente non ſono più permeſſi, è effetto di alcuni nuovi regolamenti dei Moniſteri, ovvero di una nuova Diſciplina della Chieſa. Il digiuno, l'aſtinenza, ed il modo di praticare l'uno, e l'altra ſono coſe di diſciplina, le quali ſono ſoggette a mutazione, e poſſono eſſere modificate o con l'accreſcerle, o col diminuirle, tanto riſtringendole, quanto ampliandole.

L'opinione di quelli, che difendono, che S. Benedetto abbia talmente proibito i volatili, che non gli abbia nè meno permeſſi agli ammalati è fondata ſopra queſto diſcorſo. Il Teſto della Regola, che proibiſce la carne dei quadrupedi ai ſani, eccettua ſubito gli ammalati, dunque non permette quella dei volatili nè agli uni, nè agli altri. San Benedetto ha dunque ſtimato, che a perſone dedite alla penitenza baſtaſſe la carne di macello, e però ha loro tacitamente proibito quella dei volatili, come troppo atta a fomentare la ſenſualità, e la delicatezza. Non ha permeſſo agli ammalati la carne, ſe non che per riſtabilirli in forza, ma per queſto effetto baſta quella dei quadrupedi. Se nel Capitolo XXXVI. ha permeſſo loro la carne ſenza reſtrizione, ha eſpreſſo la reſtrizione nel Capitolo XXXIX. vietando i quadrupedi ai Monaci ſani, e permettendoli agli ammalati: *Carnium quadrupedum omnino ab omnibus abſtineatur comeſtio præter omnino debiles, & ægrotos.*

Finalmente non ſi può ragionevolmente inferire, che ai ſani ſiano permeſſi i volatili, a motivo, che loro è proibita la carne da macello, in quella maniera che, non perchè la Legge (a) proibiſce di tendere inciampi agli zoppi, e di parlar male dei ſordi, ſi può inferire, che la Legge permetta di tendere inciampi a chi ha le gambe ſane, nè di mormorare di chi ha buon' orecchio.

Ma ſi riſponde. Primo. Che quando S. Benedetto nel Cap. XXXVI. permette la carne agli ammalati, la permette ſenza limitazione, e ſenza reſtrizione alcuna. Ora abbiamo la regola, che quando la Legge non limita, nè diſtingue, noi pure non dobbiamo nè diſtinguere, nè limitare.

Secondo. Che la proibizione, che fa S. Benedetto ai ſani, di mangiar carne di quadrupedi, è molto diverſa dalla permiſſione, che dà agli ammalati, indiſtintamente di mangiar carne. La permiſſione è indefinita, e generale, e la proibizione è riſtretta agli animali quadrupedi. Se quando proibiſce i quadrupedi ai ſani, eccettua ſubito gli ammalati, non lo fa già per rivocare, o per limitare la permiſſione generale loro conceſſa nel Cap. XXXVI, ma bensì, acciocchè non reſtaſſero forſe compreſi nella proibizione fatta ai ſani. Queſta è una ſpecie di conferma, e non già di revoca della prima grazia.

(a) Levit. XIX. 14.

Terzo. I Commentatori della Regola non poſſono limitare di proprio capriccio i termini della carità di S. Benedetto, nè tampoco decidere, che egli abbia preteſo, baſtare ai Monaci ammalati la carne da macello, poiche loro la conceda ſoltanto per rimetterſi in forze. Il noſtro Santo ha ſpiegato abbaſtanza la ſua mente con dire, che ſi dee aver cura degli ammalati *prima, e più d'ogni altra coſa*.

Quarto. Queſto argomento: Se S. Benedetto ha proibito i quadrupedi ai Monaci ſani, moltopiù ha loro vietato i volatili, allora avrebbe forza, quando il Santo aveſſe creduto, eſſere i volatili un cibo più ſodo, più ſolleticoſo, e più facile dell'altra carne ordinaria ad eccitare la concupiſcenza. Ma noi all'oppoſto abbiamo provato qualmente S. Benedetto, non meno che gli antichi Padri ſuoi predeceſſori tenevano i volatili in quel conto, che noi teniamo i peſci preſentemente, quindi tutta la forza di tale diſcorſo, cade da ſe ſteſſo.

Quinto. Non ha che fare nulla col caſo noſtro il paſſo del Levitico: *Non maledices ſurdo, & coram cæco non pones offendiculum*. San Benedetto permette agli ammalati la carne indefinitamente, ed ai ſani proibiſce ſoltanto quella dei quadrupedi, tanto la permiſſione, quanto il divieto ſono generali, la proibizione di parlar male *dell' Uomo ſordo*, o di fare inciampare *lo zoppo* è una conſeguenza della legge naturale, che proibiſce di danneggiare il noſtro proſſimo. Onde eſſendo proibito il mormorare del proſſimo, e tramargli inſidie, moltopiù s'intende proibito farlo contro chi non è in ſtato di difenderſi, nè di guardarſene.

Ma la proibizione di S. Benedetto di non mangiar carne di quadrupedi è una Legge poſitiva, ed un precetto di ubbidienza, che obbliga ſolamente ſecondo il ſignificato delle parole. Se il Santo aveſſe ſolamente vietato ai ſuoi Monaci la carne di caſtrato, o di porco, certo che non ne verrebbe in conſeguenza, che foſſe loro vietata quella ancora di bue, e di lepre, avendo egli dunque proibito aſſolutamente quella dei quadrupedi, la proibizione è bensì ſenza eccezione, ma non per queſto ſi eſtende anche alla carne degli uccelli, i quali ſono di ſpecie affatto diverſa, queſti ſono compreſi nella licenza generale conceſſa agli ammalati di mangiar carne, e non ſono compreſi nel divieto generale di mangiar carne di animali quadrupedi.

Io qui non mi diffondo ſopra l'opinione di quelli, che ſoſtengono avere il noſtro Santo Legislatore permeſſo agli ammalati ſolamente l'uſo dei volatili, e non quello dei quadrupedi, nè tampoco di quelli, che fanno diſtinzione tra i gracili, *debiles*, quali per eſempio ſono i vecchj decrepiti, ed i convaleſcenti, e tra gli ammalati, *ægrotos*, cioè quelli, che di quando in quando patiſcono certi incomodi di reni, di ſtomaco, di capo, ai quali permettono la carne dei quadrupedi; e tra un'altra ſpecie di cagionevoli, ai quali permettono ſolamente l'uſo dei volatili come più delicati, più ſoſtanzioſi, e più proprj pel loro riſtabilimento. Cotali opinioni reſtano abbaſtanza confutate dalla ſteſſa loro ſingolarità, nè fa duopo prolungarſi maggiormente in un punto, in cui ci ſiamo eſteſi ſors'anche troppo.

Così pure paſſo brevemente il dubbio di quelli, che anno dubitato ſe la Regola permetta le uova, il formaggio, il peſce. La pratica generale di tutto l' Ordine, dal ſuo principio fino al giorno d' oggi mai interrotta, è una prova troppo convincente, di non eſſere mai ſtati ai Monaci vietati tali cibi.

Altre volte era molto uſitata nell' Ordine Cluniacenſe la graſcia di porco, ſi cuocea il lardo nelle erbe, (a) e poi trattolo, ſe ne ſpremea il graſſo per condimento delle fave. Le erbe cotte col lardo erano il primo *pulmentum* della Regola, e le fave erano il ſecondo. Così ſi praticava a motivo dell' averſione, che aveano gli Eretici Priſcillianiſti alla carne, ed alla graſcia, quaſichè derivaſſe da cattivo principio. I Padri del Concilio di Braga (b) comandano, che per diſtinguere i Cattolici dai Priſcillianiſti, ſi debbano obbligare queſti ultimi ad almeno aſſaggiare alcune erbe cotte con la carne: *Pro amputanda ſuſpicione Priſcilliana Hæreſeos, vel olera cocta cum carnibus tantum prægustare cogantur.*

Gli Abati radunati nel Concilio di Aquiſgrana (c) permiſero ai Monaci l' uſo della graſcia tutti i giorni, eccettuato il Venerdì, gli otto giorni innanzi Natale, e tutto il tempo, che corre dalla Quinquageſima fino a Paſqua. Queſt' uſo fu introdotto quaſi in tutti i Moniſteri, quantunque però la maggior parte cominciaſſero ad aſtenerſene fino dalla Domenica di Settuageſima, alcuni ſe ne aſteneano anche tutto l' Avvento. A Cluni ſe ne mangiava tutti i giorni, anche il Venerdì, contro la diſpoſizione del Concilio di Aquiſgrana, di modo tale, che i poverelli medeſimi non voleano mangiare quelle coſe, che ai Monaci di Cluni in coteſti giorni avanzavano in Refettorio, ma Pietro il Venerabile (d) levò queſto abuſo, e proibì la graſcia nei giorni di Venerdì, eccettuandone ſolamente la Solennità di Natale quando veniſſe in tal giorno. Se ne facea aſtinenza ancora nei tre giorni delle Rogazioni, nelle Quattro Tempora, e nelle Vigilie di digiuno, quantunque il Concilio di Aquiſgrana non parli di queſto. Diceſi anche, che ſia ſtato continuato l' uſo di mangiare la graſcia al Sabato, anche dopo che verſo l' anno mille, era già ſtabilito, ed ordinato, di doverſene in tal giorno aſtenere. (e)

Da tutto queſto ſi può facilmente conchiudere, che i Padri di Aquiſgrana, (f) i Santi Iſtitutori di Cluni, San Dunſtano, e S. Lanfranco, i quali anno fatto varj Statuti per la Riforma dell' Ordine Benedettino, e molti altri, che anno compilate le Coſtumanze dei Moniſteri meglio regolati, non anno creduto, che queſto ſugo, queſto graſſo ſpremuto dal lardo foſſe veramente carne, oppure, che anno creduto, di eſſere abbaſtanza ſicuri da ogni prevaricazione, e da ogni peccato, a motivo della permiſſione loro conceſſa dal Concilio di Aquiſgrana, principalmente atteſa la ſcarſezza d' olio, e di altra graſcia, che in quei tempi ſi pativa nella maggior parte dell' Europa. (g) Ma ciò non oſtante l' aſtinenza dalla carne l' an-

no

(a) Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. c. 46. p. 238. Villelmi Conſtit. Hirſaug. l. 1. c. 97. p. 467. (b) Concil. Bracar. 2. c. 14. Tom. V. Concilior. p. &c. (c) Capitula Aquiſgran. c. 26. *Ut Fratres aliquid pinguedinis in victu quotidiano habeant, excepta ſexta Feria, & diebus viii ante Natal. Domini, & a Quinquageſima uſque ad Paſcha.* (d) Petr. Venerab. Statuta 10. (e) Diſcipl. ap. Farfenſ. c. 8. p. 52. (f) Vide Mabillon. Præfat. ad Sæcul. V. Bened. pag. 78. Et Auctorem Præfat. ad valor. Diſciplin. Præfat. n. 90. p. 49. (g) Vide Rupertum lib. 4. in Reg. S. Bened.

fu ſempre conſiderata per uno dei punti capitali della oſſervanza regolare, ed i traſgreſſori paſſavano per graviſſimi peccatori, ed erano caſtigati con quelle pene, con le quali ſi ſolevano caſtigare i delitti più rilevanti. (a)

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino, adottate dalla Congregazione di S. Vitone (b) proibiſcono, Primo. L'uſo della carne degli animali quadrupedi, e molto più quella dei volatili: *multo magis*, dicono, *volatilium*, *quam prohibitionem ſervare volumus etiam in itinere conſtitutos*, ed acciocchè ſia meglio conſervato il decoro della Religione, e ſi ſchivi ogni occaſione di ſcandalo, proibiſcono ſeveramente ai Monaci, quantunque in viaggio, di mangiar carne fuori dei Monſteri della Congregazione, nè tampoco nelle dipendenze dei medeſimi Monſteri ſenza l'eſpreſſa licenza del Superiore, non eſſendovi qualche legittimo impedimento d'infermità, loro ſopraggiunta dopo la partenza dai Monſteri, ovvero in caſo, che foſſero di ritorno, o che andaſſero ai bagni, ed in tali caſi li diſpenſano per grazia ſpeciale. *Cui pro ſui ſubſtentatione eo caſu carnes comedere, ſtando, & redeundo de indulgentia ſingulari concedimus, quod tamen ita fiat, ut nemini ſcandalum præbeatur*. Secondo. Se taluno è convinto di avere traſgredito queſto punto ordinano, che debba tante volte digiunare in pane, ed acqua, quante volte lo avrà traſgredito; e che inoltre debba ſtare degradato per un meſe. Terzo: Si proibiſce il trattare di graſſo nei noſtri Monſteri anche i medeſimi ſecolari. (c) (*)

Alcuni altre volte con una ſottigliezza ſciocca ſi credevano di non fare contro la proibizione della Regola mangiando carne lavorata, ovvero ſminuzzata, (d) pretendendo, che in queſto modo non ſi doveſſe più conſiderarla come carne ordinaria, ma queſte ſteſſe acconciature, e queſti raffinamenti ſono patentemente condannati dal Teſto di S. Benedetto, il quale dice, che ſi dee aſtenere *omnino*, in tutte le maniere, ed aſſolutamente da ogni ſorta di carne di animale quadrupedo, E Papa Gregorio IX. nella ſua Coſtituzione per i Monaci di S. Benedetto, dice, che in vietando la carne intende di proibire ancora ogni ſorta di manicaretti, e d'intingoli fatti di carne. *Sicut interdicimus eſum carnium, ita foſſaturas de certis carnibus denegamus*. Ecco ſin dove ſi è dovuto tener dietro all'avidità, ed alla ghiottornia di alcuni Monaci rilaſſati, e poco dediti allo ſpirito di mortificazione.

In quanto al peſce, ſiccome queſto è compreſo dall'Appoſtolo nel termine generale di carne, (e) così ſi potrebbe mettere in dubbio, ſe S. Benedetto l'abbia veramente permeſſo ai ſuoi Diſcepoli. Egli è certo, che S. Benedetto non l'ha proibito, e che mai ſi è giudicato illecito nel di lui Ordine. Ciò non oſtante però i più zelanti, e più oſſervanti della di lui Regola non ne anno permeſſo l'uſo, ſe non nei giorni di ricreazione, ne, o di qualche allegria, e molti, come abbiamo già oſſervato, anno proibito il comprarne, (a) permettendo, che ſe ne daſſe ai Religioſi, ſolamente quando taluno ne regalava al Moniſtero, oppure quando vi erano le peſchiere, ed i fiumi di propria giuriſdizione, d'onde poterne ſomminiſtrare alla Comunità. I Certoſini (b) in principio del loro Ordine non compravano mai peſce, ſe non per gli ammalati, avvegnachè avevano rinunziato all'uſo della carne, anche nei caſi di malattia.

(a) Vide Martene hic pag. 531. *D. Greg. Berthelet*, *Traité de l'abſtinence*. (b) Conſtitut. Caſſin. ad cap. 30. Sono ſtate levate dalla edizione del Vapy dell'anno 1610. quelle parole: *Nudo et honeſtus Religioſis*, &c. ma ſono ſtate rimeſſe nella edizione del 1625. e nelle ſuſſeguenti. (c) Conſtit. ad cap. 53. Nell'edizione del 1640. ſi è aggiunto. *Anche ai noſtri Domeſtici ſecolari, ogni qual volta non ſiano realmente ammalati*. (*) L'edizione di Firenze 1520. per la Congregazione Caſſineſe dice *Hoſpitibus autem, præterquam infirmis, in infirmaria, aut alio loco ſeorſum, eſus carnium non concedatur, juxta conditionem perſonarum*. Cap. 55 (d) Vide Bernard. Caſſin. & Boerium hic. (e) 1. Corinth. XV. 39.

CAPITOLO XL.

DE MENSURA POTUS.

UNusquisque propriam habet donum ex Deo: alius ſic, alius vero ſic. *Et ideo cum aliqua ſcrupoloſitate a nobis* (1) *menſura victus aliorum conſtituitur. Tamen infirmorum* (2) *contuentes imbecillitatem, credimus heminam vini per ſingulos ſufficere per diem. Quibus autem donat Deus tolerantiam abſtinentiæ, proprium ſe habituros mercedem ſciant.*

Quod ſi aut loci neceſſitas, vel labor, aut ardor æſtatis (3) *amplius poposcerit, in arbitrio Prioris conſiſtat,* (4) *conſiderans in omnibus, ne ſubrepat ſatietas, aut ebrietas, licet legamus, vinum omnino Monachorum non eſſe, ſed quia noſtris temporibus id Monachis perſuaderi non poteſt, ſaltem vel hoc conſentiamus, ut non uſque ad ſatietatem bibamus, ſed parcius; quia vinum apoſtatare facit etiam ſapientes. Ubi autem*

DELLA MISURA DEL BERE.

Dio (a) *concede a ciaſcheduno un dono particolare; uno è diſpoſto in un modo, e l'altro in un'altro.* Quindi non ſenza ſcrupolo noi aſſegniamo agli altri la miſura dei loro alimenti. Ciò non oſtante però, conſiderando noi la debolezza degli infermi, crediamo, che poſſa baſtare a ciaſchedun Fratello un mezzo ſeſtiere di vino al giorno. Quelli però, ai quali il Signore concede di paſſarſela ſenza, ſappiano, che ne riceveranno una ricompenſa particolare.

Ciò non oſtante ſe la ſituazione del luogo, o la maggior fatica, od il caldo dell'Eſtate richiedeſſero di doverne dare qualche poco di più, ſarà in arbitrio del Superiore il concederlo; ricordandoſi però ſempre, di non eccedere nel bere, nè tampoco nel mangiare. Quantunque noi leggiamo, che il vino non ſi conviene ai Monaci in modo alcuno, ciò non oſtante atteſochè ai giorni noſtri non ſi può

(a) Regul. S. Aureliani cap. 51. (b) Jacobi de Vitriaco de Carthuſianis Guigon. Stat. c. 38. *Propter ſolos infirmos, ſi tanta fuerit ægritudo, piſces emere ſolemus.* Vedi il medeſimo cap. 41.

(1) Hild. *victus*. (2) Hild. *conſiderantes*. Oxon. *cogitantes contuentes*. (3) Conch. deeſt *amplius*, (4) Al. *conſiderantes*.

(a) I. Corinth. 12.

autem loci neceſſitas expoſcat, ut nec ſuprascripta menſura inveniri poſſit, ſed (1) *multo minus, aut ex toto nihil, benedicant Deum, qui ibi habitant, & non murmurent. Hoc ante omnia admonentes, ut abſque murmurationibus ſint*. (a)

può perſuadere queſta verità, almeno, ſe noi modifichiamo qualche poco queſto punto, vogliamo che ſi faccia moderatamente, e contenendoſi ſempre nei limiti della temperanza, poichè ſta ſcritto: (a) *Che il vino induce anche gli Uomini più ſaggi ad abbandonare il Signore*. Ma ſe poi il Moniſtero foſſe talmente povero, o foſſe ſituato in un Paeſe ſcarſo di vino, dimodochè non ſolamente non ſi poteſſe avere la ſuddetta porzione, ma che ſi doveſſe contenerſi o di molto meno, o anche di niente affatto, in tal caſo quelli, che ſi trovano in queſte circoſtanze lodino il Signore, e non mormorino, nè ſi lagnino, avvertendoli noi più d' ogni altra coſa a non laſciarſi mai indurre a mormorare,

CAPITOLO XL.

DELLA MISURA DEL BERE.

COMMENTARIO.

INFIRMORUM CONTUENTES IMBECILLITATEM, *Avendo noi conſiderazione della gracilità degli infermi*. Alcuni Commentatori (a) hanno certamente ſpacciato male a propoſito, che S. Benedetto abbia permeſſo l' uſo del vino ſolamente a quelli, che ſono deboli di forze, ſe queſto foſſe ſtata la di lui intenzione, ſarebbe inutile la penitenza, che egli impone di ſtare ſenza vino, a quelli, che vengono tardi in Refettorio. (*b*) Egli è ben più ragionevole dire, che in queſto luogo il noſtro Santo parla della infermità della volontà piuttoſto, che di quella del corpo, imperciocchè noi vediamo, che molti quantunque deboliſſimi di temperamento, ſi aſtengono dal vino per principj di ſalute, o di Religione, e che all' oppoſto Uomini ſaniſſimi, e robuſtiſſimi non poſſono paſſarſela ſenza, per difetto di coraggio, e perchè mancano di riſſolutezza.

Cae-

---

(1) Cont. *ſed minus*. Hild. *ſed multum minus*. (2) Al. addunt, *Fratres*.

(a) Eccleſ. 19. 2.

(a) Antonius Perez in caput 40. Regulæ S. Bened. (b) Regul. cap. XLIII.

CREDIMUS HEMINAM VINI PER SINGULOS SUFFICERE PER DIEM. *Noi crediamo, che un' Emina di vino per giorno poſſa baſtare a ciaſchedun Monaco.* L' Emina è una miſura Romana, che tiene mezzo ſeſtiere, queſta è la ſpiegazione comune, che ne danno tutti quelli, che anno trattato delle miſure Romane. Il Congio peſava dieci libbre; il ſeſtiere era la ſeſta parte del Congio, ed il mezzo ſeſtiere, o ſia l' Emina, era la duodecima parte del Congio, e la metà di un ſeſtiere. Onde il ſeſtiere contenea vent' oncie di liquore, ed il mezzo ſeſtiere ne contenea dieci. (a) Il ſeſtiere tenea dieci, o dodici Ciathi, ed il mezzo ſeſtiere ſolamente cinque, o ſei Ciathi; o ſiano bicchieri. Il ſeſtiere era quella miſura di vino, che ordinariamente baſtava pel pranzo di un' Uomo frugale. Catone il vecchio (b) nel quarto meſe paſſava ai ſuoi Schiavi un' Emina di vino al giorno, oppure due Congi, e mezzo al meſe; nel meſe quinto, ſeſto, ſettimo, ed ottavo ne paſſava loro un ſeſtiere al giorno, ovvero cinque Congi al meſe, e nel nono, decimo, ed undecimo meſe tre Emine al giorno, ovvero un' Anfora al meſe, l' Anfora tenea otto Congi.

San Frattuoſo cap. 5. aſſegna ſolamente un ſeſtiere di vino al giorno ogni quattro de' ſuoi Monaci, che è la ſola metà di quello, che concede S. Benedetto ai ſuoi. Al Sabato, ed alla Domenica ſera ne accreſce una coppa di più, e nelle ſolennità maggiori ordina, che ſi diano tre pietanze, e tre volte da bere. Queſta diſpoſizione di S. Frattuoſo è ſtata fatta a motivo, che i vini di Spagna dove egli ſcriveva, ſono più generoſi di quelli d' Italia dove vivea S. Benedetto.

Ma poichè vi è luogo a credere, che l' oncia Romana foſſe minore dell' oncia di peſo di Parigi, ſiccome anche l' oncia di miſura Romana è minore quaſi di un grano dell' oncia Reale di Parigi, imperciocchè dodici oncie Romane arrivano ſolamente ad undici oncie Reali, e dall' altra parte ſappiamo, che vi era un ſeſtiere militare *Sextarius Caſtrenſis*, il quale era il doppio del ſeſtiere Romano ordinario, e finalmente poichè l' Imperatore Pertinace iſtituì una nuova miſura del peſo di due libbre, (c) la quale, veriſimilmente, era un ſeſtiere nuovo, maggiore di quattro oncie più dell' antico, quindi tutte queſte coſe aggiungono maggior fondamento, al dubbio, per altro ben fondato, che San Benedetto non abbia aſſegnato ai ſuoi Monaci l' Emina Romana della rigoroſa miſura di dieci oncie, altrimenti ſarebbe ſtato inutile il conſervare con tanta diligenza la miſura della di lui Emina, il mandarla in Francia per mezzo di San Mauro, e molto tempo dopo mandarla un' altra volta all' Imperatore Carlo Magno, e ſalvarla dal ſacco di Monte Caſſino, quando queſto Moniſtero fu abbruciato dai Longobardi.

Queſte ragioni fanno, che non ſi poſſa aſſicurare, ſe l' Emina di San Benedetto foſſe di dieci, o dodici, o forſe anche di vent' oncie, principalmente non eſſendovi ſopra queſto punto neſſuna tradizione, perfettamente uniforme, nel di lui Ordine, (d) alcuni volendo, che foſſe di dieci oncie di liquore, altri di una libbra giuſta, o ſia di dodici oncie, altri da una libbra, ed un quarto, o ſia di quindici oncie, altri (a) di una libbra, e mezza, o ſia di diciotto. Il Padre Menardo l' ha ridotta a ſette oncie, e mezza, perchè egli ſi è attenuto alle miſure dei Greci, e non a quelle dei Romani.

(a) Vedi il Padre Montfaucon Antiquité Expliq. Tom. 3. L. 4. c. 7. p. 145. & ſeguent. (b) Cato de Re Ruſtica c. 57. (c) Antiquité Expliquée Tom. 3. l. 4. cap. 8. p. 152. Vedi l' Iſcrizione di queſto Vaſo. IMP. CAES. P. HELVI. PERTINACIS. AUG. P. II. Cioè Imperatoris Publij Helvij Pertinacis Auguſti Pondo duarum, *ſupple*, librarum. (d) Vide Paul. Auguſtin. de Friſus, in Reg. S. Benedict. p. 174.

Quando nel Concilio di Aquiſgrana celebrato per la riforma dei Canonici l' anno 816. ſi trattò di determinare il peſo del vino, che ſi dovea dare a ciaſcheduu Canonico, i Padri ebbero l' avvertenza di dire, che la libbra, della quale ſi trattava, era di dodici oncie, per così ſtabilire da per tutto una perfetta uniformità. S. Benedetto non ha avuto queſta precauzione, ma però i di lui Diſcepoli ebbero quella di conſervare le miſura della libbra del pane, e dell' Emina del vino, che egli permette ai ſuoi Monaci, e ſe queſte miſure foſſero ſtate fedelmente conſervate, non vi ſarebbe al giorno d' oggi neſſuna controverſia ſopra queſto punto.

Egli è bensì vero, che ſi parla di una certa miſura conſervata a San Mauro di Foſſez, la quale peſava, per quanto diceſi, due libbre, ed undici oncie, ma queſta era il ſeſtiere, che contenea due Emine di diciaſſette oncie, e mezza per ciaſcheduna, la qual miſura non è punto eceſſiva, nè incredibile. E' ſtato conſervato per molto tempo a Monte Caſſino il vaſo della miſura del vino, che S. Benedetto concede ai ſuoi Monaci, e tuttavia ſi conſervava nel quattordecimo Secolo al tempo di Niccolò de Fratiura; ma il Padre D. Paolo Agoſtino Ferrari ci aſſicura, che al preſente non vi è più.

Da queſte coſe a me pare, che non ſi poſſa dedurre altra conſeguenza, ſe non che non vi è nulla di ſicuro in ordine alla preciſa capacità dell' Emina di S. Benedetto, ma che probabilmente queſta nè era minore di dieci oncie, nè maggiore di diciotto. Ora una miſura di dodici, o quindici oncie di vino, può beniſſimo baſtare per un Monaco, principalmente, ſe lo miſchierà, come lo dee miſchiare, coll' acqua, tanto facendo un paſto ſolo, quanto facendone due, e riſervandone la terza, o la quarta parte per la ſera. Queſta porzione gli baſterà, ſe, ſecondo la Regola, non ſi ſomminiſtrerà per la cena, ſe non la terza parte della libbra del pane, e poche frutta, oppure il ſolo pane.

Io vedo nel noſtro Ordine una tradizione molto oſſervata, la quale è, che l' Emina valea ſolamente tre coppe di vino. La Regola del Maeſtro, che è il più antico monumento, che noi abbiamo per poter fiſſare il ſenſo della Regola di S. Benedetto, dice, che tre coppe, o tre tazze riempivano l' Emina (b) *Calix, ſeu galleta, per quam erit in diverſis vicibus miniſtrandum, talis ſit, qui tertius impleat mixtam heminam*. S. Iſidoro nella ſua Regola (c) dice, che i Fratelli deono aver da bere tre volte per paſto. S. Fruttuoſo, (d) il quale nei giorni di lavoro non concede ai ſuoi Monaci, ſe non una mezza Emina, nelle ſolennità principali loro ne concede tre coppe, che vale a dire, che in tali giorni loro ne concede un' Emina intiera. S. Aureliano (e) all' Eſtate aſſegna tre coppe a pranzo, ed altrattante a cena. Negli altri tempi tre a pranzo, e due a cena; nei giorni di digiuno tre *biberes* per quel paſto unico, che ſi facea in tali giorni. S. Ceſario c. 26. della Recapitolazione della ſua Regola per le Mo-

---

(a) Ita Mabillon. *Præf.* in Sæcul. 4. Benedict. & Martene in Cap. 40. Reg. (b) Regul. Magiſt. c. 27. (c) Reg. Iſidor. c. 10. (d) Reg. *Fruct.* c. 5. (e) Regul. Aureliani ad calcem.

anche, ordina da bere due volte, o ſia due tazze a pranzo, e due tazza a cena, quando non ſi cenava tre tazze pel ſolo paſto, che ſi facea all' ora di Nona.

Crodegando Veſcovo di Metz, che vivea nel 750. concede ai Canonici della ſua Cattedrale, che egli obbligò a vivere in Comune, (a) concede diſſi, a ciaſcheduno Sacerdote tre coppe di vino a pranzo, e due a cena, ai Diaconi parimente tre a pranzo, e due a cena, ai Suddiaconi due a pranzo, e due a cena, agli Ordini minori due tazze a pranzo, ed una a cena. Quando non ſi cenava, non ſi accreſcea punto la miſura del vino del deſinare. Da tutte queſte coſe ſi può prendere qualche lume in ordine alla capacità dell' Emina.

Teodemaro ſcrivendo a Carlo Magno, dice, che gli manda due vaſi, l' uno dei quali era la miſura del vino, che ſi dava a pranzo, e l' altro quello che ſi dava a cena, e ſoggiugne, che ambedue queſte miſure inſieme, nel ſuo Moniſtero ſi credeano eſſere la miſura dell' Emina: *Quas duas menſuras majores noſtri aſtimaverunt heminæ menſuram eſſe*. Nella medeſima lettera dice, che gli manda una tazza, o ſia una coppa, che era la miſura di quella porzione del vino, che poteano prendere innanzi la tavola, quelli, che doveano ſervire in Refettorio, o in cucina: *Direximus & menſuram unius calicis, quam abſecaturi Fratres, juxta Sacræ Regulæ Textum ſolent accipere*. Queſta era il *miſta*, di cui abbiamo già parlato ſopra, e che i Commentatori fiſſano alla terza, od alla quarta parte della porzione del pranzo. Ma eccoci un' altra prova, che l' Emina teneſſe tre coppe di vino.

S. Adalardo Abate di Corbeja (b) negli Statuti da lui fatti nell' 822., che vale a dire cinque anni dopo il Concilio di Aquiſgrana, aſſegna per dodici Canonici quattro ſeſtieri di vino, dimodochè a ciaſcheduno ne toccavano due tazze. Da qui ne ſegue parimente, che ſe quattro ſeſtieri contenevano ventiquattro coppe, ciaſchedun ſeſtiere ne valea ſei, e per conſeguenza ogni Emina ne capia tre. Niccolò di Fratura, il quale ſcriveva ſopra la noſtra Regola nel 1299., dice, che un' Emina è quella miſura, che può bere a tavola un' Uomo ragionevolmente. E nel Capit. XXXV. ſpiegando il termine *Biberes*, dice, che tre *Biberes*, baſtano pel paſto di un Monaco. *Singuli tres biberes ſufficere debent Monacho in menſa*.

Negli Uſi di Caſtello (c) il *Miſta*, o *Biberes*, era la terza parte dell' Emina di vino. L' Abate Iſaia nella ſua Regola (d) permette ai ſuoi Diſcepoli ſolamente tre mediocri coppe di vino: *Si ad potum vini coactus fueris, ne bibas plus quam tres ſcyphos mediocres*. Budeo (e) molto verſato nello ſtudio delle Monete, e delle miſure antiche, ſoſtiene, con iſcommeſſa, dice egli, di tutte le ſue ſoſtanze, che l' Emina antica tenea tre quarti di foglietta, che vale a dire tre quarti di un ſeſtiere. Egli è certo, che gli antichi Romani ordinariamente non beveano più di tre volte per paſto, Auguſto non era ſolito beverne di più. Auſonio dice parimente: *Ter bibe, aut toties ternos, ſic myſtica lex eſt*. L' Imperatore Tito: *Sextarium vini toto die numquam bibit ſæpe intra heminam*. Petronio cap. 19. *Tribus potionibus ex lege ſiccatis*. Il Concilio, od Aſſemblea di Aquiſgrana del 817. a quei Monaci, che non poſſono avere l' Emina di vino, aſſegna una doppia Emina di birra.

(a) Vide Tom. 7. Concil. Labb. p. 1455. (b) S. Adelardi Statuta l. 1. c. 4. Spicileg. Tom. 4. (c) Uſus Ciſterc. cap. 73. (d) Reg. Abb. Iſaiæ cap. 2. (e) Budæus de Aſſe l. 5.

Le Coſtituzioni della Congregazione di S. Giuſtina dicono, che poichè ſi è ſaputo dal Moniſtero di Monte Caſſino, eſſere la miſura dell' Emina aſſai maggiore di quello, che può baſtare al biſogno del Monaco, perciò ſe ne debba dare ad ognuno una porzione convenevole, dimodochè non vi ſia pericolo nè di ecceſſo, nè di ubriachezza. I Padri di S. Vittone anno levato queſto articolo dalle edizioni della Regola, e dalle Coſtituzioni fatte per loro uſo, ſolamente nell' edizione del 1625., e nelle altre poſteriori anno meſſo le parole delle antiche Coſtituzioni di Monte Caſſino: „ Sforziamo i noſtri Monaci a non bere vino puro, quando non ne abbiano „ neceſſità a motivo di malattia, e per moſtrarſi maggiormente alieni dalle „ uſanze ſecolareſche noi beviamo nelle coppe di ſtagno „ (Le Coſtituzioni „ di Monte Caſſino, dicono in coppe di creta, o ſia di Faenza) tenendole con ambe le mani, ma fuori del Refettorio poſſiamo ſervirſi dei bicchieri di vetro „. Le Coſtituzioni Capitolari manoſcritte dell' anno 1635. dicono, che l' Emine del vino debbano in tutti i Moniſteri eſſere uniformi, e della capacità ſolamente di ventidue oncie di vino.

Ma quand' anche ſi daſſero ſolamente dodici oncie di vino al giorno, potrebbono ancora baſtare per un' Uomo ſobrio, temperante, e dedito alla mortificazione, con l' acqua ſi può ſempre farlo creſcere. E' coſa certa, che l' Emina dee arrivare ſolamente a dodici oncie in circa, e noi lo abbiamo già oſſervato parlando del vaſo dell' Imperatore Pertinace. Oribaſio in fine dell' Opere di Galieno dice, che il *Seſtiere Italiano tiene ventiquattr' oncie di vino ſecondo la miſura*, e *che ne contiene ſolamente una libbra*, e *otto oncie ſecondo il peſo*. Ma in queſto genere di coſe, che dipendono dall' uſo, e principalmente dopo tanto tempo, ed in Paeſi tanto lontani, voler pretendere una totale uniformità, ed un uſo, che non abbia mai patito punto di mutazione da S. Benedetto ſino al giorno d' oggi, egli è un pretendere una coſa impoſſibile.

Il Padre Lancellot, (a) il quale ha trattato queſta materia con tanta erudizione, ſi è sforzato in tutti i modi di provare, che prima di S. Benedetto non foſſe ancora ſtata fatta mutazione alcuna in Italia in ordine alle miſure, e che per conſeguenza il noſtro Santo dovea eſſere interpetrato ſecondo il ſenſo degli antichi Romani, i quali facevano l' Emina di ſole dieci oncie. Ma i Padri Mabillone, (b) e Martene (c) dal canto loro anno ſoſtenuto, che l' Emina di S. Benedetto peſaſſe diciott' oncie, e che era molto probabile, che o egli aveſſe aſſegnato per i ſuoi Monaci un' Emina particolare, oppure, che foſſe ſtata variata l' Emina, ed ambidue coteſti Autori ſi fondano nella premure, e diligenza, con la quale Carlo Magno fece cercare in Italia l' Emina di queſto Santo, fatica, che certamente egli averebbe potuto riſparmiare ogni qual volta, che coteſt' Emina foſſe ſtata l' Emina Romana di dieci, o dodici oncie. Inoltre Ildemaro nel ſuo Commentario dice, che ancora al ſuo tempo ſi adoprava quell' Emina, che Carlo Magno avea ricevuta dall' Italia, ed in ſpiegando quelle parole: *remota prius omnibus crapula*, ſoggiugne, che ſi dice, aver taluno bevuto troppo, quando che tartaglia, o che comincia andare a onde, ma egli è aſſai difficile, dicono eſſi, che un Uomo ſolamente dopo dieci, o dodici oncie di vino, poſſi arri-

---

(a) Lancellot ſeconde Edition de la Diſſertation ſur l' Hemine, &c. en. 1688. (b) Mabillon. Præfat. in Sæcul. 4. Bened. prima parte p. 115. & ſequent. (c) Martene in cap. 40. Regul.

arrivare fino a queſto ſegno. La coſa è rara, ma ciò non oſtante io la credo poſſibile, principalmente in quei Paeſi, ne' quali i vini ſono gagliardi, nè io m' indurrei ad aſſegnare, per queſta ſola ragione, un'altr' Emina maggiore.

L' Autore Anonimo, ritrovato dal Padre Mabillone in fine di un certo Manoſcritto della Regola di S. Benedetto ad Ausbourg, il quale da all' Emina il peſo di una libbra, e mezza, o ſia diciott' oncie, e parimente Bertigario, il quale dice, che alcuni fanno l' Emina della miſura ſuddetta. *Heminae ſextae ejuſdem appendi libram unam, apud quoſdem vero libram, & dimidiam*, ſono ambidue troppo moderni, e di troppo leggieri autorità per farci credere, che S. Benedetto abbia parlato dell' Emina di diciott' oncie. Stefano di Parigi nel ſuo Commentario Manoſcritto, che ſi conſerva nella noſtra Biblioteca di Senona, dice, che eſſendo egli a Monte Caſſino, ha veduta varie volte l' Emina, la quale egli dice eſſere un certo vaſo di legno con un coperchio concavo, quale ſette volte riempiuto dà la giuſta miſura dell' Emina, non dice veramente quanto ella teneſſe, ma dice che baſtava, e che pel paſto di un' Uomo non era troppo.

Queſto vaſo ordinariamente ſi chiamava *ſeſtiere*, (a) era fatto a guiſa di una gran coppa incavata, e ſpaſa, in queſta ſi verſava il vino ai Monaci, quando ſedeano a tavola, ed eſſi poi lo beveano in una tazza, *patera*, che era quaſi come un ſimpulo antico, con cui ne traevano il vino dalla coppa. Vedi ciò, che abbiamo oſſervato nel Capitolo XXXVIII. ſopra le antiche coppe di legno. Quel coperchio, di cui parla Stefano di Parigi, forſe veriſimilmente era la tazza, che ſi adoprava da bere.

Abbiamo veduto poch' anzi, che le Coſtituzioni dei Padri di S. Giuſtina, dicono, che eſſendo l' Emina del vino, una miſura maggiore del biſogno ordinario del Monaco, come noi lo abbiamo ſaputo, dicono loro, dal noſtro Moniſtero di Monte Caſſino, perciò noi diamo a ciaſchedun Monaco quel vino, che gli può baſtare, ſenza che però ſi dia in eccesſi di ubbriachezza, nè d' intemperanza. Eſſi certamente anno fatto coteſto regolamento, (b) perchè anno creduto alla buona, che quelle miſure di metallo, che ſi conſervavano in quel famoſo Moniſtero, una delle quali era di bronzo, e diceſi, che foſſe quella del pane, peſava trentanove oncie Napoletane; e l' altra, che era di ferro, con mezzo piombo liquefatto al di dentro, la quale credeſi, che foſſe la miſura del vino, peſava quarantotto oncie, perchè, diſſi, anno creduto bonariamente, che quelle miſure foſſero vere, e conteneſſero il giuſto peſo della libbra del pane, e dell' Emina del vino. Ma ſe queſte miſure erano vere, la prima dovea eſſere la miſura del peſo di due pani, e la ſeconda la miſura del peſo di quattro Emine di vino in ragione di dodici oncie per ciaſchedune. Qui avanti abbiamo già fatto alcune oſſervazioni ſopra ſimili peſi; ſi ſa di certo, che ſi faceano anche dei pani di due libbre per la porzione di due Monaci; e ſenza dubbio vi erano anche dei vaſi, che teneano due ſeſtieri, o quattro Emine, con i quali ſi verſava in Refettorio il vino a quattro Religioſi.

(a) Vide Stephan. Pariſ. hic. Villelm. Conſtitut. Hirſaug. l. 1. c. 15. Pro ſigno *ſcyphi*, quem galetam vocamus, inclina manum deorſum, & ita tene digitis aliquantulum inflexis. Pro ſigno pateræ, ex qua bibitur, tres digitos parum inflecte, & ſic ſurſum tene. Vedi la ſteſſa coſa appreſſo Bernard. Diſciplina Cluniac. parte 1. p. 170., & Ulderic. l. 2. c. 4. (b) Vide Paul. Auguſt. Ferrar. in Regul. cap. 39. 40.

Monſ. Pelletier di Roven non approva (a) nè l' una, nè l' altra di queſte due opinioni da noi riferite, egli ſoſtiene, che tanto la libbra del pane, quanto l' Emina del vino, che S. Benedetto concede ai ſuoi Monaci, foſſero del medeſimo peſo, che e l' una, e l' altra peſaſſero vent' oncie. Ed eccone le di lui prove. „ San Benedetto, dice egli, ha aſſegnato per i ſuoi Monaci una libbra groſſa di pane: *Libra propenſa*, ma „ tra tutte quante le libbre, delle quali ſe ne abbia notizia, neſſuna è „ maggiore della mina di Aleſſandria, o Italica, di vent' oncie, la quale „ corriſpondea nel peſo al volume del liquore dell' Emina „. Quindi egli inferiſce, che tale foſſe la libbra, di cui parla S. Benedetto.

Per provare poi, che la mina, e la libbra erano una ſteſſa coſa, cita Fannio, il quale dice, che la libbra Romana era di dodici oncie, e che il nome di *mna* alcune volte ſi uſava per ſignificare una libbra. Lo ſteſſo prova ancora con l' autorità di Priſciano contemporaneo di San Benedetto: *Italica autem mina drachmas habet nonaginta ſex, quod eſt libra duodecim unciarum*. Moſtra parimente, che alcune volte anche l' Emina ſteſſa è ſtata chiamata libbra, e cita Galeno, il quale ſi maravigliava, che quando Andromaco dimorava in Italia, aveſſe dato il nome di cotile alla libbra, eſſendo che il cotile era un mezzo ſeſtiere. S. Iſidoro parimente dice, che l' Emina peſa una libbra, e che due Emine fanno un ſeſtiere: *Hemina autem appendit libram unam, quæ geminata ſextarium facit*. Il ſuddetto Autore ritorna dopoi alla mina di Aleſſandria, e prova con l' autorità di Galeno, (b) che peſava vent' oncie, ſiccome altrettante peſava anche la mina Romana: *Mna Romana habet*, dice Galeno, *uncias viginti*. S. Epifanio nel ſuo Trattato del peſo, e delle miſure, dice, che la mina Italica era di vent' oncie, cioè di una libbra, e mezza, (c) dice inoltre, che il ſeſtiere militare era il doppio del ſeſtiere comune di Roma, e lo prova con l' autorità di Palladio: *Sextarius Caſtrenſis duos Italicos, ſive Urbicos capit, hoc eſt cyathos viginti quattuor*. Se dunque l' Emina è lo ſteſſo, che un mezzo ſeſtiere, l' Emina ſarà vent' oncie.

Egli concede, che avendo il Concilio di Aquiſgrana ſiſſato il peſo della libbra di S. Benedetto a trenta ſoldi, e queſti ſoldi eſſendo di dodici denari, ne ſiegue, che la di lui libbra dovea peſare una libbra, e mezza, o ſia diciotto oncie: *Triginta ſolidos libram, & dimidiam*. *Capitol. Carol. Magn. lib. 3. tit. 14.* Monſ. Pelletier ſoſtiene, che il peſo dell' antica libbra dei Franceſi non ſi dee prendere nè in Francia, nè in Inghilterra, ma nella Francia Fiamenga, dove egli pretende, che più, che in ogni altro luogo ſianſi conſervati i peſi antichi, che i Popoli di coteſti Paeſi abbiano ricevuto, e conſervato l' antico marco dei Borgognoni, i quali lo aveano eſſi pure ricevuto dai Franceſi. Queſta libbra dei Franceſi, la quale peſava diciott' oncie del loro peſo, era qualche poco maggiore della noſtra, ed egli pretende, che foſſe di vent' oncie in circa. Queſta parte della di lui Opera è una delle più ſtudiate.

Finalmente alla pag. 568. promette di provare in altro luogo, qualmente ſia ſtata variata la libbra Romana, e che altre volte foſſe molto maggiore di quello, che ſia al giorno d' oggi, ed alla pag. 571. dice, che la libbra di S. Benedetto peſava diecimila, ſettecento dieci grani, o ſia diciott' oncie, quattro groſſi, due denari, e ſedici grani di peſo di Parigi, e dica, che ſe ventidue oncie di paſta cruda danno, ſecondo Ildemaro, vent' oncie di pane cotto, diecimila, ſettecento venti grani di paſta cruda, devono dare novemila, ſettecento quarantacinque grani, e cinque undecimi di pane cotto, che vale a dire ſette grani meno di diciaſſett' oncie di noſtro peſo di pane cotto; onde ſi vede, che egli non va guari lontano da quelli, che prendono la libbra di San Benedetto per un peſo di diciott' oncie.

(a) Diſſertat. ſur l' Hemine, & ſur la livre de S. Benoît, imprimée à Rouen en 1700. In 12. à la ſuite da ſa Diſſertation ſur l' Arche de Noë pag. 323. (b) Galen. l. 2. de Præparat. remedior. (c) Epiphan. de ponderibus, & menſur.

Ma nè tutte queſte ſottigliezze tanto ſtudiate, nè tampoco queſti minuti computamenti perſuaderanno mai i Lettori, poichè quand'anche foſſe vero, che alcune volte paſſaſſero per la ſteſſa coſa la mina, e la libbra, e quand' anche la mina di Aleſſandria, la quale è ſtata anche alcune volta chiamata Italica, o ſia Romana, aveſſe peſato vent'oncie, non per queſto ne ſeguirebbe, che peſaſſe vent'oncie anche la libbra, della quale parla S. Benedetto, nè che altrettanto peſaſſe l' Emina di vino, che egli concede ai ſuoi Monaci.

Noi concediamo, che i peſi conſervati a Monte Caſſino, a S. Mauro de Foſſez, a S. Medardo di Soiſſons, ed a S. Croce di Bordeaux foſſero di due libbre di pane, ma neſſuno di coteſti peſi torna bene col di lui calcolo, poichè dovrebbono eſſere almeno di quarantaquattr' oncie, ma all' oppoſto, quello di Monte Caſſino era ſolamente di 33. oncie, di peſo Romano, o trentanove di peſo Napoletano; quello di S. Mauro des Foſſez era di trentatrè oncie, e quello di S. Medardo di Soiſſons di trentadue oncie, quello poi di S. Croce di Bordeaux era ancora più piccolo, poichè era ſolamente di 28. oncie,

A mio parere, è un volere ſottilizzare troppo il pretendere, che quelli, che anno fatto coteſti peſi, abbiano creduto, che ſi trattaſſe di peſi di Napoli, e non di peſi Romani, a me pare molto più veriſimile, che gli abbiano uſati ſecondo l' uſo del Paeſe, in cui eſſi erano, e che altri abbiano preſo la libbra di dodici oncie giuſte, altri di quattordici, ed altri di diciotto, e che i peſi, dai quali parliamo foſſero per peſare la paſta cruda, e non per peſare il pane cotto, e che per conſeguenza coteſti peſi non ſolamente non provino, che gli antichi Monaci, che ſi ſono ſerviti dai medeſimi, abbiano accreſciuto il peſo, loro permeſſo dalla Regola, ma che all' oppoſto provino, che loro ſono ſtati eſattiſſimi nell' oſſervare queſto punto, ſecondo che loro ella preſcrive, e ſiccome già da molto tempo ſi diſputa ſe la libbra foſſe di dodici, di quattordici, di ſedici, o di diciott' oncie, così altri l' anno preſa nel primo ſenſo, altri nel ſecondo, altri nel terzo, ma è certo, che neſſuno degli antichi Monaci giammai l' ha preſa per vent' oncie.

In quanto poi all' Emina io non intendo bene la forza del diſcorſo di Monſ. Pellettier pag. 540. *Le Libbre, e l' Emine erano equivoche in Italia. San Benedetto chiama la libbra, che intende di dare ai Monaci,* propenſa; una libbra propenſa. *Non dà veruno epiteto all' Emina per diſtinguerne la grandezza; queſto mi fa credere, che il peſo della di lui libbra, ſarà ſtato il peſo della di lui Emina, dimodochè ſe noi poteſſimo ſapere il peſo della prima ſapreſſimo per conſeguenza anche il peſo della ſeconda.*

Sia vero, che qualche volta alcuni abbiano dato, che l'Emina tenea una libbra di liquore, ma ne ſeguirà forſe per queſto, che un' Emina

teneſſe

Digitized by Google

teneſſe vent' oncie di liquore? Per provarlo, biſognerebbe provare chiaro, che al tempo di San Benedetto il ſignificato ordinario della libbra d' Italia foſſe, che peſaſſe vent' oncie. Ma noi per lo contrario ſappiamo certiſſimamente, che al tempo di queſto Santo il ſignificato ordinario della libbra, era ſolamente di dodici oncie, e che l' Emina ordinariamente contenea ſolamente dieci, o dodici oncie di liquore. Così atteſtano quelli ſteſſi Autori citati per l' opinione contraria, Sant' Epifanio, San Girolamo, Sant' Iſidoro, Galeno, e gli altri, ſe qualche volta dicono, che la libbra di Aleſſandria paſſaſſe vent' oncie, ed altrettante ne peſaſſe l' Emina Italica, non ne ſiegue per queſto, che foſſe dello ſteſſo peſo l' Emina Italica ordinaria.

Quantunque il Concilio di Aquiſgrana, che ha fiſſato il peſo della libbra del pane di S. Benedetto a trenta ſoldi, o ſia ad una libbra e mezza, o vogliamo dire a diciott' oncie, non abbia fiſſata l' Emina del vino; ciò non oſtante non è inveriſimile, che quei Moniſteri, i quali ſi ſono governati ſecondo i Decreti di coteſta Aſſemblea, non abbiano fiſſato l' Emina allo ſteſſo peſo del pane, che ſi ſomminiſtrava ogni giorno ai Monaci. Quindi ſi vede dagli Autori citati dal Padre Mabillone, che in molti luoghi l' Emina peſava una libbra, e mezza. L' Emina, o ſia la foglietta di S. Dionigi in Francia, la quale tiene vent' oncie di peſo di Parigi, deriva ſenza dubbio dalla miſura del vino, che altre volte ſi dava ogni giorno ai Monaci di quella famoſa Abbazia. Il Monſ. Pelletier ſoſtiene, che la libbra, e mezza dei Franceſi Antichi era equivalente a vent' oncie Romane, e che per queſto l' Emina di S. Dionigi in vece di diciott' oncie ne peſa venti. Ciò non oſtante alla pag. 585. ſi riduce a dire, che l' Emina di S. Benedetto, eſſendo della capacità del ſeſtiere Romano, contenea vent' oncie d' acqua, peſo di Roma, o ſia diciott' oncie, quattro groſſi, e ventidue grani di peſo di Parigi, cioè una foglietta, e due terzi; e che il pane diviſo in tre dava undici oncie, ed un terzo per il pranzo, e cinque oncie, e due terzi per la cena. Il vino diviſo in tre dava diciannove pollici quadrati nel pranzo; cioè un mezzo ſeſtiere, un *poſſon*, ed un pollice; e nove pollici, e mezzo per la cena, cioè un *poſſon*, e mezzo, ed un pollice. Queſta miſura di pane, conceſſa da S. Benedetto, era la metà di quello, che ſi dava ai Soldati, e meno della metà di quello, che ſi dava agli Schiavi.

Da tuttociò che abbiamo detto ſin' ora, io conchiudo due coſe. La prima ſi è, che ſin' al giorno d' oggi non è per anche ſtato eſattamente ſpiegato il peſo del pane, nè tampoco la miſura del vino, che S. Benedetto concede ogni giorno ai ſuoi Monaci, e che veriſimilmente non ſi arriverà mai a ſpiegare nè l' uno, nè l' altra con eſattezza. L' altra poi, che ſecondo il Concilio di Aquiſgrana, ſecondo i più antichi, ed i più accurati Commentatori, e ſecondo le memorie, che ſi conſervano negli antichi Moniſteri, il peſo del pane cotto, ed anche quello dell' Emina del vino non oltrepaſſava le diciott' oncie, ma era piuttoſto meno, che più delle diciotto.

QUIBUS AUTEM DONAT DEUS TOLERANTIAM. *Ma quelli, ai quali Dio concede la grazia di aſtenerſene, ne riceveranno la ricompenſa.* I Commentatori (a) conchiudono da queſto luogo, che permettendo la Regola di aſtenerſi dal vino, i Monaci poſſono farlo ſenza la licenza del loro Abate. Ciò non oſtante noi vediamo dalla Regola medeſima, che i Monaci che ſono eſortati a fare qualche aſtinenza particolare in tempo di Quareſima, (a) non lo deono fare ſenza la licenza dell' Abate. Queſto paſſo ſi dee dunque intendere con la medeſima reſtrizione, i Monaci potranno bensì aſtenerſi dal vino, ma però dopo averne ottenuta la permiſſione dal Superiore.

(a) Hildemar. Bernard. Caſſin. Boher. Ricardus, &c.

SI AUT LOCI NECESSITAS, VEL LABOR, AUT ARDOR ÆSTATIS AMPLIUS POPOSCERIT. *Se la neceſſità del luogo, o la fatica, ovvero i caldi eccesſivi richiedeſſero, che ſi daſſe qualche coſa di più*, l' Abate potrà accreſcerlo. S. Benedetto aſſegna tre motivi, che giuſtificano bensì, ma però che non obbligano l' Abate ad accreſcere la miſura conſueta del vino. Il primo è *Loci neceſſitas*, Se il Moniſtero è ſituato in luogo arido, e troppo incomodato dal calore del Sole, ovvero eſpoſto a maggiori fatiche, come ſuccede in certi Santuarj famoſi, oppure ſe manca di molte coſe neceſſarie all' uſo della vita, come di frutta, di legumi, di erbaggi, ec. Il ſecondo motivo di diſpenſa è la fatica ſtraordinaria in Caſa, o nella campagna, come per eſempio le mietiture, la raccolta dei fieni, le fabbriche, gli ſcavamenti di terra, ec. Il terzo finalmente è l' eceſſivo caldo dell' Eſtate. In tutti queſti caſi San Benedetto laſcia alla diſcretezza dell' Abate l' accreſcere la miſura del vino.

Quindi veriſimilmente, è derivato nel noſtro Ordine l' antico coſtume di bere dopo Nona, e prima dell' opera manuale della ſera. (b) Dopo la tavola della mattina, che all' Eſtate ſi ſonava verſo mezzo dì, i Monaci poteano andare a riposare, e dopo la dormizione meridiana diceano Nona due ore in circa dopo mezzo dì, poi andavano in Refettorio a bere una volta, dal Refettorio paſſavano al Capitolo, dove il Superiore imponea l' opera manuale. (c) Queſt' uſo è antichiſſimo, poichè ſta regiſtrato nella Regola del Maeſtro, e negli Uſi dei Moniſteri di Richenau, di San Gallo, e di S. Benedetto d' Aniana innanzi l' anno 817. Teodemaro nella ſua Lettera ſcritta a Carlo Magno atteſta, che all' Eſtate oltre il vino, che ſi dava a ciaſcheduno Monaco, ſi davano anche alcune frutta. *Æſtatis tempore poſt Nonam, ſi eſt, aliquid de pomis, & ſingulas phialas noſtris Fratribus præbemus*. Queſto termine di *phiala* mi fa ſovvenire, che nelle antiche Coſtumanze di Cluni (d) ſi fa menzione di una certa *phiala*, o ſia bicchiere di vetro, in cui ſi ſomminiſtrava la porzione detta *La Carità*, che era una coppa di vino, che ſi dava dopo Nona.

Bernardo di Cluni (e) dice, che in Refettorio ſi davano le phiale ſolamente nelle Feſte di dodici Lezioni, ovvero in occaſione degli Anniverſarj, e che negli altri giorni ognuno beveva nelle ſue tazze. Nell' Abbazia di S. Germano dei Prati queſti vaſi erano d' Argento, oppure di vetro. (f) Nel Moniſtero del Paracleto le Monache in Refettorio bevevano acqua. (g) A San Maſſimino di Treviri, dopo che i Monaci durarono molti

---

(a) Regul. cap. 49. (b) Reg. Magiſt. c. 27. Riferiſce minutamente le cerimonie, che ſi oſſervavano nel dare queſta coppa di vino. (c) Capitula Monachorum ad Augiam directam c. 8. Conſtitut. S. Benedicti Anian. Tom. 4. Analect. Capitul. Monachor. Sangallenſ. c. 27. Udalric. & Bernard. Cluniac. Uſus Ciſter. c. 80. & 83. (d) Bernard. Ordo Cluniac. p. 170. & 319. & Villelm. Hirſaugenſ. p. 301. (e) Bernard. Cluniac. parte 1. c. 74. p. 268. (f) Vide Martene l. 1. c. 8. de Antiq. Monach. Rit. (g) Abaelard. Epiſt. 7. p. 20..

Digitized by Google

molti anni a non bere dopo Nona altro che acqua. finalmente l' Imperatore Ottone, l' anno 966., diede loro con che poter provvedere del vino. (a)

Nei giorni di digiuno queſta coppa ſi ſomminiſtrava loro dopo il Veſpro, (b) in queſti giorni ſi mangiava una ſola volta, e ſi mangiava all' Ora di Nona, cioè due ore in circa dopo il mezzo dì; verſo la ſera ſi diceano i Veſpri, e prima che i Monaci ſi radunaſſero nel Chioſtro per fare la Lezione precedente la Compieta, andavano in Refettorio, e bevevano parimente una volta. Il Concilio di Aquiſgrana, celebrato l' anno 817., concede queſta indulgenza, e la eſtende anche al tempo di Quareſima. (c) *Ut ſi neceſſitas popoſcerit ob operis laborem, poſt refectionem Veſpertinam, etiam, & in Quadrageſima pari modo, & quando Officium Mortuorum celebratur, priuſquam lectio Completorij legatur, bibant.* Quindi è derivata l' uſanza di fare, come diciamo noi, la Colazione nei giorni di digiuno. San Benedetto dice, che avanti Compieta ſi debbano leggere le *Collazioni*, o ſiano Conferenze di Caſſiano. (d) I Monaci dunque faceano queſta bevuta nel tempo della lezione per ragione della fatica, del caldo dell' Eſtate, e dell' incomodo del canto. I Secolari quantunque non aveſſero queſti motivi, non laſciarono ciò non oſtante di ſervirſi dell' indulgenza conceſſa ai Monaci, e chiamarono Colazione quella piccola refezione, che faceano prima di andare a letto.

Diſſi, che i Monaci faceano queſta bevuta nel tempo della lezione della *Collazione*, come lo praticavano in fatti nei giorni di digiuno, ed alla Quareſima, (e) ſi radunavano in Capitolo, e cominciavano a leggere, indi ſi porgea a ciaſcheduno da bere una volta in un bicchiere di vetro. In certi giorni poi de maggiore ſolennità ſi cominciava queſta cerimonia in Capitolo, e ſi andava a finirla in Refettorio, (f) dove ſi dava il vino nei bicchieri, o ſia tazze, conforme abbiamo già detto. Quando il Superiore facea il ſegno, il Lettore calava dalla bigoncia, ed andava in mezzo al Refettorio, dove, dopo che avea fatte le conſuete riverenze, gli ſi dava da bere egualmente che agli altri, e dopo tutti inſieme andavano in Chieſa a dire Compieta.

Quando ſi andava a prendere queſto riſtoro in Refettorio, (g) ſi dava del vino migliore, oppure del vino miſchiato col mele, o con altre droghe. Io ho ſaputo, che i Celeſtini di Parigi aveano conſervata l' uſanza di bere una volta, e mangiare un pezzetto di pane in Capitolo nel tempo della Lezione della *Collazione* ſino al principio del decimoſettimo Secolo. Il riſtoro che prendeano era tanto picciol coſa, che il Lettore avea comodo di mangiarlo frattanto, che ſi dicea il *Confiteor*, il *Miſereatur*, e l' *Indulgentiam*, &c. Una mortalità di Monaci accaduta in coteſto Moniſtero, ed attribuita al rigore dell' aſtinenza, e del digiuno, fece mu-

Tom. II. H

(a) Martene Ampliſſim. Collect. l. 1. p. 322. *Ut ſalteri aqua, qua bulliente ob paupertatem aliquo tempore, pro ſalubri vino, quo Dagobertus Rex ſuſtentavit, utebantur, in antiquum, & priſtinum ſtatum redeant, & mutentur.* (b) Vide Reg. Mag. cap. 27. Udalric. l. 1. c. 41. Uſus Ciſterc. c. 80. (c) Capitula Aquiſgran. c. 12. (d) Reg. S. Bened. c. 42. (e) Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 74. p. 260. (f) Idem. p. 344. Vide & 329. maxime p. 132. Vide Martene de Antiq. Monach. Ritib. l. 1. c. 3. p. 109. 110. 111. (g) Ordo Cluniac. parte 1. c. 27. p. 209.

tare coteſta pratica, la quale però non ſi ardì mutare, ſenza prima averne conſultata la Sorbona.

Si cominciò, ſolamente molto tardi, ad accreſcere al vino dalla colazione un poco di pane, o qualche poco di frutta; imperciocchè l'uſo, o piuttoſto l'abuſo, che ſi era introdotto in alcuni Monaſteri, ſino prima di Teodemaro, che vale a dire prima del nono Secolo, era ſtato levato ſuſſeguentemente dopo S. Benedetto d'Aniano, ed il Concilio di Aquiſgrana proibì eſpreſſamente di dare ai Monaci nè frutta, nè altra coſa, ſe non in tempo della tavola: (a) *Ut poma, & dulcia, niſi quando alias ſumuntur cibis, non comedantur*. Ma circa dugent' anni ſono l'abuſo ripullulò, (b) ed è creſciuto fino a qual ſegno, che lo vediamo al giorno d'oggi, in cui le colazioni, principalmente dei Secolari, ſono quaſi diventate altrettanti pranzi.

LICET LEGAMUS VINUM OMNINO MONACHORUM NON ESSE. *Quantunque leggiamo, che il vino non ſi conviene punto ai Monaci*. Si legge in S. Atanaſio, (c) che appreſſo la maggior parte dei Solitarj tampoco non ſi trovava; e S. Agoſtino, (d) parlando dei Monaci, dice, che ſi aſtenevano non ſolamente dalla carne, e dal vino, ma ancora da tuttociò, che aveſſe potuto fomentare la ſenſualità. I Diſcepoli di San Martino (e) non uſavano mai vino, ſe non in caſo di malattia. S. Girolamo dice, (f) che non ſerve parlare del bere, e del mangiare dei Monaci d'Egitto, poichè paſſava appreſſo loro per una delicatezza il mangiare qualche coſa di cotto, e poichè i più deboli, ed i più cagionevoli ſi contentavano di ſola acqua calda. Un giorno mentre che ſi diſcorreva con l'Abate Paſtore di un certo Monaco, che non aſſaggiava mai vino, (g) egli ha ragione, riſpoſe l'Abate, perchè il vino non ſi conviene in verun conto ai Monaci: *Quia vinum omnino Monachorum non eſt*. L'Abate Oeſio diſſe una volta l'iſteſſo ad un'altro Religioſo: (h) *Vinum ad Monachos non pertinet ſecundum Deum viventes*. S. Ferreolo nel cap. 39. dice: *Monachus ſi vel parum vini acceperit, a propoſito corporis contritione declinat*. E la Regola, ſcritta da un'antico Padre, per la direzione de' Monaci cap. 2. dice: *Caro, & vinum, ſive potus, in quo ſit ebrietas, refutanda ſunt Monachis, nec ſuſcipienda quibus pro Chriſto crucifixus eſt mundus, & ipſi mundo*. La Regola di San Pacomio nell'artic. 45. permette il vino ſolamente agli ammalati: *Vinum, & liquamen abſque loco ægrotantium nullus contingat*. L'Abate Xoio interrogato ſe un Monaco alla Domenica poteſſe bere tre bicchieri di vino, riſpoſe: „ Se il vino non foſſe Satanaſſo, lo potrebbe bere „: *Si non eſſet Satanas vinum, non eſſet malum*. Queſti paſſi baſtano per giuſtificare ciò, che dice S. Benedetto, cioè, che leggeſi, non eſſere il vino bevanda da Monaco. Se forſe taluno deſideraſſe eſempj di Monaci particolari, ovvero anche di Comunità intiere, poſteriori a San Benedetto, che non anno uſato vino, potrà vedere il Commentario del Padre Martene ſopra queſto Capitolo della Regola p. 549. 550.

(a) Concil. Aquiſgran. can. 10. (b) Vide Martene de Antiq. Monach. Ritibus l. 1. c. 1. p. 125., ed il Padre Tommaſino, nel Trattato dei digiuni. (c) Athanaſ. Vita S. Antonii. (d) Auguſt. de morib. Eccl. Cathol. c. 31. (e) Sulpitius Sever. Vit. S. Martini l. 1. (f) Hieronym. ad Euſtoch. Ep. 22. (g) Vitæ PP. l. 4. num. 31. (h) Monument. Eccl. Græcæ l. 1. p. 580.

VINUM APOSTATARE FACIT ETIAM SAPIENTES. *Il vino fa apoſtatare anche i ſavj*. Queſto liquore, quando ſi beve ſenza moderazione, è capace di far cadere, anche gli Uomini più ſenſati, negli ecceſſi più ſtrepitoſi. *Apoſtatare* in queſto luogo, ſignifica allontanarſi da Dio, ſollevarſi contro di lui, rinunziare, ed abbandonare la di lui Legge. La diſſolutezza, il vino, e l' ubbriachezza involano il cuore, dice il Profeta Ozea, (a) levano l' intelletto, fanno perdere il ſenno, ed il timor di Dio. Tutte le Iſtorie Sacre, e Profane ſono piene di eſempj, che atteſtano pur troppo ciò, che dopo l' Autore dell' Eccleſiaſtico, in queſto luogo c' inſegna San Benedetto.

UBI LOCI NECESSITAS EXPOSCIT, UT NEC SUPRASCRIPTA MENSURA INVENIRI POSSIT. *Dove la neceſſità del luogo non permette tampoco di poter trovare la ſopraccennata quantità*, &c. Se il Moniſtero non può fare la ſpeſa del vino, o ſe è ſituato in luogo privo di viti, o ſe non ne ha ei fondi proprj, in ſimili caſi biſognerà o ſomminiſtrarne meno di quello, che permette la Regola, ovvero non ſomminiſtrarne affatto, ed i Monaci in vece di mormorare benediranno il Signore, e gli offriranno queſta privazione, come un ſacrifizio volontario: *Benedicant Deum, qui ibi habitant, & non murmurent*. Gl' Iſraeliti quantunque aveſſero già paſſato il Mar Roſſo, aveſſero mangiata la manna, (b) e ricevuta la Legge di Dio, ciò non oſtante ſono periti, e ſono ſtati eſcluſi dalla terra promeſſa, in caſtigo delle loro mormorazioni; allo ſteſſo modo, e per la medeſima ragione periſcono tutt' i giorni molti Monaci, e reſtano eſcluſi dal Regno dei Cieli: *Illi manna manducando mortui ſunt, & iſti Scripturas legendo, & audiendo ſpiritali fame quotidie moriuntur. Illi murmurando Terram promiſſionis non intraverunt, & iſti murmurando Paradiſi promiſſionis terram non ingrediuntur*, &c.

(a) Oſe. IV. II. (b) Vide Fructuoſi Reg. 2. c. 5.

CAPITOLO XLI.

QUIBUS HORIS OPORTEAT REFICERE FRATRES.

A *Sancto Paſcha uſque ad Pentecoſten ad Sextam reficiant Fratres, & (1) ad ſeram cœnent (2) A Pentecoſte autem, tota Æſtate (ſi labores agrorum non habent Monachi, aut nimietas Æſtatis non perturbat) quarta, & ſexta Feria jejunent uſque ad Nonam; reliquis verò diebus ad Sextam prandeant. Quæ prandii Sexta, ſi (3) opera in agris habuerint, aut Æſtatis fervor nimius fuerit, continuanda erit, & in Abbatis ſit providentia. Et ſic omnia temperet, atque diſponat, qualiter & animæ ſalventur, & quod faciunt Fratres, abſque (4) juſta murmuratione faciant.*

Ab Idibus autem Septembris (5) uſque ad caput Quadrageſimæ ad Nonam ſemper reficiant. (6) In Quadrageſima vero uſque (7) ad Paſcha ad Veſperam reficiant. Ipſa tamen Veſpera ſic agatur, ut (8) lumine lucernæ non indigeant reficientes, ſed luce adhuc diei omnia (9) conſumentur. Sed & omni tem-

A CHE ORA DEBBANO MANGIARE I FRATELLI.

I Fratelli dal Santo giorno di Paſqua fino alla Pentecoſte pranzeranno all'ora Seſta, e ceneranno alla ſera. Dopo la Pentecoſte poi digiuneranno tutta l'Eſtate al Mercoledì, e Venerdì fino all'ora di Nona, ogni qual volta non ne foſſero diſpenſati per ragione delle fatiche della campagna, o dell'ecceſſivo caldo, e negli altri giorni mangieranno a Seſta, come appunto potranno far ſempre, quando abbiano ad affaticare in campagna, o quando il caldo ſia violento, ma queſto dipenderà dalla prudenza dell'Abate, il quale dovrà uſare tutta la moderazione, e buon' ordine, per procurare ſempre la ſalute delle anime, e che i Fratelli facciano il loro dovere ſenza mormorare.

Dalle Idi poi di Settembre ſino al principio di Quareſima mangieranno ſempre a Nona, e dal principio di Quareſima ſino a Paſqua non mangieranno ſe non che alla ſera, ma queſt'ora della ſera ſi dovrà regolare talmente, che i Fratelli non abbiano biſogno di lume per mangiare. Anzi

---

(1) Conc. Flor. *ſeræ.* (2) Flor. Hild. Conch. Lyr. Pariſ. 1. *a Pentecoſten.* (3) Flor *operæ* (4) Oxon. deeſt, *juſta.* (5) Caſſin. *uſque caput.* (6) Oxon. *a Quadrageſima.* (7) Al. *in Paſcha.* (8) Flor. Conch. & quidam Caſſin. *lumen.* (9) Hild. *conſumantur.*

tempora (1) *ſive cœnæ, ſive refectionis hora ſic temperetur, ut* (2) *cum luce fiant omnia.*

Anzi queſto metodo ſi dovrà oſſervare in ogni tempo, acciocchè i Fratelli o digiunino, o non digiunino, poſſano ſempre mangiare prima della notte.

CAPITOLO XLI.

A CHE ORA DEBBANO MANGIARE I FRATELLI.

COMMENTARIO.

A SANCTO PASCHA USQUE AD PENTECOSTEN AD SEXTAM REFICIANT FRATRES, ET AD SERAM COENENT. *Da Paſqua ſino a Pentecoſte i Fratelli prenderanno la loro refezione all'ora Seſta, e ceneranno alla ſera.* Dopo avere nel Capitolo precedente ordinata la quantità del cibo, e del bere, S. Benedetto paſſa in queſto ad aſſegnare l'ora della tavola. L'antica diſciplina della Chieſa (a) non permettea, che ſi digiunaſſe ne alla Domenica, ne da Paſqua ſino a Pentecoſte, ed il noſtro Santo Legiſlatore animato dal medeſimo ſpirito non preſcrive digiuno alcuno in tutto coteſto tempo, anzi i (b) Commentatori vi comprendono dentro anche tutta l'Ottava della Pentecoſte. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ordinano, che ſi digiuni tutti i Venerdì dell'anno, per riſpetto del giorno della Paſſione, e Morte del noſtro Salvatore, e queſto in conſiderazione, dicono le medeſime Coſtituzioni, delle diſpenſe dai digiuni Regolari concedute dai Papi, ma ciò non oſtante concedono alla colazione dell'Eſtate alcune frutta. I Padri della Congregazione di Burſfeld digiunano parimente tutti i Venerdì dell'anno, eccettuato il Venerdì di Paſqua, e quello di Natale, quando Natale viene in Venerdì. Eglino non uſano latticini ne quando digiunano il Venerdì, ne alla Quareſima, ne nei Lunedì, Mercoledì, e Venerdì di Avvento, ne nelle Quattro Tempora, ne nelle Vigilie delle Feſte principali, ne finalmente in quelle degli Appoſtoli.

Abbiamo già oſſervato, che S. Benedetto non aſſegna maggior quantità di cibo nei due paſti dei giorni, ne'quali non ſi digiuna, di quella che aſſegnò nell' unico paſto dei giorni di digiuno; a che tutta la differenza dei primi ai ſecondi giorni, conſiſteva ſolamente nell' ora della refezione; nei giorni di digiuno di Regola ſi mangiava una ſol volta, e ſi mangiava a Nona, nei giorni di digiuno Eccleſiaſtico ſi mangiava ſolamente alla ſera, quando poi non ſi digiunava, ſi pranzava a Seſta, cioè tra le undici ore di Francia, e mezzo dì, e ſi cenava alla ſera.

---

(1) Caſſin *ſive prandii, ſive cœnæ refectionis*. (2) Flor. *luce*.

(a) Vide Tertul. de Corona milit. Epiphan. l. 3. contra Hæreſ. Expoſit. fidei Cathol. Auguſt. Ep. 55. Caſſian Collat. 21. c. 20. & lib. 2. de noct. Orat. c. 18. &c. (b) Hildemar. &c.

Ora biſogna notare, che in quei primi tempi, quando non v' erano per anche gli Orologi, e campane, come vi ſono al preſente, i Monaci paſſavano immediatamente dalla Chieſa al Refettorio. In alcuni luoghi non ſi uſciva dalla Chieſa, ſe non dopo ſonato il ſegno del Refettorio. (a) I Greci, ed i Romani anticamente pranzavano ordinariamente alla ſeſt' ora, che torna lo ſteſſo, che a mezzo dì, il loro deſinare conſiſteva in poco pane, e qualche pezzetto di formaggio, ed in un bicchiere di vino concio, alla ſera poi cenavano, ed allora facevano il loro pranzo vero. Ma i Monaci all' oppoſto facevano il loro paſto vero, e principale verſo mezzo dì, e paſſavano la loro cena con una ſpecie di poſpaſto, o di merenda.

A PENTECOSTE TOTA ÆSTATE . . . . QUARTA, ET SEXTA FERIA JEJUNENT USQUE AD NONAM. *All' Eſtate, cominciando dalla Pentecoſte, digiunavano tutte le quarte, e le ſeſte Ferie fino all' ora di Nona.* Secondo lo ſtile Eccleſiaſtico ſi chiamano *Ferie* i cinque giorni della ſettimana, dopo la Domenica, fino al Sabato, ſono ſtati chiamati *Ferie* od a diſtinzione dei Giudei, che chiamavano i giorni della ſettimana, il primo, il ſecondo, il terzo giorno &c. dopo il Sabato: *Prima Sabbathi*, *Secunda Sabbathi &c.* ovvero a diſtinzione dei Pagani, che chiamavano la Domenica, *il giorno del Sole*, il Lunedì *il giorno della Luna*; il Martedì *il giorno di Marte ec.* Alcuni eruditi credono, che l' origine della parola *Feria*, che ſignifica *Feſta*, o *riposo*, in quanto uſata, per ſignificare i giorni della ſettimana, derivi dalle due ſettimane, quella innanzi, e quella dopo Paſqua, le quali erano oſſervate, e conſiderate come giorni di Feſta, e quindi inſenſibilmente ſi è introdotta l' uſanza di chiamare, collo ſteſſo nome di *Ferie*, (b) anche gli altri giorni della ſettimana.

La quarta, e la ſeſta Feria, che vale a dire il Mercoledì, ed il Venerdì erano, fino dalla più remota antichità, deſtinate al digiuno, appreſſo alla maggior parte de' Criſtiani, (c) coſicchè le chiamavano *Giorni di Stazioni*, o ſia giorni di digiuno. La ragione di queſti digiuni ſe la comunicavano ſolamente fra di loro i Fedeli, nè mai la ſcoprivano ai Pagani, digiunavano dunque in tali giorni, perchè nel giorno di Mercoledì Giuda avea fatto la congiura di dare Geſucriſto in mano de' Giudei, e nel Venerdì era ſtato Crocifiſſo il noſtro Salvatore. Dagli antichi monumenti Eccleſiaſtici ſi vede in quanta venerazione foſſero coteſti digiuni, e con quanta religione ſi oſſervaſſero.

S. Benedetto, con una indulgenza, di cui io non credo, che ve ne ſia eſempio appreſſo i più antichi iſtitutori degli Ordini Monaſtici, permette, che all' Eſtate nei ſuddetti giorni ſi poſſa rompere il digiuno, ogni qualvolta i lavoraggi della Campagna, e l' eccesſivo caldo dell' Eſtate non permettino, che ſi digiuni. *Si labores agrorum, non habent Monachi, aut nimietas æſtatis non perturbat.*

(a) Ordo Mon. Converſat. (b) Vide du Cange, voce Feria, & Martinij Lexicon.
(c) Clemens Alexand. l. 7. Stromat. *Novit Fidelis aenigmata jejunij horum dierum, quartæ, inquam, & ſextæ.*

RELIQUIS DIEBUS AD SEXTAM PRANDEANT. *Negli altri giorni deſineranno all'ora di Seſta.* Che vale a dire, alla Domenica, al Lunedì, Martedì, Giovedì, e Sabato, in tempo d'Eſtate non ſi digiunerà, ma ſi mangerà all'ora di Seſta, o ſia a mezzo dì. Ma ſi cenava poi in queſti giorni? Queſto S. Benedetto non lo ſpecifica, e v'è luogo di dubitare, che non ſi cenaſſe. Primo: Perchè la Regola non ne parla nè in queſto, nè tampoco nel ſuſſeguente paſſo: *Quæ prandii Sextæ, ſi opera in agris habuerint, continuanda erit.* Secondo. Gli antichi Monaci, o almeno molti di loro nelle Feſte, e da Paſqua ſino a Pentecoſte non cenavano, ma ſolamente anticipavano il loro unico pranzo dall'ora di Nona a quella di Seſta, per così da una parte non mancare al riſpetto, che ſi dovea a' giorni così Santi, e dall'altre, per non aggravarſi di maggiore, e più ſoſtanzioſo cibo dell'ordinario: *A Paſcha ad Pentecoſten cœna mutantur in prandia*, dice S. Girolamo, (a) *quo & traditioni Eccleſiæ ſatisfiat, & ventrem cibo non onerent duplicato.* Caſſiano (b) riferiſce lo ſteſſo.

Si può confermare l'opinione di quelli, che credono, che tale foſſe lo ſpirito di S. Benedetto, col teſtimonio di S. Fruttuoſo, il quale ha preſo molte coſe dalla Regola del noſtro Santo. S. Fruttuoſo dunque dice eſpreſſamente, che anche da Paſqua ſino alla Pentecoſta non ſi debba fare, ſe non un ſol paſto, e che ſi debba fare all'Ora di Seſta. (c) *A Paſcha uſque ad Pentecoſten reficiendum eſt ad Sextam, & monophagia, id eſt unica refectio, conſervanda.* Gli antichi Monaci dell'Abbazia di Fulda anno continuato l'uſo di un ſolo paſto al giorno, ſino alla metà del duodecimo Secolo. (d)

La Regola del Maeſtro, ſcritta dopo S. Benedetto, dice formalmente, che all'Inverno quando ſi deſinava a Seſta, alla ſera non ſi mangiava punto. (e) *Illis vero diebus in hieme, in quibus Sexta reficiunt, ſera penitus nihil cœnent.* In tali giorni ſi davano ſolamente due zoppe da bere verſo la ſera, *duas caldas.* Non ſi può dunque dedurre per conſeguenza neceſſaria, che ſi cenaſſe tutte le volte, che la Regola conceda di deſinare.

Un'antico Autore dell'Ordine di Caſtello (f) non nega, che la Regola di S. Benedetto non ſembri ſoffrire ai Monaci la cena nelle Domeniche in tempo d'Inverno, ma, ſoggiugne lo ſteſſo Autore, ſiccome l'approvano i Canoni, e la pratica degli antichi Monaci d'Egitto, così nel noſtro Ordine ſi crede, che ſia permeſſa. In fatti i Commentatori della Regola comunemente, ed anche l'uſo di tutto l'Ordine, ſono in favore della cena in tutti i giorni, che non ſi digiuna, e par naturale, che quelle parole: *ad Sextam prandeant*, ſi debbano interpetrare in ſenſo favorevole, ſupponendo, che allora ſi cenaſſe alla ſera, come ſi cenava da Paſqua ſino a Pentecoſte.

Caſſiano (g) concede ai Monaci la cena alla Domenica, al Sabato, e negli altri giorni, nei quali non ſi digiuna, ma dice, che nel tempo della cena non ſi cantavano Salmi nè in principio, nè in fine, perchè queſta era una refezione appreſſo gli antichi Monaci inuſitata, onde non ſi obbligava neſſuno ad intervenirvi; non vi entravano, ſe non che i Monaci Foreſtieri, i cagionevoli, e quelli, che aveano biſogno di un tale riſocillamento, o finalmente quelli, che non aveano lo ſpirito di aſtenerſene.

(a) Hieronym. Epiſt. 22. (b) Caſſian. Coll. 21. c. 23. (c) Reg. S. Fructuoſ. c. 18. (d) Vide Mabillon. Præfat. ad Sæcul. 3. parte 1. n. 25. (e) Reg. Magiſt. c. 27. Vide & c. 53. (f) Theſaur. Anecdot. l. 5. p. 1635. (g) Caſſian. l. 3. Inſtit. c. 12.

Il Concilio di Aquiſgrana (a) ci dà luogo a fare due, o tre oſſervazioni ſopra i giorni di Eſtate, nei quali non ſi digiunava. La prima ſi è, che ſi facea la dormizione meridiana dopo Seſta, e per conſeguenza innanzi la tavola, che ſi ordinava all' Ora di Nona. La ſeconda è, che l' Abate nei ſuddetti giorni potea imporre ai Monaci qualche leggeri opera manuale prima, ovvero dopo Nona, che vale a dire prima, ovvero dopo la tavola, e per conſeguenza non andavano ſempre alla Lezione della Collazione, immediatamente dopo la tavola, nei giorni di digiuno regolare. La terza finalmente è, che queſto Concilio nell' artic. 40. nelle Feſte ſolenni, come ſarebbe a Natale, all' Epifania, a Paſqua, all' Aſcenſione, alla Pentecoſte, alla Purificazione, ed all' Aſſunta della Madonna, nelle Feſte degli Appoſtoli, e nelle altre Feſte principali permette due paſti, la qual coſa inſinua, che la cena foſſe una derogazione della Regola, oppure una grazia, dalla Regola non conceſſa, imperocchè ſe foſſe ſtata dalla Regola permeſſa, a che fine farne un Canone particolare? Si è dunque fatto queſto Canone, per lo meno per togliere il dubbio di quelli, che non ſi credeano, che la Regola la concedeſſe.

QUÆ PRANDIJ SEXTA . . . . . CONTINUANDA ERIT. *Queſta regola, di mangiare all' ora di Seſta, ſi continuerà* nei giorni di Mercoledì, o Venerdì, ogni qual volta i Monaci abbiano a lavorare alla campagna, od il caldo dell' Eſtate richieda, che ſi tralaſci il digiuno. Ma ciò non oſtante queſta diſpenſa, dipenderà unicamente dall' arbitrio dell' Abate. *In Abbatis ſit providentia*, ed i Monaci non potranno pretenderla.

ABSQUE JUSTA MURMURATIONE FIANT. *Senza dar loro giuſto motivo di mormorare.* Gli Eſemplari comuni ſtampati, leggono *abſque ulla murmuratione fiant*, ma i Manoſcritti, ed i Codici migliori leggono *juſta*. Vi ſono certe circoſtanze, nelle quali il Superiore può dare giuſto motivo di mormorare, con la ſua indiſcretezza, e con la ſua imprudenza, ordinando coſe impoſſibili, o pretendendo certe coſe eccesſive, o finalmente abuſandoſi della ſua autorità in qualunque altro modo. In ſimili caſi, quantunque i Monaci, ſe mormorano, non vadano eſenti dal peccato, ciò non oſtante il Superiore ſomminiſtra loro un preteſto, che in qualche modo ſcuſa la loro mormorazione innanzi agli Uomini, o gli rende meno peccaminoſi appreſſo a Dio. In queſto ſenſo la Scrittura dice, che Geruſalemme ha giuſtificato Sodoma, (b) cioè, che Sodoma, in confronto di Geruſalemme, è in qualche modo innocente, od almeno non è tanto colpevole quanto Geruſalemme.

AB IDIBUS AUTEM SEPTEMBRIS, USQUE AD CAPUT QUADRAGESIMÆ, AD NONAM SEMPER REFICIANT. *Dopo le Idi di Settembre, fino al principio di Quareſima i Fratelli mangieranno ſempre all' Ora di Nona.* Per conciliare queſto paſſo con quello del Cap. XLVIII., che dice. *Dopo Paſqua fino alle Calende di Ottobre* i Monaci, finita che avranno la tavola, *dopo l'Ora di Seſta riposeranno ſu i loro letti*, conviene dire, che in queſto Cap. XLI. ſi debba ſpiegare il Teſto delle Idi di Settembre eſcluſivamente, cioè dopo po i tredici di Settembre *excluſive*; e che nel Capitolo XLVIII. ſi debbano intendere tutte le Calende di Ottobre incluſivamente, cioè dopo i quattordici di Settembre *incluſive*. Onde il tempo di dormire dopo Seſta finiſce ai tredici di Settembre, ed i digiuni regolari cominciano ai quattordici dello ſteſſo meſe incluſivamente. Queſta è la ſpiegazione dalle Coſtituzioni di Monte Caſſino, di Pietro Boerio, e dai moderni.

(a) Concil. Aquiſgran. c. 71. 38. & 18. (b) Ezech. XVI. 51.

AD NONAM SEMPER REFICIANT, *Prenderanno ſempre la loro refezione all' Ora di Nona*, cioè tra le due, e le tre ore dopo mezzo dì, perchè l' Ora Nona finiſce tre ore dopo mezzo dì, ſecondo l' Orologio Franceſe, in tempo di equinozio; negli altri tempi varia a motivo della inegualità dei giorni, come abbiamo oſſervato altrove. Quando S. Benedetto dice, che *i Monaci dovranno ſempre mangiare all' Ora di Nona*, la parola *ſempre* ſi dee intendere ad eſcluſione della Domenica, in cui non è permeſſo il digiuno. *Qui Dominica die ſtudioſe jejunat non credatur Catholicus*, dice il quarto Concilio Cartagineſe, ed il Gangrenſe (a) anatematizza quelli, che digiunavano alla Domenica ſotto il preteſto della vita Monaſtica.

Si eccettuano parimente le Feſte principali della Chieſa, come per eſempio il Natale, l' Epifania, l' Aſcenſione, la Dedicazione delle Chieſe, ec. Il Concilio di Aquiſgrana fa l' enumerazione delle Feſte, nelle quali i Monaci facevano due paſti, in queſti termini. Il Natale, e la ſua Ottava; come altresì le altre Ottave delle Feſte del Signore, l' Epifania, Paſqua, l' Aſcenſione, le Feſte di S. Stefano, di S. Giovanni Evangeliſta, la Feſta degl' Innocenti, la Purificazione, e l' Aſſunzione della Madonna, le Feſte dei Santi Appoſtoli, di San Gio. Battiſta, di S. Lorenzo, di S. Martino, e dei Santi Padroni tutelari delle Chieſe. Queſto è il più antico Regolamento Monaſtico, che ſia a noi rimaſto. D' allora in avanti le Feſte ſi ſono moltiplicate, e per conſeguenza i digiuni Regolari ſi ſono diminuiti. Ma il concorſo delle Feſte non impediſce nè i digiuni Eccleſiaſtici, nè quelli della Quareſima, nè tampoco quelli dell' Avvento nelle Congregazioni Riformate.

La Regola del Maeſtro (b) non permette il digiuno nè il Giovedì, nè alla Domenica in riguardo dell' Aſcenſione del Signore, e della di lui Reſurrezione. In queſti due giorni ella permette due paſti, il deſinare, e la cena; ma negli altri giorni, quantunque non ſi digiuni, non permette due paſti, ma ſolamente di mutare la cena in pranzo. *A Paſcha uſque ad Pentecoſten ſexta ſemper hora reficiant, & cœnas ſuas mutent in prandia.* Queſto Autore dice, che i Romani non ſapeano coſa foſſero i pranzi, e che eſſi faceano i loro paſti ſolamente alla ſera, e che non ſi legge, che Geſucriſto abbia deſinato, ma bensì, che abbia cenato. *Erubeſcimus nos, qui ſumus ſpirituales, fugere horæ Nonæ jejunium, cum vetuſta conſuetudo antiquitus cognoſcitur prandia ignoraſſe, ſed ſemper Veſperum, hoc eſt cœnam ſuis refectionibus ordinaverit.*

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino permettono inoltre ai Superiori di poter diſpenſare dal digiuno un giorno in tutte le Settimane: *Concedimus Prælatis licentiam eoſdem diſpenſandi altera die præter dictas feſtivitates, in qualibet Hebdomada*. E queſto ſi legge nelle Edizioni del 1610. 1625. e 1640. ed uſo dalla Congregazione di S. Vitone, ma è ſtato levato da quella del 1674. „ In fatti nel Capitolo Generale dell' anno 1643. fu ordinato,

---

(a) Concil. Gangrenſe c. 18. (b) Regula Magiſt. c. 18.

,, che i Viſitatori doveſſero dimandare nell' atto delle Viſite ai Monaci
,, particolari, ſe voleano piuttoſto, che ſi levaſſero le cene del Giovedì,
,, e che al Giovedì ſi digiunaſſe egualmente, che negli altri giorni della
,, Settimana, dalla Eſaltazione della Santa Croce fino a Quareſima, ed in
,, vece, in tutto coteſto tempo, (eccettuatone l' Avvento) ſi daſſero per le
,, colazioni del Mercoledì, e Venerdì, delle frutta col pane ,,. I Monaci accettarono il partito, il quale fu poi approvato, e confermato nel Capitolo Generale dell' anno 1644.

Nella Congregazione di S. Vitone, da principio, per la colazione ſi davano ſolamente due oncie di pane. Le Coſtituzioni dell' anno 1610. ne aſſegnano due, o tre oncie, quelle del 1625, quattr' oncie di pane, ed alcune frutta. In quanto poi all' ora della tavola, alla Quareſima, nelle Quattro Tempora, e nelle Vigilie di precetto, ſiamo ſoliti a pranzare dopo mezzo dì, all' Avvento, e nei giorni di digiuno Regolare pranziamo a undici ore. Sono già varj anni, che all' Eſtate, e negli altri giorni, nei quali non ſi digiuna, in vece di deſinare, come ſaceano per l' addietro, a dieci ore, deſiniamo a undici.

IN QUADRAGESIMA VERO, USQUE AD PASCHA, AD VESPERAM REFICIANT. *Alla Quareſima, fino a Paſqua, mangeranno alla ſera*. Queſta non è un' uſanza particolare dei ſoli Monaci, tutti i Fedeli la oſſervavano tuttavia religioſamente ancora nel duodecimo Secolo, come lo atteſta S. Bernardo, morto nel 1153. *Sino al preſente*, dice egli ai ſuoi Monaci, (a) *noi abbiamo digiunato ſoli fino all' Ora di Nona, ma d' ora in avanti* (alla Quareſima) *tutti digiuneranno inſieme con noi ſino alla ſera, i Re, ed i Principi, il Clero, ed il Popolo, i Nobili, ed i Plebei, i Ricchi, ed i Poveri, ec.*

UT LUMINE LUCERNÆ NON INDIGEANT REFICIENTES. *Dimodochè non abbiano biſogno del lume della lampana, per mangiare*. I Giudei non rompevano il loro digiuno, ſe non quando, che già cominciavano a vederſi le Stelle, e lo ſteſſo faceano anche gli antichi Criſtiani. S. Benedetto, che avea i ſuoi Monaci ſempre in piedi, ed occupati o nel canto, o in leggere, o nelle opere manuali, permette loro, che alla Quareſima poſſino mangiare prima della notte, per dare qualche ſollievo alle loro gravi fatiche, ed alla loro debolezza, e per dar loro un poco più di tempo da riposare alla notte, la quale alla Quareſima comincia appunto ad abbreviarſi.

OMNI TEMPORE ...... CUM LUCE FIANT OMNIA. *In ogni tempo ſi dovrà fare ogni coſa a chiaro di giorno*. Si ſuol fare una difficoltà ſopra queſto paſſo. Come mai, dicono alcuni, quando i giorni d' Inverno ſono più corti, per eſempio, nei meſi di Decembre, e di Gennaio, quando i Monaci alla Domenica pranzano a Seſta, che vale a dire, tra le undici ore, e mezzo dì, come mai, dicono, coteſti tali, poſſono i Monaci cenare ſenza lume? Per poterlo fare avrebbono a cenare a quattr' ore di Francia, la qual coſa pare, che non ſia nè ſana, nè convenevole. Queſta riſleſſione acquiſterà ancora maggior peſo, ſe l' applicheremo ai Paeſi del Nord, dove le notti ſono ancor più lunghe, ed il Cielo più torbido di quello, che non ſia nelle Invernate d' Italia.

A queſta difficoltà ſi può riſpondere. Primo: Che San Benedetto ha parlato ſecondo il clima d' Italia, dove egli ſcriveva, e dove i giorni d' Inverno

---

(a) Bernard. Serm. 3. in Quadrag.

Google

verno ſono più lunghi, che in Francia, in Germania, e nel Nord. Secondo: Che non è in veruno conto certo, che egli abbia conceduta ai ſuoi Monaci la cena dalla Eſaltazione della Santa Croce fino a Paſqua nè in quei giorni, che deſinavano a Seſta, nè in quelli, che deſinavano a Nona; e però non eſſervi veruno diſordine in quanto alla cena, da San Benedetto forſe non conceduta. Terzo. Suppoſto poi anche, che l' aveſſe permeſſa, ella era piuttoſto una piccol merenda, che una cena, perchè conſiſteva in quattro, o cinque oncie di pane; ed altrettanto di vino, con alcune frutta crude. Vedi ciò, che abbiamo detto nei Capitoli XXXVIII., e XXXIX., e ciò, che poch' anzi abbiamo riferito dalla Regola del Maeſtro.

CAPITOLO XLII.

UT POST COMPLETORIUM NEMO LOQUATUR.

OMni tempore (1) *ſilentio debent ſtudere Monachi, maxime tamen nocturnis horis. Et ideo omni tempore, ſive jejunii, ſive prandii,* (2) *ſi tempus fuerit prandii, mox ut ſurrexerint a cœna, ſedeant omnes* (3) *in unum, & legat unus Collationes, vel Vitas Patrum,* (4) *aut certe aliquid quod ædificet audientes, non autem Heptateucum, aut Regum, quia infirmis intellectibus non erit utile illa hora hanc Scripturam audire, aliis vero horis legatur. Si autem jejunii dies* (5) *fuerint, dicta Veſpera, parvo intervallo mox accedant ad Lectionem, ut diximus, & lectis quatuor, aut quinque foliis, vel quantum hora permittit, omnibus in unum* (6) *occurren-*

CHE NESSUNO PARLI DOPO COMPIETA.

I Monaci deono ſempre procurare di oſſervare un' eſatto ſilenzio, ma principalmente nelle ore della notte. Quindi in tutte le ſtagioni dell' anno (*quando ſi mangia alla ſera*) tanto nei giorni di digiuno di precetto, quanto nei giorni, che ſi fanno due paſti, ſubito dopo finita la cena, ſederanno tutti in un medeſimo luogo, ed uno di loro leggerà le Conferenze, o le Vite dei Padri, o qualche altra coſa di edificazione, ma però non leggeranno i primi ſette Libri della Bibbia, nè tampoco i Libri dei Re, perchè una tale Lezione in tal tempo non ſarebbe proficua alle menti deboli; potranno però leggerla in altre ore. Negli al-

---

(1) Caſſin. Flor., cum tribus MSS *ſilentium*. (2) Deeſt in Flor. *ſi tempus fuerit prandii*. (3) Alii *in unum locum*: Alii *in uno loco*. (4) Narb. *aut Codicem alium*. Al. *aut certe aliud*. (5) Caſſin. Conc. Hild. cum quibuſdam aliis, *fuerit*. (6) Narb. *omnibus in unum ad complere pſalmum occurrentibus*.

tibus per hanc moram lectioni; ſi quis forte in aſſignato ſibi commiſſo fuerit occupatus, occurrat. Omnes ergo in unum poſiti (1) *compleant, &* (2) *exeuntes a Completoriis nulla ſit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. Quod ſi inventus fuerit quiſquam prævaricari hanc taciturnitatis regulam,* (3) *graviori vindictæ ſubjaceat, excepto ſi neceſſitas hoſpitum ſupervenerit, aut forte Abbas aliquid juſſerit. Quod tamen & ipſum cum ſumma gravitate, &* (4) *moderatione honeſtiſſime fiat.*

tri giorni di digiuno, poco dopo finito il Veſpro, i Fratelli anderanno incontanente alla Lezione, come abbiamo detto, e frattanto che ſi leggeranno quattro, o cinque fogli, o quanti ne permetterà il tempo, ſi raduneranno tutti inſieme, e chi forſe foſſe occupato in qualche incumbenza particolare, dovrà tralaſciarla per intervenirvi. Quando dunque ſaranno radunati tutti i Fratelli, ſi dirà Compieta, dopo la quale non ſarà più lecito a chicheſſia parlare di veruna coſa, e ſe taluno traſgredirà queſta regola del ſilenzio, ſarà caſtigato con le pene più rigoroſe, eccettuato però quando occorreſſe di dover parlare con qualche Foreſtiere, ovvero, che l'Abate aveſſe a comandare qualche coſa a qualche Fratello, il che però ſi dovrà ſempre fare con tutta gravità, e modeſtia.

CAPI-

---

(1) Al. *congregati*. (2) Lyr. *exeuntibus*. lectio non ſperanda. (3) Oxon. Caſſin. *gravi*, ſed deeſt in Lyr. (4) Al. deeſt *moderatione*.

CAPITOLO XLII.

CHE NESSUNO PARLI DOPO COMPIETA.

COMMENTARIO.

OMNI TEMPORE SILENTIO DEBENT STUDERE MONACHI, *I Monaci deono ſempre procurare di oſſervare il ſilenzio*. S. Benedetto non ſi contenta di dire, che ſi dee in ogni tempo oſſervare il ſilenzio, ma vuole che vi ſi faccia ſtudio, che ſi uſi diligenza, che ſi procuri, e che vi ſi attenda con fervore, e premura, e che ſi taccia per inclinazione. *Plus eſſe conſultum ſilentio ſtudere, quam ſilentium habere*. (a) Il ſilenzio non è mai troppo raccomandato ai Monaci, S. Benedetto ne ha già fatto l'elogio nel Cap. VI. Chi non ſa vivere ritirato, ed in ſilenzio, non arriverà mai a conſeguire la pace dell'anima, il raccoglimento, la vigilanza Criſtiana, la pratica della preſenza di Dio, e l'attenzione ſopra la propria condotta. L'amore del ſilenzio è quello, che ha indotti tanti Santi ad abbandonare il Secolo, per naſconderſi nelle ſolitudini, che ſono come altrettanti ricoveri, ed altrettanti aſili contro la diſſipazione, e le agitazioni, che regnano nel Mondo.

MAXIME TAMEN NOCTURNIS HORIS. *Ma principalmente alla notte*. Non vi è coſa più atta a richiamarci a noi medeſimi, ad iſpirarci lo ſpirito di compunzione, ad imbeverci di un ſanto timore, e di un'alta idea della Maeſtà di Dio, quanto il ſilenzio delle creature in tempo di notte, e la conſiderazione di queſto maeſtoſo ſpettacolo, che la natura in ripoſo, ed il Cielo col ſuo ſplendore a noi rappreſentano.

SI TEMPUS FUERIT PRANDII, MOX UT SURREXERINT A COENA, SEDEANT OMNES. *Se ſarà un giorno, in cui ſi ſia pranzato, ſubito dopo che ſi ſaranno alzati dalla cena, ſederanno tutti in un medeſimo luogo, e leggeranno le Conferenze di Caſſiano*, ec. Giuſta la mente del noſtro Santo Legislatore tutti i Monaci deono intervenire alla Compieta, per compiere la giornata tutti in compagnia, con queſto eſercizio di Religione. Ma ſiccome allora vi erano molti, che reſtavano occupati o nella Foreſteria, o nel Refettorio, o nel ſervizio degli ammalati, ovvero in leggere in Refettorio, perciò egli ordina, che frattanto che ognuno ſi diſoccupa, e compie la propria incombenza, ſi debba fare la lezione ſpirituale, e di edificazione in comune nel Chioſtro, ovvero in Capitolo, o in Chieſa; dopo la quale, eſſendo tutti radunati, ſi comincerà Compieta.

La

(a) Abaelard. Epiſt. 8. p. 134.

Le parole *max* · *ſubito*, alcuni Commentatori, (a) ed alcuni Statuti la ſpiegano in ſenſo ampio, e con eſtenſione. Pretendono, che dalla cena a queſta lezione vi poſſa correre lo ſpazio, alcune volte di mezz' ora, alcune volte di un' ora, ed alcune volte anche di più.

Ma io credo, che tali ſpiegazioni non ſiano conformi allo ſpirito della Regola; imperciocchè il termine *max* ſignifica ſubito, ſenza indugio. Quando S. Benedetto, qui baſſo, aſſegna un piccolo ſpazio tra il Veſpro, e queſta lezione, ſpiega molto bene il tempo, che intende di prefigere: *Dicta Veſpera, parvo intervallo max accedant ad lectionem*. L'intervallo, che pretendono coteſti Commentatori è, ſecondo eſſi dicono, per dar comodo di cenare ai Serventi, agli Ufiziali, ed al Lettore della tavola. Ma queſto prova appunto, che S. Benedetto non concede veruno intervallo, poichè non ad altro fine ordina la lezione, ſe non che, per dar loro tempo di cenare, frattanto che ſi legge, e per tenere frattanto occupati gli altri, acciocchè non abbiano a diſſiparſi. Del reſto non vi era pericolo, che queſto ripoſo, nè coteſta lezione agiata, annojaſſe perſone, che aveano faticato la maggior parte del giorno, che aveano cantato in Coro ſette, o otto ore, e che quaſi dalla mezza notte in avanti non aveano dormito.

Il Ceremoniale di Burſfeld dice, che quando ſi mangia due volte, ſi fa la lezione, conſueta farſi innanzi Compieta, od in Capitolo, o nel Chioſtro, od in altro luogo comodo; ma che nei giorni di digiuno, quando ſi fa un paſto ſolo, ſi fa la lezione in Refettorio. Ora ecco ciò, che ſi pratica in queſte occaſioni. Se è giorno di Sabato, in cui ſi debba fare il *mandatum*, o ſia la ceremonia di lavare i piedi ai Monaci, ſi radunano tutti nel luogo deſtinato per queſt'effetto, e quivi fanno il *mandatum* ſecondo il ſolito; finito il quale, il Lettore dimanda la benedizione per leggere, e quando il Superiore fa il ſegno di finire, tutti vanno in Chieſa a dire Compieta.

Se poi è giorno di digiuno, dopo il *mandatum* il Lettore chiede la benedizione, e comincia a leggere, fra tanto i Monaci a due, a due vanno in Refettorio a bere il *Biberes*, quando che ſono ivi arrivati, il Lettore proſiegue la Lezione cominciata in Capitolo, oppure ſe non ha per anche cominciato a leggere, dimanda la benedizione, e legge fra tanto, che i Monaci beono un bicchiere, che allora ſi verſa loro nella riſpettiva coppa. Il Superiore dà un tocco di campanello, con cui fa il ſegno di verſare il primo bicchiere, e dopo che ha fatta la benedizione, dicendo: *Potum Servorum ſuorum benedicat &c.* ſi comincia a verſarlo, ne fa verſare tre volte, e poi ſi levano le coppe, e ſi va a dire Compieta.

Le parole *Si tempus fuerit prandij*; e le altre: *Si jejunij dies fuerit, dicta Veſpera, parvo intervallo max accedant ad lectionem*, imbarazzano molto i Commentatori, poichè la Quareſima, che non è tempo da deſinare, *tempus prandij*, nè tempo, in cui ſi dicano i Veſpri dopo cena: *ſi jejunij dies fuerit, dicta Veſpera &c.* pare, che non ſia compreſa nel precetto, di leggere le Conferenze de' Padri, innanzi Compieta. Ma ciò non oſtante S. Benedetto non eccettua veruno tempo, *omni tempore*. Un' antico Manoſcritto della Regola, conſervato a S. Benedetto vicino al fiume Loira, dall'antichità quaſi di ottocent'anni, non ha le parole: *ſi tempus fuerit prandij*, ma queſto non toglie la difficoltà, ſe non in parte.

In

(a) Hild. Bernard. Caſſin. Ciſterc. Caſſinenſes, Benedict. Hæftenus in hunc locum.

Digitized by Google

In queſto luogo dunque biſogna ſupplire qualche coſa al Teſto di S. Benedetto, ed in vece che il Teſto diſtingue ſolamente due tempi, biſogna diſtinguerne tre. Primo. Il tempo in cui ſi pranza, e ſi cena: *tempus prandii*, ed in queſto tempo i Monaci ſi radunavano, immediatamente dopo cena per leggere le Conferenze di Caſſiano. Secondo: Il tempo dei digiuni ordinarj: *tempus jejunii*, in cui ſi fa un paſto ſolo all'ora di Nona, tra le due, e le tre ore dopo mezzo giorno, e prima dei Veſpri, ed in tali giorni, dopo i Veſpri ſi leggeano le Conferenze ſino a Compieta. Terzo. Finalmente i giorni di digiuno di Quareſima, de' quali S. Benedetto in queſto luogo non parla punto, ne' quali giorni, all'uſcire dai Veſpri, ſi andava in Refettorio, ed all'uſcire dal Refettorio, ſi andava a leggere le Conferenze.

Tutti convengono, che quantunque la noſtra Santa Regola ſi diffonda minutamente a tutte le oſſervanze, ciò non oſtante, ne laſcia moltiſſime alla pratica, alla prudenza, ed alla vigilanza dei Superiori. Quindi ſono derivate le tante diverſe compilazioni di Uſi, di Coſtumanze, di Cerimonie, e di Coſtituzioni nelle Oſſervanze del noſtro Ordine, le quali ſono come altrettanti ſupplementi della Regola.

Nel Monaſtero del Paracleto, all'Eſtate, finito il pranzo ſi andava a ripoſare ſino a Nona, e Nona ſi andava all'opera manuale ſino a Veſpro; dopo Veſpro ſi andava a cena, ſe non era giorno di digiuno; altrimenti ſi andava in Refettorio a bere una coppa d'acqua, e dopo la cena, ovvero, ſecondo i tempi, dopo bevuta l'acqua, ſi andava immediatamente a leggere le Conferenze, dalle quali ſi paſſava alla Compieta. Al Sabato, prima di leggere le Conferenze, ſi facea la lavanda dei piedi alle Monache (*a*).

Nelle Congregazioni di Monte Caſſino, di S. Vitone, e di S. Mauro, tra la cena, o colazione, e la Compieta, vi corre ſempre uno ſpazio conſiderabile; ſi ſuona Compieta alle ore aſſegnate, e la lezione ſi fa ſempre in Coro, ed immediatamente dopo l'ultimo ſegno di Compieta, la quale viene ſempre in ſeguito alla Lezione.

COLLATIONES, VEL VITAE PATRUM. *Le Conferenze di Caſſiano oppure le Vite dei Padri*, tanto quelle, che ſono ſtate ſcritte da San Girolamo, quanto quelle, che ſono ſtate ſcritte da S. Atanaſio, e da altri Padri, e che allora erano tradotte in Latino, perchè ve ne ſono molte nella Raccolta delle Vite de' Padri, le quali al tempo di S. Benedetto erano ſolamente in Lingua Greca. Ma non erano i ſoli Monaci di S. Benedetto, che faceſſero queſte Lezioni innanzi Compieta; ſono anche raccomandate ai Canonici, ed alle Canonicheſſe nelle Regole, fatte per gli uni, e per le altre nel Concilio di Aquiſgrana, l'anno 816. (*b*).

NON AUTEM HEPTATICUM, AUT REGUM. *Non però i ſette primi Libri della Bibbia, nè tampoco i Libri dei Re*. In vece di *Heptaticum*, molti leggono *Heptateuchum*, ed in fatti queſta è la lezione buona, quantunque foſſe San Benedetto abbia ſcritto *Heptaticum*. *Heptateuchum* è parola Greca compoſta da *hepta* ſette, e *teuchos*, che ſignifica un'iſtrumento, un vaſo, un'arme, un'arneſe, alcune volte ſi uſa anche per ſignificare un Libro, un'Opera, l'*Eptateuco* è il compleſſo del *Pentateuco*, cioè dei cin-

que

(a) Abaelard. epiſt. 8. p. 165. (b) Concil. Aquiſgran. an. 816. tom. 7. c. 90. Concil. Labb. p. 1408. & in Canoniſſis c. XI. p. 1419.

que Libri di Mosè, e dei due Libri di Gioſuè, e dei Giudici, ai quali ordinariamente ſi aggiugne anche il Libro di Ruth, come un' appendice del Libro dei Giudici.

Ma perchè mai S. Benedetto ha proibito, che ſi leggeſſero queſti Libri innanzi Compieta? Veriſimilmente lo ha fatto, perchè contengono certe Storie, che potrebbono viziare l' immaginazione, e laſciare nell' animo qualche impreſſione, la quale riſovvenendo in ſogno, potrebbe forſe inquietare i Religioſi; può anche eſſere, che gli abbia proibiti, perchè le Storie delle guerre di Gioſuè, dei Giudici, e dei Re muovono troppo veramente l' immaginazione, ed eccitano troppo le paſſioni. Diceſi, che per queſto ſecondo motivo Ulfila Veſcovo de' Goti non abbia voluto tradurre nella ſua Lingua i Libri dei Re, per non accendere ſempre più la paſſione di quei Popoli, già da loro ſteſſi pur troppo inclinati alla guerra. Il nome di Eptateuco è molto uſitato appreſſo gli Autori Eccleſiaſtici. Vedi il Padre D. Paolo Agoſtino Ferrari ſopra queſto luogo.

LECTIS QUATUOR, AUT QUINQUE FOLIIS, &c. *Dopo che averanno letto quattro, e cinque fogli, o quanti ne permetterà il tempo.* Si può quindi congetturare, quanto duraſſe la lezione, poichè quattro, o cinque fogli certamente non ſi poteano leggere in meno di mezz' ora; ed appunto non ve ne voleva di meno acciocchè i Lettori, ed i Serventi aveſſero comodo di mangiare, e terminare le loro faccende.

Smaragdo Abate di S. Michele avea compoſto il ſuo *Diadema Monachorum*, il quale doveva ſervire per la lezione innanzi Compieta. I Capitoli, che ſi doveano leggere di volta in volta, portavano un quarto d' ora in circa di lezione. Io ho veduto un' antico Manuſcritto dell' Abbazia di Remiremont, in cui v' erano le lezioni, che ſi doveano leggere innanzi Compieta ne' giorni di ricreazione, le quali non poteano guari durare più di un quarto d' ora, e queſto appunto baſtava nei giorni, che ſi cenava, perchè la cena era molto leggiere, e frugaliſſima; ma quando ſi digiunava, e ſi facea un ſol paſto, non baſtava una mezz' ora. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino preſcrivono ſolamente un quarto d' ora.

OMNIBUS IN UNUM CONCURRENTIBUS &c. *Acciocchè poſſano radunarſi tutti*. La principal mira di San Benedetto era, di dar comodo a tutti gli Ufiziali, Serventi, Lettori della tavola, ed altri, che non aveano potuto intervenire alla prima tavola, acciocchè poteſſero fare le loro faccende, e poteſſero andare a Compieta unitamente a tutta la Comunità. Si oſſerva (a) nei Capitoli, mandati a Richenau al tempo di Lodovico Pio, che anche gli ſteſſi ammalati, ſe ſi poteano alzare dal letto, ed i Monaci, che ſtavano obbligati alla Infermeria da qualche indiſpoſizione, doveano intervenire a queſta lezione, onde molto più doveano intervenire tutti gli altri Monaci della Comunità.

Quando erano radunati tutti, ſi cominciava la Compieta. *Omnes in unum poſiti compleant*. Queſte ultime parole inſinuano, che la lezione innanzi Compieta ſi faceſſe in Chieſa, ed appunto così pratichiamo noi comunemente al giorno d' oggi nella Congregazione di S. Vitone, e di S. Mauro (b). Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ordinano, che ſi debba fare in Capitolo, e queſto pare l'uſo più univerſale, e più antico (a). I Ciſtercienſi la facevano nel Chioſtro. Alcuni Moniſteri la facevano nel luogo più comodo, e più vicino alla Chieſa (b). Quei, che leggea coteſte Conferenze, era quello ſteſſo, che la ſettimana innanzi avea letto in Refettorio, o qualche altro aſſegnato dal Superiore. Prima di cominciare a leggere dimandava la benedizione; e frattanto che leggea, qualche volta l'Abate lo interrompea, per iſpiegare qualche paſſo in favore dei più ſemplici; oppure ne incaricava qualche Monaco, che foſſe capace, (c) e queſto ſi raccoglie dal Commentario d'Ildemaro, e dalle Regole di San Fruttuoſo, e di S. Iſidoro. Finita la Lezione ſi dicea il ℣. *Adjutorium noſtrum in nomine Domini*, ℟. *Qui fecit Cœlum, &c.*, e dopo ſi cominciava Compieta. In altri luoghi ſi facea la confeſſione, come noi lo pratichiamo ancora al preſente, ma ognuno dicea il *Confiteor*. *Dent confeſſionem ſuam ad alterutrum*, dice l'antico Ordine della Converſazione Monaſtica.

(a) Capit. Monach. ad Augiam direct. c. 9. (b) Le Coſtituzioni di S. Vitone ſtampate inſieme della Regola l'anno 1600. dicono, *in Capitulo*, e le ſuſſeguenti dicono, *in Choro*.

EXEUNTES A COMPLETORIO, NULLA SIT LICENTIA DENUO CUIQUAM LOQUI. *Uſciti che ſaranno da Compieta, non ſarà più lecito a veruno parlare di checcheſſia.* Immediatamente dopo Compieta comincia il ſilenzio rigoroſo tanto raccomandato nelle Regole Antiche, (d) e tanto religioſamente oſſervato nel noſtro Ordine. La Regola del Maeſtro dice, che in fine di Compieta ſi diceano queſte parole: *Signore ponete una guardia alla mia bocca, ed una porta di circoſpezione alle mie labbra*, dopo le quali immediatamente ognuno ſi ritirava nel ſuo letto con tanto ſilenzio, che neſſuno avrebbe mai creduto, che nel Dormitorio vi foſſe tampoco una perſona. Queſto ſilenzio durava fino dopo il Capitolo, che ſi tenea nell'uſcire di Prima. Si oſſervava anche fuori del Moniſtero, (e) ed anche in viaggio. L'Ordine antico della Converſazione Monaſtica dice, che quando i Monaci arrivavano in Dormitorio, vicini ai loro letti, in corcandoſi diceano il *Deus in adjutorium meum intende*, col *Gloria Patri*, poi queſto Verſetto: *Pone, Domine, cuſtodiam ori meo, &c.* e fattoſi il ſegno della Croce, cercavano di dormire. Tutte le azioni dei Monaci antichi erano accompagnate da orazioni.

GRAVIORI VINDICTÆ SUBJACEAT. *Il traſgreſſore di queſto ſilenzio ſarà punito con ſeveriſſimo caſtigo.* Abbiamo già detto più di una volta, coſa ſignifichino queſte parole di S. Benedetto *gravior diſciplina*, ovvero *gravior vindicta*. Queſto caſtigo era diverſo, ſecondo la diverſità dei caſi, delle circoſtanze, e delle perſone. La pena ordinaria era, che ſi mandavano i delinquenti a fare orazione ad una Croce, che ſtava in mezzo al Chioſtro, *ire ad Crucem*. (f) Alcuni Antichi arrivavano fino a ſcomunicare i traſgreſſori del ſilenzio. (g) S. Benedetto ſcomunicò certe Religioſe, che non vollero frenare la loro lingua. (h)

EXCEPTO SI NECESSITAS HOSPITUM SUPERVENERIT. *Eccettuato ſe l'arrivo dei Foreſtieri non obbligaſſe a contenerſi diverſamente.* Vi ſono molti caſi, nei quali

---

(a) Ordo Converſat. Monaſt. (b) Vide Martene de Antiq. Monach. Ritib. l. 1. cap. 11. p. 187. &c. (c) Vide Hild. hic. Fruct. Reg. c. 3. Ibid. c. 9. (d) S. Pachomii Reg. c. 59. S. Aurelian. c. 35. S. Iſid. cap. 14. S. Fruct. c. 17. Reg. Cujuſd. ad Virgines c. 9. Reg. Magiſtri cap. 30. (e) S. Bened. Anian. Concordat. Tom. 4. Analectar. Vide Martene hic, & l. 5. c. 17. de Antiq. Monach. Ritib. p. 874. 875. &c. (f) Martene lib. 1. c. 12. p. 103. (g) Pœnæ incerti Auctoris apud Baſil. num. 12. 15. (h) Gregor. Dialogor. l. 2. c. 23.

quale ſi può parlare, anche dopo Compieta, per eſempio ſe accade qualche accidente a qualche Monaco, o qualche incendio in Monſtero, o qualche altra diſgrazia ſubitanea, ed improvviſa, ſe arriveſſero dei Foreſtieri, o ſe l' Abate dimandaſſe ad alcuno qualche coſa, in queſti caſi la legge del ſilenzio non ſuſſiſte più, ma in vece ſi dee oſſervare ciò, che dice il noſtro Santo Padre. *Cum ſumma gravitate, & moderatione, honeſtiſſime fiat*, parlare ſolamente per neceſſità, ed anche in tal caſo, parlare con gravità, con modeſtia, con decoro, e circoſpezione, a voce baſſa, e modeſtamente, per quindi dimoſtrare, che almeno ſi conſerva il dovuto riſpetto ad una oſſervanza, tanto particolarmente raccomandata.

CAPITOLO XLIII.

DE IJS, QUI AD OPUS DEI, VEL MENSAM TARDE OCCURRUNT.

AD horam Divini Officij, mox ut auditum fuerit ſignum, relictis omnibus, quælibet fuerint in manibus, ſumma cum feſtinatione curratur, cum gravitate tamen, ut non (1) *ſcurrilitas inveniat fomitem. Ergo nihil operi Dei præponatur. Quod ſi quis* (2) *ad Nocturnas Vigilias poſt* Gloriam *Pſalmi nonageſimi quarti,* (3) (*quem propter hoc omnino ſubtrahendo, & moroſe volumus dici*) *occurrerit; non ſtet in ordine ſuo in Choro, ſed ultimus omnium* (4) *ſtet, aut in loco, quem talibus negligentibus ſeorſum conſtituerit Abbas, ut videatur ab ipſo, vel ab omnibus, uſque dum, completo opere Dei publica, ſatisfactione pœniteat.*

Idea

DI QUELLI, CHE VANNO TARDI ALL' UFIZIO DIVINO, OVVERO IN REFETTORIO.

SUbito che i Fratelli ſentiranno il ſegno dell' Ufizio Divino, tutte, laſciata qualunque coſa poteſſero avere fra le mani, anderanno a radunarſi incontanente, e con tutta ſollecitudine, conſervando però tutta la gravità, e modeſtia, per non dare occaſione alle ſcurrilità. Neſſuna coſa dunque ſi anteporrà all' opere di Dio. Che ſe taluno verrà all' Ufizio della notte dopo il *Gloria Patri* del Salmo novanteſimoquarto (che appunto per queſto motivo vogliamo, che ſi dica adagiatamente) non anderà in Coro nel ſuo luogo ſolito, ma ſtarà nell' ultimo di tutti, oppure in un' altro ſeparato, e dall' Abate aſſegnato, per ſimil ſorta di negligenti, acciocchè ſtia egli eſpoſto agli occhi dell' Abate, e di tutti, fin che, terminato l' Ufizio, emendi la ſua colpa con altra pubblica ſoddisfazione.

Sca-

---

(1) Oxon. *ſcurrilitatis*. (2) Oxon. Caſſin. *in nocturnis vigilijs*. Conc. *in nocturnis*. Flor. *nocturnis vigilijs*. (3) Oxon. Vict. p. addunt *Venite exultemus*. (4) Oxon. deeſt, *ſtet*.

Ideo autem eos in ultimo, aut ſeorſum judicavimus debere ſtare, ut viſi (1) ab omnibus, vel pro ipſa verecundia (2) ſua emendentur. Nam ſi (3) foris Oratorio remaneant, erit forte talis, qui ſe aut recollocet, & dormiat, aut certe ſedeat ſibi foris, vel fabulis vacet, (4) & detur occaſio maligno, ſed ingrediatur intus, ut nec totum perdat, & de reliquo emendetur.

Diurnis autem horis, qui ad opus Dei poſt Verſum, & Gloriam primi Pſalmi (5) qui poſt Verſum dicitur, non occurrerit, lege qua ſupradiximus, in ultimo ſtet, nec præſumat ſociari Choro Pſallentium uſque ad ſatisfactionem, niſi forte Abbas licentiam dederit (6) permiſſione ſua, ita tamen ut ſatisfaciat reus ex hoc.

Ad (7) menſam autem, qui ante Verſum non occurrerit, ut ſimul omnes dicant Verſum, & orent, & ſub uno omnes accedant ad menſam, qui (8) per negligentiam ſuam, aut vitium non occurrerit, (9) uſque ad ſecundam vicem, (10) pro hoc corripiatur; ſi denuo non emendaverit, non permittatur ad (11) menſæ communis participationem, ſed

Stimiamo poi a propoſito di fare ſtar ſeparati queſti tali, oppure di loro aſſegnare l'ultimo luogo, acciocchè, ſe non altro, almeno per la vergogna di dovere ſtare coſì fattamente eſpoſti agli occhj di tutti, ſi emendino dalla loro pigrizia. Imperciocchè ſe ſtaſſero fuori dell' Oratorio, forſe taluno anderebbe a ricoricarſi, o ſe ne ſtarebbe a ſedere a ſuo bell' agio, o forſe anche ſi perderebbe in chiacchiere, dando occaſione al Demonio di tentarlo. Quando torna meglio, che egli pure entri in Coro, acciocchè per una parte non perda tutto l'Ufizio, e per l'altra ſconti la pena del ſuo mancamento.

Riguardo poi alle ore del giorno, chi verrà dopo il Verſetto, ed il *Gloria Patri* del primo Salmo, che ſi dice dopo il Verſetto, ſtarà, conforme abbiamo già ordinato, nell' ultimo luogo, e non ardirà unirſi al Coro dei Fratelli, che cantano l'Ufizio, fin'a tanto che non abbia ſcontato il caſtigo aſſegnato, ogni qualvolta però l'Abate non glie lo permetteſſe, ma anche in tal caſo, non dovrà eſſere eſente da qualche altro caſtigo.

Così parimente riguardo al Refettorio, chi non arriverà prima del Verſetto, acciocchè tutti inſieme poſſano dire il Verſetto, fare l'Orazione, e ſederſi a tavola; ſe non ſarà venuto a tempo per propria colpa, o negligenza, ſarà ripreſo ſino alla ſeconda volta, ma ſe non ſi prenderà penſiero di emendarſi, ſi paſſerà a ſepa-

K 2

---

(1) Hild. *ab omnibus*. (2) Oxon. *emendatur*. (3) Al. *ſi foris Oratorium*. (4) Al. *& datur*, Al. *& ſi datur*. Al. *ne detur*. (5) Ebrul. Faron. & Lyr. deſunt. *qui poſt verſum dicitur*. (6) Al. *exstiterit*. (7) Al. *ad horam vero refectionis*. (8) Oxon. *vitio*. (9) Flor. *uſque ſecunda vice*. Caſſin. *uſque ſecundam vicem*. (10) Al *propter hoc*. Al *pro hoc vitio*. (11) Nath. *ad menſam participationis*.

ſed ſequeſtratus a conſortio omnium, reficiat ſolus, ſublata ei portione ſua (1) *vini, uſque ad ſatisfactionem,* (2) *& emendationem. Similiter autem patiatur, qui ad illum Verſum non fuerit præſens, qui poſt cibum dicitur.* (3) *Nec quiſquam præſumat ante ſtatutam horam, vel poſtea, quicquam cibi, vel potus* (4) *percipere. Sed & ſi cui offertur aliquid a Priore, & accipere renuerit; hora, qua deſideraverit hoc, quod prius recuſavit, aut aliud, omnino nihil* (5) *percipiat, uſque ad emendationem congruam.*

ſeparato dalla tavola comune; mangerà ſolo, e ſeparato dalla compagnia de' ſuoi Fratelli, e ſtarà ſenza la ſua porzione di vino, ſin' a tanto che non abbia ſoddiſfatto, e non ſi ſia emendato. Nello ſteſſo modo ſi procederà anche contro chi non interverrà al Verſetto, che ſi dice dopo la tavola. Neſſuno poi ardirà mangiare, nè bere checcheſſia fuora de' tempi determinati, ma ſe taluno faceſſe difficoltà a ricevere qualche coſa datagli o a nome, o per mano del Superiore, ſuccedendo, che in appreſſo la deſideri, non ſi dovrà dargli più nè quella, nè altra ſimile, ſin tanto che non abbia imparato ad eſſere più ſemplice, e più ubbidiente.

CAPITOLO XLIII.

DI QUELLI, CHE VANNO TARDI ALL'UFIZIO DIVINO, OVVERO IN REFETTORIO.

COMMENTARIO.

RELICTIS OMNIBUS, QUÆ FUERINT IN MANIBUS. *Si laſcierà qualunque coſa poteſſe eſſere alla mano,* per accorrere all' Ufizio Divino, ſubito che ſi ſentirà il ſegno. Non ſi può leggere ſenza ammirazione, nè ſenza reſtare edificato il modo tutto ſervoroſo, e divoto, con cui gli antichi Monaci accorrevano all' Ufizio Divino; immediatamente che ſe ne dava il ſegno, ſi vedeano volare all' Oratorio, come uno ſciame d' Api, che eſce dall' alveare; e quel ſilenzio, che poch' anzi regnava nell' Oratorio, non ſe ne partiva a motivo della voce dei Solitarj, che colà ſi erano radunati a lodare il Signore, ſe non per paſſare alle Officine del Moniſtero; dove poco prima rimbombavano gli ſtromenti dei Lavoratori. Se un Copiatore, mentre ſtava traſcrivendo qualche Opera divota della Scrittura,

---

(1) Al. *de vino.* (2) Hild. deeſt, *& emendationem.* (3) Al. *& ne quis præſumat.* (4) Oxon. *ſumere.* (5) Al. *attingat.*

tura, o dei Padri, ſi ſentia chiamato all' Ufizio, ſbalzava incontanente, laſciando anche imperfetta quella lettera, che ſtava formando, l' Operajo impiegato in qualche faccenda meccanica, deponea le ſue arme, ed alzando il cuore a Dio, fattoſi il ſegno della Croce, e dicendo *Deo gratias*, correa con tutta ſollecitudine a cantare le lodi del ſuo Creatore. (a) Chi ſtava leggendo qualche libro di divozione, o chi era occupato nello ſtudio, o nella meditazione, chi per ragione del ſuo impiego, dovea badare a qualche coſa, o parlare con qualcuno, e queſti, e quelli tutti laſciavano prontamente la lezione, la meditazione, l' impiego, ed il diſcorſo, e raccogliendoſi in loro ſteſſi, s' incamminavano con diligenza *all' Opera del Signore*.

Quando ſonava il ſegno dell' Ufizio della notte (b) ognuno ſbalzava dal letto, e fattoſi il ſegno della Croce, dicea il Verſetto *Domine labia mea aperies*, poi il *Deus in adjutorium*, &c., e correndo all' Oratorio recitava divotamente il Salmo *Ad te Domine levavi animam meam*, &c., ed arrivato che foſſe in Coro, facea queſt' Orazione: *Io vi ringrazio Onnipotente Dio, che queſta notte mi abbiate conſervato, e difeſo; prego la voſtra miſericordia a concedermi di potere impiegare queſto giorno in voſtro ſervizio, dimodochè poſſa eſſervi accetto tra l' eſercizio dell' umiltà, e di una diſcreta condotta. Così ſia.* In altro luogo vedremo, qualmente ſiano ſtati iſtituiti certi Salmi, e certe Orazioni preparatorie, per cantare degnamente le lodi di Dio.

NIHIL ERGO OPERI DEI PRAEPONATUR. *Non ſi anteponga coſa alcuna all' Opera di Dio*. Neſſuno intereſſe, neſſuna occupazione, neſſun' atto di civiltà, neſſuno ſtudio, neſſuna coſa, io m' intendo però di quelle coſe, che non ſono incompatibili con l' Ufizio Divino. Vi ſono alle volte certi punti di neceſſità, od anche di convenienza, o di vantaggio evidente, che non ſi poſſono tralaſciare; di più anche nel Moniſtero ſteſſo vi ſono certi impieghi, che non permettono di potere aſſiſtere continuamente all' Ufizio Divino. Quelli per eſempio, che lavorano in cucina, o per i Foreſtieri, o per i Monaci, quelli, che ſi ſono ſtancati con lunghe conferenze in ſcuola, e che deono preparare nuova materia, per inſegnare ai loro Fratelli, o per predicare la parola di Dio; quelli, che ſono incaricati dell' Oſpitalità, ovvero dell' Infermaria, tutti queſti poſſono, ſenza traſgredire la Regola, aſſentarſi dall' Ufizio, altrimenti violerebbono varie altre regole della carità, e dell' oſſervanza, le quali, proporzionatamente parlando, ſono raccomandate egualmente, che l' aſſiſtenza all' Ufizio Divino, tali, per eſempio, ſono le regole, che riſguardano la cura degli ammalati, e dei Foreſtieri.

NON STET IN ORDINE SUO IN CHORO. *In Coro non ſtarà nel ſuo luogo ſolito*. Queſt' eſpreſſione, *non ſtet*, non ſtarà in piedi con gli altri, prova, che i Monaci in Coro ſtavano in piedi. I negligenti, che venivano tardi in Coro, andavano nell' ultimo luogo in pena della loro negligenza, e ſe chi venia tardi era l' ultimo del Coro, andava in un luogo ſeparato, aſſegnato per i negligenti, e codeſto luogo nell' Ordine di Clunì, e di Ceſtello, erano i gradini dell' Altare, o del Presbiterio. (c) Quelli dunque, che venia tardi, ſi proſtrava ginocchioni, ed appoggiato ſopra gli articoli delle dita, nel luogo, che abbiamo detto, poi alzandoſi, ſi chinava profondamente verſo l' Altare, e ſtava ivi all' impiedi nello ſteſſo luogo ſino alla fine dell' Ufizio; quando però l' Abate non aveſſe forſe mandato qualcuno e fargli ſegno di andare in Coro al ſuo luogo, nel qual caſo facea una riverenza all' Altare, ed al Coro, ed andava al ſuo luogo, dove nuovamente ſi proſtrava, e ſalutava il Coro con una riverenza, a cui tutti parimente corriſpondeano.

(a) Vide Reg. Magiſt. c. 54. Caſſian. l. 4. c. 12. Reg. S. Anſelmi c. 30., &c. (b) Ordo Converſat. Monaſt. initio. Vedi parimente Regular. Concord. Angliæ Nationis Monaſt. Proem. (c) Vide Udalric. l. 2. c. 6. Conſuetud. Farfen. & S. Petri, &c. Uſus Ciſterc. c. 75. Julian. Pariſ. lib. de prima vivendi ratione Ciſterc. parte 2. c. 6. Sectione 1.

Del reſto S. Benedetto ordinando, che i negligenti entrino in Coro, e ſi accompagnino con i loro Fratelli dopo data la ſoddisfazione della loro negligenza, ſi è diſcoſtato dalla pratica degli antichi Monaci. (*a*) La maggior parte degli Antichi, credeano di caſtigare abbaſtanza i negligenti, privandoli di un' onore tanto grande, quanto ſi è quello d' intervenire all' Ufizio. Ma S. Benedetto ha avuto altre mire; adduce la ragione della ſua condotta poco dopo, ed in un certo modo la ſcuſa, dicendo, di eſſerſi contenuto in cotal guiſa, per procurare di indurre i negligenti ad emendarſi, ſe non per altro motivo, almeno per la vergogna di ſtare eſpoſti a tutta la Comunità, e ſeparati dagli altri, e perchè ſe non permettea loro di entrare in Coro, quantunque dopo cominciato l' Ufizio, forſe taluno non ſe ne prendeſſe poco faſtidio, e ſe ne ritornaſſe bravamente a letto, ſe era di notte; oppure ſe era di giorno, ſi tratteneſſe fuori a chiacchierare. Egli dunque vuole, che entrino, acciocchè non perdino tutto, ed acciocchè ſcontino la loro negligenza, con l' umiliazione.

USQUE DUM COMPLETO OPERE DEI PUBLICA SATISFACTIONE POENITEAT. *Sin' attanto che dopo l'Ufizio dia per pubblica ſoddisfazione del ſuo mancamento*. La prima ſoddisfazione, o ſia umiliazione, di cui abbiamo parlato, era ſolamente una penitenza preparatoria, imperocchè il negligente dopo l' Ufizio avea un' altra penitenza pubblica ad arbitrio dell' Abate. Nelle antiche Regole derivate da quella di S. Benedetto, come dalla loro primitiva ſorgente, non ſi ſcorge un modo uniforme di dare coteſta pubblica ſoddisfazione dopo l' Ufizio. La Regola di S. Fruttuoſo, (*b*) ſenza dir altro, vuole, che il reo ſoggiaccia alla penitenza, e che non ardiſca di entrare nell' Oratorio in compagnia degli altri: *Introire in Oratorium cum caeteris non audeat, ſed pœnitentiæ deligabitur*.

La Regola del Maeſtro (*c*) ordina, che chi non arriva al primo Salmo, debba eſſere rimandato fuori, e che l' Abate dopo l' Ufizio lo debba riprendere ſegretamente, che chi viene dopo il ſecondo Salmo, debba eſſere acremente ripreſo nell' Oratorio alla preſenza di tutti, e che finalmente chi viene dopo il terzo, debba eſſere ſcacciato dall' Oratorio, e ſcomunicato, e non poſſa più rientrare, prima di averne fatta penitenza pubblica alla porta della Chieſa. In quanto poi alle Ore del giorno, chi arrivava dopo il ſecondo Salmo, incorrea la ſcomunica.

La Regola di un Certo per le Vergini (*d*) condanna alla recita di dodici Salmi di più dell' ordinario quelle, che vengono tardi all' Ufizio, e ſe taluna non andava all' Ufizio della notte, eſſendochè per coteſt' Ora non vi è ſcuſa da poter allegare, era caſtigata con un rigoroſo digiuno: *Superpoſitione damnetur*. Queſto ter-

mine

(a) Vide Caſſian. Inſtitut. lib. 5. c. 7. Regul. s. Macarii c. 14. Reg. Tarnat. cap. 5.
(b) S. Fructuoſi Regul. cap. 18. (c) Regul. Magiſt. c. 73. (d) Regul. Cujuſd. ad Virgin. cap. 2.

mine, *ſuperpoſitio*, appreſſo gli Autori Aſcetici, ordinariamente ſignifica accreſcimento, o raddoppiamento di digiuno. S. Ceſario Arelatenſe nel Capitolo XI. della ſua Regola condanna a prendere immediatamente le ſtaffilate quelli, che vengono tardi: *Si tardius venerit, ſtatim de ferula in manus accipiat.*

Le Coſtituzioni di Bursfeld (a) dicono, che quelli, che arrivano tardi all' Ufizio, debbano ſtare in piedi davanti i gradini del Presbiterio, ed ivi trattenerſi fino a tanto che il Superiore faccia loro il ſegno di andare al ſuo luogo, e dopo che ſono al loro luogo, debbano proſtrarſi, e baciare la terra, e che dopoi poſſano cantare inſieme degli altri. Dicono inoltre, che neſſuno preſuma entrare nè in Coro, nè in Refettorio, quando i Fratelli ſtanno proſtrati, o chinati, ma che ſi debba aſpettare, che ſi rialzino, per non diſturbare quelli, che ſtanno occupati nel ſanto Eſercizio dell' Orazione, e della Salmodia.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino vogliono, che ſe il Monaco viene tardi a Mattutino, ed arriva dopo il *Gloria Patri* del *Venite exultemus*, debba inginocchiarſi, ed andare a fare la ſcuſa al Superiore, oppure andare nell' ultimo luogo, ovvero al luogo aſſegnato per i negligenti, ed ivi ſtare ſin tanto che gli ſi faccia ſegno di andare al ſuo poſto, dopo il Mattutino poi vogliono, che nuovamente s' inginocchi in mezzo al Coro, e che vi ſtia ſin che gli ſi faccia ſegno di levarſi, e finalmente preſcrivono proporzionatamente lo ſteſſo per le Ore del giorno; il tutto conforme ordina la Regola.

Niccolò di Frattura, Abate di S. Vincenzo di Volterno, che ſcriſſe il ſuo Commentario l' anno 1299., dice, che nel ſuo Moniſtero ſi coſtumava inginocchiarſi ſemplicemente in mezzo al Coro, ſenza dare altra ſoddisfazione per eſſer venuto tardi all' Ufizio, o per aver fatto qualche sbaglio, ogni qual volta però queſti tali foſſero alcuni dei vecchi, imperciocchè ſe i Monaci giovani commettevano ſimili mancamenti, erano ſeveramente ripreſi in pieno Capitolo, oppure anche condannati alla diſciplina.

Il Concilio di Aquiſgrana, (b) in conſeguenza dello ſteſſo riſpetto dovuto all' Ufizio, ordina, che i Canonici, i quali vanno tardi a Mattutino, o a qualche altr' Ora dell' Ufizio, non debbano trattenerſi fuori, ma entrare in Chieſa, ed andare nell' ultimo luogo, o nel luogo dei negligenti. Pietro Boerio (c) dice di aver veduto alla Madonna di Parigi, che i Canonici, che andavano tardi all' Ufizio, non ardivano andare al loro luogo, ma che ſi fermavano negli Stalli abbaſſo. Giulio Negrone (d) atteſtiſce di avere parimente veduto i Cardinali, che arrivavano tardi quando il Papa tenea Cappella, ſtarſene in piedi in mezzo al Coro, dopo che aveano fatta la riverenza alla Croce, ed al Papa, e non andare al loro luogo, ſe non dopo averne ottenuta la licenza dal Santo Padre.

POST GLORIAM PRIMI PSALMI, QUI POST VERSUM DICITUR. *Chi arriverà in Coro dopo il* Gloria *del primo Salmo, che ſi dice dopo il Verſetto.* Qual' è queſto Verſetto? Certamente il *Deus in adjutorium*, che precede il primo Salmo, ma non immediatamente, poichè tra il *Deus in adjutorium*, ed il Salmo, ſi canta l' Inno proprio dell' Ora.

(a) Caeremonial. Bursfeld. parte 2. c. 12. (b) Concil. Aquiſgran. an. 818. can. 131. (c) Petrus Bohetius in Reg. cap. 43. (d) Julius Nigron. in Regul. Commun. Societ. Jeſu num. 27.

NISI FORTE ABBAS LICENTIAM DEDERIT PERMISSIONE SUA. *Se non le ſe, che l' Abate glie ne daſſe una licenza particolare*, per poterſi unire al Coro di quelli, che cantano. Quando il Monaco è arrivato in Coro, e che ſi è umiliato, l' Abate può permettergli di andare al proprio luogo, ma non per queſto reſta diſpenſato del ſoddisfare dopo l' Ufizio, o proſtrandoſi nuovamente in mezzo del Coro, od alla porta dell' Oratorio, (a) o finalmente accuſandoſene nel proſſimo Capitolo, e ſcontando la pena, che gli ſarà impoſta: *Ita tamen ut ſatisfaciat reus ipſe*.

AD MENSAM AUTEM, QUI ANTE VERSUM NON OCCURRERIT, &c. *Chi non ſi troverà alla tavola comune prima del Verſetto*, prima del *Benedicite*, che ſi dice in comune prima della refezione, ſarà ripreſo per la prima, e per la ſeconda volta: ma ſe non ſe ne emenda, ſi paſſerà a ſepararlo dagli altri, ed a farlo mangiare a ſolo in diſparte ad una tavola, deſtinata per ſimil ſorta di negligenti, ſenza tampoco ſomminiſtrargli la porzione del vino, che ſi dà agli altri; e tutte queſte coſe *uſque ad ſatisfactionem*, fino a tanto che abbia ſoddisfatto, cioè, ſecondo il parere di alcuni, (b) fino a tanto che ſe ne ſia emendato, e ſia fatto più diligente, ovvero, ſecondo che interpetrano alcuni altri, (c) fino a tanto che ſoddisfaccia, dimandando perdono dopo la tavola ginocchioni in mezzo al Refettorio.

In queſto luogo è da oſſervarſi la dolcezza, e la moderazione di San Benedetto nel correggere i mancamenti; egli vuole, che prima di caſtigare quelli, che vengono tardi in Refettorio, ſi ammoniſchino per ben due volte, non mettendo mano al caſtigo ſe non alla terza. Se poi ſi tratta dei Decani, i quali manchino dal loro dovere, vuole, che prima di procedere contro di loro col rigore della Regola, ſieno ammoniti tre volte; ma in ordine al Priore, non vuole, che ſi deponga, ſe non dopo la quarta ammonizione, ed in caſo che cadeſſe in colpe ſtrepitoſe: *Clare fratribus culpis*.

La Regola del Maeſtro (d) condanna a mangiare in diſparte chi non interviene alla benedizione della tavola; non vuole, che ſi benedica quello, che gli ſi dà, nè che ſi faccia il ſegno della Croce ſopra il di lui cibo, nè che ſi parli con eſſo lui trattanto che mangia. San Fruttuoſo (e) quelli, che vengono tardi, gli fa ſtare ſenza mangiare. Sant' Iſidoro (f) vuole, che o facciano penitenza della loro negligenza, o ſi ritirino ſenza mangiare. Queſte tre Regole poſſono paſſare per altrettanti Commentarj della Regola di S. Benedetto. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ordinano, che quelli, che vengono dopo cominciato il *Benedicite*, ſi inginocchino in mezzo al Refettorio, e non ſi alzino, ſe non dopo che il Superiore abbia loro fatto il ſegno, e poi, che vadano a fargli la ſcuſa. In quanto poi ai Serventi di cucina, ordinano bensì, che debbano inginocchiarſi, ma però che non facciano ſcuſa, imperciocchè ſi ſa notoriamente, che eſſi ſono ſtati legittimamente impediti.

SIMILITER PATIATUR QUI AD ILLUM VERSUM NON FUERIT PRÆSENS, QUI POST CIBUM DICITUR. *Si procederà nello ſteſſo modo contro chi non ſi troverà al Verſetto, che ſi dice dopo la tavola.* Cioè alla refezione ſuſſeguente ne darà ſoddisfazione, mangiando ſolo, ed in diſparte. Sotto il nome di Verſetto s' intende il Ringraziamento, e principalmente il Verſetto: *Confiteantur tibi Domine omnia opera tua*, e l' Orazione: *Agimus tibi gratias*,

---

(a) Ita Calmet, & Haeftenus. (b) Paulus Diacon. (c) Hildem. Bernard. Caſſin. hic. (d) Regul. Magiſt. c. 73. (e) Reg. S. Fructuoſ. c. 13. (f) Reg. S. Iſidori c. 10.

Digitized by Google

tuas, &c. la quale ſi dice dopo la tavola, ed il Verſetto *Memoriam fecit*, con l' Orazione *Benedictus Deus in donis ſuis, &c.* la quale ſi dice dopo la cena, imperciocchè il *Miſerere mei Deus*, i Verſetti, e le Orazioni ſuſſeguenti, che ſi recitano al preſente o in Chieſa, o in Capitolo, ſono di più moderna iſtituzione. Del reſto la coſtumanza di andare in Chieſa a fare il Ringraziamento della tavola è nell' Ordine Monaſtico antichiſſima, ed è tuttavia in uſo nell' Ordine di Cluni, in quello di Ciſtello, ed in molti altri Moniſteri dell' Ordine Benedettino. (a)

NEC QUISQUAM PRÆSUMAT ANTE STATUTAM HORAM, VEL POSTEA QUICQUAM CIBI, VEL POTUS PERCIPERE. *Neſſuno ardiſca nè mangiare, nè bere nè prima, nè dopo le ore determinate.* Gli antichi Monaci oſſervavano, dice Caſſiano, (b) tanto eſattamente queſta pratica, che in paſſeggiando per gli Orti non avrebbono nemmeno ardito di toccare, nè di cogliere un frutto, nè di aſſaggiare qualunque menoma coſa, ſenza la licenza del Superiore, e prima dell' ora della tavola. S. Baſilio (c) condanna a digiunare molto tardi chi mangia prima, o dopo l' ora ordinaria. La Regola Tarnatenſe (d) proibiſce di bere, anche dell' acqua, e di aſſaggiare qualunque frutto fuori di paſto. Quella di S. Iſidoro (e) ſcomunica quelli, che mangiano clandeſtinamente, ovvero fuori delle ore della tavola. *Excommunicationis ſententiæ ſubjacebit qui vel occulte, vel extra ordinariam menſam aliquid deguſtaverit.* S. Baſilio, (f) tanto eſperimentato nella condotta delle anime, dice di non avere mai conoſciuto alcuno dedito alla gola, ed aſſuefatto a mangiare di naſcoſto, che ſi ſia emendato da tale difetto.

SI CUI OFFERTUR ALIQUID A PRIORE, ET ACCIPERE RENUERIT, HORA, QUA DESIDERAVERIT, HOC QUOD PRIUS RECUSAVIT, AUT ALIUD, OMNINO NIHIL PERCIPIAT. *Se il Superiore eſibiſce qualche coſa ad alcuno, e che queſti non la voglia ricevere, venendo poi a deſiderarla, non avrà più nè quella, nè altra, fin tanto che non abbia ſoddisfatto.* Sin tanto che non abbia dimandato perdono al Superiore dello ſprezzo moſtrato del di lui dono, Il ricuſare ciò, che eſibiſce un Superiore, diviene dalla parte dell' Inferiore una ſpecie d' inſulto, anticamente il rifiuto paſſava per una ſomma inciviltà. (g) S. Baſilio (h) dimanda, come debba contenerſi un Superiore con chi rifiuta con mala grazia le coſe, di cui abbia biſogno, e riſponde, che queſto tale merita, che un' altra volta non gli ſi dia ciò, che dimanda, fino a tanto che l' Abate non abbia conoſciuto, che ſi ſia emendato da queſto vizio. Smaragdo ſpiega queſto paſſo in un modo aſſai ſingolare, voltando il Teſto della Regola in queſto ſenſo (i)
„ Chi rifiuta ciò, che gli eſibiſce il Superiore, ſe dopoi deſidera la coſa
„ rifiutata, in tal caſo dovrà ricevere, prima d' ogni altra coſa, quel tan-
„ to, che poco prima avea ricuſato, oppure non avrà nulla affatto „.
Come ſe S. Benedetto aveſſe detto: *Si cui aliquid offertur a Priore, & accipere renuerit, hora, qua deſideraverit, (accipere) aut hoc percipiat, quod prius recuſavit, aut aliud omnino nihil.*

(a) Vide Martene hic p. 584. (b) Caſſian. lib. 4. Inſtit. c. 18. (c) Reg. Baſilij Fuſ. c. 15. (d) Reg. Tarnat. cap. 9. (e) Iſidor. Regul. cap. 10. (f) Baſil. Serm. de abdicat. rerum (g) Homer. Odyſſ. ἀνήνασθαι δὲ γὰρ αἰσχρόν. (h) Baſil. Reg. brev. interrogat. 134. (i) Smaragd. hic. Ita & Petrus Diac. citat. a Bernard. Caſſin.

CAPITOLO XLIV.

DE IJS QUI EXCOMMUNICANTUR, QUOMODO SATISFACIANT.

Qui pro (1) gravioribus culpis ab Oratorio, & a Menſa excommunicantur, hora, qua Opus Dei in Oratorio (2) celebratur, ante fores Oratorij proſtratus jaceat, nihil dicens, niſi tantum poſito in terra capite, (3) ſtratus, pronus omnium de Oratorio exeuntium pedibus ſe projiciat. & hoc tandiu faciat, uſque dum Abbas judicaverit ſatisfactum eſſe. Qui dum juſſus ab Abbate venerit, provolvat ſe (4) Abbatis, deinde omnium veſtigijs, ut orent pro eo. Et tunc ſi juſſerit Abbas, recipiatur in Choro, vel (5) in ordine, quo Abbas decreverit, ita ſane ut Pſalmum, aut Lectionem, vel aliud quid non præſumat in Oratorio imponere, niſi iterum Abbas jubeat. Et omnibus Horis, dum completur (6) Opus Dei, projiciat ſe in terram in loco, (7) in quo ſtat, & ſic ſatisfaciat, uſque dum ei (8) jubeat Abbas, ut quieſcat jam ab hac ſatisfactione. Qui vero pro levibus culpis excommunicantur tantum a menſa, in Oratorio ſatisfaciant, uſque ad juſſionem Abbatis (9) hoc perficiant, uſque dum benedicat, & dicat: ſufficit.

COME DEBBANO SODDISFARE GLI SCOMUNICATI.

QUello, che per qualche grave mancamento ſarà ſtato ſeparato dalla Chieſa, e dalla tavola comune, dovrà ſtare proſtrato bocconi alla porta in tempo dell'Ufizio, e ſenza dir parola, ſi butterà a' piedi di quelli, che eſcono, e continuerà in queſto modo, ſino a tanto che l'Abate ſtimi, eſſere compiuta la di lui penitenza. Quando poi l'Abate gli ordinerà di venire avanti, egli ſi proſtrerà a' piedi di lui, e di tutti i Fratelli, raccomandandoſi alle loro orazioni. Ed allora ſe l'Abate lo comanderà, ſarà ricevuto in Coro, ed andrà a quel poſto, che egli gli avrà aſſegnato, con condizione però, che non debba nè intonare Salmi, nè dire Lezioni, nè altre coſe ſimili, ſenza eſpreſſa di lui licenza. In fine di tutte l'Ore dell'Ufizio ſi proſtrerà in terra, in quello ſteſſo luogo, in cui ſi troverà, e continuerà a fare lo ſteſſo, ſin che l'Abate non gli comandi di ceſſare dalla penitenza. Quelli poi, che ſono ſolamente ſeparati dalla tavola a motivo di colpe leggieri, daranno ſoddiſfazione in Chieſa, continuando, ſin che lo comanderà l'Abate, e ſin che, dando loro la benedizione, dichiari, baſtare la penitenza, da eſſi loro già ſcontata.

CAPI-

---

(1) Hild. Dunelm. Bobet. in 1. Comment. tit. *graves culpa*. (2) Al. *percelebratur*. (3) Hild. cum quibuſd. *proſtratus pronus*. Comp. *& ſtratus pronus*. Faten. Ebnilenſ. Conch. Lyr. *pronus*. (4) Flor. *ipſius Abbatis pedibus, deinde omnibus veſtigijs*. Hild. *Abbatis pedibus, & omnium veſtigijs Fratrum*. (5) Al. *ordine*. (6) Caſſin. Flor. *percompletur*. (7) Al. *qui ſtat*. (8) Al. *jubeat iterum*. (9) Caſſin. *& tandem hoc perficiant*.

CAPITOLO XLIV.

COME DEBBANO SODDISFARE GLI SCOMUNICATI.

COMMENTARIO.

QUI PRO GRAVIORIBUS CULPIS AB ORATORIO, ET A MENSA EXCOMMUNICANTUR. *Quelli, che ſono ſcomunicati dall' Oratorio, e dalla tavola, per qualche grave mancamento.* San Benedetto ha già trattata la materia della ſcomunica nei Capitoli 23, 24. 25. 26. 27., in queſto deſcrive ſolamente il modo, in cui gli ſcomunicati debbano ſoddisfare. Egli ammette due ſorti di ſcomunica, una per le colpe gravi, la quale traeva ſeco la ſeparazione dall' Oratorio, e dalla menſa comune, l' altra per le colpe minori, la quale ſeparava ſolamente dalla compagnia dei Monaci in Refettorio. La prima è la ſcomunica maggiore, e ne ha tutti i caratteri; Lo ſcomunicato non potea entrare nell' Oratorio, nè trattare co' ſuoi Fratelli; non mangiava, nè parlava con eſſo loro, e ſtava proſtrato alla porta dell' Oratorio, ſino a tanto che gli ſi concedea il perdono. In queſto modo altre volte anche i peccatori pubblici, e gli ſcomunicati ſoddisfacevano alle porte della Chieſe.

USQUE DUM ABBAS JUDICAVERIT, SATISFACTUM ESSE. *Sino a tanto che l' Abate giudichi, che queſto tale abbia ſoddisfatto.* Gli antichi Commentatori della Regola (a) dicono, che quando l' Abate giudicava, che il delinquente aveſſe abbaſtanza fatto conoſcere la ſua umiliazione, e ravvedimento, radunava la Comunità in Capitolo, e dicea, qualmente egli credea, che quel tal Monaco aveſſe ſoddisfatto alla ſua penitenza, e che però ne dimandava al parere anche della Comunità, ſe queſta era dello ſteſſo ſentimento, ſi facea entrare in Capitolo lo ſcomunicato, il quale ſi proſtrava a' piedi dell' Abate, confeſſava la ſua colpa, e ne dimandava perdono, promettendo di emendarſene, l' Abate gli dicea di alzarſi, egli ſi alzava, ma dopoi ſi proſtrava nuovamente più di una volta ai piedi de' ſuoi Fratelli, raccomandandoſi alle loro orazioni, e continuando nello ſteſſo modo, ſino a tanto che l' Abate gli dicea baſta. Allora l' Abate gli dicea di ſpogliarſi, e di ricevere la diſciplina, dopo la quale gli ſi concedea il perdono, e la licenza di mangiare in Refettorio inſieme con i ſuoi Fratelli nel luogo, che gli veniva aſſegnato, ed in ordine alle altre coſe di con-

---

(a) Vide Hildemar. Bernard Caſſin. Nicolaum de Fractura, Boherium, &c. Vide etiam Statuta Lanfranci c. 17.

contenerſi nell' Oratorio, come colpevole di colpe minore, ec. Queſto è quanto ſi legge negli Statuti di Lanfranco.

Le Regole di S. Fruttuoſo, e di S. Iſidoro (a) dicono, che lo ſcomunicato dell' Oratorio, e della tavola debba ſtare proſtrato alle porte dell' Oratorio, ſcoperto, e ſenza cintola, a dimandare perdono della ſua negligenza a tutti quelli, che entrano, e che ſortono, ſenza che però ardiſca di parlare a chiccheſſia, nè di cantare inſieme degli altri, e che proporzionatamente debba fare lo ſteſſo alla porta del Refettorio quando entrano, o ſortono i Fratelli; e che debba continuare in queſti eſercizj di umiliazione, ſino a tanto che i di lui Fratelli, moſſi a compaſſione, gl' impetrino dall' Abate il perdono, che egli implora.

TUNC EI JUSSERIT ABBAS, RECIPIATUR IN CHORO, VEL IN ORDINE, QUO ABBAS CONSTITUERIT. *Allora, ſe l' Abate lo comanderà, ſarà ammeſſo in Coro, ed in quel poſto, che l' Abate gli aſſegnerà.* Dopo l' aſſoluzione della ſcomunica non era intieramente ad un tratto rimeſſo in tutti i primieri ſuoi onori, principalmente in quanto al Coro, non andava, ſe non che al luogo aſſegnatogli, e non era rimeſſo nel primiero grado, ſe non con una ſpeciale licenza. (b) Uldarico dice, che nell' Ordine di Cluni queſti tali avevano l' ultimo poſto in tutti i luoghi.

ITA TAMEN UT PSALMUM, AUT ANTIPHONAM . . . . . . IN ORATORIO NON PRAESUMAT IMPONERE. *Dimodochè però non ardirà d' intonare in Coro nè Salmi, nè Antifone.* Potrà bensì cantare in compagnia degli altri, e fare orazione con eſſo loro, ma non già intonare, nè cantare checcheſſia a ſolo. (c) Uldarico dice, che non gli era permeſſo nè di celebrare la Meſſa, nè di fare la Comunione, nè di ricevere la pace alla Meſſa, nè di baciare il Teſto dell' Evangelio in Chieſa, e finalmente, che non ſi notava nella Liſta degli Ufiziali del Coro nè per cantare, nè tampoco per intonare.

DUM COMPLETUR OPUS DEI PROJICIAT SE IN TERRAM IN LOCO, IN QUO STAT. *In fine dell' Ufizio Divino ſi proſtrerà in terra nel luogo, dove ſi trova.* Quando ſtava per finire l' Ufizio, e prima del *Gloria Patri* dell' ultimo Salmo dell' Ora, egli ſi proſtrava in terra; in quello ſteſſo luogo, dove ſi trovava. Gli Statuti di Lanfranco, da noi citati poch' anzi, dicono, che dopo finita l' Ora dell' Ufizio, queſto tal Monaco s' inginocchiava al ſuo luogo, e ſoddisfacea in quella maniera, che ſoddisfaceano quelli, che fallavano nel cantare il Salmo. Bernardo, e S. Uldarico dicono, che queſto tale s' inginocchiava al *Benedicamus*, quando gli altri ſtavano ritti.

QUI VERO PRO LEVIBUS CULPIS, TANTUM EXCOMMUNICANTUR A MENSA. *Ma quelli, che ſono ſoltanto ſeparati dalla tavola per colpe leggieri, ſoddisfaranno nell' Oratorio.* S. Benedetto non ſpecifica in che modo doveſſero ſoddisfare, ma ecco quello che riferiſcono le Antiche Conſuetudini. (d) Quando, dicono queſte, ſono finiti i Salmi, ed i Monaci ſi chinano, o s' inginocchiano, per fare orazione, quelli che ſono in penitenza, per colpe leggieri, ſi proſtrano ſu i gradini dell' Altare, o del Presbiterio, e vi ſtanno ſino alla fine dell' Ufizio, e dopo fanno una profonda reverenza, prima verſo l' Altare, indi verſo il Coro, e continuano in coteſto modo, ſin tanto che l' Abate mandi loro qualche Decano, per avviſarli in ſuo nome,

---

(a) Regula Iſidori cap. 18. Regula Fructuoſi cap. 14. (b) Bernard. Caſſin. Richard. de Sancto Angelo, Boherius. (c) Bernard. Caſſin., & Boher. (d) Lanfranc. in Statut. c. 17. Conſuetud. S. Benigni c. 51., &c.

Google

nome, che ceſſino, ed allora facendoli una profonda riverenza, ſe ne vanno al loro luogo. Se in queſto frattempo occorrea qualche Feſta di dodici Lezioni, o qualche altra Feſta, ſi ſoſpendea la penitenza ſino ad un'altro giorno ſemplice.

CAPITOLO XLV.

DE IJS, QUI FALLUNTUR IN ORATORIO.

S*I quis, dum pronunciat Pſalmum, Reſponſorium, aut Antiphonam, vel Lectionem,* (1) *fallitur, niſi* (2) *tum ſatisfactione* (3) *ibi coram omnibus humiliatus fuerit, majori* (4) *vindictæ ſubjaceat: quippe qui noluit humilitate corrigere, quod* (5) *negligentia* (6) *deliquit.* ***Infantes vero pro tali culpa vapulent.***

DI QUELLI, CHE FALLANO IN CHIESA.

SE taluno ſbagliando nel recitare qualche Salmo, o Antifona, o qualche Lezione, incontanente non ſi umilia, dandone pubblica ſoddisfazione, ſarà più ſeveramente caſtigato, avvegnachè non ha voluto correggere, con l'umiliazione, la colpa della propria negligenza. I Fanciulli poi per ſimili mancamenti ſi caſtigheranno con pene corporali.

CAPI.

---

(1) Oxon. Flor. *fallitus fuerit.* Caſſ. & *feſellerit.* Sab. *fallit.* (2) Narb. Sabin. Lyr. Comp. Hæften *per ſatisfactionem.* (3) Hild deeſt, *ibi.* (4) Conch *emendatorem.* (5) Al. *per negligentiam.* (6) Al. *delinquit.*

CAPITOLO XLV.

DI QUELLI, CHE FALLANO IN CHIESA.

COMMENTARIO.

SI QUIS DUM PRONUNCIAT PSALMUM . . . . . FALLITUR , &c. *Se taluno in pronunziando qualche Salmo*, *qualche Reſponſorio*, o qualche altra coſa, *sbagliaſſe*, *ſe non ſi umilierà*, *e ſe non ſoddiſfarà in preſenza di tutti*, ec. Ma in che modo dee egli ſoddiſfare? Il noſtro Santo Legislatore non lo dice; ma i Commentatori diſtinguono quattro ſorti di colpe. Primo: Quando un Monaco, per eſempio, intona, o legge male qualche Lezione, e quindi fa sbagliare tutto il Coro. Secondo: Quando diſturba ſolamente i vicini. Terzo. Quando sbaglia egli ſolo. Quarto. Quando laſcia cadere qualche coſa, che faccia ſtrepito, e cagioni diſtrazione in Coro. In queſti caſi vi ſono diverſe maniere di ſoddiſfare. Ildemaro, e Bernardo di Monte Caſſino dicono, che quando i mancamenti ſono notabili, il delinquente ſi dee chinare col capo ſino a terra, ſe il mancamento è leggiero, che ſoddiſfa chinandoſi ſemplicemente con tutto il corpo. Se poi lo sbaglio era nel leggere qualche Lezione, chi falleva andava nel luogo deſtinato per coteſte ſorti di ſoddiſfazioni, ed ivi ſtava o inginocchiato, o proſtrato. Niccolò di Frattura dice, che quelli, che fallavano s'inginocchiavano, e chinavano la teſta ſino a terra.

Le Dichiarazioni di Monte Caſſino dicono, che chi commette qualche errore conſiderabile in cantando, ovvero in leggendo, debba inginocchiarſi in mezzo al Coro, ed ivi ſtare ſin che il Superiore gli faccia ſegno di alzarſi; e che ſe ſi tratta di qualche sbaglio leggiere, baſterà toccare terra col dito. Nell' Ordine di Caſtello quelli, che fallano, ſi ſoſtengono chinati ſulla punta delle dita nel loro luogo. Appreſſo i Fogliantı, chi fa qualche errore leggiere tocca terra col dito, e chi fa sbagliare il Coro bacia la terra. Appreſſo i Celeſtini, chi fa qualche sbaglio piccolo s' inginocchia, e vi ſta nelle forme con la teſta ſcoperta, ſe lo sbaglio è maggiore ſi proſtra in mezzo al Coro, e vi ſta, fin che il Superiore gli faccia ſegno di levarſi. Nel Monaſtero del Paracleto, ſe qualche Monaca sbagliava nel leggere, ſi umiliava in preſenza della Comunità, ſtando al ſuo luogo, e dicendo *Ignoſce Domine etiam hac vice negligentiæ meæ*. (a)

MAJORI VINDICTÆ SUBJACEAT. *Soggiacerà ad una pena maggiore*, che S. Benedetto laſcia in arbitrio del Superiore. Ildemaro dice, che a ſuo tempo queſte parole erano inteſe in varie maniere, ma egli crede, che la ſpiegazione migliore ſia forſe di quelli, che dicono, che il colpevole foſſe ripreſo in Capitolo, e che ſe non ſi amendava, ſi facea paſſare per gli otto gradi di penitenza, preſcritti dalla Regola.

(a) Abaelard. Epiſt. 8. p. 160.

INFANTES AUTEM, PRO TALI CULPA, VAPULENT. *I fanciulli poi, per ſimil ſorta di colpe ſi caſtigheranno con le bacchette.* Se i fanciulli, o Monaci giovani, minori di quindici anni, cadeano in ſimili errori nel cantare, o nel leggere, o nell' intonare, (imperciocchè i fanciulli, o Monachetti, che altre volte ſi allevavano nei noſtri Moniſteri, portavano l' abito Monaſtico, e facevano in Coro le medeſime funzioni degli altri Monaci, ed in molti luoghi, come a Monte Caſſino (a) intonavano anche i Salmi, e le Antifone.) Se dunque queſti giovinetti mancavano in qualche coſa, ſi caſtigavano ſul fatto a colpi di verghe. *Minime differtur*, dice Ulderico, (b) *absque mora frocco, & cuculla exuti judicantur, & in ſola camiſia cedantur, vel a Priore, vel ab eorum Magiſtro, virgis viminibus levibus, & teretibus ad hoc proviſis.* Non ſi battevano però mai a carne nuda, nè tampoco ſi davano loro nè ſchiaffi, nè calci, nè pugni, quantunque però alcune volte ſi tiravano loro i capelli. Ildemaro non permette di batterli nè in Chieſa, nè in Capitolo, ma bensì nelle loro Scuole. Alcune volte ſe ſi addormentavano in tempo dell' Ufizio, ſi facea loro tenere in mano qualche groſſo libro, per tenerli in tal modo riſvegliati. (c) Nell' Abbazia della Madonna di Monſerrato vi ſono anche al preſente dodici giovinetti, veſtiti da Monaco, che Ufiziano a parte dopo la Comunità, e diceſi per coſa ſicura, che coteſta pratica l' abbiano imitata alcune Abbazie di Germania.

CAPI-

(a) Petrus Diacon. apud Paul. Auguſt. a Ferraria. (b) Udalric. lib. 3 c. 8. & 10. Vide & Bernard. Cluniac. parte 1. c. 17. pag. 203. (c) Diſciplin. Farfenſ. c. 18. pag. 98.

CAPITOLO XLVI.

DE IJS, QUI IN ALIIS QUIBUSLIBET REBUS FALLUNTUR.

SI quis dum in labore quovis, in coquina, in Cellario, (1) in monaſterio, (2) in piſtrino, in horto, in arte aliqua dum laborat, vel in quocunque loco aliquid deliquerit, aut fregerit quippiam, aut perdiderit, vel aliud quid exceſſerit (3) alicubi, & non veniens continuo ante Abbatem, vel Congregationem, ipſe ultro ſatisfecerit, & prodiderit delictum ſuum, dum per alium cognitum fuerit, majori ſubjaceat emendationi.

Si (4) anima vero (5) peccati cauſſa latens fuerit, (6) tantum Abbati (7) aut ſpiritualibus ſenioribus patefaciat, qui ſciant curare (8) ſua, & aliena vulnera non detegere, & publicare.

DI QUELLI, CHE MANCANO IN QUALUNQUE ALTRA COSA.

SE taluno occupato in qualunque faccenda o in cucina, o in diſpenſa, o nel forno, o nell'orto, in qualunque meſtiere, ed in qualunque luogo, commette qualche mancamento, o rompe, o perde qualche coſa, oppure erra in qualche altro modo dovunque egli ſi trovi, e non va incontanente ad accuſarſi da ſe ſteſſo, ed umiliarſi innanzi all' Abate, od alla Comunità, ſuccedendo, che la coſa venga ſcoperta da qualche altro, ne ſarà caſtigato più rigoroſamente.

Se però la di lui colpa ſarà ſegreta, ed occulta, la ſcoprirà ſoltanto all' Abate, od ai vecchj dabbene, che ſappiano guarire le proprie, e non iſcoprire, nè pubblicare le altrui piaghe.

CAPI-

---

(1) Oxon. Pariſ. 2. *in Monaſterio*. (2) Vict. ma. deeſt, *in piſtrino*. (3) Oxon. *ubi* Hild. Flor. Ebrol. Lyr. *ubi*, *& ubi*, Kern Canch. *ubi*, *est ubi*. (4) Oxon deeſt *ſi*. (5) Hild. deeſt *peccati*, nec requirit Menardus. (6) Oxon. deeſt *tantum*. (7) Al. *ſpiritualibus Fratribus*, *aut ſenioribus*. Lyr. omittit *ſenioribus*. (8) Canch. Flor. Dunu *& ſua*.

CAPITOLO XLVI.

DI QUELLI, CHE MANCANO IN QUALUNQUE ALTRA COSA.

COMMENTARIO.

SI QUIS IN LABORE QUOVIS, &c. *Se alcuno falla in adempiendo qualunque incombenza*, ſoddisfarà *ſubito* alla preſenza dell' Abate, o della Comunità. La parola *ſubito* inſinua, che chi fallava ne dicea incontinente la ſua colpa, (a) e ne vediamo la pratica in quel Gotto, diſcepolo di S. Benedetto, il quale avendo perduto il ferro della ſcure, con cui ſgombrava certo terreno, andò ſubito ad accuſarſene ai piedi di S. Mauro, Priore del Moniſtero. (b) Abbiamo parimente varj altri eſempj di coteſta pronta accuſa di ſe ſteſſo nelle Vite di San Liobe, e di San Guidone Abate della Pompoſa. (c)

Altri interpetrano queſta parola *ſubito* in ſenſo più ampio, cioè, ſecondo le Coſtituzioni di Monte Caſſino, quando l' Abate ſia preſente, od almeno non molto lontano, a che lo ſappia quello, che ha commeſſo il mancamento, altrimenti dee aſpettare, per dirne ſua colpa nel primo Capitolo, che per queſto motivo ſi tiene tutti i giorni eccettuato le Feſte, dopo Prima. Nelle edizioni della Regola, e delle Coſtituzioni ad uſo della Congregazione di S. Vitone, ſtampata nel 1610. 1625., e 1640., non è ſtata fatta veruna mutazione ſopra queſto punto; ma nell'edizione del 1647. in vece del *Capitolo, che ſi dee tenere ogni giorno*, è ſtato ſoſtituito, *che ſi dee tenere tutti i Lunedì, e Venerdì, ogni qual volta non ſopraggiunga una Feſta. La maggior parte dei Commentatori ſono di parere, che il termine continuo* debba intenderſi almeno dopo finita quella tale operazione, o ſubito che il Monaco poſſa comodamente dirne ſua colpa, o finalmente credono, che il Monaco debba aſpettare il giorno, in cui ſi tenga il Capitolo Regolare.

IN CELLARIO. *In Cantina*. Queſto termine ſi prende in generale per quel luogo, in cui ſi conſerva ogni ſorta di provviſione, ma principalmente il vino.

IN MINISTERIO. *In Diſpenſa*. Alcuni lo ſpiegano delle coſe di ſervizio della tavola, o della cucina, altri di ogni ſorta di meſtiere, di lavoro, o d' impiego, in cui taluno ſia occupato per ubbidienza.

(a) Richard. de S. Angelo, & Martene hic. (b) Gregorius Dialogorum l. 2. c. 6. Vide Ordinem Converſationis Monaſt. *Sine ulla mora rursus veniam.* (c) Apud Martene hic.

In Pistrino. *Nel Mulino*, o piuttoſto *nel Forno*. Ella è coſa certa, che i Monaci da loro impaſtavano, e faceano il pane. Nelle Coſtumanze di Cluni (a) ſi veda, come i Monaci andaſſero a quell' eſercizio, e come lo faceſſero. Il ſopraintendente al grano addobbava tutto al di dentro il Forno con varj rami di noce, ed arrivati che foſſero i Monaci, cantavano certi Salmi, ed il Priore recitava certe Orazioni determinate, e quivi diceano le Ore Canoniche frattanto, che ognuno ſtava occupato in ſilenzio, chi a fare la paſta, chi a tagliarla, chi a girarla, e peſarla, ciaſcuno ſecondo le proprie forze, e la propria abilità, e dopo che aveano terminato, ſe ne ritornavano in Convento. Egli è però da notarſi, che non erano i Monaci, ma bensì i Domeſtici quelli, che mondavano, e facean macinare il grano al Mulino, come appunto ce lo inſegna S. Iſidoro, (b) e lo riferiſcono le Coſtumanze di Cluni. Vedi quì appreſſo nel Capitolo LXVI.

Aut aliud quid excesserit. *O avrà commeſſo qualche altro errore*. Si può eccedere o per ſoverchia fretta, o per leggierezza, o facendo più, ovvero meno, ovvero diverſamente da quel che ſi dee, o da quel che è ſtato comandato, oppure mormorando, o traſcurando, o facendolo fuor di tempo, o prima, o dopo del convenevole. In ſomma in mille modi ſi può eccedere, e mancare al proprio dovere nell' eſercizio dell' ubbidienza.

Et non continuo veniens ante Abbatem, vel Congregationem, &c. *E non anderà ſubito innanzi l' Abate, o la Comunità*. In principio del Capitolo abbiamo già ſpiegato queſto termine *ſubito*. Quando dunque il Monaco commettea qualche errore nel ſuo impiego, quando perdea, o rompea qualche coſa, era obbligato andare ad accuſarſi all' Abate, ſe però era preſente, o vicino, altrimenti al Priore, ovvero a chi preſiedeva alla Comunità. Qui torna bene oſſervare, che allora, ſiccome anche al preſente nelle Congregazioni ben riformate, come ad Orvalle, ed alla Trappa, la Comunità non ſi ſeparava quaſi mai. Tutti inſieme andavano, e ritornavano dal Coro, tutti inſieme andavano in Capitolo, in Refettorio, all' opera manuale. Non ſi perdeano mai di viſta l' un l' altro, ed ognuno era ſicuro di trovarli, almeno per la maggior parte, radunati in un corpo ſolo col loro Superiore, o col Decano per loro Capo. Alcuni Commentatori (c) credono, che quando la colpa ſia leggiera ſi debba incontanente andare a manifeſtarla all' Abate, ma che eſſendo però rimarchevole ſi debba accuſarla in Capitolo alla preſenza della Comunità.

Dum per alium cognitum fuerit, majori subjaceat emendationi. *Se la colpa viene ſcoperta da un' altro, il delinquente ſarà caſtigato più ſeveramente*. Chi dopo commeſſo il mancamento procura di coprirſi, o fa il negligente, uſa ſprezzo, od albagia, e non vuole accuſarſene, certamente merita di eſſer caſtigato con maggior ſeverità. Da queſto paſſo ſi deduce molto bene, come appunto è fuori di ogni dubbio, che anticamente nell' Ordine Benedettino l' uſo delle proclamazioni (d) era comune, ed univerſale, e che i Monaci dinunziavano pubblicamente le colpe dei loro

---

(a) Bernard. Cluniac. parte 1 cap. ultimo p. 282. (b) Iſidori Reg. cap. 19. (c) Bernard. Caſſin. Nicol de Fractura, Boherius. (d) Vide cap. 13. Monach. Sangallenſ. Conſer Concil. Aquiſgran. anni 817. c. 13. Ordo Converſat. Monaſt. Concord. Dunſtani, Stat. Lanfranci Conſuetud. Cluniac. Uſus Ciſterc. prima parte c. 70. p. 167. Concil. Biternenſe an. 1233. c. 18. Tom. XI. Concil. p. 458

Fratelli, ogni qual volta queſti non ſe ne accuſaſſero da loro medeſimi. L'uſo antichiſſimo dell'Ordine avea aſſegnato il tempo, per tenere il Capitolo, dopo Prima, e quivi ognuno ſi accuſava delle proprie colpe commeſſe contro l'oſſervanza eſteriore della Regola, per eſempio, dei mancamenti commeſſi in Chieſa nel cantare, o nel leggere, della traſgreſſione del ſilenzio, di aver perduto, diſſipato, o rotto qualche coſa, ec.

Dopo dunque letta la Regola, (a) il Priore, ovvero il Superiore del Capitolo, dicea: *Loquamur de Ordine noſtro*, ed allora chi era reo di qualche mancamento ſi proſtrava in mezzo al Capitolo, ed il Priore gli dimandava: *Coſa dite voi?* ed egli riſpondea: *Dico mia colpa*. indi il Priore gli dicea di alzarſi, ed egli ſubito ſe ne accuſava ſemplicemente, riceveva la penitenza, e ſe ne ritornava al ſuo luogo. Se vi erano dei Novizj, queſti diceano i primi la loro colpa, e poi ſi ritiravano in Chieſa, o in Dormitorio. Gli Oſpiti, ed i Monaci Foreſtieri venivano dopo i Novizj, e non ſtavano preſenti alle colpe dei Monaci di Caſa, e così parimente i Converſi uſcivano prima, che diceſſero la loro colpa i Monaci di Coro.

Anticamente queſta funzione ſi facea, od almeno ſi potea fare tutti i giorni, e così appunto dicono le Coſtituzioni di Monte Caſſino da noi riferite in principio di queſto Capitolo. Ildemaro inſinua queſto uſo nel Cap. 46. del ſuo Commentario, e noi lo vediamo regiſtrato anche nella Concordia di Dunſtano, negli Statuti di Lanfranco, nelle antiche Coſtumanze di Cluni, e della Germania, negli Uſi di Ciſtello, e nel Cerimoniale di Burſfeld.

Ma S. Iſidoro (b) ordina il Capitolo delle colpe ſolamente tre volte la ſettimana. S. Fruttuoſo (c) nella ſua prima Regola Cap. 20. ordina lo ſteſſo, ma nella ſeconda, la quale egli compoſe per una ſpecie di Terz'Ordine vuole, che non ſi differiſca più di ſette giorni a tenerlo, e che tutti vi debbano intervenire. I Foglianti lo tengono tre volte la ſettimana, i Celeſtini due volte, cioè al Lunedì, ed al Venerdì, quando la Comunità ſia numeroſa, ma nelle Comunità piccole una volta ſola. I Padri di Valladolid due volte, nella Congregazione di San Vitone ſi tiene parimente al Lunedì, ed al Venerdì, quando però codeſti giorni non ſiano impediti da qualche Feſta di Vigilia. I Certoſini lo tengono ſolamente alla Domenica.

Quelli, che non ſi accuſavano da loro medeſimi, erano denunziati dagli altri Fratelli in queſti termini: *Il noſtro caro Fratello tale ha commeſſo il tal mancamento, e però io lo prego ad emendarſene*; e ſubito che il Monaco era in queſto modo denunziato, ſi proſtrava a terra nel ſuo luogo, e dicea: *Mea culpa*. (d) allora il Superiore gli dicea di alzarſi, e di eſporre le ſue ragioni, ed egli le eſponea, oppure confeſſava il ſuo errore, e prometteva di emendarſene. Se vi erano molti Monaci dello ſteſſo nome, quelli, che denunziava, era tenuto a diſtinguerli, indicandone il loro Ufizio, o il loro poſto, ma non però la loro Patria; che ſe non li diſtinguea, tutti quelli dello ſteſſo nome ſi proſtravano, fin che egli aveſſe chiaramente dinotato di chi s'intendea di parlare. Se il mancamen-

---

(a) Vide Udalricum Conſuetud. Cluniac. l. 2. c. 7. Cæremoniale Burſfeldenſe ſecunda parte c. 5. 6. Statuta Lanfranci. Uſus Ciſtercienſ. (b) Iſidori Reg. c. 8. (c) Fructuoſ. Regula c. 19. (d) Vide Udalric. Conſuetud. Cluniac. l. 2. c. 17. Lanfranc. c. 19. Uſus Ciſterc. c. 70. Cæremoniale Burſfeldenſe 2. parte c. 5. & 6.

to era rilevante, ſi facea al colpevole la diſciplina con le verghe per lo ſpazio di un *Miſerere*, dandogli un colpo ogni Verſetto, ma ſi avea cura di non nominare mai per queſta eſecuzione quello, che avea denunziato. Si poſſono vedere altre particolarità di queſta pratica nelle antiche Coſtumanze di Cluni, di Ciſtello, di Burſfeld, di Lanfranco, e degli antichi Moniſteri. (a)

I Padri di Monte Caſſino, e le Congregazioni di San Vitone, e di S. Mauro anno ſoppreſſo la pratica antica di proclamare, la quale però è ſtata riſtabilita nelle Riforme di Ciſtello. Vedi ſopra queſto particolare S. Bernardo. (b) „ Neſſuno, dice egli, cuopra i difetti de' ſuoi Fra-
„ telli, neſſuno diſſimuli i loro peccati, neſſuno dica, forſe che io ſono
„ il cuſtode del mio Fratello? neſſuno finalmente ſe la paſſi con indiffe-
„ renza, quando vede indebolirſi l'ordine, e decadere la diſciplina, perchè
„ lo ſtarſene in ſilenzio, quando ſi può correggere, egli è un'acconſentire al
„ male, che ſi commette, e noi ſappiamo, che Dio caſtigherà tanto quelli,
„ che acconſentono, quanto quelli, che commettono i diſordini „.

Thiebaut Arciveſcovo di Roven, facendo la viſita dell'Abbazia di San Michele *in periculo maris*, ordina ai Monaci, che ſi proclamino, ſotto pena di dover digiunare un giorno in pane, ed acqua. *Qui ſocium ſuum aliqua de cauſſa clamare prætermiſerit, per unam diem jejunet in pane, & aqua*, e molte antiche Regole raccomandano la medeſima pratica. Vedi la Regola di S. Agoſtino, (c) quella di S. Iſidoro c. 15., quella dei Santi Paolo, e Stefano c. 36., e principalmente quella di San Colombano, il quale condanna ad una greve penitenza chi non eſercita la correzione fraterna verſo i ſuoi Fratelli, ogni qual volta commettino qualche peccato mortale. Vuole, che queſto tale ſia conſiderato come traſgreſſore della Legge Evangelica, che confeſſi la ſua colpa al Sacerdote, e che ſtia tanto tempo in penitenza, quanto ſarà ſtato ſenza correggere, ed ammonire il ſuo Fratello, e finalmente ordina, che ſe taluno traſcura di riprendere qualunque reo di qualche colpa, quantunque leggiera, ſia caſtigato con trenta colpi di diſciplina, ovvero dica quindici Salmi.

SI ANIMÆ PECCATI CAUSA LATENS FUERIT, &c. *Se la cauſa del peccato ſarà ſecreta*, la ſcoprirà ſolamente all'Abate, od ai vecchj Padri Spirituali. Queſto s'intende della Confeſſione Sacramentale, (d) e delle colpe ſecrete, che offendono la coſcienza, non già perchè i mancamenti eſteriori contro la Regola non ſiano alcune volte peccato, ma perchè ſovente queſti ſono errori d'inavvertenza, di fragilità, di leggierezza, d'ignoranza, i quali poſſono non eſſere peccaminoſi innanzi a Dio, quantunque però molte volte l'offendino, quando principalmente ſono ſcandaloſi, o gravi, o congiunti con lo ſprezzo, e con diſubbidienza notabile; o quando ſi tratta di coſe importanti, o attenenti ai voti. In tali caſi, dicono le Coſtituzioni di Monte Caſſino, quantunque il reo abbia detta ſua colpa in Capitolo, ed abbia ſcontata la penitenza Regolare, ciò non oſtante non reſta diſpenſato dal confeſſarſene, e farſi aſſolvere. (e) *Quod ſi tamen ageret Fratrem*

(a) Vide Martene de antiq. Monachor. Ritib. l. 1. c. 5 p. 65. 66. 67. &c. (b) Bernard. Serm. in Natali S. Joan. Baptiſtæ (c) Regula. S. Auguſt. artic. 8. (d) Sancta Hildegarda, Bernard. Caſſin. Nicolaus de Fractura, Richardus de Sancto Angelo, Petrus Boherius, Joannes de Turrecremata, Tirobaldus, Attaldus, Joan. Crachex, Anton. Perez. (e) Così leggano le Coſtituzioni di Monte Caſſino, e quelle di S. Vitone della edizione del 1610. 1625., e 1640. ma queſte parole ſono ſtate levate da quella del 1674.

trem commiſiſſe mortale peccatum, (quod abſit), & hoc eſſet notorium, licet dicat culpam ſuam in Capitulo ob ſatisfactionem Fratrum, confiteatur tamen & ſuo Confeſſori, qui eum in forma Eccleſiæ abſolvat, alias non eſſet abſolutus. In ordine alla confeſſione, che facevano i Monaci ai loro Abati, e le Monache alle loro Abbadeſſe, vedi ciò, che noi abbiamo oſſervato nel Capitolo VII. al quinto Grado di umiltà.

Alcune Regole antiche (a) vogliono, che i Monaci ſcoprino il loro interno, e facciano la confeſſione dei propri mancamenti cotidiani, od ai loro Decani, ovvero al loro Priore, ma non già immediatamente all'Abate, ſe non in caſo, che foſſe preſente, e queſto primieramente, per ſparagnargli un incomodo, che nelle Comunità numeroſe gli leverebbe il tempo, e la poſſibilità di attendere ad altre incumbenze indiſpenſabili, ed inutile al di lui impiego, ſecondariamente, per laſciare maggiormente in libertà i Monaci particolari, e per maggiormente facilitar loro il mezzo di conferire co' i loro Decani, in ogni loro occorrenza, e di ſcoprir loro le proprie colpe, e le proprie debolezze. Ma le medeſime Regole vogliono, che i Decani rendino conto all'Abate di quanto ſuccede di più importante, e che i Decani non faccino nulla, ſenza la di lui licenza, o ſenza il di lui conſenſo. Vedi ciò, che abbiamo detto nel Capitolo IV. degli Strumenti delle buone opere, ſopra quelle parole: *Et Seniori Spirituali patefacere.*

In quanto al tempo, e modo di fare la Confeſſione Sacramentale ſi può oſſervare. Primo. Che alcuni Monaci ſi confeſſavano ogni giorno, (b) e Giona Veſcovo di Orleans (c) parla di queſta pratica, come di una coſa comunemente nei Moniſteri uſitata: *De quibuſdam vero, & laicis quibuſcumque perrari ſunt, qui omnino confeſſionem faciant, exceptis Monachis, qui id quotidie faciunt.* Ma pare molto probabile, che egli parli della confeſſione, che ſi facea in comune a Prima, ed in principio di Compieta. Secondo. Che le antiche Coſtumanze di Cluni, dei Certoſini, e dei Ciſtercienſi preſcrivono la confeſſione una volta la ſettimana, cioè al Sabato, ovvero alla Domenica. I Celeſtini, i Foglianti, i Padri Caſſineſi vogliono, che i Monaci ſi confeſſino parimente almeno una volta la ſettimana.

Queſti ultimi inferiſcono anche, che così ſi praticaſſe ſino dal tempo di S. Benedetto, poichè queſto Santo, parlando del Lettore ſettimanario, dice, che debba prendere il turno alla Domenica: *a motivo della Santa Comunione*. Onde, dicono eſſi; ſe i Monaci ſi comunicavano, dunque anche ſi confeſſavano. Eſſi condannano i traſgreſſori a dire la loro colpa in Capitolo, ed a mangiare in terra in Refettorio. I Papi Clemente V., Gregorio IX., e Benedetto XII. anno ridotta l'obbligazione di confeſſarſi ad una volta al meſe, per lo meno.

Il luogo, dove ſi aſcoltavano le confeſſioni, era comunemente in Capitolo, come appunto ſi raccoglie dalle antiche Coſtumanze, da noi già citate. I Monaci ſi confeſſavano ſeduti accanto ai loro Confeſſori, (d) ed i fanciulli ſi confeſſavano in piedi. Quando taluno volea confeſſarſi, ſi preſentava al ſuo Confeſſore, e mettendoſi una mano al petto, gli facea intendere con queſto ſegno la ſua intenzione. Allora il Sacerdote andava in Capitolo, ed il Penitente gli andava appreſſo, e proſtratoſegli davanti ſi rialzava, e gli ſedea accanto, poi ſi confeſſava. Secondo gli Uſi di Caſtello, il Confeſſore in primo luogo dicea: *Benedicite*, il Penitente riſpondea *Dominus*; il Confeſſore ripigliava *Deus ſit nobiſcum*, il Penitente riſpondea *Amen*, e poi eſponea i ſuoi peccati, ed in fine dicea: *De his, & omnibus aliis peccatis meis reum confiteor, & veniam deprecor*, ed il Confeſſore gl'imponea la penitenza, e gli dava l'aſſoluzione.

(a) Regul. Magiſt. c. 15. Reg. S. Fructuoſi c. 12. Reg. Cujuſd. ad Virgin. c. 7. (b) Rutgar. Monach. Meld. in Vita S. Faron. Sæcul. 2. Bened. Doctrina Noſtr. Grandimont. MS. c. 5. (c) Jonas Aurelian. l. 1. de Inſtitut. Laicor. c. 16. (d) Uldaric. l. 2. cap. 12. Conſuetud. Hirſaug. l. 2. c. 45. S. Benigni Conſuetud. Bernard. Ordo Cluniac. parte 2. c. 18. pag. 275. &c.

CAPITOLO XLVII.

DE SIGNIFICANDA HORA OPERIS DEI.

NUNCIANDA (1) *hora operis Dei* (2) *die, noctuque ſit cura* (3) *Abbatis*, (4) *aut ipſe nunciare*, (5) *aut tali ſollicito Fratri injungat hanc curam, ut omnia horis competentibus compleantur. Pſalmos autem, vel Antiphonas poſt Abbatem ordine ſuo, quibus juſſum fuerit, imponant. Cantare autem*, (6) *aut legere non præſumat, niſi qui poteſt* (7) *ipſum officium implere, ut ædificentur audientes. Quod cum humilitate, & gravitate, & tremore fiat, & cui juſſerit Abbas.*

DELL' INCUMBENZA DI AVVISARE L' ORA DI DIRE L' UFIZIO.

L'ABATE darà egli medeſimo l'avviſo per l'ora dell'Ufizio Divino, tanto del giorno, come della notte, oppure incaricherà di queſt'incumbenza qualche Fratello puntuale, acciocchè tutto ſi faccia alle ore aſſegnate. Quelli, ai quali ſarà ſtato ingiunto d'intonare i Salmi, e le Antifone, lo faranno dopo l'Abate, ciaſcuno ſecondo il proprio grado, e neſſuno s'impaccierà nè di cantare, nè di leggere, ſe non chi lo potrà fare con edificazione, e chi ne ſarà ſtato incaricato dall'Abate, lo farà con umiltà, modeſtia, e tremore.

CAPI-

---

(1) Al. *annuncianda hora*. (2) Narb. *dies, noctesque*. Flat. *dies, noctesque*. (3) Al. *Abbatis*. (4) Comp. *aut ipſum annunciare*. Al. *aut ipſe annunciet* (5) Hild. *aut aliis*. (6) Caſſ. Flat. Hæften. *& legere*. (7) Caſſ. deeſt, *ipſum*.

CAPITOLO XLVII.

DELL' INCUMBENZA DI AVVISARE L'ORA DI DIRE L'UFIZIO.

COMMENTARIO.

NUNCIANDA HORA OPERIS DEI, &c. *L'Abate avrà cura di annunziare l'Ufizio Divino tanto del giorno, come della notte,* o per ſe ſteſſo, o per mezzo di qualche altro Fratello ſollecito, e vigilante. L'Ufizio Divino è per ſe ſteſſo di una dignità così eminente, e S. Benedetto ne avea una così alta idea, che ha ſtimato di non dovere commettere ad altri, fuor che all'Abate, la cura di annunziarne l'ora di celebrarlo. Ciò non oſtante, ſiccome l'Abate potea forſe eſſere talmente occupato in altri affari, che non poteſſe badare a queſto, perciò gli permette di poterſene ſcaricare ſopra qualche altro Monaco zelante, vigilante, e puntuale.

In que' tempi, che non vi erano gli Orologi a campana, nè era così facile ſonare ſempre a puntino l'ora dell'Ufizio tanto di giorno, quanto di notte, importava molto, che o l'Abate ſteſſo, o qualche altro Monaco in nome di lui, ſonaſſe l'Ufizio, per quindi prevenire le mormorazioni, e le doglianze dei meno perfetti, i quali avrebbono potuto lagnarſi, ſe ſi foſſe ſonato o troppo preſto alla notte, o troppo tardi fra il giorno.

La Regola del Maeſtro (a) preſcrive, che quei Decani, che anno i Monaci della loro Decania attualmente di ruota alla cucina, debbano vegliare ſino ai Mattutini, per poi riſvegliare l'Abate, ed in appreſſo i Monaci; e che quando ſono di ruota due Decani, queſti debbano ſcegliere due Monaci dei più vigilanti delle loro Decanie, i quali avviſino l'ora dell'Ufizio alla notte. Queſti vegliavano alternatamente, e di quando in quando oſſervavano l'Orologio, per vedere che ora foſſe *In nocte, & die ſolliciti horologium conſpicere*. Queſt' Orologio alla notte era, veriſimilmente, una Cleſſidra; e fra il giorno ſi ſervivano probabilmente, di qualche Orologio da Sole. Certamente non erano Orologj a campana, poichè in que' tempi comunemente non erano ancora in uſo.

Ma indipendentemente dall'Orologio, il Maeſtro vuole, che i Monaci in tempo d'Inverno, alla notte ſi alzino prima del canto del gallo, ed all'Eſtate dopo il medeſimo canto, di modo che all'Inverno abbiano fi-

niti

(a) Regula Magiſt. cap. 31. & 33.

rici i Notturni prima, ed all'Eſtate li comincino ſolamente dopo il canto del gallo. *Hoc in Hieme agendum eſt, ut Nocturnus jam expletus pullorum cantus ſequatur . . . . . . In Verni, vel Æſtatis tempore a pullorum cantu Nocturni inchoentur.*

Quando dunque era tempo di alzarſi, i due Fratelli incaricati di queſto Uſizio, andavano riverentemente al letto dell'Abate, e dicendogli ſotto voce: *Domine labia mea aperies*, *&c.* ſtrovano i piedi dell'Abate, e lo ſvegliavano, ſubito che era deſto dicendo inſieme *Deus*, indi l'Abate batteva il ſegno, ed andava in Coro, dove aſpettava, che veniſſero i Monaci, per dire tutti inſieme *Domine labia mea aperies*, *&c.*

Anticamente i Sacerdoti, o Curati delle Parrocchie ſonavano nelle loro Chieſe tanto di giorno, come di notte tutto l'Uſizio Divino, e loro ſteſſi lo ſonavano, come apparisce da molti Statuti, e dai Concilj. (a) Non ſi credea, che un tale Uſizio foſſe troppo abbietto per Miniſtri del Signore.

In oggi ſi laſcia la cura di ſonare l'Uſizio dal giorno al Sagreſtano, ai Novizj, ovvero ai Monaci giovani, per aſſuefarli ad eſſere più diligenti, e puntuali. Siccome al giorno d'oggi vi ſono Orologj in ogni parte, così non vi è più quella neceſſità, che vi era in altri tempi di commettere la cura di ſonare l'Uſizio ad un Monaco privato, ſarebbe impoſſibile, che un'Abate incaricato di altre occupazioni, nel piede, in cui ſono le coſe al preſente, poteſſe ſoddisfare, come ſi conviene, a queſta incombenza, quantunque nelle Iſtorie antiche leggiamo molti eſempi di Superiori, che l'anno eſercitata con zelo.

Preſentemente l'Uſizio Divino ſi annunzia col ſuono di una, o di molte campane, e forſe così ſi faceva anche ſino al tempo di San Benedetto, quantunque allora le campane foſſero molto più rare. Anticamente nei Moniſteri di San Pacomio, (b) ſi dava il ſegno dell'Uſizio nel ſuono di una tromba di legno, ovvero di corno, eſſendo che i di lui Monaci, per tal'effetto, non adopravano ſtrumenti di bronzo. In altri Moniſteri (c) ſi uſava uno ſtrumento di legno, come appunto praticano ancora al preſente i Greci, i quali ſonano l'Uſizio Divino, battendo a cadenza certe tavole pendole. S. Girolamo (d) dice, che nel Moniſtero di S. Paola ſi chiamavano le Monache all'Oratorio, cantando l'*Alleluja*.

Nel noſtro Ordine le campane ſono antichiſſime, nè io credo, che nei noſtri Moniſteri ſi ſia mai uſato altra coſa per chiamare i Monaci all'Uſizio Divino. Quanto concerne al numero dei tocchi, e delle campane, ed al modo più, o meno ſolenne di ſonare l'Uſizio, dipende unicamente dall'Abate; e ſi deve credere, che da principio le coſe ſi faceſſero con molta ſemplicità, e modeſtia. Dopo che i noſtri Moniſteri ſono diventati di qualche conſiderazione, e che le noſtre Chieſe ſono ſtate molto frequentate, ſi è dato all'eſteriore dell'Uſizio Divino tutto quello ſplendore, e quella maeſtà, che lo zelo degli Abati, e dei Monaci ha ſaputo conferirgli, e ſi è accompagnato con tutta quella pompa, e dignità, che

ſi è

(a) Heriberti Emmirenſ. Excerpta c. 2. & 28. Synodica Ratherii Veron. Conſtitut. Herardi Turon. Sermo Synodi. Neemheus. Concil. Coyac. Canones Aelfriti c. 19. Riculphi Sueſſion. c. 3. (b) S. Pachom. Reg. art. 3. Climac. Gradu 19. (c) Vita S. Theodoſij Coenobiarch. n. 73. 77. XI. Januar. in Prato Spirit. c. 2. Nicæna Synod. II act. 4. Vita S. Nicolai Studitæ n. 52. 4. Februar. &c. (d) Hieronym. Epiſt. 27.

Digitized by Google

ſi è creduta propria, per iſpirare nel popolo ſentimenti di riſpetto, di divozione, e di carità.

PSALMOS AUTEM, VEL ANTIPHONAS POST ABBATEM . . . . IMPONANT. *Ciaſcheduno per ordine intoni i Salmi, o l'Antifona dopo l'Abate*. Abbiamo già oſſervato più di una volta la fraſe *imponere Pſalmum*, in ſignificato di intonare un Salmo. S. Benedetto in queſto luogo ordina tre coſe. La prima ſi è, che ognuno intoni per ordine. La ſeconda, che l'Abate cominci la prima Antifona, ed il primo Salmo. La terza, che neſſuno ſe ne impacci ſenza il comando, od almeno ſenza la licenza del Superiore: *Quibus juſſum fuerit*.

Vi era l'uſo di notare, e di ſcrivere in una tavoletta, dagli Antichi detta *Breve*, quelli, che doveano leggere, ed intonare. Queſte parole *poſt Abbatem*, ſi poſſono intendere in due maniere, cioè: ognuno intonerà *dopo* l'*Abate*, che vale a dire l'Abate intonerà la prima Antifona, ed il primo Salmo, ed i Monaci, che vengono dopo di lui, intoneranno ſecondo il loro grado le Antifone, ed i Salmi ſuſſeguenti, oppure, ciaſcheduno intonerà dopo l'Abate, cioè l'Abate non intonerà, (a) ma ſoltanto intoneranno i Monaci, che vengono dopo di lui, ciaſcheduno per ordine. La prima ſpiegazione pare più naturale, e tale appunto è ſtata la pratica degli antichi Solitarj.

La Regola dei Santi Serapione, Macario, Pafnuzio, e di un'altro Macario (b) ordina, che neſſuno intoni ſe non dopo, e per comandamento dell'Abate. La Regola dei Santi Paolo, e Stefano vuole parimente, che comincino ad intonare le Antifone, ed i Salmi i Monaci più vecchj. (c) I primitivi Padri di Caſtello (d) anno inteſo anch'eſſi la Regola nel ſenſo da noi eſpoſto. *Abbas incipit Antiphonam, vel Alleluja in primo Nocturno*. Nella Congregazione di Monte Caſſino, ed in quella di S. Vittone ai Veſpri ſolenni di prima claſſe, e nelle Feſte, che uffizia l'Abate, egli intona la prima Antifona, come anche egli intona l'Antifona del *Magnificat* al Veſpro, e quella del *Benedictus* alle Laodi, e ſempre intona l'Inno *Te Deum*, ſi canti, e non ſi canti.

CANTARE, AUT LEGERE NON PRAESUMAT. &c. *Neſſuno ardiſca cantare, nè leggere* in Chieſa, ſe non chi può farlo con edificazione, ed inoltre non lo farà mai ſenza licenza, o ſenza il comando dell'Abate: *Et cui juſſerit Abbas*. Quando la maggior parte dei Monaci erano ſemplici Laici ſenza ſtudio, ſenza lettere, e ſenza gli Ordini Sacri, occupati per la maggior parte del giorno in opere manuali, quando tutto il loro ſapere conſiſtea nello ſtudio della Croce di Geſucriſto, e della umiltà, quando non leggeano guari, ſe non che per loro edificazione, e per iſtruirſi nella pietà, coſicchè alcuni non ſapeano tampoco leggere, allora certamente era neceſſaria la precauzione, di cui quì parla San Benedetto. Ma al preſente, che non ſi riceve veruno al ſervizio del Coro, ed al Chericato, ſe non ha ſtudiato qualche poco, non vi è Monaco eſente dalle funzioni del Coro, e ſi uſano tutti i mezzi, per renderli capaci di poterle eſercitare con edificazione di chi li ſente tanto a leggere, quanto a cantare, o di chi li vede ad uffiziare. Si ammaeſtrano nel canto, nelle ceremonie, nelle belle lettere, ſi ſpiegano loro le più importanti queſtioni del-

---

(a) Bernard. Caſſin. hic. (b) Reg. SS. Serap. Macar. &c. c. 6. (c) Reg. SS. Pauli, & Stephani c. 5 (d) Uſus Ciſtert. c. 68.

la Filoſofia, e dalla Teologia, nè vi è coſa, che ſia maggiormente raccomandata, nè che ſia con maggiore eſattezza oſſervata nelle Congregazioni Riformate, le quali ſono perſuaſe, eſſere lo Studio uno dei mezzi più efficaci per mantenere in vigore l'oſſervanza, ed impedire la rilaſſatezza. Poichè l'ignoranza è una delle più perniciose piaghe, che abbia in noi cagionato il peccato originale, non ſi uſerà mai troppa diligenza in diſtruggerla, ed in prevenirne i cattivi effetti.

CAPITOLO XLVIII.

DE OPERE MANUUM QUOTIDIANO.

OTIOSITAS *inimica eſt animæ, & ideo certis temporibus occupari debent Fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina. Ideoque hac diſpoſitione credimus utraque tempora ordinari.*

Id eſt, ut a Paſcha uſque (1) *ad* Calendas Octobris, (2) *mane exeuntes a* Prima (3) *uſque ad horam pene quartam, laborent, quod neceſſarium fuerit. Ab hora autem quarta uſque ad horam quaſi ſextam,* (4) *lectioni vacent.*

Poſt ſextam autem ſurgentes a menſa, pauſent (5) *in lectis ſuis cum omni ſilentio, aut forte qui voluerit legere,* (6) *ſibi ſic legat, ut alium non inquietet.* (7) *Et agatur* Nona (8) *temperius, mediante octava hora, & iterum quod faciendum eſt, operentur uſque ad Veſperam. Si autem neceſſitas loci, aut pau-*

DEL LAVORO MANUALE

L'OZIOSITA' è il nemico delle anime; e però i Fratelli deono in certi tempi impiegarſi nell' opera delle mani, ed in altri nella lezione ſpirituale. Quindi noi crediamo a propoſito il regolare queſti due tempi nel ſeguente modo.

Da Paſqua fino alle Calende di Ottobre, ſortendo i Fratelli alla mattina, lavoreranno nelle coſe, che ſaranno neceſſarie dalla prim' ora del giorno fino verſo la quarta, dopo la quarta leggeranno fino verſo la ſeſta.

Dopo la ſeſta, levandoſi dalla tavola, andaranno a ripoſare ſopra i loro letti con ſommo ſilenzio. Se però taluno vorrà leggere da ſe, potrà farlo, purchè non incomodi alcuno. Si dirà Nona più preſto del ſolito, cioè alle ſett' ore, e mezzo, ed in appreſſo lavoreranno fino alla ſera. Se poi

---

(1) Oxon. *ad Calendas Octobres.* Caſſin. *Calendas Octobres.* (2) Al. *a mane.* (3) Al. *uſque horam.* (4) Oxon. Flor. *agant lectionem* (5) Narb. *in lectulis ſuis.* Flor. *in lectis ſuis.* (6) Al. deeſt *ſibi.* (7) Al. *agatur.* (8) Flor. *temperius.* Ebral. Flor. Bernard. Caſſin. *temperius.*

paupertas exegerit, ut ad fruges (1) *colligendas per ſe occupentur, non contriſtentur. quia tunc vere Monachi ſunt, ſi labore manuum ſuarum vivunt,* (2) *ſicut, & Patres noſtri, & Apoſtoli. Omnia tamen menſurate fiant propter puſillanimes.*

(3) *A Calendis autem Octobris, uſque* (4) *ad caput* *Quadrageſimæ*, *uſque in horam ſecundam plenam, lectioni vacent, hora ſecunda agatur Tertia, & uſque Nonam, omnes in opus ſuum laborent, quod eis injungitur. Facto autem primo ſigno horæ Nonæ,* (5) *disjungant ſe* (6) *ab opere ſuo ſinguli, & ſint parati, dum ſecundum ſignum pulſaverit.* (7) *Poſt refectionem autem vacent lectionibus ſuis, aut Pſalmis.*

In *Quadrageſimæ* *vero diebus, a mane* (8) *uſque ad tertiam plenam, vacent lectionibus ſuis, & uſque ad* (9) *decimam horam plenam operentur, quod eis injungitur.*

In quibus diebus *Quadrageſimæ* *accipiant omnes ſingulos codices de Bibliotheca, quos per ordinem ex integro legant.* *Qui* *codices in caput* *Quadrageſimæ* *dandi ſunt. Ante omnia ſane* (10) *deputentur unus, aut duo ſeniores, qui circumeant Monaſterium horis, quibus vacant Fratres Lectioni, & videant ne forte inveniatur Frater accidioſus, qui*

poi i Fratelli, a motivo della diſpoſizione, o della povertà del Moniſtero, foſſero obbligati a fare eſſi la mietitura, non ſi contriſtino per queſto, poichè allora ſaranno veramente Monaci, quando viveranno con le fatiche delle loro mani, giuſta l'eſempio degli Appoſtoli, e dei noſtri Padri. Ciò non oſtante ſi dovrà fare ogni coſa con moderazione, in grazia dei deboli.

Delle Calende poi di Ottobre fino al principio della Quareſima, i Fratelli leggeranno fino alla ſeconda ora compiuta, ed allora ſi darà Terza, dopo la quale ognuno ſi applicherà fino all'ora Nona all'opera manuale, che gli ſarà ſtata aſſegnata. Subito che ſentiranno il primo ſegno di Nona, tutti laſceranno le loro faccende, e ſtaranno preparati pel ſecondo, e ſubito che ſi ſaranno alzati da tavola, ſi applicheranno alle loro lezioni, o ad imparare i Salmi.

Alla Quareſima, leggeranno dalla mattina fino all'ora terza compiuta, ed in appreſſo lavoreranno fino alla decima pure compiuta.

In principio di Quareſima ſi darà un libro della Libreria a ciaſcheduno Monaco, che dovrà leggerlo tutto quanto, e tutto per ordine; e principalmente ſi deputeranno uno, o due Fratelli dei più provetti, i quali nel tempo della lezione vadino girando pel Moniſtero, per vedere ſe forſe qualche neghittoſo paſſaſſe il tem-

---

(1) Caſſin. Flor. *recolligendas.* (2) Norb. *ſicut Apoſtoli Patres noſtri.* (3) Norb. *ab olla. ve decimo autem Calendas Octobris.* Caſſin. *Octobrius.* (4) Al. *uſque*, Al. *in caput.* (5) Flor. *disjungant ſe.* Oxon. Caſſin *disjungant.* omiſſo *ſe.* Norb. *diſcedant.* Al. *disjungantur.* (6) Flor. *ab opera ſua.* Oxon. Caſſin. Bobien. *ab opus.* (7) Oxon. addit. *mox ut auditum fuerit ſignum, relictis omnibus quibus, ſumma cum feſtinatione curratur.* (8) Al. *uſque tertiam.* & mox, *uſque decimam.* (9) Caſſin. *ad undecimam.* (10) Al. *deputetur.*

qui (1) *vacat otio*, (2) *aut fabulis, & non eſt intentus lectioni; & non ſolum ſibi inutilis eſt, ſed etiam alios extollit.* (3) *Hic talis, ſi (quod abſit) repertus fuerit, corripiatur ſemel, & ſecundo, ſi non emendaverit correptioni regulari ſubjaceat, taliter ut cæteri timeant. Neque Frater ad Fratrem jungatur horis incompetentibus.*

Dominica item die, lectioni vacent omnes, (4) *exceptis his, qui varijs officijs deputati ſunt. Si quis vero ita negligens, & deſidioſus fuerit, ut non velit, aut non poſſit* (5) *meditari, aut legere, injungatur ei opus*, (6) *quod faciat, ut non vacet. Fratribus infirmis, aut delicatis* (7) *talis opera, aut ars injungatur, ut nec otioſi ſint, nec violentia laboris opprimantur, ut effugentur. Quorum imbecillitas ab Abbate conſideranda eſt.*

tempo in chiacchiere, o ſe ne ſtaſſe ozioſo, in vece di attendere alla lezione, non ſolamente pregiudicando a ſe ſteſſo, ma ancora diſtraendo in tal maniera gli altri dal loro dovere. Se dunque ne troveranno qualcuno, (che Dio non voglia) ſarà ripreſo per la prima, e per la ſeconda volta, e ſe non ſi emenda, ſi paſſerà a caſtigarlo con la pena Regolare, e con tal rigore, che ne abbiano a temere anche gli altri Fratelli. Neſſuno Fratello poi converſerà con l'altro nelle ore indebite.

Alla Domenica, attenderanno tutti alla lezione, eccetto quelli, che ſono occupati in ofizj particolari. Che ſe poi ſi troverà qualcuno tanto neghittoſo, e negligente, che non voglia, o non poſſa ſtudiare, nè leggere, gli ſi aſſegnarà qualche altro eſercizio, acciocchè non ſtia ozioſa. Ai gracili, od ammalati ſi aſſegneranno occupazioni proporzionate alla loro debolezza, per così diſtrarli dall'ozio, ſenza che però ſiano aggravati dalla ſoverchia fatica, e ſenza dar loro occaſione di abbandonare la loro profeſſione. Ma l'Abate giudicherà delle loro diſpoſizioni.

CAPI

---

(1) Al. *vacat*. (2) Hild. deest *aut fabulis*. (3) Oxon. *extollet*. Flor. *diſtulit*. Al. *deſtollit*. (4) Flor. *excepto*. (5) Flor. *meditare*. (6) Conc. deest *quod faciat ut non vacet*. (7) Oxon. *talis opus*.

CAPITOLO XLVIII.

DEL LAVORO MANUALE.

COMMENTARIO.

OTIOSITAS INIMICA EST ANIMÆ. *L' ozioſità è l' inimico dell' anima*, poichè la mantiene nell' ignoranza delle proprie obbligazioni, la diſtrae dalle proprie incumbenze, la rende povera dei beni ſpirituali, e temporali, e la induce in ogni genere di male: *Multam malitiam docuit otioſitas*. (a) Gli antichi Monaci aveano per maſſima, che un Monaco occupato non patiſſe mai tentazione, (b) e che all' oppoſto un' ozioſo foſſe abbattuto da un' infinito numero di ſpiriti maligni. La fatica manuale, la lezione, e l' orazione ſono ſempre ſtate conſiderate, come i mezzi più proprj, co' quali i Solitarj poteſſero ſchivare le cattive conſeguenze dell' ozio. La fatica è la forza dell' anima, e del corpo. *Virtus eſt animæ, & corporis*, dicea un' antico Autore (c) citato ſotto il nome di San Benedetto.

Le antiche Regole, (d) e le antiche Coſtumanze dei Monaſteri quaſi mai ſeparavano la Salmodia dall' opera delle mani. *Monachi operantes meditari, aut pſallere debent, ut carminis, verbique Dei delectatione conſolentur ipſum laborem*. Altre Regole ordinano, che quando i Monaci lavorano in qualche luogo chiuſo, e quieto, ſi debba con l' opera delle mani congiugnere la lezione.

L' opera delle mani era principalmente in iſtima appreſſo i Monaci di Egitto, i quali ſono ſtati il modello di tutti gli altri. Eglino erano perſuaſi, che un Solitario non avrebbe mai ſuperata la noja, e le tentazioni, che ſogliono provenire dalla ſolitudine, ſin tanto che non ſi foſſe indotto a procacciarſi il vitto con la fatica delle proprie mani. (e) *Certus neminem impugnationes ſolitudinis tolerare, niſi eum, qui proprijs manibus victum, ſibimet parare fuerit contentus*. La prima coſa, a cui ſi deputaſſe chiunque rinunziava al Secolo, era l' opera delle mani, la fatica; una vita ſtentata, e laborioſa. (f) *Operis, ut ſudoris aſſuetudinem ita ſubire compellitur, ut proprijs manibus quotidianum victum vel ſuis uſibus, vel adventantium neceſſitatibus præpararet*. Eſſi attendeano a coteſto eſercizio con tanto fervore, che non ſolamente lavoravano tutto il giorno, ma non interrompeano tampoco alla notte le loro faccende, occupandosi anche nel bujo in cose, che non richiedeano l'uso della luce. (a) *Illa operationum genera sollicita mente perquirunt, quæ ne ipsius quidem noctis densissimæ tenebræ valeant impedire.* Credeano, che il fervore, e l'assiduità della fatica fossero un mezzo sicuro, per innalzare i loro cuori alla contemplazione delle cose celesti: *Credentes se tanto sublimiorem spiritualium contemplationum puritatem mentis intuitu quæsituros, quanto devotius fuerint erga operis studium, ac labore intenti.*

(a) Eccle. XXXIII. 29. (b) Caſſian. l. 10. c. 23. (c) Ordo qualiter Fratribus in Monaſt. converſari oporteat ex Script. S. Bened. apud Henriquez. (d) Regula S. Iſidori. cap. 6. (e) Caſſian. l. 5. Inſtit. c. 39. (f) Idem l. 2. c. 3.

E quantunque avessero per l'Ufizio Divino, e per la recitazione dei Salmi tutta quella venerazione, che richiede un'esercizio sì santo, ciò non ostante diceano, che Dio per mezzo del suo Angiolo avea loro prescritto soltanto un picciol numero di Salmi, da recitarsi in comune verso la sera, per lasciar loro maggior comodo di fare orazione, e di lavorare, ciascheduno da se in particolare. In fatti subito dopo l'Ufizio della sera, che consistea in dodici Salmi, si ritiravano nelle loro Celle, dove continovavano di bel nuovo il loro travaglio, e la loro Salmodia. Nessuno fra il giorno usciva dalla propria Camera, ne interrompea il suo lavoro, ma ciascheduno in particolare recitava il suo Ufizio, alle ore assegnate, senza interrompere il proprio lavoro. (b) *Hæc Officia, quæ Domino solvere per distinctionem horarum, & temporis intervalla, cum admonitione compulsoris adigimur, per totum diei spatium jugiter cum operis adjectione spontanee celebrantur.*

Tutti i Monaci d'Oriente servivano alternativamente in Cucina, ed in Refettorio, persuasi essere questo un'esercizio, faticoso bensì, ed abietto, ma però molto meritorio. Gli Egizj attenendosi a qual principio di non distrarre i Religiosi dal loro lavoro ordinario, nè dalla loro solitudine, incaricavano l'incumbenza di preparare il cibo agli altri Monaci, ad un solo, sin che campava, od almeno, sin che la forza glielo permetteano. (c)

Tali erano le idee di quei primitivi Maestri della professione Monastica, da San Benedetto tanto fedelmente rinnovate nella sua Regola, congiugnere l'opera delle mani con l'Orazione, ed appoggiare la solitudine, e l'opera delle mani nell'Orazione, e nel canto dei Salmi. In cotal guisa essi sono arrivati a quell'alto grado di perfezione, che a noi reca maraviglia, e da cui noi si siamo cotanto allontanati nella maggior parte delle osservanze, poichè abbiamo trascurato il silenzio, la ritiratezza, e la fatica manuale, e poichè vediamo lo spirito di passatempo, di dissipazione, e di oziosità introdotto nella maggior parte dei Chiostri. Mossi da queste considerazioni i primitivi Padri di Castello (d) proibirono ai loro Monaci di comporre nè libro, nè spiegazione alcuna, senza espressa licenza del Capitolo Generale.

CERTIS TEMPORIBUS OCCUPARI DEBENT FRATRES IN LABORE MANUUM, CERTIS ITERUM HORIS IN LECTIONE DIVINA. *I Monaci deono stare occupati in certi tempi nell'opera manuale, ed in certe ore nella lezione delle cose sante.* Quest'espressione, *deono essere occupati* ora nella fatica, e ora nella lezione ha fatto nascere di quando in quando varie dispute sopra l'obbligazione dei Discepoli di S. Benedetto in ordine al lavoro manuale, pretendendo altri, che l'opera delle mani sia loro di obbligo indispensabile; ed altri sostenendo, che sia di semplice consiglio, ed istituita solamente per ischivare l'ozio, dimodochè si possa molto bene supplire alla fatica ma-

nuale

(a) Cassian. lib. 2. c. 12. (b) Idem l. 3. c. 2. (c) Cassian. l. 4. c. 22. (d) Institut. Cisterc. c. 56. & Capitul. an. 1256. c. II. p. 277. Nomast. Cister.

Digitized by Google

nuale con lo ſtudio, con le prediche, con lo ſcrivere, e con l'Uſizio Divino, o con qualche altro eſercizio lodevole, ed utile alla Religione, ed al Proſſimo.

Quelli, che ſoſtengono, che il lavoro manuale ſia di obbligo indiſpenſabile ſi fondano. Primo. Nell'eſpreſſione della Regola, la quale dice: *Debent*. Secondo. Nell'aſſegnare che fa S. Benedetto buona parte della giornata per coteſto eſercizio. Terzo: Nell'eſempio degli Appoſtoli, e degli antichi Solitarj, i primi dei quali non ſi diſpenſavano dall'opera delle mani col preteſto delle fatiche dell'Appoſtolato, nè i ſecondi col preteſto dell'orazione, e della contemplazione. Quarto. Nei vantaggi, che produce la fatica manuale, la quale è una parte della penitenza de' Monaci, toglie loro la noja, ed il diſguſto della ſolitudine, ſerve per regolare le operazioni del corpo, e della mente, e fa, che il Monaco non ſi divaghi, e non ſi diſſipi nelle coſe eſterne. Quinto. Nella impoſſibilità della maggior parte dei Monaci di occuparſi utilmente nella ſolitudine, ogni qual volta non s'impieghino in qualche opera manuale, non eſſendo di tutti il potere ſtare in una Cella occupato ſeriamente nello ſtudio o componendo, o meditando.

Quelli poi, che credono eſſere l'opera delle mani un ſemplice conſiglio, ſi appoggiano nelle ſeguenti ragioni. Primo. Dicono, San Benedetto ha ordinato l'opera delle mani, principalmente per iſchivare l'ozio, chi dunque ſchiva l'ozio con lo ſtudio, o con qualche altro eſercizio utile, e lodevole, ſoddiſfà all'intenzione del Santo. Secondo: Le fatiche corporali ſono più atte a diſſipare lo ſpirito, ed a diſtruggere la divozione, come appunto lo vediamo in eſperienza, di quello giovino per mantenere il raccoglimento, e l'unzione della pietà. Terzo: I Moniſteri altre volte erano ſituati nelle ſolitudini rimote, dove i Monaci, vivendo ſolitarj, potevano travagliare alla campagna con minor pericolo, e minor diſtrazione di quello, che lo poſſano al preſente, che ſono ſituati o nelle Città, o nei Borghi, in oggi che i Monaci non anno nel riſtretto della loro Clauſura con che occuparſi nel lavoro delle mani, ſarebbono coſtretti uſcire nelle campagne, la qual coſa non potrebbono fare, ſenza eſporſi ad un pericolo, che S. Benedetto ha conoſciuto, e voluto ſchivare, comandando, che ſi fabbricaſſero i Moniſteri in maniera tale, che contenneſſero tutto il biſognevole, (a) acciocchè i Monaci non aveſſero occaſione di uſcire: *Ut non ſit neceſſitas Monachis vagandi foras, quia non expedit omnino animabus eorum.*

Quarto; Altre volte quaſi tutti i Monaci erano ſemplici Laici, ſenza ſtudio, e ſenza lettere, non erano nel Chericato, nè erano obbligati ad amminiſtrare i Sagramenti, nè a ſervire all'Altare. Gli Uſizj Divini del giorno erano molto meno lunghi, e molto meno ſolenni, le Chieſe dei Moniſteri non erano frequentate, non ſi dicea ſe non una ſol Meſſa, e ſpeſſe volte ſi dicea unicamente alla Domenica. Ma per lo contrario in oggi i Monaci ſono tutti o Cherici, o Sacerdoti, obbligati a dire tutti i giorni, o quaſi tutti i giorni la Meſſa, perchè dunque poſſano adempiere le proprie incumbenze, e le proprie funzioni, deono ſtudiare, e ſtare più lungo tempo in Chieſa, e però tutte queſte coſe diminuiſcono altrettanto l'obbligo del lavoro delle mani.

(a) Reg. cap. 66.

Quinto nei noſtri Moniſteri, ſul piede, in cui le coſe camminano al preſente, ed anche ſul piede, in cui erano al tempo di S. Benedetto, vi ſono molti Ufiziali, Cellerarj, Diſpenſieri, Sagreſtani, altri deputati a ricevere i Foreſtieri, altri alla ſoprintendenza dei giovani, altri che deono ſervire alla tavola, altri all' Infermeria, i quali ſono diſpenſati legittimamente dall' ordinario lavoro manuale, poichè ſono abbaſtanza occupati in altro modo, il Superiore rare volte potrà intervenire al ſuddetto lavoro; ſe vi ſono degli ammalati, degl' infermieri, dei Lettori, o dei Studenti, tutti queſti ſono pure legittimamente diſpenſati. A quanti dunque ſi ridurranno in una Comunità di dodici Monaci, quelli, che potranno intervenire all' opera delle mani?

Seſto: Le oſſervanze della Regola non ſi deono prendere in quel modo, che ſi trattano le queſtioni Metafiſiche, le quali anno per obbjetto le verità eterne, che non variano mai. Il tempo, le circoſtanze, i coſtumi, varj emergenti introducono neceſſariamente la mutazione anche nei regolamenti meglio meſſi. Al tempo di S. Benedetto medeſimo ſi ricevevano nei Moniſteri i fanciulli, che non erano in iſtato di lavorare: quelli, che li governavano erano certamente eſſi pure diſpenſati dall' opera manuale. Preſentemente noi riceviamo nei noſtri Noviziati giovani poco iſtrutti nelle lettere, e poco bene accoſtumati, biſogna dunque ammaeſtrarli ſecondo l' uno, e l' altro Uomo, ma non credo già, che ſi potranno ammaeſtrare con l' eſercizio delle opere manuali, preſo, ed eſercitato ſecondo il rigore della Regola, biſogna dunque per neceſſità diſpenſarli almeno in parte dalla fatica manuale.

Settimo: Se ſi citano gli eſempj degli Appoſtoli, e dei Santi Solitarj, che anno lodato, conſigliato, e praticato il lavoro delle mani, noi riſpondiamo, che ſe foſſimo nelle loro circoſtanze, fareſſimo anche noi lo ſteſſo; ma che ſul piede, in cui ſono le coſe al preſente, l' opera delle mani, ſecondo che è ordinata da San Benedetto, produrrebbe inconvenienti, forſe più gravi di quelli, che ſi vorrebbono ſchivare col riſtabilirla, e potremmo citare molti grand' Uomini, (a) i quali anno biaſimato i lavori ſoggetti alla diſſipazione, e principalmente quelli, che ſi fanno fuori del Moniſtero, con pericolo di perdere la pace, ed il raccoglimento.

Ottavo: La neceſſità, e l' indigenza dei primitivi Monaci, nello ſtabilimento dei loro Moniſteri, era un motivo eſſenziale, che li obbligava a lavorare. Biſognava, che fabbricaſſero le proprie abitazioni, e le Chieſe, che metteſſero a coltura, e che appianaſſero i terreni deſerti, che diſeccaſſero le lagune, che tagliaſſero i legnami, in una parola: biſognava, che ſi procacciaſſero il vitto, con la fatica delle proprie mani. Ma in oggi le coſe ſono mutate. L' autorità della Chieſa, e la munificenza dei Principi Secolari, l' induſtria, e la fatica di' Monaci han loro procacciato con che vivere, ſenza che debbano eſercitarſi in opere ſervili. La Repubblica non riſente danno alcuno dal loro ripoſo, nè tampoco eſſi ſono gravoſi a veruno: perchè dunque volerli obbligare a lavorare, come tanti giornalieri? Badino dunque a ſcopare il loro Moniſtero, a portare la legna pel loro fuoco, a leggere, o ſcrivere, a ſtudiare, a tener pulito il loro orto, a lavarſi gli

---

(a) Vide Baſil. Reg. Fuſ. 1. 38. & Conſtitut. Monaſt. 1. 5. & Gregor. l. 1. Dialogor. c. 7. Rupert. in Reg. S. Bened. l. 3. 1. 3. Tithem. homil. 7. Martene in p. caſ. & Mabillon. *Traité des Etudes Monaſtiques*.

Google

gli abiti, ad ammaeſtrare la gioventù nei varj impieghi, a cui viene deſtinata dalla Religione, e ſi aſſicurino, che non ſi diſcoſteranno punto dallo ſpirito di San Benedetto.

Nella Congregazione di Borsfeld non ſi aſſegna verun' ora particolare nè per finire, nè per cominciare l'opera delle mani, (a) ma ſi ſuppone, che i Monaci poſſano eſſere comandati di lavorare in tale eſercizio fuori del tempo dell' Ufizio, e della Lezione Regolare, ed anche alla mattina, ed a queſto fine ſi diceano *in directum* alcuni Ufizj, e ſi anticipava l'ora della Meſſa Conventuale, e delle Meſſe particolari, principalmente in tempo delle mietiture. Quando lavorano alla campagna, ſubito che ſentono il ſegno di qualche Ora dell'Ufizio, tralaſciano le loro faccende per recitarla. Se la neceſſità lo richiedeſſe, ovvero ſe lavoraſſero lontani dal Moniſtero, potrebbono anche deſinare in campagna, nel tempo del maggior caldo poſſono bere dell' acqua, ma però chiedendone la licenza. Si raccomanda all' Abate di procurare, che tutti i Monaci imparino a fare qualche coſa, acciocchè neſſuno ſi aſſuefaccia a ſtare ozioſo, quando non vi è l'opera delle mani in comune. Si raccomanda principalmente ai Monaci, a ſcriver bene, a ben legare i libri, a miniare le lettere, a preparare le pergamene, ec. imperciocchè queſte coſe ſono altrettanto più utili, quanto più ſi accoſtano agli eſercizi ſpirituali: *Inter quæ ſcribendi exercitium tanto cenſetur eſſe utilius, quanto ſpirituali vicinius.*

Le Coſtituzioni della Congregazione di Monte Caſſino non preſcrivono nemmeno elle alcun' ora particolare per l'opera delle mani, ma laſciano il tutto in arbitrio dell'Abate. Avvertono ſolamente, che, atteſo lo ſtato, in cui ſono le coſe al preſente in ordine ai Divini Ufizj, ed al vicendevole ſervizio dei Fratelli, rieſce difficiliſſimo il potere oſſervare la Regola, per quanto concerne la diſtribuzione dell' opera manuale, e principalmente all' Inverno, quando le giornate ſono tanto brevi. Alla Quareſima concedono un' ora di ricreazione dopo la prima tavola, dopo la quale ordinano, che ſi debba attendere alla lezione, od all' eſercizio manuale fino a Compieta, la quale in coteſto tempo ſi ſona alle cinque ore di Francia. Le edizioni fatte per uſo della Congregazione di S. Vitone dell' anno 1642., e 1674. aggiungono, che negli altri tempi ſi debba lavorare da dopo la ricreazione ſino ai Veſpri.

Nelle Congregazioni di S. Mauro, e di S. Vitone ſi fa ogni giorno un' ora di lavoro manuale, e non ne ſono eſenti tampoco quelli, che ſono occupati negli ſtudj della Filoſofia, o della Teologia. In quella di S. Vitone queſti ultimi lavorano un poco meno degli altri. Nella Congregazione di S. Mauro i Maeſtri, e gli Scolari vanno all' opera manuale ſolamente al Sabato, quando che, ſecondo l'ordinario, ſi ſcopa la Chieſa, ed il Moniſtero.

A PASCHA USQUE AD CALENDAS OCTOBRIS, EXEUNTES A PRIMA, USQUE AD HORAM PENE QUARTAM LABORENT. *Dopo Paſqua ſino alle Calende di Ottobre, uſcendo da Prima, anderanno all' opera delle mani, e vi ſtaranno ſino quaſi all' ora quarta.* La parola *Prima* può ſignificare o la prim'ora del giorno, ovvero la prim' Ora dell' Ufizio. Ma ſi dee oſſervare, che San Benedetto in queſto Capitolo tratta ſpecialmente delle ore dell' opera manuale, non parla quaſi per nulla di quelle dell' Ufizio Divino, delle

---

(a) Cæremoniale Bursfeld. Diſtinct. 5. c. 5.

quali ha già parlato altrove, e che reſtano già abbaſtanza ſpecificate col nome ſteſſo, che loro ſi dà di *Prima*, *Terza*, *Seſta*, *e Nona*. Inoltre ſi deve conſiderare, che alle volte non ſi dicevano ſempre tutte le Ore Diurne in Coro, come appunto uſano anche al preſente i Certoſini. La Regola del Maeſtro, la quale è una ſpecie di Commentario di quella di San Benedetto, ſuppone che s'interrompeſſe il lavoro delle mani per cantare le Ore dell'Ufizio, quantunque non ſia ſpecificato, ſe ſi andaſſe a dirle in Coro. Da principio i Certoſini dicevano in Chieſa ſolamente il Veſpro, ed il Mattutino, e le altre Ore ſi ſonavano bensì, ma i Religioſi le recitavano nelle loro Celle. La Regola Tarnatenſe (a) ſuppone, che ſi ritornaſſe in Chieſa per cantare Terza, e che da Terza ſi ritornaſſe all'opera manuale. S. Fruttuoſo cap. 6. dice, che ſe il lavoro foſſe di tal natura, che non ſi poteſſe interrompere, ſi dovrà dire Terza in quello ſteſſo luogo dove ſi lavora, e che ritornando al Moniſtero ſi debba recitare coteſt' Ora medeſima. (*)

Queſti termini *ad horam pene quartam* ſi ſpiegano anche in altro modo. Sino al tempo d'Ildemaro gli *Abati*, (come li chiamava egli) *Spirituali*, prendevano l'*hora pene quarta*, per avanti che cominciaſſe l'ora quarta, ed un poco prima, che finiſſe la terza; ma gli *Abati Secolari*, che facevano lavorare volentieri i loro Monaci, la prendevano per la quart'ora già cominciata, e dopo finita la terza. Ildemaro antepone la ſpiegazione degli Abati Spirituali, a quella degli Abati Secolari, ed è di parere, che S. Benedetto in qualunque tempo non preſcriva, ſe non quattro ore di lavoro, coſicchè da Paſqua fino alle Calende di Ottobre, che vale a dire in tutta la State, i Monaci dopo finita Prima, e dopo che erano ſtati in Capitolo, dove ſi diſtribuivano le opere manuali, cominciavano a lavorare verſo il fine della prim'ora, continuavano tutta la ſeconda, e finivano verſo il fine della terza, il che facea due ore buone di lavoro; e ſiccome in quei tempi due ore di giorno di State, in confronto di quelle del giorno d'Inverno erano aſſai più lunghe, così coteſte due ore equivalevano a due, e mezza, e quaſi tre delle noſtre, a miſura della lunghezza de' giorni della State. Si può vedere l'Orologio d'Ildemaro, ed il Padre Martene ſopra queſto luogo.

Dalla fondazione dell'Abbazia di Chiaravalle, fino all'anno 1293., i Monaci ne' giorni feriali, in tutto il tempo della mietitura nè dicevano nè aſcoltavano la Meſſa, (b) ma ſortendo di buon mattino dal Moniſtero, andavano a lavorare in campagna, fino al tempo della refezione. Tommaſo Conte di Fiandra, e di Hainaut eſſendone ſtato informato, pregò l'Abate, e la Comunità a volere mutare queſt'uſo, e non andare alla campagna, ſe non dopo che i Sacerdoti aveſſero celebrato le loro Meſſe, ed i Monaci giovani le aveſſero aſcoltate, come in fatti gli fu facilmente accordato, ed il Conte in ricompenſa regalò all'Abbazia una rendita annua, di trenta lire moneta di Fiandra, con cui pagare i Lavoranti, che ſi do-

---

(a) Regula Tarnatenſ. c. 9. (*) Verum ſi opus tale eſt, quod non intermittatur, in opere ipſo Tertia dicatur. & ſic cantando revertantur ad cellam, & conſummata oratione, ablutiſque manibus, confeſtim ad Eccleſiam conveniant. *Ma dal conteſto di tutto queſto Capitolo pare, che re cantando, ſignifichi recitando Salmi, od altro diverſo dall'ora Terza dell'Ufizio.* (b) Martene Tom. 1. Theſaur. Anecdot. p. 1229. 1230.

Digitized by Google

ſi doveano rendere per i lavori della campagna, in ſupplemento di quanto non faceano i Monaci, atteſo il nuovo regolamento.

La Regola del Maeſtro (a) ſembra diſapprovare i lavori della campagna, principalmente nelle ville, quando che ſi tratta di perſone, che ella chiama *Fratelli Spirituali*, e che noi chiameremmo Converſi. Queſta Regola dice, che coll' obbligare i Religioſi a certe fatiche groſſe, ſi aſſuefanno a non digiunare, e che però torna meglio contentarſi delle arti, che ſi eſercitano dentro del Moniſtero, e della cultura dell' orto.

Quelli, che prendono il termine *Prima*, (b) per la prim'ora del giorno, e che ſpiegano *hora pene quarta* dell'ora quarta già cominciata, danno ai Monaci tre groſſe ore di lavoro, ſecondo il modo da contare d'allora, e più di quattr'ore di Orologio, ſecondo il modo di contare di oggidì. La prima ſpiegazione pare migliore. La ſeconda non laſcia ſpazio di dire Terza in Coro, e ſtiracchia i termini, *ad horam pene quartam*. San Benedetto qui non parla punto dell' Ora di Terza, che veriſimilmente ſi dovea cantare in quello ſteſſo luogo, dove ſi lavorava, ſe non in caſo che, lavorando i Monaci vicino la Chieſa, foſſero andati a dirla in Coro, interrompendo in queſto modo l'opera delle mani. Ma quando lavoravano in ſito lontano, la diceano ſempre nello ſteſſo luogo, dove lavoravano, imperciocchè gli antichi Monaci non ſi coſtrignevano a venire ſempre in Coro a dire tutte le Ore del giorno. Vedremo qui appreſſo nel Capitolo L. coſa ſi praticaſſe, quando lavoravano lontani dal Moniſtero.

AB HORA AUTEM QUARTA, USQUE AD HORAM QUASI SEXTAM, LECTIONI VACENT. *Dall'ora quarta, ſino quaſi alla ſeſta, attenderanno alla lezione.* Quella ſteſſa difficoltà, che abbiamo incontrata poco fa nelle parole, *ad horam pene quartam*, ritorna nuovamente in queſte altre, *ad horam quaſi ſextam*, cioè ſe ſi debbano intendere dell' ora ſeſta già cominciata, ovvero della quinta vicina al fine. Noi anteponiamo l'opinione di quelli, che credono, che qui ſi tratti degli ultimi periodi dell' ora quinta. S. Benedetto dunque aſſegna in queſto luogo quaſi due ore di lezione, non determina la materia, ma però non eccettua qualunque ſorta di libro buono, ed utile.

POST SEXTAM . . . . . PAUSENT IN LECTIS SUIS. *Dopo l'ora ſeſta, ſi leveranno da tavola, e riposeranno nei loro letti.* Deſinavano dunque tra l'ora quinta, e la ſeſta, ma più vicino alla ſeſta, e ſecondo il noſtro Orologio, tra le undici ore, e mezzo dì, ma più vicino al mezzo dì. Dopo il ringraziamento, che venia in ſeguito alla tavola, che vale a dire un'ora in circa dopo mezzo dì, ciaſcheduno ſi potea coricare ſopra il riſpettivo ſuo letto, e ſe taluno non volea dormire, potea occuparſi in leggere.

Nei Paeſi caldi ſi dorme a mezzo dì, e per riſtrignerci all'Italia, dove S. Benedetto ha ſcritta la ſua Regola, Auguſto ordinariamente dormia a mezzo dì, dopo pranzo, (c) veſtito, e calzato. Cajo Caligula andò una volta a rallegrarſi con Ceſonia ſua Moglie di avere egli fatto morire quaranta Perſone frattanto, che eſſa avea fatto la meridiana. *Gratulatus eſt expergefactæ ſomno Caſoniæ, quantum egiſſet, dum ea meridiaret.* E Varone. *Quid mi,*

(a) Regula Magiſt. c. 86. (b) Vidi Bernardo di Monte Caſſino, e Pietro Boerio.
(c) Sveton. in Auguſto c. 78.

inquit, ubi æſtate diem meridie dividere ſoleam. Nell' Italia, e nei Paeſi caldi è ancor' al preſente alla moda il dormire dopo mezzo giorno.

Le antiche Regole Monaſtiche ſi accordano tutte nel permettere la dormizione a mezzo dì per tre motivi. Primo Per la brevità delle notti, e per la fatica delle vigilie, e del canto. Secondo: Per l'opera delle mani, che facevano per lo ſpazio di due, o tre ore prima del pranzo, e finalmente in terzo luogo, a motivo del caldo, che rende molto difficile nei Paeſi caldi, anche a chi non veglia, nè lavora, il poterſela paſſare ſenza dormire in coteſt'ora.

Nei giorni di digiuno, che vi erano da Paſqua fino ai quattordici di Settembre, cioè per lo meno nei Mercoledì, e Venerdì, quando ſi mangiava ſolamente all'ora nona, o ſia tra l'ottava, e la nona, che vale a dire tra la ſeconda, e la terza dopo mezzo dì, ſecondo l'Orologio di Francia, in coteſti giorni, diſſi, pare che la Regola non conceda la meridiana, ma ciò non oſtante l'uſo antico dell'Ordine, almeno dopo il ſettimo Secolo, era, che nei giorni di digiuno ſi dormia dopo Seſta, e prima della tavola; come ſi vede dalla Regola del Maeſtro (a) *Statim poſt Sextam tam poſt prandium, quam poſt jejunium, omnes modice in ſuis lectis meridientur*.

Il Concilio di Aquiſgrana celebrato l'anno 817. dice, che all'Eſtate nei giorni di digiuno i Fratelli debbano dormire dopo Seſta. (b) *Ut quando Fratres Æſtivo tempore jejunant, dormiant poſt Sextam*. E Pietro il Venerabile, Abate di Cluni, (c) atteſta tale eſſere ſtato l'uſo dei Monaci antichi *Antiquus Monachorum mos erat jejuniorum diebus detrimenta æſtatis ſomni tangruentis dormitione ante menſam compenſare*. Gli Uſi di Ciſtello (d) ordinano, che nei giorni di digiuno ſi debba fare la meridiana dall'ora di Seſta, ſino all'ottava. Pietro, il Venerabile, ſoppreſſe l'uſo di dormire nei giorni di digiuno prima della tavola, perchè queſta dormizione era piuttoſto una cerimonia inutile, che un ripoſo ſerio, da cui ſe ne poteſſe veramente trarre giovamento, ed ha voluto, che s'impiegaſſe quel tempo in leggere nel Chioſtro, ſin tanto che veniſſe l'ore della tavola. In alcuni Moniſteri nei giorni di digiuno ſi facea la dormizione tra le Laudi, e Prima. (e)

Dalla Regola di S. Benedetto, e dalle altre Regole antiche par certo, che ſi permetteſſe la dormizione meridiana ſolamente all'Eſtate, e ſolamente da dopo Paſqua ſino ai quattordici di Settembre. Ma eſſendochè ſecondo lo ſtile Eccleſiaſtico, la Paſqua comincia dopo la Domenica delle Palme, ſi è creduto, che trattandoſi di una coſa favorevole, come appunto è queſta, ſi poteſſe cominciare ad uſare queſta indulgenza nella ſuddetta Domenica. (f) I Padri di Monte Caſſino cominciano a fare la dormizione dopo il giorno di S. Benedetto quando la Paſqua viene in Aprile, ma queſto regolamento è ſtato levato dalle Coſtituzioni di S. Vatone ſtampate nel 1610. e ſuſſeguentemente, ed in vece è ſtato meſſo ſemplicemente, che dopo Paſqua ſino ai quattordici di Settembre ſi farà la meridiana per lo ſpazio di un' ora, paſſata la quale ſi dovrà ſonare Nona.

Quan-

(a) Reg. Magiſt. c. 50. (b) Concil. Aquiſgran. Can. 71. (c) Petrus Cluniac. Abb. Stat. 25. (d) Uſus Ciſterc. c. 84. (e) Conſuetud. Floriacenſ. c. 2. Udalric. l. 1. c. 21. (f) Vide Martene de Antiq. Monach. Ritib. l. 5. c. 12. p. 569.

Google

Quando i Monaci lavoravano alla campagna, ivi dicevano il loro Ufizio, pranzavano, e facevano la meridiana, come ſi vede dalla Regola dei Santi Paolo, e Stefano, (a) e dalle Coſtumanze di Ciſtello. (b) La ſteſſa Regola dei Santi Paolo, e Stefano, permette la meridiana dalle Idi di Maggio fino a quelle di Settembre. L' Aſſemblea di Aquiſgrana vuole, che quando i Monaci ſono occupati nella mietitura, o nella raccolta dei frutti, ſi debba tralaſciare la meridiana. (c) *Si neceſſitas fuerit Fratres occupari in frugibus colligendis, conſtitutum legendi, & meridie pauſandi tempus prætermittitur.*

QUI VOLUERIT LEGERE, SIBI SIC LEGAT, UT ALIUM NON INQUIETET. *Chi vorrà leggere, leggerà ſenza diſturbare gli altri.* Dopo il ringraziamento della tavola tutti ſi ritiravano in Dormitorio, e quelli, che volevano leggere, leggevano ſu i loro letti, e con tanto ſilenzio, che neſſuno reſtava diſturbato. Il Concilio di Aquiſgrana permette, che ſi poſſa leggere o in Chieſa, o ſopra i letti. (d) Le Coſtumanze di Cluni (e) non proibiſcono di leggere, o di eſercitarſi nel canto nel Chioſtro. S. Anſelmo, quando era Priore nel Moniſtero Beccenſe, (f) in coteſto tempo ſi occupava nel Chioſtro a correggere i Libri manoſcritti. Gli Statuti dei Certoſini non vogliono, che nel tempo della dormizione ſi lavori, nè ſcrivendo, nè attendendo ad altre coſe, ſenza licenza dei Superiori. (g)

S. Benedetto non parla punto nè qui, nè altrove, delle ricreazioni dopo la tavola. In coteſt' ora ordinariamente non le concedono nemmeno le antiche Regole, nè tampoco le antiche Coſtumanze dell' Ordine. Noi abbiamo oſſervato nel Cap. VI. in che ora alcune volte ſi permetteſſe, che i Monaci poteſſero parlare, e trattenerſi fra loro. Le Coſtituzioni di Monte Caſino concedono un' ora di ricreazione dopo il pranzo, ed un' altra dopo la cena, nel qual tempo permettono in alcuni giorni di conferire, e di converſare inſieme, ed in altri giorni ſolamente di paſſeggiare in ſilenzio nell' orto, od altrove. Le Coſtituzioni di S. Vitono ſtampate unitamente alla Regola l' anno 1625. aveano riſtretta la ricreazione del dopo pranzo a tre quarti d' ora, ma nelle addizioni ſuſſeguenti ſi è rimeſſa l' ora intera. Le Coſtituzioni di Burſfeld (h) permettono la ricreazione ſolamente ad arbitrio del Superiore ſenza determinare nè il giorno, nè l' ora: *Non quotidie, aut regulariter certis, & determinatis horis fieri oportet, ſed quando Abbati, vel Priori viſum fuerit expedire.* Inoltre non la permettono nemmeno a tutti in compagnia, ma ſolamente a due, o tre, acciocchè conferiſcano inſieme ſopra materie ſpirituali, e di edificazione. Se però il Superiore ſtima a propoſito di concedere la conferenza a tutta la Comunità, dicono, che egli potrà interrogare i Monaci ſopra le loro lezioni, ſopra i loro ſtudj, ſopra ciò, che anno aſcoltato, o letto nell' Ufizio Divino, ma ſempre con buona maniera, con dolcezza, e piacevolezza, e con mira di renderli più attenti, e di farli ſtar preparati, ed in iſtato, venendo l' occaſione, di riſpondere all' improvviſo, e di dar ragione dei loro ſtudj, e delle loro lezioni, la qual coſa eſſendo fatta con diſcretezza, e con prudenza potrebbe loro conferire di molto a far loro guſtare la loro condizione dolce, e dilete dilettevoli, ed a far loro dimenticare le coſe del ſecolo, che appunto dovrebbe eſſere lo ſtudio principale dei Monaci. Coſì parlano queſti ſaggi regolamenti.

(a) Reg. SS. Pauli, & Stephani c. 2. (b) Uſus Ciſterc. c. 84. (c) Concil. Aquiſgran. can. 17. (d) Concil. Aquiſgran. can. 38. (e) Conſuetud. Cluniac. l. 2. c. 24. (f) Vita S. Anſelmi n. 21. (g) Statuta Carthuſian. partic. 2. c. 18. (h) Cæremon. Burſfeld. diſtinct. 3. c. 12.

AGATUR NONA TEMPERIUS, MEDIANTE OCTAVA HORA. *Si dirà Nona un poco più per tempo, verſo la metà dell' ora ottava.* Si dormia dunque un' ora, e mezza in circa, (a) cominciando a ſette, e finendo a otto e mezza, e ſiccome coteſte erano ore di Eſtate, così faceano quaſi due ore di Orologio. Si finia la dormizione a ott' ora e mezza. *& mediante hora octava*, ed allora ſi dicea Nona, e dopo ſi ritornava all' opera manuale, la quale ſi proſeguia fino alla ſera, che vale a dire, veriſimilmente, fino alle dieci ore, e mezza, in cui ſi dicea il Veſpro; Al Veſpro veniano in ſeguito le Conferenze di Caſſiano, e per ultimo la Compieta, dimodochè ſi lavorava anche al dopo pranzo quaſi due ore di Eſtate, che fanno quaſi tre ore d' Orologio.

Le Regole di Tarnata, di S. Iſidoro, e di S. Fruttuoſo, concedono tre ore per la dormizione meridiana; le Coſtituzioni di Monte Caſſino (b) da dopo S. Benedetto fino alla metà di Aprile, aſſegnano un' ora, dopo la metà di Aprile fino alla metà di Agoſto, aſſegnano due ore, ed un' ora dalla metà di Agoſto fino ai quattordici di Settembre. Nelle Congregazioni di S. Vitone, e di S. Mauro, e nelle Riforma di Cluni non ſi fanno queſte diſtinzioni, ma in ogni tempo ſi dà un' ora ſola.

SI NECESSITAS LOCI, VEL PAUPERTAS, &c. *Se la neceſſità del luogo, ovvera la povertà obbligaſſe i Monaci a raccorre i frutti della campagna, &c.* In certe occaſioni ſi diſpenſavano i Monaci dal dire l' Ufizio in Choro, dal fare le lezioni conſuete, e dall' oſſervanza delle ore, ſolite oſſervarſi in Moniſtero. Siccome le mietiture non duravano molto tempo, e ſiccome queſto era un' eſercizio faticoſo, ed abjetto, così ſi compenſava con la fatica, e con l' umiltà, ciò, che parea, che ſi perdeſſe, per difetto dell' oſſervanza Regolare.

TUNC VERE MONACHI SUNT, SI LABORE MANUUM SUARUM VIVUNT. *Allora ſono veramente Monaci, quando vivono con la fatica delle proprie mani.* Quando foſſimo ridotti a vivere della noſtra fatica, dovreſſimo veramente conſolarſene, poichè allora ſareſſimo maggiormente ſimili agli Appoſtoli, ed ai Santi Solitarj, i quali per principio di Religione, e per l' amore della povertà ſi procacciavano il vitto con i ſudori della loro fronte, e con le loro fatiche trovavano anche modo di far limoſina agli altri, come appunto leggiamo negli antichi monumenti dei Monaci d' Egitto.

S. Iſidoro nella ſua Regola cap. 6. raccomanda la medeſima maſſima: *Monachum oportet non ſolum vitæ ſuæ neceſſaria propriis manibus exhibere, ſed etiam indigentiam aliorum, laboribus ſuis, reficere.* Non già perchè uno non ſia veramente Monaco, ſe non lavora con le proprie mani, baſta, che ſia utilmente occupato, e per motivo di ubbidienza o nello ſtudio, o nella predicazione, od in opere di carità, od in cantare le lodi di Dio, od in offerirgli il Sagrificio dell' Orazione, e quello dei noſtri Altari, le quali coſe ſono in oggi le incumbenze più ordinarie dei Monaci, che abitano ne' loro Chioſtri.

(a) Ita Hildemar. Bernard. Caſſa. Nicol. de Fractura, Boher. Turrecremata, &c.
(b) Declarat. Caſſin. ad cap. 48.

A CALENDIS OCTOBRIS, USQUE AD CAPUT QUADRAGESIMÆ, USQUE AD HORAM SECUNDAM PLENAM, LECTIONI VACENT. *Dalle Calende di Ottobre fino al principio di Quareſima, attenderanno alla lezione, fino all' ora ſeconda compiuta*, o ſia fino in fine dell' ora ſeconda. Si dicea Prima alla levata del Sole; dopo Prima ſi attendea alla lezione fino alla fine dell' ora ſeconda, cioè per lo ſpazio di un' ora, e mezza in circa; al principio dell' ora terza ſi cantava Terza, dopo la quale ſi lavorava fino all' ora di Nona, che vale a dire, quaſi cinque ore, e mezza, o ſei. Queſto ſpazio ſembrerà forſe molto lungo, ma ſi dee conſiderare, che qui ſi tratta di ore d' Inverno, le quali erano aſſai brevi, e ſei di quelle non montavano che a tre ore in circa dei noſtri Orologj.

Secondo il noſtro modo di contare, prendendo il giorno in Decembre, ovvero in Gennaio, ſi potrebbe dire, che ſi cantava Prima a 14. ore, in circa; a 14., e mezza ſi cominciava la lezione, la quale durava fino alle ſedici, alle ſedici ſi dicea Terza, a ſedici, e mezza, o a diciaſſette ſi andava all' opera delle mani, e ſi lavorava fino un' ora dopo mezzo dì. Nel tempo dell' opera manuale ſi dicea Seſta in quello ſteſſo luogo, dove ſi lavorava, oppure ſi andava a dirla in Coro. Un' ora dopo mezzo dì ſi ſonava il primo ſegno di Nona, ed allora tutti laſciavano le loro faccende, e ſi preparavano per andare in Coro al ſecondo ſegno. Dopo Nona ſi andava in Refettorio, e dopo la tavola ſi attendea alla lezione, ovvero ſi imparavano i Salmi. *Poſt refectionem autem vacent lectionibus ſuis, aut Pſalmis.* La Regola qui non parla nè della meridiana, nè di altra ricreazione dopo la tavola, dai 14. di Settembre, fino a Paſqua, perchè in coteſta ſtagione la fatica manuale era meno lunga, e meno incomoda. Non ſpecifica nemmeno in che ora ſi leggeſſero le Conferenze di Caſſiano, ma in coteſti giorni certamente non ſi leggeano, ſe non dopo i Veſpri.

FACTO AUTEM SIGNO . . . . DISJUNGANT SE AB OPERE SUO SINGULI. *Subito che ſentiranno il ſegno di Nona laſceranno tutti le loro faccende* (a). Subito che ſentiano il ſegno, o ſia la campana, che gl' inviava a cantare l' Ora di Terza, di Seſta, o di Nona, ſecondo i tempi, ogn' uno accorrea alla porta dell' Oratorio, dove eſſendo tutti radunati, diceano tre volte *Benedictus es Domine Deus qui adjuviſti me, & conſolatus es me*, e poi il *Gloria Patri*, indi s' inginocchiavano, e faceano una breve orazione, dopo la quale il Superiore dicea il *Miſereatur noſtri Omnipotens Deus*, a cui tutti riſpondeano *Amen*. ed in appreſſo entravano nell' Oratorio.

IN QUADRAGESIMÆ VERO DIEBUS, A MANE USQUE AD TERTIAM PLENAM VACENT LECTIONIBUS SUIS, ET USQUE AD DECIMAM HORAM PLENAM OPERENTUR &c. *Alla Quareſima attenderanno alla lezione dal mattino fino all' ora di Terza compiuta*, ed intera, cioè cantavano Prima in principio della prim' ora, dopo Prima andavano nel Chioſtro, dove ciaſchedono leggea fino alla fine di Terza, che vale a dire quaſi due ore, e mezza, e dopoi cantavano Terza in fine della terz' ora, poi andavano a lavorare fino all' ora decima compiuta: *Uſque ad horam decimam plenam operentur, quod eis injungitur.* In queſto intervallo cantavano Seſta, e Nona od in Chieſa, o nel luogo, dove lavoravano, alla decima ora diceano la Meſſa, ed i Veſpri, ed andavano a tavola dopo le undici ore del giorno. Se non ſi dicea circa la Meſſa, diceano i Veſpri prima della tavola, e poteano mangiare un poco prima delle undici ore. Che vale a dire, ſecondo il noſtro modo di contare, in tempo di Quareſima i Monaci diceano Prima alle ſedici ore in circa, e dopo attendeano alla lezione fino alla quindici, ed allora cantavano Terza, ed andavano a lavorare fino a tre ore intiere dopo mezzo dì, poi cantavano la Meſſa, ed i Veſpri, e cominciavano a mangiare verſo le ventitrè ore.

(a) Ordo Converſat. Monaſt.

Ildemaro dice, che al tempo di San Benedetto ne' di lui Moniſteri non ſi dicea la Meſſa tutti i giorni di Quareſima, e che, dappoichè ſi è introdotto l'uſo di dire ogni giorno la Meſſa Conventuale, non ſi è più potuto oſſervare la Regola letteralmente, nè tampoco continuare l'opera delle mani fino all'ora decima. Dopo Nona ſi dice la Meſſa Conventuale, ed un poco dopo ſi cantano i Veſpri, il che è conforme a ciò, che fu regolato nel Concilio di Aquiſgrana, il quale vuole, che in tempo di Quareſima i Monaci lavorino fino a Nona, acciocchè dopo la Meſſa poſſano andare a tavola in ora convenevole: *Ut in Quadrageſima uſque ad Nonam operentur Fratres, quatenus Miſſa celebrata congruo tempore reficiantur* (a).

IN QUIBUS DIEBUS QUADRAGESIMÆ ACCIPIANT OMNES SINGULOS CODICES. *In principio di Quareſima ogn'uno riceverà i libri, che gli ſaranno dati dal Superiore, e li leggeranno intieramente da un capo all'altro.* In un ſecolo, in cui i libri erano rariſſimi, e la maggior parte de' Moniſteri erano poveri, biſognava certamente uſare di molta economia, ed una prudenza particolare in diſtribuire a ciaſchedun Monaco un libro, in cui poteſſe utilmente, e ſenza noja occuparſi nel decorſo di un anno intiero, poichè pare, che non ſi uſaſſe di mutarlo, e gli Abati radunati nel Concilio di Aquiſgrana (b) proibirono appunto di mutarlo ſenza eſpreſſa licenza del Superiore.

S. Benedetto vuole, che ſi leggano queſti libri *di ſeguito, e tutti interi*, per quindi togliere l'occaſione della incoſtanza, e leggerezza, ed acciocchè chi legge poſſa penetrare il ſenſo, ed imbeverſi dello ſpirito dell'Autore. Un Solitario non dee leggere per divertimento, nè per paſſatempo, nè per ſoddiſfare la propria curioſità, nè per far comparſa di erudizione, ma dee leggere per edificarſi, e per fomentare in ſe ſteſſo lo ſpirito di compunzione, e di pietà, e per acquiſtare la ſcienza de' Santi; in una parola, dee leggere i libri de' Santi con quello ſpirito, che ſono ſtati compoſti dagli Autori.

Anticamente in alcuni Moniſteri ſi diſtribuivano i libri in principio di Quareſima, nello ſteſſo giorno delle Ceneri, in altri ſi diſtribuivano la prima Domenica di Quareſima, ed in altri il Lunedì ſeguente. Ma ecco come Ildemaro dice, che ſi facea queſta funzione nel ſuo Moniſtero de' SS. Fauſtino, e Giovita, nella Dioceſi di Breſcia. Il Bibliotecario, dice egli, portava, o facea portare in Capitolo tutti i libri, che erano nell'Armario, o ſia nella Biblioteca, e li mettea in ordine ſopra certi tappeti diſteſi in terra. Si leggea il Teſto della Regola, ed in appreſſo prendea in mano il ſuo Catalogo, e leggea a voce alta il libro, che ciaſcheduno avea avuto nel decorſo dell'anno; e di mano, in mano, che egli leggea, i Monaci riportavano i loro Libri su li tappeti, e l'Abate dimandava a ciascheduno di loro cosa avessero osservato nel Libro, che aveano letto, per assicurarsi, se veramente lo aveano letto con diligenza, e con attenzione. Se gli rispondeano a dovere, l'Abate dimandava loro, qual Libro desiderassero per l'anno seguente, e loro lo accordava, eccettuato che non ne avessero richiesto qualch'uno poco a proposito, nel qual caso ne dava loro un'altro a suo arbitrio.

(a) Concil. Aquiſgran. an. 817. Can. 39. (b) Concil. Aquiſgran. Can. 29. *Ut in Quadrageſima libros de Bibliotheca ſecundum Prioris diſpoſitionem accipiant, alios, niſi Prior decreverit expedire, non accipiant.*

Se poi il Monaco non sapea dar ragione del contenuto nel suo Libro, gli si restituiva quello stesso, dicendogli, che sin tanto, che non avesse dato saggio di averlo letto, ed inteso, non gli se ne sarebbe dato veruno altro. Ma se però non l'avea ben inteso, non per difetto di negligenza, e che si fosse saputo, che egli avea fatto dal canto suo tutto il possibile, per penetrare il senso del Libro, in tal caso gli se ne dava, ciò non ostante, un'altro. Dopo finita la distribuzione, l'Abate rivedea l'inventario, ed esaminava diligentemente, se ne mancava nessuno. Una cerimonia quasi simile si osservava anche nell'Ordine di Clunì (a); e si legge anche negli Statuti di Lanfranco (b), e nelle Antiche Costumanze del Monistero di Fleury. Vedi il Padre Martene *De Antiq. Monach. Ritib. l. 3. c. XI.* Abbiamo uno di questi Cataloghi de' Libri nelle Costumanze di Farfa Cap. 51. p. 119. 120.

Nell'Ordine di Cistello (c) si distribuivano i Libri la prima Domenica di Quaresima, dopo Prima. Il Cantore, ajutato da qualche altro Monaco, portava i Libri in Capitolo, e li disponea con buon'ordine, sopra certi tappeti, davanti la sedia dell'Abate. Dopo che si erano radunati tutti i Monaci, si leggea il Cap. XLIX. della Regola, intitolato: *Dell'Osservanza della Quaresima*, e quella parte del Cap. XLVIII. che comincia: *In Quadragesimae vero diebus*, dove il Santo prescrive il tempo del silenzio, ed il modo di distribuire i Libri in principio di Quaresima, indi il Cantore distribuiva i Libri, insieme con i suoi Compagni, a norma di quanto comandava loro l'Abate; i Monaci li riceveano con ambe le mani, e con una gioja particolare; e chinandosi profondamente davano a divedere, quanto rispetto avessero per le Sante Scritture, ed insieme insieme i loro affetti, in ricevere un regalo tanto prezioso. In cotesto giorno andavano in Capitolo a ricevere i loro Libri anche i Monaci, che stavano in Infermeria, e nella stessa occasione l'Abate destinava i Cercatori, i quali doveano visitare le Officine del Monistero nel tempo, che i Fratelli attendeano alla Lezione. Il Cerimoniale di Bursfeld (d) ordina parimente lo stesso.

La Biblioteca ordinariamente era un'Armario più, o meno grande secondo la quantità dei Libri, che vi erano, e secondo il numero dei Monaci, che componeano la Comunità. Questo Armario era nel Chiostro, (e) e tutti i giorni alla sera i Monaci vi riponeano i Libri, dei quali si erano serviti per la lezione, che parimente si facea nel Chiostro. Il Cantore ne avea in custodia la Chiave, e la tenea chiusa nel tempo dell'opera delle mani, nel tempo della dormizione, ed alla notte. Un Chiostro senza Armario, cioè senza Biblioteca, era come una Fortezza

---

(a) Udalric. l. 1. c. 32. Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 13. (b) Statuta Lanfranci c. 2. § 3. (c) Usus Cisterc. parte 1. c. 25. (d) Cæremoniale Bursfeldense c. 30. (e) Usus Cisterc. parte 1. c. 71. p. 171. & c. 115. p. 138.

ſenza arſenale. *Clauſtrum ſine armario*, dicea un' Antico Autore, (a) *quaſi caſtrum ſine armentario*. L' Uſiziale, che avea in cuſtodia i Libri, ordinariamente ſi chiamava *Armarius*, e nelle antiche Coſtumanze ſi vede, quali fuſſero le di lui incombenze.

Si uſava molta diligenza, acciocchè i Libri foſſero ben conſervati, ed acciocchè non ſi guaſtaſſero nè per l' umido, nè per la polvere, nè altrimenti. Si maneggiavano con riſpetto, e riverenza, e ſi conſideravano come un cibo prezioſo, d' onde l' anima trae la propria ſuſſiſtenza. Si conſervavano con amore, e riſpetto, e molto cari, e ſi ſcriveano con moltiſſima diligenza, acciocchè i Solitarj, che atteſo lo ſtato della loro profeſſione non poteano con la bocca predicare agli altri la parola del Signore, la predicaſſero con gli ſcritti: *Ut quia ore non poſſumus, Dei verbum manibus predicemus*.

In fatti per opera dei Monaci ſi ſono conſervati, e ſono ſino a noi pervenuti i più prezioſi monumenti dell' antichità. Alle loro fatiche dobbiamo, ed i Libri Sacri, e le Opere dei Padri, ed i Concilj. Le Iſtorie e Sacre, e Profane, e gli Autori di belle Lettere. Dalle loro Biblioteche ſono uſciti, ed eſcono ancora tutto giorno, moltiſſime Opere eccellenti, tratte dai rimaſugli dell' antichità. S. Martino Veſcovo Toronenſe, non imponea altr' opera manuale ai ſuoi Monaci, ſe non che quella di ſcrivere, o copiare i Libri (b) *Ars ibi, exceptis ſcriptoribus, nulla habebatur*. S. Equizio, coetaneo di S. Benedetto, tenea egli pure occupati i ſuoi Monaci in copiare gli Originali. Un certo Difenſore, per nome Giuliano, eſſendo una volta andato nel Moniſtero del Santo, vi trovò dei Copiſti, che traſcriveano certi Libri. (c) *Antiquarios ſcribentes invenit*. Il celebre Caſſiodoro introduſſe queſt' uſo nel ſuo Moniſtero di Viviers, da eſſo lui fabbricato. „ Con queſt' eſercizio, dice egli, (*d*) ſi iſtruiſce lo ſpirito, per mezzo della lezione dei Libri Sacri, e per quelli, che non hanno i Libri, ſerve in vece della predicazione. Uno Scrittore predica con la mano, ed in certo modo converte le ſue dita in altrettante lingue; predica in ſilenzio la Dottrina della ſalute, e con l' inchioſtro, e con la carta combatte l' inimico comune, e ſenza uſcire dalla ſua Cella, rende partecipi gli aſſenti del frutto delle ſue fatiche „.

Nell' Ordine di Cluni, ſino da principio, vi fu ſtabilito l' uſo di copiare i Libri, gli Scrittori, o Copiſti godeano certi privilegj particolari, (*e*) e quando erano occupati in traſcrivere, od aggiuſtare i Libri, erano diſpenſati da certi Ufizj. Si moſtrano anche al giorno d' oggi nelle più inſigni Biblioteche varj Libri di eſquiſito lavoro, e bellezza, ſtati altre volte preſentati ai Re, ed Imperatori da alcuni Monaci eruditi, e laborioſi. Nelle Abbazie di Caſtello, e di Chiaravalle ſi vedono ancora le Camere dove i Copiſti ſtavano traſcrivendo le Opere degli Antichi.

I Certoſini da principio ſi occuparono principalmente in queſt' eſercizio. Il Venerabile Guigone dice, (*f*) che a tutti quelli, che ſi preſentavano per veſtire il loro Abito, ſi inſegnava, per quanto era poſſibile, a bene ſcrivere, e copiare, e che coteſto era quaſi l' unico loro meſtiere: *Quod ſi Frater alterius artis fuerit (quod apud nos raro valde contingit)* omnes

---

(a) Tom. 1. Theſaur. Anecdot. p. 511. (b) Sulpit. Vita Martini c. 7. (c) Gregor. Magn. l. 1. Dialog. c. 4. (d) Caſſiodor. Inſtitut. c. 30. (e) Tom. 5. Theſaur. Anecdot. p. 1619. (f) Guigo. Statut. Carthuſ. c. 28. n. 2.

Digitized by Google

omnes enim pene, quos ſuſcepimus, ſi fieri poteſt, ſcribere docemus, &c. Perchè, ſoggiugne lo ſteſſo Autore. „ Tutti i Libri, che traſcriviamo ſono „ come altrettanti Predicatori, che noi mandiamo pel Mondo, e tutti „ quelli, che per mezzo delle noſtre Opere reſtano iſtruiti, tocchi, o „ edificati, ſono altrettanti interceſſori in vantaggio noſtro appreſſo Sua „ Divina Maeſtà.

Roberto Abate di Vendome l'anno 1156. vedendo, che gli Ufiziali del ſuo Moniſtero traſcuravano la Biblioteca, che non l'accreſcevano con nuovi Libri, e che non aveano cura di rilegare i vecchj, e di mantenerli, e conſervarli, impoſe una taſſa ſopra tutti i Priorati dipendenti dalla ſua Abbazia, acciocchè quel danaro, che ſe ne ritraeva, foſſe impiegato in mantenere, ed accreſcere la Biblioteca. (a)

La Regola Tarnatenſe (b) proibiſce al Bibliotecario, di dare ai Monaci verun Libro fuori dei tempi deſtinati per la Lezione; e parimente proibiſce a quelli, che ne anno ricevuti, di tenerli più di quel tal tempo preſiſſo. S. Iſidoro (c) vuole, che ſi chiedano i Libri al Bibliotecario alla prim'ora del giorno, e che gli ſi reſtituiſchino alla ſera dopo il Veſpro; e non ſi diano a quelli, che gli dimandano o troppo preſto, o troppo tardi. S. Pacomio proibiſce, di laſciare i Libri aperti, quando ſi va in Refettorio, e comanda al Bibliotecario di raccoglierli dopo Nona, e di riporli al loro luogo: *Nemo vadens ad Congregationem ad veſcendum, dimittat Codicem non ligatum. Codicem poſt Nonam accipiat, ad quem pertinet.* La ſeconda Regola di S. Agoſtino vuole, che le Monache domandino i Libri ad una cert'ora del giorno determinata, paſſata la quale ordina, che loro non ſe ne diano più altri.

ANTE OMNIA DEPUTENTUR UNUS, AUT DUO SENIORES. *Primieramente ſi aſſegneranno uno, o due Fratelli provetti*, i quali gireranno pel Moniſtero, ed oſſerveranno, ſe ciaſcheduno attende al proprio dovere. Queſti tali ſi chiamavano *Cercatori*, ovvero *Cerche*, *Circæ*, *Circuitores*, ovvero *Circatores*. Nell'Ordine di Ciſtello l'Abate li dichiarava nominatamente dopo la diſtribuzione dei Libri; in altri Moniſteri ſi eleggevano prima della detta diſtribuzione; il che pare più conforme all'*ante omnia*, ordinato dalla Regola. Ordinariamente ſi ſolevano aſſegnare a queſto impiego Monaci di fino ſenno, di condotta tanto ſeria, e di vita tanto eſemplare, che iſpiraſſero riſpetto in chiunque li vedea. Nelle Comunità numeroſe ordinariamente ſe ne aſſegnavano due, ed il Concilio di Aquiſgrana, (d) proibiſce loro, di ſortire ambedue dal Moniſtero, e vuole, che ſe l'uno accompagna fuori i Monaci all'opera manuale, l'altro debba trattenerſi in Moniſtero per mantenervi il buon'ordine, e la diſciplina, come appunto molto ordinano anche varj altri antichi Statuti. (e)

I Circatori ſe ne andavano dalla Meſſa Conventuale dopo l'Offertorio, e ſcorrevano le Officine del Moniſtero, per vedere ſe ogni coſa era a dovere. Uſcivano anche frequentemente dal Refettorio, ed andavano in Cellereria; nel luogo dove ſi facevano le limoſine; in Infermeria, e da per tutto, dove credevano di trovare, chi non attendeſſe alle proprie incombenze. Eſſi aveano i loro letti vicini alla porta del Dormitorio, ed alla notte

---

(a) Theſaur. Anecdot. Tom. 1. p. 445. (b) Regula Tarnat. c. 12. (c) Regul. S. Iſidori c. 9. (d) Concil. Aquiſgran. Can. 57. (e) Capitula Monach. S. Galli num. 14. & Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 4., &c.

eſſi ne cuſtodiano la chiave. Aveano una ſpecie di lanterna cieca, di cui ſi ſervivano al bujo, e principalmente dopo Mattutino, per vedere ſe vi era neſſuno addormentato in Chieſa; ſe ne ſervivano parimente in Dormitorio per viſitare i letti dei Monaci, e per vedere ſe ognuno era coricato decentemente. Quando facevano la ronda, non parlavano con neſſuno nè in bene, nè in male, ma proclamavano poi in Capitolo quelli, che avevano trovato in qualche mancamento. Nelle noſtre Congregazioni Riformate non ſi creano più coteſti Cercatori in titolo di ofizio, ma i Priori, i Superiori, i Decani, ed i Maeſtri dei Novizj ne eſercitano l'incumbenza alternatamente, ed anno l'autorità di poterla eſercitare.

SED ETIAM ALIOS EXTOLLIT, *Ma induce anche gli altri ad inſuperbirſi.* dà loro occaſione di ſollevarſi, e di ſottrarſi dall'obbedienza, ſerve loro d'appoggio nel male, e col ſuo eſempio gl'incoraggiſce a traſgredire le Leggi. Un Uomo triſto, ed un Monaco diſordinato, ſubito, che ſi trovano ſoli, ſono ſenza forza, e come diſarmati; ma ſoſtenuti dagli altri, diventano fieri, e sfrontati. *Extollit*, (a) potrebbe anche ſignificare, che li diſtoglie, li diſtrae dalle loro obbligazioni, e gl'induce a diſordinare.

SI REPERTUS FUERIT, CORRIPIATUR SEMEL, ET SECUNDO. *Se ſi troverà taluno, il quale, in vece di attendere alla lezione, perda il tempo in chiacchiere, ed induca gli altri a fare lo ſteſſo, ſi riprenderà per la prima, e per la ſeconda volta.* I Cercatori dinunziavano queſti tali in Capitolo, come lo abbiamo già detto, e come lo riferiſcono le antiche Coſtumanze di S. Benedetto di Aniana, di Cluni, di S. Dunſtano, di Lanfranco, e quelle di S. Benigno di Dijon; e l'Abate, ovvero il Priore imponeano loro la penitenza, proporzionata alla colpa.

Quando non ſi emendavano: *venivano ſottopoſti alla diſciplina Regolare, e con tanta ſeverità, che ne doveſſero concepir timore anche gli altri.* Abbiamo già parlato varie volte di queſta correzione Regolare, la quale conſiſtea nelle diſcipline, od in altre pene corporali, come ſarebbe in digiunare, od in paſſare ſucceſſivamente per tutti i gradi di penitenza, aſſegnati nella Regola, quando il peccatore ſi oſtinava nella ſua incorreggibilità, ſi paſſava anche a ſcomunicarlo, ed a ſcacciarlo. Ildemaro dice, che i Cercatori anno diritto di riprendere non ſolamente i loro Inferiori, ma anche l'Abate, i Priori, ed i Decani, ſervendoſi delle correzioni con i primi, e delle rimoſtranze ſupplichevoli, e delle ammonizioni con i ſecondi.

NEQUE FRATER AD FRATREM JUNGATUR HORIS INCOMPETENTIBUS. *Un Monaco non tratti con l'altro nelle ore indebite.* I Monaci non doveano quaſi mai ſepararſi gli uni dagli altri; eglino faceano orazione, lavoravano, mangiavano, leggeano tutti inſieme, e dormiano nello ſteſſo Dormitorio. Come dunque dice S. Benedetto, che non deono unirſi inſieme nelle ore indebite? Ma lo dice, perchè non è loro permeſſo di parlarſi l'un l'altro, e ſepararſi dalla Comunità per diſcorrere, per lavorare, per fare amicizie particolari. Per eſempio, frattanto che i Fratelli attendono in comune alla lezione, ovvero all'orazione, oppure quando ſono in Coro, all'opera delle mani, in Refettorio, non è lecito a due Monaci particolari trattarſi fra di loro per diſcorrere, per converſare, nè tampoco per fare qualche eſercizio, che pure fatto in altro tempo, ovvero con la licenza del Superiore, ſarebbe forſe lodevole.

(a) Paul. Auguſt. a Ferrar. hic.

Ma ſi può anche ſpiegare queſto paſſo in queſt' altro modo, cioè vi ſono certe ore convenevoli, nelle quali poſſono i Monaci parlarſi vicendevolmente; e ve ne ſono anche di quelle, nelle quali non poſſono. Le ore indebite ſono, per eſempio, la notte, il tempo dell' Ufizio Divino, dell' opera manuale, della tavola, le ore convenevoli poi ſono, quando i Superiori permettono di converſare aſſieme per ricreare lo ſpirito, per dimandare certe coſe, che occorrono, o per propria iſtruzione, ed edificazione. Noi abbiamo già veduto, qualmente anche nelle più ſtrette oſſervanze, in certi giorni ſi permettea qualche breve ſpazio per coteſte ricreazioni, ma fuori di tali tempi, è aſſolutamente proibito il trattarſi, o parlarſi in particolare.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino dicono, che le ore incompetenti ſono tutto il tempo, che reſta oltre le Ore Canoniche, il tempo della tavola, e degli eſercizj comuni, ed ogni qualvolta i Fratelli debbono radunarſi in uno ſteſſo luogo. E nel Cap. 52. num. 5. e 6. dicono, che ſecondo le diſpoſizioni del diritto Comune, ſi dee ſempre oſſervare il ſilenzio in Coro, in Dormitorio, in Refettorio, anche fuori del tempo della refezione, e nella parte del Chioſtro vicina al Capitolo; vogliono inoltre, che ſi oſſervi il ſilenzio nella Camera del fuoco comune.

DOMINICO DIE LECTIONI VACENT OMNES. *Alla Domenica tutti attenderanno alla lezione*, o ad altri eſercizj di Religione, conforme richieda la ſantità di queſto Santo giorno. S. Benedetto in tali giorni, dopo gli eſercizj della Salmodia, e della orazione, raccomanda ſolamente la lezione. La Regola del Maeſtro Cap. 75. dice, che il ripoſo della Domenica comincia dopo la Nona del Sabato, che vale a dire, tre ore dopo mezzo dì. Queſto ripoſo durava tutta la Domenica. Quelli, che doveano imparare qualche lezione, in queſti giorni, erano diſpenſati, gli altri potevano o leggere, o ripoſare, e godere dell' allegrezza del giorno del Signore. San Benedetto però non diſpenſa dallo ſtudiare o *meditare*, o ſia dall' imparare a memoria i Salmi, o le Lezioni della Scrittura, come lo vedremo ben preſto.

SI QUIS ITA NEGLIGENS FUERIT, UT NON VELIT, AUT NON POSSIT MEDITARI, &c. *Se taluno foſſe così neghittoſo, e negligente, che non poteſſe, o non voleſſe nè ſtudiare, nè leggere;* gli ſi imporrà da fare qualche opera, acciocchè non ſtia ozioſo. Se queſto paſſo riguarda il giorno di Domenica, non ſi potrà imporre ad un tal Monaco, ſe non qualche coſa, che non ſia contraria al ſagro ripoſo della Feſta, come ſarebbe il ſervire in Cucina, in Refettorio, in Infermeria, al Forno, od anche alla Sagreſtia, ma torna meglio riferirlo a ciò, che ſi è già detto dell' opera manuale cotidiana. A ſimili negligenti s'imponghi da lavorare per tutte le ore del giorno, acciocchè non cadino nell' ozioſità.

I Commentatori (a) diſtinguono qui tra quelli, che non poſſono, e quelli, che non vogliono leggere. Si dava bensì da lavorare a quelli, che non poteano nè meditare, nè leggere, nè ſtudiare a memoria, ma quelli, che quantunque poteſſero, non voleano farlo, ſi faceano paſſare per i gradi della

lo

(a) Hildemar. Bernard. Caſſin. Bakerius, in hunc locum.

la penitenza Regolare, e per ultimo in vece di scacciarli dal Monastero, si ingionga loro qualche opera proporzionata alle loro forze.

NEC VIOLENTIA LABORIS OPPRIMANTUR, UT EFFUGENTUR. *Non si doveranno aggravare con una soverchia fatica, acciocchè non siano tentati ad abbandonare la loro professione*, od almeno, acciocchè non vadano a pericolo di disanimarsi, e prendere disgusto dalla loro professione, od anche acciocchè non abbiano a pervertirsi, e diventare ostinati, donde passerebbono poi anche ad abbandonare il loro stato.

CAPITOLO XLIX.

DE QUADRAGESIMÆ OBSERVATIONE.

LICET omni tempore vita Monachi Quadragesima (1) debeat observationem habere, tamen quia paucorum est ista virtus, ideo suademus istis diebus Quadragesima omni puritate vitam suam custodire, (2) omnes pariter negligentias (3) aliorum temporum his diebus (4) sanctis diluere. Quod tunc digne fit, si ab omnibus vitiis (5) temperemus, orationi (6) cum fletibus, lectioni, & compunctioni (7) cordis, atque abstinentiæ operam demus. (8)

Ergo his diebus augeamus nobis aliquid (9) ad solitum pensum servitu-

tis

DELL'OSSERVANZA DELLA QUARESIMA.

QUANTUNQUE il Monaco in tutto il tempo della sua vita debba sempre osservare la penitenza della Quaresima, ciò non ostante, poichè pochi ne sono capaci, noi esortiamo tutti i Fratelli a custodirsi in questo tempo con tale vigilanza, e purità, che possano in questi giorni santi scancellare le negligenze di tutto l'anno. Il che noi conseguiremo degnamente, se si guarderemo da ogni sregolatezza; se accompagneremo la nostra orazione col pianto, e con le lagrime, se viveremo sempre col cuore compunto, e se si eserciteremo nei digiuni, e nelle sante lezioni.

In questi giorni dunque noi dobbiamo aggiognere qualche cosa alle

nostre

---

(1) Al. *debet*. (2) Al. *omnes pariter, & neglegentias*. (3) Oxon. deest *aliorum temporum*. (4) Cant. deest *sanctis*. (5) Cassin. Narb. Flor. Cant. Ass. Hadr. *temperamur*. Rhenau. *vitiis temperemur*. (6) Cotton. *fletibus*. (7) Hild. deest *cordis*. (8) Flor. *damur*. (9) Narb. Flor. *solito pense*. Cassin. *a solito pensu*. Bohet. *a solito pense*.

tis noſtræ, orationes peculiares, ciborum, & potus abſtinentiam, ut unuſquiſque ſuper menſuram ſibi indictam, aliquid, propria voluntate, cum gaudio Sancti Spiritus offerat Deo, idest, ſubtrahat corpori ſuo de cibo, de potu, de ſomno, de loquacitate, de ſcurrilitate, & cum ſpiritualis deſiderij gaudio ſanctum Paſcha (1) *expectet. Hoc ipſum tamen, quod unuſquiſque offert, Abbati ſuo ſuggerat, & cum ejus fiat oratione, & voluntate; quia quod ſine* (2) *permiſſione Patris Spiritualis fit, præſumptioni deputabitur,* (3) *& vanæ gloriæ,* (4) *non mercedi. Ergo cum voluntate Abbatis* (5) *omnia agenda ſunt.*

noſtre pratiche, ed alle noſtre conſuete oſſervanze, facendo orazione più, e contenendoſi di bere, e di mangiare meno del ſolito, in modo che ognuno, per iſpirito di volontaria divozione, e con quell'allegrezza, che dona lo Spirito Santo, offeriſca a Dio qualche coſa di ſoprappiù di quanto gli è preſcritto, cioè ſi mortifichi nel mangiare, nel bere, nel dormire, e ſe taluno è portato a parlare aſſai, a fare diſcorſi poco ſerj, ed a commettere ſcurrilità, ſia più ritenuto, e circoſpetto, e con ſanta impazienza aſpetti la Solennità Paſquale. Ciò non oſtante però neſſuno farà coſa alcuna ſenza avvertirne l'Abate, nè ſenza il di lui conſenſo, e benedizione, imperciocchè tuttociò, che ſi fa ſenza licenza del Padre Spirituale, viene imputato a preſunzione, e vanagloria, ma non a mercede. Pertanto ogni coſa ſi farà col conſenſo dell'Abate.

◆

CAPI-

---

(1) Oxon. *ſpectet*. (2) Oxon. Dion. Hadr. *voluntate*. (3) Caſſ. deeſt *& vana gloria*. (4) Hild. *non mercedi affectat*. (5) Al. *omnia fiant*.

CAPITOLO XLIX.

DELL'OSSERVANZA DELLA QUARESIMA.

COMMENTARIO.

VITA MONACHI QUADRAGESIMÆ DEBEAT OBSERVATIONEM HABERE. *La vita di un Monaco dee eſſere una continua oſſervanza della Quareſima*. Avendo il Monaco fatta profeſſione di penitenza, non dee mai laſciare di praticarne gli eſercizj, che ſono il digiuno, l'aſtinenza, la penitenza, il ritiro, la compunzione, l'umiltà, il ſilenzio, l'orazione, la frequenza dei Sagramenti, e le altre pratiche, nelle quali altre volte alla Quareſima ſi eſercitavano tutti i Criſtiani. Si dee digiunare tutti i giorni, dice S. Colombano, (a) in quel modo, che tutti i giorni ſi dee fare orazione, tutti i giorni lavorare, tutti i giorni leggere *Quotidie jejunandum eſt, ſicut quotidie orandum eſt, quotidie laborandum, quotidie eſt legendum*.

Al tempo di S. Benedetto, in Occidente la Quareſima cominciava ſolamente alla prima Domenica di Quareſima, ed avea ſolamente trentaſei giorni di digiuno, atteſochè alla Domenica non ſi digiunava. Dappoi, e veriſimilmente al tempo di S. Gregorio Magno, le ſono ſtati aggiunti i quattro giorni della ſettimana di Quinquageſima, cominciando dal Mercoledì delle Ceneri. In Oriente poichè non ſi digiunava nè al Sabato, nè alla Domenica, ſi cominciava la Quareſima, come appunto ſi comincia anche oggidì, al Lunedì della Seſſageſima, nel qual giorno gli Orientali cominciano ad aſtenerſi dalla carne. Ma dopo il Lunedì della Quinquageſima fino a Paſqua ſi aſtengono non ſolamente dalla carne, e dai latticinj, ma ancora dalle uova, e dal peſce, e fanno un ſol paſto al giorno. Ordinariamente eſſi oſſervano quattro Quareſime. Primo: La Quareſima maggiore innanzi Paſqua. Secondo: La Quareſima dei Santi Appoſtoli Pietro, e Paolo. Terzo: Quella dell'Aſſunzione della Madonna. Quarto: Quella di Natale, o ſia l'Avvento. Queſt'ultima ſi oſſerva anche nei Moniſteri del noſtro Ordine, quantunque la Regola non ne parli, veriſimilmente, perchè un tal tempo reſta compreſo nei digiuni, che cominciano ai quattordici di Settembre, ai quali digiuni il Santo ha ſtimato bene di non aggiugnere altro, ſiccome non aggiugne nulla nemmeno a quelli di Quareſima, eccettuatane la mutazione dell'ora della tavola, laſciando alla divozione dei Monaci, ed alla prudenza dei Superiori le ſupererogazioni.

L'iſtituzione della Quareſima è antichiſſima, ed alcuni antichi Padri (b) la fanno aſcendere fino al tempo degli Appoſtoli. S. Ignazio, Tertulliano, Sant'

(a) S. Columban. Reg. cap. 5. (b) Vide Marten. ad cap. 39. Reg. p. 504., & ad cap. 49. p. 656.

Digitized by Google

Sant' Ireneo, S. Baſilio, S. Ambrogio ne parlano, come di una coſa già univerſalmente ſtabilita nella Chieſa, ma ciò non oſtante i Fedeli non tenevano tutti l' iſteſſa regola nè in ordine al numero dei giorni di digiuno; nè in ordine al principio della Quareſima, nè in ordine al modo di oſſervarla. La Chieſa di Milano anche al preſente non oſſerva il digiuno nei quattro giorni innanzi la prima Domenica di Quareſima.

Alcuni pretendono, (*a*) che anticamente nei noſtri Moniſteri alla Quareſima ſi digiunaſſe in pane, ed acqua. In fatti S. Iſidoro (*b*) in tal tempo non aſſegna altro cibo ai ſuoi Monaci, e proibiſce loro il vino, e l' olio. S. Mauro, e S. Placido, primi Diſcepoli di S. Benedetto, paſſavano molti giorni della Quareſima ſenza mangiare. S. Richimiro Abate, e molti altri Santi ſi contentavano di ſolo pane, ed acqua. Il Beato Pier Damiano (*c*) non contava per vero digiuno ſe non quello, in cui non ſi mangiaſſe altro, che pane, ſale, ed acqua, quando ſi foſſe accreſciuto qualche altra coſa, diceva, che non era più digiuno perfetto: *Jejunare eos dicimus, qui panem cum ſale, & aqua percipiunt, ubi autem præter hæc aliud aliquid additur, perfectum jejunium non vocatur*. Preſentemente noi nelle noſtre Congregazioni Riformate in tempo di Quareſima all' aſtinenza ordinaria aggiunghiamo ſolamente l' aſtinenza delle uova, del formaggio, e cominciamo queſt' aſtinenza al Lunedì immediatamente dopo la Domenica di Quinquageſima, cioè il Lunedì innanzi le Ceneri. Noi facciamo la ſteſſa aſtinenza in tutto l' Avvento, ma alla Quareſima mangiamo dopo il mezzo dì, ed all' Avvento circa un' ora prima.

SI AB OMNIBUS VITIIS NOS TEMPEREMUS. *Se ci aſterremo da tutti i noſtri difetti*. Il diſegno della Chieſa nell'iſtituzione della Quareſima è ſtato, di farci correggere le colpe commeſſe negli altri tempi dell' anno, le noſtre negligenze, i noſtri ſviamenti, le noſtre rilaſſatezze, i diſcorſi inutili, le leggerezze, i traſcorſi di lingua, le ſuperfluità, ecco coſa noi dobbiamo correggere nel tempo della Quareſima. I noſtri peccati contro la temperanza, contro la povertà, contro l' ubbidienza, la ſuperbia, la pigrizia, i deſiderj diſordinati, ecco le coſe, che noi dobbiamo purgare. Ma come lo faremo noi? Per mezzo dell' orazione, delle lagrime di penitenza, della compunzione di cuore, per mezzo del digiuno, delle ſante lezioni, e degli altri eſercizj di pietà, che qui ci deſcrive San Benedetto: *Orationi cum fletibus, lectioni, & compunctioni cordis, atque abſtinentiæ operam demus*.

Moſſi da queſto ſpirito gli antichi Solitarj, o ſi rinchiudevano nelle loro Celle, ſenza mai più uſcirne fino al ſanto giorno di Paſqua, o ſi ritiravano nei Deſerti, per ivi vivere ſoli, e lontani da tutte le creature, che aveſſero potuto diſtrarli dalla loro applicazione alle coſe di Dio, ed alle virtù Criſtiane. Con una ſimile diſpoſizione tanti gran Veſcovi, e tanti Santi Monaci, ed anche Secolari timorati di Dio, ſceglievano il tempo della Quareſima per ritirarſi, ed eſercitarſi in tutte le pratiche di penitenza. San Sanſone, Veſcovo di Dole, alla Quareſima ſi ritirava in certi luoghi ſolitarj, e non portava ſeco ſe non tre pani: *tres oblationes*, coi quali ſi cibava fino al ſanto giorno di Paſqua. (*d*)

(*a*) Vide Martene ibidem. (*b*) Iſidor. Regul. c. 10., & 11 (*c*) Petr. Damian. Opuſcul. 14., & 15. c. 8. (*d*) Vita S. Samſon. Epiſc. 28. Julij Bolland. p. 550.

Nella maggior parte dei Moniſteri, ed anche delle Cattedrali, e Collegiate, alla prima Domenica di Quareſima ſi coprivano con un velo le Croci, e ſe ne ſpiegava un'altro dieci, o dodici piedi in alto del Coro, con cui ſi ſeparava il Coro dal Santuario. Queſta cortina ſi alzava ſolamente alle Feſte, negli altri giorni ſtava ſempre calata, e dopo la Compieta del Mercoledì della ſettimana Santa ſi levava affatto. Nel tempo dell' elevazione, o quando ſi dava la benedizione dell' Altare, ovvero quando la ſi dimandava all' Abate, allorchè egli era in Coro, ſi alzava un poco la cortina. Queſta Cerimonia ſi pratica ancora al preſente nella Cattedrale di Toul, ed era generale in tutta la Dioceſi, ed in tutto l' Ordine di Caſtello, (a) ma in oggi è ſoppreſſa quaſi da per tutto. Per altro non vi era coſa, che dimoſtraſſe meglio quella penitenza, e maſtizia, che non dee mai eſſere diſgiunta dalla Quareſima, quanto quel lugubre apparato, e quelle cerimonie tanto dimeſſe.

AUGEAMUS NOBIS ALIQUID AD SOLITUM PENSUM SERVITUTIS NOSTRÆ. *Accreſchiamo in qualche parte i noſtri eſercizj ordinarj*. Letteralmente: *Aggiunghiamo qualche coſa all' incombenza, ingiuntaci dal noſtro Padrone*. Altre volte ſi ſolea imporre agli Schiavi una certa quantità di lavoro, il quale da eſſi loro ſi eſigea con tutto rigore; noi ne vediamo la pratica nel numero dei mattoni, che Faraone facea fare agl' Iſraeliti in Egitto. (b) San Benedetto ci rappreſenta i Monaci, come altrettanti Servi obbligati al ſervizio del Signore, e tenuti, per ragione del loro ſtato, a preſtargli certi atti regolari di ſervitù, a recitare un determinato numero di Salmi, e fare certi determinati eſercizj di penitenza, di veglia, di digiuno, di aſtinenza, di lezioni fiſſe, e determinate, e vuole, che alla Quareſima, in contraſſegno di particolare affetto, e divozione verſo il noſtro Padrone, diamo qualche ſoprappeſo al noſtro ſervizio ordinario, alla carica, che egli ci ha addoſſata. La Regola, per eſempio, ci concede ſolamente tanta quantità di cibo, tanto tempo di dormire, ci preſcrive certe ore per la lezione, per l' orazione, per l' opera manuale, per la Salmodia; noi dunque prolunghiamo maggiormente queſte ore, e diminuiamo in qualche parte gli alimenti, ed i ſollievi, che ella ci concede: *Augeamus ad ſolitum penſum ſervitutis noſtræ*.

ORATIONES PECULIARES. *Le orazioni particolari*, per oppoſto alle orazioni pubbliche, e comuni, alle quali interviene tutta la Comunità. La Regola del Maeſtro (c) vuole, che alla Quareſima nello ſpazio, che corre tra il Mattutino, o ſia le Laudi, e Prima (imperciocchè alla Quareſima egli ſepara queſte Ore, quantunque negli altri tempi permetta di dirle unite) vuole, diſſi, che tutti attendano all' orazione: *Pura fieri debet oratio ab omnibus*. Lo ſteſſo preſcrive ancora da Prima, a Terza, da Terza a Seſta, da Seſta a Nona, da Nona ai Veſpri, e dai Veſpri a Compieta. Alla notte poi ordina, che dopo il primo ſonno tutti ſi levino, e facciano orazione innanzi ai reſpettivi loro letti, che l' Abate concluda l' orazione comune; poi, che tutti ſi corichino un' altra volta. Dopo il primo canto del gallo ſi levavano di bel nuovo, e faceano parimente orazione innanzi ai loro letti; poi ſi levavano per dire i Notturni, i quali ſi diceano ſeparatamente dalle Laudi, ed indi ricominciavano a fare orazione nello ſpazio delle Laudi e Prima, ſecondo che abbiamo detto. Quei Monaci, che in queſto ſanto tempo vegliavano per far alzare i Fratelli, doveano eſſere di una ſtraordinaria vigilanza, poichè doveano eſſere puntuali in tutti queſti diverſi tempi della notte.

(a) Uſus Ciſterc. parte 2. c. 15. Ceremon. Burſfeld. c. 51. (b) Exod. cap. 1., & 5. 7. &c. (c) Regul. Magiſt. c. 51. 52.

Pare, che a norma di queſta diſpoſizione, i Monaci in tutta la Quareſima non doveſſero avere altro eſercizio, che l' orazione, ma ciò non oſtante il Maeſtro nel medeſimo Capitolo ſuppone, che travagliaſſero ſecondo l'ordinario, imperciocchè eſentava dall' opera manuale quelli, che mangiavano una ſol volta ogni due giorni, ordinando che queſti faceſſero la lezione agli altri, che lavorano, e nel Capitolo 50. preſcrive l' opera delle mani da Terza fino a Seſta, da Seſta fino a Nona; e da Nona fino ai Veſpri, cominciando otto giorni prima delle Calende di Ottobre fino a Paſqua, ſenza punto diſtinguere la Quareſima dagli altri tempi. Per conciliare queſto Autore con eſſo lui, biſogna credere, che alla Quareſima le fatiche manuali foſſero più moderate, e meno continue, e che le interrompeſſero per fare orazione più ſovente.

Egli è da oſſervarſi, che al Venerdì Santo egli non permetteva veruno Ufizio pubblico in Chieſa, dove non ſi recitava nè l' Ore del giorno, nè quelle della notte, ſino alla Meſſa del Sabato Santo, ma ognuno dicea da ſe in particolare quelle orazioni, delle quali abbiamo parlato. In tal giorno i Monaci non ſalutavano i Foreſtieri, che venivano in Moniſtero; quando erano neceſſitati a parlarſi, lo faceano a voce baſſa, quelli che voleano prendere qualche cibo, lo prendeano ſenza benedizione, e ſenza farſi il ſegno della Croce, la maggior parte mangiava nulla affatto, a quelli, che voleano mangiare non ſi comunicavano, in Moniſtero non ſi accendeano nè lampane, nè candele; non ſi addobbavano gli Altari nè con veli, nè con altri ornamenti. Nella Chieſa di Spagna al Venerdì Santo non ſi celebrava tampoco la Meſſa, (*a*) ed in certi luoghi ſi chiudea la Chieſa, e non ſi facea alcuno Ufizio, nè ſi predicava la Paſſione, abuſo, che fu poi condannato nel Concilio Toletano quarto Can. 7. Le Coſtituzioni di Bursfeld, (*b*) in tutti i Lunedì, Mercoledì, e Venerdì di Quareſima, ordinano i ſette Salmi Penitenziali, le Litanie maggiori, con la Proceſſione prima della Meſſa cantata, ogni qual volta però coteſti giorni non ſiano impediti da qualche Feſta di dodici Lezioni.

CIBORUM, ET POTUS ABSTINENTIAM. *L' aſtinenza nel cibo, e nel bere.* Anticamente nel Moniſteri di S. Benedetto alla Quareſima ſi diminuiva il peſo del pane, e la miſura del vino, e delle porzioni conſuete, ovvero ſi dava il pane più groſſolano, o bigio, e ſoli legumi crudi. Nell' Ordine di Ciſtello (*c*) i primi tre Venerdì di Quareſima ſi digiunava in pane, ed acqua, e gli altri tre ſi dava una ſola pietanza, e da bere ſecondo il ſolito. S. Fruttuoſo (*d*) non permette a' ſuoi Monaci in tutto il tempo della Quareſima l' uſo del vino, nè dell' olio. S. Iſidoro fa lo ſteſſo, (*e*) e riduce i ſuoi a pane, ed acqua. Molti Santi Solitarj paſſavano molti giorni di Quareſima ſenza mangiare, e non ſi cibavano, che di poco pane, ed acqua. La Regola del Maeſtro (*f*) in coteſto tempo permette ai ſuoi Monaci una pietanza cotta, ed un' altra cruda, e mezzo

Q 2 pane

(a) Concil. Toletan. 16. c. 8. Tom. VI. Concil. pag. 1345. (b) Cæremonial. Bursfeld. c. 31. (c) Nomaſt. Ciſtercienſ. p. 351. & Capit. Generali ann. 1295. (d) Fructuoſ. Reg. c. 18 (e) Iſidor. Reg. c. 10. (*f*) Reg. Magiſt. c. 53.

pane d'orzo. Nei primi dieci giorni permette loro, che poſſino bere due volte, una vino puro, e l'altra acqua calda; nei dieci giorni ſuſſeguenti concede a caſcheduno una coppa di vino puro, e ſuſſeguentemente ſino a Paſqua proibiſce aſſolutamente il vino puro, non permettendo altro, che acqua calda, condita col ſale, col comino, e col ſeme d'oppio, o ſia prezzemolo, l'olio non ſi ponea nelle vivande, (*) ma ſolamente ſi somminiſtrava in certo vaſo, acciocchè chi volea poteſſe ottenerſene. Non ſi lavavano i piedi ai Monaci, ed i Serventi di Cucina li ſcalzavano ſemplicemente tutte le ſere. Al Venerdì Santo non permette veruno cibo, ſe non ai fanciulli, ai vecchj, ed agli ammalati. Alla Domenica non ſi cenava. Nell'antica Abbazia di Morbach (*a*) molti paſſavano il Venerdì, ed il Sabato Santo ſenza mangiare, altri non oſavano altro che pane, ed acqua miſchiata con l'aceto, *Frater panem, & aquam, cum aceto mixtam, non ſumentes cibum*. Il Concilio Coſtantinopolitano, detto *Quiniſextum*, celebrato l'anno 692. pare, che faceſſe una Regola generale per tutti i Fedeli, di non rompere il digiuno del Venerdì, e del Sabato Santo, ſino alla mezza notte di Paſqua. (*b*)

Le Coſtituzioni di Butsfeld ordinano, che ſi laſci l'uſo del graſſo alla Settuageſima, ed alla Quinquageſima l'uſo delle uova, e del formaggio, alla Quareſima poi non permettono il peſce nei giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, come pure lo proibiſcono al Mercoledì, e Venerdì in tutti gli altri tempi, eccettuatone il tempo Paſquale. Nell'Ordine di Cluni (*c*) in Refettorio ſi davano ſempre due vivande cotte, ſecondo che preſcrive la Regola, ma non ſi dava *il Generale*, cioè una pietanza ſtraordinaria, che negli altri tempi ſi dava al Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, ed in luogo di queſto piatto, in tali giorni, ſi davan ſolamente erbe crude, eccetto però quando erano impediti da qualche Feſta di dodici lezioni.

Al Venerdì Santo i Monaci ordinariamente andavano tutto il giorno a piedi nudi, digiunavano in pane, ed acqua, e recitavano tutto il Salterio. (*d*) La Regola del Maeſtro in coteſto giorno non concede (come abbiamo già oſſervato) verun cibo. S. Benedetto non ſpecifica veruna ſorta di mortificazione, nè di aſtinenza particolare pel tempo della Quareſima, ma rimette tutto alla divozione dei Monaci, ed alla diſcretezza dei Superiori, la qual coſa mi fa credere, che in Refettorio alla Quareſima ſi ſomminiſtraſſero bensì le medeſime pietanze, e le medeſime bevande, che ſi ſomminiſtravano negli altri tempi, e che ſi diceſſe l'Ufizio comune nell'Oratorio ſecondo il ſolito; ma che caſcheduno da ſe in particolare faceſſe certe aſtinenze, ſi privaſſe di quella tal coſa permeſſagli, e faceſſe quelle tali orazioni, che ſtimava bene di ingiugnergli, o di permettergli il di lui Superiore.

DE SOMNO, *Del ſonno*, o coricandoſi più tardi, o levandoſi più per tempo.

DE LOQUACITATE, *Della loquacità*. Abbiamo già oſſervato altrove, che ſecondo le antiche Coſtumanze de' Moniſteri meglio regolati, ſi permetteva ai Mona-

---

(*) Pare che il Teſto dica al contrario: *Oleum non in cacabis, ſed in ferculis, propter abſtinentes, mittatur*. (*a*) Tom. V. Theſaur. Anecdot. p. 108. (*b*) Concil. Quiniſext. Can. 89. (*c*) Bernard. Ordo Cluniac. parte 2. c. 13. p. 302. (*d*) Vide Concil. Aquiſgran. 1. 47. Guido Farf. Conſuetud. p. 41. & alios apud Martene de Antiq. Monachor. Ritib. l. 3. c. 14. p. 410. 411., &c.

Monaci di poter parlare nel Chioſtro in certe ore del giorno, ma alla Quareſima era loro proibito di parlare nei giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì. (a) Anzi non ſi permettea loro di farſi nemmeno la barba, nè tampoco di lavarſi i piedi. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino dicono, (b) che i Superiori potranno concedere le ricreazioni, o ſia paſſeggi una volta ogni quindici giorni, (*) eccetto l' Avvento, e la Quareſima, nei quali tempi non deeſi nè pur penſare a ricreazioni, non che permetterle. *Quibus temporibus (Adventus, & Quadrageſima) nefas eſt talia cogitare, nedum permittere.*

DE SCURRILITATE. *Della ſcurrilità*, delle loro leggerezze, vezzi, diſcorſi vani, e ridicoloſi. S. Benedetto in ogni occaſione moſtra l' orrore, ch' egli ha per le parole buffoneſche, tanto indegne della bocca di un' Uomo conſecrato a Dio, pernicioſe, e condannate in tutti i tempi, ma principalmente alla Quareſima.

ABBATI SUO SUGGERAT. *Proporrà all' Abate, quanto abbia determinato di fare di ſupererogazione.* Queſto ordinariamente ſi facea dopo la diſtribuzione dei libri, che ſi diſtribuivano in Capitolo, in principio di Quareſima. Vedi il Capit. XLVIII. Secondo la Regola del Maeſtro Capit. 53. l' Abate innanzi la Comunione, che ſi facea la prima Domenica di Quareſima, dava licenza ai Monaci, che ne aveano la divozione, di fare qualche opera di ſupererogazione, ma ſoggiugnea, che egli non s'intendea di obbligarli, e che poteano pure contentarſi di quanto loro preſcrive la Regola. Noi abbiamo già oſſervato, in che conſiſteſſero le diſpoſizioni concernenti la Quareſima, preſcritte da coteſta Regola, la quale era molto auſtera. Quelli dunque, che ſi ſentiano di accreſcere qualche ſoprappeſo alle oſſervanze comuni, andavano nell' Oratorio, e ſi proſtravano ai piedi dell' Abate, ringraziandolo della licenza ad eſſi loro conceduta, ed ognuno gli dicea, quanto avea diſegnato di fare.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ordinano, che ſi debba cominciare la Quareſima, in quanto all' aſtinenza delle uova, e dei latticinj, al Lunedì della Quinquageſima, e che, ſe un Prelato traſgrediſce queſta regola, debba tante volte recitare tutto il Salterio, quante l' averà traſgredita, e che gli altri Monaci, che cadono nello ſteſſo mancamento, debbano mangiare tre volte in terra in pane, ed acqua in Refettorio, inoltre vogliono, che in tutto l' Avvento ſi debba oſſervare l' aſtinenza Quareſimale, cominciando dalla prima Domenica incluſivamente. L' uſo delle Congregazioni Riformate, a norma di quella di Monte Caſſino, è, che ciaſchedun Monaco in principio di Quareſima preſenta un bollettino al ſuo Superiore, in cui gli chiede licenza di fare certe orazioni, od aſtinenze, od opere di ſupererogazione, ed il Superiore accorda, o modifica, o muta, od accreſce la dimanda del Monaco.

CUM EJUS FIAT ORATIONE, ET VOLUNTATE. *Tutto ſi faccia con l' orazione, e conſenſo dell' Abate.* L' Abate dee raccomandare a Dio la buona volontà dei ſuoi Diſcepoli; e con le ſue orazioni, e con quelle degli altri Monaci, ai quali li dee reccomandare, dee attrarre la benedizione del Signore ſopra il loro Sacrificio. Se ve ne ſono alcuni, i quali non ſi ſentino tanta forza, nè tanta riſolutezza, nè tanto zelo d' intraprendere qualche coſa di più di quello, che preſcrive la Regola, l' Abate non dee sforzarli, ma reccomandarli al Signore, ed all' oppoſto ſe ve ne ſono dei poco diſcreti, i quali vogliano intraprendere di più di quello, che portano le loro forze, l' Abate dee moderare il loro fervore, e reprimere il loro zelo troppo ardente.

(a) Vide Veteres Conſuetud. Monaſt. paſſim. Martene de Antiq. Monac. Ritib. l. 3. c. 12. p. 346. & in Reg. cap. 49. p. 658. (b) Conſtitut. Caſſin. Queſte parole, che erano nelle edizioni del 1610. del Vapy, e del 1625. ſono ſtate levate nelle edizioni del 1660. e 1676. (*) L' edizione di Firenze del 1520. non parla punto di tali ricreazioni. Quella di Venezia del 1580. dice: Non frequentius, quam alternis hebdomadibus. Le poſteriori comunemente. *Niſi ſemel ſingulis hebdomadibus.*

QUOD SINE PERMISSIONE PATRIS SPIRITUALIS, FIT PRÆSUMPTIONI DEPUTABITUR. *Ciò, che ſi fa ſenza la licenza del Padre Spirituale, ſarà imputato a preſunzione*. Il veleno delle buone opere è la vanità, la preſunzione, l' amor proprio. Il Monaco dee far conſiſtere la perfezione della propria ubbidienza non ſolamente nell' aſtenerſi dal male, ma ancora nel non fare di proprio capriccio le coſe buone. Soddisfacendo i proprj deſiderj egli offende Dio, e non riporta merito alcuno dal bene, ch' ei ſi creda di fare. Da poichè noi abbiamo fatto a Dio il ſacrificio della noſtra libertà, non poſſiamo più farne uſo independentemente dai noſtri Superiori, ſenza commettere, come lo dice S. Baſilio, una ſpecie di Sacrilegio. (a)

CUM VOLUNTATE ABBATIS OMNIA AGENDA SUNT. *Non ſi dee fare coſa alcuna ſenza il conſenſo dell' Abate*. La volontà dei Superiori ſta per noi in luogo di quella di Dio. Eſſi ſono, come i noſtri Angioli tutelari, che ci guidano, ci iſtruiſcono, ci governano. Noi dobbiamo aſcoltare la loro voce, come quella di Dio medeſimo. Se in camminando, dicea l' Abate Poſtumio, (b) vi ficcate una ſpina in un piede, non vogliate cavarla ſenza licenza del voſtro Abate, dinotando con ciò la ſumma puntualità, che dee uſare il Monaco, in non fare mai coſa di propria volontà, nè per impulſo della propria inclinazione.

CAPI-

(a) Baſil. Serm. de Abdicatione rerum. (b) Vedi ciò, che ho detto della Regola di Poſtumio nella Critica delle Regole. Ciò che ho citato qui, ſi legge equivalentemente nella vera Regola di S. Pacomio.

CAPITOLO L.

DE FRATRIBUS, QUI LONGE AB ORATORIO LABORANT, AUT IN VIA SUNT.

FRATRES, *qui omnino* (1) *longe ſunt in labore, & non poſſunt occurrere hora competenti ad Oratorium, & Abbas hoc perpendit, quia ita eſt, agant ibidem opus Dei ubi operantur, cum tremore divino flectentes genua. Similiter qui in itinere directi ſunt, non eos prætereant horæ conſtitutæ, ſed ut poſſunt,* (2) *agant ſibi, & ſervitutis penſum non negligant reddere.*

DI QUELLI, CHE LAVORANO LONTANO DALLA CHIESA DEL MONISTERO, OVVERO CHE SONO IN VIAGGIO.

I Fratelli, che lavorano in luoghi aſſai lontani dal Moniſtero, e che, a parere dell' Abate, non poſſono ritornare all'Oratorio per le Ore dell' Ufizio, le diranno giannocchioni con tutta riverenza in quello ſteſſo luogo, dove ſono. Così parimente quelli, che ſono in viaggio, non laſceranno paſſare le Ore aſſegnare per l'Ufizio, ſenza ſoddisfare da loro in particolare, nel miglior modo, che potranno.

* * *

CAPI-

---

(1) Oxon Hadr. *longe ſunt, omiſſo in labore.* Aliſ. *longe ſunt ab Oratorio.* Al. *longe ſunt ab Oratorio, aut in via.* (2) Al. *agant ibi.*

CAPITOLO L.

DI QUELLI, CHE LAVORANO LONTANO DALLA CHIESA DEL MONISTERO, OVVERO CHE SONO IN VIAGGIO.

COMMENTARIO.

NON POSSUNT OCCURRERE HORA COMPETENTI AD ORATORIUM. *I Fratelli, che non poſſono ritornare ad ora convenevole all' Oratorio*, che ſono occupati nelle faccende della campagna, in luoghi assai lontani, che non poſſono ritornare all' Oratorio, prima del *Gloria* del primo Salmo, imperciocchè nè la convenienza, nè la diſcrezione vuole, che ſi obblighino a venire ſolamente per la fine, o verſo la metà dell' Ufizio, atteſochè il loro arrivo non ſervirebbe ad altro, che a diſturbare i Fratelli, e ad interrompere la maeſtà dell' Ufizio. La Regola del Maeſtro determina a cinquanta paſſi la diſtanza, che diſpenſa i Monaci dal ritornare all' Oratorio, (a)

ET ABBAS HOC PERPENDIT. *E ſapendolo l' Abate*. S. Benedetto non rimette al parere, nè alla diſcretezza dei Monaci il giudicare, ſe ſiano, o non ſiano abbaſtanza lontani, per non dover ritornare e dire l' Ufizio, ma ne laſcia il giudizio all' Abate, il quale loro dica, che poſſono tralaſciare di ritornare, quantunque per altro anche i Monaci poſſono paſſare le loro rimoſtranze, e dimandarne la licenza al Superiore.

AGANT IBIDEM OPUS DEI. *Reciteranno l'Ufizio nel luogo, dove ſi trovano*, in campagna, nelle ſelve, nei prati. Si diſtribuiranno in due Cori, allo ſteſſo modo che in Chieſa, canteranno il loro Ufizio, chinandoſi, inginocchiandoſi, o proſtrandoſi in fine di cuiſchedun Salmo, ſecondo i tempi, ed allo ſteſſo modo, che ſe foſſero in Chieſa: *Cum tremore divino flectentes genua*. Si può vedere ciò, che abbiamo già riferito nel Capitolo XX. del modo, col quale gli antichi Monaci celebravano l' Ufizio, in fine di ogni Salmo inginocchiandoſi. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino riſtringono le parole *flectentes genua*, al tempo, ed alle Orazioni, nei quali vi ſia l' uſo d' inginocchiarſi, o di chinarſi. (*)

Ma eccovi alcune particolarità tratte dalla Regola del Maeſtro. (b) Quando i Monaci erano lontani dall' Oratorio più di cinquanta paſſi, e per

---

(a) Reg. Magiſt. cap. 55. (*) *Intelliguntur, quando dicitur Pater noſter, & Collecta temporales, quibus ab Eccleſia eſt ordinatum, quod omnes dicentes Officium genuflectant.*
(b) Reg. Magiſt. cap. 55.

Digitized by Google

per conſeguenza non potevano ritornare tanto puntualmente, laſciavano immediatamente l'opera loro, e chinando la teſta nello ſteſſo tempo, che gli altri s'inginocchiavano nell'Oratorio, recitavano a voce baſſa l'Ufizio inſieme con i loro Compagni. Se avevano alle mani qualche lavoro di premura, dicevano i tre Salmi di ciaſchedun' Ora, con altrettanti *Gloria Patri*, ma ſenza quelle Orazioni, che nell'Oratorio ſi ſogliono dire dopo ciaſchedun Salmo, perchè in tal caſo ſi dicevano i *Gloria Patri*, in vece delle Orazioni, e ſi dovevano dire con la teſta chinata. I Salmi poi ſi dicevano ſeguentemente, *directanee*, e ſenz' Antifona, a motivo che l'opera manuale era di premura. In quanto agli altri Religioſi, che lavoravano dentro del Moniſtero, e che erano a portata di ſentire la voce di quelli, che cantavano nell'Oratorio, ſe non potevano andarvi anch'eſſi, tenevano dietro alla voce di quelli, che cantavano, ed a voce più baſſa cantavano anche loro in particolare; e quando i Monaci in Coro arrivati alla fine del Salmo, s'inginocchiavano, e facevano orazione in ſilenzio, eſſi pure facevano lo ſteſſo, e s'inginocchiavano in quello ſteſſo luogo, dove lavoravano, unendo la loro intenzione a quella del Coro de' loro Fratelli.

SIMILITER QUI IN ITINERE DIRECTI SUNT, NON EOS PRÆTEREANT HORÆ CONSTITUTÆ. *Così parimente quelli, che ſono in viaggio non laſceranno paſſare le ore preſcritte.* Soddisfaranno allo ſteſſo modo l'Ufizio Divino nelle ore aſſegnate dalla Regola. Ma perchè rieſce aſſai incomodo quando ſi viaggia, principalmente a cavallo, od in compagnia, o in tempi cattivi, il ſoddisfare ai propri doveri nelle ore preſcritte, quindi S. Benedetto, con la ſua ſolita prudenza, ſoggiugne: *Ut poſſunt agant ſibi*. Soddisfacciano meglio, che poſſono, e ſecondo che lo permettono il luogo, il tempo, le perſone, e le altre circoſtanze. Per lo meno non tralaſcino mai di dire tutto l'Ufizio, per quanto poſſono, alle ore aſſegnate dalla Regola, e di dirlo nella poſitura più riverente, più convenevole, e riſpettoſa. Alcuni Eſemplari leggono: *agant ibi*, in vece di: *agant ſibi*. Soddisfacciano all'Ufizio in quello ſteſſo luogo, dove ſi trovano.

Tempo fa vi furono di gravi controverſie tra i Padri di Cluni, e quelli di Ciſtello, ſopra la ſpiegazione della parola: *ſimiliter*. I Ciſtercienſi ſoſtenevano, che il *ſimiliter* doveſſe riferirſi alla eſpreſſione precedente, cioè al: *Cum tremore divino flectentes genua*, coſicchè il ſenſo della Regola foſſe, che tanto i Monaci, che viaggiavano, quanto quelli, che lavoravano in campagna, doveſſero con un ſanto timore inginocchiarſi, e recitare l'Ufizio. Quelli di Cluni all'oppoſto lo riferivano alla propoſizione ſuſſeguente, cioè al: *Non eos prætereant horæ conſtitutæ*. Cioè; allo ſteſſo modo quelli, che ſono in viaggio non manchino di recitare l'Ufizio alle ore aſſegnate, ſiccome lo devono recitare alle ore aſſegnate anche quelli, che lavorano lontano dal Moniſtero. In fatti l'uſo era, che quando erano in viaggio, ſmontavano da cavallo, ſi levavano i guanti, e ſi calavano il cappuccio, s'inginocchiavano, facevano il ſegno della Croce, poi dicevano il *Pater*, ed il *Deus in adjutorium*, ed il *Gloria Patri*, indi rimontavano a cavallo, e continuavano il loro Ufizio Divino. (a)

La Regola del Maeſtro (b) ordina, che quando i Monaci, che ſono in viaggio, ſi avvedono eſſere venuta l'ora di recitare l'Ufizio, debbano

---

(a) Statuta Lanfranci c. 25. Conſuetud. Farfenſ. c. 7. p. 91. Uldaric. l. 2. c. 5. Petrus Venerab. l. 1. Ep. 28. (b) Reg. Magiſt. c. 56.

ritirarſi un poco fuori di ſtrada, ed inginocchiarſi, debbano incominciare l'Ufizio, e poi proſeguire il viaggio, frattanto che dicono il primo Salmo, a capo al quale ordina, che debbano nuovamente fermarſi, e ſtando chinati, fare una breve Orazione, dopo la quale riprendere il viaggio, e recitare il ſecondo Salmo, a capo al quale vuole, che facciano Orazione in piedi, e dopo incominciando il terzo Salmo, tirate avanti il loro cammino, e finito il Salmo, vuole, che facciano Orazione chinati profondamente, ed indi ſcoſtandoſi un pochetto dalla ſtrada, che facciano Orazione in ginocchioni, e recitino l'Orazione comune, o ſia la Colletta, deferendoſi l'uno all'altro l'onore di recitarla.

Ma ſe ſono in compagnia di Laici, e che non poſſano da loro allontanarſi, ſenza pericolo di ſmarrire la ſtrada, dovranno ritirarſi un poco in disparte, o fermarſi un poco addietro, ed inginocchiatiſi dire i tre Salmi dell'Ora, ſotto un ſolo *Gloria Patri*, per far più preſto, e poi un Verſetto, ed una breve Orazione ſegreta, per ultimo la Colletta, dopo la quale ſi alzeranno, e procureranno di raggiugnere la compagnia. S. Fruttuoſo ordina (*a*) ai ſuoi Monaci, che prima di cominciare l'Ufizio debbano proſtrarſi boccone dimandando perdono a Dio, ed indi ſodisfare l'Ufizio. I Padri di Cluni, per compenſare l'irriverenza, che ſi commette nel fare Orazione a cavallo, ingiungono, che ſi debba dire il Salmo *Miſerere mei Deus*, dopo ciaſchedun' Ora.

I Padri di Ciſtello, (*b*) a norma dei loro principj, calavano da cavallo, s'inginocchiavano, ovvero ſi proſtravano, ſecondo la diverſità dei tempi, poi ſi rialzavano, e continuavano il loro Ufizio ritti, allo ſteſſo modo, che in Chieſa. Ildemaro confeſſa nel ſuo Commentario, che quantunque non ſi ſappia diſtintamente il ſenſo della Regola ſopra queſto paſſo, ciò non oſtante ſarebbe più convenevole, che i Monaci, quando ſono in viaggio, ſmontaſſero da cavallo, e recitaſſero l'Ufizio ginocchioni. Bernardo di Monte Caſſino aſſicura, che a ſuo tempo non era più in uſo appreſſo i Benedettini la pratica di ſmontare da cavallo; ma che per penitenza dicevano il *Miſerere mei Deus* in fine di ciaſchedun' Ora, e che i Padri Ciſtercienſi oſſervavano ancora l'uſo antico ſopra queſto punto, ſmontando da cavallo, e facendo le riverenze, e genufleſſioni conſuete.

Nelle antiche Regole dei Monaci di Oriente, e della Vite dei Santi del noſtro Ordine ſi vede quale foſſe altre volte l'eſattezza dei Monaci nel ſoddisfare all'Ufizio Divino nelle Ore preſcritte dalla Regola, quancunque foſſero in viaggio, ed in tempo di notte. Oſſervate le ore dell'Orazione, dice S. Antonio, (*c*) e non vogliate ommetterne veruna, acciocchè Dio non abbia a dimandarvene conto. S. Pacomio nella ſua Regola ordina, (*d*) che in qualunque luogo, ed in qualunque modo ſi trovi occupato il Monaco, non tralaſci mai di dare le proprie Orazioni alle Ore aſſegnate.

Servitutis pensum non negligant reddere. *Non traſcurino di preſtare a Dio quel ſervizio, che gli devono.* Abbiamo già oſſervato nel Cap. XLIX. queſta eſpreſſione *ſervitutis penſum*, uſata per ſignificare le Oſſervanze Regolari in generale; in queſto luogo S. Benedetto l'adopra per ſignificare l'Ufizio Divino, che è l'eſercizio principale dei Monaci. Anticamente

---

(*a*) Regul. 2. S. Fructuoſi c. 12. (*b*) Uſus Ciſterc. c. 88. Vide Tom. 5. Theſaur. Anecdot. pag. 1326. (*c*) S. Antonij Regul. c. 4. (*d*) Pacom. Regul. art. 8., & Regul. Orient. c. 12.

mente quando i Monaci doveano andare in campagna, ſi ſomminiſtravano loro dalla Biblioteca quei Libri, che aveſſero potuto loro abbiſognare, per recitare l' Ufizio, a proporzione del tempo, che doveano ſtare aſſenti. Siccome ordinariamente ſapeano a memoria il Salterio, così non aveano biſogno ſe non delle Lezioni, e di un Libro per le Collette. Si conſervano ancora preſentemente nel Reliquiario, o ſia Sagreſtia dei Padri Ciſtercienſi di Cahuzac, alcuni di tali Libri, che ſi davano, ſecondo i tempi, e le ſtagioni, ai Monaci di viaggio. Queſti Libri, quando ſono piegati, non ſono più larghi di tre dita, ma in vece ſono più lunghi, e quando ſi aprono divengono tre volte più grandi, perchè ſono i fogli piegati in tre; ſono ſcritti ſolamente da una parte, ma con carattere tanto minuto, e con tante abbreviature, che in pochiſſimo ſpazio contengono molte coſe. I fogli ſono attaccati inſieme con un filo, ed anticamente ſi chiudeano in una borſetta di cuojo.

Al tempo di S. Benedetto, nè tampoco molto tempo dopo, la Chieſa non avea ancora regiſtrato gli Ufizj Divini in un Libro ſolo, da noi preſentemente detto Breviario. Io ho oſſervato in alcune antiche figure, e pitture di Monaci veſtiti in abito da lavoratore, o da viandante, che aveano certe ſpecie di borſe, o di conſerve attaccate alla cintola, nelle quali cuſtodivano i loro Libri, per fare l' Orazione, e recitare l' Ufizio, o per fare le Lezioni ſpirituali. (a) La Regola del Maeſtro dice (b) *Si ita etiam longiorem dirigatur, codicellum modicum cum aliquibus lectionibus de Monaſterio ſecum portet, ut quavis hora in via repauſaverit, aliquantulum tamen legat; ita tamen ſi fuerit pſalteratus. ſi vero non fuerit, tabulas, a Majore ſuperpoſitas pſalmis, ſecum portet.* Da queſto paſſo ſi raccoglie, che quelli, che non ſapevano il Salterio, portavano ſeco certe tavolette, nelle quali erano ſcritti i Salmi, e che anche in viaggio imparavano a memoria la lezione loro preſcritta; Quelli poi, che ſapeano il Salterio, portavano ſolamente alcuni Libri di Lezioni da recitarſi ai Notturni.

La ſteſſa Regola del Maeſtro (c) permette, che in viaggio ſi poſſa abbreviare l' Ufizio, ed oltre le Lodi ai Notturni, in conſiderazione della fatica del viaggio, e per iſchivare l' impropriertà di fare Orazione ſu le Oſterie, ed in mezzo ai Secolari, dove ſpeſſo conviene ſtare per neceſſità. Per il Mattutino di quelli, che ſono in viaggio, ella preſcrive ſolamente un Reſponſorio, tre Salmi, un' altro Reſponſorio, alcune Lezioni, ed un verſetto; permette, che i Monaci poſſono dire Mattutino ſul loro letto. I Monaci dormivano veſtiti, e però erano in una poſitura convenevole di fare Orazione, anche ſtando ſul letto, principalmente trovandoſi in campagna.

Permette parimente, che ſi poſſa abbreviare fra il giorno, (d) e dire i tre Salmi di ciaſchedun' Ora ſotto un ſol *Gloria Patri*, di dire un ſolo Verſetto, ed un' Orazione breve, per non avere a ſtare troppo diſcoſto dalla compagnia, trattenendoſi addietro troppo lungamente, con pericolo di perderſi, e di rimaner ſoli in mezzo ad una campagna.

L' uſo dei Breviarj, de' quali ſi ſerviamo preſentemente, ne' quali leggiamo l' Ufizio Divino abbreviato, regolato, ed uniforme, non è molto antico. Credeſi, che il nome di *Breviario* da principio ſia ſtato uſato per ſigni-

---

(a) Vide Marten. de Antiq. Monach. Ritib. l. 5. c. 17 p. 878. 879. (b) Regul. Magiſt. c. 57. (c) Ibidem cap. 58. (d) Ibidem cap. 56.

ſignificare l' ordine, ed il modo di recitare l' Ufizio Divino, ſecondo che lo regolava, ed ordinava il Sagreſtano del Moniſtero, e ſi trova adoperato in queſto ſenſo in un Manoſcritto di Monte Caſſino dell'anno 1100. in circa. Suſſeguentemente ſi cominciò a chiamare Breviario quel Libro, in cui ſi contenevano il Salterio, i Reſponſorj, ed i Verſetti dell' Ufizio tanto Notturno, quanto Diurno. Io oſſervo il nome di Breviario uſato in queſto ſenſo nelle Origini dell' Ordine di Ciſtello, (a) dove diceſi, che Ugone Arciveſcovo di Lione, verſo l'anno 1099., permiſe ai Monaci del nuovo Moniſtero di Ciſtello, di oſſervare ſino alla Feſta di S. Giovanni Batiſta futuro, un certo Breviario appartenente all' Abbazia di Moleſme, per così avere tempo di copiarlo. Parlano di Breviario anche gli antichi Uſi di Ciſtello parte prima, cap. 3. *Cætera ut in Breviario*. Queſti Uſi ſono ſtati compilati verſo l' anno 1120., e nel Cap. 114. dicono, che il Sagreſtano dee fare il ſegno, o far ſonare l'Orologio, per finire la duodecima Lezione di Mattutino, ogni qual volta ſi ſia dovuto prolungarla più di quanto ſtava notato nel Breviario *Duodecimam Lectionem, ſi ultra quam in Breviario determinata eſt, prolongata fuerit, ſigno, vel Horologio terminare*. Verſo l' anno 1160. Papa Aleſſandro III. fu conſultato in occaſione, che un tale avea impegnato la metà di un Breviario. Il Concilio Silvaneſtenſe, celebrato l'Anno 1240., (b) ordina, che in ogni Parrocchia vi ſia un Breviario, in vece, che i Concilj più antichi (c) volevano, che tutti i Curati aveſſero il loro Salterio, il loro Lezionario, Antifonario, e Meſſale, il loro Libro degli Evangelj, e le cinquanta Omelie di San Gregorio. Ma il nome di Breviario preſo nel ſenſo di oggidì, cioè per l' Ufizio abbreviato, fiſſo, e determinato ad un tal numero di Lezioni, per l'avanti ſolite leggerſi nel Codice ſteſſo della Sacra Scrittura, o nelle intiere Opere dei Padri, determinato a tanti Salmi, e tali Reſponſorj, ed altre Preci, al nome diſſi, di Breviario preſo in queſto ſenſo è molto più moderno, e diceſi, che derivi dalla compilazione fatta da Innocenzo III., che regnò dal 1198. ſino al 1216. Queſto Pontefice raccolſe tutto l' Ufizio, che ſi recitava nella ſua Cappella di S. Giovanni Laterano, il quale era aſſai più breve di quello delle altre Chieſe di Roma; i Padri Franceſcani lo anno preſo per loro uſo, e fu poi ſuſſeguentemente accettato ſotto il nome di Breviario, il che probabilmente ſeguì vivente ancora San Franceſco, poichè nella ſua Regola dice, che i ſuoi Religioſi, e le Religioſe di S. Chiara debbano recitare un certo numero di *Pater noſter*, ſin tanto che ſiano in iſtato di provvederſi di Breviarj.

Aimone, uno dei Generali di queſt' Ordine, compilò il Breviario, di cui eſſi ſi ſervono, e lo fece confermare, ed approvare dalla Santa Sede. Credeſi, che Aimone abbia intrapreſa queſta Riforma del Breviario Franceſcano in virtù di un' Indulto di Papa Gregorio IX. dell'anno 1241., e Papa Niccolò III. creato l'anno 1277. ſoppreſſe cinquanta Libri di Chieſa, che ſi adopravano in Roma, ed ordinò, che in avvenire, ſi doveſſero uſare ſolamente i Libri, ed i Breviarj dei Franceſcani. *Mandavit ut de cætero Eccleſiæ Urbis uterentur Libris, & Breviarijs Fratrum Minorum, unde Romæ omnes Libri ſunt novi, & Franciſcani*, dice Radulfo

---

(a) Exord. Ciſterc. c. 7. (b) Concil. Sylvaneſt. c. 1. Tom. XI. Concilior. p. 574.
(c) Vide Riculphi Sueſſion. Decret. Tom. 9. Concil. p. 418. Capitular. Tom. 8. Concil. p. 639. Aurelian. c. 7.

Decano di Tongres nel ſuo Trattato intitolato : *De Canonum Obſervantia.*

Ciò non oſtante la Chieſa di S. Pietro di Roma conſervò ſempre il ſuo Uſizio, e lo conſerva anche al preſente, almeno in parte, e non ha tampoco ammeſſe le mutazioni fatte da S. Girolamo nell' antica Verſione Italica dei Salmi. Dopo Gregorio Nono i Padri Franceſcani abbreviarono ancor di più il loro Uſizio, e vi fecero varie mutazioni, introducendovi varie Feſte di nove Lezioni, e diminuendo in queſto modo il numero delle Ferie, della qual coſa ſe ne dolſe acremente Radulfo Arcidiacono di Tongres nel ſuo Libro dell' Oſſervanza dei Canoni. (a) Inoltre è ſtato abbreviato ancora dopo, aggiuntivi gli Uſizj di molti Santi nuovi, come ſi può vedere confrontando il Breviario Romano moderno, corretto per ordine di Papa Pio V., con gli antichi Breviarj Romani tanto ſtampati, quanto manoſcritti.

Nell' Ordine di Cluni ſi è ſempre recitato l' Uſizio Divino con molta uniformità, perchè vi erano certi Libri, nei quali ſtavano ſcritte diſtintamente le Cerimonie, e gli Uſi dell' Ordine. Ma i Monaſteri particolari di S. Benedetto, che erano indipendenti gli uni dagli altri, e che non avevano fra di loro veruna conneſſione particolare, erano molto poco uniformi nel modo di recitare l' Uſizio Divino, quantunque oſſervaſſero meno male, che poteſſero, la diſpoſizione della Regola di San Benedetto, del reſto attenendoſi in ordine alla celebrazione della Meſſa, alle cerimonie delle Dioceſi, nelle quali erano ſituati i Monaſteri.

Dopo l' invenzione della ſtampa i Monaſteri ſi ſono provveduti più comodamente dei Libri di Chieſa, e principalmente di quelli, che furono ſtampati ad uſo di Cluni, e della Congregazione di Bursfeld in Germania. Vi furono alcune Abbazie più ragguardevoli, che ne fecero ſtampare anche per loro proprio uſo, come appunto fecero quelle di San Martino di Tours, di S. Dionigi in Francia, di S. Remigio di Reims.

Finalmente Papa Paolo V., avendo l' anno 1612. fatto rivedere, riformare, ed accomodare il Breviario Benedettino al Breviario Romano, ed, avendo ingiunto a tutti i Monaci Benedettini, che doveſſero conformarſi a coteſto, ovvero, che doveſſero abbracciare il Breviario Romano, è ſtato ammeſſo quaſi in tutti i Monaſteri dell' Ordine il Breviario Romano-Benedettino. Quelli di Cluni, appoggiati nell' autorità del Cardinale di Bouillon Generale del loro Ordine, ne fecero uno nuovo, che ſi accoſtava più all' idea di S. Benedetto. Nelle Congregazioni di S. Vitone, e di San Mauro, ſi è penſato molte volte ad intraprendere l' edizione di un nuovo Breviario Monaſtico, ed alcuni particolari ſi ſono anche accinti a farne varj modelli, ma certi motivi di riſpetto verſo la Corte di Roma, ed anche la grandezza della ſpeſa anno ſino al preſente impedito l' eſecuzione di queſto progetto.

In quanto alla celebrazione della Santa Meſſa, ed all' amminiſtrazione dei Sacramenti, gli antichi Monaci promoſſi agli Ordini Sacri, o al Veſcovado, oſſervavano l' ordine, e le ceremonie uſitate nelle Dioceſi, in cui erano ſituati i loro Monaſteri. Le cerimonie, ed i riti proprj cominciarono ad averli ſolamente dopo l' erezione delle Congregazioni. Quella di Cluni è la prima, che ſia ſtata creata in Corpo, e che abbia ordinato ai

Mona-

(a) Radulph. Tongreſ. de Obſervant. Canon. Propoſit. 22., &c.

Moniſteri, che lo componevano, di oſſervare un ordine, ed alcune cerimonie particolari, le quali doveano oſſervarſi in tutti i Moniſteri della di lor Figliazione. Quelli di Ciſtello la imitarono, e ſi vedono nei loro antichi Uſi le cerimonie della Meſſa, molto diverſe da quelle, che eſſi oſſervano preſentemente, imperciocchè fino dall' anno 1618. anno adottate quelle del Meſſale Romano.

I Certoſini anno conſervato le loro fino al giorno d'oggi, ma però con qualche diverſità, come ſi vede confrontando quelle, che oſſervavano anticamente con quelle, che oſſervano di preſente. I Moniſteri particolari dei Monaci, detti comunemente, Neri, continuarono ad uniformarſi alle Chieſe Cattedrali delle loro Dioceſi, per quanto loro lo permettevano la ſemplicità del loro ſtato, e la ritiratezza, che profeſſavano.

Le Congregazioni erette in Italia, ed in Germania dopo il Concilio di Coſtanza ſeguitarono tutte l' uſo del reſpettivo loro Paeſe, cioè la Congregazione di Santa Giuſtina, dopoi detta di Monte Caſſino, ſi conformò all' uſo della Chieſa di Roma. Quella di Burſfeld eretta in Germania l' anno 1420. dal zelo del celebre Giovanni di Rodi, che fu primieramente Certoſino, e poi Abate di S. Maria, oſſervò nella celebrazione del Divini Miſteri le cerimonie, tratte dagli antichi Manoſcritti dei Moniſteri, e delle reſpettive Dioceſi, nelle quali ella fu ſtabilita. Lo ſteſſo a proporzione ſi dee dire degli Statuti di S. Dunſtano, e del Beato Lanfranco, i quali ambedue anno ſeguitato gli Uſi antichi dell' Ordine, e ſi ſono conformati per quanto anno potuto alle Dioceſi, nelle quali erano ſituati i loro Moniſteri. Al preſente nella Congregazione di Burſfeld, e nelle altre della Germania, come altresì in quelle di Monte Caſſino, di San Mauro, di San Vitone ſi oſſerva aſſolutamente il Rito Romano, tanto nella celebrazione dei Divini Miſteri, quanto nell'amminiſtrazione dei Sacramenti.

CAPITOLO LI.

DE FRATRIBUS, QUI NON SATIS LONGE PROFICISCUNTUR.

FRATER, *qui pro quovis reſponſo dirigitur, & ea die* (1) *ſperatur reverti ad Monaſterium, non præſumat foris manducare, etiamſi* (2) *a quovis rogetur, niſi forte ei ab Abbate ſuo* (3) *præcipiatur. Quod ſi aliter fecerit, excommunicetur.*

DEI FRATELLI, CHE VANNO IN LUOGHI NON MOLTO LONTANI.

OCCORRENDO, che qualche Fratello doveſſe uſcire dal Monſtero per qualunque incumbenza, ſe creda di poter ritornare lo ſteſſo giorno, non ardirà mangiare fuori, abbenchè foſſe pregato da chiccheſſia, ogni qual volta però non gliene abbia dato licenza l' Abate, e quelli, che contravverranno a queſto regolamento, ſaranno caſtigati con la ſcomunica.

◆

---

(1) Conc. *ſperetur*. Recentiores, *ſperant*. Dunſt. *ſe ſperant*. (2) Al. *omnino a quovis*. (3) *Lyr.* & Ebrul. addunt, *vel Priore*.

CAPITOLO LI.

DE' FRATELLI, CHE VANNO IN LUOGHI NON MOLTO LONTANI.

COMMENTARIO.

FRATER, QUI PRO QUOVIS RESPONSO DIRIGITUR, ET EA DIE SPERATUR REVERTI AD MONASTERIUM. *Un Monaco mandato fuori per qualche affare, e che ſi ſta aſpettando nello ſteſſo giorno di ritorno al Moniſtero.* La maggior parte degli Eſemplari ſtampati leggono *Fratres, qui . . . . dirigantur . . . . & ſperent &c.* In plurale, ma queſto non muta in verun conto il ſenſo del Teſto. *Reſponſum* in queſto luogo ſignifica una commiſſione, un ordine, un affare, di cui ſe ne debba render ragione. Vedi il Padre Menardo nelle Note ſopra la Concordia delle Regole, e M. Du Cange nel Gloſſario, alla parola *Reſponſum.*

NON PRÆSUMANT FORIS MANDUCARE. *Non ardiſcano mangiare fuori del Moniſtero*, ſe l'Abate loro non lo comanda, od almeno non lo permette. Gli Antichi Monaci (a) erano ſopra queſto punto riſervatiſſimi, nè mai mangiavano fuori di Moniſtero ſenza una ſomma neceſſità, ovvero in caſo, che doveſſero intraprendere qualche viaggio di più giorni, o che l'Abate conoſcendo la loro ſaviezza, e contegno, o prevedendo i loro incomodi, i loro biſogni, e le compagnie, colle quali poteano eſſere impegnati, ſenza poterſi oneſtamente diſpenſare di mangiare, aveſſe loro permeſſo di farlo, per eſempio quando aveſſero dovuto andare a caſa di qualche Veſcovo, od in qualche caſa di Religioſi, quantunque di altro Iſtituto, dove ſi potea preſumere, che foſſero ſtati obbligati a mangiare. E' da oſſervarſi, che la proibizione di mangiare fuori di Moniſtero, che quivi fa S. Benedetto, obbliga i Monaci a ritornare più ſollecitamente, ed a terminare le loro faccende con maggior diligenza.

ETIAMSI A QUOVIS ROGENTUR. *Di qualunque condizione, o qualità ſi ſia la perſona, che li prega*, e qualunque ſiano le iſtanze, che loro faccia. Il Monaco ſarà ſempre legittimamente ſcuſato, ſubito che dirà, che la ſua Regola non gli permette di mangiare fuori del Moniſtero, e che l'Abate non glie ne ha data la licenza, e neſſun Uomo del Mondo, di qualunque condizione egli ſi ſia, potrà mai offenderſene. Pietro Damiano (b) avea accreſciuto il rigore di queſto articolo, anche più di quanto preſcrive la Regola, perchè non permetteva a ſuoi Monaci, che mangiaſſero fuori del Moniſtero, quand' anche non aveſſero dovuto ritornare a caſa, ſe non il giorno dopo la loro partenza.

(a) Vita Pachomii c. 91. Regula incerti Auctoris c. 3. Reg. Tarnat. c. 9. Caſſian. lib. 5. cap. 40. (b) Petr. Damiani Opuſc. 15. c. 7. & de Heremit. Mont-Avellan. Opuſc. 14

La Regola del Maeſtro (a) ſopra queſto punto ſi diffonde aſſai minutamente. Eſſa vuole primieramente, che quando un Monaco eſce per qualche affare, e dee ritornare lo ſteſſo giorno, prenda la ſua refezione ſubito dopo ritornato, in qualunque ora egli arrivi; che quelli, i quali intraprendono viaggi lunghi, mangino ſol tanto nelle ore preſcritte dalla Regola, e che nei giorni di digiuno di Regola, ed al Mercoledì, Venerdì, e Sabato mangino ſolamente alla ſera, perchè ſe rompeſſero il digiuno a Nona, il reſto della giornata loro non ſervirebbe più pel loro viaggio, eſſendo che dopo, che aveſſero mangiato, non potrebbono più riprendere il loro cammino. Ma ciò non oſtante però, ſe non poteſſero digiunare o pel motivo del rigore del freddo, o del caldo ecceſſivo, o per la fatica delle ſtrade cattive, e delle montagne diſaſtroſe, o per ragione che viaggiaſſero carichi delli loro fardelli, l' Abate dovrà avere la diſcrezione di diſpenſarli.

Se deono ritornare lo ſteſſo giorno, e che qualche Fratello Spirituale gl' invitaſſe a mangiare in giorno di Mercoledì, Venerdì, o Sabato, ordina, che per la prima volta ſi ſcuſino, ma ſe codeſto Fratello Spirituale invitaſſe anche la ſeconda volta, concede loro, che poſſano mangiare in di lui compagnia. Se poi la perſona, che li prega foſſe Secolare, vuole, che nei ſuddetti giorni di Mercoledì, Venerdì, e Sabato, per qualunque iſtanza loro ne faccia, mai debbano arrenderſi al di lui invito, ſe non in caſo che finalmente interponeſſe il nome di Dio, e gli ſcongiuraſſe con giuramento. Negli altri giorni poi, ſe il Monaco ſarà obbligato a ſtar fuori ſino alla ſera, gli permette, che eſſendo invitato, poſſa mangiare, ma però mai prima di Seſta, di Nona, o del Veſpro, ſecondo i tempi, e conforme alle ore preſcritte dalla Regola. Che ſe poi aveſſe a trattare qualche affare premuroſo, e che il Monaco non doveſſe trattenerſi fuori ſino alla ſera, in tal caſo gli permette di poter mangiare, in qualunque ora ſia invitato, acciocchè non abbia forſe a ritornare tutto faticato, e ſtanco, dopo la tavola della Comunità, ſenza trovare con che cibarſi. In ordine al bere, gli permette di rinfreſcarſi prima di Nona, a motivo della ſete, che cagiona la fatica del viaggio. Tutte queſte coſe danno a divedere, quale foſſe l' idea degli antichi Monaci, ſopra queſto punto di diſciplina regolare.

NISI AB ABBATE PRAECIPIATUR. *Se non in caſo che glielo comandaſſe l' Abate*; o più toſto, *che glie lo permetteſſe*, perchè nella Regola *ordinare* ſi prende alcune volte in vece di *permettere*, come abbiamo già oſſervato in varj luoghi.

SI ALITER FECERIT EXCOMMUNICETUR. *Se farà diverſamente, ſi ſcomunicherà*, veroſimilmente colla ſcomunica monaſtica, e regolare, che conſiſte nella ſeparazione dalla tavola comune, ogni qual volta però le circoſtanze non richiedeſſero, che l' Abate ſi conteneſſe diverſamente, per eſempio, ſe il Monaco aveſſe mangiato con Secolari contro l' eſpreſſo divieto del Superiore; o ſe aveſſe mangiato con perſone ſoſpette; o ſe aveſſe commeſſo qualche mancamento contro la modeſtia, la gravità, la temperanza ec. San Gregorio racconta, (b) che eſſendo ſtati ſpediti fuori del Mo-

---

(a) Reg. Magiſtri c. 57. 59. 60. 61. 62. (b) Gregor. Dialogor. l. 2. cap. 12.

Moniſtero per certo affare due Monaci del noſtro Santo Padre, ed avendo eſſi dovuto trattenerſi più lungamente di quello, che ſi credeano, il Santo conobbe con lume ſoprannaturale, che aveano mangiato in caſa di una certa Donna dabbene. Quando ritornarono li riprese, e li coſtrinſe a confeſſare il loro mancamento, che poi immediatamente loro perdonò, la qual coſa prova, che la pena, che egli quivi minaccia contro quelli, che per neceſſità, o per certa convenienza mangiano fuori del Moniſtero, è ſolamente comminatoria, (a) e che ſi può anche perdonarla, atteſe le circoſtanze. La terza Regola de' Santi Padri (b) caſtiga colla diſciplina, o con tre giorni di ſcomunica quelli, che mangiano, o bevono fuori di Moniſtero; ma ella parla di quelli che lo fanno per ghiottoneria, e che ſi ubbriacano, o che ſtanno fuori ſenza legittima ragione, e per mera leggerezza, o negligenza.

CAPITOLO LII.

DE ORATORIO MONASTERIJ.

ORATORIUM (1) *hoc ſit quod dicitur; nec ibi quicquam aliud geratur aut* (2) *condatur. Expleto opere Dei omnes cum ſummo ſilentio exeant, &* (3) *agatur reverentia Deo, ut Frater, qui forte ſibi peculiariter vult orare, non impediatur alterius improbitate,* (4) *ſed ſi aliter vult ſibi forte ſecretius orare, ſimpliciter intret, & oret, non in clamosa voce, ſed in lacrymis, & intentione cordis. Ergo qui ſimile opus non facit non permittatur,* (5) *expleto opere Dei, remorari in Oratorio,* (6) *ſicut*

DELL' ORATORIO DEL MONISTERO.

L'ORATORIO dee eſſere preciſamente ſecondo il nome, che gli ſi da, nè dee ſervire ad altro uſo. Finito che ſia l'Ufizio, i Fratelli eſciranno con ſommo ſilenzio, per quindi dimoſtrare il riſpetto dovuto a Dio, ed acciocchè ſe qualchuno di loro voleſſe forſe fermarſi a far orazione particolarmente, non abbia ad eſſere diſturbato dall' altrui indiſcretezza. Che ſe poi qualche altro aveſſe la ſteſſa divozione, potrà entrare ſemplicemente, e fare la ſua orazione, non già con vo-

---

(a) Menard. Martene &c. (b) Reg. 3. Sanctor. PP. cap. 9.

(1) Hild. addit *Monaſterij*. (2) Conc. *contradatur*. Gratian. Burch. Ivo., ex quibus hunc locum reſtituendum cenſet Menardus, addunt, *quam quod Devotis moniſteriis conveniat*. (3) Al. *habeatur* (4) Hild. deeſt *ſed ſi alter vult ſibi forte ſecretius orare*; quidam legunt, *ſed & ſi &c.* (5) Conc. Camp. *ſuppleto*. (6) Quod. deeſt, *in Oratorio*, Narbon. *ibi*.

cui dictum eſt; ne alius impedimentum patiatur.

ce alta, ma con lacrime, e con fervore di ſpirito. Per tanto non ſi permetterà, ſecondo che abbiamo già detto, che ſenza una ſimile intenzione, veruno ſi trattenghi nell' Oratorio dopo l' Ufizio, acciocchè non ſia d' impedimento a qualche altro.

CAPITOLO LII.

DELL' ORATORIO DEL MONISTERO.

COMMENTARIO.

ORATORIUM HOC SIT, QUOD DICITUR. *L' Oratorio dee eſſere ciò, che ſignifica il di lui nome;* cioè un luogo di orazione, e deputato alla meditazione, alla ſalmodia. Ordinariamente ſi chiamano *Chieſe* quei luoghi, ne' quali ſi radunano i Fedeli, per eſercitare i loro atti di Religione, e ſi chiamano *Oratorj* quelli, ne' quali i Religioſi eſercitano il loro Ufizio, o ne' quali alcuni Fedeli attendono all' orazione in particolare, e privatamente. Gli Oratorj de' Monaci erano piccoli, e non erano frequentati dai Secolari.

In que' Moniſteri, nei quali ſi conſervavano alcune Reliquie inſigni, ed alcuni Corpi de' Santi, per ragione de' quali vi foſſe ſtato molto concorſo di Popolo, v' erano non ſolo le Chieſe pubbliche, ed aperte ai Secolari, ma ancora v' era al di dentro del Chioſtro un' Oratorio, in cui i Monaci attendeano alle loro incumbenze (a).

NEC IBI QUICQUAM ALIUD GERATUR, AUT CONDATUR. *Nè ivi ſi faccia, o ſi riponga veruna altra coſa.* I termini di queſta propoſizione ſono evidentemente mancanti. Graziano, (b) Burchardo, (c) ed Ivone Carnutenſe (d) vi aggiungono qualche altra coſa, e leggono in queſto modo: *Nec ibi quicquam aliud geratur, aut condatur, quam quod divinis miniſteriis conveniat.* Ma queſto ſupplimento non ſi trova in verun Manoſcritto della Regola. Se S. Benedetto aveſſe ſolamente detto: *Nec ibi quicquam aliud geratur,* s' intenderebbe comodamente, e ſi potrebbe ſpiegare con dire, che l' Oratorio dee eſſere ciò, che ſignifica il di lui nome, e che in eſſo non ſi dee fare verun' altra coſa, eccetto che quello, che concerne all' orazione, che nell' Oratorio non ſi dee mangiare, non ſi dee

S 2

(a) Conc. Francofurt. c. 15. *De Monaſteriis ubi Corpora SS. ſunt, ut habeant Oratorium intra Clauſtrum, ubi peculiare Officium, & diurnum fiat.* (b) Gratian. Diſtinct. 42. c. 6. (c) Burchard. l. 3. c. 81. (d) Yvo Carnutenſ. parte 3. c. 71.

paſſare il tempo in converſazione, nè diſputando, nè dormendo, nè ſtudiando. Gli Oratorj ſono fatti, ſolamente per pregare il Signore.

Ma poichè dice: *Nec ibi quicquam aliud geratur, aut condatur*. In eſſo non ſi faccia, non ſi riponga, non ſi chiuda, non ſi conſervi verun' altra coſa; ſi vede chiaramente, che biſogna ſupplire qualche coſ' altro al Teſto, e dire: ivi non riponga verun' altra coſa, *ſe non ciò, che concerne al culto di Dio*. Nell' Oratorio ſi poſſono cuſtodire i paramenti della Chieſa, le candele, l' olio per le lampane, i vaſi ſacri, gli ſtrumenti, che ſervono per l' Altare, i libri ſacri ec. Molti Concilj (a) proibiſcono di riporre nelle Chieſe de' mobili, caſſe, provviſioni di vino, di frumento, ed anche di fieno, ma a' noſtri giorni, in tempo di guerre, e di turbolenze, abbiamo veduto le Chieſe di queſta Provincia, piene di maſſerizie. Alcune volte ſi ricevevano nelle Chieſe i Foreſtieri, ed in eſſe ſi dava loro a mangiare, Riculfo Veſcovo di Soiſſon proibiſce di bere, e di vender vino nelle Chieſe. (b) In eſſa ogni coſa dee eſſer propria, e convenevole, ogni coſa dee ſpirare riſpetto, e religione, principalmente al preſente, che ſu l' Altare delle noſtre Chieſe nel Santiſſimo Sagramento vi riſiede Geſucriſto.

In vece di *condatur*, la Concordia delle Regole dice: *contendatur*. Ma ſembra, che ſia un' errore. *Condere* qualche volta ſi uſa, in vece di *ſtruere*, *ædificare*, *componere*. In queſto ſenſo i termini *agatur*, *aut condatur* ſignificherebbono quaſi lo ſteſſo, ed in queſto modo ſi ſchiverebbe la difficoltà, che s' incontra, prendendo il verbo *condere* in ſignificato di riporre, o conſervare, e ſi ſpiegherebbe chiaramente, dicendo, che nell' Oratorio non ſi dee nè fare, nè attendere ad altra coſa, ſe non che all' Orazione. Del reſto, queſto luogo di S. Benedetto è preſo dalla Regola di S. Agoſtino, la quale dice: *In Oratorio nemo agat, niſi ad quod eſt factum, unde & nomen accepit, ut ſi aliqui, etiam præter horas conſtitutas, ſi eis vacat, orare voluerint, non eis ſint impedimento, qui ibi aliquid agere voluerint*.

CUM SUMMO SILENTIO EXEANT. *Uſciranno dall' Oratorio con ſommo ſilenzio*. Oſſerveranno con ſommo ſilenzio non ſolamente nel tempo dell' Ufizio, ma ancora nell' uſcire dall' Oratorio, dimoſtrando in queſto modo ed il loro ſommo riſpetto, ed il loro profondo raccoglimento.

ET AGATUR REVERENTIA DEO. *E ſi faccia la riverenza a Dio*, chinandoſi verſo l' Altare, o verſo la Croce. Così fanno i Padri di Ciſtello, e di Burſfald quando paſſano avanti l' Altare, ed il Santiſſimo Sagramento; ma nelle noſtre Congregazioni Riformate, quando il Santiſſimo Sagramento ſta conſervato all' Altare Maggiore, fanno una genufleſſione, e agli altri Altari ſolamente una riverenza. Alcuni al paſſo precedente aggiungono queſt' altro, e leggono in queſto modo: *Si dimoſtri il riſpetto dovuto a Dio col ſilenzio, che ſi oſſerva in uſcire dall' Oratorio* (c).

SIMPLICITER INTRET, ET ORET. *Entri ſemplicemente nell' Oratorio, ed ivi attenda all' orazione*. Quantunque la Regola, dopo gli eſercizj comuni non laſci, ſe non pochiſſimo ſpazio di tempo in libertà, ed alla diſpoſizione de' Monaci; ciò non oſtante non toglie loro la libertà di ſecondare, ogni qual volta ne abbiano la licenza del loro Superiore, di ſecondare, diſſi, la loro attrattiva, che li muove a fare orazione, per eſempio, per qualche parte del tempo deſtinato per la lezione, (a) per l' opera delle mani, o pel ſonno, abbenchè per altro io credo, che queſto paſſo riguardi più particolarmente il tempo di notte, e principalmente d' inverno, quando le notti ſono tanto lunghe, in cui la Regola non preſcrive nulla di particolare, ſe non la Salmodia, e l' Orazione, ovvero lo ſtudio de' Salmi per quei, che non li ſanno, *Simpliciter*, ſemplicemente, modeſtamente, ſenza ſtrepito, ſenz' oſtentazione, ſenz' affettazione.

(a) Vide Capitul. Theodulphi Aurelian. c. 8. n. 29. & tom. 9. Concil. p. 1111. c. 8 &c.
(b) Riculphi Sueſſionenſ. c. 13. tom. 9. Concil. p. 420. (c) Bernard. Caſſin. hic.

NON IN CLAMOSA VOCE. *Non con voce alta.* Se quando facciamo orazione, noi proferiamo certe parole, non lo facciamo già per muovere gli orecchj di Dio, egli ode ſolamente i ſoſpiri del cuore, così parimente non lo facciamo per eſſere inteſi dagli Uomini, imperciocchè eglino non poſſono concederci quelle coſe, che noi ſperiamo unicamente da Dio. L' aſſuefazione, che noi abbiamo di parlare cogli Uomini, ci fa credere, che per eſſere eſauditi ſia d' uopo parlare anche con Dio. La Chieſa, animata dallo Spirito Santo, ha iſtituito le orazioni vocali, e pubbliche, per animare la pietà, e la divozione de' Fedeli, ma queſte orazioni prive di attenzione, di affetto, di pietà, e carità, ſono, in riguardo a Dio *tanquam æs ſonans, aut cymbalum tinniens*.

NON PERMITTATUR, EXPLETO OPERE DEI DEMORARI IN ORATORIO. Finito l' Ufizio non ſi permetterà a veruno di trattenerſi nell' Oratorio; ogni qual volta non attenda all' orazione, alla meditazione, o ad altri eſercizj di pietà. I Secolari altre volte non entravano univerſalmente negli Oratorj de' Monaci, come lo abbiamo già oſſervato altrove, e come appunto non entrano tampoco al giorno d' oggi nelle Chieſe dei Padri Ciſtercienſi Riformati, nè in quelle dei Certoſini. Non ſi permettea parimente ai Monaci, che vi ſi tratteneſſero dopo l' Ufizio, acciocchè quindi non aveſſero a diſturbare l' ordine della Comunità, ed aſſentarſi dagli eſercizj comuni, che ſono ſantificati dall' obbedienza. Dopo S. Benedetto ſono ſtate aggiunte in fine dell' Ufizio varie orazioni di divozione, non preſcritte dalla Regola, ed oltre queſte orazioni vi ſi ſta ancora qualche altro poco, per maggior comodo di orare, ed acciocchè tutti poſſano uſcire inſieme.

Nella Congregazione di Monte Caſſino ſi fa per lo meno una mezz' ora di orazione mentale tutti i giorni dopo Nona, da Paſqua ſino all' Eſaltazione della Santa Croce, o pure, ſe è giorno di digiuno, dopo Veſpro, e dall' Eſaltazione della Santa Croce ſino a Paſqua ſi fa dopo Mattutino. Ma nelle Congregazioni di S. Vitone, e di S. Mauro ſi fa ſempre in Coro per lo ſpazio di mezz' ora, dalle cinque, e mezzo ſecondo l' orologio di Francia, ſino alle ſei. Ed in quella di S. Mauro ſe ne fa in oltre un' altra mezz' ora da ciaſchedun in particolare nella propria camera, cominciando dal primo, ſino all' ultimo ſegno di Veſpro.

(a) Uſus Ciſterc. parte 1. c. 71. p. 170. *Ad orationem ire poſſunt in Eccleſia omni tempore lectionis, & ad omnia intervalla &c.*

CAPITOLO LIII.

DE HOSPITIBUS SUSCIPIENDIS.

OMNES *ſupervenientes hoſpites tamquam Chriſtus ſuſcipiantur, quia ipſe dicturus eſt* Hoſpes fui, & ſuſcepiſtis me. *Et omnibus congruus honor exhibeatur, maxime domeſticis fidei, & peregrinis. Ut ergo nunciatus fuerit hoſpes, occurratur ei a Priore, vel a Fratribus cum omni officio caritatis; & primitus orent pariter; & ſic ſibi ſocientur in pace. Quod pacis oſculum non prius offeratur, niſi oratione præmiſſa, propter illuſiones Diabolicas.* (1) *In ipſa autem ſalutatione omnis exhibeatur humilitas. Omnibus venientibus, ſive diſcedentibus hoſpitibus, inclinato capite, vel proſtrato omni corpore* (2) *in terra, Chriſtus in eis adoretur, qui & ſuſcipitur.*

Suſcepti autem hoſpites ducantur ad orationem, & poſtea ſedeat cum eis Prior, aut (3) *cui juſſerit ipſe. Legatur coram hoſpite lex divina, ut ædificetur, & poſt hæc omnis ei exhibeatur humanitas. Jejunium a Priore frangatur propter hoſpitem, niſi forte præ-*

DEL MODO DI RICEVERE I FORESTIERI.

SI deono accogliere tutti i Foreſtieri come Geſucriſto medeſimo, poichè egli un giorno ci dirà (a) *Io ſono ſtato peregrino, e foreſtiere, e voi mi avete accolto.* Si farà a tutti quell' onore, che loro ſi conviene, ma principalmente però ſi dovrà avere conſiderazione di quelli, che ſono a noi congiunti col vincolo della Santa Fede, e dei Peregrini. Per tanto ſubito, che ſi ſentirà eſſere arrivato qualche Foreſtiero, il Superiore, ovvero alcuni de' Fratelli gli anderanno in contro con ogni accoglienza di ſincera carità, e dopo che averanno fatta l' orazione inſieme, potranno dargli, e da eſſo lui ricevere il bacio di pace; ma non già prima dell' orazione, per così prevenire tutte le illuſioni del Demonio. Si ſaluteranno dunque con profonda umiltà, ed o venghino, o partino dal Moniſtero ſi adorerà Geſucriſto, che ſi accoglie in perſona loro, con una profonda riverenza, ovvero proſtrandoſi anche a terra con tutto il corpo.

Subito, che ſaranno ſtati introdotti, ſi condurranno in Chieſa a far' orazione, indi il Superiore, o quel Monaco, che ne averà l' incombenza, ſtarà in loro compagnia, e leggerà loro qualche coſa della parola del Signore, per loro edificazione,

---

(1) Flor. *ipſe*. (2) Oxon. Conc. deeſt *in terra*. Al. *in terram*. (3) Oxon *quem*.

(a) Matth. 25.

præcipuus ſit dies jejunij, qui non poſſit violari. Fratres autem (1) *conſuetudinem jejuniorum proſequantur.*

Aquam in manibus Abbas hoſpitibus det; pedes hoſpitibus (2) *omnibus tam Abbas, quam cuncta Congregatio lavet. Quibus lotis hunc verſum dicant.* Suſcepimus Deus miſericordiam tuam in medio Templi tui. *Pauperum, & peregrinorum maxime ſuſceptionis* (3) *cura ſollicite exhibeatur, quia in ipſis magis Chriſtus ſuſcipitur. Nam divitum terror ipſe ſibi exigit honorem.*

Coquina Abbatis, & hoſpitum ſuper ſe ſit, ut incertis horis ſupervenientes hoſpites, qui nunquam deſunt Monaſterio, non (4) *inquietent Fratres.* (5) *In quam coquinam ad annum ingrediantur duo Fratres, qui ipſum officium bene impleant, quibus, ut indigent, ſolatia adminiſtrentur, ut abſque murmuratione* (6) *ſerviant. & iterum quando occupationem minorem habent, exeant* (7) *ubi eis imperatur* (8) *in opera. Et non ſolum* (9) *in ipſis, ſed & in omnibus officiis Monaſterii iſta ſit conſideratio, ut quando indigent, ſolatia accommodentur eis, & iterum quando vacant obediant imperatis.*

Item

ne, e dopo la lezione ſi oſerà loro tutta l'oneſtà poſſibile. Il Superiore ſi diſpenſerà dal digiuno, ogni qual volta però non ſia giorno di digiuno privilegiato, e che non ſi poſſa violare; ſi diſpenſerà, diſſi, per mangiare con eſſo loro, ma i Fratelli oſſerveranno il digiuno conſueto.

L'Abate porgerà ai Foreſtieri l'acqua per lavarſi le mani, e laverà a tutti loro i piedi, aſſiſtito da que' Fratelli, che egli medeſimo avrà aſſegnati; e dopo finito queſt'atto di carità, diranno il Verſetto: (a) *Suſcepimus Deus miſericordiam tuam in medio Templi tui.* Si dovrà principalmente avere cura particolare di accogliere i poveri, ed i viandanti, perchè nella perſona di queſti ſi accoglie Geſucriſto, più che nella perſona degli altri, avvegnachè i Signori del ſecolo ſono ſempre riſpettati, perchè ſi teme di diſguſtarli.

Vi ſarà una cucina a parte per l'Abate, e per i Foreſtieri, acciocchè queſti non abbiano a diſturbare la pace de' Fratelli, poichè arrivano a tutte le ore, ſenza che mai il Moniſtero poſſa eſſerne affatto ſgombro. A queſta cucina ſi deputeranno tutti gli anni due Fratelli, che ne adempiano bene le incombenze, ed occorrendo che queſti aveſſero biſogno di ajuto, ſi potrà loro aggiugnere qualche altro compagno, acciocchè facciano il loro dovere ſenza mormorare, e ſenza lagnarſi; ed all'oppoſto, occorrendo che le faccende della cucina foſſero minori, s'ingiugneranno loro altre incombenze. Ma non ſolamente in queſto, ma ancora in tutti gli altri impieghi del Moniſte-

---

(1) Al. *conſuetudinem.* (2) Deeſt *omnibus.* (3) Caſſin. Hild. Dunel. Andr. Boher. *ſuſceptionum cura.* Narb. Hæſten *ſuſceptionis ea cura.* (4) Narb. Caſſin. Flor. *non inquietentur.* (5) Oxon. Dunel. Flor. *in qua coquina.* (6) Oxon. *ſint.* (7) Narb. *quod imperatur.* Al. *ubi eis imperatum fuerit.* Al. *ubi eis imperatur,* (8) Al. *in opere.* (9) Al. *ipſis, ſed & omnibus.*

(a) Pſal. 47.

Item & cellam hoſpitum habeat aſſignatam Frater, cujus animam timor Dei poſſideat; ubi ſint (1) lecti ſtrati ſufficienter, & domus Dei a ſapientibus (2) ſapienter (3) adminiſtretur.

Hoſpitibus autem, cui non præcipitur, nullatenus ſocietur, neque colloquatur; ſed ſi obviaverit, aut viderit, ſalutatis humiliter, (4) ut dictum eſt, & petita benedictione, pertranſeat, dicens, non licere ſibi colloqui cum hoſpite.

niſtero ſi uſerà queſta conſiderazione di aſſegnare nuovi compagni agli Ufiziali troppo aggravati, e d' imporre nuovi eſercizj ai meno occupati.

Vi dovrà eſſere parimente un' appartamento, per ricevere i Foreſtieri, in cui vi ſarà un numero ſufficiente di letti preparati, e di tale appartamento ne averà cura qualche Fratello timorato di Dio, acciocchè la Caſa del Signore ſia ſaviamente governata da Uomini ſavj.

Neſſuno poi ſi prenderà la libertà nè di trattare, nè di parlare con i Foreſtieri, quando non gli venga ſpecificatamente comandato, e però i Monaci, vedendone, od incontrandone alcuno, lo ſaluteranno umilmente, conforme abbiamo detto, e raccomandandoſi alle di lui orazioni, paſſeranno avanti, dicendogli di non avere licenza di parlare con i Foreſtieri.

CAPI-

---

(1) Al. *lectiſternia*. (2) Flor. Caſſin. *& ſapientes*. (3) Sabin. *ædificetur*. (4) Al. *ut diximus*.

CAPITOLO LIII.

DEL MODO DI RICEVERE I FORESTIERI.

COMMENTARIO.

OMNES SUPERVENIENTES HOSPITES TANQUAM CHRISTUS SUSCIPIANTUR. *Tutti i Forestieri, che vengono al Monistero, si accoglieranno come Gesucristo medesimo*. Vi sono poche pratiche, le quali sieno e nella Sacra Scrittura, e nelle Regole degli antichi Solitarj tanto seriamente raccomandate quanto l'ospitalità. In grazia dell'ospitalità, i Patriarchi sono meritato di albergare nelle loro Case anche gli Angeli. (a) Il Salvatore del Mondo si è protestato nell'Evangelio, che nel giorno del Giudizio dirà agli Eletti: (b) *Io sono stato Forestiere, e voi mi avete accolto nelle vostre Case*, e quando eglino gli risponderanno: *quando mai Signore, noi vi abbiamo accolto nelle nostre Case come Forestiere?* egli soggiugnerà: *Ciò, che voi avete fatto al menomo dei miei, voi l'avete fatto a me medesimo*. San Benedetto, pieno di questo spirito, dice in questo luogo, che egli vuole, che si ricevino *tutti i Forestieri*, senza eccezione. Ciò non ostante però, si denno, a tenore dei Sacri Canoni, eccettuare gli Eretici conosciuti, (c) ed i notoriamente scomunicati, e le persone talmente triste, le quali non si potrebbono ammettere nei nostri Monisteri senza pericolo, e senza scandolo. Si possono parimente ricevere le Donne, e dar loro ricovero, e da mangiare fuori del Chiostro, come si praticava nei Monisteri di S. Pacomio, (d) ed in quelli di Cluni, (e) ed anche in quelli di Cistello. (f)

Anticamente l'ospitalità era molto meglio praticata nei nostri Monisteri, di quello che sia al giorno d'oggi, (*) imperciocchè per una par-

---

(a) Hebr. XIII. 2. (b) Matt. XXV. 35. (c) Hieronym. Apolog. adversus Rufin. *Omnes ad nos venientes lata humanitatis fronte suscipimus . . . . solos Haereticos non suscipimus*. (d) Pacom. Reg. 111. 29. (e) Petr. Venerab. l. 1. Epist. 28. Disciplin. Farfens. p. 87. 88. (f) Usus Cisterc. cap. 120. (*) Tuttavia eccone un saggio dell'ospitalità di Monte Cassino, praticata in questi ultimi tempi. L'anno del Giubbileo 1625. gli parve poco di accogliere solo ottantamila Pellegrini, attese le guerre d'allora, e la peste di Sicilia. L'anno 1650. il numero di quarantasettemila *fuit parvus admodum Peregrinorum numerus, ob bella inter Gallos, Hispanosque, utrosque Christianos Principes*. Nel 1675. ne albergò un numero assai minore, attese parimente le guerre, e la ribellione di Sicilia. L'anno 1700. appena 14000 furono quelli, che visitarono quel Santuario *cum exemplo praecedentis temporis confusione*, e ne furono, fra le altre, la ragione le dirottissime pioggie della Primavera, la carestia, e l'accrescimento eccessivo della Piazza dei Banditi.

te lo ſtabilimento delle Commende, introdotto in tutta la Francia, che leva due terzi delle entrate dai Moniſteri, non laſcia più in iſtato i Monaci di praticarla, e dall' altra, non ſi può nemmeno praticarla, atteſo che la maggior parte dei Moniſteri non ſono fabbricati a propoſito, per ivi eſercitare, come ſi faceva altra volta, quell' atto di Criſtiana carità; imperciocchè i Foreſtieri ſi accoglievano principalmente nell' appartamento Abbaziale. Evvi parimente un' altra ragione, per cui l'oſpitalità era più frequente, ed anche neceſſaria, e queſta ſi è la ſcarſezza delle oſterie, che vi era in quei tempi. Siccome allora non vi erano per anco i Contadi, e le Comunità foreſi, e ſiccome le Caſe da Campagna, che in oggi formano i Territorj, allora erano ſemplici abitazioni di Uomini ſchiavi ſenza beni di fortuna, e ſenza libertà, così ſi trovava di rado, dove albergare, o dove ricoverarſi a mangiare in qualche oſteria. Quindi ciaſcheduno portava ſeco il proprio viatico, ed ogni altra provviſione pel viaggio, come ſi vede da una infinità di eſempj, e di autorità tanto degli Storici Sacri, e Profani, quanto degli Autori Originali delle Vite dei Santi, dalle quali ſi vede, che i Viandanti ſi ricoveravano in Caſa degli Amici, o degli oſpiti, e degli antichi conoſcenti, o nei Moniſteri, od in Caſa dei Veſcovi, o dai Cavalieri, o di altre perſone, che aveſſero voluto far loro il piacere di alloggiarli.

Nei Moniſteri di Clunì, quando i Foreſtieri erano a tavola, entrava il Soprintendente alle ſtalle, (a) detto (*) *Conteſtabile*, ed eſibiva a tutti i Signori della Compagnia, ferri da cavallo, e faceva loro iſtanza, acciocchè ſe ne provvedeſſero per le occorrenze del viaggio; così parimente non ſe ne negava nemmeno a quelli, che paſſavano a cavallo davanti al Moniſtero, la qual coſa non ſarebbe ſtata convenevole, ſe allora vi foſſero ſtati, come vi ſono al preſente, i Maneſcalchi in ogni Villaggio.

TANQUAM CHRISTUS SUSCIPIANTUR. *Si accolgano come Geſucriſto medeſimo*, con qual riſpetto, cordialità, ed amorevolezza, con cui ſi riceverebbe Geſucriſto medeſimo, poichè egli ci aſſicura, (b) che conterà per fatto a ſe ſteſſo tutto ciò, che noi avremo fatto al menomo dei ſuoi. *Non dimenticatevi dell' oſpitalità*, dice S. Paolo: (c) *poichè per queſta, alcuni anno albergato degli Angeli, ſenza saperlo*. S. Paolo parlava di Abramo, e di Loth. Dieeſi, che anche S. Gregorio Magno abbia albergato un'Angiolo, credendoſi di accogliere un povero. (d) Gli Autori Profani (e) non anno

---

Per ſimili impedimenti l'anno 1725 non poterono andarvi, che 2035. Foraſtieri. Era mirabile la carità, con cui furono ſempre aſſiſtiti ne' loro biſogni corporali, e ſpirituali. Vedi il P. Gattola Hiſt. Abb. Caſſin. Sec. XIII. p. 745. & 846. Del reſto la fa la Congregazione Caſſineſe quanto le coſti l'oſpitalità, anche negli anni non Santi. (a) Vide Bernard. Cluniac. parte 1. c. 12. (*) Latin. Comes Stabuli, Comeſtabilis, Coneſtabulus, Di queſte inſigne dignità, in quanto laica, vedi a lungo il Gloſſario del Du Freſne, nella parola *Coneſtabulus*, in quanto poi al noſtro propoſito, *Coneſtabulus Officium Monaſticum*, de quo ita Bernard. in Conſuetud. Cluniac. MSS. c. 13. *Eſt Frater, cui eſt commiſſa obedientia, ut de equis curam habeat, & mulis, quem etc. vulgariter Coneſtabulum vocamus. Ipſe habet agaſonem ſuum, qui capit curam de equis, quae ad ejus obſervantiam pertinent . . . . habet in cuſtodia ſua totam avenam, & hordeum Monaſterii . . . . . . ſellas, culcitras, frena, ferra habet in cuſtodia ſua, &c.* Stabularium vocat Uldericus l. 3. Conſuetud. ejuſd. Moniſterij. (b) Matth. XXV. 35. 38. (c) Hebr. XIII. 2. (d) Joan. Diacon. l. 2. Vit. S. Greg. Magn. c. 22. Conſer. Gregor. Homil. 23. in Evangel. (e) Homer. Odyſſ. P. & Z. Heſiod. l. 2. Opera, & diei. Gellius l. 5. c. 13.

anno meno raccomandata l' oſpitalità, di quanto la raccomandi in queſto luogo San Benedetto, dicendo, che i Dei traſformati in Uomini mortali ſcorrevano le Provincie, e le Città, per oſſervare la condotta degli Uomini ingiuſti, e violenti, ed erano perſuaſi, che i poveri, e viandanti foſſero ſotto la protezione di Giove, e che in ributtando un Foreſtiere, ſi dovea temere, che forſe non ſi diſpregiaſſe un qualche Dio, traſfigurato ſotto ſembiante non conoſciuto.

OMNIBUS CONGRUUS HONOR EXHIBEATUR. *Si farà a tutti quell' onore, che loro ſi conviene*. In queſto biſogna conformarſi alla qualità, ed al merito delle perſone. Un Principe, un Prelato, un Veſcovo, un Sacerdote, un Monaco deono eſſere accolti diverſamente da un ſemplice particolare viandante, e non conoſciuto. Si preſta a tutti la medeſima carità, ed in tutti ſi riceve Geſucriſto, ma ſi diſtinguono le perſone col diverſo luogo, che loro ſi dà; col riſpetto, che loro ſi dimoſtra, con la ſervitù, che loro ſi fa, e con l'abitazione, in cui ſi ricevono.

MAXIME DOMESTICIS FIDEI, ET PEREGRINIS. *Ma principalmente a quelli, che profeſſano la medeſima fede, ed ai Pellegrini*. Queſto termine di *Domeſticus fidei* è conſagrato da S. Paolo Galat. VI. 10. per ſignificare i Criſtiani: *Operemur bonum ad omnes, maxime ad domeſticos fidei*. Facciamo bene a tutti, ma principalmente a quelli, che a noi congiunge una ſteſſa fede, con i vincoli di una più ſtretta ſocietà. Pare, che in queſto luogo ſi debba intendere principalmente dei Monaci, i quali ſono, per così dire, della noſtra famiglia, ſervono lo ſteſſo Padrone, combattono nella medeſima milizia, e ſono occupati nel medeſimo ſervizio.

Pellegrini ſono principalmente quelli, che vengono da lontani Paeſi, che non anno veruna conoſcenza, nè verun' attenenza con la Caſa, e che perciò meritano maggiormente di eſſere aſſiſtiti. *Non ſarete moleſti al Pellegrino*, dice Mosè, (a) *poichè voi ſapete, quali ſiano i ſentimenti dell' anima del Foreſtiere, avvegnachè voi pure ſiete ſtati Pellegrini nella terra di Egitto*. Ed altrove: (b) *Il Signore ama il Pellegrino, e gli dà con che vivere, e veſtirſi: adunque voi ancora amate i Pellegrini, poichè voi ancora ſiete ſtati Foreſtieri nella terra di Egitto*.

UT NUNTIATUS FUERIT HOSPES OCCURRATUR EI A PRIORE, &c. *Subito, che ſi ſaprà eſſere arrivato qualche Foreſtiere, il Priore, ovvero i Fratelli gli andiranno incontro, con ogni dimoſtrazione di amicizia*. Gli antichi Monaci, al riferire di Rufino, (c) appena ſapevano eſſere vicino al loro Moniſtero qualche Foreſtiere, che ſubito uſcivano dalle loro Celle, come uno ſciame d' Api, e gli correvano incontro con una ſanta ilarità, e molti di loro gli portavano alcuni vaſi d'acqua, con cui rinfreſcarſi, e del pane, con cui cibar ſi poteſſe, quaſi che temeſſero d' incorrere la maledizione di Mosè, che dice, (d) che gli Ammoniti, ed i Moabiti non entreranno nella Chieſa del Signore, perchè non anno voluto andare incontro agli Ebrei *col pane, ed acqua*, quando partirono dall' Egitto. I Diſcepoli di S. Apollonio accoglievano i loro Foreſtieri cantando certi Salmi, proſtrandoſi a terra, dopo davano loro il bacio di pace, e li conducevano in proceſſione ſino al Moniſtero altri precedendo, ed altri andando loro in ſeguito, alla porta del Moniſtero poi vi ſi trovava l'Abate, il quale, dopo

T 2 averli

(a) Exod. XXIII. 9. (b) Deuter. X. 18. (c) Rufin. l. 2. de Vit. Patr. c. 1. 7. 22. (d) Deuter. XIII. 4.

avarli ſalutati proſtrato ſino a terra, (a) li riceveva egli pure al bacio di pace.

La Regola del Maeſtro (b) ordina, che i Monaci della Comunità vadano in corpo a ſalutare i Foreſtieri, e far loro accoglienza. Subito che erano arrivati al luogo, dove erano i Foreſtieri, li ſalutavano, dicendo: *Benedicite*, poi ſi raccomandavano alle loro orazioni, indi un Monaco del Moniſtero andava ad abbracciar loro le ginocchia; poi ſi alzavano, e ſi ſalutavano vicendevolmente, ma prima di dire l' Orazione, o ſia la Colletta, con cui ſi terminava l' Orazione, che aveano fatto in ſegreto, l' Abate inſieme co' ſuoi Monaci recitava queſto Verſetto: *Signore noi abbiamo ricevuto la voſtra miſericordia in mezzo del voſtro Tempio*.

San Benedetto quivi inſinua di bel nuovo la diſtinzione, ch'ei vuole che ſi faccia, da Perſone a Perſone, dicendo *Occurratur ei a Priore, vel a Fratribus*. Il Superiore, ovvero l' Abate dee andare con la Comunità a ricevere i Perſonaggi di primo grado, ed i Fratelli deputati a queſt' ufizio, unitamente con i loro Decani, poſſono baſtare pel ricevimento degli altri Foreſtieri, imperciocchè ſe l' Abate, e tutta la Comunità in Corpo doveſſero ſempre aſſeria occuparſi a ricevare tutti i Foreſtieri, a tutti quelli, che arrivano in Moniſtero, ſarebbe neceſſario abbandonare gli altri eſerciz).

PRIMITUS ORENT PARITER. *Primieramente facciano orazione inſieme*. Gli antichi Monaci di Oriente primieramente conducevano i Foreſtieri nell'Oratorio, poi li ſalutavano, e loro facevano ogni ſorta di oneſtà. Lo ſteſſo ſi faceva anche nell' Ordine di S. Benedetto, come ſi vede appreſſo gli Autori, che anno compilato le Coſtumanze di Cluni di Ciſtello, e dei più inſigni Moniſteri. Lo ſteſſo ſi vede anche dalle Coſtituzioni di Burſfeld, e di Monte Caſſino, e da Ildemaro, il quale dice, che ordinariamente vi era vicino alla porta del Moniſtero un' Oratorio, in cui ſi conducevano i Foreſtieri, come appunto lo preſcrivono anche le Coſtituzioni di Monte Caſſino. (c) Alcuni Commentatori credono, che in certi caſi ſi poſſa ſupplire a queſta cerimonia con alcune parole divote, e di benedizione, che ſi ſogliono dire nell' atto di accogliere i Foreſtieri, Come per eſempio: *Sia benedetto il Signore, che ci ha viſitato col voſtro arrivo, ec.*

PACIS OSCULUM NON PRIUS OFFERATUR, NISI ORATIONE PRÆMISSA, PROPTER ILLUSIONES DIABOLICAS. *Non ſi darà il bacio di pace, ſe non dopo fatta l' orazione, a motivo delle illuſioni del Demonio*. Ognuno ſa, che l' Angelo delle tenebre qualche volta ſi trasforma in Angelo di luce, (d) e che, in accogliendo un Foreſtiere, qualche volta ſi può temere di qualche illuſione, avvegnachè i Demonj ſpeſſe volte ſono comparſi ai Solitarj ſotto diverſi ſembianti per ſedurli, e farli prevaricare, o indurli ai peccati di preſunzione. Per difenderſi dunque dai loro inganni, ſi premunivano con l'Orazione, (e) prima di dare il bacio di pace ai loro Oſpiti, perſuadendoſi, che uno ſpirito maligno non s'indurrebbe mai a fare orazione con eſſo loro, od almeno, che Dio non averebbe mai permeſſo, che doveſſero cadere nelle illuſioni, dopo che ſi erano a lui raccomandati con l' Orazione. In certe circoſtanze, e quando le perſone erano ben cognite, ſi ſalutavano immediatamente, e dopo ſi conducevano all' Orazione, come ſi può oſſervare in alcuni eſempj, tratti dalle Vite dei Padri, ſcritte da Rufino. (a) Le Coſtituzioni di Monte Caſſino (b) dichiarano, che dopo aver detto al Foreſtiere qualche coſa di divozione, come per eſempio. *Benedicite*, oppure. *Sia benedetto il Signore*; ſi poſſa paſſare a ſalutarlo col bacio di pace, ed a condurlo in appreſſo all' Orazione.

(a) Vide Rufin, l. 2. de Vit Patr. c. 7. (b) Regul. Magiſt. cap. 65. (c) Bernard. Caſſin. & MSS Conſtitut. Caſalis-Benedict. (d) II, Corint. XI. 14. (e) Lege Rufin. lib, 2. de Vita PP. cap. 1.

CHRISTUS IN EIS ADORETUR, QUI ET SUSCIPITUR. *In eſſi ſi adorerà Geſucriſto, che appunto ſi accoglie in perſona loro.* Si onoreranno, e ſi preſterà loro qual riſpetto, che loro ſi conviene, conforme la dignità, e merito dei medeſimi. S. Benedetto quivi aſſegna due maniere, ſecondo che egli dice, di *Adorare*, cioè di dimoſtrare l' oſſequioſo riſpetto, che loro ſi porta, e queſte ſono. *inclinato capite, vel proſtrato omni corpore*; con chinare il capo, ovvero con proſtrarſi a terra con tutto il corpo. Gli antichi Commentatori (c) dicono, che i Re, i Veſcovi, e gli Abati ſi ſalutavano col proſtrarſi ſino a terra dinanzi a loro; e che le altre Perſone ſi ſalutavano con chinare il capo. In oggi, anzi già da molto tempo in quà, (d) anche i Perſonaggi più qualificati ſi ſalutano ſemplicemente con una genufleſſione, e gli altri con una riverenza, o con un inchino.

DUCANTUR AD ORATIONEM. *Si condurranno all' Orazione.* Alcuni (e) diſtinguono queſta Orazione, dalla già fatta inſieme col Foreſtiere alla porta del Moniſtero. Dopo dunque di averlo abbracciato con dirgli alcune parole di pietà, e divozione, e dopo avergli uſato ogni oneſtà, e corteſia, ſi conduceva nell' Oratorio a fare Orazione, e ad adorare Geſucriſto. S. Idulfo primo Abate, e Fondatore di Moyenmoutier, fabbricò l' appartamento dei Foreſtieri vicino al Moniſtero, (f) e contiguo a coteſto appartamento fece un' Oratorio, in cui i Foreſtieri poteſſero andare a fare Orazione, e queſto lo fece, acciocchè i ſuoi Monaci non aveſſero ad eſſere diſturbati nella loro ritiratezza.

LEGATUR CORAM HOSPITE LEX DIVINA, UT AEDIFICETUR. *Si legga alla preſenza del Foreſtiere la Legge di Dio, per di lui edificazione.* Sotto il nome di *Legge Divina*, s' intende qualunque lezione Spirituale, ma principalmente dei Libri dell' Antico, e del Nuovo Teſtamento. Queſta pratica, per quanto io ſappia, non è più in uſo in veruna Oſſervanza dell' Ordine Benedettino. I Padri delle Congregazioni di Monte Caſſino, di S. Vitone, e di S. Mauro, leggono ai Foreſtieri alcuni paſſi di qualche buon Libro in principio della tavola. I Padri della Congregazione di Caſal-Benedetto facevano lo ſteſſo. Gli uni, e gli altri ſforzano a leggere ai Foreſtieri qualche coſa, frattanto che ſi prepara loro la tavola, oppure a diſcorrere di materie Spirituali.

Quelli della Congregazione di Bursfeld (g) ordinano, che i Foreſtieri ſiano immediatamente condotti in Chieſa a fare l' Orazione, e che dopoi ſi faccia loro qualche lezione nel loro appartamento. Se il Foreſtiere è Veſcovo, od un qualche Legato Apoſtolico, (h) dopo averlo ricevuto alla porta del Moniſtero con quei contraſſegni di riſpetto, che ſi danno alla di lui dignità, ſi conduce in Chieſa proceſſionalmente, e quivi l' Abate recita certe Orazioni, aſſegnate nel Rituale, poi conduce il Veſcovo in Capitolo, dove il Lettore dimanda al Prelato la benedizione, e legge ciò, che gli è ſtato aſſegnato, indi l'Abate dà il bacio di pace al Veſcovo, ed al di lui corteggio, ogni qual volta però il Prelato non voleſſe forſe dire qualche coſa, in edificazione dei Fratelli; indi tutti s'inginocchiano per ricevere la di lui benedizione, e finalmente ſi conduce in Foreſteria. I Fanciulli non ſi conducono all'orazione. L'Abate porge l'acqua da lavarſi ai Foreſtieri.

(a) Rufin. l. 2. c. 7. 9. (b) Conſtitut. Caſſin. ad hoc cap. (c) Hildem. Nicol. de Fractura. Vita Sancti Juliani Saeculo 1. Benedict. (d) Vide Bernard Caſſin. Petr. Boher. hic. (e) Menard. ad Concord. Regul. (f) Richer. Vita S. Hidulphi c. 19. Saec. 3. 4. Benedict. parte 2. p. 482. (g) Ceremon. Bursfeld. Diſtinct. 3. c. 24. (h) ibidem c. 25.

Quelli della Congregazione Anglicana vogliono, che ſubito che i Foreſtieri ſono arrivati in Foreſteria, ſi legga loro il Capitolo 4. verſetto 7. della prima Lettera di S. Giovanni, la quale dice: *Cariſſimi diligamus nos invicem, quia charitas ex Deo eſt*, &c. In fine del Capitolo il Lettore dice: *Tu autem Domine*, &c. poi ſi proſtra, e bacia la terra, per oſſervare quanto comanda la Regola, la quale vuole, che ſi adori Geſucriſto nella perſona del Foreſtiere, che ſi accoglie.

Ecco poco più, poco meno ciò, che ſi trova ſopra queſto punto appreſſo i Moderni. Gli antichi però oſſervano alla lettera quanto qui preſcrive S. Benedetto. Si moſtra anche al preſente a Monte Caſſino (a) un Volume manoſcritto, in cui ſono alcune Eſortazioni tratte da S. Gregorio Magno, che ſi leggevano ai Foreſtieri. Nell'Ordine di Caſtello (*b*) i Monaci primieramente facevano Orazione in Chieſa inſieme co' Foreſtieri, poi davano loro il bacio di pace, indi ſedevano in compagnia, e leggevano loro qualche paſſo della Scrittura, e ſe i Foreſtieri erano gente, che ne aveſſe biſogno, gliela ſpiegavano, poi li conducevano in Foreſteria, ed eſſi ſe ne ritornavano al Chioſtro.

Queſta Lezione ſi faceva in Capitolo, ovvero nel luogo detto *Auditorio*, che ordinariamente era vicino al Capitolo. Il Duca S. Guglielmo, che dopoi fu Monaco a Gellone, (*c*) eſſendo andato in quel Moniſtero, fu immediatamente condotto in Chieſa, dove offerì i ſuoi donativi, dopo fatta l'Orazione, e viſitati gli Altari fu condotto nell'Auditorio, e dopo che ebbe ricevuto il bacio di pace dai Monaci, gli ſi fece la Lezione: *Lecta ex more lectione*, ed un breve diſcorſo di edificazione, ed indi egli dichiarò ai Fratelli il diſegno del ſuo viaggio. L'Imperatore Ottone, (*d*) avendo mandato alcuni Veſcovi, ed alcuni Cavalieri a viſitare l'Abbazia di S. Gallo, i Monaci andarono ad incontrarli cantando il Reſponſorio: *Cives Apoſtolorum*, li condusſero in Parlatorio, *Auditorium*, dove li ſtava aſpettando l'Abate, che era ammalato. Quando entrarono ſi alzò per complimentarli, poi ſi fece la Lezione ſpirituale, finita la quale tutti ſi alzarono, i Veſcovi, ed i Cavalieri diedero il bacio di pace all'Abate ed ai Monaci, e l'Abate diſſe loro: *Siate benedetti dal Signore*, ed i Fratelli riſpoſero: *il quale ha fatto il Cielo, e la Terra*.

OMNIS EI EXHIBEATUR HUMANITAS. *Gli ſi uſerà ogni oneſtà*, ogni ſorte di benevolenza, di carità, di buona accoglienza; gli ſi darà da bere, e da mangiare, ſi tratterà propriamente, e ſi procurerà di farlo riposare, e di dargli tutti quei comodi, che richiede la convenienza, e che

---

(a) Paul. Auguſt. a Jona, hic. Mabillon. Iter Italic. (b) Uſus Ciſterc. c. 86. 87. (c) Vita S. Guillelmi Gellon. Sæculo 4. Benedict. cap. 22. (d) Ekkehard. de Caſibus S. Galli cap. 2

by Go

che gli abbiſognano. Alcuni Commentatori (a) ampliano il ſignificato di queſti termini, *omni humanitas*, ſino a trattare di carne i Foreſtieri, principalmente ſe ſono di condizione ſuperiore al comune degli altri, ma ciò non oſtante l'Uſo generale dell'Ordine, gli Statuti, ed i Regolamenti dei Capitoli Generali, i Decreti dei Papi, gli eſempi de' Santi più inſigni, e più attaccati all'oſſervanza della Regola ſono aſſolutamente contrarj a queſta opinione. Si ricevevano nei noſtri Moniſteri gl'Imperatori, i Re, i Principi, i Veſcovi, ſpeſſe volte in Refettorio, e ſi davano loro le medeſime pietanze, che ai Monaci, ſe poi ſi trattavano in Foreſteria, ſi trattavano di magro, e ſi davano loro delle uova, del peſce, e dei legumi.

Papa Leone IX., (b) quando con tutta la ſua Corte fu albergato da S. Giovanni Gualberto, Fondatore dell'Ordine Vallombroſano, non ebbe altro trattamento, che peſce. S. Bernardo non diede altro, che legumi ai Prelati, Cardinali, ed altri Signori di corteggio d'Innocenzo II. ed appena ſi potè trovare un peſce per il Papa. Corrado Imperatore, e Re de' Romani (c) pranzò nel Refettorio dell'Abbazia di S. Gallo il giorno degli Innocenti, e ſe la paſsò con i ſoli legumi, che ſi diedero ai Religioſi. Il giorno dopo vi mangiò un'altra volta, veriſimilmente all'ora della cena, e non gli fu dato altro, che pane, e legumi crudi (d).

Nell'Ordine di Ciſtello, ſopra queſto punto, ſi uſava una ſomma ſeverità. Noi abbiamo or'ora riferito l'eſempio di San Bernardo, conoſciuto da tutto il Mondo. Il Libro delle Iſtituzioni di Ciſtello (e) proibiſce eſpreſſamente agli Abati, il trattare di graſſo i Veſcovi, od altri Foreſtieri, tanto negli appartamenti Abbaziali, quanto nei vicini, ogni qual volta non ſi tratti di qualche caſo di eſtrema infermità. Se gli Abati traſgrediſcono queſto regolamento, ſono tenuti dirne la colpa nel Capitolo Generale, dal quale dovranno eſſere rigoroſamente caſtigati. Gli Uſiziali poi, ed i Monaci, o Converſi, ſe commettono, o tentano di commettere tale mancamento, deono digiunare in pane, ed acqua tutti i Venerdì ſino al futuro Capitolo Generale.

Il Capitolo Generale dello ſteſs' Ordine celebrato l'anno 1192. proibiſce agli Abati di dare uova, o formaggio nei giorni di Venerdì, ſotto pena di dover fare penitenza per tre giorni, e di dovere in uno di eſſi digiunare in pane, ed acqua, e negli altri due ſcontare la pena, dalla Regola impoſta a quelli, che cadono in colpe leggieri. Nei Moniſterj delle Monache Ciſtercienſi viene minacciato di levare l'Abito alle Uſiziali, ed alle Serventi, (f) che danno a mangiare di graſſo ai Foreſtieri negli appartamenti della Foreſteria. Papa Innocenzo III. nel Breve diretto all'Abate, ed ai Monaci della Seauve (*Sylvæ Majoris*) condanna l'uſo di trattare di graſſo i Foreſtieri, che eglino voleano introdurre nel loro Moniſtero. I Papi (g) anno eſpreſſamente vietato ai Veſcovi, che facevano le Viſite nei Moniſteri di Ciſtello, anno diſſi, loro vietato di farſi ſomminiſtrare carne. Gregorio IX. fe la medeſima proibizione ai Cavalieri, i quali, ſotto preteſto di protezione, introduceano le loro Mogli nei Moniſteri, e ſi faceano trattare di graſſo.

(a) Bernard. Caſſin. Boher. Turrecremata hic. (b) Vita S. Joannis Gualberti. (c) Vita S. Bernardi Claræ-vallenſ. (d) Vita Notkeri c. 28 (e) Inſtitut. Ciſterc. Diſt. 23. c. 5. (f) Diſtinct. 15. c. 5. (g) Clement. l. 5. tit. 15. c. 2.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino proibiſcono di perdere il tempo in vani preparativi, in occaſione del ricevimento de' Foreſtieri, quando però non richiedeſſe altrimenti la dignità del ſoggetto, che ſi dee ricevere. Queſte Coſtituzioni deſiderano, che ſe i Foreſtieri ſono cogniti, e famigliari, ſi conduchino in Refettorio inſieme co' Fratelli; ma proibiſcono aſſolutamente di dar carne nei noſtri Moniſteri ai Secolari. Le Coſtituzioni di S. Vitone, ſtampate dopo l'anno 1640., anno aggiunto una reſtrizione in favore degli Infermi: *Præter quam omnino infirmis*.

JEJUNIUM FRANGATUR A PRIORE, PROPTER HOSPITEM. *Il Priore, in conſiderazione del Foreſtiere, romperà il digiuno, quando però non ſia giorno di digiuno principale, che non ſia lecito violarlo*, come ſono i digiuni di Quareſima, delle Quattro Tempora, delle Vigilie de' Santi, i giorni delle Rogazioni, i quali ſono oſſervati da tutti i Criſtiani. *Prior*, in queſto luogo, ſignifica l'Abate, o Superiore del Moniſtero. Da Caſſiano, (a) e dagli altri Annaliſti ſi vede, che i Monaci di Oriente eccettuavano anche i digiuni del Mercoledì, e del Venerdì, in cui non laſciavano di digiunare, quantunque arrivaſſero de' Foreſtieri. Così parimente non ſi ha dove diſpenſaſſe tampoco l'Abate in quei giorni, che non era obbligato ad anticipare le ore preſcritte dalla Regola, ovvero, che mangiava in Refettorio con i Foreſtieri.

La Regola del Maeſtro (b) vuole, che quando arrivano in Moniſtero Monaci Foreſtieri, l'Abate, oppure il Cellerario in aſſenza dell'Abate, gl'invita, per ben tre volte, ad aſpettare a mangiare fino all'ora di Nona, ſe è giorno di Mercoledì, Venerdì, o Sabato, e ſe i Foraſtieri non ſi contentano, ma dichino di dover partire, in tal caſo ordina, che tutta la Comunità debba rompere il digiuno, ed in grazia loro mangiare alla Seſt'ore. Che ſe poi non voleſſero nemmeno aſpettare ſino alla Seſta, che vale a dire ſino a mezzo giorno, allora ſi dava loro a mangiare quando volevano, ma mangiavano ſoli, ed i Fratelli continuavano il loro digiuno.

FRATRES AUTEM CONSUETUDINES JEJUNIORUM PROSEQUANTUR. *I Fratelli però continueranno il loro digiuno conſueto*. Queſta diſpoſizione è particolare di S. Benedetto, imperciocchè la antica Comunità de' Monaci, in onore dell'arrivo de' loro Foreſtieri, erano ſolita rompere il digiuno, e di ciò ne abbiamo molti eſempj appreſſo gli antichi. Caſſiano (c) dice, che quando andò in Egitto col ſuo Compagno, per ivi imparare il modo di vivere di quei Solitarj, ſi maravigliò in vedere, che eſſi rompeſſero indifferentemente il digiuno per l'arrivo de' Foreſtieri, ogni qual volta non arrivaſſero in giorno di Mercoledì, o Venerdì, i quali ſono giorni di digiuno privilegiato. Comunicarono per tanto la loro maraviglia a quei Solitarj, i quali loro riſpoſero, quando ſiamo ſoli, poſſiamo digiunare quanto vogliamo, ma non poſſiamo ſempre avere la fortuna della voſtra compagnia, e di eſercitare con eſſo voi la carità, e l'oſpitalità. S. Colombo Abate di Hy (d) dicea a' ſuoi Fratelli: Noi facciamo conto di digiunare dimani, che è Mercoledì, ma ci ſopraggiugnerà qualche Foreſtiere, che ci obbligherà a rompere il digiuno. La Regola di S. Iſidoro permette (e) di rompere il digiuno in grazia de' Foraſtieri, e queſto ſenza limitazione alcuna.

(a) Caſſian. l. 5. c. 24. Vide Rufin. l. 2. de Vitis PP. c. 7. Pallad. Hiſt. Lauſiac. cap. 52. Athanaſ. Syntagm. Doctrinæ ad Monach. (b) Reg. Magiſt. c. 79. (c) Caſſian. Inſtitut. l. 5. c. 24. (d) Vita S. Columbæ c. 4. (e) Regula S. Iſidori c. 11.

Digitized by Google

AQUAM IN MANIBUS ABBAS HOSPITIBUS DET &c. *L' Abate porgerà al Foreſtieri l'acqua da lavarſi le mani, e laverà loro anche i piedi, inſieme con tutta la ſua Comunità.* Il dar da lavare le mani ai Foreſtieri era una corteſia riſervata all' Abate, perchè ſi faceva in Foreſteria, ed immediatamente innanzi ſederſi a tavola. Ma la cerimonia di lavare loro i piedi ſi faceva nel Chioſtro, oppure in Capitolo dall' Abate, e da tutta la Comunità, cioè l' Abate cominciava, e la Comunità ſeguitava a preſtar loro queſt' uffizio di carità, e di umiltà. Si aſpettava, ſenza dubbio, che i Foreſtieri foſſero tutti radunati, per uſare con eſſo loro un tal' atto di attenzione in comune, verſo l'ora della tavola della mattina, o della ſera. Imperciocchè ſe il Superiore, e tutta la Comunità aveſſero dovuto tralaſciare tutte le proprie incombenze, per lavar loro i piedi di mano in mano, che arrivavano, averebbono dovuto ſtare occupati in queſt' eſercizio quaſi tutta la giornata. (a) Si aſpettava dunque ordinariamente alla ſera, (b) ed in alcuni luoghi ſi faceva dopo la tavola, (c) od anche dopo Compieta, (d) e prima che i Foreſtieri andaſſero a dormire. Alla mattina, ſi faceva dopo la Meſſa Cantata, e prima della tavola de' Monaci, e de' Foreſtieri. (e) S. Fruttuoſo nel Cap. 11. vuole, che non ſolamente ſi lavino i piedi ai Foreſtieri, ma che in oltre, ſe eſſi ſono molto ſtanchi, ſi ungano coll' olio, e che quando vogliono partire, ſi dia loro qualche provviſione pel viaggio.

CUNCTA CONGREGATIO. *Tutta la Comunità.* Sul principio dell' Ordine, e quando i Moniſteri di S. Benedetto erano compoſti ſolamente di dodici Monaci, non era molto difficile, che tutta la Comunità ſi radunaſſe nel luogo aſſegnato due volte al giorno, cioè prima del pranzo, e prima della cena, per lavare in comune i piedi ai Foreſtieri. Ma dappoichè le Comunità ſono fatte più numeroſe, e le cariche ſono deventate maggiori, ſi è creduto di poterſi allontanare dal ſenſo letterale della Regola del noſtro Santo Padre, ſenza però allontanarſi dal di lui Spirito. Quindi la maggior parte de' Commentatori ſpiegano queſto luogo con qualche limitazione, a motivo degli inconvenienti, che naſcerebbono, ſe tutta la Comunità doveſſe ſempre ſconcertarſi, per andare a ricevere i Foreſtieri, *che non mancano mai al Moniſtero*, e per lavare loro i piedi. Dicono dunque, che ſotto il nome *di tutta la Comunità* ſi poſſono intendere quelli, a' quali è ingiunto queſt' uffizio.

Ildemaro (f) dice, che al ſuo tempo erano aſſegnati ſei Monaci, fra i quali era compreſo anche l' Abate, i quali doveano giornalmente fare l' oblazione alla Meſſa, e tutti i giorni dopo Veſpro trovarſi nel luogo deſtinato, per lavare i piedi ai Foreſtieri, dopo la qual funzione ſi dava loro da bere una volta, ed in appreſſo recitavano un Capitolo, ed alcune preci, e queſto era ſecondo gli Articoli mandati ai Monaci di Richenaw, qualche tempo prima del Concilio di Aquiſgrana.

Pietro il Venerabile (g) dice, che a Cluni v'erano tre Monaci aſſegnati, fra i quali entrava alternatamente anche l' Abate, i quali tutti i

---

(a) Vide Petr. Ven. lib. ad S. Bernard. l. 1. epiſt. 28. (b) Fructuoſ. in Reg. c. 10. Vita S. Bernard. Abbat. Ambron. Sæc. 4. Bened. n. 5. (c) Concil. Aquiſgran. Can. 22. Nicol. Bravus, & Sancta Hildegarda hic. (d) Burſfelderſ. Cæremonial. Diſtinct. 2. cap. 12. (e) Hiſtor. Croyland. Monaſt. ann. 1091. Vide Martene hic. (f) Hildem. ad hunc locum. Confer Capit. Monachor. ad Augiam directorum c. 3. (g) Petr. Venerab. l. 1. epiſt. 28.

giorni dell'anno lavavano i piedi, e le mani a tre poveri, e davano loro del pane, e del vino. Neſſuno era eſente da coteſt'eſercizio, ſe non gli ammalati, che non erano in iſtato di adempirlo. Si praticava quaſi lo ſteſſo nei Moniſteri d'Inghilterra, ne'quali ſi oſſervavano gli Statuti di S. Dunſtano. (a) Nel Moniſtero di Farfa s'aſpettava ai Serventi della Foreſteria il lavare i piedi agli Oſpiti, come appunto facevano alla ſera, e prima di preparare loro i letti. (b)

Le Coſtituzioni di Bursfeld (c) preſcrivono, che il *mandatum*, o ſia la cerimonia di lavare i piedi ai Foreſtieri, ſi debba fare alla ſera dopo Compieta. Il ſoprintendente alla Foreſteria deve avviſare quelli, che ſono aſſegnati per queſt'opera di umiltà; li conduce in Foreſteria, va egli avanti col lume, quando il tempo lo richieda, prepara l'acqua, e la ſalvietta, e ſe occorre di dover fare il *mandatum*, dopo che i Monaci ſi ſono ritirati in Dormitorio, lo fa egli medeſimo inſieme col Cellerario, e con qualche Servente, ſuppoſto però, che non ſiano preſenti nè l'Abate, nè il Priore, perchè in tal caſo toccherebbe a loro. Per queſt'ufizio ſi nominano due Monaci per ſettimana, quando ſono avviſati dal Foreſtieraro prendono il loro ſcapolare, e lo ſeguitano alla Foreſteria; arrivati che ſiano al luogo, dove ſono i Foreſtieri, ai quali ſi ha da lavare i piedi, calano i loro cappucci, ed il più anziano li lava, ed il più giovine gli aſciuga, e li bacia. Se è preſente l'Abate, li lava lui, ajutato dai medeſimi due Monaci. Dopo s'inginocchiano, e l'anziano dice: *Signore noi abbiamo ricevuto la voſtra miſericordia*, e gli aſſiſtenti riſpondono: *in mezzo del voſtro Tempio*; e dopo fanno una riverenza, e ſe ne partono.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino dicono, che ordinariamente ſi debbano lavare i piedi ſul tanto a quelli, che vengono per veſtire l'abito nei noſtri Moniſteri. Qualche volta per divozione ſi lavavano ancora ai Peregrini, che vengono da lontani Paeſi, e ad altre perſone, per certi motivi di oneſtà, de'quali ne deono giudicare i Superiori. Se al giorno d'oggi ſi voleſſe praticare queſt'ufizio, i Foreſtieri non lo permetterebbono, anzi queſto ſarebbe un mezzo ſicuro per fare, che non capitaſſero mai più nei noſtri Moniſteri. L'Abate per ordinario, a norma di ciò, che preſcrive la Regola, porge in vece l'acqua da lavarſi le mani a quelli, che mangiano nel ſuo appartamento, ed in di lui aſſenza ſupplice quello, che accoglie la Compagnia.

Il lavare i piedi ai Foreſtieri, principalmente a quelli, che viaggiavano a piedi, per levar loro il ſudore, e la polvere, e per riſtorarli, e per loro proprietà, era altre volte, e principalmente nei Paeſi caldi, non ſolo un ufizio di carità, e di pulitezza, ma anche di neceſſità. Se ne vedono degli eſempj nella più rimota antichità; Leggiamo in Omero, che non ſi mancava di levare i piedi ai Viandanti, lo ſteſſo ſi vede in Moiſè, e negli altri Libri della Scrittura. Abramo pregava i tre Angioli, che gli comparvero, a volerſi compiacere di entrare nel ſuo padiglione, acciocchè poteſſe loro lavare i piedi, e porger loro cosa che cibarſi (d). I Fratelli di Giuſeppe, quando andarono in Egitto, ed entrarono nella di lui caſa, (e) furono accolti colla ſteſſa corteſia. La Donna peccatrice lava, ed unge i piedi di Geſucriſto in caſa del Fariſeo, da cui era ſtato invitato.

(a) Concordia Dunſtani c. 10. (b) Conſuetud. Farfenſ. c. 45. p. 114. (c) Caeremonial. Bursfeld. c. 15 & 16. (d) Geneſ. XIX. 2. (e) Ibid. XLIII. 24.

Digitized by Google

viſitato, (a) San Paolo fra le altre qualità, che richiede in una Vedova Criſtiana, deſtinata al ſervizio della Chieſa (b) vuole, che ſia ſtata ſollecita nell'educazione dei Figliuoli, che abbia praticata l'oſpitalità, che abbia lavato i piedi ai Santi. Non v'è chi non ſappia, quanto foſſero ſcrupoloſi gli antichi Solitarj, in uſare coteſt'ufizio con quelli, che andavano a viſitarli.

PAUPERUM, ET PEREGRINORUM MAXIME SUSCEPTIONI CURA SOLLICITE EXHIBEATUR. *Si uſerà una ſollecitudine particolare, in accogliere i Peregrini, e gli ſtranieri*. Altre volte in quaſi tutti i Moniſteri più ragguardevoli eravi uno Spedale, in cui ſi ricevevano, e ſi medicavano i poveri, e vi ſtava un Monaco deputato a riceverli, e ſervirli, ſe ne vedono ancora al preſente, in molti luoghi, verj, fondati dagli Abati, e dai Monaci. In oggi ſiccome in quaſi tutte le Città, e luoghi poco poco conſiderabili vi ſono i proprj Spedali, così ſi è laſciato quaſi affatto di ricevere i poveri nei noſtri Moniſteri, e l'eſperienza ha fatto conoſcere, che la maggior parte di coloro, che vanno mendicando, ſono veri ozioſi, gente di coſtume corrottiſſimo, lo ſtato de' quali non ha veruno di quei caratteri, che rendono la povertà criſtiana degna di riſpetto agli occhj di Dio, e della gente dabbene. I Principi Secolari, ed i Magiſtrati anno quaſi da per tutto fatto ſaggi regolamenti, per obbligarli a lavorare, ed acquiſtarſi il vitto, e per impedire, che viveſſero vagabondi per le Città, e per le Terre. Non v'è mai pericolo di avere troppa attenzione, troppa compaſſione, carità, e tenerezza con i veri poveri; anzi quando ſi tratta di far limoſina, non dobbiamo eſſere troppo ſottili, ma ciò non oſtante molte volte vi può eſſere dell'abuſo nel farla ſenza diſcernimento, perchè quindi ſi può correr pericolo di fomentare la poltroneria, e la vita ſregolata, e vagabonda di certi mendicanti così fatti.

COQUINA ABBATIS, ET HOSPITUM SUPER SE SIT. *La Cucina dell'Abate, e dei Foreſtieri ſarà a parte*. Da queſto paſſo, e dal Cap. LVI. della Regola ſi vede, qualmente l'Abate avea la Cucina nell'appartamento dei Foreſtieri, e ſeparata da quella dei Monaci. Coteſto appartamento dei Foraſtieri era quello ſteſſo dell'Abate, dove egli li riceveva, e li trattava, e dove eravi la propria Cucina, con alcuni Monaci, che loro facevano da mangiare, e che li ſervivano. Coteſto era un'ottimo regolamento, perchè in queſto modo l'arrivo dei Foreſtieri, ed il diſturbo inſeparabile da un tale fluſſo, e rifluſſo di gente, che viene, e che parte a tutte le ore, non interrompeva la pace della Comunità. Sin tanto, che ſi è conſervato lo ſpirito di S. Benedetto, e che la modeſtia, la ſemplicità, la frugalità, e la pietà anno ſervito di corteggio ai Foreſtieri, e ſin tanto, che ſi è praticata l'oſpitalità, conforme la raccomanda S. Paolo, e conforme l'anno praticata i Padri del Deſerto, queſto Capitolo non ha mai avuto biſogno nè di riforma, nè di modificazione; ma dappoichè gli Abati ſi ſono dati al buon tempo, alla magnificenza, al luſſo, allo ſcialacquamento, e che lo ſpirito del Mondo è ſottentrato in luogo dello ſpirito del Signore, ſi ſono ſubito conoſciuti gli abuſi di quella libertà, che in queſto luogo il noſtro Santo Padre concede agli Abati; e gli abuſi anno obbligato a metter mano ai rimedj.

(a) Luca VIII. 38. (b) I. Timoth. V. 10.

Il Concilio di Aquiſgrana (a) non ne trovò alcuno più efficace di quello, di levare la tavola, che l'Abate avea nell'appartamento ſeparato, alla porta del Moniſtero, ed obbligarlo a mangiare in Refettorio con i ſuoi Monaci; a contenerſi di quella miſura di pane, e di vino, che ſi ſomminiſtrava ai ſuoi Fratelli, ed occorrendo, che vi foſſero dei Foreſtieri, farli mangiare alla di lui tavola, ed in grazia loro accreſcere qualche coſa di più alla porzione ordinaria della Comunità. Ildemaro deſiderava, che la Cucina de' Fratelli, e quella dei Foreſtieri foſſero contigue, di modo che da due fineſtrelle ſi poteſſero paſſare le vivande, quinci alla tavola de' Monaci, e quindi a quella de' Foreſtieri. Ma queſto non rimediava punto all'abuſo della diſtinzione, che paſſava tra la cucina, e la tavola dell'Abate, e le cucina, e la tavola de' Religioſi.

ITEM CELLAM HOSPITUM HABEAT ASSIGNATAM FRATER. *Un Monaco timorato di Dio abbia la ſoprantendenza della Foreſteria. Cella* in queſto luogo ſignifica uno, o molti appartamenti, i quali doveano anche eſſere molto ſpazioſi, principalmente in certi Moniſteri più inſigni, nei quali ſi praticava l'oſpitalità con maggior magnificenza, ed i Foreſtieri erano ordinariamente molto più numeroſi. Si vede da Ildemaro, e dalle antiche Coſtumanze dei Moniſteri, che vi erano certi appartamenti ſeparati per i Veſcovi, e per gli Abati, altri per i Monaci ſtranieri, altri per i poveri, e per i viandanti ſecolari, a Farfa ve n'erano anche per le Donne. Si uſava particolare attenzione, acciocchè il luogo, dove abitavano, e mangiavano i Monaci ſtranieri, foſſe ſeparato da quello dei Laici, (b) ed acciocchè quello dei primi foſſe lontano dallo ſtrepito, e vicino all'Oratorio; a fine che poteſſero alla notte andare in Chieſa con maggior libertà, e facilità, ed attendere ai loro eſercizj Spirituali.

LECTI STRATI SUFFICIENTER. *Letti preparati*, finiti, corredati *ſufficientemente*; letti con tutti i fornimenti, e con tutto ciò, che biſogna per coricarviſi comodamente. La Regola del Maeſtro (c) vuole, che due Monaci dormino ſempre nella camera dove dormono i Foreſtieri, e che li vigilino, acciocchè queſti non rubino ciò, che loro viene alla mano; che alla notte tengano la Camera ben chiuſa con la chiave, acciocchè ſe taluno voleſſe di notte uſcire, e andare nell'Oratorio, uno di loro due lo conduca, e riconduca nella Camera dei Foreſtieri, ed in queſto frattempo, l'altro adocchi bene gli altri Foreſtieri, acciocchè non eſchino, e portino via qualche coſa. Tutte queſte precauzioni fanno vedere, che tanto allora, quanto al preſente la maggior parte dei poveri, e dei viandanti eſteri, che vanno dimandando alloggio nei Moniſteri, ſono gente molto ſoſpetta.

HOSPITIBUS, CUI NON PRÆCIPITUR, NULLATENUS SOCIETUR. *Neſſuno tratterà con i Foreſtieri, ſenza averne ottenuta la licenza*; oppure ſenza eſſerne ſtato incaricato. *Præcipere* ſi uſa qualche volta in vece di dar licenza. Le Regole antiche (d) raccomandano lo ſteſſo. I Monaci non potevano vedere tampoco i loro Congiunti, nè i loro Amici, ſenza una eſpreſſa licenza.

(a) Concil. Aquiſgran. can. 27. (b) Hildemar. in cap. 53. Concil. Aquiſgran Can. 58. Bernard. Caſſin. Boherius. (c) Regul. Magiſt. c. 79. (d) Reg. SS. Serap. & Machar. &c. c. 8. Reg. 2. SS. PP. c. 5. Prima incerti Author. apud Baſil. n. 39. Reg. Tarnatenſ. c. 7. S. Iſidor. c. 22. &c.

PETITA BENEDICTIONE, PERTRANSEAT. *Gli dimanderà la benedizione, e paſſerà avanti*; gli darà, Signore, ovvero, Padre, datemi la benedizione: *Benedicite*, imperciocchè tale era la formola, (a) con cui gli Antichi dimandavano la benedizione a quelli, che incontravano, e principalmente agli Eccleſiaſtici; ai Monaci, ed alle perſone dabbene. Coteſta benedizione ſi può anche dimandare, piuttoſto con un inchino, che con le parole, e così appunto più comunemente ſi pratica al giorno d'oggi.

CAPITOLO LIV.

SI DEBEAT MONACHUS LITTERAS, VEL EULOGIA SUSCIPERE.

NULLATENUS *liceat Monacho*, (1) *nec a Parentibus ſuis, nec a quoquam hominum, nec ſibi invicem litteras, eulogias, vel quælibet munuſcula* (2) *accipere, aut dare, ſine præcepto Abbatis. Quod ſi etiam a Parentibus ſuis ei quicquam directum fuerit, non præſumat ſuſcipere illud, niſi prius indicatum fuerit Abbati. Quod ſi juſſerit ſuſcipi, in Abbatis ſit poteſtate, cui illud jubeat* (3) *dari: & non contriſtetur Frater, cui forte directum* (4) *fuerat, ut non detur occaſio* (5) *Diabolo. Qui autem aliter præſumpſerit, diſciplinæ regulari ſubjaceat*,

SE IL MONACO POSSA RICEVERE LETTERE, O DONATIVI.

NON ſarà lecito in conto alcuno al Monaco dare, o ricevere, nè da qualunque ſuo Parente, nè da chicheſſia, nè tampoco da alcuno dei ſuoi Fratelli nè lettere, nè donativi di qualunque ſorta, ſenza eſpreſſa licenza dell'Abate. E ſe anche i di lui Parenti gli mandaſſero qualche coſa, non ardirà riceverla, quando l'Abate non lo giudicaſſe a propoſito. Che ſe poi l'Abate lo ſtimerà ben fatto, potrà far dare quella tal coſa a chi gli parerà, ſenza che per queſto il Fratello, a cui era ſtata mandata, debba rammaricarſi, acciocchè non ſi dia occaſione alla tentazione del Demonio. Chi poi traſgredirà queſto punto, ſarà caſtigato con le pene Regolari.

CAPI-

(a) Bulas. Nicol. de Fractura, &c.

(1) Lyr. deeſt, *nec a parentibus*. (2) Hild. *ſuſcipere*. (3) Al. *dare*. (4) Al. *fuerit*. (5) Al. *maligno*.

CAPITOLO LIV.

SE IL MONACO POSSA RICEVERE LETTERE O DONATIVI.

COMMENTARIO.

LITTERAS, EULOGIAS, VEL QUÆLIBET MUNUSCULA.[1] *Lettere, donativi di divozione, o di carità, o altra ſorta di preſenti.* S. Benedetto qui proibiſce di ricevere tre ſorti di coſe. Primo: Lettere, o biglietti di ogni genere, e mandati da chiccheſſia. Secondo: *Eulogias*, o ſia donativi di benedizione, di divozione, di amicizia, di pietà. (*) Terzo: Finalmente ogni ſorta di regalo, il che abbraccia tuttociò, che ſi può intendere ſotto il nome di donativo.

Tutti gli Antichi hanno ſempre proibito ai Monaci lo ſcrivere, mandare, o ricever lettere, ſenza licenza dei Superiori; come in conſeguenza della rinunzia, che abbiamo fatto del Mondo, dei Parenti, degli Amici, dei Conoſcenti, e per ragione della ſpropriazione, che abbiamo profeſſato, e della non curanza, che dobbiamo avere del Mondo, e di tuttociò, che in eſſo ſi tratta. Non ſi poſſono ſcrivere le lettere ſenza diſſipazione, ſenza paſſione, ſenza qualche agitazione. Le corriſpondenze delle lettere ci rubano di molto tempo, e ci cagionano di molte diſtrazioni.

San Bernardo deſcrive a maraviglia (a) i moti, che ſi eccitano nell'animo di chi ſcrive, o detta le lettere. *Quantus enim tumultus, eſt in mente dictantium, ubi multitudo perſtrepit dictionum, ubi orationum varietas, & diverſitas ſenſuum concurrit? Ubi ſæpe reſpuitur quod occurrit, & requiritur, quod excidit. Ubi quid pulchrius ſecundum litteram, quid conſequentius juxta ſententiam, quid planius propter intelligentiam, quid utilius ad conſcientiam, quid denique cui vel poſt, vel ante ponatur, intentiſſime attenditur, multaque alia a doctis in hujuſmodi curioſius obſervantur. Et tu in hoc mihi dicis eſſe quietem? tu hoc, etiam ſi lingua ſileat, ſilentium nominabis?* Ma tutto queſto è ancora il minor inconveniente delle lettere, tanto che ſi ricevono, quanto che ſi mandano ad altri.

Un' antico Solitario, avendo un giorno ricevuto un groſſo plico di lettere dai ſuoi Parenti, ed Amici, (b) dopo avere molto tempo eſitato ſe doveſſe leggerle, o nò, e ſe doveſſe eſporſi alle agitazioni, che coteſte

coteſte

(*) Alcuni interpretano *ambaſciate*, o *ſaluti*. Vedi fra gli altri il Padre D. Paolo Agoſtino Ferrari nelle ſue Note ſopra la Regola. (a) S. Bernard. epiſt. 89. (b) Caſſian. l. 5. c. 32.

teſte lettere gli averebbono forſe cagionato e nella mente, e nel cuore, finalmente ſi riſolſe di gettare il plico nel fuoco, ſenza tampoco volerlo aprire, e diſſe. Itevene penſieri della Patria, abbruciate pure, perchè così non verrete più ad inquietarmi: *Ite cogitationes Patriæ, pariter concremamini, ne me ultra ad ea, quæ fugi revocare tentetis.*

Il termine *Eulogia* è Greco, e ſignifica *benedizione*, ovvero un bel diſcorſo, una coſa bene ordinata, ed acconcia, una coſa convenevole, e ben detta. In queſto ſenſo ſi trova, tuttochè di rado, appreſſo gli antichi Autori Greci. Nello ſtile della Scrittura del Vecchio, e Nuovo Teſtamento ſi uſa per una certa benedizione, con cui ſi augura bene a qualcuno; oppure gli ſe ne fa l'elogio; quindi è ſtato ampliato il di lui ſignificato ai Beneficj, alla liberalità, alle limoſine. Abigail, quando preſentò a Davide certo rinfreſco, diſſe: accettate, Signore, queſta benedizione, (il Teſto Greco *Eulogiam*,) che vi offeriſce una voſtra ſerva. (a) S. Paolo nell' Epiſtola ai Romani (b) dice, che i falſi Appoſtoli procurano di ſedurre i ſemplici, con diſcorſi ſtudiati, e con belle fraſi, *per dulces ſermones, & benedictiones*, il Teſto Greco dice per via di bei diſcorſi, e di *Eulogie*. In altro luogo (c) chiama il Calice dell' Eucariſtia, il Calice di benedizione, o di *Eulogia*, finalmente nella ſeconda Lettera ai Corinti, (d) dà il nome di *Eulogia* anche alle limoſine dei Fedeli.

Gli Autori Latini Eccleſiaſtici della mezzana età, anno uſato il termine *Eulogia* principalmente per ſignificare la Santiſſima Eucariſtia, che ſi riceve in Chieſa, o che ſi porta agli ammalati, ed anche per ſignificare il Pane benedetto, od altri donativi, che ſi mandavano agli aſſenti in contraſſegno di comunione, e di amicizia; o finalmente per ſignificare le lettere, che ſi ſolevano ſcrivere in ſegno di amicizia, per raccomandarſi alle altrui Orazioni, o in ſegno di comunione. Si può vedere il Padre Menardo, il Padre Martene, e Monſ. du Cange nella voce *Eulogia*.

Kerone Monaco di S. Gallo nella ſua Verſione Tedeſca della Regola di S. Benedetto, traduce *Eulogia* in *Runſtaba*, che in lingua Alemanna antica ſignifica, lettere ſigillate, caratteri incogniti; la qual coſa dà a credere, che egli per *Eulogia* abbia inteſo lettere ſigillate, e ſecrete, mandate di naſcoſto, come appunto interpetrano queſto termine anche alcuni altri Commentatori.

Ildemaro, Bernardo di Monte Caſſino, e Boſtio credono, che *Eulogia* foſſero certi regali prezioſi, e di molta conſeguenza, altri pretendono, che queſto termine in queſto luogo ſignifichi propriamente certi donativi di pane benedetto, o di altre coſe commeſtibili. Le antiche Regole (e) proibiſcono ai Monaci il dare, o mandare coteſta ſorte di coſe. Altre volte nei noſtri Moniſteri ſi davano in Refettorio certi pani, o ſpecie di cialde: *Oblatas*, che erano ſtate offerte in Chieſa pel Sacrificio della Meſſa (f). Se ne ſceglievano una, o due, che il Sacerdote conſacrava per la Comunione di ſe, e degli altri Miniſtri dell' Altare, e dei Monaci, e le altre dopo la Meſſa ſi portavano in Refettorio, ſi diſtribuivano all' Abate, ed agli altri Monaci, a ciaſcheduno per ordine, e tali pani ſi chiamavano *Eulogie*. Queſti ſono forſe quelli, che San Benedetto preproibiſce di mandar fuori di Moniſtero, per quindi troncare le corriſpondanze, e le amicizie particolari, che poſſono forſe naſcere, e mantenerſi per via di coteſti regalucci. La Regola del Maeſtro (a) dice, che ſe il Papa, o qualche Veſcovo mandaſſe al Moniſtero delle *Eulogie*, l' Abate debba riceverle riverentemente, ed alzarſi, e dire il Verſetto: *Suſcepimus Deus miſericordiam tuam in medio Templi tui*, con il *Gloria Patri*, poi recitare un Orazione, e ſederſi, indi diſtribuirle ai ſuoi Monaci.

(a) I. Reg. XXV. 27. (b) Rom. XVI. 18. (c) I. Corinth. X. 16. (d) II. Corinth. IX. 5.
(e) Reg. S. Cæſar. c. 25. Reg. S. Donat. c. 53. (f) Capitul. ad Auguſt. directa c. 7. Concil. Aquiſgran. c. 88. Bernardi Ordo Clunac. parte 1. c. 79. Conſuetud. Hirſaug. p. 434.

QUÆLIBET MUNUSCULA. *Ogni ſorta di regalucci*. Fazzoletti, tavolette, coltelli, forbici, libri, e mille altre coſuccie, e bagattelle, che qualche volta un Monaco ſi prende la libertà di regalare, o di ricevere ſenza la licenza del ſuo Superiore, il che può cagionare gravi ſcandali dentro, e fuori del Moniſtero. Per prevenire ſimili inconvenienti devono i Superiori uſare molta diligenza, e ſtare attenti, acciocchè, ſotto preteſto di biſogno, di amicizia, o di civiltà, i Monaci nè diano, nè ricevano qualunque menoma coſa nè dai loro Parenti, nè da alcun' altra perſona.

QUI ALITER PRÆSUMPSERIT DISCIPLINÆ REGULARI SUBJACEAT. *Chi ardirà fare diverſamente, ſoggiacerà alla diſciplina Regolare*. Se il Monaco ardirà dare, o ricevere lettere, donativi, od altre coſe, qualunque eſſe ſiano, ſenza licenza dei Superiori: (b) *ſarà caſtigato con la diſciplina Regolare* ſecondo la gravezza della colpa, e delle circoſtanze, o con la diſciplina, o con altre pene Regolari, ed anche con la ſcomunica maggiore, ſe il delitto lo merita.

Quelli, che riſtringono le parole: *qui aliter præſumpſerit*, alle altre: *& non contriſtetur Frater*, quaſi che San Benedetto non ſottometteſſe alla diſciplina Regolare ſe non chi ſi rammarica, e ſi contriſta, perchè ſi dia ad un' altro ciò, che era ſtato a ſe diretto, certamente prendono la coſa in un ſenſo troppo limitato. (c) S. Iſidoro, (d) ed un' altro antico Autore, citato ſotto il nome di S. Baſilio, (e) ſcomunicano quelli, che mandano, o ricevono lettere ſenza licenza. San Colombano li condanna ad un digiuno più rigoroſo dell' ordinario *ſuperpoſitione* (*ſupple*) *jejunii*. La Regola Tarnatenſe c. 19. procede con le pene più rigoroſe contro quelli, che ricevano regali, o lettere ſenza ſubito avviſarne il Superiore, e quando non lo facevano, ſi dava ai poveri, o ſi abbruciava quel tanto, che eglino avevano ricevuto.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino parlano di queſto punto con eſpreſſioni molto forti, taccian l' ardimento dei Monaci, che preſumono regalare, od accettare regali, quantunque nè abbiano, nè debbano avere nulla in proprio, lo tacciano diſſi *di temeraria preſunzione*, *di ſemenza del Demonio*, *e di veleno mortale dei Chioſtri*. Ordinano, che ſe taluno voleſſe ſcrivere qualche lettera, debba primieramente dimandarne licenza al Superiore, poi portarli la lettera aperta, e che il Superiore debba leggerla da un capo all' altro, ſottoſcriverla col proprio nome, e ſigillarla, che quelli, ai quali ſono dirette le lettere, debbano portarle ſigillate al Superiore, che dovrà leggerle tutte intieramente, e dopo, ſe lo ſtimerà bene, conſegnarle a chi ſono dirette; ed inoltre, che quelli, che ricevono, o che ſcrivono lettere ſenza licenza, debbano digiunare in pane, ed acqua in Refettorio tante volte quante avranno contravvenuto, ſenza che poſſano eſſerne diſpenſati, ingiungendo ai Prelati l'eſecuzione di tali regolamenti, ed ai Viſitatori di caſtigarli ſeveramente, caſo che manchino dal loro dovere, e finalmente impongono gravi pene ai Portinai, ed altri Serventi, che non conſegneranno a dirittura al Superiore le lettere dirette ai Monaci, o non li avviſeranno di quanto è ſtato loro mandato. I Padri di Ciſtello caſtigano coteſte colpe, per lo meno, con la diſciplina, la quale vogliono, che ſi dia in Capitolo. (a) *Ad minus in Capitulo verberentur.*

(a) Reg. Magiſt. c. 76. (b) Hildem. Bernard. Caſſin. Richard. de Sancto Angelo, Boher. (c) Smaragd. hic. (d) Iſidor. Reg. cap. 16. (e) Pœnæ incerti Auctoris apud Baſilium num. 49.

CAPITOLO LV.

DE VESTIMENTIS, ET CALCEAMENTIS FRATRUM.

VESTIMENTA *Fratribus ſecundum locorum qualitatem ubi habitant, vel aerum temperiem dentur, quia in frigidis regionibus amplius indigetur, in calidis vero minus. Hæc ergo conſideratio penes Abbatem eſt. Nos tamen mediocribus locis ſufficere credimus,* (1) *Monachis, per ſingulos cucullam, & tunicam. Cucullam in Hyeme* (2) *villoſam, in Æſtate puram, aut vetuſtam, & ſcapulare propter opera, indumenta pedum, pedules, & caligas. De quarum rerum omnium colore, aut groſſitudine non cauſentur Monachi, ſed quales inveniri poſſunt in Provincia,* (3) *qua degunt, aut quod vilius comparari poſſit.*

Abbas autem de menſura provideat, ut non ſint curta ipſa veſtimenta utentibus ea, ſed menſurata. Accipientes nova, vetera ſemper reddant in præſenti,

DEI VESTIMENTI, E CALZAMENTI DEI FRATELLI.

SI daranno ai Fratelli gli abiti relativamente alla qualità, ed al temperamento dell'aere, in cui abitano; imperciocchè nei Paeſi più freddi ne abbiſognano più, e nei più caldi ne abbiſognano meno; e però dell'Abate ſarà queſto diſcernimento. Noi per altro crediamo, che nei Paeſi temperati potrà baſtare a ciaſcheduno Monaco una Tonaca, ed una Cocolla, la quale all'Inverno ſia più nuova, e peloſa, ed all'Eſtate più raſa, e più uſata; uno Scapolare per quando lavorano, ed i calzamenti dei piedi, cioè le calze, e le ſcarpe. Nè ſi prenderanno pena i Monaci del colore, nè del groſſolano dei loro abiti, ma ſi compreranno, come ſi trovano nel Paeſe, in cui abitano, ed a minor prezzo che ſarà poſſibile.

L'Abate poi regolerà la miſura dei medeſimi abiti, acciocchè non ſiano troppo corti, ma bensì proporzionati alla corporatura di chi li dee por-

---

(a) Inſtit. Cap. Generalis Diſt. 6. c. 9.

(1) Al. deeſt *Monachis*. (2) Sabinenſ. . . (3) Al. *quæ habitant*. Al. *in qua habitant*.

ſentes, reponenda in veſtiario propter pauperes. Sufficit enim Monacho duas Tunicas, & duas Cucullas habere propter noctes, & propter lavare ipſas res; jam quod ſupra fuerit, ſuperfluum eſt, (1) & amputare debet. Et pedules, & quodcumque eſt vetus reddant, dum accipiant novum.

Femoralia, hi, qui in via diriguntur, de Veſtiario accipiant, (2) qua revertentes lota ibi reſtituant. Et Cucullæ, & Tunicæ ſint aliquanto a ſolito, quas habent, modice meliores, quas exeuntes in via accipiant de Veſtiario, & revertentes reſtituant.

Stramenta autem lectorum ſufficiant, matta, ſagum, (3) læna, & capitale. Quæ tamen lecta frequenter ab Abbate ſcrutanda ſunt, propter opus peculiare, ne inveniatur. Et ſi cui inventum fuerit, quod ab Abbate non acceperit, graviſſimæ diſciplinæ ſubjaceat. Et ut hoc vitium (4) peculiare radicitus amputetur, dentur ab Abbate omnia, quæ ſunt neceſſaria, id eſt Cuculla, Tunica, pedules, caligæ, bracile, (5) cultellus, graphium, acus, mappula, tabulæ, ut omnis auferatur neceſſitatis excuſatio.

A quo tamen Abbate ſemper conſideretur illa ſententia Actuum Apoſtolorum quia dabatur ſingulis pro ut cui-

portare. Quando i Monaci ne riceveranno dei nuovi, reſtituiranno incontenente i vecchi, i quali ſi riporranno in guardaroba per i poveri, poichè baſta, che i Fratelli abbiano due Tonache, e due Cocolle per poterle mutare alla notte, e lavare quando occorre, il di più è ſuperfluo, e dee eſſere levato. Reſtituiranno parimente anche i calzamenti, e generalmente tutta la roba da veſtirſi, quando che ne ricevono della nuova.

Quelli, che deono far viaggio prenderanno dalla guardaroba i calzoni, e quando ſaranno ritornati ve li riporranno lavati, così pure dalla guardaroba prenderanno le Cocolle, e le Tonache da viaggio, le quali ſiano alquanto migliori di quelle, che portano ordinariamente; e queſte ancora le reſtituiranno dopo il loro ritorno.

Pel fornimento dei letti baſterà una ſtuora, una ſchiavina, una coperta di lana, ed un capezzale; e l' Abate dovrà viſitarli ſpeſſo, acciocchè neſſuno vi naſcondi drento coſa alcuna contro la povertà, che ha profeſſata. Che ſe mai ſi trovaſſe, chi aveſſe la menoma coſa, che non gli foſſe ſtata data dall' Abate, ſarà caſtigato rigoroſiſſimamente. Onde per affatto ſradicare queſto vizio di proprietà, l' Abate ſomminiſtrerà ai Fratelli tutto il biſognevole, cioè una Cocolla, una Tonaca, le ſcarpe, le calze, le (*) mutande, un coltello, uno ſtile da ſcrivere, un'ago da cucire, un fazzoletto, ed alcune tavolette, per così toglier loro ogni preteſto di neceſſità.

Ciò non oſtante però l' Abate ſempre memore di ciò, che ſi legge negli Atti degli Appoſtoli, cioè, che

---

(1) Caſin. deeſt, *eſt*. (2) Oxon. Flor., & quidam MSS. *quæ revertentes*. (3) Oxon. *lina*. (4) Conc. Hild. Flor. Sabin. Dunſt. Guido, edit. Pariſ. *peculiare*. (5) Al. *cultellum*.

(*) *Bracile*. Qui l' Autore interpetra, *Caleçon*, e nel Comment. *Centura*, abbracciando in queſto modo le due più comuni opinioni degli Spoſitori. Ma vedi il Comment. il Padre Razzi Camaldol. dice, che una cuique opus erat. *Ita ergo & Abbas conſideret infirmitates indigentium, non malum (1) voluntatem invidentium. In omnibus tamen judiciis ſuis Dei retributionem cogitet.*

che (a) *ſi ſomministrava a ciaſchedune ſecondo il reſpettivo biſogno*, conſidererà le infermità di quelli, che ſono veramente biſognoſi, ſenza punto badare alla cattiva volontà di chi forſe poteſſe averne invidia, ed in tutte le ſue diſpoſizioni ſi ricordi, che Dio lo giudicherà a norma delle di lui azioni.

CAPITOLO LV.

DEI VESTIMENTI, E CALZAMENTI DEI FRATELLI.

COMMENTARIO.

VESTIMENTA FRATRIBUS SECUNDUM LOCORUM QUALITATEM, VEL AERUM TEMPERIEM DENTUR. *Si daranno ai Monaci gli abiti ſecondo la qualità dei luoghi, ed il temperamento dell' aere.* San Benedetto, ſenza dubbio, prevedava, che la ſua Regola, ed il ſuo Iſtituto ſi ſarebbe dilatato *in* molti Paeſi, e per conſeguenza credatta, che foſſe difficile fiſſare un regolamento comune, ed uniforme ſopra le qualità, e la quantità degli abiti, e calzamenti di ciaſchedun Religioſo, imperciocchè ne abbiſognano più nei luoghi freddi, umidi, e mal ſani, ed in quei Moniſteri, dove i Monaci deono lavorare aſſai, di quello, che ne abbiſognano nei luoghi di aria temperata, dove non vi è tanto da lavorare, e dove i panni ſono migliori, e più ben fatti.

Ma quantunque abbia preveduto, che la ſua Regola ſi ſarebbe fatta comune ad ambedue i ſeſſi, e quantunque anche vivente egli medeſimo, S. Scolaſtica, di lui Sorella, governaſſe nelle vicinanze di Monte Caſſino un Moniſtero di Vergini, ciò non oſtante noi non oſſerviamo, che nella ſua Regola gli abbia detto tampoco una parola, da cui ſi poſſa raccogliere, che l' abbia ſcritta per le Monache non meno, che per i Monaci. Egli è bensì vero, che queſta Regola è ſtata compoſta con tanta diſcretezza, e prudenza, che i temperamenti anche più deboli, ajutati dalla grazia, e ſoſtenuti dal fervore di ſpirito, poſſono comodamente oſſervarla, come ep-

---

(1) Oxon. *mala voluntate*.

noſtra Regola antica tradotta, la quale ſta incatenata nel primo Coro della Chieſa dell' Eremo di Camaldoli, interpetra la detta voce *Bracile*, *Brachier*, ma tuttavia egli crede, che la parola Brachiere ſignificaſſe *Brache*, ovvero *Mutande*. (a) Actus. 4.

punto l'anno oſſervata per molti Secoli, e l'oſſervano ancora al preſente con molta edificazione di tutta la Chieſa.

Si oſſerva, che altre volte v'erano di molti Moniſteri doppj, cioè molti Moniſteri di Monaci, a cui erano molto vicini i Moniſteri delle Monache, per quindi ajutarſi vicendevolmente, e coſtituire, in un certo modo, una ſola Comunità, quantunque però tali Moniſteri erano ſufficientemente lontani, per levare ogni ſoſpetto, e per prevenire ogni ſcandalo. S. Pacomio (*a*) avea il ſuo Moniſtero di Tabenna, ſituato nell'Iſola dello ſteſſo nome, e quello della Sorella di lui, era fabbricato alla riva oppoſta di quello ſteſſo fiume. Egli ſcriſſe una Regola per quelle Monache, ed inſieme co i ſuoi Fratelli preſtava loro ogni buon ſervizio tanto in ordine al temporale, quanto in ordine allo ſpirituale, ma non permetteva però mai, che un Monaco parlaſſe a ſolo con veruna Monaca, quantunque Parente, nè che un Monaco giovane le parlaſſe, ſenza che vi foſſe preſente qualche vecchio.

Il II. Concilio di Siviglia, celebrato l'anno 619., Can. XI. ordina, che i Moniſteri delle Monache, fabbricati nella Provincia Betica, debbano eſſere governati dai Monaci, e che queſti debbano avere la loro abitazione aſſai diſcoſta del Moniſtero delle Monache, (*b*) che non poſſano andare più in là dell'atrio del Moniſtero, che l'Abate, o Superiore delle Monache poſſa parlare ſolamente alla Abbadeſſa brevemente, rare volte, ed in preſenza di due, o tre Suore. S. Baſilio nelle ſue Regole (*c*) ſuppone, che i Moniſteri delle Vergini foſſero governati dai Monaci. Permette a chi ne è incaricato, di poter parlare ad una qualche Monaca per propria edificazione, anche non eſſendovi l'Abbadeſſa, non vuole, che il Superiore parli nè ſovente, nè a lungo coll'Abbadeſſa, principalmente ſe vi ſono de' Fratelli, che ne ſiano diſguſtati, finalmente crede eſſere convenevole, che quando le Monache ſi confeſſano al loro Superiore, vi ſia preſente anche l'Abbadeſſa, per ſuggerire al Confeſſore la penitenza, che loro dee imporre, e le ammonizioni, che loro dee fare, diſciplina molto ſingolare, e poco imitabile.

Il Concilio Agatenſe (*d*) ordina, che i Moniſteri delli Uomini, e delle Vergini, ſiano lontani gli uni dagli altri, tanto a motivo delle inſidie del Demonio, quanto per prevenire le mormorazioni de' Secolari. Dal Concilio di Siviglia, poc'anzi citato, ſi vede, qualmente le Monache facevano gli abiti ai Monaci, e che queſti accudivano alle coſe temporali, e procuravano il neceſſario mantenimento di quelle.

In alcuni luoghi (*e*) uno ſteſſo Abate era incaricato del governo d'ambedue i Moniſteri, cioè di quello de' Monaci, e di quello delle Monache: *Unus utriſque Monaſteriis, tamquam Pater, præſideat, ad cujus providentiam utraque ſpectent Monaſteria, & utrorumque in Domino quaſi unum ſit ovile, & unus Paſtor*. Si ſa ancora, che alcune volte, ed in alcuni luoghi i Monaci, e le Monache cantavano inſieme nello ſteſſo Coro, la qual coſa fu ſeveramente vietata nel Concilio Romano ſotto Innocenzo II. (*f*) *Ne ſanctimoniales ſimul cum Canonicis, vel Monachis in uno Choro conveniant ad pſallendum*.

Il

(a) Vita Pachomii apud Roſveid p. 124. (b) Tom. V. Concil. p. 1867. (c) Baſil. Reg. breviorib. c. 108. 109. 110. 111. (d) Concil. Agath. c. 28. Yvo Carnot. Decret. c. 158. (e) Vide Abailard. epiſt. 8. p. 153. (f) Concil. Roman. ſub Innoc. II. c. 28.

Google

Il Monſtero di Remiremont ſabbricato da S. Romarico, da principio era doppio, come appariſce dalle Vite de' SS. Amato, Adelfo, e Romarico, eravi *un'* Abate *nel* Monſtero de' Monaci, ed *un'* Abbadeſſa in quello delle Monache, il primo paſſava ſotto il nome di Abate di S. Amato, e l' altra ſotto il nome di Abbadeſſa di S. Pietro di Remiremont. Queſti due Monſteri anno continuato a vivere in Comunità ſino all' incendio accaduto in quel Monſtero maggiore l' anno 1058. Anche i Padri Premonſtratenſi in principio del loro Iſtituto ebbero molti di coteſti Monſteri doppj; le loro Monache portavano un velo, o ſia ſcapolare nero ſopra l'abito bianco. Si poſſono vedere appreſſo Abailardo le Leggi, che egli preſcrive all' Abate, che dovea governare le ſue Monache del Paracleto (*a*).

Coteſte ſorti di regolamenti in oggi ſono quaſi da per tutto ſoppreſſe. Il ſecondo Concilio Niceno c. 20. gli ha proibiti. Si vedono però tuttavia alcuni veſtigj di coteſti Monſteri doppj nella celebre Abbazia di Chelles, in cui ſuſſiſte ancora al preſente una Comunità di Monaci, col loro Superiore, con i loro luoghi regolari, e loro Chieſa contigua al Monſtero delle Monache, e qui eglino amminiſtrano i Sagramenti.

I Concilj, ed i Decreti dei Veſcovi, che ordinano di fare i Capitoli Generali, e ſtabilire i Viſitatori, vogliono, che li Viſitatori facciano le Viſite tanto nei Monſteri delle Monache, come in quelli dei Monaci.

CUCULLAM, ET TUNICAM. *Una cocolla, ed una tonaca.* Delle cocolle (in Latino *cuculla*, *cucullus*, ovvero *cucullio*) ne parlano li Autori della più purgata Latinità, uſando ordinariamente la voce *cucullus*, per ſignificare una berretta, o ſia un' arneſe da teſta, con cui ripararſi dalle pioggia, principalmente in occaſione di viaggio, ed uſato alla notte in campagna, comune principalmente alla gente povera, ai vitedani, ai giornalieri, ed agli Schiavi. S. Germano Veſcovo di Auxerre, quantunque non aveſſe profeſſata la vita Monaſtica, ciò non oſtante portava in tutte le ſtagioni una cocolla, ed una tonaca, ſenza mai accreſcere altro all' Inverno, nè alleggerirſi all' Eſtate. *Indumentum cuculla, & tunica indiſcretis fuere temporibus* (*b*).

S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Paolino, Caſſiano, S. Benedetto, e gli altri Autori, che anno ſcritto degli abiti Monaſtici, la uſano in genere femminino, e leggono *cuculla*, ma i Profani la fanno di genere maſcolino, e leggono *cucullus*. Giovenale (*c*) dice:

Sumere nocturnos meretrix Auguſta cucullos.

La cocolla era dunque un' abito da *notte*, fatto di panno vile, e groſſolano (*d*).

Contentuſque illic Veneto, duroque cucullo.

Si uſava nella Bretagna baſſa, *Vencto cucello*, nella Dioceſi di Vannes, e nella Xaintogne.

. . . No-

(a) Abailard. epiſt. 8. p. 153. 154. (b) Vita S. Germani Antiſſiod. Epiſc. c. 2. 91. Jo. 17. (c) Juvenal. Satyr. 6. verſ. 118. (d) Idem Satyr. 9. verſ. 170.

. . . . . . *Nocturnus adulter*
Tempora Santonico velat adoperta cucullo (a).

Anche al preſente le Donne della baſſa Bretagna portano certa ſpecie di cocolle, che elleno chiamano *cappes*, o ſia *capots*. Marziale (b).

Gallia Santonico veſtit te Bardocucullo.

Ed in un' altro luogo (c)

Urbica Lingonicus Tyrianthina Bardocucullus.

Egli lo chiama *Bardocucullus*, perchè i *Bards*, che erano i Poeti, ed i Profeti degli *antichi* Franceſi, le uſavano comunemente.

Da tutti queſti paſſi ſi vede chiaramente, che la cocolla era un' arneſe da teſta poco ſtimato, uſato dagli antichi Franceſi a Vannes, e Langres, e Xaintes, e nelle Provincie di coteſte Città Capitali; ſe ne ſervivano ordinariamente i Bardi. e ſi vede, che era eſſa comune in Francia, ed anche a Roma, Columella aſſegna ai ſuoi Schiavi certe berrette, dette *cocolle* (d), dico, che i lavoranti di campagna ſopporteranno facilmente il freddo, ed i cattivi tempi, ſe avranno gli abiti di pelle colle maniche, ed i ſajoni, o ſia caſacche colle cocolle: *Quæ* (*frigora*, & *imbres*) *prohibentur optime pellibus manicatis, centonibus confectis*, & *ſagis cucullatis*, ovvero *cucullis*. Queſti ſajoni, o caſacche cocollate erano poco diſſimili dai mantelli de' Cappuccini, ſe a queſti ſi aggiugne il cappuccio. Palladio aſſegna parimente agli Schiavi, che lavorano alla campagna, *tunicas pellicias cum cucullis*, & *ocreas &c.* (e).

In quanto alla figura della cocolla, ſe ne può formare il giudizio da ciò, che dice Marziale parlando del ſuo Libro: (f) Bada bene, gli dice, che tu non diventi un cartoccio da ſpeziere.

Vel thuris, piperiſve ſis cucullus.

Anche Caſſiano (g) dà a credere, che coteſt' abito foſſe poco diſſimile dagli cartocci di ſpeziera, poichè dice, che i Solitarj dell' Egitto portavano giorno, e notte certe cocolline, che loro cuoprivano tutto il capo, e calavano giù ſino al collo, ed alle ſpalle, imitando in ciò l' innocenza, e la ſemplicità de' fanciulli: *Cucullis perparvis uſque ad cervices, humerorumque dimiſſis confinia, quibus tantum capita contegant, indeſinenter diebus utuntur, ac noctibus, ſcilicet ut innocentiam*, & *ſimplicitatem parvulorum jugiter cuſtodire, etiam imitatione ipſius velaminis, commoneantur*. Ora ogn' uno ſà, che il berrettino, che ſi mette in capo ai bambini, in occaſione della cerimonia del loro Batteſimo, finiſce in acuto, ed è quaſi quadro, e però io non ſaprei dire, qual coſa ſi accoſtaſſe più alla figura della cocolla antica, quanto il cappuccio dei Certoſini, quello degli an-

---

(a) Martial. Satyr. 8 verſ. 145. (b) Idem lib. 14. Epigram. 128. (c) Idem lib. 1. Epigram. 154. (d) Columel. de Re Ruſt. l. 1. c. 8. l. XI. c. 1. (e) Pallad. de Re Ruſt. l. 1 c. ultimo. (f) Martial. l. 3. Epigram. 2. (g) Caſſian. l. 1. c. 4.

Google

cchi Monaci di Ciſtello, e quello, con cui nelle antiche pitture viene rappreſentato San Benedetto, dove ſi vede il di lui cappuccio elevato in punta ſul fare di un cartoccio di ſpezieria.

Sono già molti ſecoli, che la cocolla de' Monaci è ſtata mutata non ſolamente in quanto alla forma, ma ancora in quanto alla grandezza. I Monaci di San Pacomio portavano (a) cucita ſopra la loro cocolla una Croce colore di porpora, e quando s'accoſtavano alla Sacra Menſa ſi levavano la cintola, e le melote, o pelle di pecora, di cui eglino ſe ne ſervivano ſiccome di mantello, e tenevano ſolamente l'abito, da loro detto *Lebiton*, o ſia tonaca, (b) ed in capo la cocolla; ed in coteſt' abito dimeſſo, e ſemplice ricevevano il Corpo del Signore.

Io credo, che al tempo di S. Benedetto la cocolla non foſſe così piccola, nè così ſemplice quanto quella degli Egizj, deſcritta da Caſſiano, e quella dei Romani, di cui parlano Giovenale, e Marziale; le une, e le altre cuoprivano ſolamente la teſta, ed il collo. Suſſeguentemente ſi è ingrandita, coſicchè arrivava a cuoprire non ſolo la teſta, ed il collo, ma ancora le ſpalle, ed una parte del corpo, come appariſce da Columella, che aſſegna ai ſuoi ſchiavi per loro abito di lavoro, e nei tempi cattivi, *Sagum cucullum*, ovvero *ſagum cucullatum*. In oltre ſi può aggiugnerne un' altra prova, tratta dall' antichiſſima tradizione dell' Ordine di S. Benedetto, in cui ſi è ſempre preſa la cocolla, per un abito corriſpondente al mantello de' Filoſofi, ed alla melote dei Monaci antichi. S. Iſidoro, Teodemaro, e Smaragdo la chiamano *Caſula* o *Cappa*. Il Concilio di Aquiſgrana ne ha aſſegnata la grandezza, come lo vedremo qui appreſſo, e S. Benedetto medeſimo, prevedendo l'imbarazzo, che la cocolla averebbe cagionato ai ſuoi Monaci, nel tempo delle opere manuali, concede loro, per tale eſercizio, un altro veſtimento più corto, più comodo, e più ſciolto, cioè lo ſcapolare; *Et ſcapulare propter opera*.

Ora dunque reſta, che vediamo qual foſſe la forma, la materia, e la grandezza della cocolla degli antichi Benedettini, e come noi ſiamo arrivati a portare i gran froci (*) colle maniche, che uſiamo al giorno d'oggi. Sino dal tempo di S. Benedetto d'Aniana molti Monaci Benedettini portavano certe cocolle lunghe ſino a terra. *Siquidem cucullis uſque ad talos tutalla pendebant*. (c) Ma importa molto, che qui, per evitare ogni confuſione, oſſerviamo, che in quel tempo, e nello ſteſſo Concilio di Aquiſgrana, celebrato l'anno 817., ſotto il nome di cocolla s'intendeva lo ſcapolare, di cui coteſto Concilio non ne parla eſpreſſamente, poichè lo comprende ſotto il medeſimo nome di cocolla. Allora dunque v'erano de' Monaci, che portavano gli ſcapolari lunghi ſino a terra, la qual coſa fu poi modificata, come vedremo.

I Monaci di Fulda, che aveano meglio conſervata la tradizione, li portavano lunghi ſolamente ſino alle ginocchia, come ſi vede nella figura di un certo Monaco di Fulda del tempo di Carlo Magno, intagliata nella Prefazione del quarto ſecolo Benedettino. Vedi parimente il Padre Eliot pag. 12. a 16. della di lui Iſtoria degli Ordini Religioſi, e Radulfo Monaco di S. Vaſt di Arras nel nono ſecolo, deſcritto nel Viaggio Letterario del Padre Martene tomo 2. pag. 64., e le figure 5. 6. 7. 8., che abbiamo fatto intagliare noi.

(a) Pallad. Hiſt. Lauſiaca c. 38. (b) Vide Roſweid. Onomaſt. in Lebiton. p. 1026. (*) Per non equivocare ſi uſerà anche in avvenire lo ſteſſo termine. Vedi il Dizionario Du Freſne. Mabillon Praef. ad Sæc. V. Bened. *Apud Cluniacenſes a primordiis ſcapulare, cucullæ nomine inſignitum fuiſſe patet ex Udalrico, in cujus tribus libris nulla uſquam ſcapularis mentio, ſed tantum cucullæ, & froci.* Et Paul. Auguſt. de Ferrariis. *Quam vero Caſſinenſes, & Ciſtercienſes vocabant cucullam, Cluniacenſes appellabant floccum . . . A flocco autem littera immutata apud Francos dictus eſt frocus . . . & a frocco veſtes, & vocabatur.* (c) Vita S. Benedicti Anian. Abb.

L' Imperatore Lodovico Pio, ad iſtanza di S. Benedetto di Aniana, fiſsò la lunghezza della cocolla, o ſia ſcapolare a due braccia, (a) che vale a dire, a tre piedi; e S. Benedetto di Aniana fece oſſervare coteſto regolamento nei Moniſteri, che riformò, come appariſce dall' Autore della vita di lui, *Vir Dei inſtituit modum, ut non amplius a duobus cubitis excederet menſura, vel uſque ad genua pertingere poſſet*.

Immediatamente dopo, il Concilio diſtingue la cocolla, la cappa (*cappa*) o ſia capoto, il *roccus*, o froc, e la *pellicea*, che arrivava fino ai talloni; e dello *ſcapolare* non ne parla punto; la qual coſa fa credere, che ſi debba intendere dallo *ſcapolare* ciò, che il Concilio dice della cocolla, e che il *roccus*, o *froccus*, o *floccus* foſſe la cocolla di S. Benedetto; per lo meno coteſto era l'abito, che ſi veſtiva ſuperiormente, conforme era la cocolla, a norma della intenzione di S. Benedetto.

Teodemaro, (b) ſcrivendo all' Imperatore Carlo Magno, dice, che la cocolla, con altro nome è anche chiamata *caſula*. (*) *Caſula* poi era un' abito proprio de' Monaci, che involgeva la perſona da tutte le bande: *Caſula eſt veſtis cucullata*, dice S. Iſidoro, (c) *per diminutionem a caſa, quod totum hominem tegat*. Poco dopo Teodemaro ſoggiugne, che i Monaci di Francia chiamavano *cocolla* ciò, che quelli d' Italia chiamavano *cappa*, e che ſi può anche chiamarla *melote*, come appunto ſi chiamava in alcuna Provincia d' Italia. Ora la *melote*, ſecondo lo ſteſſo Teodemaro, era un' abito di pelle di montone, e di capra, od anche di taſſo; e veramente in alcuni luoghi la cocolla in fatti era di pelle, od almeno foderata di pelle; S. Benedetto dice *cuculla villoſa*.

Ma Ildemaro oſſerva molto bene, che la melote era diverſa dalla cocolla. (d) La cocolla cuopriva il capo, e ſi chiamava *cappa*, (*) o cappuccio, e la melote era una ſpecie di mantello col cappuccio. I Padri Benedettini di S. Vaſt d' Arras (vedi la figura XL.) portano anche preſentemente una ſpecie di melote, o ſia di mantello di pelle nera, con un cappuccio quadro. Teodemaro (a) dice, che a Monte Caſſino non ſi portavano cocolle, perchè erano troppo care, ma che in vece delle cocolle ſi uſavano certi arneſi da teſta, che ſi chiamavano *matte*, le quali erano fatte di panno groſſolano. Ogni Monaco ne avea due, una più groſſa per l'Inverno, e l'altra più leggiere per l'Eſtate. Alli vecchi di coteſto Moniſtero ſi ſomminiſtravano anche certe gonne (*) di pelle, (cioè, certi cappucci foderati di pelliccia.) Finalmente lo ſteſſo Autore dice, che i Monaci di Francia portavano le melote più larghe, e più lunghe, e più grandi di quelle dei Monaci d'Italia.

(a) I. Additam. Capitul. Lud. Imperat. tit. 21. (b) Theodemar. epiſt. ad Carol. Magn. p. 72. (*) Paul. Auguſt. de Ferrariis. Alio etiam nomine cuculla appellata eſt *caſula* ſeu *caſulla* inquit Teodemarus, id eſt parva caſa, ex Rabano, eo quod totum corpus tegebat, quemadmodum etiam Planeta Sacerdotalis. Hæc enim non ex anteriori, & poſteriori tantum parte olim pendebat, qualis modo in uſu eſt, ſed undique corpus circumambiens deſluebat, ut proinde limbos ejus laterales ſuper brachia Sacerdotis ſublevari neceſſe eſſet, ad ſacras cæremonias expedite peragendas, cujus ſublevationis perſeverat adhuc in Eccleſia aliquod veſtigium in elevatione Sacrificii, licet vix ejus modo ſit neceſſitas. Ex hac autem amplitudine caſulæ appellata eſt *Planeta* Græce, Latine *errabunda*. Ex Honor. Auguſtodun. (c) *Iſidor.* Origin. l. 19. c. 24. (d) Ildemar. in Regul. c. 55. (*) *Chaperon*. Rieſce difficile l'eſattezza in queſti termini antichi. Vide Gloſſar. du Cange in voce *Caparo*. *Tegmen capitis cuculla ita dicta, tanquam brevior capa, quæ majoris capæ ſuperſternitur*. Pare dunque, che ſi poſſa tradurre *capperone*, *cappa*, o [illegible], delle quali voci ci ſerviremo in appreſſo. Matth. Pariſ. an. 1227. *Concedunt iis pannos probationis, videlicet duas tunicas, ſine caputio, & cingulum, & braccas, & caparonem uſque ad cingulum.*

Da tutto queſto ne riſulta, che ſino dal tempo di Teodemaro la cocolla, principalmente in Francia, era un'abito lungo, e ſenza maniche alla foggia delle antiche pianete, che involgevano tutta la perſona, ed arrivavano ſino a terra, come appunto lo comprova il nome di *cappa*, e di *caſula*, alle medeſime impoſto, perchè quello di *melota* indica più toſto la materia, che la forma di coteſt'abito. La melote corriſpondeva al ſcanzello dei Monaci Egizj, lungo ſino alle reni: *A collo pendens, pracincta uſque ad lumbos*.

Le pitture, le vetriate, le miniature più antiche, che al preſente ſi vedono, in cui ſiano rappreſentati Monaci Benedettini in cocolla, tutte li rappreſentano col cappuccio in capo, attaccato alla cocolla, ed acuminato in cima, ed il corpo della cocolla ſi vede chiuſo da tutte le bande, di modo che biſogna alzarla dal baſſo di terra per poter operare. (vedi le figure IV. V. IX. X.)

La cocolla di San Remaclo è, a mio parere, il più antico, ed il più ſicuro monumento dell'Abito Benedettino. (Vedi la figura I.) Queſto Santo era ſtato Veſcovo di Maſtracht, e primo Abate di Solignac, Moniſtero fondato da S. Eligio, due leghe lontano da Limoges, dopo fu Abate di Stavelo, fondato dal Re Sigeberto, e per conſeguenza, viveva nel ſettimo ſecolo. La di lui cocolla ſi conſerva nel Reliquiario di Stavelo, è lunga, ed arriva quaſi ſino ai piedi, è chiuſa da tutte le parti, ſenz'apertura veruna, per cui paſſare le braccia, ſimile alle pianete antiche, che ſi moſtrano anche al giorno d'oggi in alcune Chieſe, il cappuccio, attaccato alla cocolla, ha quaſi la medeſima figura di quello de' Certoſini, e di quello degli antichi Ciſtercienſi, cioè acuto, ed alto per di dietro la teſta. Di coteſto ſe ne ſervivano i Monaci antichi, e per cappuccio, e per berrettino, e per berretta da notte.

Queſto taglio di froc, così chiuſo da tutte le parti, è durato molto tempo nella maggior parte dei Moniſteri dell'Ordine di S. Benedetto. La cocolla di Deſiderio Abate di Monte Caſſino, ſecondo che riferiſce il Padre D. Angiolo *de Nuce*, che noi citeremo più baſſo, era fatta in coteſta guiſa, e così ſi uſava in tutto l'Ordine di Clun, almeno i Cluniacenſi non uſavano per anco le maniche, quando cominciò l'Ordine Ciſtercienſe. Quei Ciſtercienſi, che portavano la cocolla colle maniche, pretendevano di accoſtarſi alla Regola di S. Benedetto più dei Cluniacenſi, che la portavano (b) ſenza.

(a) Theodem. ad Carol. Magn. p. 95. (*) *Gonne*. Idem Gloſſar. quod vide, Veſtis pellicea, noſtris *Gonne*, Vigna Benedictina cap. 5. Senibus noſtris gunnas pelliceas tribuimus, infirmis etiam in culcitris jacere permittimus. Italis *gonna*, Gonnella diminut. ex gunna.

(b) Theſaur. Anecdot. tom. V. p. 1639.

Suſſeguentemente ſi cominciò ad aprire le cocolle dai lati per poter paſſare le braccia, dopo ſi paſsò a tagliarle da ſotto le braccia ſino al fine, e vi ſi miſero a luogo a luogo certe fettuccie per cacciare le braccia più, o meno alto ſecondo il biſogno, e finalmente vi ſi aggiunſero le maniche. Si poſſono vedere le figure, che noi abbiamo fatto diſegnare. (vedi le figure 1. 2. 3. 4. 5. 6.) Vedi in particolare il Padre Martene tom. 2. Voyage Litteraire p. 64. e 154. Il Padre Mabillone nella Prefazione al V. ſecolo Benedettino pag. 40., ed il Padre Eliot tom. V. p. 128. e p. 138. Il Sepolcro d'Oger, e di Benedetto nell'Abbazia di S. Farone di Meaux tom. 2. Annal. Benedict. p. 378., e la prima figura del tom. I. parte 2. p. 341. degli Scrittori d'Italia del Muratori. Io ho oſſervato nelle vetriate dell'Abbazia di Haslach, oggi giorno ſecolarizzata, un S. Fiorenzo in cocolla ſenza maniche, e ſenza aperture dai lati. Lo ſteſſo ho oſſervato in un certo feſtone di un Manoſcritto della Regola di S. Benedetto, nell'Abbazia di Munſter, nella Valle di S. Gregorio in Alſazia.

L'uſo delle maniche delle cocolle, dai Franceſi, preſentemente dette *frocs*, è aſſai antico, (*a*) come appunto lo comprovano certe miniature antiche, che ſono nel Manuſcritto del Venerabile Abate Anſperto, in cui ſtanno regiſtrate le Vite dei Beati Paldone, Tatone, e Tafone, Abati di S. Vincenzo di Volturno, in coteſte miniature dunque ſi vedono alcuni Abati in cocolla, ora ſenza maniche, ora aperte dai lati, e per lo più colle maniche, ma molto minori delle noſtre. Coteſta Cronica è ſtata ſcritta al tempo di Paſquale II., verſo l'anno 1108. Quelli di Caſtello, ſino dal loro principio, portarono le cocolle colle maniche. Papa Bonifacio IV. (*b*) paragona il froc alle ſei ale dei Serafini.

Io non trovo diſtintamente qual foſſe l'abito, che portavano i primitivi Monaci di Cluni, ma per quanto ſi può giudicare da quel, che ſi dice, eglino chiamavano *cocolla* ciò, che S. Benedetto chiama *ſcapolare*, e davano il nome di *ſcapolare* a ciò, che S. Benedetto chiama *cocolla*. Così oſſerva Bernardo di Monte Caſſino nel ſuo Commentario ſopra la Regola Cap. 55., e dice, che la cocolla ha il cappuccio, o ſia camaglio, ma che il froc non ne ha. L'Autore dell'Apologia dell'Imperatore Enrico IV. diſtingue due cocolle, l'una più piccola col cappuccio, che arriva ſolamente ſino alle reni, (e queſta è lo ſcapolare, che concede S. Benedetto per l'opere delle mani) l'altra poi è un'abito lungo col cappuccio, e colle maniche. L'antico Benedettino di Cluni, rappreſentato dal Padre Eliot nel tom. V. pag. 184. della ſua Iſtoria degli Ordini Religioſi, ha un cappuccio acuminato, ed elevato, ed una ſpecie di froc ſenza maniche, e per conſeguenza più ſomigliante allo ſcapolare, eccetto che è più lungo, e più largo di quello, che dovrebbe eſſere uno ſcapolare.

A Monte Caſſino ſi conſerva (*c*) la cocolla dell'Abate Deſiderio, la quale ha il cappuccio, e le maniche aſſai ſtrette; arriva ſino a terra, ed è chiuſa da tutte le parti, ma non è troppo ricca: *Veſtis Deſiderij, Abbatis, cucullata, talaris veſtimento undique clauſo, nec admodum ſinuoſo, manicis non amplis*. I Monaci del Moniſtero di Farfa (*d*) portavano le cocolle

---

(a) Vide Muratori Rerum Italicarum Scriptores lib. 1. parte 2. p. 125. 142. 143. 355. (b) Bonifac. IV. apud Damianum Opuſc. 28. p. 229. (c) Angeli de Nuce Notæ ad Theodem. epiſt. (d) Guidon. Diſciplina Farfenſ. l. 4. p. 94.

Digitized by Google

colla ſenza maniche, larghe tre piedi, che involgevano tutto il corpo, ed arrivavano ſino al collo del piede, la cappa, o cappuccio di coteſte cocolle era lungo un piede in quadro, non compreſo l'orlo. Un' antico Monaco di Ciſtello (a) rimproverava a quelli di Cluni, che la loro cocolla non era nè cocolla, nè ſcapolare „ Non è cocolla, dicea egli, poi„ chè non avendo le maniche, non ſi raſſomiglia alle ſei ale del Cherubi„ ni, come vuole Bonifacio IV., (b) e non è tampoco ſcapolare, poichè „ è tanto larga, che cuopre non ſolamente le ſpalle, ma ancora le braccia.„

Nell'Ordine di Ciſtello la cocolla era un'abito lungo col cappuccio, e colle maniche, ma meno larghe delle noſtre. Santa Ildegarda nel ſuo Commentario rappreſenta il froc dei Benedettini del ſuo tempo, quaſi come quello de' Benedettini Riformati: *Veſtis ampla, & ad talum deſcendens, manicis brevibus, & manum modice praecedentibus, duobus quoque gironibus in utroque latere, ſub aſcella deorſum profluentibus, cui caputium deſuper adhæret.*

I Padri della Congregazione di Burſfeld, che ſembrano aver imitato più eſattamente le antiche coſtumanze dell'Ordine, ſomminiſtrano ai loro Monaci il froc, la cocolla, lo ſcapolare, la tonaca, la camicia di lana, il collare, le calze, le pellicce, le mutande, i calzoni, i ſcarpini, i fazzoletti, e le ſcarpe. Il froc, ſecondo loro, è un'abito ritondo colle maniche, che arriva ſino ai talloni, ed anche più baſſo, ma che però non iſtraſcina, ed è della circonferenza di ſette, od otto braccia, le maniche deono eſſere larghe un braccio, e lunghe un braccio più oltre l'eſtremità delle dita; il cappuccio dee arrivare da ogni parte ſino alla metà delle ſpalle, e per di dietro, ſino alla cintura. I Monaci deono di giorno portare il froc in Chieſa, ed in Refettorio, ed in ogn'altro luogo.

La cocolla è un'abito ritondo, e ſenza maniche, di cui ſi ſervono quando dormono, e poſſono anche ſervirſene per l'Ofizio della notte.

Lo ſcapolare è l'abito, che aſſegna S. Benedetto per l'opera manuale. I Monaci in virtù di un certo Indulto della Santa Sede, lo portano ſotto gli abiti Sacri, anche quando celebrano la Santa Meſſa, allo ſcapolare è anneſſo un cappuccio; conſiſte in due pezzi di drappo della larghezza di mezzo braccio, i quali uno davanti, e l'altro di dietro vengono giù pendenti ſino ai talloni.

Ogni Monaco dee avere due toniche, (o ſia due veſti) l'una nera, e l'altra bianca, colle maniche ſtrette, e ſenza pieghe, che arrivino ſino al collo della mano, queſto veſtimento è ſenza piegature, e ſenza tagliature.

In oltre dovrà avere due camicie di lana, da affibbiarſi davanti il petto, e ſotto il mento, allo ſteſſo modo delle toniche, ed a queſte vi ſaranno attaccati i collarini.

Di più dovrà avere alcune calze (*caligas*) di lana, le quali all'Inverno dovranno eſſere più lunghe, per poterle attaccare alla cintola, (*bracile*) ed all'Eſtate più corte, per poterle legare ſotto il ginocchio.

Dovrà avere parimente certe pellicce di capra, o di montone per l'Inverno,

---

(a) Vide Dialogum Ciſtercienſ. cum Cluniacenſ. tom. 5 Theſauri Anecdot. pag. 1639.

(b) Vide Damianum Opuſcul. 28. p. 225.

Un cappuccio ſpaccato in due bande ſopra le ſpalle, che non ſarà giammai lecito portare, ſe non ſe ſotto l'abito regolare, (veriſimilmente ſotto il froc.)

Due fettucce, (veriſimilmente due cintole,) una di lino, e l'altra di lana per la notte, e per le opere manuali.

Due, o tre paja di ſcarpini.

Tre o quattro calzoni, o ſia mutande (*femoralia.*)

Un *bracile* di lino, ovvero di cuojo di cervo. Coteſto *bracile* era veriſimilmente una larga cintola, o ſia cinturone,

Un Fazzoletto (*ſudariolum, ſeu mappula.*)

Una cintola di cuojo di cervo.

Due, o tre paja di ſcarpe, altre delle quali ſaranno più ſtrette, e più ſemplici, e dovranno eſſere alte quattro dita ſopra la noce del piede, e le altre ſaranno più lunghe, e foderate di feltro ſino alla metà della gamba, od anche più, per l'Inverno, coteſte erano una ſpecie di ſtivaletti.

L'abito dei Novizj era ſimile alla cocolla, eccetto che era aperto dai due lati.

Sin qui ho ſtimato di riferire a lungo ciò, che riguarda gli abiti aſſegnati nei Statuti della ſuddetta antica, e ragguardevole Congregazione.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ſopra queſto Capitolo, chiamano la cocolla Monaſtica col nome di froc, *floccus*, conforme la Clementina *Ne in agro*, ed ordinano, che coteſti frocs ſiano lunghi un dito ſopra terra; che le maniche ſiano lunghe un braccio, ed un terzo di ſeſto, e larghe tre quarti, e mezzo, oppure, ſecondo le Coſtituzioni di S. Vitone ſtampate nel 1625., lunghe mezzo braccio più della mano diſteſa, e larghe mezzo braccio, e un palmo, o ſei dita.

Da tutti gli Antichi ſi vede, che la cocolla, o ſia il froc era l'Abito proprio dei Benedettini, Coteſt' Abito ſi dava anche ai fanciulli, che dai loro Parenti venivano offerti al Moniſtero, ma a loro ſi dava, ſenza il camaglio, e quando erano fatti più grandi, e che era il tempo della loro conſacrazione, ſi laſciava loro la cocolla, e leggevano l'atto della profeſſione, ricevevano la benedizione, ed il bacio di pace dall' Abate, il quale metteva loro in capo il camaglio, o ſia il cappuccio. (a) *Mittat ei capellum in capite.*

IN HYEME VILLOSAM, IN ÆSTATE PURAM. *La cocolla per l'Inverno ſarà peloſa, e quella per l'Eſtate ſarà raſa.* Gli antichi Monaci anno ſenza dubbio preſo occaſione da queſto paſſo di uſare le pellicce, e le fodere, con cui foderavano le loro frocs, e cocolle, principalmente all' Inverno. Quindi ancora, ſino al tempo d'Ildemaro, molti portavano la *melote*, o cocolla foderata. S. Benedetto ſteſſo, ſecondo che dice S. Gregorio Magno, (b) portava coteſto veſtimento, poichè San Placido, quando da S. Mauro fu tratto dall' acqua del lago, diceva che in quel ſuo pericolo gli era ſembrato di vedere la *melote* di S. Benedetto ſuo Abate, ſpiegata ſopra di ſe, e finalmente da queſto termine *villoſa* ſono derivati quei *gonna, capellum, pelliceam*, quei cappucci, o camagli foderati, uſitati nell' Ordine di Cluni, e quelle melote, o pellicce, che ſi uſavano in certi Moniſteri dell' Ordine, le quali erano tanto prezioſe, che a Monte Caſſino no non ſi portavano per economia. Bernardo di Monte Caſſino nel ſuo Commentario ſoſtiene, che la cocolla non dee eſſere ſenza pelliccia. *Intelligunt quidam, quod de panno debeat fieri villoſa, id eſt, quod velut ovis ſit ad miniſtrandum calorem. Alij vero dicunt cucullæ pellem ovinam cum ſuo vellere jungi debere, ſed qualiſcunque ſit cuculla, cum vellere debet eſſe, ut frigus propellat.*

(a) Guido Diſciplina Farfenſ. cap. 17. pag. 100. (b) Gregor. l. 2. Dialogor.

La cocolla alle volte era fatta di pelle, o di paglia, o di quella tela groſſa, con cui s'imballano le mercanzie, come appunto ſi vede dalla Regola del Maeſtro, (a) il quale vuole, che ſi dia una cocolla di queſta ſorta a quelli, che ſervono in cucina. *Cucullus ex ſegeſtri*, o ſiasi *Cucullas ſegeſtras*, *ſegeſtrum* poi, o ſia *ſegeſtro* ſignifica tela groſſa, ed è ſinonimo di *teges*, ſtuoja, o di *pellis*, pelle. (b) Nell' Ordine di Cluni ſi facevano le cappe, o cappucci di pelle di agnello, o di gatto. *Capellum de pellibus ovinis, ſive catinis*, e Bernardo di Cluni: (c) *Capellum de pellibus*; e poco dopo *Omnia pellicia ſint generis agnini, & albi; coopertoria vero aut de agno, aut catinis, aut putois, ſive leporum, & nunquam de alio genere majoris pretij.* Tutte le pellicce di agnello, o di pelli bianche, le coperte dei letti erano di pelle di agnello, o di gatto, (*catinis*) o di Donnola (*putois*) o di lepre, nè giammai ſi portavano pellicce prezioſe.

Nell' Ordine di Cluni (d) i Monaci veſtivano ſopra la cocolla quell' Abito, che eglino chiamano froc, ed era loro vietato l'andare a cavallo all' Eſtate ſenza froc, e con la ſola Cocolla, ma però quando faceva caldo aſſai, arrivati che foſſero all' oſteria, poteano cavarſi il froc, e ſtare in Cocolla. La pelliccia ſi veſtiva ſopra il froc, e queſta copriva tutto il corpo, e non era permeſſo ſedere nè ſopra la propria gonnella, nè ſopra la pelliccia.

Queſto conferma ciò, che abbiamo già oſſervato, cioè, che i Monaci di Cluni chiamavano *Cocolla* ciò, che la Regola chiama *Scapolare*, o *froc*, ciò, che S. Benedetto chiama *Cucolla*, e che oltre il froc di lana, ne aveano anche un' altro di pelliccia: *pelliceam*.

In tutto l'Ordine di S. Benedetto, io non ſo che altri, che i Monaci di S. Vaſt d'Arras (e) portino anche al preſente una pelle nera, con un cappuccio quadro per di dietro, e credo, che non ſe ne ſiano mai portati nè nell' Ordine di Ciſtello, nè tampoco in quello dei Certoſini, i quali da principio non ebbero altra Regola, che quella di S. Benedetto. E' bensì vero, che il Concilio di Aquiſgrana aſſegna a ciaſchedun Monaco due Cocolle, due cappe, o camagli, un rocco, o ſia frocco, e due pellicce, (f) che arrivavano ai talloni. *Cucullas duas, cappas duas, roccum unum, pellicias uſque ad talum duas*, e ſenza dubbio, a tenore di coteſto Concilio, gl' Iſtitutori dell' Ordine di Cluni preſero le pellicce, e le fodere, da eſſi loro uſate.

Ma in vece, che S. Benedetto concedeva ai ſuoi Monaci due ſoli abiti, cioè la *Cocolla*, e la *Tonaca*, i Padri di Aquiſgrana, loro ne concedettero tre, o quattro, non computato lo ſcapolare, che ſi portava ſolamente quando ſi lavorava, cavataſi prima la Cocolla, ed in vece, che non dovendo portare una ſola Tonaca, ed una ſola Cocolla per volta, portavano il flocco, la cocolla, la cappa, la gonna, e la pelliccia, il che era manifeſtamente contro la Regola.

(a) Regula Magiſt. cap. 81. (b) Conſuetud. Hirſaug. c. 37. (c) Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 5. p. 146. (d) Vide Villelm. Conſtitut. Hirſaugenſ. lib. 2. c. 26, & cap. 70. p. 450. Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. cap. 2. p. 140. (e) Eliot Hiſtoire des Ordres Religieux Tom. 6. p. 263. 264. (f) Concil. Aquiſgran. Can. 22.

Inoltre è incertiſſimo ſe in queſto luogo *villoſa Cuculla* ſignifichi Cocolla ſoderata, io piuttoſto crederei, che ſignificaſſe una Cocolla di drappo, ſia di panno peloſo, col ſuo pelo, e col fiocco, che non ſia nè levato col pettine, nè conſumato coll' uſo. Teodemaro, nella ſua Lettera ſcritta all' Imperatore Carlo Magno, dice, che la Cocolla ordinariamente era teſſuta col pelo: *Hoc genus veſtimenti ſolet cum villis texeri*. Gli antichi Latini uſano frequentemente la voce *villus*, e *villoſus* in queſto ſenſo. Marziale (a)

Stragula purpureis lucent villoſa tapetis.

Ed in un altro luogo (b)

Tempore brumali non multum lævia proſunt,
Calfaciunt villi pallia veſtra mei.

Gli Antichi uſavano parimente certe tele velute, o peloſe, in vece dei drappi, o ſia tappeti da coprire le tavole prezioſe di cedro, ed in vece delli ſciugatoj per aſciugare le mani, ed i piedi, quando ſi lavavano. (c)

Nobilius villoſa tegant tibi lintea citrum.

E S. Bonifacio, Arciveſcovo di Magonza, (d) „ Io vi mando, dice, „ un pezzo di tela veluta, per aſciugare i piedi dei Servi del Signore, „ quando gli avrete loro lavati. *Et villoſam unam ad tergendos pedes, cum* „ *laveris, Servorum Dei* „. Anche il nome di *floccus*, o *frocus*, deriva veriſimilmente dai fiocchi di lana. *flocci*, che reſtano nel panno, quando non è ancora pettinato.

Così pure non è maggiormente certo, che *villoſus* ſignifichi peloſo, nel ſenſo di quelli, che prendono *Cuculla villoſa* per una Cocolla foderata di pelliccia. In Latino ſi dice ottimamente

Mollibus villis albo greges.
Pecore con la loro lana. Ovid. Faſt. 4.

Udis villis merſatur aries, Virgil. 3. Georgic.

Conficere, & contexere villis ovium. Cicer. l. 2. de Nat. Deor.

ſi dice anche: *cauda villoſa*, *pelles villoſæ*, parlando delle pelli, che anno il loro pelo. *Terga villoſa leonis*, il dorſo peloſo di un leone. *Urſa villoſa*; un' orſa carica di pelo. *Vellus villoſum, villiſque ſetis pectora ſemiferi,*

(a) Martial. l. 14. epigr. 147. (b) Ibidem epigr. 136. (c) Idem l. 14. epigr. 138. (d) Epiſt. XI.

ruferi, &c. E questo è il significato naturale di cotesto termine, e dei drappi si dice solamente per metafora.

IN ÆSTATE PURAM. *All' Estate rasa.* *Pura* in questo luogo è il contrapposto di *villosa*. Questo termine significa semplice, raso, unito, fino, sottile.

ET TUNICA. *Ed una Tonaca*. Il termine *Tunica* deriva dal Greco *Chiton*, ovvero dall' Ebreo *Chetoneth*. La Tonaca appresso gli Ebrei, i Greci, ed i Romani, era l'abito, che si portava di sotto, ed immediatamente sopra la carne. Le Donne Romane aveano bensì le tonache con le maniche, ma non già gli Uomini, e Virgilio rimprovera i Frigj, perchè portassero le Tonache con le maniche. Eneid. 9.

Et Tunicæ manicas, & habent redimicula mitræ.

Le Toniche, e Dalmatiche, di cui ci serviamo nel ministero dell' Altare, anno conservato qualche rassomiglianza con le antiche Toniche, che erano senza maniche. Dicesi, che i Papi S. Silvestro, Marco, Giulio, e Liborio, (a) abbiano usato il *Collobium*, o sia Tonaca della figura, poco più, poco meno, di quelle dei Monaci di Egitto, e che dopo sieno state ridotte a quella figura, che la vediamo al giorno d'oggi. Si possono vedere le figure di S. Benedetto, e di Giovanni, Abate di Monte Cassino, Tom. I. *Annal. Benedictin.* p. 221. (Vedi la figura X.)

S. Girolamo chiama *Lebeton*, (b) ciò, che Cassiano chiama *Colobium*. Questa seconda voce deriva dal Greco, e significa, ritagliato, accorciato, mozzato. *Lebeton* può anche derivare dall' Ebreo *Leb*, ovvero *Lebab*, cuore, poichè cotest' abito copriva il petto, ma piuttosto si può dire, che derivi da *Lebat*, che significa abito, feltro, o finalmente può venire dall' Ebreo *Lebusch*, che in Caldeo si dice *Lebath*, vestire.

Gli antichi Monaci di Egitto usavano la Tonaca di lino, con le maniche tanto corte, che non passavano il gomito, e la chiamavano *Colobium*. *Colobiis lineis induti, quæ vix ad cubitorum ima pertingunt, nudas de reliquo circumferunt manus*, dice Cassiano. (c) Alcuni antichi Monaci di S. Benedetto, secondo che riferisce il Padre Martene, (d) portavano la Tonache senza maniche, ma in tutte le figure, o pitture, che ho veduto io, ho sempre veduto le Toniche con le maniche. Ildemaro dice, che la Tonaca deve esser di lana: *Tunica de lana intelligenda est*; e tale appunto è sempre stato l'uso dell' Ordine. Il Maestro nella sua Regola (e) vuole, che ai Servienti settimanarj di cucina si diano le Toniche di sacco: *Tunicas ex sacco*, cioè di robe grossolana, dura, di tela grossa, o piuttosto fatte di lana grossa, di capra, o di becco.

I Commentatori, (f) e l'uso quasi generale dell' Ordine, ci rappresentanò le Toniche senza cappuccio con le maniche molto strette, che arrivano fino al collo della mano, o fino al secondo nodo delle dita. *Ad secundos digitorum nodos pertingere.* Cotest' Abito era lungo, ed arrivava fino al piede, ed avea certe punte ſul fianco, che ſi allargavano dal baſſo in giù, acciocchè diventaſſe più ſciolto, e comodo, per camminare più liberamente.

(a) Anselm. Lucens. Decretor. Collect. apud Gratian. in Cassian. l. 1. c. 5. (b) Hieronym. Præfat. in Regul. S. Pacom. (c) Cassian. l. 1. c. 5. (d) Martene in Reg. S. Benedicti c. 55. p. 721. Vide libr. 1. Miracul. S. Benoni c. 6. Vita S. Austerbertæ c. 10. Vita S. Gudati n. 16. Sæculi 3. Benedict. (e) Reg. Magist. c. 81. (f) S. Hildegarda. Bernard. Cassin. Paher. in hunc locum.

Ciò non oſtante però ſi pretende, che gli antichi Monaci di Fulda aveſſero il cappuccio attaccato alla Tonaca, ed alcuni ſi sforzano di provarlo con certe antiche figure di due Monaci di coteſt' Abbazia, fatte ſtampare dal Brovero nel ſecondo libro dell' Antichità di Fulda. (Vedi le figure 6. 7. 8.) Ma io credo, che ſia ſtata preſa la Cocolla, o lo ſcapolare di coteſti Religioſi, in vece della loro Tonaca. Io faccio maggior caſo di ciò, che ſi legge negli Statuti di Lanfranco, ed altrove, (a) cioè, che ai Novizj ſi dava la Tonaca, con attaccato il cappuccio. Ma queſto ſi faceva, perchè, quantunque ai Novizj ſi daſſe la Cocolla, o ſia il ſiocco, ciò non oſtante non ſi dava loro la cappa, o cappuccio benedetto, *capellum*, ſe non quando facevano la profeſſione, come lo abbiamo oſſervato poch' anzi, e come ſi può vedere nei Riti antichi.

Secondo le Coſtituzioni di Monte Caſſino, la Tonaca dee eſſer chiuſa da tutte le parti in baſſo, e dee arrivare ſino al collo dal piede, le maniche deono eſſere larghe tanto, che poſſano capire il pugno dell' altra mano. Coteſte Toniche non anno attaccata cappa, nè cappuccio veruno.

Ma ſecondo gli Uſi di Ciſtello, (b) la Tonaca dee avere il ſuo cappuccio, ed il Padre Giuliano Vernier, dice di aver veduto a Chiaravalle l' anno 1612. una Tonaca, fatta ſul modello di quella di San Bernardo, con un cappuccio quadro, con le maniche della lunghezza del braccio, e larghe quanto baſtava per contenere i due pugni delle mani, ſarebbe difficile il moſtrare la figura di un Monaco veſtito con la ſola Tonaca, poichè ordinariamente non comparivano mai in pubblico con tale Abito, ma ſempre veſtiti o in frocco, meſſo ſopra la Tonaca, o in ſcapolare, e Tonaca, lo ſcapolare però era col cappuccio, come oſſerveremo ben preſto.

Se è vero, come lo abbiamo già detto, e come non ſi può mettere in dubbio, ſe è vero diſſi, che la Tonaca foſſe l' Abito interiore, che ſi veſtiva immediatamente ſopra la carne, biſogna dire, che San Benedetto non abbia conceduto ai ſuoi Diſcepoli l' uſo delle camicie, nè di lino, nè di lana, e che la pratica, oggi giorno univerſale in tutto l' Ordine, di portare le camicie di lana, ſia una mitigazione, introdotta poſteriormente a S. Benedetto, e veriſimilmente per maggior pulizia, ed a motivo della infermità di molti, non avendo i più ſaggi, e più zelanti Riformatori creduto di peccare contro lo ſpirito della Regola, col permettere una camicella di lana ſotto la Tonaca eſteriore, principalmente in tempo, che già quaſi tutto l' Ordine avea adottato il color nero, che impediva il lavare la Tonaca eſteriore, quantunque S. Benedetto aveſſe già avuto la connivenza di permettere, che ſi lavaſſe, a motivo della pulizia, ed a motivo, che i Monaci dormivano veſtiti con tale Abito.

Quindi noi vediamo, eſſere antichiſſimo nel noſtro Ordine l' uſo delle camicie di lana. La Regola del Maeſtro Cap. 80. aſſegna ai Monaci all' Inverno una camicia di tela groſſa, ed un' altra Tonaca per la notte. *Groſſam quotidianam flammam, & tunicam aliam nocturnam.* S. Ferreolo Capit. 31. proibiſce di portare le toniche di tela, ſotto preteſto di debolezza, ſezza, o di delicatezza. San Benedetto di Aniane (a) concedeva ai ſuoi Religioſi due camicie di lane, o di ſtamina: *duas ſtamineas*. Il Concilio di Aquiſgrana (b) ne concede parimente due: *duas camiſias*, ed altrettante ſe ne davano ai Monaci del Moniſtero di Farfa, (c) ed a quelli dell' Ordine di Cluni. S. Fruttuoſo avea uſata la ſteſſa moderazione verſo i ſuoi, (d) come pure fece anche l'Autore della Regola ſcritta per i Solitarj. (e) Uldarico, Veſcovo d'Ausbourg nel decimo Secolo, portava, ad imitazione dei Monaci, un'Abito di lana ſu la carne: *Semper autem ſuae laneum apponens veſtimentum, & regulam ſequens Monachorum*. Sant' Anſegiſdo Abate di Fontanelle, dava ai ſuoi Monaci le camicie di lana bianca. La pratica dell'Ordine è molto uniforme, ma ſi è ſempremai uſata tutta la diligenza per vietare ai Monaci, che godono buona ſalute, l'uſo del pannolini. I Papi anno ſopra di queſta materia promulgate molte Bolle, (f) ed anno ordinato, che non ſi doveſſe uſare altro, che le Tonache, o ſia camicie di lana.

(a) Statuta Lanfranc. c. 19. Conſuetud. Farf. Conſuetud. S. Benigni Divion., &c. Martene de Antiq. Monac. Ritibus lib. 5. cap. 4. (b) Liber. Inſtitut. Ciſterc. c. 70.

Nell' Ordine di Cluni, (g) ſi permetteva ai fanciulli, che portaſſero le camicie di lino, o ſia di canape. S. Aelredo, nella ſua Regola per le Monache Rinchiuſe, (h) concede loro parimente l'uſo delle camicie, ma fatte di tela groſſa: *duas de ſtupacio camiſias*. I primitivi Padri di Caſtello, che facevano profeſſione di non aggiugner nulla alla Regola, non ſi facevano tampoco lecite le camicie di lana: *Veſtitus ſimplex*, dicevano, (i) *& vilis, abſque pelliceja, camiſija, ſtamineis, qualem denique Regula deſcribit*. S. Roberto Abate di Moleſme, ne avea loro dato l'eſempio, col ricuſare ogni raddolcimento, non conceſſo dalla Regola di S. Benedetto. (k) Preſentemente anche i Padri ſteſſi della Trappa, e di Orval portano le tonicelle, o ſiano camicie di ſargia. La miſura delle camicie degli antichi Monaci di Farfa, che imitavano le Coſtumanze di Cluni, era, che legate con la cintola, doveſſero arrivare ſino al collo del piede: (l) *Staminiam talem menſuram habere, ut poſſit ullum pedis malla pertingere*. La coreggia, con cui ſi cingeva la camicia, era larga un dito. Dopo, che è ſtato introdotto l'uſo delle mutande, e dei calzoni, ſi ſono accorciate le camicie di lana.

SCAPULARE PROPTER OPERA, *Uno ſcapolare per le opere manuali*. Il nome *Scapulare* viene dal Latino *ſcapula*, ſpalle, perchè lo ſcapolare copriva le ſpalle, in modo, che però laſciava le braccia in libertà per poter travagliare, il che non faceva la cocolla, la quale aſſerrava la perſona da ogni intorno. Le antiche pitture rappreſentano lo ſcapolare, come un'abito, che copre il capo, e le ſpalle, e che viene giù per davanti, e di dietro, alcune volte ſino alle ginocchie, ed alcune volte ſolamente ſino alle coſcie. Nelle figure ſtampate dal Mabillon, (m) ſe ne vedono d'ambedue le ſorti, non anno cintola nè ſopra lo ſcapolare, nè ſopra la tonaca, i loro ſcapolari erano rotondati in fondo, ed andavano allargandoſi in alto, ſulle ſpalle, quaſi come quelli dei Padri Minimi, o quelli del Terz' Ordine di S. Franceſco,

---

(a) Vita S. Bened. Anian. ab Ardone ſcripta. (b) Concil. Aquiſgran. Can. 22. (c) Conſuetud. Farfenſ. c. 47. p. 118. (d) Fructuoſ. Reg. cap. 4 (e) Regul. Solitar. cap. 49. (f) Zachar. Papa apud Baron. an. 744. Innoc. III Gregor. IX. Nicolaus IV. Bulla ad Cluniac. Benedict. XII. (g) Udalricus lib. 3. cap. 8. (h) Aelredi cap. 10. (i) Lib. Inſtitut. Ciſterc. cap. 4. Vide & Sigeberti Chron. (k) Orderic. Vital. Hiſt. l. 5. (l) Guid. Diſciplina Farfen. c. 4. p. 90. (m) Tom. I. parte 2. Scapulare, Italic.

Nelle Vetriate di Hoslach ſta rappreſentato S. Fiorenzo veſtito in ſcapolare, con la cintola al di ſopra, e lo ſcapolare in fondo è quadro. Gli antichi raſſomigliano (a) lo ſcapolare alla Croce del Salvatore, perchè in fatti è più largo ſulle ſpalle, e va riſtrignendoſi nel calare in giù per davanti, e per di dietro. Bernardo di Monte Caſſino deſcrive, come noi ſtiamo dicendo, lo ſcapolare dei Monaci del ſuo Moniſtero, e di quelli di Caſtello, ma ſoggiugne, che a Monte Caſſino ſi lega lo ſcapolare alla cintura, in larghezza di tre dita, acciocchè non impediſca i Monaci quando lavorano, che i Monaci non ſi veſtono mai con i paramenti dell'Altare, ſe non anno lo ſcapolare, o la cocolla, che quelli di Cluni, e gli Oltramontani, che vale a dire, i Monaci di Francia, e di Germania, danno a coteſto ſcapolare il nome di *cocolla*, e portano ſotto un'Abito con le maniche, e ſenza cappuccio, che eſſi chiamano *froc*. Smaragdo dice, che ſino al ſuo tempo lo ſcapolare ſi chiamava già col nome di cocolla.

Ildemaro dice, che lo ſcapolare è quell'Abito, che i Greci chiamano *ſchema*, con cui eglino coprono il capo, e che lo cingono a mezza vita, ed è molto ſimile, dice egli, a ciò, che noi chiamiamo *melote*. Si legge nella Vita di San Giovanni Abate di Pulſano, vicino al Monte Gargano, che un Monaco del di lui Moniſtero, (b) eſſendo ſtato preſentato al giudizio di Dio con lo ſchema, ma ſenza ſcapolare, fu ciò non oſtante riconoſciuto per vero Figliuolo di S. Benedetto, „ perchè „, dice l'Autore di coteſta Vita, „ San Benedetto ha permeſſo ai ſuoi Monaci, „ che quando lavorano, poſſano ſervirſi dello ſchema, in vece dello ſca„ polare „. *Sanctus Benedictus conceſſit Monachis, ut ad opera manuum pro ſcapulari ſchema haberent*.

Ma queſto però non è vero, ſtando al rigore del Teſto della Regola, la quale non parla punto dello ſchema, e ſolamente concede lo ſcapolare per l'opera delle mani. Lo ſchema, che appreſſo i Monaci Greci ſignifica tutto l'Abito Monaſtico, in queſto luogo, a mio parere, potrebbe ſignificare uno ſcapolare ſenza cappuccio, quale ſogliono portare in viaggio molti Benedettini di Germania. I Monaci di Oriente non portano ſempre il cappuccio, ſi vede dall'Eucologio dei Greci, che quando facevano la profeſſione, ſi dava bensì a loro il cappuccio con ſolenni cerimonie, ma però dopo otto giorni lo deponevano (c) allo ſteſſo modo, che ſi levava ai Neofiti battezzati, dopo l'ottava.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino, (d) vogliono, che lo ſcapolare dei Monaci ſia una mezza quarta più corto della tonaca, e largo tutta la larghezza della ſaja. Nelle nuove Coſtituzioni di S. Vitone, ſtampate dopo l'anno 1625., è ſtato ordinato, che lo ſcapolare ſia due dita più corto della tonacha, e largo tutta la larghezza della ſaja, o raſcia. Gli ſcapolari dei Novizi denno eſſere più corti, e più ſtretti, e denno arrivare ſolamente alle ginocchia.

E' da oſſervarſi, che nella enumerazione degli abiti, che ne fa il Concilio di Aquiſgrana, non ſi parla dello *ſcapolare*, come non ſe ne parla tampoco nelle coſtumanze di Cluni, perchè ſotto il nome di cocolla eglino intendevano lo ſcapolare, Teodemaro nella ſua Lettera ſcritta a Carlo

---

(a) Evag. Tom. 3. Monument. Eccleſ. Græc. pag. 60. Vide Menard. in Concord. Reg. cap. 62. § 2. (b) Bolland. ad Junii Tom. 2 pag. 54 (c) Euchololog. Græcor. p. 519 520. 521, &c. (d) Ita antiquæ Conſtit. Caſſin., & Vitonianæ editiones an. 1610.

Magno dice, che S. Benedetto permette ai ſuoi Monaci uno ſcapolare per le opere manuali, che coteſt'abito copriva la teſta, e le ſpalle, e che lo uſavano anche quaſi tutti i Contadini d'Italia: *Quo veſtimento pene omnes in hac terra ruſtici utuntur*; e ſoggiugne, che a Monte Caſſino i Monaci, in vece di ſcapolare, portavano una ſpecie di melote di drappo groſſolano, diverſa dallo ſcapolare, in quanto che avea le maniche, che arrivavano ſino al collo della mano.

Da tutto ciò, che abbiamo detto finora, ſi vede, che lo ſcapolare, da S. Benedetto conceſſo a' ſuoi Diſcepoli, era un'arneſe, che copriva il capo, e le ſpalle, e che veniva giù davanti, e da dietro ſino alla metà del corpo, che è ſtato chiamato con diverſi nomi, e che in Francia più comunemente ſi chiamava cocolla, ed in Italia *Schema*, *Melote*, ovvero Scapolare.

Quantunque però originalmente foſſe ſtato deſtinato ſolamente per le opere manuali, ciò non oſtante ſuſſeguentemente è ſtato conſiderato per l'abito eſſenziale dei Benedettini, ed è ſtato introdotto l'uſo di non portare la cocolla, ſe non nelle cerimonie, in vece, che altre volte non ſi deponeva la cocolla, ſe non quando ſi dovea lavorare, o quando ſi andava a dormire. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino anche preſentemente non permettono di laſciare lo ſcapolare nemmeno alla notte, quando ſi va a dormire, per non incorrere la ſcomunica, (*) permettono però in caſo di malattia grave, e pericoloſa, di potere ſtare con un certo ſcapolaretto ſenza cappuccio, detto *Haſta*, o *Pazienza*, e dichiarano, che queſto ſi poſſa fare, ſenza pericolo della ſcomunica. Noi altri quando lavoriamo, o quando andiamo a dormire, ſi ſerviamo delle tonicelle, o ſottane, le quali deono eſſere lunghe un quarto di braccio da terra, ſecondo le Coſtituzioni di Monte Caſſino, ovvero un palmo, e mezzo, o ſia otto dita ſopra il collo del piede, ſecondo le Coſtituzioni di San Vitone, ſtampate l'anno 1625., e ſuſſeguentemente, al di ſopra poi portiamo uno ſcapolaretto col cappuccio.

Nel Cap. XXII. abbiamo già parlato delle cintole, delle quali San Benedetto in queſto luogo non ne parla, quantunque ſia certiſſimo, che i Monaci le uſavano, e le cingevano ſopra la tonaca.

INDUMENTA PEDUM, PEDULES, ET CALIGAS. *Avranno per loro calzamenti le calze, e le ſcarpe*, Io traduco in *calze*, e *ſcarpe* le parole del Teſto, le quali appreſſo i Commentatori patiſcono di gravi difficoltà. *Pedules* deriva dal Greco *pedila*, che ſi trova ſpeſſo uſato da Eſiodo, e da Omero in ſignificato di calzamento, e deriva da due termini Greci, uno de' quali ſignifica il *piede*, e l'altro ſignifica *involgere legare d'ogni intorno*. (a) Eſiodo dà a Mercurio certi *pedila alata*, (b) calzamenti alati, ed a Giunone i *pedila d'oro*, (c) Omero ordinariamente ai ſuoi Eroi dà *pedila pulcra*, calzamenti viſtoſi, e dice, che il buon' Eumeo ſi faceva li *pedila*, tagliando certe coreggie in un cuojo di bue di diverſi colori. (d) Coteſti *pedila* erano quelli, che Ovidio chiama *vinculum pedis*, e che deſcrive Virgilio con queſte parole. (e) *Pedum circumdat vincula plantis*.

(*) Ibidem *Sine quibus* (Caputio, & ſcapulari) *caſu graviſſimæ infirmitatis, cum haſta tantum, ſive patientia, credimus abſque periculo excommunicationis poſſe Fratres noſtros ſtare*. (a) Πέδιλα ἀπὸ τοῦ πόδας ἑλίσσειν. (b) Πτερόεντα πέδιλα. (c) Heſiod. Theogon. V. 12. (d) Homer. Odyſs. (e) Aeneid. 8.

Quindi ſecondo l'idea degli antichi *pedules*, o *pedula* deono eſſere un calzamento ſimile ai ſandali di Mercurio, ai borzacchini degli Eroi, ai ſandali, che altre volte portavano gli Uomini, e le Donne, più o meno preziosi, e belli ſecondo la riſpettiva loro condizione, e poſſibilità. Ma io non credo, che San Benedetto l'abbia inteſo in queſto ſenſo, perchè *caliga*, del qual termine egli parla nello ſteſſo luogo, ſignifica parimente un calzamento, che comunemente ſi prende per una ſcarpa, un borzacchino, un ſandalo ec.

Secondo Ildemaro, *pedales* erano un veſtimento, fatto in forma di calzoni *In modum tribuci facta ſunt*: io leggo: *in modum tubraci*. Ora ſecondo S. Iſidoro, *tubracum* è chiamato con queſto nome, perchè *tibias, bracaſque tegunt, tubraci quod a bracis ad tibias uſque pertendant*. Le *pedales* dunque erano certi calzoni, che cuoprivano le coſcie, e che venivano giù fino alle gambe, ed anche fino ai piedi, come lo dice in queſto luogo Ildemaro. *Cuoprono*, dice, *i piedi, e per queſto ſi chiamano pedales, poichè ſi mettono ai piedi. Vi ſono molti Monaci, i quali a motivo del ſudore tagliano quella parte, con cui ſi veſte il piede, per così ſparagnare la fatica di lavare le pedules.* Queſta è la traduzione del Teſto di Ildemaro, donde abbiamo l'idea di mutande attaccate, ed unite colle calze, che alcuni Monaci tagliavano nel piede in forma di ſtivaletto, o di calza a ſtivallo, per non averle a lavare tanto frequentemente.

Se poi vogliamo dire, che *tribucum* ſia diverſo da *tubracum*, ſi potrà ſpiegarlo comodamente per una voſa, o ſtivaletto. I noſtri Contadini chiamano i loro ſtivaletti *trebouſſes*, e nelle antiche Coſtumanze di Gelone io leggo, (a) che i Novizj doveano, quando entravano in Moniſtero, portare due paja di *tribucum*, che erano diverſi dai calzoni, dalle mutande, e dalle *ſoliga*, delle quali ſe ne fa menzione nello ſteſſo luogo. Pietro il Venerabile (b) dà ai ſuoi Monaci certi *tribucos*, & *pedules*, diverſi dai *femoralia*, e pare, che ſotto queſti termini egli intenda le calze, o le ſcarpe.

Altri credono, che *pedales* ſiano ſemplici ſcarpini di lana. (c) Se volete fare il ſegno *di pedules*, *fate primieramente il ſegno generale di ſcarpa, poi toccate la manica della voſtra cocolla*, per dinotare, che ſono di lana. Per diſtinguere poi *le pedules* di pelliccia, *fate il ſegno delle ſcarpe da giorno, e poi aggiugnete il ſegno delle pelliccie*. La Regola del Maeſtro Cap. 81. aſſegna ai Monaci *le pedules* di pelliccia per quando all'Inverno dicono l'Ufizio della notte. *In Hieme ad Nocturnos, pedulibus utantur pellis propter frigus pedum*.

Bernardo di Monte Caſſino, dice: i Monaci oltramontani, relativamente a lui, che vale a dire, i Franceſi, ed i Tedeſchi uſano gli ſcarpini ſeparati dalle calze, e che alla notte ſi levano gli ſcarpini, ritenendo le calze, e che queſto lo fanno per cagione della ſalute, ed acciocchè l'umidità, ed il ſudore dei ſcarpini non abbia ad arrecar loro qualche danno alla teſta, od alla ſalute. Molte traduzioni Franceſi traducono i termini *pedules*, & *ſoliges* in ſcarpini, o ſcarpe.

(a) Apud Martene de Antiq. Monach. Ritibus l. 5. c. 2. pag. 272. (b) Petr. Venerab. Statut. tom. 5. Miſcellan. Baluzii p. 432. (c) Villelmi Conſtitut. Hirſaug. c. 16. p. 391. Et Bernard. Cluniac. c. 17. p. 171.

Altri credono, che *pedules* significhi in generale tutto quel, che cuopre il piede, o sia di cuojo, o di tela, o di lana. Smaragdo lo spiega col termine di scarpe, *calceos*, e per *caligas* egli intende i sendali, *subtalares, seu soccos*, che si legano, e si affibbiano sul collo del piede. Niccolò da Frattura intende anch'egli, sotto il nome di *pedules*, le scarpe di cuojo, e sotto quello di *caligas*, le calze di lana. *Pedules de corio, & caligas de lana*. Boerio pare che dica, che San Benedetto abbia voluto con questi termini significare stivali, e stivaletti. *Pedules* sono relativi al piede, e *caligae* alla parte superiore delle gambe.

Questa varietà di opinioni degli antichi Commentatori della Regola, e le diversità degli usi dei Monasteri danno a divedere, che fino dal principio non erano stati ben intesi cotesti termini, o che i Monaci si erano dal loro vero significato allontanati, per attenersi ad altri usi più confacenti al clima, ed ai bisogni delle persone, secondo la diversità dei Paesi. Le figure, che noi abbiamo degli antichi Benedettini, ce li rappresentano sempre calzati, ma in modo semplicissimo, colle scarpe chiuse d'ogni intorno, senza veruna coreggia, e che arrivano un poco più su delle noce del piede, involgendo tutto il collo del piede, e senza talloni. In una figura di San Benedetto, (a) che presenta la Regola a Giovanni Abate di Monte Cassino, il quale viveva nel 915, si osserva, che il calzare del Santo, e dell'Abate, è fatto in forma di sandalo, con due fascie di cuojo a traverso il piede. In quanto poi alle calze, non si può distinguere, come siano fatte, poichè si rappresentano sempre vestiti in abito lungo.

Il Padre D. Ugone Menardo (b) sostiene, che *pedules* significhino certe fascie di tele, o di lana, delle quali si servivano gli Antichi in luogo di calze per coprirsi la gamba, e le coscie, principalmente quando andavano a cavallo. La cosa per quanto risguarda gli antichi Romani è tanto certa, che non ammette dubbio alcuno. Plinio racconta, (c) che avendo i topi rosicchiate le fascie, di cui Carbone, Generale delle Truppe Romane, si serviva in vece di calzamento, si prese quindi occasione di prognosticargli vicina la morte: *Mures praerodisse exitium Carboni Imperatori, arrosis fasciis, quibus in calceatu utebatur*. Vulpiano annovera i *pedules* fra i vestimenti ordinarj, perchè coprono una parte del corpo dell'Uomo: *Fasciae, crurales, pedulesque, vestis loco sunt*. &c. Cicerone parlando di Pompeo, (d) dice: „ A me non piacevano nè i di lui borzacchini, nè le „ di lui fascie bianche, con cui egli s'avvolgeva le gambe, e le coscie: „ *Mihi caliga ejus, & fasciae cretatae non placebant*, perchè il color bianco era il colore del diadema dei Re, e perciò anche Favonio gli diceva: *Non refert, qua parte corporis sit diadema*. Alessandro Severo, si serviva ordinariamente di cotesta fascia per calzamento; e Fedro fav. 7. lib. 5. *Princeps ligato crure nivea fascia*.

Carlo Magno, secondo, che riferisce Eginardo, le portava egli ancora: *Fasciolis crura, & pedes calceamentis constringebat*. (e) Si vedono di coteste fasciole intorno le gambe del memorato Principe, stampato nel Cassino, ed intorno le gambe dei Cavalieri, che assistono al Trono di Carlo

---

(a) Annal. Bened. Tom. 3. p. 222. (b) Concord. Regular. c. 2. pag. 89. (c) Plin. lib. 8. cap. 57. (d) Cicero ad Attic. l. 2. c. 18. Vide Valer. Maxim. l. 6. c. 2. (e) Vedi la figura di Carlo Magno Annal. Bened. Tom. 2. p. 228.

Calvo, fatto ſtampare dal Baluzio, nelle ſue Note ſopra i Capitolari; e ſe ne vedono ancora nel Rame del Re Lotario, ſtampato nello ſteſſo luogo; ed ancora più diſtintamente in una pittura di coteſto Principe, che è in un antico Salterio dell' Abbazia di S. Uberto, e ſtampata nel ſecondo Tomo del Viaggio Letterario del Padre Martene p. 137.

Un' antico Autore Anonimo, che ha ſcritto la vita di Carlo Magno, dice, che tutti i Franceſi in generale, o per lo meno i Nobili, ed i Cavalieri uſavano comunalmente coteſte faſcie: *Erat antiquorum ornatus, vel paratura Francorum, calceamenta forinſecus aurata, corrigiis tricubitalibus inſigita, faſciolæ crurales vermiculatæ, & ſubtus eas tibialia, & coxalia linea . . . . . ſuper quæ, & faſciolas in crucis modum intrinſecus ante, & retro longiſſima illa corrigia tenebantur.* E però non è da maravigliarſi, che le portaſſero anche i Monaci, quando andavano a cavallo. Il Concilio di Cloveſham, (a) celebrato l' anno 747., proibiſce ai Monaci l' uſo di coteſte faſcie: *Monachi ne imitentur ſæculares in veſtitu crurum, per faſciolas.*

Sidonio Apollinare, (b) ci fa ſapere, che coteſte faſcie coprivano il piede dalle dita insù, coſicchè le dita reſtavano nude, e ſciolte.

Perpetua ſtat planta ſolo, ſed faſcia primos
Siſtitur ad digitos, retinacula bina cothurni
Mittit in adverſum vinclum de ſummo pollex, &c.

Ed altrove (c)

Et veſtigia faſciata nudi
Per ſummum digiti regunt cothurni
Firmis ingreſſibus, &c.

S. Eugendio (d) portava le ſcarpe aſſai groſſolane, alla foggia degli antichi Padri, portava gli ſtivaletti, e le faſcie, con cui avvolgeva i piedi, ed alla notte, nel tempo dell' Uffizio, qualunque freddo vi foſſe, non portava mai ſe non calzamenta di legno; *Ligneas, gallicanaſque caligas*; altri leggono *Lineas, gallicanaſque caligas*; calze di lino; ma io antepongo la prima lezione cioè, quando egli andava a Mattutino portava ſempre gli zoccoli.

Queſti paſſi ſi poſſono ſpiegare di quei coturni, o borzacchini, che vediamo nei baſſi rilievi antichi, e nelle ſtatue, nelle quali ſi vedono molte faſcie, che circondano il piede, ed anche parte della gamba; (e) ma queſti ſono una coſa diverſa dai *pedules*, dei quali parla San Benedetto, e delle faſcie, con cui i Monaci ſi faſciavano le gambe, quando andavano a cavallo.

Le faſcie, delle quali noi pretendiamo di parlare, e delle quali ſi ſervivano gli antichi Monaci, ſi chiamavano *faſciæ*, o *faſciolæ*. Il Concilio di Aquiſgrana le diſtingue dai *pedules*, (f) poichè ordina di ſomminiſtrare ai Monaci quattro paja di *pedules* all' anno, e due faſcie, *faſciolas*, e ſe ne anno biſogno, anche due altre per il viaggio. Ai Monaci di Cluni era vietato l' entrare nel Chioſtro con codeſte faſcie. (a) *Faſciolatus non intrabit ullo modo Frater in Clauſtrum*, ma doveano levarſi gli ſperoni, e le faſcie alla porta del Moniſtero. *Ablatis talaribus, & faſciolis ad Monaſterij introitum, petat veniam*. (b) La Coſtituzioni d' Irſauga (c) non permettono, che i Monaci vadano a cavallo, ſenza coteſte faſcie. *Nec ſine faſciolis equitet*. Se ne ſomminiſtravano anche a quelli, che aveano qualche male alle gambe. (d) *Si Camerarius vult addere faſciolas propter tibias infirmantes*.

(a) Concil. Clovesh. an 747 c. 28. Tom 6. Concil. (b) Sidon. Apollin. Carm. 2. v. 400. (c) Idem lib. 8. Epiſt. 2. (d) S. Eugendi Vita apud Bolland. 1. Jan. pag. 50. (e) Vedi D. Bernard de Montfaucon, Antiq. expliquee l. 3. p. 66. (f) Concil. Aquiſgran. Can. 22.

Si può congetturare la figura delle medeſime dal ſegno, che ſi faceva per dinotarle. Se volete dinotare le *faſciolas*, (e) le faſciuole, le bende; fate primieramente il ſegno delle ſcarpe, poi girate le due dita indici intorno la gamba, come per ſignificare, che elleno reſtano involte dalle ſuddette bende. La Regola del Maeſtro, (f) permette l' uſo delle bende di lana, ma proibiſce quelle di lino, per così diſtinguere i Monaci dai Cherici. *Ut aliquid diſtet a Clerico Monachus*.

Tutto ciò, che abbiamo detto in favore delle faſcie, e per difendere l' opinione di quelli, che ſotto queſto nome intendono i *pedules* di S. Benedetto, non mi perſuade guari, eſſere queſto il vero ſenſo di queſto termine. Egli è fuori di ogni dubbio, che dopo il Concilio di Aquiſgrana, ſiano ſempre ſtati con tal nome inteſi gli ſcarpini. Perchè. Primo erano un' arneſe da piede. *Pedules menſurati ſint, ut poſſint pedibus ſufficienter aptari*. (g) Erano differenti dalle ſcarpe, (h) erano fatti di lana, e ſi ſomminiſtravano alla vigilia di S. Martino per riparare il freddo. (i) *Pedules ad arcendum frigus duo paria dentur in anſte, & duo ex die*. (k) I Monaci aveano dunque. Primo. *Pedules*, gli ſcarpini. Secondo. *caligas*, le calze, o ſtivaletti a ſtaffa. Terzo. le ſcarpe da giorno. *Calceamenta diurna*. Quarto. le pianelle per la notte. *Subtalares per noctem in Aeſtate, in Hyeme ſoccos*. Quinto. le faſciuole. *faſcias* per quando viaggiavano, le quali erano di lana, e di tela, o di cuojo, e ſervivano per faſciare le gambe, quando ſi andava a cavallo.

Si vedono *tutte* queſte ſorte di abiti nel Canone 22. del Concilio di Aquiſgrana, che certamente in queſto particolare ſi è diſcoſtato dalla Regola di S. Benedetto, il quale ai ſuoi Monaci non aſſegna ſe non *pedules*, & *caligas*. Ed anzi è molto veriſimile, che non abbia loro conceſſo i *pedules*, ſe non per l'Inverno, imperocchè la Regola del Maeſtro concede loro i *pedules*, di quelle ſolamente per coteſto tempo. S. Iſidoro cap. 13., e San Fruttuoſo ſi ſpiegano ancor più ſpecificatamente, concedendo i *pedules*, ſol tanto per l' Inverno, e poi quando viaggiano, e le *caligas* ſolamente per l' Eſtate.

ET CALIGAS. *E le ſcarpe*, o ſia i *ſandali*, perchè il termine *caliga* nel ſuo ſignificato letterale ſi conviene più a ciò, che noi chiamiamo ſandali, che a ciò, che noi chiamiamo *calceus*: ſcarpe. *Calceus* copriva tutto il piede, e *caligae* lo coprivano ſolamente in parte; erano fatte con una ſuola di legno, o di cuojo, ſotto la quale i Soldati ordinariamente mettevano varj chiodi, e per di ſopra erano attaccate con diverſe correggie variamente diſpoſte, le quali faſciavano il piede, ed il baſſo della gamba, come appunto ſi vede nelle ſtatue antiche, e nei baſſi rilievi conſervati a Roma, ed altrove. (a)

(a) Conſuetud. Farfenſ. c. 10. (b) Conſuetud. Cluniac. cap. 20. p. 156. (c) Conſtitut. Hirſaug. l. 2. c. 18. p. 409. & 517. (d) Ibidem pag. 526. (e) Ibidem c. 18. p. 302. (f) Regula Magiſt. cap. 81. (g) Diſciplina Farfenſ. p. 01. (h) Bernard. Ordo Cluniac. parte 2. c. 17. (i) Diſcipl. Farfenſ. cap. 40. & 81. (k) Ibidem cap. 47. p. 116.

La *caliga* era un calzare militare, donde il giovinetto Cajo, figliuolo di Germanico, preſe il ſoprannome di Caligola, a motivo di tale calzamento, che egli portava in guerra: *Caligulæ nomen caſtrenſi joco traxit, quia manipulario habitu inter milites educabatur*, dice Svetonio. (b) Plinio in alcuni luoghi parla dei chiodi, che ſi mettevano ſotto li calzari. (c) *Caligarii clavi*. Si vedono di coteſti chiodi molto bene eſpreſſi in varj baſſi rilievi antichi. Giuſeppe (d) parla di un certo Soldato Romano, che inciampò, e ſdrucciolò a cagione dei chiodi, che avea ſotto le ſcarpe, come li avevano anche gli altri Soldati dell' armata Romana. Era tale la magnificenza, e le ricchezze dell' armata del Re Antioco, che la maggior parte dei Soldati avevano i chiodi d' oro ſotto le loro ſcarpe. (e) *Magna ex parte aureos clavos crepidis ſubjectos habuit*; coteſti chiodi erano acuti, e penetranti.

Giovenale dice, (f)

. . . . planta mox undique magna
Calcor, & in digito clavus mihi militis hæret.

Ed altrove (g) dice, che ve n' era un grandiſſimo numero ſotto li calzari.

Cum duo crura habeas offendere tot caligas
Tot millia clavorum

L' Abate S. Equizio, portava le ſcarpe con i chiodi: (h) *Vir Dei clavatis calceatus caligis*. Noi abbiamo riferito poch' anzi la deſcrizione, che fa Sidonio Apollinare delle coreggie dei calzari: *faſciæ caligarum*. I popoli dell' Italia andavano ordinariamente con le gambe, e con i piedi nudi, contentandoſi dei ſoli calzamenti aperti, o calzari, quali abbiamo or' ora deſcritte. I Monaci dell' Egitto andavano poſitivamente a piedi nudi, e ſprezzavano qualunque ſorta di calzamento, come condannato nell' Evangelio, ſolamente quando a cagione di qualche malattia, o dall' eceſſivo freddo, o dell' eceſſivo caldo non potevano camminare ſcalzi, in tal caſo portavano i calzari (i) *Tantummodo caligis ſuos muniunt pedes*, ma quando ſi accoſtavano all' Altare per celebrare la Meſſa, o per fare la Santiſſima Comunione, le levavano. S. Ferreolo nella ſua Regola proibiſce ai Monaci l' affettare nei calzamenti una ſoverchia quantità di coreggie. (k) *Ut pes ſit ligamentis temperanter cumulatus, ut non in jactantiæ ſignum multas aſtrictas habeat*.

Da tutto ciò, che abbiamo detto, pare, che ſi poſſa inferire, che San Benedetto abbia aſſegnato ai ſuoi Monaci un calzamento, che aveſſe qualche raſſomiglianza a ciò, che noi preſentemente chiamiamo ſandalo. Abbiamo già oſſervato, che in una certa figura di S. Benedetto, che dà la Regola a Giovanni Abate di Monte Caſſino, tanto il Santo, quanto l' Abate Giovanni, anno una ſpecie di calzamento ſimile al ſandalo. Negli Atti degli Appoſtoli (a) l'Autore della Volgata traduce la voce Greca *Sandalia* con la parola *Caligas Calcea te caligas tuas*. Il Padre Hafteno (b) ha difeſa queſt' opinione con la ſua ſolita erudizione.

(a) Vedi l' Antiquitè expliquée du P. Montfaucon Tom. 3. p. [illegible] (b) Sveton. in Cajo c. 9. (c) Plin. l. 9. c. 18. l. 22. c. 22. & l. 34. c. 14. (d) Joseph. de Bello l. 7. c. 3. (e) Valer. Max. & Juſtin. l. 38. c. 10. (f) Juvenal. Saty. 3. (g) Idem lib. 5. Sat. 16. (h) Gregor. l. 2. Dialogor. c. 4. (i) Caſſian. l. 1. cap. 10. (k) Ferreol. Regul. cap. 29.

Anche il Padre Martene (c) è di parere, che San Benedetto abbia conceſſo i *pedules* ſolamente per l' Inverno, e le ſole *caligas* per l' Eſtate. S. Fruttuoſo nella ſua Regola, (d) dice, che i Monaci, dal principio de Novembre fino al principio di Maggio, potranno portare i *pedules*, e negli altri Meſi di Eſtate porteranno ſolamente le *caligas*: *In Hyeme pedes calceant, qui voluerint a die Calendarum Novembrium, uſque ad Calendas Majas, reliquis Æſtivis Menſibus, caligarum tantum ſolatiis muniendi ſunt*. San Ferreolo, (e) in ordine ai calzamenti dei ſuoi Monaci, non dice altro, ſe non ſe che ſiano ſimili a quelli degli altri Monaci. *De calceamentis, reliquorum vos tenere ſtatuimus conſuetudinem Monachorum*. Vi era dunque nell' Ordine Monaſtico qualche uſanza già fiſſa, e ſtabilita ſopra queſto particolare, lo ſteſſo Santo, parlando dei calzamenti, ſoggiugne ciò, che noi abbiamo già oſſervato, cioè, che non deono eſſere ſingolari, nè dare nell' occhio a motivo delle ſoverchie coreggie, ma che deono eſſere con l' affibbiatura allentata: *vinculis laxari ſolleſcens*, che ſi conviene alle *caligæ*, le quali ſi affibbiavano con le coreggie.

La Regola del Maeſtro (f) ſi diffonde, deſcrivendone anche le più minute particolarità, vuole, che i Monaci all' Inverno portino le *caligas* ferrate, con tre ſuole *caligas ferratas triclinas*, (g) e che all' Eſtate le ungano prima ben bene, e poi le ripoughino in diſparte; all' Eſtate ordina, che loro ſi diano altri calzamenti più leggieri, con i chiodi *Gallicas clavatas*, tanto per quando ſtanno in Moniſtero, quanto per quando aveſſero a viaggiare, e queſto a fine di conſervare le *caligas*, ed acciocchè i piedi ſtiano più freſchi. *Ut & diu repoſita caliga conſerventur, & pes Fratrum in gallica refrigeretur*. Per la notte loro aſſegna certi zoccoli di legno, e foderati di pelliccia: *ligneos culpos pelliceos*, e gli ſcarpini di pelle, per l'Ufizio della notte, in tempo d' Inverno. *In Hyeme ad Nocturnos, pedulibus utantur pelliceis, propter frigus pedum*.

Gli Eſemplari ſtampati dicono *Caligas clavatas*, ma alcuni Manoſcritti antichi leggono *gallicas*, ed il conteſto porta, che ſi legga *gallicas*. Ora dunque *Gallica* è una ſpecie di calzamento più viſtoſo, più proprio, più leggiere della *caliga*. Tertulliano rimprovera un certo tale, che avea ributtate le *caligas* per veſtire le *gallicas*. (h)

. . . . *Caligaque remota*,
Gallica ſit pedibus, molli redimita papyra.

E Cicerone (i) dice di non eſſer ritornato nella propria Caſa, come Antonio, di notte tempo, nè con coteſta ſorta di calzari, detti *gallica*, e col mantello. *Redij primum luce non tenebris, deinde cum calceis, & to-*

(a) Actor. XII. 8. (b) Hæften. lib. 1. (c) Martene in Comment. cap. 55. p. 705. (d) Fructuoſ. Reg. cap. 4. (e) Ferreol. Reg. cap. 32. (f) Reg. Magiſt. cap. 81. (g) Alii leggono, *triclinas*, ovvero *bisolinas*. Menard *bisolina*, a due piani, a due ſuole. (h) Tertull. Poëm. ad Senator. c. 1. (i) Cicero Philipp. 2. n. 85.

ga, nullis nec gallicis, nec lacerna. Alcuni credono, che il termine *galloches*, uſato in Francia non ha gran tempo, ſia derivato da *gallica*, il che può eſſere beniſſimo, ma la coſa ſignificata per il nome, era però molto diverſa. *Gallica* dovea eſſere un calzamento con una ſuola di legno, coperta di cordoni di giunco, o di qualche altra teſſitura di ſcorza, come ſe ne vedono anche al giorno d'oggi alcuni in varj luoghi. Aulo Gellio (a) dice, che non ſi ſtimava coſa convenevole l'andare per Città con calzamenti di tal ſorta, erano dunque calzamenti da campagna, e noi abbiamo già oſſervato dalla Regola del Maeſtro, che ſi portavano inchiodati.

Ciò non oſtante però ſi legge nella Vita di Santa Radegonda, (b) che con le ſue *gallica*, con le ſue *galloches* ſi formò due maniche, doveano dunque eſſere di drappo, e non di cuojo. Io ho veduto, nella Cattedrale di Arras, certi ſandali, o *galloches*, di cui ſi ſervivano i Veſcovi quando Ufiziavano, e coteſti erano certi calzamenti grandi di drappo prezioſo, nei quali mettevano il piede, veſtito con le ſcarpe. Le *galloches* dei Franceſi erano proporzionalmente quaſi la ſteſſa coſa; erano però fatte di cuojo, e ſi calzavano ſopra la ſcarpa, per non infangarſi, e ſi cavavano quando, entrando in caſa altrui, non ſi voleva comparire con i piedi imbrattati.

Queſte ragioni potranno forſe perſuadere, che S. Benedetto abbia ſolamente permeſſo ai ſuoi Monaci gli ſcarpini foderati di pelliccia per l'Inverno, e le *caliga*, o ſia *gallica*, tanto per l'Inverno, quanto per l'Eſtate; imperciocchè molte volte ſi confondon i termini dei calzamenti, e ſi prende, per eſempio, *Crepida*, *Caliga*, *Gallica*, *Cothurus* per una ſteſſa coſa, quantunque ſiano molto tra di loro diverſe, ed in quanto alla forma, ed in quanto alla materia.

Ma paſſiamo ora alla pratica dell'Ordine, ed eſaminiamo, quale idea aveſſero i noſtri Antichi di ciò, che S. Benedetto chiama in queſto luogo, *Caligæ*. Il Concilio di Aquiſgrana (c) concede ai Monaci quattro paja di ſcarpini: *Pedules*; due paja di ſcarpe da giorno: *calceamenta diurna paria duo*, due paja di pianelle ſemplici per la notte, in tempo di Eſtate: *Subtalares in Æſtate duas*, ed altre pianelle in forma di ſcarpe per l'Inverno: *in Hyeme vero Soccos*. Il Giovedì Santo in Capitolo ſi diſtribuivano ai Monaci le ſcarpe nuove, (d) e quelle della notte erano diverſe da quelle del giorno. (e)

Le ſcarpe da notte, per l'Inverno, erano di feltro, o di panno groſſo, ma quelle da notte, per l'Eſtate, erano ſenza feltro, ne ſomminiſtravano anche ai cagionevoli, e queſte erano ſenza feltro, più morbide, e più leggieri delle altre. (f) Queſte ſcarpe da notte non ſi diſtribuivano inſieme con le altre nel giorno di S. Martino, ma ſi ſomminiſtravano quando i Monaci ne aveano biſogno. Nell'Abbazia di San Vitone di Verdun, (g) ſi davano quattro paja di ſcarpe all'anno, non computate quelle per la notte; e ſi davano il Giovedì Santo due paja di ſcarpe, con altrettanti ſcarpini, attaccati per di dietro: *Duo paria calceamentorum, pedules*

(a) Aulus Gellius lib. 13. c. 21. (b) Vita S. Radegundæ ab lib. 2. n. 8. (c) Concil. Aquiſgran. c. 21. (d) Diſciplin. Farfenſ. c. 1. p. 41. & cap. 42. p. 116. Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. c. 75. p. 310. (e) Diſcipl. Farfenſ. c. 4. p. 90. (f) Bernardi Ordo Cluniac. parte 2. c. 5. p. 146. (g) Cæremon. MS. S. Vitoni.

Digitized by Google

dulia retrorſum habentia, a Natale un paro di ſcarpe, ma ſenza ſcarpini: *alia ſine pedulibus para*, ed al primo giorno di Novembre una pelliccia con le ſcarpe da notte, e con li ſcarpini: *pelliceam novam cum nocturnalibus, & pedulibus*. E parlando della Cerimonia dell' Eſtrema Unzione, quando il Sacerdote ſtarà per ugnere le mani, ed i piedi, il Guardarobo dovrà dare dei guanti di tela per le mani, e dei ſcarpini per i piedi: *wanta, & pedules*.

Le *caligæ*, che ſi uſavano nel Moniſtero di Farfa, erano certe mutande, che coprivano le coſce, le gambe, ed i piedi, in alto erano larghe un piede, ed erano tanto lunghe, che arrivavano dalle coſcie ſino ai piedi, coſicchè coprivano tutto il piede di ſopra, e ſolamente la metà di ſotto. La cintola, o coreggia di coteſte *caligæ* doveva eſſere tanto lunga, che ſi poteſſe tenere in un pugno, le ſcarpe erano alte un mezzo piede, ſenza l'orlo, che vi ſi metteva, davanti erano della larghezza degli articoli delle dita. Le Coſtumanze manoſcritte di San Benigno di Dijon aſſegnano alle ſcarpe un piede di altezza, e tre dita di larghezza per davanti, e dicono, che la coreggia dee eſſere lunga quanto baſti, per girare tre volte intorno al piede, od alla gamba. I *pedules* dovevano eſſere proporzionati alla grandezza del piede, le medeſime Coſtumanze manoſcritte dicono, che i *pedules* da giorno deono eſſere lunghi, e tagliati per mezzo, e che quelli da notte non deono eſſere tagliati, ma chiuſi. Ma eccoci un'altra deſcrizione delle *caligæ* molto diverſa da tutto ciò, che abbiamo dato ſin'ora.

Niccolò de Fractura crede egli pure, che *caligæ* foſſero di lana, e Boërio pretende, che *pedules* foſſero quella parte delle *caligæ*, che copre il piede, il che ci ſomminiſtra tuttavia l'idea di una calza intiera, con tutta quella parte, che involge il piede. Io non ſo ſe Ildemaro foſſe dello ſteſſo parere, ma ne abbiamo già riferito poc'anzi il di lui ſentimento. Nell'Ordine di Cluni (*a*) le *caligæ* erano certa ſpecie di mutande di lana, diverſe dalle ſcarpe da giorno, e da quelle da notte, come altresì diverſe dai *pedules*, i quali, ſenza dubbio, erano ſcarpini. Tutte queſte coſe ſi comprovano col modo de' ſegni, che ſi facevano per dinotarle. Si vede dallo ſteſſo luogo, che le *caligæ* erano legate con una coreggia, il che quadra perfettamente colla deſcrizione delle *caligæ*, che uſavano i Monaci di Farfa.

Alcuni Concilj proibiſcono ai Monaci di portare le ſcarpe con i nodi, o coreggie, ed ancora di portarle aperte, ordinando, che ſiano alte, e chiuſe da tutte le parti. *Non habeant ſotularia cum nodulis, vel alias aperta, ſed ſint clauſa, & alta*, dice il Concilio di Monpellier c. 14. Il Concilio di Colonia, celebrato l'anno 1260., c. 5. dice *Calceis nodatis non utantur*, e quello di Saumur c. 4. e 5. *Sotulares non habeant feneſtratos, cum corrigia, vel acutos, loſeram vero, plenas*. I Canoni Arabici del Concilio Niceno (*b*) ordinano parimente, che le ſcarpe dei Solitarj ſiano fatte di cuojo groſſo, e duro, che non ſiano fatte a foggia di ſtivaletti, cioè, che non ſiano lunghe, nè che cuoprino la gamba. Le figure antiche ci rappreſentano i Monaci colle ſcarpe piatte, ſenza talloni,

A a 2 ſenza

(a) Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. c. 27. p. 171. (b) Canon. Arab. Concil. Nic. c. 62. & 14. tom. 2. Concilior.

ſenza coreggia, ſenz' apertura, nè davanti, nè dai lati, ed alte ſino ſopra la noce del piede.

Io parimente oſſervo in altri Concilj, che le *caligæ* erano di drappo, o panno lano, e non già di cuojo. Il Concilio di Bourges Can. 23. dice: *Caligæ Monachorum non ſint de aliquo bruneto claro, vel nigro, nec etiam de ſtamine-forti, vel alio colorato panno*. Quello di Château-Gontier fa la medeſima ordinazione, riguardo alle *caligæ* dei Canonici Regolari. Queſti paſſi non deono dunque intenderſi delle ſcarpe, o calzari, ma più toſto delle calze, ovvero dei calzoni.

Dopo avere ſeriamente eſaminato tutto ciò, che ſi ſuol dire ſopra queſta materia, ſi dee conchiudere. Primo: Che dai noſtri Commentatori, nè dalla antica Coſtumanza dell' Ordine, poſteriori al Concilio di Aquiſgrana, nè tampoco dalle figure, pitture, o miniature, che ſi vedono nelle vetriate delle Chieſe, o nei Libri antichi, ed antichi marmi non ſi può acquiſtare gran lume, per riſchiararla, perchè tutte coteſte coſe provano ſolamente coſtumanze aſſai moderne, e perchè ſono troppo recenti per poterſi aſſicurare, che veramente rappreſentino l' antico abito de' primitivi Diſcepoli di S. Benedetto. Secondo: Che pare certo, che già da molti ſecoli, ſi ſia perduto il vero ſignificato dei termini del Teſto. Terzo: Che le antiche Regole del Maeſtro, di S. Iſidoro, e di S. Fruttuoſo ſono quelle, che più s' accoſtano al vero. Quarto: Che *pedules* ſignificano veriſimilmente una ſpecie di ſcarpini di lana, o di pelliccia, che cuoprivano il piede, ed il collo del piede, e che ſi portavano principalmente all' Inverno; e che *caligæ* erano una ſpecie di calzamento colla ſuola di legno, o di cuojo, ordinariamente ſparſa di chiodi, e legata ſopra il piede, ed alla noce con certe coreggie, alla foggia degli antichi calzari Romani, che ſi vedono nei baſſi rilievi. E queſto è il vero ſignificato di *Caligæ* appreſſo i buoni Autori Latini.

Il Venerabile Guigone (a) aſſegna ai Certoſini il cilicio, la tonaca, la pelliccia, la cocolla, e la cappa, e per loro calzamento, *caligas*, *pedules*, *ſitulares*, calze, ſcarpini, e ſcarpe, *lumbaria*, cioè certa ſpecie di cintole, che io credo, eſſere la ſteſſa coſa, che il *bracile* di S. Benedetto, per i loro letti, della paglia, un drappo groſſolano, (*philtrum*) con cui cuoprire la detta paglia, un capezzale, o ſia guanciale, ed una coperta di groſſe pelli di pecora, involte in un panno rozzo: *panno ruſtico coopertum*, ſenza che i Monaci abbiano a dolerſi nè della qualità, nè del colore di tutte queſte coſe: *Cujus groſſitudinis, colorisve ſit, non curabit*.

DE QUARUM RERUM OMNIUM COLORE, AUT GROSSITUDINE NON CAUSENTUR MONACHI. *Del colore, e groſſezza di tutte le quali coſe i Monaci non ſi prenderanno pena*. Non mormoreranno, ſe gli abiti bianchi non ſono di un bel bianco, nè ſe quelli, che deono eſſer neri, non ſono ben tinti, nè finalmente ſe ſono troppo groſſolani, o troppo rozzi, o, ſecondo Ildemaro, non ſi lagneranno, ſe le calze, la tonaca, e la cocolla non ſono dello ſteſſo colore; ſe le une ſono bianche, le altre brune, e ſe altre nere, non pretenderanno, nè che tutto ſia dello ſteſſo colore, nè che tutto ſia proprio, nè che ſia di roba fina, ma ſi contenteranno delle coſe più ſemplici, e più dozzinali del paeſe.

(a) Guigonis Statuta Carthuſ. c. 28.

Gli antichi Monaci non cercavano, ſe non ſe di cuoprirſi in modo, altrettanto alieno da ogni faſto, quanto da povertà affettata (a) *Quæ corpus operiant tantum, non quæ amictus gloria blandiantur*, amavano gli abiti vili, e poveri, ma che però non ſi faceſſero notare a dito, nè per ragione del colore, nè per ragione di poca proprietà. *Ita vilia, ut nulla coloris, vel habitus novitate, inter cæteros hujus propoſiti viros, habeantur inſignia &c.* Quindi è, che non approvavano, che ſi portaſſero i ſilicj, come troppo ſoggetti all'altrui ammirazione, troppo facili a conciliare la ſuperbia colla loro ſingolarità, e troppo incomodi per quando ſi lavora: *Quapropter ciliciorum veſtem, vel circumſpectam in omnibus, atque notabilem . . . . . quæque ad neceſſarij operis exercitium, in quo Monachum ſemper impigrum, expeditumque oportet incedere, inhabilis, atque inepta ſit &c.*

Queſto paſſo di S. Benedetto ha dato luogo a varie diſpute ſopra il colore dell'abito degli Antichi Monaci Benedettini. Altri ſono ſtati di parere, che queſto Santo veſtiſſe nero, e che lo ſteſſo colore abbia laſciato anche a ſuoi Diſcepoli, altri anno preteſo, che abbia ordinato il color bianco; altri che abbia ordinato il nero per la cocolla, e per l'abito ſuperiore, ed il bianco per gli abiti di ſotto; altri finalmente anno detto, che non avendo egli fatto nella ſua Regola veruna determinazione ſopra queſto punto, reſtava in libertà de' di lui Diſcepoli lo ſcegliere quel colore, che eglino ſtimaſſero più a propoſito, come in fatti ſi ſono ſerviti di queſta libertà, avvegnachè alcuni anno antepoſto al nero, altri il bianco, ed altri, come i Ciſtercienſi, anno preſo lo ſcapolare nero ſopra l'abito bianco, anzi ſopra il bigio, poichè da principio ſi chiamavano Monaci bigi. (b) Noi qui abbiamo un Manoſcritto del 1432., in cui è rappreſentato S. Bernardo con una cocolla bruna.

Prima di paſſare ad eſaminare queſta queſtione, torna bene oſſervare, che al tempo del noſtro Santo l'Ordine Monaſtico era uno ſolo, e non era diviſo, come al preſente, in varj Ordini, e Corpi diverſi di Congregazioni, diſtinte colle proprie Iſtituzioni, e maniere di vivere, con funzioni particolari, con i loro abiti, con i loro nomi, e loro Iſtitutori. Allora non v'era nè l'Ordine di S. Antonio, nè l'Ordine di S. Pacomio, nè di S. Baſilio, nè di S. Martino, nè di S. Benedetto, e così degli altri. Tutti i Monaci erano, o Cenobiti, od Eremiti. I Cenobiti ſenza diſtinzione di Ordine oſſervavano, o qualche Regola ſcritta, od alcuni Statuti particolari, e ſemplicemente certe coſtumanze non ſcritte, ed ubbidivano in tutte le altre coſe al loro Abate, il quale poteva annullare le coſtumanze già introdotte, per ſoſtituirne altre nuove, e laſciare le Regole ſin'allora oſſervate nel Moniſtero, per oſſervarne una ſola, come appunto è accaduto alla Regola di S. Benedetto, la quale in alcuni luoghi è ſtata congiunta a quelle de' Santi Padri, e principalmente a quella di S. Colombano, le quali ſuſſeguentemente ſono ſtate dimeſſe, per attenerſi alla ſola di S. Benedetto.

Da queſto principio, ammeſſo da tutti gli Eruditi, ne ſiegue, che nell'Ordine Monaſtico v'era una grandiſſima diverſità di abiti, non ſolamente in quanto al colore, ma ancora in quanto alla materia, ed alla forma. I Mo-

---

(a) Caſſian. l. 1. c. 3. Inſtitut. (b) Dialog. inter Ciſterc. & Cluniac. l. 5. Theſ. Anecdot. p. 1645. Cluniacenſes nigri, Norbertini candidi, Ciſtercienſes griſei, & p. 1651. Griſei Monachi ſemper ſunt in motu.

I Monaci di Oriente, li uſavano per lo più di lino, e di pelle; quelli di Occidente, di lana fodrati di pelliccia; nei Paeſi caldi, più leggieri, e nei Paeſi freddi, più peſanti, e più groſſi. S. Antonio, S. Pacomio, S. Appollonio, ed i loro Diſcepoli portavano l'abito bianco, (a) e tale era il colore ordinario dell'abito dei Monaci di quei Paeſi, come ſi vede da S. Gio. Criſoſtomo. (b) Ma al preſente i Monaci di S. Baſilio in Oriente veſtono nero.

I Canoni Arabi del Concilio Niceno (c) ordinano, che i Monaci debbano portare gli abiti neri, con una certa croce, che ſiano di lane groſſa, e rude, e che non ſiano nè bianchi, nè quaſi bianchi. Altri Concilj proibiſcono loro il portare gli abiti di colore: *colorata*. (d) Il Concilio di Calchut (e) vuole, che i Monaci Occidentali portino lo ſteſſo abito degli Orientali, che, come abbiamo oſſervato nei Canoni Arabici, era di color nero. Il Concilio Albienſe c. 53. vuole, che tutti i Monaci portino l'abito nero, ed i Canonici Regolari l'abito bianco, ſecondo l'antico, e lodevole coſtume. Il Concilio di Frejus, celebrato l'anno 791., e quello di Aquiſgrana, l'anno 816., ordinano gli abiti neri per le Monache.

S. Patrizio, ed i Monaci d'Irlanda, (f) come anche i Diſcepoli di S. Colombano in Francia, veſtivano bianco. San Cotberto Fondatore dell'Abbazia di Lindisfarne, dove ſi oſſervava la Regola di S. Benedetto, unitamente a quella del Santo Fondatore. S. Cutberto, diſſi, ed i ſuoi ſeguaci portavano gli abiti del colore naturale della lana, ſenza veruna tintura: (g) *Utque hodie Monaſterio exemplo ejus obſervatur, ne quis varii, aut pretioſi coloris habeat indumentum, ſed ea maxime veſtium ſpecie ſint contenti, quam naturalis ovium lana miniſtrat*. S. Martino, unitamente con i ſuoi Diſcepoli, veſtiva nero. S. Giovanni Climaco (h) raccomanda queſto ſteſſo colore, e lo ſteſſo preſcrive anche la terza Regola de' Padri, per la cocolla dei Monaci.

S. Girolamo, (i) ſcrivendo a Nepoziano, lo eſorta a ſchivare tanto gli abiti neri, quanto i bianchi, egli dunque voleva, che foſſero ſemplicemente bruni. La terza Regola, intitolata Regole de' Santi Padri, (k) ordina, che ſi debbano portare le cocolle nere. Quella di S. Aureliano (l) eſclude ogni altro colore, eccettuato che il nero naturale, il bianco di pelo di capra, ed il bianco di latte: *Lalo, lactina, & nigra nativa*. S. Ferreolo (m) vuole, che i Monaci ſi aſtenghino dal color bianco, egualmente, che dal troppo roſſo: *Colorem album, vel nimis rufum*. La Regola Tarnatenſe ordina il colore ſemplice, e naturale della lana; *ſimplici, & nativo colore*. S. Ceſario Cap. 41. e 42., e S. Donato Cap. 63. non permettono e' loro Monaci ſe non il color bianco, o di latte, e loro proibiſcono il nero, ed ogni altro colore vivo, come ſarebbe di porpora ec.

Tutto queſto fa vedere, quale foſſe anticamente la libertà, in ordine al colore degli abiti Monaſtici, anche al preſente nella Chieſa Latina, quantunque ciaſchedun'Ordine abbia il proprio colore, quanta varietà non vediamo noi, e nel colore, e nella materia, e nella figura degli abiti delle Religioni? E per riſtrignerci al ſolo Ordine Benedettino, quanto ſono mai

---

(a) Vide Reg. S. Pachom. & Vitam S. Antonij n. 61. (b) Chryſoſt. Homil. 70. in Matth. (c) Tom. II. Concil. p. 349. 370. (d) Tom. XI. Concil. p. 551. (e) Concil. Calchut. c. 4. (f) Vita S. Patricij 18. Mart. c. 18. p. 577. (g) Beda Vita S. Cuthberti c. 5. (h) Climac. gradu 7. (i) Hieronymus epiſt. ad Nepotian. (k) Reg. 3. SS. Patrum c. 5. (l) Reg. S. Aureliani c. 26. (m) Reg. S. Ferreoli cap. 32.

Digitized by Google

mai poco uniformi le Congregazioni, che lo compongono; Altre veſtono tutto nero; altre tutto bianco; alcune altre volte uſavano il grigio, (a) alcune il tanè, (b) Gli Ordini Militari, che riconoſcono S. Benedetto per loro Patriarca, ſono anch'eſſi tra di loro di abito diverſo, ſiccome ſono diverſi dai Monaci. Nei Moniſteri poi delle Monache Benedettine, vi ſi ſcorge una diverſità ancora più grande.

Vi ſono certe Abbazie, come per eſempio S. Vaſt d'Arras, e Sant'Amando, nelle quali ſi vedono nello ſteſſo Moniſtero cinque, o ſei ſorti di abiti diverſi, gli Abati, i Sacerdoti, i Diaconi, i Profeſſi giovani, ed i Novizj veſtono tutti diverſamente, quantunque però dello ſteſſo colore.

Il monumento più antico, e più autentico, che in queſto genere di coſe ſia a noi rimaſto è la cocolla di S. Remaclo, (c) conſervata nell'Abbazia di Stavelo, della quale abbiamo già parlato; ella è di color bruno, o ſia tanè, ed è molto rattoppata, coſicchè dimoſtra e l'umiltà del Santo, e lo ſpirito di povertà, che in lui regnava. Credeſi eſſere coteſta l'Abito, ch'egli avea indoſſo, quando morì. I primitivi Monaci di Cluni portavano, eſſi pure, gli abiti bruni, o ſia tanè, e queſto conſta dallo ſcapolare di S. Ugone, che ſi conſerva a Cluni, e da quello di San Majolo, che ſi conſerva a Souvigny, ed anche da certe antichiſſime tappezzerie di Cluni.

Nella Chieſa dello ſteſſo S. Majolo, a Pavia, ſi moſtra ancora preſentemente il mantello, di cui egli ſi ſerviva, quando viaggiava; e queſto è di color tanè, e non già nero: (d) *Sub fulvo potius quam nigro colore*, e ſi vede dallo Statuto 16. di Pietro il Venerabile, Abate di Cluni, che fino dal ſuo tempo, in ordine al colore degli abiti, vi era molta libertà, e che in varj luoghi ſi portavano i panni bruni, o tanè in cambio dei neri; e quantunque egli ordini l'uniformità nel nero, ciò non oſtante permette ai Monaci di Germania, e dei Paeſi vicini, che non poſſono facilmente trovare i panni tinti, permette dico, di continuare a ſervirſi dei bruni. (e) Verſo la fine dell'undecimo Secolo, l'abito dei Canonici era comunemente bianco, e quello dei Monaci era nero: *Horum temporum Clerici veſtibus albis induti a veſte nigra Monachorum abhorrent*, dice l'Autore della Vita di S. Odone, (f) Veſcovo di Cambray, l'anno 1090.

S. Giovanni Gualberto, (g) Fondatore di Vallombroſa, faceva fare il panno con la lana delle ſue pecore, ſenza diſtinzione di colore, miſchiando la lana bianca con la nera; non volendo, che gli abiti dei ſuoi Monaci foſſero nè bianchi, nè neri, acciocchè una tale varietà non cagionaſſe fra di loro qualche diviſione, o qualche geloſia, forſe perchè alcuni di loro amavano più il bianco, ed altri il nero. Egli dunque faceva fare gli abiti bianco-grigi, o ſia grigio di ferro: *De ovium ſuarum varia lana juſſit pannum promiſcuum fieri, cujus deſignatione ſpecialius noſceretur quicunque de ſchola tanti Patris exiſteret.* Donde viene, che S. Antonino (h) chiama i Monaci di Vallombroſa: *Monachos griſeos*.

(a) Monaſt. Anglican. p. 704. Mabillon Iter Italic. p. 197. (b) Statuta Gandelfici Abbatis Rannacenſ. an. 1280. apud Martene ibi. (c) *Voyage litteraire du R. P. Martene*. (d) Joan Albertus l. 3. de Vita S. Majoli apud Bolland. Append. ad XI. Maij Tom. 7. Maij p. 693. (e) Bibliotheca Cluniac. p. 1359. (f) Apud Bolland. 19. Junij p. 214. (g) Vita S. Joannis Gualberti 12. Julij Bollan. (h) Antonini Hiſt. parte 2. t. 15. c. 13. §. 2.

Diceſi, che un certo Abate di Vallombroſa, (a) per nome Benigno, avendo l'anno 1224. dato a S. Franceſco la propria cocolla per coprirlo, il Santo abbia poi laſciato quello ſteſſo colore ai Religioſi del ſuo Ordine. I Vallombroſani anno preſo il color nero, verſo l'anno 1500. ſotto D. Baſilio Milaneſe, loro Generale. Alcuni anno detto, che da principio eglino veſtiſſero di bleu-celeſte *cæruleum*, e che dipoi abbiano preſo il colore violetto; (b) ma la verità ſi è, che preſentemente veſtono nero, e che i Monaci Silveſtrini, i quali anch' eſſi oſſervano la Regola di San Benedetto vanno veſtiti di bleu-turchino, ed il loro Generale di colore violetto, e portano i collari, e le manichette di ſaja bianca.

Gli Eremiti di Font-Avellano andavano veſtiti di bianco, con il Mantello turchino. I Monaci di Tirone veſtivano grigio. Nella noſtra Abbazia di Senona, abbiamo vicino ad un certo ſepolcro di cinque, o ſeicento anni, un' Abate, dipinto in abito nero, con uno ſcapolare grigio. D. Antonio Yepez dice, che l'antico abito della Congregazione di Valladolid in Spagna era caſtagnino, o colore di pelo di cervo. Gli Statuti di Goderico, Abate di Rèome, nell'anno 1280. dicono, che ſi debba ſomministrare ai Monaci tutti gli anni un frocco di colore quaſi roſſo. *de panno ruſeo*.

Io ho veduto nella famoſa Abbazia di Luxen un Evangelio manoſcritto, molto bello, in cui era dipinto l'Abate Gerardo, il quale viveva al tempo di Leone IX., verſo l'anno 1050., in abito bianco, o che tirava al bianco, con i capelli della corona aſſai lunghi, e che coprivano le orecchie, con la barba lunga due, o tre linee con le ſcarpe nere, appuntate, ſenza talloni, e ſenza coreggia, e con lo ſcapolare, o ſia Camaglio bleu, o violetto.

Non oſtante queſta libertà, laſciata dal Santo Legislatore ai ſuoi Monaci in ordine al colore dell'abito, egli è certo, che da molti Secoli in quà è ſtato più in uſo, e più univerſalmente ammeſſo nel di lui Ordine il color nero. Molti Scrittori anno anche ſoſtenuto, che il Santo andaſſe veſtito di queſto colore, e che lo abbia laſciato ai ſuoi primitivi Diſcepoli, i quali, già da moltiſſimo tempo nei Monumenti Eccleſiaſtici, paſſano ſotto il nome di Monaci Neri, a differenza di alcuni altri Monaci, che anno preſo il color bianco, od il grigio. I Padri di Monte Caſſino (c) dicono, che tempo fa ſi conſervava nel loro Moniſtero il cappuccio della cocolla di S. Benedetto, il quale era nero, (d) altri aſeriſcono, che ſe ne moſtrava un'altro ſimile a S. Benedetto ſopra la Loira, alcuni pretendono, (e) che Carlomanno Fratello di Carlo Magno, e Monaco di Monte Caſſino, avendo fabbricato un Moniſtero nel Territorio Viennenſe, vi abbia depoſto il cappuccio di S. Benedetto fatto di pelo, o di pelliccia nera, e lungo tre quarti di braccio, di miſura di Francia: *Capucium B. P. Benedicti ex villis nigris contextum longitudine trium unciarum*, Finalmente Pietro Diacono (f) interrogato alla perſona dell'Imperatore Lotario, perchè i Monaci di Monte Caſſino veſtiſſero ſempre nero, riſpoſe, che lo facevano, perchè così andava veſtito anche S. Benedetto.

(a) Franchius l. 7. p. 186. & 190. Hiſt. S. Joan. Gualb. (b) Polydor. Virgil. l. 7. de Inventione Rerum c. 2. (c) Petr. Boher. in Reg. c. 55. Petrus Bleſenſis Epiſt. 97. Petr. Venerab. Epiſt. 28 (d) Nicol. de Fractura. Vide Paul. Auguſt. a Janua hic. (e) Idem & Richardus de Sancto Angelo. (f) Append. ad Leonem Oſtienſ. c. 105.

In fatti ſi può far aſcendere a più di mille anni la tradizione del color nero nei Diſcepoli di queſto Santo. Si cita una Carta (a) del Re Etelbaldo dell'anno 716., ed un'altra del Re Offa dell'anno 755., nelle quali coteſti Principi chiamano Monaci Neri i Monaci di S. Benedetto. La Regina S. Etildrite, quando abbandonando il Mondo, abbracciò la vita Monaſtica, ſi veſtì di abito nero. (b) Pietro de Blois, e Pietro il Venerabile, (c) ſoſtengono con tutto l'impegno, che i primitivi Diſcepoli di S. Benedetto abbiano ſempre veſtito il color nero, come più convenevole allo ſtato di penitenza, e di umiltà.

Egli è certo non eſſervi alcuna prova, che a Monte Caſſino mai ſi ſia fatta mutazione ſopra queſto punto; e che quando il Papa San Celeſtino volle di propria autorità unire quel famoſo Moniſtero alla ſua Congregazione, e che v'introduſſe il color bianco nella tonaca, che antecedentemente ſi portava di color nero; (d) quantunque i ſuoi Diſcepoli aveſſero anch'eſſi il frocco, e lo ſcapolare nero, ciò non oſtante molti Monaci di Monte Caſſino vollero piuttoſto abbandonare il loro Moniſtero, che ſottometterſi a quella novità, nè vollero mai più ritornarvi, ſin tanto che non vi fu riſtabilito il primiero colore dei loro abiti.

I Monaci di S. Benedetto d'Aniana, e quelli di quaſi tutti i Moniſteri dell'Impero di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, i quali furono riformati, portarono uniformemente gli abiti ſuperiori di color nero. La Congregazione di Cluni, la quale ſeguitò le pedate di San Benedetto di Aniana, veſtì nero fino dal ſuo principio, come veſte tuttavia al giorno d'oggi. I Camaldoleſi ſono, credo io, i primi, che abbiano abbracciato il color bianco in tutti i loro abiti, perchè quelli di Ciſtello anno preſo lo ſcapolare nero, e gli abiti grigi, o bianchi.

Tutte coteſte prove, e coteſti fatti ſembrano dimoſtrare definitivamente, che fino dal principio dell'Ordine foſſe molto in uſo il color nero per gli abiti ſuperiori, cioè per la cocolla, da noi più comunalmente detta *froc*, e per lo ſcapolare. Ma non per queſto però dobbiamo dire, che non foſſero di color bianco gli abiti di ſotto, cioè la tonaca, da' Franceſi comunalmente detta *robe*, con cui i Monaci lavoravano, e dormivano, e la quale lavavano ſovente ſecondo il biſogno. Queſto è il parere molto bene provato dal Padre Mabillone nella Prefazione del V. Secolo Benedettino pag. 40., e ſeg., dove dimoſtra, che non ſolamente prima dell'uſo delle camicie di ſaglia, ma ancora molto tempo dopo, non già in tutti i Moniſteri, ma bensì in molti dei più ragguardevoli ſi uſava la tonaca, o ſia la *robe* di color bianco.

Si legge nella Vita di S. Giuniano, (e) contemporaneo di S. Mauro, Diſcepolo di S. Benedetto, che portaſſe una cappa, o mantello di pelo di capra di color bianco *candido colore perfuſa*. Odone Abate di Glanfeuil, che ſcriveva nell'anno 869. dice, che S. Mauro (f) comparve a S. Giacomo Abate di Cormery, veſtito di bianco *Candidiſſimum Monachi præferens habitum*. I Diſcepoli di S. Benedetto di Aniana portavano la cocolla, e lo ſcapolare nero, (g) e la tonaca bianca, come ſi ve-

---

(a) Vide Marten. hic. (b) Vita S. Ethildritæ Sæculo 2. Bened. (c) Petrus Bleſenſ. Epiſt. 97. Petrus Venerab. Cluniac. Abb. l. 2. Epiſt. 18., & lib. 4. Epiſt. 17. (d) Vide Nicol. de Fractura hic, & Paul. Auguſt. a Janua. (e) Vita S. Juniani c. 7. Sæcul. 1. Benedict. (f) Hiſt. Tranſlat. S. Mauri n. 7. Sæculo 4. Bened. parte 2. (g) Annal. Bened. Tom. 2. p. 62. Vide Martene de Antiq. Mon. Ritib. lib. 5. c. 2. p. 6,0.

da da un certo Rituale del di lui Moniſtero, ſcritto già circa cinquecento anni fa, dove ſi vede un Novizio dipinto col frocco, o ſia camaglio nero, e con la tonaca bianca. Giſela figliuola di Carlo Magno, e Monaca Benedettina, viene deſcritta come in abito bianco: *candore coruſcans*. (a) S. Elfegio Arciveſcovo Cantuarienſe, e prima Monaco nel Moniſtero di Durheſt, (b) andava veſtito di bianco. *In veſtitu candida, deſuper amictus pallio, & intra ceſaris conſtrictus, diem transfigebat.*

Io ho veduto ad Haslach, antica Abbazia della Dioceſi di Strasbourg, in oggi poſſeduta da Canonici Secolari, dipinto ſulle vetriate un S. Fiorenzo in abito Monaſtico con la tonaca bianca, e lo ſcapolare nero. Nella Biblioteca Vaticana evvi un Manoſcritto dei Dialoghi di S. Gregorio, e Vita di S. Benedetto, (c) in cui ſi vedono molti Monaci con la cocolla nera, e la tonaca bianca. L'Originale della Cronica di S. Vincenzo di Volturno rappreſenta, tra le altre figure, un Monaco con la cocolla nera ſopra la tonaca bianca. Le Coſtituzioni di Bursfeld (d) aſſegnano a ciaſcheduno Monaco due toniche, una nera, e l'altra bianca, chiuſe d'ogni intorno, ſenza pieghe, nè aperture, e con le maniche ſtrette, e lunghe fino al collo della mano. A S. Maſſimino di Treveri, i Monaci portano l'abito di ſotto, o ſia il ſottano bianco. Nella Biblioteca di Monte Caſſino, num. 370., ſi conſerva un libro, in cui nel principio delle Litanie di S. Gregorio per la peſte, vi è un Monaco morto, e ſepolto con la tonaca bianca, ed uno ſcapolare nero. Io ho veduto nell'Abbazia del Bec, e nel Priorato di Meulan, derivato da quella, alcune Monache dipinte con la tonaca bianca, e la cocolla, o ſia cappa nera. Lo ſteſſo ſi praticava nell'Abbazia di Lyra, ed in queſti due Moniſteri ſi è ſempre portato il color bianco, fino a quando vi entrarono i Padri Benedettini Riformati di S. Mauro.

UT NON SINT CURTA IPSA VESTIMENTA UTENTIBUS EA, SED MENSURATA. *L'Abate avrà cura, acciocchè gli abiti non ſiano troppo corti, ma proporzionati alla corporatura di quelli, che ſe ne devono ſervire.* Acciocchè non ſieno nè troppo lunghi, nè troppo corti, la ſoverchia lunghezza ha ſentore del faſto, e di ſuperfluità, e la ſoverchia cortezza non corriſponde nè alla dignità, nè alla gravità dello ſtato Monaſtico. Quantunque ſembri impoſſibile l'aſſegnare la giuſta miſura degli abiti, a motivo della diverſa diſpoſizione, groſſezza, e corporatura delle perſone, ciò non oſtante i noſtri Vecchj aveano fiſſate certe miſure generali degli abiti, altre delle quali erano aſſolute, ed univerſali per tutti, ed altre erano relative alla corporatura di chi li dovea portare. Per eſempio: aveano ſtabilito, che il frocco doveſſe arrivare fino al collo del piede, che le maniche doveſſero eſſere lunghe fino alla metà del dito indice, ſtando il braccio diſteſo, e così degli altri veſtimenti. Si può vedere ciò, che ſopra queſto particolare è ſtato determinato nelle Coſtumanze di Farfa, e di S. Benigno di Dijon. (e) Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ordinano, che tutti i Moniſteri debbano avere il modello del cappuccio, il quale debba eſſere approvato dal Capitolo. Noi abbiamo riferito in altro luogo la miſura degli abiti, preſcritta in coteſta Congregazione.

(a) Carmen de adventu Caroli Magni ad Leon. Pap. (b) Vita S. Elphegij apud Bolland. 19. Aprilis c. 4. p. 636. (c) Mabillon. Iter Italic. p. 122. (d) Caeremon. Bursfeld. Dist. 5. c. 24. (e) Vita Diſcipl. Farfenſ. c. 4. p. 90. Conſuetud. S. Benigni Divionenſ. apud Martene Comment. Reg. cap. 55.

ACCIPIENTES NOVA, VETERA SEMPER REDDANT. *Quando riceveranno qualche coſa di nuovo, reſtituiranno ſempre le vecchie, da riporſi in guardaroba.* S. Benedetto nell' uſo degli abiti vuole ſchivare i due eſtremi, cioè la ſuperfluità, e l' indecenza, vuole che ſi ſomminiſtrino le coſe neceſſarie, e che ſi tronchino le ſuperfluità. Santi (a) anno ſempre mai conſiderato il ſudiciume, e la pulitezza affettata degli abiti, come due ſcogli egualmente pernicioſi. Nell' Ordine di Cluni ſi paſſava ai Monaci, tutti gli anni nel giorno di Natale, un frocco nuovo, ed una cocolla, (o uno ſcapolare nuovo); ogni due anni, nel giorno di S. Michele, ſi dava un abito di pelliccia nuovo (*Pellicium*); a S. Martino ſi davano gli ſcarpini (*pedules*), al Giovedì Santo ſi davano le ſcarpe, la camicie di ſeglia poi, ed i calzoni, o mutande ſi davano ſecondo il biſogno, ogni qual volta ſi riportavano le vecchie ben lavate.

Queſte uſanze erano appreſſ' appoco le medeſime in tutti i Moniſteri. Quando gli abiti non erano per anche talmente logori, che non ſi poteſſero più adoprare, quelli, a cui ſi appartenevano, li portava di buon mattino ben lavati in un certo luogo deſtinato per tale effetto, ed il Cameriere, ovvero il di lui compagno, li prendeva, e li faceva raccomodare, poi li riponeva nello ſteſſo luogo, acciocchè nuovamente li prendeſſe quelli, che ve gli avevano portati. Nell' Abbazia di S. Vitone di Verdun (b) il Guardaroba portava il primo giorno di Novembre ſopra il letto di ciaſchedun Monaco una pelliccia nuova, con certe ſcarpe da notte, e dei ſcarponi, ma non portava via i vecchj, ſe non glie lo diceva il Monaco. Le pellicce erano di pelle d' agnello. Ma ecco di quali animali ſi ſervivano per coteſte fodere; ſi ſervivano della pelli di becco, di pecora, di agnello, di lepre, di ſcojattolo, di volpe.

Nello ſteſſo Moniſtero ſi davano ordinariamente a ciaſchedun Monaco due cocolle, un frocco, due camicie di lana, un pajo di calzoni, due paja di ſcarpe da notte col feltro per l' Inverno, ed un' altro pajo ſenza, per le notti d' Eſtate; due paja di mutande, o brache, *ſtrigarum*; due, o tre pellicce, e quando ſe ne davano ſolamente due ſi poteva concedere una gonnella, *Gonella*, o un cappuccio foderato, ovvero orlato di pelle, un camaglio di pellicce: *unum capellum de pellibus*; cinque paja di ſcarpini: *pedulium*; una coreggia di lino per legare le mutande: *bracile unum*, (o ſia *braclearium*) *ad quod femoralia ſuccinguntur*.

Il Cameriere doveva ſomminiſtrare tutte queſte coſe nei tempi, e nei giorni aſſegnati; quando riceveva le coſe vecchie, prendeva ai reſpettivi Religioſi la miſura per le nuove, e quando diſtribuiva le ſcarpe, le gonnelle, e le mutande, uſava tutta la diligenza di ſcrivere ſopra tutte le ſuddette coſe il nome di quelli, ai quali erano deſtinate, non eſſendo convenevole, che uno ſi ſerviſſe delle camicie, e delle mutande, che foſſero ad uſo altrui. Toccava parimente al Cameriere a diſtribuire ai poveri gli abiti vecchj, e ſomminiſtrare i fornimenti dei letti; ed invigilare ſe abbiſognava qualche coſa ai Fratelli in ordine agli abiti, ed ai

---

(a) Uldaric. l. 3. c. 11., & Bernard. Ord. Cluniac. parte 1. c. 5. p. 146. Conſtit. Hirſaug. c. 37. p. 525. (b) Cæremon. MS. S. Viton. &c.

letti. S. Benedetto chiama Veſtiario il luogo, in cui ſi riponevano gli abiti, i panni lini, i calzamenti, ed i fornimenti dei letti dei Monaci.

VETERA SEMPER REDDANT. *Reſtituiranno ſempre le coſe vecchie.* In queſto medeſimo Capitolo S. Benedetto ha già detto, che baſta ad un Monaco l'avere due cocolle, l'una peloſa, o foderata per l'Inverno, e l'altra raſa, o uſata per l'Eſtate, non proibiſce dunque aſſolutamente di conſervare gli abiti vecchj per proprio uſo, poichè permette di conſervare certi abiti già uſati, per ſervirſene all'Eſtate. Quindi la Regola di S. Ceſario per le Vergini, e quella di S. Aureliano per i Monaci, dicono, che ſi diano gli abiti vecchj ai poveri, ogni qual volta però non ne abbiano ancora biſogno quelli, che gli adoprano, e che non ſi ſtimaſſe meglio darli ai Novizj, ed ai Monaci giovini; e queſto è anche il parere d'Ildemaro, di Bernardo di Monte Caſſino, e di Boëzio, i quali credono, che la Regola non obblighi a dare ai poveri ſe non quegli abiti, che non ſervono più per i Monaci. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino condannano a dire la propria colpa in Capitolo, ed a mangiare in pane ed acqua in Refettorio, ed inoltre alla privazione degli abiti nuovi quelli, che non vogliono reſtituire i vecchj. Catone *De re Ruſt. c. 59.* vuole, che agli Schiavi, che lavorano alla campagna, ſi diano gli abiti nuovi da due in due anni, e che quando ſi danno loro i nuovi ſi riſcuotino i vecchj, con cui farne poſcia dei centoni. *Saga alternis annis. Quoties cunque tunicam, aut ſagum dabis, prius veterem accipito, unde centones fiant, &c.*

PROPTER NOCTES, ET PROPTER LAVARE IPSAS RES. *Per la notte, e per poterle lavare.* Ecco due motivi, che poſſono giuſtificare i Monaci a tenere due toniche, e due cocolle. S. Benedetto ne ha addotto un'altro anche poco prima, cioè il rigore dell'Inverno, ed il caldo dell'Eſtate. Queſt'ultimo ſerve ſolamente per la cocolla, era lecito tenerne una più peloſa per l'Inverno, ed un'altra più uſata per l'Eſtate; e ſiccome i Monaci dormivano veſtiti, così ne avevano anche biſogno di due paja, l'uno per la notte, e l'altro pel giorno; imperciocchè non era coſa convenevole, che di giorno compariſſero in mezzo ai loro Fratelli con quell'abito ſteſſo, col quale erano andati a dormire, ed aſciugato il ſudore; e perchè allora non uſavano le camicie di lana, era d'uopo, che lavaſſero ſpeſſo gli abiti, per ragione di pulitezza, di ſanità, e di convenienza.

Quelli, che credono, che ſotto il nome di *villoſam cucullam*, S. Benedetto abbia inteſo una cocolla foderata di pelliccia, o di pelle, non pare, che foſſero di parere, che i Monaci dormiſſero veſtiti di un tal'abito, poichè non ſi ſarebbe potuto lavare, quando che però non reſtringeſſero alla ſola tonaca l'eſpreſſione, *lavare ipſas res.* Ora dunque ſe ſi lavava non ſolamente la tonaca, ma anche la cocolla, biſognerà dedurne due conſeguenze, una che codeſti due abiti foſſero di lana, e non di pelle; l'altra che non foſſero neri, ma bianchi, ovvero del colore naturale della lana, e ſenz'alcuna tintura.

Dal reſto ciaſchedun Monaco dovea lavarſi i proprj abiti, (a) come appunto preſcrivono le antiche Regole Monaſtiche di S. Pacomio, de' Santi Paolo, e Stefano, e la Tarnacenſe ec. Ildemaro atteſta, che a ſuo tempo ſi lavavano gli abiti in comune ogni quindici giorni; e che nel giorno, aſſegnato per coteſto eſercizio, i Serventi della Cucina perparavano tutto il biſognevole, cioè il ranno, il ſapone, l'acqua calda ec.

(a) Concil. Aquiſgran. Can. 4.

Le Coſtituzioni di Bursfeld vogliono, che all'Eſtate ſi lavino le camicie di lana, e ſia le tonache una volta al meſe, ed all'Inverno due volte. In altre Oſſervanze ſi lavano ogni quindici giorni. Nella Congregazione di Monte Caſſino ſopra queſto particolare non v'è nulla di fiſſo.

Nell'Ordine di Clunì ciaſcheduno in particolare lavava i ſuoi, e ſi lavavano nel Chioſtro, in certe vaſche fatte apposta. Per coteſto eſercizio ſi aſſegnava loro quel ſolo tempo, in cui era loro permeſſo di parlare nel Chioſtro. (a) Se taluno non ſi ſentiva capace di forze per lavarſi gli abiti, avviſava il ſoprintendente, il quale faceva ſupplire da qualche altro. A Farfa le tonache, e le cocolle ſi lavavano più rado, la qual coſa dà a credere, che le une, e le altre non foſſero tinte. A Clunì ſi annoveravano coteſte coſe nel numero di quelle, che non ſi lavavano, (*b*) e queſto per la ragione contraria, cioè perchè nell'Ordine di Clunì ſi è ſempre uſato il color nero.

QUOD SUPRA FUERIT SUPERFLUUM EST. *Il di più è ſuperfluo, e dee eſſer levato.* Queſta ſemplicità, e queſta povertà negli abiti non durò lungo tempo. Sino dal tempo del Concilio di Aquiſgrana, e di S. Benedetto di Aniana ſi è ſtimato neceſſario concedere ad ogni Monaco due camicie di lana, due tonache, due cocolle, due cappe, o ſia cappotti, ed anche tre quando occorreva, due paja di calzoni, un frocco, due pellicce, che arrivaſſero fino ai talloni, due faſcie, e di più altre due per quelli, che andavano in viaggio; i guanti per l'Eſtate, ed i manicotti per l'Inverno, foderati di pelle di montone, (veriſimilmente per quando viaggiavano, e per quando lavoravano) due paja di ſcarpe da giorno; due paja di pianelle da notte, ed altra ſpecie di ſcarpe colle ſuola di legno, *ſoccos* per l'Inverno.

Nella Congregazione di Monte Caſſino, ed in quelle, che anno abbracciato le di lei Coſtituzioni, ſi è molto ben conſervato lo ſpirito della Regola in materia degli abiti, imperciocchè ordinano, che ogni Monaco debba avere una tonaca, o ſia veſte di panno, (*) ed occorrendo, anche un'altra logora per l'Eſtate, la quale potrà eſſere anche di altro drappo più leggiere, un frocco, ed uno ſcapolare. In quanto agli abiti di ſotto, laſciano tutto alla diſcretezza del Superiore, ed aggiungono, che tutti gli anni dopo il Capitolo Generale ogn'uno faccia l'inventario di quanto tiene a proprio uſo, notando la qualità di tutti i ſuoi abiti, ſe ſono nuovi, vecchj, o mediocri, e che noti anche le coſe, delle quali ha biſogno, e che poi dia il ſuddetto inventario ben ſigillato all'Abate, il quale dovrà provvedere alle biſogna di ciaſcheduno con prudenza, e carità, coſicchè ſi provveda alle giuſte loro indigenze, ſenza dare in ſuperfluità.

FEMORALIA QUI IN VIA DIRIGUNTUR DE VESTIARIO ACCIPIANT. *Quelli, che avranno da viaggiare, prenderanno i calzoni dalla guardaroba.* In Moniſtero dunque non ſe ne portava; e generalmente parlando, nè i Greci, nè tampoco i Romani uſavano comunalmente i calzoni, onde anche nella Scrittura (a) Dio comanda ai ſuoi Sacerdoti, che quando deono amminiſtrare nel Tabernacolo, ed aſcendere all'Altare, portino i calzoni, per non correr riſchio di ſcoprire le vergogne. Nei Moniſteri ſi conſiderava come una penitenza il non portarli, e quelli, che li uſavano, paſſavano per deboli, e rilaſſati. Teodemaro nella ſua Lettera ſcritta a Carlo Magno dice, che molti de' ſuoi Monaci di Monte Caſſino ſi contentavano di due ſorti d' abiti, permeſſi da S. Benedetto, e che non uſavano i calzoni. *Habent Fratres noſtri, & duplicia femoralia. Multi tamen ex eis Deo adjuvante ita tantum ſe continent, ut neque femoralia habeant, neque amplius quam duplicia, juxta regularem textum, indumenta.*

(a) Udalric. l. 2. c. 13. Guido Conſuetud. Farf. cap. 48. (b) Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 30. pag. 224. (*) Conſtitut. Caſſin. Florentiæ an. 1520. *Ordinamus, quod Fratres noſtri habeant ſinguli tunicam unam de panno; poſſint etiam alteram habere pro æſtate de panno vetuſto, ſeu de raſcia.*

Ildemaro, il più antico, ed il migliore Commentatore, che noi abbiamo della Regola, dice, che vi erano de' Moniſteri, nei quali tutti i Monaci portavano i calzoni, altri, nei quali ſi ſomminiſtravano bensì a tutti, ma non li portavano ſe non quelli, che ne aveano biſogno; ed altri finalmente, nei quali ſi portavano ſolamente da quelli, che doveano viaggiare. Queſti ultimi, ſoggiugne lo ſteſſo Autore, oſſervano eſattamente la Regola, i primi ſe ne ſcoſtano affatto; e quelli, che non li portano ſe non quando ne anno biſogno, ſi diſcoſtano molto meno.

Al tempo di Bernardo Abate di Monte Caſſino, i Monaci di quel Moniſtero non uſavano i calzoni, ed anche al preſente, il Padre D. Paolo Agoſtino di Genova, nelle ſue Note ſopra la Regola, dice di avere veduto in quella famoſa Abbazia alcuni Vecchj, che in Moniſtero non portavano coteſto veſtimento, ma ſol tanto legavano ſotto le ginocchia l' abito, o ſia tonicella, che portavano ſotto la tonaca. Così ancora i Diſcepoli di S. Martino, (b) ed i primitivi Monaci di Caſtello (c) non portavano calzoni, ma ſolamente certe cintura larghe, o ſpecie di mutande. I Certoſini non li portano tampoco al giorno d'oggi, eccettuato quando che abbiano ad andare in campagna, e però in caſa portano certe *Lumbaria*, che ſono una ſpecie di mutande.

L'uſo dei calzoni è forſe ſtato introdotto nell' Ordine, ed è anche diventato generale, a motivo del ſervizio dell' Altare, al quale molto preſto furono invitati i Monaci. Nell' Ordine di Cluni, (d) quando il Sacerdote, ed il Diacono erano di Ufizio, ſi davano loro tre paja di mutande, acciocchè le mutaſſero ſecondo le occorrenze, e per pulizia, per decenza, e pel biſogno. Pietro il Venerabile (e) nella proibizione, che fa pel ſuo Ordine ſopra coteſto punto, inſiſte forte ſopra il ſuddetto motivo. Un' altra ragione ancora, per cui ſi è introdotto l' uſo dei calzoni, è ſtata l' opera manuale de' Monaci, e principalmente, quando lavoravano alla campagna, poichè per poter lavorare era d' uopo ripiegarſi gli abiti intorno alla vita. In fatti chi porta gli abiti lunghi, non ha più queſto biſogno, e veriſimilmente per queſta ſteſſa cagione i Greci, i Romani, e gli altri Popoli, che veſtivano lungo, ordinariamente non portavano calzoni; quantunque per la ragione contraria i Romani li uſaſſero in guerra, ed a cavallo.

Ho

(a) Exod. XXVIII 42. Levit. VI. 10. XVI 4. (b) Sulpit. Sever. l. 3. de Vita S. Martini. (c) Ardern. Vital. Hiſt. Eccleſ. l. 8. Jacobus a Vitriaco Hiſt. Occid. c. 24. (d) Udalric. l. 3. c. 1 Bernard. Ordo Cluniac. parte 1, c. 5. p. 146. (e) Petrus Venerab. l. 2. Epiſt. ad

Digitized by Google

Ho detto, che ordinariamente non gli uſavano, perchè alcune volte li portavano, o per motivo di ſalute, o per altre ragioni, la qual coſa però è ſtata notata come ſingolare. Svetonio (a) dice, che Auguſto pativa aſſai il freddo, e che per queſto portava molti abiti, ed anche i calzoni, e le calze: *Femoralibus, & tibialibus muniebatur*. In vece dei calzoni alle volte uſavano certe faſcie di lana, o di ſeta, *faſcias*, come abbiamo già oſſervato, e con queſte ſi faſciavano le gambe, e le coſcie. Aleſſandro Severo (b) le portava uſualmente, e lo ſteſſo facevano i Perſiani, veriſimilmente perchè erano quaſi ſempre a cavallo. Giuſtino, parlando di Semiramide, dice, (c) che eſſa ne abbia introdotta la coſtumanza. Di coteſte faſcie noi abbiamo già parlato a lungo, in iſpiegando il termine *pedules*.

Ma per ritornare a ciò, che ſi praticava nei noſtri Moniſteri, egli è certo, che già da moltiſſimo tempo è ſtato permeſſo l'uſo dei calzoni, e delle mutande, non ſolamente in occaſione di viaggio, ma anche in caſa. Abbiamo già dimoſtrato, qualmente molti ſotto il nome di *caliga*, di cui parla San Benedetto, intendevano le mutande; ed abbiamo altresì fatto vedere, che quelli, che doveano viaggiare a cavallo, oltre i calzoni, o ſia mutande, portavano anche certe faſcie, *faſcias*, colle quali faſciavano le gambe, e le coſcie.

La Regola del Maeſtro permette ai Monaci per l'Inverno i calzoni, *braccas*, di lana; e per l'Eſtate di tela. La parola *braccas*, o ſia *braccæ*, ſignifica quei calzoni larghi, che altre volte portavano i Medj, i Perſiani, e gli antichi Franceſi. I Greci chiamano coteſto veſtimento col nome di *Anaxyrii*. Diodoro Sicolo dice, che nei Paeſi freddi i Popoli, principalmente per difenderſi dal freddo, portavano certe *braccas* tutte peloſe, e di diverſi colori. Nei baſſi rilievi antichi ſi vedono rappreſentati i Settentrionali con certe calze, che arrivavano giù fino al piede, o fino a mezza gamba. S. Iſidoro ſotto il nome *Braca* dice, che *Tibraci* ſono una ſpecie di calzoni, che cuoprono le coſcie, e le gambe. *A bracis ad tibias uſque deſcendunt*. Beda (d) riferiſce, che S. Cutberto ſi curava tanto poco del proprio corpo, che alcune volte ſtava dei meſi intieri ſenza cavarſi i *Tribracas*, che ordinariamente portava di pelle: *Semel calceatus tribracis, quas pelliceas habere ſolebat, ſex menſes perduraret integras*, ſi diceva anche, che foſſe ſtato un'anno intiero ſenza ſcalzarſi. Poc'anzi noi abbiamo già parlato delle *tribraca*, che veriſimilmente erano una ſpecie di calze, o ſtivaletti a ſtaffa, o col piede. Ovidio parlando dei calzoni dei Sarmati, dice, che erano molto larghi.

Et laxis arcent mala frigora braccis.

L'antico Interprete Latino dell'Eſodo traduce col termine *bracca* ciò, che S. Girolamo ha tradotto *feminalia*, e queſto Santo nella ſua Lettera a Fabiola dice, che i calzoni di lino dei Sacerdoti Ebrei arrivavano ſolamente ſino alle ginocchia, o ſino ai garretti. Agatia parlando degli antichi Franceſi dice, che andavano nudi ſino alla cintura, e del rimanente in giù erano coperti colle brache, l. 2. *Nuda ſunt pectora, & terga ad lumbos uſque, nudi brachis crura obtegunt*. Queſto termine *bracha* deriva ve dal Tedeſco *Bruth*, che alcune volte ſignifica *cingere*, donde viene *bracile*, di cui parleremo quì appreſſo.

(a) Sveton. in Auguſto cap. 82. (b) Lampridius in Severo. (c) Juſtin. l. 1. c. 2. (d) Beda Vita S. Cutberti c. 6. n. 31.

STRAMENTA LECTORUM SUFFICIANT MATTA. *Per fornimento de' letti baſterà una ſtuora*, o ſia un teſſuto di giunco, ovvero di paglia, perchè così dormivano gli antichi Solitarj d'Egitto. Lo ſteſſo nome di ſtuora dai Franceſi detta *natte*, ſembra derivata da *matta*. Le ſtuora ſervivan ai Monaci di letto, di ſedia, di tappeto, di tavola; ſu la ſtuora ſi proſtravano quando facevano orazione, e colle ſtuora ſi cuoprivano quando dormivano. Gli antichi Monaci d'Egitto la chiamavano *pſiathes*, ovvero, *pſiathium*. *Hortatus eſt iiſdem ipſis, quibus reſidebamus, pſiathiis incubare*; dice Caſſiano. (a) Gregorio Turonenſe, (b) parlando di S. Menegonda, dice, che ella non avea altro letto, che una ſtuora, fatta di giunchi inteſſuti. *Nullum habens ſtratum ſoeni, palearumque mollimen, niſi tantum illud, quod intextis junci virgulis fieri ſolet, quod vulgo mattas vocant*. Pietro Venerabile Abate di Cluni (c) eſorta un certo Romito, per nome Giſberto, a far ſtuore: *Mattas, antiquum opus Monachorum compone*. Ecco il vero ſignificato del termine *matta*, e quello, che probabiliſſimamente in queſto luogo ha inteſo di dargli anche S. Benedetto.

Ma già da moltiſſimo tempo i Monaci del ſuo Ordine anno uſato queſta voce, per ſignificare quella coperta, che ſenz' altro ſaccone mettevano ſopra le paglie, o fieno de' loro letti. Nelle antiche Coſtumanze dell' Ordine (d) leggiamo, che le paglia dei pagliericci ſi mutava una volta l' anno, cioè fra il giorno di S. Giovanni, e quello di S. Pietro. I noſtri Commentatori prendono frequentemente il termine *matta* per materaſſo, o altra coſa ſimile. Bernardo di Monte Caſſino dice, che i Monaci di Cluni per *matta* intendono un panno groſſo, che ſi metteva ſopra la paglie, in vece di letto di piume: *Filtrum, quod loco culcitræ habetur*. Niccolò di Fractura dice lo ſteſſo; e le Coſtituzioni di Monte Caſſino ſembrano prendere *ſagum*, e *matta* per due termini ſinonimi, poichè permettono di poter tenere ſopra il *ſagum*, o *matta* qualche groſſo panno lano, o lino, il quale ſi poſſa torre via, e lavare.

Nelle antiche Coſtumanze di Cluni, di Farfa, d' Irſauga, e di altri luoghi, io non vedo, che fra gli altri fornimenti dei letti dei Monaci, ſia uſato il termine di *Matta*, è altresì ſpecificata ſemplicemente la paglia, o fieno, che ſi metteva nei letti, e che ſi mutava, come abbiamo già detto, quattro, o otto giorni innanzi la Feſta di San Pietro, che viene ai ventinove di Giugno; poi (e) *Lana tum pellicula veſtita, ſagum laneum, capitale*, ovvero ſecondo Bernardo Cluniacenſe: (f) *Capitale coopertorium, codex*, (o ſia *cottum*) & *ſtregula*; ſecondo la Coſtituzioni d' Irſauga: (g) *Capitale coopertorium laneo panno obductum, ſagum*, dimodochè rieſce aſſai difficile il decidere, coſa egino abbiano inteſo ſotto la voce *Matta*.

Ma eccovi la ſpiegazione dei termini, da noi riferiti in latino, la quale poſſiamo raccogliere dai ſegni, che facevano i Monaci, per dinotare le ſuddette coſe, ſenza parlare. Per ſegnare una coperta, (*coopertorium*) fere, dicevano, primieramente il ſegno di una pelliccia, (h) e poi

---

(a) Caſſian. Collat. I. cap. 23. (b) Gregor. Turonenſ. Vit. Patr. cap. 19. (c) Petrus Venerab. L. 1. Epiſt. 20. (d) Conſuetudines Farfenſ. c. 47. pag. 116 Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 5. pag. 147 Conſtitut. Hirſaugenſ. lib. 2. c. 37. &c. (e) (f) (g) (h) *Vide ſeqq. Not.*

Google

poi tirate il braccio da baſſo in alto in quella guiſa, che farebbe uno, che voleſſe coprirſi in letto, queſta coperta dunque era di pelle, o di pelliccia, ma era involta in una ſpecie di fodera di lana, come abbiamo veduto nell'articolo precedente: *pelliciula inveſtita*, ovvero, *laneo panno obducta*.

Per il ſegno di *cottus*, fate in primo luogo il ſegno della coperta, e poi prendete la punta della manica della voſtra cocolla, per ſignificare, che il *Cottus* è di lana, come la cocolla. Le Coſtituzioni d'Irſauga pure, che dicono, che il *Cottus* foſſe fatto di pelo, o di pelle di capra; era dunque una coperta di lana.

Per il ſegno di *ſtratum*, o *ſtragula*, che ſi metteva ſotto *quod ſubſternitur*, e che S. Benedetto, dicono eſſi, chiama *lena*; intrecciate le dita gli uni ſopra gli altri, due o tre volte, poi fate quel geſto, che farebbe uno, che voleſſe ſpiegare, o diſtendere qualche coſa, toccate la cocolla, per dare ad intendere, che lo *ſtratum* è di lana, era dunque una ſpecie di panno lano, che ſi diſtendeva ſopra il fieno, o la paglia.

Per il ſegno di *Capitale* guanciale, o cuſcino, che ſi mette ſotto il capo; alzate la mano, e movete le dita, come per imitare il moto delle ali di uccello, che vola, e poi piegate il capo ſopra la mano, come in atto di dormire; queſti cuſcini, o guanciali erano dunque di piuma. Le Coſtituzioni d'Irſauga, aggiungono il ſegno di *culcitra*, che dovea eſſere un letto di piuma, poichè dicono, che per dinotarla ſi facevano i medeſimi ſegni del guanciale, con di più il ſegno di ſpiegare, e ſtendere. Pietro il Venerabile, Abate di Cluni, (a) aſſegna a ciaſchedun Monaco: *Plumas, hoc eſt apertoria pulvinariorum*.

La Regola del Maeſtro aſſegna parimente a ciaſchedun Monaco una ſtuora (b) una trapunta: (*) *tomentatios ſingulos*, ed una coperta groſſa, *lenas*, ed all'Eſtate, in vece di queſte coperte groſſe, una più uſata, e ſemplice, *rachinam*, ed una pelle davanti al letto, da aſciugarſi i piedi, quando vanno a dormire.

La Regola di S. Iſidoro (c) aſſegna una ſtuora: *ſtoream*: della paglia, un pezzo di panno per coprirla: *ſtragulam*; due pelli con le fodere, una coperta fina, e peloſa: *galnabis*; una pelle, o qualche altra coſa, per aſciugarſi, e nettarſi i piedi: *faceſtergium*, e due coſcini per guanciale. S. Fruttuoſo (d) concede per il letto dei Monaci: *unam ſtragulam* un pezzo di panno, per coprire la paglia: *galnabem villatam*, una groſſa coperta col pelo: *Mappulam*, una ſalvietta, o panno lino per aſciugarſi, e due pelli di montone col pelo: *cum duobus pellibus lanatis ovium*.

Ma per ritornare alla voce *Matta*, biſogna attenerſi all'idea di una ſtuora teſſuta di paglia, o di giunco, in vece di cui i noſtri antichi anno uſato i letti, ſpaſi di fieno, o di paglia. In alcuni luoghi, come per eſempio alla Trappa, ſi uſano certi paglieracci trapuntati, che convengono meglio col ſignificato di *matta*. Quelli, che prendono queſto termine per un materaſſo di crine, o di lana, certamente ſi ſcoſtano molto e dalla lettera, e dallo ſpirito di San Benedetto. S. Agoſtino c'inſegna,

---

(a) Petri Venerab. Statut. Tom. 5. Miſcell. Baluz. p. 452. (b) Reg. Magiſt. cap. 81.
(*) *In lectis habeant in Hyeme ſingulas mattas, & ſagos tomentatos ſingulos, & lenas.*
(c) Reg. S. Iſidori cap. 14. (d) Reg. Fruct. cap. 4.

gna, (a) che *matta* era un letto molto duro, e molto diverſo dai letti di piuma, e dalle coltre di pelo di capra: *Et quia in mattis dormiunt mattarij appellantur; a quorum ſtratis longe diſſimiles fuerunt plumæ Fauſti, & capriae lodices.*

SAGUM. *Lenzuolo.* Il termine *ſagum*, appreſſo i buoni Autori Latini, ſignifica un' abito militare. L' Imperatore Marc' Aurelio laſciava il *ſagum* militare ſubito, che arrivato da qualche ſpedizione, metteva piede in Italia, ed obbligava anche i ſuoi Soldati a fare lo ſteſſo, e ſiccome egli, così anche i Soldati voleva, che veſtiſſero la toga, o ſia la veſte lunga, che era l' abito dei Cittadini. Si uſa parimente lo ſteſſo termine per ſignificare la coperta, che ſi metteva ſopra i cavalli in vece delle ſelle, che uſiamo al preſente. Svetonio (b) racconta, che Ottone alcune volte girando di notte per Roma, ed abbattendoſi in qualche impotente, od ubbriaco, ſi pigliava lo ſpaſſo di porlo ſul ſuo *ſago*, e di ſcuoterlo all' insù, come pure dice Marziale, per ſcherzo, del ſuo Libro. (c)

Ibis ab excuſſo miſſus ad aſtra ſago.

Finalmente *ſagum* ſi prende varie volte per un groſſo panno lano, di color bruno, quaſi come la materia di cilicio, o di ſacco; ed in queſto ſenſo lo ha preſo S. Benedetto, ſecondo l' eſpoſizione dei Commentatori, i quali ordinariamente lo ſpiegano o del ſaccone, in cui ſi mette la paglia, od il fieno, ovvero di quel panno groſſo, con cui ſi copre la paglia. (d) Guido Giovenale, Abate di S. Sulpizio di Bourges, lo ha interpretato per una raſcia: *raſcia groſſa, e peloſa, da mettere ſopra il materaſſo*; ma io credo, che *ſagum* in queſto luogo ſignifichi propriamente una coperta da letto più ſottile, e più leggera di *lena*, o *chlæna*, e che il *ſagum* foſſe la coperta dei Monaci per l' Eſtate, e *lena* per l' Inverno, o piuttoſto, che all' Eſtate ſi ſerviſſero ſoltanto del *ſago*, e che all' Inverno adopraſſero il *ſagum*, ed anche la *lena*. L' Autore della Vita di S. Germano d' Auxerre dice: *Stratum omne ſubjecta cilicia, & ſuperpoſita non tantum ſagula fuit.* dove ſi vede, che queſto Santo dormiva ſopra il cilicio, e col ſolo *ſagulo* per coperta. Ora ſecondo il parere di Papias: *ſagulum* è l' iſteſſo, che *ſtragulum*, o ſia *opertorium*. Kerone nella verſione, ch' egli ha fatto della Regola, dice, che *ſagum* è l' iſteſſo, che *ricinum*, ora *ricinum*, ſecondo Feſto, *eſt omne veſtimentum quadratum*. La Regula del Maeſtro concede parimente, come abbiamo già oſſervato, il *ricinum* per coperta dei ſuoi Monaci.

LENA. *Coperta.* Abbiamo veduto poch' anzi, qualmente le Coſtomanze degli Antichi anno confuſo *lena* con *ſtratum*, e veriſimilmente anche con *ſagum*, e che anno preſo queſto termine per un groſſo panno di lana da ſtendere ſopra la paglia. (e) Ma è certo, che *lena* è lo ſteſſo di *chlæna* in Greco, e che letteralmente ſignifica un' abito da Inverno, o ſia un mantello di lana ſitto, e peloſo, oppure una coperta da letto, come uſiamo anche al preſente. Smaragdo dice, che: *Lena eſt veſtis villoſa, quam nos toxam vocamus, alij vero galnapea.* Da S. Gregorio Magno ſi vede, (f) che *lena* era una coperta di lana groſſa, e peloſa, *racana*, era un' al-

---

(a) Auguſt. lib. Contra Fauſtum cap. 5. (b) Sveton. in Othone n. 4.. (c) Martial. l. 1. Epigr. 4. (d) Vide Sanctam Hildegard. Bernard. Caſſin. Nicolaum de Fractura, & Martene in hoc Capit. Vita S. Eugendi Abbat. Jurenſ. (e) Vide ſupra, & confer. Vitam S. Cutberti cap. 1. Sæcul. 4. Bened. parte 2. (f) Gregor. lib. 12. Epiſt. 26. Vide Menard. ad cap. 41. Concord. Reg. p. 893. & p. 911.

Digitized by Google

un' altra ſpecie di coperta, ma leggiera, e ſenza pelo per l' Eſtate. I Commentatori convengono molto ſopra queſto articolo. (a)

Gli antichi Monaci uſavano ſovente le pelli, in vece di coperta, come ſi è potuto oſſervare da ciò, che abbiamo detto poch' anzi, parlando di *lena*, che le Coſtumanze di Cluni ſpiegano *pellicula veſtita*, una pelle coperta con un panno. Il Concilio di Londra, celebrato l' anno 1200., (b) aſſegna per coperte dei letti dei Monaci, e delle Monache *ſe non ſe certe pelli nere*, e *bianche con certe altre pelli di agnello*, *di gatto*, o *di volpe*, o ſia, che con queſti ultimi termini il Concilio abbia voluto dinotare quella delle pellicce, delle quali i Monaci ſi ſervivano nei loro abiti.

CAPITALE. *Un guanciale*, un capezzale di piuma, (c) o di crino, od anche di paglia.

QUÆ LECTA FREQUENTER AB ABBATE SCRUTANDA SUNT. *I quali letti dovranno eſſere ſpeſſo viſitati dall' Abate*, acciocchè taluno forſe non vi naſconda dentro qualche coſa. Ildemaro nel ſuo Commentario dice, che quel giorno, in cui l' Abate ſtimava a propoſito di fare la viſita, ne avviſava i Monaci alla mattina, quando erano radunati in Capitolo; poi mandava quattro, o cinque dei più maturi, o più prudenti a fare la cerca, e che frattanto gli altri Monaci ſi trattenevano in Capitolo. Se dunque ritrovavano qualche coſa naſcoſta nei letti, la portavano in Capitolo, e la buttavano ai piedi di quello, nel letto del quale l' aveano trovata, e ſe non ſe ne giuſtificava a dovere, dovea ſcontare il caſtigo del ſuo mancamento.

La Regola di S. Iſidoro (d) ordina coteſta viſita una volta la Settimana, quella di un Certo per le Vergini (e) vuole, che ſi faccia tutti i Sabati dopo Nona, e quella di S. Fruttuoſo (f) la fiſſa a due volte la Settimana. Le Coſtituzioni della Congregazione di Monte Caſſino, ingiungono ai Prelati di viſitare, o far viſitare due, o tre volte l' anno le camere dei Monaci, e d' invigilare, acciocchè neſſuno tenga cortina di neſſuna ſorte, o qualità, intorno ai letti, nè tappezzerie ſopra i muri, nè tampoco pitture, nè vaſi odoroſi, ſpecchj, od altri ornamenti ſuperflui, e contrarj allo ſtato Monaſtico.

SI CUI INVENTUM FUERIT, QUOD AB ABBATE NON ACCEPERIT, GRAVISSIMÆ DISCIPLINÆ SUBJACEAT. *Se ſi troverà, che il Monaco abbia qualche coſa non ricevuta*, (o non permeſſa) *dall' Abate*, *ſoggiacerà ad una rigoroſiſſima penitenza* a norma della qualità, e quantità delle coſe naſcoſte; imperciocchè ſe ſi trattaſſe di coſa di poco valore, o di qualche coſa da mangiare, per eſempio di qualche frutto, in tal caſo ſi dovrebbe regolare il caſtigo a miſura della colpa, ma ſe ſi trovaſſe qualche coſa di valore, oppure ſe il furto foſſe congiunto con alcune circoſtanze aggravanti, biſognerebbe gettar via, od abbruciare con eſecrazione la coſa ritrovata, e ſcomunicare il delinquente. (g)

BRACILE. *Una cintola*. Queſto termine deriva da *bracha* ovvero *braca*, che ſignifica una certa ſpecie di mutande, o di calzoni. Gli Scrit-

---

(a) Bernard. Caſſin. Nicol. de Fract. Richard. de Sancto Angelo. Bohelius Turrecremata Hæften. Martene. Anton Perez. &c. (b) Concil. Londin. c. 10. Tom. XI. Concil. p. 18. (c) Smaragdus, & alij ſupra. (d) Reg. S. Iſidori c. 14. (e) Regula cujuſdam ad Virgin. c. 2. (f) Regula S. Fructuoſi c. 17. (g) Vide Bernard. Caſſin., & Nicolaum de Fractura in hunc locum.

tori delle Regole Monaſtiche *bracile* lo prendono per la cintola, con cui i Monaci ſi cingevano le reni, e ſoſtenevano le mutande, o calzoni. Queſta cintola non era, come uſiamo preſentemente, attaccata ai calzoni, ma s'infilava nei bachi fatti apposta in cima dei medeſimi calzoni, come ſi vede da queſto paſſo delle Coſtituzioni d'Irſauga. (a) *Si prolixum ſonitum audierit caligam ſuam exuerit, vel ſaltem bracile femoralibus laxaverit, hoc peragere non deſiſtit.* Tra i piccoli mobili, che avea il Monaco, quando entrava in Religione, eravi anche (b) un *brachio-lineum, quo femoralia ſuccinguntur*, o piattoſo, come legge Bernardo Cluniacenſe. *Bracile lineum, quo femoralia ſuccinguntur*. (c)

Il Maeſtro nella ſua Regola (d) dice, che i Monaci debbano di giorno andare cinti con le cintole: *cincti bracilibus*, ed alla notte levarſele, acciocchè nel rivoltarſi, non uſciſſe forſe il loro coltello dal fodero, o faceſſe loro qualche male; dunque portavano il coltello con la guaina, attaccato al bracile, ed il bracile era di cuojo, poichè egli dice, che il *bracile* corriſpondeva alla cintola di cuojo di S. Giovambattiſta, inoltre era anche diverſo da *braca*, poichè lo ſteſſo Autore cap. 81. aſſegna ai ſuoi Monaci certe *braccas* di lana per l'Inverno, e certe altre di lino per l'Eſtate, il bracile era la coreggia, con cui ſi legavano in cima le brache, come abbiamo già detto.

Con tutto queſto però io non credo, che S. Benedetto ſotto il nome di *bracile* abbia inteſo una ſemplice coreggia, o cintola, perchè ſiccome al ſuo tempo comunalmente non ſi uſavano nè mutande, nè calzoni, così biſogna dire, che ſotto coteſto nome egli abbia inteſo, non già una ſemplice coreggia da calzoni, ma bensì una larga cintura, un perizoma, che copriſſe le reni, e la parte ſuperiore delle coſce, acciocchè non ſi vedeſſe ciò, che la modeſtia vuole, che non ſi moſtri. I Latini lo chiamavano *ſubligacula*, o *campeſtria*, o *ſemicinctia*, ovvero *lumbaria*, e di queſti ſe ne vedono in molti Crocifiſſi, (e) rappreſentati con coteſto arneſe, che dalle reni arriva giù ſino alle ginocchia, e ſe ne vedono anche nelle antiche figure dei lavoratori di campagna, e di quelli, che ſi eſercitavano nelle Paleſtre, dove ſi vedono, rappreſentati bensì nudi, ma però coperti col *ſubligaculum*, li Schiavi, che ſervivano a tavola, lo portavano anch'eſſi; ed i Recitanti medeſimi non comparivano mai in Teatro *ſine ſubligaculo*. Catone, nel tempo della ſua Pretura, all'Eſtate ſe ne andava ſpeſſo con la ſola toga, e queſta cintura, della quale noi ſtiamo parlando *Campeſtri ſub toga cinctus*.

Le mutande dei Sacerdoti Ebrei erano di queſto taglio; non erano aperte nè d'avanti, nè di dietro, ma ſi legavano con una fettuccia, in quella maniera, che ſi chiuderebbe una borſa. Quantunque Dio aveſſe comandato ai ſuoi Sacerdoti di portare coteſti calzoni, (f) ciò non oſtante non tralaſciò di loro vietare, che saliſſero al ſuo Altare per via di gradini, *per timore, che in ſalendo non iſcopriſſero la loro nudità*, (g) e queſto atteſochè le loro mutande, egualmente che i *ſubligacula*, ed il *bracile* di S. Benedetto, non erano affibbiate abbaſſo, nè tampoco fra mezzo alle coſcie, come ſono i calzoni, che uſiamo noi preſentemente, i quali ſono diverſi dalle noſtre mutande ſolianto per ragione della materia, perchè le mutande ſono di tela, ed i calzoni ſono di drappo, o di pelle. I Certoſini (a) chiamano queſti *bracile*, o *ſubligacula* col nome di *lumbaria*. I Monaci di Ciſtello, (b) e quelli di Cluni li chiamano *infirmitates*.

(a) Willelmi Conſtitut. Hirſaug. l. 2. c. 44. p. 428. (b) Idem lib. 2. p. 525. (c) Bernard. Cluniac. parte 1. c. 5. p. 146. (d) Regula Magiſtri c. 2. (e) Per eſempio in quello, che chinò la teſta a S. Giovan-Gualberto, ed in alcuni altri antichi. Vide Bolland. t. 3. Julij p. 314. & pag. 784. &c. (f) Exodi XXVIII. 42. (g) Ibidem XX. 26.

Graphium. *Uno ſtilo da ſcrivere*. Abbiamo già parlato degli ſtili, e delle tavolette da ſcrivere nel Capitolo XXXIII. I più antichi ſtili, che noi abbiamo, ſono di rame, ve ne ſono però anche di ferro. I Romani gli aveano proibiti a motivo delle riſſe, e degli omicidj, che ne naſcevano, quindi è derivato quel detto: *Ceram ferro ne caedito*. Guardati dallo ſcrivere col ferro ſopra la cera, ciò non oſtante ſi vede da Marziale, (c) che al tempo ſuo, lo ſtilo era tuttavia di ferro.

Hac tibi erunt armata ſuo graphiaria ferro;
Si puero dones, non leve munus erit.

S. Iſidoro (d) dice, che più comunemente ſi uſavano gli ſtili d'oſſo; Anticamente nel noſtro Ordine al Sabato ſi ſcrivevano collo ſtile, ſopra una tavoletta incroſtata di cera, i nomi degli Ufiziali dell'Altare, delli Ebdomadarj del Coro, della Cucina, del Refettorio ec. e vi ſi metteva davanti un vetro, acciocchè neſſuno la toccaſſe; ed il Sabato ſuſſeguente ſi ſcancellavano i ſuddetti nomi colla parte piatta dello ſtilo, appoggiando il dito ſopra la di lui eſtremità, e vi ſi ſcrivevano degli altri.

L'uſo di cotaſte tavolette, e di coteſti ſtili era molto comodo per quelli, che ſcrivevano, e che componevano, per la facilità di ſcancellare, e ſcrivere le coſe più a propoſito, nello ſteſſo ſpazio di prima, ma i Copiſti *Antiquarj*, tanto rinomati appreſſo gli antichi, e tanto utili alla Chieſa, per le Opere da loro traſcritte, ſi ſervivano di pergamena, inchioſtro, e penna, gli ſtiletti ſervivano principalmente per quelli, che ſcrivevano in Note · *Notarj*, e per quelli, che facevano certe Selve, o certe Memorie; per quelli, che ſtudiavano Lezioni, o che componevano qualche Tema ec., nelle quali faccende occorre ſpeſſo di ſcancellare, e voltare lo ſtilo : *vertere ſtylum*.

S. Giovanni Climaco (e) dice, di avere veduto, in un certo Moniſtero, il ſoprintendente della Foreſteria portare, attaccato alla cintola, un libretto, in cui ogni giorno notava tutti i penſieri, che gli venivano alla mente, per poi ſcoprirli al ſuo Abate. Una tal pratica non era particolare di coteſto ſolo Monaco, facevano lo ſteſſo anche molti altri, e lo facevano col conſiglio del loro Superiore, che loro dimandava conto dei penſieri, che aveano avuto fra il giorno. E molto probabile, che S. Benedetto abbia ordinato, che a ciaſchedun Monaco ſi daſſero le tavolette, e lo ſtile da ſcrivere, per queſto ſteſſo, o per qualche altro fine conſimile.

(a) Guigon. Statuta c. 28. (b) Uſus Ciſtere. c. 69. p. 164. Bernard, Ordo Cluniac. c. 74. p. 274. (c) Martial. l. 14. Epigr. 21. (d) Iſidor. Origin. lib. 6. cap. 8. (e) *Μικρὸν γὰρ πινάκιον ἐν τῇ ζώνῃ κρεμάμενον ἔχοντα αὐτόν, ἔμαθον ὡς τοὺς ἑαυτοῦ καθ' ἡμέραν σημειούμενος λογισμούς, τούτους πάντας τῷ ποιμένι ἐξήγγελλε, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ ἑτέρους πλείστους τῶν ἐκεῖσε τοῦτο ποιοῦντας ἐθεώρησα· ἦν δὲ καὶ αὕτη ἐντολὴ τοῦ μεγάλου ὡς ἤκουσα.* Climacus. Scala Parad. p. 65.

Acus, *Un ago*. Un tale picciolo arneſe era al Monaco neceſſario, per racconciarſi alle volte i proprj abiti, ad imitazione de' Santi, che lo facevano per iſpirito di umiltà, e di povertà. San Fruttuoſo (a) vuole, che ſi ſomminiſtri a tutti i ſuoi Monaci del filo di varj colori, un'ago, ed una leſina per cucire, e raccomodare i loro abiti, e le ſcarpe, come appunto facevano i Monaci di S. Oyan, o ſia S. Eugendio. Anche i Principi Secolari moſtrevano certamente di eſſere ben perſuaſi dell'obbligazione, che anno i Monaci ſopra queſto articolo, ſe è vero, come lo riferiſce Ceſario, (b) che l'Imperatore Federico non abbia voluto confermare l'elezione di un Monaco eletto in Abate, perchè non avea addoſſo verun'ago; e che abbia perciò conferita l'Abbazia ad un'altro, che ne teneva. Diceſi parimente, che l'Imperatore Ottone, avendo una volta chieſto un'ago a tre Abati, e non eſſendovi ſtato che uno, che ne aveſſe, l'Imperatore lo lodaſſe grandemente, riconoſcendolo per vero Monaco fedele, ed oſſervante della propria Regola. Dalle antiche Coſtumanze dell'Ordine ſi vede, che nei Moniſteri v'erano dei ſarti, e gente, che cuciva, (c) ed i Monaci davano i loro abiti al Cameriere, il quale li faceva raccomodare prontamente. Ma tali coſtumanze ſono ſtate principalmente introdotte, quando che i Monaci furono promoſſi al Chericato, e quando che il lavoro manuale cominciò ad eſſere meno conſiderato, e più diſprezzato.

Mappula. *Un fazzoletto*. Così interpetrano tutti i Commentatori, eccettuato che Antonio Perez, il quale congiugne *mappula* colla voce ſuſſeguente *tabula*, e la ſpiega di una ſalvietta da tavola. Certa coſa è, che *mappa* ſignifica una tovaglia; Marziale l. 2. Epigram. 29.

Attulerat mappam nemo, dum furta timentur,
Mantile e menſa ſurripit Hermogenes.

S. Benedetto non parla nè di tovaglie, nè di ſalviette per uſo del Refettorio; anzi nel Capitolo XXXV., dove parla dei panni lini, che i Serventi di Cucina, e del Refettorio doveano lavare, quando finivano la loro ſettimana, nomina ſoltanto i panni lini da aſciugare le mani, ed i piedi. Ma ciò non oſtante la pratica dell'Ordine era, che ſi ſomminiſtravano tovaglie, (d) e non ſalviette. Vedi ciò, che abbiamo oſſervato nel Capitolo XXXV.

Ildemaro dice, che la *mappula* dovea eſſer lunga due braccia, o ſia tre piedi, e larga un piede, egli dunque intendeva una ſpecie di ſciugamano, che i Monaci portavano alla cintura, o con uno de' noſtri fazzoletti, che portiamo in taſca. Anche il *manipolo*, altrimenti detto dai Franceſi *fanon*, che portano i Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi, quando Ufficiano all'Altare, ſi chiama alle volte *mappula*, (e) ed è derivato dai fazzoletti, che portavano i Secolari per aſciugarſi, o per ſoffiarſi il naſo. I noſtri antichi Monaci, che non aveano nè calzoni, nè taſche, portavano

---

(a) Regul. Fructuoſ. c. 6. (b) Cæſarius l. 6. c. 15. & 16. (c) Bernard. Cluniac. parte 2. c. 5. p. 246. & Guidon. Diſcipl. Farfenſ. c. 47. p. 126. &c. (d) Stat. Lanfranc. c. 12. *Ipſo die, quo ſe radunt Fratres, mappæ in Refectorio mutandæ ſunt*, Conſuet. Bernard. Ord. Cluniac. c. 2. & Villelm. Conſuetud. Hirſaug. c. 49. (e) Alcuin. L. de Divin. Offic. c. 39. Honor. Auguſtodun. l. 1. de Gemma Animæ c. 108. Vide Conſuetud. Hirſaug. lib. 1. c. 19.

vano à loro coltelli, le tavolette, ed i fazzoletti appeſi alla cintola. (a) S. Iſidoro dice, che quel Monaco, che non ha il mantello ſu le ſpalle, dee metterſi la *mappula*, ſotto queſto nome egli dunque intendeva una ſpecie di camaglio, o di cappa, o ſia un panno lino aſſai grande.

TABULÆ. *Tavolette*, incroſtate di cera, ſopra la quale ſi ſcriveva. Ma di queſto abbiamo già parlato altrove.

Oltre queſti piccioli mobili, de' quali quivi parla la Regola, noi ſappiamo dalle antiche Coſtumanze, che ai Monaci ſi davano ancora i pettini, (b) e che ſi pettinavano, e che ſi lavavano ſpeſſo il viſo, e la teſta, la qual coſa dà a divedere, che eglino non ſi radevano affatto, come in oggi praticano i Benedettini, i Bernardini Riformati, ed i Certoſini; ſi dava loro anche del ſapone da inſaponare, e lavare i loro abiti di ſotto, e finalmente avevano varj abiti, de' quali la Regola non ne parla, come lo abbiamo già dimoſtrato in queſto Capitolo, avevano altresì i guanti, ed i manicotti per quando dovevano viaggiare, ed attendere all'opera manuale. (c) *Utantur in Æſtate muffulas, in Hyeme vervecinas.* Palladio (d) ne aſſegna anche agli Schiavi, che lavoravano nei boſchi, e nei ſpineti, od alla caccia *Manicas de pellibus, quæ vel in ſylvis, vel in vepribus ruſtico operi, & venatorio poſſint eſſe communes.*

Avevano parimente alcuni raſoi in comune, (e) e caſcheduno ſi faceva la barba da ſe, oppure ſe la facevano l'un l'altro. Si crede comunemente, che S. Benedetto non permeſſe la barba, perchè i Monaci Occidentali non la portavano, diverſi in queſto dagli Orientali, i quali la portavano aſſai lunga. Il Concilio di Aquiſgrana (f) ordina, che i Monaci debbano raderſi ogni quindici giorni, ed alla Quareſima ſolamente il Sabato Santo. Nell' Ordine di Cluni (g) ſi faceva queſta funzione in comune nello ſcaldatorio, in ſilenzio, e cantando certi Salmi. Dalla Settuageſime fino a Paſqua ſi faceva ogni tre ſettimane, e negli altri tempi ordinariamente dipendeva dal Priore il determinarla.

Si radevano dunque il capo, ed il mento, ma però facevano la corona colle forbici. Tutti i Monaci dovevano imparare a fare la barba; portavano i capelli della corona lunghi fino a mezzo l'orecchio. (h) Dopò fatta la tonſura, caſcheduno poteva lavarſi la teſta col ranno, che a queſt'effetto ſi portava nel Chioſtro. Se ſonava il ſegno dell'Ufizio prima, che tal'uno aveſſe finito di farſi la barba, o la tonſura, andava ciò non oſtante in Chieſa colla cocolla, ſenza terminarla, ma però non entrava in Coro, nè ſi ſcopriva il capo.

Nella Regola di un Certo per le Monache Cap. 12. ſi vede, che le Monache ſi lavavano il capo tutti i Sabati. Se lo lavano frequentemente anche i Monaci di S. Colombano, ed alcune volte s'ingiugneva per penitenza di non lavarſelo ſe non alla Domenica. Gli antichi Ciſtercienſi (i) da principio ſi radevano ſolamente ſette volte l'anno; dipoi lo fecero do-

dici

(a) Vide Paul. Auguſt. a Janua ble, (b) Guiden. Diſciplinam Farfenſ. c. 47. p. 116. Ordo Cluniac. parte 2. c. 4. p. 287. 288. c. 17. p. 171. Conſtitut. Hirſaug. l. 1. c. 97. pag. 466 &c. (c) Concil. Aquiſgran. Can. 22 (d) Pallad. de Re Ruſt. l. 1. c ultimo. (e) Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. c. 5. pag. 147. Conſt. Hirſaug. l. 2. c. 37. p. 527. (f) Concil. Aquiſgran. Can. 6. (g) Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. c. 51. p. 215 216. Conſuetud. Farfenſ. p. 46. Conſtitutid. Hirſaug. c. 39. p. 518. (h) Diſcipl. Farfenſ. c. 21. p. 102. (i) Lib. Uſuum Ciſterc. Vide Marten. De Antiq. Monaſt. Ritib. l. 5. c. 7. pag. 750. 751.

dieci volte, ma i Fratelli Converſi continuarono l'uſo antico; imperciocchè in riguardo a loro non militava la ragione di tale mutazione, che era il riſpetto, o la decenza in ricevere il Corpo, ed il Sangue del noſtro Signore: *Propter reverentiam Sacramenti Altaris ſuſcipiendi*. Verſimilmente i Converſi non comunicavano ſotto la ſpecie del vino.

Gli antichi Certoſini (a) ſi radevano ſolamente ſette volte l'anno, dopoi paſſarono a raderſi in principio di tutti i meſi, ed al preſente lo fanno ogni quindici giorni. Ma abbiamo già parlato altrove di tutte queſte coſe.

L'Abate tagliava egli medeſimo (b) i capelli ai Novizj, quando li riceveva alla Profeſſione, e v'era per queſta funzione una benedizione particolare. La barba, ed i capelli del Novizio ſi conſegravano al Signore; ſi abbruciavano, e ſi gettavano le ceneri nel Sacrario *in Piſcinam*, e la tonſura Monaſtica, che l'Abate faceva al Novizio da Coro, paſſava per la tonſura Chericale, di modo, che il Veſcovo non la rinnovava, quando occorreva di promoverlo agli Ordini Sacri.

Anticamente i Fratelli Converſi non ſi facevano la barba, onde ſi chiamavano Fratelli barbati, o ſia barbuti. Al tempo di Bernardo Cluniacenſe (c) avevano già introdotto l'uſo di raderſi egualmente, che gli altri Monaci: *Pro ſigno Laici, mentum tene cum dextera propter barbam, quam antiquitas non eraſerat ad genus hominum, ſicut modo*, e laſciarono, che la portaſſero quei Serventi perpetui, che ſervivano nelle loro Caſe di Campagna, o ſia nei Priorati: (d) *De Fratribus, qui veniunt ad Monaſterium, ſi ſunt noſtræ Congregationis, & de Obedientiariis, utrum habeant famulos regulares, barbatos ſcilicet, & idoneos*.

Nell'Ordine di Grammonte, in cui i Fratelli Converſi erano tanto potenti, e numeroſi, che verſo l'anno 1180. arrivarono a ſollevarſi contro il loro Superiore Generale, ed a deporlo, tutti i Converſi portavano la barba, ſiccome ſi uſava a portarla nei Moniſterj della Germania, dove in varj luoghi ſuſſiſte tuttavia il medeſimo uſo; Nell'Ordine di Ciſtello i Converſi erano diſtinti dagli altri col colore dell'abito, e colla barba; non portavano mai la corona, ma erano ſemplicemente raſi, o più toſto portavano i capelli, tagliati molto corti colle forbici. Vedi ciò, che abbiamo detto dei Fratelli Converſi ſopra quelle parole del Cap. II. *Non præponatur ingenuus ex ſervitio convertenti*. Nel tempo del Noviziato i Novizj portavano i loro abiti da Secolare, e non ſi faceva loro la tonſura: *Nec tondeatur, nec veſtimenta priſtina immutet, priuſquam obedientiam promittat*, dicono i Padri del Concilio di Aquiſgrana (e).

In quanto agli abiti, lo abbiamo eſpreſſamente nella Regola di S. Benedetto, la quale dice, (f) che dopo che il Novizio avrà detta la formola della ſua Profeſſione, ſi paſſerà a ſpogliarlo dei di lui arneſi, con i quali ſta veſtito, per riveſtirlo degli abiti del Moniſtero; e per quello, che concerne alla tonſura, leggiamo, (g) che S. Mauro, eſſendo accorſo per trarre S. Placido dalle acque del lago, in cui ſtava per affogarſi, lo preſe per i capelli, e così lo liberò dal pericolo. La Regola Tarnatarenſe. (*a*) quella di S. Fruttuoſo. (*b*) quella del Maeſtro, (*c*) e quella di S. Ceſario (*d*) per le Monache, ordinano, che i Monaci, e le Monache debbano ſtare con i loro abiti da Secolare tutto l' anno della loro provazione. Il Concilio Aurelianenſe V. ha fatto ſopra queſto punto un regolamento conſimile.

(a) Vide Martene loco citato. (b) Idem pag. 718. 729. (c) Uſ. Ciſterc. c. 102. (d) Bernard. Cluniac. parte 1. c. 17. p. 172. (e) Concil. Aquiſgran. Can. . . . (f) Regul. Cap. LVIII. (g) Lib. 2. Dialogor. S. Gregor. c. 7.

Lo ſteſſo ſi praticava anche in Oriente, come ſi vede da un Decreto del Concilio Niceno, (*e*) il quale condanna a gravi pene quelli, che dopo avere abbandonato il Secolo, ſi rivolteranno in dietro, per ritornare alla vita primiera. L'Imperatore Giuſtiniano nella Novella 5. proibiſce ai Superiori dei Moniſteri di dare l' abito Monaſtico a chiunque non ſarà prima ſtato provato tre anni in Moniſtero, o non avrà in tutto queſto tempo portato ſempre l' abito da Secolare.

Ciò non oſtante ha prevaluto l' uſo contrario, ſino già al tempo di Ildemaro ſi veſtivano i Novizj coll'abito Monaſtico al loro ingreſſo in Noviziato. Lo ſteſſo ſi faceva anche nell' Ordine di Cluni, in cui i Novizj portavano un certo abito Monaſtico, qualche poco diverſo da quello dei Profeſſi, il quale però non ſi benediceva. In principio dell' Ordine Ciſtercienſe, (*f*) ed al tempo di S. Bernardo (*g*) non ſi dava loro l' abito Monaſtico, ſe non dopo l' anno di provazione, come appunto ſi vede dalla Lettera, che queſto Santo ſcriſſe a Roberto ſuo Nipote. S. Benedetto di Aniana veſtì l' abito Monaſtico ſubito, che fu accettato per Novizio nel Moniſtero di S. Senna (*h*). I Monaci di Tabenna, (*i*) e quelli di Egitto (*k*) conferivano l' abito Monaſtico ai loro Novizj nello ſteſſo momento, che entravano in Moniſtero.

(a) Regula Tarnatenſ. cap. 2. (b) Reg. S. Fructuoſi cap. 18. (c) Reg. Magiſt. cap. 90. (d) Reg. Cæſar. ad Virgin. c. 4. (e) Concil. Nicæn. Vide Hildemar. (f) Uſus Ciſterc. c. 102. p. 218 (g) Bernardi Epiſt. 2. (h) Vita B. Bened. Anian. (i) Reg. S. Pacomij c. 26. (k) Caſſian. Inſtit. l. 4. c. 5.

CAPITOLO LVI.

DE MENSA ABBATIS.

MEnsa *Abbatis cum hoſpitibus, & peregrinis ſit ſemper. Quoties tamen minus ſunt hoſpites, quos vult, de Fratribus vocare, in ipſius ſit poteſtate.* (1) *Seniores tamen unum, aut duos ſemper* (2) *cum Fratribus* (3) *dimittendos procuret, propter diſciplinam.*

DELLA MENSA DELL' ABATE.

L'Abate mangierà ſempre con i Foreſtieri, e con i Pellegrini, ed occorrendo, che non ve ne foſſero, potrà chiamare alla ſua menſa quei Fratelli, che gli parerà bene di chiamare. Ciò non oſtante però laſcierà ſempre colla Comunità uno, o due de' più Vecchj, per mantenervi la diſciplina.

CAPITOLO LVI.

DELLA MENSA DELL' ABATE.

COMMENTARIO.

MENSA ABBATIS CUM HOSPITIBUS, ET PEREGRINIS SIT SEMPER. *La menſa dell' Abate ſarà ſempre inſieme con i Foreſtieri, e con i Pellegrini.* Alcuni fanno diſtinzione tra i Foreſtieri, ed i Pellegrini, quaſi che ſieno due ſorti di perſone diverſe; e che i Foreſtieri ſiano ſemplicemente quelli, che vengono in Moniſtero in generale, ed i Pellegrini quelli, che viaggiano per divozione, o per viſitare i Santuarj. Ma non vi è male alcuno, a prendere queſti due termini per ſinonimi.

S. Benedetto nel Capitolo LIII., dove tratta del modo di accogliere i Foreſtieri, ha ordinato: *Che la Cucina dell' Abate, e dei Foreſtieri*

---

(1) Hild. *Seniorem.* (2) In Conc. deeſt, *cum Fratribus.* (3) Al. *dimittendos.* Sed in Codice Oxon. hæc periodus ita legitur: *Seniorem tamen unum, aut duo ſemper cum Fratribus dimittende.* Similiter in Concordia Vindocinenſi præter primum verbum, *Seniores.*

debba eſſere a parte, *acciocchè i Foreſtieri, che vengono a tutte le ore, non abbiano a diſturbare la pace dei Monaci*. Il che prova molto chiaro, che vi era un' appartamento ſeparato da quello dei Monaci, in cui ſi accoglievano i Foreſtieri, in cui l' Abate teneva la ſua menſa, e la ſua cucina, in cui, come dice qui S. Benedetto, mangiava con i Foreſtieri, e dove invitava quei Monaci della Comunità, ch' egli ſtimava a propoſito, quando vi erano meno Foreſtieri del ſolito, dimodochè però reſtaſſero ſempre in Refettorio uno, o due vecchj pel mantenimento della diſciplina.

Il ſenſo dunque, che ſubito ſi preſenta alla mente in leggendo queſto paſſo della Regola, ſi è, che l' Abate mangiaſſe ſeparatamente dalla Comunità. Ma ſiccome queſto regolamento porta ſeco graviſſimi inconvenienti, i quali ſi preſume, che S. Benedetto non abbia ignorati, quindi ſi è procurato d' interpetrare il Teſto in altro modo, dicendo, che veramente la menſa dell' Abate foſſe a parte, e che mangiaſſe ſempre con i Foreſtieri, ma però in Refettorio comune, ed in compagnia dei ſuoi Fratelli; che la di lei menſa *foſſe a parte*, cioè in un luogo diſtinto, e più ragguardevole, che i Foreſtieri mangiavano con eſſo lui, cioè vicino a lui le ſteſſe vivande, con quel ſilenzio, e modeſtia, che ſi dee oſſervare in un luogo tanto regolare; che quando vi erano pochi Foreſtieri, egli poteva chiamare alla ſua tavola alcuni dei Monaci per fargli onore, e dargli un contraſſegno della ſua benevolenza, ma che l' Abate doveva eſſere l' eſempio dei ſuoi Fratelli, e principalmente nelle coſe neceſſarie all' uſo della vita; che S. Benedetto vuole, (a) che in Refettorio ſi oſſervi un profondo ſilenzio, quando però il *Priore* (che vale a dire il Superiore, l' Abate) *non ſtimaſſe a propoſito di dire qualche coſa, per loro edificazione*: e però ſuppone, che vi foſſe preſente anche l' Abate, che finalmente le antiche Regole Monaſtiche tanto le anteriori, quanto le poſteriori a S. Benedetto, ordinano, che l' Abate mangi inſieme colla Comunità, in Refettorio comune, e che tanto gli Antichi, quanto i Moderni Riformatori dell' Ordine anno così ordinato, perſuaſi, non ſolamente di non diſcoſtarſi in queſto punto nè dallo ſpirito, nè tampoco dalla lettera della Regola, ma anzi all' oppoſto perſuaſi di oſſervarne la di lei vera intenzione.

La terza Regola dei Padri vuole, che l' Abate mangi ſempre con i Fratelli: (b) *Abbates omni tempore cum Fratribus reficiant*. S. Aureliano (c) non gli permette di mangiare fuori del Refettorio, ſe non in caſo di malattia. S. Iſidoro (d) fa la ſteſſa proibizione, ed aggiugne inoltre, che l' Abate non debba avere nè più, nè meglio condite pietanze dei ſuoi Monaci. S. Fruttuoſo (e) vuole, che l' Abate mangi alla medeſima menſa, in compagnia dei ſuoi Monaci, dei Foreſtieri, e dei Pellegrini: *Abbates cum Fratribus, advenientibus hoſpitibus, & Peregrinis in una menſa communiter vivant*. La Regola del Maeſtro ſuppone lo ſteſſo in molti luoghi. Quella di S. Ceſario, (f) e quella di S. Donato per le Monache diſpenſano la Badeſſa dal mangiare in Refettorio ſolamente in caſo di malattia, o di qualche indiſpoſizione. Il Concilio di Londra celebrato l' anno 1102. can. 17. vuole, che gli Abati mangino, dormino ſempre nel-

---

(a) Reg. S. Bened. cap. 38. (b) Reg. 3. SS. PP. cap. 1. (c) Regol. S. Aureliani c. 50. (d) Reg. S. Iſidori cap. 10. (e) S. Fruct. Reg. commun. c. 10. (f) Reg. S. Cæſarij ad Virg. c. 38. Reg. S. Donati ad Virg. cap. 59.

li ſteſſi luoghi, dove mangiano, e dormono i loro Religioſi, quando però non fuſſero neceſſitati a congregarſi diverſamente. *Abbates in eadem domo cum Monachis ſimul manducent, & dormiant, niſi aliqua neceſſitate prohibente.*

Nel Moniſtero del Paracleto (a) ſi ricevevano le perſone dello ſteſſo ſeſſo in Refettorio, e ſi facevano ſedere alla prima menſa, la Badeſſa le ſerviva nel tempo della tavola, ed eſſa mangiava dopo inſieme colle Suore, che aveano ſervito la Comunità.

A queſte autorità io aggiungo anche un paſſo di Columela, il quale dice, che il Soprantendente della Caſa di Campagna dee mangiare in preſenza dei ſuoi Domeſtici, per dar loro eſempio di frugalità, ed anche vuole, ch'ei ne chiami qualcuno a mangiar ſeco alla ſua tavola per animarli a ſervir bene: (b) *Conſueſcat ruſticos circa larem Domini, focumque familiarem ſemper epulari, atque ipſe in conſpectu eorum ſimiliter epuletur, ſitque frugalitatis exemplum, nec niſi ſacris diebus accubans cenet, feſtoſque ſic agat, ut fortiſſimum quemque, & frugaliſſimum largitionibus proſequatur, nonnumquam etiam ſua menſa adhibeat, & velit aliis quoque honoribus dignari.* In un'altro luogo dice, (c) che il Soprantendente non dee mangiare ſe non in preſenza dei ſuoi Domeſtici, e che dee mangiare le medeſime pietanze, che mangiano eſſi: *Villicus ne cibum niſi in conſpectu familiæ capiat, neve alium, quam qui cæteris præbetur, ſic enim curabit ut & panis diligenter conficiatur, & reliqua ſalubriter apparentur.*

La pratica antica di molti dei più Santi, e dei più oſſervanti Abati dell'Ordine è ſtata conforme a ciò, che noi ſtiamo eſponendo; mangiavano in Refettorio, ed in Refettorio ancora facevano mangiar i Foreſtieri. Il Concilio di Aquiſgrana, (d) i di cui regolamenti ſono ſtati lungo tempo oſſervati in quaſi tutti i Moniſteri di Francia, e di Germania, proibiſce all'Abate, ed ai Monaci di mangiare alla porta coi Foreſtieri, e comanda di trattarli in Refettorio, e di dare all'Abate le medeſime pietanze, che ſi danno ai Monaci, permettendoli però di potere, in conſiderazione dei Foreſtieri, accreſcere qualche coſa più del ſolito alla Comunità: *Ut Abbas, vel quiſquam Fratrum ad portam Monaſterii cum hoſpitibus non reficiantur, in Refectorio autem omnem eis humanitatem manducandi, et bibendi exhibeat. Ipſe tamen eo cibo, potuſque menſura contentus ſit, quam reliqui Fratres accipiunt. Si vero propter hoſpites voluerit ad ſolitam menſuram Fratribus augere aliquid, in ſua maneat poteſtate.* I Canoni Arabici (e) vogliono, che i Monaci Foreſtieri ſiano ricevuti in Refettorio alla menſa dei Monaci del Moniſtero, ed i Laici, che ſiano trattati alla menſa dall'Abate. Il Concilio di Trosley non permette di condurre a mangiare in Refettorio i Laici: (f) *Laicus, cauſa manducandi, & bibendi, in Refectorium non ducatur.*

Nell'Ordine di Clunì (g) ſi trattavano in Refettorio per lo meno gli Abati, ed i Monaci Foreſtieri, vi ſi conducevano ancora i Veſcovi, ed i Cherici, ma queſti ultimi non entravano mai ſenza l'abito Chericale. I Foreſtieri, ed il Superiore, che preſedeva al Refettorio, erano trattati me-

glio

(a) Abaelardus Epiſt. 8 p. 181. (b) Collumel. l. XI. c. . . . (c) Idem l. XI. cap. 8. (d) Concil. Aquiſgran. Can. 29. (e) Canon. Arab. Concil. Nicæni Tom. 2. Concil. pag. 346. 347. (f) Concil. *Troſlei*. c. 3. (g) *Bernard.* Cluniac. parte 1. c. 9. p. 154. Vide Udalric. l. 3. c. 3.

gio della Comunità *Qualiſcunque ſit Fratrum victus, tamen Priori, & hoſpitibus eſt liberaliter ſerviendum*. Quelli, che anno ſcritto ſopra le Cerimonie, e le Coſtumanze dell' Ordine, ne riferiſcono anche le coſe più particolari, e dicono anche, che alle volte ſi tenevano in Foreſteria tavole imbandite, alle quali però ordinariamente non interveniva nè l' Abate, nè il Priore. Il Foreſtieraro era quello, che avea l' incumbenza di farle preparare, e forſe anche di trattare.

I Padri di Citello da principio diſapprovavano coteſta condotta dei Cluniacenſi, come oppoſta alla Regola di S. Benedetto, che vuole, *che l' Abate mangi ſempre con i Foreſtieri*, il che non ſi può fare, dicevano loro, ſubito che ſi conducono in Refettorio inſieme con i Religioſi, tanto perchè l' ora della tavola dei Monaci è fiſſa, quanto perchè molte volte mangiano molto tardi, e per lo contrario i Foreſtieri venendo a tutte le ore, a poco comoda, non ſarebbe giuſto fare aſpettare i Foreſtieri, ed obbligarli alle ore, ed al digiuno Monaſtico. Che ſe poi ſi anticipaſſe, e l' Abate in grazia dei Foreſtieri, rompeſſe il digiuno, conforme lo permette la Regola, qual confuſione ſarebbe mai vedere in Refettorio ogni ſorta di Foreſtieri a mangiare e prima, e dopo, e nel tempo ſteſſo della tavola della Comunità.

Ma quando anche i Foreſtieri arrivaſſero a puntino della tavola dei Monaci, ſarebbe egli convenevole trattarli allo ſteſſo modo della Comunità? che ſe ſi trattano meglio, e con maggior proprietà, come è ben giuſto, dovrà dunque tutta la Comunità aſpettare, che quelli finiſchino per potere uſcire dal Refettorio? o pure doveranno eglino tranguggiare il pranzo per conformarſi alla Comunità? Finalmente, come faranno a cenare i Foreſtieri, ſuppoſta la frugalità, ed il compendio delle cene, che San Benedetto permetta ai ſuoi Diſcepoli? forſe, che anche i Foreſtieri doveranno fare lo ſteſſo dei Monaci? inoltre nei giorni, che non ſi cena, che vale a dire, più della metà dell' anno, dove anderanno eſſi a cenare? certamente non in Refettorio, poichè non vi ſi troverebbe la Comunità, ed eſſi non potrebbono ſe non cagionare dello ſconcerto, torna dunque molto meglio, che mangino in una qualche camera a parte in ora, e tempo proprio, e poichè ſi dee trattarli, e far loro buona accoglienza, e compagnia, neſſuno potrà farlo con maggior proprietà, edificazione, decoro, ed onore, quanto l' Abate.

Pietro Venerabile, Abate di Cluni, (a) non nega, che l' uſo del ſuo Ordine non foſſe contrario al Teſto della Regola, ma dice ſolamente, che gl' inconvenienti, nati nell' oſſervanza di queſto Articolo, e gli abuſi, che ſi erano introdotti, avevano obbligato i Superiori a diſcoſtarſi dalla medeſima, ad introdurre un uſo contrario, non già in perpetuo, ed in tutte le occorrenze, ma ſolamente in certi caſi particolari; dice eſſere vero, che l' Abate mangiava ſpeſſo fuori del Refettorio con certe perſone più ragguardevoli, ma che mangiava anche frequentemente in Refettorio con altre perſone capaci di edificare, e di reſtare edificate dai Fratelli, che ſi uſava tutta la premura per l' eſatta oſſervanza dell' oſpitalità, ed acciocchè i Foreſtieri foſſero trattati, come lo comanda la Regola, che atteſo, che tutti i Foreſtieri in un certo modo ſono trattati a ſpeſe del Moniſtero, ſi poteva dire in qualche maniera, che mangiaſſero fero alla tavola della Comunità, quantunque non mangiaſſero in compagnia; che molti Abati ſotto preteſto di oſſervare la Regola, ſi ſeparavano affatto dai loro Fratelli, e ſi trattavano delicatamente, e ſontuoſamente ſotto colore di far onore ai Foreſtieri, e che in queſte guiſa col volere oſſervare un punto della Regola, ne traſgredivano il più eſſenziale, e che però con tutta ragione era ſtato ordinato, che gli Abati foſſero obbligati a mangiare in Refettorio, e per conſeguenza più ſovente con la Comunità, e più di rado con i Foreſtieri: *Abbates noſtri, niſi infirmitas obſtiterit, nobiſcum ſemper comedant, & aliquando cum hoſpitibus.*

(a) Petr. Venerab. L. 2. Epiſt. 28.

I Commentatori interpetrano diverſamente il Teſto, che noi ſtiamo ſpiegando, e le loro diverſe opinioni provano appunto, che già da moltiſſimo tempo vi è ſtato dell'abuſo nel modo, con cui gli Abati praticavano l'oſpitalità, o che ſi è procurato di trovare nel Teſto medeſimo della Regola qualche fondamento, per togliere i diſordini, e per provare, che gli Abati non potevano prevalerſi della medeſima, per autenticare la ſeparazione della loro tavola, e del loro appartamento da quelle dei loro Fratelli. Ildemaro il più antico di tutti, dice che gli Abati carnali ſoſtenevano, che l'Abate doveſſe ſempre mangiare con i Foreſtieri, e fuori del Refettorio, ma che gli Abati ſpirituali la intendevano diverſamente, e che dicevano, che l'Abate dee mangiare in Refettorio con i ſuoi Monaci, ma però ad una tavola ſeparata; e queſto famoſo Commentatore ſoſtiene con tutto l'impegno queſt'ultimo ſentimento.

I Padri Menardo, Martene, Mege, con alcuni altri, ſtanno per la parte d'Ildemaro, e degli Abati ſpirituali. Smaragdo, e Bernardo Abate di Monte Caſſino, parlano eſſi pure di queſta diverſità di opinioni; ma Bernardo di Monte Caſſino, ſi dichiara apertamente in favore di quelli, che dicono, che l'Abate dee mangiare nel ſuo appartamento con i Foreſtieri, e dice, che quelli che ſoſtengono il contrario, parlano più ſecondo l'avarizia, che ſecondo il Teſto di San Benedetto; o almeno, che per un certo loro guſto particolare, amano piuttoſto di vivere ſconoſciuti, e nell'oſcurità, che approfittarſi della libertà, che loro concede la Regola. Il Padre Efteno (a) ha fortemente difeſo il parere di Bernardo di Monte Caſſino, ed ha riſpoſto a tutte le obiezioni, che ſi poſſono fare in contrario. Antonio Perez nel ſuo Commentario, ſiegue l'iſteſſa opinione.

Le antiche Coſtituzioni di Monte Caſſino ſuppongono, che l'Abate ordinariamente mangiaſſe nel ſuo appartamento, poichè dicono, che quando vi ſiano pochi Foreſtieri, ſarebbe più lodevole, che l'Abate andaſſe a mangiare in Refettorio con i ſuoi Fratelli, che far venire queſti a mangiar ſeco lui nel ſuo appartamento. Le nuove Coſtituzioni di S. Vitone, ſtampate dopo l'anno 1625., ordinano, che tutti i Superiori della Congregazione, che ſono di governo, ſiano Abati, o Priori, od altri, debbano mangiare in Refettorio. Ma non per queſto s'intende, che i medeſimi Superiori non poſſano mangiare in Foreſteria con i Foreſtieri, ogni volta che così richiedeſſe la convenienza, o la civiltà. Queſta è la pratica di tutte le Congregazioni Riformate a tenore del Capitolo LIII. della Regola.

(a) Hæften. Diſquiſit. Monaſt. l. 3. Tract. 6. Diſquiſit. 2.

Ma ſenza pretendere di autorizzare gli abuſi, provenienti dalla ſeparazione dell' appartamento, abitazione, menſa, e cucina degli Abati Regolari, e ſenza pretendere di farmi giudice di queſta controverſia, credo di poter dire ancor' io il mio parere, che è, che l' intenzione di S. Benedetto ſia ſtata, che gli Abati dei ſuoi Moniſteri aveſſero le loro cucine, e le loro tavole ſeparate da quella dei Monaci, e che vi foſſe nei ſuoi Moniſteri un ſito a parte per i Foreſtieri, e che l' Abate ordinariamente mangiaſſe con eſſo loro, ma che però dormiſſe in Dormitorio con i ſuoi Monaci, e che aſſiſteſſe a tutti gli eſercizj della Comunità, come per eſempio, all' Ufizio della notte, e del giorno, all' opera manuale, alla lezione, ed al Refettorio, principalmente in certi tempi, ed in certe ſolennità, e quando in Moniſtero non vi erano Foreſtieri.

Per veſtirſi dello ſpirito del noſtro Santo Padre, e per bene intendere la ſua Regola, biſogna portarſi con la mente al tempo, in cui egli viveva, a conſiderare la natura dei Moniſteri, e dei Monaci d' allora, e tutta la concatenazione, l' ordine, e la diſciplina di quei tempi. La maggior parte dei Moniſteri non erano nè grandi, nè ricchi, nè fabbricati a propoſito, non ſono arrivati ſe non dopo molti Secoli a quell' opulenza, e ſplendore, che ſi ſcorge tuttavia in alcuni luoghi, gli Abati erano Uomini di ſanta vita, ſcelti fra i migliori Soggetti di una Comunità di Santi, ed approvati dai Veſcovi, che erano giudici della loro condotta, e dei loro coſtumi, e che aveano autorità di deporli, ogni qual volta non adempiſſero al loro dovere.

I Monaci vivevano ſempliciſſimamente con ſomma frugalità, e poveriſſimi, affaticavano moltiſſimo, oſſervavano un perpetuo ſilenzio in una totale ritiratezza, Per accoppiare l' eſercizio dell' oſpitalità tanto raccomandato nella Scrittura con quello ſpirito di ritiratezza, di auſterità, e di ſilenzio, di cui eglino facevano profeſſione, era neceſſario, vi foſſero alcuni appartamenti ſeparati per ricevere i Foreſtieri, che allora erano infinitamente più frequenti di quello, che non lo ſiano al giorno d' oggi, come lo abbiamo già oſſervato nel Capitolo LIII., ora per accoglierli con decoro, e proprietà, ed in quella maniera, che ſi ſarebbe accolto Geſucriſto, dovea l' Abate, come capo di famiglia, riceverli, trattarli, e far loro buona compagnia.

I Monaci, dai quattordici di Settembre fino a Paſqua, digiunavano tutti i giorni; mangiavano una ſol volta all' ora di Nona, che vale a dire tra le due, e le tre ore dopo mezzodì; tutta la Quareſima mangiavano ſempre alla ſera, da Paſqua fino ai quattordici di Settembre, eccettuatone i Mercoledì, e Venerdì dopo la Pentecoſte, pranzavano tra le undici ore, e mezzodì, e cenavano alla ſera, ma la loro cena non conſiſteva in rigore, ſe non che in un poco di frutta, o ſia in una piccola colazione, come abbiamo detto altrove. Il pranzo conſiſteva in due piatti di legumi cotti; le uova, ed il peſce non erano loro vietati, ma però ſe ne mangiava molto di rado. Tutta la giornata era impiegata in eſercizj comuni, e mai interrotti, o nel ſervizio Divino, o nelle Lezioni, o nell' opere manuali.

Ora come mai conciliare tutte queſte coſe con l' obbligo di accogliere, e di trattare i Foraſtieri? Se arrivino uno, o molti Foraſtieri alla ſera dopo la refezione dei Fratelli, ſi dovrà forſe ſconcertare tutta la Comunità per riceverli, e far loro compagnia, o forſe che quelli, che anno già lavorato tutto il giorno in cucina per ſervire i Fratelli, dovrebbono cominciar da capo un'altra volta per i Foreſtieri? Se per eſempio l'Abate aveſſe mangiato all'ore conſuete con i Monaci, od anche ſeparatamente nel proprio appartamento, dovrà egli laſciare i Foreſtieri ſenza compagnia, e ſenza mangiare con eſſo loro? Se eglino arrivaſſero prima del mezzo giorno, ovvero ſe doveſſero partire ſubito dopo pranzo, ſi dovranno forſe far aſpettare due, o tre ore, perchè mangino in Refettorio? Se veniſſero in un giorno, in cui la Comunità cenaſſe, ſarebbe convenevole invitarli ad una refezione tanto ſcarſa, cioè a poche erbe, o qualche frutto, e qualche volta anche a mangiar ſolo pane in vece di una cena, ſecondo il biſogno, per riſtorarli dagli incomodi del viaggio? Ma vi ſono cent'altri inconvenienti, che ogni giorno ſi ſarebbono incontrati, ſe in quei tempi ſi foſſero obbligati gli Abati a ricevere i Foreſtieri dentro il Moniſtero, ed a farli mangiare inſieme con i Monaci in Refettorio, quantunque alla menſa Abbaziale.

Al giorno d'oggi, che l'oſpitalità è molto diminuita, e che le noſtre ore della regola ſono più adattate all'uſo dei ſecolari, e che ſiamo trattati meglio, che non lo foſſero i noſtri Vecchi, è ſtato prudentiſſimamente ordinato, che gli Abati non poteſſero avere cucina a parte, e che doveſſero ſempre mangiare in Refettorio, e condurvi anche i Foreſtieri, ogni qual volta che però la convenienza, o qualche altra ſoda ragione non obbligaſſe a trattarli in Camera.

In quanto poi alla ſeparazione delle Menſe degli Abati da quelle dei Monaci, le quali in oggi ſono fatte tanto frequenti, principalmente in Francia, dove è ſtato neceſſario farla per ragione delle Commende, biſogna confeſſare, che non vi è coſa, che ſia altrettanto oppoſta allo ſpirito di S. Benedetto, e che ſono ſtate introdotte unicamente dalla perverſità dei tempi, dalla cupidigia, e qualche volta dalla neceſſità. Certa coſa è, che ſecondo la Regola, (a) ogni diſpoſizione tanto delle coſe ſpirituali, quanto delle temporali ſi riſpettava all'Abate, ma vi ſono ſtati alla volta certi Economi tanto cattivi, e tanto poco compaſſionevoli dei biſogni dei loro Fratelli, e tanto poco attenti a ſomminiſtrar loro le coſe neceſſarie per l'uſo della vita, che i Monaci ſono ſtati obbligati a ricorrere alle Poteſtà Superiori per farſi aſſegnare certi fondi, e certe ſomme di denaro, con cui provvedere il proprio veſtiario, vitto, e mantenimento. Quindi ſono derivate le Prebende tanto antiche nel noſtro Ordine, e le diſtribuzioni conſiſtenti di certa quantità di pane, di vino, e di carne per gli alimenti dei Monaci. La più antica ſeparazione di Menſa, per quanto io ſappia, è quella dell'Abbazia di Moyen-Moutier, ſeguita nel nono Secolo verſo l'anno 825., tra Fortunato, Veſcovo di Grado, ed Abate di quel Moniſtero, ed i ſuoi Monaci. (b) e Smaragdo Abate di S. Michele fu quegli, che ne fece la diviſione, ſotto l'Abate Iſmondo Succeſſore di Fortunato, inſorſero nuovamente alcune difficoltà ſopra coteſto punto. Si trova parimente una diviſione di Menſa, fatta l'anno 1212., tra l'Abate, ed i Monaci del Moniſtero di Monte-San-Michele. Ma ritorniamo al noſtro Commentario.

Quo-

(a) Cap. 2. 64. & 65. (b) Vide Hiſtoriam Mediani Monaſterj p. 163. 171. & 272. Mabillon. Annal. Benedict. l. 28. num. 17.

Digitized by Google

QUOTIES MINUS SUNT HOSPITES, QUOS VULT DE FRATRIBUS VOCARE, &c. *Quando vi ſaranno pochi Foreſtieri, ſarà in ſuo arbitrio chiamare alla ſua menſa quelli, che ſtimerà più a propoſito.* Quelli, che credono, che l' Abate debba ſempre mangiare in Refettorio, vogliono, che, per fare onore ai Monaci, e per conſervare l' unione, e la carità, faccia ſalire alla prima tavola, dove mangia egli ſteſſo, alcuni di quelli, che ordinariamente mangiano al loro luogo ad altre tavole. La Regola del Maeſtro (a) vuole, che l' Abate tenga alla ſua tavola i Vecchj del Moniſtero, i Foreſtieri, ed i Fratelli Letterati, o ſia di Coro, *Pſalterati*, e che debba invitarli, ciaſcheduno alternatamente, ma che però non inviti i Decani, che preſiedono alle loro reſpettive Decanie, per conſervare il buon ordine, ed il buon' eſempio. Ildemaro, il quale egli pure è di parere, che l' Abate debba mangiare in Refettorio, dice, che queſte parole: *Laſcierà però ſempre uno, o due dei più vecchj inſieme con la Comunità, per mantenervi la diſciplina*, ſi danno intendere delle Comunità numeroſe, e più inſigni, come ſarebbe quella di San Gallo, dove vi ſono tanti Monaci, ed il Refettorio è tanto grande, che l' Abate non può con l' occhio eſſer preſente da per tutto.

Ma altri più veriſimilmente pretendono, che l' Abate faceſſe venire in Foreſteria alcuni Monaci a mangiare ſeco, ed in compagnia dei Foreſtieri, acciocchè foſſero come teſtimonj del ſuo contegno, e della ſua frugalità. S. Benedetto dice, che l' Abate poſſa chiamare chi gli piace. *quos vult*, perchè queſta è una mera grazia, e neſſuno ha diritto di pretenderla, non erano dunque invitati alternatamente l' uno dopo l' altro, come lo pretendono alcuni (b).

Nell' Ordine di Ciſtello, ſi portavano dal Refettorio le coppe, e la miſura del vino di quelli, che andavano alla tavola dell' Abate, dove oſſervavano il ſilenzio egualmente, che in Refettorio, e dopo, che avevano finito, facevano il ringraziamento, poi facevano la riverenza all' Abate, e ſenz' altra licenza, quando egli non li aveſſe trattenuti, ſe ne andavano a terminare il ringraziamento in Chieſa inſieme con gli altri.

SENIORES TAMEN UNUM, AUT DUOS SEMPER CUM FRATRIBUS DIMITTENDOS PROCURET, PROPTER DISCIPLINAM. *Laſcierà ſempre con i giovani uno, o due dei più provetti, per conſervare la diſciplina*, ed acciocchè ſi oſſervi il ſilenzio, la modeſtia, la frugalità, e ſi faccia la lezione in Refettorio ſecondo il ſolito. Quando la Comunità era numeroſa, in vece di uno, o due vecchj, ſe ne potevano laſciare anche di più, a proporzione del numero dei Fratelli, e principalmente ſi dovevano laſciare i Decani, i quali non dovevano mai abbandonare le loro Decanie.

(a) Regula Magiſt. c. 84. (b) Stephan. Pariſ., &c. in hunc locum.

CAPITOLO LVII.

DE ARTIFICIBUS MONASTERIJ.

Artifices, ſi ſunt in Monaſterio, cum omni humilitate faciant ipſas artes, ſi permiſerit Abbas. Quod ſi aliquis ex eis (1) *extollitur pro ſcientia artis ſuæ, eo quod videatur aliquid conferre Monaſterio, hic talis* (2) *avellatur ab ipſa arte, & denuo per eam non tranſeat, niſi forte humiliato ei iterum Abbas jubeat.*

Si quid vero ex operibus artificum venundandum eſt, videant ipſi, per quorum manus tranſigenda ſunt, ne aliquam fraudem Monaſterio facere præſumant. Memorentur ſemper Ananiæ & Saphiræ, ne forte mortem, quam illi in corpore pertulerunt, hanc iſti, vel omnes, qui aliquam fraudem de rebus Monaſterij fecerint, in anima patiantur. In ipſis autem pretijs, non (3) *ſubripiat avaritiæ malum, ſed ſemper aliquantulum vilius detur, quam ab alijs Sæcularibus* (4) *datur, ut in omnibus glorificetur Deus.*

DEGLI ARTIGIANI DEL MONISTERO.

Se in Moniſtero vi ſaranno Fratelli, che ſappiano qualche meſtiere, potranno, con licenza dell' Abate, eſercitarlo, ma però con tutta l' umiltà poſſibile. Che ſe poi ve ne foſſe tal' uno, che ſi compiaceſſe della ſua perizia, ed abilità, e del vantaggio, che dà al Moniſtero, queſto tale ſarà levato per ſempre dall'arte ſua, e non gli ſi permetterà più di eſercitarla, ſe non in caſo, che l' Abate, vedendolo umiliato, non glie lo comandaſſe di nuovo.

Occorrendo poi di dover vendere alcune delle fatture del Moniſtero, quelli, che ne avranno l'incumbenza, ſi guarderanno dall' imbrattarſi le mani con frodi, e ſaranno ſempre memori del caſtigo di Anania, e di Safira, acciocchè non uſando eſſi un totale diſintereſſe, e perfetta integrità, abbiano a patire nell'anima, tanto loro, quanto qualunque altro meno fedele, la morte, che quelli anno patito nel corpo. Per tanto le coſe, che ſi venderanno non ſi apprezzeranno ſecondo il dettame dell'avarizia, ma ſi venderanno, a minor prezzo dei Secolari, acciocchè in tutte le coſe ne ridondi gloria al Signore.

CAPI-

---

(1) Hildem. *extollatur*. (2) Oxon. *egrediatur*. Caſſin. cum Floriacenſi, & alijs quibuſd. *erigatur*. Al. *ejiciatur*. (3) Hildem *ſubrepat*. (4) Al. *dari poteſt*. Al. deeſt.

CAPITOLO LVII.

DEGLI ARTIGIANI DEL MONISTERO.

COMMENTARIO.

ARTIFICES, SI SUNT IN MONASTERIO, CUM OMNI HUMILITATE FACIANT IPSAS ARTES, SI PERMISERIT ABBAS. *Se in Moniſtero vi ſaranno degli artigiani, potranno eſercitare le loro arti, quando però l' Abate loro lo permetta.* Al tempo di S. Benedetto nei ſuoi Moniſteri v' erano molti, che non erano nè Letterati nè Cherici, nè tampoco perſone di qualità; erano buoni Criſtiani tocchi dalla grazia del Signore, che ſi ritiravano nei Chioſtri, per paſſare la vita in penitenza, in povertà, in ſolitudine, nell' innocenza, e nell' eſercizio delle virtù Criſtiane, vivendo colla fatica delle loro braccia, di modo che non ſolamente non erano di aggravio al pubblico, ma molte volte gli erano molto utili, e colle loro orazioni, e con i loro eſempj, alcune volte colle loro iſtruzioni, colle limoſine, che facevano, e coll' oſpitalità, che praticavano a prò di tutti.

Fra queſti ordinariamente ve n' erano alcuni di minor condizione, alcuni anche artigiani. La Regola per mantenerli nello ſpirito di ubbidienza, e dipendenza, non permette loro, che poſſano eſercitare la propria profeſſione ſenza licenza dell' Abate. San Baſilio (a) mette nel numero de' ladri, e de' proprietarj quelli, che preſumono ſervirſi della loro arte ſenza la permiſſione del loro Superiore. Eſſi non ſono padroni di nulla; ſubito, che ſi ſono ſoggettati all' ubbidienza, non hanno più ragione veruna, nè ſopra i proprj corpi, nè ſopra la propria volontà, nè ſopra il loro ſapere, nè ſopra la loro induſtria; quindi non poſſono ſervirſene, ſenza farſi rei di un furto ſpirituale, ogni qual volta non lo permetta loro chi ha diritto di loro comandare.

EVELLATUR AB IPSA ARTE. *Si leverà da quel tale meſtiere*, per così caſtigare la di lui preſunzione, ed orgoglio, e per fargli conoſcere, che non ſi bada nè al lucro, nè all' intereſſe temporale del Moniſtero, ma ſolamente alla ſalute delle anime, ed alla loro perfezione. S. Pacomio fece abbruciare una gran quantità di ſtuoje, fatte da un Monaco ſenza licenza del Superiore.

VIDEANT IPSI, PER QUORUM MANUS TRANSIGENDA SUNT. *Vedano bene, per mano di chi debbano paſſare cotali coſe.* Badino bene i Superiori, e gli Ufiziali del Moniſtero, chi ſiano quelli, ai quali confidano la vendita delle opere dei Monaci; vedano ſe ſono fedeli, e diſintereſſati, acciocchè

(a) Baſil. Brevib. Regul. interrogat. 142.

non facciano frode nel traffico. Non erano dunque i Monaci quelli, che vendevano coteſte coſe, ma perſone Laiche di ſperimentata probità. Si potrebbe però anche credere, che S. Benedetto parli dei Monaci, ai quali ſi commetteſſe queſta incumbenza, poichè ſoggiugne immediatamente. *Si ricordino di Anania, e di Safira, acciocchè non abbiano eſſi a patire nell' anima la morte, che quelli anno patita nel loro corpo*, la qual coſa pare, che ſi convenga più toſto a perſone Religioſe, obbligate con i loro voti, che ai ſemplici Laici.

Egli è certo, che anticamente i Monaci vendevano le loro opere; e ſe i Concilj anno loro proibito il traffico, non anno però mai preteſo di loro proibire l'eſito delle loro entrate, nè delle loro fatture a giuſto prezzo, ma ſol tanto anno condannato quelli, che facevano traffico delle loro entrate, o che compravano per vendere, o che trafficavano in maniere vili, e baſſe, e con diſonore della profeſſione Monaſtica.

NE FORTE MORTEM, QUAM ILLI IN CORPORE PERTULERUNT &c. *Acciocchè non abbiano a morire colla morte dell' anima, ſiccome Anania, e Safira ſono morti con quella del corpo*. Pare, che S. Benedetto ſia ſtato di parere, che queſti due ſieno ſtati caſtigati ſolamente colla morte del corpo, e non con quella dell' anima. Queſta opinione non era particolare di San Benedetto, ma l'anno abbracciata molti antichi, e moderni Interpreti della Scrittura, (a) quantunque però anche la contraria non manchi nè di buone ragioni, nè di Autori, che la difendano, (b). Vedi i Commentatori ſopra gli Atti degli Appoſtoli Cap. 5.

SEMPER ALIQUANTULUM VILIUS DETUR, QUAM A SAECULARIBUS DATUR. *Si venderà ſempre a minor prezzo dei Secolari, per iſchivare ogni ſoſpetto di avarizia, e d'intereſſe*. S. Pacomio, S. Filiberto, S. Stefano di Grammont, S. Evagrio, la Regola del Maeſtro, le Coſtumanze di Cluni, Ildemaro, e gli altri Commentatori raccomandano, lodano, e preſcrivono coteſta pratica di tanta edificazione. Le Coſtumanze di Cluni (c) vogliono, che quell' Ufiziale, che compra, o che vende, dopo eſſere convenuto del prezzo, aggiunga qualche coſa di più quando compra, e diminuiſca qualche coſa quando vende, per così meglio praticare queſto articolo della Regola. La Regola del Maeſtro (d) vuole, che ſi prenda informazione del prezzo, che fanno i Secolari di quelle tali mercanzie, che ſi vogliono vendere, poi, che ſe ne avviſi l' Abate, che queſto le taſſi ſempre meno dei Secolari, e che ſi dia fedelmente in mano a lui il denaro, che ſe ne ricava. Il Concilio Tarraconenſe fa quaſi lo ſteſſo regolamento per i Cherici, che San Benedetto per i Monaci: (e) *Quicunque in Clero eſſe voluerit, emendi vilius, aut vendendi carius ſtudia non utatur.*

CAPI-

(a) Vide Origen. Tract. 8. in Matth. August. lib. 3. in Parmenian. & Serm. 148. Caſſian. Collat. 6. c. 1. Petr. Damian. Opuſc. 21. c. 3. Hieronym. ſeu alium ad Demetriad. Sanctium, Salmeronem. Cornel. a Lapide, Dionyſium Carthuſ. in Act. V. (b) Chryſoſt. in Act. V. Baſil. Serm. 1. de Inſtit. Monach. & Orat. de Humilit. & Orat. de Jejunio. Item Beda in Act. V. (c) Udalric. l. 3. c. 2. (d) Reg. Magiſt. c. 85. (e) Concil. Tarracon. an. 526. c. 2.

CAPITOLO LVIII.

DE DISCIPLINA SUSCIPIENDORUM FRATRUM.

Noviter veniens quis ad (1) *converſionem, non ei facilis tribuatur ingreſſus, ſed ſicut ait Apoſtolus* Probate ſpiritus ſi ex Deo ſunt. *Ergo ſi veniens perſeveraverit pulſans, & illatas ſibi injurias, &* (2) *difficultatem ingreſſus, poſt quatuor, aut quinque dies viſus fuerit patienter portare, & perſiſtere* (3) *petitioni ſuæ, annuatur ei ingreſſus; & ſit in cella hoſpitum paucis diebus; poſtea autem ſit in cella Noviтiorum, ubi meditetur, & manducet, & dormiat. Et Senior ei talis deputetur, qui aptus ſit ad lucrandas animas, qui ſuper eum omnino curioſe intendat, & ſollicitus ſit, ſi revera Deum quærit, ſi ſollicitus eſt ad opus Dei, ad obedientiam, ad opprobria.*

Prædicentur ei omnia dura, & aſpera, per quæ itur ad Deum. Si promiſerit (4) *de ſtabilitatis ſuæ perſeverantia, poſt duorum menſium circulum legatur ei hæc Regula per ordinem, & dicatur ei, Ecce lex, ſub qua militare*

DEL MODO DI RICEVERE I FRATELLI.

Venendo qualcuno al Moniſtero, per abbracciare la vita Monaſtica, non gli ſi accorderà l'ingreſſo con troppa facilità, ma ſi farà ciò, che dice l'Appoſtolo: (a) *Provate gli ſpiriti, per vedere ſe ſono da Dio*. Se dunque egli perſiſte buſſando alla porta, e dopo avere ſopportato pazientemente, per quattro, o cinque giorni, tutte le difficoltà, ed i cattivi trattamenti, che gli ſi faranno, ſtarà ſodo nella ſua riſoluzione, gli ſi permetterà, che entri, e ſi farà ſtare alcuni giorni in Foreſteria, donde paſſerà al Noviziato, ed ivi mangerà, dormirà, e farà tutti i ſuoi eſercizj ſpirituali, Gli ſi aſſegnerà per Direttore un Monaco provato, capace di guadagnare le anime a Geſucriſto; che invigili diligentiſſimamente ſopra i di lui andamenti, per indagare, ſe veramente cerca Dio di cuore, ſe è fervoroſo nell'Ufizio Divino, nell'ubbidienza, e ſe ſoffre volontieri le mortificazioni.

Gli ſi faranno ſapere tutte le contrarietà, tutte le coſe dure, ed amare, che s'incontrano nella ſtrada, che conduce a Dio; e ſe moſtra di voler perſiſtere tuttavia nel ſuo proponimento, dopo due meſi gli

---

(1) Al. *converſationem*. (2) Hild. *difficultatis*. (3) Narb. *in patientia ſua*. (4) Al. *de ſtabilitate ſua perſeverantiam*. Sal. *ſtabilitatis ſuæ perſeverantiam*, Narb. *De ſtabilitatis ſua perſeverantiam*.

(a) I. Joan. 4.

re vis, ſi potes (1) obſervare, ingredere, ſi vero non potes, liber diſcede. Si adhuc ſteterit, tunc ducatur in ſupradictam cellam Novitiorum, & iterum probetur in omni patientia.

Et poſt ſex menſium (2) circuitum, legatur ei Regula, ut ſciat ad quod ingreditur. Et ſi adhuc ſtat, poſt quatuor menſes iterum relegatur ei eadem Regula. Et ſi habita ſecum deliberatione, promiſerit, ſe omnia cuſtodire, & cuncta ſibi imperata ſervare, tunc ſuſcipiatur in Congregatione, (3) ſciens lege Regulæ conſtitutum, quod ei, ex illa die, non liceat de Monaſterio egredi, nec collum excutere de ſub jugo Regulæ, quam, ſub tam moroſa deliberatione, licuit aut excuſare, aut ſuſcipere.

Suſcipiendus autem in Oratorio coram omnibus promittat (4) de ſtabilitate ſua, & (5) converſione morum ſuorum, & (6) obedientia coram Deo, & Sanctis ejus, ut ſi aliquando aliter fecerit, (7) ab eo ſe damnandum ſciat, quem irridet.

De qua promiſſione ſua faciat petitionem, ad nomen Sanctorum, quorum Reli-

gli ſi leggerà, e ſpiegherà queſta Regola tutta per ordine, e gli ſi dirà, Ecco la Legge, ſotto la quale voi deſiderate di combattere; ſe vi credete capace di oſſervarla, entrate; ſe nò, ſiete ancora in libertà, andatevene. Se dopo queſta parlata: ancora ſta ſodo, allora ſi condurrà nella ſuddetta abitazione dei Novizj, dove ſi continuerà ad eſercitarlo in tutte le prove della pazienza.

Sei meſi dopo, gli ſi rileggerà la Regola, acciocchè concepiſca bene, coſa egli è per intraprendere, e ſe tuttavia perſevera, dopo altri quattro meſi, gli ſi leggerà per la terza volta, e finalmente ſe dopo matura deliberazione, promette di oſſervarne tutte le parti, e di eſeguire tutte le coſe, che gli ſaranno comandate, allora ſi paſſerà ad ammetterlo nella Comunità, avvertendo, che in virtù della Regola, da quel giorno in avanti non gli ſarà più lecito laſciare il Monaſtero, nè ſcuoterne il giogo della medeſima, avendo egli avuto tutto tempo per determinarſi ad abbracciarla, od a laſciarla.

Il Novizio in facendo la profeſſione, prometterà pubblicamente in Chieſa ſtabilità, converſione di coſtumi, ed ubbidienza innanzi a Dio, ed ai di lui Santi, acciocchè ſe mai mancaſſe alla promeſſa, che ha fatto, ſappia di dover eſſere condannato da Dio, di cui egli ſe ne burla.

Farà la ſua promeſſa in nome di quei Santi, dei quali ivi ſi conſerva-

no

---

(1) Al. *ſervare* (2) Al. *circulum*. (3) Oxon. *ſciens ſe ſub lege Regulæ conſtitutum*. Hild. cum quibuſdam; *ſciens ſe lege Regulæ conſtitutum*. Caſſin. *ſciens ſe jam Regulæ conſtitutum*. Menardus exiſtimat legendum *ſciens eſſe lege Regulæ conſtitutum*. Sabin. *ſciens ſe lege Regulæ ſubditum*. Narb. *ſciens ſe in legem Regulæ conſtitutum*. (4) Sabin. *ſtabilitatem ſuam*. (5) Hildam. *converſionem*. (6) Hild. Flor. *obedientiam*. (7) Oxon. cum quibuſdam; *a Deo*.

Reliquiæ ibi ſunt, & (1) Abbatis præſentis. Quam petitionem manu ſua ſcribat, aut certe ſi non ſcit litteras, alter, ab eo rogatus, ſcribat, & ille Novitius ſignum faciat, & manu ſua eam ſuper Altare ponat. Quam dum poſuerit, incipiat ipſe Novitius mox hunc verſum, Suſcipe me, Domine ſecundum eloquium tuum, & vivam; & non confundas me ab expectatione mea. Quem verſum omnis Congregatio tertio reſpondeat, adjungentes Gloria Patri. Tunc ille Frater Novitius proſternatur ſingulorum pedibus, ut orent pro eo; & jam ex illo (2) die in Congregatione reputetur.

Res, ſi quas habet, aut eroget prius pauperibus, aut facta ſolemniter donatione, conferat Monaſterio, nihil ſibi reſervans ex omnibus, quippe qui, ex illo die, nec proprij corporis poteſtatem ſe habiturum ſciat.

Mox ergo in Oratorio exuatur rebus proprijs, quibus veſtitus eſt, & induatur rebus Monaſterij. Illa autem veſtimenta, quibus exutus eſt, reponantur in veſtiario conſervanda, ut ſi aliquando, (3) ſuadente Diabolo, conſenſerit, ut egrediatur de Monaſterio, (quod abſit) tunc exutus rebus Monaſterij, projiciatur. Illam tamen petitionem ejus, quam deſuper Altare Abbas tulit, non recipiat, ſed in Monaſterio reſervetur.

no le Reliquie, ed in nome dell' Abate, che vi ſarà preſente, e la ſcriverà di proprio pugno, o, non ſapendo egli ſcrivere, pregherà qualche altro, che la ſcriva a ſuo nome, ed egli vi farà il ſegno, e la riporrà con le proprie mani ſull' Altare, dopo canterà il Verſetto: (a) *Suſcipe me Domine ſecundum eloquium tuum, & vivam, & non confundas me ab expectatione mea;* e tutta la Comunità lo ripeterà alternatamente dopo di lui per tre volte, ed in ultimo aggiugnerà il *Gloria Patri*. In appreſſo il Novizio ſi proſtrerà a' piedi di tutti i Fratelli, ad uno per uno, raccomandandoſi alle loro orazioni; e d' allora in avanti ſarà conſiderato per uno del Corpo della Comunità.

Se avrà beni di fortuna, prima di fare la profeſſione li darà ai poveri, ovvero ne farà donazione al Moniſtero con atto pubblico, ſenza punto riſervarſi coſa alcuna, perchè dee ſapere, che da quel giorno in avanti, egli non ha più dritto tampoco ſopra il proprio corpo.

Quindi in quello ſteſſo iſtante gli ſi leveranno gli abiti del ſecolo, che ha in doſſo, e ſi riveſtirà con quelli del Moniſtero. Ma ciò non oſtante però ſi conſerveranno nella guardaroba i di lui abiti, acciocchè ſe mai ſuccedeſſe, (che Dio non voglia) che, per iſtigazione del Demonio, partiſſe dal Moniſtero, gli ſi poſſano reſtituire i ſuoi, ſpogliandolo di quelli della Caſa, e ſcacciandolo. La carta però della profeſſione, poſta dal Novizio ſu l'Altare, e levata dall'Abate, non gli ſi reſtituirà, ma ſi conſerverà in Moniſtero.

CAPI-

---

(1) Oxon. *Abbate præſente*. (2) Al. *hora*.
(3) Flor. & Ly. *ſuadente*.

(a) Pſal. 118.

CAPITOLO LVIII.

DEL MODO DI RICEVERE I FRATELLI.

COMMENTARIO.

NON EI FACILIS TRIBUATUR INGRESSUS. *Non gli ſi concederà facilmente l'ingreſſo in Religione.* L'eſperienza, con cui gli Antichi avevano imparato, che molti ſi preſentavano, per entrare in Religione, ſenza eſſere veramente chiamati da Dio, li rendeva molto circoſpetti, e faceva, che non riceveſſero, ſe non perſone provate, e che ſi aſſicuraſſero, per quanto potevano, che quelli, che ricevevano in Moniſtero, vi venivano, veramente guidati dallo ſpirito del Signore. Coteſta condotta, tanto prudente, era, in un certo modo, più avvantaggioſa, per la parte dei Poſtulanti, che per la parte del Moniſtero, poichè molte volte l'Angelo delle tenebre ſi trasforma in Angelo di luce, molti non ſanno tampoco loro medeſimi, da quale ſpirito ſieno animati. Egli è dunque importantiſſimo, il provarli prima di riceverli, avvegnachè l'eſito della loro intrapreſa dipende principalmente dal modo, con cui entrano in Religione.

Dobbiamo bensì ſperare, che Dio non ſia per negare il dono della perſeveranza a quelli, che veramente ſono da lui chiamati, ma dobbiamo anche temere, che ſia per caſtigare, con la ſottrazione della ſua grazia, la preſunzione di quelli, che ſenza conſultare la divina volontà, abbracciano uno ſtato di vita, che richiede una perfezione, molto ſuperiore a quella del comune dei Fedeli. Dio diſapprovò la confederazione di Gioſuè con i Gabaoniti, perchè coteſto Generale non conſultò prima l'Oracolo del Signore. (a) L'impreſa delle undici Tribù contro quella di Beniamino, per vendicare un peccato abbominevole, non ebbe buon eſito, perchè Iſraello confidava troppo nella propria forza. (b) Quel tale, che pareva diſpoſto a ſeguitare Geſucriſto, (c) ſi raffreddò ſubito, che ſentì riſponderſi dal Signore: *Gli uccelli del Cielo anno i nidi, dove ritirarſi, ed il Figliuolo dell'Uomo non ha tampoco, dove poſare il capo.*

Altre volte non ſi ricevevano nei Moniſteri. Primo. Gli Schiavi, quando non ne foſſero contenti i loro Padroni, e non aveſſero loro donata la libertà. Quando S. Benedetto dice, che non ſi debba anteporre il libero allo Schiavo, (d) parla degli Schiavi, già meſſi in libertà. Secondo. I Soldati, che non avevano compiuto il tempo del loro ſervizio, (e) ciò non oſtante, però nei tempi poſteriori, è ſtato permeſſo di poterli ricevere, dopo che foſſero ſtati ben provati, quantunque non ſi dava loro l' Abito Monaſtico, ſe non dopo che erano ſtati tre anni in Monaſtero veſtiti da ſecolare. Terzo: Non ſi ricevevano tampoco quelli, che aveano avuto il maneggio degli affari pubblici, e che aveano a render ragione dello ſtato della loro amminiſtrazione. Quarto: I Coniugati, quando non foſſero contente le loro Mogli, facendo ancor eſſe voto di vivere in continenza. S. Baſilio crede, che dopo uſati tutti i mezzi per indurle ed acconſentire alla ſeparazione dal Marito, ſi poſſa paſſare oltre, anche ſenza il loro conſenſo, e S. Gregorio Magno dice, che le Leggi del Mondo permettono queſta condotta, ma che la Legge di Dio è contraria.

(a) Joſue IX. 19. 20., &c. (b) Judic. XIX. XX. (c) Luc. IX. (d) Regul. cap. 2. (e) Gregor. Magn. l. 2. Regiſt. c. 100. & 105.

Quinto: Si eſcludono ancora dalla Religione quelli, che patiſcono certe malattie, od altri incomodi, incompatibili con la profeſſione Monaſtica, per eſempio, i lebbroſi, i decrepiti, quelli, che patiſcono il mal caduco, o che ſono infetti di altri mali vergognoſi, o contagioſi, e quelli, che ſono talmente gracili, che non poſſono portare il giogo della Regola, e praticarne gli eſercizj.

Seſto: Non ſi ricevono i fanciulli, sforzati dai loro parenti, nè i Servi, sforzati dai loro padroni. Settimo: I figliuoli illegittimi. Ottavo: Inoltre al preſente ſi richiede, che quelli, che ſi fanno Religioſi, ſiano dell' età di ſedici anni in circa, dimodochè dopo il Noviziato abbiano ſedici anni, e qualche giorno, per poter fare la profeſſione, e queſto a tenore del Sacro Concilio di Trento. (a) Nono: Finalmente ſi richiede, che i Religioſi, deſtinati al Chericato, ed all' Ufizio del Coro, ſiano capaci di poter arrivare ad intendere le coſe del loro impiego, e le lezioni, che ſi fanno in lingua Latina, e ad adempiere con edificazione, e con frutto le incumbenze del loro ſtato, tanto in Chieſa, quanto negli altri eſercizj pubblici, e particolari.

Io non parlo degli Eretici, degli Sciſmatici, degli Scomunicati, degli Irregolari, delle perſone infami, dei Religioſi già profeſſati in altro Ordine, di quelli, o quelle, che ſono vincolati, o con Matrimonio, o con debiti; tutte queſte ſorti di perſone ſono eſcluſe dalle Caſe Religioſe, in virtù delle Leggi, ogni qual volta non ſi facciano liberare, ed aſſolvere dalle cenſure, o non ſi facciano diſpenſare dal loro Superiori Eccleſiaſtici, o non ſi liberino dai loro impedimenti, relativamente agli oſtacoli, che incontrano nella loro accettazione.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino dicono, che non ſi debba ammettere alla provazione veruno Novizio, ſenza il conſenſo della maggior parte dei Superiori del Moniſtero, compreſovi anche il Prelato; e che non ſolamente gli Abati, ed i Superiori dei Moniſteri particolari, dei quali il Novizio dimanda di eſſere accettato, ſi debbano informare diligentemente della di lui vita, coſtumi, abilità, naſcita, ed altre qualità requiſite, ma che debbano prenderne informazione anche i Viſitatori con eſattezza, e dopo farne la relazione al Capitolo Generale, che deſtinerà il Novizio nei Moniſteri di Noviziato. Che ſe ſi ammetterà qualche Poſtulante, ſenza avere oſſervate tutte le ſuddette formalità, ſi debba rimandarlo a Caſa, e caſtigare ſeveramente, ad arbitrio del Reggimento, i Superiori, che lo aveano ricevuto, e che ſe forſe ſi preſentaſſe qualcuno

---

(a) Concil. Trid. Seſſ. 25. de Regularib. c. 15.

difettoſo di corpo, per eſempio, monco, zoppo, guercio, non ſi debba accettarlo, prima di averlo propoſto a tutta la Comunità, radunata in Capitolo, acciocchè al tempo della profeſſione neſſuno gli poſſa objettare i di lui difetti.

POST QUATUOR, AUT QUINQUE DIES VISUS FUERIT PATIENTER PORTARE. *Se ſi vedrà, che ſopporti pazientemente per quattro, o cinque giorni*, le ingiurie, ed i cattivi trattamenti, che gli ſi fanno, ſi potrà ammetterlo in Moniſtero. Gli Antichi non aveano determinati i giorni per la prova del Poſtulante, prima di riceverli in Moniſtero; alcuni la provavano per ſette giorni, (a) altri per dieci, (b) altri tre, (c) altri cinque, altri tre, o quattro; in una parola, le circoſtanze, il fervore del ſoggetto, il di lui merito già noto, la di lui maturità avanzata potevano fare abbreviare i termini, preſcritti dalle Regole, ſiccome anche le qualità, e le circoſtanze contrarie potevano eſſere motivo di prolungare maggiormente, e di far differire l'accettazione dei Poſtulanti.

Altre volte in coteſti giorni di provazione il Poſtulante ſi proſtrava ai piedi dei Monaci, e li ſupplicava, con le più vive eſpreſſioni, ad ammetterlo in loro compagnia, (d) ma eglino, o paſſavano ſenza tampoco mirarlo in viſo, ovvero non gli parlavano, ſe non che per eſagerare le difficoltà della vita Monaſtica, o per dargli, che egli ſi voleva far Monaco, ſolamente per metterſi al coperto contro la povertà, e le vicende della fortuna, o per iſcanſare i caſtighi dei ſuoi misfatti; (e) ciò non oſtante però non lo laſciavano affatto ſconſolato, ma vi era ſempre qualcuno, che gli faceva coraggio, ed in particolare gli diceva, che la Regole comandava di fare così, prima di ammetterlo in Moniſtero.

Ma ecco la diſciplina, che, ſecondo la Regola del Maeſtro, (f) ſi oſſervava, nel ricevere i Novizj. Primieramente l'Abate diceva al Novizio, che dovea diſporſi ad oſſervare tutta la Regola, che gli ſi leggeva da un capo all'altro; ſe riſpondeva di eſſer già riſoluto di farlo gli ſi ſoggiugneva, ch'ei dovea abbandonare tutto quanto avea al Mondo, e che però ſe voleva darlo all'Abate, egli lo avrebbe in di lui preſenza diſtribuito ai poveri, e ſe avea qualche coſa, che foſſe utile pel Moniſtero, poteva donargliela fedelmente, ſenza punto occultare checcheſſia, Se il Poſtulante ſi determinava a donargliela, ſe ne ſtipulava una carta di donazione, la quale ſi faceva ſottoſcrivere dal Veſcovo, dal Sacerdote, dal Diacono, dal Clero, e dai Monaci, con la clauſula, che ſe mai in avvenire egli aveſſe voluto andarſene dal Moniſtero, poteſſe ripetere nulla di quanto avea donato. Se poi il Poſtulante era povero, e ſconoſciuto, gli ſi faceva giurare, qualmente egli non avea nulla, e non occultava nulla, acciocchè quelle coſe, forſe aveſſe laſciato nel ſecolo, non gli foſſero poi in appreſſo occaſione di peccato, o di ſcandalo.

Dopo tutto queſto ſi laſciava, che ſtaſſe per due meſi in Foreſteria; dove era eſercitato nell'ubbidienza, e nella pratica della Religione, poi gli ſi leggeva nuovamente la Regole, e ſe perſeverava nella riſoluzione di volerla oſſervare, ſi preſentava alla porta dell'Oratorio quando

---

(a) Pallad. Lauſiac. c. 20. (b) Caſſian. S. Fructuoſ. I. Reg. c. 22. (c) S. Fructuoſ. in II. Reg. cap. 4. (d) Vide Vitam S. Simeonis Stilit. c. 2. (e) Vide Caſſian. Inſtitut. lib. 4. c. 3. & Hildemar in hoc Capit. & Bernard. Caſſin. (f) Reg. Magiſtri cap. 87. 88. 89. & 90.

Google

do i Fratelli uscivano dalla Messa, e si gettava ai piedi dell'Abate, scongiurandolo a rientrare per un momento nell'Oratorio a pregare per lui, l'Abate rientrava con tutta la Comunità, e dopo fatta l'Orazione, nel mentre che uscivano, il Postulante pregava l'Abate a volerlo ricevere a servire il Signore nel suo Monistero. L'Abate allora gli esponeva seriamente le obbligazioni di un tale impegno, e se egli tuttavia perseverava a star sodo, lo introduceva nell'Oratorio, dove il Postulante metteva sopra l'Altare la donazione de' suoi beni fatta in iscritto al Monistero, ed in appresso diceva quello Versetto *Ricevetemi, o Signore, secondo la vostra parola, e non vogliate confondere la mia aspettazione*, e l'Abate rispondeva: *Confermate, o Signore, ciò, che avete fatto in noi*.

Susseguentemente il Novizio passava a dare il bacio di pace a tutta la Comunità; dipoi l'Abate lo consegnava alla disciplina di qualche Decano. Il Novizio, in contrassegno di umiltà, quel giorno porgeva l'acqua da lavarsi a tutti i Monaci, che facevano la Comunione, baciava loro la mano, e si raccomandava umilmente alle loro orazioni. L'Abate levava dall'Altare la carta, messavi dal Novizio, la conservava appresso di sè, ed alla di lui morte, inseriva nel suo testamento la nota delle cose, e dei fondi ceduti dal Novizio al Monistero.

Dopo dunque, che il Novizio avea perseverato per un'anno negli esercizj della Religione, gli si dava l'Abito, e gli si faceva la tonsura in mezzo all'Oratorio, stando egli circondato da tutti i Monaci, che andavano cantando dei Salmi. In tutto il tempo del Noviziato non intonava mai nè Salmi, nè Antifone, nè Responsorj, nè tampoco mangiava mai alla tavola dell'Abate, e si conservavano diligentemente gli di lui abiti da Secolare, per restituirglieli, caso che forse fosse arrivato a lasciarsi accecare, a segno di volere uscire di Religione. Questo è quanto dice la Regola del Maestro.

S. Giovan Gualberto, Istitutore dell'Ordine Vallombrosano, provava i suoi Postulanti, secondo che prescrive la Regola, predicando loro tutto il rigore del suo Istituto; ingiungeva loro di guardare i porci del Monistero, (a) e gli esercitava nella pazienza, nei digiuni, nel silenzio, nel freddo, nelle meditazioni, negli obbrobrj; dopo li ammetteva in Noviziato, dove si leggeva loro frequentemente la Regola, e passato l'anno della provazione, si dava loro l'Abito Monastico, e si ricevevano alla professione. A queste particolarità, tratte dalla di lui Vita, si aggiunge di più, che nel tempo, che li facea guardare i porci, li obbligava a nettare tutti i giorni le stalle dei medesimi animali, con le mani, senza servirsi di pala; e subito che aveano fatto la professione, li faceva stare per tre giorni prostrati con la faccia in terra, vestiti con la cocolla, in profondo silenzio, e meditando la Passione di Gesucristo.

Leggesi nella Vita del Beato Simone da Libertea, Religioso di San Francesco, (b) che quando egli era Maestro dei Novizj, prima di ammetterli in Noviziato, li provava col farli camminare su le brace ardenti, esempio certamente singolare, e poco lodevole, ma che però dà a divedere, che nella Religioni si sono sempre usate molte precauzioni, prima di ricevere in Noviziato i Postulanti.

(a) Vita S. Joannis Gualberti c. 2. (b) Die 28. Julij apud Bolland.

SIT IN CELLA HOSPITUM PAUCIS DIEBUS. *Starà per alcuni giorni in Foreſtieria*. L'appartamento della Foreſtieria, ordinariamente, era vicino alla porta del Moniſtero, ed ivi l'Abate avea la ſua cucina, e faceva la ſua tavola; alcuni Monaci di ſperimentata virtù, e di vita eſemplare erano incaricati di ivi accogliere, e trattare i Foreſtieri; i Poſtulanti ſtavano ſotto la loro direzione, ed eſſi li oſſervavano attentamente, provavano la loro umiltà, e la loro obbedienza, ingiugnendo loro varj eſercizj baſſi, e faticoſi, come per eſempio, di ſcopare le camere, di ſcalzare i Foreſtieri, di pulire i loro ſtivali, e le ſcarpe, di portare lor legne, di fare ſcaldar l'acqua, per lavar loro i piedi, ec.

S. Benedetto vi laſcia i Poſtulanti ſolamente pochi giorni *paucis diebus*; ma Caſſiano dice, (a) che gli antichi Monaci d'Egitto ve li laſciavano per un'anno. La Regola di San Ferreolo (b) un'anno, ovvero ſei meſi, quella di S. Iſidoro (c) tre meſi, quella del Maeſtro, e di Ildetoro due meſi, altre ſenza limitarne il tempo ordinano, che vi ſtiano tanto, quanto baſti, per provare la loro vocazione, e la loro pazienza (d).

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino vogliono, che il Novizio, ſtia quindici giorni veſtito da Secolare, prima di ricevere l'Abito Religioſo. Nell' Ordine di Cluni, ſecondo che riferiſce Uldarico, (e) i Novizj ſtavano in Foreſtieria un giorno ſolo, ma Bernardo di Cluni (f) fa credere, che vi ſteſſero fin tanto, che il Superiore ſtimava bene di farli venire in Capitolo, e fare la petizione.

I Ciſtercienſi (g) vi li laſciano ſoltanto tre giorni, paſſati i quali i Poſtulanti entrano in Noviziato, e d'allora in avanti comincia a contare il loro anno di Noviziato, ed il Maeſtro dei Novizj, per non sbagliare il tempo della profeſſione, nota in iſcritto il giorno, in cui ſono entrati.

I Camaldoleſi li laſciano in Foreſtieria quattro giorni. Nella Congregazione di Valladolid, in Spagna, vi ſtanno fin tanto, che abbiano letta la Regola da un capo all'altro, e che ſi ſiano preparati per fare una confeſſione generale. Coteſta confeſſione generale è comandata nella Bolla di Clemente VIII. 29. Marzo per l'Ordine Benedettino *Statim atque Novitij ad habitum recepti, & in lucem Novitiatus introducti fuerint, per generalem omnium peccatorum confeſſionem, totius anteactæ vitæ conſcientiam diſcutiant, & expurgent*. I Padri della Congregazione di Borsfeld la ordinano anch'eſſi; (h) tale era anche l'uſo generale dell'Ordine di Cluni, (i) e di quello della Certoſa. (k) S. Giovanni Climaco (l) vuole, che quelli, che deſiderano incamminarſi utilmente nella loro carriera, ſcoprino tutte le proprie colpe al loro Padre Spirituale, od anche, ſe loro lo comanda il Superiore, le ſcoprino a tutti i Fratelli. Adamo Abate di Perſeina, (m) che viveva verſo la fine del duodecimo Secolo, parla della confeſſione generale dei Novizj, come di una pratica, oſſervata comunemente in tutti gli Ordini Monaſtici, e queſta ſuſſiſte ancora preſentemente quaſi in tutti gl' Iſtituti.

(a) Caſſian. lib. 4. Inſtitut. cap. 7. (b) S. Ferreol. Reg. cap. 5. (c) S. Iſidor. Reg. c. 4. (d) Reg. Tarnatenſ. cap. 1. Richard. de Sancto Angelo. Roberton, &c. (e) Uldaric. l. 2. c. 2. (f) Bernard. Cluniac. parte 1. c. 15. (g) Uſus Ciſterc. cap. 101. & 103. (h) Caeremon. Burſfeld. Diſtinct. 3. c. 1. (i) Uldaric. l. 3. cap. 26. (k) Statuta Carthuſ. cap. XI. (l) Climac. Grad. 4. (m) Tom. I. Theſaur. Anecdot. p. 752.

POSTEA SIT IN CELLA NOVITIORUM. *Dopo anderà nell' appartamento de' Novizj.* Prima di andare in Noviziato faceva la petizione in Capitolo innanzi a tutta la Comunità, e pregava iſtantemente di eſſere ammeſſo. Io non ſo, ſe queſto ſi faceſſe, nè come ſi faceſſe al tempo di S. Benedetto, ma per uſo già antichiſſimo, dopo che il Novizio era ſtato alcuni giorni in Foreſteria, ſi conduceva in Capitolo, veſtito con gli abiti da Secolare, e con tutti i ſuoi arneſi, con la ſua celata, con la corazza, con lo ſcudo, con la lancia, ed anche con la ſpada, ſe era Cavaliere. (a) Arrivato che era in Capitolo, il Superiore gli dimandava: *Che volete voi?* ed egli riſpondeva: *Voglio laſciare le armi, e ſervire, unicamente a Dio.* L'Abate ripigliava: Fratello caro penſateci bene, non vi arriſchiate ad abbracciare queſto ſtato di vita, quando non ſiate riſoluto di oſſervare la Regola, perchè i Canoni del Concilio Niceno condannano a dieci anni di penitenza quelli, che dopo avere abbandonate le armi, ritornano al ſecolo, quindi caro Fratello penſateci bene, ed eſaminate ſe ſiete veramente riſoluto di adempiere le obbligazioni Monaſtiche. Allora il Poſtulante uſciva dal Capitolo per breviſſimo ſpazio a deliberare, e poi ritornato dentro ſi levava la ciarpa, la ſpada, le maniglie, e diceva di non volerne più ſaper nulla del ſecolo; e però deponeva tutti gli altri arneſi; allora ſubito gli ſi faceva la tonſura, e gli ſi dava l'Abito Chericale, o ſia Monaſtico, e ſi conſegnava in mano del Maeſtro dei Novizj, il quale lo conduceva in Noviziato. Così riferiſce Ildemaro, che ſi praticava a ſuo tempo.

Il Cerimoniale di Cluni, e di S. Benigno di Dijon, gli Statuti di Lanfranco, e la maggior parte delle antiche Coſtumanze del noſtro Ordine dicono, che il Cameriere conduceva in Capitolo i Poſtulanti, i quali ſi proſtravano ſulla terra; ed il Superiore loro diceva: Che chiedete voi? ed eglino riſpondevano: Chiediamo la miſericordia di Dio, la voſtra pietà, e di eſſere ammeſſi nella voſtra compagnia; ed il Superiore riſpondeva loro: Il Signore vi conceda la compagnia dei ſuoi eletti; e la Radunanza riſpondeva. *Amen.* poi ſi accuſavano, e ſi proſtravano ai piedi dei Monaci a tre, a due, e ritornati che foſſero al loro luogo di prima, il Superiore loro eſponeva ciò, che avrebbono dovuto fare, e ſopportare in caſo che aveſſero abbracciata la Regola di S. Benedetto; ed eſſi riſpondevano di eſſere riſoluti di oſſervarla fino alla morte; ed il Superiore ripigliava: Il Signore ſia in mezzo di voi, e vi faccia la grazia di compiere le promeſſe, che avete fatto, e di arrivare a godere l'eterna vita; ed allora i Poſtulanti ſi proſtravano di nuovo, ed il Superiore li conſegnava in mano del Maeſtro dei Novizj, il quale li conduceva in Chieſa, dove ſi mettevano a ſedere dinanzi a qualche Altare, fin che i Monaci uſcivano dal Capitolo, ed in appreſſo ſi faceva loro la tonſura, ed il Cameriere li conduceva in una Camera, dove veſtivano l'Abito Monaſtico.

Da quella Camera paſſavano al Noviziato, che era una ſpecie di Monaſtero, col proprio Chioſtro, Refettorio, Cucina, Infermeria, e tutti gli altri luoghi, come nel corpo del Monaſtero, od almeno tali erano i Noviziati delle Abbazie più inſigni, per eſempio, di San Gallo, (b) e di

---

(a) Hildemar. in hoc Cap. Regulæ. (b) Delineatio S. Galli Tom. 2. Annal. Benedict. p. 570. 571.

Farfa, (a) altrove il Noviziato era una Camera, in cui i Novizj potevano fare tutti gli eſercizj del loro ſtato; finalmente quando non ſi poteva fare di meglio, ſi facevano dormire nel Dormitorio comune, e mangiare nel Refettorio. Ma però queſta pratica era contro il Teſto, ed anche contro lo ſpirito di S. Benedetto, e degli Antichi Iſtitutori, i quali volevano, che i Novizj foſſero allevati in abitazioni ſeparate dagli altri Monaci, come appunto ſi vede da Caſſiano, (b) dall' antico uſo del noſtro Ordine, (c) e dalle Bolle dei Papi. (d)

Sul fine del Capitolo LV. abbiamo fatto vedere, che al tempo di S. Benedetto, ed anche molto dopo, non ſi uſava di mutare l' abito dei Novizj, prima della loro profeſſione; così facevano i Padri di Ciſtello nel principio del loro Ordine, e ſi ſono indotti a mutarlo ſolamente nei tempi poſteriori per imitazione dei Cluniacenſi. In quanto però ai fanciulli, ſiccome queſti non facevano Noviziato, così ſi dava loro l' Abito Monaſtico al loro ingreſſo in Religione.

Noi qui vediamo, che l' uſo contrario era prevaluto fino dal tempo di Ildemaro, e da quando furono compilate le Coſtumanze di Cluni. Vi era una certa cerimonia particolare, per la benedizione dell' Abito dei Novizj, quando facevano la profeſſione, e prima di coteſta cerimonia portavano la cocolla ſenza cappuccio, non andavano in Dormitorio, non mangiavano di graſſo nell' Infermeria, non cantavano, nè leggevano in preſenza della Comunità, non andavano nè alla pace, nè alla Comunione; la ſuddetta benedizione era riſervata all' Abate ſolamente, ed i Novizj allora ſi conducevano in Capitolo. (e) Quando l' Abate voleva ricevere la loro profeſſione, il Maeſtro li conduceva in Capitolo, ove facevano la petizione, conforme abbiamo già oſſervato poch' anzi; promettevano di perſeverare nell' ubbidienza fino alla morte, ed indi il Maeſtro li riconduceva alla loro abitazione, dove ſi trattenevano fino alla Meſſa grande; allora l' Abate benediva la loro cocolla, e la metteva loro in doſſo, poi eglino ricevevano il bacio di pace da tutti i Monaci, ed andavano a fare l' Oblazione, ed erano gli ultimi a ricevere la pace, ed i primi alla Comunione. D' allora in avanti ſi conformavano in tutte le coſe alla Comunità, ed erano conſiderati del corpo della medeſima.

Dopo queſto il Maeſtro dei Novizj dimandava all' Abate, in nome loro, la licenza di poter leggere, e cantare in pubblico, ed egli gliela concedeva; ma queſte licenze non riguardava ſe non le lezioni, ed il canto, perchè i Sacerdoti Novizj non potevano celebrare la Meſſa, ſenza un' altra licenza particolare. I Novizj andavano ſempre in Chieſa gli ultimi, ed uſcivano i primi, dopo eſſere aſperſi con l' acqua benedetta dal loro Padre Maeſtro.

Quando ſi cominciò a dare l' Abito Monaſtico ai Novizj, prima della loro profeſſione, una tale veſtizione fu conſiderata, come una ſpecie d' impegno, e di obbligazione di perſeverare nel Monaſtero, coſicchè non ſi poteſſe partire ſenza incorrere, non ſolamente una certa taccia di leggerezza, e d' incoſtanza, ma una colpa conſiderabile, che meritaſſe di eſſere gaſticaſtigata con pene Canoniche. (a) Papa Aleſſandro III., che governò la Chieſa dall'anno 1159 fino al 1181., eſſendo ſtato conſultato, (b) ſe un Sacerdote, che aveſſe veſtito l'Abito Monaſtico, e prima di far profeſſione, foſſe ritornato al ſuo ſtato di prima, poteva aſſumere il governo di qualche Chieſa, ed incaricarſi della cura delle anime, o ſe un Cherico, che parimente aveſſe preſo l'Abito in qualche Religione, ſenza però aver fatta la profeſſione, poteva eſſer promoſſo agli Ordini Sagri, riſpoſe, che ſe gli Eccleſiaſtici non poſſono, o non vogliono aſſoggettarſi all'auſterità della Religione, di cui anno veſtito l'Abito, deono eſſere sforzati ad abbracciare un'altra Religione meno auſtera, e che non poſſono più eſſere incaricati del governo delle Chieſe Secolari, acciocchè operando eglino contro il voto, che anno fatto a Dio, non eſpongano a pericolo la ſalute dell'anima propria. *Si auſteritatem Religionis, ad quam tranſiiſſe noſcuntur, ſervare noluerint, ad minorem Religionem tranſire cogendi ſunt, nec amplius in Eccleſiis ſæcularibus debent aſſumi, ne contra votum, quod Domino fecerunt, in animarum ſuarum periculum probentur venire.*

(a) Delineatio Monaſterii Farfenſ. apud Guidonem p. 88. (b) Caſſian. l. 4. c. 7. (c) Udalric. l. 2. c. 4. Bernard. Ord. Cluniacenſ. parte 1. c. 15. p. 165. & Villelm. Conſtitut. Hirſaug. c. 3. p. 582. (d) Bulla Clement. VIII. &c. (e) Bernard. Ord. Cluniac. parte 1. c. 15. pag. 166. 167. Conſtitut. Hirſaug. pag. 582. 441. 442.

Sembrerà forſe una coſa molto particolare, che queſto Papa, il quale dice tanto eſpreſſamente, che i ſuddetti Eccleſiaſtici eſcono dalla Religione prima di aver fatta la profeſſione, dica ciò non oſtante, che uſcendo dalla Religione, operano contro il loro voto, ma certamente egli parla del voto, o ſia del deſiderio, che avevano conceputo di darſi a Dio, e di ſervirlo in Moniſtero, ma non già di alcun voto ſolenne. Quindi i Papi Gregorio IX., (c) ed Innocenzo III. (d) diſtinguono due ſtati in quelli, che entrano in Religione, altri entrano ſemplicemente per provarſi, e per vedere, ſe ſono capaci di adempierne le obbligazioni, e ſopportarne il rigore, per poi fiſſarviſi in capo all'anno con i voti ſolenni, e con la profeſſione Monaſtica. Non vi ha dubbio, che queſti tali non poſſono liberamente, nel decorſo dell'anno della loro provazione, ritornare al ſecolo, quantunque però, non per vivere da ſecolari, ed all'uſanza del Mondo: *Poteſt ad ſæculum, non tamen ut vivat ſæculariter, remeare*; altri poi entrano determinatamente riſoluti, e fiſſi di darſi tutti a Dio, ed al di lui ſervizio nelle pratiche, preſcritte da quella tal Religione, e queſti ſe non poſſono reggere il rigore della Regola, che abbracciano, deono per lo meno paſſare ad una Religione meno ſevera, e meno ſtretta. *Debet, ut regulariter vivat, ad laxiorem ſaltem Regulam pertranſire.*

In queſto ſecondo caſo ſi preſume, che quelli, il quale ha veſtito l'Abito della Religione, (e) e che ha moſtrato una riſoluzione fiſſa di rinunziare al Mondo, ſia come ſe aveſſe fatto una ſpecie di profeſſione tacita, la quale, veramente non lo obbliga nel foro eſterno, ma però lo rende reo, innanzi agli occhi di Dio, d'infedeltà alla di lui grazia, e di reſiſtenza agli impulſi dello Spirito Santo. Quindi S. Anſelmo, (f) quantunque riconoſca, che il Novizio è in libertà di poterſene andare, ciò non oſtante ſoſtiene, che egli ſarà debitore, appreſſo il Supremo Giudice, della grazia fattagli di chiamarlo alla Religione, della qual grazia egli non ſe n'è voluto approfittare. Ed il Beato Lanfranco (g) dice ce eſpreſſamente, che a norma dei Canoni, e dei Decreti dei Santi Padri, quelli, che anno per qualche giorno portato pubblicamente l'Abito Monaſtico, non poſſono più ritornare al ſecolo: *Canones, Decretaque SS. Patrum, eos, qui veſtem Religionis, aliquot diebus in conſpectu hominum deferunt, ad ſeculum quocumque modo poſtea redire non ſinunt*, il che io l'intendo di quelli, che anno portato l'Abito proprio dei Monaci profeſſi, ovvero di quelli, che avendo portato l'Abito Monaſtico più oltre l'anno della provazione, ſono conſiderati, come ſe aveſſero fatta profeſſione tacita: (a) *Qui ultra annum portat habitum monachalem in Monaſterio, ubi ſunt habitus indiſtincti, cenſetur profeſſus.*

(a) Vide Concil. Tolet. X. c. 6. Burchard l. 8. c. 7. &c. (b) Tom. X. Concilior. p. 1642. D. E. (c) Gregor. IX. c. *Statuimus*, de Regularibus. (d) Innoc. III. c. *Conſulta*, de Regularib. (e) Vide Pignan. in lib. 3. Decret. parte 2. p. 96. 97. (f) Anſelm. l. 2. Epiſt. 15. (g) Lanfranci Epiſt. 26.

Per prevenire tutti gl'inconvenienti, che potevano naſcere dalla raſſomiglianza dell'abito dei Novizj, con quello dei Profeſſi, Papa Gregorio IX. ordinò, (b) che nel giorno della profeſſione ſi benediſſero gli abiti, che ſi danno ai Profeſſi, per diſtinguerli da quelli dei Novizj: *Statuimus, ad omnem ambiguitatem penitus amovendam, quod cum in quibuſdam locis religioſi Noviciorum habitus non diſtinguantur ab habitu Profeſſorum, profeſſionis tempore benedicantur veſtes, quæ Profitentibus conceduntur, ut Noviciorum habitus a Profeſſorum habitu diſtinguantur*. Ed i Concilj di Londra celebrati nel 1237., e 1268. (c) ordinano, rinnovando i Decreti di Onorio Papa, che i Novizj, dopo aver paſſato l'anno della provazione con l'Abito Monaſtico, debbano eſſere sforzati con le cenſure a fare la profeſſione, e Papa Innocenzo IV. (d) proibiſce ſotto pena della ſcomunica l'ammettere alla profeſſione i Novizj, prima che abbiano compiuto l'anno della ſua provazione.

UBI MEDITETUR, MANDUCET, ET DORMIAT. *Dove mediterà, mangerà, e dormirà.* I Novizj facevano, nel loro appartamento, e nelle medeſime ore, quei medeſimi eſercizj, che facevano i Monaci Profeſſi. Sotto il nome di *meditare* s'intende la meditazione, l'orazione, lo ſtudio, le lezioni, principalmente l'imparare a memoria. Eglino avevano il loro Refettorio a parte, dove oſſervavano quella ſteſſa diſciplina, che oſſervavano i Profeſſi in Refettorio comune. S. Udalrico (e) dice, che nell'Ordine di Clunì, dopo la Meſſa grande, i Novizj uſcivano dall'Oratorio prima degli altri, ſi lavavano le mani, poi andavano nella cucina comune a prendere le loro fave, ed il loro generale, e tutto portavano nel loro Refettorio, dove dicevano il *Benedicite*, e leggevano qualche coſa, ſin che il Maeſtro faceſſe il ſegno, e verſo la fine della tavola dicevano il *Tu autem Domine &c.*, e cominciavano il ringraziamento, e tiravano avanti fino al Salmo *Miſerere*, ed allora s'incamminavano alla porta del Refettorio grande, e ſi mettevano in fila lungo il muro, aſpettando che uſciſſe la Comunità, i Novizj ſi chinavano profondamente, quando paſſavano i Monaci, che cantavano il *Miſerere*, frattanto che andavano in Chieſa, ed i Novizj andavano loro appreſſo, ſecondo il reſpettivo poſto.

Le Coſtituzioni di Monte Caſſino dicono, che atteſo che ordinariamente nei noſtri Moniſteri non vi ſono luoghi proprj per il Noviziato, i Novizj debbano mangiare in Refettorio con gli altri Monaci, ma però

da

(a) Cap. *Ex parte tua*, de Regularib. Vide Concil. Lambeth. c. 19. Tom. XI. Concil. pag. 1168. (b) Gregor. IX. De Regularib. c. 23. Vide Tom. XI. Concilior. pag. 729. (c) Concil. Londinenſe cap. 17. Tom. XI. p. 559. & p. 900. cap. 39. (d) Innoc. IV. Epiſt. 5. Tom. XI. Concil. p. 600. (e) Udaric. l. 3. c. 2. Conſtit. Hirſaug. c. 71. p. 441.

ed by Google

ad una menſa ſeparata, coſicchè poſſano eſſere veduti da tutti, e che debbano dormire in Noviziato; volendo la Regola di S. Benedetto, e ſecondo le antiche Coſtumanze dell' Ordine, che i Novizj dormano nel loro appartamento, ed ivi ancora il loro Maeſtro, che invigili ſopra di loro, e li iſtruiſca in tutte le pratiche della vita Monaſtica.

SENIOR EI DEPUTETUR TALIS, QUI APTUS SIT AD LUCRANDAS ANIMAS. *Si aſſegnerà loro per direttore un Monaco provetto, che ſia capace a guadagnare le anime.* Il Maeſtro non abbandonava mai i Novizj, e ſecondo le Coſtumanze antiche, andava ſempre innanzi a loro, egli era ordinariamente un Uomo di matura età, di molta eſperienza nella direzione delle anime, di vita eſemplare, e di uno zelo, moderato dalla prudenza. Io non ſcorgo, che gli ſi eleggeſſe mai alcuno ſoſtituto, o ſia ſecondo Maeſtro, imperciocchè, come abbiamo detto, egli non abbandonava mai i ſuoi Allievi, e non avea altra incumbenza, che quella di ammaeſtrarli, e praticare con eſſo loro tutti gli eſercizj della Regola.

AD OPPROBRIA, *Se ama le mortificazioni.* Tanto gli Antichi, quanto i Moderni convengono, che biſogna aſſuefare i Novizj alle mortificazioni, alle ingiurie, alle umiliazioni, e che biſogna provarli con tutti i mezzi più proprj ad iſcoprire il loro temperamento, ed a mortificare il loro orgoglio. I Novizj ſono per troppo portati a colorire, e naſcondere il proprio naturale nel tempo della loro provazione. Per iſcoprire il fondo delle loro inclinazioni, biſogna ſervirſi bene delle occaſioni, e mortificarli all' impenſata, acciocchè non avendo eſſi tempo di riflettere, nè di fingere, ſi poſſa ſcoprire il loro umore, e vedere coſa nodriſcano in cuore.

PRAEDICENTUR EI OMNIA DURA, ET ASPERA. *Gli ſi faranno ſapere tutte le coſe dure, ed aſpre, per mezzo delle quali ſi và a Dio.* Se ai Novizj non ſi faceſſero conoſcere, e provare le coſe più moleſte, e difficili di quella profeſſione, che vogliono abbracciare, avrebbono ragione di accuſare i loro Maeſtri di crudeltà, di malizia, d' inganno. Biſogna dunque eſercitarli in tutte le coſe più faſtidioſe, e di maggiore umiliazione, e far loro ben concepire ciò, che loro occorrerà di dover ſopportare, e dal canto dei Superiori, e dal canto dei loro Confratelli, gl' incomodi della povertà, dell' ubbidienza, dell' aſtinenza, dalla ſolitudine, della dipendenza, e dell' oſſervanza di una Regola auſtera, e della perſeveranza nelle ſteſſa oſſervanza ſino all' ultimo reſpiro di vita.

LEGATUR EI HAEC REGULA PER ORDINEM. *Gli ſi leggerà queſta Regola da un capo all' altro.* San Benedetto in queſto punto non ſegue gli altri antichi Iſtitutori delle Religioni, poichè gli altri (a) non comandano, che ſi legga ai Novizj la Regola ſe non una volta, ed egli vuole, che dentro l' anno della provazione ſi legga loro tre volte. S. Ceſario (b) preſcrive lo ſteſſo.

PER ORDINEM. *Di ſeguito;* e da un capo all' altro, dimodochè anche gliela ſi ſpieghi, e che gli ſi dilucidino i ſenſi oſcuri. Il Novizio dee iſtruirſi, informarſi, e ſtudiare le Regole, ed il Maeſtro dee in queſto prevenirlo. Il Concilio di Aquiſgrana (c) ordina, che tutti quelli,

---

(a) Reg. 3. SS. Patrum c. 1. Reg. S. Aureliani cap. 1. Reg. S. Ferreoli c. 5. Reg. Tarnat. Reg. Magiſt. (b) Regula S. Ceſarii ad Virgines. Recap. cap. 8. (c) Concil. Aquiſgranenſe. Can. 2. *Ut Monachi omnes, qui poſſunt, Regulam memoriter diſcant.*

che poſſono, imparino la Regola a memoria; queſta pratica ſi oſſerva in quaſi tutti gli Ordini, e nei noſtri Noviziati comunemente ſi obbligano appunto i Novizj ad impararla a memoria.

SUSCIPIATUR IN CONGREGATIONE. *Si ammetterà nella Comunità*. Da queſto Capitolo ſi vede chiaramente, che S. Benedetto aſſegna ai Novizj un' anno intiero di provazione. Prima ſi leggeva loro la Regola in capo a due meſi, poi in capo a ſei meſi, poi un' altra volta in capo a quattro meſi, che in tutto ſono dodici. Si ricevevano dunque dopo un'anno intiero di provazione. Le antiche Regole Monaſtiche, come per eſempio quella di Caſſiano, di S. Ceſario, di S. Ferreolo, di S. Fruttuoſo, quella del Maeſtro, la Tarnatenſe, aſſegnano lo ſteſſo tempo per la prova dei Novizj. Ciò non oſtante però in certi caſi ſi riduceva a meno, ſiccome anche all' oppoſto qualche volta ſi prolungava, ſecondo che il Novizio moſtrava maggiore, o minore zelo, premura, e fermezza, e ſecondo che egli era più, o meno adorno di prudenza, di ſenno, di gravità, di capacità, ed anche a norma della di lui età. Noi leggiamo varj eſempj di tali profeſſioni anticipate, le quali nell' Ordine di Cluni erano autorizzate da un certo uſo aſſai frequente, che l' Abate Pietro il Venerabile ſoſteneva, non eſſere contrario allo ſpirito della Regola, nella ſua Lettera, ſcritta a San Bernardo, nella quale fa l' apologia delle pratiche del ſuo Ordine contro i rimproveri di quelli di Ciſtello, che ſi vantavano di ſtare attaccati al ſenſo letterale della Regola.

San Ferreolo (*a*) permette di riſtrignere a ſei meſi il tempo della provazione dei Novizj, S. Iſidoro (*b*) di ridurlo a tre, la Regola Tarnatenſe, e S. Ceſario non ſpecificano quanto tempo ſi poſſa loro condonare. Pietro il Venerabile (*c*) dice, che egli alcune volte faceva fare la profeſſione al Novizio in capo ai ſei meſi; alcune volte in capo ad un meſe, alcune volte anche prima di una ſettimana, ed anche prima di due giorni, in caſo, per eſempio, che il Poſtulante, o Novizio foſſe in pericolo di morte, e che dimandaſſe di far profeſſione; e queſto ſi chiamava fare *Monachos ad ſuccurrendum*. Ciò non oſtante nei ſuoi Statuti (*d*) vediamo ſtabilito il termine, per lo meno, di un meſe per la prova dei Novizj, e Papa Innocenzo III. (*e*) oſſerva molto bene, che eſſendo il tempo preſcritto dai Padri per la provazione del Novizio egualmente in favore del Moniſtero, che lo dee *ricevere*, che del Novizio, che dee eſſer ricevuto, ſe ambedue le parti d' accordo rinunziano a queſto loro diritto, facendo il Novizio profeſſione prima della fine dell' anno, e l' Abate accettandola, il Novizio ſenza dubbio reſta obbligato all' oſſervanza del ſuo voto, imperciocchè vi ſono di molte coſe proibite a farſi, le quali però fatte che ſiano, ſuſſiſtono, ed anno il loro vigore.

Papa Aleſſandro II, (*f*) riconoſce bensì eſſere vietato, e dalla Regola di S. Benedetto, e dalle Leggi promulgate dal Papa S. Gregorio, il fare la profeſſione, prima che ſia ſpirato l' anno della provazione, ma però non dice, che una tal profeſſione ſia nulla. Il Concilio di Trento (*g*) ha diffinito la queſtione, e dopo la di lui deciſione non ſi ammette più per valida profeſſione alcuna, fatta prima dei ſedici anni di età,

---

(a) Ferreol. Reg. c. 5. (b) Iſidor. Reg. c. 4. (c) Petr Venerab. l. 1. Epiſt. 28 (d) Petr. Venerab. Statut. 37. (e) Innocent. III. Decret. de Regularibus c. *Ad Apoſtolicam*. (f) Alexand. II. Decret. 77. q. 1 c. *Conſaldus*. (g) Concil Trid. Seſſ. 25. De Regularib. c. 15.

età, e prima dell'anno intiero di provazione, computato il giorno della veſtizione.

Vi furono altre volte varie opinioni, e varie pratiche in ordine al fiſſare il principio dell'anno della provazione. Smaragdo Abate di S. Michele dice, che cominciava in quel punto, che il Novizio ſi preſentava al Moniſtero per eſſere ammeſſo. Ildemaro lo cominciava dal giorno, che il Novizio entrava in Foreſteria, i Ciſtercienſi facevano lo ſteſſo. (a) Anticamente i Novizj non veſtivano l'Abito Monaſtico ſe non quando facevano la profeſſione; in oggi biſogna averlo prima portato un'anno intero innanzi di farla, la qual coſa però non impediſce, che non ſi poſſa prolongare il tempo della medeſima più oltre dell'anno della provazione per legittimi, e giuſti motivi, quantunque però non ſi poſſa anticipare.

I Premoſtratenſi (b) fanno due anni, e per lo meno diciotto meſi di Noviziato; altre volte gli Abati di coteſt'Ordine non avevano l'autorità di anticipare la profeſſione, ſe non di quaranta giorni. S. Gregorio Magno, (c) ſcrivendo a Fortunato Veſcovo di Napoli, proibiſce di dare la tonſura Monaſtica a quelli, che ſi preſentano, prima di eſſere ſtati per due anni in Moniſtero: *Priuſquam biennium in converſione compleverint, nullo modo audeat tonſurare*. Ed il quarto Concilio Aurelianenſe Can. 19. ordina, che le Monache non obbligate, ſecondo il loro Iſtituto, alla clauſura perpetua, debbano ſtare per tre anni in provazione, prima di ricever l'Abito.

Le Bolle di Clemente VIII. degli anni 1596. 1599., e 1603. dichiarano nulle le profeſſioni dei Novizj, che s'impegnano a fare il Noviziato in qualunque Moniſtero non aſſegnato per tale effetto, e non approvato dalla Santa Sede. (d) L'anno della provazione, ſecondo le medeſime Bolle, dee eſſere ſucceſſivo, e continuato, dimodochè l'interruzione di un giorno ſolo, in cui il Novizio laſciaſſe l'Abito, ed abbandonaſſe il proprio ſtato, romperebbe il Noviziato, ed obbligherebbe il Novizio, ſe voleſſe rientrare, a cominciare da capo. Così pure quando anche aveſſe compiuto l'anno intiero del Noviziato, ſe ſorte, non gli ſi computa più il tempo, che è ſtato in Religione, e dee di nuovo cominciare, come ſe non aveſſe mai portato l'Abito.

Nella Chieſa Greca, non è mai ſtato fiſſato il termine della provazione dei Monaci, come è ſtato fiſſato nella Latina. La Regola di San Pacomio (e) preſcriveva tre anni, Giovanni Antiocheno, (f) dice, eſſere Legge appreſſo i Monaci il provare per lo ſpazio di tre anni continui quelli, che vogliono rinunziare al Mondo, dopo il quale ſpazio ſe perſeverano, ſi paſſa a dare loro la tonſura, e ad ammetterli nella Comunità. L'Imperatore Giuſtiniano nella ſua Novella 123. permette di dare l'Abito a chi ſi preſenta al Moniſtero, ſenza aſpettare il termine dei tre anni, ogni qual volta però coſti, non eſſere queſto tale di condizione ſervile, che ſe poi non ſi ſapeſſe di qual condizione egli ſia, in tal caſo ordina, che ſi debba provarlo per tre anni, ſempre veſtito da ſecolare. Nella Novel-

la 5.

(a) Uſus Ciſtercienſ. c. 101., & 113. (b) Vide Statuta Ordin. Præmonſtrat. edita Stivagii an. 1725. p. 103. 104. (c) Gregor. l. 8. Epiſt. 23. (d) Vide apud Tamburin. De Jur. Abbat. Diſput. 6. quæſt. 4. p. 100., & ſeqq., & Diſput. 6. p. 115., &c. (e) Vide Pallad. Hiſtor. Lauſiac. c. 38. (f) Joan. Antioch. Orat. in Monaſt. Donat. Laicis n. 14. Tom. 1. Monum. Eccl. Græcæ.

la 3. però avea già diſpoſto indifferentemente di non conferire l' Abito Monaſtico ai Novizj, ſe non in capo ai tre anni, o queſti foſſero Liberi, o fuſſero Schiavi. I Concilj Coſtantinopolitani I., e II. Can. 5., comandano lo ſteſſo a tutti quelli, che vogliono abbracciare la vita Monaſtica. Noi abbiamo già oſſervato, qualmente l' Imperatore Maurizio, avendo alla prima proibito aſſolutamente di accettare i Soldati, che ſi volevano far Monaci, abbia poi permeſſo di riceverli alla provazione, con la condizione però, che non ſi daſſe loro l' Abito, ſe non dopo paſſati tre anni interi. (a) Gli Acemeti ſi contentavano di ſoli quaranta giorni di prova. (b) Altrove ſi ſtava ſino a ſette, e ſino a quindici anni, prima di poter fare la profeſſione. (c)

In quanto alla età neceſſaria, per eſſere ammeſſo al Noviziato, ſi vede dalla Regola di San Benedetto, che al ſuo tempo in Occidente non vi era ſopra queſto punto nulla di fiſſo, e determinato, poichè egli permette di ricevere anche i bambini, che non poſſono ancora parlare. Ma in Oriente però pare, che ſi richiedeſſe, che quelli, o quelle, che volevano abbracciare la vita Monaſtica, doveſſero avere quell' età, che le Leggi Civili richiedono per poter contrarre il Matrimonio. Così ordina S. Baſilio (d) di tanta autorità, e fama in queſte materie. Il Concilio Trullano (e) richiede ſol tanto l' età di dieci anni per poter fare la profeſſione; e l' Imperatore Leone (f) fa diſtinzione tra quelli, che ſi fanno Monaci di quindici anni, e quelli, che ſi fanno ſolamente di dieci; ai primi permette, che poſſano diſporre dei proprj beni, e non lo permette ai ſecondi.

Nella Chieſa Latina, prima del Concilio di Trento, era fiſſata tanto per la profeſſione Religioſa, quanto pel Matrimonio, l' età di dodici anni per le figlie, e di quattordici per i maſchi. (g) Ma il Concilio di Trento ha dichiarate nulle tutte le profeſſioni, tanto delle femmine, come dei maſchi, (h) fatte prima dei ſedici anni compiuti. Le Bolle dei Papi ſopra queſto punto non ſono uniformi, ſiccome non lo ſono tampoco gli Statuti degli Ordini Religioſi. S. Gregorio Magno (i) richiedeva l' età da diciotto anni in quelli, che volevano farſi Monaci nelle Iſole, a motivo della vita auſtera, che ivi ſi viveva. Il Concilio di Oxford, celebrato l' anno 1222., e gli Statuti di Ciſtello (k) da principio non richiedevano ſe non quindici anni, ma in appreſſo li riduſſero a diciotto, con queſta eccettuazione, in quanto all' Ordine di Ciſtello, che nei Moniſteri dei Paeſi lontani, come ſarebbe della Polonia, della Boemia, dell' Ungheria, della Livonia, e della Germania, dove non ſi trovavano, ſe non con molta difficoltà, ſoggetti di tale età, ſi poteſſero ricevere anche più giovani. Papa Gregorio IX., nella ſua Bolla per i Benedettini, proibiſce egli ancora il ricevere i Novizj prima dei diciotto anni.

Nell' Ordine di Cluni (l) Pietro il Venerabile avea fatto uno Statuto, in cui richiedeva l' età di venti anni in chi voleva farſi Monaco. Ma i Papi Gregorio IX., e Niccolò IV., nelle loro Bolle per l'Ordine Cluniacenſe, ſi ſono riſtretti all'età di quindici anni, per poter fare queſta importante deliberazione.

(a) Gregor. l. 7. Epiſt. 2 (b) Vita S. Joan Calybit. 14. Januar. (c) Vide Martene hic. p. 735. (d) Baſilius ad Amphiloc. Epiſt. 2. Can. 18, & in Reg. r. 7., & Verſione Rufini. (e) Concilium in Trullo. Can. 40. (f) Leo Imperator, Novell. 6. (g) Decret. cap. *Significatum*, & cap. *Cum virum*, De Regularib. (h) Concil. Trid. Seſſ. 25. cap. 6. (i) Gregor. Mag. l. 1. Epiſt. 48. (k) Inſtitut. Ciſterc. c. 76., & Diſtinctione 10. c. 1. (l) Petr. Venerab. Stat. 36.

Guigone Generale dei Certoſini (a) avendo oſſervato, che dall'accettazione dei Novizj poco avanzati in età, naſcevano graviſſimi inconvenienti, ordinò, che in avvenire non ſi riceveſſero ſe non di venti anni. San Stefano Iſtitutore dell'Ordine di Grammont, (b) avea fatto un ſimile regolamento, il quale fu poi confermato dai Papi Innocenzo IV, e Clemente V.

Il Concilio di S. Patrizio, (c) Appoſtolo d'Irlanda, richiede per la Profeſſione l'età di venti anni. Il Concilio Africano, e l'Aquiſgraneſe (d) proibiſcono di velare le Vergini prima dei venticinque anni, quantunque però ſe aveano ricevuto il velo prima, lo ritenevano. Papa Gelaſio (e) richiede egli pure l'età di venticinque anni nelle Vergini, che vogliono abbracciare la vita Monaſtica. Il Concilio Triburicenſe vuole, (f) che ſe una figlia prende il velo di ſua propria volontà, ed impulſo prima dei dodici anni, avendo continuato a portarlo un'anno, ed un giorno, ſenza che neſſuno le ſi ſia oppoſto, debba continuare così per tutto il tempo della ſua vita.

ET EX EA DIE NON LICEAT EI DE MONASTERIO EGREDI. *D'allora in avanti non gli ſarà più lecito andarſene dal Moniſtero*, per ritornare al ſecolo, e per abbandonare la ſua profeſſione. Ella è un'apoſtaſia, ed un peccato ſcandaloſo, condannato in tutti i Secoli, il rinunziare allo ſtato Religioſo, dopo di eſſerſi volontariamente, e ſolennemente impegnato ad oſſervarlo.

I Monaci di S. Benedetto non ſi ſono mai creduti talmente obbligati a ſtarſene ſempre rinchiuſi in Moniſtero, coſicchè non poteſſero qualche volta uſcire per giuſti motivi, per eſempio, per annunziare l'Evangelio ai Popoli, per fare nuove fondazioni, per affari importanti, e ſempre per qualche titolo di ubbidienza. Ma biſogna confeſſare, che anticamente i Monaci uſcivano di gran lunga meno, che non eſcono al giorno d'oggi; allora ſi contenevano quaſi allo ſteſſo modo, che ſe la paſſano al preſente i Certoſini. L'eſempio dei Religioſi Mendicanti, i quali ſono quaſi ſempre in campo, ha contribuito di molto ad autorizzare le frequenti uſcite dei Monaci, ſiccome anche dall'altra parte l'unione dei Moniſteri in Corpo di Congregazione ha cooperato all'incoſtanza, ed inſtabilità dei Superiori, e dei Monaci particolari, gli uni eſſendo obbligati a mutar Moniſtero pel ſervizio del Corpo intiero della Congregazione, e gli altri trovando molto comodo l'approfittarſi della libertà delle mutazioni.

PROMITTAT DE STABILITATE SUA, ET CONVERSIONE MORUM SUORUM, ET OBEDIENTIA. *Prometterà la ſtabilità, la converſione dei ſuoi coſtumi, e l'ubbidienza.* Innanzi S. Benedetto i Monaci non erano obbligati a quel tal Moniſtero, nè tampoco ad un tal'Ordine, nè a verun modo di vivere particolare, e determinato, allora profeſſavano ſemplicemente la vita Monaſtica, ed aveano la libertà di praticarla dove ſtimavano meglio, onde ſi vedevano ſovente Monaci Foreſtieri girare per le Provincie da Moniſteniſtero in Moniſtero, e quindi S. Benedetto nella ſua Regola dice, che volendoſi eſſi fiſſare nei ſuoi Moniſteri, non ſi dee loro impedirlo, (a) avvegnachè da per tutto ſi ſerve lo ſteſſo Dio, e ſi combatte ſotto le inſegne dello ſteſſo Re. Non erano dunque aſtretti a veruna Caſa determinata, nè tampoco obbligati a verun genere di oſſervanza particolare, perchè non facevano voto di ſtabilità.

(a) Statut. Carthuſ. c. 27. (b) Reg. S. Stephani Grandimont. c. 44. (c) Tom. 3. Concil. p. 1483. (d) Concil. Afric. c. 93. Aquiſgran. c. 46 Tom. 7. Concil. p. 980. (e) Decret. Gelaſij c. 12. (f) Concil. Triburic. c. 24. Tom. 9. p. 413. an. 895.

Ora dunque queſto termine non ſignifica ſolamente l' obbligazione di ſtare in Moniſtero, e non uſcire ſenza neceſſità, e ſenza la licenza del Superiore, ma abbraccia inoltre la ſtabilità del cuore, e dello ſpirito, con una ſoda riſoluzione di non abbandonare mai lo ſtato di vita intrapreſo, nè la profeſſione già dichiarata col voto. Così l' intendono comunemente i Commentatori. Ciò non oſtante il ſenſo più letterale, e più ſemplice, è quello, che lo riferiſce alla ſtabilità locale, così l' anno inteſo, e praticato gli Antichi. S. Aureliano in principio della ſua Regola dice: *Exceptus vero, uſque ad mortem ſuam nec præſumat, nec permittatur de Monaſterio egredi, &c.* S. Ceſario cap. 1. *Si quis ad converſionem venerit, ea conditione excipiatur, ut uſque ad mortem ſuam ibi perſeveret.*

Dal noſtro Santo Legislatore S. Brunone, Iſtitutore dell' Ordine Certoſino, ha preſo la ſtabilità, che in coteſt' Ordine ſi oſſerva. I Padri Benedettini di Valladolid in Spagna, profeſſano una perpetua rinchiuſione nel Moniſtero di loro profeſſione *perpetua reclusione*. Non vi è coſa allo ſpirito di S. Benedetto più contraria della inſtabilità, e delle mutazioni, che al preſente vediamo in molti Monaci. E' impoſſibile fiſſare il cuore, e lo ſpirito, quando non ſi fiſſi prima in qualche luogo il corpo: *Impoſſibile eſt hominem figere in uno animum ſuum, qui non affixerit in aliquo loco corpus ſuum*, dice l' Autore della Lettera ſcritta ai Fratelli del Moniſtero di Mont-Dieu.

CONVERSIONEM MORUM SUORUM. *La converſione dei ſuoi coſtumi.* Queſta converſione conſiſte nel mutar coſtume, nel mutare inclinazione, e condotta, coſicchè quelli che prima era altiero, preſuntuoſo, ſuperbo, diventi dolce, ed umile; quelli che era pieno di ambizione, e di vanagloria ſi conſideri l' ultimo di tutti, e ſi contenti delle coſe più vili, e più abjette; quelli, che era appaſſionato per i piaceri ſenſuali, per i paſſatempi, e per le delicatezze, ſi mortifichi, ed abbracci di buon cuore la privazione delle comodità, e gli effetti della povertà; quelli, che non poteva patire neſſun Superiore a ſe, e che affettava una totale independenza, ſi ſottometta umilmente non ſolo ai ſuoi Superiori, ma ancora ai ſuoi Confratelli. Si può allo ſteſſo modo ſcorrere tutti gli altri effetti della concupiſcenza, e dell' amor proprio, ed a proporzione dirne lo ſteſſo.

Ma tutte queſte coſe, tutte queſte ſpecie di converſione dei noſtri coſtumi ſono elleno rigoroſamente compreſe nel voto di cui parliamo? Io riſpondo, che non ſolamente un Monaco di S. Benedetto, ma anche ogni Criſtiano è obbligato, in virtù dei voti del Batteſimo, a rinunziare a Satanaſſo, alle di lui opere, ed alle di lui pompe, è obbligato a rinunziare al Mondo, ed ai di lui allettativi, alla concupiſcenza, ed a tutte le cattive inclinazioni, e che in queſto conſiſte la converſione dei coſtumi, della quale parla S. Benedetto. Ogni Criſtiano, ed ogni Religioſo dee

fare

(a) S. Benedict. Reg. Cap. LXI.

Digitized by Google

fare i ſuoi ſforzi per diſtruggere in ſe ſteſſo il regno della concupiſcenza, e per riſtabilirvi quello della carità. I Criſtiani, ed i Monaci ſono altrettanto migliori, e più perfetti quanto più ſi ſforzano con ardore, ed aſſiduità di arrivare ad un tal fine, quanto meno ſi ſforzano tanto più ſono rei; e ſe non vi penſano per niente affatto, non vi ha dubbio, che non ſieno in iſtato di dannazione.

ET OBEDIENTIAM. *E l'ubbidienza.* L'ubbidienza è la prima, e la più generale di tutte le obbligazioni del Monaco. Tutta la di lui vita non dee eſſer altro, che un continuo eſercizio di queſta virtù. Il carattere, che diſtingue il Monaco Benedettino, è l'ubbidienza ſenza limiti; gli altri Religioſi anno ciaſchedune una virtù, che forma per così dire, il loro carattere ſpecifico; altri anno la povertà; altri l'impiego della prediche, altri la diligenza per la ſalute delle anime; altri le Miſſioni in Paeſi ſtranieri; i Benedettini anno l'ubbidienza, e la ſubordinazione ai Superiori. Tutte le noſtre azioni, perchè ſiano accette a Dio, deono eſſere marcate con queſto conio.

Ma per iſpiegare in queſto luogo, in che preciſamente conſiſta il noſtro voto di ubbidienza, e quando ſi debba credere, che taluno lo violi formalmente, giova ſapere, che ciò ſiegue ogni qual volta ſi opera direttamente contro gli ordini preciſi, ed eſpreſſi del Superiore, ogni qual volta non ſi fa, ciò che egli comanda, o che ſi fa, ciò che egli eſpreſſamente divieta, o che ſi fa diverſamente da quello, che egli vuole, o in tempo che egli non vuole, ovvero ogni qual volta ſi ſprezzano i di lui ordini, quantunque in coſe di piccola conſeguenza.

Si dee anche oſſervare, che noi promettiamo l'ubbidienza ſecondo la Regola, e che ſe il noſtro Superiore ci comandaſſe qualche coſa contro la Regola, o di più, o di meno della Regola, (a) e che abuſaſſe tanto viſibilmente della ſua autorità, che non ſi poteſſe non conoſcerlo, in tal caſo non vi ſarebbe obbligo di ubbidirlo. Vi ſono parimente certi altri caſi, nei quali vi è obbligo di non ubbidirlo, e nei quali l'ubbidienza diventerebbe un peccato, imperciocchè biſogna ubbidire più a Dio, che agli uomini. (*b*) Si può vedere, ciò che abbiamo detto dell'ubbidienza nel Cap. V.

CORAM DEO, ET SANCTIS EJUS. *Innanzi a Dio, ed ai di lui Santi.* Noi chiamiamo Dio, ed i di lui Santi in teſtimonio delle noſtre promeſſe, per renderle più autentiche, e più ſolenni, per iſpirare a noi medeſimi maggior riſpetto per i noſtri voti, e per impegnare Dio ad ajutarci con la ſua grazia nelle noſtre intrapreſe, e per pregare i Santi ad intereſſarſi in noſtro favore, ed ottenerci dal Signore quelle grazie, che ci abbiſognano per perſeverare nel di lui ſervizio.

La formola della Profeſſione non era uniforme in tutti i Moniſteri dell'Ordine. Il Padre Martene, dopo il Padre Mabillone, ne ha riferite alcune, (*c*) e ſe ne potrebbono citare molte altre. Il Padre Marquard nella ſua Raccolta intitolata *Vetus Diſciplina Monaſtica*. p. 590. 591. 592. ne riferiſce alcune antichiſſime, e fra le altre una, tratta dal Necrologio di Richenau, nella quale il Novizio dice, di eſſere contento di eſſer preſo, e ricondotto al Moniſtero, ogni qual volta ſi trovaſſe, che foſſe uſcito; ed aggiugne una pena di cento ſoldi in favore del Moniſtero, e contro di ſe medeſimo, ſe in avvenire opererà diverſamente da quello, che promette, o ſe traſgredirà la ſua profeſſione. I Fratelli Converſi nell' Ordine Certoſino nella formola della loro profeſſione dicono anch' eſſi, che ſe mai voleſſero a fuggire, o che ſe ne andaſſero; ſi poſſa ricercarli, e sforzarli in qualunque modo a ritornare in Moniſtero. (a)

(a) Bernard De Præcepto, & Diſpenſ. cap. 7. (b) Actor. V. 29 (c) Martene hic p. 756., & ſeq. Mabillon. Sæculo 4. Bened. Tom. 1. ſub finem.

Alcune di queſte antiche formole contengono ſolamente il voto di ubbidienza, altre ſolamente quello di ſtabilità, la maggior parte quello di ſtabilità, della converſione dei coſtumi, e dell' obbidienza, alcune aggiungono la *caſtità*, *e la povertà;* ma queſte due coſe vi s' intendono ſempre compreſe implicitamente, poichè ſecondo Papa Innocenzo III. (b) la rinunzia di ogni proprietà, e la pratica della caſtità ſono due coſe talmente congiunte con la Regola, e con lo ſtato Monaſtico, che il Papa medeſimo non può permettere, che ſi ſeparino: *Abdicatio proprietatis, ſicut, & cuſtodia caſtitatis, adeo eſt annexa Regulæ Monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex poſſit licentiam indulgere.*

Pertanto, o queſti due voti ſiano compreſi ſotto quello dell' abbidienza, conforme credono alcuni, (c) ovvero ſiano compreſi ſotto quello dell' abbidienza, conforme credono alcuni altri, (d) non ſi dee fare difficoltà veruna in ordine alla ſoſtanza della coſa. La formola di profeſſione ſenza eſprimere i voti di povertà, e di caſtità non è particolare dell' Ordine Benedettino, ma è comune ancora ai Certoſini, ai Premoſtratenſi, ed ai Canonici Regolari. (e) I Domenicani egualmente, e gli Eremiti di S. Agoſtino, ed i Carmelitani, promettono ſolamente l' abbidienza. Gli antichi Padri di Ciſtello facevano fare ai loro Fratelli Converſi queſta ſola profeſſione. *Ego promitto obedientiam de bono uſque ad mortem.*

DE QUA PROMISSIONE SUA FACIAT PETITIONEM, &c. *Della qual promeſſa ne farà la petizione, ec.* Qui San Benedetto diſtingue chiaramente la promeſſa dalla petizione, e la anno molto bene diſtinte anche gli antichi Commentatori. (f) Alcune volte il Novizio faceva prima la petizione, ed alcune volte la faceva dopo, la Regola pare, che dica piuttoſto di farla dopo. Ora la *promeſſa* non era altro, che la formola della profeſſione, che ſi uſa tuttavia in tutto l' Ordine Benedettino. La *petizione* poi, era come ce lo inſegna Smaragdo, il quale ne riferiſce ora, era, diſſi, una ſpecie di ragguaglio di quanto avea fatto il Poſtolante, e della condotta, che ſi era tenuta con eſſo lui dopo il ſuo ingreſſo in Moniſtero, e della riſoluzione, che egli avea preſo di darſi a Dio, e d' impegnarſi nel di lui ſervizio con i voti ſolenni, che egli ripeteva in queſt' iſteſſa petizione, eſibiva in iſcritto, riponeva ſull' Altare, e conſegnava all' Abate, acciocchè la conſervaſſe nell' Archivio della Caſa. Queſta *petizione* non era ſempre concepita negli ſteſſi termini, ma però era ſempre quaſi dello ſteſſo tenore, tanto foſſe fatta prima, quanto foſſe fatta dopo la *promeſſa*. In oggi, per quanto io ſappia, la petizione, di cui parla in queſto luogo San Benedetto, non ſi uſa in neſſun Moniſtero. Nel Capitolo LIX. vien chiamata *petitio* la promeſſa, o ſia profeſſione, che fecefacevano i Parenti, a nome de' loro figliuoli ancora in tenera età, e queſto era l'atto, per cui reſtavano obbligati al Moniſtero.

(a) Statut. Carthuſ. l. 1. c. 74. (b) Innocent. III. c. *Cum ad Monaſterium*. (c) Bernard. Caſſin. Bohet. (d) S. Thomaſ. Turrecremata. (e) Vide Hæften l. 4. Tract. 6. Diſquiſit. 1., & Mege in hunc locum. (f) Vide Hildemar. & Smaragd. hic, Vide Mabillon. ad eadem Sæcul. 4. Benedi. part. 1. p. 758., & Martene ad hunc loc. p. 762. 763.

INCIPIAT HUNC VERSUM: Suſcipe me Domine, &c. *Comincierà queſto Verſetto: Signore accoglietemi ſecondo la voſtra parola, e viverò, e non permettete, che io reſti confuſo nella mia ſperanza.* Quelli che ſi dedica a Dio con la profeſſione Monaſtica, lo fa per la ſoda fiducia che ha, che Dio non ſia per negargli il ſuo ajuto; ſe egli preſumeſſe di potere con le proprie forze eſeguire le ſue promeſſe, meriterebbe, per queſto ſteſſo, di eſſere abbandonato da Dio, con la ſottrazione della di lui grazia, e della di lui aſſiſtenza. Quindi S. Benedetto gli mette in bocca quelle parole del Salmo 118. *Suſcipe me Domine ſecundum eloquium tuum, &c.* le quali ſono al Novizio, come altrettanti motivi di fiducia nelle promeſſe del Signore: *Secundum eloquium tuum*. Noi non intendiamo di contrarre obbligazione, ſe non che per obbedire alla di lui parola, e perchè confidiamo nelle promeſſe, che egli ha fatte ai ſuoi Servi, di aſcoltarli nei loro biſogni, e di ajutarli, quando lo invocheranno. Così anche il Novizio dà ſaggio della ſua umiltà, e confeſſa la propria inſufficienza, gettandoſi nelle braccia del ſuo Padre, e Dio: *Suſcipe me*; e ſcongiurandolo a non permettere, che vadano fallite le ſue ſperanze: *& non confundas me ab expectatione mea*. Le promeſſe degli Uomini dabbene ſono le orazioni, che eglino fanno a Dio, pregandolo, che gli ajuti a mettere in eſecuzione i loro proponimenti: (a) *Quando tu promittis, niſi Deus faciat, inanis eſt promiſſio tua.*

Le cerimonie, che ſi facevano altre volte, e che ſi fanno anche al preſente in occaſione della profeſſione dei Monaci Benedettini, ſono tenerriſſime. In molti Moniſteri il Novizio, dopo che avea detto il *Suſcipe me*, &c. ſi adrajava in terra con tutto il corpo (al preſente ſi cuopre con uno ſtrato, o panno da morto) e ſe ne ſtava in codeſta poſitura tutto il rimanente del tempo della Meſſa, od almeno fino alla Comunione, e frattanto i Monaci recitavano certi Salmi, ovvero le Litanie, e l'Abate diceva varie Orazioni, pregando Dio, che voleſſe diffondere la ſua grazia, e lo Spirito di fortezza, e di perſeveranza ſopra il Novizio; in appreſſo benediva gli abiti del nuovo Profeſſo, e dopo che era veſtito, gli calava il cappuccio ſu 'l viſo, dimodochè neſſuno lo poteva vedere, ed egli per tre giorni, ſecondo la maggior parte delle antiche Coſtumanze, oppure ſecondo altre, (*b*) per ſette, o per otto giorni, non parlava con chicheſſia.

Queſto cappuccio, con cui ſi copriva il capo del Novizio, era, ſecondo che dicono gli Antichi, (*c*) un ſimbolo dell' innocenza batteſimale, che credevano ricuperarſi dal novello Profeſſo nel tempo della di lui profeſſione; e ſiccome nella cerimonia del batteſimo ſi mette in capo al battezzato una berretta di tela bianca della figura di un cappuccio Monaſtico, così alla profeſſione del Novizio ſi tirava ſul capo del novello Profeſſo la coſſitta, o ſia il cappuccio della di lui cocolla, in contraſſegno della innocenza batteſimale, che ei ricuperava. I fanciulli ordinaria-

---

(a) Auguſt. Serm. 168. num. 1. p. 805. nov. edit. (b) Vide Martene de Antiq. Monachor. Ritibus l. 5. c. 4., & Comment. in Reg. S. Bened. c. 58. p. 765., & ſequent. (c) Capitulare Theodori Cantuar. Tom. 9. Spicileg. Hildem. in Reg. S. Bened. c. 58. Vide, & Euchalog. Græcorum p. 510. 519.

mente portavano cotaſte berrette per otto giorni, ed in alcuni luoghi loro ſi levavano cerimonialmente; e queſta funzione i Franceſi la chiamavano *deſaubager*. (*) (a) ed in tal giorno i fanciulli del Parentado facevano una certa faſticciuola. (b) In Inghilterra queſta cerimonia la faceva un Sacerdote: *Sicut in baptiſmo Presbyter ſeptimo die velamen infantium abſtulit, ita & Abbas debet Monacho, quia ſecundum baptiſma eſt, juxta judicium Patrum, & omnia peccata dimittuntur ſicut in baptiſmo*, dice Teodoro Arciveſcovo Cantuarienſe, nel ſuo Capitolario. Nell' Eucologio Greco evvi una cerimonia, e certe Orazioni particolari per quando ſi dà, e per quando ſi leva cotaſta berretta, o ſia camaglio, *catalhon* del novello Monaco. Vedi pag. 510. 519. 520., ec.

L' Abate dunque ſcopriva il volto al nuovo Profeſſo dopo tre, o dopo otto giorni, nel tempo della Meſſa, dopo che gli avea dato la pace, la quale ſi dava innanzi la Comunione, ed allora s' intendeva aggregato al Corpo della Comunità.

Ciò, che abbiamo detto della profeſſione Monaſtica, cioè, che ſi conſideraſſe come un ſecondo batteſimo, lo riferiſce, come appunto lo abbiamo veduto, Teodoro Cantuarienſe, che viveva nel ſettimo Secolo, per una dottrina dei Padri; Ildemaro lo atteſta anch' egli: *Quia vice baptiſmi eſt velata*. S. Bernardo ſpiega in che modo la profeſſione Monaſtica ſi chiami un ſecondo batteſimo. (c) *Audire, & hoc vultis a me, unde inter cætera pœnitentiæ inſtituta Monaſterialis diſciplina meruerit hanc prærogativam, ut ſecundum baptiſma nominetur*. dice dunque, che ſi chiama ſecondo batteſimo. Primo: a cagione della perfetta rinunzia, che facciamo al Mondo, ed a cagione dell' eccellenza della vita ſpirituale, che profeſſiamo, la quale ci rende eguali agli Angioli. Secondo: perchè con la vita Monaſtica noi nuovamente imprimiamo in noi medeſimi l' immagine di Geſucriſto, che avevamo impreſſa col batteſimo. Terzo: perchè con la mortificazione, che eſercitiamo nel noſtro corpo ſopra la terra, ci riveſtiamo di Geſucriſto, e diventiamo come traſpiantati nella ſimilitudine della morte di lui.

San Tommaſo, (d) parlando di queſto punto, cioè che la profeſſione Monaſtica ſia una ſpecie di ſecondo batteſimo, oſſerva eſſervi queſta diverſità tra il batteſimo, e la noſtra profeſſione, che il batteſimo rimette la colpa, e la pena del peccato, conferiſce la grazia primiera, ed opera il ſuo effetto, come dicono i Teologi *ex opere operato*, ma che la profeſſione Religioſa rimetta ſolamente le pene temporali, che ſi avrebbono a ſcontare nel Purgatorio; e che queſte ancora non le rimette ſe non in virtù delle buone diſpoſizioni di quelli, che fa al Signore il totale ſacrificio della propria volontà, il quale appunto è il maggiore, ed il più, che poſſa mai fare un' Uomo al ſuo Creatore. Quindi egli conchiude, che ſe un Monaco moriſſe incontanente dopo la profeſſione, godereb-

---

(*) Du Cange in voce *Albe*. Octavo poſt infantium baptiſma die, agebatur convivia, & ſingulis totius fere agnationis pueruli erogabantur placentulæ, idque *Deſaubager* dicebatur. Eſt autem deſaubager *Albas tollere*. (a) Vide ibidem. (b) A' Bar-le-Duc queſte feſticciuole ſi chiamavano *les aubettes*. (c) Bernard. De præcepto, & diſpenſat. c. 17. & Mabillon. Not. ibidem. &c. (d) D. Thom. 2. 2. quæſt. ultima, artic. 3. ad 3., & in 4. ſententiar. diſt. 4. q. 3. artic. 3.

derebbe ſubito la viſione beatifica. Queſta dottrina è abbracciata da moltiſſimi Teologi. (a)

Rat. si quas habet, aut eroget prius pauperibus. *Se egli avrà dei beni di fortuna, e li darà antecedentemente ai poveri*, ovvero ne farà una ſolenne donazione al Moniſtero. La perfetta ſpropriazione, in cui San Benedetto voleva, che viveſſero i ſuoi Monaci, richiedeva, che prima di obbligarſi alla vita Monaſtica con la profeſſione ſolenne, ſi ſpogliaſſero di ogni qualunque poſſeſſo, o pretenſione. Gli antichi Monaci d'Egitto, avevano, dice Caſſiano, (b) con lunga eſperienza imparato, eſſere quaſi impoſſibile, che un Monaco perſeveri nella profeſſione Monaſtica, ſin tanto che ritiene qualche denaro a ſua diſpoſizione, e che al primo diſguſto ſarebbe fuggito come una pietra ſcagliata dalla fionda. Quindi gli Autori delle Regole Monaſtiche (c) anno comandato, ciò che quivi comanda San Benedetto, cioè, che il Novizio debba diſtribuire ai poveri, ai ſuoi parenti, ovvero al Moniſtero tutto quello, che ha, prima di paſſare a fare la profeſſione.

Noi leggiamo in Ildemaro, che quando l'Abate vedeva, che il Novizio era riſoluto di laſciare le ſue ſoſtanze al Moniſtero, egli lo diſſuadeva, e gli diceva, caro Fratello noi non ſappiamo che farne delle coſe voſtre; vi ſono dei poverelli, che ne anno più biſogno di noi: vi ſono anche altri Moniſteri biſognoſi, e voi ſteſſo avete i voſtri parenti, ai quali potete laſciare tutto quello, che avete, e lo impiegherete meglio, laſciandolo a loro, che dandolo a noi. I Monaci di Tabenna, (d) avevano anch'eſſi la maſſima di non ricevere mai coſa alcuna da quelli, che ſi facevano Monaci, per non dar loro occaſione di vanagloriarſi, e di preferirſi agli altri, oppure di potere un qualche dì pretendere, ciò che aveſſero donato nel fervore della loro converſione.

Il Concilio di Trento informato (e) degli abuſi, che naſcevano ſopra queſto particolare nei Moniſteri, ordina che i Novizj non poſſano fare veruna donazione in favore di chiccheſſia, ſe non due meſi prima della profeſſione, e che non poſſano tampoco farla nelle Caſe ſoggette alla giuriſdizione dell'Ordinario, ſenza la licenza del medeſimo Ordinario, o del di lui Vicario Generale; e che inoltre tali donazioni non abbiano luogo ſe non effettuandoſi la profeſſione del Novizio, altrimenti non ſeguendo la profeſſione, debba eſſere nulla anche la donazione, ed in tal caſo, che ſi debba reſtituirgli tuttociò, che avea portato ſeco entrando in Moniſtero, dedotte le ſpeſe dagli alimenti, e del veſtiario. I Canoniſti dicono, che l'iſteſſo ſi dee intendere in caſo, che il Novizio moriſſe prima di fare la profeſſione.

Ma nemmeno i parenti, nè i Tutori del Novizio, e della Novizia, poſſono donare al Moniſtero coſa alcuna appartenente all'uno, od all'altra nel tempo del loro Noviziato, per quindi non togliere loro la libertà di

---

(a) Vide Cornel. t. 2. qu. 24. parte 1. Sanchez in ſumma parte 1. num. 2. Navar. l. 3. Conſil. de Regularib. Conſil. 43. num. 1. Baſil. verbo Religio 2. §. 9. Azorium, Suarez. Ledeſm. Cataerol. Barboſa, &c. apud Tamburin. de Jure Abbat. Tom. 3. Diſputat. 6. p. 17. num. 3. (b) Caſſian. Inſtit. l. 4. c. 3. (c) Reg. SS. Serapion. Macarij, &c. c. 7. Reg. 3. SS. PP. c. 1. Reg. S. Macar. c. 4. S. Baſil. Regul. fuſ. c. 8. Reg. S. Aureliani ad Monach. c. 3., & ad Virgin. c. 2. Reg. S. Iſidori c. 4. Reg. Magiſt. c. 87., &c. (d) Caſſian. l. 4. c. 4. (e) Concil. Trid. ſeſſ. 25. c. 16. *De Regularibus*.

uſcire, atteſa la difficoltà di ammetterſi in poſſeſſo dei loro beni. Ciò, che diciamo delle ſoſtanze del Novizio, ſi dee intendere anche dei benefizj, dei quali poteva eſſere provveduto prima di entrare in Noviziato; di questi ne deve diſporre egli medeſimo, nei due meſi innanzi la ſua profeſſione, e ſin tanto che non è profeſſo, può ritrarne egli i frutti. In Francia (a) ſi conſiderano per nulla le donazioni, fatte ai Moniſteri nel tempo del Noviziato, perchè eſſendo allora il Novizio ſotto la condotta dei Monaci, o delle Monache, ſi preſume, che ſia in iſtato di poter eſſere ingannato, e di non poter godere della ſua intiera libertà.

Non è dunque proibito ai Novizj di poter dare qualche limoſina al Moniſtero, ma è eſpreſſamente proibito ai Superiori di eſigere veruna coſa dai Poſtulanti, o dai Novizj. Le Leggi dei Principi, ed i Canoni dei Concilj anno coſtantemente, e gravemente condannato un tale abuſo. (b) E' vero, che nel piede, in cui ſono al preſente quaſi tutti i Monaci, e le Monache, anno biſogno di certe rendite per ſuſſiſtere; non ſiamo più in quei tempi, che i Monaci ſi procacciavano il vitto con la fatica delle loro braccia; gli eſercizj della loro profeſſione loro non laſciano tampoco il comodo di poterlo fare, quand'anche voleſſero farlo; ma però è altresì vero, che eſſendo al preſente la maggior parte dei Moniſteri provveduti di rendite, ſufficienti, per mantenere un giuſto numero di Monaci, e di Monache, non denno più ricevere coſa alcuna pel loro ingreſſo in Religione.

Sin tanto che ſi vorrà ſempre accreſcere, ed acquiſtare nuove ſoſtanze, la cupidigia inventerà ſempre nuovi preteſti, e non ſi finirà mai, ad onta delle Leggi più ſacroſante, di eſigere, o di chiedere dai Novizj qualche coſa, ſotto mille preteſti, il che è un diſordine deplorabile, ed una delle più funeſte ſorgenti della rilaſſatezza della maggior parte delle Comunità, avvegnachè l'avidità del denaro, facendo alla volte, che ſi ricevino Soggetti meno degni, ne ſiegue, che Dio non concede le grazie neceſſarie a vocazioni tanto poco Canoniche. Giuſta lo ſpirito del Fondatori, e degli Iſtitutori, ſi dovrebbe badare ſolamente alla vocazione, ed al merito dei Soggetti, e conſiderare l'avidità di arricchirſi come un pernicioſiſſimo laccio di Satanaſſo, ed uno dei maggiori ſcogli della Comunità Religioſe.

Tuttociò, che ſtiamo dicendo, non eſclude però le penſioni, che i Novizj poſſono pagare per il tempo del loro Noviziato, il prezzo dei loro abiti, certi piccioli comodi, o certi piccioli apparecchj, ed i pranzi, che ſi fanno alla veſtizione, ed alla profeſſione; queſte ſorti di coſa non ſono condannate da veruna Legge. Il Novizio prima della profeſſione, rigoroſamente parlando, non è altro, che un Penſionario, il quale è in libertà di laſciare il Moniſtero ogni qual volta lo ſtimi a propoſito. Ma queſte ſteſſe penſioni non ſi dovrebbono eſigere a tutto rigore, per non dare occaſione di ſcandolo ai Secolari, i quali non denno aſpettarſi ſe non eſempj di diſintereſſe, e liberalità dalle perſone conſacrate a Dio. Inoltre ere i Monaſteri ſono ſtati fondati per i poveri piuttoſto, che per i ricchi, i Principi, che gli anno ricolmati di tante rendite, anno principalmente avuto la mira, di aprire nei medeſimi altrettanti ricoveri per le perſone meno comode, e meno ragguardevoli agli occhj del Mondo, e che non potendo liberarſi dagli impedimenti, e dalla moleſtia del ſecolo, non potrebbono, ſenza l' ajuto delle Caſe Religioſe, ſecondare le attrattive dello Spirito Santo, che loro iſpira l' amore del ritiro, ed il deſiderio di ſervire Dio, con una profeſſione più perfetta, e più ſanta.

(a) *Article 28. de l'Ordonnance de Blois*. (b) Capitul. Caroli Magni num 15. Concil. Nicæn. 2. Act. 8. c. 19. Concil. Francofurd. ann. 794. Can. 16 Concil. Aquisgran. Can. 35. Melph. ann. 1090. Can. 7. Weſtmonast. ann. 1127, cap. 5. Lateran. III. ann. 1179. c. 10 London. ann. 1200. c. 14. Lateran. IV. ann. 1215. Oxon. ann 1222., &c.

Il pio Fondatore dell' Abbazia di Cluni, nella ſua Lettera di Fondazione, ſi dichiara di averla fondata in favore di quelli, i quali, eſſendo uſciti dal Secolo ſenza beni di fortuna, non portano in Religione ſe non ſe una buona volontà. *Sit noſtra hæc fundatio ad perpetuum refugium iis, qui pauperes de Sæculo egreſſi, nihil ſecum, præter bonam voluntatem, attulerint*.

FACTA SOLEMNITER DONATIONE. *Con donazione ſolenne*. La donazione ſolenne è quella, che ſi fa in iſcritto, ed in preſenza di Teſtimonj, giuſta le Leggi dei Principi, e le conſuetudini dei riſpettivi Paeſi. Anticamente baſtavano i Teſtimonj, ed in alcuni luoghi oltre i Teſtimonj ſi richiedeva ancora la ſcrittura, ſi oſſervava, come ſolennità neceſſaria, la cerimonia di mettere la ſcrittura ſull' Altare in preſenza dei Teſtimonj, per iſpirare maggior riſpetto, e per rendere la coſa più autentica, e la donazione più ſicura. Così ſi praticava comunemente anche nelle donazioni, che ai Monaſteri, od alle Chieſe facevano tanto i Veſcovi, quanto i Principi, i Signori, ed i ſemplici particolari. Si poſſono vedere le Note del Padre Menardo alla Concordia delle Regole c. 65. §. 17., ed il Padre Martene in queſto Capitolo 58.

MOX IN ORATORIO EXUATUR REBUS PROPRIIS, ET INDUATUR REBUS MONASTERII. *Si ſpoglierà dei di lui abiti, e ſi veſtirà con quelli del Monaſtero*. Queſto paſſo certamente dà a divedere, che i Novizj in Noviziato non deponevano l' abito da ſecolare. L' Ordine Monaſtico è ſempremai ſtato diſtinto dal Laicale, con l' abito, e con l altre particolarità di vita. L' abito, che S. Benedetto ricevette da S. Romano, S. Gregorio (a) lo chiama: *Sanctæ converſationis habitum*, in varj luoghi lo ſteſſo S. Gregorio diſtingue molto bene l' abito Monaſtico dall' abito ſecolare. (b) Al tempo di S. Baſilio (c) l' abito ordinario dei Criſtiani era diverſo da quello dei Monaci, quaſi altrettanto, che quello dei Senatori da quello dei Soldati.

S. Ceſario proibiſce di levare l' abito da ſecolare *Veſtimenta laica*, ai Novizj, prima che ſi ſiano ſpacciati, e liberati da tuttociò, che poſſiedono, rinunziandolo o in favore del Monaſtero, o in vantaggio dei loro Parenti. Ed in un' altro luogo: (d) Noi poſſiamo, dice, in un' ora di tempo laſciare gli abiti del Secolo, veſtire quelli della Religione, ma mutare i coſtumi, e le inclinazioni dell' animo e un' opera di tutto il tempo della vita: *Veſtes ſæculares, & religioſas aſſumere unius horæ momento poſſumus, &c.* La Regola Tarnatenſe, (e) egualmente che San Benedetto, non permette di dare l' Abito Monaſtico ai Novizj, prima che ſia finito l' anno della loro provazione, e comanda, che ſi vendano gli abiti del ſecolo, e che l'Abate ne diſtribuiſſe a chi ſtima meglio il denaro, che ſe ne cavava.

(a) Gregor. Dialog. l. 2. (b) Gregor. lib. 5. Epiſt. 22. l. 1. Epiſt. 39., & lib. 2. Epiſt 61. (c) Baſil. Reg. fuſ. 1. 22. (d) Cæſar. Regul. cap. ultimo. (e) Regul. Tarnatenſ. cap. 1.

I Greci chiamano l'Abito Monaſtico, Abito Angelico: *Ad veſtis Domine Frater, quia Habitum Angelicum fers*; dice Giovanni Moſco, (a) e di S. Gregorio Veſcovo Acritenſe dicaſi, che abbia preſo *l'Abito Angelico* a Coſtantinopoli. (b) Già da moltiſſimo tempo ſi uſa a dare l'Abito Monaſtico con varie cerimonie, e ſe ne vede la pratica nell'Eucologio Greco, (c) dove queſto Santo Abito è detto *Abito Angelico*. Prima del decimo Secolo, e forſe anche più tardi, noi non troviamo, che nell'Ordine di S. Benedetto ſi uſaſſe alcuna cerimonia particolare nè per benedire, nè per conferire l'Abito Monaſtico ai Novizj.

Ildemaro non parla nè di benedizione, nè di cerimonie particolari. Gli Statuti di Lanfranco, le Coſtumanze di Cluni, e quelle di S. Benigno di Dijon (d) dicono, che i Novizj, dopo che avevano fatta la petizione in Capitolo, e che erano ſtati conceſſi in Noviziato, ſi mandavano in Chieſa, dove ſi trattenevano ſeduti ſin dopo, che i Monaci erano uſciti da Capitolo, ed allora andava il Maeſtro dei Novizj, e li conduceva nell'appartamento del Camerario, il quale dava loro l'Abito Monaſtico, e li conduceva in Coro alla prim'Ora dell'Ufizio ſuſſeguente.

In un'antico Rituale dell'Abbazia di Aniana, ſi vedono certe orazioni, e benedizioni da dirſi nel dar l'abito al Novizio. Non ſerve, che quì ci diffondiamo a parlare delle pratiche della Congregazione di Monte Caſſino, e di quelle, che dalla Caſſinenſe ſono derivate. Ognuno ſa, che in quella ſi dà l'Abito Monaſtico ai Novizj al principio del loro Noviziato, con certe orazioni, e cerimonie particolari. Nella Congregazione di S. Vitone da principio ſi conferiva l'Abito Monaſtico ai Novizj in una Camera a parte, e non già in Capitolo. Vedi l'edizione della Regola, e Coſtituzioni dell'anno 1610. appreſſo il Vapy. Al preſente ſi conferiſce in Capitolo.

Il Ceremoniale Burſfeldenſe dice, che quando il Poſtulante era accettato per eſſere ammeſſo in Noviziato, gli ſi dava in un luogo ſeparato, fuori del Capitolo, un cert'abito (Chericale, o proprio) con una cotta da metterſi ſopra l'abito, e che in coteſto modo ſi conduceva in Capitolo, dove proſtratoſi in terra, l'Abate gli dimandava: che volete voi? ed egli riſpondeva: la miſericordia di Dio, e la voſtra compagnia. Allora l'Abate gli eſponeva le difficoltà della profeſſione Monaſtica, ed il rigore della Regola; e ſe egli tuttavia ſtava ſodo nella ſua riſoluzione, gli ſi diceva: Il Signore compia l'opera, che in voi ha cominciata; preparatevi alla Santa Comunione con una buona Confeſſione. Al tempo della Meſſa cantata, il Maeſtro dei Novizj lo conduceva in Coro, quando ſi cantava l'Evangelio, oppure il *Credo*, dopo il quale il Novizio andava nel Presbiterio, e ſi proſtrava; l'Abate celebrante intonava il *Veni Creator*, ed in appreſſo diceva le Collette, aſſegnate per queſta funzione. Si ſpogliava il Novizio degli abiti, che avea in doſſo, e gli ſi davano quelli della Religione, ed in quel punto ſi cominciava a contare il di lui anno di provazione.

(a) Joann. Moſchus Prat. Spirit. c. 94. (b) Vita S. Gregor. Acrit. 5. Januar. p. 400. (c) Ἀγγελικὸν σχῆμα. Goar. EuchＯlog. Græc. p. 472., & ſequentib. (d) Martene de Antiq. Monac. Ritib. l. 5. c. 2. p. 288.

E' ſtato oſſervato già molto tempo fa, che altre volte gli abiti dei Monaci erano molto meno diverſi di quello, che lo ſiano al giorno di oggi degli abiti dei Secolari. Quelli dei Monaci erano più ſemplici, più modeſti, di colore più ſcuro, bianco, bruno, e nero; non erano nè troppo lunghi nè troppo corti; in una parola, erano quaſi come quelli, che portava la gente dabbene di condizione privata, ed i contadini di Campagna. Noi abbiamo già oſſervato poch' anzi, che al tempo d' Ildemaro, la maggior parte dei contadini portavano la cocolla, ed anche molto tempo dopo ſi portava il cappuccio quaſi in tutta l' Europa, la tonaca era un' abito comune a tutto il Mondo; la cocolla, altrimenti detta *Caſula*, era parimente un' abito comune agli Eccleſiaſtici, ed anche ai Secolari; i calzamenti, che S. Benedetto aſſegna ai ſuoi Religioſi erano quelli, che uſavano gli artigiani, ed i Soldati, tutti queſti arneſi Monaſtici non erano diverſi da quelli dei Secolari, ſe non ſe per ragione della ſemplicità, e maggior povertà, e della figura più modeſta, e più lontana da ogni pompa, e da ogni mondana ſuperfluità.

TUNC EXUTUS REBUS MONASTERII, PROJICIATUR. *Spogliatolo degli abiti del Moniſtero, ſi ſcaccerà*. Nel Capitolo XXVIII. abbiamo già detto, che ſi ſcacciavano dal Moniſtero gl' incorrigibili, e da queſto paſſo ſi vede, che loro ſi reſtituivano gli abiti da ſecolare. Non ſarebbe ſtato nè decoroſo, nè convenevole l' eſporre in mezzo al Mondo l' Abito della Religione, e farlo portare in doſſo ad un' Apoſtata. Parlando delle antiche Regole dei Padri dell' Egitto, abbiamo già riferito, che quando qualche Monaco voleva partire dal Moniſtero per ritornare al Secolo, ſi uſava veſtirlo con abito da buffone, ſpregevole, e ridicoloſo.

Pare molto credibile, che non ſi conſervaſſero continuamente nella guardaroba gli abiti ſecolari di tutti i Monaci fino alla loro morte; quando ſi conoſcevano bene aſſodati, ſi diſtribuivano i loro arneſi ai poveri, o ſi adopravano in altro uſo, Caſſiano (a) dice eſpreſſamente, che ſi conſervavano, ſin tanto che il Monaco aveſſe dato ſaggio della propria fermezza, e ſoda riſoluzione, in occaſione delle varie prove, che gli ſi davano; in tal caſo ſi paſſava a dare i di lui abiti ai poveri; ma ſe all' oppoſto ſi vedeva, che foſſe inclinato a mormorare, o che foſſe ritroſo nell' ubbidire, gli ſi reſtituivano i ſuoi abiti del ſecolo, e ſi rimandava. Biſogna però oſſervare, che allora i Monaci non facevano voto di ſtabilità, come lo fecero dopo S. Benedetto, e che allora potevano eſſere ſcacciati con molta maggior facilità di quello, che lo poſſano al preſente, dopo che le Leggi Canoniche anno limitata l' autorità degli Abati.

PETITIONEM, QUAM ABBAS DESUPER ALTARE TULIT, NON RECIPIAT, SED IN MONASTERIO RESERVETUR. *Non gli ſi reſtituirà la carta della petizione, ma ſi conſerverà in Moniſtero*. Abbiamo già veduto, che ſono due coſe diverſe la *promeſſa*, e la *petizione*, che il Monaco fa al tempo della profeſſione, quantunque entrambi contengano i voti, che ſi fanno entrando in Religione. S. Benedetto non vuole, che al Monaco incorrigibile ſi reſtituiſca la carta della di lui petizione, per aver ſempre in Moniſtero una prova autentica del di lui ſtato, ed un teſtimonio ſufficiente contro di lui, il quale con l' andare del tempo potrebbe forſe anche richiamarlo a dovere, e convertirlo; del reſto coteſte carte di profeſſione ſi conſervavano non già negli Archivj, ma nei Reliquiarj, o nei Sacrarj dei Moniſteri, come coſe conſagrate a Dio. Si levavano dall' Altare, dice la Regola Tarnatenſe, come altrettante offerte, che fatte una volta non ſi potevano più ripetere, ſenza incorrere in un ſacrilegio. *Super Altare ſtatuat,* (oblationem) *unde repoſit aliquid, ſacrilegium judicatur.*

(a) Caſſian. Inſtitut. l. 4. cap. 6.

CAPITOLO LIX.

DE FILIJS NOBILIUM, VEL PAUPERUM, QUI OFFERUNTUR.

Si quis forte de (1) *nobilibus offert filium ſuum Deo in Monaſterio, ſi ipſe puer* (2) *minori ætate eſt, parentes ejus faciant petitionem, quam ſupra diximus. Et cum oblatione, ipſam petitionem, & manum pueri involvant in palla Altaris, & ſic eum offerant. De rebus autem ſuis, aut in præſenti petitione promittant ſub jurejurando, quia nunquam per* (3) *ſuffectam perſonam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occaſionem habendi.*

Vel certe, ſi hoc facere noluerint, & aliquid offerre volunt in eleemoſinam Monaſterio pro mercede ſua, faciant ex rebus, quas dare volunt Monaſterio, donationem, reſervato ſibi, ſi ita voluerint, (4) *uſufructuario. Atque ita omnia*

COME SI DEBBANO RICEVERE I FIGLIUOLI, O SIANO DEI NOBILI, O SIANO DEI POVERI.

Se qualche Nobile voleſſe offerire un ſuo figliuolo a Dio in Moniſtero, eſſendo il figliuolo in minore età, il Padre, e la Madre ne faranno la promeſſa, di cui abbiamo già parlato, ed involgeranno tutt' inſieme la mano del fanciullo, l'oblazione, e la promeſſa nella tovaglia dell'Altare, ed in queſto modo l'offeriranno a Dio, e nella ſuddetta ſcrittura prometteranno con giuramento di non dargli mai in avvenire coſa alcuna delle loro ſoſtanze nè direttamente, nè indirettamente, nè loro medeſimi, nè per ſottomeſſe perſone, per quindi non ſomminiſtrargli occaſione di violare la povertà, che ha promeſſo.

Ma ſe forſe non voleſſero contenerſi in queſto modo, ma voleſſero laſciare al Moniſtero qualche contraſſegno della loro carità, con una ſpecie di ricognizione, potranno fare al Moniſtero donazione di ciò, che voglio-

---

(1) Flor. *Nobilium.* (2) Hild. Flor. cum quibuſdam *minor.* (3) Oxon. *ſubjectam.* Recentiores *ſuſpectam.* (4) Oxon. *uſum fructum,* Flor. *uſum fructus.* Alii *uſu fructu.* Nech. *fructu uſus,*

omnia (1) *obſtruantur, ut nulla ſuſpicio remaneat puero, per quam deceptus perire poſſit, quod abſit, quod experimenta didicimus. Similiter autem & pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, ſimpliciter petitionem faciant, & cum oblatione offerant filium ſuum* (2) *coram teſtibus.*

vogliono laſciargli, riſervandoſi, ſe vogliono, l' uſufrutto ſin che vivono. Ed in queſto modo chiudino tutte le ſtrade, e levano ai loro figliuoli ogni motivo di ſperanza, da cui non potrebbono, come ci ha inſegnato l' eſperienza, ſe non eſſere ingannati, e perire, che Dio non voglia. Lo ſteſſo poi faranno anche le perſone meno comode. Ma quelle, che non anno coſa alcuna, faranno ſemplicemente la promeſſa, ed offeriranno i loro figliuoli, inſieme con l'oblazione, in preſenza dei Teſtimonj.

CAPITOLO LIX.

COME SI DEBBANO RICEVERE I FIGLIUOLI, O SIANO DEI NOBILI, O SIANO DEI POVERI.

COMMENTARIO.

SI QUIS FORTE DE NOBILIBUS OFFERT FILIUM SUUM DEO IN MONASTERIO. *Se qualche perſona Nobile offeriſce un ſuo figliuolo a Dio nel Moniſtero.* I Moniſteri ſono non meno altrettanti ricoveri dell' innocenza, e della pietà contro la corruttela, e la ſregolatezza del Secolo, di quello, che ſiano luoghi di penitenza, per quelli, che eſſendo caduti nel peccato, ſi ritirano per eſpiare le loro colpe, e guarire le piaghe delle loro anime. I Moniſteri non eſcludono veruna età, veruno ſtato di perſona, Dio, che vuole ſalvar tutti gli Uomini, ed i Santi, animati del di lui ſpirito, invitano ognuno ad entrarvi. In queſto luogo S. Benedetto parla dei fanciulli di tenera età, tanto di quelli, che ſono di nobil lignaggio, e ricchi, quanto dei plebei, e poveri, che vengono dai loro parenti offerti, non già perchè ſiano allevati, ad ammaeſtrati nel timore di Dio, e nelle lettere, ma perchè vivino ſempre obbligati alla vita Monaſtica, e praticando gli eſercizj di pietà.

---

(1) Oxon. Conc. & Bernard. Caſſin. *obſervantur*, (2) Deeſt in Flor. & Hade. *eorum teſtibus*.

Tali erano le antiche maſſime del Diritto delle Genti; i Padri di famiglia avevano un dominio aſſoluto ſopra le loro Mogli, i loro Figliuoli, ed i loro Schiavi. Se andiamo all' Antico Teſtamento, troveremo nelle Leggi di Mosè, (a) che i Padri diſponevano dei loro Figliuoli egualmente, che dei loro animali, vendendoli per Schiavi, e dandoli ai loro Creditori in pagamento. Abramo era diſpoſto a ſacrificare il ſuo figliuolo Iſacco. (b) Jefte immolò la ſua propria figlia. (c) I Cananei, e qualche volta anche gli Ebrei immolavano i loro figliuoli ai loro Dei. (d) Meſa Re di Moab, offerì in olocauſto il ſuo primogenito, per tener lontane dalla ſua Città, e dal ſuo Regno le ſciagure, che gli ſovraſtavano. (e) La Moglie di un Profeta è in procinto di vederſi tolti i ſuoi due figliuoli da un certo Creditore di ſuo Marito, (f) e tutte queſte coſe ſi fanno in faccia dei Principi, dei Magiſtrati, dei Miniſtri del Signore, e paſſano per lecite. Lo ſteſſo praticavano i Greci, i Romani, e gli altri Popoli dell' Aſia, dall' Affrica, e dell' Europa. I Greci, ed i Romani eſponevano anche ſenza ſcrupolo i loro figliuoli, e li laſciavano perire, o mangiare dalle beſtie; alla quale barbarie, come oſſerva Tacito, (g) non arrivarono i Giudei.

Il Criſtianeſimo ha riſtretto dentro i giuſti limiti l'autorità de' Padri ſopra i Figliuoli, ed ha loro levato una tale poteſtà abuſiva, e crudele di eſporre, e far morire i propri Figliuoli, e di venderli a perſone infedeli, o a Padroni, dai quali poteſſero eſſere eſpoſti ad evidente pericolo di perdere la fede, la caſtità, e l'innocenza, ma non per tanto ha loro levato il diritto di poterli conſagrare in ſervizio di Dio. Continuamente ſi portano al Santo Batteſimo i Bambini, e ſi fanno per loro i voti ſolenni di rinunziare a Satanaſſo, ed alla corruttela del Mondo, di credere in Dio, e di eſſergli fedele. Che male v' è dunque a deſtinarli ad una profeſſione, in cui non ſolamente non riſchiano punto nè la vita, nè la loro ſalute, ma trovano una facilità ſommamente maggiore ad acquiſtarſela, di quanto poſſano mai trovarla in qualunque altro ſtato. Se i Parenti ſacrificano a Dio la libertà dei loro Figliuoli, queſte vittime innocenti non poſſono dolerſene, poichè in tal modo diventano partecipi di quella felice ſervitù, che ci obbliga ad operar bene, e che in ſoſtanza è quella vera libertà, che ci ha meritata Geſucriſto, col farſi per amor noſtro ſimile ad un Servo.

Quindi l'antica Giuriſprudenza Eccleſiaſtica ha approvata per buona, e legittima l'oblazione dei Figliuoli, fatta dai Padri al Moniſtero, non ſolamente per un tal tempo determinato, ma ancora per tutto il tempo della loro vita. *Monachum aut paterna devotio, aut propria profeſſio facit;* dice il Concilio Toletano IV. *quidquid horum fuerit alligatum tenebit. Proinde his ad mundum revertendi intercludimus aditum, & omnem ad ſæculum interdicimus regreſſum.* (h) Uno diventa Monaco, o per la devozione dei ſuoi Parenti, o per la propria profeſſione; queſti due vincoli ſono egualmente forti, e però il Concilio ed agli uni, ed agli altri proibiſce di ritornare al Secolo. Il Concilio di Vorms (i) dice lo ſteſſo: Se un Padre, o una Ma-

---

(a) Exod. XXI. 7. XXII. 3. Levit. XXV. 39. Iſai. L. 1. Matth. XVIII. 25. Reg. IV. 2. (b) Geneſ. XXII. 2. 23. (c) Judic. XI. 30. 31. 32. (d) Reg. XVI. 3. Deuteron. XVIII. 10. 12. Cap. XII. 5. Pſalm. 105. 37. Hier. 19. (e) 4. Reg. III. 27. (f) Ibidem IV. 1. (g) Tacit. Annal. lib. 21. (h) Concil. Toletan. IV. c. 48. (i) Apud Gratian. Decreti 2. part. c. 20. q. 3.

Madre, dicono i Padri del Concilio, offeriſce il ſuo Figliuolo, o la ſua Figliuola in Moniſtero perchè ivi viva regolarmente, non gli ſarà più lecito, arrivato che ſia in maggior età, ritornare al Mondo, e congiungerſi in Matrimonio, ſenza farſi reo di graviſſimo delitto.

S. Iſidoro di Siviglia (a) ordina, che i Bambini offerti dai Parenti al Moniſtero, debbano ſtarvi tutto il tempo della loro vita: *Quicumque a parentibus propriis in Monaſterio fuerit delegatus, noverit ſe ibi perpetuo permanſurum*. E nel Cap. 9. aſſegna le qualità, delle quali dee eſſere adorno il Maeſtro, a cui ſi commette l'educazione dei Fanciulli, e dice, che egli dee eſſere grave, di notoria ſaviezza, e di ſanta vita, e che dee eſſere capace non ſolo di ammaeſtrarli nelle lettere, ma ancora nella virtù.

Roberto, Nipote di S. Bernardo, eſſendo ſtato offerto ancor giovanetto nel Moniſtero di Cluni dai ſuoi Parenti, fatto più grande andò a Chiaravalle con ſuo Zio, i Padri di Cluni lo ridomandarono, vi fu del contraſto, ma finalmente il Papa deciſe la controverſia in favore de' Cluniacenſi.

I Figliuoli donati al Moniſtero erano veramente Monaci, portavano l'Abito Monaſtico, e praticavano gli eſercizj de' Monaci, per quanto loro lo permetteva la loro gracile, e tenera età. Onde quando nella Regola, e nelle antiche Coſtumanze ſi parla dei *Fanciulli* del Moniſtero, s'intendono queſti tali Monachetti offerti dai loro Parenti, che ſino dalla loro più tenera gioventù avevano imparato a portare il giogo del Signore.

Di queſti Fanciulli appunto intende di parlare San Benedetto quando dice, che l'Abate, volendo trattare qualche affare d'importanza, (b) debba chiamare a conſiglio tutti i Monaci ſenza eccettuazione „ poichè, dice egli, Dio molte volte rivela al più giovane quello, che è ſpediente. „ Di queſti tali Fanciulli ſi deve parimente intendere ciò, che ſi legge nella Vita del Beato Ricardo Abate di San Vitone di Verdun „ cioè che „ eſſendoſi radunati i Monaci, inſieme col Veſcovo Ermone, per eleggere „ un'Abate, ſucceſſore di S. Fingenio, e non potendoſi unire i Voti, il Ve„ ſcovo dimandò il parere dai giovinetti, i quali tutti ad una voce chie„ ſero Ricardo per Abate. (c) *Ad interrogationem Pontificis, repente pue„ rorum voce electus Dominus Richardus*.

Ma non ſolamente ſi offerivano i Fanciulli per tutto il tempo della loro vita nei Moniſteri, ſe ne offerivano anche nelle Chieſe Cattedrali. S. Morando fu in queſto modo offerto da' ſuoi Parenti alla Chieſa di Vormac. (d) La Regola di S. Crodegando, per i Canonici della ſua Chieſa di Metz, (e) parla dei Fanciulli, che appo loro ſi allevano nel Chericato. Lo ſteſſo ſi legge nella Regola dei Canonici, (f) ed in quella delle Canoneſſe (g) fatte nel Concilio di Aquiſgrana l'anno 816. E' rimarchevole ciò, che ſi legge di S. Bonifacio Arciveſcovo di Magonza, e Fondatore dell'Abbazia di Fulda, cioè, che faceſſe venire dall'Inghilterra alcune Monache (h) per allevare, e nutrire i Cherici giovinetti, ed i Figliuoli de' Nobili, che a lui erano conſegnati da educare.

DE NOBILIBUS. *De' nobili*. Al tempo di S. Benedetto non v'era ancora nè in Italia, nè tampoco nelle altre parti dell'Europa quell'idea di

---

(a) Regula S. Iſidori cap. 4. (b) Reg. S. Bened. cap. 3. (c) Vita B. Richardi Virdun. c. 2. (d) Vita S. Morandi die 3. Junii n. 2. (e) Regul. Crodegandi tom. 7. Concil. c. 2. (f) Reg. Canonicor. ibid. c. 35. (g) Reg. Monial. ibid. c. 22. (h) Vita S. Bonifacii Moguntini c. 2.

nobiltà, che v'è al preſente. *Nobile* ſi chiamava allora d'illuſtre lignaggio, chi ſi era contradiſtinto nelle impreſe di guerra, o nel maneggio di grandi affari, chi avea cariche importanti o in Guerra, o in Corte; quelli, che erano ricchi, e poſſedevano di molte ſoſtanze. Dappoichè i Barbari ſtabilirono il loro dominio nella miglior parte dell'Europa, diſtruggendovi quello de' Romani, ſi chiamarono Nobili quelli, che fra coteſti Popoli erano diſtinti, o per ragione de' loro impieghi in guerra, o che erano diſcendenti dagli antichi Signori delle medeſime Nazioni, il loro unico impiego era la guerra, e la loro Religione era il Paganeſimo, onde ſi chiamavano *milites*, Soldati; e *Gentiles* Gentiluomini, come chi diceſſe, adoratori de' falſi Dei. Tutto il Paeſe, che aveano conquiſtato, e vinto, era ſervo, o ſchiavo.

Ma al tempo di S. Benedetto l'Italia non era ancor ridotta in ſervitù, e ſi chiamavano Nobili quelli, che aveano grandi ſoſtanze, o impieghi ragguardevoli, ovvero quelli, che anno d'illuſtre proſapia, e quindi S. Benedetto contrappone *Nobiles* ai *pauperes*. Al preſente, che la ſchiavitù è quaſi affatto ſvanita dall'Europa, e che tutti i Popoli ſono conſiderati per liberi, noi chiamiamo *Nobili* quelli, che anno acquiſtato queſta qualità, o dalla naſcita, o dagli impieghi, o dalla liberalità de' Principi. La nobiltà è oppoſta alla qualità di plebeo, e li plebei ſono bensì liberi, e molte volte anche ricchi, ma però di condizione ſubordinata ai nobili.

SI IPSE PUER MINORI ÆTATE EST. *Se il Fanciullo è in minor età*, che vale a dire, ſecondo i Commentatori, (a) ſe ha meno di quattordici anni, poichè quando i Fanciulli erano più avanzati non ſi permetteva più che i Parenti gli offeriſſero in tal maniera ai Moniſteri, lo dice eſpreſſamente il nono, o decimo Concilio di Toledo appreſſo Graziano. (b) *Parentibus ſane Filios ſuos Religioni contradere, non amplius, quam uſque ad quartum decimum eorum ætatis annum, licentia poterit eſſe.* Ivone Carnotenſe in vece di quattordici anni, legge dodici, e l'edizione dei Concilj legge dieci. Forſe Graziano ha badato più alla pratica de' ſuoi tempi, che alle parole del Concilio.

Secondo certi antichi Iſtituti, i Fanciulli non ſi ricevevano prima dei dieci, o dodici anni. *Minori ætate in Monaſterio non excipiantur, niſi ab annis decem, aut duodecim, qui & nutriri non egeant, & cavere noverint culpas*, dice la Regola di S. Aureliano. (c) Quelle di S. Ceſario, e di S. Donato per le Vergini, (d) proibiſcono di riceverle prima dei ſei, o ſette anni, acciocchè ſiano in iſtato d'imparare le lettere, e l'obbidienza, e proibiſcono altresì di ricevere ſemplici penſionarj.

Nel noſtro Ordine fiorirono molti Uomini inſigni, i quali ſono ſtati offerti al Moniſtero in età di ſei, di ſette, o di otto anni, tali furono S. Placido, Fauſto, Gordiano, Bertulfo, Beda, Rabano, Ruperto, l'Autore della Vita ſcritta in verſi di S. Germano d'Auxerre ec. (e) Altri vi ſono entrati in età di cinque anni, come per eſempio S. Sanſone, S. Bonifacio, Godifredo, Pietro Diacono, un certo Fanciullo per nome Eſopo, come ſi vede nella Vita di S. Germano d'Auxerre ec. Finalmente ve ne ſono ſtati di quelli, che ſono ſtati ammeſſi in età di tre anni, ed anche prima. Fra i ſegni uſitati nei Moniſteri di Cluni, (a) per indicare le coſe occorrenti, quando ſi voleva ſignificare un Moniſtero educato in Moniſtero, ſi faceva primieramente il ſegno generale di Monaco, poi ſi metteva alla bocca il dito mignolo, come chi voleſſe ſucchiarlo, poichè in ſimil modo i Bambini ſucchiavano le mammelle.

(a) Richard. de Sancto-Angelo. Boher. Nicol. de Fractura. (b) Concil. Toletan. X. Can. 16. tom. 6. Concil. p. 463. (c) Reg. S. Aureliani c. 17. (d) Reg. S. Cæſarii c. 5. & Reg. S. Donati cap. 6. & 54.

(e) *Septennem fermè puellum,*
Sancti Servitij me tranſcripſere parentes.

Il Concilio di Aquiſgrana, (b) ſenza punto determinare l'età dei Fanciulli, che venivano offerti a Dio nel Moniſtero, ordina, che il Padre, o la Madre in tempo della oblazione ſi preſentino all'Altare, e facciano la petizione per loro in preſenza di Teſtimonj Laici, e che il Fanciullo debba ratificarla, arrivato che ſia all'età dell'uſo della ragione. Sotto il nome di petizione ſi dee intendere quell'atto, di cui abbiamo parlato nel Capitolo precedente, il quale conteneva la narrativa di quanto ſi era operato nella ceremonia dell'oblazione del Figliuolo, e la promeſſa di vivere in Moniſtero ſotto l'ubbidienza del Superiore, e nella pratica della vita Monaſtica. In oltre ſoggiugne, *che i Fanciulli, in tal modo offerti, non debbano mangiar carne, ſe non in caſo d'infermità, o di malattia*, la qual ordinazione viene da Ildemaro ſpiegata ſolamente di quelli, che anno ſette anni, o anche più, imperciocchè in tale età ſi cominciava ad aſſuefarli all'oſſervanza della Regola. Il Concilio *Quini-ſextum* c. 40. non vuole, che ſi ammettino in Moniſtero Monaci, minori di dieci anni, nè Monache, minori di dieciſſette; ed il Concilio Coſtantinopolitano c. 5. (c) proibiſce di riceverli alla profeſſione prima del terz'anno di provazione. In un'altro Concilio (d) è proibito velare le Vergini, che non ſono in età capace di poter fare una prudente elezione dello ſtato, che vogliono abbracciare.

L'anno 1267. Papa Clemente IV. proibì agli Abati, ed alle Abbadeſſe dei Moniſteri di ammettere gl'impubi dell'uno, e dell'altro ſeſſo, ſenza il conſentimento dei loro Parenti, e dei loro Tutori: *Ad noſtrum pervenit auditum, quod nonnunquam pueros, aut puellas impuberes, conſideratione bonorum, quæ habitura eſſent ſi in ſæculo permanſiſſent, trahitis ad ſuſcipiendum habitum regularem &c.* Sino dall'anno 1227. (e) l'Abate di San Bertino avea ottenuto un Privilegio, che lo diſpenſava dall'obbligo di ricevere in avvenire Fanciulli impubi, nè gente, che non poteva ſervire, ſe non ſe ad indebolire la diſciplina Regolare: *Ne pueros infra annos pubertatis recipere teneamur, aut per quos diſciplina Regularis diſſolvi poſſit*. Antecedentemente dunque v'era una ſpecie di obbligazione di ammetterli anche in età più tenera, dalla quale obbligazione alcune volte non ſe ne poteva eſimere, atteſa l'autorità, e la condizione delle perſone, che preſentavano i loro Figliuoli.

ET CUM OBLATIONE IPSAM PETITIONEM. *Faranno queſta dimanda inſieme colla oblazione*, che vale a dire, inſieme coll'oblazione del pane, e del vino, che ſi fa alla Meſſa. Il Figliuolo andava all'oblazione, condotto da ſuoi Parenti, e portando il Calice col vino, e la Patena col pane, che dovea ſervire pel Sagrifizio. Ildemaro deſcrive in queſti termini la ceremonia, che ſi oſſervava allora. Il Padre, ovvero la Madre del Figliuolo, e non altri, doveano fare la ſeguente profeſſione: *Io prometto innan-*

(a) Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. l. 17. pag. 172., & Conſtit. Hirſaug. l. 1. c. 21. p. 327 (b) Conc. Aquiſgran. Can. 56. 57. (c) Tom. 8. Concil. Labb. p. 1515. (d) Tom. 7. Concil. p. 1284. (e) Tom. 2. Theſaur. Anecdotor. p. 459.

zi a Dio, ed ai di lui Santi, in nome di mio Figliuolo, di oſſervare la ſtabilità, la converſione de' coſtumi, e l'ubbidienza. Eglino dovevano fare queſta promeſſa in iſcritto, e dopo che ſi era letto l'Evangelio, il Padre, o la Madre s'accoſtavano all'Altare, mettevano nella mano deſtra del Figliuolo un'oſtia con un tovagliuolo, e nella ſiniſtra una caraffina piena di vino, poi involgevano la mano del Figliuolo nel panno-lino, e frattanto, che il Padre, o la Madre gli tenevano la mano così involta, l'Abate dimandava loro in preſenza de' Teſtimonj, coſa voleſſero, ed eſſi riſpondevano: Io voglio offerire il mio Figliuolo a Dio perchè lo ſerva in queſto Moniſtero; perchè il Signore ha comandato agli Iſraeliti, che a lui offeriſſero i loro Figliuoli. L'Abate dimandava ai Teſtimonj ſe lo intendevano, e queſti riſpondevano: lo intendiamo, e lo vediamo, ed allora il Padre conduceva il Figliuolo a fare l'oblazione, e metteva la ſcritture della promeſſa ſu l'Altare, donde la levava l'Abate per conſervarla, ed il Sacerdote riceveva l'oblazione dalla mano del Fanciullo.

Lanfranco (a) dice, che prima gli ſi faceva la corona, e che ſuſſeguentemente portava con una mano l'oſtia, e coll'altra il calice col vino da offerirſi all'Altare. Ma ecco come ſi faceva a Farſa. Dopo che ſi era fatta la diſtribuzione della ſoſtanze del Figliuolo, conforme preſcrive la Regola, (b) ſi conduceva, dopo letto l'Evangelio, ai gradini dell'Altare; l'Abate andava all'oblazione, poi ſi metteva in mano del Fanciullo la patena coll'oſtia, ed una caraffina di vino; ed un Monaco deſtinato dall'Abate, leggeva la formola ſeguente. *Io Fratello* (tale) *offeriſco queſto figliuolo, a nome del* (tale) *tenendo egli l'oblazione pel Sacrifizio, l'atto della ſua petizione, e la mano involta nella tovaglia dell'Altare, in nome dei Santi, dei quali quivi ſi conſervano le Reliquie, ed in nome dell'Abate, quivi preſente. Io dunque l'offeriſco in preſenza dei Teſtimonj, perchè ſtia in queſto Moniſtero, per oſſervare la Regola, dimodochè non gli ſarà più lecito ſcuoterne il giogo, ma ſarà tenuto oſſervarla fedelmente, ed eſercitarſi di buon' animo inſieme con gli altri in queſta milizia ſpirituale.*

Dopo letto queſt'atto ſi rimetteva la carta in mano del fanciullo, il quale la riponeva ſull'Altare inſieme con l'oblazione; L'Abate la prendeva, e la conſervava; e ſe vi erano preſenti dei Laici, l'Abate li faceva accoſtare, acciocchè ne foſſero Teſtimonj. Frattanto l'Abate benediva la cocolla, e la poneva in doſſo al figliuolo, indi ſi proſeguiva l'oblazione della Meſſa, e ſi collocava il figliuolo al ſuo poſto inſieme con gli altri Monaci. Quando era tempo di fare la ſua conſagrazione, o ſia la ſua profeſſione, non gli ſi levava la cocolla, ma ſolamente leggeva egli la ſua profeſſione, e l'Abate gli dava la benedizione, gli metteva in teſta il camaglio, o ſia il cappuccio, ſecondo il ſolito, gli dava il bacio di pace; ed indi era ammeſſo, come gli altri Fratelli.

Queſto è quello, che dicono le Coſtumanze del Moniſtero di Farſa, a Cluni ſi praticava quaſi lo ſteſſo. (c) La conſecrazione, o ſia profeſſione, in virtù della quale il giovine reſta per ſempre obbligato al Moniſtero, ſi faceva in età di quindici anni, perchè ſe egli non ſtimava bene di ſtarvi, allora era ancora in libertà di poterſene andare. Si può vedere ſopra queſta materia anche il Padre Martene *de Antiq. Monach. Rit.* l. 5. p. 703. 704., ec.

(a) Statuta Lanfranci c. 18. (b) Guido Diſcipl. Farfenſ. c. 17. p. 100. (c) Bernardi Ordo Cloniac. parte 1. c. 27. p. 102. 221. &c.

INVOLVANT IN PALLA ALTARIS. *Involgeranno la mano del figliuolo nella tovaglia dell' Altare*. Non era già il *Corporale* quello, di cui parla quivi San Benedetto, quantunque alle volte il Corporale ſi chiami anche col nome di *palla*, ma era la tovaglia, che copre tutto l' Altare, e che pende un poco davanti, e dai lati, e ſopra cui ſi ſpiega il Corporale. Queſto ſi vede chiaramente dagli Statuti di Lanfranco. (a) *Quæ oblatio a Sacerdote ſuſcepta*, dice egli, *involvant prædicti parentes manus pueri in palla, qua Altare coopertum eſt, & cujus pars anterius pendet*, e negli Uſi di Ciſtello (b) *Pallam Altaris, ſuper quam extenditur corporale*, e Niccolò di Fraccura. *In palla Altaris, id eſt, in illa tabalea, vel mappa ſacrata, quæ ſemper eſt ſuper Altare*. Pietro Boerio, deſcrivendo l'uſo del ſuo Moniſtero dice, che dopo che il giovine era ſtato ricevuto in Capitolo, e dopo che gli ſi era dato l' Abito Monaſtico, i di lui Parenti, o i di lui Amici lo preſentavano innanzi l' Altare, dove ſtando egli ginocchioni con la teſta china, due Monaci gli ſtendevano ſopra il capo la tovaglia, o ſia quel panno, che pende dinanzi all' Altare. Ildemaro per *palla* intende quella ſalvietta, o panno-lino, con cui il Novizio tiene l' oblazione, che dee preſentare all' Abate.

DE REBUS AUTEM SUIS, AUT IN PRÆSENTI PETITIONE PROMITTANT SUB JUREJURANDO, QUIA NUNQUAM PER SE, &c. *In quanto alle ſoſtanze, che poſſono eſſere di ragione del giovine, prometteranno con giuramento nella promeſſa, della quale abbiamo parlato* (cioè nella ſcrittura, che contiene l'oblazione del figliuolo) *di non darle mai checcheſſia nè loro medeſimi, nè per ſottomeſſe perſone*. Ildemaro dice, che il Padre del figliuolo offerendolo diceva queſte parole: *Santi, che ſiete teſtimonj della mia promeſſa, io giuro per quello, che vive in eterno, che io non darò mai coſa alcuna della mia eredità nè di altro genere a queſto mio figliuolo, e lo diſeredo ſin dal preſente per ſempre, dimodochè non potrà mai più pretendere nulla dalla mia eredità, ſotto qualunque preteſto che ſi ſia*. Ma pare, che il Teſto di S. Benedetto voglia, che coteſta promeſſa ſia eſpreſſa nell'atto, di cui ſi è parlato: *In præſenti petitione promittat, &c.*

La Regola del Maeſtro (c) vuole, che l' Abate proponga ai Parenti del giovine, di nobil proſapia, che delle ſoſtanze, che poſſono eſſere di ragione del figliuolo, eſſi ne facciano tre parti, e che ne diſtribuiſchino una terza parte ai poveri, un' altra alla Caſa, ed un' altra al Moniſtero; ſe i Parenti non acconſentono, vuole, che l' Abate li sforzi a laſciare, che il loro figliuolo tutto nudo, ſiegua Geſucriſto parimente nudo; a fare, che non gli rimanga più ſperanza alcuna di poter acquiſtare in avvenire verun bene temporale, dalla quale ſperanza forſe potrebbe eſſere indotto a ritornarſene al ſecolo.

AUT CERTE, SI HOC FACERE NOLUERINT, &c. *Se i Parenti non vorranno farlo*. Se non vogliono diſeredare affatto il loro figliuolo, potranno fare una donazione al Moniſtero, o di tutto, o di parte della di lor eredità, nel qual caſo ne dovranno fare ſpecifica menzione, dicendo (d) „ Io „ offeriſco parimente per la ſalute dell'anima mia, una porzione della mia „ ſoſtan-

---

(a) Statuta Lanfranci c. 18. (b) Uſus Ciſterc. c. 114. p. 234. (c) Regula Magiſtri c. 91. (d) Hildem. hic.

„ ſoſtenere queſto Moniſtero, riſervandomi però l' uſufrutto, ma dopo la mia morte ogni coſa ſarà devoluta a queſta Caſa „. Di una tale donazione biſognava ancora farne menzione in quella ſcrittura, che il giovine riponeva ſull' Altare inſieme con la ſua oblazione. Ma ecco un' altra formola di offerire i fanciulli, tratta da un Manoſcritto di San Gallo del nono Secolo.

„ Poichè la Legge Vecchia comanda ai Parenti di offerire i loro figliuoli al Signore, pel ſervizio del di lui Tempio, da un tale eſempio noi ci conoſciamo aſtretti a preſentare i noſtri figliuoli a Dio, e conſagrarli nella di lui Caſa. Quindi io conſidero come un' atto di giuſtizia offerire preſentemente il mio figliuolo N. inſieme con la mia oblazione, e la mia petizione, tenendo la mano involta nella palla (o ſia tovaglia dell' Altare) in nome dei Santi, dei quali ſi conſervano le Reliquie in queſta Chieſa, ed in preſenza dell' Abate. Io dunque lo conſagro al Signore in preſenza dei Teſtimonj, acciocchè ſino al fine della ſua vita vi perſeveri nell' oſſervanza della Regola, dimodochè d' ora in avanti non gli ſarà più lecito ſcuotere il giogo della Regola, ma ſarà obbligato ad oſſervarne fedelmente gli Statuti, e ad adempiere le pratiche di queſta milizia Spirituale. ✠ Ed acciocchè queſta noſtra petizione duri ferma, ed immobile, io prometto con giuramento innanzi Dio, ed i di lor Santi, che in avvenire mai nè io, nè per ſottomeſſe perſone, nè in qualſivoglia altro modo, gli darò coſa alcuna delle mie ſoſtanze, per non ſomminiſtrargli occaſione di uſcire dal Moniſtero. Ed acciocchè queſta promeſſa ſia ſtabile, e ſoda, io la ſottoſcrivo di mia mano „. Poi ſeguitano i nomi dei Teſtimonj . . . . . .

QUOD EXPERIMENTO DIDICIMUS. *Come ſappiamo per eſperienza* S. Benedetto ſapeva per eſperienza, che ſe i fanciulli, in tal modo offerti a Dio ſino dalla loro più tenera età, aveſſero avuto qualche ſperanza di ereditare, o di poter avere qualche coſa nel ſecolo, ſarebbono ſtati facilmente tentati ad abbandonare il loro ſtato, ed a ritornarſene al Mondo; dal che ſi conchiude, che dunque non era loro più lecito ritornarvi, ogni qual volta aveſſero fatta la profeſſione, o ſia *petizione*, di cui noi abbiamo già parlato. Quindi i loro Parenti, quando gli offerivano al Moniſtero, li diſeredavano, per loro togliere ogni mezzo, ogni occaſione, ed anche il penſiere ſteſſo di ritornare alle loro Caſe, e quindi anche San Benedetto uſa le precauzioni, che noi leggiamo in queſto Capitolo, tanto eſpreſſamente notato anche nelle antiche formole delle oblazioni dei fanciulli, cioè, che dopo la profeſſione non ſarebbe loro ſtato più lecito lo ſcuotere il giogo della Regola, ma che avrebbono dovuto ſottometterſi alle oſſervanze del Moniſtero ſino alla loro morte. Lo ſteſſo ancora ſi vede chiaramente dalle antiche Regole, (a) dai Concilj, (b) e dalle pratiche. (c)

Da ciò, che abbiamo detto ſin ora, ſi è potuto oſſervare qualmente la pratica di coteſto punto è ſtata mutata, e che già da molti Secoli non ſi sforzano più i fanciulli a ſtare in Moniſtero contro loro voglia, ma arrivati che ſiano alla pubertà, ſi permette loro, che poſſano, o confermare, ovvero rinunziare alla primiera profeſſione. Ma ciò non oſtante però queſta mutazione di diſciplina non è ſtata fatta, ſe non molto tempo dopo S. Benedetto, e per ovviare varj inconvenienti maggiori, i quali erano, che i Padri, e le Madri alcune volte offerivano ai Moniſteri i figliuoli, contro loro voglia, per iſcaricarſene, ed offerivano ſolamente i più triſti, i più difformi, ed i più ſguajati, onde eſſendo eſſi ſtati cacciati in Religione loro mal grado, e ſenza vocazione, non ſervivano ad altro, ſe non ſe a cagionare turbolenze, e ſconcerti.

(a) Regul. S. Iſidori cap. 4. (b) Concil. Toletan. IV. cap. 49. & 55. Concil. Varmat. c. 22. Concil. Tribur. can. 6. (c) Vide Gregor. II. ad S. Bonifac. German. Apoſtol. Gratian. Decret. 20. qu. 3. c. *Præſens*. S. Bernard. Epiſt. 7. & 324. Vide Marten. in Reg. S. Benedicti c. 59.

S. Uldarico, nella Prefazione ſopra le Coſtumanze di Cluni, da eſſo lui dedicate a Villelmo Abate d'Iſauga, ſi rallegra con coteſto Abate, perchè avea levato l'antico uſo di ricevere i fanciulli nei Moniſteri, da cui è nata, dice egli, la rovina della Regolarità nelle Caſe Religioſe, tanto in Germania, quanto in Francia. Gorgone, quinto Priore della Cartoſa Maggiore, (a) avea anch'eſſo proibito di ricevere nei ſuoi Moniſteri i fanciulli, e giovinetti, perſuaſo con l'eſperienza, che la facilità, con cui erano ſtati ammeſſi per l'addietro, avea cagionato graviſſimi danni, tanto nello ſpirituale, quanto nel temporale.

Pier Damiano (*b*) racconta, che quando andò a Monte Caſſino, oſſervò una coſa, che lo avea conſolato grandemente; oſſervò egli, che in quel campo, tanto fecondo di virtù, non vi era alcuno di quei fanciulli, nè di quei giovinetti, che ſpeſſe volte ſnervano il vigore della diſciplina, vidde, che vi erano ſolamente Uomini provetti, e Monaci di vigoroſa età, capaci di portare il peſo dell'oſſervanza. Finalmente i Papi Clemente III., e Celeſtino III. (*c*) permiſero ai fanciulli, in tal modo offerti dai loro Parenti, che, ſe volevano, poteſſero ritornare al ſecolo. I Padri di Monte Caſſino, nè tampoco le Congregazioni di S. Vitone, e di S. Mauro non ammettono più nei loro Moniſteri ſimil ſorta di gioventù.

Ma non biſogna immaginarſi, che tutt'in un colpo, nè in una ſol volta ſiaſi introdotta queſta mutazione in tutti i paeſi, e che ſiano ſtati dai Moniſteri eſcluſi i fanciulli. La Regola diceva troppo formalmente di riceverli loro vita durante, e l'uſo era troppo generale, per poterlo abolire con tanta facilità. Solamente molto tardi la Chieſa ſi è indotta a fare Leggi generali, con cui rendere condizionata la profeſſione dei fanciulli, che al tempo di S. Benedetto era aſſoluta, anzi io non ſo nemmeno, ſe prima del Concilio di Trento ve ne ſia mai ſtata alcuna generale, ed aſſoluta, imperciocchè, vaglia il vero, ſe queſta antica pratica deſcritta da S. Benedetto, ed autorizzata dalla Chieſa, cagionava qualche inconveniente, avea però anche i ſuoi vantaggi. Quando ſi laſciò di ricevere nei Moniſteri i figliuoli, in qualità di Monaci, obbligati per tutto il tempo della loro vita all'oſſervanza della Regola, ſi cominciò a riceverli come Poſtulanti, e come Novizj, poichè quel tempo, che paſſavano nel Chioſtro, era un vero tempo della loro provazione, nel quale ſi eſercitavano nella pratica della Regola, la quale potevano ſuſſeguentemente, ſe loro piaceva, abbracciarla, con perfetta cognizione di ciò, che facevano,

---

(a) Statuta Guigonis c. 27. *Pueros, ſive adoleſcentulos non recipimus, quia per eos Monaſteriis multa contigiſſe dolemus, & magna ſpiritualia ſimul, & corporalia pericula formidamus.* (b) Petri Damiani Opuſc. 36. c. 16. (c) Decret. c. *Cum virum.* De Regularibus, & c. *Cum ſimus*, ibidem.

Gli Eſſeni, che ſono ſtati il modello delle noſtre Comunità Monaſtiche (*a*) quando rinunziavano al Matrimonio, non tralaſciavano per queſto l'educazione dei figliuoli, li ammaeſtravano, e li iſtruivano nelle loro maſſime, e li eſercitavano nella pratica del loro modo di vivere. Stavano tutti ſotto la direzione di un ſolo Maeſtro, e tutti avevano li ſteſſi alimenti, e li ſteſſi abiti, erano perſuaſi, che non ſi poteſſe maggiormente giovare nè alla Repubblica, nè alla Religione, quanto cooperando in tal maniera a formarle bravi ſoggetti, e queſto medeſimo ſpirito era appunto quello, che animava i noſtri antichi Padri nell' educazione dei fanciulli, che allevavano nei Moniſteri.

In fatti non potevano uſare maggior diligenza di quella, che uſavano, per educarli bene. Era noto a tutti, (*b*) che non ſe ne uſava meno nella educazione loro, che in quella di un figliuolo di un Principe. *Difficile mihi videtur, ut nullus Regis filius majori diligentia nutriatur in Palatio, quam puer quilibet in regulari Monaſterio*. Una delle prime attenzioni di quelli, che ne erano incaricati, era quella di non laſciarli mai andare ſoli in verun luogo, nè tampoco ſenza lume alla notte, per così prevenire le leggerezze, gli appuntamenti, i diſcorſi inutili, o pernicioſi, portavano la corona, e l'Abito Monaſtico, ed avevano per lo meno due Maeſtri, che non li perdevano mai di viſta, aſſiſtevano all' Uficio della notte, come gli altri Monaci, e quantunque nei giorni di digiuno anticipaſſero le ore comuni della Tavola, e mangiaſſero a parte, ciò non oſtante però non ſi dava loro ſe non quello, che ſi dava alla Comunità, e ſe ſi ammalavano erano trattati, come gli altri, in Infermeria, cantavano in Coro, ed ordinariamente dicevano le Antifone, ed intonavano i Salmi; ſe in cantando fallavano, erano incontanente caſtigati ſul fatto. Nelle Feſte principali, quando gli altri Monaci portavano la cappa, eglino portavano il camice, (*) e la tonaca, avevano le loro Scuole, nelle quali entravano ſolamente i loro Maeſtri, o quelli, ai quali i Maeſtri lo permettevano, ed ivi imparavano a leggere, ſcrivere, e le belle lettere, gli eſercizj della vita Monaſtica, il canto, i Salmi, e le cerimonie della Chieſa.

Un certo Abate, tutto zelo per la Religione, diſcorrendo un giorno con S. Anſelmo (*c*) delle coſe concernenti la profeſſione Monaſtica gli diſſe, che non ſapeva che fare dei fanciulli, che ſi educavano nel ſuo Moniſtero. „ Sono, (diceva egli), cattivi, ed incorrigibili, noi non facciamo „ altro, che correggerli, e batterli giorno, e notte, ed eglino diventa„ no ſempre peggiori „. Voi non fate altro, che correggerli? (riſpoſe S. Anſelmo), ma quando poi ſono grandi coſa diventano? „ Diventano, „ (ripigliò l'Abate) allocchi, e ſtupidi al maggior ſegno „. Veramente coteſta è una bella educazione (diſſe allora S. Anſelmo), in ſoſtanza finiſce poi in far divenar beſtie, in vece di educare Uomini. „ Che coſa abbia„ mo a farci? (ripigliò l'Abate), noi li ſgridiamo, noi li teniamo ſtretti

„ in

(a) Joſeph. lib. 2. c. 7, de Bello Judaico. (b) Bernardi Ordo Cluniac. partis 1. c. 27 pag. 210. Uſus Eccleſ. Monaſt. apud Mertene de Antiq. Monach. Ritib. l. 5. c. 7. p. 717 (*) Forſe *Piviale* in vece di *Cappa*, e *Cotta* in vece di *Camice*. Il Teſto dice: *Quand les autres Religieux eſtoient revêtus de cappes, ils portoient des aubes, & des tuniques*. (c) Eadmero in Vita S. Anſelmi lib. 1. pag. 8. edit. 1721.

„ in tutti i modi, ma con tutto queſto non ne facciamo nulla. Io non
„ me ne maraviglio, (riſpoſe il Santo), Quando voi piantate una pianta nel
„ voſtro orto, ſe la rinſerrate, e la ſtrignete da tutte le parti, quando
„ che è ancor tenera, ſe dopo pretendete di dilatarla, ſviupparla, e la-
„ ſciarla creſcere da ſe, che arbore ſarà mai coteſto? un' arbore inutile,
„ biſtorto, e ceſtuto, con i rami ſtentati, ed intrecciati gli uni con gli
„ altri, che gli fanno perdere tutta la bellezza, e la bontà, e queſto
„ appunto è quello, che fate voi con i figliuoli, che educate.

„ Piantati che ſono nei voſtri Moniſteri, come altrettanti arboſcelli,
„ voi non fate altro, che ſtancarli, riſtrignerli, ed annojarli con le mi-
„ nacce, con le correzioni, con bravate continue, dimodochè loro non
„ laſciate mai lo ſpirito quieto; ſono ſempre pieni di penſieri ſtor-
„ nati, timidi, ingombrati, pieni di contraggenio a tutte le coſe, che
„ loro ingiugnete, ſenza guſto, ſenza diletto per le coſe del loro dove-
„ re, che adempiono ſempre per forza, e ſempre ſpaventati; eſſi non
„ trovano in voi, ſe non ſe rigore, ed auſterità, e voi non date mai a
„ loro contraſſegno alcuno di benevolanza, di tenerezza, di buon' affet-
„ to, credono che voi li trattiate ſempre appaſſionatamente, e con aſtio,
„ onde come mai volete, che prendano confidenza con voi, e che ap-
„ profittino delle voſtre iſtruzioni? Coteſte cattive diſpoſizioni creſcono in
„ loro quanto più eſſi creſcono in età, e voi date loro occaſione di vivere
„ ſempre diffidenti, ſoſpettoſi, inclinati al vizio, e di adempiere ſempre
„ le loro incumbenze, come tanti Schiavi, e per forza,

„ Avete voi mai veduto, che un bravo artefice formi una bella ſtatua
„ a forza di martellate? Nò certamente? così ancora avete voi mai ve-
„ duto cibare un bambino da latte, con alimenti ſodi? queſto ſarebbe
„ il modo di farlo morire in vece di ſoſtentarlo. Lo ſteſſo a proporzio-
„ ne ſuccede nei giovani, che voi allevate, trattateli con dolcezza, con
„ amore, con corteſia, e compaſſione, e ſappiate loro dare a tempo una
„ certa libertà, e ſappiate parimente tenerli ſtretti a tempo, e luogo, ed
„ allora vedrete, che approfitteranno della voſtra aſſiſtenza, e della voſtra
„ educazione „. Allora il buon Abate ſi gettò ai piedi del Santo, con-
feſsò di avere uſato poca diſcretezza, e promiſe di uſar bene in avvenire di queſto avviſo.

SIMPLICITER FACIANT PETITIONEM, ET CUM OBLATIONE OFFERANT ILLUM. *Facciano ſemplicemente la petizione, ed offeriſcano il loro figliuolo inſieme con l' oblazione*, o ſia nel tempo dell' oblazione della Meſſa, come abbiamo oſſervato poch' anzi. S. Benedetto qui non ripete, ciò che ha già detto della tovaglia dell' Altare, in cui s' involgeva la mano del fanciullo. Per i poveri ſi facevano tutte le medeſime cerimonie, che ſi facevano per i ricchi, eccettuato la donazione delle ſoſtanze del figliuolo al Moniſtero, o piuttoſto eccettuato la diredazione. Tutto queſto ſi faceva *in preſenza dei Teſtimonj* Laici, e non Monaci, per così prevenire ogni ſoſpetto. Del reſto il Concilio di Trento (a) ha proibito di ricevere i fanciulli ad abitare per ſempre in Moniſtero, e queſta è l' ultima, ed inviolabil Legge, che ora ſi oſſerva nella Chieſa Latina.

(a) Concil. Trid. Seſſ. 24. c. 15. 16.

CAPITOLO LX.

DE SACERDOTIBUS, QUI VOLUERINT IN MONASTERIO HABITARE.

SI quis de ordine Sacerdotum in Monaſterio ſe ſuſcipi rogaverit, non quidem ei citius aſſentiatur, tamen ſi omnino perſtiterit in hac ſupplicatione, ſciat, ſe omnem Regulæ diſciplinam ſervaturum, nec aliquid ei relaxabitur, ut ſit, ſicut ſcriptum eſt: Amice ad quid veniſti? Concedatur ei tamen poſt Abbatem ſtare, & benedicere, aut Miſſas tenere. ſi tamen juſſerit ei Abbas; ſin aliàs, nullatenus (1) *aliqua præſumat, ſciens, ſe diſciplinæ regulari ſubditum, & magis humilitatis exempla omnibus det.*

Et ſi forte ordinationis, aut alicujus rei cauſſa fuerit in Monaſterio, illum locum attendat, quando ingreſſus eſt in Monaſterium, non illum, qui ei pro reverentia Sacerdotii conceſſus eſt.

Clericorum autem (2) *ſi quis eodem deſiderio Monaſterio ſociari voluerit, loco mediocri collocetur. Et ipſe tamen, ſi promittit de obſervatione Regulæ, vel* (3) *propria ſtabilitate.*

DEI SACERDOTI, CHE VOGLIONO ABBRACCIARE LA VITA MONASTICA.

SE qualche Sacerdote domandaſſe di eſſere ammeſſo in Moniſtero, non ſe gli le accorderà con troppa facilità, ma però perſiſtendo nella ſua iſtanza, gli ſi farà ſapere, che dovrà oſſervare, egualmente agli altri, tutta la diſciplina della Regola, ſenza eſſerne diſpenſato in neſſuna benchè menoma coſa, acciocchè quando mai deviaſſe, ſe gli poſſa dire. *Amico, coſa ſiete venuto a fare?* Ciò non oſtante, gli ſi darà il primo poſto dopo l'Abate, e gli ſi permetterà di dare le benedizioni, e di preſeder al Coro, quando però così diſponga l'Abate, altrimenti non s'ingerirà in niente, ricordandoſi di eſſere ſoggetto alla diſciplina Regolare, e di dovere, anche più degli altri, ſervire di eſempio di umiltà ai ſuoi Fratelli.

Occorrendo, che ſi debba trattare, o ſtabilire qualche affare in Moniſtero, ſe egli pure v'interviene, conſideri quel luogo, che gli toccò quando entrò in Moniſtero, e non quello, che gli è ſtato conceſſo per riſpetto del ſuo carattere.

Se poi qualche altro Cherico inferiore deſideraſſe di eſſere parimente ammeſſo in Moniſtero, gli ſi aſſegnerà un luogo mediocre, purchè prometta la ſtabilità, e di oſſervare la Regola.

CAPI-

---

(1) Deeſt *aliqua* apud Hildem. (2) Quædam MSS. reliqua efferunt in plurali, *ſi qui, &c.* (3) Plur. *propriam ſtabilitatem.*

CAPITOLO LX.

DEI SACERDOTI, CHE VOGLIONO ABBRACCIARE LA VITA MONASTICA.

COMMENTARIO.

Si quis de ordine Sacerdotum. *Se qualcuno dell' ordine dei Sacerdoti domanda di eſſere ammeſſo in Moniſtero, non gli ſi acconſentirà alle prime*. Sotto il nome di *Sacerdos* alcuni (a) pretendono, che in queſto luogo ſi debbano intendere i Veſcovi; ma la maggior parte (b) credono, che ſotto queſto termine ſi comprendano non ſolamente i Veſcovi, ed i Sacerdoti, ma anche i Canonici, i Diaconi, e Suddiaconi. Le Iſtorie ci ſomminiſtrano infiniti eſempj di Santi Veſcovi, che anno laſciato i loro Veſcovadi, per abbracciare la vita Monaſtica. In queſte vicinanze di Voges, dove abitiamo noi, ſe ne ſono veduti fino quattro nello ſteſſo tempo, i quali vi anno fondate famoſe Abbazie. S. Gondeberto Arciveſcovo di Sens, Fondatore di Senone, S. Idolfo Arciveſcovo di Treviri, Fondatore di Moyen-Moutier, San Deodato Veſcovo di Nevers, Fondatore dell' Abbazia di Jointures, in oggi detta di San Deodato, e nello ſteſſo tempo Bodone Veſcovo di Toul, Fondatore di Etival, e di Bon-Moutier. Queſte quattro Abbazie ſono tanto vicine, che per così dire, ſi toccano l' una con l' altra.

Sciat, se omnem Regulæ disciplinam servaturum. *Sappia, che ſarà obbligato oſſervare la Regola a rigore*. Il carattere Sacerdotale era allora nei Chioſtri altrettanto più riſpettato, quanto più ſcarſi erano i Sacerdoti, quelli, che vi erano, ſi trattavano con tutta la conſiderazione, dovuta alla loro dignità, a loro ſi aſſegnava un luogo, proporzionato al merito del loro carattere, ma non per queſto ſi laſciava di uſare in ver loro il rigore della Regola, anzi quando ſi preſentavano, per eſſere ammeſſi in Moniſtero, prima di riceverli, ſi facevano paſſare per tutti quei gradi di prove, con i quali ſi provavano i ſemplici Laici, e ſe facevano la profeſſione, non erano diſpenſati da veruna delle oſſervanze ordinarie. S. Pacomio uſava con i Sacerdoti in tutte queſte coſe la medeſima diſciplina di S. Benedetto. (c)

Amice, ad quid venisti? *Amico, coſa ſiete venuto a fare?* Queſte parole dette da Geſucriſto a Giuda, quando gli ſi accoſtò per baciarlo (d) ſono molto a propoſito per i Sacerdoti, o altri, che ſi preſenti per farſi Monaco. Amico caro, coſa venite voi a fare in queſto Moniſtero? Venite forſe per comandare, per godere a voſtro bell'agio, per vivere da ozioſo? o pure venite per quivi morire a voi ſteſſo, ed al Mondo, per portare la voſtra croce, per fare penitenza, e per menare una vita, di continuo eſercitata nell'umiltà, nella povertà, nell'obbedienza? San Bernardo, (a) e S. Arſenio (b) ripetevano ſpeſſo la ſuddetta interrogazione, per quindi maggiormente ravvivare il loro fervore, e maggiormente incoraggirli.

(a) Rupert. l. 4. in Regul. S. Bened. (b) Hildemar. hic. Martene, &c. (c) Vita S. Pachomij apud Bolland. 14. Maij num. 18. (d) Matth. XXVI. 50.

CONCEDATUR EI TAMEN POST ABBATEM STARE, BENEDICERE, AUT MISSAS TENERE. *Gli ſi concederà ciò non oſtante il luogo dopo l'Abate, e gli ſi permetterà di dare le benedizione, e di dire le Meſſe.* Queſte parole, *poſt Abbatem ſtare*, ſono dai Commentatori ſpiegate in varie maniere. Alcuni credono, che i Sacerdoti anche quando erano in Noviziato, aveſſero il luogo ſopra gli altri Monaci non Sacerdoti, altri dicono, che aveſſero la mano ſolamente ſopra gli altri Novizj, ſuppoſto però, che non foſſero entrati in Moniſtero per far penitenza di qualche delitto, come accadeva varie volte, che ſi obbligavano ad entrarvi, per così riparare lo ſcandalo, che avevan dato nel Secolo. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino, dicono, che in quanto ai Sacerdoti, e Cherici, che entrano in Noviziato, ſi debba oſſervare l'ordine della profeſſione, cioè, che non ſi debba uſare veruna diſtinzione ai Novizj, che ſono ſemplicemente Cherici, ed anche Diaconi, ovvero Suddiaconi, ma che però i Sacerdoti debbano avere il luogo ſopra gli altri Novizj, non Sacerdoti, (c) e permettono, che il Superiore poſſa fare lo ſteſſo anche con gli altri, che anno gli Ordini, ogni qual volta vi ſia giuſto motivo, ma però ſenza pregiudizio della precedenza acquiſtata dagli altri Novizj colla loro profeſſione, imperciocchè arrivati che ſaranno agli Ordini Sacri anderanno al loro luogo di profeſſione; Le ſuddette Coſtituzioni a coteſti Sacerdoti proibiſcono altresì qualche volta di celebrare la *Meſſa*, per così provare la loro umiltà, ed acciocchè imparino meglio le cerimonie della Congregazione, ed in tal tempo fanno loro fare la Comunione inſieme coi Cherici. Così preſcrivono le Coſtituzioni di Monte Caſſino, e quelle di S. Vitone ſtampate nel 1610. e nel 1625. ma nell'edizione del 1640. ſono ſtate levate alcune coſe.

BENEDICERE. *Dare le benedizione.* Benedire la tavola in Refettorio, dare qualche benedizione in Chieſa, come per eſempio, al Lettore delle Lezioni di Mattutino, od ai Serventi della tavola; il tutto però in aſſenza dell'Abate, e di altri Sacerdoti più anziani.

MISSAS TENERE, *Celebrare la Meſſa* Così ſpiegano i Commentatori, i Dizionarj più eruditi, gli Scrittori delle materie Liturgiche, e le Traduzioni in lingua Volgare. Un certo Autore l'intende *per far dire delle Meſſe*, un'altro la traduce (d) *preſedere al Coro*, perchè prende il termine di *Miſſa* per l'Uffizio Divino, ovvero per la concluſione dell'Uffizio Divino, che ordinariamente ſi faceva dall'Abate.

(a) Guillelmus Vita S. Bernardi lib. 1. c. 4. (b) Lib. 5. de Vitis PP. lib. 15. num. 9. (c) L'edizione del 1640. delle Coſtituzioni di S. Vitone, dice, che i Novizj Sacerdoti ſtanno ſopra gli altri non Sacerdoti: *Super alios non Sacerdotes*; e le prime edizioni leggono ſemplicemente, *ſuper alios Novitios*; e così pure da queſta edizione è ſtato levato ciò, che concerne la Meſſa, e la Comunione dei Sacerdoti. (d) M. de Vere nella ſua Traduzione della Regola ſtampata a Bruſſelles 1704.

Appreſſo gli Autori Eccleſiaſtici contemporanei di San Benedetto, ſi trova la fraſe *Miſſas tenere* (a) in ſignificato di *aſſiſtere alla Meſſe*, per contrappoſto a *Miſſas facere*, che ſignifica *dire la Meſſe*. Il Concilio di Agde celebrato l' anno 506. nel Canone 21. diſtingue ambedue queſte coſe. *Clericis vero ſi qui in Feſtivitatibus, quas ſupra diximus, in Oratoriis, niſi jubente, aut permittente Epiſcopo, Miſſas facere, aut tenere voluerint, a Communione pellantur*. Dove ſi vede, che *Miſſas facere*, ſignifica (ſecondo che lo ſpiega il Concilio d' Auvergne celebrato l' anno 535. nel Canone 15.) celebrare i Divini Miſterj, e che *Miſſas tenere* ſignifica ſolamente aſſiſtervi, come appunto confermano le parole precedenti il medeſimo Canone del Concilio di Agda, ed anche il Canone 47., il quale ordina ai Secolari, che debbano tutta le Domeniche aſcoltare la Meſſa intera con queſta fraſe *Miſſas die Dominico Saecularibus totas tenere ſpeciali ordine praecipimus*. Lo ſteſſo ſi oſſerva nel Canone 16. del Concilio Bracarenſe celebrato l' anno 563. e nel Canone 26. del Concilio Aurelianenſe IV. celebrato l' anno 541. *Si quis de prioribus civibus Paſcha extra Civitatem tenere voluerit:* Se vuole *fare la Paſqua*, cioè aſſiſtere al Sacrificio, e partecipare della Sacra Menſa fuori della Città Epiſcopale, non gli ſarà permeſſo. Gregorio Turonenſe in varj luoghi ſi ſerve della ſteſſa maniera da parlare, per ſignificare altri, che aſſiſte alla *Meſſa*, e così appunto fa nel lib. 6. della ſua Iſtoria cap. 40. Onde ſi può credere, che S. Benedetto in queſto luogo non abbia voluto concedere al Sacerdote Novizio, ſe non di aſſiſtere al Santo Sacrificio dell' Altare, e di fare la Comunione dopo l' Abate. *Poſt Abbatem ſtare, benedicere, & Miſſas tenere.*

Ma non oſtante queſti Teſti, io non poſſo perſuadermi, che *Miſſas tenere*, in queſto luogo ſignifichi ſolamente *aſſiſtere alla Meſſe*. Io concedo beniſſimo, che vi ſono certi paſſi, che non ſi poſſono intendere ſe non in queſto ſenſo, ma dico, che ve ne ſono altri, che non poſſono ſignificar' altro, che *celebrare la Meſſe*; onde il ſenſo ſi deve individuare dalle circoſtanze. *Miſſas tenere*, in Latino ſi uſa, quaſi come in Franceſe, *tenir un Concile*, *tenir une Aſſemblée*, *tenir Chapelle*, *tenir Conſiſtoire*, *tenir une Diette*, *tenir une Faire*, *ou un Marché*; il che ſi dice non ſolamente di quelli, che ſemplicemente aſſiſtono a tali Aſſemblée, ma ancora di quelli, che le convocano, e che alle medeſime preſiedono. Così quando il Concilio d' Agda nel Canone 21. dice, che permette a quelli, che abitano fuori delle Parrocchie, di poter avere in Campagna un' Oratorio, dove poſſano tenere le Meſſe, *Miſſas tenere* in ſollievo della loro Famiglia, dà a divedere chiaramente, che permette di poter ivi far celebrare la Meſſa, alla quale poteſſe aſſiſtere, inſieme con eſſo loro, anche la loro Famiglia.

Il Canone poi proſiegue, e dice, Ma in quanto ai giorni Solenni, come per eſempio, ai giorni di Paſqua, di Pentecoſte ec. non ſarà loro lecito tenere la Meſſa; *Miſſas tenere* ſe non nelle loro Parrocchie; e ſe in tali giorni qualche Cherico ardirà *di fare*, o *di tenere le Meſſe*, *Miſſas facere*, *aut tenere*, in ſimili Oratorj di Campagna ſenza licenza del Veſcovo, ſarà ſcomunicato. Ecco le fraſi, che ſignificano, per quanto pare, molto chiaramente la celebrazione della Meſſa; e queſto ſi vede ancor meglio, ſe ſi confrontano i Canoni del Concilio d' Agda col Canone 15. del Concilio di Clermont in Auvergna, e coi Canoni 25., e 26. del primo

---

(a) Vedi il Padre Mabillone [illegible] tom. 2. p. 518.

Concilio di Orleans, che ſono relativi al ſuddetto di Agda, e che proibiſcono di celebrare i Santi Miſterj, *celebrare Divina Myſteria*, o ſia *Miſſas tenere* negli Oratorj di Campagna nei giorni ſolenni, ſenza licenza eſpreſſa del Veſcovo. In queſti paſſi: *celebrare Miſſas. Miſſas facere; Miſſas tenere* ſembrano aſſolutamente ſinonimi. Ora *Miſſas facere*, ſignifica indubitatamente celebrare la Santa Meſſa. Vedi il Concilio Arelatenſe IV. Canone 3, ed il VI., Canone 7., e le Addizioni fatte ai Capitoli di Teodolfo Veſcovo di Orleans ec.

In oltre S. Benedetto, permettendo ai Sacerdoti di *Miſſas tenere*, ſenza dubbio ſi è inteſo di conceder loro un contraſſegno di diſtinzione particolare, ora ſe queſta fraſe non ſignificaſſe altro, che *aſſiſtere alla Meſſa*, qual ſarebbe la prerogativa, che loro concederebbe? Di più il Santo ſoggiugne, che non lo debbano fare ſenza licenza dell' Abate: *Si tamen juſſerit Abbas*, ma per aſſiſtere alla Meſſa Conventuale certamente non fa biſogno nè di comando, nè di licenza particolare. Finalmente ſe forſe tal' uno diceſſe, che il privilegio conſiſte nell' aſſiſtere alla Meſſa dopo l' Abate, *poſt Abbatem*, ſi riſponderà, che San Benedetto avea già abbaſtanza ſpecificata queſta particolarità, dicendo immediatamente prima, che permetteva ai Sacerdoti di tenere il luogo dopo l' Abate: *Poſt Abbatem ſtare, benedicere, & Miſſas tenere*: queſt' ultima eſpreſſione ſignifica qualche coſa di più delle altre due, e non ſi può naturalmente intenderla, ſe non della celebrazione della Meſſa.

Per altro ſe io non mi atteneſſi a queſta interpetrazione, anteporrei quell' altra, che ſpiega il *Miſſas tenere* per preſedere al Coro, e recitare l' ultima Colletta, onore riſervato all' Abate, od a quelli, che veniva dopo di lui, come appunto ſi vede da venti paſſi della Regola del Maeſtro, che dice, che l' Abate *complebat*, compiva l' orazione dei Fratelli, la quale ſi faceva in ſecreto, dicendo a voce alta un' Orazione, la quale ſerviva come di compimento, o ſia di concluſione di quella dei Fratelli.

SI TAMEN JUSSERIT ABBAS. SIN ALIAS, NULLATENUS ALIQUA PRÆSUMAT. *Se però l' Abate glie la comanderà, altrimenti non s' ingerirà per niente*. Non pretenda, che coteſte preminenze gli ſiano dovute, nè tampoco ſi figuri di avere qualche diritto di pretenderle, poichè non potrà godere delle medeſime ſe non colla licenza, e per mera gentilezza dell' Abate. Sin tanto, che l' Abate non gli conceda di fare diverſamente, dovrà tralaſciare di celebrare la Meſſa, e contentarſi della Comunione Laica. A Cluni, e negli altri Moniſteri, che oſſervavano gli Uſi di Cluni, (*a*) v' era la pratica di non permettere, che i Sacerdoti ſin tanto, che ſtavano in Noviziato, ed anche qualche poco tempo dopo la loro profeſſione, celebraſſero mai la Meſſa. Nell' Ordine di Caſtello (*b*) i Sacerdoti Novizj non potevano dir Meſſa, ſenza eſpreſſa licenza dell' Abate; poc' anzi abbiamo riferito le diſpoſizioni delle Coſtituzioni di Monte Caſſino ſopra queſto particolare; A Irſauga non ſi permetteva a veruno Novizio, per valente che foſſe, di celebrare la Meſſa cantata nei primi ſei meſi del Noviziato, ogni qual volta non vi foſſe ſtata qualche grande neceſſità; e generalmente parlando, prima di concedere ad un Novizio la licenza di celebrare, ſi prendevano diligenti informazioni, per ſapere come egli foſſe ſtato ordinato,

e di

(a) Udalric. l. 3. c. 28. Divionenſ. S. Benigni Conſuetud. c. 15. Villelmi Conſtitutiones Hirſaugenſ. l. 1. cap. 73. pag. 445. (b) Antiqu. Definitiones Ciſterc. Diſtinct. 4. cap. 1.

e di qual coſcienza foſſe, e da lui ſi eſigeva, che conſideraſſe ſeriamente con qual' attenzione, e circonſpezione nel noſtro Ordine ſi trattava il Divin Sacramento.

SI FORTE ORDINATIONIS, AUT ALICUJUS REI CAUSA FUERIT IN MONASTERIO, ILLUM LOCUM ATTENDAT, QUANDO INGRESSUS EST IN MONASTERIUM. *Se ſi vede ſtabilito in qualche grado in Moniſtero, o per ragione del ſuo carattere, o per qualunque altro motivo, non ſe ne vanti, ma conſideri il luogo, che gli toccò, quando entrò in Moniſtero.* Sappia, che quel tal poſto che occupa, non gli è dovuto; ma che gli è ſtato dato per grazia, e che ſi ſarebbe potuto laſciarlo in quell' ultimo luogo, in cui entrò in Moniſtero. Queſta ſpiegazione pare molto naturale, e ſemplice. (a) Ma eccone un' altra, propoſta da varj Commentatori: (b) *Se occorrerà di dover trattare, o regolare qualche coſa in Moniſtero, egli entra e' intromiſſi; ſtarà nel luogo della ſua profeſſione, e non in quella, che gli è ſtata rimeſſa per ragione del ſuo carattere.* Queſta ſeconda ſpiegazione mi pare troppo inutile, e che ſi ſtiracchi troppo al ſenſo letterale. S. Benedetto non dice, che il Sacerdote Novizio debba metterſi in quel luogo, che avea, quando entrò in Moniſtero, ma dice ſolamente, che ſe ne ricordi, e che vi faccia attenzione: *illum locum attendat*.

CLERICORUM AUTEM SI QUIS, EODEM DESIDERIO, MONASTERIO SOCIARI VOLUERIT. *Se qualche Cherico, ſpinto da ſimile deſiderio, dimandaſſe di eſſere ammeſſo in Moniſtero.* Se un Cherico, deſideroſo di maggior perfezione, e ſvogliato delle coſe del Mondo, deſideraſſe di profeſſare la vita Monaſtica, ſi potrà ammetterlo in Moniſtero. Non v' è Regola alcuna Eccleſiaſtica, che lo proibiſca; molti Concilj, e molti Papi lo permettono poſitivamente, (c) ma S. Benedetto vuole, che, in conſiderazione dell' Ordine Chericale, *gli ſi dia un luogo mediocre*, la qual coſa prova, che i di lui primitivi Diſcepoli foſſero ſemplici Laici, od almeno, che foſſero molto pochi i Cherici, e quelli, che foſſero ornati degli Ordini Sacri.

ET IPSE TAMEN SI PROMITTIT DE OBSERVATIONE REGULÆ. *Purchè prometta di oſſervare la Regola.* Da queſto paſſo pare, che non ſi aſſegnaſſe al Cherico *un grado mediocre* quando entrava in Religione, ma ſolamente dopo fatta la profeſſione di ſtabilità, e di ubbidienza. (d) Ma ſi può ſpiegare ancora in queſt' altro modo. Si ammetterà in Moniſtero, e ſi potrà anche aſſegnargli qualche poſto, ſuperiore a quello, che gli toccherebbe in virtù del ſuo ingreſſo, ma però con patto, che prometta di far profeſſione, come gli altri Novizj, dopo il ſuo anno di provazione. Che egli non ſi creda, che per eſſere ſtato antepoſto agli altri Novizj, debba perciò eſſere diſpenſato da fare i voti, e la profeſſione; od anche più ſemplicemente: Si riceverà in Moniſtero, e ſi potrà anche dargli qualche preeminenza in conſiderazione del carattere Chericale, intendendoſi però, che non per queſto ſarà diſpenſato dall' ubbidienza, e dall' oſſervanza della Regola, nè tampoco dalla ſtabilità nel Moniſtero, che in tutte le altre coſe ſarà trattato come gli altri Monaci, e che al tempo della ſua profeſſione, non gli ſi rilaſcierà nulla di quanto preſcrive la Regola.

(a) Ita fere Smaragdus, & Petrus Diacon. (b) Buber. in 2. Comment. Traduzione della Regola, fatta dall' Abate della Trappa, o ſia da M. de Vert. (c) Concil. Toletan. IV. Can 49. Concil. Auguſt. ann. 952. Concil. Aquiſgran. Can. 42. Paſchal. IV. ad Joan. Priorem de Vallein. Miſcellan. Baluz. tom. 2. Gregor. Magn. lib. X. Epiſtol. 39. &c. (d) Ita Bernard. Caſſinenſis.

CAPITOLO LXI.

DE MONACHIS PEREGRINIS QUALITER SUSCIPIANTUR.

Si quis Monachus peregrinus de longinquis Provinciis ſuper venerit, ſi pro hoſpite voluerit habitare in Monaſterio, & contentus fuerit conſuetudine loci, quam invenerit, & non forte ſuperfluitate ſua perturbat Monaſterium, ſed ſimpliciter contentus eſt quod invenerit, ſuſcipiatur quanto tempore cupit, Si qua tamen rationabiliter, & cum humilitate charitatis reprehendit, aut oſtendit, tractet Abbas prudenter, ne forte eum, pro hoc ipſe, Dominus direxerit.

Si vero poſtea voluerit ſtabilitatem ſuam firmare, non renuatur talis voluntas, & maxime quia, tempore hoſpitalitatis, potuit ejus vita dignoſci.

Quod ſi ſuperfluus, (1) *aut vitioſus inventus fuerit tempore hoſpitalitatis, non ſolum non debet ſociari corpori Monaſterii, verum etiam dicatur ei honeſte, ut diſcedat, ne ejus* (2) *miſeria etiam alii vitientur.*

Quod ſi non fuerit talis, qui mereatur projici, non ſolum ſi petierit ſuſci-

COME SI DEBBANO RICEVERE I MONACI PELLEGRINI.

Venendo qualche Monaco da lontano Paeſe, per fermarſi in Moniſtero ſolamente in qualità di foreſtiere, ogni qual volta ſi contenti del modo di vivere, che quivi ſi tiene, e che vi ſtie quietamente, ſenza diſturbare neſſuno colla ſuperfluità delle ſue voglie, ſi riceverà per tutto quel tempo, che gli piacerà, e ſe forſe oſſervaſſe qualche coſa, che aveſſe biſogno di provviſione, e che con carità, ed umiltà la accennaſſe, l' Abate le eſaminerà con prudenza, avvegnachè forſe lo ſpirito del Signore lo ha guidato al Moniſtero, per cotal fine.

Se poi ſuſſeguentemente ſi riſolveſſe di quivi ſtabilire per ſempre la ſua permanenza, non gli ſi negherà, principalmente, che in quel tempo, che vi è ſtato da foreſtiere, ſi ſarà potuto conoſcere la di lui vita, ed i di lui coſtumi.

Ma ſe in coteſto frattempo ſi foſſe moſtrato voglioſo di ſuperfluità, e di vizioſe inclinazione, non ſolamente non ſi aggregherà al Corpo della Comunità, ma colla miglior maniera poſſibile gli ſi farà intendere, che ſe ne vada, acciocchè dalla di lui miſeria non reſtino contaminati anche gli altri.

Che ſe poi non foſſe tale, che meritaſſe di eſſere ſcacciato, non ſolo

---

(1) Deeſt in Concord. *aut vitioſus.* (2) Noth. *miſeri vitio.*

Google

ſcipiatur , Congregationi ſociandus , verum etiam ſuadeatur , ut ſtet , ut ejus exemplo alij erudiantur , quia in omni loco uni Domino ſervitur , & uni Regi militatur.

Quem etiam ſi talem eſſe perſpexerit Abbas , liceat eum in ſuperiore (1) *aliquantulum conſtituere loco . Non ſolum autem Monachum , ſed etiam de ſupraſcriptis gradibus Sacerdotum , vel Clericorum ſtabilire poteſt Abbas in majori , quàm* (2) *ingreditur loco , ſi eorum talem perſpexerit eſſe vitam .*

Caveat autem Abbas , ne aliquando Monachum de alio noto Monaſterio ad habitandum ſuſcipiat , ſine conſenſu Abbatis ejus , aut litteris commendatitiis : quia ſcriptum eſt : Quod tibi non vis fieri , (3) alteri ne feceris .

lo ſi dovrà aſpettare , che eſſo ſerahi , ma ancora ſi procurerà di perſuaderlo preventivamente a fermarſi , acciocchè gli altri profittino del di lui eſempio , e ſi procurerà di fargli conoſcere , che ſi ſerve lo ſteſſo Padrone in tutti i luoghi , e che da per tutto ſi combatte ſotto le inſegne dello ſteſſo Re .

L'Abate , conoſcendolo meritevole , potrà anche coſtituirlo in qualche grado , alquanto ſuperiore a quello , che gli ſi compete in ragione del di lui ingreſſo in Moniſtero , e ciò potrà fare non ſolamente coi Monaci , ma ancora coi Sacerdoti , e con gli altri Cherici inferiori , di cui abbiamo già parlato , ogni qual volta però così richieda il loro merito .

Ma però al tutto ſi guardi l'Abate dal ricevere mai ad abitare alcun Monaco di altro noto Moniſtero , ſenza il conſenſo , o ſenza le lettere di raccomandazione dal di lui Abate locale , perchè ſta ſcritto : *Non fare ad altri quello , che non vuoi , che ſia fatto a te .*

---

(1) Al. *aliquantum* . (2) Al. *ingrediuntur* . (3) Al. *alio* .

CAPITOLO LXI.

COME SI DEBBANO RICEVERE I MONACI PELLEGRINI.

COMMENTARIO.

SI QUIS MONACHUS PEREGRINUS DE LONGINQUIS PROVINCIIS SUPERVENERIT. *Se qualche Monaco pellegrino viene al Moniſtero da lontano Paeſe, ſi riceva per tutto quel tempo, che egli vuole.* Siccome i Monaci d' allora non erano legati ai loro riſpettivi Moniſteri col voto della ſtabilità, così potevano liberamente andarſene, e paſſare da un Moniſtero all' altro, per loro maggior edificazione, e per vivere con maggior perfezione. Le Storie degli Antichi Solitarj ſono piene di eſempj di Santi Monaci, che in coteſto modo viſitavano i Santuarj più rinomati, per ivi cercare maſſime più efficaci per la loro condotta, le quali poi, o introducevano nel loro Moniſtero, ovvero le oſſervavano loro medeſimi, fiſſandoſi dove trovavano le coſe meglio ordinate. In conſeguenza di un tale principio, e della libertà, che avevano i Monaci di viaggiare, e di ſtabilire la loro permanenza dove ſtimavano più a propoſito, ſi vedevano truppe di Girovaghi, ſcorrere da Provincia in Provincia, ſempre incoſtanti, e vagabondi, diſonorando, colla loro cattiva condotta, la ſantità dell' abito, che portavano.

S. Benedetto qui comanda, di praticare l' oſpitalità, non ſolo verſo tutti i Monaci, ma ancora verſo gli altri Foreſtieri, che ſi preſentano al Moniſtero, e permette di riceverli anche per tutto il tempo della loro vita, ogni qual volta eſſi vogliano quivi fiſſare la loro permanenza. Ma però richiede due condizioni, la prima è, che il Monaco foreſtiero s' accomodi a ciò, che vede praticarſi in Moniſtero. *Si contentus fuerit conſuetudine loci, quam invenerit*, che non pretenda nè di eſſere paſciuto, nè di eſſere veſtito meglio degli altri, nè tampoco pretenda di voler ridurre le coſe a maggior auſterità, ſotto preteſto di maggior perfezione, la ſeconda è, che non inquieti il Moniſtero colla ſua ſuperfluità. *& non forte ſuperfluitate ſua perturbet Monaſterium*, dolendoſi del cattivo trattamento, della cattiv' aria, della ſituazione mal ſana, della ſterilità del luogo ec.; poichè ſimili doglianze poſſono cagionare gravi ſconcerti nell' animo degli altri Religioſi, ed indurli a mormorare, ed inquietarſi.

La Regola del Maeſtro (a) dice, che dopo, che un tal Monaco foreſtiere ſarà ſtato trattato per due giorni alla tavola della Comunità, l

---

(a) Regula Magiſt. c. 78.

Abate, oppure il Cellerario lo trattenghino il terzo giorno nell'Oratorio, e gli dicano: Amico caro, potete ajutare ancor voi i noſtri Fratelli nelle loro faccende della Campagna, od in qualche meſtiere della Caſa, altrimenti sarà bene, che ve ne andiate, imperciocchè noi abbiamo ſoddisfatto a quanto ci comanda la noſtra Regola, in ordine ai foreſtieri. Se dunque egli ſi contentava di lavorare, gli ſi dava ſubito qualche coſa da fare, altrimenti ſi pregava, che ſe ne andaſſe, e che daſſe luogo agli altri.

QUANTO TEMPORE CUPIT. *Per tutto il tempo, che vorrà.* Con patto però, che faccia quello, che fa la Comunità, e che ſi conformi agli altri, in tutti gli eſercizj del Moniſtero. Ildemaro dice, che queſti tali ſi potevano ricevere per un'anno, o per due. Noi ſappiamo, che anticamente ſi mandavano varj Monaci nelle Abbazie meglio regolate, dove ſtavano molti anni, per impararne le pratiche, e ne abbiamo un'eſempio nell'Iſtoria della Abbazia di Senona, (a) Richario riferiſce, che un certo Monaco ancor giovine, per nome Ramberto, andò a Gorza, e vi ſtette alcuni anni, portandoſi con tanta prudenza, ed aggiuſtatezza, che ritornato al ſuo Moniſtero fu ſubito fatto Priore Clauſtrale, di poi fu eletto Abate, e finalmente v'introduſſe la Riforma di Gorza. L'Autore della Vita di San Filiberto racconta, che molti Abati, e molti Monaci andavano ad abitare con eſſo lui, trattenendoſi non poco tempo nel di lui Moniſtero, per imparare le pratiche, che ivi ſi oſſervavano.

NE FORTE EUM PROPTER HOC IPSUM DOMINUS DIREXERIT. *Perchè potrebbe eſſere, che il Signore l'aveſſe mandato, appunto per dare un tal avviſo,* e per procurare la correzione di qualche abuſo. Molte volte ſuccede, che un foreſtiere vede, meglio di noi, le coſe dei noſtri Moniſteri, eſſendo egli meno aſſuefatto alla noſtra pratica di vivere. Jetro Patrigno di Mosè, (b) quantunque in molte coſe meno illuminato di lui, gli diede ciò non oſtante conſigli molto buoni, pel governo del ſuo Popolo. Ildemaro dice, che quando veniva in Moniſtero qualche Monaco cognito, ſi faceva dormire in Dormitorio, e mangiare in Refettorio, e ſi faceva andare in Capitolo mattina, e ſera; ma ſe non era cognito, ſi conduceva per tutta la Caſa, e ſi pregava, che accennaſſe gli abuſi, e gli ſconcerti, che egli vi ſcorgeva; ſi conduceva anche a mangiare in Refettorio inſieme coi Fratelli, ed anche alla Lezione del Capitolo, ma non già a dormire in Dormitorio.

SI FORTE VOLUERIT STABILITATEM SUAM FIRMARE. *Se ſi riſolveſſe di abitare per ſempre in quel tale Moniſtero, non gli ſi negherà.* Tutto queſto prova, che ſino allora era in libertà dei Monaci, dimorare in quel Moniſtero, che loro più aggradiva; e che innanzi S. Benedetto non vi era tampoco la notizia del voto di ſtabilità. Il Monaco non poteva bensì abbandonare la ſua profeſſione ſenza commettere un ſacrilegio, ma però non era obbligato a vivere piuttoſto in un Moniſtero, che in un'altro. La diſtinzione degli Ordini Monaſtici allora non era peranco introdotta, biſognava dunque, che in coteſti caſi il Monaco faceſſe una nuova profeſſione in iſcritto, di cui eccone una formola tratta da Ildemaro. *Io N. N. eſſendo da una Provincia lontana venuto in queſto Moniſtero, e piacendomi il modo di vivere di queſti Monaci, ſiccome vicendevolmente eſſendo loro accet-*

ta

(a) Richer. Chronic. Senonenſ. l. 2. c. 18. (b) Exod. XVIII. 17.

to il mio, confermo con queſta ſcrittura la mia ſtabilità in queſto Moniſtero, per quivi ſtare il reſto dei miei giorni.

Queſto regolamento non può riguardare ſe non il tempo, in cui viveva ancora S. Benedetto, e qualche poco dopo, perchè in oggi s' intende, che tutti i Monaci Profeſſi facciano il voto di ſtabilità, e neſſuno poſſa di propria autorità paſſare da un' Ordine ad un' altro, nè da una Congregazione, nè da un Moniſtero ad un' altro, quantunque dello ſteſſ' Ordine, e della ſteſſa Congregazione, ſenza una diſpenſa, ed una licenza particolare.

S. Ferreolo, (a) proibiſce aſſolutamente di ricevere nè Monaci, nè Cherici foreſtieri, ſotto qualunque preteſto, perchè molte volte ſotto ſpecie di carità accadono nei Moniſteri caſi ſcandaloſi, e perchè tali mutazioni molte volte cagionano inimicizie, ed odj perpetui, non ſolamente fra gli Abati, ma ancora fra le Comunità. In fatti coteſte mutazioni dei Monaci rare volte riescono bene, e le Coſtituzioni di Monte Caſſino oſſervano, che la maggior parte dei Monaci, che paſſano ad altro Ordine, o ad altra Congregazione, ſiccome ordinariamente lo fanno per principj di leggerezza, e d' incoſtanza, così non mancano di diſturbare con le loro mormorazioni, e detrazioni, e con la loro inſtabilità quei Moniſteri, che li ricevono; e che l' eſperienza fa pur troppo vedere quanto rado, e quanto poco tali perſone avanzino nella perfezione. Queſte Coſtituzioni dunque proibiſcono primieramente di ammettere nella Congregazione verun Religioſo dell' Ordine dei Mendicanti, poichè giuſta la Coſtituzione di Martino V. quei, che lo riceveſſero, incorrerebbono ſubito la ſcomunica; e giuſta il Decreto di Pio V. il Religioſo ſarebbe obbligato ritornarſene al ſuo Ordine primiero.

Secondo. Comandano, che ſe qualche Monaco Profeſſo della Congregazione, aveſſe fiſſata la ſua ſtabilità in qualche altro Ordine, o Congregazione, e che poi ritornaſſe, ſi debba ricevere, con queſto però, che debba ſcontare le pene eſpreſſe nel Capitolo 19. delle Coſtituzioni, dove ſi tratta del modo di ricevere i Fratelli, che ſono uſciti dal Moniſtero.

Terzo. Finalmente vogliono, che ſe qualche Religioſo di qualche Ordine non Mendicante deſideraſſe di entrare nella ſuddetta Congregazione, e di fare in queſta il voto di ſtabilità, non ſi debba concederglielo, ogni qual volta vi ſia ancora qualche Caſa del di lui Ordine, in cui ſuſſiſta l' oſſervanza, ma che all' oppoſto ſi debba eſortarlo a perſeverare in quella vocazione, che il Signore lo ha chiamato, quando però non ſi trattaſſe di qualche perſona di tanto ſenno, e diſcernimento, che non laſciaſſe luogo a dubitare, di non eſſere veramente moſſa da un vero zelo di maggior perfezione, ma ancora in queſti caſi biſognerebbe prima ottenerne una diſpenſa particolare. Ma ſe poi non ſuſſiſteſſe verun Moniſtero di quel tal' Ordine, o che non ve ne foſſe mai ſtato alcuno, in cui ſi viveſſe in oſſervanza, allora ſi potrebbe riceverlo, oſſervando le condizioni già dette. La diſpenſa poi di tutte le ſuddette proibizioni, (eccettuato l' accettazione dei Mendicanti) è riſervata al Capitolo Generale.

LICEAT EUM IN SUPERIORE ALIQUANTULUM CONSTITUERE LOCO. *Potrà farlo paſſare in luogo alquanto ſuperiore*. Rigoroſamente (b) queſto tal Monaco foreſtiere dovrebbe eſſere l' ultimo di tutti, ma atteſa la di lui età, il di lui merito, e la profeſſione Monaſtica, da eſſo lui altrove praticata, l'Abate, ſecondo le regole della prudenza, potrà aſſegnarli un luogo, un poco più ragguardevole. Così S. Majolo, Abate di Cluni, aſſegnò un luogo più onorifico a Guglielmo Monaco Lucchese; e Riccardo, Abate di S. Vitone, nello ſteſſo modo innalzò S. Poppone; Pietro il Venerabile, Abate di Cluni, usò diſtinzione con Abailardo; e molti altri Uomini inſigni hanno fatto lo ſteſſo.

(a) Reg. S. Ferreoli cap. 6. (b) Reg. cap. 63.

CAVEAT ABBAS NE ALIQUANDO DE ALIQUO NOTO MONASTERIO MONACHUM AD HABITANDUM SUSCIPIAT, &c. *L'Abate ſi guardi bene dal non ricevere Monaci di altro noto Moniſtero, ſenza il conſentimento, e ſenza le lettere di raccomandazione dei loro Abati totali*. Precauzione veramente neceſſaria, per iſcanſare l'inganno dalla parte del Monaco, che ſi preſenta, e per mantenere la pace, e la carità col di lui Abate, il quale potrebbe avere a male, che ſi riceveſſe un ſuo dipendente, ſenza dargliene parte, la regola dell'equità naturale vuole, che ſi uſino coteſti ufizj. *Non fare agli altri, ciò che non vuoi fatto a te*. I Papi, (a) i Concilj, (b) gli antichi Autori delle Regole Monaſtiche (c) ſi accordano ſopra queſto punto con S. Benedetto.

Del reſto biſogna prendere le di lui propoſizione con le debite limitazioni, e nei giuſti termini. S. Benedetto dice primieramente, che non ſi deono ricevere Monaci di Moniſtero *noto*; onde non proibiſce di ricevere quelli, che ſono di Moniſtero incognito, e lontano. Secondariamente, dice *ſenza il conſenſo dei loro Abati*, ſi poſſono dunque ricevere col loro conſenſo. Vi ſono molte Abbazie, che anno certe lettere di ſocietà con altri Moniſteri, in virtù delle quali ſe un Monaco commette qualche mancamento, o incorre l'indegnazione del ſuo Abate, o ſe ſi ſonoja del proprio ſtato, può eſſere ricevuto in un'altro Moniſtero aſſociato, ſenz'altro conſenſo, acciocchè frattanto ſi poſſa prendar tempo, per indurlo a penitenza, e ſi poſſa trattare la pace, o fare in modo, che ſoddiſfaccia al ſuo Superiore. In terzo luogo S. Benedetto, dice *ſenza lettere di raccomandazione*, cotali lettere ſervivano per diſtinguere i Monaci, che vivevano ſotto la dipendenza dei loro Superiori, dai Monaci vagabondi, o fuggitivi.

Di due ſorti erano le Lettere, dimiſſoriali, o commendatizie, che ſi davano ai Monaci, che partivano dai loro Moniſteri; altre erano generali, dirette indefinitamente a tutti quelli, a Caſa dei quali poteſſero forſe capitare cotali Monaci, altre poi erano particolari, e dirette a qual tale Abate del luogo, il quale veniva pregato a ricevere quel tal Monaco ſotto la ſua obbidienza, liberandolo a queſt'effetto il Monaco dall'obbligo di obbedienza verſo l'Abate, che lo mandava. Noi riferiremo una di coteſte Lettere dimiſſoriali tratta da Ildemaro, e dalle Coſtumanze del Moniſtero di Farfa.

Io . . . . . umile Abate di . . . . . faccio ſapere alla voſtra Carità, che il Fratello . . . . . noſtro Monaco ci ha pregati di permettergli di fiſſare la ſua permanenza appo voi. Noi conoſcendo l'oſſervanza del voſtro Moniſtero, glie ne abbiamo dato licenza. Quindi io ve lo raccomando, e vi prego a trattarlo in avvenire, come voſtro Monaco, imperocchè voi ne dovrete ren-

der

(a) Concil. Agathense can. 27 Concil Auguſtod. can. 10. Concil Anglican. c. 4. Septime Synod., &c. (b) S. Gregor. lib. 1. Epiſt. 40. (c) S. Baſilius Conſtitut. Monaſt. c. 34.

dir conto a Dio in quel modo, che io devo render io per quel tempo, che è ſtato ſotto la mia condotta.

Si poſſono vedere altre formole di Lettere dimiſſoriali appreſſo il Padre Martene, nel Commentario ſopra la Regola di San Benedetto Capitolo LXI. pag. 826.

CAPITOLO LXII.

DE SACERDOTIBUS MONASTERIJ.

Si quis Abbas ſibi Presbyterum, vel (1) Diaconum ordinari petierit, de ſuis eligat, qui dignus ſit Sacerdotio fungi. Ordinatus autem caveat elationem, aut ſuperbiam. Nec quicquam præſumat, niſi quod ei ab Abbate præcipitur, ſciens ſe multo magis diſciplinæ regulari (2) ſubditum. Nec occaſione Sacerdotij obliviſcatur Regulæ obedientiam, & diſciplinam, ſed magis, ac magis in Deum proficiat.

Locum vero illum ſemper attendat, quo ingreſſus eſt (3) in Monaſterio, præter officium (4) Altaris, & ſi forte electio Congregationis, & voluntas Abbatis, pro vitæ merito, eum promovere voluerit. Qui tamen regulam, a Decanis, vel Præpoſitis conſtitutam ſibi, (5) ſervare ſciat, quod ſi aliter præſumpſerit, non Sacerdos, ſed

(1) re

DEI SACERDOTI DEL MONISTERO.

QUANDO l' Abate vorrà promovere al Sacerdozio, o al Diaconato, pel ſervizio del ſuo Moniſtero, alcuno dei ſuoi Fratelli, ne traſceglierà il più meritevole, e queſti, ordinato che ſia, ſi guardi bene da ogni ſentimento di vanagloria, o di ſuperbia, nè s' ingeriſca ſe non in quelle coſe, che li comanderà l' Abate, ricordandoſi, che la ſua nuova dignità lo obbliga maggiormente a ſtar ſoggetto alla diſciplina del Moniſtero, coſicchè, atteſa la dignità Sacerdotale, non ſolamente non dee diſpenſarſi dall' ubbidienza, e dalla diſciplina della Regola, ma all' oppoſto dee ſempre più avanzarſi nella ſtrada del Signore, con l' eſattezza della ſua condotta.

Si ricordi ſempre del luogo, che gli toccò quando entrò in Religione, e non di quello, che occupa a motivo del ſuo carattere Sacerdotale, o ſia di quello, a cui è ſtato innalzato dalla elezione della Comunità, e dall' Abate, in conſiderazione del ſuo merito, ed anche in queſto grado oſſervi eſattamente tutte le coſe, che gli

---

(1) Al. *Diaconem.* (2) Flav. *ſubdendum.* (3) Al. *in Monaſterium.* (4) Narbon. *Sacerdotis* (5) Al. *ſervare.* edit. *ſervandam.*

(1) *rebellis judicetur*, (2) *& ſæpe admonitus, ſi non correxerit, etiam Epiſcopus adhibeatur in teſtimonium. Quod ſi nec ſic emendaverit, clareſcentibus culpis, projiciatur de Monaſterio; ſi tamen talis fuerit ejus contumacia, ut ſubdi, aut obedire Regulæ nolit.*

gli ſaranno ingiunte dai Decani, e dagli altri Superiori, che ſe forſe faceſſe diverſamente, ſi procederà contro di lui, non già conſiderandolo come Sacerdote, ma come ribelle, e diſubbidiente, e ſe dopo varie ammonizioni non ſi ravvederà, ſi paſſerà a fare intervenire anche il Veſcovo, e perſiſtendo egli tuttavia nella ſua oſtinazione, ſe i ſuoi mancamenti diventano pubblici, ſi ſcaccierà dal Moniſtero, quando però la di lui oſtinazione ſia tale, che non voglia ſottometterſi, ed ubbidire alla Regola.

CAPITOLO LXII.

DEI SACERDOTI DEL MONISTERO.

COMMENTARIO.

SI QUIS ABBAS SIBI PRESBYTERUM, AUT DIACONUM ORDINARE PETIERIT. *Se l' Abate vuol fare ordinare qualcuno Sacerdote, o Diacono.* Se vuole farlo ordinare, pel ſervizio del ſuo Moniſtero, *ſibi*, e non ſotto altro titolo; per eſempio, per impiegarlo nel ſervizio di qualche Parrocchia, (a) o per mandarlo nelle Miſſioni a predicare l' Evangelio alle Nazioni ſtraniere, come ſi praticava altre volte. Oſſervano parimente gli Autori, (b) che anticamente i Monaci ſi ordinavano a titolo del loro Moniſtero, e non *a titolo di povertà*, poichè queſto ſecondo titolo non è divenuto comune ai Religioſi, ſe non dopo lo ſtabilimento degli Ordini Mendicanti. I Monaci dunque, in tal modo ordinati pel ſervizio del loro Moniſtero, erano al medeſimo, come al loro ti-

---

(1) Oxon. cum aliis *rebellis*. (2) Nath. *qui ſæpe*.

(a) Vide Menard. in Concord. Regul. hic, & Decret. 16. qu. 2. Cap. *Si quis*. Cap. *In Parochia tua*. Cap. *Cum pro utilitate*. Cap. *Monachi*; Cap. *Ne pro qualibet*, *&c.* (b) Vide Mabillon. Præfat. in Sæcul. V. p. 85. Concil. Calcedon. can. 6., & Concil. Londin. an. 971., & Burdigalenſe l. 25. *Ut Canonici, & Monachi, de Monaſteriis ſuis, ubi primi titulati ſunt, ad aliud Monaſterium non tranſeant.*

tala per ſempre obbligati. Vedi S. Gregorio lib. 7. Epiſt. 92. Nei Moniſteri vi era ſempre un Sacerdote, acciocchè i Monaci aveſſero in Caſa, ſenza eſſere neceſſitati a ricorrere altrove, quelle aſſiſtenze, che loro potevano abbiſognare, imperciocchè ſe aveſſero dovuto prevalerſi dei Sacerdoti eſteri, avrebbono molte volte riſchiato, di dover far ſenza. (a)

S. Pacomio (b) avea un'idea così ſublime della dignità Sacerdotale, che non permetteva a veruno dei ſuoi Diſcepoli di farſi ordinare Prete. San Benedetto quivi non ſpecifica, in che modo l'Abate doveſſe ſcegliere quel tale, che voleva promovere al Sacerdozio, ma non ſi può mettere in dubbio, che trattandoſi di un'affare tanto grave, tanto ſerio, e di tanta importanza, l'Abate non ſi conſigliaſſe, e non dimandaſſe anche il parere della Comunità, a norma di quanto preſcrive il Capitolo III. *Del modo di chiamare a conſiglio i Fratelli*, ed a norma di ciò, che S. Benedetto preſcrive in queſto ſteſſo Cap. 62. nel quale richiede tre condizioni per la promozione di qualche Monaco al Sacerdozio, cioè, che ſia eletto dalla Comunità, che l'Abate lo voglia promovere, e che egli ne abbia il merito: *Electio Congregationis, voluntas Abbatis; & vita meritum.* Ed in fatti queſto è quanto ſi è ſempre oſſervato, come coſta dalla pratica coſtante di tutto l'Ordine.

Queſto paſſo della Regola prova molto chiaro, non ſolamente, che allora nei Moniſteri di S. Benedetto vi erano pochiſſimi Monaci onorati di tal carattere, ma ancora, che la mente del Santo era, che non ſe ne moltiplicaſſe molto il numero. Le precauzioni, che uſa contro la preſunzione, l'alterigia, l'independenza, e la poca regolarità, che temeva dalla parte dei Monaci Sacerdoti, ſono altrettante prove delle conſeguenze, che egli preſagiva dalle frequenti promozioni, e che deſiderava pur egli di eſporre al pericolo delle medeſime pochi dei ſuoi Monaci.

Anticamente nell'Egitto, e nella Paleſtina non ſi vedeva, ſe non ſe al più un Sacerdote per Moniſtero, e nei Moniſteri di S. Pacomio, ve n'era neſſuno. Nei Monti della Nitria, quantunque vi foſſero di molti Moniſteri, ciò non oſtante vi era un ſol Sacerdote, che faceva le funzioni Sacerdotali; e quantunque alle volte ve ne foſſero varj, (c) ciò non oſtante neſſuno eſercitava l'autorità dell'Ordine, ſin tanto che viveva il più vecchio.

S. Epifanio, (d) avendo ordinato Sacerdote Paolino, Fratello di S. Girolamo, pel ſervizio del Moniſtero di Betlemme, dovette renderne ragione a Giovanni Veſcovo di Geruſalemme, ed allegare in ſua giuſtificazione, che nè S. Girolamo, nè Vincenzo, che ambidue erano Sacerdoti, non volevano, per iſpirito di umiltà, e di modeſtia, eſercitare in quel Moniſtero le funzioni del loro Ordine, onde anche Paolino, ricuſando, per la ſteſſa ragione, di ricevere il Sagro carattere, egli finalmente lo avea preſo, e fatto Sacerdote, malgrado lui ſteſſo, e che ſi era ridotto a queſta violenza, quantunque Paolino foſſe di altrui Dioceſi, perſuadendoſi, che neſſun Veſcovo avrebbe mai diſapprovata una ſimil condotta, in ſimil circoſtanze, ed atteſa la ſcarſezza dei Sacerdoti, in cui erano quei Monaci.

S. Aureliano nella ſua Regola (e) ordina, che l'Abate non promova al Sacerdozio verun Monaco del ſuo Moniſtero, concedendone la facoltà da

farli

(a) Vide Gregor. l. 5. Epiſt. 41. (b) Pacomj Vita num. 64. (c) Vide Pallad. Hiſt. Lauſiaca c. 7. (d) Epiphan. inter Epiſt. Hieronymi. Epiſt. 60. (e) S. Aureliani Reg. c. 46.

farſi promuovere ad eſſo ſolo, inſieme con un ſol Diacono, ed un Suddiacono. Dalle Lettere di S. Gregorio Magno (a) ſi vede, che al ſuo tempo, non ſolamente ſcarſeggiavano di Sacerdoti i Moniſteri, ma anche le Parrocchie ſteſſe. I Certoſini nel principio del loro Ordine, aſcoltavano la Meſſa ſol tanto alla Domenica, e nei giorni ſolenni. *Rara hic Miſſa canitur*, (dice il Priore Guigone) (b) *quia præcipue ſtudium, & propoſitum noſtrum eſt ſilentio, & ſolitudini vacare*.

Nei tempi poſteriori i biſogni della Chieſa, e la ſantità luminoſa dei Monaci impegnarono i Papi, i Veſcovi, e gli Abati più Santi ad innalzare al Chericato maggior quantità di Monaci. Si credette, che la vita loro morigerata, e la loro dottrina non poteſſe, ſe non dar luſtro all'Ordine Eccleſiaſtico, e coſtituirlo in uno ſtato di maggior vantaggio dei popoli, la maggior parte dei quali erano ancora immerſi nelle tenebre dell'Idolatria, dell'ignoranza, e della ferocia, e ſi conobbe beniſſimo, che i fedeli ſteſſi non erano in minor biſogno degli altri, di eſſere aſſiſtiti, e con gli eſempi, e con le orazioni, e con le iſtruzioni dei Monaci. Quindi noi vediamo, che, fino dal nono Secolo, molti di loro non ſolamente furono promoſſi al Sacerdozio, ed agli Ordini Sagri, ma ancora al Veſcovado, e nei Secoli ſuſſeguenti ſi obbligavano a prendere gli Ordini, ogni qual volta non vi foſſe qualche particolar ragione in contrario, ſi obbligavano dico a prendere gli Ordini tutti i Monaci, deſtinati all'Ufizio del Coro. Così appunto ordinò Clemente V. nel Concilio Viennenſe: *Ad amplificationem divini cultus, Monachi quilibet, ad monitionem ſui Abbatis, ſe faciant ad omnes Ordines Sacros, excuſatione ceſſante legitima, promoveri*. Tali contraſſegni di onore, e di diſtinzione, conceduti ai Monaci, cagionarono qualche geloſia nel Clero Secolare. Alcuni dicevano, che i Monaci, eſſendo gente morta al Mondo, non erano degni di eſſere promoſſi al Sacerdozio, e che non potevano battezzare, nè tampoco aſſolvere, ed imporre penitenze a quelli, ai quali miniſtravano il Sagramento della penitenza; (c) *Sunt nonnulli ſtulti dogmatis, magis zelo amaritudinis, quam dilectionis inflammati, aſſerentes Monachos, qui mundo mortui ſunt, & Deo vivant, Sacerdotali officio indignos, neque pœnitentiam, aut Chriſtianitatem, aut abſolutionem largiri poſſe, &c.* Ma queſti tali certamente s'ingannano a partito, dicono i Padri del Concilio Nemauſenſe, poichè S. Benedetto Iſtitutore di vari Ordini, non l'ha proibito ai ſuoi Monaci. Dopo ſeguita codeſta unione del Chericato con lo ſtato Monaſtico, ſi vide più, che mai fiorire nelle noſtre Chieſe, e la ſolennità dei Divini Ufizj, e la celebrazione dei Divini Miſterj, con una magnificenza, e dignità veramente ſtraordinaria.

In certi luoghi non baſtò avere in Caſa i Sacerdoti, vi erano anche i Veſcovi, veriſimilmente per impedire, che i Monaci uſciſſero, in occaſione delle loro ordinazioni, o di chiedere gli Olj Santi. Le Abbazie di Voſge, di Senona, di S. Deodato, e di Moyen-Monſtier, ebbero i loro Fondatori S. Gondeberto, S. Deodato, e S. Idulfo per loro Abati, e per loro Veſcovi; A Morbach *Venerabilis Vir Dominus Haldebertus Epiſcopus, & Abbas*, (d) e nello ſteſſo Moniſtero *Vir vita Venerabilis Simpertus Epiſcopus, & Abbas*, ed a S. Michele *Eſmangaudus Abbas, ſive Epiſcopus de*

Mm 2

(a) Gregor. l. 2. Epiſt. 15. & 51. l. 5. Epiſt. 2. lib. 7. Epiſt. 77. (b) Guig. Statuta Carthuſ. c. 14. (c) Concil. Nemauſ. c. 1. T. X Concil. p. 806. (d) Theſaur. Anecdot. T. 1. p. 3. & 12

Monaſterio Caſtellioni. (a) A Lobes tutti i primi Abati furono inſiememente Veſcovi. (b) A S. Dionigi ordinariamente vi era un Veſcovo Abate, oppure Veſcovo, e ſemplice Monaco. A Tour vi furono dei Veſcovi nel Moniſtero di S. Martino, ſino all'anno 1096., quando che li ſoppreſſe Urbano II. (c)

Nella Chieſa Cantuarienſe gli Abati erano ſempre Veſcovi, e quando S. Odone fu invitato ad aſſumere il governo di quella Chieſa, (d) ſi ſcusò dicendo, che egli non era Monaco, come lo erano ſtati tutti gli Anteceſſori ſino a quel tempo, cioè ſino alla metà del decimo Secolo: *Cum primi Patres ipſius Eccleſiæ, qui & Chriſtianitatem Regno Anglorum attulerunt, & omnes, qui eis ſucceſſerunt, uſque in præſens, Monachi, ut omnibus conſtat, extiterint*. La maggior parte dei Veſcovi delle Catedrali d'Inghilterra, dopo la Riforma di quel Clero, procurata da S. Dunſtano, erano inſieme Abati, e Veſcovi del Clero Regolare, che componeva il loro Capitolo.

Si cominciò principalmente nel decimo Secolo a diſtinguere i Monaci Cherici, letterati, deſtinati al Coro, ed agli Ordi Sagri, dai Fratelli Barbati, detti altrimenti Converſi, ed alcune volte anche *Idiotæ*, ovvero *Illiterati*, perchè non ſtudiavano, ed erano deſtinati ſolamente al ſervizio degli altri Monaci, e del Moniſtero, ſervivano però anche alla Chieſa, (e) ed alcune volte portavano l'incenſo, i lumi, e la Croce, e riſpondevano alle Meſſe private. Nelle proceſſioni andavano immediatamente dopo la Croce, ed innanzi ai Novizj, portavano le Caſſette delle Reliquie, e quelli, che aveano buona voce, andavano col Piviale, aveano il loro Coro, ſeparato da quello dei Monaci, e non mancavano di aſſiſtere all'Ufizio della notte, aveano parimente il loro Dormitorio a parte, e non dormivano in quello degli altri Religioſi, ſe non in caſo, che aveſſero in cura qualche fanciullo, o qualche Monachetto, appreſſo cui dovea egli avere il proprio letto. Vedi ciò, che abbiamo detto dei Fratelli Converſi nei Capitoli I., e II.

QUI DIGNUS SIT SACERDOTIO FUNGI. *Che ſia degno di eſercitare le funzioni Sacerdotali*. Che abbia quelle qualità, che i Canoni richiedono in quelli, che ricevono gli Ordini, e che vogliono accoſtarſi degnamente alla Sacra Menſa. Altre volte l'età, che ſi richiedeva, per eſſere ordinato Sacerdote, era di trent'anni. Pietro il Venerabile nei ſuoi Monaci ne richiedeva appunto trenta, o per lo meno venticinque, ed a queſto numero ſi è determinato anche il Concilio di Trento. (f) In quanto poi alle altre qualità, un Sacerdote dee eſſere ſufficientemente letterato, di coſtumi illibati, di una condotta irreprenſibile, di notoria innocenza, di ottimo concetto, dee eſſere approvato dai ſuoi Superiori, e dai ſuoi Fratelli, e non dee aver fatto alcun maneggio nè direttamente, nè indirettamente per conſeguire coteſt'onore, che non ſolo è una ſublimiſſima dignità, ma ancora una carica, da far temere anche gli Angioli ſteſſi; imperciocchè chiunque non ſia ordinato contro la propria inclinazione, ſi può credere indegno di eſſerlo, *Præfectu indignus eſt Sacerdotio, niſi fuerit ordinatus rectus.* (a)

(a) Chronicon S. Michaelis Tom. 2. Analector. p. 388. (b) Paltuin. Tom. 6. Spicileg. (c) Vide Tom. 1. Theſauri Anecdot. Præfat. (d) Vita S. Odonis Epiſcopi Cantuar. die 4. Julii. Bolland. c. 2. p. 70. (e) Vide Antiq. Diſcipl. Monaſt. paſſim, & Marten. de Antiq. Monach. Rit. (f) Vide Alexand. III. in Concil. Lateran. Libell. ſupplex Monach. Fuldenſ. ad Carol. Magn. num. 2.

Ildemaro riferiſce il modo, con cui l'Abate proponeva ai ſuoi Monaci il ſoggetto, da ordinarſi Sacerdote. Primieramente ne dimandava ſecretamente il parere dal Confeſſore del Monaco, perchè poteva darſi il caſo, che quel tal Monaco aveſſe qualche impedimento ſecreto, che l'Abate non lo ſapeſſe, dopo aver ſentito il Confeſſore, l'Abate aſpettava qualche congiuntura, che il Monaco, da promoverſi, non foſſe in Capitolo, e diceva alla Comunità; Miei Fratelli, io ho in penſiere di fare ordinare Sacerdote il (*tale*) noſtro Fratello, e però vi prego per l'amor di Dio, per la ſalute voſtra, e del Fratello ancora, che mi diciate quello, che di lui ſapete; ne ho già avuta qualche informazione, ma non poſſo parlare, deſidero di ſapere da voi il voſtro parere; ſe ſarete renitenti a ſcuoprirmelo, farete cagione, che io v'incomodi ancora altre volte, aſſegnava loro otto giorni di tempo da penſarvi, dopo i quali ritornava in Capitolo, e diceva loro; Io vi ſcongiuro per la Comunione del Corpo, e del Sangue di Geſucriſto, per il Santo Batteſimo, per la ricompenſa dell'eterna gloria, e per la voſtra profeſſione, a dirmi, ſe ſapete, che il tal Fratello abbia qualche impedimento, per cui non poſſa offerire il Santo Sacrifizio, acciocchè io non aggravi in queſto particolare la mia coſcienza. Se neſſuno parlava, l'Abate dimandava ſecretamente a ciaſcheduno in particolare il loro ſentimento intorno agli andamenti di quel Monaco, di cui ſi trattava, in ordine al di lui contegno, ed alla di lui maniera di vivere, e ſe non trovava tocchi, paſſava a mandarlo alle Ordinazioni.

SCIENS, EA MULTO MAGIS DISCIPLINÆ REGULARI SUBDITUM. *Sappia di eſſere maggiormente ſoggetto alla diſciplina Regolare.* Non già, perchè il Sacerdozio gl'imponga un nuovo giogo, nè perchè vi ſia diritto di procedere più rigoroſamente contro di lui, che contro degli altri, ſe cadeſſe in qualche mancamento, ma perchè quella nuova dignità, di cui egli va adorno, eſige in lui maggior circoſpezione, e più nobili eſempj di virtù, e principalmente di umiltà, di obbidienza, zelo per la pratica delle Regole, maggior purità di coſtumi, ed una più eſatta vigilanza ſopra di ſe ſteſſo: *Sed magis, ac magis in Domino proficiat*, come dice il noſtro Santo Padre.

LOCUM VERO ILLUM SEMPER ATTENDAT, QUANDO INGRESSUS EST MONASTERIUM, PRÆTER OFFICIUM ALTARIS. *Si ricordi ſempre del luogo, che gli toccò quando entrò in Moniſtero.* In mezzo alla dignità, cui lo coſtituiſce il carattere Sacerdotale, ed in mezzo agli eſercizj delle funzioni del Santo Sacrifizio non ſi dimentichi mai dell'ultimo poſto, che occupò entrando in Moniſtero, ma ſempre badi a quello, con le migliori diſpoſizioni del ſuo cuore, e con iſpirito di vera umiltà, rinnovi quei ſentimenti di ſommeſſione, e di fervore, che egli aveva allora, e non permetta mai, che nè il Sacerdozio, nè l'elezione, fatta dall'Abate in di lui vantaggio, e per innalzarlo, gli facciano perdere di mira il ſuo ſtato primiero.

Alcuni (b) interpretano queſto paſſo in queſt'altro modo, cioè; In tutte le occaſioni egli ſtia, e ſi contenti di quel poſto, che gli ſi com-

---

(a) Lib. 1. Cod. Tom. 5. de Epiſc., & Cleric. L. *Si quemquam.* Extra, *de tempore Ordin. c. ad Aures*. (b) Hildemar. Smaragd. Bernard. Caſſinenſ. *Traduction de la Regle par M. de la Trappe, & M. de Vert.*

pete per ragione del ſuo ingreſſo in Religione, eccettuato però quando uffizia all' Altare, occupato nelle funzioni del ſuo miniſtero. Noi abbiamo già oſſervato un' eſpreſſione quaſi affatto conſimile nel Capitolo LX., in cui il verbo. *attendat*, ſecondo il parere di queſti Autori, è poſto in vece di *conſervet*, *teneat*, il che è molto differente dal ſignificato ordinario di queſto termine. Secondo queſti tali dunque, S. Benedetto avrebbe ordinato, che il Monaco promoſſo al Sacerdozio, doveſſe ſtare nel luogo di ſua profeſſione, ogni qual volta non ſia occupato nella celebrazione dei Divini Miſterj, ma queſta ſpiegazione a me non pare in verun conto probabile, poichè S. Benedetto parlando dei Sacerdoti, che entrano in Noviziato, nel Cap. LX., concede loro il primo poſto dopo l' Abate. *Concedatur ei poſt Abbatem ſtare, & benedicere, aut Miſſas tenere.* Ora dunque come mai ſarà poſſibile, che non conceda veruna diſtinzione di poſto ad un Monaco promoſſo al Sacerdozio, e per molti anni provato nel Monaſtero?

Ma ecco come io lo traduco, congiungendolo con ciò, che ſiegue. *Si ricordi ſempre del luogo, che gli è toccato, quando entrò in Monaſtero, eccettuato quando ſta miniſtrando all' Altare, quantunque l' elezione della Comunità, e la volontà dell' Abate abbiano voluto ricompenſare il di lui merito, col promoverlo al Sacerdozio.* Quaſi diceſſe: Non ſi dimentichi mai del luogo della ſua profeſſione, cioè di quello, che occupò entrando in Monaſtero, ed ancorchè l' elezione della Comunità, e la buona volontà dell' Abate l'abbiano innalzato a grado ſuperiore, ed al Sacro Miniſtero dell' Altare, ſappia ciò non oſtante, di eſſer ſempre obbligato ad oſſervare le regole, ſtabilite dai Decani, e dai Priori. *Regulam a Decanis, & Præpoſitis conſtitutam, ſibi ſervandam ſciat.* Oſſerverà, ed eſeguirà gli ordini particolari, che gli ſaranno ingiunti dai Decani, e dai Priori, ai quali egli ſarà ſempre ſubordinato, non oſtante il ſuo Carattere. S. Benedetto dice *Regulam* in vece di ordini, e diſpoſizioni particolari, fatte dagli Uffiziali ſubalterni. Nomina i *Decani* prima dei Priori, quantunque il Priore aveſſe una giuriſdizione molto più ampia di quella, che avea anticamente il Decano. L' Abate, ovvero il Priore, *Præpoſitus*, moſtravano ai Decani, quali opere manuali ſi doveſſero fare, (a) ed i Monaci rendevano conto ai Decani delle loro fatture. Nelle Abbazie più numeroſe di Germania il Decano è la prima dignità dopo l' Abate. Vedi qui appreſſo il Capitolo LXV.

QUOD SI ALITER PRÆSUMPSERIT, NON SACERDOS, SED REBELLIS JUDICETUR. *Che ſe farà diverſamente, ſia giudicato non come Sacerdote, ma come ribelle.* Le edizioni comuni leggono: *Non ut Sacerdos, ſed ut rebellis*, ma i Manoſcritti migliori dicono: *Non Sacerdos, ſed rebellis*. Se egli non vuole obbedire agli ordini dei ſuoi Superiori, ſe s' inalbera contro di loro, ſe diſprezza i loro comandamenti, in tal caſo ſarà trattato non da Sacerdote, ma da ribelle. Queſte ultime parole poſſono avere due ſpiegazioni; la prima (b) in queſto modo: ſi paſſerà a giudicarlo, non già conſiderandolo come Sacerdote, ma come diſubbidiente, benſì non ſi gaſtigherà, nè con la pena della diſciplina, nè con la sferza, nè con la ſcomunica, per riſpetto al di lui carattere Sacerdotale, ma però ſi paſſerà a *giudicarlo*, a caſtigarlo come diſubbidiente, con altre pene Regolari,

---

(a) Hieronym. Epiſt. 22. Auguſt. de moribus Eccleſ. c. 3. Iſidor. l. 2. de Eccleſiaſt. offic. c. 15. (b) Quidam apud Hildem., & Menard. in Conc. Regul.

lari; e ſe tuttavia non ſi emenda, ſe ne darà avviſo al Veſcovo, e ſe le di lui colpe diventano ſcandoloſe, finalmente ſi caccierà dal Moniſtero.

L'altra poi è di quelli, (a) i quali dicono, che ſenza aver riguardo alla dignità di un tal Sacerdote, ſi caſtigaſſe beniſſimo al pari di qualunque altro diſubbidiente, e con la diſciplina, e con la pena della sferza. Ildemaro atteſta, che al ſuo tempo, nei Moniſteri di Francia, ſi dava la diſciplina ai Sacerdoti ſcandaloſi, ed inſolenti, egualmente che agli altri, ma che in Italia ſi dinunziavano prima al Veſcovo, il quale li giudicava, ed anche, ſe lo meritavano, li degradava, e dopoi il Superiore Regolare, ſenza aver conſiderazione del loro carattere Sacerdotale, li caſtigava, come ſemplici Laici.

ETIAM EPISCOPUS ADHIBEATUR IN TESTIMONIUM. *Se ne informerà il Veſcovo dei di lui cattivi andamenti*. Si chiamerà il Veſcovo, acciocchè ſia teſtimonio della di lui diſubbidienza, e dei mezzi, uſati per la di lui correzione. Io non credo, che in quei tempi ſi faceſſe diſtinzione tra Moniſtero eſente, e non eſente, come ſembrano ſupporre alcuni dei noſtri Commentatori. Tutti i Moniſteri, regolarmente parlando, erano ſotto la giuriſdizione del Veſcovo, e prima di S. Gregorio Magno non troviamo certo veruno eſempio di eſenzione. I Monaci, promoſſi al Sacerdozio, erano ancor più ſoggetti al Veſcovo, in un modo più particolare, per ragione dell'obbidienza, che gli avevano promeſſo, in occaſione della loro Ordinazione. Quando dunque i loro mancamenti erano tali, che meritaſſero la depoſizione, ſi apparteneva al Veſcovo il dar loro coteſte pena, dopo la quale l'Abate ſi prevaleva del diritto, che gli dà la Regola, per iſcomunicarli, ed anche per iſcacciarli, ſe perſiſtevano nella loro incorrigibilità.

In oggi, che quaſi tutti i Religioſi ſono Sacerdoti, e che i Moniſteri ſono uniti in Congregazione, eſenti dalla giuriſdizione dell'Ordinario, ed immediatamente ſoggetti alla Santa Sede, gli Abati, od altri Superiori, non ſono più obbligati a ricorrere al Veſcovo per la correzione dei loro Religioſi. I Veſcovi, ſecondo il Sagro Concilio di Trento, (b) non denno ingeriſi nella correzione dei Religioſi eſenti, ſe non in caſo, che i Superiori Regolari manchino al loro dovere, e che ſi tratti di delitti pubblici, e ſcandoloſi.

La Regola, per i ſemplici Monaci, preſcrive ſolamente ſette gradi di correzione, o ſia di caſtigo; ma per i Monaci Sacerdoti ne aſſegna otto. Il primo è l'ammonizione in ſecreto, il ſecondo la correzione pubblica, il terzo la ſcomunica ſemplice, il quarto i digiuni rigoroſi, il quinto la diſciplina, o ſia la pena della sferza, il ſeſto le orazioni della Comunità, ed il ſettimo l'eſpulſione. Ma per i Sacerdoti il ſettimo grado era l'intervento del Veſcovo, e l'ottavo l'eſpulſione. (c)

CAPI-

(a) Ildem. Bernard. Caſſin. Ruthard. de Santo-Angelo. (b) Concil. Trident. Seſſ. 25. de Regular. c. 14. (c) Ildemar. hic.

CAPITOLO LXIII.

DE ORDINE CONGREGATIONIS.

Ordines suos in Monasterio ita conservent, ut conversionis tempus, & vitae meritum discernit, vel, ut Abbas constituerit. Qui Abbas non conturbet gregem sibi commissum, (1) *nec quasi libera utens potestate, injuste disponat aliquid; sed cogitet semper, quia de omnibus judiciis, & operibus suis redditurus est Deo rationem.*

Ergo secundum ordines, quos constituerit, vel quos habuerint ipsi Fratres, sic accedant ad pacem, (2) *ad Communionem, ad Psalmum imponendum, in Choro standum. Et in omnibus omnino locis aetas non* (3) *discernat ordines, nec praejudicet, quia Samuel, & Daniel pueri Presbyteros judicaverunt.*

Ergo exceptis his, quos, ut diximus, altiori consilio Abbas praetulerit, vel degradaverit certis ex causis, reliqui omnes, ut convertuntur, ita sint, ut, verbi gratia, qui secunda hora diei venerit in Monasterio, juniorem se noverit (4) *illo esse, qui prima hora venit diei, cujuslibet aetatis, aut digni-*

tatis

DELL' ORDINE, E PREEMINENZE DA OSSERVARSI IN MONISTERO.

I Fratelli in Monistero staranno secondo l'ordine del loro ingresso in Religione, ovvero secondo quello, che loro sarà stato assegnato, in considerazione del loro merito, e secondo le disposizioni dell' Abate, il quale però si guarderà dall'inquietare il gregge, ad esso lui confidato, e dal fare veruna cosa ingiustamente, quasi operando di assoluta autorità; ma all'opposto considererà sempre di dover rendere stretto conto a Dio di tutti i suoi giudizj, ed operazioni.

Quindi, secondo l'ordine della loro accettazione, o secondo quello, che loro avrà assegnato l'Abate, anderanno alla pace, alla Comunione, intoneranno i Salmi, e prenderanno posto in Coro. Ed in qualunque luogo siano, non si distingueranno in ragione di età, poichè anche Samuele, e Daniele, tuttochè giovanetti, anno giudicato i Sacerdoti, ed i Vecchj.

Eccetto dunque quelli, che l'Abate avrà per qualche motivo superiore innalzati, o per qualche particolar ragione deposti, tutti gli altri terranno quel luogo, che anno, secondo la precedenza del loro ingresso in Monistero, dimodochè, per esempio, quelli, che sarà venuto all'ora secon-

da

---

(1) Hild. *ne quasi.* (2) Decr. 10 Concord. *ad Communionem.* (3) Al. *discernatur in ordine.* (4) Al. *abo.* Al. *illius.*

tatis sit. Pueris per omnia ab omnibus disciplina (1) conservata.

Juniores igitur priores suos honorent, priores juniores suos diligant. In ipsa appellatione nominum, nulli liceat alium pura nomine appellare, sed priores juniores suos fratrum nomine; juniores autem priores suos Nonnos vocent, quod intelligitur paterna reverentia. Abbas autem, quia vices Christi (2) agere creditur, Dominus, & Abbas vocetur; non sua assumptione, sed honore, & amore Christi. Ipse autem cogitet, & sic se exhibeat, ut dignus sit tali honore.

Ubicumque autem sibi obviant Fratres, junior a Priore benedictionem petat; transeunte majore, minor surgat, & det ei locum sedendi; nec praesumat junior consedere, nisi ei praecipiat Senior suus; ut fiat quod scriptum est: Honore invicem praevenientes.

Pueri parvi, vel adolescentes in Oratorio, vel ad mensas, cum disciplina ordines suos consequantur. Foris autem, (3) vel ubi ubi custodiam habeant, & disciplinam, usque dum ad intelligibilem aetatem perveniant.

da del giorno, di qualunque età, o dignità egli sia, sarà considerato come inferiore a quello, che sarà venuto alla prima. In quanto ai fanciulli poi, saranno indifferentemente soggetti a tutti i Fratelli, i quali loro faranno sempre osservare un' esatta disciplina.

Pertanto i più giovini onorino i più vecchj, ed i vecchj amino i più giovini, e nessuno si faccia lecito chiamare alcun Fratello col puro di lui nome, ma i vecchj chiamino i più giovini col nome di *Fratelli*, e questi chiamino *Nonni* i più vecchj, la qual voce significa appunto il rispetto, che un figliuolo dee al proprio Padre. L' Abate poi, perchè fra i suoi Fratelli è considerato come Vicario di Gesucristo, sarà da loro chiamato *Signore*, ed *Abate*; non già perchè egli debba arrogarsi questo titolo da se stesso, ma per ragione dell' onore, e dell' amore, che quelli portano a Gesucristo; e però egli dee con tutto lo sforzo procurare di rendersi degno di quel rispetto, che gli si porta.

Dovunque s' incontrino i Fratelli, il più giovine dimanderà la benedizione al maggiore. Quando passerà qualche Superiore, il più giovine si alzerà, e gli darà luogo, nè ardirà di sedere in di lui compagnia, senza di lui licenza, per così osservare ciò, che sta scritto: (a) *Prevenitevi l' un l' altro, con dimostrazioni di rispetto, e di stima.*

I Fanciulli, ed i Giovanetti eseguiranno per ordine le loro incumbenze in Chiesa, e in Refettorio con modestia, e senza confusione, ma in tutti gli altri luoghi si userà in verso loro una cura particolare, e vi sarà sempre chi invigili sopra di loro, e chi li tenga in esatta disciplina, fin tanto siano arrivati ad una età più ragionevole.

---

(1) Al. *servetur*. Al. *teneatur*. Al. *exhibeatur*. (2) Oxon. *agit*. (3) Conc. Hild. *vel ubi, & ubi*, Al. *ubi ubi omissa vel*. Nec ubique hanc.

(a) Rom. 12.

C A P I T O L O LXIII.

DELL' ORDINE, E PREEMINENZE DA OSSERVARSI IN MONISTERO.

COMMENTARIO.

ORDINES SUOS IN MONASTERIO ITA CONSERVENT. *I Monaci in Monistero staranno secondo l'ordine del loro ingresso, ec.* Quantunque in virtù della professione Monastica tutti i Monaci siano fra di loro eguali, e l'umiltà, che professano, debba far loro obliare tutte quelle qualità, che potrebbono loro conferire qualche preeminenza, in riguardo alla nascita, o ai beni di fortuna, o agli impieghi, od anche all'età medesima, od ai talenti acquistati, o naturali; e quantunque un Monaco, penetrato dallo spirito del proprio stato, in vece di badare alle preeminenze, ed alle distinzioni di onore, debba porre tutta la sua gloria nell'umiliazioni, e nello sprezzo degli onori, ciò non ostante i Santi, animati dallo spirito del Signore, anno stimato di dover stabilire nelle Case Religiose certi gradi di preeminenza in favore di quelli, i quali, o per ragione del loro merito particolare, o di qualche carattere sacro, e rispettabile, o di qualche carica ragguardevole, maggiormente risplendono sopra gli altri. Una tale condotta riesce avvantaggiosissima, non solo perchè fomenta una certa emulazione nei deboli, e meno spirituali, ma ancora, perchè concilia maggior rispetto, ed autorità a quelli, che deono comandare, e governare le Comunità.

S. Benedetto qui allega tre ragioni, le quali servono per regolare le precedenze ne' Monisteri. La prima si è l'ordine della professione, o sia l'ingresso in Religione, questo è l'unico posto, che la Regola dà al Monaco, e regolarmente parlando, non se gli può negare il luogo di sua professione, questo metodo regola la promozione dei Religiosi, senz'alcuna gelosia, nè distinzione di persone. La seconda si è il merito del soggetto: *Vitæ meritum*, ma questo merito, per grande che sia, regolarmente parlando, non conferisce veruna preeminenza, se l'Abate non promove il Monaco a qualche superiorità in Monistero, se per esempio, non lo promove al Decanato, non lo dichiara Priore, non lo fa ordinare Sacerdote; imperciocchè nessuno darà mai un grado superiore ad una persona, unicamente perchè ella sia più conversevole, più dabbene, e più umile degli altri di lei compagni, poichè questo sarebbe un'esporla ad una tentazione pericolosissima, ed al rischio di perdere quello stesso vantaggio, che ella non può conservare, se non dimenticandosi, in un certo modo, di se medesima.

La

Google

La terza finalmente ſi è il comando, e la diſpoſizione dell'Abate: *Ut Abbas conſtituerit*, queſta ancora è una ragione, per cui un Monaco può eſſere promoſſo, ed anteposto ai ſuoi Confratelli. Si dee credere, che il Superiore nella diſtribuzione delle cariche, e nelle preferenze, che concede a certi ſuoi Religioſi, ſi conſigli unicamente col Signore, e ſecondo il dettame della giuſtizia, onde tutti gli altri deono ſottometterſi ſenza rincreſcimento, o ſenza mormorare. A queſte ragioni il noſtro Santo Legiſlatore aggiugne un'ammaeſtramento molto importante per l'Abate, dicendogli di guardarſi dal fare cattivo uſo della ſua autorità, e della libertà, che la Regola gli concede, e dall'inquietare il ſuo Gregge, con diſtribuire le cariche, e le preminenze, più toſto ſecondo la propria inclinazione, ed i proprj pregiudizj, che ſecondo le regole del merito.

SIC ACCEDANT AD PACEM. *Oſſervino il loro luogo nel ricevere, e nel dare la pace* prima della Comunione. Una tal pratica è ſtata uſitata appreſſo i Fedeli fino dai primi Secoli del Criſtianeſimo. (a) Gli antichi Monaci ne conſervarono l'uſanza, e S. Benedetto n'ha reſa perpetua nel ſuo Ordine. Il modo però di dare, e di ricevere la pace non è ſempre ſtato uniforme, alcune volte ſi dava col baciarſi vicendevolmente; alcune volte baciando qualche vaſo ſacro, come per eſempio, la patena, ovvero quello ſtromento, che ſi chiama *Lo ſtromento di pace*, in alcuni luoghi la ricevevano dal Celebrante i ſoli Miniſtri dell'Altare, alcune volte la riceveva tutto il Coro; altre volte ſolamente un lato del Coro alternativamente, e ſecondo la diverſità delle Solennità. Intorno a queſta materia ſi poſſono vedere gli antichi Uſi dell'Ordine, (b) e gli Autori, che anno trattato delle Ceremonie. (c)

AD COMMUNIONEM. *Alla Comunione* del Corpo, e del Sangue del Signore. Così ſpiegano generalmente tutti i Commentatori, eccettuato, io credo, M. de Vere, (d) il quale in queſto luogo per *la Comunione* intende la Comunità. Egli pretende, che S. Benedetto abbia voluto dare ſolamente, che i Monaci doveſſero tenere il loro poſto in qualunque luogo ſi radunaſſero in Comunità, per eſempio, in Refettorio, alla *Lezione*, che ſi fa innanzi Compieta, ed in qualunque altro luogo, ma coteſto è un penſiero veramente ſingolare, e poco probabile. Il termine *Communio* poſto ſolo, ed aſſolutamente, appreſſo gli Autori Eccleſiaſtici, e Monaſtici, ſignifica ſempre la Comunione Sacramentale, e mai la Comunità, nè tampoco la Comunione delle Orazioni, o della Carità, ſe non in caſo, che altri termini, o altre circoſtanze lo determinino a queſto ſenſo. L'Autore confeſſa egli medeſimo, che la ſpiegazione più comune, e più veriſimile è quella della Comunione Eccleſiaſtica.

I Monaci dunque andavano alla Comunione ſecondo il loro ordine. In primo luogo andavano i Miniſtri dell'Altare, poi ſuccedeva l'Abate, indi i Priori, e Decani, e finalmente i Monaci per ordine di profeſſione. La Regola del Maeſtro (e) dice, che dopo, che tutti i Monaci aveano ricevuta la pace, l'Abate faceva la Comunione, e che quel Decano del Mona-

---

(a) Tertul. lib. de Orat. Innocent. I. ad Decentium. Auguſtin. Serm. 83. de Diverſis &c.
(b) Vide Udalric. l. 2. c. 30. Bernardum Ordo Cluniac. parte I. c. 35. p. 224. Villelm. Conſtitut. Hirſaug. l. 1. c. 84. p. 452. (c) Martene de Antiq. Monach. Ritib. l. 2. c. 4. p. 286. (d) La Regola di S. Benedetto tradotta in Franceſe dall'Abate della Trappa. Bruxelles 1704. in 8. (e) Reg. Magiſt. c. 24.

Monaci, che ſervivano in Cucina, andava immediatamente a prenderli perchè veniſſero a fare la Comunione, ed allora eglino ſi lavavano le mani, facevano le loro Orazioni, davano il bacio di pace ſolamente all'Abate, poi Comunicavano ſotto le ſpecie del pane, e del vino, indi oravano di bel nuovo, l'Abate recitava ſopra di loro a voce baſſa un'Orazione, e dopo ſe ne ritornavano al loro Ufizio, ed il loro Decano ritornava ſubito in Chieſa. Ogni Decano faceva la Comunione in capo alla ſua Decania; e le Decanie la facevano ſecondo l'ordine della loro anzianità. La Regola dei Santi Paolo, e Stefano ordina, (a) che quelli, i quali ſono legittimamente occupati, e non poſſono aſcoltare la Santa Meſſa, debbano trovarſi preſenti nel tempo del *Pater noſter*, per poter riſpondere inſieme con gli altri. *Sed libera nos a malo*, e per ricevere inſieme il Corpo, ed il Sangue del Signore.

AD PSALMUM IMPONENDUM. *Per intonare i Salmi*. Alcuni Commentatori (b) interpetrano per intonare l'Antifona, che precede il Salmo. Ma io dubito, che queſto non ſia il ſenſo di S. Benedetto, perchè *imponere Pſalmum* ſignifica ſicuramente intonare qualche Salmo, e regolarmente parlando, quello, che intona l'Antifona, non è quello ſteſſo, che intona anche il Salmo. Ciò non oſtante in alcune Chieſe la ſteſſa perſona intonava, e l'Antifona, ed il Salmo, nel qual caſo ſi potrebbe ammettere la ſpiegazione, di cui parliamo. E' bensì vero, che ſecondo la diſpoſizione dell'Ufizio Divino, fatta dal noſtro Santo, vi ſono alcuni Salmi, che ſi deono dire ſenz'Antifona, e che ciò non oſtante ſi deono cantare, ed intonare, ma poichè cotali Salmi ſi cantavano *in directum*, perciò s'intonavano in comune, e li cantavano tutti i Monaci inſieme.

Quello, che è più contrario al parere di coteſti Commentatori, ſi è, che S. Benedetto nel Capitolo XXIV. diſtingue chiaramente l'intonare un Salmo, dall'intonare un'Antifona: *In Oratorio Pſalmum, aut Antiphonam non imponat*, e così parimente nel Capitolo XLIV.: *Ita ſane ut Pſalmum, aut Lectionem, vel aliud quid non præſumat in Oratorio imponere*, e finalmente nel Cap. XLVII. S. Benedetto vuole, che ciaſchedun Monaco per ordine intoni i Salmi, e le Antifone dopo l'Abate. *Pſalmos autem, vel Antiphonas poſt Abbatem, ordine ſuo, quibus juſſum fuerit, imponant*, ma però ſempre colla licenza dell'Abate, imperocchè quelli, i quali non poſſono farlo con edificazione, o per difetto di voce, o perchè non ſappiano cantare, o perchè non ſappiano leggere bene, non deono preſentarſi per farlo. Vedi i Capitoli XXXVIII. e XLVII.

SAMUEL, ET DANIEL PUERI PRESBYTEROS JUDICAVERUNT. *Samuele, e Daniele, quantunque giovinetti, anno giudicato i Vecchj*. Samuele ancor fanciullo annunciò, in nome di Dio, al Sacerdote Heli la vendetta, che il Signore ſtava per fare contro di lui, e dei due di lui figliuoli, e della loro diſcendenza, (c) e Daniele è detto *Puer junior* dalla Scrittura, nel luogo dove leggiamo, che liberò Suſanna, e convinſe d'impoſtura, e teſtimonio falſo i due Vecchj, o ſia i due Giudici d'Iſraele, che erano a Babilonia nel tempo della cattività. (d) Da queſto luogo dunque ſembra, che al tempo di S. Benedetto i fanciulli, che venivano offerti al Mo-

---

(a) Reg. SS. Pauli, & Stephani cap. 13. (b) Hildemar. Bernard. Caſſin. Nicolaus de Fractura, Boherius, Turrecremata, Hæftenus. (c) I. Reg. 3. 10. 11. 12. &c. (d) Dan. XIII. 45. &c.

Moniſtero, aveſſero il loro luogo dell' ingreſſo in Moniſtero, e di profeſſione come gli altri Monaci, ed io maggiormente mi confermo in queſto parere, perchè immediatamente appreſſo in queſto ſteſſo Capitolo leggo: *Che tutti i Fratelli debbano in tutte le coſe tenere un' eſatta diſciplina verſo i fanciulli*, (cioè verſo i Monachetti,) *e che tutti debbano procurare di far loro oſſervare la diſciplina Regolare*, ed un poco dopo: *Che i fanciulli, ed i giovanetti*, (o ſia i Monachetti) *debbano ſtare ſecondo il loro poſto nell' Oratorio, ed in Refettorio, e che in tutti gli altri luoghi debbano eſſere ſottopoſti all' oſſervanza Regolare, ed alla diſciplina, fin tanto che non ſiano arrivati ad un' età più ragionevole*; e finalmente nel Cap. LXX. S. Benedetto dice, *che tutti i Fratelli invigilino ſopra i fanciulli, e facciano loro oſſervare la diſciplina, fino all' età di quindici anni, ma però con modo, e moderazione, perchè ſe dopo coteſta età taluno ſi laſciaſſe traſportare contro di loro irragionevolmente, e ſenza la licenza dell' Abate, queſti tale ſoggiacerà alla diſciplina Regolare, perchè ſta ſcritto. Non fate agli altri quello, che non vorreſte fatto a voi.*

Tutti i ſuddetti paſſi inſieme provano irrefragabilmente. Primo: Che i fanciulli tenevano il loro luogo in mezzo agli altri Monaci, ſecondo l' ordine del loro ingreſſo in Religione. Secondo: Che tutti i Monaci invigilavano ſopra di loro, fino all' età di quindici anni, a fine di mantenerli, e promoverli nell' oſſervanza della Regola.

Egli è bensì vero, che le antiche Coſtumanze dell' Ordine ſembrano contrarie a ciò, che noi ſtiamo dicendo, e che i Commentatori, i quali per l' ordinario ſpiegano la Regola ſecondo gli uſi dei loro tempi, dicono, che ſi aſſegnava loro un Maeſtro, che li governava, coſicchè non erano ſotto la direzione, e diſciplina della Comunità. Ma coteſto regolamento è poſteriore a S. Benedetto.

S. Iſidoro di Siviglia, è affatto uniforme al noſtro Santo Padre. (a) *Quelli*, dice S. Iſidoro, *che prima entrerà in Moniſtero, ſarà primo in tutte le coſe, nel luogo, e nella preminenza, ſenza cercare ſe ſia ricco, o povero, ſe di lignaggio libero, o ſchiavo, ſe giovine, o vecchio, ſe letterato, o no, perchè in Religione non ſi bada nè alla condizione, nè all' età, ec.* Si può vedere ancora la prima Regola di S. Fruttuoſo Cap. 23. ma principalmente Caſſiano l. 2. cap. 3. il quale dice, che quello, il quale viene dal Secolo al Moniſtero, non dee luſingarſi, che gli ſi debba dare un poſto proporzionato alla ſua età, ma che all' oppoſto dee conſiderare tutto il tempo, che ha viſſuto nel Secolo per tempo perduto, e determinarſi a tener dietro ai Monaci, anche più giovani, che lo anno preceduto con la loro converſione.

E' vero, che la Regola, preſa nel ſenſo, che noi le diamo, pare, che importi qualche ſpecie d' indecenza, e di improprietà, avvegnachè per eſempio, un fanciullo di cinque, o ſei anni, avrebbe la precedenza ſopra un vecchio di ſettanta. Noi concederemo parimente, che ſecondo le antiche Coſtumanze dell' Ordine, (b) i fanciulli, o Monachetti, dal tempo della loro oblazione, fino al tempo della loro conſegrazione, o profeſſione, che facevano in età di quattordici, o quindici anni, compone-

veno

(a) Regul. S. Iſidori. cap. 4. (b) Vide Uldaric. Bernard. Benignian. Conſuetudin., & Lanfranci, & Dunſtani Statuta, & Martene de Antiq. Monachor. Ritib. l. 5. c. 5. p. 703. & ſequent.

vano entro una Comunità diverſa, ed avevano i loro letti, e la loro ſcuola, diſtinta da quella degli altri Monaci, e facevano un Corpo a parte in occaſione delle Proceſſioni, e quando ſtavano in Coro. Di più ſi vede da una Iſcrizione dell' Abbazia di S. Gallo, che i fanciulli, offerti al Moniſtero, ſtavano nello ſteſſo appartamento dei Novizj, come ſi raccoglie dal verſo, che era ſcritto ſopra la porta.

Oblati hoc Clauſtro pulſantibus aſſociantur.

Anche dopo, che avevano fatta la profeſſione; (a) non ſi laſciavano abbandonati alla loro condotta, ma ſe ſi ſcorgeva, che non aveſſero la dovuta maturità, ſi aſſegnava loro qualche Monaco ſaggio, e qualche volta un Converſo, il quale non li perdeva mai di viſta, ed invigilava ſopra tutte le loro azioni. Ma ora noi cerchiamo unicamente di ſapere quale ſia ſtata la mente di S. Benedetto, e ſiamo di parere, che queſte antiche Coſtumanze ſiano dalla medeſima molto lontane, e che da principio i fanciulli, ed i Monaci giovinetti aveſſero il loro luogo di profeſſione.

RELIQUI OMNES, UT CONVERTUNTUR ITA SINT. *Tutti gli altri avranno il luogo della loro converſione.* I Commentatori della Regola, non ſi accordano nell' aſſegnare il tempo dell' ingreſſo in Religione, cioè, ſe debba cominciare dopo l' arrivo della perſona in Moniſtero, o dopo la veſtizione, ovvero dopo la profeſſione. Quelli, che ſtanno per il tempo della profeſſione, (b) dicono, che propriamente parlando, allora ſolamente cominciano ad eſſere veramente Monaci, perchè i Poſtulanti, ed i Novizj ſono ancora in libertà di ritornare al Secolo, e che dall' altra parte ſembra, che il Teſto di S. Benedetto, non ſi potrebbe ridurre alla pratica in caſo, che ſi riceveſſero fanciulli di età affatto tenera, perchè biſognerebbe almeno aſpettare, che faceſſero la profeſſione, perchè poi prendeſſero luogo fra i Monaci.

Quelli, che difendono il parere contrario, (c) oppongono alle ſuddette ragioni, il Teſto della Regola, il quale dice eſpreſſamente: *Che quello, il quale verrà in Moniſtero all' ora ſeconda del giorno, ſarà conſiderato come più giovane di quello, che ſarà venuto alla prima, di qualunque età, o dignità egli ſia: dimodochè però tutti i Monaci uſino una eſatta diſciplina verſo i fanciulli.* Queſte ultime eſpreſſioni veramente ſembrano ſottomettere i fanciulli offerti al Moniſtero, a tutti gli altri Monaci, ma queſto regolamento riguardo ſoltanto i Monaci in ordine al fare oſſervare ai fanciulli la diſciplina Regolare, ſenza punto derogare al poſto di queſti ſecondi, ed al diritto, che anno in virtù del loro ingreſſo in Religione.

Queſto parere vien confermato dalle antiche Regole Monaſtiche, le quali danno la preeminenza a chi arriva primo in Moniſtero. *Quiſquis Monaſterium primus ingreditur, primus ſedet, prior in Eccleſia communicat, nec aetas inter eos quaeritur, ſed profeſſio*, dice S. Girolamo, (d) parlando dei Moniſteri di S. Pacomio: S. Iſidoro, (e) S. Fruttuoſo, (f) e San Donato nella ſua Regola per le Monache. (g) L' Autore Anonimo della

---

(a) Martene de antiq. Monach. Ritib. l. 5. c. 6. p. 120. Udalric. Conſuetud. Tom. 4. Spicileg. l. 3. c. 9. Lanfranci Statuta c. 22. (b) Bobertus hic. (c) Petr. Valsen. Vallen-Capell. Haeftenus (d) Hieronym. Praefat. in Reg. S. Pacom. (e) Reg. S. Iſidori c. 4. (f) Reg. S. Fructuoſi c. 13. (g) Reg. S. Donati ad Virgin. c. 66.

Regola per le Vergini, (a) dicono lo ſteſſo, e quaſi con le medeſime parole. Il Padre Martene, dice di aver ſaputo dagli Antichi, che i Monaci di S. Dionigi in Francia, prima della Riforma, praticavano lo ſteſſo. Le antiche Iſtituzioni dell' Ordine di Ciſtello (b) ordinano, che chi entra primo in Noviziato, abbia il primo poſto, quand' anche ve ne foſſero degli altri, che aveſſero ricevuto la benedizione (o ſia, che aveſſe fatta la profeſſione) prima di lui, che vale a dire, veriſimilmente, quand' anche quel Novizio, che era entrato prima, foſſe ſtato ritardato dalla profeſſione, o a motivo della ſua tenera età, o per qualche altra ragione. Non così praticano le Coſtituzioni di Monte Caſſino, ſecondo la loro Riforma, e le Congregazioni, che anno ſeguito la Caſſinenſe. L' ingreſſo in Noviziato non è quello, che dà la preminenza, ma la Profeſſione. Il Profeſſo precede ſempre il Novizio, quantunque entrato prima di lui, ancora dopo che queſto ha fatto la *Profeſſione*, coſicchè la ſola Profeſſione è quella, che tra i Caſſineſi ſi attende, e non il tempo dell' ingreſſo.

Ildemaro c' inſegna, (c) che al ſuo tempo, quando i fanciulli erano arrivati all' età di quindeci anni in circa, e non erano più ſotto la cuſtodia dei loro Maeſtri, entravano in quel poſto della Comunità, che loro ſi competeva a norma del loro ingreſſo in Religione. Nelle antiche Coſtituzioni di S. Benigno di *Dijon* ſi legge, (d) che ſe un Monaco giovine uſciva dalla Scuola dei fanciulli per fare la profeſſione, e ricevere la benedizione, avea il poſto dopo tutti gli altri giovani, benedetti prima di lui, ma che ſe era benedetto inſieme di altri Novizj più adulti, egli avea la mano ſopra tutti loro, ſenza dubbio, perchè egli era entrato prima di loro. Tutto queſto conferma, ciò che abbiamo detto, cioè, che l' ingreſſo in Religione era quello, che regolava la preminenza fra i Monaci.

PUERIS PER OMNIA AB OMNIBUS DISCIPLINA CONSERVETUR; ovvero ſecondo, come leggono altri: DISCIPLINA CONSERVATA. *Tutti i Fratelli in tutte le coſe conſervino la diſciplina verſo i fanciulli; ed abbiano ſopra di loro tutta l' autorità*, ed i fanciulli ſtiano a loro ſoggetti in tuttociò, che concerne l' oſſervanza Regolare. Queſta è una limitazione, o ſia ſpiegazione della Regola precedente, la quale vuole, che tutti tengano il luogo del loro ingreſſo in Moniſtero. Ma non per queſto ſi dee credere, che i fanciulli, o Monachetti non debbano eſſere ſoggetti a tutti gli altri Monaci nelle coſe concernenti la diſciplina Regolare, quantunque poſſa accadere, che alcuni di queſti ſiano entrati in Religione più tardi. I fanciulli dunque, avvegnachè ſuperiori in quanto all' ordine, a motivo del loro ingreſſo, dovranno eſſere ſoggetti alla correzione di quelli, che ſon venuti dopo, ſintanto che eſſi ſiano arrivati ad una più adulta età.

S. Benedetto nel Capitolo LXX. ſpiega ciò, che dice in queſto luogo della diſciplina da tenerſi con i fanciulli; vuole, che coteſta ſopraintendenza dei Monaci ſi ſtenda ſolamente, fino a tanto che i giovinetti non ſiano arrivati ai quindeci anni, e che anche dentro di tal tempo ſiano trattati con tutta la diſcretezza, e moderazione; che ſe taluno ſi laſciaſ-

ſa

(a) Reg. Cujuſdam ad Virgin. c. 12. (b) Inſtitut. Ord. Ciſterc. diſtinct. 10. c. 2. & antiq. Definition. diſtinct. 11. c. 2. (c) Hildem. in cap. 70. Regulæ. (d) Apud Martene de antiq. Monachor. Ritib. c. 6. p. 341.

ſe traſportare contro dei giovani irragionevolmente, debba ſoggiacere alla diſciplina Regolare.

NULLI LICEAT ALIUM PURO NOMINE APPELLARE. *Non ſarà lecito ad alcuno chiamare un' altro Fratello con ſolo di lui nome*, nè col ſolo nome proprio, per eſempio, Pietro, Giuſeppe, Lorenzo, nè col ſopra-nome, per eſempio, ... nè col nome della di lui Patria, per eſempio, Brittano, Loreneſe, Picardo, nè finalmente con quello del di lui impiego, come per eſempio, Decano, Sagreſtano, Cantore, ec. Tutte queſte denominazioni ſono, o troppo ſecolareſche, o poco riſpettoſe, o poco ſerie, o troppo famigliari, o da tutte dee aſtenerſi ogni Monaco, ed ogni Uomo ben iſtruito.

JUNIORES AUTEM PRIORES SUOS NONNOS VOCENT, &c. *I giovini chiameranno i loro Anziani*, (o ſia i loro Superiori) *Nonni, la qual voce ſignifica il riſpetto paterno*. La voci *Nonnus*, e *Nonna* alcune volte ſi uſano in generale, per ſignificare un Monaco, o una Monaca, anche preſentemente i Franceſi chiamano le Monache *Nonnes*, o *Nonnaines*. Alcune volte ſi uſano per un certo titolo di riſpetto, che ſi dà a certe perſone venerande, che non ſono Religioſe. S. Colombano dà queſto nome all' Appoſtolo S. Pietro. (a) *Privilegium dedit clavicularis commune omnium Nonne*. E' ſtato attribuito anche a S. Girolamo. (b)

Ut ſicut Nonnus ſcripſit, felixque Sacerdos
Hieronymus noſter, Sanctus ſapienſque Magiſter.

S. Girolamo dice, (c) che certe Vedove, dopo avere provata la ſuggezione del Marito, ſi davano alla divozione, ed anteponendo la libertà dello ſtato Vedovile alla ſuggezione del Matrimonio, ſi facevano chiamare Caſte, e Nonne; *Caſtæ vocantur, & Nonnæ*.

Queſta denominazione di *Nonne* nell' Ordine di S. Benedetto ora non ſuſſiſte più, ma vi è però durata molto tempo. S. Bonifacio Appoſtolo della Germania, ed Arciveſcovo di Magonza, parla in più di un luogo delle Monache velate, (d) ſotto il nome di *Nonne*. *Si vero eventus fuerit, ut cum velata, & conſecrata Domina Nonna concubuiſſet*, e nel Concilio congregato dallo ſteſſo Santo: *Similiter, & Nonnæ velatæ eadem pœnitentia contineantur*, &c. (e) Flotilde (f) eſſendole paruto in viſione, che le foſſe meſſo in capo un velo nero, conobbe, ciò ſignificare, che un qualche giorno ella ſarebbe diventata *Nonna*, o ſia Monaca: *Audivit quod fieri Nonna deberet*. I Capitolari dei Re di Francia parlano ſpeſſe volte delle Nonne, e delle Nonnains *Nonnæ Nonnanæ, & Nonnanes*.

Il Concilio di Aquiſgrana, celebrato l'anno 817., (g) comandò, che i Priori, ſtabiliti nei Monaſteri, ſi doveſſero chiamare *Nonni*, la qual voce ſignifica il riſpetto paterno. *Ut qui præponuntur, Nonni vocitentur, id eſt paterna reverentia*. Queſto regolamento dà a credere, che allora i Priori dei Monaſteri pretendeſſero il titolo di *Domnus*; da San Benedetto riſervato al ſolo Abate, e che non foſſero contenti di quello di *Nonnus*. Smaragdo, che viveva in quei tempi, è quel deſſo, che ci fa fare queſta rifleſſione: *Sicut tunc apud illos paterna exhibebatur reverentia, ut Priores vocarentur Nonni, ita nunc exigitur apud nos hodie, ut ipſa paterna reverentia Priores noſtri a nobis vocentur Domni*. Nel Moniſtero Corbejenſe nel nono Secolo i Monaci vecchj ſi chiamavano *Nonni*, come appunto ſi vede dalla Vita di S. Anſcario (a) Monaco di quel Moniſtero, ed indi Veſcovo di Brême; lo ſteſſo ſi praticava anco a Monte Caſſino, ſino al tempo di Bernardo, Abate dello ſteſſo Moniſtero, di cui noi conſerviamo il Commentario, ſcritto verſo la fine del decimoterzo Secolo, ivi i Monaci ſi denotavano con la denominazione di *Nonnus Amicus*, *Nonnus Benignus*, *Nonnus Jacobus*.

(a) S. Columban. Epiſt. 4. (b) Salomon. Epiſcop. Conſtant. ad Dadonem Epiſcop. Tom. 16. Bibl. PP. (c) Hieronym. ad Euſtochium. (d) Bonifacius Moguntin. Epiſt. 19. (e) Capitular. l. 5. tit. 2. 3. (f) Supplement. Flodoardi. (g) Concil. Aquiſgran. c. 54.

Nell' Ordine di Cluni (b) ſi è cangiato il nome di *Nonnus* in quello di *Domnus*, ma nell' Ordine di Ciſtello (c) ſi è più a lungo ritenuto quello di *Nonnus*; e quando quel Monaco, che leggeva la liſta degli Ufiziali nominava qualcuno ſuo maggiore, lo qualificava col titolo di *Nonnus*, e ſe era ſuo inferiore lo chiamava *Frater*; ma già da molto tempo ſi è laſciato il nome di *Nonnus*, e vi ſi è ſoſtituito quello di *Domnus*.

In quanto all' etimologia di queſto nome non convengono gli Eruditi ſe ſi debba trarre dall' Ebreo, dall' Egiziaco, dal Greco, dal Latino, ovvero anche dall' Italiano. Quelli, che lo fanno derivare dall' Ebreo, credono, che venga da *nin* ovvero *nun*, che ſi legge in Giobbe XVIII. 19. Iſaia XIV. 22. Salm. LXXI. 17. LXXIII. 8. e che ordinariamente ſi traduce *filius*, *generatio*, *poſteritas*. Ma queſti ſignificati non quadrano in verun conto con quel riſpetto paterno, che ſecondo S. Benedetto, viene denotato ſotto il termine *Nonnus*. Se queſta voce ſignificaſſe *mio Figliuolo* pare, che più toſto ſi converrebbe ai vecchi di chiamare i giovini col nome di *Nonnus*, che non all'oppoſto ai giovini chiamare *Nonni* i vecchi.

Alcuni altri (d) credono, che venga dall' Egiziaco. Certa coſa è, che il nome di *Nonnus* ſi trova uſato nella denominazioni degli antichi Monaci d'Egitto, e quello di *Nonna*, per ſignificare Monache, o ſia Femmine conſagrate al Signore. San Girolamo riferiſce, eſſere queſto un termine di riſpetto, e di ſantità, con cui ſi adulavano quelli, che ſi erano conſagrati al Signore: (e) *In adulationem tui ſanctam, nonnamque coram te vocat*; e l'Autore del Commentario ſopra i Salmi, pubblicato ſotto il nome di Arnobio, (f) dice lo ſteſſo: *Adulantes nobis, invicem in praeſenti poſiti, ſanctos vocamus, & Nonnos*. San Girolamo nel Prologo della Vita di S. Ilarione, diretta ad Aſella, la chiama *Nonna*, *Decus, ac dignitas Virginum*, *Nonna Aſella*. S. Giovanni il Limoſiniere, Arciveſcovo di Aleſſandria, parlando ad una certa Femmina dabbene, le diſſe (g) *Obſecro te, Nonna &c.* Ed in un altro luogo parlando di S. Pelagia, la quale da Cortigiana, era diventata una Santa Monaca, la chiama più di una volta, *Nonna Pelagia*. I Concilj, ed i Capitolari dei Re di Francia parlano molto ſovente delle Monache, ſotto il nome di Nonnæ, o Nonnanes (h).

(a) Sæcul. 4. Bened. parte 2. (b) Uldaric. lib. 1. c. 20. (c) Uſus Ciſterc. c. 98. (d) Eraſm. Not. in Hieronym. Hæftenus Diſquiſit. Monaſt. l. 5. Tract. 4. Diſquiſit. 9. p. 902. Martinj Lexicon, alii. (e) Hieronym. epiſt. 47. (f) Arnob. in Pſal. 140. (g) Vita Joan. Eleemoſynarii n. 28. & 42. (h) Tom. 6. Concil. p. 1595. & 1579. &c., & Tom. 8. p. 989. &c.

Leggeſi nelle Vite dei Padri, che S. Macario, eſſendoſi una volta ritirato per paſſare la notte in una certa caverna, che avea ſervito di ſepolcro agli antichi Egizj, preſe una Mummia, cioè un cadavere imbalſamato, per ſervirſene di capezzale, allora il Demonio per fargli paura, ſi miſe a parlare con quella Mummia, come ſe aveſſe diſcorſo con una Donna, e le diſſe (a) *Nonna illa veni nobiſcum ad balneum*. Ora dunque in queſto luogo il termine *nonna* certamente ſignifica, ma Signora, o qualche coſa conſimile, ed in neſſun conto Monaca, nè Femmina conſagrata al Signore; Siccome anche in un'altro luogo della Vita di Maria Egiziaca, innanzi che foſſe Monaca, una certa perſona incognita dandole tre monete d'argento, le diſſe: *Accipe haec, nonna*. Papias ſpiegando queſto termine dice, che *nonnus* ſignifica *vecchio*, o ſia venerando: *Nonnos vocamus majores ob reverentiam, nam intelligitur paterna reverentia*. E le Gloſſe Arabiche, e Latine pongono *nonnus*, in vece di *major*.

Da tutto queſto io conchiudo tre coſe. Primo: Che i termini *nonnus*, e *nonna* erano termini di riſpetto, uſitatiſſimi in Egitto, parlando di perſone pie, e conſagrate al Signore. Secondo: Che erano parimente termini di riſpetto, che ſi uſavano nel mentovato Paeſe, anche parlando con perſone del Secolo, ed in quanto alla Religione, niente ſuperiori al comune degli altri Uomini. Terzo. Che ſi uſavan anche coi Pagani, o Pagane, a quali niun'uno aveſſe voluto fare onore.

Ed in oltre ſi può aggiugnere, che *nonnus* foſſe un nome proprio, in Egitto aſſai uſitato; il Padre di Gioſuè nato, ed allevato in Egitto, ſi chiamava *Nun*. Noi ſappiamo, che un certo Santo, per nome *Nonnus*, (b) Monaco di Taberna, fu aſſunto al Veſcovado di Eliopoli, o ſia di Edeſſa, così parimente abbiamo notizia di un famoſo Abate dello ſteſſo nome, (c) e di un Poeta Criſtiano Panopolitano, detto parimente *Nonnus*, finalmente Suida parla d'un'altro *Nonnus*, Poeta Egiziaco, il quale ha interpetrate le Opere di Partenio. La Madre di San Gregorio Nazianzeno ſi chiamava *Nonna*, Malcopolo dice, che *Nonnus* alcune volte è nome proprio. Fozio parla di un certo Iſtorico Greco, per nome *Nonnus*, figliuolo di Nonnoſe, il quale ſcriſſe il ragguaglio della ſua Ambaſciata in Etiopia, e viveva al tempo di Giuſtiniano.

Nonnus dunque è, veriſimilmente, un termine in ſua origine Egiziaco, molto uſato in Egitto prima, che altrove, e ſignifica, Vecchio, Padre, Perſona ragguardevole. S. Benedetto lo ha preſo dai Monaci d'Egitto, ed è ſtato molto tempo comuniſſimo nel da lui Ordine, ed appreſſo gli Autori Eccleſiaſtici Greci, e Latini.

Alcuni anno preteſo di farlo derivato dal Greco *Nous*, penſiere, o da *Noeo*, penſare; altri lo deducono dal Latino *Nonus*, nono, perciocchè i Monaci vivano ſotto la direzione dei Decani, che ſono a decine; altri lo deducono dall'Italiano *Nonno*, Avolo, *Nonna*, Avola; quaſi che al tempo di S. Benedetto già vi foſſe la lingua Italiana; altri lo fanno venire dal Tedeſco, ed altri finalmente da *Dominus*, donde pretendono, che prima ſi ſia fatta la voce *Domnus*, e da queſta, che ſia poi nato il *Nonnus*; Io mi atterrei a queſti ultimi, ſe non aveſſi già abbracciato il parere di quelli, che lo fanno derivare dalla lingua Egiziaca.

(a) Vit. PP. Libell. 7. c. 10. (b) Vita Sanctae Pelagiae c. 1. (c) Vit. PP. c. 104. pag. 886.

ABBAS VERO, QUIA VICES CHRISTI AGERE CREDITUR, DOMNUS, ET ABBAS VOCETUR. *Ma l'Abate, perchè rappreſenta la perſona di Geſucriſto, ſi chiamerà Don, ed Abate.* I Manoſcritti di Monte Caſſino, ed anche molte edizioni (a) leggono *Domnus*, e non *Dominus*; così pure leggono la Concordia delle Regole, ed i Manoſcritti di S. Vitone. Ma innumerabili altri Manoſcritti, ed edizioni leggono *Dominus*; e Bernardo di Monte Caſſino confeſſa, che gli Eſemplari della Regola Oltramontani, cioè di Francia, e di Germania, non leggono *Dominus*, conforme a quelli di Monte Caſſino, ma ſolamente *Domnus*, e dice, che queſta ſeconda espreſſione denota meglio il riſpetto dovuto ad un Padre, e che la prima inſinua più toſto il timore di una poteſtà formidabile. *Littera ultramontana non habet Dominus, ſed littera Caſſinenſis, ſed habet Domnus. Et ſine dubio Domnus videtur plus habere reverendæ maturitatis, & Dominus plus metuendæ poteſtatis.* Il Concilio di Reding (b) dice, che i Monaci, e le Monache debbano contentarſi di queſto ſemplice nome, e che in neſſun conto poſſono arrogarſi il titolo nè di Signore, nè di Signora, ſenza renderſi ridicoli: *Sciatis vos Monachos, & Moniales dicendos eſſe, non Dominos, ſicuti nec Monachi poſſunt, ſine ridiculo, Domini appellari.*

Il Padre Paolo Agoſtino Ferrari, Monaco di Monte Caſſino, ſoſtiene con tutto l'impegno la lezione dei Manoſcritti del ſuo Moniſtero; i Padri Efteno, Menardo, Martene, Mege, ed anche le Coſtituzioni Caſſineſi, e di S. Vitone ſtanno in favore del *Domnus*, e riprovano il *Dominus*. Ma in ſoſtanza queſte due voci ſignificano lo ſteſſo, poichè *Domnus* non è altro, che un diminutivo di *Dominus*, quantunque però la prima ſia più modeſta. I Papi, ed i Re ſi ſono contentati del titolo di *Domnus*, il quale molte volte è ſtato attribuito anche ai Santi, come per eſempio, Don Martino, Don Giuliano, Don Remigio, Don Pietro. I Principi, ed i Grandi di Spagna anno conſervato il titolo di Don, ſenza mai eſſerſi arrogato quello di *Dominus*, il quale, propriamente parlando, ſi conviene ſolamente a Dio: *Tu ſolus Dominus*; quindi è derivato quel celebre verſo:

Cæleſtem Dominum, mortalem dicito Domnum.

Ed in fatti anche San Benedetto concede all'Abate il titolo di Don ſoltanto con certe riſerve, e reſtrizioni. *Ma perchè*, dice il Santo, *l'Abate è conſiderato, come Vicario di Geſucriſto, perciò gli ſi darà il titolo di Don, e di Abate; non già perchè egli debba arrogarſelo da ſe ſteſſo, ma ſoltanto in grazia dell'onore, e dell'amore di Geſucriſto, di cui egli fa le veci.* Roberto di Arbriſſelle non voleva ſapere dei titoli nè di *Dominus*, nè di *Abbas*, e ſi contentava ſemplicemente di quello di *Magiſter*. *Prælatum ſuum Magiſtrum tantummodo vocabant, nam neque Dominus, neque Abbas appellari voluit* (c).

Sono già molti Secoli, che anno anche i Superiori ſubalterni accettato coteſto titolo; anzi alcuni lo anno preteſo. Il Concilio di Aquiſgra-

---

(a) Ita edit. Guidonis Juvenal. Joannis Bertels, edit. Lovan. Ita legit Nicol. de Fractura, Richard. de Sancto-Angelo. In primis vero Paul. Auguſt. a Janua in edit. Regulæ an. 1659. in Notis. Vide, & Regul. S. Benedicti, a Chryſoſtomo Henriquez editam cum Conſtitutionib., & Privileg. Ciſterc. Item Ordo qualiter Monachos in Monaſterio converſari oporteat &c. p. 32. ab eodem S. Bened. adſcriptus. (b) Tom. XI. Concil. pag. 1070. (c) Vita Geraldi de Salis.

ne ne avea corretto l'abuſo, ma ben preſto la coſa divenne generale, e la denominazione di *Don* ſi reſe comune ai Sacerdoti, ed ai Monaci Anziani. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino danno queſto titolo indifferentemente a tutti i loro Monaci giovani, e vecchi. Nelle Congregazioni di S. Vitone, e di S. Mauro ſi dà ſolamente ai Sacerdoti, quantunque le eſpreſſioni delle Coſtituzioni di S. Vitone ſiano le medeſime di quelle di Monte Caſſino: *Ex noſtra antiqua conſuetudine ad differentiam Mendicantium, Minoribus noſtris appellamus Domnus, ſed affectu Fratres. Juniores Seniores ſuos Patres vocant. Abbas vero juxta Regulam Domnus, & Abbas vel Dominus appelletur*. Negli antichi Monumenti, e Titoli, gli Abati ordinariamente ſi ſottoſcrivevano col nome di Fratello: *Ego Frater Petrus, Divina patientia, humilis Abbas*.

UBICUNQUE SIBI OBVIANT FRATRES, JUNIOR A PRIORE BENEDICTIONEM PETAT. *Dovunque i Fratelli s'incontrino, il più giovine dimanderà la benedizione al ſuo maggiore. Prior* in queſto Capitolo, per l'ordinario, ſi prende per il primo di Profeſſione, o di Religione. I Commentatori oſſervano, (a) che queſta benedizione ſi dimanda ſolamente con un inchino, o con qualche geſto riſpettoſo, principalmente quando la Regola non permette di parlare, e ne' luoghi Regolari, dove ſi dee oſſervare perpetuo ſilenzio, ma che negli altri tempi, e luoghi ſi dee dimandarla, dicendo: *Benedicite*, e che quello, a cui ſi dimanda dee riſpondere: *Deus*, ovvero *Dominus*.

S. Simperto negli Statuti, che ha fatto per la ſua Abbazia di Morbach ordina, che i Monaci giovani dimandino la benedizione ai loro maggiori con una genufleſſione: *Uſque ad genuflexionem, corpora humilianda, petunt benedictionem*; e parimente quando ſi ha a ſalutare qualche Foreſtiere entrato in Moniſtero, vuole, che ſi faccia la genufleſſione, e che ſi tocchi terra colla mano.

Gli antichi Padri di Ciſtello obiettavano a quelli di Cluni, che non oſſervaſſero queſta parte della Regola, ma Pietro il Venerabile, Abate di Cluni (b) fece loro vedere, che i ſuoi Fratelli ne oſſervavano perfettamente lo ſpirito, dimandando queſta benedizione verbalmente, quando loro non lo vietava di farlo nè la legge del ſilenzio, nè il luogo, in cui ſi trovavano; e dimandandola con un ſemplice inchino, quando la Regola loro proibiva di parlare. Bernardo Abate di Monte Caſſino dice, che nei Moniſteri di Subiaco, e di Monte Caſſino v'era bensì l'uſo di dimandare la benedizione, dicendo: *Benedicite*, ma che però egli non ſi ricorda di avere ſentito i maggiori a riſpondere. San Benedetto ha preſa queſta, e quaſi tutte le altre pratiche della ſua Regola dagli antichi Monaci di Oriente, i quali ſi ſalutavano, dimandando il più giovine al più anziano la benedizione.

TRANSEUNTE MAJORE MINOR SURGAT, ET DET EI LOCUM SEDENDI. *Paſſando qualche maggiore, il più giovine ſi alzerà, e gli darà il luogo da ſederſi, ed eſſo non ſi ſederà, ſenza che il Superiore glie ne dia la licenza.* Tutte queſte pratiche di civiltà, e di umiltà giovano ſommamente a conſervare la pace, la buona armonia, ed il buon'ordine nella Comunità, ſiccome per lo contrario non v'è coſa, che ne diſtrugga tanto la regolarità, e la concordia, quanto la ruvidezza, l'inciviltà, ed il modo di trattare ruſteruſtico, ed incolto. Gli antichi Iſtitutori degli Ordini Monaſtici, (*a*) e quelli, che anno ſcritto ſopra la Regola di S. Benedetto (*b*) anno molto raccomandato cotali ufficij di politezza, ed anno avvertito, che ſiccome il Monaco giovine in preſenza di un ſuo Superiore dee alzarſi, e dargli il luogo, e non dee ſederſi ſenza che il maggiore glie lo dica, coſi anche il Superiore per corriſpondenza di civiltà, e di convenienza, non dee laſciare, che il giovine ſtia molto tempo in piedi, ma ſubito dee dirgli, che ſi ſeda. In fatti ſe qualche Superiore traſgrediva queſto punto, riſchiava di eſſerne caſtigato, e ſe non ſe ne foſſe emendato ſi faceva andare nell'ultimo luogo, per così inſegnargli la propria obbligazione, ed umiliare la di lui preſunzione. Per mantenere in tutte le coſe lo ſpirito di modeſtia, e di umiltà, gli antichi Monaci ſi guardavano dallo ſtare colle gambe incrocicchiate, o con un ginocchio ſopra l'altro, una tal poſitura paſſava per poco riſpettoſa, e propria di uno, che badaſſe al ſuo contegno.

(a) Hildemar, Bernard. Caſſin. Nicol. de Fractura Bohem. Turrecremata. Vide & Ordinem Converſat. Monaſt. (b) Petr. Venerab. l. 1. epiſt. 28.

PUERI PARVI, VEL ADOLESCENTES IN ORATORIO, VEL AD MENSAS CUM DISCIPLINA ORDINES SUOS CONSEQUANTUR. *I fanciulli, ed i più giovanetti ſtaranno nel loro luogo in Chieſa, ed in Refettorio.* Queſto è relativo a ciò, che abbiamo poc'anzi oſſervato in ordine al poſto, che deono avere i fanciulli offerti al Moniſtero, e di già conſiderati come Monaci. Sopra queſto particolare vi ſono due opinioni, una che vuole, che i fanciulli, quantunque in tenera età, *pueri teneri*, teneſſero il loro poſto ſino dal primo momento, che entravano in Moniſtero, l'altra, che non lo aveſſero ſe non dopo i quindici anni, e che prima di queſta età foſſero allevati ſotto la condotta di un Maeſtro, che li governava in un luogo ſeparato dalla Comunità, in modo che però tutti i Monaci aveano l'occhio ſopra di loro, ed aveano diritto di riprenderli, e far loro oſſervare la diſciplina Regolare, quand'anche tali fanciulli foſſero entrati qualche anno prima di loro in Religione; il tutto però colle riſerve, e modificazioni da riferirſi nel Capitolo LXX. Noi ci ſiamo già attenuti alla prima opinione.

S. Benedetto quivi diſtingue *pueri parvi*, da *adoleſcentes*, perchè v'erano de' Monaci offerti in teneriſſima età, *pueri parvi*, e ve n'erano anche degli altri, un poco più adulti, e perchè i fanciulli creſcevano, e diventavano *adoleſcentes*. A tenore degli Statuti di Cluni, quando i fanciulli erano arrivati all'età di quindici anni ſi levavano dalla cuſtodia dai loro primitivi Maeſtri, ma però ſe in queſta età non erano per anche in iſtato di ſaperſi contenere in dovere, ſi aſſegnava loro un'altro Direttore, (*c*) e continuavano ad eſſere tuttavia ſotto la diſciplina degli altri Monaci.

USQUE DUM AD INTELLIGIBILEM ÆTATEM PERVENERINT. *Sin tanto, che ſieno arrivati ad un'età più ragionevole;* all'età di quindici anni, come dice il Cap. LXX. Ma ſiccome vi ſono certi temperamenti più ottuſi, e ſiccome l'ingegno non ſempre va d'accordo coll'età, quindi alcune volte ſi trattenevano in codeſto ſtato ſino ai venti, ed anche ſino ai trent'anni (*d*).

CAPI-

(a) Baſil. Sermone de abdicand. rebus. Fructuoſus Reg. c. 19. Regula Cujuſdam ad Virgin. c. 12. (b) Hildem. in hunc locum. Bernard. Caſſin. &c. (c) Vide Martene de Antiq. Monach. Ritibus l. 6. c. 6 p. 720. (d) Hildem. Bernard. Caſſin. Boherius.

CAPITOLO LXIV.

DE ORDINANDO ABBATE.

In Abbatis ordinatione illa ſemper conſideretur ratio, ut hic conſtituatur, quem ſibi omnis (1) *concors Congregatio ſecundum timorem Dei, ſive etiam pars, quamvis parva, Congregationis,* (2) *ſaniori conſilio elegerit. Vitæ autem merito, & ſapientiæ doctrinâ eligatur, qui ordinandus eſt, etiamſi ultimus fuerit in ordine Congregationis.*

Quod ſi etiam omnis Congregatio vitiis ſuis, quod quidem abſit, conſentientem perſonam, pari conſilio, (3) *elegerit, & vitia ipſa aliquatenus in notitia Epiſcopi, ad cujus Diœceſim pertinet locus ipſe, vel* (4) *Abbatibus, aut vicinis Chriſtianis claruerint, prohibeant pravorum prævalere conſilium, ſed Domui Dei dignum conſtituant diſpenſatorem, ſcientes pro hoc ſe recepturos mercedem bonam, ſi illud caſte, & zelo Dei faciant, ſicut e diverſo peccatum ſi negligant,*

Or-

DELL' ELEZIONE, ED ORDINAZIONE DELL' ABATE.

Nella elezione dell' Abate ſi oſſerverà ſempre la maſſima di ordinare quello, che ſarà ſtato eletto, ſecondo il timor di Dio, di comune conſenſo di tutta la Congregazione, od anche dalla minor parte, purchè l' elezione di queſta ſia la migliore. In tale elezione poi ſi conſidererà il merito, la prudenza, e la dottrina del ſoggetto, quand' anche ſi trattaſſe dell' ultimo del Moniſtero,

Ma ſe mai ſuccedeſſe, (che Dio non voglia,) che tutta la Comunità di unanime parere diſegnaſſe di eleggere tal' uno, che ſi laſciaſſe predominare dalle proprie paſſioni, e ſregolatezze, venendo i di lui vizj a notizia del Veſcovo Dioceſano, ovvero degli Abati, o dei Criſtiani vicini, dovranno procurare, che la coſpirazione de' triſti non abbia effetto, e di coſtituire nella Caſa del Signore un buon Diſpenſatore, che ſia degno di governarla, aſſicurandoſi, che ſe lo faranno con buona intenzione, e per lo zelo della gloria di Dio, ne riceveranno la ricompenſa, ſiccome all' oppoſto, che ſaranno caſtigati del loro peccato, ſe in tal' incontro ſaranno negligenti,

L' A-

---

(1) Narb. cum dubb. aliis mss., & quatuor editis *cohors Congregationis*. Lyr. *confuſa*. (2) Narb. *ſenior*. (3) Al. *elegerant*. (4) Al. *ad Abbates, aut vicinos Chriſtianos*.

Ordinatus autem Abbas cogitet ſemper, quale onus ſuſcepit, & cui redditurus eſt rationem villicationis ſuæ. Sciatque, ſibi oportere prodeſſe magis quam præeſſe.

Oportet ergo, eum eſſe doctum Lege Divina, (1) ut ſciat, & ſit unde proferat nova, & vetera; caſtum, ſobrium, miſericordem, ſemper (2) ſuperexaltet miſericordiam judicio, ut idem ipſe conſequatur. Oderit vitia, diligat Fratres.

In ipſa autem correptione prudenter agat, & ne quid nimis; ne dum nimis cupit eradere æruginem, frangatur vas; ſuamque fragilitatem ſemper ſuſpectus ſit, memineritque calamum quaſſatum non conterendum.

In quibus non dicimus, ut permittat nutriri vitia, ſed prudenter, & cum charitate ea amputet, ut viderit cuique expedire, ſicut jam diximus, & ſtudeat plus amari, quam timeri. Non ſit turbulentus, & (3) anxius, non ſit (4) nimius, & obſtinatus, non ſit zelotypus, & nimis ſuſpicioſus; quia nunquam (5) requieſcet.

In ipſis imperiis ſuis ſit providus, & conſideratus, ſive ſecundum Deum, ſive

L'Abate poi, dopo eſſere ordinato, ſi ricordi ſempre del peſo dalla ſua carica, ed a chi debba render ragione della ſua amminiſtrazione; e ſappia di eſſere ſtato preſcelto Abate, non più toſto per preſedere, ma per eſſere utile ai ſuoi Fratelli.

Quindi egli dee eſſere verſato nella Legge Divina, acciocchè ſappia, ed acciocchè abbia in ſe una ſorgente, donde trarre le verità, e le maſſime antiche, e nuove per l'iſtruzione de' ſuoi Fratelli; dee in oltre eſſere caſto, ſobrio, compaſſionevole, ed in tutti li ſuoi andamenti ſempre darſi a divedere amorevole, anzi che ſevero; acciocchè egli pure trovi appreſſo Dio, quella bontà, che avrà uſata con gli altri. Abbia in odio i vizi, ed ami i Fratelli.

Nel correggere ſi porterà con prudenza, acciocchè mentre vuole radere troppo la ruggine, e pulire ſoverchiamente il vaſo, non abbia a romperlo. Avrà ſempre ſoſpetta la propria fragilità, e ſi ricorderà ſempre, eſſere vietato il rompere la canna già dibattuta.

Non per queſto però diciamo, che debba permettere, che ſi fomentino i vizi, ma ſol tanto diciamo, che in ſradicarli, uſi prudenza, e carità, ſecondo, che ſtimerà più vantaggioſo a ciaſcheduno de' ſuoi Fratelli, come appunto abbiamo già detto, coſicchè procuri più toſto di ſe amare, che temere. Non ſia di umore torbido, nè inquieto, nelle ſue coſe non ſia nè eccesſivo, nè cocciuto, nè geloſo, nè troppo ſoſpettoſo, altrimenti non avrà mai l'animo in pace.

Quando ordina qualche coſa, o concernente a Dio, o concernente al Mon-

---

(1) Al. *ut ſciat unde*. (2) Al. *miſericordia judicii*. Al. *miſericordiam judicium*. (3) Nazb. *anxioſus*. (4) Al. *nimius*, nec *nimius*. (5) Caſſin. Flor. Conc. cum quibuſd. mss. *requieſcet*. Nazb. *requieſcerit*.

ve *ſecundum Deum, ſive ſecundum ſæculum ſint. Opera quæ injungit diſcernat, & temperet, cogitans diſcretionem Sancti Jacob dicentis:* Si greges meos plus in ambulando fecero laborare, morientur cuncti una die. *Hæc ergo* (1) *aliaque teſtimonia diſcretionis, matris virtutum, ſumens, ſic omnia temperet,* (2) *ut ſit quod & fortes cupiant, & infirmi non refugiant. Et præcipue ut præſentem Regulam in omnibus* (3) *conſervet, ut dum bene miniſtraverit, audiat a Domino, quod Servus bonus, qui erogavit triticum conſervis ſuis in tempore ſuo:* Amen dico vobis, *ait,* ſuper omnia bona ſua conſtituet eum.

Mondo ſia provido, e conſiderato, e quando ingiugne qualche impiego, o qualche faccenda, uſi tutto il diſcernimento, e tutta la moderazione, imitando la diſcretezza del Patriarca Giobbe, il quale diceva: (a) *Se io farò camminare la mia greggia più del dovere, morirà tutta in un giorno.* Per tanto ſeguendo queſti, ed altri eſempj di diſcretezza, che è la madre delle virtù, faccia ogni coſa con tal moderazione, che i forti poſſono deſiderarle, ed i deboli non ſi perdino di coraggio. Sopra il tutto oſſervi, e faccia oſſervare queſta Regola in tutte le ſue parti, acciocchè quando egli avrà fedelmente adempiuto il ſuo miniſtero, poſſa ſentirſi dire dal Signore quelle parole, che diſſe a quel Servitore fedele, che in tempo opportuno avea ſomminiſtrato il frumento ai ſuoi Compagni: (b) *Io, gli diſſe, vi dico in verità, che il Celeſte Padre coſtituirà coteſto Servitore ſopraintendente di tutte le ſue ſoſtanze.*

---

(1) Narb. *aliqua* (2) Narb. *ut & fortibus ſit quod cupiant.* (3) Al. *conſervent.*

(a) Geneſ. 33. (b) Luc. 12.

CAPITOLO LXIV.

DELL' ELEZIONE, ED ORDINAZIONE DELL' ABATE.

COMMENTARIO.

HIc (Abbas) constituatur, quem sibi omnis concors Congregatio, &c. *Si coſtituarà Abate quello, che ſarà ſtato eletto di comune conſenſo di tutta la Comunità.* Ella è coſa naturale, che quelli, il quale dee comandare a tutti, debba anche da tutti eſſere eletto. Tale è il diritto comune, e naturale; e tale ancora è ſtata l' intenzione dei primitivi Iſtitutori degli Ordini Monaſtici, e dei Fondatori dei Moniſteri. Gli Abati Secolari, o ſia Commendatarj, non furono introdotti, che verſo la fine dell' ottavo Secolo. (*a*) Carlo Martello ingolfato in guerre lunghe, e difficili, ed eſauſto e moſſo dalle ſpeſe eccessive, alle quali in tali occaſioni dovette ſoccombere, ſtimò di ricompenſare Perſone Laiche con dar loro non ſolamente alcune Abbazie, ma ancora varj Veſcovadi. Col progreſſo del tempo l' abuſo crebbe sì fattamente, che ſi viddero perfino le Abbazie dei Monaci abbandonate in mano e femmine, come appunto è accaduto all' Abbazia di Beze, data ad una certa Ingleſe, moglie di Teodoardo; ed è quella di Lure data a Valdrada, concubina di Lotario.

Quindi è derivata la rovina, ed il diſſipamento delle ſoſtanze dei Moniſteri, o la diſperſione, e rilaſſatezza dei Monaci. Vi furono anche varj Veſcovi, che poſſedettero alcune Abbazie in Commenda, come per eſempio, Fortunato Veſcovo di Grado, il quale poſſedette quella di Moyen-Montier, Angelramo Veſcovo di Metz, il quale, ſotto l' Imperatore Carlo Magno, poſſedette quella di Senone. Suſſeguentemente i Veſcovi di Tool ebbero quelle di S. Deodato, di Moyen-Moutier, di S. Epro, di S. Manſueto, di Montier-en Derf, di Bouxieres-aux Dames, di Pouſſay, di Breuceville, di S. Gengolfo e Varenne; ma queſti Prelati laſciavano, che i propri reſpettivi Abati governaſſero le loro Abbazie, ed eſſi eſercitavano ſopra le medeſime la ſola autorità, e Signoria regale.

Per rimediare ai mali, che cagionavano le Commende, ed alla rovina dei Moniſteri, e della diſciplina, i Re Carlomanno, Peppino, Carlo Magno, Lodovico Pio, e Carlo Calvo, i Papi, ed i Veſcovi, radunati nei Concilj, non trovarono il miglior mezzo, che reſtituire ai Moniſteri il

---

(a) Mabillon. Acta SS. Bened. Sæcul. 3. Præfat. partic. 1. n. 5. p. 8. Dadin. l. 1. De Ducibus, & Comitib. c. 13.

il diritto delle elezione, e rimettere da per tutto gli Abati Regolari, i Monaci per prevenire le ſciagure delle Commende, o per mantenere nell' oſſervanza i loro Moniſteri, ſi procacciarono varj Privilegj, i quali loro concedevano, o confermavano il diritto di eleggerſi il loro Abate. Ugone Capeto, Capo della terza Schiatta dei Re di Francia, reſtituì intieramente alla Chieſa la libertà di eleggerſi i loro Capi; finalmente dopo molte vicende, le coſe ſi ſono ridotte a quello ſtato, in cui le vediamo preſentemente, in virtù del Concordato fatto l'anno 1515. tra Papa Leone X., ed il Re Franceſco I. A tenore di coteſto Concordato il Re ha la nomina delle Abbazie, e dei Veſcovadi di tutta la Francia, con patto però, che per Abati, ed Abbadeſſe dei Moniſteri debbe nominare ſolamente Monaci, e Monache, ma queſta condizione in ordine ai Moniſteri dei Monaci non è ſtata eſeguita.

Veramente in oggi il male è minore di quello, che foſſe ſotto Carlo Martello, poichè almeno i Monaci hanno le loro Menſe, e le loro entrate, ſeparate da quelle dell'Abate Commendatario, ma ciò non oſtante non reſta, che non ſia graviſſimo, a motivo del gran numero dei Moniſteri, dalle Commende quaſi annichilati. Le Comunità piccole appena poſſono mantenere le fabbriche, pagare le gravezze, e ſoſtenere la regolarità, per difetto delle entrate, e per la ſcarſezza dei Religioſi. Nelle Comunità più numeroſe il male è un poco men ſenſibile, ma non è però meno reale, le gravezze aſſorbiſcono quaſi tutte l'entrate, ed a gran fatica vi ſi può mantenere quel numero di Monaci, che è neceſſario per ſoddiſfare alle obbligazioni, ai carichi del Moniſtero, ed alla mente dei Fondatori.

SIVE ETIAM PARS, QUAMVIS PARVA, CONGREGATIONIS SANIORI CONSILIO ELEGERIT. *Od anche, che ſarà ſtato eletto dalla minor parte della Comunità con miglior conſiglio*. S. Benedetto vuole, che l'Abate ſia eletto *col conſenſo unanime di tutta la Comunità*, ovvero, *dalla parte più ſana*, e di *miglior diſcernimento*, quand'anche queſta non foſſe la più numeroſa. Si cerca fino a quanti ſi poſſa reſtrignere queſto picciol numero? baſterebbe per eſempio, che vi foſſe la terza, o la quarta parte dei voti? baſterebbe, per modo di dire, che tra quaranta ve ne foſſero diciotto, o quindici, o dieci, od anche meno? Io riſpondo, che ſi può conſiderare il piccolo, o il minor numero in confronto al tutto, ed in confronto ad una parte del tutto. Supponiamo, per eſempio, che la Comunità ſia di venti Monaci; ſe ella elegge un Monaco di comune conſenſo, ed a pieni voti, già l'elezione non patiſce più difficoltà alcuna; ma ſe la Comunità ſi divide, e per eſempio, Pietro ha dieci voti, Paolo ſei, Antonio quattro; ſe queſto ultimo è il più degno, ſecondo lo ſpirito di S. Benedetto, egli dee prevalere. Ma ciaſcheduno dei tre partiti non mancherà di dire, che eſſo ha fatto l'elezione *ſanioris conſilio*, onde chi dovrà decidere? Certamente, che biſognerà riportarſi al Papa, al Veſcovo, o agli Abati, finalmente ai Giudici Eccleſiaſtici. Quand'anche tra quaranta non vi foſſero ſe non due Monaci, che eleggeſſero un Soggetto buono, queſti due, ſecondo i Commentatori della Regola, (a) e ſecondo il Teſto di S. Benedetto, dovrebbono prevalere agli altri trentotto, che ne aveſſero eletto un cattivo.

(a) Hildemar. Paul. Auguſt. a Jenca Ruberde de Saſſo-Angelo.

Altri vogliono, (a) che S. Benedetto, parlando della minore, o picciol parte, faccia il confronto di queſta con il tutto, e non con le altre parti, vogliono, che, per eſempio, quando i voti ſono diviſi, coſicchè tra venti Vocali, radunati per l' elezione dell' Abate, ſe Pietro ha ſei voti, Giovanni ſette, Claudio quattro, ed Antonio tre, debba prevalere l'elezione di Giovanni, perchè egli ha la pluralità dei voti, quantunque ſette, in confronto di venti, ſia un picciol numero.

In oggi, acciocchè un' elezione ſia legittima, dee la perſona eletta avere più della metà dei voti dei Capitolari, imperocchè ſe uno dei nominati ſupera gli altri ſolamente, atteſochè ha avuto più voti degli altri, conſiderati ſeparatamente, ſenza che egli ſolo ne abbia più della metà, in tal caſo l' elezione è nulla. (b) Papa Innocenzio IV. (c) in una ſua Bolla ſpedita al Guglielmini l' anno 1247. num. 15, cita la Regola di San Benedetto, e vuole, che l' elezione dell' Abate ſi faccia di comun conſenſo di tutti i Fratelli, od almeno della maggiore, e più ſana parte dei medeſimi: *Quem Fratres communi conſenſu, vel Fratrum major pars conſilii ſanioris, ſecundum Deum, & B. Benedicti Regulam providerint eligendum.* Queſto Pontefice ha fatto *major pars*, quantunque S. Benedetto dica *minor pars*.

Antonio Perez Benedettino Spagnuolo, Arciveſcovo di Tarragona, e dopo di Avila, (d) Autore di un erudito Commentario ſopra la Regola, confeſſa, che in queſto luogo *Ordinatio*, ed *Electio* ſignificano lo ſteſſo, ma che ciò non oſtante S. Benedetto ha uſato il termine *Ordinatio*, perchè non ha preteſo di parlare di una elezione rigoroſa, che eſigeſſe la pluralità dei voti, ma ſoltanto di una ordinazione, cioè di una creazione di un' Abate, per la quale baſta la minor parte dei voti, purchè queſta ſia la parte più ſana della Comunità. Ma io ſtento a credere, che il noſtro Santo abbia voluto fare queſta diſtinzione, e non dubito punto, che in quei tempi una elezione, fatta a norma di quello, che egli qui preſcrive, non paſſaſſe per una elezione perfettamente canonica. Le Regole ſi ſono mutate, e la Chieſa ſopra queſto particolare, ha derogato alla Regola di S. Benedetto, e però biſogna attenerſi alle di lei deciſioni.

VITÆ MERITO, ET SAPIENTIÆ DOCTRINA ELIGATUR. *Si conſidererà il merito, e la dottrina.* Letteralmente: *Il merito della vita, e la dottrina della ſapienza.* Non baſta aver merito dal canto della naſcita, dei buoni ufizj preſtati, della capacità nel trattare gli affari, fa duopo *il merito della vita, e della buona condotta*, per l' elezione di un Superiore; la ſapienza del Secolo, la dottrina, e l' erudizione faſtoſa, e profana ſono certamente una molto ſcarſa raccomandazione; biſogna che ſia adorno *della dottrina della ſapienza*, della ſcienza dei Santi, della dottrina della ſalute, della cognizione, e della pratica delle verità Criſtiane, e degli eſercizj della Religione; biſogna che un' Abate, per quanto è poſſibile, ſia ſapiente, e dabbene, l'una di queſte virtù, ſenza l'altra, reſta ſoggetta a gravi inconvenienti.

ETIAM SI SIT ULTIMUS IN CONGREGATIONE. *Quantunque ſi trattaſſe di quello, che aveſſe l'ultimo poſto in Monaſtero.* Queſto paſſo ſi dee intendere con molta

---

(a) Caramuel. Comment. in Regul. S. Bened. num. 1479. (b) Honor. III. Cap. *De Eccleſia, extra, De electione, & electi poteſtate.* (c) Innoc. IV. Bullar. Rom. Tom. 2. p. 85. (d) Perez in hoc cap. Regulæ.

molta precauzione, egli è quaſi impoſſibile, che chi non ha mai imparato ad ubbidire, poſſa comandare a dovere. Ora l' ultimo della Comunità, generalmente parlando, non può aver nè quella ſperienza, nè quella autorità, che ſi richiede, per comandare con profitto: *Uſus vetus converſationis eſt, ut præeſſe non audeat, qui ſubeſſe non didicit*, dice San Gregorio Magno. (a) Ma ciò non oſtante allora poteva ſuccedere, che ſiccome ſi ricevevano nei Moniſtari anche Monaci già conſumati, che avevano già viſſuto molto tempo in altre Comunità, e che venivano a fare voto di ſtabilità nelle Caſe di S. Benedetto, come abbiamo già oſſervato nel Capitolo LXI. poteva, diſſi, ſuccedere, che gli ultimi della Comunità foſſero Monaci di ſingolare virtù, e di merito ſuperiore agli altri, ed in tal caſo ſi poteva, ſenza pericolo alcuno, eleggerli per Abati, ma fuori di tali caſi, ſi ſarebbe certamente riſchiato di molto, eleggendo un Novizio, contro il precetto di S. Paolo, (b) contro quello degli antichi Autori delle Regole Monaſtiche, (c) contro la diſpoſizione dei Papi, (d) e dei Concilj.

Dopo, che la Chieſa ha conferito all' Ordine Monaſtico gli onori, e le prerogative del Chericato, i Concilj anno comandato, che non ſi doveſſero eleggere in Abati ſe non i Sacerdoti, o che per lo meno quelli, che foſſero ſtati promoſſi a coteſta dignità, doveſſero farſi ordinare Sacerdoti. Il Concilio Romano celebrato l' anno 826. (e) lo dice in queſti termini: *Ut Abbates Sacerdotalem honorem ſint adepti*. Quello di Poitiers (f) gli obbliga ſotto pena di eſſere privati della loro Prelatura: *Ut Abbates, qui Presbyteri non ſunt, Presbyteri fiant, aut Prelationes amittant*. Si poſſono vedere i Concilj di Bourges dell' anno 1246. c. 21., di Narbona del 1218. c. 18., di Breda dell' anno 1271. can. 20. I Papi Eugenio II., e Leone IV. (g) ne aſſegnano una delle principali ragioni, la quale ſi è: acciocchè abbiano una baſtevole autorità per reprimere i Monaci inquieti, ed acciocchè poſſano correggere, e caſtigare i di loro mancamenti: *Abbates Sacerdotalem ſint honorem adepti, ut peccantium ſibi ſubjectorum Fratrum valeant omnino refrænare, & imputare commiſſa*. Il Concilio di Toloſa (h) proibiſce di ordinare Sacerdote un Veſcovo, ovvero un' Abate, che non ſia arrivato all' età di trent' anni; onde ne ſiegue, che nè l' uno, nè l' altro, regolarmente parlando, non potevano eſſere eletti prima di tale età. Il Concilio Rotomagenſe (i) non vuole, che ſi elegga Abate, chi non ha per anco nel decorſo di molti anni acquiſtato la cognizione pratica della vita Monaſtica: *Nullus ordinetur Abbas, qui prius diuturna converſatione Monaſticæ vitæ diſciplinam edoctus non fuerit*. In fatti ſarebbe una coſa ridicoloſa il dare il nome di Padre, di Paſtore, di Maeſtro, di Abate ad un Neofito, privo di eſperienza, e di virtù.

Il Concilio di Trento, ha rinnovato gli antichi Canoni, che ordinavano, che gli Abati doveſſero eſſere Sacerdoti, e per conſeguenza almeno di venticinque anni di età, e che le Abbadeſſe, e Prioreſſe (k) aveſſero

otto

(a) Gregor. l. lib. Dialogor. c. 1. (b) Timoth. III. 6. (c) Caſſian. lib. 2. c. 3. Regula S. Fruct. cap. 3. (d) Gregor. Papa l. 3. Regiſtr. cap. 2. Zoſim. Papa ad Heſychium c. 1. Celeſtin. ad Epiſcop. Galliæ cap. 3. (e) Tom. 8. Concil. pag. 110. E. (f) Concil. Pictavienſ. c. 7. Tom. X. p. 368. (g) In Synod. Rom. c. 27. (h) Concil. Toloſ. c. 2. (i) Concil. Rhotomag. c. 1. Tom. X. pag. 520. (k) Concil. Trident. Seſſ. 25. de Reformat. Regular. c. 7.

Google

otto anni di Profeſſione, e quaranta di età. Si leggono nella antichità, molti eſempj di Abati, e di Abbadeſſe giovani, che anno governato i loro Moniſteri con molta edificazione, e che ſono anche al preſente altrettanti modelli di pietà, e di prudenza. Tali furono fra gli altri Ingelardo Monaco di Corbeja, il quale fu eletto Abate di Centole, o ſia di S. Ricario, circa la metà del decimo Secolo, mentre che tuttavia frequentava le ſcuole, ed era ſolamente Suddiacono. Santa Wiſetroda fu nominata Abbadeſſa di Nivelle, ed Auſtruda Abbadeſſa del Moniſtero di S. Giovanni di Laon, in età di venti anni. Dopo la morte di S. Gertruda di Hamay, fu eletta per Abbadeſſa Euſebia, che non avea ſe non dodici anni, ma queſto però non diſtrugge la Regola generale, la quale vuole, che i Superiori ſiano adorni di una virtù, e di una ſperienza conſumate, acciocchè poſſano aſſumere la condotta delle anime, ſecondo la Legge del Signore, che appunto è l'arte delle arti, e l'opera della più ſublime virtù.

VITIA IPSA IN NOTITIA EPISCOPI . . . . . VEL ABBATIBUS, AUT VICINIS CHRISTIANIS CLARUERINT. *Se i vizj dell'Abate eletto, arrivano alla notizia del Veſcovo Dioceſano, degli Abati, o dei Criſtiani delle vicinanze.* Abbiamo già oſſervato, che da principio i Moniſteri erano tutti ſotto la giuriſdizione immediata dei Veſcovi, e queſto paſſo lo prova irrefragabilmente. Suſſeguentemente i Papi, gl'Imperatori, i Re, i Veſcovi medeſimi loro concedettero varj Privilegj di eſenzioni, i quali però non furono ſecondo il guſto di tutti, avvegnachè molti graviſſimi perſonaggi gli anco approvati, e ſtimati neceſſarj, ed altri gli anno condannati, come abuſivi.

Il Concilio di Trento, (a) atteſe le vive rimoſtranze, fattegli ſopra queſto particolare, ſottomiſe ai Veſcovi tutti i Moniſteri, anche quelli, che aveano certi titoli particolari di eſenzione, e che dipendevano immediatamente dalla Santa Sede, quando però non foſſero ſubordinati ai Capitoli Generali, e non aveſſero i loro Viſitatori Regolari, ed Ordinarj. In quanto poi agli altri è ſtato preſcritto, che dentro il termine di tre anni, da cominciarſi dopo il fine del Concilio, doveſſero unirſi in Corpo di Congregazione, giuſta la forma della Coſtituzione di Papa Innocenzo III., la quale comincia: *In ſingulis*, ed in conſeguenza di queſto Decreto, eſſendoſi la maggior parte dei Moniſteri uniti in Congregazione, al preſente riconoſcono immediatamente la Santa Sede, e queſta è la diſpoſizione del diritto comune di oggidì, e però ſe naſceſſe qualche difficoltà ſopra la validità dell'elezione di qualche Abate di qualche Moniſtero, dipendente da Congregazione, ſi aſpetterebbe al Papa darne il giudizio.

Gli Abati, ed i Criſtiani delle vicinanze; non ſolamente potevano, come è lecito a tutti in occaſione di ſcandali pubblici, paſſare le loro rimoſtranze, ma ancora potevano unirſi col Veſcovo, e ſervirſi anche della forza per impedire, che non prevaleſſero le brighe degli Uomini cattivi, ed acciocchè non ſuſſiſteſſe l'elezione di un ſoggetto perverſo. Il Veſcovo era obbligato ad adoprarſi *ſubvertendo pravos ſua auctoritate*; gli Abati col dare ai Monaci buoni conſigli: *Abbates, Fratres dirigendo, conſilij ſanitate*, ed i Criſtiani del vicinato, ajutando a mettere in eſecuzione i comandamenti del Veſcovo: *Vicini Chriſtiani, manuali, ſi neceſſe ſit, adju-*

vanda

(a) Concil. Trid. Seſſ. 25. c. 8. de Regularib.

vando executione, (a) dice Bernardo di Monte Caſſino. La Regola di un antico Padre, per i Monaci, (b) permette ai Fratelli, di ritirarſi, e di abbandonare il Monaſtero, ogni qualvolta il loro Abate, dandoſi alle ſregolatezze, non foſſero in poſitura di poterlo contenere in dovere.

ORDINATUS AUTEM ABBAS COGITET, QUALE ONUS SUSCEPIT. *L' Abate eletto, penſerà al peſo della carica, che gli è ſtata addoſſata.* Queſto termine *ordinatus* in queſto luogo ſignifica non ſolo un' Abate eletto, ma anche confermato, approvato, e benedetto dall' Ordinario; imperocchè ſenza tutte queſte coſe egli non poteva eſercitare la ſua autorità ſopra il ſuo gregge. Egli dovea ricevere la miſſione, e la benedizione del ſuo Superiore, per poter prendere legittimamente il governo del ſuo Monaſtero. S. Benedetto quivi non parla nè di coteſta confermazione, nè di coteſta benedizione, che il Veſcovo dava all' Abate eletto, ma egli è certo, eſſere queſte cerimonie antichiſſime, e che ſi uſavano ſino al di lui tempo. (c) L' antico Ordine Romano; la Legge 46. del Codice, la Novella 123. di Giuſtiniano cap. 43., il lib. 4. delle Baſiliche; S. Gregorio Magno, (d) il Concilio VII., Canone 14. tutti parlano della benedizione, che ſi dava agli Abati, quando ſi mettevano in poſſeſſo del loro impiego. Agneſe, Abbadeſſa di Santa Croce di Poitiers, fu benedetta da S. Germano Veſcovo di Parigi. (e) S. Maſſimino, Abate di Moiſſac, fu benedetto da Euſebio Veſcovo di Orleans. S. Mario, Abate di Bodane, fu benedetto dal ſuo Veſcovo Dioceſano; Valerio, Abate di Tours, da San Fruttuoſo Veſcovo di Braga. S. Benedetto Biſcopo fece benedire l' Abate ſucceſſore del ſuo Monaſtero; e ſi ne leggono cent' altri eſempj antichiſſimi. (f)

La Regola del Maeſtro, (g) ſcritta poco dopo quella di S. Benedetto, e dalla medeſima copiata in molti luoghi, deſcrive minutamente il modo, con cui ſi ordinavano, ſi iſtituivano, e ſi benedivano gli Abati. L' elezione ſi faceva dall'Abate predeceſſore, il quale, quando ſi trovava vicino alla morte, dichiarava in preſenza della ſua Comunità, chi foſſe quello, che egli deſtinava per ſuo Succeſſore; ed in appreſſo, ſenza tampoco aſpettare, che l' Abate ammalato moriſſe, ſi faceva venire il Veſcovo, il quale celebrava la Meſſa, e ſe l' Abate predeceſſore era morto, ſcriveva il nome dell' Abate nuovo nei Diptici, o ſia nel Catalogo dei vivi in luogo dell' Abate morto, il nome di queſto lo traſportava nei Diptici dei morti. Se poi l' Abate ammalato era ancor vivo, ſi laſciava il di lui nome a ſuo luogo, ed appreſſo a queſto ſi ſcriveva il nome dell' Abate già nominato.

Dopo la Meſſa, l' Abate nuovo riceveva la pace dal Veſcovo, e ſi uſciva dall' Oratorio (ſenza dubbio per andare in Capitolo), dove il Veſcovo dava in mano dell' Abate eletto le Regole, le chiavi della Cellereria, e dei luoghi, dove ſtavano riposte le provviſioni, e l' inventario delle maſſarizie, dei libri, degli arneſi, e delle carte del Monaſtero. Quando gli dava la Regola, il Veſcovo gliene raccomandava l' oſſervanza. Dopo di

---

(a) Bernard. Caſſin. hic. (b) Reg. Cujuſd. ad Monach. c. 10. (c) Vide Menard. in Concord. Reg. c. 4. §. 4. p. 146. & ſequent. (d) Gregor. Mag. l. 9. Epiſt. 41. & lib. 6. Epiſt. 11. & lib. 8. Epiſt. 43. (e) Epiſt. S. Radegund. apud Gregor. Turon. lib. 9. Hiſtor. c. 42. (f) Vide Martene hic. Mabillon. in Vitam S. Egilis Abbatis Fuldenſ. n. 15. Sæculo 4. Bened. parte 1. (g) Reg. Magiſt. cap. 93. 94.

Google

di bel nuovo lo introduceva nell' Oratorio, e gli diceva, che ſi ſedeſſe nel ſuo luogo inſieme colla Comunità, la quale d' allora in avanti s' intendeva a lui ſoggetta, gli dava il ſuo mantello, ed il nuovo Abate ricevendolo, baciava la mano del Prelato. In appreſſo l' Abate prendeva poſſeſſo del luogo, che ad eſſo ſi conveniva nell' Oratorio, e dopo che il Veſcovo avea recitate ſopra di lui alcune Orazioni, l' Abate andava a mettere la Regola ſopra l' Altare, ed incontinante ripigliandola, intonava inſieme con tutta la Comunità il Verſetto: *Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis*. Dopo il *Gloria* ſi proſtrava ſu'l pavimento inſieme con tutti i Monaci, e ſupplicava il Veſcovo a fare orazione per lui. Dopo l' orazione l' Abate baciava le ginocchia del Veſcovo, e gli dava il bacio di pace, ed in ſeguito lo dava ai ſuoi Ufiziali, ai Decani, ed a tutta la Comunità, poi reſtituiva le chiavi al Cellerario. Uſcito che fuſſe il Prelato il nuovo Abate ſedeva nel ſuo luogo, faceva orazione, e tutti i Decani, ed i Monaci, gli uni dopo gli altri andavano a baciarli le ginocchia, eccettuato il Priore, il quale ſe ne ſtava proſtrato, ed a cui l' Abate andava ad abbracciare le ginocchia, ed a dargli il bacio di pace, dopo la qual funzione il Priore ſi raccomandava alle orazioni dei Fratelli.

Se l' Abate predeceſſore ricuperava la ſalute, godeva come prima gli onori, e le prerogative anneſſe alla ſua dignità, ed il nuovo avea ſolamente il luogo dopo di lui. Se l' Abate di freſco nominato, ad iſtituto non adempiva al ſuo dovere, o cadeva in qualche negligenza, o colpa notabile, il vecchio ne paſſava le ſue rimoſtranze al Veſcovo, il quale ſcancellava il di lui nome dai Dittici, e lo rimetteva in quel poſto, che occupava antecedentemente alla ſua elezione. Se poi l' Abate del Moniſtero fuſſe morto ſenza dichiarare il ſuo Succeſſore, in tal caſo il Veſcovo Dioceſano, dopo avere per lo ſpazio di trenta giorni maturamente conſiderati gli andamenti, ed il merito dei Monaci, che componevano la Comunità, eleggeva quello, che gli pareva più a propoſito pel governo, e conducendolo per mano, lo coſtituiva Abate nel modo, che abbiamo detto.

Eccoci dunque un minuto ragguaglio delle cerimonie, per quanto lo ſappia, le più antiche, che ſi uſavano nel benedire, e confermare gli Abati; e queſto può ſervire di ſupplemento a ciò, che quivi manca nella Regola di S. Benedetto, il quale di queſte coſe non ne parla. In quanto poi alla cerimonia dei tempi più moderni ſi può vedere il modo di conſagrare, o di benedire gli Abati, e le Abbadeſſe, deſcritto nell' Ordine Romano, nel Pontificale, parimente Romano, e nel Padre Martene: *De antiq. Monachor. Ritib. l. 5. c. 1. p. 659. &c.*

SIBI OPORTERE PRODESSE MAGIS, QUAM PRÆESSE: *Che dee maggiormente procurare di giovare, che di comandare ai ſuoi Fratelli*. La ſuperiorità è una vera carica, ed anche peſantiſſima, e chi cerca ſolamente di approfittarſi degli avvantaggi della Superiorità, e non ad adempierne le incumbenze, non è degno del nome di Superiore. Vedi S. Bernardo lib. 3. della Conſiderazione Cap. 1.

OPORTET EUM ESSE DOCTUM LEGE DIVINA. *Dee egli eſſere iſtruito nella Legge Divina*. S. Benedetto avea già notata la ſteſſa qualità poco prima: *Vitæ merito, & ſapientiæ doctrina eligatur*. Ma non s' inculca mai troppo il biſogno, che anno i Superiori, della ſapienza de' Santi, di una profonda cognizione della Legge di Dio, e delle obbligazioni della loro profeſſione.

UT SCIAT, UNDE PROFERAT NOVA, ET VETERA. *Acciocchè ſappia, donde debba trarne le maſſime antiche, e nuove.* Egli qui allude a quel paſſo del Cantico de' Cantici: *Nova, & vetera, dilecte mi, ſervavi tibi*; ed a quell' altro dell'Evangelio: *Il Dottore della Legge è ſimile al Padre di Famiglia, che mette fuori dal ſuo teſoro coſe nuove, e vecchie*, che in ſua caſa conſerva magazini di vino, di olio, di grano, vecchio, e nuovo. Con queſte parole vuole ſignificare, che un'Abate dee eſſere verſatiſſimo nella Sacra Scrittura tanto del Vecchio, quanto nel Nuovo Teſtamento, e che dee eſſere in iſtato, di poter ſomminiſtrare ai ſuoi Diſcepoli iſtruzioni, cavare dall'uno, e dall'altro, come anche cavate dalle Leggi antiche, e moderne, e dalle Iſtorie ec. Biſogna, che egli ſappia conciliare i tempi, e la pratica delle Oſſervanze antiche colle moderne, e modificarle con prudenza, e diſcretezza.

SUPEREXALTET MISERICORDIAM JUDICIO. *Si dee dimoſtrare più toſto affettuoſo, che rigoroſo*, Letteralmente. *Eſalti più la miſericordia, che la giuſtizia*. Nel caſtigare i delinquenti, dee il Superiore imitare la condotta di Dio, il quale verſo gli Uomini uſa più toſto la miſericordia, che il rigore, il quale ſeconda più la ſua bontà, che la ſua giuſtizia. S. Odilone, Abate di Cluni, ſoleva dire, che ſe aveſſe dovuto eſſere dannato, avrebbe più toſto voluto eſſerlo, per eſſere ſtato troppo corteſe, che per eſſere ſtato troppo rigoroſo.

ODERIT VITIA, DILIGAT FRATRES. *Abbia in odio i vizj, ed ami i Fratelli*. Detto ammirabile, che dovrebbe eſſere ſcolpito in cuore di tutti i Prelati. Se la prenda contro i vizj, ma non contro le perſone, non metta mano alla ſeverità contro de' ſuoi Fratelli, ſe non per correggerne i loro errori. *Sic culpam tuam inſequor, ut te diligam; ſic perſonam diligo, ut culpæ vitium non amplectar*, diceva S. Gregorio Magno, (a) parlando a Venanzio Cancelliere d'Italia.

NE QUID NIMIS. *Non ecceda*; non ſia nè troppo connivente, nè troppo rigido, la virtù ſta nel mezzo: *Virtus eſt medium vitiorum, utrimque reductum*. Principalmente quando corregge, non ſi laſci traſportare all'ecceſſo: *ne quid nimis*, acciocchè volendo radere troppo la ruggine del vaſo non lo rompa. Un vaſo rotto non ſi può più raggiuſtare, ma col tempo, e colla pazienza ſi può pulire meglio un vaſo, non ben pulito alla prima volta.

SUAM FRAGILITATEM SEMPER SUSPECTUS SIT. *Non perda mai di mira la ſua propria fragilità*; non ſe ne fidi mai, abbia ſempre ſoſpetto della propria debolezza; tema ſempre di eccedere, e continuamente invigili ſopra gli affetti del ſuo cuore, per timore, che mentre ſi crede di odiare ſolamente il vizio, forſe non paſſi ad odiare anche la perſona. Conſideri, che forſe egli ſteſſo è reo di quei difetti, che caſtiga negli altri; oppure, che ſe non lo è al preſente, lo ſarà ſtato altre volte; e che ſe nè lo è, nè tampoco lo è ſtato, lo dee unicamente attribuire ad un effetto della miſericordia di Dio, (b) e che forſe innanzi agli occhi di Dio è peggiore quello, che riprende, a motivo del proprio ſecreto orgoglio, e della propria ingratitudine, di quello, che non lo ſono quelli ſteſſi, che a lui ſembrano più colpevoli (a).

(a) Gregor. Magn. l. 2. Epiſt. 55. (b) Auguſt. Serm. 92.

STUDEAT PLUS AMARI, QUAM TIMERI. *Cerchi più toſto di farſi amare, che di farſi temere.* Il timore non ſerve quaſi ad altro, che a trattenere la mano, ma non muta punto il cuore, e pure la ſola mutazione del cuore è quella, che è valevole ad operare una ſoda converſione, la quale appunto è l'unico oggetto della correzione. Quando dunque correggete qualcuno, dice S. Bernardo, (b) conſiderate, che voi ſiete la Madre, e non il Padrone de' voſtri Monaci, ſe qualche volta ſia d'uopo mettere mano al rigore, ſia queſto un rigore da Padre, e non da Tiranno, portatevi da Padre nel correggere, e da Madre nel conſolare. *Diſcite ſubditorum Matres vos eſſe, non Dominos. ſtudete magis amari, quam metui. Et ſi interdum ſeveritate opus eſt, paterna ſit, non tyrannica. Matres fovendo, Patres vos corrigendo exhibeatis.*

TURBULENTUS. *Torbido* è contrario a pacifico, dolce, tranquillo, pacato, moderato.

ANXIUS. *Inquieto*, agitato, turbato; tutte qualità oppoſte alla ſerenità, ed alla pace dell'animo.

NIMIUS. *Eccesſivo* tanto nelle coſe buone, come nelle cattive. La liberalità eccesſiva degenera in prodigalità, l'eccesſiva ſeverità diventa crudeltà, la ſoverchia dolcezza degenera in mollezza.

OBSTINATUS. *Oſtinato*, cocciuto, tenace della propria opinione, non volendo conſiglio da veruno, e diſpregiando gli altrui ſuggerimenti.

ZELOTYPUS, ET NIMIS SUSPICIOSUS. *Geloſo, e troppo ſoſpettoſo.* Un geloſo ſi prende pena perchè non è amato, o perchè è amato inſieme con qualche altro rivale, o perchè gli pare di non eſſere amato abbaſtanza, o perchè gli pare di eſſere amato meno del ſuo rivale. Un Superiore può cadere in queſta debolezza, immaginandoſi, che i ſuoi Monaci gli ſiano poco ben affetti, o che ſieno più portati per altri ſoggetti Foreſtieri, o ſubalterni. Alcuni credono, che in queſto luogo *zelotypus*, e *ſuſpicioſus* ſignifichino lo ſteſſo.

SUSPICIOSUS. *Soſpettoſo*. Un ſoſpettoſo crede, che ſi parli di lui, quand'anche tampoco non vi ſi penſa; che dietro le ſpalle gli ſi dica, o gli ſi faccia ciò, che tampoco neſſuno ſe lo ſogna; crede, che ſi procuri d'inquietarlo, e di mortificarlo, quando appunto ſi penſa a tutt'altro, e finalmente s'idea, che ſecretamente ſi commettino de' mancamenti, e delle traſgreſſioni, per cui egli è inquieto ec.

SIVE SECUNDUM DEUM, SIVE SECUNDUM SÆCULUM SINT. *O ſiano ſecondo Dio, o ſecondo il Mondo.* O ſia, che i di lui ordini riguardino Dio, ed il di lui ſervizio; come per eſempio, lo ſtudio, l'orazione, la meditazione; o ſia che riguardino il ſecolo, e l'intereſſe temporale del Monaſtero, come per eſempio, il lavoro, la mietitura, la cultura della Campagna ec. L'Abate in tutte queſte coſe dee eſſere molto prudente, e circoſpetto: *Sit providus, & conſideratus*; o come egli dice un poco dopo: *Opera diſcernat, atque temperet.*

HÆC ALIAQUE TESTIMONIA DISCRETIONIS, MATRIS VIRTUTUM, SUMENS. *Prendendo queſti, ed altri ſimili eſempj di diſcretezza, che è la madre delle virtù.* La diſcretezza ſi chiama la madre delle virtù, perchè in fatti el-

---

(a) Gregor. Magn. l. 3. Moral. c. 8 (b) S. Bernard in Cant. Serm. 23.

la ſe genera, e la mantiene, e loro ſerve di guida, e di regola. Uno zelo ſenza diſcretezza è un vizio, una pietà ſenza diſcretezza non ſerve ſe non che d' inciampo. Anche le più grandi, e le più lodevoli impreſe, ogni qual volta non ſiano regolate dalla prudenza, dalla moderazione, e dalla diſcretezza, non avranno mai buon' eſito innanzi agli occhj del Signore, il quale giudica le noſtre azioni, non già dal ſucceſſo, e dallo ſplendore eſterno, ma da quello ſpirito, che le produce, e che le anima. S. Gregorio Magno con ragione loda la Regola di S. Benedetto come piena di diſcretezza. *diſcretione præcipuam*. Ed in fatti queſta virtù è come l' anima della medeſima Regola, queſta ſpicca, e ſi fa conoſcere in tutti i regolamenti, ed in tutte le diſpoſizioni del noſtro Santo Padre. La Regola non contiene coſa, che ſia ſuperiore alla portata dei deboli, nè tampoco minore dello zelo dei più forti, ſolo, che il Superiore ſappia ben imbeverſene dello ſpirito, ed accomodarſi, come dee, al temperamento degli uni, e degli altri: *Ut & fortes ſint quæ cupiant, & infirmi non refugiant.*

PRÆCIPUE UT PRÆSENTEM REGULAM IN OMNIBUS CONSERVET. *Sopra tutto l' Abate abbia cura di oſſervare in tutte le coſe la preſente Regola.* Che non s' immagini non eſſere ella fatta per lui, ma ſol tanto per i ſuoi inferiori. Quanto maggiore è l' autorità, che egli ha, tanto maggiore è anche l' obbligazione, che tiene di conformarviſi, poichè dalla Regola egli ne trae tutta la ſua poteſtà. In fatti con qual animo potrebbe mai egli comandare agli altri ciò, che egli medeſimo non oſſerva? o come potrebbe mai ardire, di eſigere dagli altri l' ubbidienza, a norma di quella Regola, che egli punto non pratica? Egli dee eſſere l' eſempio del ſuo Gregge, e ſiccome egli è il primo nelle coſe di onore, così dee eſſere il primo nella pratica di ciò, che agli altri inſegna.

CAPITOLO LXV.

DE PRÆPOSITO MONASTERIJ.

SÆpius quidem (1) *contingit, ut per Ordinationem Præpoſiti ſcandala gravia in Monaſteriis oriantur; dum ſint aliqui maligno ſpiritu ſuperbiæ inflati, & æſtimantes ſe ſecundos Abbates eſſe, aſſumentes ſibi tyrannidem, ſcandala nutriunt, & diſſenſiones in Congregatione faciunt; & maxime in illis locis* ubi

DEL PRIORE DEL MONISTERO

ACCADE molte volte, che l' iſtituzione dei Priori cagioni gravi ſcandali nei Moniſteri, eſſendovene alcuni, a quali laſciandoſi traſportare da un certo ſpirito di ſuperbia, credendoſi di eſſere ſecondi Abati, ed arrogandoſi un' autorità, che loro non ſi compete, fomentano varj ſcandali, ed eccitano va-

---

(1) Oxon. & Flor. *contigit.*

ubi ab eodem Sacerdote, vel ab eisdem Abbatibus, qui Abbatem ordinant, ab ipsis etiam & Præpositus ordinatur.

Quod, quàm sit absurdum, facile advertitur, quia ab ipso initio Ordinationis materia ei datur superbiendi, dum ei suggeritur a cogitationibus suis, exutum eum esse a potestate Abbatis sui, (1) *quia ab ipsis est ordinatus, a quibus & Abbas. Hinc suscitantur invidiæ, rixæ, detractiones, æmulationes, dissensiones, exordinationes.* (2) *Et dum contrarii sibi* (3) *invicem Abbas, Præpositusque sentiunt, & ipsorum necesse est sub* (4) *hac dissensione animas periclitari. & ii, qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt in perditionem. Cujus periculi malum illos respicit in capite, qui* (5) *talibus in ordinatione se fecerunt* (6) *auctores.*

Ideoque nos (7) *prævidemus expedire, propter pacis, charitatisque custodiam, in Abbatis pendere arbitrio ordinationem Monasterii sui. Et si potest fieri per Decanos ordinetur, ut antea disposuimus, omnis utilitas Monasterii, prout Abbas disposuerit; ut dum pluribus committitur, unus non superbiat.*

Quod si aut locus expetit, aut Congregatio petierit rationabiliter, cum humi-

varie dissensioni nelle Comunità, e principalmente in quelle, nelle quali il Priore viene nominato da quello stesso Vescovo, e da quelli stessi Abati, ai quali s'aspetta anche l'istituzione dell'Abate.

La qual cosa facilmente si vede quanto sia irragionevole, avvenga che in questo modo si somministra al Priore, fin dal bel principio della di lui Ordinazione, occasione d'insuperbirsi, e di credersi indipendente dal proprio Abate, per essere egli stato ordinato da quegli stessi, che ordinano anche l'Abate. Quindi poi nascono le invidie, le risse, le detrazioni, le gelosie, le dissensioni, ad ogni sorta di confusione, e di disordini; perchè essendo l'Abate, ed il Priore di sentimenti contrarj, è impossibile, che in mezzo a cotal divisione le loro anime non restino esposte agli estremi pericoli, e che i loro inferiori facendosi fazionarj, e adulando le passioni degli uni, o degli altri, non cadano nella rovina comune. Ora questo male risguarda principalmente quelli, che sono gli autori di tali disordini.

Quindi noi crediamo, che per conservare la carità, e la pace sia espediente, che il governo, e l'amministrazione del Monastero sia totalmente in mano dell'Abate, e che se è possibile, come abbiamo già detto, per mezzo dei Decani a norma degli ordini dell'Abate, si provveda a tutti i bisogni, ed a tutte le cose della Comunità; acciocchè essendo l'amministrazione distribuita fra molti, nessuno particolare abbia occasione d'insuperbirsi.

Che se poi o il luogo lo esigesse, o la Comunità per giusti motivi,

---

(1) Cassin. Flor. Concor. *quia ab ipsis ei & ille ordinatus*. (2) Cassin. Hild. Conchins. *at dum*. (3) Al. *deest invicem*. (4) Conc. Flor. *hanc dissensionem*. (5) Cassin. *talibus inordinationibus*. (6) Al. *essent*. (7) Al. *prævidemus*. Al. *vidimus*. Al. *videmus*.

militate, & Abbas judicaverit expedire, quemcunque elegerit Abbas, cum consilio Fratrum timentium Deum, ordinet ipse sibi Præpositum.

Qui tamen Præpositus, illa agat cum reverentia, quæ ab Abbate suo ei injuncta fuerint, nihil contra Abbatis voluntatem, aut ordinationem faciens; quia quantum prælatus est cæteris, (1) ita eum oportet (2) sollicitius observare præcepta Regulæ.

Qui Præpositus si repertus fuerit vitiosus, aut elatione deceptus (3) superbire, aut contemptor Sanctæ Regulæ fuerit comprobatus, admoneatur verbis usque quater, si non emendaverit, adhibeatur ei correctio disciplinæ regularis. Quod si neque sic correxerit, tunc dejiciatur de ordine Præposituræ, & alius, qui dignus est, in loco ejus subrogetur. Quod si & postea in Congregatione quietus, & obediens non fuerit, etiam de Monasterio (4) expellatur. Cogitet tamen Abbas se de omnibus judiciis suis Deo (5) reddere rationem, ne forte invidiæ, aut zeli flamma urat animum.

vi, e con umiltà lo dimandasse, e l'Abate lo stimasse ben fatto, in tal caso egli medesimo costituirà Priore quello, che gli piacerà, consigliandosi però prima con i Fratelli più timorati di Dio.

Il Priore poi eseguirà rispettosamente tutte le cose, che gli saranno ingiunte dal suo Abate, e non farà cosa alcuna contro la di lui volontà, nè contro i di lui ordini, imperocchè quanto più egli è superiore agli altri, tanto più dee essere esatto nell'osservanza della Regola.

E però se caderà in qualche disordine, o se si insuperbirà, ovvero se sarà convinto di non curarsi dell'osservanza della Santa Regola, sarà ripreso fino alla quarta volta, e non emendandosi, si procederà contro di lui con i castighi della disciplina Regolare, e se tuttavia persisterà nella sua ostinazione, si passerà a deporlo, e costituirne in di lui vece un'altro, che ne sia degno. Ma se dopo tutto questo continuasse ad essere nella Comunità inquieto, e disubbidiente, si scaccierà anche dal Monistero. L'Abate però si ricordi sempre di dover render conto a Dio di tutti i suoi giudizj, e di tutte le sue disposizioni, acciocchè qualche falso zelo d'invidia, o di altro non gli arda l'anima.

CAPI-

---

(1) Cassin. *in tantum*. Hild. *tantum*. (2) Oxon. Hild. Gord. *sollicite*. (3) Al. *superbiens*. (4) Oxon. Cassin. *pellatur*. (5) Oxon. *reddituram*.

CAPITOLO LXV.

DEL PRIORE DEL MONISTERO.

COMMENTARIO.

SÆPIUS CONTINGIT, UT PER ORDINATIONEM PRÆPOSITI SCANDALA GRAVIA IN MONASTERIO ORIANTUR. *Molte volte accade, che l'istituzione del Priore cagioni gravi scandali nel Monistero.* Il termine *Præpositus* oggigiorno nell'Ordine di San Benedetto non è quasi più in uso, se non per significare il Priore di qualche Priorato di campagna, che in alcuni luoghi si chiama Proposto. Vi sono parimente in certe Abbazie alcuni Ufizj claustrali, detti Prepositure i *Præposituræ*, e quelli, che li possedono, si chiamano *Monaci Propositi*, *Præpositi Monachi*. Ma quello, che qui S. Benedetto chiama *Præpositus*, corrisponde al nostro *Priore Claustrale*, o *Superiore*, che è la seconda persona del Monistero, e subordinato al solo Abate. Egli è quello, sopra cui si riposa l'Abate, e che in di lui assenza governa il Monistero; egli è quello, che è incaricato della direzione interiore del Chiostro, quando l'Abate è occupato in altre cose; in una parola egli è l'occhio, la mano, l'orecchio del Superiore, ed è fatto per far osservare la Regola, ed i comandamenti dell'Abate: *Præpositus*, dice il Concilio di Aquisgrana, (a) *intra, vel extra Monasterium, majorem reliquis Abbati subjectis habeat potestatem*. In assenza dell'Abate egli ha il primo luogo in Coro, in Capitolo, in Refettorio, presiede, benedice, e castiga.

Giusta le Costituzioni di Monte Cassino, quando l'Abate ritorna dal Capitolo Generale, depone, o poi ferma il suo Superiore, o sia Priore Claustrale; sempre però col consiglio dei Decani: *Nam Præsuli juxta tenorem Regulæ Præpositus, cæterique Officiales instituantur, & inde rursus amoveantur, cum consilio tamen Seniorum suorum*. I Padri di S. Vitone da principio (come si vede dalla Regola, e dalle Costituzioni stampate a Verdon l'anno 1620. appresso il Wapy) osservavano questi stessi Regolamenti, e solamente nel Capitolo Generale, celebrato a S. Nicolò l'anno 1631., cominciarono a nominare i *Sotto-Priori*, o sia *Primi Decani*, come appunto li abbiamo in questo Capitolo: *Subpriores*, *seu Primi Decani Monasteriorum*; e questo si è poi sempre continuato susseguentemente. Nelle edizioni della Regola, e delle Costituzioni stampate a Toul negli anni 1625. 1640., e 1674. si è levato dalle Costituzioni il *Præpositus*, ed è stato messo semplicemente: *Nam Prælati, juxta tenorem Regu-*

(a) Concil. Aquisgran. can. 31.

Regulæ Officiales inſtituantur. Nella Congregazione di S. Mauro il Prelato coſtituiſce, e depone il Sotto-Priore independentemente dal Capitolo Generale.

Il Regolamento della Congregazione di San Mauro è perfettamente conforme al Teſto dello ſpirito della Regola, la quale vuole, che il Priore, *Præpoſitus* ſia fatto dall' Abate, e ci fa oſſervare, che ſpeſſe volte ſuccedon nei Monaſteri dei gravi ſcandali, quando il Priore Clauſtrale, o Sotto-Priore è coſtituito da quella ſteſſa autorità, che coſtituiſce anche l' Abate.

Non ſi può dire lo ſteſſo del governo, che ſi oſſerva nelle Congregazione dei Caſſineſi, e di San Vitone, in cui i Priori Clauſtrali ſono fatti dal Capitolo Generale, e ſolamente da queſto, o dal Reggimento, poſſono eſſere depoſti, nè ſerve il dire, che il Capitolo Generale eſſendo, per così dire, il Superiore Generale di tutti i Superiori, e di tutti i Monaſteri, egli ha diritto di ſtabilire i Superiori da per tutto, dove lo ſtima a propoſito, imperocchè può facilmente riſpondere, che in queſto modo s' incorre appunto in quell' inconveniente, che volle ſcanſare S. Benedetto, avvegnachè in queſto modo ſi dà occaſione al Priore Clauſtrale, o ſia il Sotto-Priore, *di perſuaderſi, di non eſſere dipendente dal proprio Abate, per eſſere ſtato ordinato da quelli ſteſſi, che anno ordinato l' Abate*, e che però l' Abate non abbia autorità di deporlo, quand' anche non adempiſſe le proprie obbligazioni. Ma ſi dee credere, che i Padri di queſta Congregazione, i quali anno fatta queſta mutazione abbiano penſato ad iſcanſare altri inconvenienti, forſe anche più pernicioſi di quelli, che avea preſo di mira S. Benedetto.

AB IISDEM SACERDOTE, VEL AB IISDEM ABBATIBUS. *Dallo ſteſſo Veſcovo, e dalli ſteſſi Abati, che anno ordinato anche l' Abate*. L' Abate, come abbiamo oſſervato, era bensì eletto dai Monaci, ma era confermato, e benedetto dal Veſcovo Dioceſano, aſſiſtito dagli Abati vicini. Anche al preſente gli Abati ſi benedicono da un Veſcovo con l' aſſiſtenza di due altri Abati. Giuſta le Coſtituzioni di Monte Caſſino non anno nè governo, nè autorità di comandare nei loro Monaſteri, ſe non a miſura di quanto loro concede il Capitolo Generale. Nella Congregazione di S. Vitone, gli Abati eletti dalla Comunità ſono perpetui, ma però non anno autorità alcuna ſopra i Monaci, nè ſopra la Menſa Conventuale, ſe loro non la dà il Capitolo Generale.

ILLOS RESPICIT IN CAPITE, QUI TALIBUS IN ORDINATIONE SE FECERUNT AUTORES. Altri leggono: (a) *qui talibus ordinationibus*, altri: (b) *qui talis inordinationis ſe fecerunt authores*. *Queſto male ricade principalmente ſopra quelli, che ſono gli autori di tal diſordine con lo ſtabilimento, che anno fatto del Priore, independentemente dall' Abate*. Allora dunque vi era l' abuſo, che comunemente parlando, (c) I Veſcovi iſtituivano non ſolamente gli Abati, ma ancora i Priori Clauſtrali, e queſto abuſo è ſtato corretto da S. Benedetto.

IN ABBATIS PENDEAT ARBITRIO ORDINATIONEM MONASTERII SUI. *Che il regolamento, e l' amminiſtrazione del Moniſtero debba eſſere in mano dell' Abate*. Che egli abbia l' autorità di ſtabilire, e di deporre tutti i ſuoi

Uſ-

(a) Ita Codices Caſſin. (b) Ita Vulgati paſſim. (c) Smaragdus Hildem. Bernardus Caſſinenſ. Bohetius, &c.

Ufiziali, o Superiori ſubalterni. Tale appunto era l'antica pratica dell' Ordine, come ſi vede da innumerabili monumenti, che ci ſono rimaſti. Il Concilio di Aquiſgrana (a) vuole, che per Priore dei Moniſteri ſi debbano nominare ſolamente Monaci, e che il Priore, i Decani, ed il Cellerario non ſi debbano ſpogliare dei loro impieghi, ſe non a motivo di qualche grande utilità, o di neceſſità. (b) e che il Priore quantunque non ſia Sacerdote, debba dare la benedizione al Lettore. (c)

Nell' Ordine di Cluni, (d) quando l'Abate volea coſtituire il Priore, primieramente ſi conſigliava con i Superiori della ſua Comunità, ed in appreſſo pubblicava l'elezione, che egli avea fatto, nella perſona del *tale*, e queſti ſi gettava in ginocchio, e ſi ſcuſava per non ricever cotal carica. Ma gli ſi comandava di ſottometterſi, ed allora egli ſi chinava, ed andava a ſederſi alla deſtra dell' Abate, e ſuſſeguentemente ſi alzavano tutti, ed andavano in proceſſione dal Capitolo alla Chieſa. Arrivati che erano, il Priore nuovo faceva una riverenza all' Altare, ed un' altra verſo il Coro, dicendo tre volte: *Deus in adjutorium meum intende, &c.* ed il Coro lo ripeteva poi altre tre volte. Dopo l'Abate gli dava queſta benedizione: *Clementiſſimo Iddio, noi ſupplichiamo la voſtra Onnipotenza a verſare ſopra queſto voſtro Servo, che noi oggi ſtabiliamo per eſſere impiegato nel ſervizio voſtro, e dei ſuoi Fratelli, lo ſpirito di prudenza, e d'intelligenza, e di diſcretezza, acciocchè in queſta Caſa egli viva in modo a voi accetto, ed ai ſuoi Fratelli avvantaggioſo, e poſſa da voi riportarne l'eterna ricompenſa delle ſue fatiche. Per amore del Noſtro Signore Geſucriſto, ec.* Un' Orazione quaſi ſimile ſi legge anche nel Cerimoniale di Burſfeld parte 2. cap. 2.

Quando l'Abate ſtimava a propoſito di concedergli la dimiſſione dal di lui impiego, e deporlo, radunati che foſſero i Monaci nell' Oratorio, il Priore cominciava a dire queſto Verſetto: *Siate benedetto, o Signore, che mi avete ajutato, e conſolato;* poi l'Abate recitava ſopra di lui un' orazione, con la quale ringraziava il Signore delle grazie, che avea fatte al ſuo Servo, e lo pregava a concedergli il premio delle di lui fatiche, ec. A Cluni oltre il Prior Maggiore, ve ne era un' altro, come di lui Luogotenente, o Vicario, e queſto ſi chiamava Priore Clauſtrale, ed era il primo ſubordinato, in altri luoghi ſi chiamava anche Sotto-Priore. Si poſſono vedere le prerogative, diritti, e gli Uffizj dell' uno, e dell' altro, appreſſo Bernardo di Cluni, ed appreſſo gli altri Scrittori, che anno trattato di queſta materia.

SI FIERI POTEST, PER DECANOS ORDINETUR OMNIS UTILITAS MONASTERII, PROUT ABBAS DISPOSUERIT. *Se ſi può, dai Decani ſi regoleranno tutte le coſe, che riſguardano l'utile, o gl' intereſſi del Moniſtero, in conformità però di quanto ordinerà l'Abate.* In queſto luogo *utilitas Monaſterij*, ſecondo la maggior parte dei Commentatori, ſignifica il buon' ordine del Moniſtero, tanto nello Spirituale, quanto nel temporale; ma perchè mai in queſto luogo non darle il ſuo ſignificato letterale? Certo che propriamente parlando *utilitas Monaſterij*, ſignifica gl' intereſſi, ed i negozj del Moniſtero.

La Regola quivi dà all'Abate un' autorità illimitata. *Providemus in Abbatis pendere arbitrio ordinationem Monaſterij ſui.* All'Abate è ſubordinato il Priore, re, ed al Priore i Decani; ma perchè il Priore potrebbe forſe arrogarſi un'autorità troppo grande, e potrebbe forſe voler diſporre di tutte le coſe, in aſſenza dell'Abate, quindi S. Benedetto modera in queſto luogo la di lui autorità, dicendo, che ſe è poſſibile, cioè, non eſſendovi alcuno inconveniente, nè pericolo di alterare la pace, e la carità tra il Priore, ed i Decani, ſarebbe ben fatto laſciare ai Decani, a beneplacito però, ed in conformità degli ordini dell'Abate, tutto il maneggio degli affari temporali del Moniſtero, primieramente acciocchè l'Abate, ed il Priore ne reſtino meno aggravati, ed in ſecondo luogo acciocchè il Priore abbia minore occaſione d'inſuperbirſi: *Ut dum pluribus committitur unus non ſuperbiat*.

(a) Concil. Aquiſgran. can. 30 (b) Can. 36. (c) Can. 62 (d) Bernard. Ordo Cluniac. par. 1. c. 9. p. 138. & ſeq. Udalric. l. 3 c. 4. Conſuetud. Farfenſ. Conſuetud. S. Benigni Divionenſ.

Sotto il nome di Decano qui ſi poſſono molto bene intendere gli Ufiziali ſubalterni, il Cellerario, l'Infermiere, il Soprantendente ai granai, il Sagreſtano, ec., i quali ſono incaricati ripartitamente degli affari, delle provviſioni della Caſa, e dei biſogni dei Monaci. I Decani Spirituali, che invigilavano ſopra le loro Decanie per l'oſſervanza del buon'ordine, aveano eſſi ancora l'incumbenza di procurare le coſe neceſſarie ai Monaci, che erano ſotto la loro direzione. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino (a) dicono, che il Cellerario debba eſſere Decano: *Sit autem Decanus, & omnino moribus gravis, & probatus*. Dalla edizione del 1625. e dalle ſuſſeguenti ſtampate ad uſo della Congregazione di S. Vitone, è ſtato levato il *Decanus*. Io ho di già riferito, che nelle più numeroſe Abbazie di Germania, come per eſempio, in quella di Murbach, la prima dignità dopo l'Abate era quella del Decano Maggiore. Era l'iſteſſo anche a Monte Caſſino, innanzi che Papa S. Celeſtino v'introduceſſe, in quel Moniſtero alcuni ſuoi Monaci, i quali mutarono il nome di Decano in quello del Priore Clauſtrale. (b)

In altre Abbazie, come a S. Mattia di Treveri il più vecchio del Moniſtero è Priore nato, o piuttoſto non vi è, propriamente parlando, Priore alcuno, e ſe vogliamo riflettere bene al Teſto della Regola, troveremo, che la prima intenzione del noſtro Santo Padre, era che non vi foſſero Priori, e che ſe foſſe poſſibile il farne ſenza, il di lui parere ſarebbe, di commettere il maneggio degli affari, l'incumbenza di provvedere ai biſogni dei Monaci, e la cura d'invigilare agl'intereſſi del Moniſtero *omnes utilitas Monaſterii*, di commettere, diſſi, tutte queſte coſe ai Decani, i quali eſeguiſſero le diſpoſizioni dell'Abate. Ma ſe poi non foſſe poſſibile, e che non ſi poteſſe far ſenza Priore: o *atteſo che il luogo lo richiede, o perchè lo deſideri la Comunità, la quale con umiltà, ed adducendo giuſte ragioni, paſſaſſe all'Abate le ſue rimoſtranze, in tal caſo l'Abate, col conſiglio dei ſuoi Fratelli timorati di Dio, potrà coſtituire il Priore*. E queſto a mio parere, è il modo più ſemplice, e più letterale per iſpiegare queſto paſſo della Regola. Gli Uſi di Ciſtello, in aſſenza dell'Abate, riſtringono moltiſſimo l'autorità del Priore, come appunto ſi può vedere nel Cap. 3. Il Concilio di Magonza (c) è coſimente conforme alla Regola, e vuole, che per quanto ſi può, il Moniſtero ſia regolato dai Decani, perchè ſovente i Priori ſi laſciano traſportare dalla ſoperſuperbia, o dalla preſunzione. *Monaſterium, ubi fieri poteſt, per Decanos ordinetur, quia illi Præpoſiti ſæpe in elationem incidunt.*

(a) Conſtitut. Caſſin. ad cap. 31. (b) Vide Paul. Auguſtin. de Ferrariis hic. (c) Concil. Mogunt. c. XI. Tom. 7. Concilior. pag. 1245.

QUI PRÆPOSITUS SI REPERTUS FUERIT VITIOSUS, &c. *Se il Priore ſarà vizioſo, o diſprezzerà la Santa Regola.* S. Benedetto chiama la ſua Regola *Santa Regola*, non già per un certo ſpirito di vanità, o di preſunzione; ognuno ſa, ſin dove egli abbia fatto arrivare l'umiltà, e con qual modeſtia egli parli della ſua Regola nell'ultimo Capitolo, ma quivi egli la chiama *Santa* primieramente, perchè ella dirige alla Santità; in ſecondo luogo, perchè ella contiene i precetti, e le pratiche della più alta perfezione, in terzo luogo, perchè ella è come un compendio delle Regole dei Santi Iſtitutori della vita Monaſtica, quarto, perchè ella abbraccia tuttociò, che vi è di perfetto, e di più eccellente nell'Evangelio, ed in quinto luogo finalmente, perchè S. Benedetto quivi parla con quella confidenza, che gli iſpirava lo Spirito del Signore, che parlava in lui, come appunto quaſi allo ſteſſo modo parla nel principio del ſuo Prologo, dove ſembra che parli da Uomo iſpirato, e come ſe Dio parlaſſe per di lui bocca: *Auſculta o fili præcepta Magiſtri, & inclina aurem cordis tui, & admonitionem pii Patris libenter excipe, & efficaciter comple, ut ad eum per obedientiæ laborem redeas, a quo per inobedientiæ deſidiam receſſeras.* In un'altro luogo (a) ordina, che tutti, in tutte le coſe oſſervino la Regola, come loro Maeſtra: *In omnibus omnes Magiſtram ſequantur Regulam, nec ab ea temere declinetur a quoquam.* Sono celebri, l'elogio, che di queſta Regola ha fatto S. Gregorio Magno, ed anche quelle parole tanto rimarchevoli del Concilio Duziacenſe: *Sanctus Spiritus per Beatum Benedictum eodem ſpiritu, quo & Sacri Canones editi ſunt, Regulam Monachorum edidit.* Non ha dunque detto troppo, chiamandola *la Santa Regola*.

AMMONEATUR USQUE QUATER. *Si ammonirà ſino alla quarta volta.* Le Leggi vogliono, che in verſo quelli, che ſono coſtituiti in dignità, ſi uſi maggior conſiderazione; Un ſemplice Monaco, ſecondo la Regola, (b) ſi dee ammonire per ben due volte in ſecreto: *Semel, & iterum ſecrete*, un Decano tre volte: *Corripiatur ſemel, & iterum, & tertio*: ma il Priore ſi dee ammonire ſino alla quarta: *uſque quater*; e dee eſſere ammonito dall'Abate, ed in ſecreto, in onore della di lui carica, e per non renderlo ſpregievole appreſſo i Monaci.

CORRECTIO DISCIPLINÆ REGULARIS. *Soggiacerà alla diſciplina Regolare.* Si farà paſſare per tutti i ſette gradi di correzione uſitati, ed approvati dalla Regola, (c) ai quali ſi aggiugnerà anche l'ottavo, cioè la depoſizione del di lui Ufizio. Queſti gradi ſono. Primo: Ammonirlo ſecretamente. Secondo: Riprenderlo in pubblico. Terzo: La ſcomunica. Quarto: I digiuni rigoroſi. Quinto: La diſciplina. Seſto: Le orazioni della Comunità per la di lui converſione. Settimo: La depoſizione dal di lui Ufizio. Ottavo: L'eſpulſione dal Moniſtero.

DE OMNIBUS JUDICIIS SUIS DEO REDDITURUM RATIONEM. *Che dovrà render conto a Dio di tutti i ſuoi giudizj.* Avviſo in vero neceſſario per l'Abate, che è giudice del ſuo Priore. Si guardi dal laſciarſi traſportare dalle prevenzioni, dalla geloſia, dall'aſtio, dalla vendetta, ſappia, che fa le veci di Dio, e che dee imitare la di lui clemenza, la di lui dolcezza, la di lui ſofferenza, ed equità: *Ne forte invidiæ, vel zeli flamma urat animam ſuam.*

(a) Reg. S. Bened. cap. 3. (b) Reg. cap. 23. (c) Hildem. Bernard Bohemus, Turrecremata.

CAPITOLO LXVI.

DE OSTIARIO MONASTERIJ.

Ad portam Monaſterij ponatur Senex ſapiens, qui ſciat accipere reſponſum & reddere, cujus maturitas eum non ſinat (1) *vagari. Qui portarius cellam debet habere juxta portam, ut venientes ſemper præſentem inveniant, a quo reſponſum accipiant. Et mox ut aliquis pulſaverit, aut pauper clamaverit,* Deo gratias, *reſpondeat, aut* (2) *benedicat, & cum omni manſuetudine timoris Dei reddat reſponſum feſtinanter, cum fervore charitatis. Qui portarius ſi indiget ſolatio, juniorem Fratrem accipiat.*

Monaſterium autem, ſi poteſt fieri, ita debet conſtitui, ut omnia neceſſaria, id eſt aqua, molendinum, hortus, (3) *piſtrinum, vel artes diverſæ intra Monaſterium exerceantur, ut non ſit neceſſitas Monachis vagandi foras, quia omnino non expedit animabus eorum.*

Hanc autem Regulam ſæpius volumus in Congregatione legi, ne quis Fratrum de ignorantia ſe excuſet.

DEL PORTINAJO DEL MONISTERO.

Alla porta del Moniſtero ſi aſſegnerà un Provetto, e prudente, che ſappia ricevere, e dare l'ambaſciate, che ſia di maturo diſcernimento, aſſiduo, ed attento alla ſua incumbenza. Egli averà la ſua cella vicino alla porta, acciocchè quelli, che vengono in Moniſtero, lo poſſano trovar ſubito, ed eſſo poſſa eſſer ſempre pronto a dar loro le riſpoſte. Subito che qualcuno buſſerà alla porta, o ſubito, che ſentirà qualche povero a dimandare, egli riſponderà *Deo gratias*, ovvero *Benedicat Deus*, e con aria dolce, pieno di timor di Dio, e con tutta carità farà ſpeditamente le ſue ambaſciate. In caſo poi, che aveſſe biſogno di ajuto, gli ſi aſſegnerà qualche Fratello, più giovine di lui.

I Moniſteri, per quanto ſarà poſſibile, ſi fabbricheranno in ſito comodo, in cui ſi poſſano avere le coſe neceſſarie, come per eſempio, acqua, mulino, orto, forno, ed altri luoghi ſimili, che rendino facile l'eſercizio delle arti, o delle altre faccende, acciocchè i Monaci non ſiano obbligati uſcire dalla clauſura del Moniſtero, perchè ciò ſarebbe alle anime loro pernicioſiſſimo.

Vogliamo poi, che queſta Regola frequentemente ſi legga nella Comunità, acciocchè neſſuno poſſa allegarne ignoranza.

CAPI-

---

(1) Oxon. *vagari*, (2) Flor. Caſſ., & duo MSS *benedic*. (3) Deeſt in Caſſin., & Flor. *piſtrinum*.

Digitized by Google

CAPITOLO LXVI.

DEL PORTINAJO DEL MONISTERO.

COMMENTARIO.

AD PORTAM MONASTERIJ PONATUR SENEX SAPIENS. *Alla porta del Moniſtero ſi porrà un vecchio prudente.* Fin tanto, che l' oſſervanza della Regola ſi è mantenuta nel ſuo vigore, e che i Moniſteri ſono ſtati governati da Uomini pieni dello ſpirito di quelli antichi Solitarj, che ſono ſtati la gloria della Chieſa, e l' ammirazione del loro, e dei ſuſſeguenti Secoli, la cuſtodia della porta è ſempremai ſtata conſiderata, come un punto dei più importanti della Regolare oſſervanza; quindi alla porta vi ſi aſſegnavano uno, o due Monaci provetti, di molto ſenno, e prudenza, che foſſero capaci *di ricevere, e dare un' imbaſciata*, come appunto dice il noſtro Santo, e di eſſere altrettanto di edificazione con le loro parole, che col loro ſilenzio, e gravità.

Il Concilio di Aquiſgrana, radunato principalmente per riformare l' Ordine di S. Benedetto, (a) comanda, che per coteſto impiego ſi debbano traſcegliere Monaci eruditi, per trattare i Religioſi Foreſtieri, che arrivano al Moniſtero. *Ut docti Fratres eligantur, qui cum venientibus Monachis loquantur.* Rufino dice, (b) che nel Moniſtero del gran S. Iſidoro nella Tebaide, vi era per Portinajo un' Uomo grave, e ſcelto tra i principali del Moniſtero, anzi queſto, come dice Palladio, (c) era un Sacerdote, coſa molto rimarchevole in quei tempi, nei quali i Sacerdoti erano tanto rari nei Moniſteri. S. Villibaldo (d) viſſe dieci anni a Monte Caſſino, il primo lo paſſò in qualità di Sagreſtano; il ſecondo in qualità di Decano, e gli altri otto eſercitò la carica di Portinajo di quella famoſa Abbazia, cioè quattro, nel Moniſtero di Monte Caſſino, e quattro, nel Moniſtero ſituato alla falde del Monte. Gilberto, che dopoi fu Abate di Marillac, era Portinajo dall' Abbazia di S. Teodorico, vicino a Remi. Ingelbaudo, Portinajo di Vendome, fu inſieme col Priore, deputato a trattare certe cauſe del Moniſtero appreſſo Urbano II. (e) Così pure ſi potrebbono addurre molti altri eſempj conſimili di Uomini illuſtri, aſſegnati alla cuſtodia della porta, per provare, quanto foſſe conſiderata dai noſtri Maggiori coteſta carica.

(a) Concil. Aquiſgran. c. 63. (b) Ruſin. l. 2. de Vitis PP. c. 17. (c) Pallad. Hiſt. Lauſ. c. 71. 72. (d) Vita Sancti Villebaldi c. 5. (e) Vide Martene hic.

S. Iſidoro di Siviglia (*a*) aſſegna per impiego del Portinajo l'accogliere, ed aver cura dei Foreſtieri. Il Portinajo era come il capo della Foreſteria del Moniſtero, egli era incaricato di avviſare l'Abate, quando arrivava qualche Foreſtiere, di guardare tutta la clauſura eſteriore del Moniſtero, e le porte dei Chioſtri, e delle Corti, ondè coteſto era un' impiego d' importanza, che richiedeva un' Uomo maturo, e grave.

La Regola del Maeſtro (*b*) ordina, che i Portinaj tenghino ſempre le porte eſattamente chiuſe, e che le aprino ſol tanto per laſciare uſcire i già entrati in Moniſtero per qualche affare, che tenghino l'atrio della Caſa pulito, e ben ſcopato, che ſopra il tutto, nel tempo della Lezione, e dell' Ufizio, le porte ſiano ben chiuſe; che alla notte vi ſia una candela, od una lampana acceſa, ed appeſa nel veſtibulo, acciocchè ſi veda chi entra, e chi eſce. I Portinaj cuſtodivano anche gli animali del Moniſtero, e mantenevano alcuni cani, per la guardia della Corte, e mangiavano alla tavola dell' Abate, in conſiderazione della loro avanzata età. Abbiamo già oſſervato nel Cap. XXXVIII., qualmente molte Regole antiche, nel tempo della tavola, volevano le porte del Moniſtero in ogni conto ſerrate. In queſto modo prevenivano di molti abuſi, e neſſuno Ufiziale poteva ſcuſarſi, dal non andare alla prima tavola.

La Regola di certo Padre per le Vergini volea, che le Portinaje, le Cellerarie, la Serventi della Cucina, e del Forno, portaſſero tutte le ſere le chiavi dei loro Ufizj all' Abbadeſſa, che loro le reſtituiva alla mattina alla ſecond' ora del giorno. (*c*)

I Padri di Ciſtello (*d*) volevano, che alla porta delle Comunità numeroſe vi foſſero ſempre due Monaci, o per lo meno un Monaco, ed un Converſo, e nelle più piccole ſoltanto un Monaco. I Portinaj dicevano l' Ufizio nella loro cella vicino la porta, e potevano parlare con i Foreſtieri, pregandoli civilmente di non entrare nel Chioſtro.

A Clugni (*e*) il Portinajo avea l' incumbenza di accogliere i Foreſtieri, e ſi chiamava indifferentemente *Hoſpitarius*, *Oſtiarius*, ovvero *Portarius*; il di lui impiego era, accogliere i Foreſtieri, che venivano a cavallo, condurli nei loro appartamenti, e far loro ſomminiſtrare da mangiare, e da dormire, avea varj ſerventi ſotto di ſe, pel ſervizio dei medeſimi Foreſtieri. Se qualche Foreſtiere di riguardo voleva andare in Chieſa alla mattina avanti giorno, egli ve lo conduceva con una lanterna, oppure ſe egli era occupato, lo faceva ſervire da uno dei ſuoi Compagni, egli parimente doveva tutte le mattine aprire la porta dell' atrio della Chieſa, e chiuderla tutte le ſere, prima della colazione.

La porta del Chioſtro ſi chiudeva dopo Compieta, e ſi apriva ſolamente dopo ſonata la campana. Il Portinajo cuſtodiva le chiavi di coteſte porte, ed anche quelle degli altri luoghi di fuori, nel tempo del Capitolo, e della dormizione meridiana teneva chiuſe le porte del Chioſtro, non introduceva mai perſona alcuna nel Chioſtro, ſe non ſapeva chi ella foſſe, e che voleſſe, nè mai l' abbandonava, ſin tanto che foſſe uſcito dall' interno del Moniſtero, e per tali introduzioni ſi ſceglieva il tempo

po

(a) S. Iſidori Regul. c. 25. (b) Regul. Magiſt. c. 95. (c) Regul. Cujuſd. ad Virgin. c. 3. (d) Lib. Inſtitutionum Ciſterc. Diſt. 7. c. 10. (e) Bernard. Ordo Cluniac. parte 1. c. 9. p. 152. Conſer. Guidon. Diſciplina Farfenſ. c. 43. p. 113., & Villelm. Conſtitut. Hirſaugenſ. c. 51. p. 532., &c.

po, in cui i Monaci foſſero alla Meſſa, o in Chieſa, acciocchè l'incontro dei Foreſtieri non ſconcertaſſe punto l'oſſervanza Regolare.

Se i Foreſtieri erano a piedi, e voleano andare nel luogo, dove ſi diſtribuivano le limoſine, ovvero allo Spedale, erano ricevuti, trattati, e ſerviti di letti per dormire; ſe poi voleano piuttoſto andare a dormire nel Borgo, quando erano ſolamente dodici, o quindici, ſi mandava loro del pane, del vino, e della carne; ma ſe erano una compagnia di cinquanta, o cento, ſi mandava del pane, e del vino, e quello che ſi poteva. Se alcuno voleva parlare all'Abate, o a qualche altro Monaco, il Portinajo ne paſſava l'imbaſciata all'Abate, ſenza punto fare parola con chi che foſſe, per non intorbidar la pace dei Fratelli nel Chioſtro.

Inoltre il Portinajo teneva in cuſtodia le Cappe, e le Cotte, che ſi davano ai Cherici Foreſtieri, a cui ſi faceva l'onore di trattarli in Refettorio, dove ordinariamente non mangiavano i Laici. Dopo la tavola, frattanto che i Fratelli andavano a cantare in Chieſa il ringraziamento, il Foreſteriajo riconduceva i Foreſtieri alla porta, conducendolo anch'egli in loro compagnia. S. Iſidoro (a) voleva anch'eſſo, che il Portinajo aſſiſteſſe ai Foreſtieri.

Pietro il Venerabile, Abate di Clunì, (b) riſpondendo alla accuſa, che gli facevano i Ciſtercienſi, perchè non oſſervaſſe la Regola, non tenendo Portinajo alla porta del Moniſtero, così loro diceva; „ Che ſerve mettere Portinajo al noſtro Moniſtero, ſe non vi è tampoco la porta, e ſe „ di giorno ſta ſempre aperta a chiunque viene, eſſendo tutti ricevuti ſenza „ diſtinzione? Tutti poſſono entrare ſenza buſſare, ſenza dimandare di eſ„ ſere ammeſſi, anzi ſi ſiedono a tavola ſenza tampoco eſſere invitati; ed „ acciocchè i noſtri Monaci non abbiano a trattenerſi fuori, noi mettia„ mo alla porta un Servente proprio, il quale apre nelle ore meridiane, „ e negli altri tempi, quando ſtanno chiuſe tutte le porte del Moniſtero „. Per conciliare queſto paſſo con quello, che abbiamo riferito di ſopra, biſogna diſtinguere le porte eſteriori di Clunì, che ſtavano ſempre aperte a tutti, dalle porte del Chioſtro, che ſtavano ſempre eſattiſſimamente chiuſe. Ma non facevano così i Ciſtercienſi, i quali tenevano i Portinaj, tanto alle porte della Corte, quanto a quelle del Chioſtro.

S. Benedetto dunque comanda, che ſi aſſegni alla cuſtodia della porta *un vecchio pieno di prudenza, e di ſenno*. Alcuni, (c) e tra gli altri i Padri di Monte Caſino, ſpiegano queſto luogo di un vecchio piuttoſto di coſtumi, che di età: *Senex non tam ætate, quam moribus*. Ma ſi vede dal Teſto medeſimo, che l'intenzione del Santo era, che vi ſi aſſegnaſſe uno provetto, maturo, capace, grave, che non giraſſe quà, e là, e così appunto lo ſpiegano la maggior parte dei Commentatori. (d) La Regola del Maeſtro, (e) mette alla porta due vecchj decrepiti. La Regola di un Certo per le Vergini, (f) ordina anch'eſſa Portinaje avanzate in età, *ætate ſenili*, e Giuſtiniano nella Novella 133. dice: *Portæ aſſiſtant viri ætate graves, & caſti, neque non omnium teſtimonio comprobati*.

Non vi è quaſi articolo della Regola di S. Benedetto, che in oggi ſia da per tutto peggio oſſervato di queſto. Nella maggior parte dei Mo-

---

(a) Iſidor. Regul. c. 19. (b) Petr. Venerab. l. 1. ep. 28. (c) Smaragd. Joan. Craesbech, &c (d) Hildemar. Bernard. Caſſin. Boher. 1. Comment. Menard. Turrecremata, Hæftenus, Bracat, &c. (e) Reg. Magiſt. c. 95. (f) Reg. Cujuſd. ad Virgin. c. 3.

niſteri, e principalmente di campagna, appena ſi trova alla porta un qualche Frate Converſo, o qualche Servente. E pure una porta, ben cuſtodita, ſenza dubbio è un gran punto di oſſervanza, ed un gran mezzo, per iſcanſare di molti ſconcerti.

QUI PORTARIUS CELLAM DEBET HABERE JUXTA PORTAM. *Il quale dovrà avere una cella vicina alla porta*, acciocchè i Foreſtieri trovino ſempre qualcuno pronto, per le riſpoſte. Non ſi apriva già ſempre, nè tampoco ſi introducevano tutti quelli, che ſi preſentavano alla porta; ma molte volte ſi facevano aſpettare fuori, ſin tanto che ſi foſſe avviſato il Superiore del motivo del loro arrivo. Abbiamo già oſſervato ciò, che ſi praticava nell' Ordine di Ciſtello; in altri luoghi il Portinajo non ſi laſciava tampoco vedere, ma ſoltanto aprendo un certo piccol ſportello (a) vedeva, e ſentiva quanto occorreva, e poi riſpondeva ſecondo le circoſtanze.

DEO GRATIAS RESPONDEAT, AUT BENEDICAT. *Riſponderà* Deo gratias, *ovvero*, Dio vi ricolmi delle ſue benedizioni. I Commentatori (b) oſſervano, che S. Benedetto qui fa diſtinzione tra il ricco, ed il povero, e tra la riſpoſta, che il Portinajo dee dare all' uno, o all' altro. Il ricco buſſa alla porta, il povero chiama, il Portinajo riſponde al povero, *Deo gratias*, ed al ricco, *Benedicat*, ſott-intendendo *Deus*. Altri (c) quando alcuno chiamava, o buſſava alla porta, uſavano di riſpondere indifferentemente *Deo gratias*. Poi il Portinajo apriva, e prima di cominciare a parlare, diceva *Benedicite*, cioè, beneditemi, ed indi dimandava coſa voleſſe il Foreſtiere, la qual pratica concorda con ciò, che in altro luogo (d) preſcrive il noſtro Santo Padre, cioè, che quando i Monaci s'incontrano con qualche Foreſtiere, deono dimandargli la benedizione. Finalmente ſi può anche intendere, che il Portinajo doveſſe primieramente riſpondere *Deo gratias*, e ſuſſeguentemente dare al Foreſtiere qualche benedizione, come per eſempio, ſiate ben venuto, il Signore vi colmi delle ſue benedizioni, ec.

REDDAT RESPONSUM FESTINANTER. *Riſponda ſpeditamente*. Il Portinajo, o piuttoſto il di lui compagno andava ad avviſare l' Abate dell' arrivo del Foreſtiere, e ritornava ſubito a portare la riſpoſta alla porta, e frattanto il Portinajo introduceva il Foreſtiere in Foreſteria, dove ſi trovavano i Foreſtieraj ſempre pronti, per ſomminiſtrare i convenevoli trattamenti.

JUNIOREM FRATREM ACCIPIAT. *Prenderà un Fratello giovine*. Siccome il Portinajo era avanzato in età, e ciò non oſtante l' oſpitalità dovea praticarſi con zelo, prontezza, e diligenza, così S. Benedetto gli permette di dimandare un ajutatore, che poſſa più prontamente annunziare all' Abate l' arrivo dei Foreſtieri, e frattanto il vecchio poteva far loro compagnia.

MONASTERIUM . . . . . . ITA DEBET CONSTITUI, UT AQUA, MOLENDINUM, HORTUS, PISTRINUM, &c. *Il Moniſtero, ſe è poſſibile, dee eſſere fabbricato in modo tale, che vi ſia l' acqua, il mulino, l' orto, ec. dentro della clauſura*. I Manoſcritti di Monte Caſſino non hanno la voce *Piſtrinum*, la quale però leggeſi in tutti gli altri eſemplari, tanto Manoſcritti, che ſtampati. Se ſi prende queſto termine in ſignificato di mulino, come in fatti ſi uſa alcune volte, certamente reſta ſoperchio, poichè il *Molendinum* è già nominato poco innanzi, ma ſe ſi prende in ſignificato di forno, o di luogo, dove è il forno, come pure lo ſtimano ottimi Autori, ſta bene meſſo, perchè in un Moniſtero non è meno neceſſario il forno, che il mulino. Ognuno ſa, che allora i Monaci andavano in Comunità a lavorare al forno, chi impaſtando, chi peſando, chi dividendo il pane a tenore della Regola, chi informandolo, facendo ogni coſa ſempre in ſilenzio, o Salmeggiando, (a) alcune volte vi andavano anche in proceſſione, ed allo ſteſſo modo partivano, cantando Salmi. Il Soprantendente ai granaj ornava tutta la camera del forno al di dentro, all'intorno, e ſopra le tavole, e ſopra il luogo, dove ſtavano i Monaci a lavorare, con varie foglie di noce. Queſto prova, che i noſtri Vecchj ſotto il nome di *Piſtrinum* intendavano la camera del forno. I Monaci lavoravano bensì al forno, *Piſtrinum*, ma però facevano lavorare al mulino, *Molendinum*, i loro Serventi.

(a) Martene in hunc loc. (b) Hildemar. Smaragd. aliq. (c) Uſus Ciſterc. c. 120. (d) Reg. c. 53.

In quanto poi ai mulini, non dobbiamo figurarci, che allora foſſero come quelli di oggidì, con due mole una ſopra l'altra, una delle quali ſtando fiſſa, e l'altra girandovi ſopra, ſchiacciano il grano, e lo riducono in farina, ſenza fatica nè di animali, nè di Uomini, poichè l'acqua, che fa girare le ruote, dà il moto a tutta la macchina, e produce tutti queſti effetti.

Gli Scrittori Profani, tanto Greci, quanto Latini non convengono nell'aſſegnare l'Inventore dei mulini. Plinio crede, che ne ſia ſtata l'inventrice Cerere, come inventrice di tutte le coſe concernenti all'agricultura, ed alla manifattura del pane. Pauſania ne attribuiſce l'onore a Milete figliuolo di Lelege primo Re dei Lacedemoni; ma coteſta notizia, per quanto ella ſia antica, non arriva a ciò, che leggiamo nella Scrittura, la quale in varj luoghi parla delle mole già inventate fino dal tempo di Mosè. Queſto Legislatore dice, che il Signore avrebbe fatto morire tutti i primogeniti dell'Egitto, dal primogenito di Faraone, fino al primogenito della Schiava, che gira la mola. (b) In un'altro luogo (c) divieta al Creditore di prendere in pegno dal ſuo Debitore le due mole, la mola inferiore, e la ſuperiore. I Filiſtei avendo preſo, ed imprigionato Sanſone, l'obbligarono a girare la mola, come un vile Schiavo. (d) Iſaia parlando alla figlia di Babilonia nel tempo delle di lei ſciagure, le dice: (e) *Preparati a macinare, gira la mola*. (*) Geremia (f) fa menzione delle canzoni, che cantavano gli Schiavi, per paſſare la noja frattanto, che giravano la mola.

Gli Autori Profani riferiſcono in mille luoghi coteſta uſanza di far lavorare gli Schiavi alla mola. L'Evangelio (g) parla della mola girata da un'aſino, *mola aſinaria*. Apuleio ſapeva egli pure l'uſanza di far macinare il grano dagli aſini. S. Iſidoro di Siviglia nella ſua Regola (h) comanda, che i Serventi del Moniſtero puliſchino, e ſchiaccino il grano ſotto la mola, e che i Monaci debbano ſolamente impaſtare, e cocinare il pane. Gli antichi Uſi di Clunì, (i) parlando del modo di preparare il pane pel ſervizio del Santo Sacrificio della Meſſa, dicono, che quel Servente, che portava al mulino, e macinava il grano deſtinato per tale uſo, lavava primieramente con tutta eſattezza le mole, ſuperiore, ed inferiore, poi le copriva con certi veli, indi ſi copriva anch' eſſo il capo, ed il viſo con un' amitto, in modo che reſtaſſero ſcoperti ſoltanto gli occhj, ed in queſta poſitura macinava il grano, paſſava la farina, e la preparava per fare il pane dell' Eucariſtia.

(a) Diſciplina Farfenſ. c. XI. p. 93. Bernardi Ordo Cluniac. parte 1. c. ultimo. p. 182. (b) Exodi XI. 5. (c) Deuteron. XXIV. 6. (d) Judicum XVI. 21. (e) Iſai. XLVII. 2. (*) *Tolle molam, & mole farinam*. Così dice il Sacro Teſto. (f) Jerem. XXV. 10. (g) Matth. XVIII. 6. (h) Iſidor. Reg. c. 19. (i) Udalr. Cluniac. parte 1. c. 55. p. 245.

Ma tutto queſto non ci dà ancora l' idea dei mulini ad acqua. Palladio, (a) che, diceſi, viveſſe ſotto Adriano, è il più antico Autore citato per i mulini ad acqua, egli dice, che ſe l' acqua dei bagni foſſe ſoverchia, con quella, che ſovrabbonda, ſi debbano far girare le ruote dei mulini, per così ſparagnare la fatica agli Uomini, ed agli animali. Vitruvio, che viveva al tempo di Auguſto, deſcrive (b) il modo di fare le ruote di codeſti mulini, e le deſcrive quaſi come le noſtre, ma però codeſte ſervivano ſolamente, per rendere meno faticoſi quei antichi mulini a braccio, dei quali abbiamo poch' anzi parlato, e che già erano in uſo prima di Moſè. Trovandoſi Beliſario aſſediato in Roma, (c) ed avendogli i Goti tagliata l' acqua, di cui ſi ſerviva per girare i mulini, egli li trasportò ſu la corrente del Tevere, ed inventò quei molini, che i Franceſi chiamano *Moulins a nef*, i quali però erano molto diverſi dai noſtri, poichè, come abbiamo già oſſervato, quelli erano compoſti di due mole, una fiſſa, e poſta orizontalmente, e l' altra movibile, che girava perpendicolarmente ſopra la fiſſa.

Io non dubito punto, che i Diſcepoli di S. Benedetto non ſi ſiano ſerviti di codeſte varie ſorta di mulini, giuſta la diverſità dei tempi, e dei luoghi, nei quali erano ſituati i loro Moniſteri, imperocchè molti eſſendo fabbricati ſu le montagne, certamente non potevano avere i mulini ad acqua, nè tampoco quelli a vento, ſe però è vero, come diceſi, che queſti ſecondi ſiano ſtati introdotti in Europa ſolamente dopo le Crociate, quando i Criſtiani dall' Aſia ne portarono la moda in queſti Paeſi. In tali Moniſteri dunque non vi potevano eſſere ſe non i mulini a mano.

Nella deſcrizione dell' Abbazia di S. Gallo, fatta ſu 'l principio del nono Secolo, io non trovo ſe non certe padelle grandi, in cui ſi abbruſtoliva il grano, prima di macinarlo con la mola, certi mortari di pietra, in cui ſi ſchiacciava, e certi mulini a mano, con i quali ſi macinava. S. Senano, (d) Monaco Irlandeſe, al tempo di S. Patrizio, verſo la metà del ſeſto Secolo, ſoprantendeva al mulino del Moniſtero, e queſto, come ſi vede dalla ſua Iſtoria, era un mulino a mano.

In quanto poi ai mulini ad acqua, da noi già deſcritti, ſi coſtruivano con facilità nei luoghi abbondanti di acqua corrente. Nella Vita di S. Mocho, che viſſe in Irlanda, verſo la fine del ſeſto Secolo, ſi fa menzione dei mulini ad acqua: (e) *Flumen, cujus curſu circumacta rota catillum ſuper metam volverint*. Anche li Statuti di S. Adalardo, Abate di Corbia in Picardia, ſcritti verſo l' anno 822., parlano chiaramente dei mulini ad acqua, perchè egli ne incaricò i Mulinari del mantenimento delle chiuſe, e delle ruote, (f) ma nè codeſti, nè quelli di S. Moco erano alla foggia di quelli d'oggidì, perchè non ſolamente macinavano di gran lunga meno dai noſtri, ma ancora richiedevano molto maggior fatica. Ogni mulino avea ſei mole, che giravano, e dodici perſone aſſiſtenti per governarlo, (a) e con quindici mulini appena, in un giorno, ſe ne riceva quattrocento cinquanta libbre di pane. (b) Queſti dunque erano bensì mulini ad acqua, ma però fatti alla foggia di quelli, che girano gli Aſini, ovvero gli Schiavi. Inoltre i mulini d'oggidì, confrontati con S. Benedetto, ſono aſſai moderni, nei titoli del Moniſtero di Senoni, non ſe ne parla, ſe non dopo l'anno 1222.

(a) Pallad. de Re Ruſt. l. 1. c. 42. (b) Vitruv. l. 8. c. 10. (c) Procop. de Bello Goth. l. 1. c. 19. (d) Vita S. Senani 8. Martij Bolland. pag. 771. (e) Bolland. I. Januarij. Vita S. Mochi c. 1. p. 48. (f) Tom. 4. Spicileg. d' Achery. c. 7. p. 9.

Del reſto quando io mi riſovvengo di quel Servente di Cluni, con la teſta, e le ſpalle coperta di una tela, che non gli laſciava, ſe non gli occhj in libertà, ed altresì dell'addobbamento della camera del forno con le foglie di noce, non poſſo a meno di non oſſervare la conformità di quel'uſo con ciò, che dice Apulejo (c) dell'aſino, che girava la mola con la teſta coperta, e . . . . ovvero con ciò, che racconta Ovidio, (d) che nel tempo delle Feſte Veſtali, l'aſino, deſtinato a girare la mola, portava al collo certi pani, inghirlandati di fiori, e che allora le mole ſe ne ſtavano in riposo, tutte adornate di feſtoni, e di corone.

Ecce coronatis panis dependet aſellis,
Et velant ſcabras florida ſerta molas.

Artes diversæ intra Monasterium exerceantur. *Acciocchè ſi poſſano fare in Moniſtero le faccende occorrenti.* Anticamente quando i Monaci erano quaſi tutti artigiani, e gente di lavoro, che vivevano delle loro fatiche, e totalmente alieni dal Mondo, ed i Moniſteri erano rimoti, e lontani dalle Città, e delle abitazioni de' Secolari, era quaſi neceſſario, che in ogni Caſa vi foſſe tutto il biſognevole all'uſo della vita, non ſolamente per iſpirito di Religione, per così togliere le occaſioni di uſcire, e di girare quà, e là, ma ancora per un certo ſpirito di economia, e per non avere a cercare fuori le coſe biſognevoli alla Comunità.

Le famoſe Abbazie di S. Gallo, di Fulda, di Cluni, di S. Ricario, di S. Benigno di Dijon, di Flaix, o ſia S. Germario, di Farfa, di Solignac, di Lueſſes, di Ciſtello, di Chiaravalle, ed anche al preſente quelle di Orvelle, e della Trappa, e molte altre, erano appunto come le preſcrive S. Benedetto. Ma ve ne ſono ſtate molte altre, che non ſono mai potuto trovare nè a quelle forze, nè a quel numero, che ſi richiedono, per poter mantenere le arti neceſſarie all'uſo della vita. Quindi il noſtro Santo non lo aſſige come un punto indiſpenſabile, ma dice ſolamente *ſi poſſit fieri*. I più inſigni Moniſteri dell'Egitto, e dell'Oriente erano fabbricati ſul guſto ſoprecennato, erano quaſi altrettante Città diſtribuite in varj quartieri, e diverſi appartamenti, deſtinati per l'eſercizio dei meſtieri occorrenti. Così ci deſcrive Rufino il famoſo Moniſtero di S. Iſidoro nella Tebaide (e).

Ma quantunque i noſtri, a motivo delle varie ſituazioni, ſiano ſtati fabbricati molto diverſamente, ciò non oſtante in tutte le Abbazie antiche vi ſi ſcorgeva una tal quale uniformità. La Chieſa avea ſempre l'Altare

---

(a) Ibidem cap. 2. p. 1. & cap. 7. (b) Ibid. cap. 6. p. 7. (c) Apulej. l. 9. Metamorph. (d) Ovid. Faſtor. l. 6. (e) Rufin. l. 2. de Vit. PP. c. 17.

Maggiore volto a Oriente, e la porta qualche volta dirimpetto, verſo Occidente, e qualche volta verſo Settentrione, o verſo Mezzodì a fianco della Chieſa; il Moniſtero, riſpettivamente alla Chieſa, era ora a Settentrione, ed ora a Mezzodì; l'ingreſſo del Chioſtro era vicino all'Atrio della Chieſa, il Dormitorio occupava l'ala di Levante, e corriſpondeva alla ſoffitta della Chieſa; ſotto il Dormitorio v'era il Capitolo, in faccia alla Chieſa v'era il Refettorio, ed in capo al Refettorio, dalla parte di Occidente, v'era la Cucina, il Chioſtro era in mezzo a tutta la fabbrica, e ſerviva di diſimpegno a tutti i ſuddetti luoghi.

L'abitazione dell'Abate, e de' Foreſtieri era vicino alla porta del Moniſtero, e ſeparata dal corpo di quella de' Monaci. L'appartamento de' Novizj, e l'Infermeria erano come due altre Caſe ſeparate lontane, o almeno diſtinte dalle fabbriche del Moniſtero. Cotal diſpoſizione ſi vede ancora al preſente nella maggior parte delle antiche Abbazie, ma nelle moderne non ſi bada più tanto, ſe non a certe comodità, ed a certe coſe più adattate al noſtro coſtume, e più proporzionate ai biſogni, ed al guſto preſente.

S. Iſidoro di Siviglia (a) vuole, che i ſuoi Moniſteri ſiano come altrettante Fortezze ben chiuſe, e che non vi entrino Secolari; vuole, che abbiano una ſol porta per uſcire, ed un'altra per andare all'orto; che ſi fabbrichino lontani dalle Città, o dalla Terra, per non riſchiare d'imbrattarſi col commercio del Mondo, o di vedere la dignità dello ſtato Monaſtico inſultata da' mormoratori; vuole che tutti i Monaci abbiano la loro camera vicino alla Chieſa, acciocchè poſſino eſſere più pronti all'Ufizio; che l'Infermeria ſia lontana, e dalle camere de' Monaci, e dalla Chieſa, acciocchè gli ammalati non abbiano ad eſſere diſturbati dallo ſtrepito; e che l'Orto ſia dentro del Moniſtero, acciocchè quando i Monaci vi vanno a lavorare, non eſchino dalla Clauſura.

UT NON SIT NECESSITAS MONACHIS VAGANDI FORAS. *Acciocchè i Monaci non ſiano in neceſſità di uſcire dal Moniſtero, il che non ſarebbe eſpediente alla ſalute delle loro anime.* In fatti vi ſono ſempre da temere grandiſſimi pericoli per la ſalute, ogni qual volta ſi eſca dal Moniſtero, tuttochè per motivi, in apparenza ragionevoli, e legittimi s'incorre il pericolo di traſgredire le proprie Regole, di perdere l'innocenza, di dare, o di ricevere qualche ſcandalo vedendo, ſentendo, facendo ciò, che non ſi converrebbe nè vedere, nè ſentire, nè fare. Certochè il Monaco di fuora non porterà mai in Moniſtero nè quel raccoglimento, nè quella pace di cuore, nè quello ſpirito di pietà, che avrebbe conſervato, ſe non foſſe uſcito. Un cattivo eſempio, un diſcorſo licenzioſo baſta, per fargli dare il crollo, e per fargli nauſeare la ſua profeſſione. Che va mai egli cercando nel Mondo? laſci, che i morti ſeppelliſchino i loro morti. Un Monaco fuori del Chioſtro, diceva S. Antonio, è un peſce fuori dell'acqua, i Santi hanno creduto l'aria del Mondo tanto contagioſa, che non ſi credettero mai troppo cauti in allontanarlo, e loro ſteſſi, ed i loro Diſcepoli. Da queſte maſſime ſono derivati i Moniſteri fabbricati nelle ſolitudini orride, e quaſi che inacceſſibili. (b) Da queſte maſſime e non la premura, che in Moniſtero vi foſſero tutte le arti neceſſarie alla vita. Il divoto Tommaſo a Kempis ſoleva ſcrivere in principio dei ſuoi Libri: (a) *In omnibus requiem quæſivi, ſed non inveni, niſi in angulis, & libellis.* Io per ogni dove ho cercato la pace, e la tranquillità, ma non l'ho trovata, ſe non che nel ritiro, e nei libri. Si può vedere M. Thiers nel ſuo Trattato ſopra la Clauſura delle Monache.

(a) Iſidor. Hiſpal. Reg. c. 1. (b) Inſtitut. Ciſterc. Cap. General. an. 1134. c. 1. p. 246. Nomaſt. Ciſterc. *In Civitatibus, in Caſtellis, aut Villis nulla noſtra conſtruenda ſunt Coenobia, ſed in locis a converſatione hominum remotis.*

Altre volte ne' Moniſteri non ſi vedevano nè Secolari, nè perſone Laiche, come appunto non ve ne ſono nemmeno al preſente in quelli di Ciſtello, dove ſi è procurato di rinnovare il primitivo ſpirito dell'Ordine Benedettino. I ſoli Monaci facevano la cucina, il pane, e le altre faccende, ed eſſi ſoli muravano, e fabbricavano le loro caſe. Se alle volte era d'uopo introdurre artigiani Laici, s'introducevano queſti con quelle ſteſſe precauzioni, con cui s'introducono preſentemente nei Moniſteri delle Monache, (b) anzi i Laici non entravano tampoco nell'Oratorio de' Monaci. Vedi la Regola di S. Aureliano Cap. 14. e 19.

Quelle di S. Iſidoro di Siviglia Cap. 6. ordina, che i Monaci coltivino l'orto, paſcano i loro animali, facciano la cucina, ma laſcin agli Schiavi del Moniſtero l'incumbenza delle fabbriche, e di lavorare la Campagna, (c) poichè i Moniſteri non meno, che i Secolari, allora avevano i loro Schiavi, e la Regola di San Ferreolo (d) proibiſce all'Abate di mettere in libertà gli Schiavi, ſenza il conſenſo de' Monaci, ogni qual volta non ne rimetteſſe egli altrettanti del ſuo: *de propria facultate*, ogni qual volta liberandone uno, non ne rimetteſſe un'altro della ſteſſa età, e robuſtezza, eſſendo che lo ſchiavo del Moniſtero s'apparteneva a tutti i Monaci: *Cum manifeſtum ſit etiam eos habere Dominos, quos Monachos*. S. Iſidoro (e) ordina lo ſteſſo, e dice, che l'Abate, avendo nulla di proprio, non può mettere in libertà chi a lui non s'appartiene.

Gli antichi Autori di economia, e di agricoltura, da' quali ha preſo molte buone maſſime anche S. Benedetto, non permettevano, che ſi uſciſſe dalla Caſa di Campagna, nemmeno nei giorni di ripoſo, concedendone la licenza ſol tanto al Soprantendente, al Servitore ſuperiore, e ad un' altro Compagno. Se alcuno uſciva era caſtigato, e ne era caſtigato il Soprantendente: (f) *Ne quis de fundo exeat præter Villicum, & Patronum, & unum, quem Villicus legat. Si quis contra exierit, ne impune abeat. Si abierit, ut in Villicum animadvertatur.*

HANC AUTEM REGULAM SÆPIUS VOLUMUS IN CONGREGATIONE LEGI. *Vogliamo poi, che ſi legga ſpeſſo queſta Regola nella Comunità*, non ſolamente queſto Capitolo concernente il Portinajo, e l'obbligo de' Monaci di non uſcire dal Moniſtero, ma tutte le Regole, (g) *acciocchè neſſuno poſſa allegarne ignoranza*. L'uſo antico dell'Ordine era di farle imparare a memoria a tutti quelli, che ne erano capaci: *Ut Monachi omnes, qui poſſunt, Regulam memoriter diſcant*, dice il Concilio di Aquiſgrana, (h) ed altrove (i) ordina, che a Prima ſi legga il Martirologio, poi ſi dica un Verſetto, e finalmente ſi legga la Regola, e che la ſi ſpieghi in Capitolo.

(a) Myræus in Thoma a Kempis. (b) Vide Statuta S. Adalardi Abbatis Corbejenſ. tom. 4. Spicileg. c. 5. p. 16. (c) Vedi parimente la Regola di S. Fruttuoſo c. 25, dove diſtingue i Monaci, che lavoravano dentro, dai Laici, che lavoravano fuori del Moniſtero. (d) Reg. S. Ferreoli c. 36. (e) *Reg. S. Iſidori cap. 18.* (f) Saſernæ liber apud Varronem de Re Ruſtic. l. 1. c. 16 (g) Bernard. Caſſin. in hoc Cap. Reg. (h) Concil. Aquiſgran. Can. 2. (i) Can. 69. & 70.

S. Simperto Veſcovo di Auſbourg, che avea aſſiſtito a coteſto Concilio, comandò, che quelli, i quali nel ſuo Moniſtero di Morbac dettavano la Regola a quelli, che doveano impararla a memoria, comandò, dico, che nello ſteſſo tempo, che la dettavano, doveſſero anche ai medeſimi ſpiegarla, alcuni la imparavano tutta interamente, altri ne imparavano ſolamente dieci Capitoli, e con tutti ſi avea riguardo alla riſpettiva loro capacità. Alcuino, ſcrivendo a certi Monaci d'Inghilterra, raccomanda ai Superiori di leggere, e di ſpiegare ſpeſſo nelle loro Comunità la Regola, in lingua volgare. I Papi Gregorio IX. Clemente V., e Benedetto XII. nelle loro Bolle, fatte per l'Ordine Benedettino, comandano, che il Superiore del Capitolo debba tutti i giorni, dopo letta la Regola, ſpiegarla in lingua Volgare, in grazia di quelli, che non intendono bene il Latino.

I Padri di Ciſtello (*a*) diſtribuivano la Regola in modo, che la leggevano quattro volte l'anno. Primo. Nella Feſta di S. Benedetto. Secondo: La Vigilia di S. Giovanbattiſta. Terzo: Il giorno dopo S. Audoeno li 24. di Settembre. Quarto. Nella Feſta degli Innocenti. A Monte Caſſino, e negli altri Moniſteri ſe ne leggeva un Capitolo per giorno, eccettuato i giorni di dodici Lezioni, e le Vigilie delle Feſte Solenni, nelle quali ſi leggeva l'Evangelio del giorno. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino ordinano, che tutti i giorni dopo il *Pretioſa* (*b*) ſi debba leggere qualche coſa della Regola, eccettuato le Domeniche, e le Feſte di Vigilia, e che la ſteſſa parte ſi legga anche alla ſera in Refettorio, in lingua Volgare, colle Coſtituzioni. (*c*) Nella Congregazione di Burſfeld ſi legge tutti i giorni una parte della Regola, ſecondo che ſta ſegnata colla prima parola in ciaſchedun giorno del Martirologio, ſtampato ad uſo della medeſima Congregazione.

La Regola di S. Agoſtino, e quella di Tarnato ſi leggevano una volta la ſettimana, (*d*) quelle di S. Ferreolo, e di S. Aureliano ſi leggevano nel primo giorno di ogni meſe, (*e*) di quella del Maeſtro (*f*) ſe ne leggeva in Refettorio una parte tutti i giorni, di modo che ſi finiſſe tutta nel corſo della ſettimana. Queſta Lezione però ſi tralaſciava, quando in Refettorio v'era qualche Secolare, che aveſſe potuto metterla in deriſo colle ſue burle, o altrimenti. L'Autore Anonimo di una certa Regola per le Monache ordina, nel Cap. 9., che tutti i giorni ſe ne legga un Capitolo in Refettorio, innanzi la tavola. I Padri Premonſtratenſi (*g*) Riformati, ed i Canonici Regolari di S. Agoſtino leggono la Regola del loro Ordine tutti i Venerdì.

CAPI-

(a) Inſtitut. Ciſterc. Diſt. 6. c. 1. (b) Conſtitut. Caſſin. in Cap. 66. (c) Conſtit. Caſſin. c. 58. (d) Reg. Auguſtini c. 14. Reg. Tarnat. cap. ultimo. (e) S. Ferreoli Reg. cap. ultimo. S. Aurelian. Reg. c. 51. & Reg. ad Virgin. c. 40. (f) Reg. Magiſt. c. 24. (g) Statut. Ordin. Præmonſtrat. Diſt. 1. c. 22. p. 80. in Notis Edit. Stivag. 1725.

CAPITOLO LXVI.

DE FRATRIBUS IN VIA DIRECTIS.

Dirigendi *Fratres in viam omnium Fratrum, vel Abbatis* (1) *orationi ſe commendent, & ſemper ad orationem ultimam operis Dei commemoratio omnium abſentium fiat. Revertentes autem de via Fratres in ipſo die, quo redeunt, per omnes Canonicas Horas, dum expletur opus Dei, proſtrati,* (2) *ſolo Oratorij, ab omnibus petant orationem, propter exceſſus,* (3) *ne quid forte ſubripuerit in via* (4) *viſus, aut auditus malæ rei, aut* (5) *otioſi ſermonis.*

Nec præſumat quiſquam (6) *alio referre, quæcumque foris* (7) *Monaſterium viderit, aut audierit, quia plurima* (8) *deſtructio eſt. Quod ſi quis præſumpſerit, vindictæ regulari ſubjaceat. Similiter & qui præſumpſerit* (9) *clauſtra Monaſterij egredi, vel quocumque ire, vel quidpiam, quamvis* (10) *parvum, ſine Abbatis juſſione facere* (11).

DEI FRATELLI, CHE VANNO IN VIAGGIO.

I Fratelli, che dovranno far viaggio, prima di partire, ſi raccomanderanno alle orazioni dell'Abate, e della Comunità, ed in fine dell'Ufizio ſi farà ſempre commemorazione degli aſſenti. In quel giorno poi, che ritorneranno in Moniſtero, ſi proſtreranno nell'Oratorio in fine di tutte le Ore dell'Ufizio, raccomandandoſi alla intercesſione de' loro Fratelli, per ottenere da Dio il perdono de' mancamenti, in cui forſe foſſero traſcorſi nel viaggio, o per la poca cuſtodia degli occhi, o per aver ſentito qualche diſcorſo men buono, o per le parole inutili, che forſe loro foſſero ſcappate.

Neſſuno ardirà raccontare ad altri che che ſia di quanto avrà veduto, o ſentito fuori del Moniſtero, perchè quindi potrebbono naſcere gravi inconvenienti, che ſe alcuno ardirà di farlo, ſoggiacerà alle pene regolari, ed allo ſteſſo modo ſi caſtigheranno tutti quelli, che ardiranno uſcire dal recinto del Moniſtero, ovvero di andare dovunque ſi ſia, o di fare qualunque menoma coſa, ſenza la commiſſione, e la licenza dell'Abate.

CAPI-

---

(1) Al. *orationibus*. (2) Oxon. *loco oratorii*. Narb. *loco Oratorij*. (3) Oxon. *ne quis &c.* Conc. Flor. *ne quis forte ſubripuerit*. Caſſin. *ne qua &c.* (4) Lyr. *viſus, aut auditus*. (5) Narb. *otioſis ſermo*. (6) Hild Comp. Hæſten. *alij*, editi, *alio*. (7) Al. *Monaſterio*. Al. *Monaſterij*. (8) Oxon. *diſtructio*. (9) Flor. *clauſa*. (10) Plures MSS. *parvo*. (11) Narb. addit, *vindictæ ſubjaceat*.

CAPITOLO LXVII.

DEI FRATELLI, CHE VANNO IN VIAGGIO.

COMMENTARIO.

DIRIGENDI IN VIAM FRATRES, OMNIUM FRATRUM, VEL ABBATIS ORATIONI SE COMMENDENT. *I Monaci, che ſaranno mandati in campagna, ſi raccomanderanno alle orazioni dell' Abate, e di tutta la Comunità*. S. Benedetto ci ha già inſegnato nel Capitolo precedente, non eſſere in conto alcuno eſpediente, che i Solitarj ſortano dai loro Moniſteri, non potendo eglino uſcire, ſenza eſporſi a gravi pericoli; ma ſiccome prevedeva, eſſere quaſi impoſſibile, che in certe circoſtanze poteſſero aſtenerſi dal viaggiare, perciò quivi ordina, che almeno non lo facciano ſenza raccomandarſi alle orazioni dell' Abate, e degli altri Monaci.

I Commentatori oſſervano, che il noſtro Santo Padre non dice in ſingolare: *Quando un Monaco dovrà metterſi in viaggio*, ma bensì in plurale. *Dirigendi Fratres in viam*, per dare a divedere, che la ſua intenzione non era, che i Monaci eſciſſero ſoli dal Moniſtero, nè che ſi metteſſero ſoli in viaggio. S. Gregorio Magno, (a) non volle acconſentire, che un certo Monaco, per nome Coſtantino, (*) foſſe fatto Abate di un certo Moniſtero, che pure lo avea richieſto, perche era andato in viaggio ſolo, e ſenza compagno alcuno, del che il Santo Pontefice ne congetturava, che volendo quelli vivere ſenza teſtimonj della ſua condotta, non viveſſe da uomo dabbene: *Ex qua ejus actione cognoſcimus, quia ſi ſine teſte ambulat, recte non vivat*. Il Concilio di Aquiſgrana ordina, (b) che i Monaci non vadano mai ſenza compagno: *Ut ſoli, & ſine alio Fratre in viam non dirigantur*. Le Regole antiche, come per eſempio quelle di Sant' Antonio, dei Santi Padri, di S. Macario, di S. Pacomio, la Regola Orientale, quelle di S. Baſilio, e di S. Agoſtino, la Tarnatenſe, e quella di S. Iſidoro, (c) conforme alla pratica degli antichi Padri, e dei Santi più rinomati dell' Ordine Monaſtico, raccomandano lo ſteſſo.

A tenore della Regola del Maeſtro, (d) quelli, che andavano in viaggio, ſi raccomandavano nell' Oratorio alle orazioni dei loro Fratelli, dicendo: *Vias tuas Domine monſtra mihi, & ſemitas tuas edoce me*. Ovvero:

(a) Gregor. l. 10. Regiſt. c. 22. (*) Edit. a Panſecof. Magiſtri Bertholdi an. 1518. legi *Conſtantium*. (b) Concil. Aquiſgran. can. 13. (c) Reg. S. Antonij c. 10. Reg. 3. SS. PP. c. 8 S. Macarij c. 22, S. Pacomij art. 59. Reg. Oriental. c. 22. S. Baſil. Reg. Fuſ. c. 39. Reg. S. Auguſt. c. 11. Reg. Tarnat. c. 2. Reg. S. Iſidori c. 21. &c. (d) Regula Magiſt. c. 66.

Google

ro: *Confirma pedes meos in ſemitis tuis, ut non moveantur veſtigia mea,* col *Gloria Patri, &c.* Quando poi ritornavano al Moniſtero, dicevano il Verſetto: *Introibimus in tabernaculum ejus, adorabimus in loco ubi ſteterunt pedes ejus;* parimente col *Gloria Patri*. Se qualche Monaco, ritornando dalla campagna, arrivava in tempo, che i Fratelli foſſero in Coro, entrava anch' egli, e cantava inſieme con loro, e dopo finito quel Salmo già cominciato, ſi raccomandava alle loro orazioni, poi finito l' Ufizio, offeriva il bacio di pace, prima all' Abate, indi ai Decani, ed in ſeguito a tutti gli altri Monaci.

Ma ſecondo le antiche Coſtumanze dell' Ordine coteſta raccomandazione ſi faceva diverſamente, giuſta le diverſe circoſtanze; Se i Monaci, che partivano, doveano ritornare lo ſteſſo giorno, prendevano ſolamente la benedizione dall' Abate nell' Oratorio, e ſi raccomandavano alle orazioni dei Religioſi. (a) Ma ſe doveano ſtare aſſenti più lungamente, in tal caſo ſi chinavano innanzi i gradi dell' Altare, o del Presbiterio, oppure, ſe era tempo, in cui ſi faceſſe orazione, proſtrandoſi, ſi proſtravano, ed imploravano l' ajuto delle altrui orazioni, ed allora l' Ebdomadario diceva. *Salvos fac . . . . . . &c. Mitte eis Domine auxilium . . . . . . &c.* e la Colletta: *Adeſto Domine ſupplicationibus noſtris, & viam famulorum tuorum in ſalutis tuæ proſperitate diſpone, ut inter omnes viæ, & vitæ hujus varietates, tuo ſemper protegantur auxilio. Per Dominum, &c.* (b)

Se prima, che partiſſero, ſonava qualche Ora dell' Ufizio, differivano la partenza, e prima andavano a recitarla. (c) Nel Capitolo L. abbiamo già oſſervato, come diceſſero l' Ufizio in viaggio. Nei noſtri Breviarj, e nel Romano leggeſi un' Itinerario, che ordinariamente ſi recitava in tali occaſioni. San Carlo Borromeo (d) lo recitava in ginocchio, e ſempre, tanto quando viaggiava per mare, come quando viaggiava per terra. Io veramente non ſo chi ne ſia l' Autore, nè d' onde tragga la di lui origine, ma congetturo, che ſia ſtato ridotto alla forma preſente nel tempo delle Crociate; perchè contiene certe eſpreſſioni, che mi ſembrano non potere adattarſi, ſe non a ſpedizioni di tal ſorte: *Eſto nobis Domine in procinctu ſuffragium, in via ſolatium, in naufragio portus, &c.* Gli antichi Monaci viaggiavano, ſenza punto interrompere i loro eſercizj; anche viaggiando attendevano all' orazione, alla Salmodia, oſſervavano le ore del ſilenzio, i digiuni Regolari, il modo di dormire, gli Ufizj, tanto del giorno, come della notte. Vedi il P. Martene *De antiq. Monachor. ritib. l. 5. c. 27. p. 872., & ſequent.*

SEMPER AD ORATIONEM ULTIMAM OPERIS DEI, COMMEMORATIO OMNIUM ABSENTIUM FIAT. *All' ultima orazione dell' Ufizio, ſi farà ſempre commemorazione degli aſſenti.* Alcuni (e) anno creduto, che queſta commemorazione ſi faceſſe, ſolamente dopo l' ultima orazione di Compieta, e non nelle altre Ore Divine, ma i Commentatori della Regola ſoſtengono comunemente, che ſi faceſſe a tutte le Ore Divine, come in fatti tale è ſempre ſtato l'uſo dell' Ordine Benedettino. Le Coſtituzioni di Borsfeld dicono, che all Orazione principale dell' Ufizio di tutte le Ore, tanto del giorno, quanto della notte, ſi debbano aggiugnere prima della Concluſione *Per Dominum noſtrum, &c.* le parole *Et famulos tuos ab omni adverſitate cuſtodi*. Le Coſtituzioni di Monte Caſſino vogliono parimente, che ſi dica lo ſteſſo in fine della Colletta della Madonna, che è l'ultima dell' Ufizio. La ſteſſa coſa ſi legge nella edizione del 1610., ad uſo della Congregazione di S. Vitone, ma quella del 1645., e le ſuſſeguenti ordinano, che dopo l'ultima Orazione, che è quella della Madonna, ſi debba dire: *Divinum auxilium maneat ſemper nobiſcum*, riſpondendo il Coro *Et cum Fratribus noſtris abſentibus. Amen.* Smaragdo riferiſce, che il Sacerdote in fine dell' Ufizio diceva: *Oremus, Pro Fratribus noſtris abſentibus*, e che il Coro riſpondeva: *Salvos fac Servos tuos, &c.* Il Sacerdote ripigliava: *Mitte eis Domine auxilium de Sancto*; ed il Coro: *Et de Sion tuere eos*, Il Sacerdote *Domine exaudi orationem meam*, ed il Coro *Et clamor meus ad te veniat*, ed in appreſſo ſi cantava il Salmo *Miſerere mei Deus, &c.*

(a) Vide Conſuetud. Farfenſ. c. 6. p. 91. Conſtitut. Hirſaugenſ. l. 2. c. 18. p. 495. & ſeq. Lib. Uſuum Ciſterc. c. 88. Hildem. Smaragd. in hunc loc. Haeften. hic. Vide Cæremonial. Burſfelden. Diſt. 3. c. 12. (b) Haeften. Diſquiſit. Monaſt. l. XI. Diſquiſit. 3. p. 1025. (c) Uſus Ciſterc. parte 1. c. 88. p. 184. Vilielm. Conſtitut. Hirſaug. c. 13. pag. 496. &c. (d) Guiſſan. Vita S. Caroli Borrom. l. 7. c. 2. (e) Menard. in Concord. Regul. c. 72. & Colonius Annal. Franc.

In altri luoghi, dopo aver detto il *Salvos fac ſervos tuos, &c.* ed i Verſetti ſuſſeguenti, il Sacerdote diceva queſta Colletta: *Deus, qui diligentibus te miſericordiam tuam ſemper impendis, & ſervientibus tibi in nulla es regione longinquus, dirige viam famulorum, omniumque tibi adhærentium in voluntate tua, ut te protectore, & te præduce per juſtitiæ ſemitas ſine offenſione gradiantur. Per Dominum, &c.* (a)

Ma eccoci un' altra Orazione conſimile, tratta da un antico Autore Ciſterciense. (b) *Miſerere, Domine, miſerere famulis tuis N. N., & dirige eis in viam ſalutis æternæ, ut te donante tibi placita cupiant, & tota virtute perficiant. Da eis, Domine, tui, & proximi quantam jubes habere dilectionem, & zelum tui ſecundum ſcientiam.*

REVERTENTES DE VIA PER OMNES CANONICAS HORAS . . . . . PETANT ORATIONEM. *Ritornati che ſiano, ſi raccomanderanno alle orazioni dei Fratelli, in tutte le Ore del giorno.* Ildemaro riferiſce, che chi era di ritorno al Moniſtero doveva miſurarſi in modo, di potervi arrivare, almeno prima di Compieta, acciocchè ſi poteſſero dire per lui le Orazioni conſuete in fine di coteſt' Ora, che ſe poi non poteva arrivare per tempo, od almeno prima di Compieta, ſi tratteneva alla porta, o in qualche Ubbidienza del Moniſtero, ovvero in Foreſteria alla porta del Moniſtero, e non entrava ſe non alla mattina ſeguente. Sino a queſto ſegno portavano la loro puntualità, nell'oſſervanza letterale della Regola, i noſtri Maggiori.

In quanto poi all' orazione, che ſi recitava per i Monaci di ritorno al Moniſtero, i Ciſtercienſi recitavano la poc'anzi da noi riferita, prima di recitare la Commemorazione. (c) Smaragdo dice, che i Monaci di ritorno ſi ponevano in mezzo al Coro, e ſi raccomandavano alle orazioni dei Fratelli, e che ſuſſeguentemente il Sacerdote diceva: *Quæſumus Omnipotens Deus, ut his famulis tuis, quos ad nos incolumes de via redire feciſti quidquid illis, impediente fragilitate deliquerant, tu propitiatus dimittas. Per Chriſtum, &c.* Secondo i Manoſcritti di S. Vitone ſi diceva il ℣. *Oculi Domini ſuper juſtos*, ℟. *Et aures ejus ad preces eorum*, ℣. *Si iniquitates obſer-*

(a) Vide Hæften. l. XI. Tract. 4. Diſq. 5. & Menard in Concord. Reg. c. 71. p. 1049.

(b) Tom. V. Theſaur. Anecdot. p. 1640. (c) Liber Uſuum Ciſterc. c. 78.

observaveris Domine. ℟. *Domine quis sustinebit?* ℣. *Apud Dominum misericordia.* ℟. *Et copiosa apud eum Redemptio.* Oratio. *Omnipotens sempiterne Deus nostrorum temporum, vitaeque dispositor, famulis tuis continuae tranquillitatis largire subsidium, ut quos incolumes propriis laboribus reddidisti, tua facias protectione securos. Per Dominum, &c.*

La Costituzioni di Monte Cassino prescrivono, che ritornando un Monaco da qualche lungo viaggio, dopo essere stato, per esempio, assente un mese, o più, in qual giorno, che arriva, debba in tutte le Ore dell' Ufizio, inginocchiarsi in mezzo al Coro, quando si dirà l'Antifona della Madonna, dopo la quale l'Abate, o il Superiore debba recitare questa Orazione: *Oremus, Fratres, Deum Omnipotentem, ut hujus Fratris nostri reversio sit tam ejus saluti.* e dopo un breve spazio, che lascia per farla, dà la benedizione al Monaco. Ma se fosse stato assente della Diocesi solamente tre giorni, o meno di un mese, non si fa per lui orazione se non in una sola Ora del giorno. Se ritorna dopo Compieta, chieda solamente in particolare al Superiore la suddetta orazione. (a) Nelle Congregazioni di S. Mauro, e di S. Vitone, si chiede soltanto la benedizione al Superiore, prima della partenza, e dopo il ritorno, purchè l'assenza non sia stata lunga, ma anche in tal caso rade volte succede, che si pratichi questa parte della Regola.

QUIA PLURIMA DESTRUCTIO EST. *Perchè quindi ne nascono dei gran mali.* Cotali racconti, cotesta relazione delle cose vedute nel Mondo, in vece di essere di edificazione, servono soltanto a dissipare, a scandalizzare, ed intorbidare la pace del cuore, ed a richiamare nell'animo de' Solitarj quelle cose, che deono per sempre aver messe in oblio. Le antiche Regole Monastiche (b) proibiscono severamente il riferire, anche le cose vedute fuori del Chiostro, ciò non ostante però si dee render ragione al Superiore di quanto si è operato, e si possono anche raccontare le cose di edificazione, che si sono vedute. Le Costituzioni di Monte Cassino vogliono, che quelli, i quali contravverranno in cosa notabile, a questo articolo della Regola, ne dicano la loro colpa in Capitolo, e mangino in terra in Refettorio in pane, ed acqua tante volte, quante avranno contravvenuto, e la medesima pena impongono a quelli, che riferiranno fuori le cose seguite in Monastero.

QUI PRAESUMSERIT CLAUSTRA MONASTERIJ EGREDI, VEL QUOCUMQUE IRE. *Si castigheranno allo stesso modo quelli, che ardiranno uscire dal Monistero, o andare in qualunque luogo senza comando dell' Abate.* La Regola sottomette alla *Disciplina Regolare* non solo quelli, che sortono dal Monistero senza licenza, o sia senza comando dell' Abate, (imperocchè, come abbiamo già osservato varie volte, comando, e licenza, si sogliono usare per la stessa cosa,) ma ancora quelli, che di proprio arbitrio girano quà, e là per la Casa, e vanno in Infermeria, alla Porta, nell' Orto,

---

(a) Nelle edizioni del 1615. 1664. 1674. ad uso della Congregazione di S. Vitone si è levata una parte di queste Costituzioni; ed in quella dell' anno 1625., e nelle susseguenti sta ordinato, che dopo l'Orazione della Madonna si dica il ℣. *Divinum auxilium maneat semper nobiscum.* ℟. *Et cum Fratribus nostris absentibus, Amen.* E questo è ciò, che si pratica al presente. (b) Reg. Pacomj art. 54. 58. Reg. Orient. c. 23. Reg. Tarnat. c. 2. Abbas Pacmeo. in Apophthegmat. PP. Tom. 1. Monum. Eccles. Græcæ.

to, ec. *Quocumque ire*. (a) Alcuni (b) ſpiegano in queſt'altro modo. Non è lecito ad un Monaco, che abbia licenza di andare in un luogo, andare anche in un'altro, ma dee andare, dove lo dirige l'ubbidienza, e non dove gli piace.

CAPITOLO LXVIII.

SI FRATRI IMPOSSIBILIA INJUNGANTUR.

Si cui Fratri aliqua forte gravia, aut impoſſibilia (1) *injungantur; ſuſcipiat quidem jubentis imperium cum omni manſuetudine, & obedientia. Quod ſi omnino virium ſuarum menſuram viderit pondus* (2) *oneris excedere, impoſſibilitatis ſuæ cauſas ei, qui ſibi præeſt, patienter, & opportune ſuggerat, non ſuperbiendo, aut reſiſtendo, vel contradicendo. Quod ſi poſt ſuggeſtionem ſuam in ſua ſententia Prioris imperium perduraverit, ſciat junior, ita ſibi expedire, & ex charitate, confidens de adjutorio Dei, obediat.*

CHE DEBBANO FARE I FRATELLI, ESSENDO LORO INGIUNTE COSE SUPERIORI ALLA LORO PORTATA.

Accadendo, che a qualche Fratello foſſero ingiunte coſe troppo gravi, od anche impoſſibili, accetterà il comando con ogni manſuetudine, ed ubbidienza, e vedendo di non poterne in veruna conto riuſcire, con le maniere più proprie rappreſenterà al ſuo Superiore i motivi della ſua impotenza, ſenza punto inquietarſi, nè inſuperbirſi, nè contradire, nè reſiſtere. Ma ſe ciò non oſtante il Superiore ſtaſſe ſodo nel comando, allora il Fratello ſappia, eſſere bene così, e confidandoſi nell'aſſiſtenza del Signore, ubbidiſca con ſentimento di ſincera carità.

CAPI-

(a) *Ordo Monaſt. Converſat.* Non vadant extra Monaſterium paſſim ubicumque voluerint, niſi obedientia unicuique exigat, vel licentiam impetraverint. *Vide Paul. Auguſt. a Jesu*. Quocumque ire; intellige: extra clauſtra, non enim quocumque ire intra Monaſterium licitum eſt *omnibus*. Sic exponunt omnes noſtri. (b) Menard. Concord. Regul.

(1) Hildem. *conjungantur*. (2) Hildem. cum alio MS. *operis*; Plat. *honoris*.

CAPITOLO LXVIII.

CHE DEBBANO FARE I FRATELLI, ESSENDO LORO INGIUNTE COSE SUPERIORI ALLA LORO PORTATA.

COMMENTARIO.

SI CUI FRATRI ALIQUA FORTE GRAVIA, AUT IMPOSSIBILIA INJUNGUNTUR. *Se ſarà comandata ad un Fratello qualche coſa difficiliſſima, od impoſſibile*, accetterà umilmente gli ordini del ſuo Superiore; ma però potrà eſporgli le ragioni, per cui non poſſa eſeguire il comando, come ſuperiore alle proprie forze, San Benedetto quì diſtingue *gravia* da *impoſſibilia*, le coſe aſpre, e difficili, dalle impoſſibili. Vi ſono molte ſorti di coſe impoſſibili, altre lo ſono di loro natura, ed altre ſolamente atteſa la debolezza umana, è impoſſibile, che un bruto impari la Filoſofia, e queſto è impoſſibilità di natura, ma vi ſono moltiſſime coſe poſſibiliſſime in loro ſteſſe, quantunque impoſſibili all'Uomo; come per eſempio cangiare in un'iſtante, per propria virtù un baſtone in un ſerpente, l'acqua in vino, la polvere in moſche, quantunque tali mutazioni ſiano poſſibiliſſime, ſuppoſto l'ajuto onnipotente di Dio, Di più vi ſono varie coſe poſſibili ad un'Uomo, che non lo ſono ad un'altro; come per eſempio, il leggere ad un cieco, il camminare ad un ſtroppiato; il parlare Arabico a chi non ſa queſta lingua.

Non è punto veriſimile, che quì S. Benedetto abbia voluto parlare di tal ſorte d'impoſſibilità, ſiccome non è punto probabile, che un Superiore voglia eſigere ſimili coſe dai ſuoi Religioſi, Sotto il nome dunque d'impoſſibile, dobbiamo intendere le coſe aſſai difficili, e moralmente impoſſibili, (a) come ſe un Superiore comandaſſe ad un ſuo inferiore di portare un peſo eccedente le proprie forze, e che non poteſſe portarlo ſenza riſchiare di farſi male; o ſe gli comandaſſe di predicare, ſenza punto eſſerſi preparato, ſopra qualche materia, di cui egli ne foſſe affatto digiuno; o ſe gli comandaſſe di eſercitare qualche impiego, che richiedeſſe, e talento, e qualità acquiſite, di cui egli ne foſſe privo; in tutti coteſti caſi il Monaco dee ſentire oſſequioſamente gli ordini del ſuo Superiore, il quale forſe può non ſapere la gracilità, o la forza del Religioſo, a cui perciò è lecito paſſare le proprie rimoſtranze: *impoſſibilitatis ſuæ cauſas ei, qui præeſt, patienter, & opportune ſuggerat*, con umil-

---

(a) Ita Menard. in Concord. Caramuel. in Reg. S. Bened. Mege in hoc cap.

tà, pazienza, riſpetto, con modeſtia, ed a tempo; ſenz' alterigia, ſenza alterarſi, ſenza reſiſtergli in faccia, ſenza contraddirgli impertinentemente: *Non ſuperbiendo, aut reſiſtendo, vel contradicendo.*

SCIAT JUNIOR ITA SIBI EXPEDIRE. Sappia l'inferiore, che ad eſſo torna bene ubbidire, e cercare di fare anche ciò, che è moralmente ſuperiore alle ſue forze, confidando fermamente, che Dio benedirà la di lui ubbidienza, e lo ajuterà a fare ciò, che gli pare impoſſibile. Si leggono varj eſempj di tale ubbidienza perfetta, e tendente ſino all'impoſſibile, rimunerata da Dio con Miracoli. Un Santo Solitario, per nome Muzio, che avea ſeco un Figliuolo di otto anni, eſſendoſi preſentato ad un certo Moniſtero dell'Egitto per ivi farſi Monaco, l'Abate fingendo un giorno di eſſere in collera contro del Fanciullo, che piangeva, gli diſſe per provare la di lui ubbidienza, che lo gettaſſe nel Fiume. Muzio ſubito ſi miſe in poſitura di farlo, e lo avrebbe fatto veramente, ſe non lo aveſſero impedito gli altri Fratelli. (a) Un'altro Solitario, per nome Giovanni, (b) comandato dal ſuo Superiore di ſmovere un certo maſſo, obbidì, e ſenza conſiderare l'inutilità de' ſuoi sforzi, ſi miſe a ſpignerlo a tutto potere finchè gli fu detto di tralaſciare. Un'altro, che era entrato nel Nilo per ubbidienza, fu preſervato dai Coccodrilli. (c) Santa Eufraſia per ben tre meſi traſportò da un luogo ad un'altro certe pietre molto groſſe, per ubbidire alla ſua Abbadeſſa. (d) Il ſopraccennato Giovanni per un'anno intiero inaffiò un palo ſecco, ficcato in terra dal Superiore per provare la di lui ubbidienza. (e) Anzi alcuni dicono, che duraſſe ad inaffiarlo per tre anni, portandone l'acqua su le ſpalle lontano due miglia; e che finalmente il palo prendeſſe radice, e ſi rinverdiſſe. (f) Un'altro Solitario andò in un forno acceſo, ſenza reſtarne offeſo, avendo Dio rimunerata la di lui ubbidienza con tale miracolo. (g)

Gli eſempj di ubbidienza datici dai Diſcepoli di S. Benedetto, e dai Solitarj di Occidente non ſono punto inferiori. S. Mauro, comandato da S. Benedetto di accorrere in ajuto di S. Placido, che ſtava per affogarſi, andò con tanto fervore, e tanta fiducia, che ſenza avvederſene, camminando ſopra l'acqua, traſſe dal pericolo il ſuo compagno, e ritornò come prima ſenza tuffarſi. (h) S. Radegonda liberò una Donna oſſeſſa, e fece rinverdire un'alloro già ſvelto, e inaridito, ubbidendo alla ſua Abbadeſſa. (i) S. Colombano, trovandoſi con quaſi tutti i ſuoi Monaci di Luxeu ammalati, (k) comandò loro che ſi alzaſſero, e che andaſſero all'aja a battere le biade, e quanti ubbidirono, tanti guarirono. (l) Un Monaco di S. Filiberto, Abate di Gumieges, nello ſteſſo momento, che tentò di eſeguire certo comando difficile, ingiuntogli dal Santo, ricuperò la ſalute. (m) S. Paolo, il ſemplice, eſſendoſi ritirato in un Deſerto per vivere vita Monaſtica, e volendo S. Antonio eſercitarlo nell'ubbidienza, gli comandò, che ſtaſſe in orazione ſino al ſuo ritorno, partitoſi lo laſciò ai raggi del Sole cocente per tutta una ſettimana; ritornato poi gli diede da fare una corda di foglie di palma; erano già ſette giorni, che Paolo, Uomo già vecchio, non avea mangiato, ma ciò non oſtante tirò di lungo a fare la corda fino alla nona ora del giorno; ritornò S. Antonio, ed eſaminando la di lui fattura gli diſſe, che non era fatta a dovere, e che biſognava ricomenciarla da capo, Paolo ubbidì ſenza dolerſene, e ſenza tampoco moſtrare una menoma alterazione, dopo tutto queſto S. Antonio gli diede certo pane duro, che fece metter nell' acqua per mollificarlo, frattanto S. Antonio cantò dodici Salmi, e fece altrettante orazioni, e dopo in vece di permettere, che S. Paolo ſi reficiaſſe, gli diſſe, che aſpettaſſe a mangiare fino alla ſera, ma anche alla ſera lo mandò a dormire digiuno, a mezza notte lo riſvegliò per far' orazione; pregarono Dio inſieme fino alla nona ora del giorno, e finalmente alla ſera del decimo giorno entrambi mangiarono in compagnia un pane duro per ciaſcheduno.

(a) Sulpit. & Vit. PP. c. 28. Vide Caſſian. lib. 4. c. 27. (b) Idem l. 4. Inſtit. c. 26. (c) De Vit. PP. Ruf. l. 3. c. 14. apud Roſweidum p. 609. (d) Vitæ PP. Anthoa Hieronyme apud Roſweid. l. 1. c. 16. p. 511. (e) Caſſian. l. 4. Inſtit. c. 24. (f) Sever. Sulpit. Dialog. l. 1. c. 13. (g) Ibidem l. 1. c. 12. (h) Gregorius l. 2. Dialogor. c. 7. (i) Vita S. Radegund. n. 33. Sæcul. 1. Bened. (k) Vita S. Columbani n. 20. p. 14. Sæcul. 2. Benedictini. (l) Vita S. Philiberti Sæcul. 2. Bened. (m) Apophthegmat. PP. apud Bolland. c. 8. 17. Januar.

S. Paolo, Veſcovo di Verdun, da ſemplice Monaco di Tholey (a) entrò, per quanto dicaſi, in un forno ardente, lo nettò colla propria cocolla, e v' infornò il pane, che poi diede in Refettorio ai Monaci. S. Auſteiberta (b) fece lo ſteſſo in un caſo conſimile, S. Guglielmo Duca, o Conte di Aquitania, poi Monaco di Gellona in Linguadoca, fece la ſteſſa coſa, che S. Paolo di Verdun. *Timens de negligentia argui, de inobedientia accuſari, & graviter judicari . . . , invocato Chriſti nomine, ſeſeque tutiſſimis Sanctæ Crucis munimine, furnacem intrat incendium, flammas extinguit &c.*

CAPITOLO LXIX.

UT IN MONASTERIO NON PRÆSUMAT ALTER ALTERUM DEFENDERE.

PRæcavendum (1) *eſt, ne quavis occaſione præſumat alter alium defendere Monachum* (2) *in Monaſterio, aut quaſi* (3) *tueri, etiamſi* (4) *qualivis conſanguinitatis propinquitate* (5) *jungantur. Nec quolibet modo id a Monachis præſumatur.*

CHE IN MONISTERO NESSUNO ARDISCA DIFENDER L'ALTRO.

SI uſerà tutta la diligenza per impedire, che neſſun Fratello in Moniſtero ardiſca difendere, o quaſi proteggere l'altro, non oſtante, che foſſero congiunti in qualunque grado di parentela. E però neſſuno ſotto qualſivoglia

---

(a) Vita S. Paul. Verdun. apud Bolland. 8. Februar. (b) Vit. S. Auſtebert. apud Bolland. 10. *Febr.* p. 421.

(1) Oxon. *precavendum*. (2) Deeſt in duobus mſ. *in Monaſterio*. (3) Al. deeſt *quaſi*. (4) Oxon. Conc. *quovis*. (5) Oxon. *jungatur*. Boher. *conjungatur*.

ri; quia exinde graviſſima occaſio ſcandalorum oriri poteſt. Quod ſi quis hac tranſgreſſus fuerit, acrius coërceatur.

gio preteſto ſi arrogherà una tale autorità; perchè quindi ne poſſono naſcere innumerabili ſcandali. Onde i traſgreſſori ſieno caſtigati con tutta ſeverità.

CAPITOLO LXIX.

CHE IN MONISTERO NESSUNO ARDISCA DIFENDER L'ALTRO.

COMMENTARIO.

NE PRÆSUMAT ALTER ALIUM DEFENDERE IN MONASTERIO, AUT QUASI TUERI. *Un Monaco non ardiſca difendere, e quaſi prendere ſotto la ſua protezione un' altro.* Non dobbiamo credere, che quì S. Benedetto voglia levare ai ſuoi Monaci la libertà di difendere un loro Confratello, ingiuſtamente accuſato, calunniato, o oppreſſo, e che loro divieti di procurare di far comparire l' innocenza di chi è ne' guai, egli pretenda ſemplicemente di frenare la temerità di quelli, i quali ſotto preteſto di amicizia, di parentela, o ſotto altri motivi, fondati nella carne, e nel ſangue, cercano di ſoſtenere, e difendere i loro Confratelli, quando li veggono ripreſi, e caſtigati dei loro mancamenti. *Defendere* ſi uſa per ſignificare una difeſa dichiarata, e preſuntuoſa, e *tueri* ſignifica un modo più fino, più ſecreto, e meno aperto di ſcuſare il reo, e difenderlo.

QUIA EXINDE GRAVISSIMA OCCASIO SCANDALORUM ORIRI POTEST. *Perchè quindi ne poſſono naſcere graviſſimi ſcandali.* Ne naſcerà, che il Superiore non avrà la forza, nè l' autorità di correggere, e che le di lui riprenſioni non ſaranno nè riſpettate, nè conſiderate per nulla. Naſcerà, che i delinquenti, conoſcendoſi ben' appoggiati, diſprezzeranno i loro Superiori, e diventeranno incorreggibili, e finalmente ne naſcerà, che l' impunità de' diſordini tirerà ſeco inſenſibilmente la rilaſſatezza, e poi la totale rovina della diſciplina.

ACRIUS COERCEATUR. *Sarà ſeveramente ripreſo.* Chi protegge, e difende il reo, è più dannoſo, ed in un certo modo, più peccaminoſo del reo medeſimo, perchè queſti commette ſemplicemente il male, ma il primo lo ſoſtiene, lo autorizza, ed impegna gli altri a fare lo ſteſſo. Merita dunque una correzione più ſevera, che quell' altro, il quale forſe è caſcato per mera fragilità, quando che all'oppoſto chi lo difende, commette con rifleſſione un peccato di malizia, di albagia, e di preſunzione. S. Pacomio (a) dice, che cotal ſorte di gente è maledetta da Dio, e dagli Uomini. La ſeconda Regola de' Santi Padri (b) la caſtiga colla ſcomunica.

CAPI-

(a) Pachom. Reg. art. 99. (b) Reg. 2. SS. Patrum c. 5.

CAPITOLO LXX.

UT NON PRÆSUMAT QUISQUAM ALIQUEM PASSIM CÆDERE, AUT EXCOMMUNICARE.

UT VITETUR (1) *in Monaſterio omnis præſumptionis occaſio, conſtituimus, ut nulli liceat quemquam Fratrum ſuorum excommunicare, aut cædere, niſi cum poteſtas ab Abbate data fuerit.*

Peccantes autem coram omnibus arguantur, ut cæteri metum habeant (2). *Infantum vero uſque ad quindecim annorum ætatis, diſciplina diligentia ab omnibus, & cuſtodia ſit. Sed & hoc cum omni menſura, & ratione. Nam in fortiori ætate qui* (3) *præſumpſerit aliquatenus ſine præcepto Abbatis, vel in ipſis infantibus ſine diſcretione exarſerit, diſciplinæ regulari ſubjaceat; quia ſcriptum eſt*: Quod tibi non vis fieri, alii ne feceris.

CHE NESSUNO ARDISCA BATTERE, NE SCOMUNICARE CHI CHE SIA.

Si leverà dalla Comunità tutto ciò, che può dar' occaſione d' inſuperbirſi. Quindi comandiamo, che neſſun Fratello ardiſca ſcomunicare, nè battere l' altro, quando non gli ne abbia data licenza l' Abate.

Quelli, che commetteranno mancamenti, ſaranno ripreſi in pubblico, acciocchè temano anche gli altri. In quanto poi ai fanciulli, tutta la Comunità ne avrà cura, e vi ſarà chi ne averà iſpezione particolare, ſino alla età di quindici anni, oſſervando però ſempre tutta la moderazione convenevole. Ma ſe nell' uſo ſi prendeſſe coteſte libertà con i più avanzati, ſenza ordine eſpreſſo dell' Abate, od anche correggeſſe i fanciulli ſenza diſcretezza, e con troppo calore, ſarà egli medeſimo caſtigato colle pene regolari, perchè ſta ſcritto: (a) *Non fare ad altri ciò, che non vorreſti fatto a te.*

CAPI-

---

(1) Al. *vitetur*, edit. *ut vitetur*. (2) Al. *infantibus*. (3) Caſſin. Flor. *præſumsit*.

(a) Tob. 4. 16. Matth. 7. 12.

CAPITOLO LXX.

CHE NESSUNO ARDISCA BATTERE, NE SCOMUNICARE CHICCHESSIA.

COMMENTARIO.

UT VITETUR IN MONASTERIO OMNIS PRÆSUMPTIONIS OCCASIO. *Si tolga dal Moniſtero ogni motivo di preſunzione*, o neſſuno ardiſca battere, o ſcomunicare altri: *poſſim*, come dice il titolo del Capitolo. Cioè in ogni incontro, o per coſe da nulla, con troppa facilità, indifferentemente, per bizzarria, ma corregga con moderazione, con prudenza, e diſcretezza, ed anche con licenza dell' Abate. *Niſi cui ab Abbate poteſtas data fuerit*, cioè il *Propoſto* il Priore, o i Decani, ciaſcheduno nella ſua Decania, ovvero quelli, ai quali l' Abate avrà conceſſo certa autorità per governare, ed ammaeſtrare, per eſempio, i fanciulli, o ſia i Monachelli, avvegnachè queſti ſono quelli, dei quali la Regola intende principalmente di parlare in queſto Capitolo.

S. Benedetto nel Capitolo LXIII. avea diſpoſto, che tutti doveſſero avere iſpezione dei fanciulli, o ſia dei Monaci ancor giovinetti, e che doveſſero far loro oſſervare la diſciplina Regolare. *Pueris per omnia ab omnibus diſciplina teneatur*. E parimente *Pueri parvuli, vel adoleſcentes . . . . foris, vel ubi ubi cuſtodiam habeant, & diſciplinam uſque dum ad intelligibilem ætatem perveniant*. Pareva, che con tali eſpreſſioni, aveſſe conceduto a tutti i Monaci più avanzati, un' ampliſſima autorità di correggere, riprendere, caſtigare, battere, penitenziare, e ſcomunicare i più giovinetti, di già Monaci, a motivo del loro ingaggiamento, quantunque non foſſero per anco arrivati all' età di quindici anni, ma quivi ſpiega la ſua mente in modo più diſtinto, e modera quella autorità, che ſembrava avere indifferentemente conceſſa a tutti i Monaci ſopra codeſti fanciulli.

Quivi dunque egli in primo luogo proibiſce di caſtigare, di battere, indifferentemente, o ſcomunicare i giovanetti, permettendolo ſolamente a quelli, che ne avranno la licenza eſpreſſa dall' Abate, cioè ai Priori Clauſtrali, ed ai Decani, in aſſenza dell' Abate; ma però non proibiſce di ammonirli, nè di riprenderli. In ſecondo luogo vuole, che i peccati pubblici ſiano ripreſi pubblicamente. (a) *Peccantes autem coram omnibus arguantur*, il che ſi dee intendere, tanto dei provetti, quanto dei giovani. In terzo luogo finalmente ripete ciò, che avea già detto nel Cap. LXIII.

(a) Hildemar. Smaragd. Ricardo a Sancto Angelo, Boherius Turrecremata, &c.

cioè, che ſi debba invigilare ſopra gli andamenti dei fanciulli, e che ſi faccia loro oſſervare la diſciplina Regolare ſino all' età di quindici anni, ſempre però con certa moderazione, e prudenza. *Sed, & hoc cum omni menſura, & ratione.*

PECCANTES CORAM OMNIBUS ARGUANTUR. *Quelli, che commetteranno mancamenti, saranno ripreſi in preſenza di tutti.* Queſto paſſo ſi dee intendere delle colpe pubbliche, come lo abbiamo già oſſervato, altrimenti S. Benedetto ſi contradirebbe, ordinando egli in un'altro luogo, (a) di riprendere ſecretamente i delinquenti ſecreti, e di minor conſiderazione. *Ipſa corripienda ſunt coram omnibus,* dice S. Agoſtino (b) *quæ peccantur coram omnibus, ipſa corripienda ſunt ſecrete, quæ peccantur ſecretius.* Non vi è mai pericolo di ſcredito, nè diſonore per un Ordine, o per una Comunità Religioſa, perchè caſtighi pubblicamente i delitti pubblici, nei quali per avventura cadeſſe qualche Monaco; la vergogna, ed il diſcredito ſarebbe il diſſimularli, l'occultarli, o laſciarli paſſare impuniti.

Nel Monte della Nitria (c) vi era una vaſtiſſima Chieſa, innanzi la quale ſtavano tre palme, ad ognuna delle quali era appiccata una ſferza; una ſerviva per caſtigare i Monaci, l'altra per caſtigare i Ladri, che foſſero capitati in quei contorni; e la terza per caſtigare i Foreſtieri, che vi aveſſero commeſſo qualche delitto. Si faceva abbracciare al delinquente la palma, e gli ſi menavano ſul doſſo, ed a nudo, quelle tante ſferzate, a cui reſtava condannato.

I Santi Abati di Cluni (d) erano talmente perſuaſi di coteſti principj, che ordinarono, doverſi legare, ſpogliare, e fruſtare, in mezzo alla pubblica piazza, i Monaci, che aveſſero commeſſo delitti ſcandaloſi, e notorj, e ſe cotali delitti pubblici erano di minor rilievo, come ſe per eſempio, taluno aveſſe altercato con troppo calore alla preſenza dei Secolari; alla Domenica mattina, nel tempo del maggior concorſo, il reo ſtava alla porta della Chieſa, con la teſta ſcoperta, e con in mano un groſſo libro da Coro, ed avea appreſſo di ſe un Servente, che a chiunque dimandava, diceva la cagione di tal penitenza.

INFANTIBUS USQUE AD DECIMUM QUINTUM ANNUM ÆTATIS, DISCIPLINÆ DILIGENTIA SIT. *Si invigilerà ſopra i fanciulli ſino all' età di quindici anni.* I fanciulli offerti a Dio, e conſagrati al di lui ſervizio in Moniſtero ſtavano ſotto la diſciplina di tutti gli altri Monaci. Si può vedere ciò, che abbiamo detto nei Capitoli LIX., e LXIII. dove abbiamo fatto vedere, che al tempo di San Benedetto i fanciulli ſtavano frammiſchiati indifferentemente con i Monaci, ſecondo il loro ordine di profeſſione, e che non avevano altro Maeſtro, che la ſteſſa Comunità, invigilando ognuno ſopra i loro andamenti, e facendo loro oſſervare la diſciplina Regolare.

Un tal metodo di allevare la gioventù, credo bene, che foſſe migliore di quello, che ſi è introdotto poſteriormente. Secondo l'uſo preſente ſtando tutti i giovani inſieme, e facendo un corpo a parte, acquiſtano più difficilmente quella certa ſerietà, e convenevole contegno, arrivano più lentamente alla maturità, ed alla aſſuefazione delle pratiche della Regola, di quello che ſarebbono, ſe immediatamente doveſſero trattare con Uomini fatti, e già da loro ſteſſi avvezzi alle oſſervanze del Chioſtro. L'eſperien-

---

(a) Reg. cap. 23. & 46. (b) Auguſt. Serm. 81. de tempore. (c) Pallad. Hiſt. Lauſ. l. 8. c. 7. p. 713. (d) Uldaric. Conſuetud. Cluniac. l. 3. c. 3. Bernard. Ordo Cluniac. c. 58.

ancora c' inſegna, che fanciulli allevati, ed aſſuefatti a penſare ſeriamente, ſono capaci di acquiſtare in breve tempo gran ſenno, ed una prudenza particolare, la quale non ſi trova nei fanciulli, allevati in mezzo a gente sfaccendata, inſieme con altri ragazzi.

NAM IN FORTIORI ÆTATE QUI PRÆSUMPSERINT ALIQUATENUS ..... VEL IN IPSIS INFANTIBUS SINE DISCRETIONE EXARSERIT. *Imperocchè, chi ſi prenderà queſta libertà* (cioè di correggerli ſenza licenza dell' Abate.) o *chi li ſgriderà con troppo calore, e ſeverità*, ſoggiacerà alla diſciplina Regolare. Era dunque lecito a tutti riprendere, ed ammonire i giovinetti minori di quindici anni, era, diſſi, lecito ammonirli dei loro mancamenti con moderazione, e miſura, e però coteſti fanciulli non erano dunque ſotto la diſciplina di alcun Maeſtro particolare, che aveſſe il diritto egli ſolo di correggerli, e di far loro oſſervare la Regola, come ſi è praticato poſteriormente, e come lo vediamo nelle antiche Coſtumanze dell' Ordine,

CAPITOLO LXXI.

UT OBEDIENTES SINT SIBI INVICEM FRATRES.

OBEDIENTIÆ *bonum, non ſolum Abbati exhibendum eſt ab omnibus, ſed etiam ſibi invicem* (1) *ita obediant Fratres, ſcientes ſe, per hanc obedientiæ viam, ituros ad Deum. Præmiſſo ergo Abbatis,* (2) *aut Præpoſitorum, qui ab eo conſtituuntur, imperio,* (3) *cui non permittimus privata imperia præponi, de cætero omnes Juniores Prioribus ſuis omni charitate, & ſollicitudine obediant. Quod ſi quis contentioſus reperitur, corripiatur.*

Si quis autem Frater pro qualibet minima cauſa ab Abbate, vel a quocumque Priore ſuo corripiatur, quolibet

CHE I FRATELLI SIENO UBBIDIENTI GLI UNI AGLI ALTRI.

TUTTI i Fratelli non ſolamente deono ubbidire all' Abate, ma ancora deono ubbidirſi vicendevolmente gli uni agli altri, perſuadendoſi, eſſere queſta la ſtrada, per entrare al Regno di Dio. Onde dopo adempiuti i comandamenti dell' Abate, e degli Uficiali, da lui aſſegnati al governo del Moniſtero, (agli ordini dei quali non vogliamo, che ſi preferiſcano le commiſſioni di qualſivoglia particolare,) i giovani con tutta ſollecitudine, e carità ubbidiranno ai loro Maggiori, e trovandoſene alcuno, che per iſpirito di contradizione non lo voleſſe fare, ſarà caſtigato.

Se poi qualche Fratello ſarà ripreſo dall' Abate, o da qualche Superiore, anche per qualunque menoma

---

(1) Al. deeſt, *Ita*. (2) Conc. *ut præpoſitorum*. (3) Al. *quibus*.

libet modo; vel ſi leviter ſenſerit (1) *animum Prioris cujuſcumque contra ſe iratum, vel commotum, quamvis modice; mox ſine mora tamdiu proſtratus in terra ante pedes ejus jaceat ſatisfaciens, uſque dum benedictione ſanetur illa commotio.* (2) *Quod ſi quis contempſerit facere, aut corporali vindictæ ſubjaceat, aut ſi contumax fuerit de Monaſterio expellatur.*

ma coſa, ſcorgendo in loro qualche poco di alterazione, o di collera, incontanente ſi proſtrerà boccone ai loro piedi, e vi ſtarà, fin tanto che col dargli la benedizione, ſi facciano conoſcere di eſſerſi rappacificati; Che ſe alcuno ſdegnerà di farlo, ſarà caſtigato con pene corporali, ovvero, perſiſtendo nella ſua oſtinazione, ſarà ſcacciato dal Moniſtero.

CAPITOLO LXXI.

CHE I FRATELLI SIENO UBBIDIENTI GLI UNI AGLI ALTRI.

COMMENTARIO.

SIBI INVICEM OBEDIANT FRATRES, *I Fratelli ſaranno ubbidienti gli uni agli altri.* L'ubbidienza, che qui ci raccomanda il noſtro Santo Padre, non è un'ubbidienza di precetto, o di obbligazione rigoroſa, ma ſoltanto un'ubbidienza di conſiglio, e di maggior perfezione. L'ubbidienza è una virtù tanto grande, e l'utile, che ella ci reca, dirigendoci a Dio, ed alla perfezione, è tanto rilevante, che il Monaco non dee riſtrignerſi ad ubbidire ſolamente all'Abate, ed ai Superiori ſubalterni, ma dee anche ubbidire a tutti i ſuoi Fratelli, e queſto per tre ragioni. Primo: Per così imitare Geſucriſto, il quale ſi è ſoggettato non ſolo ai comandi del ſuo Padre Celeſte, ma ancora a quelli degli Uomini; non Solo a S. Giuſeppe, ed alla Santiſſima Vergine Maria, ma ancora agli empj, e ſcellerati, che lo anno maltrattato, calunniato, flagellato, condannato, e crocifiſſo. Siccome dunque egli ha ubbidito, ſenza porre limiti alla ſua ubbidienza, così ancora il Criſtiano, il Monaco non deono porli alle loro.

Secondo: La propria volontà, e l'independenza ſogliono avere in coda conſeguenze tanto pernicioſe, che non ſi può mai far troppo per preſervarſene, per frenarle, e per iſradicarle. Ora non vi è il miglior mezzo per riuſcirne, quanto l'ubbidire a tutti.

---

(1) Caſſin. Narb. Flor. cum quibuſdam MS. *animum . . . . iratum, vel commotum*

(2) Al. *Quod qui contempſerit.*

Terzo. Finalmente il Monaco non dee trascurare verun mezzo per perfezionarsi, ed acquistare le virtù, essenziali al proprio stato. Ora non vi è virtù, più essenziale al Monaco, quanto l'ubbidienza, non vi è mezzo più proprio, per arrivare alla perfezione, e per acquistare merito, quanto l'ubbidire, questa è la strada, mostrataci da Gesucristo, per giugnere a Dio: *Scientes se per hanc obedientiæ viam ituros ad Deum*. Dobbiamo persuaderci, che l'ubbidienza è quella, che dà il prezzo a tutte le nostre osservanze. *Licet multa sint, & diversa, quæ observamus, uno tamen, & solo obedientiæ bono cuncta nobis fructuosa futura speramus*, dice il Venerabile Guigone.

La Regola di un Certo Padre per i Monaci (a) vuole, che i Fratelli si ubbidiscano vicendevolmente, come se ubbidissero al loro Padre, od al loro Abate, e che trovandosi qualche disubbidiente verso l'Abate, l'Economo, o qualche altro Fratello, stia incarcerato, fin che piacerà al Superiore.

OMNES JUNIORES PRIORIBUS SUIS OBEDIANT. *Tutti i giovani ubbidiranno ai loro Maggiori*. Quantunque San Benedetto abbia talmente distribuiti i nostri esercizj, e pel giorno, e per la notte, che appena possiamo trovare, per così dire, qualche spazio, per esercitarci nell'ubbidienza verso i nostri Fratelli, ciò non ostante con certa industriosa carità, ed una certa ubbidienza attenta troveranno molti modi di praticare cotesta virtù. Due Monaci, che per esempio, stanno lavorando insieme alla Cucina, od in Refettorio, nella Foresteria, nell'Infermeria, od alla Porta, possono ajutarsi, ubbidirsi, e deferire vicendevolmente l'uno all'altro; nell'opera delle mani possono ajutarsi scambievolmente ad alzare, od a portare qualche peso, lavando gli abiti, il più giovine, e più vegeto può ajutare il più vecchio, e più debole, in Coro, mentre si dice l'Ufizio Divino, un Monaco cortese può esibirsi per leggere, o per cantare in vece del suo Fratello, che ne lo prega, od anche senza che lo preghi, e così nelle altre cose. Un Solitario, penetrato dall'idea di quella perfezione, che Dio esige da lui, si approfitterà di tutto, per acquistarla.

SI QUIS CONTENTIOSUS REPERTUS FUERIT, CORRIPIATUR. *Se taluno vorrà contrastare, o contendere, sarà ripreso*. Questo passo si può intendere in due modi. Primo: in generale. Saranno castigati quelli, che amano le contese, che contraddicono ai loro Superiori, che criticano la loro condotta, che censurano le loro disposizioni, come altresì quelli, che si dilettano di accusare, di contendere, di contradire ai loro Fratelli. Cotali spiriti inquieti, e nemici della pace, e della tranquillità del Monistero bisogna in ogni caso reprimerli, e mortificarli.

Secondo: Si può riferire in particolare al senso precedente, cioè, non si lascieranno impuniti quelli, che per ispirito di contraddizione, e di independenza ricusano di obbedire ai loro Maggiori, e che non usano il convenevole rispetto, e sommissione verso i loro Fratelli.

SI QUIS, FRATER PRO QUAVIS MINIMA CAUSA, AB ABBATE, VEL A QUOCUMQUE PRIORE SUO CORRIPIATUR. *Se qualche Fratello sarà ripreso dall'Abate, o da altro suo Superiore, per qualsivoglia menoma cagione, ec.* Qui non vi è difficoltà alcuna trattandosi delle riprensioni, o correzioni pubbliche,

---

(a) Reg. Cujusdam ad Monachos c. 4. 5.

che, fatte in Capitolo dall' Abate, o dai Superiori ſubalterni in aſſenza dall' Abate, ma il punto ſta a ſapere, ſe ſi debba fare lo ſteſſo anche fuori di Capitolo, e ſe ſotto il nome di *Priore*, in queſto luogo, ſi debbano intendere non ſolo l' Abate, il Priore, *Præpoſitus*, ed i Decani, ma ancora i vecchj, come avea detto poco prima. *De cætero omnes juniores Prioribus ſuis obediant*.

In quanto alla prima difficoltà, pare certo, che un inferiore, ripreſo dal ſuo Abate, o dai Superiori ſubalterni, debba, in qualunque luogo ſi trovi, umiliarſi innanzi a loro; e queſta è la pratica coſtante dell' Ordine. In quanto poi alla ſeconda queſtione ſi può parimente aſſerire, l' intenzione della Regola eſſere, che un Monaco giovine, ripreſo da qualche ſuo Maggiore, debba parimente proſtrarſegli davanti, e dimandargli perdono. (a) La conneſſione di queſto con l' antecedente periodo, la diſpoſizione delle antiche Regole Monaſtiche, la pratica dei Monaci, tanto dei predeceſſori, e che anno ſervito come di eſemplare a S. Benedetto, quanto dei poſteriori, e che anno oſſervata, od imitata la di lui Regola, ci perſuadono, eſſere queſta la di lui mente. Anzi vi ſono alcuni, (b) i quali pretendono, che in ſimili caſi il maggiore debba umiliarſi innanzi al più giovine, ogni qual volta queſti lo riprenda giuſtamente.

DONEC BENEDICTIONE SANETUR ISTA COMMOTIO. *Sino a tanto che con la benedizione non gli faccia conoſcere di eſſerſi rappacificato*. Il Superiore, ovvero il Maggiore vedendo l' Inferiore umiliato, e proſtrato ai ſuoi piedi, dee rappacificarſi, ed aſſicurarlo di eſſer ſoddisfatto, dandogli la ſua benedizione, e non facendolo, merita di eſſere ſeveramente punito, e di eſſere ſottomeſſo ai ſette gradi della diſciplina Regolare, ſe perſiſte nella ſua oſtinazione. (c)

SI CONTUMAX FUERIT, DE MONASTERIO EXPELLATUR. *Se ſi renderà oſtinato, ſi paſſerà a ſcacciarlo dal Moniſtero*. Se un Monaco, ripreſo dal ſuo Superiore, o da qualche ſuo Maggiore, non vuole umiliarſi, e ſdegna di darli ſoddisfazione, ſarà caſtigato col caſtigo della diſciplina; ſarà flagellato, oppure obbligato a rigoroſi digiuni: *Corporali vindictæ ſubjaceat*; e ſe perſiſta oſtinatamente nella ſua negativa, ſarà ſcacciato dal Moniſtero, dopo però avergli paſſate tutte quelle rimoſtranze, e tutte quelle ammonizioni, che ſono preſcritte nel Teſto del Capitolo XXIII. della Regola. Alcuni Commentatori, (d) ciò non oſtante credono, che trattandoſi di contumacia, e diſprezzo notorio, pubblico, e perſeverante, non ſia neceſſario uſare coteſte premeſſe.

CAPI-

(a) Vide Concil. Aquiſgran can. 13. Regul. Cujuſd. ad Monach. c. 7. Vita a. S. Congalli n. 14. Bolland. 10. May Rufin. lib. 3 de Vit. PP. n. 20. Martene hic. Vide, ſi placet, & Baſil. Reg. brev. qu. 125. S. Doroth. Doctrina 19., &c. (b) Hildemar. hic, & Ordo Converſationis Monaſticæ. (c) Hildemar. Bernard. Caſſin. Bohetius. (d) Hildemar. Bernard. Caſſin. Bohetius, &c.

CAPITOLO LXXII.

DE ZELO BONO, QUEM DEBENT HABERE MONACHI.

SICUT eſt zelus amaritudinis malus, qui ſeparat a Deo, & ducit ad Infernum, ita eſt zelus bonus, qui ſeparat (1) a vitiis, & ducit ad Deum, & ad vitam æternam.

Hunc ergo zelum ferventiſſimo amore exerceant Monachi, id eſt, ut honore ſe invicem (2) *præveniant, infirmitates ſuas ſive corporum, ſive morum patientiſſime tolerent, obedientiam ſibi certatim impendant. Nullus quod ſibi utile judicat ſequatur, ſed quod magis alio.* (3) *Caritatem fraternitatis caſto impendant amore, Deum timeant; Abbatem ſuum ſincera, &* (4) *humili caritate diligant; Chriſto omnino nihil præponant, qui nos pariter ad vitam æternam perducat.*

DELLO ZELO BUONO, CHE DEBBONO AVERE I MONACI.

SICCOME vi è uno zelo di amarezza cattivo, (a) che ſepara da Dio, e conduce all' Inferno, così evvi lo zelo buono, che ſepara dai vizj, e conduce a Dio, ed alla vita eterna.

I Fratelli deono dunque eſercitarſi in queſto ſanto zelo con ardente carità, cioè, deono (b) prevenirſi vicendevolmente con ſegni di ſtima, e di riſpetto, ſopportare con perfetta ſofferenza gli altrui difetti, o ſiano del corpo, o ſiano dello ſpirito, e fare a gara in ubbidirſi. Neſſuno opererà pel proprio, ma piuttoſto per l'altrui vantaggio, ſi ameranno tutti ſcambievolmente con fraterna, e caſta amicizia; temeranno Dio, ed ameranno il loro Abate con amore non meno umile, che ſincero, nè giammai anteporranno coſa alcuna a Geſucriſto, a cui piaccia di condurci tutti quanti alla eterna vita.

CAPI-

---

(1) Conc. *a vitio.* (2) Hildem. *prævenientes.* (3) Narb. *caritate fraternitatis caſtum impendant amorem.* (4) Oxon. cum tribus MSS. *humilitate diligant.*

(a) Jacobi 3. v. 14. (b) Rom. 12. v. 10.

CAPITOLO LXXII.

DELLO ZELO BUONO, CHE DEBBONO AVERE I MONACI.

COMMENTARIO.

SICUT EST ZELUS AMARITUDINIS MALUS, &c. *Siccome vi è un zelo cattivo di amarezza, ec.* Queſto zelo di amarezza, o ſia, queſto *zelo amaro*, è quello, di cui parla l'Apoſtolo S. Giacomo in queſti termini (a) *Che ſe voi avete un zelo amaro, e ſe vi ſono conteſe nei voſtri cuori, non vogliate gloriarvi, ed eſſere mentitori contro la verità, imperocchè coteſta non è già una ſapienza proveniente dall'alto, ma una ſapienza terrena, carnale, e diabolica, imperocchè dove vi è zelo, o ſia geloſia, e conteſa, ivi regna ancora l'incoſtanza, ed ogni azione cattiva.* San Giacomo ſe la prendeva principalmente contro dei falſi Dottori del Giudaiſmo, i quali per iſpirito di geloſia, di contradizione, di aſtio, e di malizia, predicavano una dottrina oppoſta a quella degli Appoſtoli di Geſucriſto.

Così parimente S. Benedetto in queſto luogo ſe la prende contro quello *zelo amaro*, quella geloſia mordace, contro quel certo ſpirito di contradizione, che pure ſi trova alcune volte nei Chioſtri, il noſtro Santo Padre quivi lo deſcrive ſolamente dagli effetti, che ſono, ſeparare da Dio, e condurre all'Inferno; ma deſcrive molto bene, e copioſamente *lo zelo buono, il quale ſepara dai vizj, e conduce a Dio*, e ſiccome queſto buon zelo è la virtù oppoſta al vizio dello zelo cattivo, così ſi può facilmente formarne una giuſta idea, facendo il paralello dell'uno con l'altro, come lo vedremo in ciò, che ſegue.

HONORE SE INVICEM PRÆVENIANT. *Si prevenghino con onore l'un l'altro.* Ecco il primo effetto del buon zelo. Queſto fa, che i Monaci tra di loro ſi trattino con pulizia, con civiltà, onore, e riſpettoſamente, non vi è coſa più atta a mantenere la pace, la carità, l'unione, il buon' ordine, l'edificazione, il buon concerto di una Comunità, quanto l'onoratezza, e la civiltà. S. Benedetto la raccomanda in molti luoghi.

INFIRMITATES SUAS, SIVE CORPORUM, SIVE MORUM PATIENTISSIME TOLERENT. *Sopportino con ogni pazienza tutte le altrui debolezze, tanto del corpo, quanto dell'animo.* Che bel carattere egli è mai quello di un Monaco, che ſe la paſſa nella Comunità in ſilenzio, nella innocenza, e nella ſemplicità; che non eſſendo gravoſo a veruno, ſoffre con pazienza, e perfetta indifferenza d'animo tutte le debolezze dei ſuoi Fratelli, che ſta ſempre eguale in mezzo alle loro ineguaglianze, e pazienze in mezzo ai loro ſaſarti, che ſa compatire le loro debolezze, e ſopportare i loro cattivi diſcorſi, ſcuſa le loro ruſtichezze, cuopre gli altrui difetti, rende bene per male, e prega per quelli, che non può altramenti beneficare.

(a) Jacob. 3. v. 14.

OBEDIENTIAM SIBI CERTATIM IMPENDANT. *Facciano a gara ad ubbidirſi eſattamente*. Abbiamo oſſervato nel Capitolo precedente fino a qual ſegno, come, e perchè i Monaci, che non ſono coſtituiti in dignità, debbano ubbidirſi vicendevolmente. Una tale ubbidienza fraterna, e deferenza, che gli uni danno avere agli altri, impediſce moltiſſime conteſe, moltiſſime riſſe, ed inimicizie, che potrebbono naſcere nelle Comunità prive di queſta virtù, dove ognuno non badaſſe ſe non al proprio intereſſe, ed alla propria soddiſfazione. Quindi San Benedetto aſſegna, per quarto carattere del buon zelo: *Nullus, quod ſibi utile judicaverit, faciat, ſed magis quod alij*.

CARITATEM FRATERNITATIS CASTO IMPENDANT AMORE. *Si diano fra di loro contraſſegni di amicizia veramente caſta, e pura*. Non baſta, che i Monaci ſiano tra di loro uniti col vincolo della carità, e della pace; biſogna inoltre, che queſta carità ſia pura, caſta, diſintereſſata, ordinata, fondata nel vero merito, nell'amore di Dio, ed in quella ſanta adozione, che ci rende veri figliuoli di Dio in Geſucriſto.

QUI NOS PARITER AD VITAM PERDUCAT ÆTERNAM. La maggior parte degli Eſemplari ſtampati aggiungono: *Amen*. (a) *Che ci conduca tutti alla vita eterna. Così ſia*. Eccoci propriamente al fine della Regola di San Benedetto, imperocchè il Capitolo ſeguente non è altro, che un Epilogo, in cui il noſtro Santo Legislatore parla della ſua Opera con una modeſtia, degna della di lui umiltà, e ſi ſcuſa della ſua poca perfezione in confronto delle Opere dei Santi Padri, e degli Antichi Iſtitutori dell'Ordine Monaſtico. E' da oſſervarſi, che S. Benedetto di Aniana ha meſſo in principio della ſua Concordia delle Regole l'ultimo Capitolo della Regola di S. Benedetto, quaſi che foſſe una ſpecie di Prefazione, e d'introduzione a queſta Regola; ma ciò non oſtante quindi non ne ſiegue, che coteſto Capitolo non ſia molto ben meſſo nel ſuo luogo; egli è una Concluſione della Regola, molto ben fatta, e molto acconcia, come appunto or ora vedremo.

CAPI-

(a) L'Amen manca nell'antico Manoſcritto d'Oxford, ſcritto già più di mille anni fa, in quello di Ildemaro, in quelli di Monte Caſſino, in molti altri, ed anche nel teſto di Smaragdo.

Digitized by Google

CAPITOLO LXXIII.

DE EO, QUOD NON OMNIS OBSERVATIO JUSTITIÆ IN HAC SIT REGULA CONSTITUTA.

REGULAM *autem hanc deſcripſimus, ut* (1) *tam obſervantes in Monaſteriis, aliquatenus vel honeſtatem morum, aut initium* (2) *converſationis* (3) *nos demonſtremus habere.*

Ceterum ad perfectionem converſationis (4) *qui feſtinat, ſunt doctrinæ Sanctorum Patrum, quarum obſervatio* (5) *perducit hominem ad celſitudinem perfectionis. Quæ enim pagina, aut quis ſermo divinæ auctoritatis veteris, ac novi Teſtamenti non eſt rectiſſima norma vitæ humanæ? aut quis liber Sanctorum Catholicorum Patrum hoc non reſonat, ut recto curſu perveniamus ad Creatorem noſtrum?*

Nec non & Collationes Patrum, (6) *& inſtituta, &* (7) *vita eorum, ſed & Regula Sancti Patris noſtri Baſilii quid* (8) *aliud ſunt, niſi bene viventium, & obedientium Monachorum inſtrumenta virtutum? Nobis autem deſidioſis, & male viventibus, atque negligentibus rubor confuſionis eſt.*

CHE QUESTA REGOLA NON COMPRENDE LA PRATICA DI TUTTA LA GIUSTIZIA.

NOi dunque abbiamo ſcritta queſta Regola, acciocchè oſſervandola nei Moniſteri, poſſiamo moſtrare di eſſere in qualche modo ben coſtumati, e di avere qualche principio di vita Monaſtica.

Dal reſto quelli, che deſiderano di giugnere alla perfezione, poſſono ricorrere agli ammaeſtramenti de' Santi Padri, l'oſſervanza de' quali guida la anima alla cima della perfezione. Imperocchè quale mai delle Divine Iſtruzioni tanto dall'antico, quanto dal nuovo Teſtamento non può eſſere regola di ſomma virtù nella noſtra condotta? o quale mai fra i libri de' Santi Padri Cattolici non ci moſtra la ſtrada diritta di giugnere al noſtro Creatore?

E anzi pure le Conferenze degli antichi Padri, le loro Iſtruzioni, le loro vite, e la Regola del noſtro Padre S. Baſilio, che altro ſono, ſe non altrettanti eſempli, laſciatici da Monaci dabbene, e perfettamente obbedienti, o altrettanti mezzi per acquiſtare le virtù proprie del noſtro ſtato, e tutt'inſieme un motivo di vergogna, e confuſione per noi, che paſſiamo mi-

---

(1) Oxon. *in hanc obſervationem Monaſteriis*. (2) Al. *converſiones*, (3) Oxon *noſtra demonſtremus habere*. (4) Al. *qui feſtinant*. (5) Al *producat*. Al. *perducit*. (6) Conc. *docti, & inſtituta, & vita eorum*. (7) Al. *vitas*; Al. *vita*. (8) Conc. *amplius*,

Quiſquis ergo ad Patriam cæleſtem feſtinas, hanc minimam inchoationis Regulam deſcriptam adjuvante Chriſto, perfice: & tunc demum ad majora, quæ ſupra commemoravimus, doctrinæ, virtutumque culmina, Deo protegente, pervenies. (1)

ſamente i noſtri giorni nell'ozio, e nella dappocaggine.

Chiunque dunque tu ſii, che deſideri incamminarti alla celeſte Patria, metti in eſecuzione queſta Regola, da noi fatta coll'ajuto di Geſucriſto, come per un picciol principio della vita Monaſtica, poichè praticandola ſalirai ſempre più alle coſe maggiori già mentovate, e coll'ajuto di Dio arriverai finalmente al colmo della dottrina, e delle virtù.

Quelli, che faranno queſte coſe, arriveranno al godimento dell'Eterno Regno. Così ſia.

CAPITOLO LXXIII.

CHE QUESTA REGOLA NON COMPRENDE LA PRATICA DI TUTTA LA GIUSTIZIA.

COMMENTARIO.

NEl Reliquiario di Monte Caſſino conſervaſi queſto, coll'ultima parte del precedente Capitolo della Regola, ſcritto in ſcorza d'albero, e chiuſo in una cuſtodia d'argento, con un criſtallo d'avanti, e con queſta Iſcrizione: *Hæc eſt ſcriptura propria manus Sancti Benedicti Abbatis F. Amicus F.* Queſte ultime parole moſtrano il nome, o di chi ha fatto fare la cuſtodia, o di chi l'ha fatta. Il Padre D. Paolo Agoſtino Ferrari Monaco di Monte Caſſino, nelle ſue Note ſopra la Regola, atteſta, che que' pochi caratteri, che vi ſono rimaſti ſono aſſai ben fatſtati, ed intelligibili, ma eſſere però la maggior parte tanto ſmarriti, e corroſi, che appena ſe ne trovano uniti alcuni, per poter leggere qualche parola monca, o troncata; tuttavia però ve ne ſono tanti, che baſtano per conoſcere eſſervi qualche coſa del Capitolo precedente, e tutto intiero queſto ultimo.

---

(1) Flor. addit, *Amen. Facientibus hæc vita erit æterna.* Conc. cum quibuſd. mss. & Commentatoribus, *Facientibus hæc regna patebunt ſuperna*, vel *æterna*. Quidam etiam addunt *Amen*, ſed hæc clauſula deſideratur in antiquioribus Caſſinenſibus Codicibus, eſſeque additam patet ex Hildemaro, qui ſuo Commentario hunc finem imponit. *Explicit. Deo gratias.* Amen. *Explicit traditio, quam Hildemarus Monachus expoſuit, ſuper Regulam S. Benedicti, & tradidit diſcipulis. Facientibus hæc regna patebunt ſuperna. Amen.*

Ma per quanto ſia antica la tradizione dei Padri Caſſineſi ſopra queſto punto, e per quanto eglino debbano eſſere intereſſati in favore di codeſto fragmento; non ſono tampoco loro medeſimi affatto perſuaſi, che quella ſia veramente opera della mano di S. Benedetto. La Cronica ſteſſa di Monte Caſſino dice, che l'Originale della Santa Regola ſi abbruciò nell'incendio, ſeguito vicino a Tiano. Più toſto ſi potrebbe credere, eſſere codeſto qualche foglio di quel fragmento della Regola, da Zaccaria Papa portato a Monte Caſſino, al tempo dell'Abate Teodemaro, il quale fragmento paſſava per una parte del Eſemplare, da S. Mauro portato in Francia. Che che ne ſia il vero, ſarebbe però ſempre un'antichità molto ragguardevole, ſe produrre ſe ne poteſſero prove convincenti.

REGULAM AUTEM HANC DESCRIPSIMUS, UT EAM OBSERVANTES . . . VEL HONESTATEM MORUM, AUT INITIUM CONVERSATIONIS NOS DEMONSTREMUS HABERE. *Abbiamo ſcritto queſta Regola, acciocchè oſſervandola ne' Moniſteri, moſtriamo almeno di avere qualche oneſtà di coſtumi, e qualche principio di vita Monaſtica*. Ecco qual'idea avea queſto grand'Uomo della ſua Regola, conſiderata dai Concilj, e dai più illuminati Dottori della Chieſa Latina a lui poſteriori, come un capo d'opera, in genere di prudenza, e di diſcretezza, e come un'Opera dello Spirito di Dio, che parlava per di lui bocca. Noi dunque non dobbiamo in verun conto ſu le di lui eſpreſſioni, diminuirle la ben dovuta venerazione; imperocchè ſarebbe un farne troppo cattivo uſo, ſe le prendeſſimo in tutt'altro ſenſo, che in quello, che richiede l'idea, che dobbiamo avere della di lui virtù, e della di lui umiltà. Egli ſapeva beniſſimo, che atteſe le ſorgenti, donde ne aveva tratte, e atteſa la Dottrina di que' grand'Uomini, di cui ne aveva eſpoſte le maſſime, la ſua Regola, era una Regola Santa, come appunto la chiama egli medeſimo; (*a*) ſapeva alle occaſioni conciliarle l'autorità convenevole, comandando, per eſempio, che tutti ad eſſa ſi conformaſſero, e che neſſuno ardiſſe allontanarſene a capriccio, (*b*) e che ſi doveſſe leggerla ſpeſſo nella Comunità, (*c*) ſapeva finalmente, che la pratica della ſua Regola conduce alla eterna vita. (*d*) Che ſe l'alta idea, che egli ſi era formato della perfezione Monaſtica, non gli laſciava ravviſare, ſe non ſolo un'abbozzo, ed un principio di vita Monaſtica, che dovremo mai dire noi di noi medeſimi, e della noſtra imperfezione, vedendoci tanto lontani dal praticare ciò, che queſt'iſteſſa Regola ci preſcrive?

HONESTATEM MORUM, *Oneſtà de' coſtumi*. San Benedetto batte ſpeſſo queſto punto per inſegnarci, che buona parte delle obbligazioni Monaſtiche conſiſtono nel trattar nobile, ed onorato. Ma abbiamo già oſſervati i di lui ſentimenti nei Capitoli LXXI. e LXXII., ſotto il nome di *honeſtum*; gli antichi abbracciavano quaſi tutte le parti della vita civile; l'*onoratezza* riguardava la condotta de' coſtumi, le maſſime di onore, e di probità, la proprietà, e l'aggiuſtatezza eſteriore, gli uſizj dell'amicizia, e della gra-

---

(a) Regul. c. 65. (b) Reg. c. 3. (c) Reg. c. 66. (d) Reg. c. 4 ad finem.

titudine verſo i Superiori, gli eguali, e gl' inferiori, in una parola tutto ciò, che dobbiamo alla Repubblica, alla Religione, ai Parenti, ed agli Amici, queſta virtù comprendeva appreſſo loro la generoſità, il valore, la pudicizia, la liberalità, la temperanza, la modeſtia la prudenza; in ſomma eglino riducevano quaſi tutte le virtù all' *onoratezza*.

La Religione Criſtiana ha ſantificato, corretto, e riferito a Dio tutto ciò, che i Filoſofi annoveravano fra le coſe naturali. Quindi non dobbiamo figurarci, che quivi S. Benedetto abbia voluto riſtrignere l' idea della onoratezza a certe tali eſteriori, ſtudiate, e ſovente affettate, nell' idea di queſto termine egli ha compreſo tutte le più ſode virtù della Religione Criſtiana, come per eſempio, la carità, e l' umiltà, le quali naturalmente producono certe azioni generoſe, liberali, forti, coſtanti, modeſte, e magnanime; in una parola, vi ha compreſo tutto ciò, che forma il carattere dell' Uomo onorato, del Criſtiano, e del Monaco.

AD PERFECTIONEM CONVERSATIONIS QUI FESTINAT SUNT DOCTRINÆ SANCTORUM PATRUM. *Ma quelli, che tendono alla perfezione, poſſono attenerſi alla dottrina de' Santi Padri*. Se mai uno ſi ſente tocco dal deſiderio di una perfezione, più ſublime di quella della Regola di San Benedetto, può ricorrere alle Opere de' Santi Padri Cattolici, e Ortodoſſi, che vi troverà tutte le più alte maſſime della Religione, e tutto ciò, che un Monaco poſſa mai deſiderare di più perfetto, e di più eccellente, anche in materia della propria condotta, e di maſſime morali, e vi troverà le più vive, e le più affettuoſe eſortazioni alla pratica delle virtù Criſtiane. Se poi alla dottrina de' Santi Padri egli aggiugnerà anche i loro eſempi, non gli mancherà nulla, per ſalire al più alto grado della perfezione. Quante belle coſe, per l' iſtruzione, e per l' edificazione de' Monaci, non ſi leggono in S. Atanaſio, in S. Baſilio, in S. Criſoſtomo, in S. Teodoreto, in S. Gregorio Nazianzeno, S. Nilo, S. Giovan-Climaco? quante in S. Girolamo, in S. Agoſtino, in S. Bernardo, in S. Pier Damiano ec.?

QUÆ SERMO DIVINÆ AUTHORITATIS VETERIS, AC NOVI TESTAMENTI. *Qual pagina di Libro Sacro, di autorità divina dell' antico, e del nuovo Teſtamento, non ci ſomminiſtra le regole* di una ſomma equità per arrivare al noſtro Creatore? Tutta la Sacra Scrittura è piena, o di precetti, o di eſortazioni, o di promeſſe, o di minaccie, o di eſempj, o di figure, in cui noi vediamo Geſucriſto, che, o parlando, o inſegnando, o ſotto diverſe figure, ci moſtra in perſona propria, nelle ſue parole, e nelle ſue azioni, e nelle ſue figure la pienitudine della perfezione. San Benedetto dice: *Sermo divinæ authoritatis veteris, ac novi Teſtamenti*, ad eſcluſione dei Libri apocrifi, e di quelli, che la Chieſa non riconoſce per Canonici.

REGULA SANCTI PATRIS NOSTRI BASILII. *La Regola del noſtro Padre S. Baſilio*. Ognuno ſa, avere S. Baſilio ſcritte varie Regole brevi, ed altre più diffuſe, le quali ſono ſempre ſtate, come lo ſono anche al preſente, ſtimatiſſime da tutti quelli, che anno qualche guſto della vita Monaſtica, e qualche premura di arrivare alla perfezione. San Benedetto lo chiama: *Noſtro Padre S. Baſilio*, non già perchè abbia profeſſato la di lui Regola, ma ſolamente per onore; in quel modo, che vediamo anche al preſente in fronte alle Opere dei Santi Padri, per eſempio, di S. Atanaſio, di S. Gregorio Taumaturgo, di S. Cirillo Geroſolimitano, di San Giovanni

Criſoſtomo, di S. Baſilio, di S. Giovan-Climaco, il titolo di: *Opere del noſtro Padre Sant' Atanaſio, San Cirillo, San Baſilio, ec.* Allo ſteſſo modo anche i Greci, nel loro Menologio ai quattordici di Marzo, notano la Feſta di S. Benedetto in queſti termini: *La Feſta del noſtro Padre S. Benedetto, Padre di molti Monaſteri, rinomatiſſimo per la pietà, e moltitudine dei ſuoi miracoli.*

HANC MINIMAM INCHOATIONIS REGULAM. *Queſto piccol principio di vita Monaſtica.* Eccovi una nuova prova della modeſtia, dell' umiltà di S. Benedetto; egli chiama la ſua Regola un *principio della perfezione*, confrontandola con le Opere dei Santi Padri, e con le Regole Monaſtiche più antiche, e con la vita dei più perfetti Solitarj, da eſſo lui conſiderati, come molto ſuperiori al ſuo regolamento, in oltre egli parla della vita Cenobitica, che era il principale oggetto delle ſue attenzioni, come di un principio di perfezione, in confronto della Eremitica, a cui non permette, che paſſino, ſe non i ſuoi più perfetti Diſcepoli, ed i più conſumati nella pratica delle virtù clauſtrali, e della vita Cenobitica. Vedi il Capitolo II.

AD MAJORA QUÆ SUPRA COMMEMORAVIMUS. *A coſe maggiori, come abbiamo già detto.* Saliremo al colmo della perfezione, compreſa nei Libri Sacri dell' antico, e del nuovo Teſtamento, nelle Opere dei SS. Padri, nelle Conferenze di Caſſiano, e nelle di lui Iſtituzioni, nelle Vite dei Padri del Deſerto, e nella Regola di San Baſilio, di cui abbiamo già parlato.

COLLATIONES PATRUM, INSTITUTA, ET VITA EORUM. *Le Conferenze dei Padri, le loro Regole, e le loro Vite.* Se prenderemo tutte queſte coſe all' ingroſſo, e ſe confronteremo, ciò che San Benedetto preſcrive nella ſua Regola, con ciò che inſegnavano, e praticavano gli antichi Solitarj della Siria, e dell' Egitto, con ciò, che anno inſegnato, e praticato S. Antonio, S. Ilarione, S. Pacomio, i Santi Macarj, S. Arſenio, e tanti altri, conoſceremo, che S. Benedetto non ha detto troppo, quando nominò la ſua Regola un *principio di perfezione*, poichè non ſi può negare, che queſta non ſia molto minore degli eſempj, e delle iſtruzioni di que' grand' Uomini, e che S. Benedetto non abbia di molto raddolcito, e moderato il rigore, e l' auſterità degli antichi Solitarj, e che non abbia aperta ai ſuoi Diſcepoli una ſtrada più comoda, più praticabile, più proporzionata alle forze di molti, e per conſeguenza, giuſta l' idea del noſtro Santo Padre, meno ſublime, meno perfetta, e meno ſimile all' eccellenza delle virtù di Geſucriſto, modello di tutti i Santi, e di tutti gli Eletti.

Le Regole ſtampate finiſcono ordinariamente con queſte parole: *Facientibus hæc regna patebunt ſuperna.* Amen. *Il Regno del Signore ſarà aperto a quelli, che praticheranno queſte coſe.* Ma queſta concluſione non ſi legge nè nei Manoſcritti di Monte Caſſino, nè in quello di S. Fatone, nè in quello di Senone, nè in Smaragdo, nè in S. Dunſtano, nè finalmente in varie antiche edizioni di Colonia, e di Parigi. Certamente Ildemaro non la leggeva nel ſuo Eſemplare, poichè termina con queſte parole: *Explicit Deo gratias, explicit tractatio, quam Hildemarus Monachus expoſuit ſuper Regula S. Benedicti, & tradidit Diſcipulis. Facientibus hæc regna patebunt ſuperna, Amen.* La qual coſa prova, che queſte ultime parole nel di lui Testo non vi erano; quantunque forse egli possa averle lette in altri Manoscritti; ma siccome il di lui Commentario è sempre stato in molta stima, così sono poi state inserite anche in altri Libri, in fatti si leggono nella Concordia delle Regole, e nella maggior parte delle edizioni, e dei Commentatori moderni, la Concordia, ed alcuni Manoscritti non leggono: *Amen*.

Elogio della Regola di San Benedetto, tratto da un' antico Manoſcritto dell' Abbazia di San Maſſimino di Treviri.

Splendida conſpicue Monachorum Regula, ſalve
Cujus diſcipuli, non otia pigra ſecuti,
Dant exercitio ſemper ſua membra benigno,
Nunc bene cantantes tollunt ad ſidera voces,
Nunc divina legunt tabulis, nunc carmina pangunt,

IL FINE.

OS-

OSSERVAZIONI CRITICHE
SOPRA LE REGOLE
DEI MONACI
E
DEI CANONICI.

San Paolo primo Eremita.

QUantunque queſto Santo paſſi per Padre dei Monaci, per eſſerſi egli prima di S. Antonio ritirato nel Deſerto, ciò non oſtante non ha nè iſtituito verun' Ordine, nè ſcritta veruna Regola Monaſtica. Vi ſono però nulladimeno tre Ordini Religioſi, qualificati col di lui nome, e queſti ſono.

Gli Eremiti di S. Paolo in Ungaria, fondati da Euſebio Strigonienſe, ſotto la Regola di S. Agoſtino, l'anno 1250.

I Monaci di S. Paolo primo Eremita, iſtituiti da Mendo Gomez, verſo l'anno 1470., o ſia 1480.

I Religioſi di San Paolo Eremita in Francia, iſtituiti da Guglielmo Callier, ed approvati da Paolo V. l'anno 1620., Comunemente detti i Fratelli della Morte.

Sant' Antonio Padre dei Monaci Cenobiti.

SAnt'Antonio, Capo dei Monaci Cenobiti, ha ſcritto una Regola per I Monaci di Nacaon, ma con molta ragione ſi dubita, ſe queſta ſia veramente Opera di S. Antonio il grande. Gli Antichi non l'attribuiſcono a lui; S. Girolamo, (a) parlando delle ſette di lui Lettere in lingua Egiziaca, e dopoi ſtate tradotte in Greco, non parla punto di coteſta Regola; e S. Atanaſio ci fa ſapere, (b) che eſſendo S. Antonio ſtato pregato dai ſuoi Diſcepoli, a voler loro ſcrivere alcune Regole, per la direzione dei proprj coſtumi, riſpoſe, che le Sagre Scritture baſtavano per regola d' ogni ſtato di perſone. Inoltre ſi ſa, che nè i Monaci di Oriente, che ſi fanno chiamare Monaci di S. Antonio, nè tampoco gli Spedalieri di S. Antonio, diramati in Francia, in Italia, ed altrove, non oſſervano la Regola di queſto Santo; quelli di Oriente oſſervano principalmente quella di S. Baſilio, compreſa nei ſuoi Aſcetici; e quelli di Occidente, ſon compreſi ſotto quella di S. Agoſtino.

(a) Hieronym. de Script. Eccleſ. c. 88. (b) Athanaſ. Vita S. Antonij c. 15.

La Regola di S. Antonio, ſtampata dall' Olſtenio nel Codice delle Regole, contiene quarantotto articoli, gli ultimi dodici dei quali non ſono nello ſteſſo Eſemplare, in cui ſono i primi. In queſti ultimi dodici io oſſervo alcuni punti, ſtabiliti ſul modello della Regola dell' Abate Iſaia, di cui or' ora parleremo. Del reſto queſt' Opera non è indegna di S. Antonio; ella è ſcritta con ſtile ſentenzioſo, breve, e forte, e comincia così: *Nella pace del Signore, io porrò le Regole, ſecondo che il Signore parlerà per bocca mia a quelli, che vogliono portare l' aſpro giogo della vita Monaſtica . . . . . Fate ſempre orazione, e ringraziate Dio, di quanto vi accade. Quando alla mattina vi alzate, informatevi degli ammalati dei voſtri contorni; digiunate tutti i giorni, eccettuato il Sabato, e la Domenica, ſino all' ora nona. In queſt' ora non entrate mai nell' altrui cella. Non parlate, nè converſate con verun giovine, nè fanciulla, e non impegnatelo nella vita Monaſtica, prima che ei abbia veſtito l' abito, acciocchè non abbia a riconciliarſi nuovamente col Demonio, comune nemico. Non coricatevi mai ſu la medeſima ſtuora in compagnia di qualunque giovine.*

Non obbligate gli ammalati a mangiare, nè tampoco impedite loro, che mangino, nè vogliate inquietare l' animo loro afflitto. Alla notte fate la voſtra orazione in camera voſtra, prima di andare a radunarvi in Chieſa. Non mangiate con chi paga per voi. Non andate per la Città ſolo; non ſeminate un terreno, che paghi tributo, e non tenete impacci con i Grandi, non abitate nei luoghi dove naſce vino, e non mangiate mai carne. Non rompete mai il digiuno del Mercoledì, e del Venerdì, ſe non in caſo di grave malattia. Non andate nelle Chieſe, dove vi ſia concorſo di popolo. Non ſeppellite morti in Chieſa. Se andate a lavorare alla mietitura, non tardate a ritornare al Monaſtero. Viſitate gli ammalati, e riempite d' acqua i loro vaſi. Sforzatevi di eſercitarvi nel lavoro delle mani, ed il Signore vi ajuterà. Accendete la voſtra lampana con l' olio dei voſtri occhj, cioè con le voſtre lagrime.

Eccoci un ſaggio della Regola, attribuita a S. Antonio, che però io credo più moderna di lui; ella ſembra ſcritta pei Monaci, che viveſſero piuttoſto da Eremiti, che da Cenobiti. S. Antonio ſi ritirò nel Deſerto l' anno 270., e morì nel 356.

Regola di San Pacomio.

SAn Pacomio nacque verſo l' anno 292., e morì nel 348. Egli è ſtato il primo, che abbia formato Comunità di Monaci Cenobiti, e che abbia ſcritto Regola Monaſtica, i di lui Monaci formavano come una ſpecie di Congregazione, di cui egli ne era come il Generale. Fabbricò il ſuo primo Moniſtero a Tabenna, ed in appreſſo ne ſtabilì altri otto nal-

ia

Digitized by Goo

la Tebaide, San Teodoro di lui Diſcepolo ve ne aggiunſe altri quattro, i quali anzi oſſervavano la Regola di S. Pacomio.

Per fiſſare una diſciplina uniforme in tutti i ſuoi Moniſteri compoſe una Regola, in cui eravi tutto ciò, che ei faceva oſſervare a' ſuoi Monaci. Coteſta Regola non è però Opera di S. Pacomio ſolamente, ma riconoſce per Autori anche S. Orſieſio, e S. Teodoro, anzi loro la rivelò un' Angiolo. Ma biſogna avvertire, queſta eſſere diverſa dalla dettata dall' Angelo a S. Pacomio, la quale leggeſi nell' Iſtoria Lauſiaca di Palladio l. 8. cap. 38. ed altrove. *Vita Pachom. c. 21. 22. p. 120. Vit. PP.* Quella, di cui noi qui parliamo, fu primieramente ſcritta in lingua Egiziaca, dipoi è ſtata tradotta in Greco, e finalmente in Latino da San Girolamo per ſoddiſfazione, e conſolazione di molti, che la deſideravano. In principio evvi la Prefazione di S. Girolamo, e poi ſeguita la Regola di San Pacomio, diſtribuita in 194. Articoli. Queſta è la Regola, fra quelle de' Padri di Oriente, la più compiuta, e contiene tutto ciò, che è neceſſario pel governo di una Congregazione di molti Moniſteri, e pel governo di ciaſchedun Moniſtero in particolare.

Oltre i Moniſteri per gli Uomini, ne fabbricò anche uno per le Figlie in grazia di una ſua Sorella, ad eſempio di lui ritiratasi anch' eſſa dal Mondo. Diceſi, che S. Pacomio abbia avuto ſotto la ſua condotta quaſi nove mila Monaci; ma non ſi sà quanto tempo ſia durato il di lui Ordine. Sono già molti Secoli, che non ſi vedono più Monaci di S. Pacomio, avvenga che tutto l' Oriente ha abbracciato le Regole di San Baſilio.

Ma eccoci al Compendio della Regola di S. Pacomio. Si chiamavano i Fratelli all' Ufizio Divino col ſuono di una tromba, e queſti portavano nell' Oratorio alcuni fogli, per lavorare le ſtuore, nel tempo della Lezione, e frattanto che ſi cantavano i Salmi, e quando il Superiore faceva il ſegno battendo le mani, tutti inſieme laſciavano il loro lavoro, e ſi alzavano. Se tal'uno aveſſe chiacchierato, o riduto nel tempo della Salmodia, della Lezione, o dell' Orazione, incontanente dovea levarſi la cintola, ed andare ad umiliarſi innanzi l' Altare colla teſta chinata, e le mani pendolone, e lo ſteſſo a proporzione ſi oſſervava in Refettorio nel tempo della tavola. Quelli, che andavano tardi all' Ufizio Divino, ovvero in Refettorio erano caſtigati, ed a neſſuno era lecito uſcire ſenza licenza del Superiore. Ogn'uno nel ſuo ordine era tenuto recitare a memoria in preſenza della Comunità qualche coſa della Sagra Scrittura. In Chieſa non poteva cantare chi che ſia, ma ſi traſceglievano i più capaci, e queſti erano ordinariamente i Superiori, ed i Vecchi.

Dopo l'ufizio della notte ſi faceva un' iſtruzione, prima della quale non era lecito ai Monaci ritirarſi nelle loro Celle. Il Superiore la faceva tre volte la ſettimana. Tutte le mattine ſi diſtribuiva ai Monaci una certa quantità di foglie di palma, per fare delle ſtuore, ovvero delle corde. Alla Domenica potevano chiedere dei Libri da leggere, i quali poi ſi reſtituivano in fine della ſettimana. Ogn'uno mangiava in Refettorio al proprio luogo, col capo coperto, ſenza mirare coſa ſi faceſſe il vicino. Quando i Fratelli uſcivano dal Refettorio, ſi davano loro alcune frutta, ed alcune coſe dolci, *tragemata*, da portare nelle riſpettive loro Celle. Neſſuno entrava in Infermaria, ſe non era ammalato, ove ſolamente era permeſſo l'uſo del vino, e de' manicaretti, quantunque proibito, e bandito dai Moniſteri di S. Pacomio.

I Poſtolanti non ſi ammettevano in Moniſtero ſubito, ma ſi facevano ſtare alcuni giorni alla porta, e s'inſegnava loro il *Pater*, e tutti que' Salmi, che erano capaci d'imparare, e ſuſſeguentemente, ſe erano ſtimati buoni per la Religione, ſi ſpogliavano degli abiti del Mondo, e veſtitili di quelli della Religione, s'introducevano in Moniſtero inſieme con i Fratelli. I Foreſtieri ſi ricevevano in un appartamento ſeparato, e ſi lavavano loro i piedi, ſi ricevevano anche le Femmine, ma però in appartamenti, ſeparati da quelli degli Uomini. Qualche volta ſi permetteva a qualche Monaco di poter vedere qualche ſuo Parente alla porta del Moniſtero, ma però ſempre in compagnia di un'altro Monaco provetto; e colla licenza del Superiore, poteva anche aſſiſtere alle eſequie di qualche ſuo Congiunto. Andavano a lavorare alla Campagna in ſilenzio, col ſuo Superiore alla teſta, e quando ritornavano, reſtituivano le armi a chi ne avea l'incumbenza di riceverle; andavano tutti inſieme al Nilo a lavare gli abiti, gli Ebdomadarj della Cucina non mangiavano mai prima della Comunità, quelli, che volevano fare maggior' aſtinenza, mangiavano nelle loro Celle, e per loro uſo avevano alcuni pani, ed alcune frutta. Era vietato l'uſcire dal Moniſtero, ed anche girare quà, e là per la Caſa, ſenza la licenza del Superiore, e non era lecito raccontare in Moniſtero ciò, che ſi era veduto, o ſentito fuora.

Per loro letto non avevano altro, che le loro ſedie, ſopra cui, rivoltata, e piegatala un pochetto, vi ſtendevano una ſtuora, e nulla più. Non uſavano i bagni, nè tampoco ſi ungevano ſenza licenza, e fuori dei caſi di malattia. Siccome ordinariamente andavano a piedi nudi, e però eſpoſti al pericolo di dare nelle ſpine, così v'erano vicino alla porta del Superiore certe mollette, o ſia tenaglie ad uſo comune per cavarle, e neſſuno poteva, ſenza licenza, farſele cavare da un'altro, portavano le loro meloti, o pelli di pecora, legate ſopra le ſpalle, le loro cocolle avevano tutte il marco del Moniſtero, e della Cella, a cui ſi appartenevano. Era proibito laſciar aperti i Libri, che ſi erano adoperati, ed alla ſera ſi reſtituivano a chi ne avea la cura, e queſti li riferiva.

Neſſuno ſenza licenza chiudeva la ſua Camera, nè entrava nell'altrui. Da loro ſteſſi ſi facevano, e ſi cuocevano in ſilenzio il pane. Quando moriva qualche Monaco, tutti gli facevano le eſequie, ma però non cantavano mai due inſieme; ma ſolamente riſpondevano ſu lo ſteſſo tuono a quello, che cantava. Quando trovavano qualche coſa perduta, la ſoſpendevano per tre giorni d'avanti la Chieſa, acciocchè poteſſe riprenderla quello, a cui ſi apparteneva. Si obbligavano tutti ad imparare a leggere, ed a ſapere, per lo meno il nuovo Teſtamento, o le Epiſtole di San Paolo. Si aſſegnavano i Maeſtri, i quali inſegnavano a conoſcere i caratteri, ed a compitare; ed i Secolari andavano a prender lezione dai loro Maeſtri alla prim'ora del giorno, alla terza, ed alla ſeſta. Ordinariamente ſi davano loro da imparare venti Salmi, e due Lettere di S. Paolo. Tutte le ſere dicevano in Comune ſei Salmi colle loro Antifone.

Se qualche Monaco induceva i ſuoi Fratelli a ſollevarſi, ſi avviſava fino alla terza volta; e ſe perſiſtava nel ſuo cattivo abito, ſi metteva fuori del Moniſtero; ſi flagellava colle verghe, e gli ſi dava a mangiare ſolamente pane, ed acqua, fin tanto che non ſi foſſe emendato. I mormoratori, che ſi lagnavano del ſoverchio rigore della Regola, ſi caſtigavano in un modo, appunto degno di eſſere riferito. Primieramente ſi procurava di far loro conoſcere, che ſi lagnavano a torto, e ſe non ſi capacitavano della ragione, ſi paſſava a condurli in Infermeria, dove erano trattati da ammalati, ſenza che loro foſſe ingiunta verun' opera manuale, fin tanto che non arrivavano a conoſcere il loro errore. Allo ſteſſo modo ſi trattavano quelli, che per debolezza avendo abbandonato il Moniſtero, dipoi ritornavano da loro medeſimi. Eccoci i più rimarchevoli Articoli della famoſa Regola di S. Pacomio.

Quella poi, che egli ricevette dall' Angiolo, la quale è differente dalla ſin' ora mentovata, ordina, che ogn' uno debba mangiare, e bere ſecondo il biſogno, e lavorare a miſura di quanto mangia. Che non ſi debba impedire a neſſuno di digiunare, nè di mangiare moderatamente. Che in ciaſcheduna Cella debbano abitare tre Monaci, e che tutti debbano mangiare inſieme, ed a tutti ſi debba preparare in uno ſteſſo luogo. Che alla notte debbano ſtare veſtiti con un *lebiton* di lino, (cioè con un certo abito aſſai corto, e ſenza maniche, quaſi come un buſto,) che inoltre ciaſcheduno debba avere una melota, che vale a dire una pelle di capra bianca, col ſuo pelo, ſenza la quale non debbano mai nè mangiare, nè dormire. Che quando s' accoſtano alla Sacra Menſa Eucariſtica, debbano deporre la melote, e la cintola, e tenere la ſola cocolla, cioè un certo arneſe da teſta. San Pacomio ne fece fare a' ſuoi Diſcepoli venti, molto ſemplici, e vi fece metter ſopra una Croce color di porpora. Eglino dormivano non coricati, ma ſolamente ſeduti, ed alquanto piegati in dietro.

Inoltre l' Angiolo gli diſſe, che doveſſe diſtribuire tutti i ſuoi Monaci in ventiquattro Compagnie, dando a ciaſcheduna il nome di una lettera dell' Alfabeto Greco, cominciando dall' *Alfa*, ſino all' *Omega*, e che li diſtribuiſſe tutti, ſecondo le reſpettive qualità, ed il reſpettivo merito, mettendo, per eſempio, i più retti, ed i più ſinceri, ſotto la lettera I, ed i più diſcoli, ſotto le lettere Ξ la quale è tortuoſa, e compoſta. Le Epiſtole di San Pacomio anno relazione a queſta cifra, o ſia lettera; e quindi naſce, che ſono molto difficili da intenderſi.

L' Angiolo gli ſoggiunſe anche, che non doveſſe ammettere ne' ſuoi Moniſteri alcun Monaco di altro Moniſtero, o veſtito diverſamente dai ſuoi; e che non doveſſe permettere, che queſto tale mangiaſſe, o dormiſſe mai con i ſuoi, eccettuato, che ſi trattaſſe di qualche Foraſtiere, che foſſe in viaggio. Che non doveſſe ricevere verun Monaco nelle Comunità, ſe non dopo tre anni di provazione. Che i ſuoi Monaci doveſſero mangiare con la cocolla in capo, acciocchè non ſi vedano l' un l' altro; che a tavola doveſſero oſſervare il ſilenzio, e non girare gli occhj attorno. Che doveſſero fare dodici orazioni al giorno, dodici al Notturno, e dodici a Mattino, o ſia alle Laudi, e tre a Nona. Che prima della tavola, ogni Compagnia doveſſe cantare un Salmo. San Pacomio diſſe all' Angiolo, che coteſto numero di orazioni gli ſembrava ſcarſo, ma l' Angiolo gli riſpoſe, avere egli così determinato, acciocchè poteſſero anche i più deboli ſodiſfare, avvegnachè i più forti non avevano biſogno di Regola, poichè ſtavano continuamente applicati all' orazione, ed alla contemplazione nelle loro celle.

Oltre le ſuddette due Regole, abbiamo anche varie Lettere di San Pacomio. Queſte ſono dodici, e tutte dirette ai ſuoi principali Diſcepoli, e contengono varj avviſi ai Superiori dei ſuoi Moniſteri, pel governo delle loro Comunità, egli ſoleva loro ſcrivere, quando non potava andare a viſitarli in perſona. Le ſuddette lettere, per la maggior parte ſono ſcritte enigmaticamente, e come in cifra, la quale non s'intende, ſe non da chi ſcrive, ed a cui ſi ſcrive. Il Padre Kirker Geſuita, le ha ſpiegate, ſiccome ha fatto anche con le figure geroglifiche, ſcolpite negli Obeliſchi d'Egitto, dico che le ha ſpiegate, ma meglio ſi potrebbe dire, che ne abbia date le ſue congetture, imperocchè, come mai qualificare con certezza tuttociò, che ſi ſpaccia in coſe tanto oſcure, come coteſte?

Regola di Poſtumio.

NElle Vite dei Padri, leggeſi anche la Vita, e la Regola di un certo *Poſthumius*, o *Paſtumius*, ovvero ſecondo alcuni ottimi Manoſcritti, *Pachomius*, o ſia *Pachumius*. (a) Di cotaſta Regola, gli Antichi non ne ebbero notizia, nè tampoco ſi ſa, chi foſſe queſto Poſtumio, o Pacomio, poichè non poteva eſſere il vecchio San Pacomio, di cui abbiamo parlato ſin'ora, quantunque l'Autore della ſuddetta Vita ſi sforzi di perſuadercelo, dicendo, che un'Angiolo glielo daſſe, tre giorni dopo la morte di S. Macario. Noi crediamo tutta l'Opera come apocrifa, e di neſſuna fede. Queſta Regola, di cui diſputiamo, contiene ſolamente varie eſortazioni all'ubbidienza, alla umiltà, alla temperanza, alla orazione, alla mortificazione, alla carità, alla pace, al ſilenzio, ma però poco ben conneſſe. L'Autore non permette, che il Monaco ſenza licenza del Superiore, nè deponga un peſo, che ſta portando, nè beva un ſorſo d'acqua nell'ardore della ſete, nè ſi tragga una ſpina, che forſe gli ſia data in un piede, ec. e facendolo, dice coteſto Autore, che il Monaco pecca. La vera Regola di S. Pacomio proibiſce ſoltanto, che i Monaci ſi facciano cavare la ſpina dai Confratelli, ſenza licenza del Superiore.

Regola dei Santi Serapione, Macario, Paſnuzio, e di un'altro Macario.

QUeſta Regola fu compoſta da queſti quattro Solitarj, i quali trovandoſi una volta tutti radunati inſieme, pregarono Dio, che voleſſe loro concedere il ſuo Santo Spirito, con l'ajuto del quale poteſſero comporre una Regola, per la condotta dei loro Fratelli. Eſſa contiene ſedici Capitoli, compreſavi la Prefazione, i primi tre ſono dell'Abate Serapione, i quattro ſeguenti dall'Abate Macario, gli altri quattro dell'Abate Paſnuzio, ed i quattro ultimi dell'Abate Macario II. Contengono dunque il modo di ricevere i Poſtolanti, che vengono al Moniſtero per abbracciare la vita Monaſtica, ed alcune regole per ricevere i Foreſtieri, per l' oſſervanza dei giorni di digiuno, e circa il modo di digiunare, per l' opera delle mani, per la correzione delle colpe, circa l' ubbadienza dovuta ai Superiori, circa il modo di trattare gli ammalati. In fine della Regola vi ſono le ſeguenti parole: *Explicit Regula Patrum Abbatum XXXVIII.* Fine della Regola di trentotto Abati. Io veramente non ſo, ſe queſto numero di 38. ſia ſicuro, ma ſi legge negli Eſemplari ſtampati, e nei Manoſcritti.

(a) Apud Roſweid p. 256., & apud Bolland. 14. Mart p. 357. 358.

Regola dell' Abate Iſaja.

LA Regola, che porta il nome dell' Abate Iſaja, è compoſta di ſeſſantotto piccoli Capitoli, o ſia Articoli, i quali ſono piuttoſto maſſime di vivere, e precetti di morale, adattati ad una perſona ſolitaria, che viva in un deſerto, che vere regole per Cenobiti, e per Monaci, che vivano in Comunità. Queſta Regola dunque proibiſce di mangiare con le femmine, di coricarſi inſieme con i giovini ſulla ſteſſa ſtuora, di bere vino ſenza neceſſità, e non permette di bevere più di tre coppe mediocri; ordina di adempiere eſattamente l' incombenza delle proprie orazioni regolate, di applicarſi all' opera delle mani; di ſcoprire le proprie debolezze ai reſpettivi Padri Spirituali, di non bere nemmeno l' acqua con avidità. L' Abate Iſaja era contemporaneo di S. Antonio, dell' Abate Paſtore, dell' Abate Amone, e dell' Abate Anuſo, il quale ſembra avere confeſſata la fede di Geſucriſto nel tempo delle perſecuzioni. Non ſi ſa quando l' Abate Iſaja ſia morto; nelle Vite dei Padri ſi trovano molte delle di lui maſſime, ed a lui ſi attribuiſcono anche ventotto diſcorſi, molto utili ai Monaci, che tendono alla perfezione, i quali ſono ſtampati nella Biblioteca dei Padri del Margarino de la Bigne pag. 883. Le maſſime ſono le medeſime di quelle, che ſono nella Regola, ſtampata nel primo Tomo del Codice delle Regole dell' Olſtenio. Confrontate principalmente il diſcorſo ottavo dell' Abate Iſaja con coteſta Regola.

La II. Regola dei Padri per i Monaci.

QUeſta Regola comincia con una Prefazione, la quale dice, che eſſendoſi alcuni Solitarj trovati inſieme, giuſta la tradizione dei Santi Padri, aveano creduto, eſſere molto importante formare una Regola, che poteſſe ſervire ai Superiori, ed agli Inferiori dei Moniſteri, per la loro condotta, e per purificare i loro dubbj; onde vivendo in perfetta unione, oſſervaſſero i comandamenti di Dio. Si vede, eſſere queſta Regola, fatta per Cenobiti, poichè diſtribuiſce il tempo, e preſcrive il modo di recitare l' Ufizio Divino, dell' opere delle mani; tratta della ſubordinazione degl' Inferiori, dell' avverſione, che ſi dee avere alla mormorazione, della correzione fraterna, ec. Ella contiene ſolamente ſette Capitoli aſſai corti.

La III. Regola dei Padri per i Monaci.

Queſte comincia così: *Eſſendoci noi trovati inſieme, nel nome del Signore, con i noſtri Fratelli, abbiamo primieramente voluto leggere tutta di ſeguito la Regola, e le maſſime dei Padri, ed in appreſſo abbiamo determinato, che ſe alcuno verrà dal Secolo per convertirſi, gli ſi debba in primo luogo leggere la Regola del Moniſtero, e fargliene conoſcere tutte le pratiche; ed accettando egli con piena volontà di oſſervarle, gli ſi aſſegnerà una Cella dove abitare.*

Dopo ſeguitano tredici Capitoli, che trattano della ſommiſſione dell' Abate verſo il Veſcovo, e delle di lui obbligazioni, degli abiti dei Fratelli, la cocolla dei quali dee eſſer nera; dell' alienazione, che devono avere i Monaci verſo le femmine, ed Moniſteri delle Monache. Ordina inoltre, che dalle vigilie della notte, ſino all' ore ſeconda del giorno i Monaci attendino alla Lezione, che dopo lavorino, che neſſuno parli in tempo della Tavola, che chi eſce dal Moniſtero ſenza ſaputa dell' Abate, trattenendoſi a bere, o in coſe meno ſerie, ſia ſcomunicato per trenta giorni, giuſta le preſcrizioni dei Canoni, ovvero ſoggiaccia alla diſciplina delle verghe, che ſe taluno voleſſe uſcire dal Moniſtero, ed abbandonare la profeſſione Monaſtica, gli ſi dia un' abito ridicoloſo, e buffone, e ſi conſideri come ſcomunicato.

Che gli Abati debbano mangiare ſempre con i loro Fratelli; che un Monaco ammalato non poſſa mai eſſere mandato a caſa dei ſuoi Parenti per riſtabilirſi, che ſe un Monaco commette qualche latrocinio, o ſia qualche ſacrilegio, ſia vergato, ed inabilitato per ſempre ai gradi del Chericato, ed eſſendo egli Cherico, che ſia ſoſpeſo dalle funzioni del ſuo Ordine, e ſcomunicato, ſin tanto che non abbia finita la ſua penitenza. Che non ſi debba ricevere veruno Monaco di un' altro Moniſtero, ſenza la licenza del di lui Abate, ed accadendo, che gli foſſe conceſſe tale licenza, che non poſſa più uſcire da quel tal Moniſtero, non oſtante qualunque preteſto.

Queſta Regola io la credo molto più moderna delle precedenti. Al tempo di S. Antonio, e di S. Pacomio, i Monaci non erano comunemente promoſſi al Chericato, come quì ſi ſuppone, ed inoltre ella ſembra ſtata ſcritta originariamente in Latino. Io la ſtimo poſteriore a S. Benedetto. E' da notarſi il color nero dell' abito, che ella preſcrive ai Monaci.

Regola di San Macario Aleſſandrino.

Queſto S. Macario di Aleſſandria è diverſo dagli altri due Macarj, dei quali abbiamo parlato poch' anzi. Queſto fu Diſcepolo di S. Antonio, il quale diceſi, che quando morì, abbia laſciato alla di lui direzione quaſi cinquemila Monaci. (a) Almeno così leggiamo nella Vita di S. Poſtumio, la quale per altro, non meno che le Re-

---

(a) Vita S. Poſthumij l. 2. de Vitis PP. cap. 7.

Regola, che abbiamo ſotto il di lui nome, a di cui abbiamo già parlato, ſembra molto apocrifa. Onde torna meglio attenerſi a ciò, che ſappiamo di S. Macario di Aleſſandria, cioè che egli viſitava S. Antonio, e che S. Antonio gli diſſe: (a) Io vedo, che lo Spirito Santo riposa ſopra di voi, ed io in avvenire vi conſidererò, come l'Erede di tutte le grazie, che Dio mi ha fatto. Andò anche appoſta a viſitare San Pacomio a Tabenna nella Tebaide, (b) e con l'eſtrema auſterità, che ivi praticò nel decorſo di una Quareſima, ſorpreſe talmente quella Comunità, che San Pacomio, avendo ſaputo, per rivelazione, chi egli era, lo ringraziò grandemente, perchè aveſſe in tal modo umiliato i ſuoi Diſcepoli, preſervandoli dalla preſunzione, che forſe eglino averebbero potuto concepire dalle loro conſuete auſterità.

Per ritornare alla Regola di S. Macario di Aleſſandria, ella è compoſta di trenta Capitoli, molto brevi. Raccomanda ai ſuoi Diſcepoli l'amor di Dio, e del Proſſimo; l'umiltà, l'ubbidienza, la ritiratezza, la ſommeſſione verſo il proprio Superiore, la fatica, l'Ufizio Divino, il ſilenzio, la veglia; ordina, che dopo Mattutino debbano meditare fino all'ora ſeconda del giorno, e che dalla ſeconda ſino alla nona, attendino al lavoro delle mani; condanna ſeveramente la mormorazione, vuole, che i Fratelli facciano fra di loro la correzione fraterna, che chi arriva tardi all'Ufizio Divino debba trattenerſi fuora dell'Oratorio a ſua confuſione, che ſe un Monaco viene ripreſo per qualche colpa, taccia, e ſopporti con pazienza; che ſi paſſi a degradare chi non ſi emenda, ed a ſcacciare dal Moniſtero, chi perſiſte nella propria oſtinazione; che a Tavola ſi oſſervi il ſilenzio, che ſi pratichi caritatevolmente l'oſpitalità; che i Monaci non eſcano mai ſoli dal Moniſtero, ma ſempre due, o tre in compagnia.

Che ſi legga la Regola ai Poſtulanti, che ſi caſtighino i proprietarj, che ſi ſcaccino gl'incoſtanti; che ſi caſtighino con la ſcomunica regolare, e col digiuno quelli, che cadono in qualche colpa, che ſi veghi, in preſenza di tutta la Comunità, chiunque diceſſe: *Io mi ripiglierò il mio abito da Secolare*, (meam cucullam) *e me ne anderò per i fatti miei*, che ſi faccia orazione per lui, Che perſiſtendo nella ſua cattiva riſoluzione, ſi debba farlo ſtare fuori del Moniſtero, ſenza dargli coſa alcuna, e veſtito ſpregevolmente, e da ridicoloſo; dice, che chi traſgrediſce il digiuno del Mercoledì, e del Venerdì, ſi renda complice del tradimento di Giuda. Che neſſuno, quando non ſia di bene eſperimentata fedeltà, poſſa eſercitare veruno meſtiere in Moniſtero. Tale è la Regola di S. Macario Aleſſandrino, da cui ſi vede averne S. Benedetto tratti varj punti per la ſua.

La Regola di S. Macario è ſtata oſſervata nell'Abbazia Reomaenſe, fabbricata nel principio del ſeſto Secolo da S. Giovanni, primo Abate, e Fondatore di quel Moniſtero. (c) Si legge nella di lui Vita, che eſſendo egli andato a Lirino, per vivere incognito in quell'Abbazia, e ſotto l'obbidienza, in capo a diciotto meſi fu riconoſciuto, ed obbligato a ritornare al ſuo primiero moniſtero, ove avendo trovata indebolita la diſciplina, egli la riformò, e vi ſtabilì la Regola di S. Macario Egiziaco.

(a) Hiſtor. Lauſiaca cap. 20. (b) Ibidem cap. 20. p. 928. (c) Acta Sanctor. Ordinis S. Benedicti Tom. 1. p. 635.

Studuit deinde ipſe ſalubria dogmata ſub regulari tenore, quem Beatus Macarius Ægyptiorum indidit Monachis miniſtrare. Alcuni anno quindi inferito, che queſta Regola di S. Macario foſſe quella, che ſi oſſervava a Lirino, il che è molto probabile. Ma però ivi non ſi oſſervava ſola, poichè noi leggiamo nella ſuddetta Vita di San Giovanni, Fondatore dell'Abbazia Reomaenſe, che a Lirino ſi oſſervavano *Sanctorum Patrum inſtituta*, le Regole de' Padri, o più toſto il loro modo di vivere, perchè io dubito, che prima, che vi ſi introduceſſe nel ſettimo Secolo, come diremo in appreſſo, la Regola di S. Benedetto, ivi non ſia mai ſtata oſſervata veruna Regola ſcritta, e particolare.

Oltre queſta Regola di San Macario, noi abbiamo anche una di lui Lettera, diretta ai Monaci, in cui egli dà molti be' precetti contro la ghiottoneria, l'impurità, l'avarizia, e la vanità; ella è ſcritta in ſtile figurato ſu 'l guſto de' Proverbj di Salomone. Si oſſerva, che contiene qualche coſa, preſa da S. Girolamo.

Regola di S. Orſieſio (Orieſis) *Abate di Tabenna.*

San Pacomio, eſſendo vicino all'ultimo de' ſuoi giorni, mandò Orſieſio per intendere dai Fratelli, chi deſideraſſero per Abate, ſucceſſore dopo la ſua morte. Petronio riſpoſe, e nominò Orſieſio medeſimo, il quale alle prime reſiſtette molto, ma finalmente poi ſi arreſe al deſiderio de' ſuoi Fratelli, e governò con molta prudenza, carità, e vigore quel groſſo numero di Monaci, che erano nel Moniſtero di Tabenna, ed in tutto l'Ordine di S. Pacomio. Cinque anni dopo non ſentendoſi in poſitura di ſoſtenere da ſe ſolo un sì gran peſo, lo conſegnò in mano di S. Teodoro, che era ſtato Diſcepolo molto amato di S. Pacomio. S. Teodoro morì l'anno 365., onde Orſieſio fu coſtretto a riaſſumere il governo di Tabenna, in cui durò ancora alcuni anni, e verſo il fine della ſua vita compoſe la ſua Regola, o ſia quell'Opera, che noi abbiamo, ſotto il titolo di *Dottrina di Orſieſio*, da lui laſciata ai ſuoi Fratelli per teſtamento. Gennadio (a) ne parla molto onorevolmente; la chiama *Librum*, *divino conditum ſale*, che contiene tutto il biſognevole, per arrivare alla perfezione Monaſtica, ed una breve, e compendioſa ſpiegazione di quaſi tutto l'antico, e nuovo Teſtamento. Queſta Regola è compoſta di cinquanta ſei Capitoli, contiene molto belli avvertimenti tanto per i Superiori, quanto per gl'inferiori, e prova tutto colla autorità della Sacra Scrittura. S. Girolamo l'ha tradotta dal Greco in Latino.

(a) Gennad. Maſſilienſ. de Vir. Illuſtr. c. 9.

Regola Orientale, o ſia di Vigilio Diacono.

LA Regola Orientale, o ſia dei Padri di Oriente, raccolta dalle Regole di queſti steſſi Padri, da Vigilio Diacono, è ſovente citata da S. Benedetto Abate di Aniana, nella Concordia delle Regole, e da Smaragdo Abate di San Michele, nel ſuo Commentario ſopra la Regola di S. Benedetto. L'Autore primieramente deſcrive le obbligazioni dell'Abate, e le qualità, delle quali dee eſſere adorno, poi dice, che ſi deono deputare due Vecchj, i quali invigilino ſopra la diſciplina del Moniſtero, tanto ſia preſente, come ſia aſſente l'Abate; che lo governino alternatamente un giorno per uno, e ragguaglino l'Abate dello ſtato delle coſe; oltre i ſuddetti due Decani, l'Abate dovea nominare anche un Priore, a piacere, o di conſenſo dei Fratelli. Neſſuno poteva tenere che che ſia nella propria cella, ſenza licenza del Superiore; nel tempo dell'opera manuale ſi oſſervava il ſilenzio, il Cuciniere non mangiava mai prima dei Fratelli; neſſuno poteva entrare nell'altrui camera, ſenza prima buſſare alla porta, neſſuno poteva dormire colla porta chiuſa, nè tampoco avere una camera da rinchiuderſi; eccettuato, che l'età, o qualche malattia non aveſſero obbligato il Superiore a diſporre diverſamente, ſe ſi trovava qualche coſa perduta in Moniſtero, ſi appiccava in un certo luogo determinato, acciocchè la riprendeſſe chi l'avea perduta. Neſſuno dovea tralaſciare d'intervenire all'Ufizio, e quelli, che erano occupati in Moniſtero, o che lavoravano alla Campagna, ovvero, che erano in viaggio recitavano le Ore dall'Ufizio nelle ore aſſegnate; i Monaci non uſcivano mai ſenza compagno; attendevano alla Lezione ſino all'ore terza, dopo la quale ſi eſercitavano nel lavoro delle mani. Si deferivano, e ſi ubbidivano vicendevolmente con modeſtia, con umiltà, e carità, ſe alcuno faceva qualche mancamento, era primieramente ripreſo in ſecreto dall'Abate, e non correggendoſi egli, lo riprendevano anche alcuni Vecchj, ma ſe tuttavia perſiſteva nel male, ſi paſſava gradatamente a ſcomunicarlo. Primo. Si faceva andare nell'ultimo poſto in Chieſa. Secondo: Gli ſi proibiva di cantare. Terzo: Si ſeparava dagli altri Fratelli, e finalmente ſe perſiſteva incorrigibile, ſi ſcacciava dal Moniſtero. Queſta Regola è di quaranta ſette Articoli, e ſi può dire, che abbraccia tutto ciò, che concerne il buon governo di un Moniſtero. Queſto Vigilio Diacono viveva nel quinto Secolo. Alcuni pretendono, che la di lui Regola ſia ſtata praticata a S. Maſſimino di Treviri. La Regola Orientale ha molta relazione a quella di S. Pacomio, da cui ſpeſſe volte prende anche le parole.

Regola di S. Baſilio, Veſcovo di Ceſarea in Cappadocia.

SAn Baſilio ha compoſto due ſpecie di Regole, una più lunga intitolata, *Regulæ fuſius tractatæ*, compreſa in cinquantacinque Capitoli, i quali ſono altrettanti queſiti, e riſpoſte ſopra materie morali; L'altra più breve intitolata: *Regulæ breviùs tractatæ*, compreſa in trecentotredici queſiti, e riſpoſte, concernenti la perfezione Criſtiana, e gli obblighi eſſenziali dei Solitarj.

San Baſilio non ſi diffonde a trattare minutamente delle pratiche eſteriori, delle cerimonie, e delle oſſervanze, che formano la principal parte di molte altre Regole, nelle quali vediamo preſcritto il modo, ed il tempo dell' Uffizio, di eſercitare l'oſpitalità, di attendere alle opere manuali, di correggere le colpe, la forma degli abiti, la quantità del bere, e del mangiare; egli bada aſſai meno a coteſte pratiche, di quello che bada al regolamento del cuore.

Queſte Regole ſono al giorno d'oggi il fondamento dell'oſſervanza Monaſtica de' Monaci di Oriente, quantunque non s'attenghino preciſamente alle medeſime, ma abbiano ancora varj Statuti, e varie Coſtumanze, che eglino oſſervano nei loro riſpettivi Moniſteri. Vi ſono de' Monaci di S. Baſilio nella Grecia, e principalmente nel Monte Athos, in Italia, in Pollonia, ed in Spagna. S. Baſilio nacque l'anno 329, rinunziò al Mondo l'anno 355, ſcriſſe le mentovate Regole dopo il 362, e morì nel 379.(a)

Regola, o ſia Iſtituzioni di Caſſiano.

GIovanni Caſſiano fu di Nazione Scita, e fiorì nel quinto Secolo; Paſsò i primi anni della ſua vita nel Moniſtero di Betlemme; viaggiò l'Egitto, e la Paleſtina, viſitando i più rinomati Solitarj di quei Paeſi; indi paſsò a Coſtantinopoli; dove fu ordinato Diacono da S. Giovanni Griſoſtomo, dipoi fu promoſſo al Sacerdozio da Innocenzo I. Fiſsò la ſua permanenza a Marſilia, dove fondò due Moniſteri uno per gli Uomini, e l'altro per le Vergini, in grazia delle quali ſcriſſe le ſue Conferenze, o *Collazioni*, diſtribuite in ventiquattro Libri. Antecedentemente avea già compoſto le *Iſtituzioni*, o ſia *il modo di vivere Cenobitico*, in quattro Libri; ed i rimedj contro gli otto vizj capitali, in altri otto. S. Benedetto ha principalmente preſo da Caſſiano le maſſime della ſua Regole. Caſſiano ſin dal ſuo tempo è ſtato conſiderato come eccellente Maeſtro della vita Monaſtica, e la di lui Regola, o ſia le di lui Iſtituzioni ſono ſtate oſſervate, non ſolamente ne' ſuoi due Moniſteri di Marſilia, ma ancora in alcuni Moniſteri di Spagna, e di Francia. Ma tutti queſti Moniſteri finalmente ſi riduſſero ſotto la Regola di San Benedetto, verſo il ſettimo Secolo.

Rega-

(a) Gregor. Turon. l. X. Hiſt. c. 19.

Regola di San Girolamo.

TUtti gli Eruditi convengono, che S. Girolamo non abbia ſcritto veruna Regola Monaſtica, quella, che ſi cita ſotto il di lui nome nella Concordia delle Regole, non è altro, che la Lettera, o ſia la Prefazione, da lui fatta alla ſua Traduzione della Regola di S. Pacomio, nella qual Prefazione fa il Compendio di queſta Regola. Sotto il di lui nome ſe ne legge pure un' altra, nel nono Tomo delle ſue Opere, dell' edizione di Vittorio Mariano p. 514., ma tutti accordano, eſſere queſta una Compilazione dalle Sentenze di S. Girolamo, concernenti la obbligazioni della vita Monaſtica, ſparſe nelle di lui Opere, e raccolte da Lupo Oliveto, Generale dell' Ordine Gerolimino nello ſteſſo Tomo p. 603. Di più ve n' è un' altra per le Monache, diretta ad Euſtochia, ed alle Suore, che vivevano in di lei compagnia; ma queſta non è mai ſtata Opera di S. Girolamo, e non ſe ne ſa l' Autore. Vi ſono certi Girolimini, o ſia Eremiti di S. Girolamo, dei quali or' ora parleremo, ma queſti ſeguitano la Regola di Sant' Agoſtino, e ſono ſtati ſtabiliti ſolamente dopo l' anno 1350. S. Girolamo morì l' anno 420. in età quaſi di ottant' anni.

Regola di Sant' Agoſtino.

SAnt' Agoſtino non ha fatto altra Regola, che la Lettera diretta a ſua Sorella, l' anno 423., la quale nelle edizioni antiche delle di lui Opere è la centeſima nona, e nella edizione nuova è la dugenteſima undiceſima; di queſto convengono tutti gli Eruditi, e lo anno notato anche i medeſimi Dottori Lovanienſi nelle loro edizioni. Queſta è quella Regola, che al preſente oſſervano tanti Religioſi, e Religioſe, che profeſſan la Regola di S. Agoſtino; quantunque però le ſia ſtata levata la prima parte, in cui il Santo riprende ſeveramente le Monache, per le quali l' avea compoſta, perchè ſi erano con poca edificazione diviſe in occaſione dalla loro Superiore, ec.

La ſeconda parte, (in cui propriamente conſiſte la Regola del Santo;) contiene i precetti, che egli dà alla ſua Sorella, ed alle altre Monache per la loro condotta; ed acciocchè ſerviſſe anche agli Uomini, non vi fu biſogno altro, che di mutare, e ſoſtituire il genere maſculino in luogo del femminino.

Oltre queſta Regola, la quale è veramente di S. Agoſtino, ve ne ſono due altre, ſotto il nome dello ſteſſo Santo Padre; la prima è intitolata (*Per i Fratelli; che anno promeſſo di vivere inſieme, ed in comune, giuſta la Tradizione Appoſtolica*; la terza porta queſt' altro titolo: *Seconda Regola, in cui ſi ammaeſtrano i Fratelli nel modo di fare orazione, di Salmeggiare, di leggere, di lavorare, di vivere, e di contenerſi.*

Queſte due Regole ſono molto brevi, la prima è di nove Capitoli, e la ſeconda di cinque; ſi vede beniſſimo, che nè l' una, nè l' altra

tra ſono di S. Agoſtino, ma tuttavia ſi poſſono conſiderare come ſupplimenti della ſua Regola. La prima di queſte due è, parola per parola, quella ſteſſa, di cui parleremo qui appreſſo, ſotto il nome di *Conſenſoria Monachorum*, la ſeconda è la ſteſſa, che *Regula Incerti*, ſtampata dall' Olſtenio ſuſſeguentemente all' altre ſuddetta, intitolata: *Conſenſoria Monachorum*.

Inoltre nell' Appendice del ſecondo Tomo delle Opere di S. Agoſtino, della edizione di Anverſa 1577. p. 307., è ſtato ſtampato ſotto il di lui nome un Libro intitolato *De vita Eremitica ad Sororem*, ma ora ſi ſa eſſere queſt' Opera del Beato Aelredo; e qui appreſſo noi ne rapporteremo l' eſtratto. Sono ſtati parimente attribuiti a S. Agoſtino ſettantaſei Sermoni, intitolati: *Sermones ad Fratres in Eremo*; ma certamente non ſono di queſto Santo, il loro Autore è ſtato dopo il ſecolo decimoquarto, ed era Eremita Agoſtiniano. Vedi la cenſura di coteſt' Opera in fine del ſeſto Tomo della nuova edizione di S. Agoſtino p. 303.

Ma ecco le coſe più rimarchevoli della vera Regola di queſto gran Santo. Raccomanda alle ſue Monache di vivere in pace, in unione, ed in perfetta ſpropriazione, vuole, che mettino in comune tutto quanto anno portato in Moniſtero, che attendino all' orazione nelle ore aſſegnate; che l' Oratorio ſia veramente ſecondo il nome, che rendano la carne ſoggetta allo ſpirito col digiuno, e con l' aſtinenza; che aſcoltino in ſilenzio la Lezione della Tavola, che le ammalate ſi debbano trattare con tutta corteſia, e carità, che il loro abito non dia in veruno conto nell' occhio, e che le loro cuffie loro coprino tutti i capelli; che moſtrino la loro pudicizia, e la loro modeſtia nel loro contegno, nel loro andamenti, ed in tutto il loro eſteriore, che ricevendo qualche Monaca da alcuno ſegretamente, o regali, o lettere, ſe lo confeſſa, ſe le perdoni, ma ſe lo nega, eſſendo poi convinta, che ſi debba caſtigarla ſeveramente; e che tutte abbiano la Tavola, ed il Veſtiario comune.

Era loro permeſſo l' uſo del bagno una volta al meſe, ma non potevano andarvi ſe non tre inſieme, e queſte dovevano inoltre eſſere traſcelte dalla Superiora. Chi diceva di eſſere ammalata, ſe le credeva ſenza punto di difficoltà. Si davano alcuni Libri per leggere in certe ore determinate, e quelle che li chiedevano in altro tempo, non ne avevano. Era loro proibito l' avere liti, e chi ne avea doveva finirle ſommariamente. Se la Superiora eccedeva in qualche coſa, nel correggere le altre, quantunque non doveſſe dimandar perdono alla Religioſa offeſa, perchè non ſembrerebbe coſa convenevole; doveva però ſoddiſfare innanzi a Dio; dovevano ubbidire umilmente alla loro Madre Superiora, e principalmente al Sacerdote, che le dirigeva, cui la Superiora doveva riferire le coſe, che eccedevano la ſua autorità, o la ſua capacità.

Tale è la Regola di S. Agoſtino, ſtata adottata da grandiſſimo numero di Religioſi, e di Religioſe. Ma perchè in eſſa non erano abbaſtanza trattate le oſſervanze particolari, quindi è ſtato neceſſario l' aggiugnervi varie ſpiegazioni, e modificazioni, dalle quali poi è nata la diverſità degli Ordini, che riconoſcono queſto Santo Dottore per loro Patriarca.

Re-

Regola di Caſſiodoro.

TRa gli Scrittori delle Regole Monaſtiche poſſiamo annoverare anche Caſſiodoro, poiche nei ſuoi Libri *dell' Iſtituzione delle Divine Scritture*, ed in quelli *della Iſtituzione*, o ſia *della Iſtruzione delle Arti Liberali*, ha laſciato ai ſuoi Monaci del Moniſtero Vivarienſe, belliſſime per la loro condotta, ed eccellenti iſtruzioni per regola dei loro ſtudj.

Regola Tarnatenſe.

LA Regola Tarnatenſe ſovente citata da S. Benedetto di Aniana nella ſua Concordia delle Regole, e da Smaragdo Abate di S. Michele, nel ſuo Commentario ſopra la Regola di S. Benedetto, ſenza dubbio era quella, che ſi oſſervava nel Moniſtero di S. Maurizio di Agauna, o ſia di Tarnata detto *di Agauna* a cagione della Rocca dello ſteſſo nome, ai piedi di cui è fabbricato, e di *Tarnata* a cagione del Borgo *Tarnata*, allora tuttavia ſuſſiſtente, ſiccome ſuſſiſteva anche il Moniſtero di S. Maurizio vicino alla ſuddetta Rocca. L' Itinerario di Antonino fa menzione di *Tarnada* lontano dodici miglia da *Ortodura*. (*) in oggi Maltenne, ed è notato anche nelle Tavole Geografiche di Peutinger. I Padri Menardo, le Cointe, Noris, Pagio, Bollando, e l' Olſtenio convengono, che la Regola di Tarnata ſia ſtata oſſervata in coteſto Moniſtero, quantunque però non ſia ſtata meſſa in iſcritto, ſe non verſo l' anno 470., ſuſſeguentemente poi ſi propagò in alcuni altri luoghi, come per eſempio, in quello di S. Marcello a Chalons ſopra Sauna, e forſ' anche in S. Eoro di Toul, (a) poichè Apollinare, Abate di queſta Abbazia nel 579., era anche Abate del Moniſtero di Agauna, e forſ' anche ſi propagò nel Moniſtero di S. Dionigi in Francia, (*b*) almeno in quanto alla Salmodia continua, di cui ne avea dato l' eſempio il Moniſtero Tarnatenſe. Del reſto il Moniſtero Tarnatenſe non è quel ſolo, che da principio non aveſſe veruna Regola ſcritta; veriſimilmente non ne avea tampoco quello di Lerino.

Il Cardinale Noris (c) ha provato molto bene, eſſere la Regola Tarnatenſe, in quanto alla ſoſtanza, la medeſima di quella di S. Agoſtino, preſcindendo da alcuni termini, ed alcune aggiunte fattevi per renderla più adattata al coſtume degli Uomini, che a quella delle Vergini, per le quali S. Agoſtino avea compoſta la ſua, preſcindendo per eſempio da ciò, che concerne l'accettazione dei Novizj, l'ordine, e la maniera di Salmeggiare, l' ora dell' orazione, dell' opera manuale, ec. Le quali coſe S. Agoſtino avea toccate ſolamente in generale. Il ſuddetto Cardinale fa vedere, che

---

(*) Scholia Simleri in Itinerar. Antonini Auguſt. *Octodurum*, vel *Octodurum Martenach in Vualles*. *Tarnade S. Maurizzeo in Vualles*, *nominatur etiam Agaunum*. (a) Fredegar. ad an. 24. Regni Guntramni (b) Idem Chronic. c. 79. (c) Noris Hiſtor. Pelag. L. 2. c. 3.

che il Capitolo 14. della Regola Tarnatenſe è preſo dal Capitoli 2. 3., e 3. di quella di S. Agoſtino, che il Capitolo 15. Tarnatenſe è compoſto da una parte del 4., e del 5. di S. Agoſtino, e che il 16. Tarnatenſe ha molta relazione con la fine del Capitolo 5. di S. Agoſtino; che il 17. di quella è lo ſteſſo del 6., e del principio del 7. di queſta; che il 18. della prima è preſo dal 7., e dall' 8. dello ſteſſo Santo; che il 19. è compoſto dal 9. 10., e 11. del Santo Dottore. Che il 21., ed i due primi verſetti del Capitolo 22. di Tarnata ſono compreſi nel Capitolo 13. di S. Agoſtino, e finalmente, che il 42. di Tarnata contiene parola per parola i Capitoli 20. 21. 22. 23., e 24. di S. Agoſtino.

Dice inoltre, non eſſere queſta Regola fatta per Canonici Regolari, ma bensì per Monaci, e che è ſtata oſſervata non ſolamente nel Moniſtero Tarnatenſe, o ſia Agaunenſe, ma ancora in quelli di Condat, di S. Romano, e di San Lupicino; e che da quello di Condat paſsò nell' Agaunenſe, e che dopoi ſi propagò in varie Provincie, (a) dove poi ſi cominciarono a fabbricare molti Moniſteri, ad imitazione di quelli, dei quali parliamo.

Il Padre Mabillone (b) dubita, che Tarnata non ſia l'iſteſſo di Agauno, e crede, che il Moniſtero, in cui ſi oſſervò la Regola Tarnatenſe, poſſa forſe eſſere il Priorato di Ternau, o Tarnay tra Lione, e Vienna; ma coteſta ſua particolare opinione è ſtata molto ben confutata da un erudito Monaco, ſtato molto tempo a S. Maurizio, per informarſi ſopra il luogo di tutto ciò, che riguarda Tarnata. (c) Queſta ſteſſa Regola inſinua, che il Moniſtero foſſe ſituato vicino ad un fiume, poichè nel Capitolo 4. proibiſce di far paſſare la barca all'altra ripa del fiume ſenza licenza del Superiore. *Navigium ad ulteriorem ripam ſine imperio Senioris tranſvehere non præſumat*. Ora Agauno, o ſia S. Maurizio, è appunto ſituato ſopra il Rodano.

L'Autore, o piuttoſto il Compilatore della ſuddetta Regola, è quello ſteſſo, che ha ſcritto la Vita di Sant' Eugendo, la quale ſcriſſe ad iſtanza di Marino Abate Lirenenſe *Sancto Marino Presbytero Inſulæ Lirinenſis Abbati competiente*; verſo la fine del ſeſto Secolo.

Regola del Moniſtero di Lerino.

La famoſa Abbazia di Lerino, ſituata in un' Iſola dello ſteſſo nome nella Diocesi di Frejus, dee la ſua origine a Sant' Onorato, che dopoi fu Veſcovo di Arles; egli la fondò l'anno 410, per i Monaci, altri dei quali vivevano in comune, ed altri vivevano da Eremiti in celle ſeparate. Non ſi sa qual Regola ivi da principio ſi oſſervaſſe, nè tampoco è aſſatto ſicuro, che per lungo tratto di tempo ve ne ſia mai ſtata alcuna regiſtrata in iſcritto; la Sacra Scrittura, le iſtruzioni, che facevano a voce i Superiori di quelle ſante Caſe, le Vite, e gli eſempj dei Solitarj, che erano ſtati, o che tuttavia vivevano nei Deſerti della Siria, e dell' Egitto, ſcrivevano loro in veſe di Regola. Egli è bensì vero, che il terzo Concilio Arelatenſe, celebrato verſo l' anno 455., parla della Regola Lerinenſe: *Regula, quæ a fundatore ipſius (a) Monaſterii dudum conſtituta eſt, in omnibus cuſtodiatur*, e così anche Sidonio l. 3. Epiſt. 17. *Fluctuantem Regulam Fratrum deſtituturum, ſecundum Statuta Lirinenſium Fratrum, &c.* ma queſti termini *Regula*, e *Statuta* molte volte non ſignificano altro, che quella diſciplina, quell' ordine, e metodo di vita, che ſi ſoleva praticare nei Moniſteri.

(a) Vide Vitam S. Romani apud Bolland. 21. Martij c. 1. n. 5. Gregor. Turon. Vitæ Patrum c. 1. (b) Mabillon Tom. 1. Annal. Bened. ad calcem p. 79. n. 1. (c) D. Giuſeppe de Liſle, Benedettino della Congregazione di S. Vitone. *Hiſtoire manuſcrite de la Legion Tebéenne*.

Verſo l' anno 501., avendo S. Ceſario, ſtato già Monaco in coteſto Moniſtero, ſcritta una Regola, in cui diſponeva l' ordine dell' Ufizio Divino (b) quaſi, dice egli, allo ſteſſo modo, che ſi celebrava a Lerino, poſſiamo credere, che anche le altre oſſervanze della ſua Regola, foſſero relative alle pratiche dello ſteſſo Moniſtero. Quando i Monaci di Lerino l' anno 661., eleſſero per loro Abate Aigulfo, Monaco di S. Benedetto, vicino al fiume Loire, riceverono anche nello ſteſſo tempo la Regola di S. Benedetto, ſe però non l' aveano già antecedentemente, poichè ivi fu poi ſempre ſtata oſſervata. Ma parleremo immediata, e diffuſamente della Regola di S. Ceſario. Alcuni Scrittori dell' Ordine Agoſtiniano, anno preteſo, che la Regola di queſto Santo foſſe la ſola conoſciuta, e praticata in Europa prima della Benedettina, e che il Moniſtero di Lerino, non meno che molti altri, in loro origine ſiano ſtati dell' Ordine Agoſtiniano. Ma il Cardinale Noris, (c) tuttochè obbligato in ragione della ſua profeſſione, a ſoſtenere l' opinione dei ſuoi Confratelli, ed intereſſato a difendere il luſtro del proprio Ordine, ha antepoſto l' amore della verità, ed ha dimoſtrato molto bene, eſſere il Moniſtero di Lerino ſtato fondato in tempo, che non era peranco divolgato il nome di S. Agoſtino, e che queſti non avea peranco compoſta la ſua Regola, ed eſſere molto più veriſimile, che a Lerino da principio ſi oſſervaſſe la Regola di San Pacomio, già cognita in Europa, atteſa la traduzione, che ne avea fatta S. Girolamo, o almeno, che ivi ſi viveſſe in modo aſſai conſimile ai Moniſteri di Oriente.

Abbiamo già oſſervato altrove, (d) eſſervi alcuni, i quali credono, che a Lerino ſi oſſervaſſe la Regola di S. Macario, la qual coſa non è improbabile, poichè S. Giovanni, Fondatore dell' Abbazia Reomenſe, ſtato già Monaco di Lerino, la fece oſſervare nel ſuo nuovo Moniſtero. Ma poichè nella Vita dello ſteſſo Santo Fondatore leggiamo, che a Lerino ſi oſſervavano *Sanctorum Patrum Inſtituta*, poſſiamo credere, che quel Moniſtero non ſi atteneſſe ſolamente alla Regola di S. Macario, ma che oſſervaſſe in generale le Regole dei Santi Padri di Oriente, ovvero, che imitaſſe il loro metodo di vita, per quanto lo permetteva la ſituazione del luogo, ed il temperamento delle perſone, ſenza aſtrignerſi a veruna Regola particolare; e che abbia continuato nello ſteſſo piede, ſin tanto che vi fu introdotta nel ſettimo Secolo dall' Abate S. Aigulfo, uſcito, come abbiamo detto poch' anzi, dal Moniſtero di S. Benedetto, vicino al fiume Loira, quella di S. Benedetto.

Re-

(a) Tom. 4. Concil. Labb. p. 1015. (b) Apud Bolland. 12. Januar. p. 735. (c) Apud Noris lib. 2. c. 3. Hiſt. Pelagianæ. (d) Vedi ciò, che abbiamo detto della Regola di S. Macario.

Regola di San Ceſario Arelatenſe.

VI ſono due Regole di S. Ceſario; l' una più diffuſa per le Vergini, e l' altra più breve per i Monaci. Quella per le Vergini è di quarantaquattro Capitoli, non compreſa la ricapitolazione, che ne contiene altri ventuno, di cui gli ultimi due ſono tratti dalla Regola di S. Benedetto. L' edizione del Bollando ai dodici di Gennajo, è molto diverſa da quella dell' Olſtenio, poichè non ha i due ultimi Capitoli di S. Benedetto, e legge un lungo Capitolo dell' ordine dell' Ufizio Divino, e dei digiuni regolari, il quale non è nell' edizione dell' Olſtenio. Quella del Bollando contiene bensì ſolamente dodici Capitoli, ma queſti ſono molto più lunghi di quelli dell' Olſtenio.

Quella poi per i Monaci contiene ſolamente ventiſei Articoli breviſſimi, ma che ciò non oſtante abbracciano in compendio quaſi tutto il contenuto nella Regola per le Vergini. Il principio comincia così: *Qui comincia la Regola,* (*) *ſtata diritta alla mia piccol perſona, all' Abate, dal Sacerdote Tetradio Nipote di S. Ceſare Veſcovo di Arles, di felice memoria, dettata, come egli diceva, dal ſuo Zio, S. Ceſario ſuddetto; e da eſſo lui, quando era Sacerdote, mandata in varj Moniſteri.* In fatti, dal Privilegio conceſſo da Papa Ormiſda al Moniſtero delle Vergini, fondato da S. Ceſario, ſi vede, che nella Chieſa d' Arles vi erano non meno dei Moniſteri di Monaci, o Collegj di Cherici, che dei Moniſteri di Vergini. *In Arelatenſi Eccleſia ſuper Clericorum, & Monachorum excubias conſuetas, puellarum quoque Dei noviter choros inſtituiſſe.* Noi abbiamo già detto poch' anzi, che la Regola di S. Ceſario ci pareva trarre la ſua origine da quella di Lerino.

Ma eccone la ſoſtanza; Siccome vi è molta diverſità tra le pratiche dei Moniſteri dei Monaci, e quelli delle Vergini, perciò San Ceſario ha cavato dalla Regola degli Antichi Padri: *Secundum Statuta antiquorum Patrum*, le coſe adattate alle Vergini, acciocchè le da lui radunate nel ſuo Moniſtero, poteſſero conformarviſi. Ordina pertanto, che neſſuna poſſa uſcire dal Moniſtero, in tutto il tempo di ſua vita, che tutte ſi aſtenghino dal giurare, che le Novizie non mutino l' abito, ſe non dopo un' anno di provazione, e che prima di fare la profeſſione diſpongano di tutte le loro ſoſtanze. In codeſto Moniſtero ſi ricevevano le Vedove, le Vergini, le giovini, ed anche le Maritate, le quali abbandonavano di comune conſenſo i loro mariti per vivere in continenza. Non era lecito ad alcuna Monaca tenere altra Servente. Non ſi ammettevano giovinette, che non aveſſero compiuto i ſei, od i ſette anni. Neſſuna poteva ſcegliere quell' impiego, nè quell' incumbenza, che più le piaceva, ma tutto ſtava in arbitrio della Badeſſa. Neſſuna dovea avere, nè ſiti, nè camere, nè armarj a parte. Era loro vietato il tenere a batteſimo le figlie. Si caſti-

---

(*) Il Teſto è alquanto diverſo. *Incipit Regula a Sancto Tetradio Presbytero, Nepote Beatæ memoriæ S. Caeſarij Epiſcopi Arelatenſis, Abbati, mea parva Perſona rogante, tranſmiſſa, quam a ſuo ſupramemorato Domino Caeſario dum ipſa dictatam, quam, dum eſſet Sacerdos, ipſe per diverſa Monaſteria tranſmiſit.*

caſtigavano quelle, che andavano tardi all' Ufizio, e dopo averle corrette tre volte, ſi paſſava a privarle dalla tavola comune, o dal fare orazione in compagnia dalle altre, e lo ſteſſo ſi faceva in ordine alle altre colpe, giuſta la gravità delle medeſime, dovevano tutte ſervire alternativamente al forno, in Cucina, ec. eccettuata la Superiora, in tempo dell' Ufizio della notte, era loro permeſſo qualche piccol lavoro, tanto per paſſare il ſonno.

Ogni giorno lavoravano quella porzione di lana, che loro era aſſegnata, non potevano avere coſa alcuna in proprio. Nel tempo della tavola comune, ſi faceva la lezione, e ſi oſſervava il ſilenzio. Imparavano tutte a leggere, ed attendavano alla lezione dal mattino, fino all' ora ſeconda del giorno, ed il reſto del tempo lo impiegavano in lavorare, nell' Ufizio Divino, e nell' Orazione. Si uſava tutta l' attenzione verſo le ammalate, lavoravano da loro ſteſſe il panno per farſi gli abiti, poſſedevano tutto in comune, alle ammalate era permeſſo l' uſo dei bagni in Caſa; non aveano lini. Nei loro Moniſteri non laſciavano mai entrare Uomini, nè tampoco nel loro Oratorio, eccettuato che il Veſcovo, ed i di lui Miniſtri, anzi eſcludavano anche le femmine ſecolari. Nè davano, nè ricevevano coſa alcuna ſenza licenza. Veſtivano di color bianco, ſenza veruna tintura, erano loro proibiti gli ornamenti di ſeta, ed ogni ſorta di ricamo; portavano le cuffie, niente più alte di circa un pollice, o diciotto linee.

Dal primo giorno di Settembre, ſino al primo di Novembre, digiunavano tutti i Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, e dal primo di Novembre, ſino a Natale, digiunavano tutti i giorni, eccettuato il Sabato, la Domenica, e le ſolennità, digiunavano parimente i ſette giorni innanzi l' Epifania; e dopo l' Epifania ſino a Quareſima tutti i Lunedì, Mercoledì, e Venerdì. Da Paſqua poi ſino alla Pentecoſte, non era preſcritto alcun digiuno, e dalla Pentecoſte ſino al primo di Settembre, dipendeva dalla prudenza della Superiora l' ingiugnere, od il laſciare tale aſtinenza. Nella Regola per i Monaci, S. Ceſario preſcrive maggior numero di digiuni.

In quanto poi all' Ufizio Divino quotidiano, per i due Notturni ſi dicevano diciotto Salmi, per il Mattino, o ſia per le Laudi, ſe ne dicevano cinque, o ſei, a Prima altri ſei; alle Ore del giorno, Terza, Seſta, e Nona, ſe ne dicevano dodici, pel Veſpro, o ſia *Lucernarium*, non è aſſegnato verun Salmo, ma ſolamente tre Antifone, ed un' Inno, all' Ora duodecima ſi dicevano i Salmi di Terza. Queſta Regola non parla punto della *Compieta*, nè tampoco di Prima, però nei giorni ſolenni. Biſogna vedere tutte queſte coſe più minutamente nella Regola ſteſſa. S. Ceſario fu fatto Veſcovo di Arles verſo l' anno 502.; Santa Ceſaria, di lui Sorella, morì nel 530., e S. Ceſario nel 542.

Regola di S. Aureliano, Veſcovo di Arles.

SAnt' Aureliano, ſuccedette ad Auxano, ſucceſſore immediato di S. Ceſario, nell' Arcivaſcovado Arelatenſe. Fondò due Moniſteri, l'uno per i Monaci, e l'altro per le Vergini, e ſcriſſe due Regole, una per quelli, e l'altra per queſte, ma ambedue ſono quaſi l'iſteſſa. Quella delle Vergini contiene ſolamente quaranta Capitoli, o ſia Articoli; e quella per i Monaci ne contiene cinquantacinque; l'una, e l'altra anno moltiſſima relazione a quella di S. Ceſario, di cui ne abbiamo riferito il compendio. L'ordine di recitare l'Ufizio è quaſi lo ſteſſo in ambedue; S. Aureliano fu eletto Veſcovo di Arles, nel 546., e morì nel 555.

Regola di S. Ilario, Fondatore del Moniſtero di Galeata nella Romagna.

SAnt' Ilario, Fondatore della inſigne Abbazia di Galeata, ſituata alle falde (*) dell' Apennino nella Romagna, vicino al fiume Bedeſe, (*) ha ſcritto una Regola Monaſtica, di cui ſe ne fa menzione nella ſua Vita, (*a*) e ſe ne fanno varie oſſervazioni, quantunque al preſente ella ſia perduta. Queſta Regola preſcriveva il lavoro delle mani dal mattino, fino all' ora nona del giorno, dopo la tavola, che ſi cominciava alla ſteſſa ora nona, fino alla ſera, ſi attendeva a dire la Orazione della ſera, o ſia il Veſpro. Dalla mezza notte fino al mattino, ſi cantavano le Lodi del Signore. Si praticava l'oſpitalità, ed i Monaci ſi ſervivano l'un l'altro, e ſi lavavano vicendevolmente i piedi con perfetta umiltà. Neſſuno ardiva di fare checcheſſia, ſenza licenza dell' Abate; così parimente ſenza la benedizione dell' Abate neſſuno ardiva aſſaggiare verun frutto, quando ne andavano alla raccolta. Se ſi preſentava qualche Poſtulante, per eſſere ammeſſo nella Comunità, dovea rinunziare in mano dell' Abate tutte le ſue ſoſtanze, e tutto ſi metteva in comune. S. Ilario è morto verſo l'anno 558. La di lui Regola ha molta relazione con quella di San Benedetto, ma non ſi può aſſerire, che ſia la medeſima.

Rego-

(*) Poſita eſt (Abbatia S. Hilarij de Galeata) in monte ita excelſo, ut ex eo utrumque mare videri poſſit, & ſuperum, & inferum. Undecim mill. paſſ. Bertenoro diſtat verſus meridiem. *Così il Padre Agoſtino Lubin, nella ſua Notizia delle Abbazie d' Italia.* (*) Il Teſto Franceſe, *Sur la riviere de Bedeus*, forſe per sbaglio in vece di *Bedeſe*, più comunalmente *Ronco*, diverſo dal vicino *Bedeſe*, o ſia *Biſedro*, *Montone*. (a) Vita S. Hilarij Bolland. 19. Maij p. 474.

Digitized by Google

Regola di San Teodato.

San Gregorio (a) dice, che S. Romano, il quale accolſe con tanta carità S. Benedetto, e gli ſomminiſtrò il pane, per ſoſtentarſi nella ſpelonca, dove ſi era ritirato, viveſſe in un Moniſtero, ſituato nelle vicinanze di Subiaco, ſotto la Regola dell' Abate Teodato. *Qui videlicet Romanus non longe in Monaſterio ſub Teodati Patris Regula degebat.* Ora ſi cerca qual foſſe coteſta Regola dell' Abate Teodato? Egli è certo, che al giorno d' oggi non ce n' è rimaſta alcuna, che paſſi ſotto il di lui nome, ed è anche credibiliſſimo, che nel ſuddetto paſſo di S. Gregorio, ſotto il nome di *Regola* non ſi debba intendere altro, che la diſciplina, che ſi oſſervava nel Moniſtero di coteſto Abate, dove veriſimilmente non vi era alcuna Regola ſcritta. Ognuno ſa, che anticamente la maggior parte dei Moniſteri ſi attenevano a varie Oſſervanze: *In Oriente tot propemodum typi, ac Regulæ, quot Cellæ, aut Monaſteria*, dice Caſſiano. (b) L' iſteſſo era anche in Occidente: L' Evangelio, gli eſempj, e le iſtruzioni degli Abati ſervivano per Regola dei Moniſteri. Non ſi ſa di certo ſe a Lerino vi ſia mai ſtata Regola ſcritta, nè ſe S. Martino abbia mai ſcritto Regola per i ſuoi Monaci. La Regola Tarnatenſe fu per molto tempo oſſervata nel Moniſtero dello ſteſſo nome, avanti che foſſe regiſtrata in iſcritto; anzi la ſcriſſe un Monaco di altro Moniſtero. San Benedetto ſteſſo avea già varj Diſcepoli, e Moniſteri, prima che ſcriveſſe la ſua Regola.

Regola di San Benedetto.

Credeſi, che il noſtro Santo Padre Benedetto abbia ſcritta la ſua Regola verſo l' anno 515., e che ſia morto nel 542., o 543. Noi abbiamo già parlato della di lui Regola nella Prefazione di queſt' Opera, tutta diretta ad illuſtrarla, ed iſpiegarla. La maggior parte delle Regole poſteriori anno tratte da queſto fonte le loro maſſime, e per lunga pezza ella fu l' unica, che ſi oſſervaſſe nei Moniſteri di Occidente.

Si attribuiſcono a S. Benedetto alcune Lettere, ed una certa Operetta intitolata: *Ordo qualiter Fratribus in Monaſterio religioſe, ac ſtudioſe converſari, ac Domino militare oporteat*, ſtampata in fine della Regola di S. Benedetto appreſſo i Giunti a Venezia l' anno 1593., dal Padre Arnolfo Uvion, in fine della ſteſſa Regola ſtampata a Parigi per uſo dei Padri di Burſfeld, l' anno 1610., nella Biblioteca maſſima dei Padri, e negli Statuti dell' Ordine di Ciſtello; ma noi la crediamo piuttoſto Opera di S. Benedetto di Aniana, come in fatti ella è degna della di lui prudenza, e del di lui zelo per l' oſſervanza regolare. S. Dunſtano nei ſuoi Statuti, ed i Padri Riformati di Burſfeld, ne anno imitati molti Articoli. Diceſi per coſa certa, eſſere queſt' Operetta ſtata trovata in

---

(a) Gregor. Magn. l. 2. Dialog. c. 1. (b) Caſſian. l. 2. Inſtitut. c. 2.

in fine di un' antichiſſimo Manoſcritto di Monte Caſſino, e pubblicata dal Padre D. Giacomo del Breuil, Monaco di S. Germano dei Prati. Queſto Manoſcritto l' attribuiſce a San Benedetto, ed è anche in fine dell' Eſemplare, per quanto diceſi, ſcritto di propria mano di S. Benedetto, e conſegnato a S. Mauro quando lo mandò in Francia. S. Pietro il Venerabile, nono Abate di Cluni, avendola una volta veduta in fine del detto Manoſcritto della Regola, che ſi conſervava come una preziosa reliquia a Marmoutier, vicino alla Città di Tours, pregò che gliene foſſe mandata una copia. Così leggiamo in fine di queſt' Operetta, ſtampata, come abbiamo detto, in molti luoghi.

Regola intitolata: Conſenſoria Monachorum.

QUeſta Regola è inſerita nel Codice delle Regole di Luca Olſtenio, ed è poſta immediatamente dopo quella di S. Benedetto; ſi trova parimente ſtampata nelle Opere di Sant' Agoſtino, ſotto il titolo di Prima Regola di queſto Santo. Gli Eruditi convengono bensì, che non ſia Opera di lui, ma però non ne anno fin' ora rintracciato l' Autore. E' ſtata intitolata: *Conſenſoria Monachorum*, cioè, Conſenſo dei Monaci, veriſimilmente, perchè comincia con queſte parole: *Noi abbiamo fra di noi ſteſſi determinato, di comune conſenſo queſte coſe, le quali non ſarà mai lecito ad alcuno di traſgredire. Eſſendo dunque noi tutti radunati in Moniſtero, nel nome del Signore, abbiamo determinato di vivere in unione, e di poſſedere tutto in comune, ec.* L' Autore cita la Scrittura ſecondo l' antica Volgata, e non ſecondo la Verſione di S. Girolamo, il che appunto prova la di lei antichità. Ora queſta Regola proibiſce al Monaco, che per qualche biſogno, od altro motivo vuole abbandonare il Moniſtero, di portar via checcheſſia, tampoco quelle coſe, che egli vi avea portato, e gli proibiſce ancora di ſollecitare gli altri a ſeguitare il ſuo eſempio. Ordina, che ſe taluno voleſſe indurre qualche Confratello ad andarſene dal Moniſtero, queſti debba riprenderlo, ovvero dinunziarlo all' Abate; la qual coſa prova, che allora i Monaci non erano ancora legati col voto di ſtabilità. Succedendo qualche improvviſa invaſione di nimici, la quale obbligaſſe i Monaci a ſbandarſi quà, e là, ordina, che gli ſcampati ritornino al loro Abate, come altrettanti Figliuoli appreſſo al loro Padre, e che neſſuno poſſa tenere appreſſo di ſe, quel tanto, che forſe gli foſſe riuſcito di portar via dal Moniſtero, ma che debba reſtituire ogni coſa all' Abate, acciocchè la riponga al luogo di prima, ed in comune, e finalmente ordina, che tutti i Fratelli oſſervino tutte queſte coſe, e che le ſottoſcrivino. Queſta Regola contiene ſolamente otto Articoli, e pare principalmente ordinata a ſtabilire la ſubordinazione dei Monaci verſo l' Abate, a ſbandire il vizio della proprietà, della inſtabilità, e dell' incoſtanza.

Regola di un Certo Autore.

Anche queſta Regola ſi trova ſtampata fra le Opere di S. Agoſtino, ſotto il di lui nome, e col titolo di Seconda Regola dello ſteſſo Santo, contiene cinque ſoli Capitoli. Il di lei Autore è tuttavia incognito. Vuole che ſi reciti l' Ufizio Divino nel ſeguente modo; Che per i Notturni nei meſi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo, ſi debbano dire dodici Antifone, ſei Salmi, e tre Lezioni; nei meſi di Marzo, Aprile, Settembre, e Ottobre, dieci Antifone, cinque Salmi, e tre Lezioni; e nei meſi di Maggio, Giugno, Luglio, e Agoſto, otto Antifone, quattro Salmi, e due Lezioni. Per la Prima, e la Terza, che ſi dicano i Salmi, aſſegnati nella ſteſſa Regola; due Antifone, e due Lezioni. Per Seſta, e per Nona, e pel Veſpro, e per Compieta, che ſi recitino parimente i Salmi, i Reſponſorj, e le Antifone proprie di queſte Ore. Per il *Lucernarium*, che ſi ſoleva dire tra il Veſpro, e la Compieta, ordina un Salmo, un Reſponſorio, tre Antifone, e tre Lezioni, dopo le quali, a tempo opportuno, ordina, che i Monaci debbano ſederſi in luogo comodo, e fare le lezioni. Queſta Regola nomina la *Compieta*, della quale diceſi, che prima di San Benedetto non ve ne ſia ſtata notizia. L' Autore diſtingue il Veſpro dal *Lucernarium* in quella maniera, che le Regole di S. Ceſario, e di S. Aureliano, diſtinguono il *Lucernarium*, che corriſpondeva ai noſtri Veſpri, dall' Ufizio della duodecima Ora, che corriſpondeva alla noſtra Compieta. Io oſſervo molta conneſſione tra l' Ufizio, di queſta Regola, e quelli di S. Ceſario, e di S. Aureliano, fatti a norma di quello di Lerino, onde non dubito punto, che non ſia ſtata fatta per alcuni Moniſteri della Francia, o della Spagna vicini al Mediterraneo.

L' Autore di queſta Regola preſcrive inoltre, che i Monaci debbano lavorare *dal mattino fino a Seſta*. (Quantunque però nel Capitolo quarto dice, alla mattina ſedino applicati al loro lavoro, dopo l' Orazione di Terza vadano all' opera manuale.) Che dalla Seſta ſino alla Nona Ora attendino alla Lezione; che alla Nona reſtituiſcano i Libri; che dopo la tavola, (la quale certamente era dopo Nona,) ſi mettino a lavorare nell' orto, od altrove ſino all' ora del *Lucernarium*, *che niſſuno ſi approprj coſa alcuna, perchè deſideravano vivere vita Appoſtolica*. A tavola tutti oſſervavano il ſilenzio. Nei giorni di Sabato, e di Domenica, chi voleva, poteva uſare il vino. Non potevano uſcire ſoli dal Moniſtero, nè tampoco bere, o mangiare fuora, ſenza la licenza. Quelli, che dopo eſſere ſtati avviſati una, o due volte non ſi emendavano, ſoggiacevano alla diſciplina del Moniſtero, e ſe la loro età lo permetteva, ſi paſſava anche a ſvergheggiarla.

Regola dei Santi Paolo, e Stefano.

I Due Santi, ai quali ſi attribuiſce queſta Regola, non ſi ſa nè chi ſiano ſtati, nè quando ſiano viſſuti, nè tampoco dove ſia ſtata oſſervata la loro Regola. S. Benedetto d'Aniana, alcune volte la cita ſotto il nome dei Santi Paolo, e Stefano, ed alcune volte ſolamente ſotto il nome di S. Stefano. Sembra però, che eglino non abbiano copiato coſa alcuna da altre Regole, e che viveſſero al tempo di S. Benedetto. Lo ſtile della Regola non è di Latino purgato. L'Autore cita la Scrittura ſecondo l'antica Italica, e non ſecondo la Verſione di S. Girolamo. Verſo la fine eſorta i Solitarj a ſopportare con pazienza gl'inſulti dei Contadini. *Ruſticorum rabiem* iſtigati dal Demonio a maltrattare i detti Solitarj. Gli Autori di queſta Regola in un certo modo ſi ſcuſano di averla ſcritta non oſtante, che aveſſero alla mano le Opere dei Santi Padri, e dicono di non eſſerſi in verun conto accinti a comporre queſta nuova per diſetto di venerazione verſo Perſone tanto riguardevoli, poichè queſta non era, che un'eſtratto delle loro Dottrine. Nel Capitolo 14. citano eſpreſſamente S. Agoſtino. Altrove parlano del modo d'imparare a memoria i Salmi, ovvero le altre Scritture, ſenza leggere, ma ſoltanto aſcoltando quelli, che le recitavano. Vedi i Capitoli 6. 15. 16. Avevano una tonſura particolare, ma però non fatta col raſojo, ſe non in caſo di malattia, Capitolo 29. Eſortavano i Monaci a lavorare, quantunque abbondaſſero delle coſe neceſſarie all'uſo della vita; Capit. 34. Queſta Regola ſembra, eſſere ſtata ſcritta per l'Italia, o per la Spagna, od in ſoſtanza per un Paeſe, in cui ſi batteſſe il grano in campagna, Cap. 21. Ella contiene in tutto 42. Capitoli. Il Capitolo 13. dice, che i Monaci, quando devono fare la Comunione, ſi trovino in Chieſa per dire il: *ſed libera nos a malo*, in fine del *Pater noſter*, la qual coſa ha qualche relazione con la Regola del Maeſtro Cap. 21., e che i Serventi di Cucina non aſſiſtevano a tutta la Meſſa intiera.

Regola del Maeſtro.

L'Autore di queſta Regola è incognito; ſcriveva nel ſettimo Secolo, (a) e ſembra, che abitaſſe in Francia, poichè ſi ſerve di certi termini uſitati in queſto Regno, come per eſempio di *Majordomus*, ec. e parlando dei Giravaghi dice, che ſingono di venire dall'Italia: *Advenire ex partibus Italiæ*. L'Autore ha preſo molte coſe dalla Regola di S. Benedetto, quantunque però non la citi, e noi in varj luoghi del noſtro Commentario abbiamo citato la di lui Regola, perchè ella è una delle più antiche teſtimonianze, che ci ſiano rimaſte della diſciplina, che ſi oſſervava nei Moniſterj, che vivevano ſecondo la Regola di San Benedetto. S. Benedetto di Aniana, e l'Abate Smaragdo, lo citano ſpeſſo.

(a) Mabillon. Annal. Bened. t. 2. p. 615.

Tritemio è il primo fra i moderni, che ne parli, e quantunque male a propoſito, attribuiſca le di lui Regole a Vigilio Diacono. L'Autore di queſta Regola in principio di ciaſcheduno Capitolo fa una queſtione; per eſempio: *Quomodo debeant Fratres in timore opus Dei complere*; e riſponde: *Reſpondet Dominus per Magiſtrum*, e poi comincia il Capitolo; onde da queſto è ſtata chiamata *la Regola del Maeſtro*. Eſſa contiene novantacinque Capitoli, lo ſtile è duro, e barbaro, il diſcorſo di poca forza, e poco patetico. L'Autore non ſembra eſſere ſtato Uomo di mente troppo elevate, anzi in alcune pratiche ſembra dare in puerilità, come per eſempio in quelle da riſerbare le briciole, per poi cuocerle, e ſomminiſtrarne una vivanda a tutta la Comunità in capo alla ſettimana, Cap. 23. 24., ed in quell'altra di far calare giuſo in una ceſta con la girella il pane, per dare ad intendere, che calava dal Cielo.

Regola di un certo Padre; Regula cujuſdam Patris.

Dell'autore di queſta Regola non ſe ne ha notizia, S. Benedetto di Aniana, nella ſua Concordia delle Regole, e Smeraldo Abate di S. Michele, nel ſuo Commentario la citano ſovente, ſenza nome di Autore alcuno; Io credo, che queſta forſe poſſa eſſere la Regola del Moniſtero di Benchor in Irlanda. Due furono i Moniſteri di Benchor, o Banchor, uno in Francia nel Contado di Chaſlar, ed un'altro in Irlanda nella Provincia di Ultonia, vicino al Golfo Knoſfergo, (*a*) e queſto ſecondo è appunto quello, di cui noi parliamo. Queſto dunque è ſtato fondato da S. Congallo verſo l'anno 551. S. Congallo morì nel 602, dopo avere compoſto in verſi Irlandeſi una Regola Monaſtica per quel Moniſtero, ad eſſo lui ſuccedette S. Luano, o Moluano, che parimente ſcriſſe una Regola Monaſtica in Latino. L'Abate Dagano, eſſendo andato a Roma verſo la fine del ſeſto Secolo, diceſi, che la preſentaſſe a S. Gregorio Magno, il quale la leſſe, ed in preſenza di tutti diſſe, che il Santo Abate aveva circondata la ſua Comunità con una ſiepe, che s'inalzava ſino al Cielo. (*b*) Da queſto Moniſtero di Benchor in Irlanda è uſcito S. Colombano Diſcepolo di S. Congallo, il quale cita il ſuo Maeſtro ſotto il nome Latino di Fauſto, (*c*) e dallo ſteſſo Moniſtero, egli preſe la coſtumanza, che poi introduſſe a Luxeu, e negli altri ſuoi Moniſteri, di portare ſempre in doſſo il Santiſſimo Sagramento dell'Eucariſtia, in un certo vaſo detto *Chriſmal*. L'Autore della Vita di S. Congallo (*d*) dice, che un giorno mentre, che queſto Santo ſtava ſolo lavorando alla Campagna, avendo depoſto in terra gli abiti, e poſtovi ſopra il ſuo *Chriſmal*, ſopraggiunſero alcuni Ladri Pagani, i quali immaginandoſi, che queſto foſſe il Dio di Congallo, non oſarono rubarlo, trattenuti da un certo riſpetto, e principio di timor di Dio. Vedi ciò, che abbiamo detto nel Capitolo XXXV. della Regola di San Benedetto.

La

(a) Vide Acta Sanct. Bened. t. 1. p. 522. ex Joan. Speide in Theatro Irlan. l. 1. c. 13. n. 9. & lib. 4. c. 5. n. 10. & Bolland. 10 Mai p. 579. Uſſer. Britann. Eccleſ. Antiq. c. 17. (b) Sanctus, cujus eſt hæc Regula, circumſepſit ſepto certo familiam ſuam uſque ad Cœlum. Uſſer. ibid. p. 476. (c) Columban. Inſtruct. 1. (d) Bolland. 10. Maii p. 585.

La Regola, di cui parliamo; *Regula cujuſdam* è veroſimilmente quella, che ſi oſſervava a Benchor in Irlanda, ed eccone lì fondamenti della mia congettura. Primo Queſta Regola è auſteriſſima, condanna alla prigione qualunque Monaco diſubbidiſca all' Abate, all' Economo, od a qualche altro Fratello, così pure chi mormora; chi differiſce a dimandar perdono, chi vuole ſcuſarſi, chi dice bugie ec. Ora cotal rigore ha molta relazione con ciò, che diſſe S. Gregorio intorno alla Regola di S. Molvano, e col modo di dare ſoddisfazione, e di umiliarſi, praticato dai Monaci di S. Congallo quando erano ripreſi, anche da chi non foſſe loro Superiore, come appunto ſi legge nella Vita di queſto Santo Cap. 22. 23. Alcune volte, per dimandare perdono, arrivavano ſino a buttarſi nell' acqua, con pericolo di affogarſi. Queſta ſteſſa diſciplina ſi ſcorge anche nei Moniſteri fondati da S. Carthaco, o ſia Mochuda Diſcepolo di S. Congallo (a).

Secondo Queſta Regola dice, che i Monaci, che abitano in Paeſe ſterile, (b) e ſenza grano per far pane, poſſano paſcerſi con un poco di latte miſchiato coll' acqua, e che non denno mai aſſaggiare nè carne, nè vino, nè altra bevanda atta ad ubbriacare, le quali coſe quadrano molto con i Monaci d' Irlanda, molti de' quali vivevano ſolamente di pane, di latte, di butirro, o di formaggio, a queſto modo viveva appunto San Kentingemio, Veſcovo di Glaſcow in Iſcozia. (c) I Monaci del Moniſtero di Lindisfarne, da principio non bevevano altro che latte, ed acqua, e ſi cominciò, ſolamente dopo che ſi fece Monaco in quel Moniſtero Leolulfo Re di Nortumbre, a loro permettere l' uſo del vino, o ſia della birra.

Sino dal tempo di Giulio Ceſare (d) la maggior parte dell' Inghilterra Settentrionale non ſeminava biade, e ſi cibava ſoltanto di latticinj, e di carne. *Britanni interiores plerique frumenta non ſerunt, ſed lacte, & carne vivunt.* Anzi coteſti Popoli, anno conſervato lungo tempo lo ſteſſo modo di vivere, come ſi vede dal ſeguente paſſo di un Poeta, al quale parlando dei Paeſe de' Galli, dice;

Caſeus, & butyrum tum carnibus haud bene tatis
Delicioſa viris reputantur fercula magna.
. . . .
Hac vice ſunt panis, pro vino lacteus humor.

Terzo Queſta Regola (e) ordina, che i Monaci debbano radunarſi in Chieſa tre volte al giorno, ed altrettante alla notte, e che alla notte recitino dodici Salmi per ciaſcheduna volta, e tre per ciaſcheduna fra il giorno, non computato l' Ufizio, che dicevano alla levata del Sole, la qual coſa concorda con ciò, che dice S. Colombano. (f) cioè, eſſervi certi Monaci Cattolici, in numero di mille, ſotto un ſolo Archimandrita, che vivono in perfetta comunità, e che ſempre uniformemente cantano dodici Salmi nelle quattro vigilie della notte, o le notti ſiano lunghe, o ſiano brevi. Per la quarta di coteſte vigilie, egli ſenza dubbio ha voluto ſignificare l' Ufizio, che ſi diceva al levare del Sole.

(a) Vide Vitam S. Carthaci apud Bolland. 14. Maii c. 1. & 5. p. 385. (b) Regula cujuſdam Cap. 21. & 2. (c) Bolland. Maii c. 5. pag. 819. (d) De Bello Gallico l. 5. c. 14. (e) Reg. cujuſdam c. 30. (f) S. Columbani Reg. c. 7.

Quarto: L'Autore di queſta Regola laſcia alla libertà del Superiore di provvedere ai biſogni de' Fratelli, giuſta la qualità dei luoghi, e delle altre circoſtanze, tanto in ordine al lavoraggio della Campagna, quanto in ordine agli armenti, come uſiamo noi, dice il ſuddetto Autore, o in traffico, o in quanto al lavorare a giornata: *ex conductione mercedis*, il che concorda colla ſterilità dell'Irlanda, e col groſſo numero de' Monaci, e de' Moniſteri fondati da S. Luano. San Bernardo (a) dice, che egli ſolo ne abbia fondati ſino a cento, e che S. Congallo, di lui Abate, avea ſotto di ſe ſino a tremila Monaci. Tutte queſte circoſtanze unite inſieme mi danno luogo a credere, che queſta foſſe la Regola del Moniſtero di Benchor in Irlanda. S. Colombano, partito da colà per venire in Francia, fu coſtretto a modificarla, o renderla meno auſtera, acciocchè foſſe più proporzionata al guſto, ed alla gracilità de' Franceſi, i quali non avrebbero potuto accomodarſi ad una ſimile auſterità.

Finalmente, l'Autore di queſta Regola preſcrive un digiuno continuo tutto l'anno, dall'ora di Nona di un giorno ſino alla ſteſſ'ora del giorno vegnente. *Ab hora Nona uſque ad horam alteram a cibis temperandum eſt.* (b) S. Colombano, che era ſtato allevato nel Moniſtero ſteſſo di Benchor, ordina ai ſuoi Monaci la medeſima pratica: (c) *Cibus ſit vilis, & veſpertinus Monachorum .... Ergo quotidie jejunandum eſt, ſicut quotidie orandum eſt.* E Ratramno Monaco di Corbeja, (d) che nel nono Secolo ſcriveva contro i Greci, riferiſce, che al ſuo tempo i Monaci d'Irlanda continuavano tuttavia a digiunare tutto l'anno, eccettuate le Domeniche, e le Feſte, e che all'Eſtate mangiavano ſolamente all'ora di Nona, ed all'Inverno all'ora del Veſpero: *Scotorum Natio, Hiberniam Inſulam inhabitans, conſuetudinem habet per Monaſteria Monachorum, ſeu Canonicorum, ſeu quorumlibet Religioſorum, omni tempore, præter Dominicum, feſtoſque dies, jejunare, nec niſi, vel ad Nonam, vel ad Veſperas corpori cibum indulgere, ad Nonam quidem Æſtivis, ad Veſperam vero diebus Hyemalibus.*

Regole di S. Patrizio Appoſtolo d'Irlanda, di S. Colombo, di S. Albeo, di S. Congallo, di S. Cartacio, o ſia Mochud, di S. Luano, o Moluano, e di S. Brendano.

HO unite tutte queſte Regole in un ſolo Articolo, perchè non ne poſſo dire, che poche coſe. E' incontraſtabile, che S. Patrizio ha profeſſato la vita Monaſtica, primieramente a Marmoutier vicino a Tours, e dopoi a Lerino. Quando andò in Irlanda, arrolò groſſo numero di perſone nella vita Monaſtica, anzi alcuni pretendono, che egli abbia compoſto una Regola per i ſuoi Moniſteri, ma di coteſta non ve n'è notizia, nè tampoco è certo, che egli ne abbia mai ſcritta alcuna. Si mette in dubbio pur anco, ſe nel Moniſtero di Lerino, ove già da molto tem-

---

(a) Bernard. Vita Malachiæ cap. 5. (b) Regula Cujuſdam cap. 2. (c) Reg. S. Columbani c. 3. (d) Ratramnus l. 4. contra Græcos Spicileg. p. 219.

tempo fioriva il Monachiſmo, vi ſia mai ſtata alcuna Regola ſcritta. In fatti non era neceſſario, che i Monaci, e le Monache d'Irlanda, iſtituite da S. Patrizio, aveſſero altra Regola, oltre l'Evangelio, le Piſtole degli Appoſtoli, le Iſtruzioni del loro Santo Fondatore, e le pratiche da lui già introdotte nei Moniſteri, forſ' anche, oltre tutte queſte coſe, avevano alcune Regole, o Iſtruzioni dei Solitarj dell' Egitto, e della Siria, e tanto baſtava per mantenere in quei Santi luoghi la diſciplina Monaſtica.

S. Colombo, Fondatore del celebre Moniſtero di Hy, (*) in una certa Iſola Settentrionale d' Irlanda, verſo l' anno 550., ſcriſſe una Regola in verſi Irlandeſi, conſervata fino al giorno d' oggi, egli morì nell' anno 598.

S. Albéo, o ſia Ailbo, fondò l' Abbazia di Emely nel Contado di Tiperary nella Memonia. Uſſerio fa menzione di una certa Regola in verſi Irlandeſi, dal Santo compoſta per i ſuoi Diſcepoli.

S. Congallo, Fondatore del famoſo Moniſtero di Benchor in Irlanda, compoſe egli pure una Regola Monaſtica in verſi Irlandeſi, e morì nell' anno 601. Dalla di lui Scuola ſono uſciti S. Colombano Fondatore dell' Abbazia di Luxeu, e di molte altre, S. Luano, di cui or' ora parleremo, e S. Cartacio, o Mochud, Fondatore del Moniſtero di Raithin.

S. Luano, o Moluano, Diſcepolo di S. Congallo, fondò, ſecondo che dice S. Bernardo, fino a cento Moniſteri, e compoſe una Regola Monaſtica, della quale abbiamo parlato nell' Articolo della Regola di un Certo: *Regula Cujuſdam*.

S. Brendano fu anch' egli Iſtitutore di un' Ordine, o ſia di una Congregazione in Irlanda, il Moniſtero principale era Porto-Puro, nella Città di Clonfert nel Contado di Galway, e ſi tiene per certo, che la Regola, che egli diede ai ſuoi Monaci, gli foſſe ſtata dettata da un' Angiolo.

Siccome noi non abbiamo veduta alcuna di queſte Regole, atteſochè non ſono ſtampate, noi non poſſiamo darne giudizio, nè renderne informati i noſtri Lettori. Vedi l'Uſſerio delle antichità della Chiaſa della Gran-Brettagna c. 17., e ſeguenti.

Regola di San Colombano.

NElla Prefazione di queſti Commentarj mi ſono già diffuſo abbaſtanza ſopra la Regola di S. Colombano, i di lui progreſſi, e la di lui decadenza in queſti noſtri Paeſi, onde il Lettore potrà vedere la detta Prefazione. Siccome queſto Santo era ſtato allevato a Benchor, così nella di lui Regola ſi ſcorgono molte traccie dell' oſſervanza ſtabilita in quel Moniſtero.

Rego-

(*) Potius Hy. Ferrar. in Lexic. Geographico. Dumna Inſula, Scotiæ Boreali fere adjacens, nunc Hy, una Orcadum, inter Piſticum Fretum, & ad Auſtrum Pomoniæ, quidquid garriant alij in contrarium.

Digitized by Google

Regola di un Certo per le Vergini.

Queſta Regola è cavata non ſolamente da quella di S. Colombano, ed in parte da quella di S. Benedetto, ma ancora da altre Regole Monaſtiche, alle quali l'Autore aggiugne molto del ſuo. Noi non ſappiamo in qual luogo ella ſia ſtata oſſervata; S. Benedetto di Aniana, e Smaragdo Abate di San Michele l'anno citata nelle loro Opere. Ma ecco ciò, che in eſſa mi è paruto più ſingolare. Queſta Regola ordina, che la Priora più anziana inſieme con le ſue ſubalterne, debba tutti i Sabati viſitare i letti delle Monache, e li viſitavano anche tutt'i giorni col lume dopo Compieta, ed a tutti i Notturni, la qual pratica inſinua, che alla notte ſi alzaſſero molte volte. Le Portinaje non parlavano con chiccheſſia, ſe non vi era una terza per teſtimonio, ed alla notte non cuſtodivano appreſſo di ſe le chiavi, ma le portavano alla Badeſſa. Le Cellerarie, e le Soprantendenti al forno facevano lo ſteſſo, e non laſciavano entrare in Moniſtero, nè Uomini, nè Donne ſecolari. Le Monache ſi confeſſavano dalla loro Badeſſa, ovvero da quella, che la Badeſſa deſtinava per tale effetto, (a) tre volte al giorno, cioè dopo l'ora ſeconda del giorno, dopo Nona, e prima di Compieta. Sembra, che coteſta confeſſione paſſaſſe per Sacramentale, poichè la Regola proibiva di manifeſtare le colpe confeſſate; *Crimina minora, vel maxima nullatenus manifeſtent, niſi ſoli juſto judici, qui omnium confeſſentium crimina lavat*. Nei giorni ordinarj a tavola non aveano, che due vivande di erba, o di legumi, con alcune frutta, ma nei giorni ſolenni ſi accreſceva qualche coſa di più del ſolito. Dormivano ſempre a due, e due, e ſempre una giovine con una vecchia, e dormivano tutte in una ſteſſa camera, con i loro abiti, e con la cintola; in Dormitorio vi era ſempre il lume acceſo, ed in Moniſtero ſi ricevevano, e ſi allevavano le giovinette.

Regola di San Donato.

San Donato, Veſcovo di Beſançon, e Figlioccio di S. Colombano, fondò nel luogo detto *Palatium* un Moniſtero di Monaci, ſotto la Regola di queſto Santo Abate; coteſto luogo altrimenti ſi chiama anche di S. Paolo, al preſente poſſeduto dai Canonici Regolari. Flavia di lui Madre ne fabbricò un'altro per le Vergini, nella ſteſſa Città di Beſançon, dedicato alla Santiſſima Vergine Maria, il quale è noto ſotto il nome di: *Juſſanenſe Monaſterium*. S. Donato ſcriſſe per queſto ſecondo Moniſtero la Regola, che noi ora abbiamo ſotto il di lui nome, la quale è diretta a Gautruda prima Abbadeſſa di Giuſſano, ed alla di lei Comunità, da cui era ſtato pregato a voler loro comporre una Regola, la quale foſſe tratta dalle maſſime più opportune al loro ſtato, al loro ſeſſo, ed alla ſitua-

---

(a) Regula Cujuſdam ad Virgin. c. 6. 7.

ſituazione del loro Moniſtero, dalle maſſime diſſi, ſparſe nelle Regole di S. Ceſario Arelatenſe, di S. Benedetto, e di S. Colombano. Queſto è quanto fece S. Donato nella ſua Regola, compoſta di 77. Capitoli, la maggior parte dei quali è cavata da quella di S. Benedetto.

Regola di San Ferreolo, Veſcovo di Uzès.

SAn Ferreolo, Veſcovo di Uzès nella Linguadoca, fondò verſo l' anno 558. un Moniſtero, detto dal nome del ſuo Fondatore *Ferreolacenſe Monaſterium*, e compoſe per i Monaci, che ivi avea radunati, la ſua Regola, conſervata fino al preſente, e citata nel Codice delle Regole, e nel Commentario dell' Abate Smaragdo. S. Ferreolo ha diretta la ſua Regola a Lucrezio Veſcovo di Die, e la ſottopoſe alla di lui cenſura, egli non dice di aver preſo veruna maſſima da altra Regola. Nella ſua proibiſce il parlare con le femmine, quando non vi ſiano preſenti due altri Monaci, ſuppoſta però ſempre anche la licenza dell' Abate, non permette l' ingreſſo nel ſuo Moniſtero, nè alle Religioſe, nè alle Donne Secolari, e non vuole, che quivi ſi battezzino fanciulli, come ſi pratica, dice egli, in altri Moniſteri. In fatti negli altri ſi ſolevano iſtruire i Catecumeni, e ſovente ſi conferiva il Batteſimo. Vuole, che tutti i ſuoi Monaci imparino a leggere, e che tutti imparino a memoria il Salterio, non eccettuandone tampoco quelli, che paſcevano la greggia, e finalmente ordina, che l' Abate faccia la cucina nelle tre Feſte principali del Moniſtero, cioè nel giorno di Natale, di Paſqua, e di San Ferreolo. Queſta Regola contiene trentanove Capitoli, ed il Santo ingiugne di leggerla pubblicamente tutti i primi giorni di ciaſcheduo meſe.

Regola di Sant' Iſidoro, Veſcovo di Siviglia.

SAnt' Iſidoro, Veſcovo di Siviglia, ha compoſto una Regola per i Monaci del Moniſtero Onoriacenſe in Iſpagna *Honoriacenſe Monaſterium*, in oggi incognito. Si vede, che queſto Santo avea letta la Regola di S. Benedetto, poichè ſpeſſo allude alla medeſima, alcune volte uſa gli ſteſſi di lui termini, e preſcrive le medeſime oſſervanze in ordine al digiuno, all' opera delle mani, ed alla lezione, vuole, che i ſuoi Monaci dormino tutti in una medeſima camera, in cui vi ſtia ſempre il lume acceſo, e vi ſia ſempre un Decano ogni dieci Monaci, il quale invigili ſopra di loro. Non permette, che nei ſuoi Moniſteri ſi leggano i libri dei Pagani, e concede, che pel ſervizio della Caſa ſi poſſino ammettere perſone Laiche. Non vuole rinchiuſi per timore dell' ozio, e della vanagloria, che potrebbono naſcere da una vita tanto ſingolare. Ordina, che i Monaci impaſtino, e facciano cuocere il pane pel loro uſo, e pei uſo dei Foreſtieri, ma laſcia ai Serventi di Caſa l' incumbenza di preparare il grano, e macinarlo, come altresì l' incumbenza di coltivare la terra, e di fare le fabbriche. Permette ſoltanto nei giorni di Feſta la carne di peſce,

Google

paſce, o dei volatili. *Leviſſima carnium acrimenta*; e negli altri giorni vuole, che i ſuoi Monaci ſi contentino di ſole erbe, e legumi. Queſta Regola contiene ventitre Capitoli. S. Iſidoro morì nell'anno 636.

Regola di San Leandro, Veſcovo di Siviglia.

Noi conſideriamo S. Leandro per uno dei principali Propagatori della Regola di S. Benedetto in Iſpagna. Credeſi, che ſia ſtato promoſſo al Veſcovado verſo l'anno 575., e morto nel 603. La di lui Regola, compreſa in 21. Capitoli, è diretta a Fiorentina ſua Sorella, e la ammoniſce di ſtare egualmente lontana dalla compagnia delle femmine ſecolari, che degli Uomini, anche più Santi, le dice di diſtribuire tutto il ſuo tempo, o in orazioni, o in leggere, e che anche lavorando, e mangiando non dee eſſere priva di qualche Lezione, che l'uſo della carne ſi conviene ſolamente alle perſone faticoſe, per eſempio ai fabbricatori, ed ai lavoratori di campagna; che una Vergine Criſtiana ne dee uſare ſolamente per medicina, e che lo ſteſſo dee far del vino, ſervendoſene, come di un liquore aſſai pericoloſo a chi è ſano, le dice di non uſare i bagni, ſe non in caſo di malattia, di eſſere egualmente moderata nell'abbondanza, che nella penuria, di non ritornare al Secolo, da lei già abbandonato, e di non eſſere imitatrice di quelle Vergini, che abitano nelle Città, rinchiuſe in Celle particolari. Io non iſcorgo, che S. Leandro ſi ſia ſervito della Regola di S. Benedetto, per lo meno egli non uſa i termini del noſtro Santo Legiſlatore.

Regola di San Fruttuoſo, Veſcovo di Braga.

SAo Fruttuoſo fu prima Abate di Complutо, (*) dipoi Veſcovo Dumienſe, e finalmente Arciveſcovo di Braga, fondò varj Moniſteri, e morì nell'anno 670. Vi ſono due di lui Regole Monaſtiche, la prima è quella, che egli compoſe per i Monaci, e per le Vergini Cenobitiche, in cui ha inſerito varie oſſervanze, come per eſempio, il Capitolo 8. dell'obbidienza, le quali ſembrano tratte dalla Regola di S. Benedetto. La ſeconda è intitolata, *Regula Communis*, compoſta dal Santo per una ſpecie di Terz'-Ordine, in quel tempo ſtabilitoſi in Iſpagna. Queſto Terz'-Ordine era compoſto di ogni ſorta di perſone di ogni età, e condizione, di maritati, e non maritati, i quali, o ſoli, o con i loro Servitori, con le loro Mogli, e Figliuoli ſi preſentavano per eſſere ammeſſi alla profeſſione Monaſtica. San Fruttuoſo, per ſecondare la loro buona volontà, ſcriſſe in grazia loro una Regola, piena di diſcretezza, ordinando, che i Padri, i Figliuoli, ed i Servitori, ſtaſſero ſeparati dalle

---

(*) Porro Complutum oppidum, nunc *Alcala de Henares* appellatum, in Regno Caſtellæ, Madrito finitimum, longiſſime abeſt a Montibus [illegible], in quibus ſitum erat Complutenſe Monaſterium; quod an hodie ſuperſit, diſcere non potuimus. Mabillon. Tom. 3. Act. SS. Benedict. p. 383. in not. ad Vitam S. Fruct. quem vide.

le perſone di diverſo ſeſſo, a differenza di quello, che ſi praticava in altri Moniſteri di Spagna, dove ſtavano tutti alla rinfuſa, diſtinti ſoltanto per ordine di famiglia, riconoſcendo per Abate uno, che piuttoſto loro ubbidiva, anzi che eſſere ubbidito da loro.

Tutti queſti regolamenti nella loro origine miravano ſolamente ad eſimerſi dal pagare i tributi, e le gravezze pubbliche, ſotto il preteſto della vita Monaſtica. I Curati, temendo di perdere le Decime, ſe i loro Parrocchiani abbracciavano una tal vita, procuravano dal canto loro di formare nei loro Villaggi certe ſpecie di Moniſteri, compoſti, come abbiamo detto, di mariti, e di altre gente, che ſenza laſciare i loro impieghi, nè la loro profeſſione, ſi facevano conſagrare qualche Chieſa ſotto il nome dei Santi Martiri, e le chiamavano Moniſteri. Una condotta, sì poco canonica, cagionò grave ſcandalo in tutta la Spagna, e San Fruttuoſo non dubitò punto a chiamare cotal razza di gente Eretica, e Sciſmatica, comandando ai Fedeli della ſua Dioceſi, di non aver commercio alcuno con quelli. S. Fruttuoſo dunque, per impedire il corſo di queſto abuſo, ſcriſſe la Regola, della quale parliamo, e miſe il buon' ordine, e l' onoratezza in quelle Comunità.

La prima Regola di S. Fruttuoſo contiene venticinque Capitoli. I due ultimi intitolati XXIV. *De Senibus*, XXV. *De die Dominico*, quantunque non ſiano ſtampati nel Codice delle Regole dall' Olſtenio, ſi leggono però tutti inſeriti nella Regola comune dello ſteſſo S. Fruttuoſo Cap. VIII., e XIII., come appunto ſi può vedere, confrontando i Manoſcritti. (a)

Regola di Giovanni Abate Biclarenſe.

Giovanni, Abate di Biclara, o Valclara nella Catalogna, ha ſcritto una Regola Monaſtica, incognita a S. Benedetto di Aniana, od almeno non pervenuta alle di lui mani, poichè non la cita punto; ma ciò non oſtante è citata onorevolmente da S. Iſidoro di Siviglia, (b) e da Tritemio. (c) Al preſente non ci è rimaſta tampoco notizia veruna, nè del Moniſtero Biclarenſe, nè della Regola, che ivi ſi oſſervava. Giovanni Abate di Biclara, fu dopoi fatto Veſcovo di Gerona, ed ha ſcritto una Cronica, che finiſce nell' anno 589.

Regola di Crodegango, Veſcovo di Metz, per i Canonici della ſua Cattedrale.

Noi abbiamo due edizioni della Regola di Crodegango; una nel primo Tomo dello Spicilegio del Padre d' Achery, (d) e l'altra nel ſettimo Tomo dei Concilj del Padre Labbè. (e) Sembra, che queſta ſeconda ſia la più pura, e la primitiva di Crodegango, ciò non oſtante però nel Capitolo 20. evvi un piccolo Articolo, aggiunto poſteriormente; e queſto è quello, in cui Angelramo, immediato di lui Succeſſore, permette ai Canonici di mangiare di graſſo tutta l'Ottava della Pentecoſte, in vece che Crodegango vuole, che dopo la Pentecoſte comincino la Quareſima di S. Giovambattiſta.

(a) Mabillon Tom. 2. Actor. SS. Bened. p. 581. (b) Iſidor. Hiſpal. c. 31. (c) Trithem. de propr. Monach. c. 5. (d) Tom. 1. Spicileg. p. .... (e) Tom. 7. Concil. Labb. p. 1446.

Queſta Regola, giuſta l'edizione del Padre Labbé, contiene ſolamente trentaquattro Capitoli, i due ultimi della quale non ſono nell'edizione del Padre d'Achery, quantunque queſta ne contenga ottantaſei. Del reſto queſta Regola è la più antica frà tutte quelle, che ſi ſappiano eſſere ſtate ſcritte per i Canonici, poichè Crodegango è ſtato Veſcovo di Metz dall'anno 742., o ſia 744. fino al 766., o 767. Eccone però i principali Articoli della medeſima.

Raccomanda ai Canonici l'umiltà, come il fondamento delle altre virtù, vuole, che tutti di loro tenghino in ogni luogo l'ordine del loro ingreſſo, eccettuato che quando foſſero promoſſi a qualche dignità, o impiego incompetente col loro poſto; vuole, che non ſi chiamino col loro nome proprio, ma che vi aggiunghino anche il titolo del loro grado, o dignità, che quando un Canonico giovine s'incontra in uno più vecchio, quelli debba dimandare a queſti la benedizione, e non ſi ſieda mai in di lui preſenza, ſenza prima avere ottenuta la licenza, che i fanciulli, ed i Canonici giovinetti debbano eſſi pure tenere il loro poſto di anzianità, e che in ogni luogo la Comunità invigili ſopra di loro. Che tutti i Canonici debbano avere nello ſteſſo Dormitorio i loro letti framiſchiati a vecchi con quelli dei giovani, per così meglio oſſervare la civiltà, che neſſun Laico, nè dell'uno, nè dall'altro ſeſſo, entri nel Chioſtro, e che occorrendo, che ve ne foſſe invitato a tavola alcuno, che debba laſciare fuora le armi, che ſe qualche Canonico voleſſe tenere in ſua compagnia qualche Cherico, lo poſſa fare, ma però ſempre con la licenza del Veſcovo, e con la condizione, che egli faccia in modo, che coteſto Cherico ſia provveduto di una pianeta, con cui dovrà aſſiſtere tutte le Domeniche all'Ufizio della Cattedrale. Tutti i Canonici dovevano intervenire alla Compieta, e chi mancava, per la prima volta, era privato della ſua porzione di cibo, e ſeguitando era caſtigato con altri maggiori caſtighi. Dopo ſonata la Compieta non ſi apriva più la porta del Chioſtro, nè per entrare, nè per uſcire.

Dal primo di Novembre ſino a Paſqua, ſi alzavano per dire i Notturni un poco dopo la mezza notte, dopo i Notturni dicevano il *Kyrie eleiſon*, ed il *Pater noſter*, ed impiegavano quel tempo, che correva dal Notturni ſino al Mattino, o ſia fino alle Laudi, in fare orazione in Chieſa, ovvero in ſtudiare il Salterio, o pure le Lezioni eſſendo loro proibito ſotto pena della Scomunica il ricoricarſi dopo i Notturni. Dicevano Prima alla prima ora del giorno; neſſuno poteva entrare in Chieſa col baſtone, ſe non in caſo di malattia, o di qualche debolezza. Si teneva Capitolo tutti i giorni, eccettuate le Domeniche, i Mercoledì, ed i Venerdì, ed ivi ſi leggevano le Iſtruzioni, per tal'effetto compoſte da Crodegango. I Cherici, che ſi trovavano in Città, doveano alla Domenica, e nelle Solennità intervenire in Capitolo veſtiti colla pianeta, e con i riſpettivi ornamenti dei loro Ordini. Aſſiſtevano parimente al Mattutino, ed alla Meſſa cantata, in abito di ceremonia, ed in tali giorni mangiavano in Refettorio con i Canonici. L'Arcidiacono, ovvero il Primicerio ingiugneva l'opera manuale, la quale ſi faceva ſenza punto di mormorio. Si confeſſavano col loro Veſcovo due volte l'anno, cioè in principio di Quareſima, e tra la metà del meſe d'Agoſto, ed il primo giorno di Novembre, potevano fare la Santa Comunione tutte le Domeniche, e tutte le Solennità. Le colpe maggiori ſi caſtigavano con caſtighi corporali, coll'eſilio, o colla prigione, ed in appreſſo colla penitenza pubblica, o colla ſcomunica, ovvero con i digiuni.

Queſti Canonici oſſervavano tre Quareſime. Primo: Quella dalla Pentecoſte fino alla Feſta di S. Giovambatiſta. Secondo: Quella da S. Martino fino a Natale. Terzo: I quaranta giorni innanzi Paſqua. Dopo Paſqua fino alla Pentecoſte mangiavano due volte al giorno, e ſi aſtenevano dalla carne ſolamente al Venerdì. Dalla Pentecoſte fino a S. Giovambatiſta, quantunque non digiunaſſero, facevano però aſtinenza tutti i giorni. (Noi abbiamo poco fa oſſervato, che il Veſcovo Angelramo avea permeſſo di mangiare di graſſo in tutta l'Ottava di Pentecoſte.) Da San Giovambattiſta fino a S. Martino, non digiunavano, ma ſi aſtenevano dalla carne tutti i Mercoledì, e Venerdì. Da S. Martino fino a Natale, digiunavano tutti i giorni fino all'ora Nona, che vale a dire fino a due, o tre ore dopo mezzodì, ed in queſto tempo non uſavano carne, e mangiavano ſempre in Refettorio. Da Natale fino a Quareſima, digiunavano fino a Nona al Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, e ſi aſtenevano dalla carne al Mercoledì, e Venerdì, negli altri giorni poi mangiavano due volte, ma ſempre in Refettorio, e non altrove. Alla Quareſima, mangiavano ſolamente dopo Veſpro, e ſempre in Refettorio, e ſi aſtenevano da quelle coſe, che il Veſcovo loro vietava. Nel Refettorio vi erano ſette menſe, la prima era pel Veſcovo, e per i Foreſtieri, per l'Arcidiacono, e per quelli, che invitava il Veſcovo, la ſeconda ſerviva per i Sacerdoti, la terza per i Diaconi, la quarta per i Suddiaconi; la quinta per gli Ordini minori, la ſeſta per gli Abati, e loro compagni; e la ſettima per i Cherici, che abitavano in Città, e che alla Domenica, ed alle Feſte mangiavano in Refettorio, ove nel tempo della tavola ſi leggeva, e ſi oſſervava il ſilenzio.

Il pane ſi ſomminiſtrava a tutti ſenza miſura, ma non così ſi faceva del vino, ai Sacerdoti ſe ne davano tre tazze a pranzo, e due a cena, e lo ſteſſo ſi dava anche ai Diaconi, ai Suddiaconi ſe ne davano ſolamente due a pranzo, ed altrettante a cena; ed ai Cherici degli Ordini minori due a pranzo, ed una a cena. Nei giorni di digiuno non ſi accreſceva punto la porzione del bere. Quel vino, che non ſi dava alla ſera nei giorni di digiuno, reſtava al Cellerario, ſe mancava il vino, ſi ſuppliva con altrettanta birra. I Canonici ſervivano in cucina alternamente, una ſettimana per caſcheduno, e neſſuno era diſpenſato ſe non l'Arcidiacono, il Primicerio, il Cellerario, ed i tre Sagreſtani di S. Pietro, di S. Stefano, e della Madonna. Il Portinajo era incaricato di cuſtodire eſattamente le porte del Chioſtro, e tutte le ſere ne portava le chiavi all'Arcidiacono. Tutti gli anni ſi ſomminiſtravano alla metà del Capitolo compoſta dei Canonici più anziani, le cappe nuove, e queſti reſtituivano le vecchie, le quali ſi paſſavano all'altra metà dei Canonici più giovani. Quei Sacerdoti, che ivi continuamente abitavano pel ſervizio della Caſa, e quei ſette Diaconi, che ſtavano nel loro grado: *qui in earum gradu conſiſtunt*, ricevevano tutti gli anni due *Sarciles*, ovvero altrettanta lana per farli. (Credeſi, che coteſti *Sarciles* foſſero certe camicie di lana per l'Inverno) Nella Feſta di Paſqua ſi davano parimente ai ſuddetti Sacerdoti, e ſette Diaconi, due *camiſales*, o ſia camicie, oppure ſi dava loro la tela per farle, ai Suddiaconi ſe ne dava ſolamente una, e mezza, ed ai ſemplici Cherici una ſola. Si dava loro tutti gli anni anche un cuojo di vacca, e quattro paja di ſuola per fare i calzari, e finalmente quattro lire, e mezza in denaro, con cui provvedere la legna per ſcaldarſi. Queſti ſono i principali Articoli della Regola di Crodegango, i quali per la maggior parte ſono, o copiati, o fatti a norma di quella di S. Benedetto.

Regola dei Canonici, fatta nel Concilio di Aquiſgrana celebrato nell' 816.

QUeſta Regola contiene cento quarantacinque Capitoli, i primi centotredici, cavati dagli antichi Concilj, e dai Padri, abbracciano varj Regolamenti, concernenti i coſtumi, e la condotta dei Cherici, e ſono come un compendio degli antichi Canoni, che riſguardano gli Eccleſiaſtici. Dopo nel Capitolo 114. ella viene al particolare, e proibiſce di ammettere nelle riſpettive Chieſe maggior numero di Cherici, di quello che portano le entrate delle medeſime, ordina, che ſi ſomminiſtri a tutti i Canonici, ſenza diſtinzione di perſona, tutto il biſognevole all'uſo della vita, aſſegna a ciaſchedun Canonico quattro libbre di vino al giorno, e quando la Chieſa ſia ricca, e ſituata in territorio abbondante di vino, ne concede anche cinque di buon peſo, ſe poi la Chieſa foſſe ſcarſa di vino, ordina, che ſe ne diano ſolamente tre libbre, ed una di birra; e quando il luogo non produceſſe vino per neſſun conto, in tal caſo vuole, che ſi dia tuttavia una libbra di vino, e tre libbre di birra; e perchè non naſceſſe equivoco nel nome della libbra, la Regola la determina ad una libbra di dodici oncie. Coteſto vino ſerviva non ſolamente per ciaſchedun Canonico, ma ancora per quel Cherico, che ognuno poteva avere in ſua compagnia, poichè era loro permeſſo tenerne in quei loro appartamentini, ove abitavano.

Proibiſce inoltre, che i Canonici portino la Cocolla da Monaco, come appunto alcuni aveano già cominciato a portarla; caſtiga quelli, che commettono qualche mancamento, quaſi allo ſteſſo modo, che ſi caſtigavano i Monaci nei Moniſteri, cioè riducendoli a pane ed acqua; ſeparandoli dalla menſa comune, vietando loro l'ingreſſo in Coro, e finalmente, ſe erano incorrigibili, mettendoli anche in prigione. Nei Capitoli ſi educavano varj fanciulli, e Cherichetti, i quali aveano il loro Maeſtro, che gli iſtruiva, e che invigilava ſopra i loro andamenti. Eravi un Dormitorio comune, ove dormivano tutti i Canonici, ciaſchedun nel ſuo letto particolare, e vi ſtava ſempre una lampana acceſa tutta la notte. Eravi anche uno Spedale, ove ſi accoglievano i Foreſtieri con l'aſſegnamento della decima di tutte le entrate, anche ſtraordinarie, almeno della Quareſima. I Canonici lavavano i piedi ai poveri in comune; La porta dal Chioſtro era diligentemente cuſtodita da un Portinajo, il quale tutte le ſere dopo Compieta dovea portarne le chiavi al Superiore del Capitolo. Queſti Statuti alludono molto ſpeſſo alla Regola di S. Benedetto.

Regola per le Canonicheſſe, o ſia per le Monache.

DOpo la ſuddetta Regola per i Canonici ne ſiegue un' altra per le Monache, o ſia Canonicheſſe, le quali da per tutto ſono chiamate col nome di *Moniales*; queſta contiene ventotto Capitoli, per la maggior parte tratti dalle Lettere di S. Girolamo, di S. Cipriano, di S. Ceſario Arelatenſe, e di S. Atanaſio, in cui ſono raccolte belliſſime maſſime per l' iſtruzione delle Vergini Criſtiane. Queſta Regola proibiſce alle Abbadeſſe l' uſcire dai loro Chioſtri, l' andare per i Villaggi, e per i Poderi del Moniſtero; il veſtire di ſeta, ed ogni altro faſto, e però comanda loro, che debbano aſſiduamente riſedere in Caſa, e che ammettino ſolamente zittelle di buona volontà, e quel numero, che può eſſere mantenuto dalla Chieſa; e che il Chioſtro ſia ben chiuſo, e murato d' ogni intorno; e che non abbia ſe non una ſola porta, e finalmente, che dentro vi ſiano tutte le provviſioni neceſſarie, per togliere in queſto modo, ogni preteſto di uſcita.

Ogni Monaca, o Canonicheſſa avea tre libbre di pane, e tre di vino, ſe però erano in territorio abbondante di vino, altrimenti ſi davano loro ſolamente due libbre di vino, e due di birra; quando poi il Paeſe era affatto ſenza vino, ſe ne dava una di vino, e tre di birra; Inoltre ſi ſomminiſtreva loro tutti gli anni il lino, e la lana da farſi gli abiti. Dopo il Veſpro facevano, o leggevano qualche Conferenza ſpirituale, poi dicevano Compieta, ed in appreſſo ſi ritiravano tutte in Dormitorio, ove vi era ſempre una lampana acceſa tutta la notte. Quelle, che cadevano in colpe gravi, erano caſtigate, o con le verghe, o con la ſcomunica, ovvero con la prigione, ognuna avea il ſuo piccolo appartamento, ad una, o due Servanti a ſua diſpoſizione. Vi era anche l' Infermeria per le vecchie, e per le ammalate. Nei loro Moniſteri educavano le zittelle nella virtù, e negli eſercizj convenevoli al loro ſeſſo. Le Portinaje non aprivano mai la porte ſe non nelle ore aſſegnate, e vicino alla porta vi era un' appartamento per ricevere le Foreſtiere. Onde queſte Canonicheſſe erano vere Monache, *Moniales*, poichè avevano la loro Badeſſa, e vivevano in perfetta comunità. In queſta Regola ſi ſcorgono molto meno, che in quella dei Canonici, le traccie della Regola di S. Benedetto.

Regola dei Solitarj, ſcritta da Grimlaico.

NOi non abbiamo notizia veruna di Grimlaico, Autore della Regola dei Solitarj, o ſia Rinchiuſi, poichè queſti egli intende ſotto il nome di Solitarj. Nel Capitolo primo della ſua Regola parla di S. Arnolfo Veſcovo di Metz, come di un Santo morto già da molto tempo.

Digitized by Google

po. Nel quaranteſimo primo cita parimente la Regola dei Canonici, e ciò, che cita, ſtà ſcritto nel Capitolo 4. della Regola di Crodegango Veſcovo di Metz, dell' edizione del Padre d'Achery, e nel Capitolo 120. del Concilio di Aquiſgrana, quantunque non ſi trovi nella edizione delle Regole di Crodegango dell'edizione del Padre Labbè *Tom. 7. Concil. pag.* 1446. Uſa ſovente i proprj termini di S. Benedetto, e dà molto a divedere, che egli foſſe Solitario, cioè Rinchiuſo. Queſte circoſtanze danno luogo a credere, che viveſſe Rinchiuſo nella Città, o in qualche Abbazia ſituata nelle vicinanze di Metz. Il Padre Mabillone (a) congettura, che queſto Grimlaico viveſſe nell' anno 900. al tempo di Papa Formoſo. Però fuori di ogni dubbio, che egli viveſſe dopo l' 816., poichè cita la Regola dei Canonici, che ſolamente in tal' anno fu fatta nel Concilio di Aquiſgrana.

Ma ecco i punti più notabili della di lui Regola. Ella è diviſa in ſeſſantacinque Capitoli, ed è diretta ad un certo Sacerdote Grimlaico dello ſteſſo ſuo nome, egli parla del modo, con cui ſi provavano i Poſtulanti per la Rinchiuſione, ſi richiedeva, che coſtoro foſſero perſone dabbene, di buon nome, di penſiere ſodo, ed invariabile. Ma anche con tutto queſto non ſi paſſava a rinchiuderſi ſe non col conſenſo del Veſcovo, o del loro Abate, e di tutti i Monaci del loro Monaſtero, e ſi rinchiudevano ſolamente nei Monaſteri, e non nei Villaggi, nè tampoco nelle Chieſe di Campagna, ſe non in caſo, che voleſſero vivere da Anacoreti. Dopo che aveano dal loro Veſcovo ottenuta la licenza di rinchiuderſi, ſtavano ancor un' anno in compagnia dei loro Fratelli, ſenza mai uſcire dal Chioſtro, andando ſolamente alla Chieſa, ed in queſto tempo ſi aſſegnava loro alcuno, il quale eſaminava, e provava la loro vocazione. Si leggeva loro due, o tre volte la Regola di Grimlaico, acciocchè ſapeſſero qual vita intraprendevano, ſe ſtavano ſodi, e perſeveranti, ſi faceva loro promettere a voce nell' Oratorio la ſtabilità, e la converſione dei loro coſtumi innanzi a Dio, ed a di lui Santi, ed allora eglino ſi proſtravano dinanzi al Veſcovo, ed ai Monaci ivi preſenti, raccomandandoſi alle loro orazioni, ſuſſeguentemente ſi pregava Dio per loro, e ſi ſonavano le Campane, perchè tutti accorreſſero a fare orazione inſieme pel buon' eſito della loro intrapreſa. Il Rinchiuſo entrava nella picciol cella della ſua Rinchiuſione, veſtito con quelli ſteſſi abiti, che dovea ivi ſempre portare, ed il Veſcovo ſigillava col ſuo ſigillo le porte della cella, per così prevenire tutti gl' inganni, e tutti i ſoſpetti.

La cella del Rinchiuſo dovea eſſere anguſta, e sì fattamente chiuſa da tutte le bande con buoni muri, che nè il Rinchiuſo poteſſe uſcire, nè i Secolari od altre perſone poteſſero entrarvi dentro. Se il Rinchiuſo era Sacerdote, nella cella vi era un' Oratorio conſagrato dal Veſcovo, ove poteſſe celebrare la Meſſa. Coteſto Oratorio era vicino alla Chieſa del Moniſtero, acciocchè il Rinchiuſo poteſſe dalla fineſtra, che guardava in Chieſa preſentare la ſua oblazione per le Meſſe ai Sacerdoti, poteſſe ſentire, e cantare l' Ufizio inſieme con i Fratelli, ed anche acciocchè poteſſe riſpondere a chi alle volte veniva a viſitarlo. Ma d'avanti alla fineſtra vi erano certi veli, tanto al di dentro, quanto al di fuori, coſicchè non poteva nè vedere, nè eſſere veduto. Vi era inoltre un'

(a) Annal. Bened. Tom. 3. p. 309.

orticino, ove di quando in quando poteva andare a prendere aria, e coltivare qualche verdura; al di fuori vi era parimente una cameretta, ove ſtavano i ſuoi Diſcepoli ad aſcoltare le di lui iſtruzioni, ed ove a lui ſomminiſtravano il neceſſario ſoſtentamento.

Se i Rinchiuſi erano due, come ſuccedeva ordinariamente, e come appunto era eſpedientiſſimo, aveano entrambi le loro celle contigue, acciocchè poteſſero animarſi vicendevolmente nel ſervizio del Signore, fare orazione, e leggere inſieme le Sante Scritture. Se le Donne volevano parlare con eſſo loro, ovvero confeſſarſi, parlavano loro dalla fineſtra, che riſguardava la Chieſa. Se i Rinchiuſi erano due, non doveano perderſi in chiacchiere, ma all'oppoſto doveano attendere all'orazione, alla lezione, ed alle opere manuali, e tutti i giorni facevano una conferenza ſpirituale, in cui trattavano del loro profitto, e ſi dimandavan vicendevolmente perdono dei mancamenti, nei quali forſe erano traſcorſi.

I Rinchiuſi vivevano, o di limoſine, o della fatica delle loro mani; ed in quanto agli alimenti, ed all'ora del cibo, al veſtire, ed al dormire oſſervavano ciò, che preſcrive la Regola di S. Benedetto. Se ſi ammalavano, ſi aprivano le loro celle, e ſi andava a viſitarli, e conſolarli, ma però non potevano uſcire, principalmente ſe erano ſtati rinchiuſi dal Veſcovo. Si facevano la barba, e ſi tagliavano i capelli ogni quaranta giorni.

Pare, che il diſegno di Grimlaico, foſſe di fare una Regola, che doveſſe ſervire per tutti i Rinchiuſi, e per ogni Paeſe, ſiccome la Regola di S. Benedetto allora ſi oſſervava dai Monaci in tutta la Francia, ma coteſto diſegno non ha avuto effetto. I Rinchiuſi non ſi ſono mai propagati, e non anno mai formato nè Ordine, nè Congregazione particolare. Egli è già moltiſſimo tempo, che non ſe ne vidono più in neſſuna parte. Sotto il Regno del Duca Enrico verſo l'anno 1615., ve ne fu uno in Lorena, nella Campagna vicina a Nancy, ma non ebbe chi imitaſſe le ſue pedate. Del reſto ſi leggono varj eſempj di Rinchiuſi fino dal tempo di S. Gregorio Turoneſe, nel quinto Secolo. S. Ferreolo, e S. Leandro nelle loro Regole parlano anch'eſſi dei Rinchiuſi.

Regola di Aelredo, Abate di Rievalle, per le Rinchiuſe.

QUello zelo, che ſpinſe varj Uomini a rinchiuderſi per tutto il tempo della loro vita in picciole celle, andaſſe anche alcune femmine a fare lo ſteſſo, anzi queſta divozione altre volte era molto frequente, e l'Iſtoria Monaſtica non meno, che le Vite dei Santi, ce ne ſomminiſtrano molti eſempj. Il Beato Aelredo, o Ethelredo Abate di Rievalle, dell'Ordine di Ciſtello, nella Dioceſi d'Yorch in Inghilterra, ad iſtanza di ſua Sorella, che avea abbracciato coteſto genere di vita, ſcriſſe una Regola per le Rinchiuſe, la quale è ſtampata nelle di lui Opere, ed anche nel Codice delle Regole dell'Olſtenio. In queſta Regola egli ordina, che la Rinchiuſa ſi aſtenga, con tutta la cautela, dal commercio di certe vecchierelle, che vanno a chiacchierare ſotto la di lei fineſtra, e diſcorrono degli intereſſi, e della condotta del terzo, e del quarto, di certe Donne, o di certe zitelle, e di tutto le brighe, che accadono nella Città, d'onde ne naſce uno ſtrano eſterminio nello ſpirito, e nel cuore delle Rinchiuſe, condanna parimente la curioſità, ed il prurito di parlare, e l'avarizia di alcune, le quali non badavano ad altro, che ad accumulare denaro, ed erano tutte intente agli armenti, che per conto loro ſi paſcolavano alla campagna, vuole, che elleno vivino delle loro fatiche, o per lo meno che, prima di rinchiuderſi, aſſicurino in qualche altro modo il loro mantenimento, che non ammettino veruna viſita di certe Donne ſpilorcie, che vanno loro chiedere la limoſina, e l'oſpitalità, che non abbiano altra compagnia, ſe non ſe una qualche Matrona di ſperimentata prudenza, ed una Servente aſſegnata al loro ſervizio, che trattino rade volte col loro Confeſſore, il quale dovea eſſere di ſperimentata virtù, ed avanzato in età. In quanto poi al digiuno, al mangiare, al bere, al dormire, ed al veſtire, Aëlredo, preſcindendo da qualche picciola variazione, permette tuttociò, che San Benedetto concede ai ſuoi Monaci. La Regola di Aëlredo contiene ſettantotto Capitoli, la maggior parte dei quali ſono iſtruzioni morali. Aëlredo viveva verſo la metà del duodecimo Secolo, nel 1145.

Regola di Pietro de Honeſtis.

Pietro de Honeſtis, della Dioceſi di Ravenna, verſo l'anno 1115. compoſe una Regola, o ſia varie Coſtituzioni per i Cherici, o Canonici Regolari, le quali furono confermate, ed approvate da Papa Paſcale II. l'anno 1119.; primieramente furono oſſervate nel Moniſtero di Porto nel Territorio di Ravenna, e quindi ſi propagarono in altre Chieſe. S. Ubaldo, Veſcovo di Gubbio, le fece oſſervare ai ſuoi Canonici, verſo l'anno 1160. (a) Queſta Regola è ſtampata frà le Opere di S. Pier Damiano, e noi quì ne riferiremo gli Articoli principali.

Nel ſuo Prologo dice, che eſſendo ſtato richieſto da quelli ſteſſi, in grazia dei quali egli l'ha compoſta, ſe vi era qualche antico Padre, che aveſſe ſcritta qualche Regola per Cherici, che viveſſero in comune, e non avendone trovato alcuno, egli arrendendoſi alle loro iſtanze, ha compoſta quella, che noi al preſente abbiamo ſotto il di lui nome. E' difficile, che quei Cherici, e che lo ſteſſo Pietro *de Honeſtis* non aveſſero notizia della Lettera, che S. Agoſtino ſcriſſe a ſua Sorella, ma forſe non crederono, che queſta foſſe a propoſito per Canonici Regolari. Pietro *de Honeſtis* ordina dunque, che i ſuddetti Cherici rinunzino alle loro ſoſtanze, ed alla propria volontà, e che ubbidiſcano al Priore, da eleggerſi da loro ſteſſi. Ricevevano i fanciulli offerti dai Parenti, e cotali fanciulli ſi obbligavano con voto alla ſtabilità, ed all'obbidienza, non poſſedevano coſa veruna in proprio, non potevano nè mandare, nè ricevere lettere ſenza licenza dei Superiori. Nel loro Chioſtro, egualmente che in quelli dei Monaci, vi era la Sagreſtia, la Libreria, il Capitolo, la Guardaroba, il Dormitorio, lo Scaldatorio, il Refettorio, la Cucina, la Canova, il Molino, il Forno, una Camera comune, ed alcuni appartamenti per i vecchj, e per i fanciulli, fuori del Chioſtro poi vi erano le abitazioni dei Serventi, e degli Operaj. I Cherici non potevano uſcire ſe non per qualche motivo, o di convenienza, o di neceſſità. Dopo il Veſpro oſſervano ſempre il ſilenzio ſino al giorno appreſſo quando andavano in Capitolo, o foſſero in Chieſa, o in Refettorio, o in Dormitorio, e in qualunque altro luogo.

(a) Vide Vit. S. Ubaldi apud Bolland. 16. Maij c. 1. n. 5. p. 632.

Mangiavano carne tutte le Ottave di Natale, dell'Epifania, e di Paſqua, eccettuato che nei giorni di Mercoledì, e Venerdì, nei quali era loro proibito l' uſo del ſangue. Dall' Ottava di Paſqua ſino a Pentecoſte, e dall' Ottava di Natale ſino all' Epifania al Mercoledì, Venerdì, e Sabato ſi aſtenevano dalla carne, quantunque però al Mercoledì, e Sabato foſſe loro permeſſo il ſangue. Dalla Pentecoſte ſino a S. Giovambattiſta digiunavano al Lunedì, Mercoledì, e Venerdì. Da S. Giovambattiſta, ſino a S. Matteo digiunavano al Venerdì, e ſi aſtenevano dalla carne, e dal ſangue al Mercoledì, Venerdì, e Sabato. Da S. Matteo ſino al giorno di tutti i Santi, e dall' Ottave dell' Epifania ſino alla Settuageſima, digiunavano al Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, e ſi aſtenevano dalla carne, e dal ſangue in tutti coteſti giorni, ed anche al Sabato. Digiunavano inoltre dopo il giorno de tutti i Santi ſino a Natale, e tutta la Quareſima, ed in coteſto tempo mangiavano una ſol volta al giorno, come appunto facevano anche nei giorni delle Quattro Tempora, e delle Vigilie, in cui era proibito l' uſo del formaggio, e dell' uove, in altri digiuni ſi aſtenevano anche dal vino. L' Autore ha preſo molto dalla Regola di San Benedetto.

Regola dei Templarj.

LA Regola dei Templarj, fatta nel Concilio di Troja l'anno 1127., (a) e dettata da S. Bernardo Abate di Chiaravalle, è cavata in molti luoghi da quella di San Benedetto, ella ordina, che debbano mangiare in comune, e che ſi debba ſempre leggere a Tavola, e poichè eglino non erano aſſuefatti a farſi intendere per via dei ſegni, permette loro, che in Refettorio poſſano ſotto voce chiedere le coſe, che occorrono, raccomanda, che oſſervino il ſilenzio dopo Compieta, ed ordina di leggere la Conferenza prima della medeſima Compieta. Ingiunge loro la comunione delle loro ſoſtanze, e ſi ſerve quaſi delli ſteſſi termini della Regola di S. Benedetto. Aſſegna loro gli abiti bianchi, o neri, tutti di un colore, e piuttoſto bianchi, che neri, ed ai Fratelli Serventi vuole, che ſi diano piuttoſto neri, che bianchi, vuole, come appunto comanda S. Benedetto, che quando ricevono i nuovi reſtituiſcano i vecchj, tanto per gli abiti, quanto per la coperta, non concede loro altro, che pelle di agnello, o di becco. Se taluno voleva offerire qualche ſuo Figliuolo ai Cavalieri Templarj, dovea allevarlo in propria Caſa, ed alimentarlo, ſin che foſſe in età di portare le armi. La confeſſione poi delle colpe è conſimile quaſi in tutto a quella, che S. Benedetto preſcrive nella ſua Regola.

Rego-

(a) Tom. V. Biblioth. PP. p. 861. Saecul. 4. parte 2.

Digitized by Google

Regola del preteſo Santo Giovanni Geroſolimitano, per i Carmelitani.

NOn vi è chi non abbia cognizione di Giovanni Arciveſcovo, o Patriarca di Geroſalemme, che viveva al tempo di S. Girolamo, e contro di cui il Santo Dottore ebbe molto a contendere. A coteſto Giovanni dunque ſi attribuiſce una cert' Opera intitolata: (a) *De Iſtitutione primorum Monachorum in Lege veteri exortorum, & in nova perſeverantium, ad Capraſium Monachum*. I Padri Carmelitani pretendono, che Giovanni di Geruſalemme ſia ſtato Generale del loro Ordine, e che loro abbia ſcritta coteſta Regola, ma gli Eruditi all' oppoſto ſoſtengono, eſſere l' Autore di coteſt' Opera, aſſai più moderno dell' Arciveſcovo di Geroſalemme, non eſſere egli mai ſtato Carmelitano, nè tampoco eſſerſi mai ſognato di ſcrivere Regola per neſſun Monaco, e finalmente eſſere ſtato Alberto Patriarca di Geruſalemme, che viveva nel 1209. il primo, che loro abbia ſcritto la Regola. Ma ſenza impegnarmi nel midollo di queſta controverſia, io qui riferirò ſemplicemente il compendio dell' Opera intitolata. *Joannis Hieroſolymitani Patriarchæ, de Inſtitutione primorum Monachorum*.

Queſt' Opera pretende, che il Profeta Elia ſia ſtato il primo Autore dell' Ordine Carmelitano, deſcrive la vita di queſto Profeta con varie rifleſſioni morali, dice, che avea per ſuoi Diſcepoli Eliſeo, Michea, e Abdia, i quali con eſſo lui abitavano ſu 'l Monte Carmelo, dice, che ad Elia ſuccedeſſe Eliſeo nel governo dei Profeti, i quali furono i precurſori, e Padri dei Carmelitani, che i Recabiti ſi unirono con Eliſeo, ed abbracciarono il di lui ſiſtema di vita, che queſti ebbero la fortuna di ſtare inſieme con Geremia nella Terra promeſſa, quando Nabuccodonoſor dopo aver preſa la Città di Geruſalemme fece traſportare i Giudei di là dall' Eufrate; che ad onta di tutte le rivoluzioni, accadute nella Giudea dopo la decadenza di quel Regno, i Recabiti, e gli altri Diſcepoli degli antichi Profeti ſi ſono ſempre mantenuti nel Monte Carmelo, e nelle altre ſolitudini della Paleſtina, fino alla venuta di S. Giovambattiſta, il quale eſſendo venuto con la virtù, e con lo ſpirito di Elia, battezzò quei Santi Solitarj, e li fece Diſcepoli di Geſucriſto.

Dopo avere così eſpoſta l' Iſtoria dell' Origine, e del progreſſo dell' Ordine Carmelitano, paſſa l' Autore a deſcrivere l' abito, e l' eſteriore degli antichi ſuoi Religioſi, fa vedere, che eglino ad imitazione dei Profeti portavano le cintole di pelle, e andavano veſtiti di melote, cioè con gli abiti di pelle di pecora, o di capra, in luogo dei quali i Carmelitani veſtono gli abiti di lana, dice, che inoltre portavano il *Superhumerale*, che loro copriva il capo, e le ſpalle, e finalmente, che per l' ordinario andavano col baſtone. L' Autore ſi dice egli ſteſſo dell' Ordine Carmelitano, ed applica a tutti gli abiti, di cui parliamo, varie ſpiegazioni miſtiche. L'Opera contiene quarantuno Capitoli, ed in ſua origine è ſtata ſcritta in Latino.

(a) Tom. V. Biblioth. PP. p. 861. Secul. 4. part. 2.

Regola di Alberto Patriarca di Geruſalemme, per i Padri Carmelitani.

ALberto, prima Canonico Regolare, poi Veſcovo di Vercelli, e finalmente Patriarca di Geruſalemme, e nell' anno 1204. Legato della Santa Sede nella Paleſtina, verſo l'anno 1209. fiſſò una Regola per gli Eremiti del Monte Carmelo, la quale fu confermata da Innocenzo III. nel 1216., e comincia così: *Alberto, per la grazia di Dio, detto Patriarca di Geruſalemme, a Brocardo, ed agli altri Eremiti, che vivono ſotto la di lui ubbidienza vicino al fonte del Carmelo, ſalute, e benedizione*. In appreſſo ordina, che debbano eleggerſi un Priore, a cui ſiano tenuti ubbidire, che ognuno abbia la propria cella ſeparata, dalla quale non poſſa uſcire per abitare in un' altra, ſenza la licenza del Priore; che la cella del Priore ſia nell'ingreſſo del luogo, ove eſſi abitano, acciocchè ſia il primo ad incontrarſi, ed a riſpondere a chi va per parlare con eſſo lui, eglino ſtavano giorno, e notte nelle loro celle, ovvero ivi vicini attendendo all'orazione, od alla meditazione, od a qualche altro eſercizio, quelli, che ſapeano leggere, diceano i Salmi nelle ore approvate dalla Chieſa, e quelli, che non ſapeano leggere, recitavano, in vece dei Notturni, venticinque volte il *Pater*, ſette volte in vece delle Laudi, ed altrettante in vece di Prima, Terza, Seſta, e Nona; per i Veſpri le dicevano quindici volte, e 50. per i Notturni della Domenica, ma non ſi fa punto menzione dell' *Ave Maria*. Aveano ogni coſa in comune, e ad ogni cella ſi ſomminiſtrava l'alimento neceſſario per un Romito, l'Oratorio era fabbricato nel mezzo delle celle, ed ivi ſi radunavano tutte le mattine per aſcoltare la Meſſa. Alla Domenica, ovvero in altro giorno ſecondo il biſogno, trattavano gli affari dell' Ordine, e facevano la correzione delle colpe. Dalla Eſaltazione della Santa Croce ſino a Paſqua digiunavano tutti i giorni, eccettuato la Domenica, non mangiavano mai carne, ſe non in caſo di malattia, o di eſtrema debolezza; lavoravano per fuggir l'ozio; oſſervavano il ſilenzio dal Veſpro ſino all' Ora di Terza del giorno ſuſſeguente. Queſta Regola è *in data di Acbon* (cioè Tolemaide) *nelle Idi di Gennajo*.

Tale è la prima Regola dei Carmelitani, ſuſſeguentemente molto accreſciuta, e modificata dai Sommi Pontefici.

Regola di San Franceſco d'Aſſiſi.

SAn Franceſco d'Aſſiſi, Padre di un groſſiſſimo numero di Religioſi, ha compoſto la ſua Regola, e fondato il ſuo Ordine verſo l'anno 1207., Innocenzo III. l'approvò nel 1215., ed Onorio III. la confermò nel 1223. San Franceſco morì nel 1226. Queſto Santo ha compoſte quattro Regole, la prima conteneva ventitre Capitoli, ma dopo egli ſteſſo l'annullò, o almeno la riformò, per farne un'altra, la quale è aſſai breve, e non contiene ſe non dodici Capitoli, queſta è quella, che oſſervano i di lui Seguaci, e che conſiderano per la vera loro Regola. La terza è quella, che ſcriſſe per Santa Chiara, e per le di lei Suore. La quarta è quella dei Fratelli del Terz'-Ordine, compoſta di venti Capitoli. Egli ha inoltre compoſto un Teſtamento, in cui eſpone la ſua ultima volontà in ordine al governo, ed allo ſtato del ſuo Ordine.

San Franceſco comincia la ſua ſeconda Regola dicendo, che queſta conſiſte in vivere ſecondo l'Evangelio, nell'eſercizio della obbidienza, e della caſtità, ſenza poſſedere coſa alcuna in proprio. Fra Franceſco promette obbedienza al Papa, ed ai legittimi di lui Succeſſori, ed i ſuoi Fratelli dovranno ubbidire a Fra Franceſco, ed ai ſuoi Succeſſori. I Poſtolanti dovranno eſſere preſentati ai Provinciali, i quali ſoli avranno l'autorità di ammetterli, e queſti dimanderanno ragione ai Poſtulanti della loro fede, e s'informeranno ſe anno qualche impedimento nel Secolo, gli avviſeranno di ſpogliarſi di tuttociò, che poſſedono, e dopo daranno loro l'abito da Novizio, il quale conſiſte in due tonache ſenza ſcapolare, una cintola, le brache, o ſia una ſpecie di mutande (*bracias*,) ed un mantello, che arriva ſino alla cintura. Dopo l'anno della provazione faranno la profeſſione, e ſi darà loro l'abito dell'Ordine, cioè una tonaca col cappuccio, ed un'altra ſenza, e chi aveſſe biſogno di calzari (*calceamenta*,) potranno portarli.

Ordina, che i Padri recitino l'Ufizio Romano, ſin tanto che non ſi provveda il loro Breviario, e che i Laici recitino, in vece del Mattutino, ventiquattro *Pater*, in vece delle Laudi, cinque, ſette per ogni Ora Canonica, dodici per i Veſpri, e ſette per Compieta. Che digiunino dal giorno di tutti i Santi ſino a Natale. Quelli, che ſi ſentono in forze, potranno, ſe vogliono, digiunare dall'Epifania ſino a Paſqua, ſenza che però ſiano obbligati a farlo. Alla Quareſima digiuneranno tutti, e negli altri tempi digiuneranno ſolamente al Venerdì. Non riceveranno mai denaro, nè loro ſteſſi, nè per ſottomeſſa perſona, attenderanno alle opere manuali in modo tale, che fuggendo l'ozio, non reſti ſpento lo ſpirito dell'orazione, e della divozione, ed in ricompenſa delle loro fatiche, non riceveranno mai denaro, ma ſolamente coſe da mangiare. Non poſſederanno mai in proprio, nè Caſe, nè Terreni, nè altre coſe, ma viveranno di limoſina.

Tutti i Fratelli traſceglieranno uno per loro Generale, e dopo la di lui morte i Provinciali, ed i Guardiani ne eleggeranno un'altro, nel Capitolo, da celebrarſi alla Pentecoſte. Neſſuno potrà Predicare ſenza la licenza del Veſcovo Diaceſano, nè ſenza eſſere prima eſaminato, ed approvato dal Generale, e nei loro Sermoni ſaranno brevi. Quelli, che non ſanno leggere, non ſi prenderanno pena di imparare. Non entreranno mai nei Moniſteri delle Monache, ſenza la licenza della Santa Sede, e non terranno mai a batteſimo veran fanciullo. Si concederà la licenza di andare a predicare ai Saraceni, ed altri Infedeli, ſoltanto a quelli, che ſaranno ſtimati a propoſito per tale miniſtero. Si ſupplicherà Sua Santità, a concedere un qualche Cardinale, il quale ſia Protettore dell'Ordine. Queſta è la Regola principale di San Franceſco, quella per le Monache, e quella per il Terz'-Ordine ſono parimente fatte con lo ſteſſo ſpaſpirito, oſſervando però ciò, che ha rapporto alla condizione, ed allo ſtato degli uni, e delle altre.

Il Teſtamento di San Franceſco è una ſpecie di ricapitolazione della di lui Vita, dice, che da principio i ſuoi Fratelli ſi contentavano di una ſola tonaca rattoppata di dentro, e di fuora, della cintola, e delle mutande, e che non cercavano altro, che abitavano volentieri nelle Chieſe povere, e deſerte, poichè non ſi applicavano alle ſcienze, e vivevano ſommeſſi a tutti; che egli ha lavorato, e che però ingiugne ai ſuoi Fratelli di fare lo ſteſſo; che quelli che non ſanno lavorare imparino, non già con la mira del guadagno, ma per dare buon' eſempio, e per fuggir l' ozio, che ſe non poſſono avere il ſalario delle loro fatiche, che debbano ricorrere alla tavola del Signore, dimandando la limoſina di porta in porta. Proibiſce a tutti i ſuoi Fratelli in virtù di ubbidienza il chiedere Privilegj alla Corte di Roma; e vuole, che ſe non ſono accolti in un luogo, ſi ritirino in un' altro.

Regola di San Franceſco di Paola, Iſtitutore dei Padri Minimi.

SAn Franceſco di Paola nacque in Calabria nella picciol Città di Paola l' anno 1437., e fabbricò la ſua prima Chieſa nel 1467. Papa Siſto IV. confermò il di lui Ordine nel 1474., quando appunto il Santo ſcriſſe la ſua prima Regola, la quale fu oſſervata dai primi ſuoi Diſcepoli, che vivevano da Eremiti. Coteſta prima Regola era molto diverſa da quella, che fece dopo, confermata poi dal Papa Aleſſandro VI. nel 1502. Queſta ſeconda conteneva tredici Capitoli, il ſeſto dei quali era del tenore ſeguente: *Noi mangieremo ſempre cibi Quareſimali in tutto il tempo della noſtra vita, tanto dentro, quanto fuora dei Conventi, e neſſuno mangierà mai, nè carne, nè uova, nè formaggio, nè latticinj in verun luogo, nè in verun tempo, ſe non in caſo di malattia. I traſgreſſori, e quelli, che vi acconſentiranno, o che non li manifeſteranno, ſaranno condannati a tre meſi di prigione, e digiuneranno in pane, ed acqua tutti i Mercoledì, e Venerdì, e chi ſarà colto ſu 'l fatto, ſarà inabilitato a tutti gl' impieghi dell' Ordine, quando il Capitolo Generale non iſtimaſſe bene di riabilitarlo.*

Sin' allora i di lui Diſcepoli furono ſempre chiamati *Eremiti di San Franceſco*, per non confonderli con i *Frati Minori*, o ſia *Franceſcani*, Diſcepoli di San Franceſco d' Aſſiſi. Il Papa volle, che ſi chiamaſſero *Minimi*, cioè i minori di tutti, il qual nome, appunto, maggiormente incontrò il guſto del Santo.

L' anno ſeguente egli ritoccò la ſuddetta Regola, e da tredici Capitoli, che ella conteneva, la riduſſe ſolamente a dieci. Finalmente l' anno 1506. ne compoſe un' altra, cioè la quarta, di ſoli ſette Capitoli, e queſta la compoſe ad iſtanza dei ſuoi Fratelli, per un Terz' - Ordine comune ad ambedue i ſeſſi. Nella Regola dei ſuoi Religioſi, li chiama *Minimorum Minimi*. I Menomi tra i più menomi, e gli obbliga all' aſtinenza Quareſimale con il quarto voto. Queſta Regola è comune ai Reli-

gioſi,

Digitized by Google

gioſi, ed alle Religioſe Minime, ed è diverſa da quella del Terz'-Ordine di S. Franceſco di Paola.

Regola di Sant' Ignazio, Fondatore dei Geſuiti.

SAnt' Ignazio di Lojola, Fondatore dei Padri Geſuiti, fece una Regola per la ſua nuova Compagnia, e la preſentò a Papa Paolo III. il quale la inſerì parola per parola nella ſua Bolla, in data dei 27. Settembre 1540. Ella dice eſſere la mira di queſta Compagnia, che egli chiama di Gesù, l'impiegarſi nella ſalute delle anime, e nella propagazione della Fede Cattolica; dice, che queſta ſi obbliga ad oſſervare i voti di caſtità, di povertà, e di ubbidienza, oltre il voto particolare, che eſſa fa di obbedire al Papa nell'eſercizio di quelle coſe, le quali, come abbiamo detto, coſtituiſcono il principale oggetto della Compagnia. I Religioſi, che la compongono, deono inoltre ubbidire al Superiore Generale dell'Ordine; e finalmente deono far voto di perpetua povertà, e di non poſſedere coſa alcuna in proprio, nè in comune, nè in particolare, il che però non impediſce, che non poſſano godere certi fondi ad uſo dei Collegj, e di quelli, che ſtudiano nei medeſimi.

I Padri della Compagnia, oltre queſta Regole, anno anche certe Coſtituzioni, ſcritte da S. Ignazio in Iſpagnuolo, e prima della di lui morte ſtate tradotte in Latino, e ſparſe in tutte le Caſe dell'Ordine. Dopo la di lui morte furono approvate nella prima Radunanza generale della Compagnia, ed in appreſſo confermate da Papa Gregorio XIII., da Gregorio XIV., e da Paolo V. I Padri Generali ve ne anno aggiunte varie altre ſecondo il biſogno, e le circoſtanze. S. Ignazio morì nel 1556.

Io qui non mi diffondo a parlare delle Coſtituzioni degli Ordini Religioſi, nè tampoco delle Regole, e Statuti di varj Ordini Militari, nè di quelle di varie Congregazioni di Cherici. Io mi ſono riſtretto alle ſole Regole Monaſtiche, ed a quelle, che ſono più univerſalmente conoſciute nella Chieſa Latina. Ma pure ſoggiugneremo immediatamente un Sommario delle Congregazioni, che militano ſotto le principali Regole, di cui abbiamo parlato.

SOMMARIO
DEGLI ORDINI RELIGIOSI
E DELLE
CONGREGAZIONI REGOLARI.

Ordini Religioſi, Congregazioni, ed Ordini di Cavalieri, che oſſervano la Regola di San Benedetto.

Quando S. Benedetto ſcriſſe la ſua Regola verſo l'anno 525. non vi era nella Chieſa quella moltitudine di Ordini Religioſi, che vediamo al preſente. Allora l'Ordine Monaſtico era uno ſolo, e ad ogni Monaco era lecito paſſare da una oſſervanza ad un'altra, e laſciare il ſuo primiero Moniſtero per entrare in un'altro meglio regolato, o meno auſtero, e tutto ſi poteva fare ſenza ſcrupolo, ſenza veruna taccia, poichè, come dice S. Benedetto, da per tutto ſi ſerve lo ſteſſo Padrone, e ſi combatte ſotto li ſtendardi dello ſteſſo Re. (a) La diverſità delle Congregazioni, in cui al preſente è diviſo l'Ordine Religioſo, ebbe la ſua origine dall'Ordine ſteſſo di S. Benedetto; l'Abbazia di Cluni fondata nel 910., e quella di Ciſtello fondata circa l'anno 1150. formarono i due tanto rinomati Ordini, Ciſtercenſe, e Cluniacenſe. Qualche tempo dopo vennero i Camaldoleſi, ed i Certoſini. Verſo la metà dell'undecimo Secolo comparvero i Canonici Regolari di S. Agoſtino, e dopoi l'Ordine di S. Domenico, e quello di S. Franceſco. Tutti queſti Ordini inondarono, per così dire, la Criſtianità, ed anno introdotto nella Chieſa la preſente moltitudine di Regole, di Statuti, di Oſſervanze, di abiti, e di denominazioni dei reſpettivi Religioſi.

Inoltre gli antichi Moniſteri, fondati prima di Cluni, e moltiſſimi altri fondati dopo, formarono un'Ordine Monaſtico diſtinto da tutti gli altri, comunemente detto l'Ordine dei Monaci Neri. Cotali Moniſteri, quantunque ſeparati, ed indipendenti gli uni dagli altri, paſſavano ciò non oſtante come componenti un ſol Corpo, a motivo della uniformità dell'abito,

to,

(a) Regul. S. Bened. c. 61.

ro, della Oſſervanza, e della Regola, e perchè tutti riconoſcevano San Benedetto per loro Legislatore.

Fra i ſuddetti Monſteri ve ne furono alcuni più dovizioſi, e più conſiderabili, i quali avendo ſotto le loro dipendenze molti Priorati, altrimenti detti Celle, Prepoſiture, od Ubbidienze, formarono una ſpecie di Congregazione, o ſia di Ordine particolare, atteſa la dipendenza, e la relazione di tali Membri col luogo Maggiore, o ſia con l'Abbazia principale, la quale era conſiderata come la Madre, e la Padrona degli altri minori Monſteri ſoggetti. Tali furono i Monſteri di Marmoutier, di S. Benigno di Dijon, de la Chaiſe-Dieu, di S. Dionigi in Francia, di San Germano dei Prati, di San Benedetto ſopra il fiume Loire, di Gorza, di Senona, di S. Evro, e di S. Michele, come anco in Italia, e quaſi in tutta l'Europa moltiſſimi altri.

Prima di diffonderci maggiormente, conviene oſſervare, che molti inſigni Monſteri, fondati prima di S. Benedetto in Italia, in Francia, in Germania, in Iſpagna, in Inghilterra, ed in Irlanda, ſono diventati Monſteri dell'Ordine Benedettino, per avere abbracciata la Regola del noſtro Santo Legislatore. Noi qui gli annoveriamo fra quelli, che ſono ſtati fondati dai Diſcepoli di S. Benedetto, ſenza pretendere per queſto di far torto agli antichi Fondatori, per i quali conſerviamo tutta quella ſtima, e gratitudine, che da noi eſige la giuſtizia, e la ben dovuta equità.

S. Benedetto, Abate di Aniana, eſſendo nel nono Secolo ſtato incaricato di riformare i Monſteri di ſotto l'Impero di Lodovico Pio, ed avendo egli ridotta a buon fine l'impreſa, poſſiamo dire, che la Congregazione da eſſo lui ſtabilita, ſia ſtata la prima, la più numeroſa, e la più conſiderabile, che abbia mai avuto l'Ordine Benedettino.

S. Agoſtino, l'Appoſtolo dell'Inghilterra, ed i di lui Compagni, con i quali fu da S. Gregorio Magno mandato in quell'Iſola l'anno 596., ivi fondò varj Monſteri, nei quali ſtabilì la Regola di S. Benedetto, che egli ſteſſo avea profeſſata a Roma.

S. Bernone, Fondatore dell'Ordine di Cluni, nell'anno 910., da principio non ebbe ſe non dodeci Monaci abitanti in quel Monſtero, ma dopoi il di lui Ordine crebbe sì fattamente, che nel duodecimo Secolo ſi annoveravano quaſi duemila Monſteri Cluniacenſi, ſparſi nella Francia, nella Germania, nell'Italia, nell'Inghilterra, e per fino nell'Oriente.

Chiuſa, Monſtero ſituato nel principio delle Alpi, altre volte fu Capo d'Ordine, ſotto la Regola di S. Benedetto. Fu fondato da Ugone de Sconfus, verſo l'anno 865.

L'Ordine Camaldoleſe dee la ſua origine a S. Romoaldo, che lo fondò nel 1023., ovvero, ſe vogliamo credere agli Storici di queſt'Ordine, nel 1012.

Vi ſono ancora le Monache Camaldoleſi, le quali anno molti Monſteri. L'Ordine Camaldoleſe al preſente è compoſto di molte Congregazioni, come per eſempio della Congregazione di Murano, del Monte della Corona, di Maſſaccio, della Madonna della Conſolazione, di Font-Avellano, &c.

L'Abbazia della Cava nel Regno di Napoli altre volte fu Capo di una inſigne Congregazione, ella fu fondata nel principio dell'undecimo Secolo.

La Congregazione di Font-Avellana fu fondata da Lodolfo Veſcovo di Gubbio nel 1019. ſotto la Regola di S. Benedetto. Pietro Damiano ne fu il principale ornamento.

S. Gio-

Google

S. Giovan-Gualberto fondò l'Ordine Vallombroſano verſo l'anno 1038., o ſia 1039. Vi furono anche delle Monache Vallombroſane fondate da Santa Umiliata, verſo l'anno 1272.

La Congregazione di Saſſo-Vivo, nella Diœceſi di Foligno nell'Ombria, fu fatta dal Beato Mainardo (*) verſo l'anno 1060., e diceſi, che queſta Congregazione foſſe compoſta di cento quaranta Moniſteri.

La Congregazione de le Seauve, in Latino *Sylva Major*, in Francia, riconoſce per Autore S. Gerardo Corbejenſe, il quale fondò il Moniſtero de la Seauve nell'anno 1077.

L'Abbazia d'Hirſauga fu fabbricata nell'837., ovvero 838., e divenne Capo della Congregazione, nel 1080., per opera di S. Guglielmo Riformatore dell'Ordine di S. Benedetto, ed antecedentemente Monaco di S. Emerano di Ratiſbona.

L'Ordine Ciſtercienſe dee la ſua origine a S. Roberto, Abate di Moleſme, il quale fondò l'Abbazia di Ciſtello nel 1098. I primi Moniſteri di queſt'Ordine ſono ſtati la Fertè, Pontigny, Chiaravalle, e Morimond, da cui dipendono molte altre Abbazie, tanto di Monaci, quanto di Monache.

L'Ordine di S. Giovan di Fiore ebbe la ſua origine dall'Abate Giovacchino, che fabbricò il Moniſtero di S. Giovan di Fiore nella Calabria, l'anno 1189. Molti Moniſteri ſi unirono ſotto la di lui condotta, ed egli loro preſcriſſe certe Coſtituzioni, le quali dipoi furono approvate nell'anno 1196.

L'Ordine dei Foglianti ſotto l'Iſtituto Ciſtercienſe, fondato da Giovanni de la Barriere, Abate dei Foglianti, fu confermato da Papa Siſto V. nel 1586. Queſt'Ordine è diviſo in due Congregazioni, governate da un Generale particolare.

I Monaci Riformati di Ciſtello, della ſtretta Oſſervanza, denno la loro Riforma a Dionigi Argentiero Abate di Chiaravalle, che riformò nel 1615. la ſua Abbazia. Alcune altre ſeguitarone il di lui eſempio, e Papa Gregorio XV. nel 1621. ſpedì un Breve al Cardinale di Rochefouchauld per la Riforma univerſale di tutto l'Ordine di Ciſtello; ma poichè l'impreſa di una tale Riforma andava in lungo, ſi ſtimò bene di unire in una Congregazione particolare quei Moniſteri, che aveano abbracciata la ſtretta Oſſervanza, come in fatti ſeguì l'anno 1635.

Vi ſono molte Congregazioni di Monache Ciſtercienſi Riformate, come per eſempio, quella della divina Provvidenza, e di S. Bernardo in Francia, ed in Savoja, ſtabilite nel 1622.; quella del prezioſo Sangue del Signore a Parigi, ſtabilita nel 1653. Quella di Porto Reale nel 1618.; quella dell'Abbazia del Tart, traſferita nella Città di Dijon nel 1623.

La celebre Abbazia di Orval fu fondata nel 1070., e riformata verſo il 1605. da Don Bernardo di Mont-Gaillard, Abate della medeſima. L'Abbazia di Beaupret, vicina a Luneville è poſſeduta da Monaci uniti dal Moniſtero di Orval, che ſino dall'anno 17... ne oſſervano li Statuti.

L'Ab-

(*) Il Padre Lubin *Abbatiar. Italiæ, &c.* la dice fondata l'anno 1080 *Hanc* (Abbatiam) *anno 1080. conſtruxit Mainardus, Caſſinenſis Monachus, invitatus dante Benſilio Præſule Fulginatenſi. Opibus auctum eſt a Trevia, juxta Fulginatem, & Monaſterium ſanctitate, ut multarum Monaſteriorum ejuſdem Inſtituti caput extiterit. Vide Ughellum Tom. 1. pag. 742., &c.*

L'Abbazia della Trappa nel Perceſe, fondata nel 1140., è ſtata riformata nel 1664. da Giovanni Armando Bouthilier de Rancè, Abate della ſteſſa Abbazia.

L'Abbazia delle ſette Fontane nel Borboneſe è ſtata riformata l'anno 1664. dal Padre D. Euſtachio de Beaufort.

I Templari furono iſtituiti a Geruſalemme nel 1118. S. Bernardo compoſe loro una Regola nel 1128., ma nel 1307., e negli anni ſuſſeguenti ſono ſtati ſoppreſſi.

L'Ordine di Calatrava è ſtato iſtituito in Iſpagna nel 1158., ſotto l'Ordine di Ciſtello, da D. Raimondo, Abate di Fitero nel Regno di Navarra. Vi furono anche varie Monache dello ſteſſo Ordine iſtituite nel 1219. I Cavalieri di Calatrava poſſedono circa cento cinquantaſei Commende.

L'Ordine Militare d'Alcantara è ſtato fondato verſo l'anno 1156., e confermato da Papa Aleſſandro III. nell'anno 1177., ed ebbe li ſuoi Statuti da Odone Arciveſcovo di Salamanca, prima Monaco Ciſtercienſe.

Diceſi, che l'Ordine d'Avis ſia principiato nel 1147., ma che ſia ſtato eretto in Ordine Militare ſolamente nel 1162. Queſt'Ordine oſſervava, per quanto glielo permetteva il ſuo ſtato, la Regola di S. Benedetto. E' ſtato ſubordinato a quello di Calatrava. In Portogallo poſſiede circa quaranta Commende.

I Cavalieri dell'Ala di S. Michele ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1171., ſotto l'Ordine di Ciſtello, nell'Abbazia di Alcobaza. Queſt'Ordine in oggi non ſuſſiſte più.

L'Ordine dei Cavalieri di Criſto è ſtato iſtituito ſu le rovine di quello dei Templarj in Portogallo nel 1317. ſotto la Regola di San Benedetto, ed è in poſſeſſo di più di quattrocento cinquanta Commende. Vi ſono anche dei Monaci dell'Ordine di Criſto, i quali vivono in Comunità.

Gli Spedalieri di Burgos ſono ſtati iſtituiti ſotto l'Ordine di Ciſtello nel 1212. Al preſente non ſono altro, che una ſpecie di Cavalieri, dipendenti dall'Abbadeſſa de las Huelgas.

L'Ordine dei Cavalieri di Monteſa fu ſtabilito nel 1316., ed ottenne tutti i feudi, che godevano in Iſpagna i Templarj. Queſt'Ordine ha ricevuto gli Statuti dei Cavalieri di Calatrava, ed ha ſempre continuato nella loro dipendenza.

L'Ordine di S. Maurizio, e di S. Lazzaro cominciò nel 1572., ed in queſto ſteſſo anno Emanuele Filiberto Duca di Savoja ha iſtituito l'Ordine di S. Lazzaro. Queſti Cavalieri ſeguitano l'Iſtituto Ciſtercienſe.

L'Ordine di Fontevraldo è ſtato fondato dal Beato Roberto di Arbriſſel nel 1099., o ſia 1100. ſotto la Regola di S. Benedetto. La Superiora generale di tutto queſt'Ordine, compoſto di varj Monaſteri di Monaci, e di Monache, ſeparati gli uni dagli altri, è l'Abbadeſſa medeſima di Fontevraldo, alla quale ſono ſoggetti tanto i Monaci, quanto le Monache.

La Congregazione di Savigny in Normandia è ſtata fondata nel 1112. da Vitallo da Mortein, che le diede la Regola di San Benedetto, e l'abito grigio.

La Congregazione di S. Sulpizio dee la ſua origine al Beato Rialſo de la Futaye, il quale verſo l'anno 1117. fondò l'Abbazia di S. Sulpizio per le Monache. In queſta Congregazione vi erano anche dei Monaci;

gli uni, e le altre ſeguitavano l'Iſtituto di S. Benedetto. La Badeſſa di San Sulpizio avea autorità ſopra i Monaci egualmente, che la Badeſſa di Fontevraldo.

La Congregazione di Cadouin, o Cadovin, dee la ſua origine al Beato Girardo di Sales, il quale fabbricò il Moniſtero di Cadouin ſotto l'Iſtituto di Ciſtello. Queſta Congregazione ebbe ſino ſedici Moniſteri ſotto di ſe.

Il Beato Bernardo da Tiron, Diſcepolo del Beato Roberto d'Arbriſſel, fondò nel 1109 l'Abbazia di Tiron, che dopoi divenne Capo di una Congregazione di dieci Moniſteri. Al preſente ella è unita alla Congregazione di S. Mauro, e gli altri ſuoi Moniſteri ſono, o ſoppreſſi, o independenti, o uniti ad altre Congregazioni.

La Congregazione di Monte Vergine dee la ſua origine a Guglielmo di Vercelli, che nel 1119. fondò il Moniſtero di Monte Vergine per i Monaci, ed in appreſſo ne fondò alcuni altri, e per i Monaci, e per le Monache. La Regola di S, Benedetto in coteſti Moniſteri è ſtata ricevuta ſolamente ſotto Roberto, terzo Generale di Monte Vergine.

Giovanni di Matera, Fondatore dell'Ordine di Pulſano nella Puglia, fondò il ſuo Moniſtero di Pulſano verſo l'anno 1125.. e morì nel 1139. Fabbricò anche altri Moniſteri ſotto la Regola di S. Benedetto.

L'Ordine dei Guglielmiti dee la ſua origine a Guglielmo il Grande, Romito di Malval, morto nel 1157. Cominciò ad avere alcuni Diſcepoli nel 1156., e queſti furono quelli, che dopo la di lui morte propagarono il di lui Ordine. Gregorio IX. diede loro la Regola di S. Benedetto, ed Aleſſandro IV. l'anno 1256. unì varie ſorti di Eremiti in un ſolo Ordine, ſotto il nome di Eremiti di S. Agoſtino. Ma quelli di S. Guglielmo furono eccettuati nel 1257., ed ottennero di poter continuare ſotto la Regola di S. Benedetto. Queſt'Ordine avea di molte Caſe in Germania, in Fiandra, ed in Italia, ed alcune anche in Francia, Al preſente non ve ne ſono ſe non dodici in Fiandra.

L'Ordine degli Umiliati diceſi, che cominciaſſe verſo l'anno 1117. Dopoi eſſendoſi portato a Milano S. Bernardo nel 1134. conſigliò i primi Autori di queſt'Ordine a prendere l'Abito bianco, e vivere in continenza, e finalmente abbracciò nel 1150. la Regola di S. Benedetto, Fu poi ſoppreſſo nel 1571., ma le Monache Umiliate ſuſſiſtono ancora al preſente, ed anno tredici, o quattordici Moniſteri in Italia.

L'Ordine dei Silveſtrini dee la ſua origine a San Silveſtro Gozzolino, che nell'anno 1231. fondò il Moniſtero di Monteſano. Il di lui Ordine fu approvato nel 1247. Vi ſono anche le Monache Silveſtrine.

L'Ordine della Valle dei Cavoli fu fondato da Viardo Frate Converſo dell'Ordine Certoſino. Il Moniſtero della Valle dei Cavoli fu fondato nell'anno 1193., ed ha ſotto la ſua dipendenza circa trenta Priorati.

S. Pietro Celeſtino, Autore dei Monaci Celeſtini, fu eletto Papa nel 1294. ſotto il nome di Celeſtino V. Egli aveva già fondato il ſuo Ordine ſino dall'anno 1254., ed ottenutane la confermazione nel 1264. Alcuni meſi dopo la ſua elezione rinunziò il Papato. In Italia vi ſono circa novantaſei Moniſteri di Celeſtini, e ventuno nella Provincia di Francia.

La Congregazione di Monte Oliveto ha avuto per ſuo Fondatore il Beato Bernardo Tolomei. Queſta Congregazione fu approvata nel 1319, ed abbracciò le Regole di S. Benedetto. In Italia vi ſono anche le Benedettine di Monte Oliveto.

La Congregazione del Corpo di Criſto, fondata nel 1328. da D. Andrea di Paola d'Aſſiſi, fu unita alla Congregazione di Monte Oliveto nel 1583. Vi ſono ſtate anche delle Monache dell'Ordine di Criſto, le quali da principio erano ſotto l'Ordine Ciſtercienſe.

Le Oblate di S. Franceſca Romana quantunque ſeguitino l'Ordine di San Benedetto, e ſiano ſoggette alla giuriſdizione dei Monaci Olivetani, ciò non oſtante non fanno i voti ſolenni. Elleno ſono ſtate fondate da Santa Franceſca nel 1433., e ſuſſiſtono anche al preſente a Roma, ove anno l'unico loro Moniſtero, detto di Tor dei Specchj.

L'Abbazia di Melck in Auſtria, è ſtata data ai Benedettini nel 1089., ed in appreſſo divenne Capo di una Congregazione di molti Moniſteri in Germania.

La Congregazione di Burſfeld è ſtata fondata verſo l'anno 1420., ella abbraccia la maggior parte dei Moniſteri di Germania, ed è ſtata l'eſemplare delle altre Congregazioni dello ſteſſo Paeſe.

La Congregazione dell'Angiolo Cuſtode in Baviera. Le Congregazioni di Alſazia, o delle ſei Abbazie della Dioceſi di Straſbourg, le Congregazioni di Svevia, o di Aushourg, ec. ſono tutte Congregazioni diſmembrate da quella di Burſfeld.

La Congregazione di Santa Giuſtina cominciò nel Moniſtero dello ſteſſo nome, ſituato nella Città di Padoa, per opera di Lodovico Barbo, che v'introduſſe la Riforma verſo l'anno 1408., fu confermata da Papa Martino V. nel 1417., e chiamata Congregazione di S. Giuſtina di Padoa fino all'anno 1504., in cui preſe il nome di Caſſineſe per l'unione di queſto celebre Moniſtero, godendo del diritto di Anzianità ſopra le altre Congregazioni Benedettine, riſervatogli dalle Pontificie Coſtituzioni.

Il Moniſtero di Valladolid fu fondato verſo l'anno 1390., divenne Capo di una Congregazione, Riformata verſo l'anno 1436., e la maggior parte dei Moniſteri di Spagna ſono ſoggetti alla medeſima.

La Congregazione dei Monaci Benedettini di Portogallo è ſtata iſtituita, ed eretta per Bolla Appoſtolica nell'anno 1566.

L'Ordine Militare di San Stefano Papa, e Martire è ſtato ſtabilito dal Primo Duca di Toſcana Coſimo Medici nell'anno 1561., ſotto l'Ordine di S. Benedetto. In Toſcana vi ſono anche le Monache dell'Ordine di S. Stefano Papa, e Martire.

La Congregazione dei Benedettini Eſenti in Fiandre, compoſta dalle Abbazie di S. Waſt d'Arras, di San Pietro di Gand, di San Bertino o Sant'Omer, di San Pietro di Lobbes, di S. Amando di Tournay, di S. Salvatore Déname, vicino Oudenarde, è ſtata cominciata nel 1564, ed intieramente formata nel 1569.

I Benedettini, che formarono *la Congregazione degli Eſenti*, cominciarono la loro Riforma da quella dell'Abbazia di S. Dionigi in Francia l'anno ...., ma eſſendoſi eretta in Francia la Congregazione di S. Mauro nel 1618., ed eſſendoſi alla medeſima unito nel 1633. il Moniſtero di S. Dionigi, gli Eſenti preſero per Capo della loro Congregazione l'Abbazia di S. Ovvino di Rouen, ma avendo poi queſta ancora abbracciata la Riforma di S. Mauro, la Congregazione degli Eſenti ſi riduſſe a poca coſa, eſſendo al di lei Generale rimaſto, per così dire, il ſolo nome, con pochiſſime autorità ſopra il poco numero dei Moniſteri, a lui ſoggetti.

La

Google

La Congregazione dei Benedettini nel Paeſe degli Svizzeri abbraccia ſolamente nove Monſteri, cioè S. Gallo, Einſidlen, o ſia la Madonna dei Romiti, Muri, Pfers, Diſentis, i quali anno il titolo di Abbazia primiceria; e le Abbazie di Rhinaw, Fiſchinchen, Engelberg, e della Madonna dal Saſſo, le quali ſono ſtate unite nel 1602., negli anni ſuſſeguenti ſi unirono anche altre cinque.

Gli Abati di S. Gallo altre volte conferivano l'Ordine Militare dell'Orſo, iſtituito nel 1213. dall'Imperatore Federico II. in favore dell'Abate di S. Gallo, ma queſt'Ordine al preſente non ſuſſiſte più.

In Inghilterra è ſtato ſoppreſſo l'Ordine di S. Benedetto dal Re Enrico VIII. nel 1536. Ma Dio ha voluto, che un Monaco di quel Regno, per nome D. Siegberto Buclé, a cui riuſcì di fuggire dalla Torre di Londra, inſieme con alcuni Scolari Ingleſi, i quali ſi ſono poi fatti Monaci nella Congregazioni di Monte Caſſino, e di Valladolid, ha voluto, diſſi, che eſſendo ſtato aſſiſtito dai Superiori Generali di queſte Congregazioni, e dai Sommi Pontefici, abbia iſtituito, nell'anno 1603., una Congregazione ſotto il nome di Miſſione d'Inghilterra, la quale ha un Monſtero a Douay in Fiandra, un'altro a Dieu-Lewart in Lorena; un'altro a Parigi, uno a Cella nel territorio di Brie, ed uno a Lanſpring nell'Elettorato di Colonia, ſtato eretto in Abbazia. Ne poſſedeva anche un'altro a S. Malò, ma lo ha ceduto ai Benedettini della Congregazione di S. Mauro. A Parigi, ed a Douay vi ſono anche le Benedettine Ingleſi; ed inoltre ve ne ſono anche delle Scozzeſi in alcune parti della Germania, dove eſſi anno ſette Monſteri.

La Congregazione di S. Vitone, e di S. Idolfo deve la ſua origine al Venerabile D. Deſiderio della Cour, che la cominciò nel 1600. nell'Abbazia di S. Vitone di Verdun, e nel 1604. in quella di S. Idolfo di Moyenmoutier, e ſuſſeguentemente negli altri Monſteri di queſta Congregazione, i quali al preſente ſono quarantanove, diſtribuiti in tre Provincie, cioè nella Provincia di Sciampagna, in quella di Lorena, ed in quella del Contado di Borgogna.

La Congregazione di S. Mauro è nata da quella di San Vitone, la quale avea di già introdotta la Riforma in S. Agoſtino di Limoges, in S. Farone di Meaux, in S. Giuliano di Noaillé, in S. Pietro di Jumieges, ed a Bernay; ma D. Deſiderio della Cour prevedendo la difficoltà di governare Monſteri tanto lontani, ſi determinò nell'anno 1618. ad erigere in Francia una nuova Congregazione, come appunto ſi fece nello ſteſſo anno; e la Congregazione preſe il nome di S. Mauro. L'anno 1636. le fu unita la Congregazione di Chaſal-Benoit, onde al preſente ella ha più di cento ottanta Caſe tra Abbazie, e Priorati Conventuali, le quali ſono diviſe in ſei Provincie; cioè nella Provincia di Francia, di Normandia, di Borgogna, di Toloſa, di Bretagna, e di Chaſal-Benedetto.

La Congregazione di San Placido nei Paeſi Baſſi è anch'eſſa derivata da quella di S. Vitone. Cominciò nell'Abbazia di S. Uberto in Ardenna, la quale abbracciò la Riforma nel 1618, poi l'abbracciò quella di S. Dionigi in Hainaut, poi quella di Afflighem, e quella di S. Guillano. Queſti ſono tutti i Monſteri della Congregazione di S. Placido.

Le Monache della Madonna del Calvario riconoſcono per loro Fondatrice Antonietta d'Orleans, la quale fabbricò il Monſtero de l'Encloſtre a Poitiers, ove cominciò l'Ordine delle Monache del Calvario. Queſta divoca Principeſſe da principio ſtabilì nel Moniſtero di Poitiers le Fogliantine, ma eſſe dopo la di lei morte laſciarono il loro primitivo Iſtituto, e ad inſinuazione del Padre Giuſeppe Cappuccino mutarono il loro nome, il loro abito, e le loro Coſtituzioni, e ſi fecero chiamare col nome della Madonne del Calvario. Paolo V. approvò queſta nuova Congregazione l'anno 1617., ed in appreſſo la confermò Gregorio XV. nel 1621. Queſta Congregazione è compoſta di 20. Moniſteri. Le Monache vanno a piedi nudi dal primo giorno di Maggio fino alla Eſaltazione della Santa Croce.

La Congregazione delle Benedettine dell' Adorazione perpetua del Santiſſimo Sacramento è ſtata iſtituita dalla Madre Metilde, nativa di S. Diè in Lorena l'anno 1653. Il primo Moniſtero di queſt' Ordine è ſtato fondato a Parigi nello ſteſſ' anno 1653., e ſuſſeguentemente gli ſono ſtati aggregati quelli di Nancy, di Rembervilliers, di Toul, di Caën di Varſovia, di Dreux, di Chatillon, di Bayeux.

Io qui non parlo delle Canonicheſſe, o antiche Benedettine ſecolarizzate, perchè queſte non coſtituiſcono nè Ordine, nè Congregazione alcuna. In queſto numero ſono le Dame di Remiremont, di Bouxiere, di Epinal, e di Pouſſay in Lorena, di S. Piero, e di S Maria di Metz; di Colonia, di Lindau, di Buchau, di Moſſeveux, di Andlau, di Othmarſem, di Santa Odilia, di S. Stefano di Strasbourg, di Nivelle, di Mons, di Maubeuge, di Denain. Vi ſono anche in mezzo ai Proteſtanti in Germania alcune Abbazie di Monaci, e di Monache, che conſervano il nome, e qualche coſa dell' abito antico Benedettino, e tali ſono, per eſempio, l'Abbazia di Gandersheim, di Quedlimbourg, di Herford, ec.

Ordini Religioſi, o Congregazioni, che oſſervano la Regola di Sant' Agoſtino.

I *Canonici Regolari di S. Salvatore di Laterano*, ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1400. da Bartolomeo Colonna, ed a queſti ſono ſtate unite le Congregazioni di S. Maria del Porto Adriatico, di Cella-Volano, di Mortara, di Creſcenzago, di S. Frediano di Lucca. In alcune parti d'Italia vi ſono anche le Canonicheſſe Regolari Lateranenſi.

La Congregazione di Arauſe è ſtata fondata verſo l'anno 1106. nelle Provincie di Artois ſotto la Regola di S. Agoſtino, ma i Moniſteri di queſta Congregazione abbracciarono ben preſto l'Iſtituto Ciſtercienſe.

La Congregazione di S. Rufo è ſtata fondata nel 1038. nella Dioceſi di Avignone.

La Congregazione di S. Lorenzo d'Oulx, nel Delfinato, è ſtata fondata nel 1050

I Canonici Regolari di S. Eligio vicino ad Arras, o ſia Arrecht ſul fiume Scarpa, cominciarono verſo l'anno 1066.

I Canonici Regolari di S. Maurizio di Agauno, ſono ſtati ſtabiliti verſo l'anno 1046.

I Canonici Regolari di S. Giovanni delle Vigne, vicino a Soiſſon, ebbero origine nel 1076.

I Canonici Regolari, Riformati da Ivone Carnutenſe, cominciarono verſo l'anno 1078.

I Cano-

Digitized by Google

I Canonici Regolari di Marbac, in Alſazia ſono ſtati ſtabiliti da Menegoldo di Latebach, verſo l'anno 1093.

I Canonici Regolari Antoniani del Vienneſe ſono ſtati iſtituiti in Francia nel 1093.

I Canonici, e le Canoneſſe Regolari del Santo Sepolcro, in Fiandra, ed in Germania, ſono ſtati ſtabiliti nel 1114. da Arnulfo Patriarca di Geruſalemme.

I Canonici Regolari, in Inghilterra, ſono ſtati iſtituiti nel 1109., e riformati dal Cardinale Volſey nel 1519.

I Canonici Regolari di San Vittore di Parigi cominciarono nell'anno 1113.

I Canonici Regolari Premoſtratenſi cominciarono nel 1122., e furono riformati in Iſpagna nel 1573., ed in Lorena nel 1617.

I Canonici Regolari della Congregazione di Santa Croce di Coimbra, in Portogallo, ſono ſtati fondati nel 1131.

I Canonici Regolari, o Spedalieri di Roncevaux nel Regno di Navarra, furono fondati verſo l'anno 1131.

I Canonici Regolari della Cattedrale di Pamplona ſono ſtati iſtituiti nel 1087.

I Canonici Regolari dell'Ordine di S. Gilberto di Sempringham, in Inghilterra, ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1148. ſotto la Regola di Sant' Agoſtino, e nello ſteſſo tempo S. Gilberto iſtituì certe Monache ſotto la Regola di S. Benedetto, e ſotto l'oſſervanza di Ciſtello.

L'Ordine dello Spirito Santo, detto di Montpellier in Francia, ed *in Saſſia* in Italia, fu ſtabilito verſo l'anno 1198. da Guidone di Montpellier. Vi ſono anche le Monache Spedaliere di queſt'Ordine nel Contado di Borgogna.

I Religioſi Crociati, o ſia Crociferi in Italia, ſono ſtati fondati verſo l'anno 1160., e ſoppreſſi nel 1656. da Aleſſandro VII.

I Religioſi Crociati, o ſia Cruciferi in Francia, e nei Paeſi baſſi, ſono ſtati iſtituiti nel 1211. da Teodoro di Celles.

I Religioſi Crociati, o ſia Cruciferi, con la ſtella, in Boemia, ſono ſtati fondati verſo l'anno 1237.

I Canonici Regolari della Madonna di Metro, della Penitenza dei Martiri, ſono ſtati iſtituiti, veriſimilmente, verſo l'anno 1250.

I Canonici Regolari della Congregazione degli Scolari di Bologna, ſono ſtati ſtabiliti in Italia verſo l'anno 1200. da S. Pietro di Monte-Corbulo, ed in Francia verſo l'anno 1495. da San Coſmo-les-Tours. Non ſi ſa il tempo preciſo, in cui queſti abbiano laſciata la Regola di S. Benedetto, per abbracciare l'Iſtituto dei Canonici Regolari.

I Canonici Regolari, o Spedalieri di S. Giovambattiſta di Conventry, in Inghilterra, ſono ſtati fondati verſo l'anno 1226. In quel Regno vi erano molti altri Religioſi Spedalieri, l'enumerazione dei quali ſi può vedere appreſſo il Padre Eliot Tom. 2. Cap. 38. p. 253.

I Canonici, o Canoneſſe Regolari dell'Ordine di S. Giacomo della Spada in Iſpagna, ſono ſtati iſtituiti nel 1170.

I Cavalieri di S. Giacomo della Spada in Iſpagna, ſono ſtati ſtabiliti nell'anno ſteſſo 1170.

I Canonici Regolari, e Spedalieri di S. Giacomo di Haut-Pas, o ſia di Lucca, ſono ſtati ſoppreſſi nel 1459.

Gli Spedalieri Pontefici, o ſia Fabbricatori dei Ponti, ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1177., al preſente, o ſono uniti ad altri Ordini, ovvero ſono ſoppreſſi. Vedi il Padre Elioe Tom. 2. c. 42.

Le Religioſe Spedaliere di S. Caterina, o ſia di S. Opportuna, ſono ſtate iſtituite a Parigi verſo l'anno 1188.

Le Spedaliere di S. Gervaſo a Parigi, o ſia di S. Anaſtaſio, ſono ſtate fondate nel 1171.

Les Filles-Dieu a Parigi ſono ſtate iſtituite nel 1232., e nel loro luogo ſono ſoſtentrate le Benedettine di Fonte-vraldo ſino dal 1395.

Les Filles-Dieu di Roüen ſono ſtate fondate da S. Lodovico nel terzo decimo Secolo.

Les Filles-Dieu de Orleans. Vedi il P. Elioe Tom. 2. p. 299.

Le Spedaliere di Beauvais, ſono ſtate fondate prima dell'anno 1167.

Le Spedaliere di Cambray ſono ſtate fondate verſo l'anno 1200.

I Canonici Regolari di S. Marco di Mantova ſono ſtati fondati verſo l'anno 1190.

I Canonici Regolari dello Spirito Santo a Venezia ſono ſtate fondati verſo l'anno 1480. e ſoppreſſi da Aleſſandro VII. nel 1656.

I Religioſi Trinitarj, o ſia della Redenzione dei Schiavi, altrimenti detti Maturini, quantunque abbiano una Regola particolare, ſono però annoverati fra i Religioſi de S. Agoſtino, e ſono ſtati fondati nel 1198. da S. Giovanne di Matta, e S. Felice de Valois.

I Religioſi Trinitarj Scalzi in Spagna ſono ſtati fondati nel 1598.

I Trinitarj Scalzi in Francia nel 1622.

Le Trinitarie nel 1201.

Il Terz'-Ordine del Riſcatto è ſtato iſtituito verſo l'anno 1584.

I Cherici della vita comune ſono ſtati iſtituiti da Gerardo il Grande verſo l'anno 1380.

I Canonici Regolari della Congregazione di Vindeſheim ſono ſtati ſtabiliti nel 1386., ed a queſti ſono ſtate unite nel 1448. la Congregazione di Velveri, e nel 1430. quella di Nuys.

La Congregazione dei Canonici Regolari della Fontana Zampillante è ſtata approvata da Eugenio IV. nel 1439.

La Congregazione dei Canonici Secolari di S. Giorgio in Alga è ſtata ſtabilita a Venezia nel 1404.

I Canonici Secolari della Congregazione di San Giovanni Evangeliſta, in Portogallo, ſono ſtati iſtituiti nel 1425.

I Canonici Regolari della Congregazione di S. Salvatore di Bologna ſono ſtate iſtituiti nel 1408.

La Congregazione di S. Genevieffa in Francia è ſtata ſtabilita nel 1615.

I Canonici Regolari della Valle degli Scolari ſono ſtati fondati verſo l'anno 1201.

I Canonici Regolari della Riforma de la Cancellade. Queſt' Abbazia fu fondata nel 1133., e riformata nel 1623., e dalla medeſima ſi formò la Congregazione de la Cancellade.

La Congregazione dei Canonici Regolari di S. Salvatore in Lorena fu formata da S. Pietro Fourrier nel 1623.

Le Monache della Congregazione della Madonna ſono ſtate ſtabilite dallo ſteſſo Santo nel 1617.

I Canonici Regolari della Riforma di Beaugachard in Normandia ſono ſtati iſtituiti nel decimo ſettimo Secolo.

Gli Eremiti di S. Agoſtino. Di queſti ve n'erano moltiſſimi in Italia, e ſono ſtati uniti ſotto un ſol'Ordine da Papa Aleſſandro IV. l'anno 1254., e queſt'Ordine è diviſo in quattordici, o quindici Congregazioni, e quarantadue Provincie.

Gli Agoſtiniani Scalzi ſono quelli, dei quali ne progettò la Riforma il Venerabile Tommaſo di Gesù, e queſta fu poi ridotta in effetto dopo la di lui morte nell'anno 1588.

Le Monache Agoſtiniane della Recollezione ſono ſtate iſtituite nel 1603.

Il Terz'-Ordine di Sant'Agoſtino è ſtato ſtabilito nel 1401. Vedi il Padre Eliot Tom. 3. c. 20. p. 67.

I Cavalieri dell'Ordine di S. Giovanni di Geruſalemme ſono ſtati iſtituiti nel 1099., e confermati nel 1113., nell'anno 1191. ſono ſtati trasferiti da Geruſalemme a Cipro, e nel 1309. da Cipro a Rodi, ove ſtettero fino alla preſa di Rodi nel 1523., quindi finalmente ſi ritirarono a Malta, nel 1530., ove riſiedono anche al preſente.

Vi ſono degli Spedalieri dell'Ordine di S. Giovanni di Geruſalemme, i quali ſono ſtati ſtabiliti in quello ſteſſo tempo, in cui fu ſtabilito l'Ordine dei Cavalieri nel 1099.

I Cavalieri dell'Ordine Teutonico ſono ſtati ſtabiliti verſo l'anno 1190.

I Cavalieri Porta-Spada, o ſia di Livonia, ſono ſtati iſtituiti nell'anno 1204., e dopoi uniti all'Ordine Teutonico nel 1234., ovvero nel 1238.

Gli Spedalieri di Aubrac in Francia, ſono ſtati iſtituiti nel 1120., ed anno ricevuta la Regola di S. Agoſtino nel 1162.

L'Ordine dei Sacchetti, o ſia della Penitenza di Geſucriſto, è ſtato ſtabilito verſo l'anno 1240.

Gli Spedalieri, e le Spedaliere dell'Hôtel-Dieu a Parigi. Vi erano dei Religioſi, e Religioſe di queſto Iſtituto verſo l'anno 1218., ma già da molto tempo ſono rimaſte le ſole Religioſe, le quali ſeguitano la Regola di S. Agoſtino.

Le Religioſe Haudriettes, preſentemente dette *le Figlie dell'Aſſunzione della Madonna*, ſono ſtate iſtituite nel terzo decimo Secolo al tempo di S. Luigi.

L'Ordine di S. Domenico è ſtato iſtituito nel 1215. ſi è propagato aſſai, e di queſt'Ordine vi ſono quindici, o ſedici Congregazioni, o vogliamo dire, Riforme.

Le Monache di S. Domenico ſtabilite nel 1206.

Il Terz'-Ordine di S. Domenico, o ſia i Fratelli della Milizia di Geſucriſto, fu ſtabilito da S. Domenico medeſimo, e dopoi è ſtato detto *l'Ordine della Penitenza di San Domenico* nel 1421. L'Ordine dei Fratelli, e delle Suore del Terz'-Ordine di San Domenico è ſtato approvato ſolamente nel 1405. da Papa Innocenzo VII.

L'Ordine della Redenzione degli Schiavi, o ſia della Madonna della Mercede, è ſtato ſtabilito da San Pietro Nolaſco nel 1218., e nel 1230. confermato da Gregorio IX.

I Religioſi Scalzi della Mercede, ſono ſtati Riformati nel 1603.

Le Monache della Mercede, ſono ſtate fondate nel 1568.

Il Terz'-Ordine della Mercede, è ſtato fondato nel 1165.

L'Ordine dei Serviti, o ſia dei Servi della Madonna, è ſtato fondato nel 1234.

Le Monache Servite verſo l'anno 1285.

I Romiti Serviti del Monte Senario nel 1412.

Il Terz'-Ordine dei Servi verſo l'anno 1301.

I Religioſi Servi della Madonna, detti *Mantelli bianchi*, ſono ſtati fondati verſo l'anno 1257., confermati nel 1266., aboliti nel Concilio di Lione nel 1274. Lo ſtabilimento, che aveano a Parigi, fu ceduto ai Guglielmiti di Monte Roſſo, ai quali ſono ſucceduti i Benedettini della Congregazione di S. Mauro nel 1618.

I Religioſi Betlemiti, o ſia Porta-Stelle, ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1250.

I Monaci, e le Monache Spedaliere Betlemite, nell' Indie Occidentali, ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1660.

L'Ordine della Penitenza della Maddalena è ſtato iſtituito verſo l'anno 1272. Di queſte Religioſe, e Religioſi della Penitenza ve ne ſono in Francia, ed in Germania, ma però iſtituiti poſteriormente a quelli del 1272.

Le Monache della Maddalena, o ſia Maddalenette, che ſono a Metz, a Parigi, a Roan, a Bordeaux, ſono veriſimilmente altrettanti Rami delle Monache della Maddalena, delle quali abbiamo poch'anzi parlato. Quelle di Parigi, di Roano, e di Bordeaux ſono ſtate ſtabilite verſo l'anno 1618.

Le Monache dette *le Convertite* a Roma nel 1616. ebbero la ſua origine.

I Religioſi Spedalieri della Madonna della Scala, la Regola dei quali è ſtata approvata nel 1194.

I Religioſi Spedalieri della Carità della Madonna ſono ſtati fondati verſo la metà del terzo decimo Secolo.

I Monaci Aleſſiani, o ſia Celliti, e le Monache Cellite, o ſia Celeſtine, altrimenti dette *Suore Nere*, non ſi ſa di certo quando ſiano cominciate, ſi ſa ſolamente, che abbracciarono la Regola di Sant'Agoſtino verſo l'anno 1460.

Dei Monaci di S. Paolo primo Eremita abbiamo parlato nel principio di queſto Catalogo.

L'Ordine di S. Girolamo, o ſia dei Geſuati, è ſtato fondato nel 1365. da S. Giovanni Colombino, e ſoppreſſo nel 1668.

Le Monache Geſuate di S. Girolamo, ſono ſtate iſtituite verſo l'anno 1357., ed ancora ſuſſiſtono in Italia.

I Girolamini, o ſia Eremiti di S. Girolamo in Iſpagna, ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1370. Vi ſono ancora tre, o quattro altre Congregazioni di Girolamini, le quali non hanno fra di loro quaſi altra relazione, che quella del nome. Vedi il Padre Elioti Tom. 3. cap. 57.

Vi ſono anche delle Monache dell'Ordine di S. Girolamo, fondate in Iſpagna verſo l'anno 1420.

Gli Eremiti di S. Girolamo dell'oſſervanza, in Lombardia, ſono ſtati iſtituiti nel 1424.

Gli Eremiti di S. Girolamo della Congregazione del Beato Pietro di Piſa ſono ſtati fondati verſo l'anno 1377., ma ſolamente nel 1568. cominciarono a fare i voti ſolenni. A queſta Congregazione ſono ſtate unite quelle degli Eremiti di Augia, di Corſica, di Niccolò de Forque Palenes, di Pietro Malerba, del Tirolo, di Baviera.

Gli Eremiti di S. Girolamo di Fieſole, ſono ſtati fondati nel 1360.

L'Ordine di S. Brigida, o ſia del Salvatore in Svezia, è ſtato fondato da S. Brigida verſo l'anno 1344.

Le Monache di Santa Brigida della Recolezione ſono ſtate ſtabilite dalla V. Marina.

In altro luogo abbiamo già parlato delle Monache di S. Brigida, in Irlanda.

L' Ordine delle povere Volontarie in Germania è ſtato fondato verſo l' anno 1470.

L' Ordine di S. Ambrogio ad Nemus è ſtato unito all' Ordine di San Barnaba, o ſia degli Appoſtolini nel 1589. da Papa Siſto V.

Le Monache di S. Ambrogio ad Nemus ſono ſtate iſtituite nel 1474.

Le Monache di S. Ambrogio, e di S. Marcellina, dette anche *dell' Annunziata* di Lombardia, ſono ſtate iſtituite nel 1408.

L' Ordine Militare di S. Giorgio in Auſtria, e nella Carintia è ſtato fondato nel 1468.

I Cherici Regolari Teatini ſono ſtati iſtituiti verſo l' anno 1524.

Le Figlie Teatine dell' Immacolata Concezione nel 1583.

I Cherici Regolari Barnabiti verſo il 1530.

Le Religioſe Angeliche, o ſia Guaſtalline nel 1536.

I Cherici Regolari del buon Gesù verſo il 1537.

I Cherici Spedalieri di S. Giovanni di Dio, o ſia i Fratelli della Carità nel 1540.

I Religioſi Spedalieri di S. Ippolito nel Meſſico ſono ſtati ſtabiliti verſo l' anno 1585.

Le Monache Orſoline ſono ſtate iſtituite verſo l' anno 1537., ed in appreſſo diſtribuite in varie Congregazioni particolari, come per eſempio, nelle Congregazioni di Parigi, di Toloſa, di Bordeaux, di Lione, di Tulles, di Arles, delle Orſoline della Preſentazione, delle Orſoline del Contado di Borgogna, di quelle degli Svizzeri, delle Orſoline di Santa Ruffina, o Santa Seconda a Roma, di quelle di Parma, di Foligno, ec.

I Cherici Regolari Somaſchi ſono ſtati iſtituiti verſo l'anno 1528.

I Sacerdoti della Dottrina Criſtiana ſono ſtati fondati dal Reverendo Padre de Bus nel 1593.

I Sacerdoti della Dottrina Criſtiana, in Italia, verſo l'anno 1567.

La Congregazione dei Cherici Regolari della Madre di Dio di Lucca è ſtata iſtituita nel 1574.

I Cherici Regolari Miniſtri degli Infermi ſono ſtati approvati da Papa Siſto V. nel 1586.

I Cherici Regolari Minori ſono ſtati iſtituiti nel 1588.

I Cherici Regolari delle Scuole Pie ſono ſtati iſtituiti nel 1600., ed approvati nel 1617.

I Romiti della Madonna di Gonzaga ſono ſtati confermati da Aleſſandro VI. verſo l' anno 1500.

I Romiti di S. Giovanbatiſta della Penitenza da Gregorio XIII.

Le Monache Agoſtiniane di S. Caterina dei Funari a Roma ſono ſtate iſtituite verſo l' anno 1536.

Le Annunziate Celeſti, o Turchine verſo l' anno 1602., o 1605.

Le Monache della Viſitazione della Madonna ſono ſtate iſtituite da San Franceſco di Sales nel 1618., ed approvate nel 1626.

Le Monache della Preſentazione della Madonna in Francia, ed altri luoghi ſono ſtate ſtabilite nel 1628.

Le Monache Filippine a Roma ſono ſtate iſtituite da S. Filippo Neri, e ſtabilite da Papa Pio V. verſo l' anno 1568.

Le Suore della Comunità dei ſette Dolori ſono ſtate ſtabilite nel 1652.

Le Monache della Madonna del Rifugio ſono ſtate ſtabilite a Nancy nel 1629.

Le Monache Spedaliere della Carità della Madonna ſono ſtate ſtabilite nel l'anno 1624.

Le Religioſe Spedaliere di Loches ſono ſtate ſtabilite nel 1621.

Le Religioſe dell' Ordine del Verbo Incarnato nel 1625.

Quelle della Madonna della Miſericordia nel 1633., o 1638.

Quelle della Madonna della Carità verſo l'anno 1641.

Le Religioſe Spedaliere di S. Giuſeppe verſo il 1643.

Le Suore della Congregazione di S. Giuſeppe, pel governo delle Orfanelle, ſono ſtate iſtituite nel 1638.

Le Monache della Congregazione di S. Giuſeppe, dette, della Trinità, ſono ſtate iſtituite nel 1664.

Le Monache dell' Adorazione perpetua del Santiſſimo Sagramento, a Marſilia, ſono ſtate iſtituite verſo l'anno 1640.

Le Monache della Caſa Reale di S. Ciro vicino a Verſailles ſono ſtate iſtituite nel 1686.

Tutti i ſuddetti Religioſi, e Religioſe profeſſano la Regola di S. Agoſtino, ſpiegata, e modificata con varj Statuti, e Coſtituzioni.

Ordine di San Franceſco d' Aſſiſi.

L'Ordine di San Franceſco d' Aſſiſi è ſtato fondato dallo ſteſſo Santo nell' anno 1210., la di lui Regola fu approvata nello ſteſſo anno da Innocenzo III. Il primo Convento di queſt'Ordine fu quello della Porziuncula, d'onde ſi diramò con una celerità mirabile in tutte le parti del Mondo. Tale fu il principio dell' Ordine dei Frati Minori, primi Diſcepoli di San Franceſco.

I Frati Minori Ceſarini ſono quelli, che nel 1236., o 1237. ſotto la condotta del Padre Ceſario ſi ſollevarono contro il Padre Fra Elia Generale del loro Ordine, il quale traſcurava gli Statuti dell' Ordine, e ſi allontanava dallo ſpirito di San Franceſco. Queſti Religioſi ſi riunirono all' Ordine nel 1256. ſotto il Generalato di S. Bonaventura.

Papa Celeſtino V. nell' anno 1294. permiſe ad alcuni Religioſi di San Franceſco di ritirarſi in ſolitudine, e vivere da Romiti, queſti furono chiamati *Frati Minori Celeſtini*, ma ſono ſtati ſoppreſſi verſo l'anno 1310.

Verſo l' anno 1290. alcuni Religioſi Franceſcani della Provincia di Narbona, ſpinti da zelo di maggior perfezione, formarono una Congregazione particolare, detta *di Narbona*, a cui ſi unirono altri della Provincia di Toſcana, che ſi chiamavano *Frati Spirituali*, ma anche queſti ſono ſtati ſoppreſſi, e riuniti all' Ordine nel 1318.

I Frati Minori di S. Chiara cominciarono nell' anno 1302., e furono ſoppreſſi nel 1566.

Nel 1351. Papa Clemente VI. approvò una certa Riforma dell' Ordine di San Franceſco, procurata da Giovanni di Vallées, e da Gentile di Spoleto; ma Innocenzo VI. rivocò nel 1355. la Bolla di Clemente, e quindi queſta Congregazione, ancor naſcente, ſvanì.

Il Beato Paolino di Foligno cominciò nel 1368. una nuova Riforma, la quale ebbe molto buono effetto, e ſuſſiſte ancora al preſente ſotto il nome di Franceſcani.

La Riforma di Ville-Creſée cominciò in Iſpagna l'anno 1402., e tuttavia ſuſſiſte anche al giorno d'oggi.

Santa Coletta, nativa di Corbeja in Piccardia, ha riformato non ſolamente le Monache di S. Chiara, ma ancora molti Conventi dei Franceſcani. Ella cominciò queſta grande impreſa verſo l'anno 1406., ed i Religioſi, che abbracciarono la di lei Riforma, ſono ſtati chiamati per lo ſpazio di più di dugent'anni, Padri Colettani. Nel 1517. ſono ſtati riuniti all'Ordine.

Il Beato Amadeo fondò una Congregazione, detta dal di lui nome, *Amadeiſta* verſo l'anno 1469., ma fu poi affatto ſoppreſſa ſotto il Pontificato di Pio V.

Giovanni della Puebla Spagnuolo nel 1489. cominciò una Riforma nell'Ordine di San Franceſco, la quale durò molto tempo, e ſuſſeguentemente fu incorporata coll'Oſſervanza regolare ſotto Leone X.

Nell'anno 1496. il Beato Giovanni di Guadalupa principiò nello ſteſſ'Ordine un'altra Riforma, la quale ſuſſiſte anche preſentemente.

La Riforma ſtabilita in Iſpagna fu introdotta in Italia nel 1505. dove perſevera tuttavia in vigore in molti Conventi.

La Riforma, di cui parliamo, fu introdotta in Francia nell'anno 1592., e quelli, che l'anno abbracciata, paſſano ſotto il nome di *Recoletti*.

S. Pietro d'Alcantara ſuperò le Riforme ſopraccennate, e nell'anno 1540. cominciò la ſua, la quale ſi propagò non ſolamente in Iſpagna, ma ancora in Italia, dove tuttavia ſuſſiſte.

Anche Giovanni Peſcaſio intrapreſe una nuova Riforma nell'Ordine di San Franceſco l'anno 1541., la quale ſi è conſervata ſino al preſente.

La Riforma dei *Fratelli Minori Conventuali* cominciò nell'anno 1565., e fu ſoppreſſa nel 1626. da Papa Urbano VIII., e la loro ſoppreſſione fu confermata nel 1668., e 1669.

I Cappuccini traggono la loro origine dalla Riforma, introdotta nell'Ordine di San Franceſco nel 1505. per opera di Matteo dei Baſſi, queſt'Ordine, o ſia queſta Riforma ſi è propagata infinitamente in tutta l'Europa, dove ſuſſiſte con molta edificazione.

S. Chiara, Fondatrice delle *Monache Clariſſe* ſotto la Regola di S. Franceſco, poſe nel 1212. i fondamenti di queſt'Ordine, il quale ſuſſiſte col buono ſpirito di Religioſe in tutta l'Europa.

Papa Urbano IV., avendo nell'anno 1264. raddolcito in alcune coſe la Regola delle *Clariſſe*, diede occaſione a quelle, che accettarono tali mitigazioni, di prendere il nome di *Urbaniſte*. Il loro primo Moniſtero fu quello di Long-Camp vicino a Parigi, donde ſi propagò la loro oſſervanza in molti altri Moniſteri.

Il primo ſtabilimento delle *Cappuccine* ſeguì a Napoli nel 1538., per opera di Maria Lorenza Longa.

Il Terz'-Ordine di S. Franceſco fu ſtabilito dallo ſteſſo Santo Patriarca verſo l'anno 1225., e confermato da Niccolò IV. nel 1289. Al preſente ſi è dimolto dilatato per tutte le parti dell'Europa.

I Religioſi Penitenti del Terz'-Ordine di S. Franceſco ſono diverſi dagli altri del Terz'-Ordine, in quanto che queſti ſecondi poſſono eſſere dell' dall' uno, e dall' altro ſeſſo, ed i Penitenti del Terz'-Ordine ſi obbligano con voti, e ſono veri Religioſi, e vere Religioſe, ſono ſtati fondati verſo l' anno 1287., o 1288. Vedi il Padre Eliot Tom. 7. p. 134. ſono diviſi in varie Congregazioni in Germania, in Italia, in Iſpagna, ed in Francia. *Le Religioſe del Terz'-Ordine* riconoſcono per loro Madre, ed Iſtitutrice Santa Eliſabetta di Ungheria nel 1231., e ſono diviſe in molte Congregazioni.

I Fratelli, e Sorelle del Terz'-Ordine di S. Franceſco furono poco dopo le loro Iſtituzione incaricati del governo degli Spedali, donde ſono derivati gli Spedalieri, e le Spedaliere del Terz'-Ordine di S. Franceſco, che ſuſſeguentemente formarono varie Congregazioni particolari, come per eſempio quelle delle *Suore Grigie*, delle *Suore della Cella*, e delle *Suore della Faille*.

Le Suore Penitenti del Terz'-Ordine della ſtretta Oſſervanza abbracciarono la Riforma verſo l' anno 1610., o 1614.

Le Suore Recollettine ſono ſtate riformate nel 1623., e le loro Coſtituzioni approvate nel 1633. da Papa Urbano VIII.

Bernardino Obregon Spagnuolo fondò nel 1567. la Congregazione *dei Fratelli Spedalieri*, detti del di lui nome *Obregoni*, o *Fratelli Infermieri Minimi*.

I buoni Figliuoli, ſtabiliti a Armentieres in Fiandra, abbracciarono nel 1626. la Regola di S. Franceſco, e furono ſottopoſti ai Recolletti fino all' anno 1670., quando ſottopoſero le loro Congregazioni ai Veſcovi dei reſpettivi luoghi, nei quali erano le loro Caſe.

Nel 1484. la Beata Beatrice de Silva fondò a Toledo la Congregazione *della Concezione della Madonna*. Le Religioſe di queſta Congregazione abbracciarono nell' anno 1501. la Regola di S. Chiara, e Papa Giulio II. nel 1511. diede loro una Regola particolare.

La Beata Giovanna di Valois Regina di Francia fondò nel 1501. l' Ordine delle *Annunziate*, il quale ha più di quaranta Caſe, tanto in Francia, quanto in Fiandra, ed in Lorena.

I Cavalieri dell' Ordine della Concezione della Madonna ſono ſtati iſtituiti l' anno 1618., e confermati nel 1623. da Papa Urbano VIII., ma queſt' Ordine in oggi non ſuſſiſte più.

Ordine dei Carmelitani.

L' Origine, ed i principj dei Carmelitani non ſono per anche ben dilucidati. Credeſi, che ſiano cominciati verſo l' anno 1009., e che abbiano avuto la loro Regole dal Patriarca Alberto ſolamente verſo l' anno 1209. Ma di queſta Regola abbiamo già parlato in altro luogo.

Le Monache Carmelitane riconoſcono per loro Iſtitutore il Beato Giovanni Soreth, Generale dei Carmelitani, verſo l' anno 1452.

In queſt' Ordine ſono ſeguite varie Riforme, e tra le altre quella *della Congregazione di Mantova*, riformata verſo l' anno 1415., quella *della Stretta Oſſervanza* in Francia verſo l' anno 1604., ed in altre Provincie in diverſi tempi.

La Riforma dei Carmelitani, e delle Carmelitane, fatta per opera di S. Teresa, cominciò in Iſpagna verſo il 1562., quella dei Carmelitani cominciò nel 1568.

Il Terz'-Ordine del Carmine cominciò verſo il 1476.

L' Ordine Militare del Monte Carmelo è ſtato iſtituito dal Re Enrico IV., il quale nel 1608. unì a queſt' Ordine tutte le Commende, Priorati, e Benefizj ſpettanti all' Ordine di S. Lazzaro.

Ordine dei Certoſini.

L' Ordine della Certoſa è ſtato iſtituito da S. Brunone nel 1084. I Certoſini ſolamente nel 1131., o 1132. ebbero le loro Coſtituzioni, o ſiano Statuti per opera di Guigone Priore della Certoſa Maggiore. Antecedentemente oſſervavano principalmente la Regola di S. Benedetto, ed erano ſoggetti al Veſcovo di Grenoble loro Abate, e Superiore Generale. Non anno mai avuto Superiore Generale dell' Ordine, che nell'anno 1140. Queſt' Ordine ha cento ſettantadue Certoſe, cinque delle quali ſono per le Monache Certoſine. Il primo di queſti Monaſteri di Monache è ſtato fondato da Beatrice di Monferrato, Spoſa del Delfino Andrea.

Ordine di Grandemont.

Convengono gli Autori, eſſere S. Stefano di Muret il Fondatore dell' Ordine Grandimonteſe, da eſſo lui iſtituito verſo l' anno 1076, ovvero 1079., ma dubitano ſe lo abbia iſtituito ſotto l' Ordine di S. Agoſtino, ovvero ſotto quello di S. Benedetto. Da quanto dice egli ſteſſo nel Prologo della ſua Regola, pare certo, che egli non ſi ſia propoſto da oſſervare, ſe non l' Evangelio, e la perfezione dello ſteſſo Evangelio. Vedi il Padre Martene *Ampl. Collect. Tom 6. Præfat. num.* 10. p. 8. *e ſeq.* Vi ſono anche delle Monache dello ſteſs' Ordine, il quale fu riformato nell' anno 1642.

L' Ordine dei Minimi.

I Padri Minimi deono la loro iſtituzione a S. Franceſco di Paola, che fondò il loro Ordine verſo l' anno 1435. Vi ſono anche delle Monache Minime in Iſpagna, e a Soiſſon in Francia. Si fiſſa il loro principio all' anno 1495. Evvi anche un Terz'-Ordine, per cui S. Franceſco di Paola ſcriſſe nel 1501., ed in appreſſo fece approvare nel 1502. da Papa Aleſſandro VII. la Regola.

Geſuiti.

LA Compagnia di Gesù, fondata da S. Ignazio di Loyola, ebbe la ſua origine in Iſpagna. L'Iſtituto di queſta Compagnia fu approvato nell' anno 1540., e d'allora in avanti ſi è augumentata prodigioſamente in tutte le parti del Mondo. Nel 1545. alcune Dame Romane vollero abbracciare l'Iſtituto di S. Ignazio, ma due anni dopo, S. Ignazio ſteſſo le abbandonò, e quel primo tentativo rimaſe ſenza effetto. Sotto il Pontificato di Gregorio XV. alcune figlie preſero il nome di Geſuiteſſe, e vollero oſſervarne la Regola, ma Papa Urbano VIII. le ſoppreſſe nell' anno 1631.

Beghine.

LE Beghine, e le Pinzochere, tanto frequenti nei Paeſi baſſi, deono la loro origine a Lamberto di Begue, il quale nel 1173. fondò una Comunità di Beghine a Liege.

Preti dell' Oratorio.

SAn Filippo Neri gettò i fondamenti dell' Iſtituto dei Preti dell' Oratorio in Italia verſo l'anno 1564. Nel 1567. il Padre Matteo Guerra ſtabilì a Siena la Compagnia del Sacro Chiodo, e nel 1611. il Cardinale di Berulle iſtituì in Francia i Preti dell' Oratorio di Gesù, queſta Congregazione è ſtata approvata da Papa Paolo V. nel 1613.

Preti della Miſſione.

LA Congregazione dei Preti della Miſſione è ſtata fondata da S. Vincenzo di Paolo nel 1624., ovvero 1625., ed è ſtata approvata dall'Arcivaſcovo di Parigi nel 1626., ed eretta in Congregazione da Urbano VIII. nel 1632. Al preſente ella abbraccia ottantaquattro Caſe.

Suore della Carità.

LE Suore della Carità, deſtinate al ſervizio dei poveri, ſono ſtate iſtituite da Madamigella le Gras nell' anno 1630., ed al preſente anno più di novanta Collegi in Francia, in Pollonia, e nei Paeſi baſſi.

Confraternite dei Penitenti.

VI ſono ſtate alcune Confraternite di Penitenti, iſtituite ſino dall'anno 1264. Ve ne ſono ſtate in Avignone nel 1527., alcune, che veſtivano bianco, altre a Toloſa nel 1571., e 1577., che veſtivano bianco, turchino, e nero, altre a Lione nel 1577., che veſtivano bianco. In Italia ve ne ſono di varie ſorti.

Ordini di Cavalleria.

L'*Origine dei Cavalieri dell'Ordine di Coſtantina* è aſſai incerta, e non ſe ne ha veruna notizia ſicura ſe non dopo il 1530.

L'Ordine di S. Lazzaro di Geruſalemme, in Savoja è ſubordinato alla Regola di San Benedetto; ed altrove a quella di S. Agoſtino. Non è per anche ben dilucidato il tempo della di lui fondazione. I Cavalieri di queſt'Ordine ſi ſono ritirati dalla Siria verſo l'anno 1253. Abbiamo già oſſervato in altro luogo, che erano ſtati uniti nell'anno 1608. all'Ordine di Monte Carmelo.

I Cavalieri di S. Caterina del Monte Sinai ſono ſtati iſtituiti nel duodecimo Secolo, veriſimilmente per aſſicurare i Pellegrini, che andavano a viſitare il Sepolcro di S. Caterina. Al preſente queſt'Ordine non ſuſſiſte più.

Guigone di Luſignano, Re di Cipro, iſtituì nel 1192. *l'Ordine della Spada*, i di cui Cavalieri furono coſtretti ad abbandonare l'Iſola di Cipro, e ritirarſi in Iſpagna, dove nel 1221. furono incorporati all'Ordine di Calatrava.

I Cavalieri del Bagno ſono ſtati iſtituiti in Inghilterra l'anno 1399. (a) dal Re Enrico IV. Si chiamano Cavalieri del Bagno, perchè ſi bagnavano prima di eſſere ammeſſi. Coteſta uſanza è abolita, l'Ordine ſuſſiſte ancora, ed ha per inſegna un naſtro roſſo con una faſcia.

I Cavalieri di S. Salvatore ſono ſtati iſtituiti nel 1118. da Alfonſo Re d'Aragona nella Città di Mont-Reale. In oggi non ſuſſiſtono più.

Certi Cavalieri, detti della ſcorza di Gineſtra, ſecondo il parere di alcuni, ſono ſtati iſtituiti da San Luigi verſo l'anno 1234., Preſentemente non ſuſſiſtono più. P. Eliot Tom. 8. c. 37.

Un'Ordine detto della Luna creſcente ha avuto per Autore Renato d'Angiò Re di Sicilia, e Duca di Lorena nel 1448. Queſt'Ordine non durò gran tempo.

L'Ordine Militare di S. Giovanni in Olanda è ſtato iſtituito verſo l'anno 1290.

L'Ordine Militare di S. Antonio in Hainaut nel 1382.

Quello della Ciarpa in Iſpagna nel 1330.

Quello del Legaccio in Inghilterra verſo l'anno 1344., ovvero 1350.

Quello della Stella in Francia nel 1351.

Quello dello Spirito Santo del Retto Deſiderio (*) nel Regno di Napoli nel 1352.

(a) *Ciocchè nel principio del XII. Secolo ancora in Inghilterra era una cerimonia, che riguardava in generale l'Ordine di Cavalleria, divenne dipoi un Ordine particolare.* Padre Eliot Tom. VIII. pag. 177. (*) Detto anche *l'Ordine del Nodo.*

I Cavalieri dello Scudo d'oro ſono ſtati iſtituiti in Francia nel 1369.
L'Ordine dell'Annunziata, e ſia del Collare in Savoja nel 1355.
L'Ordine delle Fontane nel Ducato di Cleves nel 1380.
L'Ordine di S. Giorgio nel Contado di Borgogna verſo il 1390.
L'Ordine del Drago atterrato in Germania verſo il 1400.
L'Ordine del Toſon d'oro è ſtato iſtituito da Filippo Duca di Borgogna nel 1429.
L'Ordine dello Spirito Santo in Francia nel 1573.
L'Ordine di S. Luigi in Francia nel 1693.

Io qui tralaſcio molti altri Ordini di Cavalleria, perchè generalmente parlando, tali Ordini non ſono propriamente Religioſi, ma ſemplici Confraternite, e perchè tali Cavalieri, e Cavaliereſſe non fanno voti. Ho riferito i principali, ed i più inſigni, per far vedere ſino a qual ſegno ſi ſiano moltiplicati in Europa gl'Iſtituti, e le fondazioni degli Ordini Religioſi, Spedalieri Cavalieri, e le Confraternite, coſicchè, ſe San Benedetto doveſſe al giorno d'oggi parlare delle varie ſorti dei Religioſi, non potrebbe più dire, come già diſſe, che due ſolamente ſiano le ſpecie dei veri Monaci, cioè i Cenobiti, e gli Eremiti, avvegnachè al preſente ſi poſſono dividere in Cenobiti, in Eremiti, in altri, che profeſſano in parte la vita Cenobitica, ed in parte la vita Eremitica, quali, per eſempio, ſono i Certoſini, ed i Camaldoleſi, in Mendicanti, ad in altri, che ſono rendita, in Cherici Regolari iſtituiti per ammaeſtrare, predicare, catechizzare, fare le Miſſioni, ed aſſiſtere agli ammalati, in Spedalieri, in Cavalieri d'arme, in varie Confraternite di Penitenti, di Artigiani, e di Cavalieri, a neſſun voto ſolenne obbligati. Tutte coteſte Iſtituzioni ſervono per la vaghezza, per l'edificazione della Chieſa Criſtiana, e per la gloria del Signore, e moſtrano, che quantunque in generale ſi poſſa dire eſſerſi nel Criſtianeſimo di molto raffreddata la carità, ciò non oſtante non vi è mai ſtato tanto popolo conſacrato a Dio, ed impiegato nel di lui ſervizio, quanto ne vediamo ai giorni noſtri, giammai ſono ſtate più abbondanti carità, nè giammai la Chieſa è ſtata tanto ricolma di beni ſpirituali, e temporali, quanto ella è al preſente.

IL FINE.

TAVOLA DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL SECONDO VOLUME.

A

ABATE REGOLARE di diritto naturale. pag. 297. Origine degli Abati Secolari da Carlo Martello. pag. 297. Abuſi che ne ſono nati. pag. 297. Abati Spirituali, Abati Secolari. pag. 296. Abate Secolare, e Regolare nello ſteſſo tempo. pag. 297. Abati Regolari riſtabiliti nel nono Secolo. pag. 297. Concordato per la Francia. p. 298. Abuſi delle Commende. pag. 298. A tenore della Regola di S. Benedetto non è neceſſaria per l'elezione dell'Abate la pluralità dei Voti. p. 298., e ſeg. In qual caſo poſſa prevalere il minor numero. pag. 298., e ſeg. La Chieſa ha derogato alla Regola di S. Benedetto, volendo, che l'eletto abbia più della metà dei Voti. pag. 299. In qual caſo ſi poſſa eleggere l'ultimo della Comunità, pag. 300. Dopo che i Monaci ſono ſtati promoſſi all'Ordine Chericale gli eletti deono eſſere Sacerdoti. pag. 300. Canoni ſopra queſto punto. pag. 300. Abati giovani eletti. Eccezione della Regola. pag. 301. In che modo i Veſcovi, gli Abati, ed i Secolari poſſano cooperare all'elezione. pag. 301. Confirmazione, e Benedizione degli Abati ſino al tempo di S. Benedetto. pag. 302. In che modo ſi faceia queſta Benedizione. pag. 302., e ſeg. Qualità che dee avere l'Abate. pag. 303., e ſeg. Dee eſſere più dolce, che ſevero. Bel detto di S. Odilone ſopra queſto particolare. pag. 304. Quale debba eſſere la dottrina dell'Abate. pag. 303., e ſeg. Dee eſſer miſurato: farſi più amare, che temere. pag. 305. Vizj, che ei dee ſchivare. pag. 305. Quale debba eſſere la di lui diſcretezza. pag. 305. Egli dee eſſere il primo ad oſſervare la Regola. pag. 306. L'Abate è benedetto da un Veſcovo, e due Abati. pag. 310. Autorità degli Abati della Congregazione Caſſineſe, e di S. Vitone. pag. 310. Autorità dell'Abate ſi eſtende a tutti gli Ufizj della Caſa, p. 310., e ſeg. Egli dee imitare la dolcezza, la clemenza, e l'equità di Gesù Criſto. pag. 313. Dee eſſer chiamato col titolo di Dom: difficoltà nel Teſto della Regola in ordine al *Dominus*, ovvero *Domnus*. Autorità in favore dell'una, e dell'altra parte. pag. 291. La modeſtia del *Domnus* ſembra prevalere. pag. 291. Il Concilio di Aquiſgrana ordina di chiamare *Domnus* il ſolo Abate, p. 291. e ſeg. Uſi delle ultime Congregazioni in ordine al Titolo di *Dom*. pag. 292. Nei Titoli, ed antichi monumenti gli Abati ſi ſoſcrivevano per lo più *Fratelli*. pag. 292. Gli Abati recitavano l'ultima Colletta dell'Ufizio. pag. 264. Mangiavano con i Foreſtieri. pag. 11. 155. 210.

Il Concilio di Aquiſgrana gli obbligò a mangiare in Refettorio, ed a trattare i Foreſtieri alla loro Tavola. pag. 156. Abati che accrebbero ai Monaci la doſe del vitto. p. 28., e 32. Vedi *Ufizio*. *Tavola*.

ABITO. Colore dell'Abito dei Benedettini antichi: diverſe opinioni. p. 189. Diverſi colori di abito in Oriente: al tempo di S. Giovan Griſoſtomo vi ſi uſava comunemente il bianco, e poi il nero. pag. 190. Teſtimonianze in favore del color nero, tanto in Oriente, quanto in Occidente. pag. 190. In Inghilterra i Monaci uſavano il bianco. pag. 190. Diverſità dei colori nell'Ordine di S. Benedetto, pag. 190. 191., e 192. Il bruno ſi uſava in molti luoghi, e principalmente a Cluni. pag. 191. La Cocolla di San Remaclo era di color bruno, pag. 191 Il grigio era il comune di Vallombroſa; al preſente quaſi l'Ordine veſte nero. pag. 191., e ſeg. Il nero è ſempre ſtato il più uſitato. pag. 192, E ſpecialmente in Monte Caſſino, ove S. Benedetto, ed i ſuoi Diſcepoli veſtivano di nero. pag. 192., e ſeg. La Tradizione ſopra queſto punto in quanto agli abiti ſuperiori, cioè il Froc, e lo Scapolare è di più di mille anni. pag. 193. La Tonaca in molti Moniſteri era bianca. p. 193., e ſeg. I Camaldoleſi anno abbracciato il bianco in tutti i loro abiti. p. 193. Vi è ſtata diverſità anche nella forma degli abiti. pag. 189. 191. Quali abiti ſi ſomminiſtraſſero ai Monaci: Il tempo, ed il modo, in cui ſi ſomminiſtravano. pag. 195. Quali abiti ſi diſtribuivano ai poveri. pag. 195. Se ſi poſſano ritenere gli abiti vecchi. pag. 196. I Monaci lavavano i loro abiti da ſe. pag. 196. Uſi ſopra queſto particolare. pag. 197. Enumerazione degli abiti, che ſi ſomminiſtravano ai Monaci ſecondo il Concilio di *Aquiſgrana*, e la Congregazione di Monte Caſſino. p. 197. I Novizj mutavano l'abito ſoltanto alla loro Profeſſione. pag. 245. Le Cerimonie, che ſi uſano nel dar l'abito, non ſi trovano uſate prima del decimo Secolo. pag. 246. L'abito Monaſtico anticamente non era diverſo dal Secolare, ſe non in quanto, che era più modeſto, e più ſemplice. pag. 247. Quando taluno abbandonava il Moniſtero gli ſi davano altri abiti. pag. 247. Quanto tempo ſi conſervaſſe l'abito Secolare dal Monaco. pag. 247. I Greci chiamavano l'abito Monaſtico abito Angelico. pag. 246. Vedi *Novizio*.

ACEMETI. pag. 236.

S. AELREDO ſcriſſe nel duodecimo Secolo una Regola per le Rinchiuſe. pag. 388. Idea di queſta Regola. p. 388., e ſeg. Ella ha molta relazione a quella di S. Benedetto. p. 389.

AGO i Monaci ſi accomodavano gli abiti da per ſe. pag. 206. Elogio di queſta pratica. pag. 206. Sono ſtati introdotti i ſarti ſolamente dopo, che i Monaci furon promoſſi al Chericato. pag. 206.

S. AGOSTINO DOTTORE. Coſa ſia la di lui Regola per le Monache: Compendio, e prudenza della medeſima: Ella ſi diffonda poco nelle oſſervanze particolari: E' abbracciata da molti Ordini, che l'anno in varie maniere modificata: Altre Regole falſamente attribuite allo ſteſſo Santo. p. 363. 364. Ordini, e Congregazioni Regolari, e Militari, che oſſervano la di lui Regola. pag. 404., e ſeg.

S. AGOSTINO mandato da S. Gregorio Magno Appoſtolo in Inghilterra fondò ivi Moniſteri, e vi ſtabiliſce la Regola di S. Benedetto, che avea profeſſata in Roma. pag. 398.

S. ALBEO ſcriſſe una Regola in verſi Irlandeſi. pag. 378.

ALBERTO Patriarca di Geruſalemme ha compoſta la Regola dei Carmelitani nell'anno 1209. Idea di queſta Regola. pag. 392.

ALTARE. Vedi *Oratorio*.

AM-

AMMONIZIONE dee precedere due volte prima, che ſi venga al caſtigo. p. 80. Come i Decani S. Benedetto vuole; che non ſi proceda con rigore della Regola, ſe non dopo la terza ammonizione, e che il Priore non ſi deponga, ſe non dopo la quarta. pag. 80. 313.

ANANIA, e SAFIRA. Se abbiano ſenza altra pena oltre la morte corporale: Opinione di S. Benedetto, e di altri. pag. 220.

ANFORA teneva otto Cogni. pag. 48.

S. ANSELMO ARCIVESCOVO eſſendo ancora Priore Beccenſe, ſi occupava in correggere i libri manoſcritti in tempo di dormizione. pag. 109.

ANTIQUARJ, o ſia **COPIATI,** come ſcriveſſero. pag. 105.

S. ANTONIO. La Regola a lui attribuita è da lui più moderna. è ſtata compoſta più per Eremiti, che per Cenobiti: Non è però Opera, che non ſia degna di sì rinomato Autore. pag. 351. 355. Belle maſſime tratte dalla medeſima. p. 352.

APOSTATARE SAPIENTES coſa ſignifichi. pag. 59.

AQUISGRANA. Vedi *Concilio di Aquiſgrana*.

ARMARIUS. Chi così foſſe chiamato. pag. 114.

ARNESI oltre i nominati nel Capitolo LV. della Regola ſi davano ai Monaci anche altre coſuccie, come per eſempio ſapone, pettine, guanti, mantello per l'inverno, e talor in comune. Vedi *Corona*, e *Barba*.

ARTIGIANI. Idea, e vantaggio dei Monaci artigiani. p. 219. E' loro raccomandata l'umiltà, l'ubbidienza, ed il diſintereſſe. pag. 110. Vendita delle loro opere. pag. 219.

ASTINENZA del Sabato iſtituita verſo l'anno mille. pag. 44. I Santi Iſtitutori conſideravano l'aſtinenza dalla carne come un Punto capitale della Oſſervanza Regolare. pag. 44., e ſeg. Caſtigavano i Traſgreſſori come rei dei più enormi delitti. p. 45. Vedi *Carne*.

AUGUSTO faceva la dormizione meridiana. pag. 107.

S. AURELIANO ARCIVESCOVO ARELATENSE ha ſcritte due Regole, una per i Monaci, l'altra per le Vergini, quali ſiano. pag. 370.

AVVENTO ſi oſſerva nei Moniſteri del noſtro Ordine: perchè S. Benedetto non ne parli. pag. 220.

B

BACIO delle ginocchia antichiſſimo. pag. 303.

BARBA. I Monaci ſi facevano la barba gli uni agli altri. pag. 207. I Monaci di Occidente, e però anche S. Benedetto, non la portavano. Quelli di Oriente la portavano lunga. pag. 207. Uſo, e regola, che ſi oſſervavano nel far la barba. pag. 207., e ſeg. I Monaci doveano imparare a far la Tonſura. pag. 207. I Fratelli Converſi anticamente portavano la barba. pag. 208. Ma nell'Ordine di Cluni cominciarono a raderſi nell'undecimo Secolo, benchè la faceſſero poi portare ai Serventi perpetui nei Priorati di Campagna. pag. 208.

BARNI chi foſſero. pag. 166.

S. BASILIO ha compoſto due Regole, l'una più diffuſa, e l'altra più breve iſtruttive alla perfezione Criſtiana, ed agli obblighi eſſenziali dei Monaci. Non trattano però minutamente delle pratiche Monaſtiche. p. 362. Sono ſtate abbracciate in tutto l'Oriente, aggiugnendovi ciaſcun Moniſtero varj regolamenti, e varie pratiche particolari. pag. 362. Dei Monaci Baſiliani ne ſono nella Grecia, in Italia, in Polonia, ed in Spagna. pag. 362.

BATTESIMO. Cerimonia di mettere in capo al Battezzato una berretta di tela bianca, e di levarla dopo otto giorni. pag. 241. 242. Vedi *Catecumeni*.

BEGHINE. pag. 414.

S. BENEDETTO. L'Opera intitolata *Ordo Converſationis Monaſticæ* è piuttoſto di San Benedetto di Aniana, che del Santo noſtro Legiſlatore. pag. 371. Elogio di queſt'Opera. pag. 371. Prudenza, e diſcretezza della Regola di S. Benedetto. pag. 306. 347. Ordini Monaſtici, e Militari, cioè di Cavalieri, che oſſervano la di lui Regola. pag. 397., e ſeg. Vedi *Regola. Ordine Monaſtico*.

S. BENEDETTO di ANIANA. pag. 398. La Congregazione da lui iſtituita ſi può dire la prima, e la più numeroſa, che abbia mai avuto l'Ordine Benedettino. pag. 398.

BENEDIZIONE. Alcune volte ſignifica ſalutare. pag. 291. Come ſi ſalutaſſero anticamente i Monaci. p. 292. Coſa foſſe la Benedizione, che i Monaci potevano chiedere dai Foreſtieri. p. 291. Quando, e chi daſſe la Benedizione al Lettore diverſi uſi ſopra queſto punto. pag. 10., e 73. Antichità della Benedizione, che ſi dà tutti i giorni al Lettore. pag. 10. Vedi *Abate. Oſpitalità*.

B. BERNARDO TOLOMEI Fondatore dei Monaci Olivetani. pag. 401. Vedi *Olivetani*.

BIBERES. Coſa ſignifichi. p. 14., e 70.

BIBLIOTECA era un ſemplice Armario, che ſi teneva nel Chioſtro. p. 113.

BICCHIERE. Vedi *Croce*.

BRACCA ſua origine. Coſa foſſe. pag. 199. Vedi *Calzoni*.

BRACILE. Origine di queſto termine. Coſa foſſe ſecondo l'eſpoſizione dei Commentatori. pag. 203., e ſeg. Era una larga cintola, o vogliamo dire Perizoma. pag. 204. Le Mutande dei Sacerdoti Ebrei non erano appunto ſe non Perizomi. pag. 204.

S. BRENDANO diede ai ſuoi Monaci una Regola dettatagli da un'Angiolo. pag. 378.

BREVIARIO. Si trova uſato con queſto nome in un Manoſcritto di Monte Caſſino del 1100. pag. 131. Da principio era una ſemplice raccolta del Salterio dei Reſponſori, e dei Verſetti dell'Ufizio. pag. 131., e ſeg. Nel duodecimo Secolo vi ſono ſtate aggiunte varie Lezioni. p. 132. Innocenzo III. fu il primo che lo riduſſe alla forma preſente. I Franceſcani lo anno adottato, perfezionato, e la Chieſa Romana l'ha meſſo in uſo. pag. 131. La Chieſa di S. Pietro conſervò il ſuo Ufizio antico, pag. 133. Si cominciò allora ad aggiugnervi varj Santi, e l'aggiunta è poi creſciuta ſempre più. pag. 139. Paolo V. ha fatto ridurre il Breviario Benedettino al metodo del Romano, pag. 133. Vedi *Ufizio*.

BURSFELD. Congregazione di Bursfeld. Varie coſtumanze della medeſima. pag. 5. 10. 14. 28. 61. 70. 79. 91. 105. 109. 113. 123. 124. 133. 140. 148. 149. 294.

C

CALIGÆ. Scarpe, ovvero Sandali. p. 183. La Caliga era un Calzare militare. pag. 183., e ſeg. Deſcrizione della Caliga ſecondo gli Antichi. pag. 184. Era una ſpecie di Sandalo con varj coreggiuoli, che ſi raggiravano intorno alla Caviglia. pag. 183., e ſeg. La Caliga ſecondo il parere di alcuni era una Calza di lana, ed i peduli erano quella parte, che veſtiva il piede. pag. 187. Secondo il parere di altri la Caliga copriva le coſce, le gambe, ed i piedi. pag. 187. E ſecondo altri le Calighe erano i calzoni, o le mutande. pag. 189. Vedi *Scarpe*.

CALZARE. Quali foſſero i Calzari degli antichi Monaci. pag. 184., e ſeg. Vedi *Caliga, Pedules, e Scarpe*.

CALZE. Vedi *Pedules*.

CALZONI loro uſo introdotto da Semiramide. pag. 199. Ne i Paeſi caldi,

Google

di, ed ove ſi uſavano gli abiti lunghi non era comune l'uſo dei Calzoni. pag. 198. Uſo coſtante nei Paeſi freddi, ed ove ſi veſtiva corto. pag. 199. Si uſavano in Campagna, in Guerra, e nei caſi di malattia. pag. 198. I Greci, ed i Romani comunemente non l'uſavano. pag. 198. Dio comandò ai Sacerdoti, che li portaſſero quando dovevano ſervire all'Altare. pag. 198. I Monaci antichi gli uſavano ſolamente in campagna, e nelle funzioni dell'Altare, e quindi ſi ſono fatti più comuni. pag. 198. Anche l'opera delle mani ha contribuito ad ampliarne maggiormente l'uſo. pag. 198. I Settentrionali li chiamavano *Bratta*, ovvero *Bracca*, ed uſavano portarli larghi, e lunghi ſino a mezza gamba. pag. 199. Erano fatti di pelle. pag. 199. Alcuni non uſavano i Calzoni per iſpirito di mortificazione. pag. 198.

CAMAGLIO. Vedi *Cappotta*.

CAMALDOLESI. Loro uſi. pag. 14. 228. Loro Ordine, e Congregazioni. p. 398. Vedi *S. Romualdo*.

CAMICIE, o Tonache di lana bianca. Loro uſo antichiſſimo nell'Ordine. p. 176., e ſeg. Le Camicie di tela ſempre ſtate proibite. p. 176., e ſeg. Dopo l'uſo delle mutande ſi ſono accorciate le Camicie. p. 177. Il Concilio di Aquiſgrana ne concede due per ciaſcun Monaco. p. 177.

CAMPANE. L'uſo delle Campane antichiſſimo nell'Ordine. pag. 96. Non ſi uſavano in Oriente. Modo di chiamare il Popolo alla Chieſa, uſitato anche in oggi. pag. 96.

CANONICHESSE. Il Concilio di Aquiſgrana nel nono Secolo diede loro una Regola, da cui ſi vede eſſer elleno ſtate Monache, e Clauſtrali. pag. 71. 386.

CANONICI. Il Concilio di Aquiſgrana medeſimo diede loro una Regola relativa a quella di S. Benedetto: Idea di queſta Regola. pag. 71. 79. 385. Il loro abito era bianco. pag. 191. Gli fu proibito portar la Cocolla. p. 385. Negligenti al Coro andavano nell'ultimo luogo. pag. 79.

CANONICI REGOLARI. pag. 240. 404. e ſeg. Vedi *S. Agoſtino*.

CAPELLI. Vedi *Novizj*.

CAPITALE. Capezzale. Coſì foſſe. p. 201., e ſeg.

CAPITOLO GENERALE dei Monaci Benedettini celebrato l'anno 1130. p. 24.

CAPITOLO. Si teneva nell'uſcire di Prima. pag. 73. In che giorni. p. 89. 91. Quali colpe vi ſi accuſino. pag. 91. Con che cerimonia. p. 91. I Novizj, Oſpiti, e Converſi non ſtavan preſenti quando i Monaci di Caſa dicevano le loro colpe. p. 91. Vedi *Colpa*. *Proclamazione*.

CAPPA era la Cocolla foderata. p. 168.

CAPPUCCIO FODERATO. 169. Diſtinto dalla Cocolla nel Concilio di Aquiſgrana. pag. 168.

CARDINALI giunti tardi alla Cappella Papale ſtanno in piedi in mezzo del Coro. pag. 79.

CARLO MAGNO riſoluto di riſtabilire l'oſſervanza nei Moniſteri dei ſuoi Stati, mandò a Monte Caſſino per il peſo del Pane, e per la miſura del Vino. pag. 30., e 51.

CARMELITANI. pag. 240. Loro Congregazioni. pag. 432., e ſeg. Vedi *Alberto*. *Giovanni di Geruſalemme*.

CARNE. Pene ſtabilite contro chi violava l'oſſervanza dell'aſtinenza. p. 36. 37. 45. Abuſo ridicolo di far paſſare per non carne la carne ſminuzzata, e lavorata. pag. 45. I Padri del Concilio di Braga obbligarono i Cattolici ad almeno aſſaggiare poche erbe cotte inſieme colla carne a diſtinzione dei Priſcillianiſti. pag. 44. Uſo di mangiarla, preſentemente vario nell'Ordine di San Benedetto. pag. 4. Ai Fanciulli, o Monachetti ſi dava da mangiare la carne dei Quadrupedi, quando gli altri mangiavano Uccelli, e Pollami, dagli Antichi conſiderati della medeſima natura del Peſce. pag. 4. Vedi *Aſtinenza*. *Refettorio*. *Vivande*.

CASE di Campagna erano abitazioni dei Schiavi. pag. 146.

CASSIANO. Origine, e Vita del medeſimo. S. Benedetto dalle di lui Iſtituzioni, e Collezioni ha tratte molte Maſſime per la ſua Regola. Caſſiano è ſtato giudicato eccellente Maeſtro della Vita Monaſtica: La di lui Regola oſſervata in molte Provincie. pag. 362.

CASSIODORO. La di lui Regola ornata di molte belle maſſime. pag. 365.

CASTITA'. Di lei Voto compreſo ſotto quello della Converſione de' Coſtumi, o dell' Obbedienza. pag. 140.

CAVOLA. Coſa foſſe. pag. 168.

CATECUMENI. Sovente ſi ammaeſtravano, e ſi battezzavano nei Moniſteri. pag. 380. Vedi *Batteſimo*.

CATONE. Vuole che ſi dia agli Schiavi pane più abbondantemente all' Eſtate, che all' Inverno. pag. 63. Che miſure di vino dava ai medeſimi. pag. 48.

CELESTINI. Loro Uſi. pag. 8. 57. 86. 91. 93.

CELLARIUM. Coſa ſignifichi. pag. 89.

CENARE. Se fuori del tempo Paſquale, quando non ſi digiunava, ſi cenaſſe. Motivi di dubitarne. pag. 63. La maggior parte dei Padri d' Oriente quando deſinavano non cenavano. pag. 63. Molti anno fatto lo ſteſſo anche in Occidente dopo San Benedetto. pag. 63. Non è certo, che S. Benedetto abbia conceduto ai Monaci la Cena dalla Eſaltazione della S. Croce ſino a Paſqua, nè quando deſinavano a Seſta, nè quando deſinavano a Nona. pag. 67. L'uſo univerſale dell' Ordine è, che nei giorni, che non ſi digiuna, ſi Cena. pag. 63.

CERCATORI. Loro incombenze, e fra il giorno, e fra le notte. pag. 115. e ſeg. Uſcivano dal Coro, e dal Refettorio per andare a viſitare le Officine del Moniſtero. p. 115. Non parlavano punto, quando trovavano qualche inconveniente, ma proclamavano poi in Capitolo i delinquenti. pag. 115. e ſeg. Chi in oggi eſerciti l' ufizio di Cercatore. pag. 116.

CERTOSINI. pag. 413. Loro Coſtumanze antiche. pag. 9. 27. 46. 91. 93. 106. 109. 114. 134. 141. 188. 208. 240.

S. CESARIO ARELATENSE ſcriſſe nel ſeſto Secolo una Regola tratta dalle Opere de' Santi Padri. Compendio di queſta. pag. 368. e ſeg.

CESONIA Moglie di Caio Caligola. pag. 107.

CHELLES. L'Abbazia di Chelles anche al giorno d'oggi Moniſtero doppio. pag. 165. Vedi *Moniſteri*.

CHERICO NOVIZIO. Quando, e come gli ſi aſſegnaſſe un poſto diſtinto. p. 205.

CHIESA. Ciocchè ſi poſſa, e non ſi poſſa fare, riporre, e cuſtodire nelle Chieſe. pag. 140. Vedi *Oratorio*.

CIATO, o ſia Bicchiere. Un ſeſtiere ne teneva dieci, o dodici. pag. 48.

CIBO. Più antico nell' Ordine di S. Benedetto qual foſſe. pag. 40. Vedi *Paſto. Pietanza ec.*

CISTERCIENSI. Loro Uſi. pag. 9. 10. 14. 22. 24. 32. 50. 73. 77. 86. 91. 93. 94. 97. 101. 108. 109. 113. 114. 122. 129. 130. 134. 140. 141. 145. 148. 150. 151. 161. 170. 176. 177. 228. 240. 289. 316. Vedi S. Roberto.

CIVILTA' uſata tra i Monaci. pag. 291. e ſeg. Tanto raccomandata da S. Benedetto. pag. 343. Vedi *Onoratezza*.

S. CLEMENTE PAPA non voleva che ſubito dopo la S. Comunione ſi mangiaſſero cibi comuni. pag. 15.

CLUNI fondato l'anno 910. pag. 397. Ha ſempre conſervato una ſingolare uniformità nell' Ufizio del ſuo Breviario, ed ha mantenute le ſue antiche coſtumanze. pag. 133. Di lui uſi particolari. pag. 26. 29. 41. 56. 77. 84. 90. 91. 93. 109. 110. 113. 114. 116. 124. 129. 130. 133. 145. 148. 169. 177. 254. 289.

COCOLLA. Arneſe da teſta di panno groſſolano. pag. 165. e ſeg. Era della figura di uno ſcartoccio da ſpezierie. pag. 165. e ſeg. Era come il Cappuccio dei Certoſini. pag. 166. La Cocolla degli Antichi copriva il capo, ed ed il collo. pag. 166. poi è stata ingrandita, e cuopriva le spalle, e parte del corpo. pag. 167. L'Antica Tradizione dell'Ordine è, che la Cocolla fosse simile al Mantello de' Filosofi, ed a quello de' Cappuccini, aggiuntovi però il Cappuccio: susseguentemente è stata ancor di più ingrandita. pag. 167. Sino dall'ottavo Secolo molti la facevano arrivare fino a terra. pag. 167. Secondo Teodemaro la Cocolla involgeva tutta la persona, ed era un abito lungo senza maniche, simile alle antiche Penule. pag. 169. Tale era la Cocolla di San Remaclo. pag. 169. Susseguentemente è stata aperta dai lati, e finalmente le sono state aggiunte le maniche fino dall'undecimo Secolo. pag. 170. La Cocolla dei Cisterciensi era quasi come il *Froco* dei Riformati, ma però meno larga. pag. 171. Quella della Congregazione di Bursfeld è un abito ritondo senza maniche, che serve per la notte. pag. 171. La Cocolla della Congregazione di Monte Cassino è appunto quella, che si chiama *Froco*. Grandezza della medesima. pag. 172. La Cocolla, o sia Froco era l'abito proprio dei Benedettini. pag. 172. Si dava anche ai Fanciulli, ma però senza Cappuccio fin tanto, che non avessero fatta la Professione. pag. 172. La Cocolla pelosa era una Cocolla foderata detta Melote. pag. 172. oppure una Cocolla di panno col suo pelo, e fiocchi. pag. 174. La Cocolla nell'Ordine de' Chierici era lo Scapolare. pag. 170. 173. 178. Proibita ai Canonici. pag. 385.

COGNO. Pesava dieci libbre. pag. 48.

COLLAZIONE, o sia COLAZIONE deriva dalle Conferenze di Cassiano, che si leggevano innanzi Compieta frattanto che i Monaci bevevano una volta. p. 57. L'abuso di aggiugnervi un pò di pane, o qualche frutto è stato introdotto nell'ottavo Secolo, ma fu condannato nel Concilio di Aquisgrana. Repullulò circa dugent'anni sono. pag. 58. Origine delle Colezioni dei Secolari. pag. 57. e 58.

COLOBIUM. Tonaca de' Monaci d'Egitto. pag. 175. Usata da S. Silvestro, e da altri Papi. pag. 175.

S. COLOMBO scrisse una Regola in versi Irlandesi. pag. 378.

COLORE. Bianco colore dei Diademi dei Re. pag. 181. Vedi *Abito*.

COLPE. Chi falla nel lavoro, o in qualche impiego, o in qualsivoglia luogo, o perda qualche cosa va subito ad accusarsene, o aspetta a dir sua colpa nel primo Capitolo, che si tiene. pag. 89. e 90. Chi ricusa accusarsene è castigato più severamente. pag. 90. Colpe segrete, che offendono la Coscienza deono confessarsi all'Abate, od ai Padri Spirituali. pag. 92. Vedi *Capitolo. Proclamazione.*

COMANDO. Nella Regola di S. Benedetto sovente usato in vece di licenza. pag. 329.

COMMENDE. pag. 216.

COMMENTATORI spiegano ordinariamente la Regola secondo l'uso dei loro tempi. pag. 24.

COMMISSI. Vedi *Conversi*.

COMPIETA. Prima di S. Benedetto non ve n'era notizia. pag. 373. A qual ora si dicesse. pag. 70. 71. 405. Si cominciava dalla Confessione Generale. p. 73. Tutti i Monaci deono intervenirvi, e perchè. pag. 69. Vedi *Silenzio*.

COMMUNIONE. Cosa significhi secondo S. Benedetto. pag. 15. Si faceva la Communione in piedi. pag. 15. Se si facesse ogni giorno. pag. 15. S. Benedetto permette al Lettore di Tavola il prendere il misto per rispetto della Santa Communione, ed acciocchè occorendogli sputare, non ributti le sacre specie. pag. 15. Da qui è nato il dare in alcune Chiese dopo la Communione un boccone di pane, ed un sorso di vino. pag. 15. Guimardo si maravigliava, che Amalario non si astenesse dallo sputare subito dopo la Santa Communione. p. 15. e seg. S. Giangrisostomo finita la Messa mangiava alcune pasticche. pag.

16. Lo.

26. Lodovico Pio baciò le mano ad Alcuino, che dopo la Santa Communione gli preſentò del vino. pag. 16. Varie antiche pratiche intorno al vino, che ſi dava da bere dopo la S. Communione. pag. 15. e ſeg. Spiegazione ſingolare del termine di S. Benedetto: *Propter Communionem Sanctam*. pag. 14. 15. e 16. Impugnata da alcuni, ma confutata. pag. 16.

Concilio di Aquisgrana nel principio del nono Secolo. pag. 49. Fa una Regola per i Canonici: Idea della medeſima. pag. 385. Varj regolamenti del medeſimo. p. 49. 50. 53. 57. 58. 64. 65. 71. 79. 108. 109. 112. 311.

Confessione. Le colpe quotidiane poſſono eſſer materia della Confeſſione. pag. 93. Confeſſione quotidiana molto uſitata. pag. 93. Ingiunta generalmente una volta la ſettimana: Caſtigo dei Traſgreſſori appreſſo i Caſſinenſi. pag. 93. I Papi hanno ampliato queſta obbligazione ad una volta al meſe. pag. 93. Il luogo, dove ſoleano Confeſſarſi i Monaci, era il Capitolo. In che modo ſi Confeſſaſſero. pag. 93. e 94. Secondo S. Baſilio le Abbadeſſe doveano aſſiſtere alle Confeſſioni delle loro Monache. pag. 164. Confeſſione non Sacramentale, o ſia ſcuoprimento dell'interno raccomandato dalle antiche Regole, a chi debba farſi. pag. 93.

Confraternite. Loro origine. p. 415.

S. Congallo ſcriſſe una Regola Monaſtica in verſi Irlandeſi. pag. 375. 378.

Congregazioni Monaſtiche, e Regolari. Vedi i loro reſpettivi Fondatori.

Contado, e Comunità Foreſe al tempo di S. Benedetto non vi era. p. 146.

Contestabile chi foſſe nei noſtri Moniſteri. pag. 146.

Conversione de' Coſtumi coſa importi. pag. 238. Obbliga tanto i Monaci, quanto i Laici ſotto pene della propria dannazione. pag. 238.

Converse. Nel decimo Secolo i Fratel li Converſi detti Illeterati, o Idiotæ, diſtinti dai Monaci Cherici, pag. 276. Servivano all' Altare, andavano alle Proceſſioni innanzi ai Novizj col Piviale, aveano il loro Coro particolare, aſſiſtevano all' Ufizio della notte. pag. 276. Vedi *Barba*, *Corona*.

Coopertorium coſa foſſe. pag. 200.

Coppa. Vedi *Ciato*

Coro. I Monaci vi ſalmeggiavano in piedi. pag. 77. Caſtigo di chi vi veniva tardi. pag. 77. 78. e 79. Degli Antichi come caſtigati i Negligenti. pag. 78. Perchè S. Benedetto voglia, che corrino in Coro. pag. 78. Publica ſodisfazione dopo l' Ufizio come data dai Negligenti. pag. 78. e 80. Chi sbagliava in Coro come ſodisfaceſſe. pag. 86. Varie ſorti di mancamenti in Coro, per i quali ſi dee dare diverſa ſodisfazione. pag. 86. Chi non ſi umiliave dopo il fallo era ripreſo in Capitolo, e non emendandoſi, ſi facea paſſare per gli otto gradi di penitenza preſcritta dalla Regola. pag. 86. e ſeg. Fanciulli, e ſiano Monachetti, che fallavano in Coro, come caſtigati. pag. 87. Silenzio, che ſi dee oſſervare nell'uſcire dal Coro. pag. 140.

Corona. Non era tanto baſſa, quanto ſi uſa al preſente: arrivava fino alla metà dell'orecchio, perciò i Monaci abbiſognavano del pettine. p. 207. Regola concernente la Tonſura. pag. 207. Tralaſciavaſi di farſi le Tonſura, quando ſoneva l' Ufizio. pag. 207. I Converſi la faceano più di rado. pag. 208. Vedi *Tonſura*.

Correzione. Sette gradi di correzione per un Monaco ſemplice, e otto per un Monaco Sacerdote, o Priore. pag. 279. 313. Il Monaco dee umiliarſi, quando è ripreſo non ſolamente dai Superiori, ma ancora dai Vecchi. p. 341. Come debbano in tali caſi contenerſi i Maggiori. pag. 341. Caſtigo di chi non ſi vuole umiliare. pag. 92. 92. 341. Vedi *Ammonizione*.

Correzione fraterna. pag. 92.

Cotile. Coſa ſia. pag. 53.

Covius. Coſa foſſe. pag. 201.

Crapula. Spiegazione di queſto termine. pag. 33.

Cro-

Croce. Vedi *Quareſima*.

S. **Crodegango** Veſcovo di Metz ſcriſſe nell'ottavo Secolo pe' ſuoi Canonici, che obbligò a vivere in Commune, una Regola molto correlativa a quella di San Benedetto. Compendio della ſteſſa. p. 50. 382. 383. 384. 385.

Cucina. In Oriente i Monaci ſi facevan un gran merito col ſervire in Cucina, ed in Refettorio, e quelli di Egitto commettevano ad un ſolo la cura della Cucina, e perchè, pag. 102. Vedi *Refettorio*.

D

Decani ſtabiliti per le coſe temporali del Moniſtero. pag. 312. Nella Congregazione di Monte Caſſino i Cellerarj ſono Decani. pag. 312. Sotto queſto nome ſono compreſi tutti gli Ufiziali del Moniſtero. pag. 322. I Monaci davano conto delle loro opere manuali ai Decani. pag. 278. Decani ſpirituali, che invigilavano ſopra i Monaci, e loro biſogni. pag. 311. Vedi *Ammonizione*.

Desinare a Seſta, cioè verſo il Mezzodì tra le undici ore, e mezzo di ſecondo l'Orologio di Francia. pag. 25. 62. Deſinare a Nona, cioè tre ore in circa dopo mezzo dì. pag. 25. 65. Quando i Monaci lavoravano in Campagna ivi pure deſinavano. pag. 109. Dopo i quattordici di Settembre ſi deſinava a due ore e mezza. pag. 64. e ſeg. In appreſſo ſi attendeva alla Lezione ſino a Veſpro. pag. 141. Alla Quareſima ſi deſinava a quattro ore ſecondo l'Orologio di Francia. pag. 66. Non ſi legge, che Geſù Criſto abbia deſinato, ma bensì cenato. pag. 65. Vedi *Digiuni*. *Paſto*.

Difendere. In qual maniera i Religioſi poſſino difenderſi l'un l'altro. pag. 334. Inconvenienti di una difeſa temeraria. pag. 334. E' un gran male ſua punizione. pag. 334.

Digiuni. Quando non ſi digiunava, i Monaci deſinavano all'ora di Seſta, o ſia mezzo dì, e cenavano alla ſera, ad *ſeram*. pag. 25. 62. Nei giorni di digiuno di Regola i Monaci mangiavano a Nona cioè tre ore in circa dopo mezzo dì, e facevano queſto ſol paſto. pag. 25. e 62. Alla Quareſima, e negli altri Digiuni Eccleſiaſtici mangiavano una ſol volta alla ſera, cioè ad *Veſperam*. pag. 25. 62. S. Benedetto non preſcrive verun digiuno nel tempo Paſquale, nè tampoco nell'Ottava di Pentecoſte ſecondo alcuni Commentatori. pag. 61. Le Congregazioni di Burſfeld, e di Monte Caſino eccettuano i Venerdì. pag. 61. Antichità del digiuno del Mercoledì, e del Venerdì. pag. 62. Motivi di queſti Digiuni. pag. 62. Stazione, e giorno di Digiuno era lo ſteſſo. pag. 62. Indulgenze di S. Benedetto in ordine al diſpenſare coteſti Digiuni. pag. 62. In che giorni nell'Eſtate i Monaci non digiunaſſero, ovvero mangiaſſero a Seſte, cioè a mezzo dì. pag. 63. Motivi, e ragioni di dubitare, che non oſtante queſto la ſera non ſi ceneſſe. pag. 63. e 64. Opinione contraria. pag. 63. Digiuni regolari quando comincino. pag. 65. Digiuno nelle Domeniche proibito dai Concilj. pag. 65. Altre Feſte anche eccettuate, benchè non impediſchino i Digiuni Eccleſiaſtici, quelli della Quareſima, e quelli dell'Avvento. pag. 65. I Giudei non rompevano il Digiuno, ſe non quando cominciavano a vederſi le Stelle. Così facevano anche gli antichi Criſtiani. p. 66. Perchè S. Benedetto permetta ai Monaci, che mangino prima della notte. pag. 66. Il Concilio di Aquiſgrana ha diſpenſato dal digiunare nelle principali Feſte dell'anno: queſto è il regolamento più antico, che abbiamo ſopra queſto particolare. pag. 64. e ſeg. Giovedì diſpenſato dal Digiuno ſecondo la Regola del Maeſtro. le Congregazioni di Monte Caſino, e di S. Vitone hanno per qualche tempo osservata questa pratica, perchè l'abbino poi lasciata. pag. 65. e seg. Costumanze della Congregazione di S. Vitone intorno alle Colezioni. pag. 66. Il Digiuno delle Rogazioni anticamente andava del pari con quello delle Vigilie, e dei Quattro Tempi. pag. 84. Vedi *Cenare*.

Disciplina colle verghe per lo spazio di un *Miserere* si dava a chi avea fatto un mancamento rilevante. pag. 92. Vedi *Vindicta*.

Discretezza Madre delle Virtù, e perchè la Discretezza è il Carattere della Regola di S. Benedetto. pag. 305. e seg.

Disubbidienza come castigata. pag. 340.

Domenica. La Domenica cominciava al Sabato tre ore dopo mezzo dì. pag. 117. In tal giorno i Monaci erano dispensati dalla fatica, anche dello studio, Non però dall'imparare i Salmi, o Lezioni della Scrittura. pag. 117. Quali incumbenze fussero permesse a chi non poteva leggere. pag. 117.

Domenicani. pag. 240. 407.

Domnus. Vedi *Abate*, e *Nonnus*.

Donativi, o regalucci proibiti dalle antiche Regole, e da San Benedetto. pag. 159. e seg. Pene contro i trasgressori. pag. 150.

San Donato Vescovo di Besanzon ha scritto una Regola, buona parte dalla quale è presa da quella di S. Benedetto. pag. 379. e seg.

Donazioni fatte dai Vescovi, e Signori ai Monisteri per accrescere il vitto ai Monaci. pag. 48. Come si facessero. pag. 245. Vedi *Notizj*.

Dormizione meridiana si faceva un'ora in circa dopo mezzo dì. pag. 64. 107. Uso dei Paesi caldi. pag. 107. La permettono tutte la Regole antiche. pag. 108. Motivi della medesima. pag. 108. L'uso antico dell'Ordine è sempre stato di farla anche nei giorni di digiuno all'Estate prima di desinare. pag. 108. Quando i Monaci lavoravano alla Campagna, ivi pure facevano la dormizione meridiana. pag. 109. Durava circa un'ora, e mezza di Estate, che vale a dire circa due ore d'Orologio. pag. 110. Usi sopra questo particolare. pag. 110. In che mese finiva questa dormizione. pag. 65. 108. e seg. In che mese cominciava. pag. 108. e seg.

Dozinanti, o siano Pensionarj nei Monisteri. pag. 3.

Drappo. Vedi *Sagum*.

E

Eccedere, o mancare al proprio dovere in quante maniere si possa. p. 90.

Emina. L'Emina era un mezzo Sestiere, o la duodecima parte del Cogno. pag. 48. Se quella di San Benedetto fosse stata la Romana, sarebbe stato inutile l'assegnarne una particolare. p. 48. La Tradizione dell'Ordine sopra questo punto è poco uniforme. p. 48. 52. e seg. Diversi pareri sopra l'Emina. p. 51. 53. e seg. Il Concilio di Aquisgrana la fissò a dodici oncie per i Canonici. pag. 49. L'Emina non valeva nè meno di dieci, nè più di diciotto oncie. pag. 49. Secondo la Tradizione dell'Ordine conteneva tra sole coppe, o bicchieri di vino. pag. 49. e seg. Costumanze sopra questo punto. pag. 49. I Romani anticamente bevevano tre sole volte. pag. 50.

Errori. Vedi *Cura*.

Esenzione dei Monisterj dalla Giurisdizione dei Vescovi da chi approvata, da chi condannata. pag. 301.

Eulogia. Diversi significati di questo termine. pag. 159.

F

Falli. Vedi *Cura*. *Colpe*. *Ufizj*.

Fanciulli. Sotto nome di Fanciulli chi venghino nella Regola di S. Benedetto. pag. 3. Si pigliavano molto gio-

va

Google

vano. Essi erano Monaci, e non Donati. pag. 2. In qual' età finisca l' Infanzia. pag. 3. Premura per i medesimi. p. 3. Loro nutrimento, costumanze sopra questo punto. pag. 3. Quando ad essi si permetteva l' uso della Carne. p. 3. 4. e 5. Mangiavano più volte il giorno. pag. 3. e 33. Ordinariamente mangiavano in Refettorio, e le medesime vivande, da gli altri Monaci. pag. 4. e 5. Ma in alcuni giorni, nei quali si dava Pollame agli altri Monaci, a loro si dava Carne di Quadrupedi, e perche. p. 41. Mangiavano in piedi. pag. 8. Servivano secondo le loro forza, e capacità in Chiesa, in Refettorio, ed in Cucina. pag. 5. Per qual motivo si pigliavano nei Monasteri. pag. 249. Autorità dei Genitori sopra i loro Figliuoli. pag. 250. Abuso di quest' autorità. pag. 250. Ridotta ai giusti limiti appresso i Cristiani. pag. 250. Utilità di questa autorità. pag. 250. Approvata dall' antico jus Ecclesiastico. pag. 250. Questo gli obbligava. pag. 250. Se erano talmente teneri, che non potessero da loro medesimi fare la Petizione, o Professione, la facevano i Parenti in loro nome, ed in segno dalla obbligazione contratta dai Bambini, involgeano loro la mano nella Tovaglia dell' Altare. pag. 2. Altri si offerivano dai Parenti, altri da loro medesimi. pag. 2. Erano veramente Religiosi, portavano l' abito, e s' ammettevano al Capitolo per il loro Consiglio. pag. 251. Tenevano il loro luogo di Professione assieme con gli altri Monaci. pag. 284. e seg. Si offerivano ancora nella Cattedrali per lo stato Ecclesiastico. pag. 251. Finiti i quattordici anni non si offerivano più. pag. 252. Disciplina sopra l' età, nella quale si ricevavano. pag. 252. Il Concilio di Aquisgrana comandò, che ratificessero la loro oblazione arrivati, che fossero all' uso di ragione. pag. 253. Di qual' età si facea loro osservare l' astinenza, pag. 4. 253. Coca si Confessassero. pag. 94. Col progresso del tempo ricevuti per Monaci, arrivati ai quattordici, o quindici anni, erano in libertà di partire dal Monastero. pag. 3. Proibizione fatta nel Secolo terzodecimo di riceverli prima della Pubertà. pag. 253. In qual maniera fossero offerti, pag. 253. e seg. Non si consecravano prima dei quindici anni. pag. 254. Si obbligavano i Parenti a diseredarli, e perchè. pag. 255. e seg. Abuso di questa oblazione. pag. 257. Si è rimediato per l' avvanire. p. 257. Il Concilio di Trento la ha intieramente abolite. p. 257. Si è continuato a riceverli come Novizj, o come Postulanti. pag. 257. A Monserrato vi sono anche al presente dodici Giovanetti vestiti da Monaci, che Ufiziano a parte dopo la Comunità, come si pratica ancora in alcune Abbazie della Germania. pag. 87. Premura grande, che si avea di bene aducarli. pag. 258. Si educava con ciò di far servizio alla Religione, ed allo Stato. pag. 258. Della Regola di S. Anselmo per bene aducarli. pag. 258. e seg. Alcuni si tenevano sotto la disciplina fino ai venti, o trenta anni, come i più pigri, e poco costumati. pag. 293. Proibizione di parlarli senza permissione, e senza discrezione. pag. 336. E' permesso a tutti i Monaci di vegliare sopra la lor condotta, ma non di punirgli. pag. 336. e seg. Essi non aveano altri Maestri, che la Communità. Pratica più lodevola di quella, che s' è introdotta di poi. pag. 337. Vedi *Abito*. *Coro*. *Ordine*.

FABRA. pag. 213. 154. 156. 170. 177. 194. 254. 382.

FASCIE. Esse si tenevano in luogo di Calzette, di Calzoni, di Stivaletti. pag. 181. Costumanza degli Antichi sopra questo proposito, pag. 281. e seg. Permesse ai Monaci, che andavano a Cavallo. pag. 180. e seg.

FATTORE, o Castaldo come si conteneva con i suoi Domestici. pag. 212.

Potea uſcir di Caſa nei giorni di riposo. pag. 323.

FAZZOLETTO. Vedi *Mappula*.

FERIA. Coſa ſignifici, e per qual cauſa così ſi ſiano chiamati i giorni della Settimana. pag. 62.

S. FERREOLO. Nel ſeſto Secolo ſcrive una Regola. Riſtretto di queſta, pag. 380.

FESTE. Le Settimane innanzi, e quella dopo Paſqua erano oſſervate, e conſiderate, come giorni di Feſta. pag. 62. Feſte principali della Chieſa, nelle quali è permeſſo ai Monaci far due paſti. pag. 65.

S. FILIPPO NERI. Di lui Iſtituto. pag. 414.

FLOCCUS. pag. 174. Vedi *Cocolla*.

FOGLIANTI. Loro Uſi. pag. 8. 86. 91. 93.

FORESTIERI. Diſtinti dai Pellegrini. pag. 210. Vedi *Oſpitalità*.

FORNO. In qual maniera i Monaci vi faceſſero il pane. pag. 90. 319.

FRANCESCANI. Vedi *Breviario*.

S. FRANCESCO nel terzodecimo Secolo compoſe tre Regole per gli Uomini, per le Donne, e per i Terziarj. Riſtretto della prima Regola. p. 392. e ſeg. Di lui Teſtamento. pag. 394. Ordini, che militano ſotto la di lui Regola. pag. 410. e ſeg.

S. FRANCESCO DI PAOLA. Nel quintodecimo Secolo ſcriſſe una Regola. Riſtretto della medeſima. 394. Di lui Ordine. pag. 413.

FROCCUS, o FLOCCUS. Vedi *Cocolla*.

S. FRUTTUOSO nel ſettimo Secolo ſcriſſe due Regole, delle quali la prima contiene varie Oſſervanze, tratte dalla Regola di S. Benedetto. pag. 63. E la ſeconda è per una ſpecie di Terziarj: idea di queſta Regola. p. 381. e ſeg. Perchè aſſegni ai Monaci minor quantità di vino di quelle, che concede S. Benedetto. pag. 48.

G

GALLICA. Coſa foſſe. pag. 185. e ſeg.

GELNABIS, o CALNABIS. Che coſe ſia. pag. 201.

GELOSIA. pag. 305.

GENERALE erano le vivande, che la Regola preſcriveva. pag. 26. A Cluni erano Uova, e Peſce, che ſi davano in certi giorni. La porzione dell'Uova era di cinque. pag. 26. e ſeg.

GESUITI. Vedi *S. Ignazio*.

GIORNI della Settimana come erano chiamati dai Giudei, e dai Pagani. pag. 62. Giorni d' Inverno più lunghi in Italia, che in Francia, Germania, e nel Nord. pag. 66. e ſeg.

GIOVANNI DI GERUSALEMME. I Carmelitani contro il Sentimento dei Saggi pretendono, che egli abbia loro ſcritta una Regola: Idea di queſta. pag. 391. Origine dell'Ordine Carmelitano ſecondo queſte Regola. pag. 391. Vedi *Alberto*, e *Carmelitani*.

S. GIOVANNI GUALBERTO Fondatore dell'Ordine Vallombroſano. p. 399. Vedi *Vallombroſa*.

GIOVANNI Abate Biclarenſe, e poi Veſcovo di Gerona ha ſcritto una Regola, quale non ſi sà coſe preſcriveſſe. pag. 381.

S. GIROLAMO. Che coſe ſia la ſua Regola. Altre Regole, che ſe gli attribuiſcono. pag. 363.

GONNELLA. Era un Cappuccio foderato, ovvero orlato di pelle. pag. 169.

GRANDMONTESI. pag. 413.

GRAPHIUM. Coſe foſſe. Vedi *Stiletto*.

GRASSO, permeſſo dal Concilio di Aquiſgrana ai Monaci, ed in che giorni. Coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 41. e 44.

GRECI. Gli Antichi Greci non mangiavano, che la ſera, ed a mezzo giorno facevano Colezione. pag. 62.

GRIMLAICO RINCHIUSO Autore della Regole del nono Secolo per i Rinchiu-

ſi:

ſi: Riſtretto di queſta: Ha rapporto con quelli di S. Benedetto. pag. 386, 387. e ſeg.
Guanti. pag. 207.
S. Guglielmo Abate Fondatore dei Monaci di Montevergine. pag. 401.
Guillelmo il Grande Fondatore dei Guillelmiti. pag. 401.

H

Heptateuchum, non Eptaticum. Coſa ſignifichi. pag. 71. e ſeg.

I

Sant' Ignazio, Fondatore dei PP. Geſuiti. Riſtretto della ſua Regola, che fu approvata nel 1540. pag. 395. Di lui Ordine. pag. 414.
Ignoranza una delle più pernicioſe piaghe cagionate dal peccato Originale. pag. 98.
S. Ilario, Fondatore del Moniſtero di Galeata in Romagna ha ſcritto una Regola Monaſtica, che ha molta relazione con quella di S. Benedetto. pag. 370.
Impoſſibile. Di quante ſorti egli ſia. p. 331. L'impoſſibilità morale è preferita. pag. 331. La naturale qualche volta obbliga. pag. 332. Eſempi ragguardevoli a queſto propoſito. p. 332. e ſeg.
Inquieti, Contradittori, Critici, e nemici della pace deono reprimerſi, p. 340
Interno ſi manifeſtava non all' Abate, eſſendo molto occupato, ma al Priore, od ai Decani. pag. 93.
Irlandeſi. I Monaci Irlandeſi ſeguivano la Regola di Benchor, che preſeriveva digiunare tutti i giorni, che non erano Feſtivi. Ciò che eſſi oſſervavano anche nel nono Secolo. pag. 377. Vedi *S. Patrizio*
Isaia Abate contemporaneo di S. Antonio. Idea della ſua Regola, che ſembra eſſer fatta per gli Anacoreti. pag. 357.
S. Isidoro di Siviglia nel ſettimo Secolo compoſe una Regola preſa per la maggior parte da quella di S. Benedetto. Idea di queſta Regola. pag. 380.
Justitia, che ſorte di vaſo foſſe. p. 52.

K

Kalende, quali ſiano. pag. 65.

L

Laena, coperta di pelle, o di lana per l'Inverno. pag. 201. e ſeg.
Lavage. I Monaci ſi lavavano il Capo. pag. 207. Vedi *Oſpitalità*.
Lavoro. Sua Utilità contro le tentazioni. pag. 101. E' la forza del Corpo, e dell' Anima. p. 101. Le antiche Regole, ed Uſi non lo ſeparano dalla Salmodia, o dalla Lezione. p. 101. Parere de' Monaci di Egitto ſopra ciò. p. 110. I loro Ufizj duravano poco per queſto motivo. p. 102. Celebre queſtione ſe i Monaci indiſpenſabilmente ſiano obbligati a lavorare. p. 102. Prove per l'affermativa. p. 103. Prove dal ſentimento contrario. pag. 103. E' ſtabilito principalmente per ſchivare l'Ozio. pag. 103. Diſſipa lo ſpirito, pag. 103. Reca dei pericoli per eſſere i Moniſteri ſituati nelle Città. pag. 103. I Monaci non eſſendo più Laici non poſſono eſentarſi dallo ſtudio. pag. 103. Gli Ufizi ſono più lunghi, e più ſolenni, pag. 103. Il numero degli Ufizj è un impedimento al lavoro commune, e perchè. pag. 104. Le oſſervanze della Regola non ſono principj mutabili, i tempi, le circoſtanze, i coſtumi, e diverſi biſogni apportano neceſſariamen-

mente dei cangiamenti. p. 104. Molti Uomini grandi sono biaſimati i lavori, ſoggetti alla diſſipazione. pag. 104. La neceſſità obbligava gli antichi a molto faticare. Le coſe ſono mutate. pag. 104. Le Congregazioni Riformate non diſprezzano un travaglio moderato. pag. 105. Uſanze delle Congregazioni di Monte Caſino, di Burſfeld, di S. Van, e di S. Mauro. pag. 105. S'interrompeva il lavoro per cantar le ore del giorno, e ciò che ſi facea nel Coro, nel luogo ſteſſo. pag. 105. 106. e ſeg. Il lavoro ſi facea dopo Prima, e Capitolo, s'eſtendeva fino all'Ora Terza, cioè per due ore d'Eſtate, che ſono due, e mezza delle noſtre. pag. 106. Opinione di coloro, che fanno durarlo tre ore d'Eſtate poco probabile. p. 106. e ſeg. Uſanze della Badia di Chiaravalle. pag. 106. La Regola del Maeſtro non approva le fatiche della Campagna. pag. 107. il lavoro dopo mezzo giorno durava dall'ottava fin alla decima, e mezza, cioè a dire intorno a tre ore d'Orologio. pag. 110. Dopo i 14. di Settembre era quaſi di ſei ore, cioè a dire di tre ore d'Orologio. pag. 111. In tempo di Quareſima era di quaſi cinque ore e mezza dopo le nove, e mezza fino alle quattro dopo mezzo dì. pag. 111. Il lavoro, per cui S. Benedetto permette d'aggiugner qualche coſa al ſolito nutrimento, s'intende non ſolo del manuale, ma ancora di quello della Chieſa. pag. 33. Pratica di Orazioni finito il lavoro per andar all'Ufizio. pag. 121. Vedi *Lezione*.

S. Leandro al ſeſto Secolo Propagatore della Regola di S. Benedetto in Spagna ha ſcritto una Regola. pag. 381.

Legume. Sotto queſto nome coſa s'intenda. pag. 29

Leolulfo Re di Nortumbre ſi fa Monaco nel Moniſtero di Lindisfarne. p. 376.

Lerino. Antichità di queſto Moniſtero. Ivi ſi oſſervavano le Regole dei PP. d'Oriente, principalmente di S. Pacomio, e di S. Macario. Non quella di S. Agoſtino, che non la ſcriſſe, ſe non quando fu ſtabilito queſto Moniſtero. S. Aigolfo nel ſettimo Secolo eſſendo Abate v'introduce quella di S. Benedetto. pag. 366. e ſeg.

Lettere. Proibizione di ſcrivere ſenza licenza. pag. 158. I Religioſi perchè poco debbano ſcrivere pag. 158. Bel penſiero di San Bernardo ſopra queſto propoſito. pag. 158. Azzione di un antico Solitario ſu queſto ſoggetto. pag. 158., e ſeg. Lettere dimiſſoriali, che ſi davano ai Monaci, che partivano dai loro Moniſteri. pag. 272.

Letti. Loro fornimenti. pag. 200., 201., 202., e ſeg. In qual maniere ſi viſitavano. pag. 203. Se vi ſi trovava qualche coſa naſcoſta ſi puniva il traſgreſſore. pag. 103. Orazioni, che dicevano i Monaci quando vi andavano. pag. 73. Orazioni, che dicevano dopo eſſerſi alzati. pag. 77.

Lezione della mattina in tempo di Eſtate ſi facea circa al fine della terza ora, o poco dopo, e proſeguiva ſino alla quinta, o poco dopo per il tempo quaſi di due ore. pag. 107. Dopo i 14. di Settembre durava un'ora, e mezza incirca d'Inverno, cioè a dire un'ora di Orologio pag. 111. Nel tempo di Quareſima era di due ore, e mezza. pag. 111. In qual modo biſogna farla. pag. 112. Uſo, e tempo per la diſtribuzione de' libri. p. 112. 113. Si dimandava conto del libro, che ſi reſtituiva. pag. 113. Premura, che ſi avea de i libri, sì di quelli, che ſi leggevano, come di quelli, che ſi traſcrivevano, p. 114. Per queſto mezzo i Monaci hanno conſervato i più prezioſi Monumenti dell'Antichità. pag. 114. Dalle loro Biblioteche ſono uſcite, ed ancora eſcono tutto giorno moltiſſime Opere eccellenti. pag. 114. Il loro principal lavoro era di traſcriverli. pag. 214. 1

214. I Monaci non aveano libri, che in campo della Lezione, ed ogni volta ſi reſtituivano dopo terminata. p. 215. La Lezione ſi facea nel Chioſtro. pag. 109. 111.

LEZIONE DELLA TAVOLA. Origine di queſt'uſo. Preſcritta alle ſeconde per gl'Infermi, per la Tavola dell'Abate, dagli Oſpizi, e per i Monaci, che ſtavano in Campagna. pag. 8. Pratica antica di farla cantando. p. 9. Conſervata in molte Congregazioni. pag. 9. Per qual motivo il Lettore debba prepararviſi. pag. 9. Se tutti debbano leggere in Refettorio. p. 9. e 17. E' bene mettere un Religioſo dotto vicino a quello, che legge. pag. 9. e ee. Il Lettore non cominciava a leggere ſin tanto, che l'Abate, o il Priore non foſſero ſeduti. pag. 9. Orazioni, che ſi dicevano per il Lettore. pag. 9. e ſeg. Da alcuni ſi dicevano dopo la Meſſa, e Comunione, da altri dopo l'Ufizio, che ſi dice dopo la Meſſa; da altri in Refettorio. pag. 10. Il Lettore beveva una tazza di vino puro prima d'incominciare a leggere, e perchè. pag. 10. Diverſo uſo ſopra la Benedizione, che domandava il Lettore in Refettorio. pag. 10. Chi preſiedeva in Refettorio, poteva qualche volta interrompere il Lettore, ed a che motivo. pag. 11. e ſeg. Anche non far parlare qualche Monaco erudito, e far ripetere al Lettore i paſſi più belli. pag. ee. Metodo, che ſi oſſervava nel leggere, col decorſo dell'Anno. Si leggeva tutta la Scrittura con quell'ordine, che ſi ritrova oggi giorno nei Breviarj. pag. 17. e ſeg.

LEZIONE della ſera prima di compiete. Motivo di queſta. pag. 69. e ſeg. Uſo ſopra queſta, facendoſi la quale ſi dava a bere una volta a i Monaci nei giorni di digiuno di Regola. pag. 70. e ſeg. Per qual cauſa S. Benedetto proibiſce di leggere in queſto tempo i libri Iſtorici della Scrittura. pag. 72. La lezione per lo meno durava mezz'ora. pag. 72. Nei giorni, che ſi cenava durava meno, e perchè. pag. 72. Secondo l'uſo della Congregazione di Monte Caſſino dura un quarto di ora. pag. 72. Gl'Infermi ſi ritrovavano a queſta. pag. 72. L'uſo più antico, e univerſale è di farla in Capitolo p. 70. e ſeg. Queſta lezione non ſi faceva dai ſoli Monaci di S. Benedetto, fu anche raccomandata a i Canonici, ed alle Canoniche ſſe nelle Regole fatte nel Concilio di Aquiſgrana. pag. 71. Interrotta qualche volta dall'Abate, e perchè. pag. 73.

LIBBRA: Due ſorti di libbre, Romane, e Mercantile. La prima di dodici oncie, la ſeconda di ſedici. p. 29. Ragioni, che provano aver S. Benedetto ſcelta la ſeconda. pag. 30. *Libra propenſa*. Spiegazione di queſta eſpreſſione. pag. 30. Ricerca ſopra molti peſi di pane, che ſi trovano in molti antichi Moniſteri. pag. 30. Oſſervazione ſopra quello di trentatre oncie di Monte Caſſino. quello era per due Monaci. pag. 31. Si faceva dal pane di due, e di quattro libbre. pag. 31. Vi era poca uniformità nei Moniſteri intorno a queſto, e perchè. pag. 3e. Libbra del pane dei Fanciulli, o Monachetti minore di quella degl'altri Monaci p. 33. Libbra, e Mine paſſarono qualche volta per la ſteſſa coſa. pag. 55. Libbre d'Aleſſandria ſtimata alcune volte Italica o ſia Romana. pag. 54. Vedi *Peſi*.

LIBRI al tempo di S. Benedetto erano rariſſimi. p. 212. Premura dei Monaci in traſcriverli. Utilità di queſto lavoro. pag. 214. Libri, che ſi leggevano in Refettorio. pag. 17. e ſeg. Vedi *Lezione*.

M

SANCTORUM MACHARJ differenti dal seguente. Vedi *S. Serapione*.

S. MACHARIO Alessandrino, Chi fosse: sua Regola, e Riflettere fu praticata nell'Abbazie di Reone, e di berino. pag. 358. 359. e seg.

MAESTRO. Sua Regola presa da quella di San Benedetto: ivi si trovano le più antiche pratiche dall'Ordine. Viveva nel sesto Secolo. pag. 22. 40. 374. Vedi *Regola*.

MAESTRO de' Novizj. Sue qualità: non lasciava i Novizj. pag. 233. Non avea compagno, perchè non avea altro impiego. pag. 233. Vedi *Novizj*.

MANCAMENTI. Vedi *Colpe*.

MANGIARE. Riserve degl'Antichi di mangiare fuori di cala. pag. 136. In qual caso potevano farlo. pag. 136. Costumanze sopra questo punto. pag. 136. e seg. Si punivano i trasgressori. pag. 137. e seg. Vedi *Pasto*.

MANICHOTTI. pag. 207.

MAPPULA cosa significava appresso gli Antichi. pag. 206. Qual fosse la sua estensione: era una specie di sciugamano, che si attaccava alla cintura. pag. 206. Da qui viene il Manipolo. pag. 206.

MATTA. Stuore. pag. 200. Manto. pag. 201. Vedi *Natta*, *Lenea*, e *Sagum*.

MATTUTINO. Per quest'ora non vi è scusa da potere allegare: castigo di chi non ci andava. pag. 78. e seg.

S. MAURIZIO d'Agaune. Vedi *Ternate*.

S. MAURO mandato in Francia portò il peso della libbra del pane. pag. 30. Congregazione di S. Mauro suoi Usi. pag. 105. 110. 141. 149. ec.

MELOTE. Vestimento degl'Antichi Monaci. pag. 167. Era la Cocolla foderata di pelle di Castrati, di Capre ec. alcuni la distinguono dalla Cocolla, avendo la figura di Mantello col Cappuccio. pag. 168. Vedi *Cocolla*.

MENSA. Separazione di questa contro l'intenzione di San Benedetto. pag. 216. Dopo diventa necessaria. pag. 216. Quando incominciò. pag. 216.

MERIDIANA. Vedi *Dormizione*.

MESSA. Dopo il Concilio d'Aquisgrana si è cantata ogni giorno. p. 112. *Missas tenere*, diverse spiegazioni di quest'espressione. pag. 162. 163. e seg. Si è sempre conservata per quella nell'Ordine l'usanza della Diocesi, ove erano situati i Monisteri. p. 133. Le Congregazioni, che si sono formate dopo il Secolo decimo, cominciarono ad aver ceremonie particolari. p. 133. Dopo il decimosettimo tutte si sono conformate al Rito Romano al per quella, che par l'amministrazione de' Sagramenti. pag. 134. Messa de' Catecumini, dei Fedeli, dei Communicanti, qual fosse. pag. 9. Obblighi di Messe lasciati ai Monisteri per accrescer la pietanza ai Monaci. pag. 28. e seg.

MINA quanto pesasse. pag. 53.

MINESTRA oggi non è considerata per vivanda. pag. 27.

MINIMI. Vedi *S. Francesco di Paola*.

MISTARIUS. Cosa significhi. pag. 12.

MISVI, o mascolanze cosa fossero. p. 14.

MIXTUM. Una bevuta, o sia una Tazza, o Bicchiere, o Coppa di Vino, che si dava ai Lettori della Tavola, ai Serventi di Cucina, ai Vecchi, ai Fanciulli. pag. 12. Significa ancora l'istesso Vaso, in cui si mesceva il vino. pag. 12. Significazione letterale di questa parola. pag. 12. Anticamente si mesceva il Vino nella Tazza, e non si dava nelle Fogliette, o nei Boccaletti. p. 13. Usanze sopra queste. pag. 13. Se *Mixtum* significhi vino mescolato coll'acqua. pag. 13. Significa ancora colezione, pane zuppato nel vino, o una Coppa di vino, e pane. pag. 13. Il pane era la quarta parte della libbra, ed il vino la quarta parte dell'Emina. pag. 14. Proibito d'aggiugnere qualch'altra cosa al pane. pag. 14. A che ora, o

pei

Google

perchè ſi prendeſſe. pag. 14. e ſeg. Se ſi poſſa prendere il Mixtum ſenza rompere il digiuno. pag. 14. Si dava al Lettore per ſoprappiù. pag. 17. Si dava un Bicchiere di vino ai Monaci prima della Compieta nei Digiuni Regolari, e ciò che il Concilio di Aquiſgrana ha eſteſo nella Quareſima. pag. 57.

MOBILI. Oltre i permeſſi dalla Regola. Cap. LV. Se ne accordavano altri piccioli come un Pettine, Guanti, Manicotti per l'Inverno, Sapone, e Raſoi in commune. pag. 207. Vedi *Barba*, *Corona*.

MONACHE. pag. 71. Monache, che non volevano tener la lingua, ſcommunicate da S. Benedetto. p. 73. Negligenti al Coro, come caſtigate. pag. 78. Se fallano nel leggere in Coro, come ſodisfacevano. pag. 86. Paſſata l'ora determinata non gli ſi davano i libri. pag. 115. Eran governate dagli Abati. pag. 164. Soggette alla di loro viſita. pag. 165. Si lavavano il Capo. pag. 207. Come trattaſſero le foreſtiere. pag. 212.

MONACI. Come gli Antichi ſiano giunti ad una ſi alta perfezione pag. 102. Un Monaco triſto, e diſordinato finchè è ſolo è ſenza forze, ma ſoſtenuto da altri diventa fiero, e sfrenato. pag. 116. Il diſprezzo del ſilenzio, della ſolitudine, e del lavoro è ſtato cagione di allontanarſi dalla perfezione. pag. 102. Quegli di Egitto andavano ſcalzi: Loro uſanze ſopra queſto punto. pag. 184. Non uſavano Cilicio, e perchè. pag. 189. Gli Antichi non ſi diſtinguevano per Ordini, ancorchè aveſſero regole differenti. Da queſto ne nacea la facilità di cangiarle. pag. 189. No ſeguivano più di una, poi ſi ſono determinati di ſeguitar quella ſola di S. Benedetto. pag. 189. Nel decimo Secolo ſi ſono diſtinti i Monaci Cherici da i Converſi. pag. 276. Loro ſtazioni accompagnate ſempre da Orazioni. pag. 73. Loro ſtudio dimenticarſi delle coſe del Secolo. p. 110. Anno fatta profeſſione di penitenza. pag. 120. Mandati in altri Moniſterj per imparare le pratiche della Regola, pag. 269. Prima di S. Benedetto non facevano ſtabilità, ma ſe venivano nei Moniſterj del ſuo Ordine facevano nuova profeſſione. pag. 269. Qual foſſe la di lei formola p. 269. Vedi *Religioſi*.

MONISTERO di S. Fauſtino, e Giovita di Breſcia. pag. 112.

MONISTERJ. Numeroſi di Monaci. p. 377. Fondati prima, e dopo di Cluni formarono un Ordine Monaſtico diſtinto da tutti gli altri communemente detto l'Ordine dei Monaci Neri. pag. 397. Alcuni formarono una ſpecie di Congregazione, e di Ordine particolare. pag. 398. I fondati prima di S. Benedetto abbracciarono la di lui Regola, e però ſono annoverati fra i fondati da i Diſcepoli di S. Benedetto ſenza pretendere di far torto agli antichi Fondatori pag. 398. Come foſſero fabbricati: erano una ſpecie di Città. p. 321. e ſeg. Aveano tutti i comodi neceſſarj. pag. 322. Non ſi ſervivano giammai dei Secolari. pag. 323. Alcuni Secolari non aveano l'ingreſſo nell'Oratorio de i Religioſi. p. 323. Vi erano de i Moniſterj doppj, poco diſtanti l'uno dall'altro, poi proibiti. pag. 164. e ſeg. Vedi *Religioſo*.

MONTE CASINO. Quando fu diſtrutto queſto Moniſtero, i Monaci ſi ritirarono in Roma, e portarono il peſo della libbra del pane. pag. 30. Congregazione di Monte Caſino, e ſue uſanze. p. 2. 8. 10. 14. 17. 27. 31. 51. 53. 62. 65. 71. 72. 79. 80. 86. 89. 91. 92. 93. 97. 105. 108. 109. 120. 117. 125. 128. 130. 141. 148. 149. 151. 154. 160. 176. 203. 262. 270. 287.

MORMORAZIONE. Come caſtigata. p. 59. Quando vi è il motivo, è minor colpa. p. 64. Biſogna prevenirla. p. 95.

Mulini, come foſſero anticamente. loro origine. pag. 319. Si uſavano al tempo di Mosè 319. Erano a braccia. pag. 319. Come ſi macinava il Grano per il Sacrifizio. pag. 320. Ad acqua ſotto Adriano. pag. 320. Diverſi a quelli da oggidì, la origine da i quali non è notica. pag. 320. e ſeg. Non i Monaci, ma i domeſtici macinavano il Grano. pag. 50. Mulini a vento: loro origine pag. 320.

Mutande, vedi *Calzoni*.

N

Natte. Vien dalla parola *Matta*: Che coſa foſſe. pag. 200. e ſeg. Dopo lungo tempo ſi chiamò paglieccio. pag. 200. Altre ſignificazioni p. 200. Si nominava letto molto duro. p. 201.

Negligenti. Vedi *Coro*.

Nobilta' dai Romani, e dai Barbari. pag. 251. e ſeg. Nobile oppoſto allo Schiavo: Oggi oppoſto all'ignobile. pag. 252.

Nona, a che ora ſi diceva. pag. 56. Ora Nona quando finiſce nell'Equinozio ſecondo l'Orologio Franceſe. pag. 65.

Nonnus. Termine di riſpetto per le perſone venerabili, Religioſe, o no. pag. 288. Queſto non ſuſſiſte più ſin dal nono Secolo. pag. 288. Gli è ſoſtituito quello di *Domnus*. pag. 288. Diverſe Etimologie da *Nonna*, preſe dall'Egizzio. pag. 289. e ſeg. Significa Padre, Vecchio, Uomo riſpettabile. pag. 289. e ſeg.

Notarii. Quegli, che ſcrivevano in Note. pag. 205.

Notturni detti ſeparatamente dalle Laudi. pag. 122.

Noviziato: Come era. p. 229. e ſeg.

Novizj. Portavano l'abito ſecolare con i loro Capelli. pag. 208. e ſeg. S'uſa ancora in Oriente p. 209. I Monaci di Egitto coſtumano diverſamente. pag. 209. In Occidente introdotto l'uſo contrario fino dal duodecimo Secolo. pag. 209. Regole della Congregazione di Monte Caſino per ricevere i Novizj. pag. 225. Si diede loro l'abito nel nono Secolo. p. 230. Pratiche di queſta Cerimonia. pag. 230. Luogo ſeparato per i Novizj. pag. 229. e ſeg. Si è ſempre dato a i Fanciulli l'abito del Noviziato. p. 230. Chi prendeva l'abito ſi conſiderava come obbligato alla Religione. pag. 230. Deciſione di Aleſſandro terzo ſopra queſto punto. pag. 231. Altra deciſione di Gregorio nono, Innocenzio terzo, e di altri ſopra ciò, ſecondo i quali vien giudicato profeſſo chi ha portato l'abito per un anno. pag. 231. Il Maeſtro ſtava ſempre con quelli. p. 233. Utilità delle prove del Noviziato. pag. 233. Biſogna avvezzarli nelle coſe più penoſe, e più vili. pag. 233. Il Concilio di Aquiſgrana vole, che imparino bene la Regola. pag. 233. S. Benedetto ordina un anno di Noviziato. pag. 234. Queſto era l'uſo degli Antichi. p. 234. Qualche volta ſi abbreviava, qualche volta ſi prolungava: Coſtumanze degli Antichi, e di Cluni ſopra queſto punto. pag. 234. Ragione di queſto coſtume. p. 234. Prima del Concilio di Trento la Profeſſione avanti la Provazione era regolarmente proibita, ma non invalida. pag. 234. Dopo ſi è riputata nulla. pag. 234. e ſeg. Si può prolongar l'anno ma non prevenirlo. p. 235. La Profeſſione fatta fuori dal Moniſtero aſſegnato, ed approvato per queſto dalla Santa Sede, è dichiarata nulla per le Bolle di Clemente Ottavo. pag. 235. L'anno del Noviziato dee eſſer continuo. pag. 235. Il tempo della provazione in Oriente era di tre anni. pag. 235. L'Età per la Profeſſione in Oriente era la nubile. pag. 236. Si permetteva di differire. pag. 236. In Occidente l'età non era fiſſata, ordinariamente era di ſedici anni. pag. 236. Queſta è determinata dal Concilio di Trento fino a ſedici anni. pag. 236. Come ſi debba ſpogliare di tutto alla Profeſſione. p. 243. Uſanza degli antichi. pag. 243. Regola de'Concilj, e delle Leggi ſopra queſto punto. pag. 243. In Francia non ſi conſiderano le donazioni fatte dai Novizj al Moniſtero. pag. 244. Abuſo di queſte donazioni. p. 244. I Moniſterj ſono principalmente per i Poveri pag. 245. A i Novizj è permeſſo pagar le penſioni al Moniſtero. pag. 244. Non ſi deono ricever quelli, che hanno degli impegni nel Mondo. Quali ſieno queſti impegni. pag. 224. e ſeg. Neppure gli ammalati, o che ſono troppo delicati. pag. 225. Quelli, che non ſono liberi. pag. 224. e ſeg. Che non hanno l'età o capacità conveniente. p. 225. Diligenza dei Caſſineſi prima di accettare i Giovani per Novizj e quanti voti favorevoli vi vogliano, p. 225. Modo tenuto nell'ammetterli in Noviziato. pag. 219. Vedi *Abito. Fanciulli. Ordine.*

O

OBBEDIENZA neceſſaria ancora nella pratica del bene. pag. 139. E' il carattere ſpecifico del Benedettino. pag. 139. In che conſiſta, pag. 239. Suoi limiti pag. 239. Virtù eſſenziale al Religioſo. Da il pregio a tutte le oſſervanze. pag. 340. Riſpetto ai Fratelli: Ragione di queſta. pag. 339. In quante occaſioni poſſino i Monaci ubbidirſi ſcambievolmente. pag. 340. Utilità di queſta. p. 340. Vedi *Impoſſibile.*

OBLAZIONE dei Fanciulli ai Moniſteri. Vedi. *Fanciulli.*

OLIVETANI. Loro uſi. pag. 8. Vedi *B. Bernardo Tolomei.*

ONCIA. Romana minore della Parigina. pag. 48.

ONORATEZZA. Regole di queſta, e differenza fra di loro. pag. 343. Le maniere civili, ed oneſte ſono gran parte del dovere di un Monaco. pag. 347. Sotto queſto termine gli Antichi intendono tutti i doveri della vita civile. pag. 347. S. Benedetto vi comprende ancora tutto ciò, che fa il carattere d'un Uomo oneſto, Criſtiano, e Religioſo. pag. 348.

OPERE MANUALI, Vedi *Lavoro. Lezione. Libri.*

ORATORIO. Così ſi chiamavano le Chieſe dei Monaci, perchè erano piccole, ed i Secolari non le frequentavano. pag. 139. 241. Quando i Monaci erano obbligati ad aver una Chieſa per ragione di qualche Corpo Santo, l'avevano ulteriormente per fare il lor Ufizio. pag. 139. Venerazione, proprietà, e riſpetto, che biſogna avere per queſte. pag. 139. e ſeg. Uſanza ſopra la riverenza, che ſi dee agli Altari. pag. 140. Vedi *Chieſa, Orazione.*

ORAZIONE. In qual maniera ſi debba pregare in Chieſa. pag. 141. Gli Antichi Monaci con queſta accompagnavano tutte le loro azioni. pag. 73. Uſo delle Congregazioni ſopra l'Orazione Mentale. pag. 141. Orazioni Vocali e pubbliche perchè iſtituite. pag. 141. Dopo S. Benedetto molte aggiunte nel fine dell'Ufizio p. 141.

ORDINE. E' ragionevole metter l'Ordine fra i Religioſi. pag. 284. Come l'Abbate poſſa conoſcerne i meriti. pag. 283. Il primo di una Comunità è quello di Profeſſione, il ſecondo è quello di Superiorità. p. 272. Secondo S. Benedetto i Fanciulli, o ſiano Monachetti ſtavano al lor luogo di ricevimento. pag. 285. Autorità ſopra queſto. pag. 285. L'uſanze contrarie ſi ſono introdotte dopo S. Benedetto, e ſono contro la ſua Regola. pag. 285. S. Benedetto ſottomette i Fanciulli a tutti i Monaci ſenza derogare al lor rango. p. 285. Se per queſto biſogni intendere l'ingreſſo nel Moniſtero, piglia l'Abito, o profeſſare. pag. 286. Ragioni di quelli, che ſtanno per la Profeſſione. pag. 286. Ragioni di quelli che ſtanno per l'ingreſſo più conformi al Teſto di S. Benedetto, ed alla Tradizione Monaſtica. pag. 286. e ſeg.

ORDINE MONASTICO, quando S. Benedetto ſcriſſe la ſua Regola, era un ſolo. pag. 397. Ordine di S. Benedetto prima di Cluni era diſtinto da tutti gli altri, e comunemente detto l'Ordine dai Monaci Neri. p. 397.

ORDINI MONASTICI, Regolari, e Militari. Vedi *I loro reſpettivi Fondatori*.

ORDINI SACRI. I Monaci ſi ordinavano a titolo del loro Moniſtero, e non a titolo di povertà. pag. 273.

ORDINI DI CAVALLERIA. Non ſoggetti ad alcuna Regola. pag. 415.

OROLOGI a campane non erano al tempo di S. Benedetto. pag. 95. Vi erano le Cleſſidre, ovvero Orologi a Sole. pag. 95.

S. ORSIESIO Diſcepolo di S. Pacomio erede della ſua Regola. pag. 360.

OSPITALITA'. Moltiſſimo raccomandata. pag. 145. Tutti gli Oſpiti ſi ricevevano, ed ancora le Donne. pag. 145. Eccezione di queſta regola. p. 145. Oggi giorno meno eſercitata, e perchè. pag. 145. Non così in Italia, come ſi vede dal gran numero degli Oſpiti ricevuti in Monte Caſino negli Anni Santi. pag. 145. e ſeg. Gli alberghi anticamente erano rari, onde ſi portava ſeco il Viatico. pag. 146. A Cluni ſi obbligavano gli Oſpiti a pigliar i ferri per i loro Cavalli, perchè non ſi trovavano Maniſcalchi. pag. 146. Moltiſſimo raccomandata dai Pagani, e perchè. pag. 146. e ſeg. I Principali Oſpiti ſon quelli della ſteſſa Religione, e dell'iſteſſa Profeſſione, ed i Pellegrini che non anno conoſcenza. pag. 147. Zelo degli Antichi Monaci per queſta, e loro pratiche. pag. 147. e ſeg. Si conducevano ſubito i Foreſtieri all'Oratorio, che era alla porta del Moniſtero, e perchè pag. 148. Come s'intenda, che l'Abate, ed i Monaci andavano ad incontrarli: come ſi ſalutavano. pag. 148. e ſeg. Come ſi trattenevano ſubito arrivati: pratiche ſopra queſto punto. pag. 149. e ſeg. L'Umanità, che ſi eſercitava con quelli, non ſi eſtendeva a trattarli di graſſo: l'uſanza di tutto l'Ordine, ed i Decreti de' Papi vi ſono contrarj. pag. 151. e ſeg. Gli Antichi Monaci di Egitto ſi diſpenſavano dal digiuno in loro grazia. pag. 23. 152. S. Benedetto va fin delle occaſioni coll'eſempio de' Monaci di Oriente. pag. 152. Gli ſi lavavano i piedi: Uſi, ragioni, ed antichità di queſta pratica: perchè non ſi eſercita più. pag. 153. e ſeg. Che coſa ſia la Benedizione, che da loro poteaſi domandare. pag. 157. Uſo di Cluni a riguardo dei Veſcovi, ed Abati Foreſtieri. p. 212.

OTTONE Imperatore provede i Monaci di S. Maſſimino, perchè poſſino bever vino. pag. 57.

OZIO è nemico dell'Anima: de ſue cattive conſeguenze. pag. 101. Mezzi per ſchivarle. pag. 101.

P

PACE in qual maniera ſi dava prima della Comunione. pag. 283. Di lei nemici deono reprimerſi, e mortificarſi. pag. 340.

S. PACOMIO il primo ch'abbia ſcritto una Regola Monaſtica. p. 352. I ſuoi Monaci formavano una ſpecie di Congregazione. pag. 352. Ha ſcritte due Regole una dettata dall'Angiolo, e l'altra è propriamente ſua. pag. 353. Queſte è la più perfetta dei Padri d'Oriente. pag. 353. Comprende ciò, che è neceſſario per il governo di una Congregazione, e di ciaſcun Moniſtero in particolare. pag. 353. Analinalisi di queſta, che contiene molti punti importanti. pag. 353. Analiſi di quella dettagli dall' Angiolo. pag. 355. Avea novemila Monaci ſotto la ſua condotta: non ſi sà quanto tempo ſia durato il di lui Ordine. pag. 353. Di lui lettere ſpiegate, o più toſto dichiarate con congetture dal Padre Kirker. pag. 356.

SS. Padri. Nelle loro Opere i Religioſi troveranno tutto ciò, che è di più perfetto, ed eccellente per giugnere al più alto grado di perfezione. pag. 348.

S. Pafnutio. Vedi *S. Serapione*.

Pane. I Monaci da loro impaſtavano, e facevano il pane. Si addobbava il forno, e ſi cantavano Salmi, ed Orazioni determinate. pag. 90.

S. Paolo Eremita non ha fatto Regole: pure tre Ordini ſi qualificano del ſuo nome: Quali ſiano. pag. 351.

SS. Paolo, e Stefano Abati anno ſcritto una Regola: qual ſia. pag. 374.

Papi, che anno pranzato nei Monaſterj in Refettorio. pag. 151.

Parole buffoneſche indegne della bocca d'un Uomo conſecrato a Dio. p. 125.

Pasto. S. Benedetto non accorda più nutrimento ai due paſti, che a quel ſolo del giorno di digiuno: in che conſiſta la differenza. pag. 21. 22. 23. 24. e ſeg. Prima che ſi uſaſſero gli Orologi, dalla Chieſa ſi andava direttamente al Refettorio. p. 62. Gli Antichi Greci, e Romani facevano colezione a mezzo giorno. Il giuſto paſto era Cenare. pag. 62. e 65. S. Benedetto al contrario mette il Pranzo a mezzo giorno, e la ſera gli accorda poco. pag. 62. Pigliarlo a Nona è tra le due, o le tre ore dopo mezzo dì. pag. 65. Ora dei paſti nella Congregazione di San Vito, pag. 66. Perchè S. Benedetto voglia, che ſi ceni col lume del giorno. pag. 66. Quanto tempo paſſaſſe tra la Cena, e Compieta, e tra i Veſpri, e Compieta nei giorni di digiuno. pag. 72. Gli Antichi Monaci eſattiſſimi a non mangiare, nè bere fuor d'ora. pag. 81. Traſgreſſori come caſtigati. pag. 81. Secondo San Baſilio quegli che ſon ſoggetti a mangiar di naſcoſto mai ſi correggono. pag. 81. Un Monaco mai dee ricuſare ciò, che gli offre il Superiore. pag. 81. La ſorgente del rilaſſamento dei Religioſi nel mangiare, e nel bere naſce dalla tiepidezza loro, dalla grande indulgenza degli Abati, dalla liberalità dei Benefattori, e dalla fondazione delle Meſſe, e da altri ſervizj. pag. 28. Vedi *Cenare. Deſinare. Digiuno. Labbra. Mangiare. Mixtum. Vivande*.

S. Patrizio Appoſtolo degli Irlandeſi, Monaco a Marmoutier poi Iſtitutore dell' Ordine Monaſtico in Irlanda, è incerto ſe ſcriveſſe Regola. Dopo di lui molti Santi anno eſteſo lo ſtato Monaſtico, e ſcritte Regole. p. 377.

Peccatori pubblici, e ſcommunicati, come ſoddisfaceſſero. pag. 83.

Pedule. Origine di queſta parola. pag. 179. Sua ſignificazione ſecondo gli Antichi. pag. 179. E ſecondo gli Autori dell' Ordine. p. 180. e ſeg. Queſti erano una ſpecie di ſcarpini di lana per l'Inverno ſecondo il Concilio d'Aquiſgrana. pag. 183

Pellegrini. Quali ſiano. pag. 210. Vedi *Oſpitalità*.

Pelliccia. Cocolla foderata differente dall' ordinaria ſopra la quale ſi metteva. pag. 173. Accordata ai Monaci dal Concilio di Aquiſgrana. pag. 173. In uſo nella Congregazione di Cluni. pag. 173.

Penitenza. Ha otto gradi preſcritti dalla Regola. pag. 87

Penſionarj. Vedi *Dazziaanti*.

Peſce. La pratica di tutto l'Ordine è ſempre ſtata di permetterlo. pag. 45. Coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 45. e ſeg. Si cucinava dal Cellerario, e ſi portava a tavola, quando ſi dava. pag. 26.

Peſi. Quelli, che ſi moſtrano nell' antiche Badie ſono la miſura di due, e quat-

quattro peſi per Monaco. pag. 30. e ſeg. Come debba dirſi del peſo dalla libbra del pane indicata nelle Coſtituzioni di Monte Caſino, e di S. Vanne, pag. 31. Vedi *Libbra*.

PETTINE. pag. 207.

PHIALA. Vedi *Vino*.

PIETANZA. Era generalmente tutto il di più, che permetteva la Regola. pag. 26. e ſeg. Era una pietanza d'Uova, o di Peſce, che ſi accordava in certi giorni della ſettimana. pag. 26. A Cluni non ſi beneliva, p. 26.

S. PIETRO CELESTINO Fondatore dei Monaci Celeſtini. pag. 401. Vedi *Celeſtini*.

PIETRO DE ONESTIS. Nel 1115. Italiano ſcriſſe una Regola, o Coſtituzioni per i Canonici Regolari, nelle quali è molto dalla Regola di S. Benedetto: ristretto di queſta. pag. 389. e ſeg.

POMI. Per queſti s'intendono tutte le ſorta dei frutti. pag. 29.

PORTE. Uſanza antica di tenerle chiuſe in tempo di Pranzo, e Cena. p. 11. 316.

PORTINAJO. Poſto importante, e di confidenza, che richiede un Uomo grave, e maturo d'età. pag. 315. Eſempi ſopra queſto punto. pag. 315. Avea cura degl'Oſpiti. p. 316. Teneva le porte chiuſe nel tempo, che ſi mangiava. pag. 316. Tutte le ſere portava al Superiore le chiavi di tutte le Officine. pag. 316. E quella del Chioſtro dopo Compieta nel tempo del Capitolo, e della dormizione meridiana. pag. 316. Queſt'articolo della Regola oggi in molti luoghi poco ſi oſſerva. pag. 317. Riſpondeva molte volte per uno ſportello. pag. 318. Riſpondeva differentemente al ricco, ed al povero, pag. 318.

PORZIONE. Vedi *Vivanda*.

POSTO. Che i Religioſi tenevano. Vedi *Ordine*.

POSTULANTI. Come ſi provavano. pag. 224. 226. Coſtumanze degli Antichi ſopra queſto punto. pag. 226. 227. e ſeg. Si ſervivano nelle Camere dei Foreſtieri. pag. 226. Quanto vi ſtavano. pag. 228. Obbligati a far la Confeſſion Generale. pag. 228. Antichità di queſt'uſo, ſtabilito, poi in tutti gli Ordini. pag. 228.

POSTUMIO. Non ſi ſa chi ſia pag. 356. La ſua Regola poco conoſciuta dagli Antichi non contiene che eſortazioni vaghe per l'acquiſto di molte virtù. pag. 356.

POVERI. Per qual motivo non ſi ricevino ora ne i Moniſterj. Regola di prudenza ſopra queſto punto. pag. 155. Si fabbricavano gli Oſpitali per queſti vicino ai Moniſterj. pag. 155.

POVERTA'. Così indiſpenſabile come il voto di caſtità. pag. 240.

PRANZO. Vedi *Deſinare. Paſto*.

PREBENDE de Religioſi loro origine. pag. 226.

PREMOSTRATENSI. nel principio del loro iſtituto, aveano molti Moniſteri duplicati. pag. 165.

PRETI. Vedi *Sacerdoti*.

PRIORE Clauſtrale, anticamente chiamato Propoſto, ſeconda perſona del Moniſtero ſubordinata al ſolo Abate. p. 309. Priore ſi chiama gran Decano nelle grandi Badie di Germania. p. 312. Ciò che è. pag. 309. E' ſtabilito dall'Abate pag. 310. Dal Capitolo Generale nella Congregazione Caſineſe, e di S. Vanne. pag. 310. Avanti S. Benedetto iſtituito dal Veſcovo. pag. 310. Sua iſtituzione nell'Ordine di Cluni. pag. 311. L'intenzione di S. Benedetto ſarebbe, che non ve ne foſſero. pag. 312. Sua ſubordinazione all'Abate. p. 309. Come era punito ſe mancava a ſuoi doveri. pag. 313. Vedi *Ammonizione*.

PROCLAMAZIONE. L'uſo di queſta è antichiſſimo, ed ora univerſale nell'Ordine. pag. 90. In qual maniera ſi faceſſe. pag. 91. Soppreſſa nelle ultime Congregazioni. pag. 92. Raccomandata in molte Regole. pag. 92. Gaſtigo di chi non proclamava. pag. 92. Vedi *Capitolo. Colpe*.

PROFESSIONE. E' la promeſſa del Novizio. pag. 240. Era preceduta, o ſeguita dalla domanda, pag. 240. Che coſa fuſſe queſta. pag. 240. Formola della Profeſſione non uniforme ne i Moniſteri, pag. 239. e ſeg. Cerimonie della medeſima. pag. 241. Pratiche di tirare il Cappuccio ſul viſo. p. 241. Perchè. pag. 241. E' un ſecondo Batteſimo. pag. 241. e ſeg. Suoi effetti. pag. 242. Perchè ſi conſervi la cedola. pag. 247. Si ſuol mettere nel Reliquario. pag. 248. Vedi *Novizj*.

PROPOSITURA. Ufizio Clauſtrale, chi lo poſſedeva ſi chiamava Monaco Propoſto. pag. 309.

PROPOSTO. Vedi *Priore*.

PROVAZIONE de' Novizj, quando cominciò: varie opinioni. pag. 235.

PSALTERATI. Chi foſſero pag. 217.

PSIATHUS, o PSIATHIUM coſa è. p. 200.

PULITEZZA affettata. Vedi *Sudiciume*.

PULMENTARIUM. E' tutto ciò che ſi mangia col pane. pag. 26

PUNIZIONE. Punir pubblicamente i difetti pubblici è di neceſſità. p. 337. Uſanza di Nitria, e di Clunì ſopra queſto punto. pag. 337.

Q

QUADRA. Era una libbra di pane. perchè così chiamata, pag. 31.

QUARESIMA. Al tempo di S. Benedetto cominciava nella prima Domenica, poichè i quattro giorni furono aggiunti nel tempo di S. Gregorio, pag 120. Pratiche d'Oriente ſopra queſto: quattro Quareſime ſono appreſſo i Greci. pag. 120. Perchè S. Benedetto non ne metta, che una. pag. 120. E' d'inſtituzione Appoſtolica: in molti moniſteri ſi paſſava in pane, ed acqua. pag. 120. Nella Quareſima non ſolo i Monaci, ma tutti i fedeli mangiavano ſolo la ſera, e ciò ſi praticava ancora nel duodecimo Secolo. pag. 66. Perchè è ſtata abbreviata. pag. 121. Pratiche degl'Antichi. pag. 121. Opere ſupererogatorie in queſto tempo. pag. 121. 123. Antiche coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 122. 123. S. Benedetto le laſcia alla divozione dei Monaci. pag. 124. Alla prima Domenica di Quareſima nei Moniſteri, ed anche nelle Cattedrali, e Collegiate ſi coprivano con un velo le Croci, e ſe ne metteva un'altro, che ſeparaſſe il Coro dal Santuario, quale ſi alzava ſolamente le Feſte, e ſi levava affatto dopo la Compieta del Mercoledì Santo: ciò che ſi pratica ancora in oggi nella Cattedrale di Toul, pag. 122. Si proibiva farſi la barba, e lavare i piedi. pag. 125. Come ancora il parlare i Lunedì, Mercoledì, e Venerdì. pag. 125. Permiſſione neceſſaria per le ſuddette opere: pratiche ſopra queſto punto. pag. 126.

R

RACHINA. Coſa foſſe. pag. 201.

RATRAMNO Monaco di Corbeja ſcriſſe contro i Greci. pag. 377.

REFETTORIO. Ivi non ſi dava carne fuor che di volatili. pag. 40. Caſtigo di chi tardi ci veniva. pag. 47. 80. Moderazione di S. Benedetto, che non puniſce ſe non dopo aver avvertito due volte. pag. 80. Coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 80. I Papi, gl'Imperatori, i Re, Principi, e Veſcovi nei Moniſteri mangiavano in Refettorio. pag 151. Vedi *Paſto*.

REGOLA non ſignifica ſempre la ſcrittura: molte volte è così chiamata la maniera di vivere. pag. 371. Per queſto non ſolo in Oriente, ma anche in Occidente anticamente celebri Moniſteri ſi attenevano a varie oſſervanze, nè avevano Regola ſcritta. pag. 371.

REGOLA di S. BENEDETTO ſcritta nel 525. pag.

315 pag. 371. chiamata *Santa*, e ſcritta per movimento dello Spirito Santo. pag. 373. Capo d'opera di diſcretezza, e di ſapienza. p. 347. L'alta idea, che S. Benedetto avea della perfezione gli fa riguardar la ſua Regola come un abbozzo. pag. 347. Altrove l'innalza, e gli concilia l'autorità conveniente. p. 347. Paragonata alle antiche può conſiderarſi come un principio di perfezione pag. 349. Più facile, più praticabile, più proporzionata alle forze di molti. pag. 349 Uſanza antica dell'Ordine d'impararla a memoria. pag. 313. Il Concilio di Aquiſgrana ordina di leggerla a Prima, e di ſpiegarla in Capitolo. pag. 313. Uſanza ſopra la lezione di queſta. p. 324. I Papi ordinano di leggerla in lingua volgare. pag. 324. E' talmente temperata, che può convenire anche alle Donne. pag. 163. Laſcia molte coſe alla diſcrezione dell'Abate, d'onde vengono tanti Uſi, Coſtumanze, e Coſtituzioni. pag. 71. Le oſſervanze della Regola non ſono principj immutabili. I tempi, le circoſtanze, i coſtumi, i diverſi biſogni recano neceſſariamente mutazione. pag. 104. Regole antiche derivate da quelle di S. Benedetto come dalla primitiva ſorgente pag 78. Tradotta in lingua Tedeſca da Kerone Monaco di S. Gallo. pag. 159. Preveduta da S. Benedetto doverſi propagare in diverſi Paeſi. peg. 163. Di lei elogio. pag. 330.

REGOLA DEL MAESTRO il più antico monumento per fiſſare il ſenſo della Regola di S. Benedetto. pag. 12. 22 49. 106. 374. Ne è una ſpecie di riſtretto. pag. 12. Regole di queſto, di S. Fruttuoſo, e di S. Iſidoro, Commentarj di quella di S. Benedetto. pag. 12. 80. Vedi *Maeſtro*.

REGOLA ORIENTALE, o de i Padri d'Oriente. E' una raccolta dalle Regole de i Padri d'Oriente fatta da Vigilio Diacono, nel V. Secolo: riſtretto di queſta. pag. 361.

REGOLA II. de i Padri è fatta per i Cenobiti: ſerve agl'Inferiori, e Superiori dei Monaſteri: idea della medeſima. pag. 357.

REGOLA III. dei Padri poſteriore a S. Benedetto, e perchè. Idea di queſta. pag. 358.

REGOLA intitolata: *Conſenſoria Monachorum* ſotto nome di Prima Regola di S. Agoſtino e nelle Opere di detto Santo, ma non ſe ne sa l'Autore: è antica: di lei eſtratto. pag. 372.

REGOLA DI UN CERTO AUTORE ſotto nome di Seconda Regola di S. Agoſtino: è fra le Opere del Santo. Idea, e riſtretto di queſta. pag. 373.

REGOLA DI UN CERTO PADRE, che ſembra quella di Benchor in Irlanda. p. 375. e ſeg. A queſta ha molta relazione quella di S. Colombano: di lei idea. pag. 375. 376. 377.

REGOLA DI UN CERTO per le Vergini preſa da quelle di S. Benedetto, e di S. Colombano: ſi trova citata nel IX. ſecolo; riſtretto di queſta. p. 379.

REGOLE per i Canonici. Vedi *Concilio di Aquiſgrana*. *Crodegango*.

RELIGIOSI. Idea di un vero Monaco, pag. 110. 343. e ſeg. Il cattivo, ſolo, è ſenza forza: appoggiato ad altri, è fiero ed inſolente. pag. 176. Ai Monaci è commeſſa la cura e governo delle Monache: l'Abate era loro Superiore. pag. 164. Precauzione ſopra ciò. pag. 164. In alcuni luoghi le Monache uffiziavano con i Monaci nello ſteſſo Coro. pag. 164. Monaſteri doppj. p. 165. Proibiti dal Concilio Niceno, pag. 165. Viſitatori de i Monaci viſitano ancora le Monache. pag. 103. I Monaci prima di S. Benedetto non facevano voto di ſtabilità, e perciò molti eran Girovaghi. pag. 268. E gli era permeſſo di ſortire, quando volevano. p. 269. Dopo queſte traſlazioni ſono ſtate proibite, e perchè, pag. 270. Quando ſi può diſpenſare da queſta Regola. p. 270. Come ſi riceveſſero tra di noi. pag. 268. Si

268. Si può dare un poſto diſtinto ad un Religioſo ſtraniero. pag. 270. e ſeg. In che caſo può riceverſi un Monaco ſenza la permiſſione del ſuo Abate. pag. 271. Vedi *Lettere. Monaci.*

REMIREMONT (Abbazia) è ſtata doppia più di 400. anni. pag. 165.

RESPONSUM. Coſa ſignifichi. pag. 136.

RICREAZIONE dopo pranzo, nè le antiche Regole, nè le antiche Coſtumanze l'accordano. pag. 109. Uſi ſopra queſto punto delle Congregazioni di Monte Caſino, di Bursfeld, e di S. Vanne. pag. 109.

RIFIUTARE, o ricuſare una coſa, anticamente paſſava per una ſomma inciviltà. pag. 81. Come dee contenerſi il Superiore con chi rifiuta qualche coſa. pag. 81. Vedi *Paſto*.

RINCHIUSI. Idea dei Rinchiuſi. p. 386. 387. e ſeg. Non ſi ſono mai propagati. Ve ne ſono ſtati di tutti due i ſeſſi. Se ne trovano nel V. Secolo. E' molto tempo, che non ſi trovano più. pag. 386. Vedi *Grimlaco*, ed *Aelredo*.

RINGRAZIAMENTO della Tavola. pag. 80. e 81. *Il Miſerere*, e le Preghiere, che ſeguono ſono d'iſtituzione poſteriore a S. Benedetto. p. 81. Coſtume di andare a farlo in Chieſa antichiſſimo nell'Ordine. pag. 81.

RIPRENSIONE. Vedi *Ammonizione*.

S. ROBERTO Fondatore dell'Ordine Ciſterciense. pag. 399. Vedi *Ciſtercienſi*.

ROMANI. Gli Antichi Romani non pigliavano il loro paſto, che la ſera. A mezzo giorno faceano poca colezione. pag. 62. e 65. Uſavano le faſce in luogo delle calzette. pag. 181.

S. ROMUALDO, Fondatore dei Monaci Camaldoleſi. pag. 398. Vedi *Camaldoleſi*.

S

SACERDOTI del Moniſtero. Il titolo dell'Ordinazione dei Monaci era del ſuo Moniſtero, e non quello di Povertà. pag. 273. Tre coſe concorrono alla loro Ordinazione, e quali ſiano. p. 274. Pochi Sacerdoti al tempo di S. Benedetto nei Moniſteri, e perchè. pag. 274. In quelli d'Oriente ve n'era un ſolo. pag. 274. S. Pacomio non ne ammetteva alcuno. p. 274. I biſogni della Chieſa induſſero i Papi, ed i Veſcovi a promovere i Monaci al Chericato. pag. 275. Sopra tutto nel nono Secolo, nel quale l'Ordine Monaſtico diede tanti Appoſtoli. pag. 275. In ſeguito ſi fecero prendere gli Ordini a tutti quelli da Coro, e ſpecialmente dopo il Concilio di Vienna ſotto Clemente V. pag. 275. Giuſtificazione, ed utilità di queſta condotta. pag. 275. Al decimo Secolo ſi diſtinguono i Monaci Cherici, dai Converſi. pag. 276. L'età per eſſer fatto Sacerdote una volta era di 30. anni. pag. 276. Qual debba eſſere ſtata la condotta di un Religioſo avanti la ſua Ordinazione. pag. 276. In qual maniera ſi eſaminavano i ſuoi coſtumi. pag. 277. Il Sacerdozio eſige in un Religioſo più umiltà, obbedienza, e regolare oſſervanza. pag. 277. Avea un poſto ſuperiore. pag. 261. 277. In qual maniera ſi punivano quei che ſi portavano male. p. 278. e ſeg. Erano ſoggetti al Veſcovo. pag. 279. Oggi non ha jus il Veſcovo di correggergli, che per difetto dei Superiori Regolari. pag. 279. I Preti Novizi provati come gli altri. pag. 261. Poſto che gli ſi dava. pag. 262. Quando, e come gli ſi permetteva di dir la Meſſa. pag. 262. 263. e ſeg. Si raccomandava a loro l'umiltà, e l'obbedienza. pag. 262.

Sagum. Sajo. Che cosa fosse secondo gli Antichi, pag. 203. Secondo i Commentatori era come un grosso panno lano. pag. 202. E' propriamente una coperta leggiera per l'Estate. p. 202.

Scaglie. Vedi *Cera*.

Scapolare. Copriva la testa, e le spalle, e discendeva fino alle reni, od ai ginocchi: era ritondo e stretto per di sotto, come quello dei Minimi, o dei Terziarj. pag. 177. Si attaccava alla cintura. pag. 178. Si chiamava Cocolla nel nono Secolo, e discendeva fino a terra. Il che S. Benedetto d'Aniana fece riformare. pag. 167. e seg. I Monaci di Cluni lo fecero discendere fino a basso. p. 170. Quello di Bursfeld è largo mezzo braccio, ed arriva fino ai talloni. pag. 171. Longhezza, e larghezza di quello dei Cassinesi. pag. 178. In Italia è chiamato Schema, o Melote. pag. 178. e seg. In Francia si chiamava Cocolla. pag. 179. E divenuto come l'abito essenziale dei Benedettini. pag. 179. Ve n'è un picciolo per il lavoro, e per la notte. pag. 179.

Scarpe per il giorno, e per la notte, pianelle. pag. 186. Scarpe per l'Inverno, e per l'Estate. pag. 186. Loro forma. pag. 187. Figura di quelle degli Antichi Monaci. p. 187. e seg.

Schema. Vedi *Scapolare*.

Schiavi per qual uso erano nei Monisteri. pag. 323. Misura di vino, che gli davano i Romani. pag. 48. Gli si davano ogni due anni gli abiti nuovi. pag. 196. Gli si davano i guanti quando lavoravano nei boschi, o alla caccia. pag. 207. Giravano la macine. pag. 319.

S. Scolastica ha governato un Monistero di Vergini. pag. 163.

Scommunica di due sorti, ammesse da S. Benedetto, e quale. pag. 83. Come soddisfaceva lo Scommunicato per le colpe maggiori. pag. 83. e seg. Dopo l'assoluzione non era rimesso subito nel primiero grado. p. 84. Cosa gli era permesso. pag. 84. Come soddisfaceva lo Scommunicato per le colpe minori. pag. 84. e seg.

Scusare. Vedi *Difendere*.

Secolari. Universalmente non entravano negli Oratorj dei Monaci, come appunto in oggi non entrano nelle Chiese dei Monaci Cisterciensi Riformati, e dei Certosini. pag. 141. Loro abito nell'antico. pag. 247.

S. Serapione. Idea della sua Regola, e dei Santi Macario, Pafnuzio, e di altro Macario. pag. 356.

Sestiere era la sesta parte del Cogno. pag. 48. La misura Romana ordinaria era di venti oncie, quella dell'Armata era il doppio; quella dell'Imperator Pertinace era di due libbre. pag. 48. Il Sestiere teneva dieci, o dodici ciati, o sieno bicchieri, ed il mezzo solamente cinque o sei. pag. 48. Vedi *Emina*.

Silenzio. Con qual premura i Monaci si applicassero. Suo merito, ed utilità sopra tutto in tempo di notte. pag. 69. E' di due sorti, semplice, e profondo. Spiegazione dell'uno, e dell'altro: L'ultimo richiede S. Benedetto nel tempo di tavola. pag. 10. Costumanza generale sopra questo punto. pag. 12. Era castigato il trasgressore. pag. 11. Ciò che il Superiore può dire in questo tempo. Costumanza sopra questo punto. pag. 12. e seg.

Silenzio dopo Compieta, raccomandato dalle antiche Regole. Religiosamente osservato nell'Ordine anche fuori di casa, ed in viaggio. Non finiva, che dopo Prima. pag. 73. Castigo di quelli, che lo rompevano. pag. 73. Casi nei quali si possa romperlo. Moderazione che vi si praticava. pag. 73. e seg. Vedi *Quaresima*.

S. Silvestro Abate Fondatore dei Monaci Silvestrini. pag. 401. Colore dell'abito del di lui Ordine. pag. 192.

Smaragdo Abate di S. Michele compose il suo Diadema Monachorum per la lezione innanzi Compieta. p. 72.

Soldo. Qual fosse il suo valore appresso gli Antichi. pag. 30.

Sospettoso. Chi ſia. pag. 305.
Sottana. Vedi *Tonacella*.
Sotto Priore. Vedi *Priore*.
Spagna. Certa ſpecie di Moniſteri compoſti di maritati, e di altra gente, formati dai Curati della Spagna, e perchè. pag. 382.
Spedale. Ogni Moniſtero ragguardevole avea lo Spedale. pag. 155.
Stabilita'. Prima di S. Benedetto non v'era l'obbligo di eſſa. pag. 237. Idea di queſto Voto. pag. 238. Non ſi fiſſa lo ſpirito ſe non ſi ferma il Corpo. pag. 238.
Stazione. Vedi *Digiuno*.
Stiletti. Loro forma, materia ed uſo. pag. 205. Queſti, e le Tavolette erano per quelli, che ſcrivevano in note, e componevano. pag. 205.
Stivaletti, e Calzette. pag. 181. In loro luogo di che coſa ſi ſervivano i Romani. pag. 181.
Stragula. Coſa foſſe. pag. 202.
Stratus. Coſa è. pag. 201.
Studio. Perchè ſi facciano ſtudiare i Monaci. pag. 103.
Stuoie. pag. 200. Vedi *Natte*.
Subiaco. pag. 292.
Sudiciume, e pulitezza affettata degli Abiti, due ſcogli egualmente pernicioſi ai Monaci. pag. 195.
Superiore. Vedi *Abate*, *Priore*.
Superpositio. Appreſſo gli Aſcetici coſa ſignifichi. pag. 79.

T

Tarnate. Queſta è il Moniſtero di San Maurizio d'Agauna in Valeſia; anzichè dalla Regola di Tarnate è ſtata praticata in molti Moniſteri. pag. 365. In ſoſtanza è come quella di Sant'Agoſtino. pag. 365. Non è per i Canonici, ma per i Religioſi. pag. 366. Sentimenti del P. Mabilon ſopra Tarnate. pag. 366.
Tavola. I Monaci d'Egitto vi tenevano il Cappuccio calato fino ſopra gli occhi, e perchè. pag. 21. in tempo di quella ſi chiudevano tutte le porte del Moniſtero, e perchè. pag. 21. I Serventi di Cucina, e del Refattorio, ed il Lettore mangiavano non alle ſteſſe Tavola, ma ognuno al ſuo luogo. pag. 27. Uſo diverſo. pag. 27. Tavola dell'Abate ſe debba eſſer ſeparata da quella dei Monaci. pag. 211. Ragioni per la negativa. pag. 212. Coſtumanze degli antichi. pag. 211 e ſeg. Diſpoſizioni dei Concilio di Aquiſgrana. p. 212. Uſo di molti Santi Abati. pag. 212. Dell'Ordine di Cluni. pag. 212. e ſeg. Oblazione de' Padri di Caſtello, pag. 213. Riſpoſta di Pietro il Venerabile. pag. 213. Autorità di più celebri Commentatori. pag. 214. Ragioni per l'affermativa. pag. 214. Autorità di celebri Commentatori. pag. 214. Si riſponde agli inconvenienti. pag. 215. Se ne propongono grandiſſimi contro il ſentimento oppoſto. pag. 215. e ſeg. Le Coſtituzioni di Monte Caſino, e di S. Van prendono un giuſto mezzo. p. 214. Se i Monaci mangiaſſero alla Tavola degli Oſpiti fuor di refettorio. Ragione per la negativa. pag. 217. L'affermativa è conforme al Teſto della Regola. pag. 217. In qual maniere i Monaci di Caſtello mangiavano alla Tavola degli Oſpiti. pag. 217. Il Priore, e gli Abati quando mangiavano in Refettorio aveano le ſteſſe pietanze, che gli altri. pag. 25. Nell'Ordine di Cluni eran trattati come i Foreſtieri. pag. 212. e ſeg. Secondo il Concilio di Aquiſgrana l'Abate potea far dare qualche coſa di più ai Monaci in conſiderazione di quelli. pag. 212. Vedi *Refettorio*.
Tavolette incerate di cera. p. 207. Servivano per indicare nel Sabato gli Ufiziali dell'Altare, i Settimanarj del Coro, della Cucina ec. p. 205. Servivano ancora a quelli, che ſcrivevano in note. pag. 205.
Tazza di legno nella quale ſi mettava

il vino per i Religioſi e dalla quale ſi vuotava in un altra piccola, chiamata Patera. pag. 52. Tazze antiche di alcuni Santi ſi conſervano nel Reliquiarj de i Noſtri Moniſteri. pag. 13. Vedi *Mixtum*. *Ciata*.

TEMPLARI. Loro Regola dettata da S. Bernardo, che la pigliò da quella di S. Benedetto. Idea di queſta. p. 390. Quando iſtituiti. pag. 400.

S. TEODATO. Se abbia ſcritto Regola. pag. 371.

TOMENTARIUM coſa foſſe pag. 201.

S. TOMMASO D'AQUINO allevato in Monte Caſino. pag. 3.

TOMMASO CONTE DE FIANDRA perchè donaſſe all'Abbazia di Chiaravalle una rendita annua di lire trenta moneta di Fiandra. pag. 106.

TONACA. Abito di ſotto. pag. 175. Gli Antichi la portavano ſenza maniche. pag. 175. Quella dei Monaci di Egitto era di lino, colle maniche corte. pag. 175. L'uſo è ſempre ſtato che foſſe di lana, e ſenza cappuccio. p. 175. Arrivava ſino a i piedi. p. 175. e ſeg. Teneva il luogo di Camicia. pag. 176. Dopo che quaſi tutto l'Ordine ebbe preſo il color nero è ſtata nera. pag. 176. I Padri di Burſfeld ſecondano due Tonache una bianca, e l'altra nera. p. 194. I più zelanti Riformatori anno permeſſa una piccola Tonaca di lana bianca ſotto la Tonaca eſteriore. p. 176. L'uſo fu ſtabilito dall'Ottavo Secolo. pag. 176. Il Concilio d'Aquiſgrana ne permette due. pag. 177. La Tonaca de' Novizj con un cappuccio. pag. 176. Vedi *Camicia*.

TONACELLA, o ſottana per il lavoro, e per la notte. Sua grandezza. pag. 176. e ſeg.

TONSURA. I Novizj la ricevevano dalla mano dell'Abate alla Profeſſione. pag. 208. Queſta era una Ceremonia Religioſa. pag. 208. Era riputata Chericale, ed il Veſcovo non la riteneva. p. 208. Vedi *Corona*. *Barba*.

TRAVAGLIO. Vedi *Lavoro*.

TRISTEUM. Coſa foſſe. pag. 180.

TUBRACUM. Coſa foſſe. pag. 180.

V

VALLADOLID. (Congregazione) ſuoi Uſi. pag. 2. e 91.

VALLOMBROSA. Queſt' Ordine aveva preſo il bigio, oggi giorno ha il nero per il color degli abiti. pag. 191. e ſeg.

S. VAN. (Congregazione) ſuoi Uſi. p. 17. 51. 65. 66. 71. 72. 89. 91. 97. 105. 108. 109. 110. 141. 149.

UBBIDIENZA. Vedi *Obbedienza*.

VECCHJ, Premura, che biſogna averne. pag. 2. e ſeg. Chi venga ſotto queſto nome. pag. 2. Età di 60. anni principio dell'Epoca della Vecchiaja. pag. 2. Mangiavano carne, bevevano vino, anticipavano l'ora pag. 3. Diſpenſati dalle fatiche gravoſe. pag. 3.

VENDERE. I Religioſi poſſon pigliare un giuſto prezzo dei loro lavori, e delle loro merci. I Concilj loro proibiſcono ſolamente il traffico. p. 220. Devono ſchivare ogni apparenza di avarizia. p. 220. Belli uſi ſopra queſto punto. pag. 220.

VENERDI SANTO. In detto giorno nella Chieſa di Spagna non ſi celebrava la Meſſa, ſi chiudeva la Chieſa nè ſi faceva alcun Ufizio. pag. 123. I Religioſi ordinariamente in queſto giorno camminavano a piedi nudi, digiunavano in pane, ed acqua, e recitavano tutto il Salterio. p. 124. Molti lo paſſavano col Sabato Santo ſenza mangiare. Ciò che il Concilio Toletano ſembra eſtendere a tutti i Fedeli. pag. 124.

VERGINIANI. Vedi *S. Guglielmo*.

VESCOVI. Santi Veſcovi, che ſi ſono fatti Monaci. pag. 261. Nei Moniſteri ve ne ſono ſtati per commodo dei Monaci. pag. 275. e ſeg. Erano o Abati, o ſemplici Monaci. p. 276.

VESTIARIO. Coſa era. pag. 196.

Ufizio. Zelo mirabile degli Antichi, che tutto laſciavano per andarvi. p. 76. e ſeg. Preparazione per quello della notte. pag. 77. Chi poſſa eſſerne diſpenſato. pag. 77. Come ſi trattava chi tardi vi andava: Coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 77. 78. e ſeg. I Canonici, ed i Cardinali ſottomeſſi a queſte pratiche. p. 79. Caſtigo di chi vi commetteva errori. pag. 86. Di quante ſorti queſti ſiano. p. 86. Caſtigo dei Fanciulli per queſti. pag. 87. Alta idea che S. Benedetto avea dell' Ufizio Divino. pag. 95. Per qual motivo foſſe incaricato l'Abate, o un Vecchio di ſuonarlo. pag. 95. Alcuni vegliavano per ſonar Mattutino. pag. 95. Come ſi ſvegliava l'Abate. pag. 96. Anticamente i Preti, ed i Curati ſonavano quegli della notte, e del giorno. pag. 96. Perchè ſe ne ſiano incaricati i Giovani. pag. 96. Ragioni della pompa, e della maeſtà di quello. pag. 96. e ſeg. Nei Monaſteri di S. Pacomio ſi dava il ſegno dell' Ufizio col ſuono di una tromba di legno, o di corno, in altri con iſtrumento di legno pendulo, come al preſente uſano i Greci. pag. 96. Nel Moniſtero di S. Paola ſi chiamavan le Monache all' Ufizio col cantare l'Alleluja. pag. 96. Nel noſtro Ordine ſi annunziava l'Ufizio colle campane. pag. 96. L'Abate cominciava l'Antifona, o il primo Salmo, gli altri ſeguitavano. p. 97. Coſtumanze antiche ſopra queſto punto. pag. 97. Uſanza moderna p. 97. Perchè anticamente tutti i Religioſi non potevano leggere, e cantare nella Chieſa. pag. 97. Perchè oggi tutti lo facciano. pag. 97. Le Ore diurne non ſi dicevano tutte ſempre in Coro. pag. 106. 107. 110. In qual maniera ſi diceſſe fuori di Coro. pag. 128. Oſſervavano lo ſteſſo, che nel Coro, o nel Campo, o in Caſa. p. 128. Lo dicevano alle Ore Regolari anche in Campagna. pag. 129. Diverſe Coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 129. e ſeg. Eſattezza degli Antichi di recitarlo giorno, e notte per viaggio. pag. 130. Si dava ai Viandanti una ſpecie di Cartelle per recitar l'Ufizio. Che coſa foſſero. p. 132. Si permetteva a quelli d'abbreviarlo. pag. 131. Se gli dava ancora un libro ſpirituale. pag. 131. Si ſcrivevano ſopra una tavoletta i Nomi di quelli, che dovevano ſervire all'Ufizio. pag. 205.

Viaggio. Stabilito dal Teſto di S. Benedetto, che i Monaci non debbano viaggiar ſoli. pag. 326. Regole e Canoni ſopra queſto punto. pag. 326. Coſtumanze ſopra il modo, che ſi metteva in viaggio. pag. 326. L'Itinerario è ſtato ridotto come noi l'abbiamo, nel tempo delle Crociate. pag. 327. Preghiere per i Viandanti prima, e dopo il viaggio. pag. 326. 327. e ſeg. Coſtumanze ſopra queſto punto. pag. 327. 328. e ſeg. Proibizione di tutte le Regole di riferire ciò, che ſi è veduto. pag. 329. Vedi *Mangiare*.

S. Vincenzo di Paola. Di lui Iſtituto. pag. 414.

Vindicta coſa ſignifichi nella Regola di S. Benedetto. pag. 73.

Vino. Secondo gli Antichi Padri non conviene a i Monaci. pag. 58. Regole ed eſempi ſopra queſto punto. pag. 58. I Monaci non lo bevevano mai puro. pag. 12. Preſo in ecceſſo fà cadere i più ſapienti. Di lui effetti. pag. 59. L'Infermità a cui S. Benedetto n'accorda l'uſo non è tanto del corpo che dello ſpirito. p. 47. Si dava a tavola in un vaſo di legno con un coperchio concavo, chiamato Juſtitia, e dai Monaci ſi beveva in una tazza, che era quaſi come un Simpulo antico. pag. 51. Benchè S. Benedetto eſorti i Monaci a ſervirſi del vino, non debbano però farlo ſenza licenza dell' Abate. pag. 55. e ſeg. Tre ragioni poſſono indur l'Abate ad accreſcerne la miſura. pag. 56. Antico coſtume dell' Ordine di darne nell'

nell' Eſtate una tazza prima del lavoro della ſera. Alcuni vi aggiungono qualche frutto. pag. 56. Queſto ſi dava in piccole caraffe, e ſi chiamava la Carità. pag. 56. Ne i giorni di digiuno ſi dava ai Monaci dopo Veſpero, cioè prima di radunarſi per far la Lezione precedente la Compieta. pag. 57. 70. Eſteſo anche al tempo di Quareſima. p. 57. Quando è venuto l'uſo di far la colezione. p. 57. Anche i Secolari ſenza quei motivi ſi ſon ſerviti di queſt' Indulgenza. pag. 57. Quando ſi dava il vino ſtraordinariamente, era migliore, o maſcolato col miele, o altre droghe. pag. 57.

VIVANDE. Quante S. Benedetto n' accordi per giorno? Se tante debba darſene alla Cena, quante al Pranzo. pag. 21. Uſanze degli Antichi ſopra queſto punto. pag. 22. Abuſi ſopra ciò pag. 24. Erano di legumi, ed erbe cotte. I Serventi di Cucina non dovevano che prepararle. p. 26. Perchè S. Benedetto ne accordi due. non proibiſce di mangiarle. pag. 27. Uſanza di Monte Caſino ſopra ciò. pag. 27. Motivi di aver accreſciuto qualche coſa di più a i Monaci. p. 28. Quali ſiano i legumi permeſſi dalla Regola per terza vivanda. p. 29. Non era queſta di obbligo. p. 29. In di lei luogo la Regola non vuol niente di cotto. pag. 29. Vedi *Carne*, *Paſta*.

ULFILA Veſcovo de i Goti perchè non abbia voluto tradurre nella ſua lingua i Libri de i Re. pag. 72.

UMILIATI. pag. 401.

UMILIAZIONE dee farſi da chi è ripreſo. pag. 341. Caſtigo di chi oſtinatamente ricuſa farla. pag. 341.

VOLATILI conſiderati dagli Antichi come peſce. pag. 34. e ſeg. Se S. Benedetto li proibiſce. pareri diverſi. pag. 33. e ſeg. Si adotta l'opinione negativa. pag. 34. Si prova coll'autorità, e colla ragione. pag. 34. 35. e ſeg. Si fonda ſopra il Teſto della Geneſi, e ſopra l'uſo de i Moniſteri del VII. ed VIII. Secolo. pag. 38. 39. e ſeg. Il Concilio d'Aquiſgrana la modera, e la riduce al Natale, ed a Paſqua. pag. 41. Proibiſce ai Veſcovi d'obbligare i Monaci a mangiarne. pag. 41. Si riſponde alle obbiezioni. pag. 41. 42. e ſeg. Perchè la Chieſa, e le Congregazioni Monaſtiche ne abbiano proibito l'uſo nei giorni d'aſtinenza. pag. 42. e ſeg. Perchè abbiano permeſſo in certi giorni l'uſo di certi uccelli di Mare, e di Riviere, e di certi animali. pag. 42. Si prova che S. Benedetto non abbia proibito agli ammalati l'uſo de i pollami. p. 42. e ſeg. Santi Monaci, e Monache, che non anno mangiato mai carne di Quadrupedi, o di Volatili. pag. 37.

UOVA. La pratica di tutto l'Ordine è ſempre ſtata di permetterle. p. 44. Si cucinavano dal Cellerajo, e ſi portavano a tavola. pag. 26.

Z

ZELO amaro. Idea di queſto vizio. p. 343. Buon zelo, e ſua deſcrizione. pag. 343. e ſeg.

ZOCCOLI. Lor ſignificazione, ed origine. pag. 285. e ſeg. Vedi *Scarpe*.

Fine della Tavola delle Materie del Secondo Tomo.

ER-

		ERRORI	CORREZIONI.
Pag. 29.	v. 40	*iuzant*	*iacent*
36.	44.	*Isiforus est*.	*Isiforus est*
50.	4	Crodegando	Crodegango
56.	56.	Bicchiere	caraffa
60.	27.	Dille Idl	Degl' Idl
64.	47	*le Idl*	*gl' Idl*
66.	48.	delle Idl	degl' Idl
69.	24.	a Fonterla	de Fonecalli;
80.	9.	San Liobe	S. Liobe.
90.	48.	Bluerende	Blucrense
97.	47.	Ioanas	Jonas
95.	9.	*In Vernl*	*Juverni*
96	45.	Eerberd	Egberd
109.	4	dalle Idl	dagl' Idl
118.	21.	si	ei
123.	47	Toletan. 16. c. 8.	Toletan. IV. c. 7
159.	34.	Dirlinch	Duglinch
168.	26.	Addiltam	Addilam
174	10.	*luras*	*turas*
177.	4.	Bamina	Sardigna
177.	26.	Siglia	fala
180.	21.	Rivaldo	Rivalo
182.	28.	*protandisse*	*portandisse*
Pag. 185.	v. 12	*Mabar*	*Maias*
187.	6.	vesta	vuota
193.	36.	taglia	fala.
199.	11	tormido	tremolan
199.	23	*folebat*	*solebat*
200.	25	*abistua*	*Selstina*
240.	17	obbidienza	convenzione
240.	29.	della pesizione	dalla pensione.
241.	45	*Abbas*	*Albas*
246.	48	*Α'γγελων*	*Αγγελῶν*
251.	56	Crodegando	Crodegango
276	17	Ordi	Ordini
256	28	SENIORI	SANIORI
302.	23.	*Prafati*	*Prefati*
308.	11.	*tolerant*	*tolerat*
342.	3	Menologio	Menologo
366.	31	Eugenio	Eugendo
372	31	Arnulfo	Arnoldo
376.	20.	Kentingerno	Kentigerno
376.	30.	*cottis*	*collis*
390.	3.	osservano	osservavano
418.	40.	*Chiarisi*	*Chiarisa*, o *Chiarissa*

005648601

[illegible]